


XIV LEGISLATURA

RACCOLTA NORMATIVA

COMMISSIONE STRAODINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE
DEI DIRITTI UMANI

MANUALE DEI DIRITTI UMANI

Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli
aggiornati al 2004



FEBBRAIO 2006

La pubblicazione è stata realizzata a cura del Dott. Stefano Filippone-Thaulero, Consigliere parlamentare incaricato della segreteria della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, e della Dott.ssa Shirley Aza Mustafa Duran.

Per il lavoro integrativo di ricerca si ringrazia la Dott.ssa Laura Zeppa

Traduzioni e revisioni sono state curate dall'Unità operativa "Attività di traduzione e interpretariato" del Senato della Repubblica

Gli aspetti editoriali del volume sono stati seguiti dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato della Repubblica

Le pubblicazioni del Senato della Repubblica possono essere richieste alla Libreria del Senato

- **per posta:** via della Maddalena 27, 00186 Roma
- **per posta elettronica:** libreria@senato.it
- **per fax:** n. 0667063398

INDICE

VOLUME I

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE DIRITTI UMANI

CARTE E STATUTI

| | |
|--|--------|
| A. Carta delle Nazioni Unite | pag. 2 |
| B. Regolamento del Comitato dei diritti umani | 25 |
| C. Statuto di Roma della Corte penale internazionale | 46 |

CONVENZIONI GENERALI

| | |
|---|-----|
| A. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani | 113 |
| B. Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali | 119 |
| C. Patto internazionale sui diritti civili e politici | 128 |
| 1. Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici | 146 |
| 2. Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici | 150 |

DICHIARAZIONI DI PRINCIPI

| | |
|--|-----|
| A. Proclama di Teheran | 154 |
| B. Dichiarazione di Vienna e programma d'azione | 157 |
| C. Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future | 182 |
| D. Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace | 186 |
| E. Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti | 187 |
| F. Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani | 193 |

DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE

| | |
|---|-----|
| A. Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali | 202 |
|---|-----|

DIRITTO ALLO SVILUPPO

| | |
|--|-----|
| A. Dichiarazione sul Diritto allo sviluppo | 205 |
|--|-----|

DIRITTO ALLA LIBERTÀ D'INFORMAZIONE

| | |
|--|-----|
| A. Convenzione relativa al diritto internazionale di rettifica | 210 |
|--|-----|

DIRITTO AL LAVORO

| | |
|---|-----|
| A. Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio: OIL C29 | 217 |
| B. Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato: OIL C105 | 227 |
| C. Convenzione sull'età minima: OIL C138 | 230 |
| D. Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile: OIL C182 | 237 |
| E. Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale: OIL C87 | 241 |
| F. Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti: OIL C143 | 246 |
| G. Convenzione internazionale sulla protezione di tutti i diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie | 254 |

| | |
|---|-----|
| H. Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale: OIL C100 | 272 |
| I. Convenzione concernente la revisione della convenzione (riveduta) sulla protezione della maternità: OIL C183 | 276 |
| J. Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva: OIL C98 | 282 |
| K. Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni: OIL C111 | 286 |
| | |
| DIRITTI DELLE DONNE | |
| A. Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne | 291 |
| B. Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne | 295 |
| C. Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne | 307 |
| D. Convenzione sui diritti politici delle donne | 313 |
| E. Convenzione sulla nazionalità della donna sposata | 316 |
| | |
| DIRITTO AL MATRIMONIO | |
| A. Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per contrarre matrimonio e la registrazione dei matrimoni | 321 |
| B. Raccomandazione sul consenso al matrimonio, l'età minima per contrarre matrimonio e la registrazione dei matrimoni | 324 |
| | |
| DIRITTI DEL FANCIULLO | |
| A. Dichiarazione dei diritti del fanciullo | 327 |
| B. Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia | 329 |
| 1. Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini | 347 |
| 2. Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati | 355 |
| | |
| DIRITTO ALL'EDUCAZIONE | |
| A. Convenzione concernente la lotta contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento | 361 |
| | |
| L'UGUAGLIANZA - DISCRIMINAZIONE | |
| A. Dichiarazione sul principio di tolleranza | 368 |
| B. Razza | |
| 1. Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali | 373 |
| 2. Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale | 380 |
| 3. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale | 384 |
| C. Religione | |
| 1. Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo | 395 |

| | |
|--|-----|
| D. Minoranze | |
| 3. Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche | 399 |
| E. <i>Apartheid</i> | |
| 4. Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid | 403 |
| 5. Convenzione internazionale contro l' <i>apartheid</i> nello sport | 409 |
| F. Handicap | |
| 6. Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di handicap | 416 |
| L'APOLIDIA | |
| A. Convenzione sullo status degli apolidi | 419 |
| RIFUGIO | |
| A. Convenzione relativa allo status dei rifugiati | 436 |
| 1. Protocollo della Convenzione relativa allo status dei rifugiati | 451 |
| SCHIAVITÙ | |
| A. Convenzione concernente la schiavitù | 455 |
| 1. Protocollo che modifica la Convenzione sulla schiavitù | 459 |
| B. Accordo addizionale concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù | 462 |
| C. Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione | 468 |
| TORTURA | |
| A. Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti | 476 |
| 1. Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudeli, inumani e degradanti | 488 |
| B. Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti | 500 |
| I DIRITTI UMANI E LA GIUSTIZIA | |
| A. Principi fondamentali relativi all'indipendenza della magistratura | 503 |
| B. Corpus di regole minime per il trattamento dei detenuti | 506 |
| C. Principi fondamentali relativi al trattamento dei detenuti | 524 |
| D. Corpus di principi per la tutela di tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di detenzione o di reclusione | 525 |
| E. Norme delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà | 533 |
| F. Garanzie per la tutela dei diritti delle persone passibili di pena di morte | 545 |
| G. Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate | 546 |
| H. Principi sulla prevenzione efficace delle esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie, e sui mezzi per indagare efficacemente su tali esecuzioni | 553 |
| I. Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata internazionale | 557 |

I DIRITTI UMANI E I SUOI STRUMENTI DI VERIFICA

| | |
|---------------------------------|-----|
| A. Risoluzione n. 2000/3 | 584 |
| B. Risoluzione n. 1 (XXIV) | 587 |
| C. Risoluzione n. 1503 (XLVII) | 589 |
| D. Risoluzione n. 1235 (XLII) | 592 |
| E. Risoluzione n. 728F (XXVIII) | 594 |

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE DIRITTO UMANITARIO

CRIMINI DI GUERRA O CONTRO L'UMANITÀ

| | |
|--|-----|
| A. Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio | 597 |
| B. Convenzione sulla imprescrittibilità ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità | 601 |

DIRITTI IN TEMPO DI GUERRA

| | |
|---|-----|
| A. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna | 606 |
| B. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare | 626 |
| 1. I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali | 643 |
| 2. II Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali | 691 |
| C. Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra | 699 |
| D. Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra | 749 |
| E. Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato | 795 |
| a. I Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato | 807 |
| b. II Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato | 810 |

ARMI

| | |
|---|-----|
| A. Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione | 827 |
| B. Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione | 857 |
| C. Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (protocolli I-III) | 862 |

- 1. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato 875
- D. Convenzione sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione 876

INDICE

VOLUME II

CONSIGLIO D'EUROPA

A. Carte e statuti

| | |
|---|--------|
| 1. Statuto del Consiglio d'Europa | pag. 2 |
| 2. Nuovo regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell'uomo | 13 |
| 3. Accordo europeo sulle persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo | 47 |
| 4. Carta sociale europea | 51 |
| a. Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea | 68 |
| b. Protocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo | 75 |
| 5. Carta sociale europea (riveduta) | 79 |
| 6. Carta europea delle lingue regionali o minoritarie | 104 |

B. Convenzioni

| | |
|---|-----|
| 1. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali | 118 |
| a. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali | 131 |
| b. II Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi | 133 |
| c. III Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che modifica gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione | 135 |
| d. IV Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione | 137 |
| e. V Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione | 139 |
| f. VI Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte | 141 |
| g. VII Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali | 143 |
| h. VIII Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali | 146 |
| i. IX Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali | 150 |
| j. X Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali | 153 |
| k. XI Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione | 155 |

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | XII Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali | 159 |
| m. | XIII Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza | 161 |
| n. | XIV Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione | 163 |
| 2. | Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali | 170 |
| 3. | Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti | 178 |
| a. | I Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti | 185 |
| b. | II Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti | 187 |
| 4. | Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra | 189 |
| 5. | Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina | 192 |
| a. | Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica | 203 |
| b. | Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana | 215 |
| c. | Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina, sul divieto di clonazione di esseri umani | 223 |

UNIONE EUROPEA

B. Carte e accordi

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea | 227 |
| 2. | Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi stati membri, dall'altro - Accordo di Cotonou | 236 |

C. Dichiarazioni e risoluzioni

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Dichiarazione sui diritti dell'uomo di Lussemburgo | 249 |
| 2. | Dichiarazione contro il razzismo e la xenofobia | 252 |
| 3. | Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali | 253 |
| 4. | Linee guida dell'Unione Europea in materia di dialoghi sui diritti umani | 256 |

ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI

D. Carte e Regole

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani | 264 |
|----|---|-----|

| | | |
|--------------------------------|--|-----|
| 2. | Regole di procedura della Corte interamericana dei diritti dell'uomo | 293 |
| E. Convenzioni e dichiarazioni | | |
| 1. | Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo | 313 |
| 2. | Convenzione americana sui diritti dell'uomo | 319 |
| | a. Protocollo alla Convenzione americana sui diritti dell'uomo per l'abolizione della pena di morte | 342 |
| | b. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione americana sui diritti dell'uomo relativo ai diritti economici, sociali e culturali | 344 |
| 3. | Dichiarazione dei principi sulla libertà d'espressione | 353 |
| 4. | Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza contro le donne | 356 |
| 5. | Convenzione interamericana sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le persone disabili | 363 |
| 6. | Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura | 369 |
| 7. | Convenzione interamericana sulla scomparsa forzata di persone | 374 |

ORGANIZZAZIONE PER L'UNITÀ AFRICANA

| | | |
|------------------------|---|-----|
| A. Statuto | | |
| 1. | Atto costitutivo dell'Unione Africana | 381 |
| B. Carte e convenzioni | | |
| 1. | Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli | 392 |
| | a. Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli che istituisce una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli | 405 |
| | b. Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne in Africa | 413 |
| 2. | Carta africana dei diritti e del benessere del bambino | 427 |
| | c. Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa | 443 |
| | d. Dichiarazione di Khartoum sulla crisi dei rifugiati in Africa | 449 |
| 3. | Documento di Addis Abeba sui rifugiati e gli spostamenti forzati della popolazione in Africa | 453 |
| 4. | Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità africana sull'eliminazione del mercenarismo in Africa | 460 |

ASIA

| | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| A. | La Carta dei diritti umani dell'Asia | 465 |
|----|--------------------------------------|-----|

LEGA ARABA

| | | |
|----------------|--|-----|
| A. Carta | | |
| 1. | Statuto della Lega degli Stati Arabi | 480 |
| B. Convenzioni | | |
| 2. | Carta araba dei diritti dell'uomo | 484 |
| 3. | Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam | 491 |

CARTE E STATUTI

CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Adottato il 26 giugno 1945

Noi popoli delle Nazioni Unite,

decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

e per tali fini

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,

ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

CAPITOLO I - FINI E PRINCIPI

Articolo 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;

4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Articolo 2

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:

1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.
2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di loro i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.
6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII.

CAPITOLO II - MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 3

Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110.

Articolo 4

1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.
2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 5

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 6

Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

CAPITOLO III - ORGANI

Articolo 7

Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.

Articolo 8

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.

CAPITOLO IV - ASSEMBLEA GENERALE

Composizione

Articolo 9

1. L'Assemblea generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea generale.

Funzioni e poteri

Articolo 10

L'Assemblea generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto, e, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.

Articolo 11

1. L'Assemblea generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.

2. L'Assemblea generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea generale, prima o dopo la discussione.
3. L'Assemblea generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.
4. I poteri dell'Assemblea generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10.

Articolo 12

1. Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
2. Il Segretario generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l'Assemblea generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessa dal trattare tali questioni.

Articolo 13

1. L'Assemblea generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
 - a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.
 - b) sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.
2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei Capitoli IX e X.

Articolo 14

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. L'Assemblea generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

2. L'Assemblea generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

Articolo 16

L'Assemblea generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai Capitoli XII XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.

Articolo 17

1. L'Assemblea generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.
2. Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea generale.
3. L'Assemblea generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.

Votazione

Articolo 18

1. Ogni Membro dell'Assemblea generale dispone di un voto.
2. Le decisioni dell'Assemblea generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l'elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1(c) dell'articolo 86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie aggiuntive di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Articolo 19

Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L'Assemblea generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Procedura

Articolo 20

L'Assemblea generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 21

L'Assemblea generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.

Articolo 22

L'Assemblea generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

CAPITOLO V - CONSIGLIO DI SICUREZZA

Composizione

Articolo 23

1. Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.
2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.

Articolo 24

1. Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei Capitoli VI, VII, VIII e XII.
3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea generale.

Articolo 25

I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto

dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Votazione

Articolo 27

1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti; tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

Procedura

Articolo 28

1. Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desidera, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.
3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.

Articolo 29

Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 30

Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.

Articolo 31

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.

Articolo 32

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

CAPITOLO VI - SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 33

1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali.

Articolo 34

Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 35

1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea generale.
2. Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
3. I procedimenti dell'Assemblea generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.

Articolo 36

1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.
3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.

Articolo 37

1. Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza

internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.

Articolo 38

Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.

CAPITOLO VII - AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE

Articolo 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 40

Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

Articolo 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. L'accordo o gli accordi su indicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.

3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 44

Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.

Articolo 45

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 46

I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 47

1. E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.
3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.
4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

Articolo 48

1. L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.

2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.

Articolo 49

I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 50

Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.

Articolo 51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

CAPITOLO VIII - ACCORDI REGIONALI

Articolo 52

1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.
2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35.

Articolo 53

1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste

dall'articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l'organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.

2. L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la Seconda Guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

Articolo 54

Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

CAPITOLO IX - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE

Articolo 55

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

- a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
- b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
- c) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Articolo 56

I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55.

Articolo 57

1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell'articolo 63.
2. Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione "istituti specializzati".

Articolo 58

L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.

Articolo 59

L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.

Articolo 60

Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in questo Capitolo spetta all'Assemblea generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo X.

CAPITOLO X - CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Composizione

Articolo 61

1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea generale.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.
3. Alla prima elezione successiva all'aumento da ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine dell'anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall'Assemblea generale.
4. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.

Funzioni e Poteri

Articolo 62

1. Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.
2. Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.
3. Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.
4. Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.

Articolo 63

1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all'articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea generale.
2. Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 64

1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea generale su questioni che rientrano nella sua competenza.
2. Esso può comunicare all'Assemblea generale le sue osservazioni su tali relazioni.

Articolo 65

Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.

Articolo 66

1. Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni dell'Assemblea generale.
2. Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.
3. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall'Assemblea generale.

Votazione

Articolo 67

1. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 68

Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 69

Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.

Articolo 70

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.

Articolo 71

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.

Articolo 72

1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.
2. Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

CAPITOLO XI - DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI NON AUTONOMI

Articolo 73

I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo:

- a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;
- b) di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo;
- c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
- d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;

- e) di trasmettere regolarmente al Segretario generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII.

Articolo 74

I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo Capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.

CAPITOLO XII - REGIME INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Articolo 75

Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di seguito indicati con l'espressione "territori in amministrazione fiduciaria".

Articolo 76

Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:

- a) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
- b) promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia o all'indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;
- c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;
- d) di assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 80.

Articolo 77

1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:
 - a) territori attualmente sottoposti a mandato;
 - b) territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della Seconda Guerra mondiale;

- c) territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.
2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

Articolo 78

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.

Articolo 79

Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.

Articolo 80

1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo Capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.
2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall'articolo 77.

Articolo 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l'espressione "autorità amministratrice", potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.

Articolo 82

In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell'articolo 43.

Articolo 83

1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.
2. Gli obiettivi fondamentali indicati nell'articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.

3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.

Articolo 84

L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in amministrazione.

Articolo 85

1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni.

CAPITOLO XIII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Composizione

Articolo 86

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:
 - a) Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
 - b) quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
 - c) tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.
2. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.

Funzioni e Poteri

Articolo 87

L'Assemblea generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono:

- a) esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;
- b) ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice;
- c) disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'autorità amministratrice;
- d) esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.

Articolo 88

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l'autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea generale presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.

Votazione

Articolo 89

1. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 90

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Articolo 91

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.

CAPITOLO XIV - CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Articolo 92

La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.

Articolo 93

1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono *ipso facto* aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 94

1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.
2. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.

Articolo 95

Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.

Articolo 96

1. L'Assemblea generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.
2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea generale, hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività.

CAPITOLO XV - SEGRETARIATO

Articolo 97

Il Segretariato comprende un Segretario generale ed il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione.

Articolo 98

Il Segretario generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell'Assemblea generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario generale presenta all'Assemblea generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione.

Articolo 99

Il Segretario generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 100

1. Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da alcun'altra autorità estranea

all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all'Organizzazione.

2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni.

Articolo 101

1. Il personale é nominato dal Segretario generale secondo le norme stabilite dall'Assemblea generale.
2. Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.
3. La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

CAPITOLO XVI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 102

1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo.
2. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.

Articolo 103

In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Articolo 104

L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

Articolo 105

1. L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.
2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione.

3. L'Assemblea generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine

CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SICUREZZA

Articolo 106

In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall'articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca, il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quell'azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 107

Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella Seconda Guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un'azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.

CAPITOLO XVIII - EMENDAMENTI

Articolo 108

Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 109

1. Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.
2. Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
3. Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale dell'Assemblea generale susseguente all'entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di quella sessione dell'Assemblea generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.

CAPITOLO XIX - RATIFICA E FIRMA

Articolo 110

1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario generale dell'Organizzazione non appena questi sia stato nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.

Articolo 111

Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a San Francisco il ventisei giugno millenovecentoquarantacinque.

REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI DIRITTI UMANI

Il Comitato ha adottato nella sua prima e seconda sessione del 1976 un regolamento interno provvisorio che ha successivamente modificato. Il 26 luglio 1989 ha deciso di convertirlo in un Regolamento interno definitivo, eliminando il termine "provvisorio" dal titolo. Il Regolamento è stato in seguito ulteriormente modificato e la sua ultima versione è stata adottata il 24 aprile 2001.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

I. SESSIONI

Articolo 1

Il Comitato dei diritti umani (di seguito denominato "il Comitato") tiene tante sessioni quante ne sono necessarie per consentirgli di assolvere in modo soddisfacente le proprie funzioni, conformemente al Patto internazionale sui diritti civili e politici (di seguito denominato "il Patto").

Articolo 2

1. Il Comitato tiene normalmente tre sessioni ordinarie annuali.
2. Le sessioni ordinarie del Comitato sono convocate in date fissate dal Comitato di concerto con il Segretario generale delle Nazioni Unite (di seguito denominato "il Segretario generale"), tenuto conto del calendario delle conferenze approvato dall'Assemblea generale.

Articolo 3

1. Le sessioni straordinarie sono convocate in base a decisione del Comitato. Se il Comitato non è in sessione, il Presidente può convocare le sessioni straordinarie previa consultazione con gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza. Inoltre, il Presidente del Comitato può convocare sessioni straordinarie:
 - a) su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato;
 - b) su richiesta di uno Stato parte del Patto.
2. Le sessioni straordinarie sono convocate, quanto prima, in una data fissata dal Presidente di concerto con il Segretario generale e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, tenuto conto del calendario delle conferenze approvato dall'Assemblea generale.

Articolo 4

Il Segretario generale comunica ai membri del Comitato la data e il luogo della prima seduta di ciascuna sessione. Tale comunicazione deve essere trasmessa, in caso di sessione ordinaria, con un preavviso di almeno sei settimane e, in caso di sessione straordinaria, con un preavviso di almeno 18 giorni.

Articolo 5

Le sessioni del Comitato si tengono di norma presso la Sede delle Nazioni Unite o l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Il Comitato può decidere, di concerto con il Segretario generale, di tenere una sessione in un altro luogo.

II. ORDINE DEL GIORNO

Articolo 6

L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione ordinaria è predisposto dal Segretario generale in consultazione con il Presidente del Comitato, conformemente alle disposizioni in materia contenute nel Patto e nel Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (di seguito denominato "il Protocollo"), ed include:

- a) tutte le questioni che il Comitato ha deciso di inserire all'ordine del giorno nella sessione precedente;
- b) tutte le questioni proposte dal Presidente del Comitato;
- c) tutte le questioni proposte da uno Stato parte del Patto;
- d) tutte le questioni proposte da un membro del Comitato;
- e) tutte le questioni proposte dal Segretario generale che riguardano le funzioni attribuite al Segretario generale dal Patto, dal Protocollo e dal presente Regolamento.

Articolo 7

L'ordine del giorno provvisorio di una sessione straordinaria del Comitato include solamente gli argomenti che esso si propone di esaminare in tale sessione straordinaria.

Articolo 8

Il primo punto all'ordine del giorno provvisorio di una sessione è l'adozione dell'ordine del giorno, salvo nel caso in cui si debbano eleggere i membri dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento.

Articolo 9

Nel corso di una sessione, il Comitato può modificare l'ordine del giorno e, laddove necessario, rinviare o eliminare dei punti; solo questioni importanti ed urgenti possono essere aggiunte all'ordine del giorno.

Articolo 10

L'ordine del giorno provvisorio e la documentazione essenziale relativa a ciascuno dei suoi punti sono distribuiti ai membri del Comitato dal Segretario generale che si impegna a trasmetterli ai membri almeno sei settimane prima dell'apertura della sessione.

III. MEMBRI DEL COMITATO

Articolo 11

I membri del Comitato sono le 18 personalità elette conformemente agli articoli da 28 a 34 del Patto.

Articolo 12

Il mandato dei membri del Comitato eletti alla prima elezione decorre dal 1° gennaio 1977. Il mandato dei membri del Comitato eletti nelle successive elezioni decorre a partire dal giorno seguente alla scadenza del mandato dei membri del Comitato che sostituiscono.

Articolo 13

1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato ha cessato di esercitare le proprie funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro
2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni. Le dimissioni di un membro del Comitato devono essere notificate per iscritto da quest'ultimo direttamente al Presidente o al Segretario generale e le procedure per dichiarare il seggio vacante non possono essere avviate prima della ricezione di tale notifica.

Articolo 14

I seggi dichiarati vacanti ai sensi del articolo 13 del presente Regolamento sono trattati conformemente all'articolo 34 del Patto.

Articolo 15

Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

Articolo 16

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica il seguente impegno solenne:

"Mi impegno solennemente ad assolvere le mie funzioni di membro di Comitato dei diritti umani con imparzialità e coscienza".

IV. MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 17

Il Comitato elegge tra i suoi membri un Presidente, tre Vicepresidenti e un Relatore.

Articolo 18

I membri dell'Ufficio di Presidenza del Comitato sono eletti per un periodo di due anni e sono rieleggibili. Nessuno di loro può, tuttavia, conservare la propria carica dopo aver cessato di essere membro del Comitato.

Articolo 19

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dal Patto, dal Regolamento e dalle decisioni del Comitato. Nell'esercizio di tali funzioni, il Presidente resta soggetto all'autorità del Comitato.

Articolo 20

Se nel corso di una sessione il Presidente non può presenziare in tutto o in parte ad una riunione, egli designa uno dei Vicepresidenti a sostituirlo.

Articolo 21

Un Vicepresidente che agisce in qualità di Presidente ha gli stessi diritti e doveri del Presidente.

Articolo 22

Se uno qualunque dei membri dell'Ufficio di Presidenza cessa di esercitare o dichiara di non essere più in grado di esercitare le sue funzioni di membro del Comitato ovvero di non essere più in grado di ricoprire, per un qualsiasi motivo, il suo incarico in seno all'Ufficio di Presidenza, un nuovo membro di tale Ufficio viene eletto per la durata residua del mandato del suo predecessore.

V. SEGRETARIATO

Articolo 23

1. Il Segretario generale provvede al Segretariato del Comitato e degli organi sussidiari che possono essere istituiti dal Comitato (di seguito denominato "il Segretariato").
2. Il Segretario generale mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi necessari per assolvere efficacemente le funzioni conferite al Comitato in base al Patto.

Articolo 24

Il Segretario generale, ovvero un suo rappresentante, assiste a tutte le sedute del Comitato. Salvo quanto previsto dall'articolo 38 del presente Regolamento, il Segretario generale, o il suo rappresentante, può presentare osservazioni orali o scritte alle sedute del Comitato o dei suoi organi sussidiari.

Articolo 25

Il Segretario generale ha il compito di predisporre quanto necessario per le riunioni del Comitato e dei suoi organi sussidiari.

Articolo 26

Il Segretario generale è tenuto a informare senza indugio i membri del Comitato di qualsiasi questione che possa essere sottoposta all'attenzione del Comitato.

Articolo 27

Prima che il Comitato o un suo organo sussidiario approvi qualsiasi proposta che implichi delle spese, il Segretario generale predispone e distribuisce ai membri del Comitato o dell'organo sussidiario, quanto più rapidamente possibile, una stima delle spese che la proposta comporta. È

compito del Presidente richiamare l'attenzione dei membri su tale stima ed invitarli a discuterne allorché la proposta viene esaminata dal Comitato o dall'organo sussidiario.

VI. LINGUA

Articolo 28

L'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo sono le lingue ufficiali del Comitato. L'arabo, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo sono le sue lingue di lavoro.

Articolo 29

I discorsi pronunciati in una delle lingue di lavoro sono interpretati nelle altre lingue di lavoro. I discorsi pronunciati in una delle lingue ufficiali sono interpretati nelle lingue di lavoro.

Articolo 30

Tutte le persone che prendono la parola dinanzi al Comitato in una lingua diversa da quelle ufficiali provvedono di norma all'interpretazione in una delle lingue di lavoro. L'interpretazione nelle altre lingue di lavoro da parte degli interpreti del Segretariato può essere basata sulla prima interpretazione fornita nelle lingue di lavoro.

Articolo 31

I resoconti sommari delle sedute del Comitato sono redatti nelle lingue di lavoro.

Articolo 32

Tutte le decisioni ufficiali del Comitato sono disponibili nelle lingue ufficiali. Tutti gli altri documenti ufficiali del Comitato sono pubblicati nelle lingue di lavoro ma, se il Comitato così decide, tutti i documenti ufficiali possono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali.

VII. SEDUTE PUBBLICHE ED A PORTE CHIUSE

Articolo 33

Le sedute del Comitato e dei suoi organi sussidiari sono pubbliche, salvo che il Comitato decida diversamente o le relative disposizioni del Patto o del Protocollo prevedano che la seduta debba svolgersi a porte chiuse. L'adozione delle osservazioni finali di cui all'articolo 40 del Patto si svolge a porte chiuse.

Articolo 34

Al termine di ciascuna seduta a porte chiuse, il Comitato o il suo organo sussidiario può rilasciare un comunicato tramite il Segretario generale.

VIII. RESOCONTAZIONE

Articolo 35

Il Segretariato predispone resoconti sommari delle sedute pubbliche ed a porte chiuse del Comitato e dei suoi organi sussidiari. Li distribuisce, quanto prima in forma provvisoria ai membri del Comitato e a tutti i partecipanti alla seduta. Tutti i partecipanti possono, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del resoconto provvisorio della seduta, presentare delle rettifiche al Segretariato. Eventuali contestazioni su tali rettifiche sono risolte dal Presidente del Comitato o dell'organo sussidiario cui si riferisce il resoconto ovvero, nel caso in cui continui ad esserci disaccordo, da una decisione del Comitato o dell'organo sussidiario.

Articolo 36

1. I resoconti sommari delle sedute pubbliche del Comitato nella loro forma definitiva sono documenti di distribuzione generale, a meno che, in circostanze eccezionali, il Comitato decida diversamente.
2. I resoconti sommari delle sedute a porte chiuse sono distribuiti ai membri del Comitato e agli altri partecipanti alla riunione. Essi possono essere messi a disposizione di altre persone su decisione del Comitato, al momento ed alle condizioni da esso fissate.

IX. CONDUZIONE DEI LAVORI

Articolo 37

Il quorum del Comitato è costituito da dodici membri.

Articolo 38

Il Presidente dichiara aperta e chiusa ciascuna seduta del Comitato; dirige la discussione, assicura l'applicazione del presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni al voto e proclama le decisioni. Il Presidente, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, disciplina i lavori del Comitato ed assicura l'ordine nel corso delle sedute. Il Presidente può, nel corso della discussione su un punto all'ordine del giorno, proporre al Comitato di limitare il tempo a disposizione e il numero di interventi di ciascun oratore sulla medesima questione, nonché la chiusura della lista degli oratori. Il Presidente decide sui richiami al Regolamento e ha facoltà di proporre l'aggiornamento o la chiusura della discussione, nonché l'aggiornamento o la sospensione della seduta. La discussione verte unicamente sulla questione sottoposta all'esame del Comitato e il Presidente può richiamare all'ordine un oratore che svolga osservazioni non concernenti l'oggetto della discussione.

Articolo 39

Nel corso della discussione di tutte le questioni, un membro può, in ogni momento, presentare un richiamo al Regolamento sul quale il Presidente prende immediatamente una decisione conformemente al Regolamento. Se la decisione del Presidente viene contestata, la contestazione è immediatamente messa ai voti e la decisione del Presidente rimane ferma se non viene annullata dalla maggioranza dei membri presenti. Un membro che fa un richiamo al Regolamento non può entrare nel merito della questione in discussione.

Articolo 40

Nel corso della discussione di ogni questione, un membro può chiedere l'aggiornamento del dibattito sulla questione in discussione. Oltre l'autore della mozione, possono prendere la parola due membri, uno a favore e uno contro la mozione, dopo di che la mozione viene immediatamente messa ai voti.

Articolo 41

Il Comitato può limitare il tempo di parola di ciascun oratore su tutte le questioni. Quando il tempo destinato alla discussione viene contingentato e un oratore supera il tempo accordatogli, il Presidente lo richiama immediatamente all'ordine.

Articolo 42

Quando la discussione concernente un punto è terminata perché non ci sono altri oratori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Tale chiusura ha lo stesso effetto di una chiusura per approvazione unanime del Comitato.

Articolo 43

In qualsiasi momento, un membro può domandare la chiusura del dibattito sulla questione in discussione, anche se altri membri o rappresentanti hanno manifestato la loro intenzione di prendere la parola. L'autorizzazione a prendere la parola sulla chiusura del dibattito viene accordata solamente a due oratori che si oppongono alla chiusura, dopo di che la mozione viene immediatamente posta ai voti.

Articolo 44

Nel corso della discussione su qualsiasi questione, un membro può chiedere la sospensione o l'aggiornamento della riunione. Tali mozioni non formano oggetto di alcun dibattito ma sono immediatamente poste ai voti.

Articolo 45

Salvo quanto previsto dall'articolo 39 del presente Regolamento, le mozioni seguenti hanno, nell'ordine di seguito indicato, priorità rispetto a tutte le altre proposte o mozioni presentate nella riunione:

- a) sospensione della seduta
- b) aggiornamento della seduta
- c) aggiornamento del dibattito sulla questione in discussione
- d) chiusura del dibattito sulla questione in discussione

Articolo 46

A meno che il Comitato non decida diversamente, le proposte e gli emendamenti o mozioni sul merito presentati dai membri sono presentate per iscritto e consegnate al Segretariato; se un membro ne fa richiesta, il loro esame viene posticipato alla seduta immediatamente successiva al giorno della presentazione.

Articolo 47

Salvo quanto previsto dall'articolo 45 del presente Regolamento, tutte le mozioni presentate da un membro con cui si chiede al Comitato di decidere sulla competenza ad adottare una proposta sottoposta al suo esame, sono poste immediatamente ai voti prima del voto sulla proposta medesima.

Articolo 48

L'autore di una mozione può ritirarla in ogni momento prima che la votazione abbia inizio, a condizione che essa non sia stata emendata. Una mozione che è stata ritirata può essere presentata nuovamente da un altro membro.

Articolo 49

Quando una proposta è adottata o respinta, essa non può essere esaminata nuovamente nel corso della medesima sessione, salvo che il Comitato decida diversamente. L'autorizzazione a prendere la parola in occasione di una mozione con cui si chiede un nuovo esame è accordata a due oratori favorevoli alla mozione e a due oratori che vi si oppongono, dopo di che essa viene immediatamente posta ai voti.

X. VOTO

Articolo 50

Ciascun membro del Comitato dispone di un voto.

Articolo 51¹

Salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni del Patto o del presente Regolamento, le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei membri presenti.

Articolo 52

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 58 del presente Regolamento, il Comitato vota normalmente per alzata di mano, a meno che un membro chieda la votazione nominale con appello, che viene effettuato nell'ordine alfabetico dei nomi dei membri del Comitato a cominciare dal membro il cui nome viene estratto a sorte dal Presidente.

¹ Il Comitato ha deciso nella sua prima sessione di richiamare l'attenzione, in una nota in calce alla pagina dell'articolo 51 del regolamento interno provvisorio, sulle seguenti osservazioni:

1. I membri del Comitato ritengono in via generale che il loro metodo di lavoro dovrebbe normalmente consentire dei tentativi per raggiungere una decisione unanime prima del voto, purché vengano rispettate le disposizioni del Patto e del Regolamento e purché tali tentativi non ritardino indebitamente i lavori del Comitato.
2. Tenendo conto di quanto previsto al precedente paragrafo 1, il Presidente, nel corso di ogni riunione e su richiesta di ciascun membro, mette ai voti una proposta.

Articolo 53

In caso di votazione nominale con appello, il voto espresso da ciascun membro partecipante alla votazione viene riportato nel resoconto della seduta.

Articolo 54

Una volta cominciata, la votazione non può essere interrotta a meno che un membro presenti un richiamo al Regolamento relativo alla modalità di effettuazione dello scrutinio. Il Presidente può consentire ai membri di intervenire brevemente, ma unicamente per spiegare le motivazioni del proprio voto, prima dell'inizio dello scrutinio o quando esso sia terminato.

Articolo 55

Le parti di una proposta sono poste ai voti per parti separate se un membro richiede che la proposta venga divisa. Le parti della proposta che sono adottate vengono messe ai voti complessivamente; se tutte le parti del dispositivo di una proposta sono state rigettate, la proposta si considera respinta nel suo complesso.

Articolo 56

1. Nel caso in cui viene presentato un emendamento ad una proposta, l'emendamento viene messo ai voti per primo. Se, invece, vengono presentati due o più emendamenti, il Comitato vota prima l'emendamento il cui contenuto più si allontana dalla proposta originaria, poi l'emendamento che, dopo il primo, più si allontana dalla proposta originaria e così via sino a quando tutti gli emendamenti sono stati posti ai voti. Se uno o più emendamenti sono approvati, viene in seguito posta in votazione la proposta così come emendata.
2. Una mozione è considerata come un emendamento ad una proposta se essa comporta semplicemente un'aggiunta, una soppressione o una modificazione concernente una parte di tale proposta.

Articolo 57

1. Se la stessa questione è oggetto di due o più proposte, il Comitato, salvo diversa decisione, vota sulle proposte nell'ordine in cui sono state presentate.
2. Dopo aver votato su una proposta, il Comitato può decidere se votare sulla proposta successiva.
3. Tuttavia, le mozioni rivolte ad evitare che il Comitato si pronunci sul merito di una proposta sono considerate come questioni preliminari e vengono poste ai voti prima della proposta.

Articolo 58

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto a meno che il Comitato decida diversamente allorché si tratti dell'elezione ad una carica per la quale è stato proposto un solo candidato.

Articolo 59

1. Quando si tratta di eleggere una sola persona o un solo membro e nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta nel primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio limitato ai due candidati che hanno ottenuto il numero più alto di voti.

2. Se il secondo scrutinio non è decisivo ed è richiesta la maggioranza dei membri presenti, si procede ad una terza votazione in cui possono essere votati tutti i candidati eleggibili. Se neppure tale terza votazione dà risultati, lo scrutinio successivo è limitato ai due candidati che hanno ottenuto il numero più alto di voti nel corso del terzo scrutinio. Gli scrutini successivi possono riguardare alternativamente tutti i candidati eleggibili o solo i due candidati che hanno ottenuto il numero più alto di voti nel corso dello scrutinio precedente fino a quando una persona o un membro non venga eletto.
3. Se il secondo scrutinio non è decisivo ed è richiesta la maggioranza dei due terzi, gli scrutini continuano sino a quando un candidato ottiene la maggioranza dei due terzi. Nei successivi tre scrutini, possono essere votati tutti i candidati eleggibili. Se queste tre votazioni aperte da ultimo non danno risultato, i tre scrutini successivi sono limitati ai soli due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti nel terzo scrutinio aperto precedente; nei tre scrutini successivi i membri hanno nuovamente diritto a votare per tutti i candidati eleggibili e così via fino a quando una persona o un membro non venga eletto.

Articolo 60

Quando devono essere ricoperte due o più cariche elettive allo stesso tempo ed alle medesime condizioni, sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza richiesta al primo turno. Se il numero dei candidati che ottiene tale maggioranza è inferiore al numero delle persone o dei membri da eleggere, si procede ad altre votazioni al fine di coprire le restanti cariche ancora vacanti e il voto è limitato ai candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti nello scrutinio precedente, il cui numero non deve superare il doppio del numero delle cariche che rimangono da coprire; tuttavia, dopo la terza votazione non decisiva possono essere votati tutti i candidati eleggibili. Se i successivi tre scrutini effettuati secondo la predetta procedura non danno risultati, i tre scrutini successivi sono limitati ai candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti nel terzo scrutinio aperto precedente, il cui numero non deve superare il doppio del numero delle cariche ancora da coprire; nei tre scrutini successivi possono nuovamente essere votati tutti i candidati eleggibili e così via fino a quando tutte le cariche sono state ricoperte.

Articolo 61

In caso di parità di voti su questioni diverse dalle elezioni, la proposta si considera respinta.

XI. ORGANI SUSSIDIARI

Articolo 62

1. Il Comitato può, tenuto conto delle disposizioni del Patto e del Protocollo, quando lo reputi necessario per l'esercizio delle sue funzioni, creare dei sottocomitati o degli altri organi sussidiari *ad hoc* determinandone la composizione e le attribuzioni.
2. In conformità alle disposizioni del Patto e del Protocollo e salvo diversa decisione del Comitato, ciascun organo sussidiario elegge il suo Ufficio di Presidenza e può adottare il proprio regolamento interno. In mancanza di un proprio regolamento si applicherà, *mutatis mutandis*, il presente Regolamento.

XII. RAPPORTO ANNUALE DEL COMITATO

Articolo 63

Come previsto dall'articolo 45 del Patto, il Comitato presenta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per mezzo del Comitato Economico e Sociale, un rapporto annuale sul suo lavoro nel quale include un riassunto delle attività svolte ai sensi del Protocollo, come previsto dall'articolo 6 di quest'ultimo.

XIII. DISTRIBUZIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ALTRI DOCUMENTO UFFICIALI DEL COMITATO

Articolo 64

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36 del presente Regolamento, nonché ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i rapporti, le decisioni formali e tutti gli altri documenti ufficiali del Comitato e dei suoi organi sussidiari sono documenti di distribuzione generale, salvo diversa decisione del Comitato.
2. Tutti i rapporti, le decisioni formali e tutti gli altri documenti ufficiali del Comitato e dei suoi organi sussidiari predisposti ai sensi degli articoli 41 e 42 del Patto e in base al Protocollo sono distribuiti dal Segretariato a tutti i membri del Comitato, agli Stati parte interessati e, secondo quanto deciso dal Comitato, ai membri dei suoi organi sussidiari e ad altri soggetti interessati.
3. I rapporti e le altre informazioni addizionali presentati dagli Stati parte in base all'articolo 40 del Patto sono documenti di distribuzione generale. Ciò vale anche per le altre informazioni presentate da uno Stato parte, a meno che quest'ultimo non richieda che sia disposto diversamente.

XIV. EMENDAMENTI

Articolo 65

Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato, fatte salve le pertinenti disposizioni del Patto e del Protocollo.

PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DEL COMITATO

XV. RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTE A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DEL PATTO

Articolo 66

1. Gli Stati parte del Patto presentano dei rapporti sulle misure adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti dal Patto e sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti. I rapporti indicano, se del caso, i fattori e la difficoltà che influiscono nell'applicazione del Patto.

2. Il Comitato può richiedere che i rapporti siano presentati conformemente alla lettera b. del paragrafo 1 dell'articolo 40 del Patto ad intervalli prefissati o ogni volta che lo ritenga appropriato. Se si verifica una situazione eccezionale quando il Comitato non è in sessione, il Presidente può dopo aver consultato i membri del Comitato, richiedere la presentazione dei rapporti.
3. Tutte le volte in cui il Comitato richiede agli Stati parte di presentare dei rapporti conformemente alla lettera b. del paragrafo 1 dell'articolo 40 del Patto, esso fissa la data entro la quale il rapporto deve essere presentato.
4. Il Comitato può, per mezzo del Segretario generale, informare gli Stati parte delle sue richieste in ordine alla forma ed al contenuto dei rapporti che devono essere presentati in base all'articolo 40 del Patto.

Articolo 67

1. Il Segretario generale può, previa consultazione con il Comitato, trasmettere alle istituzioni specializzate interessate copia di quelle parti dei rapporti che provengano da Stati membri di tali istituzioni e che possano riguardare i campi di loro competenza.
2. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate alle quali il Segretario generale ha trasmesso parti dei rapporti a presentare delle osservazioni relative a dette parti entro i termini che il Comitato abbia indicato.

Articolo 68

1. Il Comitato informa prima possibile gli Stati parte, tramite il Segretario generale, della data di apertura, della durata e del luogo della sessione nel corso della quale i loro rispettivi rapporti saranno esaminati. Dei rappresentanti degli Stati parte possono assistere alle riunioni del Comitato in cui sono esaminati i loro rapporti. Il Comitato può, inoltre, comunicare ad uno Stato parte cui ha richiesto di fornire delle informazioni supplementari che può autorizzare un suo rappresentante ad assistere ad una determinata seduta. Tale rappresentante dovrà essere in grado di rispondere alle domande che gli potranno essere rivolte dal Comitato e di fare delle dichiarazioni in merito ai rapporti già presentati dallo Stato parte interessato; inoltre, potrà fornire delle informazioni aggiuntive trasmesse dallo Stato parte in questione.
2. Qualora uno Stato parte abbia fornito un rapporto conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 40 del Patto ma, contrariamente a quanto previsto dal paragrafo 1 precedente, non invia dei rappresentanti alla sessione nella quale gli è stato indicato che il suo rapporto sarà esaminato, il Comitato può, a propria discrezione, scegliere una tra le seguenti opzioni
 - a) informare lo Stato parte, tramite il Segretario generale, dell'intenzione di esaminare, nella sessione precisata, il rapporto conformemente all'articolo 68 e di voler successivamente procedere in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 70; o
 - b) procedere all'esame del rapporto nel corso della sessione prevista, inizialmente e successivamente formulare e indirizzare allo Stato parte le sue osservazioni finali provvisorie e fissare la data in cui il rapporto sarà esaminato in base all'articolo 68 o la data in cui un nuovo rapporto periodico dovrà essere presentato a norma dell'articolo 66.
3. Nel caso in cui il Comitato agisca in base al presente articolo, lo segnalerà nel rapporto annuale presentato conformemente all'articolo 45 del Patto, fermo restando che quando agisce in base alla lettera b. del paragrafo 2 precedente, il rapporto non includerà il testo delle osservazioni finali provvisorie.

Articolo 69

1. Ad ogni sessione, il Segretario generale informa il Comitato di tutti i casi di mancata presentazione dei rapporti o delle informazioni supplementari richieste conformemente agli articoli 66 e 70 del presente Regolamento. Negli stessi casi, il Comitato può trasmettere allo Stato parte interessato, tramite il Segretario generale, un richiamo concernente la presentazione del rapporto o delle informazioni supplementari.
2. Se, dopo il richiamo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato parte non presenta il rapporto o le informazioni supplementari richieste conformemente agli articoli 66 e 70 del Regolamento, il Comitato lo segnala nel rapporto annuale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per il tramite del Consiglio Economico e Sociale.

Articolo 69A

1. Nei casi in cui il Comitato è stato informato, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 69, che uno Stato parte non ha presentato un rapporto a norma del paragrafo 3. dell'articolo 66, conformemente alla lettera a. o b. del paragrafo 1 dell'articolo 40 del Patto, ed ha inviato dei richiami allo Stato parte in questione, il Comitato può, a propria discrezione, tramite il Segretario generale, inviare allo Stato parte una notifica della sua intenzione, in una data o sessione specificata nella notifica, esaminare in seduta privata le misure introdotte dallo Stato parte per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel Patto e di voler procedere adottando delle osservazioni finali provvisorie che saranno presentate allo Stato parte.
2. Nel caso in cui il Comitato agisca in base al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato parte, con congruo anticipo sulla data o sessione specificata, le informazioni in suo possesso che ritiene attinenti alle questioni da esaminare.
3. Nel caso in cui il Comitato agisca in base al presente articolo, procede conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 68 e può fissare la data in cui avvia la procedura prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 68.

Articolo 70

1. Quando esamina un rapporto presentato da uno Stato parte conformemente all'articolo 40 del Patto, il Comitato deve in primo luogo sincerarsi che il rapporto fornisca tutte le informazioni richieste in base alle disposizioni dell'articolo 66 del presente Regolamento.
2. Se, a parere del Comitato, un rapporto presentato da uno Stato parte del Patto non contiene informazioni sufficienti, il Comitato può chiedere allo Stato di fornire le informazioni supplementari richieste, indicando la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.
3. Sulla base dell'esame dei rapporti e delle informazioni supplementari presentati da uno Stato parte, il Comitato può formulare tutte le osservazioni che ritiene appropriate, che saranno comunicate allo Stato parte insieme alla data in cui dovrà essere presentato il successivo rapporto conformemente all'articolo 40 del Patto.
4. Nessun membro del Comitato può partecipare all'esame di rapporti di Paesi o al dibattito e all'adozione delle osservazioni finali riguardanti lo Stato parte per il quale egli o ella è stato eletto membro del Comitato.
5. Il Comitato può richiedere allo Stato parte di dare priorità ad alcuni aspetti delle osservazioni finali eventualmente precisati.

Articolo 70A

Nel momento in cui il Comitato abbia indicato, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 70, il carattere prioritario di certi aspetti delle proprie osservazioni finali sul rapporto di uno Stato parte, esso stabilisce una procedura per l'esame delle risposte fornite dallo Stato parte su tali aspetti e decide le opportune azioni da intraprendere, ivi compresa la fissazione della data per la presentazione del prossimo rapporto periodico.

Articolo 71

Il Comitato comunica agli Stati parte, tramite il Segretario generale, le osservazioni generali che ha adottato conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 40 del Patto.

XV. PROCEDURA DI ESAME DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 41 DEL PATTO

Articolo 72

1. Tutte le comunicazioni presentate conformemente all'articolo 41 del Patto possono essere sottoposte al Comitato dall'uno o l'altro degli Stati parte interessati per mezzo di una notifica in conformità alla lettera b. del paragrafo 1 del predetto articolo.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene o è accompagnata dalle seguenti informazioni:
 - a) le misure adottate per tentare di regolare la questione conformemente alle lettere a. e b. del paragrafo 1 dell'articolo del Patto, ivi compreso il testo della comunicazione iniziale e di tutte le ulteriori spiegazioni scritte degli Stati parte interessati concernenti la questione;
 - b) le misure adottate per esaurire i ricorsi interni;
 - c) tutte le altre procedure d'indagine o di regolamento internazionale a cui gli Stati parte interessati hanno fatto ricorso.

Articolo 73

Il Segretario generale tiene un registro permanente di tutte le comunicazioni ricevute dal Comitato in base all'articolo 41 del Patto.

Articolo 74

Il Segretario generale informa senza indugio i membri del Comitato di tutte le notifiche ricevute conformemente all'articolo 72 del presente Regolamento e trasmette loro non appena possibile copia della notifica, nonché delle relative informazioni.

Articolo 75

1. Il Comitato esamina le comunicazioni di cui all'articolo 41 del Patto in riunioni a porte chiuse.
2. Dopo avere consultato gli Stati parte interessati, il Comitato può rilasciare, tramite il Segretario generale, dei comunicati rivolti ai mezzi di informazione e al pubblico concernenti le attività svolte nel corso delle sedute a porte chiuse.

Articolo 76

Il Comitato non esamina le comunicazioni se non nei casi in cui:

- a) entrambi gli Stati interessati hanno formulato delle dichiarazioni a norma delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 41 del Patto che sono applicabili alle comunicazioni;
- b) è trascorso il termine previsto dalla lettera b. del paragrafo 1 dell'articolo 41 del Patto;
- c) il Comitato ha accertato che tutti i ricorsi interni disponibili sono stati utilizzati ed esauriti conformemente ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti o che le procedure di ricorso eccedono il termine ragionevole.

Articolo 77A

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 76 del presente Regolamento, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parte interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia fondata sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti dal Patto.

Articolo 77B

Il Comitato può, tramite il Segretario generale, richiedere agli Stati parte interessati o ad uno di essi di presentare delle informazioni o delle osservazioni supplementari, oralmente o per iscritto. Il Comitato stabilisce un termine per la presentazione per iscritto di tali informazioni o osservazioni.

Articolo 77C

1. Gli Stati parte interessati hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame del caso da parte del Comitato e di presentare delle osservazioni oralmente o per iscritto, o nell'una e nell'altra forma.
2. Il Comitato, tramite il Segretario generale, notifica al più presto agli Stati parte interessati la data di apertura, la durata ed il luogo della sessione in cui la questione sarà esaminata.
3. La procedura per presentare osservazioni orali o per iscritto è stabilita dal Comitato dopo aver consultato gli Stati parte interessati.

Articolo 77D

1. Nei 12 mesi successivi alla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 72 del presente Regolamento, il Comitato adotta un rapporto conformemente alla lettera h. del paragrafo 1 dell'articolo 41 del Patto.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 77C del presente Regolamento non si applicano alle deliberazioni del Comitato concernenti l'adozione del rapporto.
3. Il rapporto del Comitato viene comunicato, tramite il Segretario generale, agli Stati parte interessati.

Articolo 77E

Se una questione sottoposta al Comitato conformemente all'articolo 41 del Patto non può essere risolta in modo da soddisfare gli Stati parte interessati, il Comitato può, con il loro previo consenso, procedere all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 42 del Patto.

XV. PROCEDURA DI ESAME DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE IN BASE AL PROTOCOLLO FACOLTATIVO

A. TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI AL COMITATO

Articolo 78

1. Conformemente al presente Regolamento, il Segretario generale porta all'attenzione del Comitato le comunicazioni che sono e sembrano essere presentate affinché il Comitato le esamini in base all'articolo 1 del Protocollo.
2. Il Segretario generale può, laddove necessario, domandare all'autore della comunicazione di specificare se desidera che essa sia sottoposta al Comitato per esame in base al Protocollo. Nel caso in cui permangono dei dubbi circa la volontà dell'autore, il Comitato è comunque investito della comunicazione.
3. Nessuna comunicazione concernente uno Stato che non è parte del Protocollo verrà ricevuta dal Comitato né iscritta nell'elenco di cui all'articolo 79 del presente Regolamento.

Articolo 79

1. Il Segretario generale predispone degli elenchi delle comunicazioni presentate al Comitato conformemente al predente articolo 78, aggiungendovi una breve sintesi del loro contenuto, e cura la regolare distribuzione di tali liste ai membri dal Comitato. Il Segretario generale tiene, inoltre, un registro permanente di tutte queste comunicazioni.
2. Il testo integrale di tutte le comunicazioni portate all'attenzione del Comitato viene messo a disposizione di tutti i membri del Comitato che ne fanno richiesta.

Articolo 80

1. Il Segretario generale può richiedere all'autore di una comunicazione di fornire dei chiarimenti circa l'applicabilità del Protocollo alla sua comunicazione, precisando in particolare:
 - a) il proprio nome, indirizzo, età e professione e una verifica della sua identità;
 - b) il nome dello Stato parte contro cui è rivolta la comunicazione;
 - c) l'oggetto della comunicazione;
 - d) la/e disposizione/i del Patto che si presumono violate;
 - e) i fatti oggetto del reclamo;
 - f) le misure prese dall'autore per esaurire i ricorsi interni;
 - g) i termini in cui la medesima questione è già in corso di esame dinanzi ad un'altra istanza internazionale di indagine o di regolamento.
2. All'atto della richiesta di chiarimenti o di informazioni, il Segretario generale stabilisce un termine congruo per l'autore della comunicazione allo scopo di evitare ritardi indebiti nella procedura prevista dal Protocollo.
3. Il Comitato può adottare un questionario per richiedere all'autore della comunicazione le informazioni su indicate.
4. La richiesta di chiarimenti prevista dal paragrafo 1 del presente articolo non preclude l'iscrizione della comunicazione nell'elenco di cui al paragrafo 1 dell'articolo 79 del presente Regolamento.

Articolo 81

Per ciascuna comunicazione registrata, il Segretario generale prepara e distribuisce, prima possibile, ai membri del Comitato una sintesi delle relative informazioni ottenute.

B. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ESAME DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DEL COMITATO O DEI SUOI ORGANI SUSSIDIARI

Articolo 82

Le riunioni del Comitato o dei suoi organi sussidiari nel corso delle quali sono esaminate le comunicazioni previste dal Protocollo si svolgono a porte chiuse. Le sedute nel corso delle quali il Comitato può esaminare delle questioni di carattere generale, quali quelle relative alle procedure di applicazione del Protocollo, possono svolgersi pubblicamente se il Comitato così decide.

Articolo 83

Il Comitato può rilasciare, tramite il Segretario generale, dei comunicati rivolti ai mezzi di informazione e al pubblico concernenti le attività svolte nel corso delle sedute a porte chiuse.

Articolo 84

1. Un membro non prende parte all'esame di una comunicazione da parte del Comitato:
 - a) se il caso riguarda lo Stato parte per il quale egli o ella è stato eletto membro del Comitato
 - b) se ha un interesse personale di qualunque tipo nell'affare; o
 - c) se ha partecipato, a qualsiasi titolo, all'adozione di una qualsiasi decisione relativa all'affare su cui verte la comunicazione.
2. Tutte le questioni relative all'applicazione del paragrafo 1 sono decise dal Comitato.

Articolo 85

Se, per una qualsiasi ragione, un membro ritiene di non dover prendere parte o continuare a prendere parte all'esame di una comunicazione, egli informa il Presidente della sua decisione di ritirarsi.

Articolo 86

Prima di informare lo Stato parte interessato delle sue opinioni sulla comunicazione, il Comitato può comunicargli le proprie osservazioni sull'opportunità di prendere delle misure provvisorie per evitare che la vittima della presunta violazione subisca un danno irreparabile. In questo caso, il Comitato informa lo Stato parte che l'espressione delle sue osservazioni sull'adozione delle suddette misure provvisorie non implica alcuna decisione sul merito della comunicazione.

C. PROCEDURA DIRETTA A STABILIRE LA RICEVIBILITÀ

Articolo 87

1. Il Comitato decide, nel più breve tempo possibile ed in conformità alle disposizioni seguenti, se la comunicazione è o non è ricevibile ai sensi delle disposizioni del Protocollo.
2. Un gruppo di lavoro costituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 89 può ugualmente dichiarare una comunicazione ammissibile se esso è composto di cinque membri e se questi sono di parere unanime.

Articolo 88

1. Salvo che il Comitato o un gruppo di lavoro costituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 89 decidano altrimenti, il Comitato esamina le comunicazioni nell'ordine in cui esse sono ricevute dal Segretariato.
2. Se il Comitato o un gruppo di lavoro costituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 89 lo ritiene opportuno, due o più comunicazioni possono essere esaminate congiuntamente.

Articolo 89

1. Il Comitato può incaricare uno o più gruppi di lavoro di presentargli delle raccomandazioni relative alla sussistenza delle condizioni di ricevibilità previste dagli articoli 1, 2, 3 e dal paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo.
2. Il Regolamento del Comitato si applica per quanto possibile alle riunioni del gruppo di lavoro.
3. Il Comitato può designare fra i suoi membri dei Relatori speciali con il compito di coadiuvarlo nell'esame delle comunicazioni.

Articolo 90

Al fine di decidere della ricevibilità di una comunicazione, il Comitato o un gruppo di lavoro costituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 89, verifica:

- a) che la comunicazione non sia anonima e che provenga da un individuo o da individui soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte del Protocollo;
- b) che l'individuo sostenga, in modo sufficientemente circostanziato, di essere vittima di una violazione ad opera del suddetto Stato parte di uno qualsiasi dei diritti enunciati dal Patto. Normalmente, la comunicazione deve essere presentata dall'individuo in prima persona o dal suo rappresentante; una comunicazione presentata a nome di una presunta vittima può, tuttavia, essere ricevuta quando si accerta che il diretto interessato non era in grado di presentare la comunicazione in prima persona;
- c) che la comunicazione non costituisca un abuso del diritto di presentare comunicazioni riconosciuto dal Protocollo;
- d) che la comunicazione non sia incompatibile con le disposizioni del Patto;
- e) che la medesima questione non sia già in corso di esame dinanzi ad un'altra istanza internazionale di indagine o di regolamento.
- f) che l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili.

Articolo 91

1. Non appena possibile dopo la ricezione della comunicazione, il Comitato, un gruppo di lavoro costituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 89 o un relatore speciale

- designato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 89 richiedono allo Stato parte di presentare una replica scritta alla comunicazione.
2. Entro sei mesi, lo Stato parte interessato presenta per iscritto al Comitato delle spiegazioni o delle dichiarazioni concernenti sia la ricevibilità sia il merito della comunicazione, nonché tutte le misure eventualmente adottate per accordare una riparazione in relazione al caso in questione, a meno che il Comitato, il gruppo di lavoro o il relatore speciale decidano, in considerazione del carattere eccezionale del caso, di richiedere una replica scritta concernente esclusivamente la ricevibilità. Uno Stato parte cui è stato richiesto di presentare una replica scritta concernente esclusivamente la questione della ricevibilità può ugualmente presentare, nei sei mesi successivi alla richiesta, una replica scritta concernente sia la ricevibilità che il merito della comunicazione.
 3. Lo Stato parte cui è stato richiesto, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, di presentare un risposta scritta sulla ricevibilità e sul merito della comunicazione, può domandare per iscritto, entro due mesi, che la comunicazione sia dichiarata irrecevibile indicando i motivi di irrecevibilità. Il termine previsto per presentare tale domanda non prolungherà il termine di sei mesi assegnato allo Stato parte per presentare la replica scritta alla comunicazione, a meno che il Comitato, un gruppo di lavoro costituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 89 o un relatore speciale designato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 89 decidano di prorogare il termine per la presentazione della replica, in ragione delle circostanze eccezionali del caso, sino a quando il Comitato abbia deciso sulla questione della ricevibilità.
 4. Il Comitato, un gruppo di lavoro costituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 89 o un relatore speciale designato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 89 possono domandare allo Stato parte o all'autore della comunicazione di presentare per iscritto, nel termine prefissato, delle informazioni o delle osservazioni supplementari concernenti la ricevibilità o il merito della comunicazione.
 5. Una richiesta rivolta allo Stato parte in base al paragrafo 1 del presente articolo deve precisare che tale richiesta non significa che sia già stata adottata una decisione sulla questione della ricevibilità.
 6. A ciascuna delle parti può essere concessa la possibilità di presentare, entro un termine prefissato, delle osservazioni su quanto presentato dall'altra parte conformemente al presente articolo.

Articolo 92

1. Se il Comitato decide che una comunicazione è irrecevibile ai sensi del Protocollo, esso comunica la sua decisione quanto prima, tramite il Segretario generale, all'autore della comunicazione e, laddove la comunicazione è stata trasmessa allo Stato parte interessato, anche a tale Stato.
2. Se il Comitato ha dichiarato una comunicazione irrecevibile a norma del paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo, tale decisione può essere rivista in un momento successivo su richiesta scritta dell'individuo interessato, o in suo nome, contenente le informazioni da cui risulta che i motivi di irricevibilità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5 sono venuti meno.

D. PROCEDURA ESAME SUL MERITO DELLE COMUNICAZIONI

Articolo 93

1. Nei casi in cui la decisione concernente la ricevibilità venga adottata prima della ricezione delle repliche dello Stato parte sul merito, se il Comitato o un gruppo di lavoro costituito

conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 89 stabiliscono che la comunicazione è ricevibile, tale decisione e tutte le altre informazioni pertinenti sono trasmesse quanto prima, tramite il Segretario generale, allo Stato parte interessato. L'autore della comunicazione viene ugualmente informato, tramite il Segretario generale.

2. Nei sei mesi successivi, lo Stato parte interessato presenta per iscritto al Comitato delle spiegazioni o delle dichiarazioni a chiarimento della questione in esame e indica, se del caso, le misure eventualmente adottate per rimediare alla situazione.
3. Tutte le spiegazioni o dichiarazioni presentate da un Stato parte in applicazione del presente articolo sono comunicate, tramite il Segretario generale, all'autore della comunicazione, che può a sua volta presentare per iscritto tutte le informazioni e le osservazioni supplementari entro il termine prefissato dal Comitato.
4. Al momento dell'esame del merito di una comunicazione, il Comitato può riesaminare le decisioni sulla ricevibilità alla luce delle spiegazioni o delle dichiarazioni presentate dallo Stato parte in base al presente articolo.

Articolo 94

1. Nel caso in cui le parti abbiano presentato delle osservazioni relative sia alla ricevibilità che al merito, o nel caso in cui una decisione concernente la ricevibilità sia stata già adottata e le parti abbiano presentato delle osservazioni sul merito, il Comitato esamina le comunicazioni alla luce di tutte le informazioni che l'individuo e lo Stato parte interessato gli hanno trasmesso per iscritto e formula le sue considerazioni a tale riguardo.
2. Il Comitato si pronuncia sul merito della comunicazione solo dopo avere esaminato l'applicabilità di tutte le condizioni di ricevibilità previste dal Protocollo facoltativo.
3. Le considerazioni del Comitato sono comunicate all'individuo ed allo Stato interessato.

Articolo 95

1. Il Comitato designa un Relatore speciale incaricato di monitorare il seguito dato alle considerazioni adottate in base al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo facoltativo, al fine di verificare che gli Stati parte abbiano preso le misure per dare effetto ai pareri espressi dal Comitato.
2. Il Relatore speciale può stabilire dei contatti e prendere le misure appropriate per assolvere adeguatamente tale mandato. Esso formula raccomandazioni sulle ulteriori azioni del Comitato che possano essere necessarie.
3. Il Relatore speciale riferisce periodicamente al Comitato sulle attività di monitoraggio.
4. Il Comitato inserisce nel suo rapporto annuale delle informazioni sulle attività di monitoraggio.

E. REGOLE CONCERNENTI LA CONFIDENZIALITÀ

Articolo 96

1. Le comunicazioni presentate a norma del Protocollo facoltativo sono esaminate dal Comitato, o da un suo gruppo di lavoro costituito conformemente all'articolo 89, in sedute a porte chiuse. Le discussioni orali ed i resoconti sommari delle sedute sono riservati.
2. Tutti i documenti di lavoro pubblicati dal Segretariato per il Comitato, il gruppo di lavoro costituito conformemente all'articolo 89 o per un Relatore speciale designato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 89, ivi compresi le sintesi delle comunicazioni anteriormente alla loro registrazione, l'elenco delle sintesi delle comunicazioni e tutti i

documenti provvisori predisposti per il Comitato, il suo gruppo di lavoro costituito conformemente all'articolo 89 o per un Relatore speciale designato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 89 rimangono riservati, salvo diversa decisione del Comitato.

3. Quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica il diritto dell'autore di una comunicazione o dello Stato parte interessato di rendere pubbliche tutte le dichiarazioni o informazioni relative al procedimento. Tuttavia, il Comitato, il gruppo di lavoro costituito conformemente all'articolo 89 o il Relatore speciale designato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 89 possono, laddove lo ritengano appropriato, richiedere all'autore di una comunicazione o allo Stato parte interessato di rispettare il carattere riservato di tutte o parte delle dichiarazioni o informazioni.
4. Quando viene adottata una decisione relativa alla riservatezza in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato, il gruppo di lavoro costituito conformemente all'articolo 89 o il Relatore speciale designato conformemente al paragrafo 3 del articolo 89 possono decidere che tutte o parte delle dichiarazioni o altre informazioni, come l'identità dell'autore, rimangano segrete, anche dopo che il Comitato abbia adottato una decisione di irricevibilità, sul merito o sulla cessazione dell'esame della comunicazione.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, le decisioni di irricevibilità, sul merito e sulla cessazione dell'esame di una comunicazione adottate dal Comitato sono rese pubbliche. Le decisioni del Comitato o del Relatore speciale designato conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 89, adottate in applicazione dell'articolo 86, sono rese pubbliche. Nessuna decisione del Comitato può essere diffusa in versione non approvata.
6. Il Segretariato è responsabile della distribuzione delle decisioni definitive del Comitato. Non è responsabile della riproduzione e diffusione delle dichiarazioni o informazioni concernenti le comunicazioni.

Articolo 97

Le informazioni fornite dalle parti nel quadro del monitoraggio dei seguiti dati alle considerazioni del Comitato non rivestono carattere di riservatezza, salvo che il Comitato decida diversamente. Parimenti non sono riservate le decisioni del Comitato concernenti le attività di monitoraggio, salvo diversa decisione.

F. OPINIONI INDIVIDUALI

Articolo 98

Ogni membro del Comitato che abbia preso parte a una decisione può chiedere che il testo della propria opinione individuale sia annesso alle considerazioni o alla decisione del Comitato

STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Adottato il 17 luglio 1998

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Statuto,

Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,

Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità,

Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,

Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale,

Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,

Rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,

Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite,

Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato o negli affari interni di un altro Stato,

Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale,

Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,

Risolti a garantire in modo duraturo il rispetto e l'applicazione della giustizia internazionale, hanno convenuto quanto segue,

Hanno stabilito quanto segue:

CAPITOLO I. ISTITUZIONE DELLA CORTE

Articolo 1 - La Corte

È istituita una Corte penale internazionale («la Corte») in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 - Rapporti della Corte con le Nazioni Unite

La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parte al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.

Articolo 3 - Sede della Corte

1. La sede della Corte è all'Aja, nei Paesi Bassi («Stato ospitante»).
2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.
3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 4 - Status giuridico e poteri della Corte

1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, quali previsti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.

CAPITOLO II. GIURISDIZIONE, PROCEDIBILITÀ E NORMATIVA APPLICABILE

Articolo 5 - Crimini di competenza della Corte

1. La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:
 - a) crimine di genocidio;
 - b) crimini contro l'umanità;
 - c) crimini di guerra;
 - d) crimine di aggressione.
2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che

definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 6 - Crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.

Articolo 7 - Crimini contro l'umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

- a) Omicidio;
- b) Sterminio;
- c) Riduzione in schiavitù;
- d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) Tortura;
- g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- i) Sparizione forzata di persone;
- j) Crimine di *apartheid*;
- k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

2. Agli effetti del paragrafo 1:

- a) Per «attacco diretto contro popolazioni civili» s'intendono le condotte che implicano la reiterata commissione di atti previsti al paragrafo 1 contro qualsivoglia popolazione civile, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretto a realizzare l'attacco;

- b) per «sterminio» s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;
- c) per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno qualsiasi o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;
- d) per «deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;
- e) per «tortura» s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
- f) per «gravidanza forzata» s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di gravidanza;
- g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- h) per «crimini di *apartheid*» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;
- i) per «sparizione forzata di persone» s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine «genere sessuale» si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Articolo 8 - Crimini di guerra

- 1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
- 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:
 - a) Gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
 - i) omicidio volontario;

- ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
- iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
- iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
- vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- viii) cattura di ostaggi.

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:

- i) dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità;
- ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni di carattere civile, e cioè beni che non siano obiettivi militari;
- iii) dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;
- iv) lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi, e che non costituiscano obiettivi militari;
- vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo depresso le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
- vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
- viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;
- x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone

- coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone e ne danneggiano gravemente la salute;
- xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
 - xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
 - xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
 - xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
 - xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese;
 - xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
 - xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
 - xviii) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi;
 - xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;
 - xx) utilizzare armi, proiettili, materie e metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali armi, proiettili, materie e metodi di guerra siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;
 - xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
 - xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza di cui all'articolo 7 paragrafo 2 capoverso f), imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
 - xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
 - xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
 - xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
 - xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.

c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro

che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno depresso le armi e coloro che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

- i) atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
- ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
- iii) prendere ostaggi;
- iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse, atti di violenza sporadici e isolati o atti di natura analoga.

e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:

- i) dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità;
- ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
- iii) dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;
- iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;
- v) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
- vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra;
- vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;
- viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
- ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
- x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
- xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.

f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse, atti di violenza sporadici e isolati o atti di natura analoga. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra altri gruppi.

3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) ed e) può avere incidenza sulle responsabilità dei Governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

Articolo 9 - Elementi dei crimini

1. Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6, 7 e 8. Devono essere adottati dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.
2. Modifiche agli elementi dei crimini possono essere proposte da:
 - a) qualsiasi Stato Parte;
 - b) i giudici, con decisione a maggioranza assoluta;
 - c) il Procuratore.

Le modifiche sono adottate dall'Assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.

3. Gli elementi dei crimini e le relative modifiche devono essere compatibili con il presente Statuto.

Articolo 10

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo, le norme del diritto internazionale esistenti o in formazione volte a finalità diverse da quelli del presente Statuto.

Articolo 11 - Competenza *ratione temporis*

1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente alla sua entrata in vigore, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 3.

Articolo 12 - Presupposti per l'esercizio della competenza

1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 13 lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3:
 - a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione in oggetto o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile;
 - b) lo Stato del quale la persona accusata ha la cittadinanza.
3. Se è necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX.

Articolo 13 - Condizioni di procedibilità

La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se:

- a) uno Stato Parte, in conformità dell'articolo 14, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi;
- b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; oppure
- c) il Procuratore ha aperto un'indagine sul crimine in questione in forza dell'articolo 15.

Articolo 14 - Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte

1. Uno Stato Parte può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini di competenza della Corte appaiono essere stati commessi, richiedendo al Procuratore di effettuare indagini su questa situazione al fine di stabilire se una o più persone determinate debbano essere accusate di tali crimini.
2. Lo Stato che sottopone il caso indica per quanto possibile le circostanze pertinenti e presenta la documentazione di supporto di cui dispone.

Articolo 15 - Il Procuratore

1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della Corte.
2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e può ricevere deposizioni scritte o orali presso la sede della Corte.

3. Se il Procuratore conclude che v'è un ragionevole fondamento per avviare indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di procedura e di prova.
4. Se la Camera Preliminare, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che vi sia un ragionevole fondamento per avviare indagini e che il caso appaia ricadere nella competenza della Corte, essa dà la sua autorizzazione senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di competenza e di procedibilità.
5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore di presentare una successiva richiesta fondata su fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione.
6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che le informazioni fornite non costituiscono un ragionevole fondamento per avviare indagini, ne informa coloro che le hanno fornite. Ciò non preclude al Procuratore la facoltà di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla stessa situazione.

Articolo 16 - Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale

Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.

Articolo 17 - Questioni relative alla procedibilità

1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo 1, la Corte dichiara improcedibile il caso se:
 - a) sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacità di svolgerle correttamente o di intentare un procedimento;
 - b) lo stesso è stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di procedere correttamente;
 - c) la persona interessata è già stata giudicata per la condotta oggetto della denuncia e non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20 paragrafo 3;
 - d) il fatto non è di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte.
2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto di volontà dello Stato, la Corte valuta se, avuto riguardo alle garanzie di un processo equo riconosciute dal diritto internazionale sussistono una o più delle seguenti circostanze:
 - a) il procedimento è o è stato condotto, ovvero la decisione dello Stato è stata adottata, nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini di competenza della Corte indicati nell'articolo 5;

- b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, è incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia;
 - c) il procedimento non è stato, o non è condotto in modo indipendente o imparziale, ed è stato, o è condotto in modo tale da essere – date le circostanze – incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.
3. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie l'incapacità dello Stato, la Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la capacità di ottenere la presenza dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo incapace a svolgere il procedimento.

Articolo 18 - Decisione preliminare in ordine alla procedibilità

1. Quando alla Corte è stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso a) ed il Procuratore ha determinato che vi sarebbe un ragionevole fondamento per avviare indagini ovvero quando il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso Procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati che, in considerazione delle informazioni disponibili, sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore può informare tali Stati in via riservata, e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati.
2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato può informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini.
3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione o in qualunque momento, qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle circostanze per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacità dello Stato di condurre le indagini.
4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione avanti la Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare, in conformità dell'articolo 82. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza.
5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo 2, il Procuratore può richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle proprie indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste senza indebito ritardo.
6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore può, eccezionalmente richiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opportunità irripetibile di raccogliere importanti elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.

7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo contro una decisione della Camera Preliminare, può eccepire l'improcedibilità del caso, ai sensi dell'articolo 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle circostanze.

Articolo 19 - Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilità del caso

1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato dinanzi ad essa. La Corte può d'ufficio pronunciarsi sulla procedibilità del caso in conformità all'articolo 17.
2. Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate sui motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in ordine alla competenza della Corte possono essere proposte da:
 - a) l'imputato o colui nei confronti del quale è stato emesso ai sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o di comparizione;
 - b) lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame, per via del fatto che su tale caso sta conducendo o ha già condotto indagini o procedimenti penali; o
 - c) lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12, l'accettazione della competenza.
3. Il Procuratore può richiedere alla Corte di pronunciarsi sulla questione di competenza o di procedibilità. Nei procedimenti relativi alla competenza o alla procedibilità, anche coloro che hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le vittime del crimine possono presentare osservazioni alla Corte.
4. L'improcedibilità di un caso o l'incompetenza della Corte possono essere eccepite per una sola volta dalle persone o dagli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2. L'eccezione deve essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze eccezionali, la Corte può autorizzare che l'eccezione sia proposta più di una volta o in un momento successivo alla fase di apertura del processo. Le eccezioni di improcedibilità proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con l'autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente sull'articolo 17 paragrafo 1 capoverso c).
5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2 capoversi b) e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile.
6. Prima della conferma delle imputazioni, le eccezioni sulla procedibilità del caso e sulla competenza della Corte devono essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la convalida delle imputazioni, le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado. Le decisioni sulla competenza o la procedibilità possono essere impuginate avanti la Camera d'appello in conformità all'articolo 82.
7. Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone un'eccezione, il Procuratore sospende le indagini sino a che la Corte non abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 17.
8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore può richiedere alla stessa l'autorizzazione:
 - a) a compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo 18 paragrafo 6;
 - b) ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da testimoni, o a completare la raccolta e l'esame degli elementi di prova che abbiano avuto inizio prima della proposizione dell'eccezione; e

- c) ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro nei cui confronti il Procuratore ha già richiesto un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti.
9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validità degli atti compiuti in precedenza dal Procuratore, o delle ordinanze o dei mandati emessi in precedenza dalla Corte.
10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 17, il Procuratore può avanzare la richiesta per la revisione della decisione qualora accerti pienamente il verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali si fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità del caso adottata ai sensi dell'articolo 17.
11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'articolo 17, sospende le indagini può richiedere che lo Stato interessato gli fornisca informazioni sullo svolgimento della procedura. Tali notizie devono essere, a richiesta dello Stato in oggetto, tenute riservate. Se successivamente il Procuratore decide di procedere alle indagini deve darne formale notizia allo Stato la cui procedura era all'origine della sospensione.

Articolo 20 - *Ne bis in idem*

1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa.
2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato nell'articolo 5 per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.
3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione:
 - a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per crimini di competenza della Corte; o
 - b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie di un processo equo previste dal diritto internazionale, ma era stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

Articolo 21 - Normativa applicabile

1. La Corte applica:
 - a) in primo luogo, il presente Statuto, gli elementi dei crimini e il Regolamento di procedura e di prova;
 - b) in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili ed i principi e le regole di diritto internazionale, ivi compresi i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati;
 - c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale e con le norme ed i criteri internazionalmente riconosciuti.

2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornite nelle proprie precedenti decisioni.
3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere compatibili con i diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale come definito nell'articolo 7 paragrafo 3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o le altre opinioni, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o le altre condizioni personali.

CAPITOLO III. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE

Articolo 22 - *Nullum crimine sine lege*

1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte.
2. La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.
3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.

Articolo 23 - *Nulla poena sine lege*

Una persona che è stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 24 - *Non retroattività ratione personae*

1. Nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Statuto per un comportamento precedente all'entrata in vigore dello Statuto.
2. Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole.

Articolo 25 - *Responsabilità penale individuale*

1. La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.
2. Chiunque commette un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto.
3. In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte:
 - a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima è o meno penalmente responsabile;

- b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato;
- c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo;
- d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi:
 - i) mirare a facilitare l'attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o progetto comportano l'esecuzione di un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure
 - ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il reato;
- e) trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo;
- f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale.

4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.

Articolo 26 - Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni

La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine.

Articolo 27 - Irrilevanza della qualifica ufficiale

1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce, in quanto tale, motivo di riduzione della pena.
2. Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non vietano alla Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.

Articolo 28 - Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici

Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per reati di competenza della Corte:

- a) Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e

controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi:

- i) questo capo militare o questa persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini; e
 - ii) questo capo militare o questa persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie.
- b) Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti, non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico è penalmente responsabile per i reati di competenza della Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:
- i) il superiore gerarchico era a conoscenza, o ha deliberatamente trascurato di tenere conto di informazioni che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano per commettere detti crimini;
 - ii) i crimini erano inerenti ad attività sotto la sua effettiva autorità e responsabilità;
 - iii) il superiore gerarchico non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini d'inchiesta e di esercizio dell'azione penale.

Articolo 29 - Imprescrittibilità

I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione.

Articolo 30 - Elementi psicologici

1. Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza.
2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:
 - a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento;
 - b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi.
3. Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. «Intenzionalmente» e «con cognizione di causa» vanno interpretati di conseguenza.

Articolo 31 - Motivi di esclusione dalle responsabilità penali

1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente Statuto, una persona non è penalmente responsabile se al momento del suo comportamento:
 - a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge;
 - b) era in uno Stato d'intossicazione che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge, a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come risulta dalle circostanze, che per via della sua

intossicazione, essa avrebbe con ogni probabilità adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte o non abbia tenuto conto di tale probabilità;

- c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa, per difendere un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare contro un ricorso imminente od illecito alla forza, proporzionalmente all'ampiezza del pericolo da essa incorso o dall'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un'operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per sé motivo di esonero dalla responsabilità penale a titolo del presente capoverso;
 - d) il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte è stato adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o imminente per l'integrità di tale persona o di un'altra persona e la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale minaccia può essere stata:
 - i) sia esercitata da altre persone, o
 - ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi di esclusione dalla responsabilità penale previsti nel presente Statuto sono applicabili al caso di cui è investita.
 3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nel Regolamento di procedura e di prova.

Articolo 32 - Errore di fatto o di diritto

1. Un errore di fatto è motivo di esclusione dalla responsabilità penale solo se annulla l'elemento psicologico del reato.
2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un determinato tipo di comportamento costituisce un reato passibile della giurisdizione della Corte non è motivo di esclusione dalla responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di esclusione dalla responsabilità penale quando annulla l'elemento psicologico del reato, o sulla base di quanto previsto dall'articolo 33.

Articolo 33 - Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge

1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilità penale, salvo se:
 - a) la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in questione;
 - b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale;
 - c) l'ordine non era manifestamente illegale.
2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità sono manifestamente illegali.

CAPITOLO IV. COMPOSIZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE

Articolo 34 - Organi della Corte

Gli organi della Corte sono i seguenti:

- a) Presidenza;
- b) Sezione degli appelli, Sezione di primo grado e Sezione preliminare;
- c) Ufficio del Procuratore;
- d) Cancelleria.

Articolo 35 - Esercizio delle funzioni da parte dei giudici

1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e sono disponibili per esercitare le loro funzioni a tempo pieno non appena ha inizio il loro mandato.
2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno dal momento in cui sono eletti.
3. La Presidenza può, in funzione del carico di lavoro della Corte ed in consultazione con gli altri giudici, decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno. Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 40.
4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono stabilite secondo l'articolo 49.

Articolo 36 - Qualificazioni, candidatura ed elezione dei giudici

1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2, la Corte si compone di 18 giudici.
2.
 - a) La Presidenza, agente in nome della Corte, può proporre di aumentare il numero dei giudici fissato al paragrafo 1, motivando debitamente la sua proposta. Questa è comunicata senza indugio a tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria.
 - b) Successivamente la proposta è esaminata in una riunione dell'Assemblea degli Stati Parte, convocata conformemente all'articolo 112. Essa è considerata adottata se è approvata in questa riunione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parte. Essa entra in vigore alla data stabilita dall'Assemblea degli Stati Parte.
 - c)
 - i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata secondo il capoverso b), l'elezione dei giudici supplementari avviene alla successiva riunione dell'Assemblea degli Stati Parti secondo i paragrafi 3 a 8 e l'articolo 37 paragrafo 2;
 - ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata ed è divenuta effettiva secondo i capoversi b) e c) sotto capoverso i), la Presidenza può proporre in qualsiasi momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo giustifichi, di ridurre il numero dei giudici purché tale numero non scenda al di sotto di quello stabilito al paragrafo 1. La

proposta è esaminata secondo la procedura stabilita ai capoversi a) e b). Se è adottata, il numero dei giudici diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei giudici in esercizio giunge a scadenza, fino a quando non venga raggiunto il numero richiesto.

3.

- a) I giudici sono selezionati fra persone che godono di un'elevata considerazione morale, conosciute per la loro imparzialità ed integrità e che presentano tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l'esercizio delle massime cariche giudiziarie.
- b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:
 - i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, nonché la necessaria esperienza di processo penale, sia in qualità di giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni altra qualità analoga; oppure
 - ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti del diritto internazionale, come il diritto internazionale umanitario ed i diritti dell'uomo, nonché una vasta esperienza in una professione giuridica particolarmente significativa ai fini dell'attività giudiziaria della Corte;
- c) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

4.

- a) I candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati da ogni Stato Parte al presente Statuto:
 - i) secondo la procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure
 - ii) secondo la procedura di presentazione di candidature alla Corte Internazionale di Giustizia prevista nello Statuto di quest'ultima.

Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione dettagliata che dimostra che il candidato presenta i requisiti previsti al paragrafo 3.

- b) Ciascuno Stato Parte può presentare la candidatura di una persona per una determinata elezione. Tale persona non deve necessariamente averne la nazionalità, ma in ogni caso deve essere in possesso di quella di uno Stato Parte.
- c) L'Assemblea degli Stati Parti può decidere di costituire, come opportuno, una Commissione consultiva per l'esame delle candidature. La composizione ed il mandato di tale Commissione sono definite dall'Assemblea degli Stati Parti.

5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati: la lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso i); la lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso ii). Ogni candidato in possesso delle competenze richieste per figurare sulle due liste può scegliere quella su cui presentarsi. Alla prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B. Le elezioni successive saranno organizzate in modo da mantenere una proporzione analoga fra i giudici qualificati eletti fra i candidati delle due liste.

6.

- a) I giudici sono eletti a scrutinio segreto in una riunione dell'Assemblea degli Stati Parti convocata a tal fine in forza dell'articolo 112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono eletti 18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza di due terzi degli Stati Parti presenti e votanti.

- b) Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno di scrutinio si procederà a scrutini ulteriori secondo la procedura stabilita al capoverso a) fino a quando i rimanenti seggi siano stati ricoperti.
7. La Corte non può annoverare più di un cittadino dello stesso Stato. A tale riguardo una persona che può essere considerata come cittadina di più di uno Stato sarà considerata cittadino dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.
- 8.
- a) Nella scelta dei giudici gli Stati Parti tengono conto della necessità di assicurare nella composizione della Corte:
- i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo;
 - ii) un'equa rappresentanza geografica; e
 - iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne.
- b) Gli Stati Parti tengono altresì conto del bisogno di assicurare la presenza di giudici specializzati in talune questioni, comprese le questioni relative alla violenza contro donne o bambini.
- 9.
- a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono eletti per un mandato di nove anni e, fatto salvo il capoverso c) e l'articolo 37 paragrafo 2, essi non sono rieleggibili.
- b) Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di tre anni; un terzo dei giudici eletti, designati mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di sei anni; gli altri giudici sono nominati per un mandato di nove anni.
- c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del sottoparagrafo b) è rieleggibile per un mandato completo.
10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice assegnato a una Camera di primo grado o d'appello secondo l'articolo 39, che ha iniziato dinanzi a questa Sezione la trattazione di una causa di primo grado o d'appello rimane in funzione fino a quando la causa non è risolta.

Articolo 37 - Seggi vacanti

1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformità all'articolo 36.
2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo predecessore; se la durata del mandato da portare a termine è inferiore o pari a tre anni, egli è rieleggibile per un intero mandato secondo l'articolo 36.

Articolo 38 - Presidenza

1. Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o fino alla scadenza del loro mandato di giudice se quest'ultimo termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.
2. Il Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo è impedito o ricusato. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo ed il Primo Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.

3. Il Presidente, il Primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente compongono la Presidenza la quale è incaricata:
 - a) di una corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell'ufficio del Procuratore; e
 - b) delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.
4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3 capoverso a), la Presidenza agisce in coordinazione con il Procuratore, al quale chiede il consenso per tutte le questioni d'interesse comune.

Articolo 39 - Sezioni

1. Il prima possibile dopo l'elezione dei giudici, la Corte si organizza in sezioni come previsto dall'articolo 34 paragrafo b). La Sezione degli appelli è composta dal Presidente e da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione preliminare sono ciascuna composte da almeno sei giudici. L'assegnazione dei giudici alle Sezioni è fondata sulla natura delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed esperienza dei giudici eletti alla Corte, in modo tale che ciascuna Sezione includa in misura adeguata membri con competenze specializzate in diritto e procedura penale, ed in diritto internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado sono composte in prevalenza da giudici aventi esperienza in materia di procedimenti penali.
2.
 - a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna Sezione dalle Camere.
 - b)
 - i) la Camera di appello è composta da tutti i giudici della Sezione degli appelli.
 - ii) le funzioni della Camera di primo grado sono esercitate da tre giudici della Sezione di primo grado.
 - iii) le funzioni della Camera Preliminare sono esercitate sia da tre giudici della Sezione preliminare, sia da un solo giudice di tale Sezione secondo il presente Statuto e il Regolamento di procedura e di prova.
 - c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione concomitante di più di una Camera di primo grado o Camera Preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo esiga.
3.
 - a) I giudici assegnati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di primo grado vi siedono per tre anni; essi continuano a sedervi oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi caso da essi trattato in tali sezioni.
 - b) I giudici assegnati alla Sezione degli appelli vi siedono per tutta la durata del loro mandato.
4. I giudici assegnati alla Sezione degli appelli siedono esclusivamente in questa Sezione. Nessuna disposizione del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di giudici della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa, se la Presidenza ritiene che ciò sia necessario in considerazione del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso che un

giudice che ha partecipato alla fase preliminare di una questione non è in alcun caso autorizzato a sedere nella Camera di primo grado investita della stessa questione.

Articolo 40 - Indipendenza dei giudici

1. I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.
2. I giudici non esercitano alcuna attività che potrebbe essere incompatibile con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza.
3. I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra attività di carattere professionale.
4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice non parteciperà all'adozione della decisione.

Articolo 41 - Esonero e ricusazione dei giudici

1. La Presidenza può esonerare un giudice, a sua richiesta, dalle funzioni che gli sono attribuite in forza del presente Statuto secondo il Regolamento di procedura e di prova.
2.
 - a) Un giudice non può partecipare alla soluzione di qualsiasi causa in cui la sua imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un giudice può essere ricusato per un determinato caso, secondo il presente paragrafo, in modo particolare se è già intervenuto, in precedenza, a qualsiasi titolo, nella stessa questione dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa, a livello nazionale, in cui la persona che è ora oggetto di inchiesta o di azione giudiziaria era implicata. Un giudice può altresì essere ricusato per altri motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.
 - b) Il Procuratore o la persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può chiedere la ricusazione di un giudice in forza del presente paragrafo.
 - c) Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Il giudice di cui si domanda la ricusazione, può presentare le sue osservazioni in merito, ma non partecipa alla decisione.

Articolo 42 - Ufficio del Procuratore

1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo distinto nell'ambito della Corte. Esso è incaricato di ricevere le comunicazioni ed ogni informazione debitamente valutata relativa ai reati di competenza della Corte, di esaminarle, di condurre le inchieste e di sostenere l'accusa dinanzi alla Corte. I membri di questo Ufficio non sollecitano né agiscono su istruzioni provenienti da fonti esterne.
2. L'Ufficio è diretto dal Procuratore. Quest'ultimo ha piena autorità per quanto concerne la gestione amministrativa dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed altre risorse. Il Procuratore è assistito da uno o più vice procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il Procuratore ed i vice procuratori sono di nazionalità diverse. Essi esercitano le loro funzioni a tempo pieno.

3. Il Procuratore ed i vice procuratori devono godere di un'elevata considerazione morale ed avere solide competenze ed una vasta esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie o di processi in cause penali. Essi debbono avere un'ottima conoscenza e pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. Il Procuratore è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Stati Parti ed a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice Procuratori sono eletti allo stesso modo da una lista di candidati presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre candidati per ciascun incarico di Vice Procuratore da ricoprire. Salvo se viene deciso un mandato più breve, al momento della loro elezione il Procuratore ed i Vice Procuratori esercitano le loro funzioni per nove anni e non sono rieleggibili.
5. Né il Procuratore né i Vice Procuratori esercitano attività che rischiano di essere incompatibili con le loro funzioni in materia di azioni giudiziarie o di far dubitare della loro indipendenza. Essi non esercitano alcuna altra attività di carattere professionale.
6. La Presidenza può esonerare il Procuratore o un Vice Procuratore, a sua richiesta, dalle sue funzioni in un determinato caso.
7. Né il Procuratore né i Vice Procuratori possono partecipare alla soluzione di una questione in cui la loro imparzialità potrebbe ragionevolmente essere contestata per un motivo qualsiasi. Sono tra l'altro ricusati nell'ambito di una causa, secondo il presente paragrafo, se in precedenza erano già intervenuti a qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa, a livello nazionale, nella quale la persona oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata.
8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un Vice Procuratore è decisa dalla Camera di Appello.
 - a) La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie può in qualsiasi momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di un Vice Procuratore per i motivi enunciati nel presente articolo.
 - b) Il Procuratore o il Vice Procuratore interessato, a seconda dei casi, può presentare le sue osservazioni in merito.
9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto per talune questioni, comprese quelle concernenti le violenze sessuali, le violenze per motivazioni sessiste e le violenze contro bambini.

Articolo 43 - Ufficio di Cancelleria

1. L'Ufficio di Cancelleria è responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite all'articolo 42.
2. L'Ufficio di Cancelleria è diretto dal Cancelliere che è il principale funzionario amministrativo della Corte. Il Cancelliere esercita le sue funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte.
3. Il Cancelliere ed il Vice Cancelliere devono essere persone di comprovata moralità e di vasta competenza, con un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.

4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, in considerazione di eventuali raccomandazioni dell'Assemblea degli Stati Parti. Ove necessario, essi eleggono allo stesso modo un Vice Cancelliere su raccomandazione del Cancelliere.
5. Il Cancelliere è eletto per cinque anni, è rieleggibile una volta ed esercita le sue funzioni a tempo pieno. Il Vice Cancelliere è eletto per cinque anni o per un mandato più breve, secondo quanto può essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso è chiamato ad esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del servizio.
6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di Cancelleria, una Divisione di assistenza per le vittime ed i testimoni. Tale Divisione è incaricata, in consultazione con l'Ufficio del Procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo appropriato i testimoni, le vittime che compaiono dinanzi alla Corte e le altre persone che potrebbero essere messe in pericolo dalle deposizioni di tali testimoni, nonché di prevedere le misure e disposizioni da prendere per garantire la loro protezione e sicurezza. Il personale della Divisione include specialisti nell'aiuto alle vittime di traumi, compresi i traumi susseguenti a violenze sessuali.

Articolo 44 - Il personale

1. Il Procuratore ed il Cancelliere nominano il personale qualificato necessario nei loro rispettivi servizi, compresi, per quanto riguarda il Procuratore, gli inquirenti.
2. Nel reclutare il personale, il Procuratore ed il Cancelliere provvedono ad assicurarsi i servizi di persone che presentano, al più alto grado, competenza, integrità ed efficienza, tenuto conto, *mutatis mutandis*, dei criteri enunciati all'articolo 36 paragrafo 8.
3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il Procuratore, propone lo Statuto del personale con le norme per la nomina, la remunerazione e la cessazione dalle funzioni. Lo Statuto del personale è approvato dall'Assemblea degli Stati Parti.
4. La Corte può, in circostanze eccezionali, avvalersi delle conoscenze di personale messo gratuitamente a disposizione da Stati Parti, organizzazioni intergovernative o organizzazioni non governative, per aiutare qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore può accettare questa offerta per quanto riguarda l'Ufficio del Procuratore. Tali persone messe gratuitamente a disposizione sono impiegate in conformità alle direttive che saranno stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti.

Articolo 45 - Impegno solenne

Prima di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori, il Cancelliere ed il Vice Cancelliere assumono, in sessione pubblica, l'impegno solenne di esercitare le loro competenze in completa imparzialità e coscienza.

Articolo 46 - Perdita di funzioni

1. Un giudice, il Procuratore, un Vice Procuratore, il Cancelliere o il Vice Cancelliere, è sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui:

- a) venga accertato che ha commesso un errore grave o un'inadempienza grave ai doveri che gli sono imposti dal presente Statuto come previsto nel Regolamento di procedura e di prova, oppure
 - b) lo stesso si trova nell'incapacità di esercitare le sue funzioni come definite dal presente Statuto.
2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del Procuratore, di un Vice Procuratore in applicazione del paragrafo 1 è adottata dall'Assemblea degli Stati Parti a scrutinio segreto:
 - a) nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati Parti su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici;
 - b) nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati Parti;
 - c) nel caso di un Vice Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati parti su raccomandazione del Procuratore.
3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o del Vice Cancelliere è adottata a maggioranza assoluta dei giudici.
4. Un giudice, un Procuratore, un Vice Procuratore, un Cancelliere o Vice Cancelliere il cui comportamento o attitudine ad esercitare le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza del presente articolo ha ogni facoltà di produrre e ricevere elementi di prova e di far valere i suoi argomenti secondo il Regolamento di procedura e di prova. Non è prevista in altro modo la sua partecipazione all'esame della questione.

Articolo 47 - Misure disciplinari

Un giudice, un Procuratore, un Vice Procuratore, un Cancelliere o un Vice Cancelliere che abbia commesso una colpa di gravità minore di quella menzionata all'articolo 46 paragrafo 1, è oggetto di misure disciplinari secondo il Regolamento di procedura e di prova.

Articolo 48 - Privilegi ed immunità

1. La Corte gode nel territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento del suo mandato.
2. I giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori ed il Cancelliere beneficiano nell'esercizio delle loro funzioni o relativamente a tali funzioni dei privilegi ed immunità concessi ai Capi delle Missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a beneficiare dell'immunità da qualsiasi procedimento legale per parole, scritti ed atti inerenti all'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
3. Il Vice Cancelliere, il personale dell'Ufficio del Procuratore ed il personale dell'Ufficio di Cancelleria godono dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni in conformità all'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte secondo l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
5. I privilegi e le immunità possono essere aboliti:

- a) nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei giudici;
- b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;
- c) nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell'Ufficio del Procuratore, dal Procuratore;
- d) nel caso del Vice Cancelliere e del personale dell'Ufficio di Cancelleria, dal Cancelliere.

Articolo 49 - Retribuzioni, indennità e rimborso spese

I giudici, il Procuratore, i Vice Procuratori, il Cancelliere ed il Vice Cancelliere percepiscono le retribuzioni, indennità e rimborsi stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti. Tali retribuzioni ed indennità non saranno ridotte nel corso del mandato.

Articolo 50 - Lingue ufficiali e lingue di lavoro

1. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il francese ed il russo. Le decisioni della Corte nonché altre decisioni che risolvono questioni fondamentali sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La Presidenza determina, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di procedura e di prova, quali decisioni possono essere considerate ai fini del presente paragrafo come risolutive di questioni fondamentali.
2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese. Il Regolamento di procedura e di prova definisce i casi in cui altre lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro.
3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura o di ogni Stato autorizzato ad intervenire in una procedura, la Corte autorizza l'impiego, per tale parte o Stato, di una lingua diversa dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.

Articolo 51 - Regolamento di procedura e di prova

1. Il Regolamento di procedura e di prova entra in vigore al momento della sua adozione da parte dell'Assemblea degli Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
2. Possono proporre emendamenti al Regolamento di procedura e di prova:
 - a) ogni Stato Parte,
 - b) i giudici agenti a maggioranza assoluta,
 - c) il Procuratore.

Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parti.

3. Dopo l'adozione del Regolamento di procedura e di prova, nei casi di emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non è prevista da detto Regolamento i giudici possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati Parti, nella sua riunione ordinaria o straordinaria successiva, non le adotti, le modifichi o le respinga.
4. Il Regolamento di procedura e di prova, le relative modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti al Regolamento di procedura e

di prova, nonché le regole provvisorie non si applicano retroattivamente a scapito della persona oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di condanna.

5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, prevale lo Statuto.

Articolo 52 - Regolamento della Corte

1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento della Corte necessario per garantire il funzionamento quotidiano della stessa.
2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per l'elaborazione del Regolamento della Corte e di ogni emendamento relativo.
3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo acquisiscono effetto sin dal momento della loro adozione, a meno che i giudici non decidano diversamente. Immediatamente dopo essere stati adottati, essi saranno comunicati agli Stati Parti, per osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza degli Stati Parti non formula obiezioni al riguardo entro sei mesi.

CAPITOLO V. INDAGINI ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

Articolo 53 - Apertura di un'indagine

1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla sua conoscenza, apre un'inchiesta a meno che non determini la mancanza di un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di aprire un'inchiesta, il Procuratore esamina:
 - a) se le informazioni in suo possesso forniscono un ragionevole fondamento per supporre che un reato di competenza della Corte è stato o sta per essere commesso;
 - b) se il caso è o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17; e
 - c) se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un'inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia.

Se determina che non v'è un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria e se la sua determinazione è unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera Preliminare.

2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non v'è un fondamento sufficiente per intentare un'azione giudiziaria:
 - a) in quanto manca una base sufficiente di fatto o di diritto per chiedere un mandato d'arresto o una citazione di comparizione in applicazione dell'articolo 58;
 - b) in quanto il caso è improcedibile in forza dell'articolo 17; oppure
 - c) in quanto un'azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della giustizia in considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa la gravità del reato, gli interessi delle vittime, l'età o l'handicap del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato, egli informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno motivata la Camera Preliminare e lo Stato che ha adito secondo l'articolo 14, oppure il Consiglio di Sicurezza in caso di cui all'articolo 13 paragrafo b).

3.
 - a) Su richiesta dello Stato che l'ha adita secondo l'articolo 14 (o del Consiglio di Sicurezza se si tratta di un caso di cui all'articolo 13 paragrafo b), la Camera Preliminare può prendere in esame la decisione di non intentare un'azione giudiziaria adottata dal Procuratore in attuazione dei paragrafi 1 o 2, e chiedere al Procuratore di reconsiderarla.
 - b) Inoltre la Camera Preliminare può, di sua iniziativa, esaminare la decisione del Procuratore di non intentare un'azione giudiziaria qualora tale decisione sia esclusivamente fondata sulle considerazioni di cui al paragrafo 1, capoverso c) e al paragrafo 2, capoverso c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera Preliminare.
4. Il Procuratore può in ogni momento reconsiderare la sua decisione di aprire o meno un'inchiesta o d'intentare o meno un'azione giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.

Articolo 54 - Doveri e poteri del Procuratore in materia d'inchieste

1. Il Procuratore:
 - a) per determinare la verità, estende l'inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi è responsabilità penale secondo il presente Statuto, e, ciò facendo indaga sia a carico che a discarico;
 - b) adotta le misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie vertenti su reati di competenza della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione personale delle vittime e dei testimoni, compresi l'età, il sesso, come definito nell'articolo 7 paragrafo 3 e lo stato di salute, nonché della natura del reato, in modo particolare se quest'ultimo comporta violenze sessuali, violenze di carattere sessista o violenze commesse contro bambini;
 - c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente Statuto.
2. Il Procuratore può effettuare inchieste sul territorio di uno Stato:
 - a) in conformità alle disposizioni del capitolo IX; oppure
 - b) con l'autorizzazione della Camera Preliminare in forza dell'articolo 57 paragrafo 3 capoverso d).
3. Il Procuratore può:
 - a) raccogliere ed esaminare elementi probatori;
 - b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni;
 - c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato od organizzazione o accordo intergovernativi in conformità alle loro competenze o al loro rispettivo mandato;
 - d) concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del presente Statuto e che può essere necessario per facilitare la cooperazione di uno Stato, di un'organizzazione intergovernativa o di una persona;
 - e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o le informazioni fornitigli a condizione che rimangano confidenziali e servano soltanto a ottenere nuovi elementi di prova, salvo se chi gli ha fornito le informazioni acconsente alla loro divulgazione; e
 - f) prendere o chiedere che siano prese le misure necessarie per garantire la confidenzialità delle informazioni raccolte, la protezione delle persone o la preservazione degli elementi probatori.

Articolo 55 - Diritti delle persone durante l'indagine

1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in applicazione del presente Statuto una persona:
 - a) non è obbligata a testimoniare contro di sé, né a dichiararsi colpevole;
 - b) non è sottoposta ad alcuna forma di coercizione, costrizione o minaccia né a tortura o altra forma di pena o di trattamento crudele, inumano o degradante;
 - c) beneficia a titolo gratuito, se non è interrogata in una lingua che comprende e parla senza difficoltà, dell'assistenza di un interprete competente e di tutte le traduzioni rese necessarie da esigenze di equità; e
 - d) non può essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non può essere privata della libertà se non per i motivi previsti e secondo le procedure stabilite nel presente Statuto.

2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte e che questa persona debba essere interrogata sia dal Procuratore sia dalle autorità nazionali in forza di una domanda fatta in applicazione delle disposizioni del capitolo IX, questa persona ha inoltre i seguenti diritti, di cui è informata prima di essere interrogata:
 - a) essere informata, prima di essere interrogata, che vi è motivo di ritenere che essa ha commesso un reato rientrante nella giurisdizione della Corte;
 - b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto per determinare la sua colpevolezza o innocenza;
 - c) essere assistita da un difensore di sua scelta oppure, se ne è sprovvista, da un difensore assegnato d'ufficio ogni qualvolta gli interessi della giustizia lo esigano, senza dovere in questo caso pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi; e
 - d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non abbia volontariamente rinunciato al suo diritto di essere assistita da un avvocato.

Articolo 56 - Ruolo della Camera Preliminare in relazione ad un'opportunità d'indagine irripetibile

1.
 - a) Se il Procuratore considera che un'inchiesta costituisce un'occasione unica, che non può più presentarsi in seguito, di raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori ai fini di un processo, egli ne avvisa la Camera Preliminare.
 - b) La Camera Preliminare può in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia e l'integrità della procedura ed in modo particolare proteggere i diritti della difesa.
 - c) Salvo diversa ordinanza della Camera Preliminare, il Procuratore fornirà le informazioni del caso alla persona che è stata arrestata o che è comparsa in base ad una citazione rilasciata nell'ambito dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinché tale persona possa essere ascoltata sulla questione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere:
 - a) nel formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla conduzione della procedura;
 - b) nell'ordinare che sia stilato un processo - verbale della procedura;
 - c) nel nominare un esperto;

- d) nell'autorizzare l'avvocato di una persona, arrestata o comparsa davanti alla Corte in base ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se l'arresto o la comparizione non hanno ancora avuto luogo o l'avvocato non è ancora stato prescelto, nel designare un avvocato che tutelerà e rappresenterà gli interessi della difesa;
 - e) nell'incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici disponibili della Sezione preliminare o della Sezione di primo grado di formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze relativamente alla raccolta e preservazione degli elementi probatori e alle audizioni;
 - f) nel prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare gli elementi probatori.
- 3.
- a) Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo ma la Camera dei giudizi preliminari è d'avviso che tali misure siano necessarie per preservare elementi probatori che ritiene essenziali per la difesa nel corso del processo, essa consulta il Procuratore per sapere se quest'ultimo aveva buone ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito della consultazione la Camera conclude che il fatto di non aver richiesto tali misure non è giustificato essa può prendere misure di sua iniziativa.
 - b) Il Procuratore può impugnare la decisione della Camera Preliminare di agire di propria iniziativa in forza del presente paragrafo. L'appello è trattato con procedura d'urgenza.
4. L'ammissibilità degli elementi di prova preservati o raccolti ai fini del processo, in attuazione del presente articolo, o la loro registrazione, è regolata dall'articolo 69, il loro valore essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.

Articolo 57 - Funzioni e poteri della Camera Preliminare

1. A meno che il presente Statuto non disponga diversamente, la Camera dei giudizi preliminari esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del presente articolo.
2.
 - a) Le decisioni rese dalla Camera Preliminare in forza degli articoli 15, 18, 19, 54 paragrafo 2, 61 paragrafo 7 e 72 sono prese a maggioranza dei giudici che la compongono.
 - b) In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera Preliminare può esercitare le funzioni previste dal presente Statuto, salvo diversa disposizione del Regolamento di procedura e di prova o salvo decisione opposta della Camera dei giudizi preliminari presa a maggioranza.
3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del presente Statuto, la Camera dei giudizi preliminari può:
 - a) su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i mandati eventualmente necessari ai fini di un'inchiesta;
 - b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una citazione secondo l'articolo 58, pronunciare ogni ordinanza, comprese le misure di cui all'articolo 56, o sollecitare ogni partecipazione a titolo del capitolo IX eventualmente necessaria per aiutare la parte a predisporre la sua difesa;

- c) ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della vittima e dei testimoni, la preservazione delle prove, la protezione delle persone arrestate o comparse a seguito di una citazione, nonché la protezione delle informazioni relative alla sicurezza nazionale;
- d) autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia d'inchiesta sul territorio di uno Stato Parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione del capitolo IX, nel caso in cui, pur tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di questo Stato, la Camera Preliminare abbia determinato, nel caso in specie, che tale Stato è manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione, vista la mancanza di qualsiasi autorità, o componente del suo ordinamento giudiziario nazionale competente, atta a dar seguito alla richiesta di cooperazione in forza del capitolo IX;
- e) quando un mandato d'arresto o citazione di comparizione è stato rilasciato in forza dell'articolo 58, sollecitare la cooperazione degli Stati in forza dell'articolo 93 paragrafo 1 capoverso k), tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi probatori e dei diritti delle parti interessate, come previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di procedura e di prova, per prendere misure cautelari a fini di confisca, soprattutto nell'interesse superiore delle vittime.

Articolo 58 - Rilascio da parte della Camera Preliminare di un mandato d'arresto o di un ordine di comparizione

1. In qualsiasi momento dopo l'apertura di un'inchiesta, la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, emette un mandato d'arresto contro una persona se, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi probatori, o altre informazioni fornite dal Procuratore, essa è convinta:
 - a) che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che tale persona abbia commesso un reato di competenza della Corte; e
 - b) che l'arresto di tale persona sembri necessario per garantire:
 - i) la comparizione della persona al processo;
 - ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento dinanzi alla Corte, oppure
 - iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel reato o in reato connesso che ricade sotto la giurisdizione della Corte o che scaturisce dalle stesse circostanze.
2. La richiesta del Procuratore contiene i seguenti elementi:
 - a) il nome della persona in questione ed ogni altro elemento d'identificazione utile;
 - b) un riferimento preciso al reato di competenza della Corte che si presuppone la persona abbia commesso;
 - c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;
 - d) un riassunto degli elementi di prova che forniscono motivi ragionevoli di ritenere che la persona abbia commesso tale reato; e
 - e) i motivi per i quali il Procuratore giudica necessario procedere all'arresto di tale persona.
3. Il mandato d'arresto contiene i seguenti elementi:
 - a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;
 - b) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che giustifichi l'arresto;
 - e
 - c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto.

4. Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso diversamente.
5. Sulla base del mandato d'arresto, la Corte può chiedere il fermo o l'arresto e la consegna della persona secondo il capitolo IX.
6. Il Procuratore può chiedere alla Camera Preliminare di modificare il mandato d'arresto riqualificando i reati che vi sono menzionati o aggiungendo nuovi reati. La Camera Preliminare modifica il mandato d'arresto quando ha motivi ragionevoli di ritenere che la persona ha commesso i reati riqualificati o nuovi reati.
7. Il Procuratore può chiedere alla Camera Preliminare di rilasciare una citazione di comparizione in luogo di un mandato d'arresto. Se la Camera Preliminare è convinta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che la persona abbia commesso il reato di cui è imputata, e che una citazione di comparizione è sufficiente a garantire che si presenterà dinanzi alla Corte, essa rilascia la citazione con o senza condizioni restrittive di libertà (diverse dalla detenzione) se la legislazione nazionale lo prevede. La citazione contiene i seguenti elementi:
 - a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;
 - b) la data di comparizione;
 - c) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che si presume la persona abbia commesso; e
 - d) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano reato. La citazione è notificata alla persona.

Articolo 59 - Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva

1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX.
2. Ogni persona arrestata è senza indugio deferita all'autorità giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato:
 - a) che il mandato concerne effettivamente tale persona;
 - b) che questa persona è stata arrestata secondo una procedura regolare;
 - c) che i suoi diritti sono stati rispettati.
3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorità competente dello Stato di detenzione preventiva la libertà provvisoria, in attesa di essere consegnata.
4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorità competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della gravità dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la libertà provvisoria e se sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere il suo obbligo di consegnare la persona alla Corte. L'autorità competente dello Stato di detenzione non è abilitata a verificare se il mandato d'arresto è stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 58.
5. La Camera Preliminare è informata di qualsiasi richiesta di libertà provvisoria e formula raccomandazioni all'autorità competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la

sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l'evasione della persona.

6. Se è concessa la libertà provvisoria, la Camera Preliminare può chiedere rapporti periodici sul regime di libertà provvisoria.
7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona è al più presto consegnata alla Corte.

Articolo 60 - Procedura iniziale dinanzi alla Corte

1. Non appena la persona è consegnata alla Corte o compare dinanzi ad essa volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei giudizi preliminari accerta che essa sia stata informata dei reati di cui è accusata e dei diritti che le sono riconosciuti dal presente Statuto, compreso il diritto di chiedere la libertà provvisoria in attesa di essere giudicata.
2. Una persona colpita da un mandato d'arresto può chiedere la libertà provvisoria in attesa di essere giudicata. Se la Camera Preliminare accerta la sussistenza delle condizioni enunciate all'articolo 58 paragrafo 1, la persona è mantenuta in detenzione. Diversamente la Camera Preliminare dispone la libertà provvisoria con o senza condizioni.
3. La Camera Preliminare riesamina periodicamente la sua decisione relativa alla libertà provvisoria o al mantenimento in detenzione. Essa può farlo in qualsiasi momento su richiesta del Procuratore o della persona. Essa può inoltre modificare la sua decisione relativa alla detenzione, alla libertà provvisoria o alle condizioni di quest'ultima, se giudica che l'andamento della situazione lo giustifichi.
4. La Camera Preliminare si accerta che la detenzione prima del processo non si prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo ingiustificabile imputabile al Procuratore. Se tale ritardo avviene la Corte esamina la possibilità di concedere la libertà provvisoria con o senza condizioni.
5. Se del caso, la Camera Preliminare può emettere un mandato d'arresto per garantire la comparizione di una persona posta in libertà.

Articolo 61 - Convalida delle accuse prima del processo

1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della persona alla Corte o la sua comparizione volontaria dinanzi alla stessa, la Camera Preliminare tiene un'udienza per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio. L'udienza si svolge in presenza del Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta o azione giudiziaria, nonché dell'avvocato di quest'ultima.
2. La Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, può tenere un'udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorché la persona:
 - a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure
 - b) si è data alla fuga o è introvabile, e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare è stato fatto per garantire la sua comparizione dinanzi alla Corte ed informarla delle accuse a carico contro di essa e della prossima tenuta di un'udienza per

convalidare tali accuse. In questo caso la persona è rappresentata da un avvocato se la Camera di giudizio preliminare decide che ciò è nell'interesse della giustizia.

3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona:
 - a) riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e
 - b) è informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore intende basarsi in udienza.La Camera Preliminare può emettere ordinanze concernenti la comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza.
4. Prima dell'udienza, il Procuratore può proseguire l'inchiesta e può modificare o ritirare talune imputazioni. La persona in questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro delle accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza. In caso di ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera Preliminare dei motivi di tale ritiro.
5. All'udienza, il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con elementi probatori sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che la persona abbia commesso il reato di cui è imputata. Il Procuratore può basarsi su elementi probatori quali documenti o brevi resoconti, e non è tenuto a far comparire i testimoni che devono fornire una deposizione al processo.
6. All'udienza la persona può:
 - a) contestare le accuse;
 - b) contestare gli elementi di prova prodotti dal Procuratore; e
 - c) presentare elementi di prova.
7. Al termine dell'udienza, la Camera Preliminare determina se esistono prove sufficienti che forniscano motivi sostanziali per ritenere che la persona abbia commesso ciascuno dei reati di cui è accusata. In base alla sua determinazione, la Camera Preliminare:
 - a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistano prove sufficienti e rinvia la persona dinanzi ad una Camera di primo grado perché vi sia giudicata sulla base delle accuse convalidate;
 - b) rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti;
 - c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:
 - i) di fornire elementi probatori supplementari, o di procedere a nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure
 - ii) di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che è stato commesso un altro tipo di reato, passibile della giurisdizione della Corte.
8. Anche se la Camera dei giudizi preliminari rifiuta di convalidare un'imputazione, nulla vieta al Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori supplementari a sostegno della sua domanda.
9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore può modificare le accuse con l'autorizzazione della Camera dei giudizi preliminari e dopo che l'imputato ne sia stato informato. Se il Procuratore intende aggiungere capi d'imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre più gravi, un'udienza dovrà essere tenuta in

conformità al presente articolo per convalidare le nuove accuse. Dopo l'inizio del processo, il Procuratore può ritirare le accuse con l'autorizzazione della Camera di primo grado.

10. Ogni mandato già decretato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non convalidata dalla Camera dei giudizi preliminari o ritirata dal Procuratore.
11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformità al presente articolo, la Presidenza istituisce una Sezione di primo grado la quale, subordinatamente al paragrafo 9 e all'articolo 64 paragrafo 4, s'incarica della successiva fase procedurale e può esercitare ogni funzione di competenza della Camera dei giudizi preliminari che risulti pertinente e appropriata.

CAPITOLO VI. IL PROCESSO

Articolo 62 - Luogo del processo

Se non diversamente stabilito, il luogo del processo è la sede della Corte.

Articolo 63 - Processo in presenza dell'imputato

1. L'imputato è presente nel corso del processo.
2. Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo persistente lo svolgimento del processo, la Camera di primo grado può ordinare che sia espulso dall'aula dell'udienza, e decidere che segua il processo e fornisca istruzioni al suo legale dall'esterno dell'aula, se del caso usando mezzi tecnologici di comunicazione. Tali provvedimenti verranno adottati solo in circostanze eccezionali, dopo che altre alternative ragionevoli si saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente necessaria.

Articolo 64 - Funzioni e poteri della Camera di primo grado

1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado descritti nel presente articolo saranno esercitati in conformità con il presente Statuto e con il Regolamento di procedura e di prova.
2. La Camera di primo grado garantirà che il processo sia equo e celere, e che si svolga nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle vittime e dei testimoni.
3. Nel momento in cui un caso è sottoposto a processo in conformità al presente Statuto, la Camera di primo grado incaricata del caso:
 - a) conferisce con le parti ed adotta le procedure necessarie a facilitare lo svolgimento equo e celere dei procedimenti;
 - b) decide la lingua o le lingue da usare durante il processo;
 - c) ferme restando tutte le altre disposizioni applicabili del presente Statuto, provvede a divulgare i documenti e le informazioni precedentemente non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del processo, al fine di consentire un'adeguata preparazione dello stesso.
4. La Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace ed equo funzionamento, può rinviare le questioni preliminari alla Camera preliminare, o, in caso di necessità, ad un altro giudice disponibile della Sezione preliminare di quest'ultima.

5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, qualora opportuno, può ordinare di unire o separare i capi d'accusa a carico di più di un imputato.
6. Nell'espletare le sue funzioni precedentemente al processo o nel corso dello stesso, la Camera di primo grado, qualora necessario, può:
 - a) esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui all'articolo 61 paragrafo 11;
 - b) chiedere la comparizione e la testimonianza dei testi e la produzione di documenti e di altre prove avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza degli Stati, come previsto nel presente Statuto;
 - c) provvedere a proteggere le informazioni riservate;
 - d) ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli già raccolti precedentemente al processo o presentate dalle parti durante il processo;
 - e) provvedere a proteggere gli imputati, i testimoni e le vittime; e
 - f) deliberare su qualunque altra questione pertinente.
7. Il processo è pubblico. Tuttavia, la Camera di primo grado può stabilire che, in determinate circostanze, alcune udienze si svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'articolo 68, ovvero per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono fornite nelle deposizioni.
8.
 - a) All'inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare lettura all'imputato delle accuse convalidate in precedenza dalla Camera preliminare. La Camera di primo grado verifica che l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede la possibilità di ammettere la propria colpevolezza, in conformità con l'articolo 65, o di dichiararsi innocente.
 - b) Durante il processo, il giudice che presiede può impartire istruzioni su come condurre la procedura, anche al fine di garantirne l'equo ed imparziale svolgimento. Ferme restando eventuali direttive del presidente, le parti possono presentare elementi di prova, come previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d'ufficio, ha fra l'altro, facoltà di:
 - a) decidere sull'ammissibilità o la rilevanza delle prove; e
 - b) adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine durante l'udienza.
10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e conservati a cura del Cancelliere i verbali integrali del processo, riflettenti in modo accurato i lavori.

Articolo 65 - Procedure in caso di ammissione di colpevolezza

1. Nel caso in cui l'imputato ammetta la sua colpevolezza, in conformità all'articolo 64 paragrafo 8 (a), la Camera di primo grado deciderà se:
 - a) l'imputato comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione di colpevolezza;
 - b) l'ammissione sia resa volontariamente dall'imputato dopo essersi sufficientemente consultato con il proprio difensore;
 - c) l'ammissione di colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del caso, contenuti:
 - i) nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammesse dall'imputato;
 - ii) nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle accuse, ed accettato dall'imputato;

- iii) in qualunque altra prova, quale le deposizioni di testimoni prodotte dal Procuratore o dall'imputato.
2. Se la Camera di primo grado è convinta che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute considera che l'ammissione di colpevolezza, insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva prodotta, formino gli elementi costitutivi del crimine a cui si riferisce l'ammissione di colpevolezza, può riconoscere l'imputato colpevole per tale crimine.
 3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, essa considera che l'ammissione di colpa non è stata resa, nel qual caso ordina che il processo continui seguendo le procedure processuali ordinarie previste dal presente Statuto e può rinviare il caso ad un'altra camera di primo grado.
 4. Nel caso in cui ritenga che, nell'interesse della giustizia, ed in particolare nell'interesse delle vittime, sia necessaria un'esposizione più completa dei fatti, la Camera di primo grado può:
 - a) chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova, comprese le deposizioni di testimoni; oppure
 - b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie previste dal presente Statuto, nel qual caso riterrà la dichiarazione di colpevolezza non avvenuta e potrà rinviare il caso ad un'altra Camera di primo grado.
 5. Le discussioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali modifiche dei capi d'accusa, sull'ammissione di colpevolezza o la pena da pronunciare non saranno vincolanti per la Corte.

Articolo 66 - Presunzione d'innocenza

1. Chiunque è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformità con la legislazione applicabile.
2. Al Procuratore spetta l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato.
3. Per condannare l'imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Articolo 67 - Diritti dell'imputato

1. Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha diritto ad una pubblica ed equa udienza condotta in modo imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto e ha diritto almeno alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza:
 - a) essere informato prontamente e dettagliatamente sulla natura, il motivo e il contenuto delle accuse, in una lingua che egli comprende e parla perfettamente;
 - b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la sua difesa e comunicare liberamente e riservatamente con il legale di sua scelta;
 - c) essere giudicato senza indebito ritardo;
 - d) fermo restando l'articolo 63 paragrafo 2, essere presente al processo, condurre la difesa personalmente o attraverso il suo legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non disponga di un difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni

- qualvolta l'interesse della giustizia lo richieda, vedersi assegnare d'ufficio un difensore dalla Corte senza oneri economici se non ha i mezzi per remunerarlo;
- e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico. L'imputato ha inoltre diritto di far valere mezzi di difesa e di presentare altri elementi di prova ammissibili ai sensi del presente Statuto;
 - f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete qualificato e delle traduzioni necessarie per soddisfare i requisiti di equità, se non è in grado di comprendere e di parlare perfettamente la lingua utilizzata nelle procedure seguite dinanzi alla Corte o nei documenti presentati alla stessa;
 - g) non essere costretto a testimoniare contro sé stesso o a confessare la propria colpevolezza, e di rimanere in silenzio, senza che il silenzio venga valutato nel determinare la colpevolezza o l'innocenza;
 - h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o orale in propria difesa;
 - i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o dell'onere della confutazione della prova.
2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a conoscenza della difesa gli elementi di prova in suo possesso o a sua disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare l'innocenza dell'imputato, o ad attenuare la sua colpevolezza, o che siano tali da compromettere la credibilità degli elementi di prova a carico. In caso di dubbio sull'applicazione del presente paragrafo, decide la Corte.

Articolo 68 - Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo

1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la Corte terrà conto di tutti i fattori rilevanti, compresi l'età, il sesso come definito all'articolo 7 paragrafo 3, la salute, e la natura del reato, in particolare, ma non esclusivamente, quando il crimine comporta violenze sessuali, violenze di carattere sessista o violenze contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti, in particolare durante l'indagine e nel corso dell'azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, né saranno contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale.
2. Come eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti di cui all'articolo 67, le Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse, ovvero consentire che le deposizioni siano rese con mezzi elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni, tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare delle opinioni della vittima o del testimone.
3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni e preoccupazioni, in una fase dei lavori che la Corte considererà appropriata ed in modo da non pregiudicare né contrastare i diritti dell'imputato ad un processo equo e imparziale. Tali opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dal rappresentante legale delle vittime, quando la Corte lo ritenga opportuno, in base al Regolamento di procedura e di prova.

4. La Divisione per le Vittime ed i Testimoni può consigliare il Procuratore e la Corte su opportuni provvedimenti protettivi, disposizioni in materia di sicurezza, consulenza ed assistenza, come previsto all'articolo 43 paragrafo 6.
5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni, ai sensi del presente Statuto, possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di componenti della sua famiglia, il Procuratore, in qualsiasi procedura intrapresa prima dell'inizio del processo, può astenersi dal divulgare tali elementi di prova o informazioni, presentandone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in modo da non pregiudicare né contrastare i diritti dell'imputato e le esigenze di un processo equo e imparziale.
6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure necessarie per garantire la protezione dei loro funzionari o agenti e la protezione di informazioni confidenziali o delicate.

Articolo 69 - Prove

1. Prima di testimoniare, ogni teste, in conformità con il Regolamento di procedura e di prova, si impegna a dire tutta la verità.
2. La testimonianza di un teste in udienza sarà resa di persona, fatte salve le misure enunciate all'articolo 68 o nel Regolamento di procedura e di prova. La Corte può altresì autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o una registrazione con l'ausilio di tecnologia video o audio, ed a presentare documenti o trascrizioni scritte, fermo restando il presente Statuto ed in conformità al Regolamento di procedura e di prova. Tali provvedimenti non pregiudicheranno, né contrasteranno con i diritti della difesa.
3. Le parti potranno presentare elementi di prova rilevanti per il caso, in conformità con l'articolo 64. La Corte ha facoltà di chiedere che vengano presentati tutti gli elementi di prova che riterrà necessari per stabilire la verità.
4. La Corte può pronunciarsi sulla rilevanza e l'ammissibilità di ogni elemento di prova, in conformità con il Regolamento di procedura e di prova, in considerazione, fra l'altro, del valore probante dell'elemento di prova e se essa possa compromettere lo svolgimento di un processo equo o l'equa valutazione della testimonianza di un teste.
5. La Corte rispetta le regole sulla riservatezza previste nel Regolamento di procedura e di prova.
6. La Corte non richiede la prova dei fatti notori, ma può farne oggetto di constatazione giudiziale.
7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto o dei diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili nel caso in cui:
 - a) la violazione metta seriamente in dubbio la credibilità degli elementi di prova; oppure
 - b) l'ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe gravemente l'integrità del procedimento.
8. Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilità degli elementi di prova raccolti da uno Stato, la Corte non si pronuncia sull'applicazione della legislazione nazionale di questo Stato.

Articolo 70 - Reati contro l'amministrazione della giustizia

1. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni della amministrazione della giustizia se sono perpetrati intenzionalmente:
 - a) fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la verità in applicazione dell'articolo 69 paragrafo 1;
 - b) presentare elementi di prova che le parti conoscono essere falsi o falsificati;
 - c) subornare testi, ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di un teste, attuare misure di ritorsione nei confronti di un teste per la sua testimonianza, o distruggere o falsificare elementi di prova o intralciare la raccolta di tali elementi;
 - d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di obbligarlo o persuaderlo a non ottemperare, o ad ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;
 - e) attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte per il dovere espletato da questi o da un altro funzionario;
 - f) sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualità di funzionario o agente della Corte, in relazione alle proprie mansioni ufficiali.
2. I principi e le procedure che disciplinano l'esercizio della giurisdizione della Corte sulle violazioni di cui al presente articolo saranno quelli previsti nel Regolamento di procedura e di prova. Per fornire cooperazione internazionale alla Corte in relazione ai procedimenti di cui al presente articolo ci si atterrà alla legislazione interna dello Stato a cui ci si rivolge.
3. In caso di condanna, la Corte può infliggere una pena detentiva non superiore a cinque anni, o un'ammenda, in conformità con il Regolamento di procedura e di prova, oppure entrambe.
4.
 - a) Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i reati contro l'integrità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai reati contro l'amministrazione della giustizia indicati nel presente articolo commessi nel proprio territorio o da loro cittadini;
 - b) su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterrà opportuno lo Stato Parte sottoporrà il caso alle sue autorità competenti ai fini del perseguimento. Dette autorità competenti tratteranno tali casi con diligenza e mobileranno risorse sufficienti perché si possano svolgere con efficienza.

Articolo 71 - Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte

1. La Corte può sanzionare le persone che, dinanzi alla stessa, assumono comportamenti scorretti, anche disturbando i lavori o rifiutando deliberatamente di osservarne gli ordini, con provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione, quali ad esempio l'allontanamento temporaneo o definitivo dall'aula, un'ammenda o altri provvedimenti analoghi previsti nel Regolamento di procedura e di prova.
2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 è stabilito nel Regolamento di procedura e di prova.

Articolo 72 - Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale

1. Il presente articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'articolo 56 paragrafi 2 e 3, dell'articolo 61 paragrafo 3, dell'articolo 64 paragrafo 3, dell'articolo 67 paragrafo 2, dell'articolo 68 paragrafo 6, dell'articolo 87 paragrafo 6 e dell'articolo 93, nonché i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie può venire in rilievo.
2. Il presente articolo si applicherà altresì nei casi in cui una persona a cui è stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova si è rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale di uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale.
3. Nulla nel presente articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell'articolo 54 paragrafo 3 (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'articolo 73.
4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti, e ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto di intervenire perché la questione venga risolta in conformità con il presente articolo.
5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda dei casi, per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere:
 - a) la modifica o il chiarimento della richiesta;
 - b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere la prova, sebbene pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui è stata richiesta;
 - c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa;
 - d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi, fra l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettifiche, limiti alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizzate dallo Statuto o dal Regolamento di procedura e di prova.
6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informerà il Procuratore o la Corte indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che un esposto preciso di tali motivi non pregiudichi gli interessi di sicurezza nazionale dello Stato.
7. In seguito, se decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte può agire come segue:
 - a) se la divulgazione di informazioni o di documenti è sollecitata nell'ambito di una richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX, o nelle circostanze descritte al

paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato il motivo di rifiuto di cui all'articolo 93 paragrafo 4:

- i) prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 (a) (ii), la Corte può chiedere ulteriori consultazioni, comprese se del caso udienze a porte chiuse ed ex parte, onde esaminare le considerazioni dello Stato,
 - ii) qualora la Corte concluda che, adducendo il motivo di rifiuto di cui all'articolo 93 paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza del presente Statuto, la Corte può rinviare la questione, in conformità con l'articolo 87 paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali è giunta a tale conclusione, e
 - iii) la Corte può trarre, nel giudicare l'imputato, tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto; o
- b) in tutte le altre circostanze:
- i) ordinare la divulgazione, oppure
 - ii) nella misura in cui non ordina la divulgazione, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie, nel giudicare l'imputato, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.

Articolo 73 - Informazioni o documenti provenienti da terzi

Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di produrre un documento o informazioni in sua custodia, in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato, un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale in maniera riservata, lo Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del documento o dell'informazione, oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell'articolo 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta informerà la Corte di non essere in grado di presentare il documento o l'informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.

Articolo 74 - Requisiti per la sentenza

1. Tutti i giudici della Camera di primo grado saranno presenti in ogni fase del processo e nel corso delle deliberazioni. La Presidenza, caso per caso, può designare, in base alla disponibilità, uno o più giudici supplenti che dovranno essere presenti in ogni fase del processo e sostituire un membro della Camera di primo grado nel caso in cui questi non possa più presenziare.
2. La decisione della Camera di primo grado sarà adottata in base alle sue valutazioni delle prove ed a tutto il procedimento. La decisione non andrà al di là dei fatti e delle circostanze descritte nei capi d'accusa e relativi emendamenti. La Corte può basare la sua decisione solo sulle prove ad essa presentate e discusse al processo.
3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all'unanimità, in mancanza della quale la decisione sarà presa dalla maggioranza dei giudici.
4. Le deliberazioni della Camera di primo grado rimarranno segrete.

5. La decisione sarà messa per scritto e conterrà un rendiconto completo e ragionato delle risultanze della Camera di primo grado sulle prove e le conclusioni. La Camera di Primo Grado emanerà una sola sentenza. Nel caso in cui non vi sia unanimità, la sentenza della Sezione di Primo Grado conterrà i pareri della maggioranza e quelli della minoranza. La sentenza o una sintesi della stessa sarà letta in pubblica udienza.

Articolo 75 - Riparazioni a favore delle vittime

1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione come la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto. Su tale base la Corte, può, su richiesta o di sua spontanea volontà in circostanze eccezionali, determinare nella sua decisione l'entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione.
2. La Corte può emanare contro una persona condannata un'ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione può avere forma, in modo particolare, di restituzione, d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la Corte può decidere che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all'articolo 79.
3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e terrà conto delle osservazioni della persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate o degli Stati interessati, e delle osservazioni formulate a nome di tali persone o dei loro aventi diritto.
4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente articolo, dopo che una persona è stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte, quest'ultima può stabilire se, per dare effetto ad un ordine che può emanare ai sensi del presente articolo, sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'articolo 93 paragrafo 1.
5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le disposizioni dell'articolo 109 fossero applicabili al presente articolo.
6. Nulla nel presente articolo sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.

Articolo 76 - Condanne

1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da applicare in considerazione delle conclusioni e degli elementi di prova rilevanti presentati al processo.
2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'articolo 65, e prima della fine del processo, la Camera di primo grado può tenere d'ufficio, e su richiesta del Procuratore o dell'imputato, un'ulteriore udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini della definizione della pena, in conformità con il Regolamento di procedura e di prova.
3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le osservazioni previste all'articolo 75 nel corso dell'udienza supplementare di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, nel corso di ogni nuova udienza.

4. La sentenza è pronunciata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza dell'imputato.

CAPITOLO VII. PENE

Articolo 77 - Pene applicabili

1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte può pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:
 - a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni; o
 - b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere:
 - a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dal Regolamento di procedura e di prova;
 - b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

Articolo 78 - Determinazione della pena

1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo il Regolamento di procedura e di prova, di elementi quali la gravità del reato e la situazione personale del condannato.
2. Nel pronunciare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo trascorso, su suo ordine, in detenzione. La Corte può inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione per condotte collegate al crimine.
3. Se una persona è riconosciuta colpevole di più reati, la Corte quantifica sia la pena per ciascun reato che quella cumulativa, specificando la durata totale dell'imprigionamento. Tale durata non può essere inferiore a quella della pena più alta applicata per un singolo crimine e non può superare i 30 anni di reclusione o l'ergastolo previsto all'articolo 77 paragrafo 1 capoverso b).

Articolo 79 - Fondo di garanzia per le vittime

1. È istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio delle vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie.
2. La Corte può ordinare che gli importi e gli altri beni acquisiti mediante ammenda o confisca siano devoluti al Fondo.
3. Il Fondo è gestito in conformità ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parte.

Articolo 80 - Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli Stati e della legislazione nazionale

Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di pene previste dal loro diritto interno, né l'applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene stabilite nel presente capitolo.

CAPITOLO VIII. APPELLO E REVISIONE

Articolo 81 - Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena

1. Può essere proposto appello, secondo il Regolamento di procedura e di prova, contro una decisione resa in forza dell'articolo 74, secondo le seguenti modalità:
 - a) il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
 - i) vizio di procedura,
 - ii) errore di fatto,
 - iii) errore di diritto;
 - b) la persona dichiarata colpevole, o il Procuratore a nome di questa persona, può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
 - i) vizio di procedura,
 - ii) errore di fatto,
 - iii) errore di diritto,
 - iv) qualunque altro motivo che pregiudica l'equità o la regolarità della procedura o della decisione.

2.
 - a) Il Procuratore o il condannato possono, secondo il Regolamento di procedura e di prova, impugnare la pena pronunciata, per via di mancanza di proporzione fra la stessa ed il crimine.
 - b) Se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte ritiene che esistano motivi tali da giustificare l'annullamento, in tutto o in parte, della decisione sulla colpevolezza, essa può invitare il Procuratore o il condannato ad invocare i motivi enunciati all'articolo 82 paragrafo 1 capoversi a) o b) e pronunciarsi sulla decisione sulla colpevolezza secondo l'articolo 83.
 - c) La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono motivi che giustificano una riduzione della pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).

3.
 - a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona riconosciuta colpevole rimane in stato di detenzione durante la procedura di appello.
 - b) Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona riconosciuta colpevole è rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello, la liberazione può essere subordinata alle condizioni enunciate al capoverso c) seguente.
 - c) In caso di assoluzione, l'accusato è immediatamente rimesso in libertà, fatte salve tuttavia le seguenti condizioni:
 - i) in circostanze eccezionali valutati tra l'altro il rischio di evasione, la gravità del reato e la probabilità di successo dell'appello, la Camera di primo grado su richiesta del Procuratore può ordinare che l'imputato rimanga in detenzione durante la procedura di appello;
 - ii) contro la decisione della Camera di primo grado prevista dal capoverso c)
 - i) può essere proposto appello secondo il Regolamento di procedura e di prova.

4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 capoversi a) e b), l'esecuzione della decisione sulla colpevolezza o la pena è sospesa durante il periodo utile per proporre appello e durante il corso del giudizio di appello.

Articolo 82 - Appello contro altre decisioni

1. Ciascuna parte può proporre appello contro una delle seguenti decisioni, secondo il Regolamento di procedura e di prova:
 - a) decisione sulla competenza o l'ammissibilità;
 - b) decisione che concede o nega la liberazione della persona oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie;
 - c) decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in forza dell'articolo 56 paragrafo 3;
 - d) decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in maniera significativa sullo svolgimento equo e rapido della procedura o sull'esito del processo e la cui soluzione immediata da parte della Camera d'appello potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera di primo grado far progredire notevolmente la procedura.
2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo 57 paragrafo 3 capoverso d) può essere impugnata dallo Stato interessato o dal Procuratore con l'autorizzazione della Camera preliminare e l'appello in questione sarà trattato mediante un giudizio direttissimo.
3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla base di una domanda presentata secondo il Regolamento di procedura e di prova. 4. Il rappresentante legale delle vittime, la persona condannata o il proprietario in buona fede dei beni assegnati con ordinanza emessa in forza dell'articolo 75 possono presentare appello contro tale ordinanza, come previsto nel Regolamento di procedura e di prova.

Articolo 83 - Procedura d'appello

1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 81 e nel presente articolo, la Camera d'appello ha tutti i poteri della Camera di primo grado.
2. Se la Camera d'appello conclude che la procedura oggetto di appello è affetta da vizi tali da pregiudicare la regolarità della decisione o della condanna, o che la decisione o la condanna oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o di diritto essa può:
 - a) annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure
 - b) ordinare un nuovo processo dinanzi un'altra Camera di primo grado. A tal fine la Camera d'appello può rinviare una questione di fatto dinanzi alla Camera di primo grado inizialmente adita affinché quest'ultima decida la questione e le faccia rapporto, oppure può essa stessa chiedere elementi probatori per essere in grado di decidere. Quando la sola persona condannata, o il Procuratore a suo nome, hanno presentato appello contro la decisione o la condanna, quest'ultima non può essere modificata a scapito della persona condannata.
3. Se, nell'ambito di un appello contro una condanna, la Camera d'appello constata che la pena è sproporzionata rispetto al reato, essa può modificarla secondo il capitolo VII.

4. La sentenza della Camera d'appello è adottata a maggioranza dei giudici e pronunciata in udienza pubblica. La sentenza è motivata. Se non vi è unanimità, la sentenza deve contenere i pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice può far valere un'opinione individuale o un'opinione dissidente su una questione di diritto.
5. La Camera di appello può pronunciare la sua sentenza in assenza della persona prosciolta o condannata.

Articolo 84 - Revisione della condanna o della pena

1. La persona dichiarata colpevole oppure, se è deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del suo decesso che essa ha espressamente designato per scritto a tal fine, o il Procuratore a nome di questa persona possono adire la Camera d'appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla colpevolezza o la pena per i seguenti motivi:
 - a) è emerso un fatto nuovo che:
 - i) non era conosciuto al momento del processo, senza che ciò possa essere imputato, in tutto o in parte, al ricorrente; e
 - ii) se fosse stato constatato al momento del processo avrebbe probabilmente comportato un diverso verdetto;
 - b) risulta che un elemento probatorio decisivo stabilito durante il processo e sulla base del quale si è stabilita la colpevolezza era falso, contraffatto o falsificato;
 - c) uno o più giudici che hanno concorso alla decisione sulla colpevolezza o che hanno convalidato le imputazioni hanno commesso nel caso in oggetto un atto costituente errore grave o inadempimento ai loro doveri, di gravità sufficiente da far sì che siano esonerati dalle loro funzioni in attuazione dell'articolo 46.
2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che la domanda si basa su validi motivi essa può, a seconda di come convenga:
 - a) convocare nuovamente la Sezione di primo grado che ha reso la sentenza iniziale;
 - b) istituire una nuova Sezione di primo grado; o
 - c) rimanere investita del caso, in vista di determinare, dopo aver inteso le parti secondo le modalità previste nel Regolamento di procedura e di prova, se la sentenza debba essere riveduta.

Articolo 85 - Risarcimento alle persone arrestate o condannate

1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto alla riparazione.
2. Se una condanna definitiva è in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra che è stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna è risarcita in conformità alle leggi, a meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile è imputabile alla stessa persona in tutto o in parte.
3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che è stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa può, a sua discrezione, concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nel Regolamento di procedura e di prova, ad una persona che era stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario era cessato per via di questo fatto.

CAPITOLO IX. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 86 - Obbligo generale di cooperare

Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.

Articolo 87 - Richieste di cooperazione: disposizioni generali

1.
 - a) La Corte è abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parti. Tali richieste sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno Stato parte può scegliere al momento della ratifica, accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato parte in conformità al Regolamento di procedura e di prova.
 - b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le richieste possono altresì essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) od ogni organizzazione regionale competente.
2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono sia redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta lingua, sia redatti in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnati da una traduzione in questa lingua a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al momento della ratifica, accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità al Regolamento di procedura e di prova.
3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione è necessaria per dar seguito alla richiesta.
4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del presente capitolo, soprattutto in materia di protezione delle informazioni, la Corte può prendere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può chiedere che ogni informazione fornita a titolo del presente capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari.
5.
 - a) La Corte può invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a prestare assistenza a titolo del presente capitolo sulla base di un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni altra base appropriata.
 - b) Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo Stato non parte al presente Statuto non fornisce l'assistenza che gli viene richiesta in forza di tale intesa o accordo, la Corte può informarne l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.
6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione intergovernativa. Essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia

convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al mandato di quest'ultima.

7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.

Articolo 88 - Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale

Gli Stati parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale, procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente capitolo.

Articolo 89 - Consegna di determinate persone alla Corte

1. La Corte può presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la persona ricercata una richiesta di arresto e consegna, unitamente alla documentazione giustificativa indicata all'articolo 91, e richiedere la cooperazione di questo Stato per l'arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati Parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale.
2. Se la persona di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad una giurisdizione nazionale mediante un'impugnazione fondata sul principio *ne bis in idem*, come previsto all'articolo 20, lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata nella fattispecie una decisione sull'ammissibilità. Se è stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilità è pendente, lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato.
3.
 - a) Gli Stati parti autorizzano il trasporto attraverso il loro territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro territorio ritarderebbe la consegna.
 - b) Una richiesta di transito è trasmessa dalla Corte secondo l'articolo 87. Essa contiene:
 - i) i dati segnaletici della persona trasportata,
 - ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica,
 - iii) il mandato d'arresto e di consegna.
 - c) La persona trasportata è in stato di detenzione durante il transito.
 - d) Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona è trasportata per via aerea e se nessun atterraggio è previsto sul territorio dello Stato di transito.
 - e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo sul territorio dello Stato di transito, quest'ultimo può esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso b). Lo Stato di transito pone la persona trasportata in detenzione sino alla ricezione di tale domanda e all'effettivo passaggio in transito. Tuttavia la detenzione ai sensi del presente capoverso non può prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la domanda non è stata ricevuta nel frattempo.

4. Se la persona reclamata è oggetto di un'azione giudiziaria o scontata una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua consegna alla Corte, tale Stato, dopo aver deciso di aderire alla domanda, si consulta con la Corte.

Articolo 90 - Richieste concorrenti

1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'articolo 89, una richiesta di consegna e peraltro riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento che costituisce la base del reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente.
2. Se lo Stato richiedente è uno Stato parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte:
 - a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 o 19, che il caso oggetto della richiesta di consegna è ammissibile, in considerazione dell'inchiesta svolta o di un'azione giudiziaria intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di quest'ultimo, oppure
 - b) se la Corte prende la decisione di cui al capoverso a) a seguito della notifica effettuata dallo Stato richiesto in applicazione del paragrafo 1.
3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2 capoverso a), lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non è ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio direttissimo.
4. Se lo Stato richiedente è uno Stato non parte al presente Statuto, lo Stato richiesto se non è tenuto per via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.
5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non è stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente.
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4 ma lo Stato richiesto è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare:
 - a) dell'ordine cronologico delle richieste;
 - b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del fatto che il reato è stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona reclamata; e
 - c) della possibilità che la Corte e lo Stato richiedente raggiungano ulteriormente un accordo circa la consegna di tale persona.
7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso

comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona:

- a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente;
 - b) se è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti, in modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura ed alla relativa gravità del comportamento in causa.
8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha giudicato un caso come inammissibile e l'extradizione verso lo Stato richiedente è ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.

Articolo 91 - Contenuto della richiesta di arresto e di consegna

1. Una richiesta di arresto e di consegna deve esser effettuata per scritto. In caso di emergenza essa può essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo le modalità previste all'articolo 87 paragrafo 1 capoverso a).
2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'articolo 58, essa deve contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:
 - a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;
 - b) una copia del mandato d'arresto; e
 - c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello Stato richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono essere più onerose in questo caso rispetto alle richieste d'extradizione presentate in applicazione di trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi, se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte.
3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona che è già stata riconosciuta colpevole, essa contiene o è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:
 - a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona;
 - b) una copia della sentenza;
 - c) informazioni attestanti che la persona ricercata è effettivamente quella indicata nella sentenza;
 - d) se la persona ricercata è stata condannata ad una pena, una copia della condanna assieme, nel caso di una pena di detenzione, all'indicazione della parte di pena che è già stata scontata ed alla parte che resta da scontare.
4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest'ultima, sia in generale, sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2 capoverso c).

Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della sua legislazione.

Articolo 92 - Fermo

1. In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata in attesa che siano presentati la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91.
2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che lascia un'impronta scritta e deve contenere:
 - a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;
 - b) un breve esposto dei reati per i quali la persona è ricercata e dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati, ivi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;
 - c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato d'arresto o di un verdetto di colpevolezza;
 - d) una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di consegna della persona ricercata.
3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91 nel termine stabilito dal Regolamento di procedura e di prova. Tuttavia questa persona può consentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine se la legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al più presto a consegnarla alla Corte.
4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito.

Articolo 93 - Altre forme di cooperazione

1. Gli Stati Parti ricevono secondo le disposizioni del presente capitolo e le procure previste dalla loro legislazione nazionale, le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta o azione giudiziaria, e concernenti:
 - a) l'identificazione di una persona, il luogo dove si trova o la localizzazione dei beni;
 - b) la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita;
 - c) l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie;
 - d) il significato di documenti, compresi gli atti di procedura;
 - e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di persone che depongono in quanto testimoni o esperti;
 - f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7;
 - g) l'esame di località o di siti, in modo particolare la riesumazione e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni;
 - h) l'esecuzione di perquisizioni e confische;
 - i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i documenti ufficiali;

- j) la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di elementi di prova;
 - k) l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o la confisca del prodotto di reati, di beni, averi e strumenti connessi ai reati, per eventualmente confiscarli fatti salvi i diritti di terzi in buona fede;
 - l) ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione dello Stato richiesto volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte.
2. La Corte è abilitata a garantire ad un teste o esperto che compare in sua presenza il fatto che non sarà né perseguito, né detenuto, né da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua libertà personale per un atto od omissione precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto.
 3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta presentata in forza del paragrafo 1 è vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si esamina se l'assistenza può essere fornita in altro modo o accompagnata da determinate condizioni. Se la questione non è risolta all'esito delle consultazioni la Corte modifica la domanda.
 4. In conformità con l'articolo 72, uno Stato parte può respingere totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale.
 5. Prima di respingere una richiesta di assistenza di cui al paragrafo 1 (capoverso l), lo Stato richiesto determina se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.
 6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al Procuratore.
 7.
 - a) La Corte può chiedere il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini d'identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa, ad essere trasferita; e
 - ii) lo Stato richiesto acconsente al trasferimento subordinatamente alle condizioni eventualmente concordate tra detto Stato e la Corte.
 - b) La persona trasferita continua ad essere sotto controllo cautelare. Dopo che la finalità del trasferimento è stata conseguita, la Corte rinvia senza indugio questa persona nello Stato richiesto.
 8.
 - a) La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni raccolte salvo nella misura necessaria all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta.
 - b) Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o informazioni al Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore può utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi probatori.

- c) Lo Stato richiesto può, sia d'ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi possono in tal caso esser utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei capitoli V e VI e del Regolamento di procedura e di prova.

9.

- a)
 - i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna o estradizione, esso farà il possibile, in consultazione con la Corte e con questo altro Stato, per dar seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una o l'altra o assoggettandola a condizioni.
 - ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste è risolta secondo i principi stabiliti all'articolo 90.
- b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazioni, beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.

10.

- a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte può cooperare con lo Stato parte che svolge un'inchiesta o un processo vertente su un comportamento che costituisce reato sottoposto alla giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale Stato e prestargli assistenza.
- b)
 - i) L'assistenza comprende, tra l'altro:
 - a) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo svolti dalla Corte; e
 - b) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;
 - ii) Nel caso di cui al capoverso b) i) a):
 - a) la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con l'assistenza di un Stato esige il consenso di detto Stato;
 - b) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi probatori forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le disposizioni dell'articolo 68.
- c) La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad una richiesta di assistenza emanante da uno Stato che non è parte al presente Statuto.

Articolo 94 - Differimento della messa in opera di una richiesta per via di inchieste o procedimenti giudiziari in corso

- 1. Se l'esecuzione immediata di una richiesta dovesse nuocere al corretto svolgimento dell'inchiesta o dei procedimenti giudiziari in corso in un caso diverso da quello cui si riferisce la domanda, lo Stato richiesto può ritardare l'esecuzione della richiesta per un periodo di tempo stabilito di comune accordo con la Corte. Tuttavia il rinvio non dovrà prolungarsi oltre quanto sia necessario per portare a termine l'inchiesta o i procedimenti giudiziari in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere di ritardare l'esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto considera se l'assistenza può essere fornita immediatamente a determinate condizioni.

2. Se viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della richiesta in applicazione del paragrafo 1, il Procuratore può chiedere l'adozione di provvedimenti per preservare gli elementi di prova fondandosi sull'articolo 93 paragrafo 1 capoverso j).

Articolo 95 - Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione d'inammissibilità

Se la Corte esamina un'eccezione d'inammissibilità in applicazione degli articoli 18 e 19, lo Stato richiesto può soprassedere all'esecuzione di una richiesta presentata in forza del presente capitolo fino a quando la Corte non abbia specificatamente ordinato che il Procuratore può continuare a raccogliere elementi di prova in applicazione degli articoli 18 e 19.

Articolo 96 - Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste dall'articolo 93

1. Una domanda vertente su altre forme di cooperazione di cui all'articolo 93 deve essere effettuata per scritto. In caso di emergenza, essa può essere effettuata con ogni altro mezzo che lascia un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo modalità indicate all'articolo 87 paragrafo 1 a).
2. La richiesta contiene o è accompagnata, se del caso, da un fascicolo contenente i seguenti elementi:
 - a) un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura dell'assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i motivi della richiesta;
 - b) informazioni il più dettagliate possibile sulla persona o il luogo che devono essere individuati o localizzati in modo che l'assistenza possa essere fornita;
 - c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda;
 - d) l'esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle procedure o condizioni da rispettare;
 - e) ogni informazione che può essere pretesa dalla legislazione dello Stato richiesto per dar seguito alla richiesta; e
 - f) ogni altra informazione utile affinché l'assistenza richiesta possa essere fornita.
3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa sia in generale sia a proposito di una particolare questione consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione che potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2 capoverso e). Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte di particolari esigenze della sua legislazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, se del caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.

Articolo 97 - Consultazioni

Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficoltà potrebbero, in modo particolare, essere le seguenti:

- a) le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla richiesta;
- b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane introvabile malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l'inchiesta svolta ha permesso di

determinare che la persona che si trova nello Stato richiesto non è manifestamente quella indicata dal mandato; o

- c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito alla richiesta nella forma in cui si trova, di infrangere un obbligo convenzionale che già ha nei confronti di un altro Stato.

Articolo 98 - Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna

1. La Corte non può presentare una richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in diritto internazionale in materia d'immunità degli Stati o d'immunità diplomatica di una persona o di beni di uno Stato terzo a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato terzo in vista dell'abolizione dell'immunità.
2. La Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio è necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello Stato d'invio ed il suo consenso alla consegna.

Articolo 99 - Esecuzione delle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96

1. Lo Stato richiesto dà seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo precisato nella richiesta, segnatamente applicando la procedura indicata nella richiesta o autorizzando le persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera della richiesta.
2. Se la richiesta è urgente, i documenti o elementi probatori prodotti in risposta alla richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza.
3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali.
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora ciò sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale può essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorità dello Stato parte richiesto siano presenti, se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalità:
 - a) quando lo Stato richiesto è lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi è stata una decisione sull'ammissibilità in conformità agli articoli 18 o 19, il Procuratore può mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni più ampie possibili;
 - b) negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta, previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragioni preoccupazioni che tale Stato può aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficoltà, esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio.

5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai sensi dell'articolo 72 ad invocare le limitazioni previste al fine d'impedire la divulgazione d'informazioni confidenziali connesse con la sicurezza nazionale si applicano altresì all'esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.

Articolo 100 - Spese

1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richiesta sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte:
 - a) spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone detenute;
 - b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;
 - c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, dell'Ufficio del Cancelliere, del Vice Cancelliere e dei membri del personale di tutti gli organi della Corte;
 - d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;
 - e) spese connesse al trasporto di una persona consegnata alla Corte da uno Stato di detenzione;
 - f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta può comportare.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati parti. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in opera.

Articolo 101 - Regola della specialità

1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non può essere perseguita, punita o detenuta in ragione di comportamenti precedenti alla sua consegna, a meno che questi ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la persona è stata consegnata.
2. La Corte può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa fornisce, se del caso, informazioni supplementari secondo l'articolo 91. Gli Stati parti sono abilitati a concedere una deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.

Articolo 102 - Uso dei termini

Ai fini del presente Statuto:

- a) «consegna» significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
- b) «estradizione» significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.

CAPITOLO X. ESECUZIONE

Articolo 103 - Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive

1.
 - a) Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una lista di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate.
 - b) Nel dichiarare la propria disponibilità a ricevere persone condannate, uno Stato può anettere alla sua accettazione condizioni che devono essere approvate dalla Corte ed essere conformi alle disposizioni del presente capitolo.
 - c) Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte se accetta o meno la designazione.

2.
 - a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi compresa la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del paragrafo 1, tale da modificare sensibilmente le condizioni o la durata della detenzione. La Corte deve essere avvisata con un anticipo di almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo, conosciuta o prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell'esecuzione non prende alcuna misura che potrebbe essere contraria ai suoi obblighi di cui all'articolo 110.
 - b) Se la Corte non può accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne informa lo Stato incaricato dell'esecuzione e procede in conformità all'articolo 104 paragrafo 1.

3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte tiene conto:
 - a) del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere la responsabilità dell'esecuzione delle pene detentive secondo i principi di equa ripartizione enunciati nel Regolamento di procedura e di prova;
 - b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti;
 - c) delle opinioni della persona condannata;
 - d) della nazionalità della persona condannata; e
 - e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della persona condannata o all'esecuzione effettiva della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato.

4. Se nessun Stato è designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva è scontata in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospite, in condizioni definite nell'accordo di sede di cui all'articolo 3 paragrafo 2. In questo caso, le spese afferenti all'esecuzione della pena sono a carico della Corte.

Articolo 104 - Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione

1. La Corte può decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di un altro Stato.
2. La persona condannata può in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere trasferita fuori dallo Stato incaricato dell'esecuzione.

Articolo 105 - Esecuzione della pena

1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avrà potuto stabilire secondo l'articolo 103 paragrafo 1 capoverso b), la pena detentiva è vincolante per tutti gli Stati parti che non possono in alcun caso modificarla.
2. La Corte ha il diritto di pronunciarsi su un appello o richiesta di revisione della sua decisione di colpevolezza o di pena. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce al condannato di presentare tale domanda.

Articolo 106 - Sorveglianza dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione

1. L'esecuzione di una pena di reclusione è soggetta al controllo della Corte. Essa è conforme alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che regolano il trattamento dei detenuti.
2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione. Esse sono conformi alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono essere più o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili.
3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono senza impedimenti.

Articolo 107 - Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena

1. Dopo avere scontato la pena, una persona che non è cittadina dello Stato incaricato dell'esecuzione può essere trasferita secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in uno Stato che è tenuto ad accoglierla, o in altro Stato che accetta di accoglierla, tenendo conto di qualsiasi desiderio espresso dalla persona di essere trasferita in detto Stato, salvo se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a rimanere sul suo territorio.
2. Le spese afferenti al trasferimento del condannato in un altro Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se nessun Stato le prende a carico.
3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato di detenzione può altresì, in applicazione della sua legislazione, estradare o consegnare in altra maniera la persona a uno Stato che ha chiesto la sua estradizione, o la sua consegna, a fini di giudizio o di esecuzione di una pena.

Articolo 108 - Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre infrazioni

1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione non può essere né perseguito, né condannato o estradato verso uno Stato terzo per un comportamento anteriore al suo trasferimento nello Stato incaricato dell'esecuzione, salvo se la Corte ha approvato tale azione giudiziaria, condanna o estradizione a richiesta dello Stato incaricato dell'esecuzione.
2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato.

3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede volontariamente per più di 30 giorni sul territorio dello Stato incaricato dell'esecuzione dopo aver scontato la totalità della pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello Stato dopo averlo lasciato.

Articolo 109 - Esecuzione di sanzioni pecuniarie e di misure di confisca

1. Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure di confisca ordinate dalla Corte in forza del capitolo VII, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e secondo la procedura prevista dalla loro legislazione interna.
2. Se uno Stato parte non è in grado di attuare l'ordinanza di confisca, dovrà prendere misure per recuperare il valore del prodotto, dei beni o degli averi di cui la Corte ha ordinato la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del caso, di altri beni ottenuti da uno Stato parte in esecuzione di una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.

Articolo 110 - Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena

1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non può liberare la persona detenuta prima della espiazione della pena pronunciata dalla Corte.
2. La Corte ha sola il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona.
3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione nel caso di una condanna all'ergastolo, la Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di ridurla. La Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.
4. Al momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte può ridurre la pena qualora essa constati che una o più delle seguenti condizioni sono realizzate:
 - a) la persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la sua volontà di cooperare con la Corte nelle sue inchieste e durante il procedimento;
 - b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni ed ordinanze della Corte in altri casi, in modo particolare aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i beni oggetto di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una sanzione pecuniaria o di un risarcimento che possono essere utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure
 - c) altri fattori previsti nel Regolamento di procedura e di prova attestano un cambiamento di circostanze evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la riduzione della pena.
5. Se, in occasione del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte decide che non è il caso di ridurre la pena, essa in seguito rivedrà la questione della riduzione di pena negli intervalli previsti nel Regolamento di procedura e di prova, ed applicando i criteri che vi sono enunciati.

Articolo 111 - Evasione

Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e fugge dallo Stato incaricato dell'esecuzione della pena, tale Stato può, dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato in cui la persona si trova, la consegna di tale persona in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali in

vigore, oppure chiedere alla Corte di sollecitare la consegna di detta persona secondo il capitolo IX. Quando la Corte sollecita la consegna di una persona, può ordinare che sia consegnata allo Stato nel quale scontava la pena o altro Stato da essa designato.

CAPITOLO XI. ASSEMBLEA DEGLI STATI PARTE

Articolo 112 - Assemblea degli Stati parti

1. È istituita un'Assemblea di Stati parti del presente Statuto. Ciascuno Stato parte dispone di un rappresentante che può essere assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri Stati che hanno firmato il presente Statuto o l'Atto finale possono partecipare all'Assemblea a titolo di osservatori.
2. L'Assemblea:
 - a) esamina ed adotta, se del caso, le raccomandazioni della Commissione preparatoria;
 - b) impartisce alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere orientamenti generali per l'amministrazione della Corte;
 - c) esamina i rapporti e le attività dell'Ufficio di Presidenza istituito in forza del paragrafo 3 e prende provvedimenti appropriati;
 - d) esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte;
 - e) decide in conformità con l'articolo 36 se sia opportuno modificare, se del caso, il numero dei giudici;
 - f) esamina in conformità con l'articolo 87 paragrafi 5 e 7 ogni questione relativa alla mancanza di cooperazione;
 - g) espleta ogni altra funzione compatibile con le disposizioni del presente Statuto e con il Regolamento di procedura e di prova.
3.
 - a) L'Assemblea avrà un Ufficio di Presidenza composto da un presidente, due vicepresidenti e 18 membri da essa eletti con mandati triennali.
 - b) L'Ufficio di Presidenza avrà carattere rappresentativo, in considerazione, fra l'altro, di un'equa distribuzione geografica e di un'adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo.
 - c) L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta l'anno. Esso assiste l'Assemblea nell'espletamento delle sue responsabilità.
4. L'Assemblea può istituire tutti gli organi sussidiari che giudica necessari, ivi compreso un organo di sovrintendenza per l'ispezione, la valutazione e l'investigazione della Corte, al fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento.
5. Il presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o loro rappresentanti possono partecipare, come opportuno, alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno e, se le circostanze lo esigono, tiene sessioni straordinarie, presso la sede della Corte o presso la sede principale delle Nazioni Unite. Salvo se diversamente specificato nel presente Statuto, le sessioni straordinarie possono essere convocate dall'Ufficio di Presidenza d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti.

7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovrà essere fatto per pervenire a decisioni mediante consenso nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza. Se non si raggiunge il consenso, e salvo se diversamente stabilito nello Statuto:
 - a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti; la maggioranza assoluta di Stati parti costituisca il quorum per la votazione;
 - b) le decisioni su questioni di procedura devono essere adottate mediante una maggioranza semplice degli Stati parti presenti e votanti.
8. Uno Stato parte che è in ritardo con il pagamento dei suoi contributi finanziari alle spese della Corte non dispone di voto in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza, se l'ammontare dei suoi versamenti non pagati è pari o superiore all'ammontare dei contributi dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea può autorizzare tale Stato parte a votare in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza quando accerti che l'inadempienza di pagamento è dovuta a condizioni che non dipendono dal controllo dello Stato Parte.
9. L'Assemblea adotta le sue regole di procedura.
10. Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Assemblea sono quelle dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

CAPITOLO XII. FINANZIAMENTO

Articolo 113 - Disposizioni finanziarie

Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte ed alle riunioni dell'Assemblea degli Stati parti, ivi compreso l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari della stessa, sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria adottate dall'Assemblea degli Stati parti.

Articolo 114 - Pagamento delle spese

Le spese della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti, nonché dell'Ufficio di Presidenza e degli organi sussidiari della stessa, sono pagate mediante le risorse finanziarie della Corte.

Articolo 115 - Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti

Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti includendo l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:

- a) contributi degli Stati parti;
- b) risorse finanziarie fornite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea generale, in modo particolare per quanto concerne le spese per l'adozione della Corte da parte del Consiglio di sicurezza.

Articolo 116 - Contributi volontari

Fermo restando l'articolo 115, la Corte può ricevere ed utilizzare a titolo di risorse supplementari i contributi volontari di Governi, Organizzazioni internazionali, privati, società ed altri enti, secondo i criteri stabiliti in materia dall'Assemblea degli Stati parti.

Articolo 117 - Calcolo dei contributi

I contributi degli Stati parti sono calcolati sulla base di un tariffario per le rispettive quote, stabilito di comune accordo, basato sul tariffario adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo bilancio preventivo ordinario, ed adeguato in conformità ai principi sui quali quest'ultimo tariffario si fonda.

Articolo 118 - Revisione annuale dei conti

I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi i suoi stati patrimoniali annuali, sono oggetto ogni anno di un controllo da parte di un revisore dei conti indipendente.

CAPITOLO XIII. CLAUSOLE FINALI

Articolo 119 - Soluzione delle controversie

1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte è risolta mediante una decisione della Corte.
2. Ogni altra controversia fra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto che non è risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, è rinviata all'Assemblea degli Stati parti. L'Assemblea può adoperarsi per risolvere essa stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità allo Statuto di quest'ultima.

Articolo 120 - Riserve

Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto.

Articolo 121 - Emendamenti

1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potrà esprimere proposte di emendamento allo stesso. Il testo di ogni proposta di emendamento è sottoposto al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti gli Stati parti.
2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea di Stati parti decide, a maggioranza dei presenti e votanti, se ricevere o meno la proposta. L'Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica.
3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due terzi di Stati parti.
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento, la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato è stato commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso.
6. Se un emendamento è stato accettato da sette ottavi degli Stati parti in conformità al paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha accettato l'emendamento può recedere dal presente Statuto con effetto immediato, nonostante l'articolo 127 paragrafo 1 ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 127 paragrafo 2, dando notifica del suo recesso non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore di tale emendamento.
7. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati parti gli emendamenti adottati in una riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di revisione.

Articolo 122 - Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale

1. Ogni Stato parte può proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma dell'articolo 121 paragrafo 1, emendamenti alle disposizioni del presente Statuto di carattere esclusivamente istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9, 37, 38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a 9, 43, paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto al Segretario generale delle Nazioni Unite o ad ogni altra persona designata dall'Assemblea degli Stati parti, che lo farà rapidamente circolare a tutti gli Stati parti e ad altri partecipanti all'Assemblea.
2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non è possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall'Assemblea degli Stati parti o da una Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parti. Tali emendamenti entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti, sei mesi dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea o della Conferenza, a seconda dei casi.

Articolo 123 - Revisione dello Statuto

1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L'esame potrà concernere in modo particolare, ma non esclusivamente, la lista dei reati di cui all'articolo 5. La Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all'Assemblea degli Stati parti, alle stesse condizioni.
2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione della maggioranza degli Stati parti, convocherà una Conferenza di revisione.
3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto, esaminato ad una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 121 paragrafi 3 a 7.

Articolo 124 - Disposizione transitoria

Nonostante le disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 1 e 2, uno Stato che diviene parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare

di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all'articolo 123 paragrafo 1.

Articolo 125 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Statuto sarà aperto alla firma degli Stati, in Roma, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il 17 luglio 1998. Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1996. Dopo tale data, lo Statuto rimarrà aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre 2000.
2. Il presente Statuto è sottoposto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Statuto sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 126 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica, accetta, approva il presente Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 127 - Recesso

1. Ogni Stato Parte può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore.
2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti, né pregiudica ogni cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare, ed iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte aveva già cominciato l'esame prima della data alla quale il recesso è divenuto effettivo.

Articolo 128 - Testi autentici

L'originale del presente Statuto, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.

CONVENZIONI GENERALI

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Risoluzione 217A (III) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Adottata il 10 dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea generale

proclama

la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

- 1) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
- 2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

- 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- 2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

- 1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
- 2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

- 1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

- 1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- 2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- 3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

- 1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con gli altri.
- 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

- 1) Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
- 2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

- 1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- 2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
- 3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

- 1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- 2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

- 3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
- 4) Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

- 1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

- 1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
- 2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- 3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

- 1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
- 2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

- 1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- 2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- 3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Adottato il 16 dicembre 1966

Gli Stati parti del presente Patto,

Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'ideale dell'essere umano libero, che gode della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto:

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione: In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parte del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare

progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociale e culturali enunciati nel presente Patto.

Articolo 4

Gli Stati parte del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

Articolo 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o delega a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

Articolo 6

1. Gli Stati parte del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.
2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Articolo 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

- a. la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
 - i. un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
 - ii. un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;
- b. la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- c. la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;
- d. il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Articolo 8

1. Gli Stati parte del presente Patto si impegnano a garantire:
 - a. il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
 - b. il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;
 - c. il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
 - d. il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.
2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.
3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Articolo 9

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Articolo 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.
2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

Articolo 11

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.
2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:
 - a. per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
 - b. per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.

Articolo 12

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:
 - a. la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
 - b. il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;
 - c. la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;
 - d. la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

Articolo 13

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:
 - a. l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
 - b. l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;
 - c. l'istruzione deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;
 - d. l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;
 - e. deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel I paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

Articolo 14

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Articolo 15

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
 - a. a partecipare alla vita culturale;
 - b. a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
 - c. a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4. Gli Stati parte del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

PARTE QUARTA

Articolo 16

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.
2.
 - a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio Economico e Sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto;
 - b) il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti

di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Articolo 17

1. Gli Stati parte del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio Economico e Sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Articolo 18

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

Articolo 19

Il Consiglio Economico e Sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'articolo 18.

Articolo 20

Gli Stati parte del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio Economico e Sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo o in un documento menzionato in tale rapporto.

Articolo 21

Il Consiglio Economico e Sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

Articolo 22

Il Consiglio Economico e Sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa

essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

Articolo 23

Gli Stati parte del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fin di consultazione e di studio.

Articolo 24

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 25

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

PARTE QUINTA

Articolo 26

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 27

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il

Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazioni o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 29

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 30

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

- a. delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 26;
- b. della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 31

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Adottato il 16 dicembre 1966

Gli Stati parti del presente Patto,

Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti e delle libertà dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative o d'altro genere, in vigore.
3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:
 - a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
 - b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;
 - c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

Articolo 4

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.
2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.
3. Ogni Stato parte del presente Patto, che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto, sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia

dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

Articolo 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

Articolo 6

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.
2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.
5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

Articolo 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Articolo 8

1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.
2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù
3.
 - a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;
 - b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;
 - c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:
 - i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;
 - ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;
 - iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

Articolo 9

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà o alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.
2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.
3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.
5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.

Articolo 10

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.
2.
 - a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;
 - b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.
3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e allo stato giuridico.

Articolo 11

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

Articolo 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.
2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.
3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.
4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

Articolo 13

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Articolo 14

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
 - a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;
 - b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
 - c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
 - d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
 - e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
 - g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era Stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

Articolo 15

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

Articolo 16

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

Articolo 17

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.
2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

Articolo 18

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Articolo 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere, pertanto, sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

Articolo 20

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.
2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

Articolo 21

È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

Articolo 22

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.
2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.
3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Articolo 23

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.
3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

Articolo 24

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.
3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

Articolo 25

1. Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:
 - a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
 - b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;
 - c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

Articolo 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Articolo 27

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

Articolo 28

1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato"). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.
2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.
3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

Articolo 29

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.
2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.
3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

Articolo 30

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.
2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.
4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

Articolo 31

1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

Articolo 32

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni: subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.
2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

Articolo 33

1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.
2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

Articolo 34

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.
3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

Articolo 35

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

Articolo 36

Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

Articolo 37

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.
2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.
3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella sede delle Nazioni Unite, ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Articolo 38

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

Articolo 39

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:
 - a) il quorum è di dodici membri;
 - b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Articolo 40

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:
 - a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;
 - b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.
2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano nell'applicazione del presente Patto.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.
4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio Economico e Sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.
5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 41

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:
 - a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili.
 - b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro interessato.
 - c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
 - d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.
 - e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto.
 - f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente.
 - g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b) hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme.

- h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):
- i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;
 - ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate da gli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 42

1.
 - a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione *ad hoc* (indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto.
 - b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.
2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.
3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.
4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla

Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il Segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servizi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.
6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.
7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:
 - a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;
 - b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti;
 - c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;
 - d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.
8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.
9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 43

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione *ad hoc* che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 44

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

Articolo 45

Il Comitato, tramite il Consiglio Economico e Sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

PARTE QUINTA

Articolo 46

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 47

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

PARTE SESTA

Articolo 48

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati di ogni Stato parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo I del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 49

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito dei trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 51

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 52

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

- a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48;
- b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore; in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

Articolo 53

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Adottato il 16 dicembre 1966

Gli Stati parti del presente Protocollo,

Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito nella parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato") potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 2

Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

Articolo 3

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

Articolo 4

1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 2, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.
2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 5

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.
2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

- a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;
 - b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
 4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

Articolo 6

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

Articolo 7

In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.
2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 9

1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione

Articolo 10

Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 11

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 12

1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

Articolo 13

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

- a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;
- b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;
- c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.

SECONDO PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Adottato il 15 dicembre 1989

Gli Stati Parti al presente Protocollo:

Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo;

Richiamando l'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata il 10 dicembre 1948, nonché l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966;

Notando che l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena è auspicabile;

Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita;

Desiderosi di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziata.
2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

Articolo 2

1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.
2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.
3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Articolo 3

Gli Stati parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei diritti dell'uomo ai sensi dell'articolo 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

Articolo 4

Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione di cui all'articolo 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 5

Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni aggiuntive del Patto.
2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'articolo 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4 del Patto.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.
4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati Federativi.

Articolo 10

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

- a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'articolo 2 del presente Protocollo;
- b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli articoli 4 o 5 del presente Protocollo;
- c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità con l'articolo 7 del presente Protocollo;
- d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità con l'articolo 8 di quest'ultimo.

Articolo 11

1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 48 del Patto.

DICHIARAZIONI DI PRINCIPI

PROCLAMA DI TEHERAN

Adottato il 13 maggio 1968

La Conferenza internazionale sui diritti dell'uomo,

Riunitasi a Teheran, dal 22 aprile al 13 maggio 1968, per esaminare i progressi compiuti nei venti anni successivi all'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e per formulare un programma per il futuro,

Avendo esaminato i problemi connessi alle attività delle Nazioni Unite volte a promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Considerate le risoluzioni adottate dalla Conferenza,

Rilevando che l'Anno internazionale dei diritti dell'uomo si tiene in un momento in cui il mondo attraversa un processo di cambiamento senza precedenti,

Tenendo presenti le nuove opportunità offerte dai rapidi progressi della scienza e della tecnologia,

Persuasa che, in un'epoca in cui in molte parti del mondo prevalgono i conflitti e la violenza, l'esistenza di un'interdipendenza tra gli uomini e il bisogno di solidarietà umana sono più evidenti che mai,

Riconoscendo che la pace è l'aspirazione universale dell'umanità e che pace e giustizia sono indispensabili per la piena realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Solennemente proclama che:

1. È assolutamente fondamentale che i membri della comunità internazionale assolvano agli obblighi solennemente assunti di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione alcuna, che sia di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o opinioni di altro genere;
2. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma la concezione comune che i popoli del mondo intero hanno dei diritti inalienabili e inviolabili di tutti i componenti della famiglia umana e costituisce un obbligo per i membri della comunità internazionale;
3. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, così come altre convenzioni e dichiarazioni, riguardanti i diritti dell'uomo, adottate sotto gli auspici delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati o delle organizzazioni intergovernative regionali, hanno dato vita a standard e obblighi nuovi cui tutti gli Stati dovrebbero conformarsi;
4. Dopo l'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha compiuto importanti progressi nella definizione di norme in materia di godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché della loro tutela.

Durante questo periodo sono stati adottati molti importanti strumenti internazionali, ma molto resta ancora da fare in relazione all'applicazione di questi diritti e libertà;

5. Nel campo dei diritti dell'uomo, l'obiettivo principale delle Nazioni Unite è di far sì che ciascun individuo possa conseguire la massima libertà e dignità. Perché tale obiettivo si realizzi, occorre che le leggi di tutti i Paesi garantiscano a ogni cittadino, a prescindere dalla sua razza, lingua, religione e dalle sue convinzioni politiche, libertà d'espressione, d'informazione, di coscienza e di culto, così come il diritto di partecipare alla vita politica, economica, culturale e sociale del suo Paese;
6. E' necessario che gli Stati riaffermino la propria determinazione di mettere in atto in maniera efficace i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali;
7. Le gravi violazioni dei diritti dell'uomo commesse in base all'esecrabile politica dell'*apartheid* sono motivo di massima preoccupazione per la comunità internazionale. Tale politica, condannata come crimine contro l'umanità, continua a turbare gravemente la pace e la sicurezza internazionali. È pertanto essenziale che la comunità internazionale ricorra a tutti i mezzi possibili per eliminare questo flagello. La lotta contro l'*apartheid* è riconosciuta come legittima;
8. Occorre che i popoli del mondo siano resi pienamente consapevoli dei mali che discendono dalla discriminazione razziale e si uniscano per combatterli. L'attuazione del principio di non discriminazione, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, costituisce per l'umanità un compito della massima urgenza, a livello sia internazionale sia nazionale. Bisogna condannare e opporsi a tutte le ideologie fondate sulla superiorità di una razza e sull'intolleranza razziale;
9. A otto anni di distanza dalla Dichiarazione dell'Assemblea generale sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, i problemi del colonialismo continuano a preoccupare la comunità internazionale. È urgente che tutti gli Stati membri cooperino con gli organismi competenti delle Nazioni Unite perché siano adottate delle misure atte a dare piena attuazione alla Dichiarazione;
10. La massiccia negazione dei diritti dell'uomo derivante dalle aggressioni o dai conflitti armati, con le loro tragiche conseguenze, provoca indicibili sofferenze umane e genera delle reazioni che potrebbero far precipitare il mondo in conflitti sempre crescenti. È obbligo della comunità internazionale cooperare per eliminare tali flagelli;
11. La flagrante negazione dei diritti dell'uomo derivante da discriminazioni fondate sulla razza, la religione, il credo o l'espressione di opinioni sconvolge la coscienza umana e mina i fondamenti della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
12. Il crescente divario tra i Paesi economicamente sviluppati e i Paesi in via di sviluppo è di ostacolo all'applicazione dei diritti dell'uomo nella comunità internazionale. Il mancato raggiungimento dei modesti obiettivi del Decennio per lo sviluppo, rende ancora più doveroso il massimo impegno da parte di tutte le nazioni, ciascuna secondo le proprie possibilità, per colmare questo divario;

13. Poiché i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono inscindibili, il pieno godimento dei diritti civili e politici non è possibile senza quello dei diritti economici, sociali e culturali. Il conseguimento di progressi duraturi nell'applicazione dei diritti dell'uomo dipende da valide ed efficaci politiche nazionali e internazionali di sviluppo economico e sociale;
14. L'esistenza di più di settecento milioni di analfabeti in tutto il mondo rappresenta un enorme ostacolo contro il quale si scontrano tutti gli sforzi per conseguire gli obiettivi e le finalità della Carta delle Nazioni Unite e delle disposizioni contenute nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Occorre richiamare urgentemente l'attenzione su delle azioni internazionali per eliminare l'analfabetismo dalla faccia della terra e promuovere l'istruzione a tutti i livelli;
15. Bisogna porre fine alla discriminazione di cui le donne sono ancora vittime in varie regioni del mondo. Il mantenimento delle donne in una condizione di inferiorità è contrario alla Carta delle Nazioni Unite e alle disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La piena applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne è necessaria per il progresso dell'umanità;
16. La tutela della famiglia e dell'infanzia resta una delle preoccupazioni della comunità internazionale. I genitori hanno il diritto fondamentale di determinare liberamente e in maniera responsabile il numero dei figli e l'intervallo tra le nascite;
17. Bisogna incoraggiare al massimo le aspirazioni della generazione più giovane a un mondo migliore, in cui i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali siano pienamente rispettati. E' essenziale che i giovani contribuiscano a determinare il futuro dell'umanità.
18. Se le recenti scoperte scientifiche e i progressi tecnologici hanno aperto ampie prospettive di sviluppo economico, sociale e culturale, tali progressi possono tuttavia mettere a repentaglio i diritti e le libertà dell'individuo e richiederanno un'attenzione continua;
19. Il disarmo potrebbe liberare immense risorse umane e materiali, al momento destinate a scopi militari. Tali risorse dovrebbero essere utilizzate per promuovere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Il disarmo generale e totale è una delle più alte aspirazioni di tutti i popoli;

Pertanto,

La Conferenza internazionale sui diritti dell'uomo,

1. Affermando la propria fede nei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e degli altri strumenti internazionali adottati in questo campo,
2. Sollecita tutti i popoli e tutti i governi ad impegnarsi per l'affermazione dei principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e a moltiplicare gli sforzi per far sì che tutti gli esseri umani vivano una vita improntata alla libertà e dignità e foriera di benessere fisico, mentale, sociale e spirituale.

DICHIARAZIONE DI VIENNA E PROGRAMMA D'AZIONE

Adottata il 25 giugno 1993

La Conferenza mondiale sui Diritti Umani,

Considerando che la promozione e la protezione dei diritti umani è un problema prioritario per la comunità internazionale, e che la Conferenza offre un'opportunità unica di condurre a termine un'analisi globale del sistema internazionale dei diritti umani e del meccanismo per la protezione dei diritti umani, al fine di accrescere e quindi promuovere una piena osservanza di questi diritti, in un modo giusto ed equilibrato;

Riconoscendo e affermando che tutti i diritti umani derivano dalla dignità e dal valore inerente della persona umana e che la persona umana è il soggetto centrale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e conseguentemente dovrebbe esserne il principale soggetto beneficiario e partecipare attivamente alla realizzazione di questi diritti e libertà; Riaffermando l'impegno rispetto alle finalità e ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

Riaffermando l'impegno contenuto nell'articolo 56 della Carta delle Nazioni Unite di intraprendere qualsiasi azione separata o congiunta, ponendo un'adeguata enfasi nello sviluppo di un'effettiva cooperazione internazionale per la realizzazione degli scopi enunciati nell'articolo 55, includendo il rispetto universale e l'osservanza dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti;

Sottolineando le responsabilità di tutti gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nello sviluppare ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

Richiamandosi al preambolo della Carta delle Nazioni Unite, in particolare alla determinazione di riaffermare la fedeltà nei fondamentali diritti umani, nella dignità e nel valore della persona umana, e negli uguali diritti degli uomini e delle donne, e delle nazioni grandi e piccole;

Richiamando inoltre la determinazione espressa nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite di salvare le generazioni future dal flagello della guerra, di stabilire le condizioni per cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e da altre fonti di diritto internazionale possano essere mantenuti, di promuovere il progresso sociale e migliori livelli di vita in una più ampia libertà; di praticare la tolleranza e il buon vicinato, e di impiegare il meccanismo internazionale per la promozione del progresso economico e sociale di tutti i popoli;

Sottolineando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che costituisce uno standard comune per l'avanzamento di tutti i popoli e di tutte le nazioni, è la sorgente d'ispirazione ed è stata la base per le Nazioni Unite nel far progredire gli standard contenuti negli esistenti strumenti internazionali dei diritti umani, in particolare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

Considerando gli importanti cambiamenti avvenuti nella scena internazionale e le aspirazioni di tutti i popoli per un ordine internazionale basato sui principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, che includono la promozione e l'incoraggiamento al rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti e il rispetto per il principio di uguali diritti e autodeterminazione dei popoli, in un contesto di pace, democrazia, giustizia, uguaglianza, dominio del diritto, pluralismo, sviluppo, migliori standard di vita e solidarietà;

Profondamente preoccupati dalle varie forme di discriminazione e violenza alle quali le donne continuano ad essere esposte in tutto il mondo;

Riconoscendo che le attività delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani dovrebbero essere razionalizzate e accresciute, allo scopo di rafforzare la "*machinery*" dell'ONU in questo settore e di promuovere gli obiettivi di universale rispetto e osservanza degli standard internazionali sui diritti umani;

Tenendo in considerazione le Dichiarazioni adottate dai tre Incontri regionali di Tunisi, San José e Bangkok e i contributi formulati dai governi, e considerando i suggerimenti presentati da organizzazioni intergovernative e non-governative, nonché gli studi predisposti da esperti indipendenti durante la fase preparatoria della Conferenza mondiale;

Salutando il 1993, Anno internazionale delle popolazioni indigene, come riaffermazione dell'impegno della comunità internazionale ad assicurare loro il godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e il rispetto del valore e della diversità delle loro culture e identità;

Riconoscendo inoltre che la comunità internazionale dovrebbe escogitare nuovi modi e mezzi per rimuovere gli attuali ostacoli ed affrontare le sfide per la piena realizzazione di tutti i diritti umani ed eliminare la continua violazione dei diritti umani esistente ancora nel mondo;

Invocando lo spirito della nostra epoca e le realtà del nostro tempo che chiamano tutti i popoli del mondo e tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ad impegnarsi nel compito globale di promozione e protezione di tutti i diritti umani e delle fondamentali libertà, così da assicurare il pieno ed universale godimento di questi diritti;

Determinati a prendere nuove misure dirette a impegnare la comunità internazionale e tese a far avanzare il progresso sostanziale nel campo dei diritti umani, attraverso un aumentato e sostenuto sforzo di cooperazione e solidarietà internazionale;

Adottiamo solennemente la Dichiarazione di Vienna e il Programma d'azione.

PARTE I

1. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma il solenne impegno di tutti gli Stati di adempiere i loro obblighi per promuovere l'universale rispetto, l'osservanza e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani e al diritto internazionale. La natura universale di tali diritti e libertà è al di là di ogni questione.

In questo quadro, il rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani è essenziale per una piena realizzazione delle finalità delle Nazioni Unite.

I diritti umani e le libertà fondamentali sono i diritti innati di tutti gli esseri umani; la loro protezione e promozione è la principale responsabilità dei governi .

2. Tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Tenendo in considerazione la situazione particolare dei popoli che si trovano sottoposti a forme di dominio coloniale o ad altre forme di dominazione o occupazione straniera, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce il diritto dei popoli ad intraprendere ogni azione legittima, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, per realizzare il loro inalienabile diritto di autodeterminazione. La

Conferenza mondiale sui Diritti Umani considera il diniego del diritto di autodeterminazione come violazione dei diritti umani e sottolinea l'importanza della effettiva realizzazione di tale diritto.

In accordo con la Dichiarazione sui principi di Diritto Internazionale concernente le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati e con la Carta delle Nazioni Unite, questo non dovrà essere interpretato come autorizzazione o incoraggiamento ad azioni che smembrino o riducano, totalmente o in parte, l'integrità territoriale o l'unità politica degli Stati sovrani ed indipendenti che si comportano in accordo con il principio di uguali diritti e autodeterminazione dei popoli in modo da possedere un Governo rappresentativo dell'intera popolazione appartenente al territorio senza distinzione alcuna.

3. Effettive misure internazionali dovrebbero essere prese per garantire e controllare l'applicazione dei diritti umani alle popolazioni sotto occupazione straniera, e si dovrebbe provvedere ad una effettiva, legale protezione contro la violazione dei loro diritti umani, in accordo con le norme sui diritti umani e il diritto internazionale, particolarmente la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949, ed altre norme applicative del diritto umanitario.
4. La promozione e la protezione di tutti i diritti umani e delle fondamentali libertà deve essere considerata come un obiettivo prioritario delle Nazioni Unite in accordo con i suoi scopi e principi, in particolare con lo scopo della cooperazione internazionale. Nel contesto di questi scopi e principi, la promozione e la protezione di tutti i diritti umani è una legittima preoccupazione della comunità internazionale. Gli organi e le agenzie specializzate che operano nel campo dei diritti umani dovrebbero mettere in atto un ulteriore sforzo di coordinazione delle loro attività basate sulla consistente e oggettiva applicazione degli strumenti internazionali dei diritti umani.
5. Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. La comunità internazionale ha il dovere di trattare i diritti umani in modo globale e in maniera corretta ed equa, ponendoli tutti su un piano di parità e valorizzandoli allo stesso modo. Benché debba essere tenuto presente il valore delle particolari e differenziate condizioni storiche, culturali e religiose, è obbligo degli Stati, tenendo conto dei propri sistemi politici, economici e culturali, promuovere e tutelare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.
6. Gli sforzi del sistema delle Nazioni Unite, per garantire l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti, contribuiscono alla stabilità e al benessere necessario per pacifiche e amichevoli relazioni tra le nazioni nonché per realizzare condizioni di pace, sicurezza e benessere economico e sociale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.
7. I processi di promozione e protezione dei diritti umani dovrebbero essere condotti in conformità con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
8. La democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda. La democrazia è fondata sulla volontà popolare liberamente espressa di determinare i propri sistemi politici, economici, sociali e culturali e la piena partecipazione in tutti gli aspetti della propria vita. In tale contesto, la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale dovrebbe essere universale e venire perseguita senza condizioni. La comunità internazionale dovrà sostenere il rafforzamento e la promozione della democrazia e lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo.

9. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma che i paesi meno sviluppati impegnati nel processo di democratizzazione e di riforme economiche, molti dei quali sono africani, dovranno essere sostenuti dalla comunità internazionale in modo da riuscire ad attuare la loro transizione verso la democrazia e lo sviluppo economico.
10. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma il diritto allo sviluppo, come stabilito nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, quale diritto universale e inalienabile e parte integrante dei diritti umani fondamentali.

Come stabilito nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, la persona umana è il soggetto centrale dello sviluppo. Mentre lo sviluppo facilita il godimento di tutti i diritti umani, la mancanza di sviluppo non può essere invocata per giustificare la restrizione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. Gli Stati dovranno cooperare tra di loro per assicurare lo sviluppo ed eliminare gli ostacoli alla sua realizzazione. La comunità internazionale dovrebbe promuovere una effettiva cooperazione internazionale per la realizzazione del diritto allo sviluppo e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo.

Un duraturo progresso verso la realizzazione del diritto allo sviluppo richiede l'attuazione di effettive politiche di sviluppo a livello nazionale, insieme a relazioni economiche eque e un favorevole ambiente economico a livello internazionale.

11. Il diritto allo sviluppo dovrebbe essere realizzato in modo da far fronte equamente alle esigenze dello sviluppo e dell'ambiente delle attuali e delle future generazioni. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce che la discarica illegale di sostanze tossiche e pericolose e di rifiuti costituisce potenzialmente una seria minaccia per il diritto umano alla vita e alla salute di ciascuno. Conseguentemente la Conferenza mondiale sui Diritti Umani si appella a tutti gli Stati perché adottino ed applichino vigorosamente le Convenzioni esistenti sullo smaltimento delle sostanze tossiche e pericolose e dei rifiuti, e richiama gli Stati a cooperare per la prevenzione dell'illecito smaltimento.

Ognuno ha il diritto di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani osserva che alcuni progressi, in particolare nelle scienze biomediche e della vita, nonché nelle tecnologie informatiche, possono avere potenziali conseguenze negative sull'integrità, la dignità e i diritti umani dell'individuo e sollecita una cooperazione internazionale per assicurare che i diritti e la dignità umana siano pienamente rispettati in questo campo d'interesse universale.

12. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello alla comunità internazionale affinché ogni sforzo venga compiuto per alleviare il peso del debito estero dei paesi in via di sviluppo, allo scopo di appoggiare gli sforzi dei governi di tali paesi per conseguire la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali della loro popolazione.
13. Gli Stati e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con le organizzazioni non-governative, hanno la necessità di creare le condizioni favorevoli, a livello nazionale, regionale e internazionale, per assicurare il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani. Gli Stati dovrebbero eliminare tutte le violazioni dei diritti umani, le loro cause così come gli ostacoli al godimento di tali diritti.
14. L'esistenza di una estrema povertà molto diffusa impedisce il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani; la sua immediata riduzione e la sua eventuale eliminazione deve rimanere una grande priorità della comunità internazionale.

15. Il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali senza alcuna distinzione è una regola fondamentale del diritto internazionale dei diritti umani. L'immediata e completa eliminazione di tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza è un obiettivo prioritario della comunità internazionale. I governi dovrebbero assumere effettive misure per prevenire e combattere tali fenomeni. E' urgente che i gruppi, le istituzioni, le organizzazioni intergovernative e non-governative, gli individui intensifichino i loro sforzi nella cooperazione e nel coordinamento delle proprie attività contro questi mali.
16. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani si felicita per i progressi fatti nello smantellamento dell'*apartheid* e richiama la comunità internazionale e il sistema delle Nazioni Unite a supportare questo processo. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani, inoltre, deplora i continui atti di violenza volti allo scopo di sminuire la richiesta di un pacifico smantellamento dell'*apartheid*.
17. Gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo in ogni forma e modo, così come i legami in alcuni paesi con il traffico di droga sono attività volte a distruggere i diritti umani, le fondamentali libertà e la democrazia, minacciando l'integrità territoriale, la sicurezza degli Stati e destabilizzando i Governi legittimamente costituiti. La comunità internazionale dovrebbe intraprendere i necessari passi per accrescere la cooperazione nel prevenire e combattere il terrorismo.
18. I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. La piena ed eguale partecipazione delle donne nella vita politica, civile, economica, sociale, culturale, a livello nazionale, regionale e internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione sessuale, sono obiettivi prioritari della comunità internazionale.

La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminate. Questo obiettivo può essere conseguito attraverso strumenti legislativi e attraverso un'azione nazionale e una cooperazione internazionale in campi come lo sviluppo economico e sociale, l'educazione, la tutela della maternità e della salute, i servizi sociali.

I diritti umani delle donne dovrebbero costituire parte integrante delle attività delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, inclusa la promozione di tutti gli strumenti sui diritti umani riguardanti le donne.

La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita i governi, le istituzioni, le organizzazioni intergovernative e non-governative a intensificare i loro sforzi per la protezione dei diritti umani delle donne e delle bambine.

19. Considerando l'importanza della promozione e protezione dei diritti delle persone che fanno parte di minoranze e il contributo che questa protezione e promozione può dare alla stabilità politica e sociale degli Stati nei quali queste persone vivono, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma il dovere degli Stati di assicurare che gli appartenenti a minoranze possano esercitare pienamente ed effettivamente tutti i diritti umani e le libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e secondo il principio di uguaglianza davanti alla legge, secondo quanto dispone la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone Appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose o Linguistiche.

Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di godere della propria cultura, di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua sia in privato che in pubblico liberamente e senza interferenze od ogni altra forma di discriminazione.

20. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce la dignità intrinseca e il contributo originale offerto allo sviluppo e al pluralismo della società dalle popolazioni indigene e ribadisce con forza l'impegno della comunità internazionale a realizzare il loro benessere economico, sociale e culturale e il godimento dei frutti di uno sviluppo sostenibile. Gli Stati dovrebbero assicurare la piena e libera partecipazione delle popolazioni indigene a tutti gli aspetti della vita sociale, in particolare negli ambiti che li riguardano. Considerando l'importanza della promozione e della protezione dei diritti delle popolazioni indigene e il contributo di tale promozione e protezione alla stabilità politica e sociale degli Stati nei quali queste popolazioni vivono, gli Stati, nel rispetto del diritto internazionale, dovrebbero concordare misure positive per assicurare il rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali delle popolazioni indigene, su basi di uguaglianza e non discriminazione e riconoscere il valore e la diversità delle loro distinte identità, culture e forme di organizzazione sociale.

21. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani saluta la recente ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia da parte di un grande numero di Stati e, sottolineando il riconoscimento dei diritti umani dei fanciulli contenuto nella Dichiarazione Mondiale sulla sopravvivenza, protezione e sviluppo dei bambini e nel Piano D'azione del Summit Mondiale sull'infanzia, sollecita l'universale ratifica della Convenzione entro il 1995 e la sua effettiva attuazione da parte degli Stati attraverso l'adozione di tutte le misure legislative, amministrative, ecc. necessarie e la destinazione delle maggiori risorse disponibili. In tutte le azioni riguardanti i bambini, la massima attenzione dovrebbe essere prestata alla non discriminazione e l'interesse prioritario dei bambini, le cui opinioni dovrebbero essere tenute nel dovuto conto. I meccanismi e i programmi nazionali e internazionali dovrebbero essere rafforzati per la difesa e la protezione dei bambini, in particolare: delle bambine, dei bambini abbandonati, dei bambini di strada, dei bambini sfruttati economicamente e sessualmente (anche attraverso la pornografia infantile, la prostituzione, la vendita di organi), dei bambini vittime di malattie quali l'Aids, dei bambini rifugiati e profughi, dei bambini in carcere, dei bambini coinvolti nei conflitti armati, nonché dei bambini vittime della fame e della siccità o di altre emergenze.

La solidarietà e la cooperazione internazionale dovrebbero essere promosse per sostenere la piena attuazione della Convenzione e i diritti dei bambini dovrebbero essere prioritari nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani.

La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea inoltre che i bambini e le bambine, per lo sviluppo completo e armonioso della loro personalità, dovrebbero crescere nell'ambiente della loro famiglia, che necessita di conseguenza della più ampia protezione.

22. Un'attenzione speciale deve essere prestata alle persone disabili, al fine di assicurare loro la non discriminazione e l'eguale godimento di tutti i diritti umani e della libertà fondamentali, inclusa l'attiva partecipazione in tutti gli aspetti della vita sociale.

23. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma che ognuno, senza alcuna distinzione, ha il diritto di cercare protezione e godere del diritto di asilo in altri paesi in caso di persecuzione, così come di tornare al proprio paese.

Riguardo a ciò essa sottolinea l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione riguardante lo status di rifugiato del 1951, del suo Protocollo del 1967 e

degli strumenti regionali. Essa esprime il proprio apprezzamento agli Stati che continuano ad ammettere e ad ospitare un grande numero di rifugiati nei propri territori, e all'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i Rifugiati per la sua dedizione a questo compito. Esprime inoltre il suo apprezzamento all'Agenzia delle Nazioni Unite di Soccorso e Lavori per i Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente.

La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce che le gravi violazioni dei diritti umani, incluse quelle nei conflitti armati, sono tra i molti e complessi fattori che portano allo spostamento delle popolazioni.

La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce che, in considerazione della complessità della crisi globale dei rifugiati e in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, sono necessari, da parte della comunità internazionale, strumenti internazionali in materia, la solidarietà internazionale e, in spirito di condivisione, un approccio globale al problema, attraverso il coordinamento e la cooperazione con i paesi interessati e le organizzazioni pertinenti, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Tutto ciò dovrebbe comprendere lo sviluppo di strategie per aggredire alla radice le cause e gli effetti dei movimenti di rifugiati e degli altri profughi e il rafforzamento delle strutture e i meccanismi di emergenza e di risposta, la previsione di forme effettive di protezione e assistenza, facendo attenzione ai bisogni specifici di donne e bambini e alla necessità di realizzare soluzioni durature, in particolare attraverso lo strumento preferenziale del rimpatrio volontario, con salvaguardia della dignità e della incolumità delle persone, e comprendendo soluzioni simili a quelle adottate dalle Conferenze internazionali sui rifugiati. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea le responsabilità degli Stati, in particolare di quelli da cui provengono i rifugiati.

Alla luce di un approccio globale, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di porre una speciale attenzione, anche attraverso le organizzazioni intergovernative e umanitarie, al fine di trovare durevoli soluzioni ai problemi riguardanti i profughi interni, incluso il loro volontario e sicuro ritorno e la loro riabilitazione.

In accordo con la Carta delle Nazioni Unite e con i principi del diritto umanitario, ulteriormente sottolinea l'importanza e il bisogno di un'assistenza umanitaria alle vittime di tutti i disastri naturali, incluso quelli prodotti dagli uomini.

24. Grande importanza deve essere data alla promozione e alla protezione dei diritti umani delle persone appartenenti ai gruppi che sono stati resi vulnerabili, incluso i lavoratori migranti, con l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro di loro, il rafforzamento e la più effettiva applicazione degli strumenti esistenti per i diritti umani. Gli Stati hanno l'obbligo di creare e mantenere adeguate misure a livello nazionale in particolare nel campo dell'istruzione, della salute e dell'assistenza sociale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone appartenenti ai settori vulnerabili delle popolazioni e di assicurare la partecipazione di coloro che sono interessati a trovare una soluzione ai loro problemi.
25. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani afferma che l'estrema povertà e l'esclusione sociale costituiscono una violazione alla dignità umana e che sono necessari urgenti provvedimenti per acquisire una migliore conoscenza dell'estrema povertà e delle sue cause, incluse quelle relative ai problemi dello sviluppo, così da promuovere i diritti umani dei più poveri, mettere fine all'estrema povertà e all'esclusione sociale e favorire il godimento dei benefici del progresso sociale. E' essenziale per gli Stati incoraggiare la partecipazione degli individui più poveri nel processo di formazione delle decisioni da parte della comunità in cui essi vivono, la promozione dei diritti umani e gli sforzi per combattere l'estrema povertà.

- 26.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani dà il benvenuto ai progressi fatti nella codificazione degli strumenti per i diritti umani, che sostituisce un processo dinamico e in evoluzione, e sollecita la universale ratifica dei trattati sui diritti umani. Tutti gli Stati sono incoraggiati ad accedere a questi strumenti internazionali; tutti gli Stati sono incoraggiati ad evitare, per quanto possibile, di ricorrere alle riserve ai trattati.
- 27.** Ogni Stato dovrebbe prevedere un effettivo quadro di mezzi per riparare ai danni o alle violazioni ai diritti umani. L'amministrazione della giustizia, incluso il momento dell'esecuzione giudiziaria e del processo, e specialmente l'indipendenza delle professioni legali e giudiziarie, in piena conformità con gli standard applicabili contenuti negli strumenti riguardanti i diritti umani, sono essenziali per una piena e non discriminatoria realizzazione dei diritti umani, nonché indispensabili ai processi di democratizzazione e di sviluppo sostenibile. In questo contesto, le istituzioni preposte all'amministrazione della giustizia dovrebbero essere finanziate in maniera appropriata e dovrebbe essere fornito dalla comunità internazionale un più alto livello di assistenza tecnica e finanziaria. Spetta alle Nazioni Unite utilizzare speciali programmi dei servizi consultivi quale strumento prioritario per il raggiungimento dell'obiettivo di un forte e indipendente apparato di amministrazione della giustizia.
- 28.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani esprime la sua costernazione di fronte alle massicce violazioni dei diritti umani, particolarmente nella forma del genocidio, della "pulizia etnica" e dello stupro sistematico di donne in situazioni di guerra, con i conseguenti esodi in massa di rifugiati e profughi. Nel condannare fortemente tali aberranti pratiche, essa rinnova l'appello affinché il perpetrarsi di tali crimini sia punito e tali pratiche immediatamente siano fatte cessare.
- 29.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani esprime grave preoccupazione circa le continue violazioni dei diritti umani in tutte le parti del mondo, in disprezzo delle norme contenute negli strumenti del diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto internazionale umanitario, ed esprime altresì grave preoccupazione per la mancanza di sufficienti ed efficaci rimedi per le vittime. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani è profondamente preoccupata per le violazioni dei diritti umani commesse durante i conflitti armati e che colpiscono le popolazioni civili, specialmente donne, bambini, anziani e disabili. La Conferenza, dunque, richiama gli Stati e tutte le parti dei conflitti armati ad osservare rigorosamente il diritto internazionale umanitario, come espresso nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e le altre norme e principi del diritto internazionale, così come gli standard minimi per la protezione dei diritti umani, fissati nelle convenzioni internazionali. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma il diritto delle vittime ad essere assistite dalle organizzazioni umanitarie, come previsto nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e in altri strumenti rilevanti del diritto internazionale umanitario, e auspica il sicuro e tempestivo accesso a tale assistenza.
- 30.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani esprime anche la propria costernazione e condanna per il fatto che gravi e sistematiche violazioni e situazioni che costituiscono serio ostacolo al pieno godimento di tutti i diritti umani continuano a verificarsi in diverse parti del mondo. Tali violazioni ed ostacoli includono la tortura e i trattamenti o le punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie ed arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie, tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale ed *apartheid*, di occupazione e dominazione straniera, di xenofobia, povertà, fame e altre forme di negazione dei diritti economici, sociali e culturali, di intolleranza religiosa, di terrorismo, di discriminazione contro le donne e di mancanza delle garanzie dello stato di diritto.

- 31.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello agli Stati, affinché si astengano da qualsiasi misura unilaterale non in accordo con il diritto internazionale o con la Carta delle Nazioni Unite, che ponga ostacoli alle relazioni commerciali tra gli Stati e impedisca la piena realizzazione dei diritti umani previsti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e degli strumenti internazionali sui diritti umani, in particolare i diritti di ognuno ad uno standard di vita adeguato per la propria salute e benessere, inclusa l'alimentazione e l'assistenza medica, l'abitazione e i servizi sociali necessari.

La Conferenza mondiale sui Diritti Umani afferma che il cibo non deve essere usato come arma di pressione politica.

- 32.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma l'importanza di assicurare l'universalità, l'obiettività e la non selettività nel considerare le questioni inerenti i diritti umani.
- 33.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani ribadisce che gli Stati sono tenuti, come stipulato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ed in altri strumenti internazionali sui diritti umani, ad assicurare che l'istruzione sia diretta a rafforzare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di incorporare nei programmi educativi l'argomento dei diritti umani, e rivolge un appello agli Stati affinché lo si faccia. L'educazione dovrebbe favorire la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite al fine di perseguire tali obiettivi. Per questo l'educazione ai diritti umani e la diffusione di informazioni corrette, sia teoriche che pratiche, giocano un ruolo fondamentale nella promozione e nel rispetto dei diritti umani per tutti gli individui, senza distinzione di alcun tipo come la razza, il sesso, la lingua o la religione e questa dovrebbe essere integrata nelle politiche per l'educazione sia a livello nazionale che internazionale. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani nota come la mancanza di fondi e l'inadeguatezza delle istituzioni possa impedire l'immediata realizzazione di questi obiettivi.
- 34.** Dovrebbero essere fatti sforzi maggiori per assistere quei paesi che lo richiedano, al fine di creare le condizioni mediante le quali ogni individuo possa godere dei diritti umani universali e delle libertà fondamentali. I governi, così come il sistema delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni multilaterali, sono esortati ad aumentare in modo considerevole le risorse destinate a programmi miranti a stabilire e rafforzare la legislazione nazionale, le istituzioni nazionali e le relative infrastrutture che sostengono lo stato di diritto e la democrazia, l'assistenza elettorale, la consapevolezza dei diritti umani attraverso la formazione, l'insegnamento, l'educazione, la partecipazione popolare e della società civile.

I programmi di servizi di consulenza e di cooperazione tecnica previsti nell'ambito del Centro per i diritti umani dovrebbero essere rafforzati e resi più efficienti e trasparenti, in modo da fornire un contributo più importante per il miglioramento del rispetto dei diritti umani. Si fa appello agli Stati, affinché aumentino i loro contributi a questi programmi, sia promuovendo un più ampio stanziamento dal bilancio ordinario delle Nazioni Unite, sia attraverso contributi volontari.

- 35.** Il pieno ed effettivo adempimento delle attività delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e proteggere i diritti umani, deve riflettere l'alta importanza accordata ai diritti umani dalla Carta delle Nazioni Unite, come loro attribuito dagli Stati Membri. A tal fine, alle attività delle Nazioni Unite nel settore dei diritti umani dovrebbero essere attribuiti finanziamenti maggiori.

- 36.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani ribadisce il ruolo importante e costruttivo giocato dalle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, particolarmente attraverso la loro capacità di fornire consulenza alle autorità competenti, il loro ruolo nella riparazione delle violazioni dei diritti umani, nella diffusione dell'informazione sui diritti umani e nell'educazione ai diritti umani.

La Conferenza mondiale sui Diritti Umani incoraggia la costituzione e il rafforzamento di tali istituzioni nazionali, nel rispetto dei "Principi concernenti lo status di istituzioni nazionali" e riconoscano che è diritto di ogni Stato scegliere la struttura politica che meglio risponde ai suoi particolari bisogni a livello nazionale.

- 37.** Gli accordi regionali svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Questi dovrebbero rafforzare gli standard universali dei diritti umani, così come sono contenuti negli strumenti internazionali sui diritti umani, e così pure dovrebbero rafforzare la loro tutela. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani approva gli sforzi in direzione del rafforzamento di questi accordi, al fine di aumentarne l'efficacia, mentre nel contempo pone l'accento sull'importanza della cooperazione con le Nazioni Unite nelle attività per i diritti umani.

La Conferenza mondiale sui Diritti Umani ribadisce la necessità di considerare la possibilità di stabilire accordi regionali o subregionali, per promuovere e tutelare i diritti umani dove ancora non esistono.

- 38.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle ONG nella promozione di tutti i diritti umani e nelle attività umanitarie a livello nazionale, regionale e internazionale. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani apprezza il loro contributo per l'accrescimento di una consapevolezza pubblica sui temi connessi ai diritti umani, riguardo il modo di condurre l'educazione, la formazione e la ricerca in questo settore, e per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel riconoscere che la responsabilità primaria per fissare gli standard ricade sugli Stati, la Conferenza apprezza il contributo delle ONG in tale processo. A riguardo, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di un continuo dialogo e di una cooperazione tra organizzazioni governative e non governative. Le ONG e i loro membri coinvolti autenticamente nel campo dei diritti umani dovrebbero godere dei diritti e delle libertà riconosciute nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della tutela delle leggi nazionali. Questi diritti e queste libertà non possono essere esercitate in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite. Le ONG dovrebbero essere libere di portare avanti le loro attività nel settore dei diritti umani, senza interferenze, nel quadro della legge nazionale e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

- 39.** Sottolineando l'importanza di una obiettiva, responsabile e imparziale informazione circa i diritti umani e i temi umanitari, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani incoraggia il massimo coinvolgimento dei mass media, di cui le leggi nazionali devono garantire la libertà e la protezione.

PARTE II

A. MAGGIORE COORDINAMENTO SUI DIRITTI UMANI NEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE

- 1.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda maggiore coordinamento a sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. A

tal fine, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita tutti gli organismi delle Nazioni Unite, gli enti e le agenzie specializzate, le cui attività riguardano il settore dei diritti umani, a cooperare per il rafforzamento, la razionalizzazione e l'attuazione delle loro attività tenendo conto della necessità di evitare un'inutile duplicazione. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda, inoltre, al Segretario generale che i livelli ufficiali degli enti di alto rilievo delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate, nel loro incontro annuale, oltre a coordinare le attività accertino l'impatto delle loro strategie e politiche sul godimento dei diritti umani.

2. Inoltre, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello alle organizzazioni regionali e alle maggiori istituzioni regionali ed internazionali per il finanziamento e lo sviluppo, affinché accertino l'impatto delle loro politiche e dei loro programmi rispetto al godimento dei diritti umani.
3. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce il ruolo sostenuto da rilevanti agenzie specializzate, enti ed istituzioni delle Nazioni Unite, così come da altre organizzazioni intergovernative di rilievo, le cui attività hanno a che fare con i diritti umani, come ruolo vitale nella formulazione, promozione ed attuazione degli standard sui diritti umani; all'interno dei rispettivi mandati, essi dovrebbero tenere conto della risoluzione della Conferenza mondiale sui Diritti Umani nell'ambito dei loro settori di competenza.
4. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda energicamente che venga fatto uno sforzo comune al fine di incoraggiare e facilitare la ratifica dei, e l'accesso o successione ai, trattati internazionali e protocolli sui diritti umani adottati nel quadro del sistema delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di raggiungere un'approvazione universale. Il Segretario generale, in consultazione con gli organi istituiti in base ai trattati, dovrebbe considerare l'opportunità di aprire un dialogo con gli Stati che non hanno aderito a queste convenzioni, per identificare gli ostacoli e ricercare le strade per superarli.
5. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani incoraggia gli Stati a considerare come limitante ogni riserva fatta agli strumenti internazionali per i diritti umani; a formulare qualsiasi riserva il più precisamente e meticolosamente possibile; ad assicurare che nessuna sia incompatibile con l'oggetto e il proposito dei trattati e a rivedere regolarmente ogni riserva con l'intento di ritirarla.
6. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani, riconoscendo la necessità di mantenere la coerenza con l'alta qualità degli standard internazionali esistenti e al fine di evitare la proliferazione degli strumenti dei diritti umani, riafferma le linee guida relative all'elaborazione di nuovi strumenti internazionali, contenute nella risoluzione n. 41/120 del 4 dicembre 1986 dell'Assemblea generale e fa appello agli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite perché, quando considerano l'elaborazione di nuovi standard internazionali, tengano a mente quelle linee guida, si consultino con gli organi per i trattati sui diritti umani quando è necessario redigere nuovi standard e richiedano al Segretario di portare a buon fine le revisioni dei nuovi strumenti proposti.
7. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che funzionari esperti in diritti umani siano assegnati, se e quando necessario, ad uffici regionali delle Nazioni Unite, con il compito di diffondere l'informazione ed offrire formazione ed altra assistenza tecnica nel campo dei diritti umani su richiesta degli Stati membri interessati. Dovrebbe essere organizzata la formazione nel settore dei diritti umani per i funzionari civili internazionali cui vengono assegnate mansioni inerenti i diritti umani.

8. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani dà il suo benvenuto alla convocazione di una sessione urgente della Commissione sui diritti umani come ad un'iniziativa positiva e che altre vie per rispondere a situazioni acute di violazione dei diritti umani siano prese in considerazione dagli organi competenti delle Nazioni Unite.

Risorse

9. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani, preoccupata per la crescente disparità tra le attività del Centro per i diritti umani e le risorse finanziarie ed umane disponibili per portarle a buon fine, avendo ben chiaro che le risorse sono necessarie per altri importanti programmi delle Nazioni Unite, richiede al Segretario generale e all'Assemblea generale di prendere provvedimenti immediati per aumentare sostanzialmente le risorse destinate al programma sui diritti umani all'interno dei bilanci ordinari attuali e futuri delle Nazioni Unite, e di prendere provvedimenti urgenti per cercare maggiori risorse extra-bilancio.
10. All'interno di questo quadro, una maggiore percentuale del bilancio ordinario dovrebbe essere destinata direttamente al Centro per i diritti umani per coprire i suoi costi e tutte le altre spese sostenute dal Centro stesso, includendo quelle relative agli organi delle Nazioni Unite che si occupano dei diritti umani. Un fondo, volontario delle attività di cooperazione tecnica del Centro, dovrebbe andare a rinforzare tale bilancio accresciuto; la Conferenza mondiale sui Diritti Umani richiede generosi contributi ai fondi fiduciari esistenti.
11. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani richiede al Segretario generale e all'Assemblea generale di fornire di sufficienti mezzi umani, finanziari e di altro tipo il Centro per i diritti umani, con l'obiettivo di metterlo in condizione di portare a buon fine effettivamente, efficacemente e speditamente le proprie attività.
12. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani, nel notare la necessità di assicurare che le risorse umane e finanziarie siano disponibili per portare a buon fine le attività nel campo dei diritti umani, come da mandato degli organismi intergovernativi, fa pressione sul Segretario generale, in accordo con l'articolo 101 della Carta delle Nazioni Unite e sugli Stati Membri, affinché adottino un approccio coerente volto ad assicurare che maggiori risorse siano destinate al Segretariato. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani invita il Segretario generale a prendere in considerazione se aggiustamenti alle procedure nel programma e nel ciclo di bilancio siano necessari o di aiuto per assicurare la tempestiva ed effettiva attuazione delle attività in materia di diritti umani, secondo il mandato degli Stati Membri.

Il Centro per i diritti umani

13. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di rafforzare il Centro delle Nazioni Unite per i diritti umani.
14. Il Centro per i diritti umani dovrebbe giocare un importante ruolo nel coordinare un più vasto sistema per i diritti umani. Il ruolo centrale del Centro può essere realizzato meglio se esso sarà capace di cooperare pienamente con gli altri organi del sistema delle Nazioni Unite. Il ruolo coordinante del Centro per i diritti umani può anche implicare che il Centro per i diritti umani a New York sia rafforzato.
15. Al Centro per i diritti umani dovrebbero essere assicurati adeguati mezzi per il sistema dei relatori speciali su specifici temi e su particolari, per gli esperti, i gruppi di lavoro e gli organismi istituiti dai trattati. L'esame delle ricadute delle raccomandazioni [formulate da relatori, esperti, ecc.] dovrebbe divenire una questione da esaminare in via prioritaria da parte della Commissione sui diritti umani.

16. Il Centro per i diritti umani dovrebbe assumere un ruolo importante nella promozione dei diritti umani. Questo ruolo potrebbe svilupparsi attraverso la cooperazione con gli Stati Membri e un ampio programma di servizi di consulenza e assistenza tecnica. I fondi volontari esistenti dovranno essere aumentati sostanzialmente per tali propositi e dovrebbero essere gestiti in modo più efficiente e coordinato. Tutte le attività dovrebbero seguire un progetto di gestione basato su regole severe e trasparenti e periodicamente dovrebbero essere svolti programmi di valutazione. A tal fine, il risultato di tali valutazioni e altre rilevanti informazioni dovrebbero essere rese disponibili regolarmente. Il Centro, in particolare, dovrebbe organizzare almeno una volta l'anno incontri informativi aperti a tutti gli Stati Membri e alle organizzazioni direttamente coinvolte in tali progetti e programmi.

Adeguamento e rafforzamento della "*machinery*" per i diritti umani, compresa la questione dell'istituzione di un Alto Commissario per i diritti umani

17. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce la necessità di un continuo adeguamento del meccanismo per i diritti umani delle Nazioni Unite agli attuali e futuri bisogni di promozione e protezione di tali diritti, come emergono nella presente Dichiarazione e nel contesto di uno sviluppo equilibrato e sostenibile per tutti i popoli. In particolare, gli organi del sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani dovrebbero rafforzare coordinamento, efficienza ed effettività.

18. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda all'Assemblea generale che nell'esaminare il rapporto della Conferenza nel corso della sua 48a sessione, inizi ad esaminare in via prioritaria la questione dell'istituzione di un Alto Commissario per i diritti umani per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani.

B. UGUAGLIANZA, DIGNITÀ E TOLLERANZA

1. Razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e altre forme di intolleranza.

19. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani considera l'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale, in particolare nelle loro forme istituzionalizzate come l'*apartheid*, le dottrine sulla superiorità a l'esclusività razziale o le attuali forme e manifestazioni di razzismo, un obiettivo primario per la comunità internazionale e per un programma mondiale di promozione nel settore dei diritti umani. Gli organi delle Nazioni Unite e le agenzie dovrebbero aumentare gli sforzi per attuare tale programma d'azione, riferito al terzo decennio per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, come pure i successivi mandati per la stesso fine. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani rivolge con forza un appello alla comunità internazionale, perché generosamente contribuisca al Fondo Fiduciario per il Programma del Decennio per Combattere il Razzismo e la Discriminazione Razziale.

20. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa pressione su tutti i Governi, affinché prendano immediate misure e sviluppino politiche forti per prevenire e combattere tutte le forme e le manifestazioni di razzismo xenofobia o intolleranza, dove necessario, per mezzo della promulgazione di una legislazione appropriata che includa sanzioni penali e per mezzo della costituzione di istituzioni nazionali volte a combattere tali fenomeni.

21. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani accoglie con favore la decisione della Commissione sui diritti umani di nominare un Relatore speciale sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani rivolge un appello a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale

sulla Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, perché considerino seriamente la possibilità di fare la dichiarazione prevista nell'articolo 14 della Convenzione.

22. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani si appella a tutti i Governi, affinché prendano misure appropriate, in conformità agli obblighi internazionali e col dovuto rispetto dei propri sistemi giuridici, per contrastare l'intolleranza e la violenza ad essa connessa, basata sulla religione o sul credo, comprese le pratiche di discriminazione contro le donne, la profanazione dei luoghi sacri, riconoscendo che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza, espressione e religione. La Conferenza invita anche tutti gli Stati a mettere in pratica le clausole della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione basate sulla religione o sul credo.
23. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea che tutte le persone che perpetrano o autorizzano atti criminali associati a pulizia etnica, sono individualmente responsabili per tali violazioni dei diritti umani e che la comunità internazionale dovrebbe esercitare ogni sforzo per portare davanti alla giustizia coloro che sono giuridicamente responsabili di tali violazioni.
24. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello agli Stati, affinché prendano misure immediate, individualmente o collettivamente, al fine di combattere la pratica della pulizia etnica e farla rapidamente cessare. Le vittime di tale aberrante pratica hanno diritto ad un appropriato ed efficace risarcimento.

2. Persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

25. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani rivolge un appello alla Commissione sui diritti umani, affinché esamini modi e mezzi per promuovere e tutelare efficacemente i diritti delle persone che appartengono alle minoranze, come espresso nella Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche. In questo contesto la Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello al Centro per i diritti umani perché fornisca, su richiesta dei governi interessati e quale parte del suo programma di servizi di consulenza e assistenza tecnica, esperti qualificati sulle questioni delle minoranze e dei diritti umani, così come sulla prevenzione e risoluzione delle controversie, affinché essi diano assistenza in situazioni esistenti o potenziali che coinvolgono le minoranze.
26. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita gli Stati e la comunità internazionale a promuovere e proteggere i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche in accordo con la Dichiarazione sui Diritti delle Persone appartenenti a Minoranze Nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche.
27. Le misure da prendersi, ove richiesto, dovrebbero includere facilitazioni per la piena partecipazione delle minoranze a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale, religiosa e culturale della società e per il progresso economico e lo sviluppo del loro paese.

Popolazioni indigene

28. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani si rivolge al Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni Indigene della Sottocommissione sulla Prevenzione della Discriminazione e Protezione delle Minoranze, perché completi la bozza di una dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene, nella sua 11^{ma} sessione.
29. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che la Commissione sui diritti umani consideri seriamente il rinnovo e l'aggiornamento del mandato al Gruppo di Lavoro sulle

Popolazioni Indigene, per il completamento della bozza di una dichiarazione sulle popolazioni indigene.

30. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda anche che i servizi di consulenza e i programmi di assistenza tecnica, all'interno delle Nazioni Unite, rispondano positivamente alle richieste di assistenza degli Stati, il che sarebbe di grande beneficio per le popolazioni indigene. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani, inoltre, raccomanda che adeguate risorse, umane e finanziarie, siano rese disponibili al Centro per i diritti umani, all'interno del quadro globale di rafforzamento delle attività del Centro, come delineato in questo documento.
31. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita gli Stati, affinché assicurino la piena e libera partecipazione delle popolazioni indigene a tutti gli aspetti della società, in particolare a questioni di loro interesse.
32. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che l'Assemblea generale proclami un decennio internazionale delle popolazioni indigene del mondo, ad iniziare da gennaio 1994, includendovi programmi orientati all'azione, da decidersi insieme con le popolazioni indigene. Un adeguato fondo fiduciario volontario dovrebbe essere realizzato a tal fine. Nel quadro di tale decennio, dovrebbe essere considerata la costituzione di un forum permanente per le popolazioni indigene nel sistema delle Nazioni Unite.

Lavoratori migranti

33. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita tutti gli Stati, affinché garantiscano la protezione dei diritti umani a tutti i lavoratori migranti e alle loro famiglie.
34. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani considera che la creazione di condizioni, per favorire una più grande armonia e tolleranza tra lavoratori migranti e il resto della società dello Stato in cui risiedono, sia di particolare importanza.
35. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani invita gli Stati a prendere in considerazione la possibilità di firmare e ratificare, nel tempo più breve possibile, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

3. Status eguale e diritti umani delle donne

36. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita il pieno e uguale godimento, da parte delle donne, di tutti i diritti umani, e ciò dovrà costituire una priorità per i governi e per le Nazioni Unite. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea, inoltre, l'importanza dell'integrazione e della piena partecipazione delle donne, sia come agenti che come beneficiarie, nel processo di sviluppo, e ribadisce gli obiettivi stabiliti nell'azione globale in favore delle donne per uno sviluppo equo e sostenibile come previsto nella Dichiarazione di Rio, Capitolo 24 dell'Agenda 21 - adottata dalla Conferenza dell'ONU su Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 3-14 giugno 1992).
37. L'uguale status delle donne e i loro diritti umani dovrebbero essere integrati nel flusso principale di attività dell'intero sistema delle Nazioni Unite. Queste tematiche dovrebbero essere regolarmente e sistematicamente affrontate in tutti gli organi e meccanismi di rilievo delle Nazioni Unite. In particolare, andrebbero fatti passi per aumentare la cooperazione e promuovere un'ulteriore integrazione di obiettivi e traguardi tra la Commissione sullo status delle donne, la Commissione sui diritti umani, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, il fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne, il

Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ed altre agenzie delle Nazioni Unite. In tale contesto, dovrebbero essere rafforzate la cooperazione e la coordinazione tra il Centro per i diritti umani e la Divisione per l'avanzamento delle donne.

- 38.** In particolare, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani pone l'accento sull'importanza di lavorare per l'eliminazione della violenza contro le donne nella vita pubblica e privata, per l'eliminazione di tutte le forme di molestie sessuali, sfruttamento e tratta delle donne, per l'eliminazione di pregiudizi di genere nell'amministrazione della giustizia e per lo sradicamento di ogni conflitto che possa insorgere tra i diritti delle donne e gli effetti dannosi di certe pratiche tradizionali o abituali, di pregiudizi culturali ed estremismi religiosi. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello all'Assemblea generale, affinché adotti la bozza di Dichiarazione sulla violenza contro le donne e fa pressione sugli Stati affinché combattano la violenza contro le donne in accordo con le sue disposizioni. Le violazioni dei diritti umani delle donne in situazioni di conflitto armato rappresentano violazioni dei fondamentali principi del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani. Tutte le violazioni di tale tipo, incluso in particolare l'assassinio, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale e la gravidanza forzata, richiedono una risposta particolarmente efficace.
- 39.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sia nascoste che palesi. Le Nazioni Unite dovrebbero incoraggiare la meta della ratifica universale da parte di tutti gli Stati della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne entro l'anno 2000. Dovrebbero essere incoraggiati modi e mezzi per affrontare significativamente l'ampio numero di riserve alla Convenzione. Tra le altre cose, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne dovrebbe continuare il riesame delle riserve poste alla Convenzione stessa. Gli Stati sono sollecitati a ritirare le riserve contrarie all'oggetto e al proposito della Convenzione o che, in altro modo, sono incompatibili con il diritto internazionale dei trattati.
- 40.** Gli enti deputati al controllo dei trattati dovrebbero dare le necessarie informazioni atte a mettere le donne in grado di usare più efficacemente le procedure di attuazione esistenti, per realizzare il loro mandato di favorire un pieno ed eguale godimento dei diritti umani e la non discriminazione. Nuove procedure dovrebbero anche essere adottate per rafforzare l'attuazione dell'impegno per l'uguaglianza delle donne e per i loro diritti umani. La Commissione sullo status delle donne e il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne dovrebbero esaminare celermente la possibilità di introdurre il diritto di petizione attraverso la preparazione di un Protocollo opzionale alla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani saluta la decisione della Commissione sui diritti umani di prendere in considerazione la nomina di un Relatore speciale sulle violenze contro le donne, alla sua 50^a sessione.
- 41.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce l'importanza del godimento da parte delle donne del migliore livello di salute fisica e mentale per tutta la durata della loro vita. Nel quadro della Conferenza Mondiale sulle donne e della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, così come della Proclamazione di Teheran del 1968, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma, sulla base dell'uguaglianza tra uomini e donne, il diritto delle donne ad un'accessibile ed adeguata tutela della salute e alla più ampia gamma di servizi per la pianificazione familiare, così come ad un eguale accesso a tutti i livelli d'istruzione.
- 42.** Gli organi deputati al controllo sui trattati dovrebbero includere nelle loro deliberazioni e conclusioni lo status delle donne e i diritti umani delle donne, facendo uso dei dati specifici

di genere. Gli Stati dovrebbero essere incoraggiati a fornire informazioni sulla situazione delle donne, *de jure e de facto*, nei loro rapporti agli organi che si occupano del controllo sui trattati. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani nota con soddisfazione che la Commissione sui diritti umani ha adottato nella sua 49^a sessione una risoluzione che afferma che relatori e gruppi di lavoro sul tema dei diritti umani dovrebbero essere sollecitati a fare altrettanto (Risoluzione n. 46 dell'8 Marzo 1993). Dovrebbero essere presi provvedimenti anche dalla Divisione per l'avanzamento delle donne in cooperazione con altri organi delle Nazioni Unite, e specificamente con il Centro per i diritti umani, per assicurare che l'attività delle Nazioni Unite sui diritti umani affronti regolarmente le violazioni dei diritti umani delle donne, inclusi specifici abusi di "genere". La formazione per il personale delle Nazioni Unite che opera nel settore dei diritti umani e degli aiuti umanitari, dovrebbe essere incoraggiata per assisterlo nel riconoscere e affrontare gli abusi dei diritti umani, particolarmente nei confronti delle donne, e per portare a buon fine il suo lavoro senza prevenzione di "genere".

43. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita i governi e le organizzazioni regionali ed internazionali a facilitare l'accesso delle donne ai posti di livello decisionale e la loro più ampia partecipazione al processo di formazione delle decisioni. Richiede che vengano prese misure ulteriori all'interno del Segretariato delle Nazioni Unite, affinché si nominino e si promuovano staff di donne in accordo con la Carta delle Nazioni Unite ed si incoraggino altri organi, tanto principali quanto sussidiari delle Nazioni Unite, a garantire la partecipazione delle donne a condizioni di parità.
44. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani saluta la Conferenza Mondiale sulle donne che si terrà a Pechino nel 1995 e sollecita che i diritti umani delle donne giochino un ruolo importante nelle sue deliberazioni, in accordo con i temi prioritari della Conferenza mondiale sulle donne: uguaglianza, sviluppo e pace.

4. I diritti del bambino

45. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani ribadisce i principi del "Primo appello per i bambini" e, a tal riguardo, sottolinea l'importanza di maggiori sforzi a livello nazionale ed internazionale, specialmente quelli del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, per promuovere il rispetto dei diritti del bambino alla sopravvivenza, alla protezione, allo sviluppo e alla partecipazione.
46. Dovrebbero essere prese misure per ottenere la ratifica universale della Convenzione sui diritti dell'infanzia entro il 1995 e la firma universale della Dichiarazione Mondiale sulla sopravvivenza, protezione e sviluppo dei bambini e del Piano d'Azione adottato dal Summit Mondiale per i bambini, come pure per raggiungerne l'attuazione effettiva. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita gli Stati a ritirare le riserve poste alla Convenzione sui diritti dell'infanzia contrarie all'oggetto e al proposito della Convenzione o altrimenti contrarie al Diritto Internazionale dei trattati.
47. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello alle nazioni, affinché intraprendano misure al massimo grado delle risorse disponibili, con il sostegno della cooperazione internazionale, per raggiungere le mete poste dal Piano d'azione del Summit mondiale [sull'infanzia del 1990]. La Conferenza richiama gli Stati, affinché integrino la Convenzione sui diritti dell'infanzia nei loro piani nazionali di azione. Per mezzo di tali piani nazionali di azione e attraverso sforzi internazionali, dovrebbe essere riconosciuta particolare priorità alla riduzione del tasso di mortalità infantile e materna, di malnutrizione, di analfabetismo e provvedere all'accesso all'acqua potabile e all'istruzione di base. In qualunque momento sia richiesto, i piani nazionali di azione dovrebbero essere ideati per combattere le emergenze

devastanti che derivano dai disastri naturali, dai conflitti armati e dal problema ugualmente grave dei bambini in estrema povertà.

48. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita tutti gli Stati ad affrontare, con il sostegno della cooperazione internazionale, il problema dei bambini che si trovano in situazioni particolarmente difficili. Lo sfruttamento e l'abuso dei bambini dovrebbero essere attivamente combattuti, affrontandone le cause primarie. Misure effettive sono richieste contro l'infanticidio di bambine, contro il lavoro minorile nocivo, contro la vendita dei bambini e di organi, contro la prostituzione infantile, la pornografia che utilizza bambini e altre forme di abusi sessuali.
49. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sostiene tutte le misure prese dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, dirette ad assicurare l'effettiva protezione e promozione dei diritti umani della bambina. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita gli Stati, affinché abroghino leggi vigenti e regolamenti, e rimuovano costumi e pratiche che discriminano e causano danno alla bambina.
50. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sostiene con vigore la proposta che il Segretario generale inizi uno studio dei mezzi per migliorare la tutela dei bambini nei conflitti armati. Le norme umanitarie dovrebbero essere applicate e si dovrebbero prendere misure al fine di proteggere e facilitare l'assistenza ai bambini nelle zone di guerra. Tali misure dovrebbero includere la protezione dei bambini contro l'uso indiscriminato di tutte le armi da guerra, specialmente le mine anti-uomo.

Il bisogno di convalescenza e riabilitazione dei bambini traumatizzati dalla guerra, deve essere affrontato urgentemente. La Conferenza fa appello al Comitato per i diritti del bambino per studiare la questione dell'innalzamento dei limiti d'età per il reclutamento nelle forze armate.

51. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che le questioni legate ai diritti umani e la situazione dei bambini siano regolarmente riviste e controllate da tutto il sistema degli organi rilevanti e del meccanismo delle Nazioni Unite e dagli organismi di supervisione delle agenzie specializzate, in accordo coi loro mandati.
52. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle ONG nell'effettiva attuazione di tutti gli strumenti dei diritti umani ed in particolare della Convenzione sui diritti dell'infanzia.
53. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che il Comitato per i diritti del bambino, con l'assistenza del Centro per i diritti umani, sia messo in grado di adempiere celermente e con efficacia al proprio mandato, specialmente in vista dell'ampiezza senza precedenti delle ratifiche e la conseguente presentazione dei rapporti nazionali.

5. Libertà dalla tortura

54. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani saluta la ratifica da parte di molti Stati Membri della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ed incoraggia la sua ratifica rapida da parte di tutti gli altri Stati Membri.
55. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani pone l'accento sul fatto che una delle più atroci violazioni della dignità umana è l'atto della tortura, il cui risultato è la distruzione della dignità e il deterioramento della capacità delle vittime di portare avanti la propria vita e le proprie attività.

- 56.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma che, in base al diritto umanitario e alle norme sui diritti umani, la libertà dalla tortura si pone quale diritto da tutelare in ogni circostanza, inclusi i periodi di disordini interni, internazionali o di conflitti armati.
- 57.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita, dunque, tutti gli Stati, affinché pongano immediatamente fine alla pratica della tortura e sradichino questo male per sempre, attraverso la piena applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e delle altre rilevanti convenzioni e, dove necessario, attraverso il rafforzamento dei meccanismi esistenti. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello agli Stati, affinché cooperino pienamente con il Relatore Speciale, sulla questione della tortura al fine dell'adempimento del suo mandato.
- 58.** Una speciale attenzione deve essere data per assicurare il rispetto universale dell'effettiva applicazione dei "Principi di etica medica riguardanti il ruolo del personale sanitario e specialmente dei medici, nella protezione dei prigionieri e detenuti contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
- 59.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani pone l'accento sull'importanza di ulteriori e concrete azioni nell'ambito delle Nazioni Unite allo scopo di fornire assistenza alle vittime di torture e assicurare risposte più efficaci per la loro riabilitazione fisica, psicologica e sociale. Dovrebbe essere data priorità assoluta al procacciamento dei mezzi necessari a tale proposito, anche attraverso i contributi addizionali al Fondo Volontario delle Nazioni Unite per le Vittime della Tortura.
- 60.** Gli Stati dovrebbero abrogare la legislazione che consente l'impunità per coloro che sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani come la tortura e dovrebbero perseguire tali violazioni in modo da fornire una solida base per lo Stato di diritto.
- 61.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani ribadisce che gli sforzi per sradicare la tortura dovrebbero, per prima cosa e in primo luogo, essere concentrati sulla prevenzione e dunque fa appello perché sia prontamente adottato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che è inteso a stabilire un sistema preventivo di visite regolari nei luoghi di detenzione.

Sparizioni forzate

- 62.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani nel salutare l'adozione da parte dell'Assemblea generale della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, fa richiamo agli Stati affinché prendano misure effettive sul piano legislativo, amministrativo, giudiziario o di altro tipo, al fine di prevenire, far finire e punire atti di scomparse forzate. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani ribadisce che è dovere di tutti gli Stati, in ogni circostanza, compiere indagini, ovunque vi sia ragione di credere che una scomparsa forzata abbia avuto luogo su un territorio ricadente sotto la loro giurisdizione e, se le prove sono confermate, perseguire i responsabili.

6. I diritti delle persone disabili

- 63.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani ribadisce che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili. Ogni persona è nata uguale alle altre e vanta gli stessi diritti alla vita e al benessere, all'educazione e al lavoro, a vivere in modo indipendente e all'attiva partecipazione a tutti gli aspetti della società.
- Qualsiasi discriminazione diretta o altro trattamento discriminatorio negativo verso una

persona disabile, pertanto, è una violazione dei suoi diritti. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani si appella ai governi, ove necessario, affinché adottino o adeguino la legislazione per assicurare l'accesso a questi e ad altri diritti per le persone disabili.

64. Il posto delle persone disabili è ovunque. Alle persone disabili dovrebbero essere garantite uguali opportunità, attraverso l'eliminazione di tutte quelle barriere socialmente determinate, siano esse fisiche, finanziarie, sociali o psicologiche, che escludono o restringono la piena partecipazione alla società.
65. Richiamando il Programma Mondiale di Azione riguardante le Persone Disabili, adottato dall'Assemblea generale nella sua 37^a sessione, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani rivolge un appello all'Assemblea generale e al Consiglio Economico e Sociale perché, negli incontri del 1993, adotti la bozza di regole standard sulle pari opportunità per le persone disabili.

C. COOPERAZIONE, SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEI DIRITTI UMANI

66. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che sia data priorità ad azioni nazionali ed internazionali, al fine di promuovere la democrazia, lo sviluppo e i diritti umani.
67. Speciale enfasi dovrebbe essere posta su quelle misure che aiutano il rafforzamento e la costruzione di istituzioni relative ai diritti umani, il rafforzamento di una società civile pluralistica e la protezione di gruppi che sono stati resi vulnerabili. In questo quadro è di particolare importanza l'assistenza fornita su richiesta dei governi per la conduzione di elezioni libere e corrette, inclusa l'assistenza per gli aspetti concernenti i diritti umani nelle elezioni e la pubblica informazione su queste.

Egualmente importante è l'assistenza che deve essere data al rafforzamento del dominio del diritto, alla promozione della libertà di espressione e all'amministrazione della giustizia nonché alla reale ed effettiva partecipazione delle persone nei processi di formazione delle decisioni.

68. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea la necessità di rafforzare le attività di consulenza e di assistenza tecnica da parte del Centro per i diritti umani. Il Centro, su richiesta degli Stati, dovrebbe mettere a disposizione assistenza sulle specifiche questioni dei diritti umani, incluso la preparazione di rapporti all'interno dei trattati sui diritti umani, e l'attuazione di piani d'azione coerenti e completi per la protezione e la tutela dei diritti umani. Il rafforzamento delle istituzioni sui diritti umani e la democrazia, la protezione giuridica dei diritti umani, la formazione dei funzionari, un'ampia educazione di base ed informazione pubblica rivolta alla promozione del rispetto dei diritti umani, dovrebbero essere messi a disposizione quali componenti di tali programmi.
69. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda con forza che sia stabilito un programma completo nell'ambito delle Nazioni Unite, al fine di aiutare gli Stati nel compito di costruire e rafforzare adeguate strutture nazionali che si occupino direttamente dell'osservanza globale dei diritti umani e del mantenimento dello Stato di diritto. Un tale programma, da coordinarsi da parte del Centro per i diritti umani, dovrebbe essere in grado di fornire, su richiesta dei governi interessati, l'assistenza tecnica e finanziaria per progetti nazionali di riforma penale e degli istituti penitenziari, per l'istruzione e formazione degli avvocati, dei giudici e delle forze di sicurezza nel settore dei diritti umani e in ogni altra sfera di attività di rilievo per il buon funzionamento del dominio del diritto. Questo

programma dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati per il completamento dei piani di azione e per la promozione e la protezione dei diritti umani.

- 70.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani richiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di sottoporre all'Assemblea generale delle Nazioni Unite proposte che contengano alternative circa la costituzione, la struttura, le modalità operative e i finanziamenti del programma proposto.
- 71.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che ogni Stato consideri l'opportunità di redigere un piano nazionale di azione, che individui provvedimenti, per mezzo dei quali quello Stato può migliorare la protezione e la promozione dei diritti umani.
- 72.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani riafferma che il diritto inalienabile e universale allo sviluppo, come stabilito nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, deve essere realizzato. In tale contesto la Conferenza mondiale sui Diritti Umani saluta la nomina da parte della Commissione sui diritti umani di un gruppo di lavoro tematico sul diritto allo sviluppo e sollecita questo Gruppo di Lavoro, in consultazione e cooperazione con altri organismi e agenzie del sistema delle Nazioni Unite, a formulare prontamente per una prossima riflessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite misure effettive e complete per eliminare gli ostacoli che si frappongono al complemento e alla realizzazione della Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo e per raccomandare modi e mezzi affidabili per la realizzazione del diritto allo sviluppo da parte di tutti gli Stati.
- 73.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che le ONG e altre ben radicate organizzazioni attive nel settore dello sviluppo e/o dei diritti umani, siano messe in grado di giocare un ruolo a livello nazionale e internazionale nel dibattito sulle attività e sulle realizzazioni relative al diritto allo sviluppo, in cooperazione con i governi in tutti gli aspetti di rilievo della cooperazione allo sviluppo.
- 74.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello ai Governi e alle agenzie e alle istituzioni competenti, affinché aumentino considerevolmente le risorse devolute alla costruzione di sistemi legali ben funzionanti per la protezione dei diritti umani, e alle istituzioni nazionali che lavorano in questo settore. Coloro che agiscono nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbero tenere ben in mente il mutuo sostegno interrelazionale tra sviluppo, democrazia e diritti umani. La cooperazione dovrebbe essere basata sul dialogo e sulla trasparenza. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani rivolge anche un appello per la costituzione di programmi completi che includano risorse come banche di informazione personale con esperienza nel campo del rafforzamento del dominio del diritto e delle istituzioni democratiche.
- 75.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani incoraggia la Commissione sui diritti umani in cooperazione con il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, a continuare l'esame dei protocolli opzionali al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
- 76.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che maggiori risorse siano messe a disposizione per il rafforzamento o la costituzione di accordi regionali sulla promozione e protezione dei diritti umani all'interno dei programmi di attività di consulenza e assistenza tecnica del Centro per i diritti umani. Gli Stati sono incoraggiati a richiedere assistenza a tali fini, come gruppi di lavoro regionali e sub-regionali, seminari e scambi di informazione rivolti a rafforzare gli accordi regionali per la promozione e protezione dei diritti umani, in accordo con gli standard universali dei diritti umani, contenuti negli strumenti internazionali sui diritti umani.

77. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sostiene tutte le misure delle Nazioni Unite e delle più importanti agenzie specializzate per un'effettiva promozione e protezione dei diritti sindacali, così come sono stipulati nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e in altri rilevanti strumenti internazionali. Chiama tutti gli Stati a mantenere pienamente fede ai loro obblighi a tal riguardo, come contenuto negli strumenti internazionali.

D. EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI

78. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani considera l'educazione ai diritti umani, la formazione e l'informazione pubblica come essenziali per la promozione e l'ottenimento di relazioni stabili e armoniose tra le Comunità e per favorire la mutua comprensione, la tolleranza e la pace.

79. Gli Stati dovrebbero compiere sforzi per sradicare l'analfabetismo e dovrebbero rivolgere l'educazione al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani fa appello agli Stati e alle istituzioni, affinché includano i diritti umani, il diritto umanitario, la democrazia e il dominio del diritto quali materie nei *curricula* di tutte le istituzioni culturali sia formali che informali.

80. L'educazione ai diritti umani dovrebbe includere la pace, la democrazia, lo sviluppo e la giustizia sociale, come espresso negli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani, al fine di conseguire una comune comprensione e consapevolezza e rafforzare l'impegno universale per i diritti umani.

81. Tenendo conto del Piano mondiale di azione per l'educazione ai diritti umani e alla democrazia, adottato nel marzo 1993 dal Congresso internazionale sull'educazione ai diritti Umani e alla democrazia dell'UNESCO e tenendo conto di altri strumenti, la Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che gli Stati sviluppino programmi specifici e strategie al fine di assicurare la più ampia educazione ai diritti umani e la diffusione dell'informazione, prestando particolare attenzione ai bisogni nel campo dei diritti umani delle donne.

82. I governi, con l'aiuto delle organizzazioni intergovernative, le istituzioni nazionali e le ONG, dovrebbero promuovere una maggiore consapevolezza in materia di diritti umani e di reciproca tolleranza. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di rafforzare la Campagna Mondiale di Informazione Pubblica per i diritti umani portata avanti dalle Nazioni Unite. Queste dovrebbero iniziare e sostenere l'educazione nel campo dei diritti umani e prendersi l'impegno di un'effettiva diffusione di informazione pubblica nel settore. I programmi di servizi di consulenza e di assistenza tecnica del sistema, delle Nazioni Unite dovrebbero essere immediatamente in grado di rispondere alle richieste provenienti dagli Stati per le attività di educazione e di formazione nel campo dei diritti umani, secondo le norme contenute negli strumenti internazionali sui diritti umani, nel diritto umanitario e nella loro applicazione per i gruppi speciali quali le forze armate, il personale addetto all'attuazione del diritto, la polizia e le professioni sanitarie. Dovrebbe essere presa in seria considerazione la proclamazione di un decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani al fine di promuovere, incoraggiare e sottolineare l'importanza di queste attività educative.

E. ATTUAZIONE E METODI DI CONTROLLO

- 83.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sollecita i governi perché incorporino gli standard che sono contenuti negli strumenti internazionali sui diritti umani nella legislazione nazionale, al fine di rafforzare le strutture nazionali, le istituzioni e gli organi della società che hanno importanza nella promozione e nella salvaguardia dei diritti umani.
- 84.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda il rafforzamento delle attività dei programmi delle Nazioni Unite al fine di adempiere alle richieste di assistenza degli Stati che vogliono stabilire o rafforzare le proprie istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani.
- 85.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani incoraggia anche il rafforzamento della cooperazione tra istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani, particolarmente attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, come pure attraverso la cooperazione con le organizzazioni regionali e le Nazioni Unite.
- 86.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani, a tal fine, raccomanda con forza che i rappresentanti delle istituzioni nazionali per la protezione e promozione dei diritti umani diano vita ad incontri periodici sotto l'egida del Centro per i diritti umani, al fine di esaminare modi e mezzi per migliorare le procedure e compartecipare le esperienze.
- 87.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda agli organismi che si occupano dei trattati sui diritti umani, alle conferenze dei presidenti, agli enti per i trattati e alle conferenze degli Stati contraenti, di continuare a prendere quelle misure finalizzate al coordinamento delle molteplici esigenze di resoconto e di linee-guida nella preparazione dei rapporti degli Stati in accordo con le rispettive convenzioni sui diritti umani nonché di studiare la proposta secondo cui la presentazione di un rapporto globale sulle obbligazioni derivanti dai trattati assunti da ogni Stato, renderebbe queste procedure più efficaci e ne migliorerebbe l'impatto.
- 88.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che gli Stati contraenti gli strumenti internazionali sui diritti umani, l'Assemblea generale e il Consiglio Economico e Sociale considerino lo studio degli attuali organi istituiti dai trattati sui diritti umani, i vari meccanismi tematici e le procedure, in vista di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia attraverso un migliore coordinamento dei vari enti, meccanismi e procedure, tenendo conto della necessità di evitare duplicazioni inutili e l'accavallarsi dei mandati e dei compiti.
- 89.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda un lavoro continuo per il miglioramento del funzionamento, includendovi i compiti di controllo degli enti per i trattati, tenendo conto della molteplicità delle proposte fatte a tale scopo, in particolare di quelle avanzate dagli stessi enti per i trattati e dalle conferenze dei presidenti per gli organi dei trattati. Dovrebbe anche essere incoraggiato un globale approccio nazionale fatto dal Comitato per i diritti del bambino.
- 90.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda agli Stati contraenti i trattati dei diritti umani di pensare seriamente di accogliere tutte le procedure di comunicazione opzionale a disposizione.
- 91.** La Conferenza mondiale sui Diritti Umani guarda con preoccupazione alla questione dell'impunità per coloro che perpetrano violazioni dei diritti umani, e sostiene gli sforzi della

Commissione sui diritti umani e della Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze per esaminare tutti gli aspetti della questione.

92. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che la Commissione sui diritti umani esamini la possibilità di una migliore applicazione degli strumenti esistenti sui diritti umani a livello internazionale e regionale ed incoraggia la Commissione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale a continuare il suo lavoro sulla Corte penale internazionale .
93. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani rivolge un appello agli Stati, che ancora non lo hanno fatto, affinché aderiscano alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e ai Protocolli, e inoltre prendano a livello nazionale tutte le misure idonee per una loro piena applicazione, incluse quelle giuridiche.
94. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda il rapido completamento e l'adozione della bozza di dichiarazione su "diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società per promuovere e proteggere i diritti umani universalmente riconosciuti e le libertà fondamentali".
95. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani sottolinea l'importanza di preservare e rafforzare il sistema di speciali procedure, relatori, rappresentanze, esperti e gruppi di lavoro della Commissione sui diritti umani e della Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze, per metterli in grado di espletare i loro mandati in tutti i paesi del mondo, fornendo loro le necessarie risorse umane e finanziarie e disponendo per degli incontri periodici. Tali procedure e i meccanismi dovrebbero essere messi in condizione di armonizzare e razionalizzare il loro lavoro. Tutti gli Stati sono chiamati a cooperare pienamente con queste procedure e meccanismi.
96. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che le Nazioni Unite assumano un ruolo più attivo nella promozione e protezione dei diritti umani, assicurando il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario in tutte le situazioni di conflitti armati, in accordo con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite.
97. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani, riconoscendo l'importante ruolo dei diritti umani in specifiche operazioni di "mantenimento della pace" prese dalle Nazioni Unite, raccomanda che il Segretario generale tenga in conto l'esperienza e la capacità del Centro per i diritti umani e i meccanismi dei diritti umani in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.
98. Per rafforzare il godimento dei diritti economici, sociali e culturali, dovrebbero essere esaminati ulteriori approcci, come un sistema di indicatori misuranti i progressi nella realizzazione dei diritti, così come sono enunciati nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Ci deve essere uno sforzo concertato per assicurare il riconoscimento economico, sociale e culturale dei diritti a livello nazionale, regionale ed internazionale.

F. DAR SEGUITO ALLA CONFERENZA MONDIALE SUI DIRITTI UMANI

99. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani raccomanda che l'Assemblea generale, la Commissione sui diritti umani, altri organismi e agenzie del sistema delle Nazioni Unite relative al settore dei diritti umani pensino seriamente ai metodi e ai mezzi per la piena attuazione, senza dilazione, delle raccomandazioni contenute nella presente Dichiarazione, inclusa la possibilità di proclamare un decennio delle Nazioni Unite per i diritti umani. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani, inoltre, raccomanda che la Commissione sui diritti umani verifichi annualmente il progresso in relazione a questo fine.

100. La Conferenza mondiale sui Diritti Umani richiede al Segretario generale dell'ONU di invitare, in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, tutti gli Stati, gli organi e le agenzie del sistema delle NU che si occupano di diritti umani, a riferire sui progressi fatti nell'applicazione della presente Dichiarazione, e di sottoporre un rapporto all'Assemblea generale nella sua 53^a sessione [1998] attraverso la Commissione sui diritti umani e il Consiglio Economico e Sociale. Similmente, le istituzioni nazionali e regionali sui diritti umani e le ONG possono presentare il proprio punto di vista al Segretario generale sui progressi fatti nell'applicazione della presente Dichiarazione. Dovrebbe essere prestata maggiore attenzione nel verificare i progressi compiuti nella ratifica universale dei trattati internazionali e dei protocolli sui diritti umani adottati nel sistema delle Nazioni Unite.

DICHIARAZIONE SULLE RESPONSABILITÀ DELLE GENERAZIONI PRESENTI VERSO LE GENERAZIONI FUTURE

Adottata il 12 novembre 1997

La conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura riunitasi a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29^a sessione,

Avendo presente la volontà dei popoli, solennemente espressa nello Statuto delle Nazioni Unite, di "salvare le future generazioni dal flagello della guerra" così come i valori e i principi consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da tutti gli altri strumenti del diritto internazionale che li riguardano,

Prendendo in considerazione le disposizioni del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottati il 16 dicembre 1966, così come la Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata il 20 novembre 1989,

Preoccupata per la sorte delle generazioni future di fronte alle sfide cruciali del prossimo millennio,

Consapevole che, in questo stadio della storia, l'esistenza stessa dell'umanità e il suo ambiente sono minacciati,

Sottolineando che il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e degli ideali della democrazia costituiscono una base essenziale per la protezione dei bisogni e interessi delle future generazioni,

Affermando la necessità di stabilire nuovi, equi e globali legami di partenariato e di solidarietà fra le generazioni come pure di promuovere la solidarietà intergenerazionale per la comunità dell'umanità,

Ricordando che le responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future sono già state evocate nei diversi strumenti, quali la Convenzione relativa al patrimonio mondiale, culturale e naturale adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento del clima e la Convenzione sulla diversità biologica, adottate a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo il 14 giugno 1992, la Dichiarazione e il Programma di azione di Vienna adottati dalla Conferenza Mondiale sui diritti dell'uomo il 25 giugno 1993, come pure le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla protezione del clima mondiale per le generazioni presenti e future adottate dal 1990,

Determinata a contribuire alla soluzione dei problemi mondiali attuali attraverso una rafforzata cooperazione internazionale, a creare delle condizioni affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future non siano compromessi dal peso del passato ed a trasmettere un mondo migliore alle future generazioni,

Decisa ad operare affinché le presenti generazioni prendano interamente coscienza delle responsabilità verso le generazioni future,

Riconoscendo che il compito consistente nell'assicurare, particolarmente attraverso l'istruzione, la protezione dei bisogni e interessi delle generazioni future costituisce una dimensione fondamentale della missione etica dell'UNESCO il cui Atto istitutivo è dedicato all'ideale "di giustizia, libertà e pace" fondato sulla "solidarietà intellettuale e morale dell'umanità",

Constatando che la sorte delle future generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, l'insufficiente attrezzamento materiale e

tecnologico, la disoccupazione, l'esclusione, la discriminazione e le minacce all'ambiente devono essere risolti nell'interesse delle generazioni presenti e future,

Convinta che un obbligo morale s'impone per le generazioni presenti di formulare delle regole di condotta e di comportamento in una prospettiva largamente aperta verso il futuro,

Proclama solennemente in questo dodicesimo giorno di novembre 1997 la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future.

Articolo 1 - Bisogni e interessi delle generazioni future

Le generazioni presenti hanno la responsabilità di sorvegliare affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future siano pienamente salvaguardati.

Articolo 2 - La libertà di scelta

È necessario attivarsi completamente affinché, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia le generazioni future che quelle presenti possano scegliere liberamente il loro sistema politico, economico e sociale e possano preservare le loro diversità culturali e religiose.

Articolo 3 - Mantenimento e perpetuazione dell'umanità

Le generazioni presenti dovrebbero sforzarsi per assicurare il mantenimento e la perpetuazione dell'umanità nel rispetto della dignità della persona umana. Di conseguenza, nessun pregiudizio potrà essere recato in nessun modo alla natura e alla forma della vita umana.

Articolo 4 - Preservazione della vita della Terra

Le generazioni presenti hanno la responsabilità di trasmettere alle generazioni future una Terra tale da non essere un giorno danneggiata irrimediabilmente per via dell'attività umana. Ogni generazione, che riceve temporaneamente la Terra in eredità, dovrà vegliare ad utilizzare in maniera ragionevole le risorse naturali e a fare in modo che la vita non sia compromessa dai mutamenti nocivi sugli ecosistemi e che il progresso scientifico e tecnico in tutti i campi non leda alla vita sulla terra.

Articolo 5 - Protezione dell'ambiente

1. Affinché le generazioni future possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della Terra, le generazioni presenti dovrebbero agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare la qualità e l'integrità dell'ambiente.
2. Le generazioni presenti dovrebbero vegliare affinché le generazioni future non siano esposte agli inquinamenti che rischierebbero di mettere in pericolo la loro salute o l'esistenza stessa.
3. Le generazioni presenti dovrebbero preservare per le generazioni future le risorse naturali necessarie al mantenimento della vita umana e al suo sviluppo.
4. Le generazioni presenti dovrebbero, prima di realizzare qualsiasi progetto di rilievo, prendere in considerazione le possibili conseguenze per le generazioni future.

Articolo 6 - Genoma umano e biodiversità

Il genoma umano, nel rispetto della dignità della persona umana e dei diritti dell'uomo, deve essere protetto e la biodiversità deve essere salvaguardata. Il progresso scientifico e tecnico non dovrebbe

né nuocere né compromettere in nessun modo la preservazione della specie umana e delle altre specie.

Articolo 7 - Diversità del patrimonio culturale

Nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le generazioni presenti dovranno assicurare la preservazione della diversità culturale dell'umanità. Le generazioni presenti hanno la responsabilità d'identificare, di proteggere e di conservare il patrimonio culturale, materiale e immateriale e di trasmettere tale patrimonio comune alle generazioni future.

Articolo 8 - Patrimonio comune dell'umanità

Le generazioni presenti dovrebbero utilizzare il patrimonio comune dell'umanità come è definito nel diritto internazionale, senza comprometterlo in modo irreversibile.

Articolo 9 - Pace

1. Le generazioni presenti dovrebbero assicurarsi che esse stesse e le generazioni future imparino a vivere insieme pacificamente, in sicurezza e nel rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
2. Le generazioni presenti dovrebbero preservare le generazioni future dal flagello della guerra. A tale scopo, esse dovrebbero evitare di esporre le generazioni future alle conseguenze nefaste di conflitti armati così come da ogni altra forma di aggressione e dall'uso di armi contrari ai principi umanitari.

Articolo 10 - Sviluppo e educazione

1. Le generazioni presenti dovrebbero vegliare per assicurare le condizioni di uno sviluppo socio-economico equo, durevole e universale per le generazioni future, sia sul piano individuale che collettivo, in particolare tramite un utilizzo ragionevole e prudente delle risorse disponibili al fine di lottare contro la povertà.
2. L'educazione è un importante strumento di sviluppo delle persone e delle società. Essa dovrebbe servire a favorire la pace, la giustizia, la comprensione, la tolleranza e l'eguaglianza a vantaggio delle generazioni presenti e future.

Articolo 11 - Non discriminazione

Le generazioni presenti non dovrebbero intraprendere nessuna attività né prendere nessuna misura che potrebbero avere l'effetto di generare o perpetuare una forma qualsiasi di discriminazione nei confronti delle generazioni future.

Articolo 12 - Esecuzione

1. Gli Stati, le istituzioni del sistema delle Nazioni Unite, le altre organizzazioni intergovernative e non governative, gli individui, le entità pubbliche e private dovrebbero assumersi tutte le responsabilità nella promozione, in particolare modo attraverso l'educazione, la formazione e l'informazione, del rispetto degli ideali enunciati nella presente Dichiarazione, e incoraggiare con tutti i mezzi appropriati il loro pieno riconoscimento e la loro effettiva esecuzione.
2. Nei confronti della missione etica dell'UNESCO, l'Organizzazione è pregata di dare la più larga diffusione del testo della presente Dichiarazione e di prendere tutte le misure

necessarie, nei suoi ambiti di competenza, al fine di sensibilizzare il pubblico agli ideali di cui questo testo è portatore.

DICHIARAZIONE SUL DIRITTO DEI POPOLI ALLA PACE

Adottata il 12 novembre 1984

L'Assemblea generale,

Riaffermato che la missione principale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è quella di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

Ricordati i principi fondamentali del diritto internazionale enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;

Tenuto conto del desiderio e della volontà di tutti i popoli di eliminare la guerra dalla vita dell'umanità e, soprattutto, di prevenire una catastrofe nucleare mondiale;

Convinta, che l'assenza di guerra costituisca, a livello internazionale, una condizione primordiale del benessere, della prosperità materiale e del progresso degli Stati nonché della realizzazione completa dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo proclamati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Consapevole del fatto che, in questa era nucleare, l'instaurazione di una pace durevole rappresenta una condizione primaria della preservazione della civiltà umana e della sopravvivenza dell'umanità;

Riconosciuto che ogni Stato ha il sacro dovere di garantire ai popoli una vita pacifica;

1. Proclama solennemente che i popoli della Terra hanno un sacro diritto alla pace;
2. Dichiara solennemente che la salvaguardia del diritto dei popoli alla pace e la promozione di questo diritto costituiscono un obbligo fondamentale per ogni Stato;
3. Sottolinea che, per garantire l'esercizio del diritto dei popoli alla pace, è indispensabile che la politica degli Stati tenda alla eliminazione delle minacce di guerra, soprattutto di quella nucleare, all'abbandono del ricorso alla forza nelle relazioni internazionali e alla composizione pacifica delle controversie internazionali sulla base dello Statuto delle Nazioni Unite;
4. Lancia un appello a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni internazionali a contribuire con ogni mezzo a garantire l'esercizio dei popoli alla pace tramite l'adozione di misure appropriate a livello nazionale ed internazionale.

**DICHIARAZIONE SUL DIRITTO E LA RESPONSABILITÀ DEGLI INDIVIDUI,
DEI GRUPPI E DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ DI PROMUOVERE
E PROTEGGERE LE LIBERTÀ FONDAMENTALI E I DIRITTI UMANI
UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTI**

Adottata il 9 dicembre 1998

L'Assemblea generale,

Riaffermando l'importanza dell'osservanza dei fini e dei principi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, in tutti i paesi del mondo,

Riaffermando inoltre l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dei Patti internazionali sui diritti umani quali elementi portanti dell'impegno internazionale per promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l'importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati all'interno del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello regionale,

Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente, l'obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sull'origine nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite,

Riconoscendo l'importante ruolo della cooperazione internazionale e l'apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel contribuire all'effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui, incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come quelle risultanti dall'*apartheid*, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall'occupazione straniera; dall'aggressione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all'unità nazionale o all'integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il diritto di autodeterminazione dei popoli ed il diritto di ogni popolo di esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali,

Riconoscendo la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale e la possibilità di godere i diritti umani e le libertà fondamentali, e consapevoli del fatto che la mancanza di pace e sicurezza internazionale non giustifica l'inadempienza,

Ribadendo che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l'attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà,

Sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello Stato,

Riconoscendo il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale,

Dichiara:

Articolo 1

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2

1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l'altro, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica.
2. Ogni Stato deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti.

Articolo 3

Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l'effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte.

Articolo 4

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo.

Articolo 5

Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, a livello nazionale ed internazionale:

- a) di riunione e assemblea pacifica;
- b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non governative, associazioni o gruppi;
- c) di comunicare con organizzazioni non governative o intergovernative.

Articolo 6

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri:

- a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l'accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni;

- b) come previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- c) di studiare, discutere, formare ed esprimere opinioni sull'osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia.

Articolo 7

Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.

Articolo 8

1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al governo del proprio paese e alla conduzione degli affari pubblici.
2. Questo include, tra l'altro, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottomettere agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l'attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 9

1. Nell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.
2. A questo fine, tutti coloro che adducano la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad una autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona, ed all'esecuzione dell'eventuale decisione e risarcimento, senza ritardi eccessivi.
3. Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, tra l'altro:
 - a) di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari e organi governativi con riferimento a violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema legale dello Stato, le quali dovrebbero decidere sul reclamo senza ritardi indebiti;
 - b) di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi in modo da formarsi un'opinione circa la loro conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi e impegni internazionali applicabili;

- c) di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata o altra pertinente consulenza e assistenza nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
4. Allo stesso fine, ed in accordo con le procedure e gli strumenti internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale di ricevere e considerare comunicazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali.
5. Lo Stato deve condurre un'indagine pronta ed imparziale o assicurare che si svolga un'inchiesta ogni qual volta vi sia il ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbia avuto luogo nei territori sotto la sua giurisdizione.

Articolo 10

Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per essersi rifiutato di farlo.

Articolo 11

Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, al legittimo esercizio della propria occupazione o professione. Chiunque, in virtù della propria professione, possa nuocere alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali altrui deve rispettare tali diritti e libertà e rispettare i pertinenti standard nazionali ed internazionali di condotta o etica professionale e lavorativa.

Articolo 12

1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro violenze, minacce, ritorsioni, discriminazioni vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione.
3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di essere protetti efficacemente dalla legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi pacifici, ad attività ed atti, incluse le omissioni, che, attribuibili allo Stato, provochino violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o individui che influenzino il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 13

Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all'articolo 3 della presente Dichiarazione.

Articolo 14

1. Lo Stato ha la responsabilità di prendere appropriate misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro genere, per promuovere la comprensione dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali da parte di tutte le persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.
2. Tali misure devono comprendere, tra le altre:
 - a) la pubblicazione e la vasta disponibilità di leggi e dei regolamenti nazionali, e dei fondamentali strumenti internazionali sui diritti umani applicabili;
 - b) l'accesso pieno ed eguale ai documenti internazionali nel campo dei diritti umani, inclusi i rapporti periodici dello Stato agli organi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani dei quali (lo Stato) è parte, così come i resoconti sintetici delle discussioni e dei rapporti ufficiali di questi organismi.
3. Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi *ombudsmen* (difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale.

Articolo 15

Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l'insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, ufficiali preposti all'attuazione della legge (leggi, tra l'altro, forze di polizia), personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione.

Articolo 16

Gli individui, le organizzazioni non governative e le istituzioni competenti giocano un importante ruolo nel contribuire ad una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali l'educazione, la formazione e la ricerca in questi campi per rafforzare ulteriormente, tra l'altro, la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, tenendo conto dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono le proprie attività.

Articolo 17

Nell'esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi internazionali applicabili, siano determinate dalla legge con l'esclusivo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Articolo 18

1. Tutti hanno doveri verso e all'interno della comunità, nella quale soltanto il libero e pieno sviluppo della loro personalità è possibile.

2. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non governative hanno un importante ruolo e responsabilità nella salvaguardia della democrazia, nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nel contribuire alla promozione e al progresso delle società, delle istituzioni e dei processi democratici.
3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni non governative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dagli altri strumenti sui diritti umani siano pienamente realizzati.

Articolo 19

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo della società o di qualsiasi Stato di intraprendere qualsivoglia attività o di compiere qualsiasi atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione.

Articolo 20

Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da permettere agli Stati di sostenere e promuovere attività di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni non governative contrarie alle norme della Carta delle Nazioni Unite.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUL GENOMA UMANO E I DIRITTI UMANI

Adottata l'11 novembre 1997

La Conferenza Generale,

Ricordando che il Preambolo dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO invoca "l'ideale democratico di dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona umana" e rifiuta ogni "dogma dell'ineguaglianza delle razze e degli uomini", che precisa "che la dignità dell'uomo che esige la diffusione della cultura e l'educazione di tutti per il raggiungimento della giustizia, della libertà e della pace, comporta sacri doveri per tutte le nazioni da adempiere con spirito di reciproca assistenza", che proclama che "questa pace deve essere stabilita sulla base della solidarietà intellettuale e morale dell'umanità", e che indica che l'Organizzazione cerca di raggiungere "attraverso la cooperazione delle nazioni del mondo nei settori dell'educazione, della scienza e della cultura, gli scopi di pace internazionale e di prosperità per tutti i popoli per i quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata costituita e che la sua Carta proclama",

Ricordando solennemente la propria adesione ai principi universali dei diritti dell'uomo affermati, in particolare, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, dai due Patti internazionali delle Nazioni Unite relativi ai diritti economici, sociali e culturali, e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948, dalla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del minorato mentale del 20 dicembre 1971, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone handicappate del 9 dicembre 1975, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 18 dicembre 1979, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abusi di potere del 29 novembre 1985, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, dalle Regole delle Nazioni Unite per rendere uguali le possibilità degli handicappati del 20 dicembre 1993, dalla Convenzione sull'interdizione della realizzazione, fabbricazione e stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o chimiche e sulla loro distruzione del 16 dicembre 1971, dalla Convenzione dell'UNESCO sulla lotta contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento del 14 dicembre 1960, dalla Dichiarazione dell'UNESCO dei principi della cooperazione culturale internazionale del 4 novembre 1966, dalla Raccomandazione dell'UNESCO concernente la condizione dei ricercatori scientifici del 20 novembre 1974, dalla Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza ed i pregiudizi razziali del 27 novembre 1978, dalla Convenzione dell'OIL (N°111) concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione del 25 giugno 1958 e dalla Convenzione dell'OIL (N°169) concernente i popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti del 27 giugno 1989,

Tenendo presenti, senza interferire nelle loro disposizioni, gli strumenti internazionali che interessano le applicazioni della genetica nel campo della proprietà intellettuale e, in special modo, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886 e la Convenzione universale dell'UNESCO sul diritto d'autore del 6 settembre 1952, aggiornate l'ultima volta a Parigi il 24 luglio 1971, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, aggiornata l'ultima volta a Stoccolma il 14 luglio 1967, il Trattato di Budapest dell'OMPI sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di

brevetti del 28 aprile 1977, e l'Accordo relativo agli aspetti di diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (ADPIC) allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio entrato in vigore il 1 gennaio 1995,

Tenendo altresì presente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 5 giugno 1992 e sottolineando a questo riguardo che il riconoscimento della diversità genetica dell'umanità non deve dar luogo ad alcuna interpretazione di ordine sociale o politico tale da rimettere in causa "la dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili", conformemente al Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

Ricordando le proprie risoluzioni 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, 25 C/5.2, 25 C/7.3, 27 C/5.15, 28 C/0.12, 28 C/2.1 e 28 C/2.2 che impegnano l'UNESCO a promuovere e sviluppare la riflessione etica e le azioni conseguenti, per quanto riguarda gli effetti dei progressi scientifici e tecnici nei campi della biologia e della genetica, nel quadro del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Riconoscendo che le ricerche sul genoma umano e le loro applicazioni aprono immense prospettive di miglioramento della salute degli individui e dell'umanità tutta, ma sottolineando che esse devono allo stesso tempo rispettare pienamente la dignità, la libertà ed i diritti dell'uomo, come pure il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche,

Proclama i principi che seguono e adotta la presente Dichiarazione.

A. LA DIGNITA' UMANA ED IL GENOMA UMANO

Articolo 1

Il genoma umano sottende l'unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana, come pure il riconoscimento della loro intrinseca dignità e della loro diversità. In senso simbolico, esso è patrimonio dell'umanità.

Articolo 2

- a) Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria dignità e dei propri diritti, qualunque siano le sue caratteristiche genetiche.
- b) Questa dignità impone di non ridurre gli individui alle loro caratteristiche genetiche e di rispettare il carattere unico di ciascuno e la sua diversità.

Articolo 3

Il genoma umano, per sua natura evolutivo, è soggetto a mutazioni. Racchiude potenzialità che si esprimono in maniera differente a seconda dell'ambiente naturale e sociale di ogni individuo, specialmente per quanto riguarda lo stato di salute, le condizioni di vita, la nutrizione e l'educazione.

Articolo 4

Il genoma umano nel suo stato naturale non può dar luogo a profitto.

B. DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

Articolo 5

- a) Una ricerca, una cura o una diagnosi, che verta sul genoma di un individuo, può essere effettuata solo dopo una analisi rigorosa e preliminare dei rischi e dei vantaggi potenziali collegati e in conformità a ogni altra prescrizione prevista dalla legislazione nazionale.
- b) In tutti i casi sarà raccolto il consenso preliminare, libero e informato dell'interessato(a). Se questo(a) ultimo(a) non è in grado di esprimerlo, il consenso o l'autorizzazione, guidati dal suo interesse superiore, saranno ottenuti conformemente alla legge.
- c) Il diritto di ognuno di decidere di essere informato o meno dei risultati di un esame genetico e delle sue conseguenze dovrebbe essere rispettato.
- d) Nella ricerca, i protocolli devono inoltre essere sottoposti ad una valutazione preliminare, in conformità alle norme o direttive nazionali ed internazionali applicabili alla materia.
- e) Se conformemente alla legge una persona non è in grado di esprimere il proprio consenso, si può effettuare una ricerca sul suo genoma solo a condizione che questa porti un beneficio diretto alla sua salute, fatte salve le autorizzazioni e le misure di protezione prescritte dalla legge. Una ricerca che non apporti un beneficio diretto alla salute della persona può essere realizzata solo eccezionalmente, con la massima prudenza, facendo attenzione a ridurre al minimo i rischi ed i disagi per l'interessato(a), e se questa ricerca è effettuata nell'interesse della salute di altre persone appartenenti allo stesso gruppo di età o che si trovino nelle stesse condizioni genetiche, e con la riserva che tale ricerca venga condotta nelle condizioni previste dalla legge e sia compatibile con la protezione dei diritti individuali della persona interessata.

Articolo 6

Nessuno deve essere oggetto di discriminazione basate sulle proprie caratteristiche genetiche, che abbiano per oggetto o per effetto quello di ledere i diritti individuali, le libertà fondamentali ed il riconoscimento della propria dignità.

Articolo 7

La confidenzialità dei dati genetici associati ad una persona identificabile, conservati o trattati a scopo di ricerca o altro, deve essere protetta nelle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto, conformemente al diritto internazionale o al diritto interno, ad un equo risarcimento del danno subito per causa diretta e determinante di un intervento sul proprio genoma.

Articolo 9

Per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, limitazioni ai principi di consenso e della confidenzialità non possono essere apportate che per legge, per necessità imperiose e nei limiti del diritto internazionale pubblico e del diritto internazionale dei diritti dell'uomo.

C. RICERCHE SUL GENOMA UMANO

Articolo 10

Nessuna ricerca concernente il genoma umano né le sue applicazioni, in particolare nei campi della biologia, della genetica e della medicina, dovrebbero prevalere sul rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e della dignità umana degli individui o, all'occorrenza, dei gruppi di individui.

Articolo 11

Pratiche contrarie alla dignità umana, come la clonazione a scopo di riproduzione di esseri umani, non devono essere permesse. Gli Stati e le organizzazioni internazionali competenti sono invitati a collaborare al fine di identificare tali pratiche e prendere, a livello nazionale o internazionale, le misure necessarie, in conformità ai principi enunciati nella presente Dichiarazione.

Articolo 12

- a) Ognuno deve aver accesso ai progressi della biologia, della genetica e della medicina, concernenti il genoma umano, nel rispetto della propria dignità e dei propri diritti.
- b) La libertà della ricerca, necessaria al progresso della conoscenza deriva dalla libertà di pensiero. Le applicazioni della ricerca soprattutto quelle in biologia, genetica e medicina, concernenti il genoma umano, devono tendere ad alleviare la sofferenza ed a migliorare la salute dell'individuo e di tutta l'umanità.

D. CONDIZIONI D'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA SCIENTIFICA

Articolo 13

Le responsabilità inerenti alle attività dei ricercatori, in special modo il rigore, la prudenza, l'onestà intellettuale e l'integrità nel condurre le ricerche come pure nella presentazione e nell'uso dei risultati, dovrebbero essere oggetto di attenzione particolare nel quadro delle ricerche sul genoma umano, tenuto conto delle loro implicazioni etiche e sociali. Chi ha funzioni decisionali in materia di politiche scientifiche, sia in ambito pubblico che privato, ha, a questo riguardo, responsabilità particolari.

Articolo 14

Gli Stati dovrebbero adottare le misure appropriate per favorire le condizioni intellettuali e materiali propizie al libero esercizio delle attività di ricerca sul genoma umano e per prendere in considerazione le implicazioni etiche, giuridiche, sociali ed economiche di queste ricerche, nel quadro dei principi previsti dalla presente Dichiarazione.

Articolo 15

Gli Stati dovrebbero adottare le misure appropriate per determinare il quadro del libero esercizio delle attività di ricerca sul genoma umano nel rispetto dei principi previsti dalla presente Dichiarazione, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e della dignità umana e la protezione della salute pubblica. Dovrebbero altresì assicurarsi che i risultati di tali ricerche non servano a fini non pacifici.

Articolo 16

Gli Stati dovrebbero prendere atto dell'interesse di promuovere, ai vari livelli appropriati, la creazione di comitati etici indipendenti, pluridisciplinari e pluralisti, incaricati di valutare le questioni etiche, giuridiche e sociali sollevate dalle ricerche sul genoma umano e dalle loro applicazioni.

E. SOLIDARIETA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 17

Gli Stati dovrebbero rispettare e promuovere una solidarietà attiva nei confronti degli individui, delle famiglie o delle popolazioni particolarmente vulnerabili alle malattie o handicap di natura genetica o affetti da questi. Dovrebbero incoraggiare le ricerche destinate ad identificare, a prevenire e a curare le malattie di natura genetica o quelle influenzate dalla genetica, in particolare le malattie rare come pure le malattie endemiche che colpiscono una parte importante della popolazione mondiale.

Articolo 18

Gli Stati dovrebbero sforzarsi, nel rispetto dei principi previsti dalla presente Dichiarazione, di continuare a favorire la diffusione internazionale della conoscenza scientifica sul genoma umano, sulla diversità umana e sulle ricerche in genetica e, a questo riguardo, favorire la cooperazione scientifica e culturale, in special modo tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

Articolo 19

- a) Nel quadro della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, gli Stati dovrebbero sforzarsi d'incoraggiare misure atte a:
 - i) valutare i rischi ed i vantaggi collegati alle ricerche sul genoma umano e prevenirne gli abusi;
 - ii) estendere e rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di condurre ricerche in biologia e in genetica umana, tenuto conto dei loro problemi specifici;
 - iii) permettere ai paesi in via di sviluppo di trarre beneficio dai progressi della ricerca scientifica e tecnologica, in modo da favorire il progresso economico e sociale a vantaggio di tutti;
 - iv) favorire il libero scambio delle conoscenze e delle informazioni scientifiche, nei campi della biologia, della genetica e della medicina.
- b) Le organizzazioni internazionali competenti dovrebbero sostenere e promuovere le iniziative prese dagli Stati a tali scopi.

F. PROMOZIONE DEI PRINCIPI DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 20

Gli Stati dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere i principi enunciati nella Dichiarazione, attraverso l'educazione e i mezzi pertinenti, in special modo realizzando ricerche e formazione in campi interdisciplinari e attraverso la promozione dell'educazione alla bioetica a tutti i livelli, in particolare indirizzata ai vari responsabili delle politiche scientifiche.

Articolo 21

Gli Stati dovrebbero adottare le misure appropriate per incoraggiare tutte le azioni di ricerca, formazione e diffusione dell'informazione tali da rafforzare la presa di coscienza delle responsabilità della società e di ciascuno dei suoi membri di fronte ai problemi fondamentali, riguardo alla difesa della dignità umana, che la ricerca, come pure le applicazioni che ne derivano, possono sollevare nei campi della biologia, della genetica e della medicina. Su questo argomento essi dovrebbero favorire un ampio dibattito aperto a livello internazionale, assicurando la libera espressione delle diverse correnti di pensiero socioculturali, religiose e filosofiche.

G. APPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 22

Gli Stati dovrebbero sforzarsi di promuovere i principi enunciati nella presente Dichiarazione e favorirne l'applicazione con ogni mezzo idoneo.

Articolo 23

Gli Stati dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere, attraverso l'educazione, la formazione e la diffusione dell'informazione, il rispetto dei principi qui sopra enunciati e favorire il loro riconoscimento e la loro applicazione effettiva. Gli Stati dovrebbero pure incoraggiare gli scambi tra comitati etici indipendenti, qualora questi esistano, e la loro messa in rete, al fine di favorirne la cooperazione.

Articolo 24

Il Comitato Internazionale di Bioetica dell'UNESCO dovrebbe contribuire alla diffusione dei principi enunciati nella presente Dichiarazione e all'approfondimento delle questioni poste dalla loro applicazione e dall'evoluzione delle tecniche in causa. Dovrebbe organizzare ogni consultazione utile con le parti interessate come i gruppi vulnerabili. Seguendo le procedure statutarie dell'UNESCO, dovrebbe formulare raccomandazioni indirizzate alla Conferenza Generale e pareri riguardanti il successivo controllo dell'applicazione della Dichiarazione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle pratiche che potrebbero essere contrarie alla dignità umana, come gli interventi sulle cellule germinali.

Articolo 25

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata da parte di uno Stato, un gruppo o individuo quale possibile giustificazione per dedicarsi ad un'attività o compiere atti contrari ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, compresi i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

APPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE SUL GENOMA UMANO E I DIRITTI DELL'UOMO

La Conferenza Generale,

Considerando la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata questo 11 novembre 1997,

Tenendo presente che le considerazioni formulate dagli Stati membri al momento dell'adozione della Dichiarazione universale sono pertinenti per il controllo dell'applicazione di questa,

1. Impegna gli Stati membri:

- a) ispirandosi alle disposizioni della Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani, ad adottare misure appropriate, all'occorrenza legislative o regolamentari, per promuovere i principi enunciati nella Dichiarazione e favorirne l'applicazione;
- b) a comunicare regolarmente al Direttore Generale tutte le informazioni utili sulle misure da essi prese per l'applicazione dei principi enunciati nella Dichiarazione;

2. Invita il Direttore Generale

- a) a convocare, non appena possibile dopo la 29^a sessione della Conferenza Generale, un gruppo di lavoro *ad hoc* composto da rappresentanti di Stati membri secondo una ripartizione geografica equilibrata, incaricato di consigliarlo sulla costituzione del Comitato Internazionale di Bioetica e sui suoi compiti concernenti la Dichiarazione universale e sulle condizioni in cui esso assicurerà il controllo dell'applicazione di detta Dichiarazione, specie per quanto riguarda lo spettro delle consultazioni, e a far rapporto sull'argomento al Consiglio Esecutivo in occasione della sua medesima sessione;
- b) ad adottare le misure necessarie affinché il Comitato Internazionale di Bioetica dell'UNESCO assicuri la diffusione ed il successivo controllo dell'applicazione della Dichiarazione come pure la promozione dei principi ivi enunciati;
- c) a redigere per la Conferenza Generale un rapporto sulla situazione nel mondo nei settori di competenza della Dichiarazione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di ogni altra informazione da esso raccolta secondo i metodi che giudicherà adeguati, e di cui avrà prove affidabili;
- d) a tenere nel debito conto, nella preparazione del suo rapporto, dei lavori delle organizzazioni e degli organi del sistema delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni intergovernative come pure di quelle internazionali non governative competenti;
- e) a presentare alla Conferenza Generale questo rapporto e a sottoporle tutte le osservazioni generali e tutte le raccomandazioni ritenute necessarie per promuovere l'applicazione della Dichiarazione, affinché essa decida in merito.

DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE

DICHIARAZIONE SULLA CONCESSIONE DELL'INDIPENDENZA AI PAESI E AI POPOLI COLONIALI

Adottata il 14 dicembre 1960

L'Assemblea generale,

Cosciente del fatto che i popoli del mondo si sono dichiarati decisi, nello Statuto delle Nazioni Unite, a riaffermare la loro fede nei diritti fondamentali dell'Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, e a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

Cosciente della necessità di creare condizioni di stabilità e di benessere e relazioni pacifiche e amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione di tutti i popoli, e di garantire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Riconosciuto l'appassionato desiderio di libertà di tutti i popoli dipendenti e la parte decisiva che questi popoli hanno nella loro accessione all'indipendenza,

Cosciente dei crescenti conflitti derivanti dal fatto di rifiutare la libertà a questi popoli o di ostacolarla, conflitti che costituiscono una grave minaccia per la pace nel mondo,

Considerata l'importanza della funzione delle Nazioni Unite quale mezzo per aiutare il movimento verso l'indipendenza nei territori in amministrazione fiduciaria e nei territori non autonomi,

Riconosciuto che i popoli della terra auspicano ardentemente la fine del colonialismo in ogni sua manifestazione,

Convinta che il permanere del colonialismo impedisce lo sviluppo della cooperazione economica internazionale, ostacola lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei popoli dipendenti e si oppone all'ideale di pace universale delle Nazioni Unite,

Affermato che i popoli possono disporre liberamente, ai propri fini, delle loro ricchezze e risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del vantaggio reciproco, e sul diritto internazionale,

Persuasa che il processo di liberazione è irresistibile e irreversibile e che, per evitare delle crisi gravi, bisogna porre fine sia al colonialismo sia a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione che lo accompagnano,

Rallegratasi del fatto che nel corso degli ultimi anni numerosi territori dipendenti abbiano acceduto alla libertà e all'indipendenza, e riconosciuta la sempre più accentuata tendenza verso la libertà che si manifesta nei territori non ancora acceduti all'indipendenza.

Convinta che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all'esercizio della propria sovranità e all'integrità del loro territorio nazionale,

Proclama solennemente la necessità di porre rapidamente e incondizionatamente fine al colonialismo, in ogni sua forma e in ogni sua manifestazione;

E, a questo fine,

Dichiara quanto segue:

1. La soggezione dei popoli al soggiogamento, alla dominazione e allo sfruttamento stranieri costituisce un diniego dei diritti fondamentali dell'uomo, è contraria allo Statuto delle Nazioni Unite e compromette la causa della pace e della cooperazione mondiale.
2. Tutti i popoli hanno il diritto di libera decisione; in base a tale diritto, essi decidono liberamente del proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
3. La mancanza di preparazione in campo politico, economico o sociale e in quello dell'insegnamento non deve mai esser preso come pretesto per ritardare l'indipendenza.
4. Sarà posto fine ad ogni azione armata e ad ogni misura di repressione, di qualsiasi specie, diretta contro i popoli dipendenti, per consentire a questi popoli di esercitare in modo pacifico e liberamente il loro diritto alla completa indipendenza, e sarà rispettata l'integrità del loro territorio nazionale.
5. Nei territori di amministrazione fiduciaria, nei territori non autonomi e in tutti gli altri territori non ancora acceduti all'indipendenza, saranno adottate misure immediate per trasferire tutti i poteri alle popolazioni dei territori stessi, senza condizione o riserva alcuna, in conformità alla loro volontà e ai loro voti liberamente espressi, senza nessuna distinzione di razza, di fede o di colore, allo scopo di consentire loro di godere di un'indipendenza e di una libertà complete.
6. Qualsiasi tentativo mirante a distruggere parzialmente o totalmente l'unità nazionale e l'integrità territoriale di un paese è incompatibile con gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite.
7. Tutti gli Stati sono tenuti a osservare fedelmente e strettamente le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della presente Dichiarazione, sulla base dell'uguaglianza, della non ingerenza negli affari interni degli Stati e del rispetto dei diritti sovrani e dell'integrità territoriale di tutti i popoli.

DIRITTO ALLO SVILUPPO

DICHIARAZIONE SUL DIRITTO ALLO SVILUPPO

Adottata il 4 dicembre 1986

L'Assemblea generale,

Avendo presenti i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite per quanto concerne il perseguimento della cooperazione internazionale finalizzata a risolvere i problemi di natura economica, sociale, culturale e umanitaria e a promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Riconoscendo che lo sviluppo è un ampio processo economico, sociale, culturale e politico, che mira al costante miglioramento del benessere dell'intera popolazione e di tutti gli individui sulla base della loro attiva, libera e significativa partecipazione allo sviluppo e nell'equa distribuzione dei benefici che ne derivano,

Considerando che ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ognuno ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà riconosciuti nella Dichiarazione siano pienamente realizzati,

Richiamando le previsioni del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici,

Richiamando inoltre i pertinenti accordi, convenzioni, risoluzioni, raccomandazioni e altri strumenti delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate riguardanti lo sviluppo integrale dell'essere umano, il progresso economico e sociale e lo sviluppo di tutti i popoli, compresi quegli strumenti che concernono la decolonizzazione, la prevenzione della discriminazione, il rispetto per, e l'osservanza dei, diritti umani e delle libertà fondamentali, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e l'ulteriore promozione delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra stati in conformità con la Carta,

Richiamando il diritto dei popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale essi hanno il diritto di determinare liberamente il loro status politico e di perseguire il loro sviluppo economico, sociale e culturale,

Richiamando inoltre il diritto dei popoli a esercitare, ai sensi delle pertinenti norme di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, la loro piena e completa sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali,

Consapevole dell'obbligo che incombe agli Stati in base alla Carta di promuovere l'universale rispetto e osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altro status,

Considerando che la eliminazione delle violazioni estese e flagranti dei diritti umani dei popoli e degli individui quali quelle che risultano dal colonialismo, neocolonialismo, *apartheid*, ogni forma di razzismo e discriminazione razziale, dominazione e occupazione straniera, aggressione e minacce contro la sovranità nazionale, l'unità nazionale e l'integrità territoriale e minacce di guerra, è in grado di contribuire alla creazione di circostanze propizie allo sviluppo di una grande parte dell'umanità,

Preoccupata dell'esistenza di seri ostacoli allo sviluppo e alla completa realizzazione delle persone e dei popoli, costituiti, tra gli altri, dalla violazione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, e considerando che tutti i diritti umani e libertà fondamentali sono indivisibili e

interdipendenti e che, allo scopo di promuovere lo sviluppo, eguale attenzione e urgente considerazione devono essere date alla realizzazione, promozione e protezione dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali e che, conseguentemente, la promozione, il rispetto e il godimento di certi diritti umani e libertà fondamentali non possono giustificare la violazione di altri diritti e libertà fondamentali,

Considerando che la pace e la sicurezza internazionali sono elementi essenziali alla realizzazione del diritto allo sviluppo,

Riaffermando che esiste una stretta relazione tra disarmo e sviluppo e che il progresso nel campo del disarmo promuoverebbe in maniera considerevole il progresso nel campo dello sviluppo e che le risorse rese disponibili mediante il disarmo devono essere impiegate per lo sviluppo economico e sociale e per il benessere di tutti i popoli e, in particolare, di quelli dei paesi in via di sviluppo,

Riconoscendo che la persona umana è il soggetto centrale del processo di sviluppo e che pertanto le politiche per lo sviluppo devono fare dell'essere umano il principale partecipe e beneficiario dello sviluppo,

Riconoscendo che la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo dei popoli e degli individui è responsabilità primaria degli stati,

Consapevole che gli sforzi intrapresi sul piano internazionale allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani devono essere accompagnati da sforzi intesi a stabilire un nuovo ordine economico internazionale,

Ribadendo che il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile e che l'eguaglianza delle opportunità per lo sviluppo è prerogativa sia delle nazioni sia degli individui che costituiscono le nazioni,

Proclama la seguente Dichiarazione sul Diritto allo sviluppo:

Articolo 1

1. Il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare e a contribuire e a beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati.
2. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali.

Articolo 2

1. La persona umana è il soggetto centrale dello sviluppo e deve essere partecipante attivo e beneficiario del diritto allo sviluppo.
2. Tutti gli esseri umani, individualmente e collettivamente, hanno la responsabilità dello sviluppo, tenendo conto del bisogno che siano pienamente rispettati i loro diritti e libertà fondamentali e dei loro doveri verso la comunità, che solo può assicurare la piena e completa realizzazione dell'essere umano; essi devono pertanto promuovere e proteggere un appropriato ordine politico, sociale ed economico per lo sviluppo.

3. Gli stati hanno il diritto e il dovere di elaborare appropriate politiche di sviluppo nazionale che mirino al costante miglioramento del benessere dell'intera popolazione e di tutti gli individui, sulla base della loro attiva, libera e significativa partecipazione nello sviluppo e nella equa distribuzione dei benefici che ne risultano.

Articolo 3

1. Gli stati hanno la principale responsabilità in ordine alla creazione di condizioni nazionali e internazionali favorevoli alla realizzazione del diritto allo sviluppo.
2. La realizzazione del diritto allo sviluppo richiede il pieno rispetto dei principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.
3. Gli stati hanno il dovere di cooperare tra loro nell'assicurare lo sviluppo e nell'eliminare gli ostacoli allo sviluppo. Gli stati devono adempiere ai loro diritti e doveri in modo da promuovere un nuovo ordine economico internazionale basato sulla sovrana eguaglianza, sull'interdipendenza, sul reciproco interesse e sulla cooperazione fra tutti gli stati, e da incoraggiare l'osservanza e la realizzazione dei diritti umani.

Articolo 4

1. Gli stati hanno l'obbligo di adottare misure, individualmente e collettivamente, per elaborare politiche internazionali di sviluppo allo scopo di facilitare la piena realizzazione del diritto allo sviluppo.
2. Una vigorosa azione è richiesta per promuovere un più rapido sviluppo dei paesi in via di sviluppo. A complemento degli sforzi dei paesi in via di sviluppo, una efficace cooperazione internazionale è essenziale per fornire a questi paesi appropriati mezzi e facilitazioni per accelerare il loro complessivo sviluppo.

Articolo 5

Gli stati adotteranno decise misure per eliminare le estese e flagranti violazioni dei diritti umani dei popoli e degli individui danneggiati da situazioni come quelle che discendono dall'*apartheid*, da tutte le forme di razzismo e di discriminazione razziale, colonialismo, dominazione e occupazione straniera, aggressione, interferenza straniera e minacce contro la sovranità nazionale, l'unità nazionale e l'integrità territoriale, minacce di guerra e rifiuto di riconoscere il fondamentale diritto dei popoli all'autodeterminazione.

Articolo 6

1. Tutti gli stati devono cooperare al fine di promuovere, incoraggiare e rafforzare l'universale rispetto e l'osservanza di tutti i diritti umani e libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
2. Tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono indivisibili e interdipendenti; eguale attenzione e urgente considerazione devono essere date alla realizzazione, alla promozione e alla protezione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.
3. Gli stati devono adottare misure per eliminare gli ostacoli allo sviluppo derivanti dalla mancata osservanza dei diritti civili e politici e dei diritti economici, sociali e culturali.

Articolo 7

Tutti gli stati devono promuovere la costruzione, il mantenimento e il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale e, a questo fine, devono far di tutto per conseguire il disarmo generale e completo sotto effettivo controllo internazionale e per assicurare che le risorse rese disponibili da efficaci misure di disarmo siano utilizzate per lo sviluppo complessivo, in particolare per quello dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 8

1. Gli stati devono prendere, a livello nazionale, ogni necessaria misura per realizzare il diritto allo sviluppo e devono garantire, tra l'altro, eguali opportunità per tutti nell'accedere alle risorse di base, all'educazione, ai servizi sanitari, al cibo, all'alloggio, al lavoro e all'equa distribuzione del reddito. Efficaci misure devono essere prese per assicurare che le donne abbiano un ruolo attivo nel processo di sviluppo. Appropriate riforme economiche e sociali devono essere realizzate per sradicare tutte le ingiustizie sociali.
2. Gli stati devono incoraggiare la partecipazione popolare in tutte le sfere quale importante fattore nello sviluppo e nella piena realizzazione di tutti i diritti umani.

Articolo 9

1. Tutti gli aspetti del diritto allo sviluppo enunciati in questa Dichiarazione sono indivisibili e interdipendenti e ciascuno di essi deve essere considerato nel contesto dell'insieme.
2. Nulla di quanto contenuto nella presente Dichiarazione sarà usato contro gli scopi e i principi delle Nazioni Unite o verrà interpretato nel senso che ogni stato, gruppo o persona abbiano un diritto a impegnarsi in qualsiasi attività o a compiere qualsiasi atto in violazione dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti internazionali sui diritti umani.

Articolo 10

Misure devono essere prese per assicurare il pieno esercizio e la progressiva attuazione del diritto allo sviluppo, comprese la formulazione, l'adozione e la realizzazione di misure politiche, legislative ed altre sul piano nazionale e internazionale.

DIRITTO ALLA LIBERTÀ D'INFORMAZIONE

CONVENZIONE RELATIVA AL DIRITTO INTERNAZIONALE DI RETTIFICA

Adottata il 16 dicembre 1952

Preambolo

Gli Stati contraenti,

Desiderando rendere effettivo il diritto dei loro popoli di essere informati in modo completo e affidabile,

Desiderando migliorare la comprensione reciproca tra i loro popoli attraverso il libero scambio delle informazioni e delle opinioni,

Desiderando, pertanto, proteggere l'umanità dal flagello della guerra, impedire il ripetersi di qualunque aggressione a prescindere dalla loro provenienza e lottare contro ogni propaganda che abbia come scopo o che rischi di provocare o di incoraggiare una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione,

Considerando il rischio che la pubblicazione di informazioni inesatte rappresenta per il mantenimento di relazioni amichevoli tra i popoli e per la salvaguardia della pace,

Considerando che in occasione della sua seconda sessione ordinaria l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha raccomandato l'adozione di misure miranti a combattere la diffusione di informazioni false e distorte che per loro natura possono nuocere alle relazioni amichevoli tra Stati e,

Considerando, tuttavia, che attualmente non è possibile istituire a livello internazionale una procedura per la verifica dell'esattezza delle informazioni che possa dar luogo alla repressione penale della pubblicazione di informazioni false o distorte,

Considerando d'altra parte che, per impedire la pubblicazione di informazioni di questa natura o per attenuare i loro effetti dannosi, è necessario innanzitutto favorire un'ampia diffusione delle notizie e ridestare il senso di responsabilità di coloro che per professione le diffondono,

Considerando che un mezzo efficace per raggiungere questo scopo consiste nel dare agli Stati direttamente colpiti da un'informazione da essi ritenuta falsa o distorta e che è diffusa da un'agenzia di informazione, la possibilità di assicurare una pubblicità adeguata alla sua rettifica,

Considerando che la legislazione di alcuni Stati non prevede un diritto di rettifica di cui possano avvalersi i governi stranieri e che è, quindi, auspicabile che si istituisca un tale diritto a livello internazionale, e

Avendo deciso di concludere una convenzione a tal fine,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo I

Ai fini della presente Convenzione:

1. L'espressione "dispaccio di informazione" si applica a ogni documento trasmesso per iscritto o tramite telecomunicazioni, nella forma generalmente utilizzata dalle agenzie di informazione per trasmettere tali documenti, prima della loro pubblicazione, ai giornali, ai periodici e agli organismi di radiodiffusione.
2. L'espressione "agenzia di informazione" si applica a ogni organizzazione, pubblica o privata, di stampa, radiodiffusione, cinematografia, televisione o telefax, la cui regolare attività consiste nel raccogliere e diffondere documenti di informazione, creata e organizzata in base alle leggi e ai regolamenti dello Stato contraente sul cui territorio si trova la sede dell'agenzia e gestita in base alle leggi e ai regolamenti dello Stato contraente sul cui territorio essa svolge la sua attività.
3. Il termine "corrispondente" si applica a ogni cittadino di uno Stato contraente e a ogni persona che lavora in un'agenzia di informazione di uno Stato contraente, la cui professione, nell'uno e nell'altro caso, consiste nel raccogliere e diffondere documenti di informazione e che, quando si trova all'estero, è identificato come corrispondente sia da un regolare passaporto sia da altro documento analogo ritenuto valido a livello internazionale.

Articolo II

1. Riconoscendo che la responsabilità professionale dei corrispondenti e delle agenzie di informazione impone loro di far conoscere i fatti senza discriminazioni e senza separarli dalle circostanze che li spiegano, così come di incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di favorire la comprensione e la cooperazione tra le nazioni e di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,

Considerando, altresì, che per ragioni di etica professionale, tutti i corrispondenti e le agenzie di informazione, nel caso in cui dei dispacci di informazione che essi hanno trasmesso o pubblicato si siano dimostrati falsi o distorti, dovrebbero attenersi alla pratica abituale di trasmettere o di pubblicare, mediante gli stessi canali, la rettifica di questi dispacci,

Gli Stati contraenti hanno convenuto che, nel caso in cui uno Stato contraente sostenga che un dispaccio di informazione suscettibile di nuocere alle sue relazioni con altri Stati, al suo prestigio e alla sua dignità nazionale e trasmesso da un Paese ad un altro da corrispondenti o da agenzie di informazione di uno Stato, sia o non sia esso contraente, e pubblicato o diffuso all'estero, sia falso o distorto, esso potrà presentare la sua versione dei fatti (qui di seguito definita "comunicato") agli Stati contraenti sul cui territorio è stato diffuso o pubblicato tale dispaccio. Una copia di questo comunicato sarà contemporaneamente inviato all'agenzia di informazione o al corrispondente interessato, in modo che, nell'uno e nell'altro caso, essi possano rettificare il dispaccio di informazione in questione.

2. Solamente i dispacci di informazione possono dar luogo a un comunicato e quest'ultimo non dovrà comprendere né commenti, né l'espressione di opinioni. Esso non dovrà essere più lungo di quanto necessario a rettificare l'inesattezza o la presunta distorsione e dovrà essere accompagnato dal testo integrale del dispaccio come pubblicato o diffuso e dalla prova che esso è stato trasmesso dall'estero da un corrispondente o da un'agenzia di informazione.

Articolo III

1. Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro cinque giorni utili successivi alla data di ricevimento di un comunicato trasmesso conformemente alle disposizioni dell'articolo II, lo Stato contraente, qualunque sia il suo punto di vista riguardo ai fatti in causa, dovrà:
 - a) Inviare questo comunicato ai corrispondenti e alle agenzie di informazione che esercitano la loro attività sul suo territorio tramite i canali che esso utilizza abitualmente per la trasmissione delle informazioni riguardanti le questioni internazionali in vista della loro pubblicazione; e
 - b) trasmettere il comunicato alla sede dell'agenzia di informazione il cui corrispondente è responsabile dell'invio del dispaccio in questione, se questa sede è situata sul suo territorio.
2. Nel caso in cui uno Stato contraente non adempia agli obblighi che gli vengono imposti in base al presente articolo riguardo ad un comunicato di un altro Stato contraente, quest'ultimo, in base a un principio di reciprocità, potrà riservare lo stesso trattamento ad un comunicato successivamente ad esso sottoposto dallo Stato che è venuto meno ai propri impegni.

Articolo IV

1. Se uno degli Stati contraenti ai quali è stato trasmesso un comunicato conformemente all'articolo II non adempie entro i termini stabiliti agli obblighi previsti all'articolo III, lo Stato contraente che esercita il diritto di rettifica potrà presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite questo comunicato, accompagnato dal testo integrale del dispaccio, così come esso è stato pubblicato o diffuso; allo stesso tempo, esso notificherà l'azione intrapresa allo Stato oggetto della sua denuncia. Quest'ultimo, entro cinque giorni utili successivi alla data di ricevimento di questa notifica, potrà presentare al Segretario generale le proprie osservazioni che dovranno fare riferimento esclusivamente all'affermazione secondo la quale esso non avrebbe adempiuto agli obblighi che gli vengono imposti in virtù dell'articolo III.
2. In ogni caso, il Segretario generale, entro dieci giorni utili successivi alla data di ricevimento del comunicato, dovrà dare pubblicità adeguata tramite i canali di cui dispone, al comunicato accompagnato dal dispaccio e anche da commenti eventualmente presentati dallo Stato oggetto della denuncia.

Articolo V

Ogni controversia tra due o più Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non sia stata risolta in via negoziale, sarà sottoposta alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, salvo che gli Stati contraenti interessati non convengano diversamente.

Articolo VI

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di ogni Stato invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla libertà d'informazione, che ha avuto luogo a Ginevra nel 1948 e di ogni altro Stato che l'Assemblea generale, con una risoluzione, può designare a tal fine.
2. Essa sarà ratificata dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VII

1. Gli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo VI potranno aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VIII

Quando sei degli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo VI avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore tra gli stessi il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione. Per ogni Stato che la ratificherà o che vi aderirà posteriormente, essa entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo IX

Le disposizioni della presente Convenzione si estenderanno o saranno egualmente applicabili al territorio metropolitano di uno Stato contraente e a tutti i territori, che siano non autonomi, in amministrazione fiduciaria o coloniale, amministrati o governati da questo Stato.

Articolo X

Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo XI

La presente Convenzione cesserà di essere in vigore a partire dalla data in cui avrà effetto la denuncia che ridurrà il numero delle parti a meno di sei.

Articolo XII

1. Ogni Stato contraente potrà formulare in qualsiasi momento una richiesta di revisione della presente Convenzione, tramite una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea generale determinerà le misure da prendere, all'occorrenza, in seguito a questa richiesta.

Articolo XIII

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo VI:

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni che gli sono state inviate in conformità agli articoli VI e VII,
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità all'articolo VIII,
- c) le denunce ricevute in conformità all'articolo X,
- d) l'abrogazione prevista all'articolo XI,
- e) le notifiche che gli sono state inviate in conformità all'articolo XII.

Articolo XIV

1. La presente Convenzione, i cui testi nelle lingue inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno egualmente fede, sarà depositata presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne invierà una copia conforme agli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo VI.

3. La presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

DIRITTO AL LAVORO

CONVENZIONE SUL LAVORO FORZATO E OBBLIGATORIO: OIL C29

Adottata il 21 giugno 1930

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 10 giugno 1930, nella sua quattordicesima sessione,

Avendo stabilito di adottare diverse proposte relative al lavoro forzato o obbligatorio, questione posta al primo punto all'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che tali proposte prendano forma di convenzione internazionale,

Adotta, oggi ventuno giugno millenovecentotrenta, la convenzione qui appresso denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, da sottoporsi alla ratifica degli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 1

1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad abolire nel più breve termine possibile l'impiego del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme.
2. In vista di questa abolizione totale, si potrà far ricorso al lavoro forzato o obbligatorio, durante il periodo transitorio, solo per fini pubblici e a titolo eccezionale, secondo le condizioni e le garanzie previste negli articoli che seguono.
3. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente convenzione e in occasione del rapporto previsto all'Articolo 31, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro esaminerà la possibilità di abolire immediatamente il lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme e deciderà se sia il caso d'iscrivere tale questione all'ordine del giorno della Conferenza.

Articolo 2

1. Ai fini della presente convenzione il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.
2. Tuttavia, il termine lavoro forzato o obbligatorio non comprenderà ai fini della presente convenzione:
 - a. ogni lavoro o servizio di carattere puramente militare richiesto dalla legge sul servizio militare obbligatorio ;
 - b. ogni lavoro o servizio facente parte dei normali obblighi civili dei cittadini di un paese che si governi in piena indipendenza ;
 - c. ogni lavoro o servizio richiesto a una persona a seguito di una condanna emessa in tribunale, a condizione che tale lavoro o servizio venga eseguito sotto la vigilanza e il controllo delle pubbliche autorità e che la persona non sia impiegata o messa a disposizione di singoli privati, o di imprese e società private;

- d. ogni lavoro o servizio richiesto in situazioni di emergenza, cioè in caso di guerra, di calamità; o minaccia di calamità; come incendi, inondazioni, carestia, terremoti, epidemie ed epizoozie violente, invasione di animali, insetti o parassiti vegetali nocivi, e in genere ogni circostanza che metta – o rischi di mettere – in pericolo la vita e le condizioni normali di esistenza dell'insieme o di una parte della popolazione;
- e. i piccoli lavori di interesse collettivo, cioè i lavori eseguiti dai membri di una comunità; nell'interesse diretto della comunità stessa, lavori che possono pertanto essere considerati come normali obblighi civili per i membri di una comunità e sulla cui necessità essi stessi o i loro rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi.

Articolo 3

Ai fini della presente convenzione il termine autorità competente indica sia le autorità metropolitane, sia le autorità centrali superiori del territorio interessato.

Articolo 4

1. Le autorità competenti non dovranno imporre o permettere l'imposizione di lavoro forzato o obbligatorio a vantaggio di privati, di imprese o di società private.
2. Se una tale forma di lavoro forzato o obbligatorio a vantaggio di privati, imprese o società private esiste alla data in cui è registrata dal Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, la ratifica della presente convenzione da parte di uno Stato membro, tale Stato dovrà abolire completamente il lavoro forzato o obbligatorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti.

Articolo 5

1. Nessuna concessione accordata a privati, imprese o società private dovrà avere per conseguenza l'imposizione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio allo scopo di produrre o di raccogliere i prodotti di cui detti privati, imprese o società si servono o di cui fanno commercio.
2. Se qualche concessione esistente prevede disposizioni aventi come conseguenza l'imposizione di siffatto lavoro forzato o obbligatorio, queste disposizioni dovranno essere annullate appena possibile, in conformità alle prescrizioni dell'Articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

I funzionari dell'amministrazione, ancorché abbiano il dovere di incoraggiare le popolazioni alle quali sono preposti ad una qualunque forma di lavoro, non dovranno esercitare su di esse una pressione collettiva o individuale affinché lavorino a profitto di privati, compagnie o enti privati.

Articolo 7

1. I capi che esercitano funzioni amministrative non dovranno ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio.
2. I capi che esercitano funzioni amministrative potranno, con la espressa autorizzazione delle autorità competenti, ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio alle condizioni previste nell'Articolo 10 della presente convenzione.

3. I capi legalmente riconosciuti che non ricevano adeguata remunerazione in altre forme, potranno beneficiare del godimento di servizi personali, purché siano debitamente regolati e tutte le misure opportune siano state prese per evitare abusi.

Articolo 8

1. La responsabilità di qualsiasi decisione concernente il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio spetterà alle autorità civili di grado più elevato del territorio interessato.
2. Tuttavia, dette autorità potranno delegare alle autorità locali di grado più elevato il potere di ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio quando esso non implichi l'allontanamento dei lavoratori del luogo abituale della loro residenza. Le autorità civili di grado più elevato potranno parimenti delegare alle autorità locali di grado più elevato, durante il periodo di tempo e alle condizioni indicate dai regolamenti di cui all'Articolo 23, il potere di ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio implicante l'allontanamento dei lavoratori dal luogo di loro abituale residenza, sempre che si tratti di agevolare il trasloco dei funzionari dell'amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni ed il trasporto del materiale dell'amministrazione.

Articolo 9

Salvo le disposizioni contrarie di cui all'Articolo 10 della presente convenzione, ogni autorità che possiede il potere d'imporre il lavoro forzato obbligatorio non dovrà permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza essersi previamente assicurata:

- a. che il servizio o il lavoro da eseguire presenti un interesse considerevole e diretto per la collettività chiamata a effettuarlo;
- b. che esso abbia carattere di necessità attuale o immediata;
- c. che è stato impossibile procurarsi la mano d'opera volontaria per l'esecuzione di questo servizio o lavoro, malgrado l'offerta di salario, e di condizioni di lavoro almeno equivalenti;
- d. che l'esecuzione di detto lavoro o servizio non richieda un onere eccessivo per la popolazione presente, considerata sia la mano d'opera disponibile sia la sua capacità; d'intraprendere il lavoro in questione.

Articolo 10

1. Il lavoro forzato o obbligatorio richiesto a titolo d'imposta e il lavoro forzato o obbligatorio richiesto per opere d'interesse pubblico dai capi che esercitano funzioni amministrative devono essere progressivamente aboliti.
2. In attesa dell'abolizione, allorché il lavoro forzato sia richiesto a titolo di imposta dai capi che esercitano funzioni amministrative per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico, le autorità competenti dovranno previamente assicurarsi:
 - a. che il servizio o il lavoro da eseguirsi presenti un interesse considerevole e diretto per la collettività chiamata ad effettuarlo;
 - b. che esso abbia carattere di necessità attuale e imminente;

- c. che l'esecuzione di detto lavoro o servizio non comporti un eccessivo onere per la popolazione presente, considerata sia la mano d'opera disponibile sia la sua capacità d'intraprendere il lavoro in questione;
- d. che l'esecuzione di detto lavoro o servizio non obblighi i lavoratori ad allontanarsi dal luogo della loro abituale residenza;
- e. che l'esecuzione del lavoro o del servizio sia diretta al rispetto delle esigenze religiose, della vita sociale e dell'agricoltura.

Articolo 11

1. Potranno essere sottoposti al lavoro forzato o obbligatorio solo gli adulti validi di sesso maschile la cui età non sia presunta inferiore ai 18 anni né superiore ai 45. Salvo per le categorie di lavoro indicate all'Articolo 10 della presente convenzione, dovranno essere osservati i limiti e le condizioni seguenti:
 - a. riconoscimento preliminari, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, da parte di un medico designato dall'amministrazione, dell'assenza di ogni malattia contagiosa e della capacità fisica degli interessati a sopportare il lavoro richiesto e le condizioni nelle quali sarà effettuato;
 - b. esonero del personale scolastico, allievi e professori, nonché del personale amministrativo in generale;
 - c. mantenimento in ogni collettività del numero di uomini adulti e validi indispensabili alla vita familiare e sociale;
 - d. rispetto dei legami coniugali e familiari.
2. Ai fini indicati nel capoverso c) di cui sopra, i regolamenti previsti all'Articolo 23 della presente convenzione determineranno la proporzione di individui appartenenti alla popolazione permanente valida di sesso maschile che potrà essere oggetto di eventuale requisizione, senza che tuttavia tale proporzione possa in alcun modo oltrepassare il 25% della popolazione. Nel determinare detta popolazione, le autorità competenti dovranno tener conto della densità della popolazione, dello sviluppo sociale e fisico di essa, della stagione e dei lavori che gli interessati devono eseguire sul luogo e per loro proprio conto, e dovranno in modo generale rispettare le necessità economiche e sociali della vita normale della collettività di cui si tratta.

Articolo 12

1. Il periodo massimo di tempo durante il quale un individuo qualsiasi potrà essere costretto al lavoro forzato o obbligatorio nelle sue diverse forme non deve oltrepassare 60 giorni per ogni periodo di 12 mesi, compresi 4 giorni di viaggio necessari per recarsi al luogo del lavoro e ritornare.
2. Ogni lavoratore costretto al lavoro forzato o obbligatorio dovrà essere munito di un certificato indicante il periodo di lavoro forzato o obbligatorio che avrà effettuato

Articolo 13

1. L'orario normale di lavoro di ogni persona costretta al lavoro forzato o obbligatorio dovrà essere lo stesso di quello in uso per il lavoro libero e le ore di lavoro effettuate in

più della durata normale dovranno essere retribuite allo stesso saggio in uso per l'orario supplementare dei lavoratori liberi.

2. Un giorno di riposo settimanale dovrà essere accordato a tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio, ed esso dovrà coincidere per quanto è possibile con quello consacrato dalle tradizioni e dagli usi del paese o della religione.

Articolo 14

1. Ad eccezione del lavoro previsto all'Articolo 10 della presente convenzione, il lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme dovrà essere retribuito in danaro e a saggi non inferiori, per lo stesso lavoro, sia a quelli in vigore nella regione ove i lavoratori sono occupati sia a quelli in vigore nella regione ove i lavoratori sono stati reclutati.
2. Nel caso di lavoro imposto dai capi nell'esercizio delle loro funzioni amministrative, il pagamento del salario nelle condizioni prescritte dal presente paragrafo dovrà essere introdotto al più presto possibile.
3. I salari dovranno essere versati a ogni lavoratore individualmente e non ai loro capi tribù o ad altre autorità;
4. I giorni di viaggio necessari per recarsi al luogo del lavoro e per ritornare dovranno essere calcolati, per il pagamento del salario, come giornate di lavoro.
5. Il presente articolo non avrà per effetto di vietare la fornitura di razioni alimentari ordinarie come parte del salario, purché tali razioni abbiano almeno un valore equivalente all'ammontare di cui tengono luogo. Tuttavia, non dovrà essere fatta alcuna deduzione dal salario, sia per il pagamento delle imposte, sia per la fornitura di vitto, abiti e alloggio speciali allo scopo di mantenere i lavoratori in grado di continuare il lavoro, avuto riguardo alle condizioni speciali del loro impiego, sia per la fornitura di utensili.

Articolo 15

1. Le norme riguardanti il risarcimento degli infortuni e delle malattie dovute alle condizioni del lavoro e le disposizioni che prescrivono il versamento di un'indennità alle persone a carico di lavoratori morti o invalidi, che sono o saranno in vigore sul territorio interessato, dovranno applicarsi alle persone sottoposte al lavoro forzato o obbligatorio nelle stesse condizioni che ai lavoratori liberi.
2. In ogni caso, qualsiasi autorità che occupi un lavoratore al lavoro forzato o obbligatorio dovrà avere l'obbligo di assicurarlo qualora un infortunio o una malattia derivante dalle condizioni di lavoro lo renda totalmente o parzialmente incapace di sovvenire ai suoi bisogni. Essa dovrà parimenti avere l'obbligo di adottare le misure opportune per assicurare il mantenimento di qualunque persona che sia effettivamente a carico del lavoratore in caso d'invalidità o di morte dovute alle condizioni di lavoro.

Articolo 16

1. Le persone sottoposte a lavoro forzato o obbligatorio non devono, salvo in caso di eccezionale necessità essere trasferite in regioni dove le condizioni di nutrimento e di clima siano così diverse da quelle a cui esse sono state abituate, da costituire un pericolo per la loro salute.

2. In nessun caso sarà permesso il trasferimento dei lavoratori, se tutte le misure necessarie ai bisogni del loro alloggiamento e alla tutela della loro salute non siano state strettamente applicate.
3. Allorché il trasferimento non potrà essere evitato, si dovranno adottare misure che assicurino l'adattamento progressivo alle nuove condizioni di nutrimento e di clima, su parere del competente servizio medico.
4. Nel caso in cui i lavoratori siano chiamati ad eseguire un lavoro regolare al quale essi non sono abituati, dovranno essere adottate misure per assicurare il loro adattamento a questa specie di lavoro, specialmente per quanto riguarda l'allenamento progressivo, l'orario di lavoro, la concessione di riposi intercalari e il miglioramento o l'aumento delle razioni alimentari che potessero essere necessari.

Articolo 17

Prima di autorizzare il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio per opere di costruzione o di manutenzione che obblighino i lavoratori a dimorare nei luoghi di lavoro per un lungo periodo di tempo, le autorità competenti dovranno assicurarsi:

1. che tutte le misure necessarie siano state prese per assicurare l'igiene dei lavoratori e per garantir loro le cure mediche indispensabili, e che, in particolare:
 - a) questi lavoratori siano sottoposti ad un esame medico prima di cominciare i lavori e a nuovi esami a intervalli determinati durante il periodo della loro occupazione;
 - b) che siano previsti l'assistenza di personale medico sufficiente nonché l'impianto di dispensari, infermerie, ospedali e materiale necessario per fronteggiare tutte le necessità;
 - c) che le buone condizioni igieniche dei luoghi di lavoro, l'approvvigionamento dei lavoratori con acqua, viveri, combustibili e utensili di cucina siano stati assicurati in maniera soddisfacente e che sia stata prevista, qualora ve ne fosse bisogno, la fornitura di abiti e di alloggio;
2. che siano state prese misure appropriate per assicurare la sussistenza della famiglia del lavoratore, specialmente facilitando l'invio ad essa, con mezzi sicuri, di una parte del salario, con l'assenso o su domanda del lavoratore;
3. che i viaggi dei lavoratori per recarsi sul luogo del lavoro e per ritornare siano assicurati dall'amministrazione sotto la sua responsabilità e a sue spese, e che l'amministrazione faciliti questi viaggi servendosi nella più larga misura possibile di tutti i mezzi di trasporto che sono a sua disposizione;
4. che in caso di malattia o di infortunio del lavoratore, che comportino inabilità al lavoro per un certo periodo, il rimpatrio del lavoratore sia assicurato a spese dell'amministrazione;
5. che ogni lavoratore che desiderasse restare sul posto come lavoratore libero allo spirare del suo periodo di lavoro forzato o obbligatorio abbia la facoltà di farlo senza decadere dal diritto al rimpatrio gratuito durante un periodo di due anni.

Articolo 18

1. Il lavoro forzato o obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, quale ad esempio il lavoro dei portatori e dei battellieri, dovrà essere abolito nel più breve tempo possibile,

e, in attesa dell'abolizione, le autorità competenti dovranno promulgare regolamenti che stabiliscano in particolare:

- a. l'obbligo di non ricorrere a questo lavoro se non per agevolare lo spostamento dei funzionari dell'amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni o il trasporto del materiale dell'amministrazione e, in caso di necessità assoluta ed urgente, il trasporto di altre persone;
 - b. l'obbligo di non adibire a siffatti trasporti se non uomini riconosciuti fisicamente adatti a tale lavoro in virtù di un esame medico preliminare, laddove esso sia possibile qualora esso non sia possibile, la persona che occupa questa mano d'opera dovrà assicurarsi, sotto la sua responsabilità che i lavoratori occupati abbiano la capacità fisica richiesta e non soffrano di malattie contagiose;
 - c. il peso massimo da portare;
 - d. il percorso massimo che può essere imposto a detti lavoratori dal luogo abituale di residenza;
 - e. il numero massimo dei giorni per mese o per qualunque altro periodo di tempo durante il quale questi lavoratori potranno essere requisiti, commutando in tal numero i giorni di viaggio per il ritorno;
 - f. le persone autorizzate a ricorrere a questa forma di lavoro forzato o obbligatorio nonché la misura nella quale hanno diritto a ricorrervi.
2. Nello stabilire i massimi di cui alle lettere c), d), e) del paragrafo precedente, le autorità competenti devono tener conto dei vari elementi da considerare, specialmente la capacità fisica della popolazione che dovrà subire la requisizione, la natura dell'itinerario da percorrere, nonché le condizioni climatiche.
 3. Le autorità competenti devono inoltre prendere le misure necessarie affinché il percorso quotidiano normale dei portatori non superi la distanza corrispondente alla durata media di una giornata di lavoro di otto ore, restando inteso che per determinare tale percorso si debba tener conto non solo del peso da trasportare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della viabilità della stagione e di ogni altro fattore rilevante se fosse necessario imporre ai portatori ore supplementari di cammino, queste devono essere retribuite a saggi più elevati di quelli ordinari.

Articolo 19

1. Le autorità competenti non dovranno autorizzare il ricorso alle coltivazioni obbligatorie, se non allo scopo di prevenire la fame o la carestia dei prodotti alimentari e sempre con la riserva che le derrate o i prodotti così ottenuti dovranno rimanere proprietà degli individui o della collettività che li avranno prodotti.
2. Il presente articolo non dovrà avere per effetto, quando la produzione è organizzata secondo la legge o i costumi su una base comunale e quando i prodotti o i benefici provenienti dalla vendita di questi prodotti restano in proprietà della collettività di abolire l'obbligo per tutti i membri della collettività di compiere il lavoro così imposto.

Articolo 20

Le legislazioni che prevedono la repressione collettiva applicabile a una intera comunità per delitti commessi da qualcuno dei suoi membri, non dovranno comportare il lavoro forzato o obbligatorio della collettività come uno dei mezzi di sanzione.

Articolo 21

Non si dovrà ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio per i lavori sotterranei da eseguire nelle miniere.

Articolo 22

Le relazioni annuali che gli Stati membri che ratifichino la presente convenzione s'impegnano a presentare all'Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità dell'Articolo 22 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sulle misure da essi prese per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione, dovranno contenere le informazioni più complete possibili, per ogni territorio interessato, sulla misura in cui sarà stato fatto ricorso al lavoro forzato o obbligatorio in questo territorio, nonché sui punti seguenti: scopi per cui il lavoro sarà stato effettuato; saggi di morbilità e di mortalità, ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e ammontare di questi, nonché ogni altra informazione pertinente.

Articolo 23

1. Per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione, le autorità competenti dovranno promulgare una regolamentazione completa e precisa dell'impiego del lavoro forzato o obbligatorio.
2. Tale regolamentazione dovrà contenere, in particolare, norme che permettano ad ogni persona sottoposta al lavoro forzato o obbligatorio di presentare alle autorità ogni specie di ricorso relativamente alle condizioni di lavoro cui è soggetta e che diano garanzie che tali reclami saranno esaminati e presi in considerazione.

Articolo 24

Misure appropriate dovranno essere prese in tutti i casi per assicurare la rigorosa applicazione dei regolamenti concernenti l'impiego del lavoro forzato o obbligatorio, sia estendendo al lavoro forzato o obbligatorio le attribuzioni degli organi ispettivi istituiti per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante ogni altro sistema conveniente. Dovranno parimenti essere prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone sottoposte al lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 25

Il fatto di esigere illegalmente il lavoro forzato o obbligatorio sarà passibile di sanzioni penali ed ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione avrà l'obbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e rigorosamente applicate.

Articolo 26

1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad applicarla ai territori sottoposti alla sua sovranità; giurisdizione, protezione, tutela od autorità; nella misura in cui esso può assumere obblighi riguardanti questioni di competenza interna. Tuttavia, qualora uno Stato membro voglia valersi delle disposizioni di cui all'Articolo 35 dello Statuto

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, esso dovrà unire alla ratifica una dichiarazione che faccia conoscere:

- i. i territori nei quali lo Stato intende applicare integralmente le disposizioni della presente convenzione;
 - ii. i territori nei quali esso intende applicare le disposizioni della presente convenzione con modifiche e in che consistano dette modifiche;
 - iii. i territori per i quali lo Stato riserva la sua decisione.
2. La dichiarazione su indicata sarà considerata parte integrante della ratifica e produrrà identici effetti. Ogni Stato membro che formuli tale dichiarazione avrà la facoltà di rinunciare, con una nuova dichiarazione, alla totalità o a una parte delle riserve contenute, in virtù dei capoversi 2 e 3 di cui sopra, nella sua dichiarazione precedente.

Articolo 27

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione, effettuate alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Articolo 28

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 29

Allorché le ratifiche di due Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ne darà notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Egli notificherà; altresì; ad essi la registrazione delle ratifiche che gli verranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Stati membri dell'Organizzazione.

Articolo 30

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolata per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 31

Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 32

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 30 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore.
2. A partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
3. La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 33

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONVENZIONE SULL'ABOLIZIONE DEL LAVORO FORZATO: OIL C105

Adottata il 25 giugno 1957

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 5 giugno 1957, nella sua quarantesima sessione,

Avendo esaminato la questione del lavoro forzato, che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,

Avendo preso nota delle disposizioni della convenzione del lavoro forzato, 1930,

Avendo rilevato che la convenzione del 1926 relativa alla schiavitù prevede che utili misure debbano essere prese al fine di evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù e che la convenzione supplementare del 1956 sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù tende ad ottenere l'abolizione completa della servitù per debiti e dello stato servile,

Avendo notato che la convenzione sulla protezione del salario, 1949, stabilisce che il salario debba essere pagato a intervalli regolari e vieta i sistemi di pagamento che privano il lavoratore di ogni reale possibilità di porre fine alla sua occupazione,

Avendo deciso di adottare altre proposte relative all'abolizione di talune forme di lavoro forzato od obbligatorio che costituiscono una violazione dei diritti dell'uomo quali propugnati dallo Statuto delle Nazioni Unite e denunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi venticinque giugno millenovecentocinquantesette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957.

Articolo 1

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna ad abolire il lavoro forzato od obbligatorio e a non ricorrervi sotto alcuna forma:

- a. come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la loro opposizione ideologica all'ordine politico, sociale ed economico costituito;
- b. come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini di sviluppo economico;
- c. come misura di disciplina del lavoro;
- d. come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

Articolo 2

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a prendere efficaci misure per l'abolizione immediata e completa del lavoro forzato od obbligatorio quale è descritto all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 3

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la loro registrazione.

Articolo 4

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 6

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 7

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 8

Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 9

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
 - a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 5 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
 - b. a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 10

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONVENZIONE SULL'ETÀ MINIMA: OIL C138

Adottata il 26 giugno 1973

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione,

Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'età minima per l'assunzione all'impiego, tema che figura al punto quarto dell'ordine del giorno della sessione,

Preso atto dei termini della Convenzione sull'età minima (industria), 1919, della Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959 e della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965,

Considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia, che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti già esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell'abolizione totale del lavoro infantile,

Dopo aver deciso che tale strumento prenderà la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatre, la Convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sull'età minima, 1973.

Articolo 1

Ciascun membro per il quale la presente convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

Articolo 2

1. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà specificare in una dichiarazione allegata alla sua ratifica un'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta all'impiego o al lavoro qualunque sia la professione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l'età minima precedentemente specificata.
3. L'età minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici anni.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà,

previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo tempo, un'età minima di quattordici anni.

5. Ogni membro che avrà specificato un'età minima di quattordici anni in virtù del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:
 - a. o che sussiste ancora il motivo della sua decisione;
 - b. o che rinuncia ad avvalersi del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.

Articolo 3

1. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro previsti dal precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.
3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti dall'età di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto un'istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività corrispondente.

Articolo 4

1. Se sarà necessario e dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorità competente potrà non applicare la presente convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l'applicazione della presente convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà d'esecuzione.
2. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima, che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente convenzione per quanto riguarda dette categorie.
3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall'articolo 3.

Articolo 5

1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di

lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente convenzione.

2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo 1 del presente articolo dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente convenzione.
3. Il campo di applicazione della presente convenzione dovrà comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l'edilizia e i lavori pubblici, l'elettricità, il gas e l'acqua, i servizi sanitari, i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.
4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della convenzione in virtù del presente articolo:
 - a. dovrà indicare, nei rapporti che dovrà presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la situazione generale dell'impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini dei settori di attività che sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione, nonché i progressi realizzati in vista di una più ampia applicazione delle disposizioni della convenzione;
 - b. potrà, in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 6

La presente convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, né al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante:

- a. o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale;
- b. o di un programma di formazione professionale approvato dall'autorità competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda;
- c. o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

Articolo 7

1. La legislazione nazionale potrà autorizzare l'impiego in lavori leggeri di giovani di età dai tredici ai quindici anni o l'esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che:
 - a. non danneggino la loro salute o il loro sviluppo;

- b. non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente o la loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta.
2. La legislazione nazionale potrà altresì, con riserva delle condizioni previste ai comma a. e b. del precedente paragrafo 1, autorizzare l'impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo.
3. L'autorità competente determinerà le attività nelle quali l'impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 2 può, fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di età di tredici anni e di quindici anni di cui al paragrafo 1 con dodici e quattordici anni, e il limite di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.

Articolo 8

1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorità competente potrà autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui all'articolo 2 della presente convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attività quali gli spettacoli artistici.
2. Le autorizzazioni così concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell'impiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.

Articolo 9

1. L'autorità competente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla convenzione.
3. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovrà avere e tenere a disposizione, detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l'età o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 10

1. La presente convenzione modifica la Convenzione sull'età minima (industria), 1919, la Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, la Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959 e la Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito.

2. L'entrata in vigore della presente convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959 e la Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.
3. La Convenzione sull'età minima (industria), 1919, la Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921 saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
4. Dall'entrata in vigore della presente convenzione:
 - a. il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi della presente convenzione e fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937;
 - b. il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavoratori non industriali), 1932 ;
 - c. il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta convenzione e fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoratori non industriali), 1937;
 - d. il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente convenzione per il lavoro marittimo e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, o specifici che l'articolo 3 della presente convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936;
 - e. il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi della presente convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, o specifici che l'articolo 3 della presente convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959;
 - f. il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965, accetti gli obblighi della presente convenzione e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente convenzione, un'età minima almeno uguale a quella che aveva specificato in esecuzione della Convenzione 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente all'articolo 3 della presente

convenzione, ai lavori sotterranei, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.

5. Dall'entrata in vigore della presente convenzione:
 - a. l'accettazione degli obblighi della presente convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12;
 - b. l'accettazione degli obblighi della presente convenzione per l'agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9;
 - c. l'accettazione degli obblighi della presente convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921 in applicazione del suo articolo 12.

Articolo 11

Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 12

1. La presente convenzione non sarà vincolante che per i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.
2. La convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 13

1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato nel precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 14

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli dai membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 15

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.

Articolo 16

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 17

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente:
 - a. la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di pieno diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
 - b. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

Articolo 18

Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROIBIZIONE DELLE FORME PEGGIORI DI LAVORO MINORILE: OIL C182

Adottata il 17 giugno 1999

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 per l'ottantasettesima sessione,

Considerata la necessità di adottare nuovi strumenti miranti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile come priorità assoluta dell'azione nazionale e internazionale, ivi incluse la cooperazione e l'assistenza internazionali, allo scopo di completare la Convenzione e la Raccomandazione sull'età minima per l'ammissione al lavoro, del 1973, che rimangono gli strumenti fondamentali per quanto riguarda il lavoro minorile,

Considerato che l'effettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richiede un'azione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto dell'importanza dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro i minori in questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale, prendendo anche in considerazione i bisogni delle famiglie,

Richiamando la Risoluzione relativa all'eliminazione del lavoro minorile adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro durante la sua 83^a sessione, nel 1996,

Riconoscendo che la povertà è una rilevante concausa del lavoro minorile e che la soluzione a lungo termine va cercata in una crescita economica sostenuta che conduca al progresso sociale ed in particolare l'alleviamento della povertà e l'istruzione universale,

Richiamando la Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1989,

Richiamando la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e diritti fondamentali sul lavoro ed il suo *follow-up*, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro riunitasi per la sua 86^a sessione nel 1998,

Ricordando che alcune delle forme peggiori di lavoro minorile sono trattate in altri strumenti internazionali, in particolare nella Convenzione sul lavoro forzato, del 1930, e nella Convenzione supplementare delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, del 1956,

Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

Adotta, oggi diciassette giugno millenovecentonovantanove, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

Articolo 1

Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine «minore» si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «forme peggiori di lavoro minorile» include:

- a. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
- b. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
- c. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
- d. qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

Articolo 4

1. I tipi di lavoro cui si fa riferimento nell'articolo 3 d) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999.
2. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare l'esistenza dei tipi di lavoro così determinati.
3. La lista dei tipi di lavoro determinati secondo il paragrafo 1 di questo articolo deve essere periodicamente esaminata e ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Articolo 5

Ogni Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per monitorare l'applicazione dei provvedimenti attuativi della presente Convenzione.

Articolo 6

1. Ogni Membro deve definire ed attuare programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.
2. Tali programmi d'azione devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, all'occorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.

Articolo 7

1. Ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva messa in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione, anche istituendo e applicando sanzioni penali e, all'occorrenza, altre sanzioni.
2. Ogni Membro, tenuto conto dell'importanza dell'educazione per l'eliminazione del lavoro minorile, deve adottare provvedimenti efficaci, con scadenze definite al fine di:
 - a. impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro;
 - b. fornire l'assistenza diretta necessaria ed appropriata per sottrarli alle forme peggiori di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale;
 - c. garantire l'accesso all'istruzione di base gratuita e, ove sia possibile e opportuno, alla formazione professionale, a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro;
 - d. individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro;
 - e. tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti.
3. Ogni Membro deve designare l'autorità competente preposta all'applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione.

Articolo 8

I Membri devono prendere le opportune iniziative per fornire reciproca assistenza nell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, attraverso il rafforzamento della cooperazione e/o dell'assistenza internazionale, che prevedano anche misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, programmi per l'eliminazione della povertà e l'istruzione universale.

Articolo 9

Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per essere registrate.

Articolo 10

1. La presente Convenzione vincola soltanto quei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore Generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro 12 mesi dopo la data in cui la ratifica sia stata registrata.

Articolo 11

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, per mezzo di una notifica indirizzata al Direttore Generale

dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, affinché sia da lui registrata. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell'anno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia previsto dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni secondo i termini previsti da questo articolo.

Articolo 12

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno stati comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 13

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, tutti i particolari delle ratifiche e degli atti di denuncia registrati dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 14

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione per una revisione totale o parziale della presente e, a meno che la nuova Convenzione non preveda altrimenti:
 - a. la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione implicherà *ipso jure* l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 11 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione di revisione sarà entrata in vigore;
 - b. a partire dalla data in cui la nuova Convenzione di revisione entrerà in vigore, la presente Convenzione non sarà più aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuali per quei Membri che l'hanno ratificata ma che non hanno ratificato la Convenzione di revisione.

Articolo 16

Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE: OIL C87

Adottata il 9 luglio 1948

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1948, per la sua trentunesima sessione,

Avendo deciso di adottare sotto forma di una convenzione varie proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, questione che costituisce il settimo punto all'ordine del giorno della sessione,

Considerato che il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi idonei a migliorare le condizioni dei lavoratori ed a garantire la pace, «l'affermazione del principio della libertà sindacale»,

Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che «la libertà di espressione e di associazione è una condizione indispensabile di un progresso costante»,

Considerato che la Conferenza Internazionale del Lavoro, alla sua trentesima sessione, ha adottato all'unanimità i principi che devono essere alla base della regolamentazione internazionale,

Considerato che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla sua seconda sessione, ha fatto propri questi principi ed ha invitato l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a continuare tutti i suoi sforzi per rendere possibile l'adozione di una o più convenzioni internazionali,

adotta, oggi nove luglio millenovecentoquarantotto, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948.

I – LIBERTÀ SINDACALE

Articolo 1

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna a dare esecuzione alle disposizioni seguenti.

Articolo 2

I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenire membri di queste organizzazioni, alla sola condizione di osservare gli statuti di queste ultime.

Articolo 3

1. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la propria gestione e la propria attività, e di formulare il proprio programma di azione.
2. Le autorità pubbliche devono astenersi da ogni intervento tale da limitare questo diritto o da ostacolarne l'esercizio legale.

Articolo 4

Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro non sono soggette a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.

Articolo 5

Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni così come di divenirne membri, e ogni organizzazione, federazione o confederazione ha il diritto di divenire membro di organizzazioni internazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 di cui sopra si applicano alle federazioni ed alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 7

L'acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinato a condizioni tali da limitare l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 di cui sopra.

Articolo 8

1. Nell'esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le rispettive organizzazioni sono obbligati, come le altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità.
2. La legislazione nazionale non dovrà ledere né essere applicata in modo da ledere le garanzie previste dalla presente convenzione.

Articolo 9

1. La legislazione nazionale dovrà determinare in quale misura le garanzie previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate ed alla polizia.
2. In conformità ai principi stabiliti dal paragrafo 89 dell'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica della presente convenzione da parte di uno Stato membro non pregiudicherà in alcun modo le leggi, sentenze, consuetudini o accordi già esistenti che concedano ai membri delle forze armate e della polizia garanzie previste dalla presente convenzione.

Articolo 10

Nella presente convenzione, il termine «organizzazione» significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che abbia lo scopo di promuovere e di difendere gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

II – PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE

Articolo 11

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ed appropriate al fine di garantire ai lavoratori ed ai datori di lavoro il libero esercizio del diritto sindacale.

III – MISURE DIVERSE

Articolo 12

1. Per quanto riguarda i territori menzionati dall'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro quale è stato emendato dallo Strumento di emendamento dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1946, ad esclusione dei territori previsti dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo così modificato, ogni Stato membro dell'Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, contemporaneamente alla sua ratifica, o nel più breve termine possibile dopo la sua ratifica, una dichiarazione che faccia conoscere:
 - a. i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
 - b. i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
 - c. i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
 - d. i territori per i quali esso si riserva una decisione.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 16, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 13

1. Quando le materie oggetto della presente convenzione sono di competenza delle autorità di un territorio non metropolitano, lo Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, d'accordo con il governo di detto territorio, potrà comunicare al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, a nome di tale territorio, degli obblighi della presente convenzione.
2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

- a. da due o più Stati membri dell'Organizzazione per un territorio posto sotto la loro autorità congiunta;
 - b. disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite o di qualsiasi altra disposizione in vigore, nei confronti di questo territorio.
3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
4. Lo Stato membro, gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un'ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
5. Lo Stato membro, gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 16, comunicare al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione della presente convenzione.

IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 15

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 16

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 17

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 18

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 19

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 20

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
 - a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 16 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
 - b. a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 21

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

**CONVENZIONE SULLE MIGRAZIONI IN CONDIZIONI ABUSIVE E SULLA
PROMOZIONE DELLA PARITA' DI OPPORTUNITA' E DI TRATTAMENTO DEI
LAVORATORI MIGRANTI: OIL C143**

Adottata il 24 giugno 1975

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il giorno 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

Considerato che il Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro assegna all'Organizzazione stessa il compito di difendere gli interessi dei lavoratori occupati all'estero;

Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riafferma, tra i principi basilari dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che il lavoro non è una merce e che la povertà, ovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti, e riconosce l'obbligo solenne dell'Organizzazione di assecondare la messa in opera di programmi idonei, tra l'altro, ad attuare la piena occupazione, in particolare con mezzi atti a facilitare i trasferimenti di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di manodopera;

Considerati il Programma mondiale per l'occupazione dell'OIL nonché la convenzione e la raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, e rilevando la necessità di evitare l'eccessivo sviluppo, incontrollato o non assistito, dei movimenti migratori, date le loro conseguenze negative sul piano sociale ed umano;

Considerato inoltre che, al fine di superare il sottosviluppo e la disoccupazione cronica e strutturale, i governi di numerosi paesi insistono sempre più sulla opportunità di promuovere gli spostamenti di capitali e di tecnologie piuttosto che quelli dei lavoratori, in funzione delle esigenze e delle richieste di tali paesi e nell'interesse reciproco dei paesi d'origine e di quelli di occupazione;

Considerato altresì il diritto di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di entrare nel proprio paese, come stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

Ricordando le disposizioni contenute nella convenzione e nella raccomandazione sui lavoratori migranti (rivedute), 1949; nella raccomandazione sulla protezione dei lavoratori migranti (paesi insufficientemente sviluppati), 1955; nella convenzione e nella raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964; nella convenzione e nella raccomandazione sul servizio dell'occupazione, 1948; nella convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949, le quali trattano di problemi quali la disciplina del reclutamento, dell'introduzione e del collocamento dei lavoratori migranti, della messa a disposizione degli stessi di informazioni precise sulle migrazioni, delle condizioni minime di cui dovrebbero beneficiare i lavoratori migranti, nel corso del viaggio e al momento dell'arrivo, dell'adozione di una politica attiva dell'occupazione, nonché della collaborazione internazionale in questi campi;

Considerato che l'emigrazione di lavoratori dovuta alle condizioni del mercato del lavoro dovrebbe avvenire sotto la responsabilità degli enti ufficiali per l'occupazione, conformemente agli accordi multilaterali e bilaterali relativi, tra l'altro quelli che permettono la libera circolazione dei lavoratori;

Considerato che, a norma dell'esistenza di traffici illeciti o clandestini di manodopera, nuove norme specialmente dirette contro tali pratiche abusive sarebbero auspicabili;

Ricordato che la convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, chiede ad ogni Membro che l'abbia ratificata di applicare agli immigranti che si trovino legalmente nei confini del proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai propri nazionali, per quanto attiene a varie materie in essa elencate, nella misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano dalle autorità amministrative;

Ricordato che la definizione del termine «discriminazione», nella convenzione relativa alla discriminazione (occupazione e professione), 1958, non include obbligatoriamente le distinzioni basate sulla nazionalità;

Considerato che nuove norme sarebbero auspicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sociale, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori migranti e, per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla legislazione o dipendenti dalle autorità amministrative, per garantire un trattamento almeno uguale a quello dei lavoratori nazionali;

Rilevato che le attività relative ai diversissimi problemi riguardanti i lavoratori migranti possono raggiungere pienamente i loro obiettivi soltanto con l'ausilio di una stretta cooperazione con le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate;

Rilevato che, nell'elaborare le presenti norme, è stato tenuto conto dei lavori delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate e che, al fine di evitare doppioni e di garantire un opportuno coordinamento, verrà proseguita una cooperazione continua, per promuovere e garantire l'applicazione di tali norme;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai lavoratori migranti, argomento che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione destinata a completare la convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e la convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958,

adotta, oggi ventiquattro giugno millenovecentosettantacinque, la convenzione seguente, che verrà denominata Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975.

PARTE I - MIGRAZIONI IN CONDIZIONI ABUSIVE

Articolo 1

Ogni Membro per cui la presente convenzione sia in vigore s'impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti.

Articolo 2

1. Ogni Membro per cui la presente convenzione sia in vigore deve impegnarsi a stabilire sistematicamente se esistano lavoratori migranti illegalmente occupati sul proprio territorio e se esistano, in provenienza o a destinazione del territorio stesso, o in transito, migrazioni al fine dell'occupazione in cui i lavoratori migranti vengano sottoposti, nel corso del viaggio, all'arrivo o durante il soggiorno e l'occupazione, a condizioni contrastanti con gli strumenti o accordi internazionali, multilaterali e bilaterali, relativi, ovvero con la legislazione nazionale.
2. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori debbono essere largamente consultate ed avere la possibilità di fornire le proprie informazioni in proposito.

Articolo 3

Ogni Membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune, sia che siano di sua competenza, sia che richiedano una collaborazione con altri Membri:

- a. per sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori migranti;
- b. contro gli organizzatori di movimenti illeciti o clandestini di lavoratori migranti, ai fini dell'occupazione, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, o in transito attraverso lo stesso, e contro coloro che impiegano lavoratori i quali siano immigrati in condizioni illegali, per prevenire ed eliminare gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Articolo 4

I Membri debbono, tra l'altro, adottare, sul piano nazionale ed internazionale, le disposizioni necessarie per stabilire a tale proposito contatti e scambi sistematici d'informazione con gli altri Stati, consultando anche le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.

Articolo 5

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 debbono, tra l'altro, tendere a far sì che gli autori di traffici clandestini di manodopera possano essere perseguiti, qualunque sia il paese dal quale essi esercitano le loro attività.

Articolo 6

1. Disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace dell'occupazione illegale di lavoratori migranti, nonché per la definizione e l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che possono giungere sino alla detenzione, riguardo all'occupazione illegale di lavoratori migranti, all'organizzazione di migrazioni a fini occupazionali definiti come implicanti gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ed all'assistenza consapevolmente concessa, con o senza fini di lucro, a tali migrazioni.
2. Quando un datore di lavoro viene perseguito in ottemperanza alle disposizioni adottate in virtù del presente articolo, egli deve avere il diritto di produrre la prova della propria buona fede.

Articolo 7

Le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere consultate a proposito della legislazione e delle altre disposizioni previste dalla presente convenzione, al fine di prevenire o di eliminare gli abusi di cui sopra, e la possibilità di prendere iniziative all'uopo deve esser loro riconosciuta.

Articolo 8

1. A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sé, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro.

2. Egli dovrà, quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento.

Articolo 9

1. Senza pregiudizio delle misure destinate al controllo dei movimenti migratori ai fini dell'occupazione, garantendo che i lavoratori migranti entrino nel territorio nazionale e vi siano occupati conformemente alla legislazione relativa, il lavoratore migrante deve, nei casi in cui detta legislazione non sia rispettata e in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficiare, per sé stesso e per i familiari, della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni.
2. In caso di contestazione dei diritti di cui al precedente paragrafo, il lavoratore deve avere la possibilità di far valere i propri diritti innanzi ad un ente competente sia personalmente, sia tramite suoi rappresentanti.
3. In caso di espulsione del lavoratore o della sua famiglia, essi non dovranno sostenerne le spese.
4. Nulla, nella presente convenzione, vieta ai membri di concedere alle persone che risiedono o lavorano illegalmente nel paese il diritto di rimanervi e di esservi legalmente occupate.

PARTE II - PARITÀ DI OPPORTUNITÀ E DI TRATTAMENTO

Articolo 10

Ogni Membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio.

Articolo 11

1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine «lavoratore migrante» designa una persona che emigra o è emigrata da un paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore migrante.
2. La presente parte non si applica:
 - a. ai lavoratori frontalieri;
 - b. agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;
 - c. ai marittimi;
 - d. alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione;

- e. alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.

Articolo 12

Ogni Membro deve, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali:

- a. cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e di altri enti appropriati, per favorire l'accettazione e l'attuazione della politica prevista dall'articolo 10 della presente convenzione;
- b. emanare leggi e promuovere programmi di educazione atti a garantire tale accettazione e tale attuazione;
- c. adottare disposizioni, incoraggiare programmi di educazione e sviluppare altre attività diretti a far sì che i lavoratori migranti conoscano nel modo più completo possibile la politica adottata, i loro diritti ed i loro obblighi, nonché le attività destinate a dar loro una effettiva assistenza, per garantire la loro protezione e permettere loro di esercitare i propri diritti;
- d. abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica;
- e. con la consulenza delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare ed attuare una politica sociale rispondente alle condizioni ed agli usi nazionali, affinché i lavoratori migranti ed i loro familiari possano essere in condizione di usufruire dei vantaggi concessi ai propri lavoratori nazionali, tenendo conto — fatto salvo il principio della parità di opportunità e di trattamento — delle esigenze particolari che essi possano avere fino al momento del loro adattamento alla società del paese di occupazione;
- f. fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identità nazionale ed etnica, nonché i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilità, per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre;
- g. garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attività, quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.

Articolo 13

1. Ogni Membro può adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio.
2. Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonché, ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.

Articolo 14

Ogni Membro può:

- a. subordinare la libera scelta dell'occupazione, pur garantendo il diritto alla mobilità geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia avuto residenza legale nel paese, ai fini del lavoro, durante un periodo prescritto non superiore a due anni o, se la legislazione esige un contratto di durata inferiore ai due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto;
- b. dopo opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, regolamentare le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi compresi i certificati e diplomi, acquisite all'estero;
- c. respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

La presente convenzione non vieta ai Membri di concludere accordi multilaterali o bilaterali al fine di risolvere i problemi derivanti dalla sua applicazione.

Articolo 16

1. Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione può, con una dichiarazione allegata alla ratifica, escludere dalla propria accettazione la Parte I o la Parte II della convenzione.
2. Ogni Membro che faccia una simile dichiarazione può annullarla in qualsiasi momento con una dichiarazione ulteriore.
3. Qualsiasi Membro per cui una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia in vigore dovrà indicare, nelle sue relazioni sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della propria legislazione e della propria prassi, per quanto riguarda le disposizioni della parte esclusa dalla propria accettazione, precisando la misura in cui è stato dato seguito, o proposto di dar seguito, a tali disposizioni, nonché i motivi per i quali non le ha ancora incluse nell'accettazione della convenzione.

Articolo 17

Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 18

1. La presente convenzione impegnerà solo i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la ratifica del Membro stesso sarà stata registrata.

Articolo 19

1. Qualsiasi Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto allo scadere di un anno dopo la sua registrazione.
2. Qualsiasi Membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà impegnato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 20

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 21

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutte le denunce registrate in conformità con i precedenti articoli.

Articolo 22

Ogni qualvolta si ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se convenga iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il tema della sua parziale o totale revisione.

Articolo 23

1. In caso che la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:
 - a. la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione sulla revisione provocherebbe, di pieno diritto, nonostante l'articolo 19 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
 - b. a partire dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore nella sua forma e nel suo contenuto, per i Membri che l'avessero ratificata e non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 24

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE

Adottata il 18 dicembre 1990

Preambolo

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Tenendo conto dei principi consacrati dagli strumenti di base delle Nazioni Unite relativi ai diritti dell'uomo, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia,

Tenendo conto allo stesso modo dei principi e delle norme riconosciuti tra gli strumenti pertinenti elaborati sotto gli auspici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e in particolare la Convenzione concernente i lavoratori migranti (n. 97), la Convenzione concernente le migrazioni nelle condizioni abusive e la promozione dell'eguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (n. 143), le Raccomandazioni concernenti i lavoratori migranti (n. 86 e n. 151), nonché la Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio (n. 29) e la Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105),

Nel riaffermare l'importanza dei principi enunciati nella Convenzione concernenti la lotta contro la discriminazione nell'ambito dell'insegnamento, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura,

Richiamando la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione del IV Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento di coloro che delinquono, il Codice di condotta per i responsabili dell'applicazione delle leggi e le Convenzioni relative alla schiavitù,

Richiamando che uno degli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, come previsto nella sua costituzione, è la protezione degli interessi dei lavoratori quando sono impiegati in un paese altro dal proprio, e avendo presenti le conoscenze specializzate e l'esperienza di detta organizzazione per le questioni concernenti i lavoratori migranti e le loro famiglie,

Riconoscendo l'importanza del lavoro realizzato nei riguardi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da diversi organi delle Nazioni Unite, particolarmente dalla Commissione dei diritti dell'uomo e la Commissione di Sviluppo Sociale, nonché dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dall'Organizzazione mondiale della salute e da altre organizzazioni internazionali,

Riconoscendo allo stesso modo i progressi conseguiti da alcuni Stati su base regionale o bilaterale in vista della protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, nonché l'importanza e l'utilità degli accordi bilaterali e multilaterali in questo ambito,

Coscienti dell'importanza e della vastità del fenomeno migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un gran numero di paesi della comunità internazionale,

Coscienti degli effetti delle migrazioni di lavoratori sugli Stati e le popolazioni in causa e desiderosi di fissare norme che permettano agli Stati di armonizzare le loro intenzioni con l'accettazione di

alcuni principi fondamentali per ciò che riguarda il trattamento dei lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie,

Considerando la situazione di vulnerabilità nella quale si trovano frequentemente i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie per il fatto, tra gli altri, del loro allontanamento dallo Stato d'origine e di eventuali difficoltà, legate alla loro presenza nello Stato di impiego,

Convinti che, ovunque, i diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie non sono stati sufficientemente riconosciuti e che dovrebbero dunque beneficiare di una protezione internazionale appropriata,

Tenendo conto del fatto che, in numerosi casi, le migrazioni sono fonte di gravi problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori migranti nonché per i lavoratori migranti stessi, in particolare a causa della dispersione della famiglia,

Considerando che i problemi umani che comportano le migrazioni sono ancora più gravi nei casi di migrazioni irregolari e convinti di conseguenza che vadano incoraggiate misure appropriate al fine di prevenire ed eliminare i movimenti clandestini nonché il traffico dei lavoratori migranti, assicurando allo stesso tempo la protezione dei diritti fondamentali di questi ultimi,

Considerando che i lavoratori sprovvisti di documenti o in situazione irregolare sono frequentemente impiegati in condizioni meno favorevoli di altri lavoratori e che certi datori di lavoro sono portati a ricercare una tale manodopera in vista di trarre beneficio da una concorrenza sleale,

Considerando allo stesso modo che l'impiego di lavoratori migranti in situazione irregolare si troverà scoraggiato se i diritti fondamentali di tutti i lavoratori migranti sono più largamente riconosciuti e, inoltre, che l'accordo su alcuni diritti supplementari ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in situazione regolare incoraggerebbe tutti i migranti e tutti i datori di lavoro a rispettare le leggi e procedure dello Stato interessato e a conformarvisi,

Convinti per questa ragione della necessità di istituire la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, nel riaffermare e nello stabilire norme di base nel quadro di una convenzione generale che sia universalmente applicata,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo primo

1. A meno che non vi sia disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia senza distinzione alcuna, in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di tutta altra opinione, di origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di altra situazione.
2. La presente Convenzione si applica a tutto il processo di migrazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, che comprende i preparativi della migrazione, la partenza, il transito e tutta la durata del soggiorno, l'attività remunerata nello Stato di impiego, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione:

1. L'espressione "lavoratori migranti" designa le persone che eserciteranno, esercitano o hanno esercitato una attività remunerata in uno Stato cui loro non appartengono;
2.
 - a. L'espressione "lavoratori frontalieri" designa i lavoratori migranti che mantengono la loro residenza abituale in uno Stato vicino nel quale tornano in principio ogni giorno o almeno una volta a settimana;
 - b. L'espressione "lavoratori stagionali" designa i lavoratori migranti la cui attività per sua natura, dipende dalle condizioni stagionali e non può essere esercitata che per una parte dell'anno;
 - c. L'espressione "gente di mare", che comprende i pescatori, designa i lavoratori migranti impiegati a bordo di uno scafo immatricolato in uno Stato cui loro non appartengono;
 - d. L'espressione "lavoratori di una installazione in mare " designa i lavoratori migranti impiegati su una installazione in mare che risiede nella giurisdizione di uno Stato cui loro non appartengono;
 - e. L'espressione "lavoratori itineranti" designa i lavoratori migranti che avendo loro residenza abituale in uno Stato, devono, per la natura della loro attività, recarsi in altri Stati per brevi periodi;
 - f. L'espressione "lavoratori impiegati a titolo di progetto" designa i lavoratori migranti che sono stati ammessi in uno Stato di impiego per un tempo determinato per lavorare unicamente ad un progetto specifico eseguito in quello Stato per il loro datore di lavoro;
 - g. L'espressione "lavoratore ammesso per un impiego specifico" designa i lavoratori migranti:
 - i. Che siano stati inviati dai loro datori di lavoro per un tempo limitato e determinato in uno Stato di impiego per portare a termine una missione o un compito specifico, o
 - ii. Che intraprendano per un tempo limitato e determinato un lavoro che esige delle competenze professionali, commerciali, tecniche o altre altamente specializzate; o
 - iii. Che, su domanda del loro datore di lavoro nello Stato di impiego, intraprendono per un tempo limitato e determinato un lavoro di carattere provvisorio o di breve durata;e che sono tenuti a lasciare lo Stato di impiego sia al termine del loro soggiorno autorizzato, o piuttosto se essi non portano più a termine la missione o il risultato specifico, o se essi non eseguono più il lavoro iniziale;
 - h. L'espressione "Lavoratore indipendente" designa i lavoratori migranti che esercitano una attività remunerata altrimenti che nel quadro di un contratto di lavoro e che

guadagnano normalmente la loro sussistenza da quella attività lavorandovi da soli o con i membri delle loro famiglie, e tutti gli altri lavoratori migranti riconosciuti come lavoratori indipendenti in base alla legislazione applicabile dello Stato di impiego o ad accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 3

La presente Convenzione non si applica :

- a. A persone inviate o impiegate da organizzazioni e organismi internazionali né a persone inviate o impiegate da uno Stato fuori del proprio territorio per esercitare funzioni ufficiali, per i quali l'ammissione e lo statuto sono regolati dal diritto internazionale generale o da accordi internazionali o da convenzioni internazionali specifiche;
- b. A persone inviate o impiegate da uno Stato o per conto di uno Stato, fuori del proprio territorio che partecipano a programmi di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, per i quali l'ammissione e lo statuto sono regolati da un accordo specifico concluso con lo Stato di impiego e che, conformemente a quell'accordo, non sono considerati come lavoratori migranti;
- c. A persone che divengono residenti di uno Stato altro dal loro Stato di origine in qualità di investitori;
- d. A rifugiati e apolidi, salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale pertinente dello Stato parte interessato o degli strumenti internazionali in vigore in quello Stato;
- e. a studenti e a stagisti;
- f. A genti di mare e lavoratori di installazioni in mare che non sono stati autorizzati a risiedere o esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego.

Articolo 4

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "membri della famiglia" designa le persone sposate ai lavoratori migranti o aventi con questi delle relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, nonché i loro fanciulli a carico ed altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia in virtù della legislazione applicabile o di accordi bilaterali o multilaterali applicabili tra gli Stati interessati.

Articolo 5

Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie:

- a. Sono considerati come provvisti di documenti o in situazione regolare coloro che sono autorizzati ad entrare, soggiornare ed esercitare una attività remunerata nello Stato di impiego conformemente alla legislazione di tale Stato e agli accordi internazionali ai quali quello Stato partecipa;
- b. Sono considerati come sprovvisti di documenti o in situazione irregolare coloro che non rispecchiano le condizioni previste al punto *a* del presente articolo.

Articolo 6

Ai fini della presente Convenzione:

- a. L'espressione "Stato di origine" si intende per lo Stato al quale la persona interessata appartiene;
- b. L'espressione "Stato di impiego" si intende per lo Stato dove il lavoratore migrante va ad esercitare, esercita, o ha esercitato una attività remunerata, secondo il caso;
- c. L'espressione "Stato di transito" si intende per tutti gli Stati per i quali la persona interessata passa per recarsi nello Stato di impiego o dallo Stato di impiego allo Stato di origine o allo Stato di residenza abituale.

SECONDA PARTE

NON-DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI

Articolo 7

Gli Stati parte si impegnano, in maniera conforme alle disposizioni degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, a rispettare e a garantire a tutti i lavoratori migranti e ai membri della loro famiglia che si trovano sul loro territorio e su cui ricade la loro giurisdizione i diritti riconosciuti nella presente Convenzione senza distinzione alcuna, e in particolare di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione o di convinzione, di opinione politica o di qualunque altra opinione, d'origine nazionale, etnica o sociale, di nazionalità, di età, di situazione economica, patrimoniale, di situazione matrimoniale, di nascita o di qualunque altra situazione.

TERZA PARTE

DIRITTI DELL'UOMO DI TUTTI I LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA

Articolo 8

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia sono liberi di lasciare tutti gli Stati, ivi compreso il loro Stato di origine. Questo diritto non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie alla protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica, o del diritto e libertà degli altri, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente parte della Convenzione.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto in qualunque momento a rientrare e dimorare nel loro Stato di origine.

Articolo 9

Il diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie é protetto dalla legge.

Articolo 10

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 11

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere tenuto in schiavitù o servitù.
2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere costretto a svolgere un lavoro forzato oppure obbligatorio.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere interpretato in maniera tale da escludere, nello Stato dove certi crimini possono essere puniti con la detenzione accompagnata a lavoro forzato, lo svolgersi di una pena di lavoro forzato inflitta da un tribunale competente.
4. Non é considerato come "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo:
 - a. Tutto il lavoro o il servizio, non nominato al paragrafo 3 del presente articolo, normalmente richiesto ad un individuo che é detenuto in virtù di una decisione di giustizia regolare o che, essendo stato oggetto di tale decisione, stia scontando pene alternative;
 - b. Tutto il servizio richiesto nel caso di forza maggiore o di sinistri che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - c. Tutto il lavoro o tutto il servizio che faccia parte degli obblighi civili normali nella misura in cui ciò sia egualmente imposto ai cittadini dello Stato considerato.

Articolo 12

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto implica la libertà di avere o adottare una religione o una convinzione di loro scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o in comune, tanto in pubblico quanto in privato, per il culto e la celebrazione dei riti, le pratiche e l'insegnamento.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono subire alcuna costrizione che attenti alla loro libertà di avere o di adottare una religione o una convinzione di loro scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge e che sono necessarie alla protezione della sicurezza, dell'ordine, della salute o della moralità pubblica o delle libertà e diritti fondamentali altrui.
4. Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori, tra i quali almeno uno sia un lavoratore migrante, e, nel caso, dei tutori legali di far assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro fanciulli in maniera conforme alle loro proprie convinzioni.

Articolo 13

1. I lavoratori migranti e le loro famiglie non possono essere molestati per le loro opinioni.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere, e di rispondere ad informazioni e idee di qualsiasi specie, senza riguardo a frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata, o artistica, o per qualunque altro mezzo di propria scelta.

3. L'esercizio del diritto previsto al paragrafo 2 del presente articolo comporta dei doveri speciali e delle responsabilità speciali. Si può di conseguenza essere sottoposti a certe restrizioni che devono tuttavia essere espressamente fissate dalla legge e che sono necessarie:
 - a. Al rispetto dei diritti e della reputazione di altri;
 - b. Alla salvaguardia della sicurezza nazionale degli Stati concernenti, dell'ordine pubblico, della salute pubblica o della moralità;
 - c. Al fine di impedire tutta la propaganda a favore della guerra;
 - d. Al fine di impedire qualunque appello all'odio nazionale, razziale o religioso, che costituisce una incitazione alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza.

Articolo 14

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere oggetto di ingerenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza o in altre sue modalità di comunicazione, né ad attentati illegali al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore migrante e membro della sua famiglia ha diritto alla protezione della legge contro tali ingerenze o tali attentati.

Articolo 15

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere privato arbitrariamente di beni propri, dei quali sia proprietario a titolo individuale o in associazione con altre persone. Quando, in virtù della legislazione in vigore nello Stato di impiego, i beni di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia siano oggetto di una espropriazione totale o parziale, l'interessato ha diritto ad una indennità equa e adeguata.

Articolo 16

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto alla libertà e alla sicurezza delle loro persone.
2. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno diritto alla protezione effettiva dello Stato contro la violenza, i danni corporali, le minacce e le intimidazioni, che siano fatte da funzionari o da singoli individui, da gruppi o da istituzioni.
3. Ogni verifica dell'identità dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da parte degli agenti di polizia viene effettuata in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge.
4. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere soggetti, individualmente o collettivamente, ad un arresto o una detenzione arbitraria; essi non possono essere privati della loro libertà, se non per i motivi e in maniera conforme alla procedura prevista dalla legge.
5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano stati arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se possibile in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di tale arresto e sono informati in tempi brevi, in una lingua che loro comprendono, su tutte le accuse mosse contro di loro.

6. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono arrestati o detenuti a motivo di una infrazione penale devono essere tradotti al più presto davanti a un giudice o una altra autorità abilitata per legge ad esercitare le funzioni giudiziarie e devono essere giudicati in un lasso di tempo ragionevole o liberati. La loro detenzione in attesa di passare in giudicato non deve costituire la regola, ma la loro messa in libertà può essere subordinata ad alcune garanzie che assicurino la loro comparizione all'audizione, a tutti gli altri atti della procedura, e, nei casi dovuti, all'esecuzione della sentenza.
7. Se alcuni lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia sono arrestati o sono imprigionati o posti sotto controllo in attesa di passare in giudicato o sono detenuti in qualunque altra maniera:
 - a. Le autorità consolari o diplomatiche dei loro Stati d'origine o di uno Stato rappresentante gli interessi di tale Stato vengono informati al più presto, a loro richiesta, sul loro arresto o sulla loro detenzione e dei motivi addotti;
 - b. Gli interessati hanno il diritto di comunicare con le suddette autorità. Tutte le comunicazioni indirizzate alle suddette autorità dagli interessati gli vengono trasmesse al più presto come hanno anche il diritto di ricevere al più presto comunicazioni dalle suddette autorità;
 - c. Gli interessati vengono informati al più presto di questo diritto e dei diritti derivanti dai trattati in materia che impongono, nei casi dovuti, gli Stati interessati, di corrispondere e di adoperarsi con i rappresentanti delle suddette autorità e di prendere tra di loro disposizioni in vista della loro rappresentanza legale.
8. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che si trovino privati della loro libertà per arresto o detenzione hanno il diritto di introdurre un ricorso presso un tribunale affinché questo stabilisca al più presto sulla legalità della loro detenzione e ordini la loro liberazione se la detenzione è illegale. Quando assistono all'udienza, gli interessati beneficiano gratuitamente, in caso di bisogno, dell'assistenza di un interprete se loro non comprendono o non parlano la lingua utilizzata.
9. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie vittime di arresto o di detenzione illegale hanno diritto al risarcimento.

Articolo 17

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che vengono privati della loro libertà sono trattati con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona umana e della loro identità culturale.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie imputati sono, salvo alcune circostanze eccezionali, separati dai condannati e sottomessi ad un regime diverso, appropriato alla loro condizione di persone non condannate. I giovani imputati vengono separati dagli adulti e si decide sul loro caso il più rapidamente possibile
3. I lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che sono detenuti in uno Stato di transito o uno Stato di impiego a causa di una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni devono essere separati, nella misura del possibile, dai condannati o imputati.
4. Durante tutto il periodo nel quale dei lavoratori migranti o dei membri della loro famiglia siano imprigionati in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale, il regime penitenziario comporta un trattamento il cui obiettivo essenziale è la loro espiazione e il loro

recupero sociale. I giovani che delinquono vengono separati dagli adulti e sottomessi ad un regime appropriato alla loro età ed al loro status legale.

5. Durante la loro detenzione o il loro imprigionamento, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie godono quanto i nazionali degli stessi diritti di visita dei membri delle loro famiglie.
6. Ogni volta che i lavoratori migranti vengono privati della loro libertà le autorità competenti dello Stato interessato accordano una attenzione particolare ai problemi che potrebbero porsi nei confronti delle loro famiglie, particolarmente al coniuge e ai figli minorenni.
7. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono sottoposti a una qualunque forma di detenzione o di imprigionamento in virtù delle leggi dello Stato di impiego o dello Stato di transito godono dei medesimi diritti degli appartenenti a quello Stato che si trovano nella stessa situazione.
8. Se dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sono detenuti al fine di verificare se consista una infrazione alle disposizioni relative alle migrazioni, nessuna frase che ne risulti potrà essere mossa a loro carico.

Articolo 18

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno gli stessi diritti dei cittadini dello Stato considerato dinanzi ai tribunali. Hanno diritto che la loro causa sia considerata equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente ed imparziale, stabilito per legge, che deciderà sia la fondatezza di tutte le accuse di carattere penale dirette contro di lui, sia delle contestazioni sui loro diritti ed obblighi di carattere civile.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale sono presunti innocenti sino a quando la loro colpevolezza viene legalmente stabilita.
3. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di una infrazione penale hanno diritto almeno alle seguenti garanzie :
 - a. Essere informati, al più presto, in una lingua che loro comprendono ed in maniera dettagliata, sulla natura e sui motivi dell'accusa portata contro di loro;
 - b. Disporre dei tempi e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della loro difesa e di comunicare con il consulente di loro scelta;
 - c. Essere giudicati senza ritardo eccessivo;
 - d. Essere presenti al processo e difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di loro scelta; se non si dispone di difensori, essere informati del loro diritto di averne uno e, ogni volta che l'interesse della giustizia lo esige, avere a disposizione d'ufficio un difensore, gratuito, se egli non dispone dei mezzi per remunerarlo;
 - e. Interrogare o fare interrogare i testimoni a favore ed ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a sfavore nelle stesse condizioni dei testimoni a favore;
 - f. Farsi assistere gratuitamente da un interprete se egli non comprende o non parla la lingua impiegata durante l'udienza;
 - g. Non essere forzati a testimoniare contro sé stessi o di dichiararsi colpevoli.

4. La procedura applicabile ai minori terrà conto della loro età e dell'interesse che presenta la loro rieducazione.
5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dichiarati colpevoli di una infrazione hanno il diritto di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza e la condanna, in maniera conforme alla legge.
6. Quando una condanna penale definitiva viene successivamente annullata o quando la grazia viene accordata perché un fatto recente o recentemente rivelato prova che è stato prodotto un errore giudiziario, i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che hanno subito una pena in ragione di tale condanna vengono indennizzati, in maniera conforme alla legge, a meno che venga provato che la non rivelazione in tempo utile del fatto sconosciuto è imputabile loro in parte o totalmente.
7. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere perseguito o punito in ragione di una infrazione per la quale egli sia stato già assolto o condannato da un giudizio definitivo, in maniera conforme alla legge e alla procedura penale dello Stato concernente.

Articolo 19

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere riconosciuto colpevole di un atto delittuoso per una azione o omissione che non costituisca un atto delittuoso di fronte al diritto nazionale o internazionale al momento in cui questo è stato commesso; allo stesso modo, non sarà inflitta alcuna pena più dura di quella che sia applicabile al momento in cui l'infrazione sia stata commessa. Se, posteriormente a tale infrazione la legge prevede l'applicazione di una pena più leggera, l'interessato ne deve beneficiare.
2. Quando si determina la pena per una infrazione commessa da un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, dovrebbe essere tenuto conto delle considerazioni umanitarie legate alla condizione del lavoratore migrante in particolare per quel che concerne il suo permesso di soggiorno o il suo permesso di lavoro.

Articolo 20

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere imprigionato per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo contrattuale.
2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere privato della sua autorizzazione di residenza o del suo permesso di lavoro né essere espulso per la sola ragione di non avere eseguito un obbligo risultante da un contratto di lavoro, a meno che l'esecuzione di tale obbligo non costituisca una condizione di rilascio di questa autorizzazione o di questo permesso.

Articolo 21

1. Nessuno, che non sia un funzionario debitamente autorizzato dalla legge a tale effetto, ha il diritto di confiscare, di distruggere o di tentare di distruggere dei documenti di identità, dei documenti autorizzanti l'entrata, il soggiorno, la residenza o la stabilizzazione sul territorio nazionale, o del permesso di lavoro. Quando questa sia autorizzata, la confisca dei documenti deve dare luogo al rilascio di una ricevuta dettagliata. Non è permesso in alcun caso di distruggere i passaporti o documenti equivalenti dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie.

Articolo 22

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere oggetto di una espulsione collettiva. Qualunque caso di espulsione deve essere esaminato e interpretato su base individuale.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non possono essere espulsi dal territorio di uno Stato parte che in applicazione di una decisione presa dall'autorità competente in maniera conforme alla legge.
3. La decisione deve essere notificata agli interessati in una lingua che essi comprendono. Su loro domanda, quando questo non sia già obbligatorio, la decisione deve essere notificata per iscritto e, salvo circostanze eccezionali giustificate dalla sicurezza nazionale, questa viene ugualmente debitamente motivata. Gli interessati sono informati di questo diritto prima che la decisione sia presa, o al più tardi al momento in cui questa viene presa.
4. Al di fuori dei casi in cui la decisione finale viene pronunciata da una autorità giudiziaria, gli interessati hanno il diritto di fare valere le ragioni di non essere espulsi e di fare esaminare il loro caso dall'autorità competente, a meno che delle ragioni imperative di sicurezza nazionale non esigano che sia altrimenti. Aspettando tale esame, gli interessati hanno il diritto di domandare la sospensione della decisione dell'espulsione.
5. Se una decisione di espulsione già eseguita viene di seguito annullata, gli interessati hanno il diritto di domandare delle riparazioni in maniera conforme alla legge e la decisione anteriore non viene invocata per impedirgli di fare ritorno nello Stato concernente.
6. In caso di espulsione, gli interessati devono avere una possibilità ragionevole, prima o dopo la loro partenza, di farsi versare tutti i salari o altre prestazioni che gli siano eventualmente dovute e di regolare tutte le obbligazioni in sospeso dovute.
7. Senza pregiudicare l'esecuzione di una decisione di espulsione, i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie che siano oggetto di una tale decisione possono domandare di essere ammessi in uno Stato altro di quello di origine.
8. In caso di espulsione di lavoratori migranti o di membri delle loro famiglie, le spese dell'espulsione non sono a loro carico. Gli interessati possono essere costretti a pagare le spese del loro viaggio.
9. In sé stessa, l'espulsione dello Stato di impiego non lede alcun diritto acquisito, in maniera conforme alla legislazione di questo Stato, per i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie, e comprendendo il diritto di percepire i salari ed altre prestazioni che gli sono dovute.

Articolo 23

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di ricorrere alla protezione e all'assistenza delle autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine o dello Stato rappresentante gli interessi di questo Stato in caso di attentato ai diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. In particolare, in caso di espulsione, l'interessato viene informato prontamente di questo diritto e le autorità dello Stato che lo espelle ne facilitano l'esercizio.

Articolo 24

Tutti i lavoratori migranti e tutti i membri della loro famiglia hanno il diritto al riconoscimento in tutti i luoghi della loro personalità giuridica.

Articolo 25

1. I lavoratori migranti devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i nazionali dello Stato di impiego in materia di remunerazione e;
 - a. Di altre condizioni di lavoro, ovvero ore straordinarie, orari di lavoro, riposo settimanale, congedo pagato, sicurezza, salute, cessazione di impiego e tutte le altre condizioni di lavoro che, secondo la legislazione e la pratica nazionale sono intese con questo termine;
 - b. Di altre condizioni di impiego, ovvero l'età minima di impiego, le restrizioni al lavoro a domicilio e tutte le altre questioni che, secondo la legislazione e gli usi nazionali, sono considerati come termini di impiego.
2. Non si può derogare legalmente, nei contratti di lavoro privati, al principio dell'uguaglianza di trattamento al quale si riferisce il paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli Stati parte adottano tutte le misure appropriate per provvedere che i lavoratori migranti non siano privati dei diritti che derivano da questo principio in ragione dell'irregolarità della loro situazione in materia di soggiorno o di impiego. Una tale irregolarità non deve in particolare avere per effetto di dispensare il datore di lavoro dei suoi obblighi legali o contrattuali o di restringere in alcuna maniera la portata dei suoi obblighi.

Articolo 26

1. Gli Stati parte riconoscono a tutti i lavoratori migranti e a tutti i membri delle loro famiglie il diritto:
 - a. Di partecipare alle riunioni e alle attività dei sindacati e di tutte le altre associazioni create conformemente alla legge, in vista di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali e altri con l'unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni interessate.
 - b. Di aderire liberamente a tutti i sindacati e le associazioni summenzionati, con l'unica riserva delle regole fissate dalle organizzazioni interessate.
 - c. Di domandare aiuto e assistenza a tutti i sindacati e le associazioni summenzionate.
2. L'esercizio di questo diritto non può essere soggetto a restrizione se non quelle previste per legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per proteggere i diritti e libertà altrui.

Articolo 27

1. In materia di sicurezza sociale, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie beneficiano, nello Stato di impiego, dell'uguaglianza di trattamento con i nazionali nella misura in cui rispondono alle condizioni richieste dalla legislazione applicabile in questo Stato e i Trattati bilaterali e multilaterali applicabili. Le autorità competenti dello Stato di origine e dello Stato di impiego, possono in qualunque momento prendere le disposizioni necessarie a determinare le modalità di applicazione di questa norma.
2. Quando la legislazione applicabile priva i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie di una prestazione, gli Stati concernenti esaminano la possibilità di rimborsare agli interessati l'ammontare dei costi che gli sono versati a titolo di questa prestazione, sulla base del trattamento che viene accordato al nazionale che si trovi in una situazione simile.

Articolo 28

I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di ricevere tutti i servizi medici che sono necessari di urgenza per preservare le loro vite o evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa. Tali servizi medici di urgenza non vengono rifiutati in ragione di una qualunque irregolarità in materia di soggiorno o di impiego.

Articolo 29

Ogni figlio di migrante lavoratore ha diritto ad un nome, alla registrazione della sua nascita e ad una nazionalità.

Articolo 30

Ogni figlio di migrante lavoratore ha il diritto fondamentale di accesso all'educazione sulla base dell'uguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato in causa. L'accesso all'istruzione pubblica prescolastica e scolastica non deve essere rifiutata o limitata in ragione della situazione irregolare né al soggiorno o all'impiego di uno o l'altro dei genitori e né all'irregolarità del soggiorno del bambino nello Stato di impiego.

Articolo 31

1. Gli Stati parte assicurano il rispetto dell'identità culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e non impediscono loro di mantenere i loro legami culturali con il loro Stato di origine.
2. Gli Stati parte possono prendere delle misure appropriate per sostenere ed incoraggiare gli sforzi a questo riguardo.

Articolo 32

Alla scadenza del loro soggiorno nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e loro risparmi e, in maniera conforme alla legislazione applicabile degli Stati concernenti, i loro effetti personali e gli oggetti in loro possesso.

Articolo 33

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere informati dallo Stato di origine, lo Stato di impiego o lo Stato di transito, secondo il caso, di ciò che riguarda:
 - a. I diritti che gli conferiscono dalla presente Convenzione;
 - b. Le condizioni di ammissione, i loro diritti ed obblighi in virtù della legislazione e degli usi dello Stato concernente e tutte le altre questioni che permettono loro di conformarsi alle formalità amministrative o altre in questo Stato.
2. Gli Stati parte intraprendono tutte le misure che giudicano appropriate per diffondere le suddette informazioni o per vegliare affinché queste siano fornite dai loro datori di lavoro, i sindacati o altri organismi o istituzioni appropriate. Secondo i bisogni, questi cooperano a questo fine con gli altri Stati di competenza.
3. Le informazioni adeguate vengono fornite, su domanda, ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie, gratuitamente e, nella misura del possibile, in una lingua che essi comprendono

Articolo 34

Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione ha effetto di dispensare i lavoratori migranti ed i membri delle loro famiglie dell'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti sia dello Stato di transito che dello Stato di impiego, né dell'obbligo di rispettare l'identità culturale degli abitanti di quegli Stati.

Articolo 35

Nessuna disposizione della presente parte della Convenzione può essere interpretata come implicante la regolarizzazione della situazione dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie sprovvisti di documenti o in situazione irregolare, né un qualsiasi diritto a tale regolarizzazione della loro situazione, né come inficiante le misure tese ad assicurare le condizioni sane ed eque per le migrazioni internazionali, previste nella sesta parte della presente Convenzione.

QUARTA PARTE

ALTRI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA CHE SONO PROVVISI DI DOCUMENTI O IN SITUAZIONE REGOLARE

Articolo 36

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono provvisti di documenti o in situazione regolare nello Stato d'impiego beneficiano dei diritti previsti nella presente parte della Convenzione, oltre a quelli enunciati nella terza parte.

Articolo 37

Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della loro ammissione nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati dallo Stato di origine o lo Stato di impiego, secondo il caso, di tutte le condizioni poste alla loro ammissione e specialmente di quelle concernenti il loro soggiorno e le attività remunerate alle quali si possono dirigere oltre che delle esigenze alle quali si devono conformare nello Stato di impiego e delle autorità alle quali loro si dovranno indirizzare per domandare che queste condizioni siano modificate.

Articolo 38

1. Gli Stati di impiego fanno tutti gli sforzi possibili per autorizzare i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie ad assentarsi temporaneamente senza che questo leda la loro autorizzazione di soggiorno o di lavoro, secondo il caso. Così facendo, gli Stati parte tengono conto degli obblighi e dei bisogni particolari dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, particolarmente nel loro Stato di origine.
2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati delle condizioni nelle quali sono autorizzati a tali assenze temporanee.

Articolo 39

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio dello Stato di impiego e di scegliersi liberamente la loro residenza.
2. I diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere oggetto di restrizioni se non quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza

nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 40

1. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia hanno il diritto di formare con altri delle associazioni e dei sindacati nello Stato di impiego in vista di favorire e di proteggere i loro interessi economici, sociali, culturali ed altri.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni se non di quelle previste dalla legge e che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o per proteggere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 41

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di prendere parte agli affari pubblici dei loro Stati di origine, di votare e di essere eletti nel corso di elezioni organizzati da questo Stato, in maniera conforme alla sua legislazione.
2. Gli Stati interessati devono, in caso di bisogno e in maniera conforme alla propria legislazione, facilitare l'esercizio di questi diritti

Articolo 42

1. Gli Stati parte prevedono l'allestimento di procedure o di istituzioni destinate a permettere di tenere conto, tanto nel lo Stato di origine che nello Stato di impiego, dei bisogni, aspirazioni ed obblighi particolari dei lavoratori migranti e i membri della loro famiglia, e nel caso, la possibilità per i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia di avere loro rappresentanti liberamente scelti in queste istituzioni.
2. Gli Stati di impiego facilitano, in maniera conforme alla loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia alle decisioni concernenti la vita e l'amministrazione delle comunità locali.
3. I lavoratori migranti possono godere dei diritti politici nello Stato di impiego, se questo Stato nell'esercizio della propria sovranità accorda loro tali diritti.

Articolo 43

1. I lavoratori migranti beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato di impiego, per quel che concerne:
 - a. L'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, senza riserve di condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi competenti;
 - b. L'accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento;
 - c. L'accesso alle facilitazioni e istituzioni di formazione professionale e di riqualificazione;
 - d. l'accesso all'alloggio, ivi compresi i programmi sociali alloggiativi, e la protezione contro lo sfruttamento in materia di affitti;
 - e. L'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni per avere il diritto di beneficiare dei diversi programmi siano rispettate;

- f. L'accesso alle cooperative ed alle imprese autogestite, senza che il loro status di migranti si trovi ad essere modificato e con riserva in caso di regole e regolamenti degli organi competenti;
 - g. L'accesso e la partecipazione alla vita culturale;
2. Gli Stati parte si adoperano per creare le condizioni che permettano di assicurare l'uguaglianza effettiva di trattamento dei migranti lavoratori in vista di permettere loro di godere dei diritti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, ogni volta che le condizioni poste alla loro autorizzazione di soggiorno dallo Stato di impiego rispondono alle prescrizioni in merito.
 3. Gli Stati di impiego non impediscono ai datori dei lavoratori migranti di creare degli alloggi o dei servizi sociali o culturali loro rivolti. Con riserva dell'articolo 70 della presente Convenzione, uno Stato di impiego può subordinare la messa in opera di detti servizi alle condizioni applicate in materia nel detto Stato.

Articolo 44

1. Gli Stati parte, riconoscendo che la famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e dello Stato, prendono le misure appropriate per assicurare la protezione dell'unità della famiglia del lavoratore migrante.
2. Gli Stati parte prendono le misure che ritengono appropriate e che ricadono nella loro competenza per facilitare la riunione dei lavoratori migranti con il loro congiunto o con le persone aventi con loro tali relazioni che, in virtù della legge applicabile, producono degli effetti equivalenti al matrimonio, oltre che con i loro bambini a carico minori e non coniugati.
3. Per ragioni umanitarie, gli Stati di impiego prevedono favorevolmente di accordare l'uguaglianza di trattamento, alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, agli altri membri della famiglia del lavoratore migrante.

Articolo 45

1. I membri della famiglia dei lavoratori migranti beneficiano, nello Stato di impiego, della parità di trattamento con i nazionali di tale Stato per quel che concerne:
 - a. L'accesso alle istituzioni e ai servizi educativi, con riserva delle condizioni di ammissione e altre prescrizioni fissate dalle istituzioni e servizi di competenza;
 - b. L'accesso alle istituzioni e servizi di orientamento e di formazione professionale, con riserva che le condizioni per parteciparvi siano soddisfatte;
 - c. L'accesso ai servizi sociali e sanitari, con riserva che le condizioni richieste per beneficiare dei diversi programmi siano soddisfatte;
 - d. L'accesso e la partecipazione alla vita culturale.
2. Gli Stati di impiego conducono, nel caso dovuto in collaborazione con il paese di origine, una politica che mira a facilitare l'integrazione dei bambini dei lavoratori migranti nel sistema di educazione locale, in particolare per quel che concerne l'insegnamento della lingua locale.

3. Gli Stati di impiego si sforzano di facilitare l'insegnamento ai bambini dei lavoratori migranti della loro lingua madre e della loro cultura e, a questo riguardo, gli Stati di origine collaborano ogni volta secondo i bisogni.
4. Gli Stati di impiego possono assicurare dei programmi speciali di insegnamento nella lingua madre dei bambini dei lavoratori migranti, nel caso in collaborazione con gli Stati d'origine.

Articolo 46

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, con riserva della legislazione applicabile negli Stati interessati, oltre che degli accordi internazionali in materia e degli obblighi incombenti allo Stato interessato del fatto di loro appartenenza a delle unioni doganali, beneficiano di una esenzione dei diritti e delle tasse di importazione e di esportazione per i loro beni personali nonché di portare con sé il materiale necessario all'esercizio dell'attività remunerata motivandone l'ammissione nello Stato di impiego:

- a. Al momento della partenza dallo Stato di origine o dello Stato di residenza abituale;
- b. Al momento dell'ammissione iniziale nello Stato di impiego;
- c. Al momento della partenza definitiva dallo Stato di impiego;
- d. Al momento del ritorno definitivo nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale.

Articolo 47

1. I lavoratori migranti hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare i fondi necessari al mantenimento della loro famiglia, dallo Stato di impiego a quello di origine o ad ogni altro Stato. Questi spostamenti vengono operati conformemente alle procedure stabilite dalla legislazione applicabile dallo Stato competente e conformemente agli accordi internazionali vigenti.
2. Gli Stati competenti prendono le misure appropriate per facilitare questi spostamenti.

Articolo 48

1. Senza pregiudicare gli accordi vigenti riguardanti la doppia imposizione, per le rimesse nello Stato di impiego, i lavoratori migranti e i membri della loro famiglia:
 - a. Non sono soggetti ad imposte, diritti o tasse in maniera tale che siano più elevate o più onerose di quelle che sono richieste ai nazionali in una situazione analoga;
 - b. Beneficiano della riduzione o esenzione di imposte del caso, di qualunque tipo, e di tutti gli sgravi fiscali accordati ai nazionali in una situazione analoga, ivi comprese le deduzioni per i parenti a carico.
2. Gli Stati parte si sforzano di adottare delle misure appropriate miranti ad evitare la doppia imposizione sulle rimesse e i risparmi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Articolo 49

1. Quando dei permessi di soggiorno e di lavoro distinti sono richiesti dalla legislazione nazionale, lo Stato di impiego rilascia, al lavoratore migrante una autorizzazione di soggiorno per una durata almeno uguale a quella del suo permesso di lavoro.

2. I lavoratori migranti che, nello Stato di impiego, sono autorizzati a scegliere liberamente la loro attività remunerata non vengono considerati come versanti in situazione irregolare e non perdono il loro permesso di soggiorno per il solo fatto che la loro attività remunerata cessa prima della scadenza del loro permesso di lavoro o autorizzazione analoga.
3. Allo scopo di lasciare ai lavoratori migranti indicati nel paragrafo 2 del presente articolo sufficientemente tempo per trovare un'altra attività remunerata, il permesso di soggiorno non viene loro ritirato, almeno per il periodo nel quale possono avere diritto a indennità di disoccupazione.

Articolo 50

1. In caso di decesso di un lavoratore migrante o di dissoluzione del suo matrimonio, lo Stato di impiego prevede favorevolmente di accordare ai membri della famiglia di detto lavoratore migrante che risiedono in tale Stato nel quadro del nucleo familiare l'autorizzazione di dimorarvi; lo Stato di impiego tiene conto della durata della loro residenza in quello Stato.
2. I membri della famiglia ai quali tale autorizzazione non viene accordata disporranno prima della loro partenza di un lasso di tempo ragionevole per loro permettere di regolare i propri affari nello Stato di impiego.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non saranno interpretate come lesive dei diritti al soggiorno e al lavoro che vengono altrimenti accordati ai suddetti membri della famiglia dalla legislazione dello Stato di impiego o dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili a questo Stato.

**CONVENZIONE SULL'UGUAGLIANZA DI RETRIBUZIONE FRA MANO D'OPERA
MASCILE E MANO D'OPERA FEMMINILE PER UN LAVORO DI VALORE UGUALE:
OIL C100**

Adottata il 29 giugno 1951

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione,

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, questione che costituisce il settimo punto all'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi ventinove giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951.

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione:

- a. il termine «retribuzione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri emolumenti, pagati direttamente o indirettamente, in moneta o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo;
- b. l'espressione «uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale» si riferisce ai tassi di retribuzione fissati senza discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro dovrà, con mezzi conformi ai metodi in vigore per la fissazione dei tassi di retribuzione, incoraggiare e, nella misura in cui ciò sia compatibile con detti metodi, assicurare la applicazione a tutti i lavoratori del principio dell'uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale.
2. Questo principio potrà essere applicato mediante:
 - a. la legislazione nazionale;
 - b. qualsiasi sistema di fissazione della retribuzione stabilito o riconosciuto dalla legislazione;
 - c. contratti collettivi stipulati fra datori di lavoro e lavoratori;
 - d. una combinazione di questi diversi mezzi.

Articolo 3

1. Quando tali misure saranno di natura tale da facilitare l'applicazione della presente convenzione, saranno prese misure per incoraggiare la valutazione obiettiva degli impieghi sulla base delle attività che comportano.

2. I metodi da seguire per questa valutazione potranno costituire l'oggetto di decisioni, adottate sia dalle autorità competenti per quanto riguarda la fissazione dei tassi di retribuzione sia, qualora i tassi di retribuzione siano fissati mediante convenzioni collettive, dalle parti stipulanti queste convenzioni.
3. Le differenze fra i tassi di retribuzione che corrispondono, senza considerazione di sesso, a differenze risultanti da una tale valutazione obiettiva nei lavori da eseguire, non dovranno essere considerate come contrarie al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale.

Articolo 4

Ogni Stato membro collaborerà nel modo più conveniente con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, allo scopo di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 5

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 6

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 7

1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
 - a. i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
 - b. i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
 - c. i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
 - d. i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e d. del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 8

1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un'ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, comunicare al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione della presente convenzione.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 10

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
3. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12

Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 13

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
 - a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 11 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
 - b. a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONVENZIONE CONCERNENTE LA REVISIONE DELLA CONVENZIONE (RIVEDUTA) SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITA': OIL C183

Adottata il 15 giugno 2000

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 30 maggio 2000 nella sua ottantottesima sessione;

Prendendo nota dell'esigenza di rivedere la Convenzione sulla protezione della maternità, 1952, nonché la Raccomandazione sulla protezione della maternità, 1952, al fine di promuovere maggiormente l'uguaglianza di tutte le donne lavoratrici, nonché la salute e la sicurezza della madre e del bambino, e riconoscere la diversità dello sviluppo economico e sociale dei Membri, nonché la diversità delle imprese e lo sviluppo della protezione della maternità nelle legislazioni e nelle prassi nazionali;

Prendendo nota delle disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979), della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dell'infanzia (1989), della Dichiarazione e del Programma di azione di Beijing (1995), della Dichiarazione sulla parità di opportunità e di trattamento per le lavoratrici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (1975), della Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel Lavoro ed il suo seguito (1998), nonché delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro volte a garantire la parità di opportunità e di trattamento ai lavoratori ed alle lavoratrici, in modo particolare la Convenzione sui lavoratori aventi responsabilità familiari, 1981;

In considerazione della situazione delle donne che lavorano e prendendo atto della necessità di provvedere alla protezione della gravidanza, in quanto responsabilità condivisa dei poteri pubblici e della società;

Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della convenzione (riveduta) e della Raccomandazione sulla protezione della maternità, 1952, questione che rappresenta il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale;

adotta, oggi quindici giugno duemila, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla protezione della maternità, 2000.

SFERA DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione il termine «donna» si applica a qualsiasi persona di sesso femminile senza qualsivoglia discriminazione, ed il termine «bambino» si applica a qualsiasi bambino, senza alcuna discriminazione.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica a tutte le donne lavoratrici dipendenti, comprese le donne impiegate nel quadro di forme atipiche di lavoro dipendente.

2. Tuttavia, un Membro che ratifica la convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dalla propria sfera di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori quando la sua applicazione a queste categorie susciterebbe problemi speciali di particolare importanza.
3. Ogni Membro che si prevale della possibilità prevista al paragrafo precedente deve, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare le categorie di lavoratori in tal modo escluse, ed i motivi della loro esclusione. Nei suoi ulteriori rapporti, il Membro deve descrivere le misure adottate al fine di estendere gradualmente le disposizioni della convenzione a queste categorie.

TUTELA DELLA SALUTE

Articolo 3

Ogni Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, adottare i provvedimenti richiesti affinché le donne incinte o che allattano non siano costrette ad effettuare un lavoro determinato dall'autorità competente come pregiudizievole per la loro salute o quella del loro bambino, o valutato come comportante un rischio significativo per la salute della madre o quella del bambino.

CONGEDO PER MATERNITÀ

Articolo 4

1. Dietro presentazione di un certificato medico o di altro attestato appropriato come determinato dalla legislazione e dalla prassi nazionale, indicante la data presunta del suo parto, ogni donna cui si applica la presente convenzione ha diritto ad un congedo per maternità di una durata di almeno quattordici settimane.
2. La durata del congedo di cui sopra deve essere specificata dal Membro in una dichiarazione che accompagna la ratifica della presente convenzione.
3. Ogni Membro può, in seguito, depositare presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che prolunga la durata del congedo per maternità.
4. In debita considerazione della protezione della salute della madre e del bambino, il congedo per maternità deve comprendere un periodo di congedo obbligatorio di sei settimane dopo il parto, salvo se diversamente stabilito a livello nazionale dal governo e dalle organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori.
5. La durata del congedo di maternità prenatale deve essere prolungata mediante un congedo equivalente al periodo trascorso fra la data presunta e la data effettiva del parto, senza che ciò significhi una durata ridotta di qualsiasi congedo post-natale obbligatorio.

CONGEDO IN CASO DI MALATTIA O DI COMPLICAZIONI

Articolo 5

Dietro presentazione di un certificato medico, deve essere concesso un congedo prima o dopo il periodo di congedo per maternità, in caso di malattia, complicanze o rischio di complicanze

risultanti dalla gravidanza o dal parto. La natura e la durata massima di questo congedo possono essere precisate in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionali.

PRESTAZIONI

Articolo 6

1. Sono previste in conformità alla legislazione nazionale o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale, prestazioni in denaro per le donne che si assentano dal lavoro in ragione del congedo di cui agli articoli 4 o 5.
2. Le prestazioni in denaro devono essere di livello tale che la donna possa sopperire al proprio mantenimento e a quello del suo bambino, in buone condizioni di salute e secondo un congruo tenore di vita.
3. Quando la legislazione o la prassi nazionale prevedono che le prestazioni in denaro versate a titolo del congedo di cui all'articolo 4, sono determinate in base ai guadagni precedenti, l'ammontare di tali prestazioni non deve essere inferiore ai due terzi dei guadagni precedenti della donna o del guadagno adottato come base per il calcolo delle prestazioni.
4. Quando la legislazione o la prassi nazionale prevedono che le prestazioni in denaro versate a titolo del congedo di cui all'articolo 4 sono determinate mediante altri metodi, l'ammontare di tali prestazioni deve essere dello stesso ordine di grandezza di quello risultante in media dall'applicazione del paragrafo precedente.
5. Ogni Membro deve garantire che le condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni in denaro possano essere soddisfatte dalla maggior parte delle donne cui la presente convenzione si applica.
6. Quando una donna non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione nazionale o previste in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale per poter beneficiare delle prestazioni in denaro, essa ha diritto ad adeguate prestazioni finanziate dai fondi dell'assistenza sociale, fatta salva la verifica delle risorse, richiesta per la concessione di queste prestazioni.
7. Devono essere garantite alla madre ed al suo bambino prestazioni mediche in conformità alla legislazione nazionale o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale. Le prestazioni mediche devono includere le cure prenatali, le cure inerenti al parto, le cure post-natali, e, ove necessario, il ricovero.
8. Al fine di tutelare la situazione delle donne sul mercato del lavoro, le prestazioni afferenti al congedo di cui agli articoli 4 e 5 devono essere assicurate mediante un'assicurazione sociale obbligatoria o prelievi su fondi pubblici o secondo modalità determinate dalla legislazione e dalla prassi nazionali. Il datore di lavoro non può essere considerato personalmente responsabile del costo diretto di qualsiasi prestazione finanziaria di questo tipo dovuta ad una donna che è sua dipendente se non vi ha espressamente consentito, salvo se:
 - a. ciò era previsto dalla prassi o dalla legislazione in vigore nello Stato membro prima dell'adozione della presente convenzione ad opera della Conferenza internazionale del Lavoro; oppure
 - b. è stato così deciso a livello nazionale, dal governo e dalle organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori.

Articolo 7

1. Sono da considerarsi adempienti alla normativa prevista all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, quei paesi ad economia e sistema di sicurezza sociale insufficientemente sviluppati che erogano prestazioni in denaro ad un livello non inferiore a quello previsto dalla legislazione nazionale per il caso di malattia o inabilità temporanea.
2. Ogni Membro che si avvale della possibilità prevista al paragrafo precedente deve esplicitarne i motivi e precisare il tasso al quale le prestazioni in denaro sono versate, nel suo primo rapporto sull'applicazione della convenzione presentato ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nei suoi ulteriori rapporti, il Membro deve descrivere i provvedimenti adottati in vista d'innalzare progressivamente questo tasso.

TUTELA DEL LAVORO DIPENDENTE E NON DISCRIMINAZIONE

Articolo 8

1. È vietato al datore di lavoro licenziare una donna durante la gravidanza, il congedo di cui agli articoli 4 o 5, o durante un periodo successivo al suo rientro dal congedo, determinato in base alla legislazione nazionale, salvo per motivi che esulano dalla gravidanza, dalla nascita del bambino e dai suoi seguiti, o dall'allattamento. Spetta al datore di lavoro l'onere di provare che i motivi del licenziamento non sono inerenti alla gravidanza, alla nascita del bambino ed ai suoi seguiti, o all'allattamento.
2. Al termine del congedo di maternità, deve essere garantito alla donna che riprende il lavoro di ritrovare lo stesso posto o un posto equivalente retribuito in base allo stesso tasso.

Articolo 9

1. Ogni Membro deve adottare misure atte a garantire che la maternità non sia fonte di discriminazioni in materia d'impiego, compreso l'accesso all'impiego, nonostante l'articolo 2, paragrafo 1.
2. Le misure cui il paragrafo precedente fa riferimento prevedono il divieto di esigere, da una donna che presenta la sua candidatura per un posto di lavoro, che essa si sottoponga ad un test di gravidanza, oppure presenti un certificato attestante o meno lo stato di gravidanza, salvo se la legislazione nazionale lo preveda per lavori che:
 - a. sono vietati, totalmente o parzialmente, ai sensi della legislazione nazionale, alle donne incinte o a quelle che allattano; oppure
 - b. comportano un pericolo riconosciuto o significativo per la salute della donna e del bambino.

MADRI CHE ALLATTANO

Articolo 10

1. La donna ha diritto ad una o più pause quotidiane o ad una riduzione giornaliera della durata del lavoro per allattare il suo bambino.
2. Devono essere determinati dalla legislazione e dalla prassi nazionale, il periodo in cui sono consentite le pause per l'allattamento o la riduzione giornaliera dei tempi di lavoro, il numero e la durata di queste pause, come pure le modalità della riduzione giornaliera del

tempo di lavoro. Tali pause o la riduzione giornaliera del tempo di lavoro devono essere calcolate in quanto tempo di lavoro e congruamente retribuite.

ESAME PERIODICO

Articolo 11

Ogni Membro deve esaminare periodicamente, in consultazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, l'opportunità di prolungare la durata del congedo di cui all'articolo 4 e d'incrementare l'ammontare o il tasso delle prestazioni in denaro di cui all'articolo 6.

ATTUAZIONE

Articolo 12

La presente convenzione deve essere attuata con ogni mezzo legislativo, salvo nella misura in cui entrasse in vigore con ogni altro mezzo, come convenzioni collettive, sentenze arbitrari, decisioni giudiziarie o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

La presente Convenzione modifica la convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), 1952.

Articolo 14

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 15

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 16

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 17

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 18

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 19

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 20

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
 - a. la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 16 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
 - b. a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 21

Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

CONVENZIONE SUL DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE E DI NEGOZIAZIONE COLLETTIVA: OIL C98

Adottata 1° luglio 1949

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione,

Avendo deciso di adottare varie proposte sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

Adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949.

Articolo 1

1. I lavoratori devono beneficiare di un'adeguata protezione contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a compromettere la libertà sindacale in materia di impiego.
2. Tale protezione deve in particolare applicarsi a quanto concerne gli atti che abbiano lo scopo di:
 - a. subordinare l'impiego di un lavoratore alla condizione che egli non aderisca ad un sindacato o smetta di far parte di un sindacato;
 - b. licenziare un lavoratore o portargli pregiudizio con ogni altro mezzo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro, o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.

Articolo 2

1. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro devono beneficiare di un'adeguata protezione contro tutti gli atti di ingerenza delle une verso le altre, che si realizzino sia direttamente sia per mezzo di loro funzionari o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione.
2. Sono considerati in particolare atti di ingerenza ai sensi del presente articolo le misure tendenti a provocare la creazione di organizzazioni di lavoratori dominate da un datore di lavoro o da una organizzazione di datori di lavoro, o a sostenere delle organizzazioni di lavoratori con mezzi finanziari o in altro modo, allo scopo di porre queste organizzazioni sotto il controllo di un datore di lavoro o di una organizzazione di datori di lavoro.

Articolo 3

Ove necessario, devono essere creati organismi adeguati alle condizioni nazionali per garantire il rispetto del diritto di organizzazione definito dai precedenti articoli.

Articolo 4

Ove necessario, devono essere adottate misure adeguate alle condizioni nazionali per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l'uso di più vasti procedimenti di negoziazione volontaria di convenzioni

collettive fra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato, e le organizzazioni di lavoratori dall'altro, allo scopo di regolare con questo mezzo le condizioni di impiego.

Articolo 5

1. La legislazione nazionale dovrà determinare la misura delle garanzie previste dalla presente convenzione per quanto si riferisce alla loro applicazione alle forze armate e alla polizia.
2. In conformità ai principi stabiliti dal paragrafo 8 dell'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la ratifica di questa convenzione da parte di uno Stato membro non pregiudicherà alcuna legge, sentenza, consuetudine o accordo già esistenti che concedano ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.

Articolo 6

La presente convenzione non concerne la condizione dei funzionari pubblici e non potrà, in alcun modo, essere interpretata a pregiudizio dei loro diritti o del loro Statuto.

Articolo 7

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 8

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 9

1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
 - a. i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
 - b. i territori per i quali esso si impegna a far sì che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
 - c. i territori ai quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, i motivi per cui è inapplicabile;
 - d. i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.

3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Articolo 10

1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante un'ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l'autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, comunicare al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione della presente convenzione.

Articolo 11

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 12

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 13

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 14

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
 - a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 11 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
 - b. a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 16

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

CONVENZIONE SULLA DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI IMPIEGO E NELLE PROFESSIONI: OIL C111

Adottata il 28 giugno 1958

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958, nella sua quarantaduesima sessione,

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia d'impiego e di professione, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia afferma che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla fede, dal sesso, hanno diritto di perseguire il proprio progresso materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e di dignità, di sicurezza economica e con uguali possibilità,

Considerato inoltre che la discriminazione costituisce una violazione dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

Adotta oggi ventotto giugno millenovecentocinquantesimo, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958.

Articolo 1

1. Ai fini della presente convenzione, il termine «discriminazione» comprende:
 - a. ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d'impiego o di professione;
 - b. ogni altra distinzione, esclusioni o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d'impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri organismi appropriati.
2. Le distinzioni, le esclusioni e le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.
3. Ai fini della presente convenzione, le parole «impiego» e «professione» comprendono l'accesso alla formazione professionale, l'accesso all'impiego e alle differenti professioni, e le condizioni di impiego.

Articolo 2

Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore s'impegna a formulare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, l'uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia d'impiego e di professione, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia.

Articolo 3

Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore, deve, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali:

- a. cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli altri organismi idonei, per favorire l'accettazione e l'applicazione di questa politica;
- b. promulgare leggi e incoraggiare programmi di educazione rivolti ad assicurare questa accettazione ed applicazione;
- c. abrogare ogni disposizione legislativa e modificare ogni disposizione o prassi amministrativa contraria a detta politica;
- d. assicurare l'applicazione di questa politica nelle attività dei servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento sottoposti al controllo di un'autorità nazionale;
- e. indicare nei propri rapporti annuali sull'applicazione della convenzione, le misure adottate conformemente a questa politica ed i risultati ottenuti.

Articolo 4

Non sono considerate discriminazioni tutte le misure riguardanti una persona che sia legittimamente sospettata di dedicarsi ad una attività dannosa alla sicurezza dello Stato o che effettivamente svolga detta attività, purché essa abbia il diritto di ricorrere ad un organismo competente stabilito secondo la prassi nazionale.

Articolo 5

1. Le misure speciali di protezione o di assistenza previste nelle altre convenzioni o raccomandazioni adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro non sono considerate discriminazioni.
2. Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, può definire non discriminatorie tutte le altre misure speciali tendenti a tener conto dei bisogni particolari di individui nei confronti dei quali è riconosciuta necessaria una protezione o una assistenza particolare per ragioni quali il sesso, l'età, l'invalidità, gli impegni di famiglia o il livello sociale o culturale.

Articolo 6

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad applicarla nei territori non metropolitani conformemente alle disposizioni dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 7

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 8

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 10

1. Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11

Il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 12

Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.

Articolo 13

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
 - a. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
 - b. a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

DIRITTI DELLE DONNE

DICHIARAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE

Adottata il 7 novembre 1967

L'Assemblea generale,

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne,

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il principio di non discriminazione e proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamati nella Dichiarazione, senza distinzione di sorta, in particolare basata sul sesso,

Tenuto conto delle risoluzioni, dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati che hanno ad oggetto l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e la promozione dell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne,

Preoccupata di constatare che, nonostante lo Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani e di altri strumenti delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati, e nonostante i progressi compiuti per quanto riguarda l'uguaglianza di diritti, le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Considerato che la discriminazione esercitata nei confronti delle donne è incompatibile con la dignità umana e con il benessere della famiglia e della società, ed impedisce alle donne di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese in condizioni di uguaglianza con gli uomini e di servire il loro paese e l'umanità nella piena misura delle loro possibilità,

Tenuta presente l'importanza del contributo delle donne alla vita sociale, politica, economica e culturale, come pure la loro funzione nella famiglia ed in particolare nell'educazione dei figli,

Convinta che il completo sviluppo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace richiedono la massima partecipazione, in tutti i campi, tanto delle donne quanto degli uomini,

Considerato che è necessario far riconoscere universalmente, in diritto e in fatto, il principio dell'uguaglianza degli uomini e delle donne,

Proclama solennemente la dichiarazione seguente:

Articolo 1

La discriminazione nei confronti delle donne, in quanto nega o limita l'uguaglianza dei diritti della donna rispetto all'uomo, è fondamentalmente ingiusta ed è lesiva della dignità umana.

Articolo 2

Devono essere prese tutte le misure adeguate per abolire le leggi, le consuetudini, i regolamenti e le pratiche in vigore, che costituiscono una discriminazione nei riguardi delle donne, e per assicurare la protezione giuridica adeguata dell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, ed in particolare:

- a. Il principio dell'uguaglianza dei diritti sarà consacrato nella Costituzione o garantito in qualsiasi altra forma;
- b. gli strumenti internazionali delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna saranno accettati per mezzo di ratifica o di adesione e riceveranno piena applicazione il più rapidamente possibile.

Articolo 3

Devono essere prese tutte le misure adeguate per educare l'opinione pubblica e ispirare in tutti i paesi il desiderio di abolire i pregiudizi e di sopprimere qualunque pratica, consuetudinaria o d'altro genere, che sia fondata sull'idea dell'inferiorità della donna.

Articolo 4

Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle donne, in condizioni di uguaglianza con gli uomini, e senza alcuna discriminazione:

- a. il diritto di voto nelle elezioni e il diritto di eleggibilità in tutti gli organi pubblicamente eletti
- b. il diritto di voto in tutti i referendum pubblici;
- c. il diritto di accedere ai pubblici impieghi e di esercitare tutte le funzioni pubbliche. Questi diritti devono essere garantiti dalla legge.

Articolo 5

La donna deve godere degli stessi diritti di cui gode l'uomo in materia di acquisto, di mutamento o di conservazione della cittadinanza. Il matrimonio con uno straniero non deve influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, vuoi rendendo questa apolide, vuoi trasmettendole la cittadinanza del marito.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio della protezione dell'unità e della concordia della famiglia, che resta la cellula fondamentale di ogni società, devono essere prese tutte le misure adeguate, in particolare misure legislative, per assicurare alla donna, coniugata o meno, l'uguaglianza dei diritti nei confronti dell'uomo nel campo del diritto civile, ed in particolare:
 - a. il diritto di acquisto, amministrazione, godimento, disposizione ed eredità di beni, ivi compresi quelli acquistati in costanza di matrimonio;
 - b. la capacità giuridica e l'esercizio di questa capacità;
 - c. gli stessi diritti di cui gode l'uomo per quel che concerne la legislazione sulla circolazione delle persone.
2. Devono essere prese tutte le misure adeguate per stabilire il principio dell'uguaglianza di condizione del marito e della moglie, ed in particolare:
 - a. la donna avrà, allo stesso titolo dell'uomo, il diritto di scegliere liberamente il proprio coniuge e di non contrarre matrimonio se non sulla base del proprio consenso libero e pieno;

- b. la donna avrà gli stessi diritti dell'uomo nel corso del matrimonio e in caso di scioglimento di questo. L'interesse dei figli costituirà in ogni caso la considerazione principale;
- c. i genitori avranno pari diritti e doveri per quanto riguarda i figli. L'interesse dei figli costituirà in ogni caso la considerazione principale.
- d. I matrimoni tra fanciulli e i fidanzamenti di ragazze impuberi saranno vietati e saranno adottate misure effettive, ivi incluse disposizioni legislative allo scopo di fissare un'età minima per il matrimonio e di rendere obbligatoria l'iscrizione del matrimonio in un registro ufficiale.

Articolo 7

Tutte le disposizioni dei codici penali che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne saranno abrogate.

Articolo 8

Devono essere prese tutte le misure adeguate, ivi comprese disposizioni legislative, per combattere la tratta delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile in tutte le loro forme.

Articolo 9

Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle ragazze e alle donne, coniugate o meno, diritti uguali a quelli degli uomini per quanto concerne l'educazione a tutti i livelli, ed in particolare:

- a. pari condizioni di accesso e di studio negli istituti di istruzione di tutte le categorie, ivi comprese le università e gli istituti professionali e tecnici;
- b. la stessa scelta di programmi e di esami, un personale insegnante dotato di qualifiche del medesimo ordine, ambienti scolastici e attrezzature della stessa qualità, tanto se gli istituti siano misti quanto nel caso contrario;
- c. uguali possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, ivi inclusi i programmi di alfabetizzazione per adulti;
- d. l'accesso alle informazioni di carattere educativo che consentano loro di assicurare la salute ed il benessere della loro famiglia.

Articolo 10

- 1. Devono essere prese tutte le misure adeguate per assicurare alle donne, coniugate o meno, gli stessi diritti spettanti agli uomini nel campo della vita economica e sociale, ed in particolare.
 - a. il diritto di accesso alla formazione professionale, al lavoro, alla libera scelta della professione e dell'impiego e all'avanzamento nell'impiego e nella professione, senza discriminazione fondata sullo stato patrimoniale o su qualunque altro motivo;
 - b. il diritto alla parità di remunerazione con gli uomini e all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore;

- c. il diritto a ferie pagate, a trattamento di pensione, al beneficio di prestazioni sociali nel caso di disoccupazione, di malattia, di vecchiaia o per altre perdite di capacità lavorativa;
 - d. il diritto di ricevere gli assegni familiari nelle stesse condizioni per gli uomini.
2. Al fine di evitare la discriminazione nei confronti delle donne in seguito al matrimonio o alla maternità e per assicurare il loro effettivo diritto al lavoro, devono essere prese misure per impedire che esse vengano licenziate in caso di matrimonio o di maternità, per prevedere congedi di maternità retribuiti, con la garanzia del ritorno al vecchio impiego, e per assicurare loro servizi sociali necessari, ivi compresi quelli di puericultura.
 3. Le misure adottate per proteggere la donna, per ragioni inerenti alla sua costituzione fisica nel caso di determinati tipi di lavoro, non saranno considerate come discriminatorie.

Articolo 11

1. È indispensabile che il principio dell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne sia applicato in tutti gli stati, in conformità ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
2. I governi, le organizzazioni non governative e gli individui sono quindi invitati a fare quanto in loro potere per promuovere l'applicazione dei principi contenuti nella presente Dichiarazione.

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE

Adottata il 18 dicembre 1979

Preambolo

Gli Stati parti della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà ivi enunciate senza diminuzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità dell'uomo, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità,

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,

Sottolineato che l'eliminazione dell'*apartheid*, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermato che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli

soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi,

Tenuta presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

Risoluti a mettere in opera i principi enunciati dalla Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

Convengono quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna,

Articolo 2

Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:

- a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;
- b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;

- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
- e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
- f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
- g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Articolo 3

Gli Stati parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro, su una base di piena parità, con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 4

- 1) L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
- 2) L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati prendono ogni misura adeguata:

- a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno e dell'altro sesso o sull'idea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
- b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Articolo 6

Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

PARTE SECONDA

Articolo 7

Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

- a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
- b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
- c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Articolo 8

Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Articolo 9

- 1) Gli Stati parti accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
- 2) Gli Stati parti accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

PARTE TERZA

Articolo 10

Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

- a) le medesime condizioni di orientamento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli degli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia

nell'insegnamento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;

- b) l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
- c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
- d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse o altre sovvenzioni di studio;
- e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
- f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
- g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;
- h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Articolo 11

- 1) Gli Stati parti si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e di assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
 - a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
 - b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri di selezione nel campo dell'impiego;
 - c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento professionale ed alla formazione permanente;
 - d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
 - e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;

- f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
- 2) Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parti si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:
- a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
 - b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
 - c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili nido;
 - d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.
- 3) Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

Articolo 12

- 1) Gli Stati parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
- 2) Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Articolo 13

Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

- a) il diritto agli assegni familiari;
- b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.

Articolo 14

- 1) Gli Stati parti tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
- 2) Gli Stati parti prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:
 - a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
 - b) di poter accedere a servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
 - c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
 - d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
 - e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato che per il lavoro autonomo;
 - f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;
 - g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiari ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
 - h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

PARTE QUARTA

Articolo 15

- 1) Gli Stati parti riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
- 2) Gli Stati parti riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.

- 3) Gli Stati parti convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
- 4) Gli Stati parti riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

Articolo 16

- 1) Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:
 - a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio,
 - b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
 - c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;
 - d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
 - e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
 - f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;
 - g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
 - h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
- 2) I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

PARTE QUINTA

Articolo 17

- 1) Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dell'entrata in vigore della convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte,

di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parti tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.

- 2) I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli stati parti. Ciascuno Stato può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.
- 3) La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parti.
- 4) I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito da due terzi degli Stati parti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
- 5) I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.
- 6) L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.
- 7) Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.
- 8) I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.
- 9) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

Articolo 18

- 1) Gli Stati parti si impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo, o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
 - a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
 - b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.

- 2) I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 19

- 1) Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
- 2) Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.

Articolo 20

- 1) Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'articolo 18 della presente Convenzione.
- 2) Le Sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Articolo 21

- 1) Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.
- 2) Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

Articolo 22

Gli istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può inviare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

PARTE SESTA

Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
- b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Articolo 24

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 25

- 1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
- 2) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
- 3) La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 4) La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

- 1) Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 2) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

Articolo 27

- 1) La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno della data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
- 2) Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato medesimo.

Articolo 28

- 1) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al momento della ratifica o dell'adesione.
- 2) Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
- 3) Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parti della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Articolo 29

- 1) Ogni controversia tra due o più Stati parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.

- 2) Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.
- 3) Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 30

La presente Convenzione, i cui testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti deliberatamente autorizzati hanno firmato la presente convenzione.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE

Adottato il 6 ottobre 1999

Gli Stati Parti a questo Protocollo

Rimarcando che lo Statuto delle Nazioni Unite riafferma la propria fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e sull'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne,

Rimarcando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali per dignità e diritti e che, pertanto, ognuno di essi ha la facoltà di beneficiare di tutti i diritti e le libertà in essa citati, senza distinzioni di nessun genere, nemmeno quelle fondate sul genere sessuale,

Ricordando che la Convenzione Internazionale sui Diritti Umani e altri documenti giuridici internazionali sui diritti umani proibiscono la discriminazione basata sul sesso, Ricordando inoltre la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (da ora in avanti, denominata la Convenzione), con la quale gli Stati Parti condannano la discriminazione nei confronti delle donne in tutte le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza ritardi una politica tesa a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne,

Riaffermando la propria determinazione a garantire il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne e di prendere delle misure efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e diritti, concordano quanto segue:

Articolo 1

Uno Stato Parte a questo Protocollo (da ora in avanti, denominato Stato Parte) riconosce la competenza del Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione nei confronti delle Donne (da ora in avanti, denominato il Comitato) a ricevere e prendere in esame le comunicazioni ad esso presentate in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 2.

Articolo 2

Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato Parte, che lamentino di essere stati vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione da parte di quello Stato Parte. Laddove una comunicazione venga presentata per conto di un individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale consenso l'autore della comunicazione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o loro, rappresentanza.

Articolo 3

Le comunicazioni saranno sempre presentate in forma scritta e non saranno mai anonime. Nessuna comunicazione verrà accettata dal Comitato nel caso in cui essa riguardi uno Stato Parte alla Convenzione che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 4

1. Il Comitato non prenderà in esame alcuna comunicazione a meno che esso non abbia accertato che tutti i possibili rimedi nazionali disponibili siano stati esauriti o che l'applicazione di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente portare a una soluzione efficace.
2. Il Comitato dichiarerà inammissibile una comunicazione nel caso in cui:
 - i. La medesima questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata o debba essere presa in esame in base a un'altra procedura di indagine o di accordo;
 - ii. sia incompatibile con le clausole della Convenzione;
 - iii. sia manifestamente infondata o non sufficientemente fondata;
 - iv. rappresenti un caso di uso non corretto del diritto di presentare una comunicazione;
 - v. i fatti cui si riferisce la comunicazione si siano verificati prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo per gli Stati Parti interessati, a meno che i fatti in questione non siano continuati anche dopo tale data.

Articolo 5

1. In un qualunque momento successivo al ricevimento di una comunicazione e prima che sia stata raggiunta una determinazione a favore o contraria, il Comitato potrà trasmettere allo Stato Parte interessato una richiesta da esaminare con urgenza affinché lo Stato Parte assuma quei provvedimenti temporanei che possano rendersi necessari per evitare alla vittima o alle vittime della violazione incriminata dei danni eventualmente irreparabili.
2. Laddove, in base a quanto previsto dal paragrafo 1, il Comitato eserciti la propria libertà d'azione, questo non implicherà alcuna deliberazione in merito all'ammissibilità o al valore della comunicazione stessa.

Articolo 6

1. A meno che il Comitato non consideri inammissibile una comunicazione senza interpellare lo Stato Parte interessato, e provvedendo a che l'individuo o gli individui acconsentano a

rivelare la propria identità allo Stato Parte, il Comitato porterà confidenzialmente all'attenzione dello Stato stesso qualunque comunicazione che gli sia stata presentata in base a quanto previsto dal presente Protocollo.

2. Entro sei mesi, lo Stato Parte che abbia ricevuto una comunicazione dovrà presentare al Comitato delle spiegazioni scritte o un rapporto che chiarisca la questione e i rimedi, se ne esistono, che potranno essere messi in atto dallo Stato stesso.

Articolo 7

1. Il Comitato prenderà in esame le comunicazioni ricevute in base a quanto previsto dal presente Protocollo alla luce di tutte le informazioni che saranno state messe a sua disposizione a titolo individuale o in rappresentanza di gruppi di individui e dallo Stato Parte interessato, procurando che queste informazioni vengano trasmesse alle varie parti in causa.
2. Il Comitato dovrà svolgere degli incontri ravvicinati per verificare le comunicazioni presentate in base a quanto previsto dal presente Protocollo.
3. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmetterà alle parti in causa il proprio parere in proposito, unitamente a eventuali raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte darà la dovuta considerazione al parere espresso dal Comitato, come pure alle sue raccomandazioni, qualora queste siano state espresse, e presenterà al Comitato, entro sei mesi, una risposta scritta che descriva anche le azioni eventualmente assunte alla luce del parere e delle raccomandazioni avanzate dal Comitato.
5. Il Comitato potrà invitare lo Stato Parte a fornire ulteriori delucidazioni su qualunque misura lo Stato Parte abbia assunto per soddisfare il parere o le raccomandazioni avanzate dal Comitato stesso, nel caso in cui ne siano state espresse, compreso quanto venga giudicato appropriato da parte del Comitato, nel successivo rapporto presentato dallo Stato Parte in base a quanto previsto dall'articolo 18 della Convenzione.

Articolo 8

1. Nel caso in cui il Comitato riceva informazioni affidabili che indichino come uno Stato Parte abbia compiuto delle violazioni gravi o sistematiche dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato a collaborare alla verifica dell'informazione e, a questo scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito all'informazione in questione.
2. Nell'esaminare qualunque osservazione che possa essere stata presentata dallo Stato Parte interessato come pure qualunque altra informazione affidabile disponibile, il Comitato potrà designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un'inchiesta e riferiscano urgentemente in merito al Comitato stesso. Laddove ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta potrà prevedere anche una visita sul territorio dello Stato stesso.

3. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato Parte interessato, unitamente ai propri commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato dovrà, entro sei mesi dal ricevimento dei risultati dell'inchiesta, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al Comitato le proprie osservazioni in proposito.
5. Una simile inchiesta dovrà essere condotta in modo confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell'indagine.

Articolo 9

1. In base a quanto previsto dall'articolo 18 della Convenzione, il Comitato potrà invitare lo Stato Parte interessato a includere nel proprio rapporto i particolari relativi ad eventuali misure assunte per rispondere a un'inchiesta condotta in base a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi cui si fa riferimento nell'articolo 8.4, il Comitato potrà, se necessario, invitare lo Stato Parte interessato a informarlo in merito alle misure deliberate in conseguenza dell'inchiesta condotta dal Comitato stesso.

Articolo 10

1. Ciascuno degli Stati Parti potrà, al momento della firma o della ratifica di questo Protocollo o alla sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato per quanto previsto negli articoli 8 e 9.
2. Qualunque Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione conforme a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualunque momento, recedere dalla sua posizione semplicemente dandone comunicazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 11

Uno Stato Parte dovrà assumere tutte le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni a seguito di comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.

Articolo 12

In base a quanto previsto dall'articolo 21 della Convenzione, il Comitato includerà nel suo rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

Articolo 13

Ciascuno Stato Parte si impegna a diffondere e pubblicizzare la Convenzione e questo Protocollo e a facilitare l'accesso all'informazione relativa ai pareri e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in particolare per quelle questioni che coinvolgano direttamente lo Stato stesso.

Articolo 14

Il Comitato svilupperà le proprie norme procedurali che dovranno essere seguite nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite secondo il presente Protocollo.

Articolo 15

1. Il presente Protocollo potrà essere messo alla firma di qualunque Stato che abbia sottoscritto, ratificato o accettato la Convenzione.
2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. I documenti ufficiali per la ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.
4. L'adesione sarà realizzata mediante il deposito di un documento ufficiale di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 16

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato il decimo documento ufficiale di ratifica o adesione.
2. Il presente protocollo diverrà giuridicamente vincolante tre mesi dopo la data di deposito del documento ufficiale di ratifica o adesione per qualunque Stato che ratifichi o aderisca al Protocollo stesso dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 17

Al presente Protocollo non sarà consentita alcuna restrizione.

Articolo 18

1. Qualunque Stato Parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e depositarlo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale proposito, il Segretario generale informerà gli Stati Parti su ogni emendamento che sia stato proposto con la richiesta che essi gli notificino se siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza degli Stati Parti che esamini e metta ai voti la proposta. Nel caso in cui almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualunque emendamento adottato da una maggioranza degli Stati Parti che siano presenti alla conferenza ed esprimano il proprio voto dovrà essere sottoposta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la necessaria approvazione.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore solo dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la loro accettazione da parte di una maggioranza di due terzi degli Stati Parti al presente Protocollo, in conformità con i rispettivi processi costituzionali.

3. Nel momento in cui gli emendamenti entreranno in vigore essi diverranno legalmente vincolanti per quegli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti continueranno a fare riferimento alle clausole del presente Protocollo e ad eventuali emendamenti che essi abbiano accettato in precedenza.

Articolo 19

1. Qualunque Stato Parte potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
2. Le denunce non avranno alcun effetto sull'applicazione delle clausole del presente protocollo per qualunque comunicazione che sia stata presentata in base a quanto disposto dall'articolo 2 o per qualsiasi indagine che abbia avuto inizio in base a quanto previsto dall'articolo 8 prima della data effettiva della denuncia.

Articolo 20

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati in merito a:

- a. Firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
- b. data di entrata in vigore del presente Protocollo e di qualunque altro emendamento secondo quanto disposto dall'articolo 18;
- c. qualunque denuncia ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 21

1. Il presente Protocollo, di cui le versioni araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono tutte ugualmente conformi, verrà depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà delle copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nell'articolo 25 della Convenzione.

CONVENZIONE SUI DIRITTI POLITICI DELLE DONNE

Adottata il 20 dicembre 1952

Le Parti Contraenti,

Desiderando implementare il principio stipulato nella Carta delle Nazioni Unite che afferma che gli uomini e le donne sono uguali in diritto,

Riconoscendo che tutte le persone hanno il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente, al governo del proprio paese per mezzo di rappresentanti eletti liberamente, e il diritto ad un equo accesso ai servizi pubblici del proprio paese, e desiderando rendere alla pari lo status degli uomini e delle donne nel godimento ed esercizio dei diritti politici in conformità con i provvedimenti della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

Avendo deciso di concludere una Convenzione a questo scopo,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le donne hanno il diritto al voto in tutte le elezioni, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna.

Articolo II

Le donne sono eleggibili, in condizioni di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, in tutte le cariche pubblicamente elette stabilite dalla legge nazionale.

Articolo III

Le donne hanno il diritto di svolgere cariche pubbliche ed esercitare funzioni pubbliche stabili dalla legge nazionale, in condizioni di parità con gli uomini e senza alcuna discriminazione nei loro confronti.

Articolo IV

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle Nazioni Unite ed a qualunque altro Stato che sia stato invitato dalla Assemblea generale.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo V

1. La presente Convenzione è aperta all'accessione degli Stati richiamati ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo IV.
2. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VI

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno della data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del sesto strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica.

Articolo VII

Nell'evento che, durante la cerimonia di firma, ratifica o accessione, uno Stato presenti una riserva in relazione ad alcun articolo della presente Convenzione, il Segretario generale comunicherà il testo della riserva a ciascuno Stato che sia o possa divenire Parte a questa Convenzione. Nell'evento che uno Stato desideri contestare tale riserva, esso potrà, entro novanta giorni dalla data della comunicazione della riserva, (o entro la data dell'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato), notificare il Segretario generale della sua posizione. In quel caso, la Convenzione non reggerà vigore fra i due Stati.

Articolo VIII

1. Ciascuno Stato può denunciare la presente Convenzione per via di una notifica per iscritto presentata al Segretario generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia entrerà in vigore un anno dopo la data della ricevuta della notifica dal Segretario generale.
2. La presente Convenzione cesserà d'essere il giorno in cui entri in vigore la denuncia che riduca il numero di Stati parte a meno di sei.

Articolo IX

A meno che essi non accettino un'altra via di risoluzione, ogni controversia tra due o più Stati parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà riferita alla Corte Internazionale di Giustizia per una decisione, su richiesta di una delle parti.

Articolo X

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non-membri contemplati ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo IV, quanto segue:

- (a) firme e strumenti di ratificazione ricevuti in concordanza con l'Articolo IV;
- (b) strumenti d'accessione ricevuti in conformità con l'Articolo V;
- (c) la data d'entrata in vigore della Convenzione ai sensi dell'Articolo VI;
- (d) comunicazioni e notificazioni ricevuti su cui all'Articolo VII;
- (e) notificazioni di denuncia ricevuti ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo VIII; e
- (f) l'abrogazione della Convenzione, come stipulata dal paragrafo 2 dell'Articolo VIII.

Articolo XI

1. La presente Convenzione, di cui i testi cinesi, inglese, francesi, russi e spagnoli fanno ugualmente fede, sarà depositata nell'archivio delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una copia certificata a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed agli Stati non-membro contemplati nel paragrafo 1 dell'Articolo IV.

CONVENZIONE SULLA NAZIONALITÀ DELLA DONNA SPOSATA

Adottata il 29 gennaio 1957

Gli Stati contraenti,

Riconoscendo che i conflitti di leggi e di prassi in materia di nazionalità hanno la loro origine nelle disposizioni relative alla perdita o all'acquisizione della nazionalità da parte della donna in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento del matrimonio o del cambiamento di nazionalità del marito durante il matrimonio,

Riconoscendo che, nell'articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato che "ogni individuo ha diritto ad una nazionalità" e che "nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazionalità, né del diritto di cambiare nazionalità",

Intendendo cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per favorire il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di sesso,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

Ogni Stato contraente conviene che né la celebrazione né lo scioglimento del matrimonio fra cittadini di uno Stato e cittadini rispetto ad esso stranieri, né il cambiamento di nazionalità del marito durante il matrimonio, possono *ipso facto* avere effetto sulla nazionalità della donna.

Articolo 2

Ogni Stato contraente conviene che né l'acquisizione volontaria della nazionalità di un altro Stato da parte di un proprio cittadino, né la rinuncia alla propria nazionalità da parte di un suo cittadino impedisce alla moglie di detto cittadino di conservare la propria nazionalità.

Articolo 3

1. Ogni Stato contraente conviene che una straniera sposata ad un cittadino di detto Stato può, su richiesta della medesima, acquisire la nazionalità di suo marito fruendo di un'apposita procedura privilegiata di naturalizzazione; la concessione di detta nazionalità può essere sottoposta alle restrizioni che può esigere l'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico.
2. Ogni Stato contraente conviene che la presente Convenzione non può essere interpretata come lesiva di alcuna legge o regolamento, né di alcuna prassi giudiziaria, che consenta ad una straniera sposata ad un cittadino di detto Stato di acquisire di diritto, dietro sua richiesta, la nazionalità di suo marito.

Articolo 4

1. La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché di tutti gli altri Stati che sono o

diverranno membri di una qualsiasi delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, o di ogni altro Stato cui l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha rivolto un invito.

2. La presente Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 5

1. Tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 possono aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 6

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o che ad essa aderiranno dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 7

1. La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e altri territori non metropolitani di cui uno Stato contraente assicura le relazioni internazionali; lo Stato contraente interessato dovrà, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare il territorio o i territori non metropolitani ai quali la presente Convenzione si applicherà *ipso facto* in seguito a detta firma, ratifica o adesione.
2. Se, in materia di nazionalità, un territorio non metropolitano non è considerato come parte integrante del territorio metropolitano, o se è necessario il consenso preliminare di un territorio non metropolitano, in virtù delle leggi o prassi costituzionali dello Stato contraente o del territorio non metropolitano, affinché la Convenzione si applichi a questo territorio, il suddetto Stato contraente si adopererà per ottenere, entro dodici mesi dalla data in cui avrà firmato la Convenzione, il necessario consenso del territorio non metropolitano, e, quando questo consenso sarà stato ottenuto, lo Stato contraente dovrà notificarlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a decorrere dalla data della sua ricezione da parte del Segretario generale.
3. Allo scadere del termine dei dodici mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati contraenti interessati informeranno il Segretario generale dei risultati delle consultazioni con i territori non metropolitani di cui assicurano le relazioni internazionali e il cui consenso per l'applicazione della presente Convenzione non sia stato dato.

Articolo 8

1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, ogni Stato può avanzare riserve agli articoli della presente Convenzione che non siano l'articolo primo e l'articolo 2.
2. Le riserve formulate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicheranno l'obbligatorietà della Convenzione fra lo Stato che avrà avanzato le riserve e gli altri Stati parte, ad eccezione della disposizione o delle disposizioni oggetto delle riserve. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà il testo di queste riserve a tutti gli Stati che sono o che possono diventare parti della presente Convenzione. Ogni Stato parte della Convenzione o che diventa parte della Convenzione potrà notificare al Segretario generale che non intende considerarsi vincolato dalla Convenzione nei confronti dello Stato che ha avanzato delle riserve. Questa notifica dovrà essere fatta entro novanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale, per quanto riguarda gli Stati parte della Convenzione, e a datare dal giorno del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per quanto riguarda gli Stati che diventano successivamente parte della Convenzione. Nel caso in cui tale notifica sia stata fatta, la Convenzione non sarà applicabile fra lo Stato autore della notifica e lo Stato che avrà avanzato delle riserve.
3. Ogni Stato che abbia avanzato delle riserve ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può in qualsiasi momento ritirarle integralmente o in parte, successivamente all'accettazione delle medesime, mediante notifica rivolta a tal fine al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Detta notifica avrà effetto alla data della sua ricezione.

Articolo 9

1. Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.
2. La presente Convenzione cesserà di essere in vigore a partire dalla data in cui avrà effetto la denuncia che ridurrà il numero delle parti a meno di sei.

Articolo 10

Qualsiasi controversia fra due o più Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta in via negoziale, sarà sottoposta per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di tutte le parti della controversia, salvo che dette parti non abbiano concordato un diverso modo per giungere ad una composizione della controversia.

Articolo 11

Saranno notificati dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione e agli Stati non membri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 della presente Convenzione:

- a) Le firme e gli strumenti di ratifica depositati in conformità con l'articolo 4;

- b) Gli strumenti di adesione depositati in conformità con l'articolo 5;
- c) La data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità con l'articolo 6;
- d) Le comunicazioni e notifiche ricevute in conformità con l'articolo 8;
- e) Le notifiche di denuncia ricevute in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 9.
- f) L'abrogazione della Convenzione in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 9.

Articolo 12

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme della Convenzione a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4.

DIRITTO AL MATRIMONIO

CONVENZIONE SUL CONSENSO AL MATRIMONIO, L'ETÀ MINIMA PER CONTRARRE MATRIMONIO E LA REGISTRAZIONE DEI MATRIMONI

Adottata il 7 novembre 1962

Gli Stati contraenti,

Desiderando, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, favorire il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Ricordando che l'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce che:

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di formare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi",

Ricordando inoltre che, nella sua risoluzione 843 (IX) del 17 dicembre 1954, l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha dichiarato che alcuni costumi, antiche leggi e pratiche che interessano il matrimonio e la famiglia erano incompatibili con i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

Ribadendo che tutti gli Stati, compresi quelli che hanno o assumono la responsabilità dell'amministrazione di territori non autonomi o di territori sotto tutela fino alla loro accessione all'indipendenza, devono prendere tutti i provvedimenti utili per abolire questi costumi, antiche leggi e pratiche, garantendo in particolare un'intera libertà nella scelta del congiunto, abolendo totalmente il matrimonio dei bambini e la pratica del fidanzamento delle ragazze prima dell'età matrimoniale, istituendo, se del caso, le necessarie sanzioni e creando un servizio d'anagrafe o un altro servizio che registri tutti i matrimoni,

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. Nessun matrimonio potrà essere contratto legalmente senza il libero e pieno consenso delle due parti, consenso che dovrà essere espresso da dette parti in persona, alla presenza dell'autorità competente a celebrare il matrimonio e di testimoni, previa adeguata pubblicità, in conformità con le disposizioni di legge.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1., la presenza di una delle parti non sarà necessaria se l'autorità competente avrà la prova che sussistono circostanze eccezionali e che detta parte ha espresso, davanti ad un'autorità competente e nelle forme che può prescrivere la legge, il proprio consenso e non l'abbia successivamente ritirato.

Articolo 2

Gli Stati parte della presente Convenzione adotteranno i necessari provvedimenti legislativi per stabilire un'età minima per contrarre matrimonio. Non potranno contrarre legalmente matrimonio le persone che non avranno compiuto tale età, salvo dispensa d'età concessa dall'autorità competente per gravi motivi e nell'interesse dei futuri sposi.

Articolo 3

Tutti i matrimoni dovranno essere iscritti dalla competente autorità su un registro ufficiale.

Articolo 4

1. La presente Convenzione sarà aperta, fino al 31 dicembre 1963, alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una qualsiasi delle istituzioni specializzate e di tutti gli altri Stati che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà invitato a far parte della Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 5

1. Tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 possono aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 6

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o che ad essa aderiranno dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica e di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 7

1. Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.
2. La presente Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui avrà effetto la denuncia che ridurrà il numero delle parti a meno di otto.

Articolo 8

Qualsiasi controversia fra due o più Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta in via negoziale, sarà sottoposta per decisione

alla Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di tutte le parti della controversia, a meno che dette parti non abbiano concordato un diverso modo per giungere ad una composizione.

Articolo 9

Saranno notificati dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione e agli Stati non membri di cui alla paragrafo 1 dell'articolo 4 della presente Convenzione:

- a) Le firme apposte e gli strumenti di ratifica ricevuti in conformità con l'articolo 4;
- b) Gli strumenti di adesione ricevuti in conformità con l'articolo 5;
- c) La data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità con l'articolo 6;
- d) Le notifiche di denuncia ricevute in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7;
- e) L'estinzione che deriva dall'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 7.

Articolo 10

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme della Convenzione a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione e agli Stati non membri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4.

RACCOMANDAZIONE SUL CONSENSO AL MATRIMONIO, L'ETÀ MINIMA PER CONTRARRE MATRIMONIO E LA REGISTRAZIONE DEI MATRIMONI

Adottata il 1 novembre 1965

L'Assemblea generale,

Riconoscendo che è importante incoraggiare il rafforzamento della struttura familiare in modo da farne la cellula fondamentale di ogni società e che gli uomini e le donne hanno, a partire dall'età matrimoniale, il diritto di sposarsi e fondare una famiglia, che hanno uguali diritti rispetto al matrimonio e che il matrimonio può essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri sposi, ai sensi del disposto dell'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

Richiamando la sua risoluzione 843 (IX) del 17 dicembre 1954,

Richiamando inoltre l'articolo 2 della Convenzione supplementare del 1956 sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, che contiene talune disposizioni relative all'età del matrimonio, il consenso al matrimonio e la registrazione dei matrimoni,

Ricordando altresì che, ai sensi della lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 13 della Carta delle Nazioni Unite, l'Assemblea generale fa delle raccomandazioni per agevolare per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Ricordando inoltre che il Consiglio Economico e Sociale, in virtù dell'articolo 64 della Carta, può prendere accordi con i Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per ricevere relazioni sulle misure adottate in esecuzione delle proprie raccomandazioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea generale su oggetti rientranti nella competenza del Consiglio,

1. Raccomanda a ciascuno degli Stati membri che non hanno ancora emanato disposizioni legislative o di altro genere di fare quanto necessario, in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali e alle loro pratiche religiose e tradizionali, per adottare le disposizioni legislative o di altro genere che siano appropriate per dare attuazione ai principi di seguito indicati:

Principio I

- a. Nessun matrimonio potrà essere contratto legalmente senza il libero e pieno consenso di entrambe le parti, consenso che deve essere espresso da dette parti in persona, alla presenza dell'autorità competente a celebrare il matrimonio e di testimoni, dopo una sufficiente pubblicità, in conformità alle disposizioni di legge.
- b. Il matrimonio per procura sarà autorizzato solo se le autorità competenti avranno la prova che ciascuna parte interessata ha, davanti ad un'autorità competente e nelle forme che può prescrivere la legge, dato liberamente il suo consenso alla presenza di testimoni e non ha ritirato detto consenso.

Principio II

Gli Stati membri adotteranno i provvedimenti legislativi necessari per stabilire un'età minima per il matrimonio, che non potrà in alcun caso essere inferiore a quindici anni; non potranno contrarre legalmente matrimonio coloro che non abbiano raggiunto tale età, salvo dispensa d'età concessa dall'autorità competente per gravi motivi e nell'interesse dei futuri sposi.

Principio III

Tutti i matrimoni dovranno essere iscritti dall'autorità competente su un registro ufficiale.

1. Raccomanda a ciascuno degli Stati membri di sottoporre la Raccomandazione sul consenso al matrimonio, l'età minima del matrimonio e la registrazione dei matrimoni contenuta nella presente risoluzione alle autorità competenti per convertirla in legge o per adottare provvedimenti di altro tipo, non appena possibile, e, per quanto possibile, entro e non oltre diciotto mesi dall'adozione della Raccomandazione.
2. Raccomanda agli Stati membri d'informare il Segretario generale, non appena possibile dopo che saranno state adottate le disposizioni previste al precedente paragrafo 2, circa le misure adottate in base alla presente Raccomandazione per sottoporla all'autorità o alle autorità competenti, comunicandogli altresì quali siano l'autorità o le autorità considerate competenti.
3. Raccomanda inoltre agli Stati membri di presentare una relazione al Segretario generale al termine di un periodo di tre anni, ed in seguito ogni cinque anni, sulla propria legislazione e prassi in ordine alle materie oggetto della presente Raccomandazione, precisando in che misura sia stato dato seguito o ci si proponga di dare seguito alle disposizioni della Raccomandazione ed indicando le modifiche che sembrano o potranno sembrare necessarie per adattarne o applicarne le disposizioni.
4. Prega il Segretario generale di preparare, per la Commissione per la condizione della donna, un documento contenente le relazioni ricevute dai governi in ordine ai metodi atti a dare attuazione ai tre principi fondamentali della presente Raccomandazione.
5. Invita la Commissione per la condizione della donna ad esaminare le relazioni ricevute dagli Stati membri in esecuzione alla presente Raccomandazione e a presentare una relazione su detta questione al Consiglio Economico e Sociale formulando le raccomandazioni che potrà ritenere necessarie.

DIRITTI DEL FANCIULLO

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

Adottata il 20 novembre 1959

Preambolo

Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e ad instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;

Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;

Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia; Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa.

L'Assemblea generale

proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia un'infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:

Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo.

Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, ad un nome e una nazionalità.

Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita, il fanciullo ha diritto ad un'alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E' desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

Principio settimo: il fanciullo ha diritto ad una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori; il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio nono: il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un'impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale. **Principio decimo:** il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

Adottata il 20 novembre 1989

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare negli articoli 23 e 24, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, in particolare all'articolo 10, e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da loro.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di loro, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a un'informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.

A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzi tutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale e educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del

collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

- a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
 - b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dall'autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

- b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
 - e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
- a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
 - e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a un'attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o

degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
 - IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
 - V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
 - VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
 - a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

- b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.
11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
 - a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente, in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 53

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA
PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI**

Adottato il 25 maggio 2000

Gli Stati parte al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini,

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico, di non essere costretto ad un lavoro comportante rischianze o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un soprannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicate bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicate bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofilia, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del

rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione.

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue

Articolo 1

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente Protocollo:

- a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- b) per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Articolo 3

2. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato:

- a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2:
 - I. il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:
 - a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
 - b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro;
 - c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato

- II. il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione;
- b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2;
 - c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.
3. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.
 4. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
 5. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
 6. Gli Stati parte prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Articolo 4

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, nei seguenti casi:
 - a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo;
 - b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Articolo 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.

2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali reati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'estradizione, come essendo stati commessi non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'articolo 4.
5. Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'estradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Articolo 6

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Articolo 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

- a) Prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno:
 - i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;
 - ii) del prodotto di tali reati;
- b) Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
- c) Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Articolo 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscriette dal presente Protocollo, in particolare:

- a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
 - b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
 - c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
 - d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
 - e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
 - f) Vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
 - g) Evitando ogni indebito ritardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
 3. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
 4. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
 5. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Articolo 9

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi descritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi

in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano la partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.

3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi pros critte nel presente Protocollo.

Articolo 10

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.
4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Articolo 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

- a) nella legislazione di uno Stato parte:
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiata sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Articolo 16

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parte, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO RELATIVO AL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

Adottato il 25 maggio 2000

Gli Stati parti al presente Protocollo,

Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo,

Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo,

Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali;

Prendendo atto dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionale che non internazionali; la chiamata alla leva o l'arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità;

Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati;

Notando che l'articolo primo della Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo si intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni, a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile;

Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l'età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all'attuazione del principio secondo il quale l'interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono.

Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità.

Rallegrandosi per l'adozione all'unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n. 182 (1999) dell'OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l'altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati,

Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli per le ostilità, all'interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forze

armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano e utilizzano bambini a tal fine,

Richiamando l'obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario,

Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all'articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario,

In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un'occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull'osservanza degli strumenti dei diritti dell'uomo applicabili,

Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all'arruolamento o all'utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo,

Consapevoli altresì della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, e il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati.

Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell'informazione e ai programmi di istruzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo.

Hanno concordato quanto segue

Articolo 1

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Articolo 2

Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

Articolo 3

1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilito al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l'arruolamento non sia contratto forzatamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:

- a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
 - b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato;
 - c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale;
 - d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parte, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

Articolo 4

1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità, effettivi aventi un'età inferiore a 18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare, provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

Articolo 5

Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale.

Articolo 7

1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11

1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia.

Articolo 12

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parte alla Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.

DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

CONVENZIONE CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEL CAMPO DELL INSEGNAMENTO

Adottata il 14 dicembre 1960

La Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), riunitasi a Parigi dal 14 novembre al 15 dicembre 1960, nella sua undicesima sessione,

Ricordando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il principio della non-discriminazione e proclama il diritto di ogni persona all'educazione,

Considerando che la discriminazione in materia di insegnamento costituisce una violazione dei diritti enunciati nella detta Dichiarazione,

Considerando che ai termini del suo Atto costitutivo l'organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura si propone d'istituire la collaborazione delle nazioni, al fine di assicurare per tutti il rispetto universale dei diritti dell'uomo e uguali possibilità di educazione,

Conscia del fatto che è conseguente compito dell'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura, nel rispetto della diversità dei sistemi nazionali d'educazione, non solo di proscrivere ogni forma di discriminazione in materia d'insegnamento, ma anche di promuovere l'uguaglianza di possibilità e di trattamento per tutte le persone in questo campo,

Essendo oggetto di proposte concernenti i differenti aspetti della discriminazione nell'insegnamento, questione che costituisce il punto 17.1.4 dell'ordine del giorno della sessione,

Dopo aver deciso, nel corso della sua decima sessione, che questo problema sarà l'oggetto d'una convenzione internazionale e di raccomandazioni agli Stati Membri,

Adotta, in questo quattordicesimo giorno di dicembre, la presente Convenzione:

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "discriminazione" comprende ogni forma di distinzione, esclusione, limitazione o preferenza che, fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o ogni altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, abbia lo scopo di distruggere o alterare l'uguaglianza di trattamento in materia di insegnamento, e specificatamente:
 - a) D'allontanare una persona o un gruppo dall'accesso ai diversi tipi o gradi dell'insegnamento;
 - b) Di limitare a un livello inferiore l'educazione di una persona o di un gruppo;
 - c) Sotto riserva di quanto detto all'articolo 2 di questa Convenzione, di istituire o di mantenere dei sistemi o delle istituzioni di insegnamento separate per delle persone o dei gruppi;

- d) Di porre una situazione o un gruppo in una posizione incompatibile con la dignità umana.
2. Ai fini della presente Convenzione, la parola “insegnamento” indica i diversi tipi e gradi dell’insegnamento e comprende l’accesso all’insegnamento, il suo livello e la sua qualità, e le condizioni nelle quali è dispensato.

Articolo 2

Quando sono ammesse dallo Stato, le situazioni seguenti non sono considerate come discriminanti al senso dell’articolo primo della presente Convenzione:

- a) La creazione o il mantenimento di sistemi o di istituzioni d’insegnamento separati per gli allievi dei due sessi, quando questi sistemi o istituzioni presentino equivalenti facilità d’accesso all’insegnamento, dispongano di un personale insegnante che abbia qualificazioni dello stesso ordine, e di locali scolastici e equipaggiamento della stessa qualità, e permettano di seguire gli stessi programmi di studi o programmi equivalenti;
- b) La creazione o il mantenimento, per motivi d’ordine religioso o linguistico, di sistemi o di istituzioni separate che corrispondono alla scelta dei genitori o dei tutori legali degli allievi, se l’adesione a questi sistemi o il frequentare tali istituzioni resta facoltativo e se l’insegnamento dispensato è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l’insegnamento dello stesso grado;
- c) La creazione o il mantenimento di istituzioni di insegnamento private, se tali istituzioni hanno per obiettivo non l’esclusione di un gruppo qualsivoglia, ma di incrementare le possibilità di insegnamento che offrono i poteri pubblici, se il loro funzionamento risponde a questo obiettivo e se l’insegnamento impartito è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità competenti, in particolare per l’insegnamento dello stesso grado.

Articolo 3

Al fine di eliminare e di prevenire ogni forma di discriminazione ai sensi della presente Convenzione, gli Stati che vi partecipano si impegnano a:

- a) Abolire ogni disposizione legislativa e amministrativa e a far cessare ogni pratica amministrativa che comporterebbe una discriminazione nel campo dell’insegnamento;
- b) Prendere le misure necessarie, eventualmente per via legislativa, perché non venga praticata alcuna discriminazione nell’ammissione degli allievi negli istituti d’insegnamento;
- c) In quel che riguarda le spese scolari, l’attribuzione di borse di studio, e le facilitazioni e autorizzazioni che possono essere necessarie per proseguire gli studi all’estero, non ammettere alcuna differenza di trattamento tra nazionali da parte dei poteri pubblici, tranne quelle basate sul merito e sul bisogno;

- d) Nell'aiuto eventualmente fornito, sotto qualunque forma ciò avvenga, da parte delle autorità pubbliche alle istituzioni d'insegnamento, non ammettere alcuna preferenza né restrizione fondata esclusivamente sul fatto che gli allievi appartengano ad un gruppo determinato;
- e) Accordare agli stranieri residenti sul loro territorio lo stesso accesso all'insegnamento che ai propri nazionali.

Articolo 4

Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano inoltre a formulare, a sviluppare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con dei metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, l'uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di educazione, e specificatamente a:

- a) Rendere obbligatorio e gratuito l'insegnamento elementare; generalizzare e rendere accessibile a tutti l'insegnamento secondario nelle sue diverse forme; rendere accessibile a tutti, in piena uguaglianza, in funzione delle capacità di ciascuno, l'insegnamento superiore; assicurare l'applicazione per tutti dell'obbligo scolare prescritto dalla legge;
- b) Assicurare in tutti gli istituti pubblici dello stesso grado un insegnamento dello stesso livello e delle condizioni equivalenti in quel che riguarda la qualità dell'insegnamento impartito;
- c) Incoraggiare e intensificare con dei metodi appropriati l'educazione delle persone che non hanno ricevuto l'istruzione elementare o che non l'hanno ricevuta fino al suo termine, e permettere loro di proseguire gli studi in funzione delle loro attitudini;
- d) Assicurare senza discriminazione la preparazione alla professione insegnante.

Articolo 5

1. Gli Stati parte della presente Convenzione concordano:

- a) Che l'educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, e inoltre lo sviluppo delle attività dell'ONU per il mantenimento della pace;
- b) Che è importante rispettare la libertà dei genitori, o in caso dei tutori legali, di: primo, scegliere per i loro figli istituzioni che non siano quelle pubbliche, ma conformi alle norme minimali che possono essere prescritte o approvate dalle autorità competenti; secondo, di far assicurare, secondo le modalità d'applicazione proprie alla legislazione di ogni Stato, l'educazione religiosa e morale dei figli conformemente alle loro convinzioni; che inoltre nessuna persona e nessun gruppo dovrebbero essere costretti a ricevere un'istruzione religiosa incompatibile con le loro convinzioni;
- c) Che è importante riconoscere ai membri delle minoranze nazionali il diritto di esercitare delle attività educative che siano loro proprie, compresa la gestione scolare

e, secondo la politica di ogni Stato in materia di educazione, l'impiego o l'insegnamento della propria lingua, a condizione tuttavia che:

- i) Questo diritto non venga esercitato in modo che impedisca ai membri delle minoranze di comprendere la cultura e la lingua dell'insieme della collettività e di prendere parte alle sue attività, o in modo da compromettere la sovranità nazionale;
- ii) Il livello dell'insegnamento in queste scuole non sia inferiore al livello generale prescritto o approvato dalle autorità competenti; e
- iii) Il frequentare le dette scuole sia facoltativo.

2. Gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione dei principi emessi al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

Nell'applicazione della presente Convenzione, gli Stati che ne fanno parte si impegnano ad accordare la massima attenzione alle raccomandazioni che la Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura potrà adottare in vista di definire le misure da prendere per lottare contro i diversi aspetti della discriminazione nell'insegnamento e assicurare l'uguaglianza di possibilità e di trattamento.

Articolo 7

Gli Stati parte della presente Convenzione dovranno indicare, in rapporti periodici che presenteranno alla Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, nelle date e nella forma che essa determinerà, le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure che avranno preso per l'applicazione della presente Convenzione, comprese quelle prese per formulare e sviluppare la politica nazionale definita all'articolo 4, e inoltre i risultati ottenuti e gli ostacoli incontrati nella messa in opera.

Articolo 8

Ogni contenzioso tra due o più Stati parte della presente Convenzione, riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sarà stato regolato per via di negoziazione, sarà portato, su richiesta delle parti contendenti, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, perché essa decida al suo soggetto, a difetto di altra procedura di soluzione al contenzioso.

Articolo 9

Non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione

Articolo 10

La presente Convenzione non ha per effetto di danneggiare i diritti di cui possono usufruire degli individui o dei gruppi in virtù di accordi conclusi tra due o più Stati, a condizione che questi diritti non siano contrari né alla lettera, né allo spirito della presente Convenzione.

Articolo 11

La presente Convenzione è stabilita in inglese, spagnolo, francese e russo, quattro testi fanno fede allo stesso modo.

Articolo 12

1. La presente Convenzione sarà sottomessa alla ratifica o all'accettazione degli Stati membri dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
2. Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 13

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato non membro dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura invitato a aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione.
2. L'adesione verrà fatta tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 14

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione, ma solo nei confronti degli Stati che avranno depositato i loro strumenti rispettivi di ratificazione, di accettazione o di adesione a questa data, o anteriormente. Entrerà in vigore per ogni altro Stato tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione, di accettazione o di adesione.

Articolo 15

Gli Stati parte della presente Convenzione riconoscono che questa è applicabile non solo al loro territorio metropolitano, ma anche a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e altri, di cui essi gestiscano le relazioni internazionali essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o altre autorità competenti dei detti territori, al momento della ratificazione, dell'accettazione o dell'adesione, o precedentemente, al fine di ottenere l'applicazione della Convenzione in tali territori, e di notificare al Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura i territori ai quali la Convenzione si applicherà, tale notificazione dovendo diventare effettiva tre mesi dopo la data della sua ricezione

Articolo 16

1. Ognuno degli Stati parte della presente Convenzione avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione in nome proprio o in nome di ogni territorio del quale gestisca le relazioni internazionali.

2. La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. La denuncia diventerà effettiva dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia.

Articolo 17

Il Direttore Generale dell'Organizzazione dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non-membri indicati all'articolo 13, e l'ONU, del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati agli articoli 12 e 13, oltre che delle notificazioni e denunce rispettivamente previste agli articoli 15 e 16.

Articolo 18

1. La presente Convenzione potrà essere rivista dalla Conferenza generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura. La revisione legherà pertanto solo gli Stati che faranno parte della Convenzione portante revisione.
2. Nel caso che la Conferenza generale adotti una nuova Convenzione portante revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione portante revisione.

L'UGUAGLIANZA - DISCRIMINAZIONE

DICHIARAZIONE SUL PRINCIPIO DI TOLLERANZA

Adottata il 16 novembre 1995

Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riuniti a Parigi dal 25 ottobre al 16 novembre 1995 per la ventottesima sessione della Conferenza generale.

Preambolo

Considerando che nella Carta delle Nazioni Unite si afferma che:

«Noi, popoli delle Nazioni Unite,
decisi a preservare le generazioni future dal flagello della guerra,...riaffermare la nostra fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,...praticare a tal fine la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in uno spirito di buon vicinato»,

Ricordando che il preambolo dell'Atto costitutivo dell'UNESCO, approvato il 16 novembre 1945, dichiara che la pace «deve essere stabilita sul fondamento della solidarietà intellettuale e morale dell'umanità»,

Ricordando altresì che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama che «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione» (articolo 18), «di opinione e di espressione» (articolo 19) e che l'educazione «deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi» (articolo 26),

Prendendo nota degli strumenti internazionali idonei, in particolare:

- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
- il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
- la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
- la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio,
- la Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia,
- la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, il suo Protocollo del 1967 e gli strumenti regionali pertinenti,
- la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,
- la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ,
- la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo,
- la Dichiarazione sui diritti degli individui appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche,
- la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale,
- la Dichiarazione ed il Programma d'azione di Vienna, approvati dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo,
- la Dichiarazione di Copenhagen ed il Programma d'azione approvati dal Summit mondiale per lo sviluppo sociale,
- la Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza ed i pregiudizi razziali,

- la Convenzione e la Raccomandazione dell'UNESCO riguardanti la lotta contro la discriminazione razziale nel campo dell'insegnamento,

Nello spirito degli obiettivi del terzo Decennio di lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale, del Decennio mondiale per l'educazione nel campo dei diritti umani e del Decennio internazionale delle popolazioni autoctone,

In considerazione delle raccomandazioni delle conferenze regionali organizzate nell'ambito dell'Anno delle Nazioni Unite per la tolleranza, conformemente alla risoluzione 27 C/5.14 della Conferenza generale dell'UNESCO, come pure le conclusioni e le raccomandazioni delle altre conferenze e riunioni organizzate dagli Stati membri nell'ambito del programma dell'Anno delle Nazioni Unite per la tolleranza,

Allarmati dall'attuale crescita dell'intolleranza, della violenza, del terrorismo, della xenofobia, del nazionalismo aggressivo, del razzismo, dell'antisemitismo, dell'esclusione, dell'emarginazione e della discriminazione nei confronti delle minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, dei rifugiati, dei lavoratori emigranti, degli immigrati e dei gruppi vulnerabili in seno alle società, allarmati altresì dall'aumento degli atti di violenza e di intimidazione commessi ai danni di persone che esercitano la propria libertà di opinione e d'espressione, tutti comportamenti questi che minacciano il consolidamento della pace e della democrazia, sia a livello nazionale, sia internazionale e che costituiscono altrettanti ostacoli allo sviluppo,

Sottolineando il fatto che è compito degli Stati membri sviluppare e favorire il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni basate sulle differenze di razza, sesso, lingua, nazionalità religione o presenza di handicap e combattere l'intolleranza,

sottoscrivono e proclamano la presente Dichiarazione dei principi sulla tolleranza

Decisi a prendere tutte le misure positive necessarie per promuovere la tolleranza nella nostra società, poiché la tolleranza non è soltanto un principio che ci è caro, ma anche condizione necessaria per la pace ed il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

Dichiariamo quanto segue :

Articolo 1 - Significato della Tolleranza

- 1.1 La tolleranza è il rispetto, l'accettazione e l'apprezzamento della ricchezza e della diversità delle culture del nostro mondo, delle nostre modalità d'espressione e dei nostri modi di esprimere la nostra qualità di esseri umani. E' incoraggiata dalla conoscenza, dall'apertura mentale, dalla comunicazione e dalla libertà di opinione, di coscienza e di fede. La tolleranza è l'armonia nella differenza. Essa non è solo un obbligo d'ordine etico: è, allo stesso tempo, una necessità politica e giuridica. La tolleranza è una virtù che rende possibile la pace e contribuisce a sostituire alla cultura della guerra una cultura di pace.
- 1.2 La tolleranza non è né concessione, né accondiscendenza, né compiacenza. La tolleranza è, prima di tutto, un atteggiamento attivo, animato dal riconoscimento dei diritti universali della persona umana e delle libertà fondamentali dell'altro. In nessun caso la tolleranza

potrà essere invocata per giustificare attentati a tali virtù fondamentali. La tolleranza deve essere praticata dai singoli individui, dai gruppi e dagli Stati.

- 1.3 La tolleranza è la chiave di volta dei diritti dell'uomo, del pluralismo (incluso il pluralismo culturale), della democrazia e dello Stato di diritto.
Essa implica il rifiuto del dogmatismo e dell'assolutismo e rafforza le norme enunciate dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo.
- 1.4 In conformità al rispetto dei diritti dell'uomo, praticare la tolleranza significa: non tollerare l'ingiustizia sociale; non rinunciare alle proprie convinzioni; non fare concessioni in proposito. La pratica della tolleranza implica che ciascuno possa scegliere le proprie convinzioni liberamente e che accetti che gli altri godano della medesima libertà. Significa accettare che gli esseri umani, caratterizzati naturalmente dalla diversità del proprio aspetto fisico, della propria situazione, del proprio modo di esprimersi, dei propri comportamenti e dei propri valori, abbiano il diritto di vivere in pace e continuare ad essere ciò che sono. Essa significa altresì che nessuno deve imporre le proprie opinioni ad altri.

Articolo 2 - Il Ruolo dello Stato

- 2.1 La tolleranza a livello di Stato esige la giustizia e l'imparzialità in materia di: legislazione, applicazione della legge, esercizio del potere giudiziario ed amministrativo. Esige altresì che ciascuno possa fruire di benefici economici e sociali senza alcuna discriminazione. L'esclusione e l'emarginazione possono condurre alla frustrazione, all'ostilità ed al fanatismo.
- 2.2 Al fine di instaurare una società più tollerante, gli Stati devono ratificare le convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e, per quanto necessario, elaborare una nuova legislazione onde garantire l'uguaglianza di trattamento e di possibilità per i singoli individui che compongono la società.
- 2.3 E' essenziale per l'armonia internazionale che i singoli individui, le comunità e le nazioni accettino e rispettino il carattere multiculturale della famiglia umana. Senza tolleranza, non vi può essere pace e, senza la pace, non vi sarà sviluppo né democrazia.
- 2.4 L'intolleranza può assumere tanto la forma dell'emarginazione dei gruppi vulnerabili e della loro esclusione da ogni tipo di partecipazione alla vita sociale e politica, quanto quella della violenza e della discriminazione nei loro confronti. Come si afferma nella Dichiarazione sulla razza ed i pregiudizi razziali: «Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno il diritto ad essere diversi» (articolo 1.2).

Articolo 3 - Dimensioni Sociali

- 3.1 Nel mondo contemporaneo, la tolleranza è più necessaria che mai. Viviamo in un'epoca contrassegnata dalla mondializzazione dell'economia e da una netta accelerazione in campo di: comunicazione, integrazione e interdipendenza, migrazioni e spostamenti di massa, di intere popolazioni, urbanizzazione e mutamento delle forme di organizzazione sociale. Non è caratterizzata dalla diversità una sola parte del mondo; ciò comporta che la crescita

dell'intolleranza e dei soprusi costituisca una minaccia potenziale per ogni regione. Non si tratta di una minaccia limitata a questo o quel Paese bensì di una minaccia universale.

- 3.2 La tolleranza è necessaria tra singoli individui, così come in seno alla famiglia ed alla comunità. La promozione della tolleranza e l'acquisizione di una mentalità aperta, della disponibilità all'ascolto reciproco ed alla solidarietà devono essere promosse nelle scuole e nelle università e, tramite l'educazione non formale, nei centri di ritrovo e sui luoghi di lavoro. I media sono in grado di svolgere un ruolo costruttivo, favorendo il dialogo ed il dibattito libero ed aperto, diffondendo i valori della tolleranza e mettendo in risalto i rischi causati dall'indifferenza di fronte al diffondersi di ideologie e di gruppi all'insegna dell'intolleranza.
- 3.3 Come afferma la Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza ed i pregiudizi razziali, bisogna prendere delle misure per garantire la parità in termini di diritti e dignità per i singoli individui ed i gruppi, dovunque ciò si renda necessario. A questo proposito, una particolare attenzione deve essere accordata a quei gruppi socialmente vulnerabili o economicamente svantaggiati, al fine di garantire loro la protezione delle leggi e dei regolamenti in vigore, soprattutto in materia di alloggio, impiego e cure mediche, di rispettare l'autenticità della loro cultura e dei loro valori e di facilitare, in particolare tramite l'educazione, la loro promozione ed integrazione sociale e professionale.
- 3.4 E' necessario incrementare studi scientifici appropriati e creare delle reti per coordinare la risposta della comunità internazionale a questa sfida planetaria; sarà inoltre necessario procedere sia tramite l'analisi delle cause profonde di tali fenomeni e delle misure efficaci che dovranno essere prese per farvi fronte, secondo le metodologie delle scienze sociali, sia tramite la ricerca e l'osservazione, per sostenere le decisioni degli Stati membri in materia di politica generale e la loro azione normativa.

Articolo 4 - Educazione

- 4.1 L'educazione è il mezzo più efficace di prevenzione dell'intolleranza. La prima tappa in questo senso è insegnare agli individui quali sono i loro diritti e le loro libertà per assicurarne il rispetto e nello stesso tempo promuovere la volontà di proteggere i diritti e le libertà altrui.
- 4.2 L'educazione alla tolleranza deve essere considerata un imperativo prioritario; questo è il motivo per cui è necessario promuovere metodi sistematici e razionali di insegnamento della tolleranza, incentrati sulle origini culturali, sociali, economiche, politiche e religiose dell'intolleranza, che costituiscono le cause profonde della violenza e dell'esclusione. Le politiche ed i programmi educativi devono contribuire allo sviluppo della comprensione, della solidarietà e della tolleranza fra i singoli individui, fra i gruppi etnici, sociali, culturali, religiosi e linguistici e fra le diverse nazioni.
- 4.3 L'educazione alla tolleranza deve essere volta a contrastare le influenze che portano alla paura ed all'esclusione dell'altro e deve aiutare i giovani a sviluppare le proprie capacità di autonomia di giudizio, di riflessione critica e di ragionamento etico.

4.4 Noi ci impegniamo a finanziare e a realizzare programmi di ricerca nell'ambito delle scienze sociali e di educazione alla tolleranza, ai diritti dell'uomo e alla non violenza. A questo scopo, è necessario accordare una maggiore attenzione al miglioramento della formazione degli insegnanti, dei programmi di insegnamento, del contenuto dei manuali e dei corsi e di altri tipi di materiale pedagogico, incluse le nuove tecnologie educative, al fine di formare cittadini solidali e responsabili, aperti alle altre culture, capaci di apprezzare il valore della libertà, rispettosi della dignità degli esseri umani e delle loro differenze e capaci di prevenire i conflitti o di risolverli con mezzi non violenti.

Articolo 5 - Impegno ad Agire

Noi ci impegniamo a promuovere la tolleranza e la non violenza per mezzo di programmi e di istituzioni nell'ambito dell'Educazione, della Scienza, della Cultura e della Comunicazione.

Articolo 6 - Giornata Internazionale della Tolleranza

Allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, di sottolineare i pericoli dell'intolleranza e di riaffermare il nostro impegno e la nostra determinazione ad agire in favore della promozione della tolleranza e dell'educazione alla tolleranza, proclamiamo solennemente il 16 novembre Giornata internazionale della tolleranza.

DICHIARAZIONE SULLA RAZZA E I PREGIUDIZI RAZZIALI

Adottata il 27 novembre 1978

Preambolo

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi per la sua ventesima sessione, dal 24 ottobre al 28 novembre 1978,

Ricordato che nel preambolo dell'Atto costitutivo dell'UNESCO, adottato il 16 novembre 1945, si dichiara che "la grande e terribile guerra finita recentemente è stata resa possibile dal disconoscimento dell'ideale democratico di dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona umana e dalla volontà di sostituirlo, facendo leva sull'ignoranza e i pregiudizi, con il dogma dell'ineguaglianza delle razze e degli uomini" e che, in base al primo articolo del suddetto Atto costitutivo, l'UNESCO "Si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rendendo più stretta, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione, che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli",

Riconosciuto che, dopo più di tre decenni dalla fondazione dell'UNESCO questi principi hanno la stessa validità di quando sono stati inseriti nel suo Atto costitutivo,

Consapevole del processo di decolonizzazione e degli altri mutamenti storici che hanno permesso alla maggior parte dei popoli, per lungo tempo dipendenti, di riottenere la loro sovranità facendo della comunità internazionale un insieme universale, ma diversificato e creando nuove possibilità di eliminare il flagello del razzismo e di porre fine alle sue deprecabili manifestazioni su ogni piano della vita sociale e politica, nell'ambito nazionale e internazionale,

Convinta che l'unità intrinseca della specie umana e, per conseguenza, l'uguaglianza innata di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, riconosciuta dalle espressioni più elevate della filosofia, della morale e della religione, riflettono un ideale verso il quale convergono oggi l'etica e la scienza,

Convinta che tutti i popoli e tutti i gruppi umani, quale che sia la loro composizione o la loro origine etnica, contribuiscono secondo il loro proprio genio al progresso della civiltà e delle culture che, nella loro pluralità e grazie alla loro compenetrazione, costituiscono il patrimonio comune dell'umanità,

Riaffermata la sua adesione ai principi proclamati dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la sua volontà di promuovere l'attuazione dei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo e della Dichiarazione relativa all'instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale,

Decisa a promuovere ugualmente l'attuazione della Dichiarazione e della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

Tenuta presente la Convenzione internazionale per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio, la Convenzione internazionale per l'eliminazione e la repressione del crimine di *apartheid* e la Convenzione sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,

Richiamati anche gli strumenti internazionali già adottati dall'UNESCO e in particolare la Convenzione e la Raccomandazione relativa alla lotta contro la discriminazione razziale nel campo dell'istruzione, la Raccomandazione relativa alla condizione del personale insegnante, la

Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale, la Raccomandazione sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, la Raccomandazione riguardante la condizione dei ricercatori scientifici e la Raccomandazione riguardante la partecipazione e il contributo delle masse popolari alla vita culturale,

Tenute presenti le quattro dichiarazioni sulla questione razziale adottate dagli esperti riuniti dall'UNESCO,

Riaffermata la sua volontà di associarsi decisamente e costruttivamente all'attuazione del programma del Decennio per la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, definito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua ventesima sessione,

Constatato con la più viva preoccupazione che il razzismo, la discriminazione razziale, il colonialismo e l'*apartheid* continuano a imperversare nel mondo in sempre nuove forme, sia mantenendo disposizioni legislative e comportamenti governativi e amministrativi contrari ai principi dei diritti dell'uomo, sia lasciando persistere strutture politiche e sociali, relazioni e comportamenti improntati all'ingiustizia e al disprezzo della persona umana, che hanno come conseguenza l'esclusione, l'umiliazione, lo sfruttamento o l'assimilazione forzata dei membri dei gruppi svantaggiati,

Espressa la sua indignazione di fronte a questi attentati alla dignità dell'uomo, deplorando gli ostacoli che essi oppongono alla reciproca comprensione tra i popoli e preoccupandosi dei gravi rischi che possono derivarne per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,

Adotta e proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali:

Articolo 1

- 1) Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono uguali in dignità e diritti e fanno tutti parte integrante dell'umanità.
- 2) Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accettati come tali. Nondimeno la diversità delle forme di vita e il diritto alla differenza non possono in alcun caso costituire un pretesto per i pregiudizi razziali, non possono legittimare, né in linea di diritto né di fatto, qualsiasi comportamento discriminatorio né servire da presupposto alla politica dell'*apartheid*, che costituisce la forma estrema del razzismo.
- 3) L'identità di origine non può condizionare la facoltà degli esseri umani di vivere diversamente, così come non lo possono le differenze basate sulla diversità delle culture, dell'ambiente e della storia, né può ledere il diritto di mantenere la propria identità culturale.
- 4) Tutti i popoli del mondo sono dotati delle stesse facoltà che permettono loro di raggiungere la pienezza dello sviluppo intellettuale, tecnico, sociale, economico, culturale e politico.
- 5) Le differenze tra le realizzazioni dei diversi popoli sono determinate da fattori geografici, storici, politici, economici, sociali e culturali. Queste diversità non possono, in alcun modo, costituire un pretesto per una qualsivoglia gerarchizzazione delle nazioni e dei popoli.

Articolo 2

- 1) Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o l'inferiorità intrinseca di gruppi razziali etnici, assegna agli uni il diritto di dominare o eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di valore su una differenza razziale, non ha alcun fondamento scientifico ed è contraria ai principi morali ed etici dell'umanità.
- 2) Rientrano nel concetto di razzismo le ideologie razziste, i comportamenti basati sui pregiudizi razziali, i comportamenti discriminatori, le disposizioni strutturali e le prassi istituzionalizzate che determinano la disuguaglianza razziale, come l'idea fallace che le relazioni discriminatorie tra gruppi sono moralmente e scientificamente giustificabili; ciò si esprime in disposizioni legislative o regolamenti e in prassi discriminatorie, ed anche in credenze e comportamenti antisociali; ciò intralcia lo sviluppo delle sue vittime, perverte coloro che agiscono con criteri razziali, crea divisioni all'interno delle nazioni, costituisce un ostacolo per la cooperazione internazionale e crea tensioni politiche tra i popoli; ciò è contrario ai principi fondamentali del diritto internazionale e, di conseguenza, turba gravemente la pace e la sicurezza internazionali.
- 3) Il pregiudizio razziale, legato storicamente a ineguaglianze di potere, che si rafforzano in ragione delle differenze economiche e sociali tra gli individui e i gruppi umani, e che tende ancor oggi a giustificare tali ineguaglianze, è totalmente ingiustificato.

Articolo 3

E' incompatibile con le esigenze di un ordine internazionale giusto e garante del rispetto dei diritti dell'uomo ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'origine etnica o nazionale o sull'intolleranza religiosa motivata da considerazioni razziste, che distrugge o compromette l'uguaglianza sovrana degli Stati e il diritto dei popoli all'autodeterminazione o che limita in modo arbitrario o discriminatorio il diritto allo sviluppo integrale di ogni essere e gruppo umano; questo diritto implica un accesso, in condizioni di assoluta uguaglianza, ai mezzi che favoriscono il progresso e il pieno sviluppo collettivo e individuale nel rispetto dei valori di civiltà e delle culture nazionali e universali.

Articolo 4

- 1) Ogni intralcio al libero e pieno sviluppo degli esseri umani e alla libera comunicazione tra di essi, basato su considerazioni razziali o etniche, è contrario al principio di uguaglianza in dignità e diritti; esso è inammissibile.
- 2) Una delle violazioni più gravi di questo principio è costituita dall'apartheid che, come il genocidio, è un crimine contro l'umanità che turba gravemente la pace e la sicurezza internazionale.
- 3) Altre politiche e prassi di segregazione e discriminazione razziali costituiscono crimini contro la coscienza e la dignità dell'umanità e possono condurre a tensioni politiche e turbare gravemente la pace e la sicurezza internazionali.

Articolo 5

- 1) La cultura, opera di tutti gli uomini e patrimonio comune dell'umanità, e l'educazione, nel senso più largo, offrono agli uomini e alle donne mezzi sempre più efficaci di adattamento, che permettono loro non solo di affermare che essi nascono uguali in dignità e in diritti, ma anche di riconoscere che essi devono rispettare il diritto di tutti i gruppi umani all'identità culturale e allo sviluppo della propria vita culturale nell'ambito

nazionale e internazionale, poiché spetta ad ogni gruppo di decidere liberamente se mantenere e, eventualmente, adattare o arricchire valori che esso considera essenziali alla propria identità.

- 2) Lo Stato, in conformità ai suoi principi e procedure costituzionali, come tutte le autorità competenti e tutto il personale insegnante hanno la responsabilità di preoccuparsi che le risorse nel settore dell'educazione di tutti i paesi siano utilizzate per combattere il razzismo, specialmente facendo in modo che i programmi e i libri di testo contengano nozioni scientifiche ed etiche sull'unità e la diversità umane e non facciano distinzioni offensive nei riguardi di un popolo, assicurando la formazione del personale insegnante a questo scopo, mettendo le risorse del sistema scolastico a disposizione di tutti i gruppi della popolazione senza restrizione né discriminazione razziale e adottando disposizioni atte a sopperire alle limitazioni di cui soffrono alcuni gruppi razziali o etnici per quanto riguarda il livello di educazione e il livello di vita e ad evitare in particolare che questi comportamenti vengano trasmessi ai fanciulli.
- 3) I grandi mezzi di informazione e coloro che li controllano o li gestiscono, come ogni gruppo organizzato in seno alle comunità nazionali, sono chiamati - tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e specialmente il principio della libertà di espressione - a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra gli individui ed i gruppi umani, ed a contribuire ad eliminare il razzismo, la discriminazione razziale ed i pregiudizi razziali, evitando in particolare di presentare in maniera stereotipa, parziale, unilaterale o capziosa individui e differenti gruppi umani. La comunicazione tra gruppi razziali ed etnici deve avere un carattere di reciprocità che dia la possibilità di esprimersi e di comprendersi pienamente nella massima libertà. I grandi mezzi di informazione dovrebbero dunque aprirsi alle idee degli individui e dei gruppi che favoriscono questa comunicazione.

Articolo 6

- 1) Lo Stato assume delle responsabilità primordiali nell'esigere l'applicazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in piena uguaglianza per dignità e diritto, da tutti gli individui e da tutti i gruppi umani.
- 2) Nell'ambito delle sue competenze e in conformità alle sue norme costituzionali, lo Stato dovrebbe adottare tutte le disposizioni appropriate, comprese quelle legislative, specialmente nei settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione per prevenire, interdire ed eliminare il razzismo, la propaganda razziale, la segregazione razziale e l'apartheid e incoraggiare la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche scientifiche, naturali e sociali sulle cause e la prevenzione dei pregiudizi razziali e dei comportamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
- 3) Poiché la legislazione che vieta la discriminazione razziale potrebbe risultare insufficiente, spetta ugualmente allo Stato integrarla con un apparato amministrativo che svolga sistematicamente inchieste sui casi di discriminazione razziale, con un esauriente insieme di norme giuridiche contro gli atti di discriminazione razziale, con importanti programmi educativi e di ricerca per la lotta contro i pregiudizi razziali e la discriminazione razziale, con programmi di norme positive di ordine politico, sociale, educativo e culturale idonei a promuovere un vero rispetto reciproco tra i gruppi umani. Quando le circostanze lo richiedano devono essere effettuati programmi speciali per promuovere il miglioramento della situazione dei gruppi in condizione di svantaggio: se

si tratta di unità di gruppi nazionali, essi devono partecipare al processo decisionale della comunità.

Articolo 7

Insieme alle norme politiche, economiche e sociali, il diritto costituisce uno dei mezzi principali per assicurare l'uguaglianza, in diritto e dignità, degli individui; esso può reprimere ogni propaganda, organizzazione e pratica che si ispirano a idee o teorie fondate sulla pretesa superiorità di gruppi razziali o etnici o che pretendono di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale. Gli Stati dovrebbero adottare disposizioni giuridiche idonee e assicurare la loro attuazione e la loro applicazione da parte dei loro organi, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Queste disposizioni giuridiche devono inserirsi in un quadro politico, economico e sociale atto a favorire la loro applicazione. Gli individui e le altre entità giuridiche, pubbliche e private, devono conformarsi e contribuire con mezzi idonei a farle comprendere e praticare da tutta la popolazione.

Articolo 8

- 1) Poiché l'individuo ha il diritto, sul piano nazionale ed internazionale, ad un ordine economico, sociale, culturale e giuridico che gli garantisca la possibilità di esplicare le sue capacità in piena uguaglianza di diritti e di possibilità, esso ha di conseguenza i doveri corrispondenti verso i suoi simili, verso la società nella quale vive e verso la comunità internazionale. Egli ha dunque il dovere di promuovere l'armonia dei popoli, di lottare contro il razzismo ed i pregiudizi razziali e di contribuire con tutti i mezzi di cui dispone all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.
- 2) Gli esperti di scienze esatte e naturali, di scienze sociali e di studi culturali, così come le organizzazioni e associazioni scientifiche, sono chiamati ad intraprendere ricerche obiettive su basi largamente interdisciplinari nel campo dei pregiudizi, comportamenti e prassi razziali e tutti gli Stati devono incoraggiarli.
- 3) Spetta, in particolare, a questi esperti fare in modo che, con tutti i mezzi a loro disposizione, i loro lavori non vengano presentati in maniera ingannevole e di aiutare il pubblico a comprenderne gli insegnamenti.

Articolo 9

- 1) Il principio dell'uguaglianza in dignità e in diritti di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, quale che sia la loro razza, il loro colore e la loro origine, è generalmente accettato e riconosciuto dal diritto internazionale. Di conseguenza ogni forma di discriminazione razziale applicata dallo Stato costituisce una violazione del diritto internazionale che comporta la sua responsabilità internazionale.
- 2) Devono essere adottate disposizioni speciali per assicurare l'uguaglianza in dignità e diritti degli individui e dei gruppi umani dovunque ciò sia necessario, evitando che esse abbiano un carattere che potrebbe sembrare discriminante sul piano razziale.

Per questo motivo è opportuno richiamare l'attenzione particolarmente sui gruppi razziali o etnici socialmente o economicamente svantaggiati per assicurare loro, in piena uguaglianza e senza discriminazioni né restrizioni, la protezione delle leggi e dei regolamenti, così come i vantaggi della previdenza sociale in vigore specialmente per quanto riguarda l'alloggio, il lavoro, la salute; è inoltre doveroso rispettare l'autenticità della loro cultura e dei loro valori e facilitare, in particolare attraverso l'educazione, la loro promozione sociale e professionale.

- 3) I gruppi di popolazione di origine straniera, specialmente i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che contribuiscono allo sviluppo del paese che li accoglie, dovranno beneficiare di disposizioni idonee ad assicurare loro la sicurezza e il rispetto della loro dignità e dei loro valori culturali ed a facilitare l'adattamento al nuovo ambiente e la promozione professionale, in modo che essi possano in seguito reinserirsi nel loro paese di origine e contribuire al suo sviluppo; si dovrebbe inoltre dare la possibilità ai loro figli di ricevere un insegnamento nella loro lingua materna.
- 4) Gli squilibri esistenti nelle relazioni economiche internazionali contribuiscono ad esacerbare il razzismo ed i pregiudizi razziali; di conseguenza tutti gli Stati dovrebbero fare quanto è possibile per contribuire a ristrutturare l'economia internazionale sulla base di una maggiore equità.

Articolo 10

Le organizzazioni internazionali, universali o regionali, governative e non governative, sono invitate a dare la loro cooperazione e il loro aiuto, nei limiti delle loro rispettive competenze e dei loro mezzi, per la realizzazione più completa dei principi enunciati nella presente Dichiarazione contribuendo così alla legittima lotta di tutti gli uomini, nati uguali in dignità e in diritti, contro la tirannia e l'oppressione del razzismo, della segregazione razziale e dell'*apartheid* e del genocidio, affinché tutti i popoli siano liberati per sempre da questi flagelli.

RISOLUZIONE DI ATTUAZIONE

La Conferenza Generale, nel corso della ventesima sessione,

Considerato che l'UNESCO, in base alla sua missione istituzionale nei settori dell'educazione, della scienza e della cultura come dell'informazione, ha l'obbligo di richiamare l'attenzione degli Stati e dei popoli sui problemi collegati a tutti gli aspetti della questione della razza e dei pregiudizi razziali,

Considerato che la Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza e i pregiudizi razziali adottata il 25 novembre 1978,

1) Impegna gli Stati membri:

- a) ad esaminare la possibilità di ratificare, se non l'hanno ancora fatto, gli strumenti internazionali che hanno lo scopo di contribuire alla lotta contro la discriminazione razziale e alla sua eliminazione e in particolare, la Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione e la Repressione del Crimine di *Apartheid*, come la Convenzione dell'UNESCO relativa alla Lotta contro la Discriminazione nel campo dell'Istruzione;
- b) ad adottare, tenendo presenti a questo scopo le disposizioni degli articoli 4 e 6 della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, norme idonee, comprese le misure legislative, specialmente per prevenire e condannare i comportamenti determinati da discriminazione razziale e ad assicurare che sia accordata una riparazione giusta ed adeguata alle vittime della discriminazione razziale;
- c) a comunicare al Direttore Generale tutte le informazioni utili sulle norme da loro adottate per l'attuazione dei principi enunciati nella Dichiarazione.

2) Invita il Direttore Generale:

- a) a stabilire, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di tutte le altre informazioni raccolte da lui stesso, secondo metodi da lui ritenuti idonei e di cui avrà prove attendibili, un rapporto complessivo sulla situazione nel mondo nei settori attinenti alla Dichiarazione, ed a farsi affiancare, a questo scopo, se lo ritiene opportuno, da uno o più esperti indipendenti che abbiano una provata competenza in questi settori;
- b) a tenere nel debito conto, nel preparare il suo rapporto, che sarà corredato da tutte le osservazioni che egli riterrà pertinenti, dei lavori dei diversi organi internazionali istituiti al fine di rendere esecutivi gli strumenti giuridici relativi alla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale o di contribuire a questa lotta con la loro attività nel settore più generale dei diritti umani;
- c) a presentare alla Conferenza Generale il suo rapporto e a sottoporre per decisione, sulla base del rapporto suddetto e del dibattito che, con adeguata priorità, sarà dedicato ai problemi della razza e dei pregiudizi razziali, tutte le osservazioni generali e tutte le raccomandazioni ritenute necessarie per promuovere l'attuazione della Dichiarazione;
- d) a dare la più ampia diffusione al testo della Dichiarazione e, a questo scopo, pubblicare e far distribuire il testo non soltanto nelle lingue ufficiali ma anche, sfruttando al massimo le disponibilità, in tutte le lingue possibili;
- e) a comunicare la Dichiarazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitandolo a far adottare dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite proposte idonee a rafforzare i metodi di regolamentazione pacifica delle controversie riguardanti l'eliminazione della discriminazione razziale.

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Adottata il 20 novembre 1963

L'Assemblea generale,

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite è fondato sui principi della dignità e dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani e tende, fra gli altri suoi obiettivi fondamentali, a raggiungere la cooperazione internazionale nella promozione e nell'incoraggiamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che ad ognuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Dichiarazione senza distinzione alcuna, in particolare per ragioni di razza, colore o di origine nazionale,

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama inoltre che tutti sono uguali di fronte alla legge e che tutti, senza discriminazione alcuna, hanno diritto ad una uguale tutela da parte della legge e che tutti hanno diritto ad una uguale tutela contro qualunque discriminazione ed incitamento alla discriminazione,

Considerato che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche di segregazione e discriminazione che esso comporta e che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi coloniali proclama in particolare la necessità di porre rapidamente e senza condizioni termine al colonialismo,

Considerato che qualsiasi dottrina di differenziazione o di superiorità razziale è scientificamente falsa, moralmente condannabile, socialmente ingiusta e pericolosa e che non esiste giustificazione alla discriminazione razziale né in teoria né in pratica,

Preso nota delle altre risoluzioni adottate dall'Assemblea generale e degli atti internazionali approvati dagli istituti specializzati, in particolare dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, nel campo della discriminazione,

Preso nota del fatto che, sebbene l'azione e gli sforzi internazionali in un buon numero di paesi abbiano reso possibile conseguire progressi in questo campo, la discriminazione basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica continua, nondimeno, in certe regioni del mondo, a fornire motivo di seria preoccupazione,

Allarmata dalle manifestazioni di discriminazione razziale ancora evidenti in talune regioni del mondo, delle quali alcune sono imposte da certi governi per mezzo di misure legislative, amministrative e di altro genere, nella forma, fra l'altro, dell'*apartheid*, della segregazione e della separazione, come pure con l'elaborazione e la diffusione di dottrine di superiorità e di espansione razziale in certe regioni,

Convinta che tutte le forme di discriminazione razziale e, ancor più, che le politiche governative basate sul pregiudizio della superiorità o sull'odio razziale, oltre a costituire una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, finiscono col minare le relazioni amichevoli fra i popoli, la cooperazione fra le nazioni e la pace e la sicurezza internazionale,

Convinta pure che la discriminazione razziale danneggia non soltanto coloro contro cui è rivolta, ma anche coloro che la praticano,

Convinta inoltre che l'edificazione di una comunità mondiale libera da tutte le forme di segregazione e discriminazione razziale, come fattori che creano odio e divisione fra gli uomini, sia uno degli obiettivi fondamentali delle Nazioni Unite,

Afferma solennemente la necessità di porre fine rapidamente nel mondo intero alla discriminazione razziale, in tutte le sue forme e manifestazioni, e di assicurare la comprensione ed il rispetto per la dignità della persona umana,

Afferma solennemente la necessità di adottare misure nazionali ed internazionali rivolte a tal fine, compreso l'insegnamento, l'educazione e l'informazione, per assicurare il riconoscimento e l'osservanza universali ed effettivi dei principi qui sotto enunciati,

Proclama la seguente Dichiarazione:

Articolo 1

La discriminazione fra gli esseri umani basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica è un'offesa alla dignità umana e deve essere condannata come negazione dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, come violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali proclamate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, come ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche fra le nazioni e come un fatto capace di turbare la pace e la sicurezza fra i popoli.

Articolo 2

- 1) Nessuno Stato, istituzione, gruppo od individuo praticherà discriminazioni di qualsivoglia genere, in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nei confronti di persone, gruppi di persone o istituzioni per ragioni di razza, colore od origine etnica.
- 2) Nessuno Stato incoraggerà, sosterrà o presterà il suo appoggio attraverso l'azione della polizia o altrimenti, ad alcuna discriminazione basata sulla razza, il colore o l'origine etnica che sia praticata da qualsivoglia gruppo, istituzione o individuo.
- 3) Concrete misure di carattere speciale dovranno essere prese nelle circostanze opportune per assicurare lo sviluppo adeguato o la tutela di individui appartenenti a determinati gruppi razziali, allo scopo di assicurare il pieno godimento da parte di questi individui dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Queste misure non dovranno in alcuna circostanza avere come conseguenza il mantenimento di diritti ineguali o separati per differenti gruppi razziali.

Articolo 3

- 1) Sforzi particolari saranno fatti per prevenire la discriminazione basata sulla razza, sul colore o sull'origine etnica, specialmente in materia di diritti civili, acquisizione della cittadinanza, istruzione, religione, impiego, occupazione e abitazione.
- 2) Tutti avranno accesso in condizioni di uguaglianza a qualunque luogo o servizio pubblico, senza distinzione di razza, colore od origine etnica.

Articolo 4

Tutti gli Stati devono prendere misure effettive per rivedere la politica del governo e di altri organi pubblici, per abrogare leggi e regolamenti che abbiano l'effetto di creare o di perpetuare la discriminazione razziale ovunque ancora esista. Essi dovrebbero adottare disposizioni legislative al fine di proibire una tale discriminazione e dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per combattere quei pregiudizi da cui la discriminazione razziale è generata.

Articolo 5

Le politiche governative e di altri organi pubblici tendenti alla segregazione razziale e specialmente le politiche di "apartheid", come anche tutte le forme di discriminazione e di separazione razziale risultanti da tali politiche devono cessare senza indugio.

Articolo 6

Nessuna discriminazione per ragioni di razza, colore od origine etnica sarà ammessa per quanto concerne il godimento dei diritti politici e di cittadinanza da parte di qualsiasi persona nel proprio paese, ed in particolare del diritto di partecipare alle elezioni mediante il suffragio universale e senza discriminazione e di prendere parte al governo. Ognuno ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza alle pubbliche funzioni nel proprio paese.

Articolo 7

- 1) Ognuno ha diritto all'uguaglianza davanti alla legge e a giustizia senza discriminazioni secondo la legge. Ognuno, senza distinzioni di razza, colore od origine etnica, ha diritto alla sicurezza personale e alla protezione da parte dello Stato contro la violenza, o le sevizie corporali, inflitte sia da funzionari governativi sia da qualunque individuo, gruppo o istituzione.
- 2) Ognuno deve avere una effettiva possibilità di ricorso e di tutela davanti ai tribunali nazionali indipendenti, che abbiano competenza in materia, contro ogni discriminazione che egli abbia a soffrire, per ragioni di razza, colore od origine etnica, riguardo ai suoi diritti e libertà fondamentali.

Articolo 8

Dovrà essere immediatamente preso ogni efficace provvedimento nei campi dell'insegnamento, dell'educazione e dell'informazione al fine di eliminare la discriminazione e il pregiudizio razziale e di promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra le nazioni e i gruppi razziali, come pure di diffondere gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali.

Articolo 9

- 1) Qualunque propaganda ed organizzazione che si basi su idee o teorie di superiorità di una razza o gruppo di persone di stesso colore o di stessa origine etnica al fine di giustificare o promuovere la discriminazione razziale in qualsivoglia forma sarà severamente condannata.
- 2) L'incitamento alla violenza o gli atti di violenza compiuti sia da individui che da organizzazioni contro qualsiasi razza o gruppo di persone di un altro colore od origine etnica saranno considerati come un'offesa contro la società e verranno puniti secondo la legge.
- 3) Per dare applicazione agli scopi e ai principi della presente Dichiarazione, tutti gli Stati dovranno adottare immediatamente provvedimenti positivi, compresi provvedimenti di carattere legislativo e di altro genere, al fine di perseguire e, se del caso, mettere fuori legge organizzazioni che incoraggino le discriminazioni razziali o incitino ad esse, o che incitino all'uso della violenza o la impieghino per scopi di discriminazione in base alla razza, al colore o all'origine etnica.

Articolo 10

Le Nazioni Unite, gli istituti specializzati, gli Stati e le organizzazioni non governative dovranno fare tutto ciò che è in loro potere per promuovere un'azione energica che, attraverso misure giuridiche e di ordine pratico, renda possibile l'abolizione di tutte le forme di discriminazione razziale. Essi dovranno, in particolare, studiare le cause di tale discriminazione con lo scopo di raccomandare misure appropriate e pratiche per combatterla ed eliminarla.

Articolo 11

Ogni Stato deve promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite e osservare pienamente e fedelmente le disposizioni della presente Dichiarazione, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Adottata il 21 Dicembre 1965

Preambolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità ed uguaglianza proprie di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: promuovere ed incoraggiare l'universale rispetto ed osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate, senza distinzione alcuna, in particolare di razza, colore della pelle o origine nazionale,

Considerato che tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,

Considerato che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche di segregazione e discriminatorie ad esso associate, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esse esistano, e la Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi ed ai Popoli Coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,

Considerato che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea generale) afferma solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana,

Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che non esiste giustificazione alcuna per la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, in nessuna parte del mondo,

Riaffermando che la discriminazione tra esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la convivenza armoniosa fra persone che vivono le une accanto alle altre all'interno di un unico Stato,

Convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana,

Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che tuttora si manifestano in alcune regioni del mondo e dalle politiche governative fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di *apartheid*, di segregazione o di separazione,

Risolti ad adottare tutte le misure necessarie per una rapida eliminazione di ogni forma e manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire e a combattere le dottrine e le pratiche razziste allo scopo di promuovere la comprensione reciproca tra le razze, e a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e discriminazione razziale,

Ricordando la Convenzione sulla Discriminazione in Materia di Lavoro adottata nel 1958 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), e la Convenzione Contro la Discriminazione in Materia di Formazione adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),

Desiderosi di dare attuazione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Articolo 1

1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato Parte della Convenzione fra cittadini e non-cittadini del proprio Stato.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come in alcun modo influente sulle norme di legge degli Stati Parte in materia di nazionalità, cittadinanza o naturalizzazione, purché tali norme non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.
4. Non vanno considerate misure di discriminazione razziale le misure speciali adottate al solo scopo di assicurare un adeguato progresso ad alcuni gruppi razziali o etnici, oppure a individui, i quali per veder garantito un uguale godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali necessitano di un qualsiasi livello di tutela risulti necessario, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come conseguenza il mantenimento di diritti distinti per diversi gruppi razziali, e che esse non vengano mantenute in vigore una volta raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Articolo 2

1. Gli Stati Parte condannano la discriminazione razziale e si impegnano a portare avanti, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica di eliminazione della discriminazione razziale in tutte le sue forme, nonché a promuovere la reciproca comprensione fra tutte le razze, e a tale scopo:
 - a. ogni Stato Parte si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di persone, gruppi di persone o istituzioni, ed a fare in modo che tutte le autorità e istituzioni pubbliche, nazionali e locali, agiscano in conformità con tale obbligo;
 - b. ogni Stato Parte si impegna a non sostenere, difendere o appoggiare la discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona o organizzazione;

- c. ogni Stato Parte deve adottare misure efficaci di revisione delle politiche governative, nazionali e locali, e di modifica, abrogazione o annullamento di qualsiasi legge e disposizione regolamentare che abbia l'effetto di produrre discriminazione razziale o perpetuarla ovunque essa esista;
 - d. ogni Stato Parte deve vietare e porre fine, con tutti i mezzi più opportuni, comprese le eventuali misure legislative richieste dalle circostanze, alla discriminazione razziale da parte di qualsiasi persona, gruppo o organizzazione;
 - e. ogni Stato Parte s'impegna, ad incoraggiare, ove sia opportuno, le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali ed altri strumenti per eliminare le barriere tra le razze, ed a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.
2. Gli Stati Parte, quando le circostanze lo richiedono, adotteranno misure specifiche e concrete in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto la valorizzazione e la tutela di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali misure non dovranno in alcun caso avere come conseguenza il mantenimento di diritti disuguali o distinti per diversi gruppi razziali, una volta raggiunti gli obiettivi perseguiti.

Articolo 3

Gli Stati Parte condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'*apartheid* e si impegnano, a prevenire, vietare ed estirpare tutte le pratiche di tale natura nei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 4

Gli Stati Parte condannano ogni propaganda e organizzazione che siano fondate su idee o teorie di superiorità di una razza o gruppo di persone di un certo colore o di una certa origine etnica, o che tentino di giustificare o promuovere l'odio e la discriminazione razziale in qualsiasi forma, e si impegnano ad adottare immediatamente misure positive finalizzate ad eliminare ogni incitamento alla discriminazione o atto discriminatorio; a questo fine, nel dovuto rispetto dei principi incardinati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dei diritti chiaramente enunciati all'articolo 5 della presente Convenzione:

- a. gli Stati Parte considereranno reato punibile per legge ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza o incitamento a tali atti, rivolti contro qualsiasi razza o gruppo di individui di diverso colore o origine etnica, così come ogni assistenza ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
- b. gli Stati Parte dichiareranno fuorilegge e vietate le organizzazioni, nonché le attività di propaganda organizzata ed ogni altro tipo di attività di propaganda, che promuovano ed incitino alla discriminazione razziale, e considereranno reato punibile per legge la partecipazione a tali organizzazioni o attività;
- c. gli Stati Parte non consentiranno alle autorità o istituzioni pubbliche, nazionali o locali, la promozione o l'incitamento alla discriminazione razziale.

Articolo 5

In ottemperanza agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme e a

garantire a ciascuno il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica, in particolare nell'esercizio dei seguenti diritti:

- a) diritto ad un eguale trattamento davanti ai tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
- b) diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro violenze o sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di qualsiasi individuo, gruppo o istituzione;
- c) diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidati in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla gestione della cosa pubblica, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
- d) Altri diritti civili, ed in particolare:
 - I. il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
 - II. il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;
 - III. il diritto alla nazionalità;
 - IV. il diritto a contrarre matrimonio e alla scelta del proprio coniuge;
 - V. il diritto alla proprietà, sia in quanto singoli sia in società con altri;
 - VI. il diritto all'eredità;
 - VII. il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
 - VIII. il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
 - IX. il diritto alla libertà di pacifica riunione ed associazione;
- e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
 - I. i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un uguale salario per uguale lavoro, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
 - II. il diritto di costituire ed iscriversi a sindacati;
 - III. il diritto alla casa;
 - IV. il diritto a servizi pubblici sociali, sanitari, di assistenza medica e di sicurezza sociale;
 - V. il diritto all'istruzione e alla formazione;
 - VI. il diritto ad un eguale grado di partecipazione alle attività culturali;
- f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, le sale teatrali e cinematografiche ed i parchi.

Articolo 6

Tramite i tribunali nazionali e gli altri organismi dello Stato competenti, gli Stati Parte garantiranno ad ogni persona sottoposta alla propria giurisdizione protezione e mezzi di ricorso efficaci contro ogni atto di discriminazione razziale che ne violi i diritti umani e le libertà fondamentali,

contravvenendo quanto stabilito dalla presente Convenzione; verrà inoltre garantito a ciascuno il diritto a richiedere a tali tribunali un livello giusto ed adeguato di soddisfazione o risarcimento per qualsiasi danno subito a seguito della suddetta discriminazione.

Articolo 7

Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate ed efficaci, in particolare nei campi dell'insegnamento, della formazione, della cultura e dell'informazione, finalizzate a combattere i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale, e a promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e i gruppi razziali o etnici, nonché a diffondere le finalità e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, e della presente Convenzione.

PARTE II

Articolo 8

1. E' istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (in seguito indicato come "il Comitato") composto di diciotto esperti di alta autorità morale e riconosciuta imparzialità, che partecipano alle attività del Comitato a titolo personale e vengono eletti dagli Stati Parte fra i propri cittadini, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei principali ordinamenti giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto, su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite rivolge per lettera agli Stati Parte l'invito a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati e la comunica agli Stati Parte.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati Parte, indetta dal Segretario generale presso la Sede delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
5.
 - a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.
 - b) Per ricoprire i posti che risultino temporaneamente vacanti, lo Stato Parte il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati Parte.

Articolo 9

1. Gli Stati Parte s'impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere da essi adottate per dare applicazione alle disposizioni della presente Convenzione:
 - a. durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato e
 - b. in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può richiedere agli Stati Parte delle informazioni supplementari.
2. Il Comitato trasmette ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario generale, un rapporto sulle proprie attività, ed ha facoltà di formulare proposte e raccomandazioni di carattere generale basate sui rapporti e le informazioni che ha ricevuto dagli Stati Parte. Tali proposte e raccomandazioni di carattere generale, accompagnate, se del caso, dagli eventuali commenti degli Stati Parte, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea generale.

Articolo 10

1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 11

1. Qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte non stia applicando le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato Parte interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, se del caso, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.
2. Laddove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, entrambi i detti Stati avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.
3. Il Comitato può occuparsi di una questione che gli sia stata sottoposta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, solo dopo essersi accertato che siano state utilizzate o esperite tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale, conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando dette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.
4. Per dirimere una questione a lui sottoposta, il Comitato può richiedere agli Stati Parte interessati di fornire ogni altra ulteriore informazione ritenga rilevante.

5. Allorché il Comitato esamina una questione ai sensi del presente articolo, gli Stati Parte interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

Articolo 12

1.
 - a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e verificato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina un'apposita Commissione di conciliazione (di seguito indicata come "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri della Commissione vengono designati con il consenso unanime delle parti in causa; la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto della presente Convenzione.
 - b) Laddove gli Stati Parte coinvolti nella controversia non riescano entro il termine di tre mesi a raggiungere un'intesa sulla composizione complessiva della Commissione o su parte di essa, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso delle parti in causa vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.
2. I membri della Commissione ne fanno parte a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati Parte coinvolti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte contraente della presente Convenzione.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.
4. La Commissione tiene di norma le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.
5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione pone ugualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati Parte comporti la costituzione della Commissione stessa.
6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati Parte coinvolti nella controversia, secondo stime eseguite dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
7. Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati coinvolti nella controversia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
8. Le informazioni ricevute e verificate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

Articolo 13

- 1) Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad una composizione amichevole della controversia.

- 2) Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati Parte coinvolti nella controversia. Detti Stati, entro il termine di tre mesi, fanno sapere al Presidente del Comitato se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.
- 3) Al spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati Parte interessati agli altri Stati Parte della Convenzione.

Articolo 14

1. Ogni Stato Parte può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che asseriscano di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato Parte, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato Parte che non abbia fatto una tale dichiarazione.
2. Ogni Stato Parte che faccia una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di ricevere ed esaminare le petizioni provenienti da individui e gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che asseriscano di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione, e che abbiano esperito le altre vie di ricorso disponibili a livello locale.
3. La dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome dell'eventuale organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, vengono depositati dallo Stato Parte interessato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne invia copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.
4. L'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni, e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale tramite i canali competenti, restando inteso che il contenuto di detti documenti non verrà reso pubblico.
5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
6.
 - a) Il Comitato, in via riservata, sottopone ogni comunicazione ricevuta all'attenzione dello Stato Parte accusato di aver violato una delle disposizioni della Convenzione; l'identità dell'individuo o gruppi di individui interessati non dovrà però essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
 - b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, se del caso, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.

7.

- a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato Parte interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo abbia già esperito tutte le vie di ricorso disponibili a livello nazionale. Tale regola non viene però applicata quando le suddette vie di ricorso si prolunghino oltre un lasso di tempo ragionevole.
 - b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato e all'autore della petizione.
8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati Parte interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.
9. E' competenza del Comitato esercitare le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati Parte della Convenzione sono vincolati dalle dichiarazioni regolate dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno in alcun modo il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate.
2.
 - a) Il Comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione riceve dagli organi delle Nazioni Unite che si trovino ad affrontare questioni direttamente collegate ai principi e obiettivi della Convenzione stessa nel corso dell'esame di petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi, o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, una copia delle suddette petizioni, relative a questioni previste dalla presente Convenzione e sottoposte ai summenzionati organi; il Comitato trasmette a questi ultimi il proprio parere e le proprie raccomandazioni in materia;
 - b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro, riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo; il Comitato esprime pareri e propone raccomandazioni a tali organi.
3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti da organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.
4. Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative al territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16

Le disposizioni della presente Convenzione in materia di composizione di controversie o ricorsi, verranno applicate senza interferire con altre procedure di composizione di controversie o ricorsi in materia di discriminazioni, previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, o dalle Convenzioni da esse adottate; le suddette disposizioni non impediscono agli Stati Parte di ricorrere ad altre procedure per la composizione di una controversia, ai sensi degli accordi internazionali, di natura generale o specifica, fra loro in vigore.

PARTE III

Articolo 17

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o di una delle sue agenzie specializzate, di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad aderire alla presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 18

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti contraenti della presente Convenzione, il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva provvederà, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, ad informare il Segretario generale che esso non accetta la riserva in questione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, né ogni altra riserva il cui effetto impedirebbe il funzionamento di uno degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nelle categorie di cui sopra quando i due terzi degli Stati Parte della Convenzione sollevino delle obiezioni.

3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.

Articolo 21

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 22

Ogni controversia tra due o più Stati Parte in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata regolata per via negoziale o a mezzo di procedure espressamente previste dalla presente Convenzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle parti in controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

Articolo 23

1. Ogni Stato Parte può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare riguardo a tale richiesta.

Articolo 24

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione:

- a. delle firme, ratifiche e adesioni depositate ai sensi degli articoli 17 e 18;
- b. della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore ai sensi dell'articolo 19;
- c. delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute ai sensi degli articoli 14, 20 e 23;
- d. delle denunce notificate ai sensi dell'articolo 21.

Articolo 25

1. La presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.

DICHIARAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME D'INTOLLERANZA E DI DISCRIMINAZIONE FONDATE SULLA RELIGIONE O SUL CREDO

Adottata il 25 novembre 1981

L'Assemblea generale,

Considerato che uno dei principi fondamentali dello Statuto delle Nazioni Unite è quello della dignità e dell'uguaglianza inerenti a tutti gli esseri umani e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e di incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione,

Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed i Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani proclamano i principi di non discriminazione e di uguaglianza di fronte alla legge e il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo,

Considerato che l'inosservanza e la violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, sono stati direttamente o indirettamente all'origine di guerre e di grandi sofferenze per l'umanità, in special modo qualora siano serviti come mezzo d'ingerenza esterna negli affari interni di altri stati e per attizzare l'odio tra i popoli e le nazioni,

Considerato che la religione o il credo costituiscono, per colui che li professi, uno degli elementi fondamentali della sua concezione della vita e che la libertà di religione o di credo debbono essere integralmente rispettati e garantiti,

Considerato che è essenziale contribuire alla comprensione, alla tolleranza e al rispetto per quanto concerne la libertà di religione o di credo ed assicurarsi che risulti inammissibile l'utilizzo della religione o del credo a fini incompatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite, gli altri strumenti pertinenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i fini ed i principi della presente Dichiarazione,

Convinta che la libertà di religione o di credo dovrebbe altresì contribuire alla realizzazione degli obiettivi di pace mondiale, di giustizia sociale e di amicizia tra i popoli e all'eliminazione delle ideologie o delle pratiche del colonialismo e della discriminazione razziale,

Preso nota con soddisfazione dell'adozione, sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite delle agenzie specializzate, di varie convenzioni, tese ad eliminare diverse forme di discriminazione, e dell'entrata in vigore di alcune di esse,

Preoccupata per le manifestazioni di intolleranza e per l'esistenza di pratiche discriminatorie in materia di religione o di credo che si riscontrano ancora in certe aree del mondo,

Decisa ad adottare ogni misura necessaria per eliminare rapidamente ogni forma e manifestazione di questa intolleranza e a prevenire e combattere qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo,

Proclama la presente Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo:

Articolo 1

- 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello

individuale che in comune con altri, sia in pubblico che in privato, per mezzo del culto e dell'osservanza di riti, della pratica e dell'insegnamento.

- 2) Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare una religione o un credo di propria scelta.
- 3) La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali altrui.

Articolo 2

- 1) Nessun individuo può essere soggetto a discriminazioni di sorta da parte di uno Stato, un'istituzione, di un gruppo o di un qualsiasi individuo sulla base della propria religione o del proprio credo.
- 2) Ai fini della presente Dichiarazione, l'espressione "intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo" sta a significare ogni forma di distinzione, di esclusione, di restrizione o di preferenza basate sulla religione o il credo, avente per scopo o per effetto la soppressione la limitazione del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di eguaglianza.

Articolo 3

La discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto alla dignità umana ed un disconoscimento dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, e dovrà essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed enunciati in dettaglio nei Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani, e viene altresì condannata come un ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni.

Articolo 4

- 1) Tutti gli Stati dovranno adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o il credo, nel riconoscimento, nell'esercizio e nel godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi della vita civile, economica, politica, sociale e culturale.
- 2) Tutti gli Stati si sforzeranno di adottare misure legislative o di revocare, all'occorrenza, quelle che sono in vigore, al fine di proibire ogni forma di discriminazione, di questo tipo, e di adottare ogni misura appropriata per combattere l'intolleranza fondata sulla religione o il credo.

Articolo 5

- 1) I genitori o, all'occorrenza, i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di organizzare la vita in seno alla famiglia in conformità alla propria religione o al loro credo e tenuto conto dell'educazione morale secondo la quale ritengono che il fanciullo debba essere allevato.
- 2) Ogni fanciullo dovrà godere del diritto di ricevere un'educazione in materia di religione o di credo secondo i desideri dei genitori o, all'occorrenza, dei suoi tutori legali, e non dovrà essere costretto a ricevere un'educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori legali, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.

- 3) Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o il credo. Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della religione o del credo altrui e nella piena consapevolezza che la sua energia ed i suoi talenti debbono essere dedicati al servizio dei propri simili.
- 4) Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto quella di tutori legali, i desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui loro desideri in materia di religione o di credo, saranno tenuti in debita considerazione, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.
- 5) Le pratiche di una religione o di un credo in cui è allevato un fanciullo non devono recare danno alla sua salute fisica o mentale e al suo completo sviluppo, tenuto conto del paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Dichiarazione.

Articolo 6

In conformità all'articolo 1 della presente Dichiarazione e previa riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del suddetto articolo, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di credo include, tra l'altro, le libertà seguenti:

- a) La libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse ad una religione o a un credo, e di istituire e mantenere luoghi a tali fini;
- b) La libertà di fondare e di mantenere appropriate istituzioni di tipo caritativo o umanitario;
- c) La libertà di produrre, acquistare ed usare, in misura adeguata, gli oggetti necessari ed i materiali relativi ai riti e alle tradizioni di una religione o di un credo;
- d) La libertà di scrivere, pubblicare e diffondere pubblicazioni attinenti in queste aree;
- e) La libertà di insegnare una religione o un credo in luoghi adatti a tale scopo;
- f) La libertà di sollecitare e di ricevere contributi volontari, di natura finanziaria e di altro tipo, da parte di privati e di istituzioni;
- g) La libertà di formare, di nominare, di eleggere, di designare per successione gli appropriati leaders, in conformità ai bisogni e alle norme di qualsiasi religione o credo;
- h) La libertà di rispettare i giorni di riposo e di celebrare le festività ed i riti di culto secondo i precetti della propria religione o credo;
- i) La libertà di istituire e di mantenere comunicazioni con individui e comunità in materia di religione o di credo, a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 7

I diritti e libertà proclamati nella presente Dichiarazione sono accordati nella legislazione nazionale, in modo che ciascuno sia in grado di fruire di tali diritti e libertà nella pratica.

Articolo 8

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione sarà interpretata come restrizione o deroga ai diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali relativi ai Diritti Umani.

DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE

Adottata il 18 dicembre 1992

L'Assemblea generale,

Ribadendo che uno degli scopi fondamentali delle Nazioni Unite, quali proclamati nella sua Carta, è di promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Riaffermando la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana, negli eguali diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

Desiderando promuovere la realizzazione dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Convenzione sulla prevenzione e la punizione del delitto di genocidio, nella Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nella Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione o la fede, e nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, nonché negli altri pertinenti strumenti internazionali che sono stati adottati sul piano universale o regionale e in quelli stipulati tra singoli stati membri e le Nazioni Unite,

Ispirandosi alle previsioni dell'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riguardanti i diritti delle persone appartenenti a minoranza etnica religiosa o linguistica,

Considerando che la promozione e la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica contribuiscono alla stabilità politica e sociale degli stati in cui esse vivono,

Sottolineando che la costante promozione e realizzazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica, come parte integrante dello sviluppo della società nel suo insieme e in un contesto democratico basato sullo stato di diritto, è tale da contribuire al rafforzamento dell'amicizia e della cooperazione tra i popoli e tra gli stati,

Considerando che le Nazioni Unite hanno un importante ruolo da svolgere riguardo alla protezione delle minoranze,

Ricordando il lavoro fin qui svolto nel sistema delle Nazioni Unite, in particolare dalla Commissione dei diritti dell'uomo, dalla Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e protezione delle minoranze e dagli organismi stabiliti ai sensi dei Patti internazionali sui diritti umani e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani nel promuovere e proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica,

Tenendo in considerazione l'importante lavoro che è realizzato da organizzazioni intergovernative e non governative nel proteggere le minoranze e nel promuovere e proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica,

Riconoscendo la necessità di garantire una più effettiva realizzazione degli strumenti internazionali avuto riguardo ai diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica,

Proclama questa Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica:

Articolo 1

1. Gli Stati proteggeranno l'esistenza e l'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all'interno dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità.
2. Gli Stati adotteranno idonee misure legislative ed altre allo scopo di conseguire questi obiettivi.

Articolo 2

1. Le persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (d'ora in avanti chiamate persone appartenenti a minoranza) hanno il diritto di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare il loro linguaggio, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza o qualsiasi altra forma di discriminazione.
2. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica.
3. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla presa delle decisioni sul piano nazionale e, ove opportuno, sul piano regionale quando riguardino la minoranza alla quale esse appartengono o le regioni in cui esse vivono, in maniera non incompatibile con la legislazione nazionale.
4. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di costituire e mantenere proprie associazioni.
5. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di costituire e mantenere, senza alcuna discriminazione, contatti liberi e pacifici con altri membri di altri gruppi e con persone appartenenti ad altre minoranze, nonché contatti al di là dei confini con cittadini di altri Stati ai quali esse siano collegate da legami nazionali o etnici, religiosi o linguistici.

Articolo 3

1. Le persone appartenenti a minoranza possono esercitare i loro diritti, compresi quelli enunciati nella presente Dichiarazione, sia individualmente sia in comunità con gli altri membri del proprio gruppo, senza discriminazione alcuna.

2. Nessuno svantaggio dovrà risultare per qualsiasi persona appartenente a minoranza come conseguenza dell'esercizio o del non esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione.

Articolo 4

1. Gli Stati adotteranno misure, ove necessario, per assicurare che le persone appartenenti a minoranza possano esercitare pienamente ed effettivamente tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e in piena eguaglianza davanti alla legge.
2. Gli Stati adotteranno misure allo scopo di creare condizioni favorevoli a far sì che le persone appartenenti a minoranza possano esprimere le proprie caratteristiche e sviluppare la loro cultura, lingua, religione, tradizioni, tranne quando specifiche pratiche sono in violazione della legge nazionale e contrarie agli standard internazionali.
3. Gli Stati adotteranno appropriate misure in modo che, quando possibile, le persone appartenenti a minoranza abbiano adeguate possibilità di apprendere la loro madrelingua o di essere istruite nella loro madrelingua.
4. Gli Stati, ove necessario, adotteranno misure nel campo dell'educazione, al fine di incoraggiare la conoscenza della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze esistenti nel proprio territorio. Le persone appartenenti a minoranza dovranno avere adeguate possibilità di acquisire la conoscenza della società nel suo insieme.
5. Gli Stati prenderanno in considerazione appropriate misure in modo che le persone appartenenti a minoranza possano partecipare pienamente al progresso economico e allo sviluppo nel proprio paese.

Articolo 5

1. Le politiche e i programmi nazionali saranno elaborati e realizzati tenendo in conto i legittimi interessi delle persone appartenenti a minoranza.
2. I programmi di cooperazione e di assistenza fra Stati devono essere elaborati e realizzati avuto riguardo ai legittimi interessi delle persone appartenenti a minoranza.

Articolo 6

Gli Stati devono cooperare nelle materie relative alle persone appartenenti a minoranza, compreso lo scambio di informazioni e di esperienze, al fine di promuovere la reciproca comprensione e fiducia.

Articolo 7

Gli Stati devono cooperare allo scopo di promuovere il rispetto dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione.

Articolo 8

1. Nulla della presente Dichiarazione pregiudicherà l'adempimento degli obblighi internazionali degli Stati in relazione alle persone appartenenti a minoranza. In particolare, gli Stati

adempiranno in buona fede agli obblighi e agli impegni che hanno assunto in base ai trattati e agli accordi internazionali di cui sono parti.

2. L'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione non pregiudicheranno il godimento, da parte di ogni persona, dei diritti umani e libertà fondamentali universalmente riconosciuti.
3. Le misure adottate dagli Stati per assicurare l'effettivo godimento dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione non saranno considerati prima facie contrari al principio di eguaglianza contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di consentire attività contrarie agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite, compresa la sovrana eguaglianza, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati.

Articolo 9

Le Agenzie specializzate e le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite contribuiranno alla piena realizzazione dei diritti e dei principi enunciati nella presente Dichiarazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE E LA REPRESSIONE DEL CRIMINE DI APARTHEID

Adottata il 30 novembre 1973

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione,

Ricordate le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, nel quale tutti i membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione, per assicurare il rispetto universale ed effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione,

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e in diritti e che ad ogni individuo spettano tutte le libertà proclamate nella Dichiarazione, senza distinzione alcuna, ed in particolare di razza, di colore e di origine nazionale,

Considerata la Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, nella quale l'Assemblea generale ha dichiarato che il processo di liberazione è inarrestabile e irreversibile e che, nell'interesse della dignità umana, del progresso e della giustizia, bisognava porre fine al colonialismo ed a tutte le pratiche di segregazione e di discriminazione cui esso si accompagna,

Ricordato che, ai termini della Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale, gli Stati condannano in particolare la segregazione razziale e l'*apartheid*, si impegnano ad impedire, proibire ed eliminare ogni pratica di tale natura nei territori sotto la loro giurisdizione,

Ricordato che, nella Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio, certi atti che si possono anche definire atti di *apartheid* costituiscono un crimine di diritto internazionale,

Ricordato che, nella Convenzione sulla Imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei Crimini contro l'Umanità, gli "atti disumani dipendenti dalla politica di *apartheid*" sono definiti crimini contro l'umanità,

Ricordato che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato numerose risoluzioni nelle quali la politica e le pratiche di *apartheid* vengono condannate come crimini contro l'umanità,

Ricordato che, il Consiglio di Sicurezza ha sottolineato che l'*apartheid* e la sua continua intensificazione e diffusione turbano e minacciano gravemente la pace e la sicurezza internazionale,

Convinti che la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione e la Repressione del crimine di *apartheid* permetterebbe di prendere misure più efficaci sul piano internazionale e sul piano nazionale al fine di sopprimere e di punire il crimine di *apartheid*,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

- 1) Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione dichiarano che l'*apartheid* è un crimine contro l'umanità e che gli atti disumani derivanti dalle politiche e dalle pratiche di *apartheid* e da altre politiche e pratiche simili di segregazione e di discriminazione razziali, definite all'articolo 2 della presente Convenzione, sono dei crimini che violano i principi del diritto internazionale ed in particolare le finalità ed i principi dello Statuto

delle Nazioni Unite e costituiscono una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

- 2) Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione dichiarano criminali le organizzazioni, le istituzioni e gli individui che commettono il crimine di *apartheid*.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine "crimine di *apartheid*", che comprende politiche e pratiche analoghe di segregazione e di discriminazione razziali, quali vengono praticate nell'Africa australe, designa disumani gli atti indicati qui appresso, commessi in vista di istituire e di mantenere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su un qualsiasi altro gruppo razziale di essere umani e di opprimere sistematicamente quest'ultimo:

- a) Rifiutare ad un membro o a dei membri di uno o più gruppi razziali il diritto alla vita ed alla libertà personale:
 - i) sopprimendo dei membri di uno o più gruppi razziali;
 - ii) attentando gravemente all'integrità fisica o mentale, alla libertà ed alla dignità dei membri di uno o più gruppi razziali, o sottoponendoli a tortura o a pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
 - iii) arrestando arbitrariamente ed imprigionando illegalmente i membri di uno o più gruppi razziali.
- b) Imporre deliberatamente ad uno o più gruppi razziali condizioni di vita destinate a portare alla loro distruzione fisica, totale o parziale;
- c) Prendere misure, legislative o d'altro genere, destinate ad impedire ad uno o più gruppi razziali di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale del paese e creare deliberatamente delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo del gruppo o dei gruppi considerati, in particolare col privare i membri di uno o più gruppi razziali delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, in specie del diritto al lavoro, del diritto a costituire sindacati riconosciuti, del diritto all'istruzione, del diritto di lasciare il proprio paese e di ritornarvi, del diritto alla libertà di residenza, del diritto alla libertà di opinione e di espressione e del diritto alla libertà di riunione e di associazione politiche;
- d) Prendere misure, ivi comprese misure legislative miranti a dividere la popolazione secondo criteri razziali, creando riserve e ghetti separati per i membri di uno o più gruppi razziali vietando i matrimoni misti tra persone appartenenti a differenti gruppi razziali ed espropriando i beni immobili appartenenti ad uno o più gruppi razziali e a membri di tali gruppi;
- e) Sfruttare il lavoro dei membri di uno o più gruppi razziali, in particolare sottoponendoli al lavoro forzato;
- f) Perseguire organizzazioni e persone, privandole delle libertà e dei diritti fondamentali, perché si oppongono all'*apartheid*.

Articolo 3

Sono considerati penalmente responsabili, sul piano internazionale, e quale che sia il movente, le persone, i membri di organizzazioni e di istituzioni ed i rappresentanti dello Stato, sia che risiedono sul territorio dello Stato in cui vengono perpetrati gli atti sia in un altro Stato, i quali:

- a) commettono gli atti menzionati all'articolo 2 della presente Convenzione, partecipino a tali atti, ispirino direttamente o cospirino alla loro perpetrazione;
- b) favoriscano ed incoraggino direttamente la perpetrazione del crimine di *apartheid* o vi cooperino direttamente.

Articolo 4

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano:

- a) ad adottare tutte le misure, legislative o d'altro genere, necessarie ad impedire o prevenire qualsiasi incoraggiamento del crimine di *apartheid* e di politiche segregazioniste analoghe e le loro manifestazioni ed a punire le persone colpevoli di tali crimini;
- b) ad adottare misure legislative, giudiziarie ed amministrative per perseguire, sottoporre a giudizio e punire conformemente alla propria giurisdizione le persone responsabili ed accusate degli atti definiti all'articolo 2 della presente Convenzione, sia che risiedano o meno sul territorio dello Stato in cui siano perpetrati quegli atti sia che si tratti di cittadini di tale Stato o di un altro o di apolidi.

Articolo 5

Le persone accusate degli atti enumerati all'articolo 2 della presente Convenzione possono essere giudicate da un tribunale competente di ogni Stato partecipante alla presente Convenzione che potrebbe avere giurisdizione sulle dette persone, oppure da un Tribunale penale internazionale che sarebbe competente per quegli Stati contraenti che ne avessero accettata la giurisdizione.

Articolo 6

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano ad accettare e ad eseguire, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, le decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza e miranti a prevenire, reprimere e punire il crimine di *apartheid*, e a cooperare all'esecuzione delle decisioni adottate da altri organi competenti delle Nazioni Unite per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 7

- 1) Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano a sottoporre periodicamente al gruppo creato in base all'articolo 9 rapporti sulle misure legislative giudiziarie, amministrative o d'altro genere da essi adottate per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.
- 2) Copie dei rapporti verranno trasmessi, a cura del Segretario generale, al Comitato speciale per l'*apartheid*.

Articolo 8

Ciascuno Stato partecipante alla presente Convenzione può chiedere ad un qualsiasi organo competente delle Nazioni Unite di prendere, in base allo Statuto delle Nazioni Unite, quelle misure che esso giudichi opportune per prevenire ed eliminare il crimine di *apartheid*.

Articolo 9

- 1) Il Presidente della Commissione sui diritti umani designerà un gruppo composto di tre membri di tale commissione, i quali saranno al tempo stesso rappresentanti degli Stati

contraenti la presente Convenzione, per esaminare i rapporti presentati dagli Stati contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 7.

- 2) Se la Commissione dei diritti dell'uomo non comprende rappresentanti degli Stati partecipanti alla presente Convenzione, o ne comprende meno di tre, il Segretario generale delle Nazioni Unite, dopo aver consultato tutti gli Stati partecipanti alla presente Convenzione, designerà uno o più rappresentanti degli Stati contraenti che non siano membri della Commissione sui diritti umani, per partecipare ai lavori del gruppo creato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, fino all'elezione alla Commissione sui diritti umani di rappresentanti di Stati partecipanti alla presente Convenzione.
- 3) Il gruppo dovrà riunirsi per esaminare i rapporti presentati in base alle disposizioni dell'articolo 7, per un periodo non superiore a cinque giorni prima dell'apertura o dopo la chiusura della sessione della Commissione dei diritti dell'uomo.

Articolo 10

- 1) Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione conferiscono alla Commissione sui diritti umani i poteri di:
 - a) chiedere agli organi delle Nazioni Unite, quando essi trasmettono copie di petizioni in base all'articolo 15 della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, di richiamare la propria attenzione sui reclami concernenti gli atti enumerati all'articolo 2 della presente Convenzione;
 - b) predisporre, basandosi sui rapporti degli organi competenti delle Nazioni Unite e sui rapporti sottoposti periodicamente dagli Stati partecipanti alla presente Convenzione, un elenco di persone, organizzazioni, istituzioni e rappresentanti di Stati che siano presunti responsabili dei delitti enumerati all'articolo 2 della presente Convenzione così come di coloro contro i quali sono state promosse azioni giuridiche da parte degli Stati partecipanti alla presente Convenzione;
 - c) chiedere agli organi competenti delle Nazioni Unite informazioni in merito alle misure prese dalle autorità responsabili dell'amministrazione di territori in amministrazione fiduciaria e di territori non autonomi, così come di qualsiasi altro territorio cui si applichi la risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1960, nei riguardi delle persone che sarebbero responsabili dei delitti di cui all'articolo 2 della presente Convenzione e che si presume dipendano dalla loro giurisdizione territoriale ed amministrativa;
- 2) In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della Dichiarazione sulla Concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, che figura nella risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno affatto il diritto di petizione accordato ai popoli da altri strumenti internazionali o da parte delle Nazioni Unite e dei suoi istituti specializzati.

Articolo 11

- 1) Gli atti enumerati all'articolo 2 della presente Convenzione saranno considerati reati politici ai fini dell'estradizione.
- 2) Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare in tal caso l'estradizione, conformemente alla loro legislazione ed ai trattati in vigore.

Articolo 12

Ogni controversia tra gli Stati contraenti concernente l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione della presente Convenzione che non sia stata regolata per via di negoziati verrà portata davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta degli Stati partecipanti nella controversia, a meno che essi non abbiano deciso un'altra forma di regolamento.

Articolo 13

La presente Convenzione è aperta alla firma, di tutti gli Stati. Lo Stato che non abbia firmato la Convenzione all'atto della sua entrata in vigore potrà aderirvi successivamente.

Articolo 14

- 1) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 2) L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 15

- 1) La 0,5 cmr ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 16

Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 17

- 1) Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento chiedere la revisione della presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 2) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite decide le misure eventualmente da prendere in merito a tale richiesta.

Articolo 18

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati:

- a) delle firme, delle ratifiche e delle adesioni di cui agli articoli 13 e 14;
- b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 15;
- c) delle denunce di cui all'articolo 16;
- d) delle notifiche di cui all'articolo 17.

Articolo 19

- 1) La presente Convenzione, di cui fanno egualmente fede i testi cinese, francese, inglese, spagnolo e russo, verrà depositata negli archivi delle Nazioni Unite.
- 2) Il Segretario generale delle Nazioni Unite farà pervenire a tutti gli Stati copia conforme autenticata della presente Convenzione.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO L'*APARTHEID* NELLO SPORT

Adottata il 10 dicembre 1985

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Richiamando le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, secondo le quali tutti i Membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia individualmente, in cooperazione con l'Organizzazione, per assicurare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione,

Considerando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la quale afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali nella dignità e nei diritti e che ciascuno si può avvalere di tutti i diritti e libertà proclamati nella Dichiarazione, senza alcuna distinzione, in particolare di razza, di colore o di origine nazionale,

Osservando che, in conformità con la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, gli Stati parte della presente Convenzione condannano in modo specifico la segregazione razziale e l'*apartheid* e si impegnano a prevenire, a proibire e ad eliminare tutte le pratiche di questa natura, in tutti i campi,

Osservando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato tutta una serie di risoluzioni che condannano la pratica dell'*apartheid* nello sport e ha affermato di sostenere senza riserve il principio olimpico che proibisce qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, la religione o l'affiliazione politica secondo il quale il merito deve essere il solo criterio per la partecipazione alle attività sportive,

Considerando che la Dichiarazione internazionale contro l'*apartheid* nello sport, che è stata adottata dall'Assemblea generale il 14 dicembre 1977, afferma solennemente la necessità della rapida eliminazione dell'*apartheid* nello sport,

Richiamando le disposizioni della Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del reato di *apartheid* e riconoscendo, in particolare, che la partecipazione a incontri sportivi con squadre selezionate in base a criteri di *apartheid* favorisce e incoraggia direttamente la commissione del reato di *apartheid*, così come definito nella citata Convenzione,

Risolti ad adottare tutte le misure necessarie per abolire la pratica dell'*apartheid* nello sport e promuovere i contatti sportivi internazionali sulla base del principio olimpico,

Riconoscendo che i contatti sportivi con paesi che praticano l'*apartheid* nello sport sanciscono e rafforzano l'*apartheid*, in violazione del principio olimpico e costituiscono per questo fatto una legittima preoccupazione per tutti i governi,

Desiderando applicare i principi espressi nella Dichiarazione internazionale contro l'*apartheid* nello sport ed assicurare al più presto l'adozione di misure pratiche a tal fine,

Convinti che l'adozione di una Convenzione internazionale contro l'*apartheid* nello sport consentirebbe di adottare misure efficaci a livello internazionale e nazionale dirette ad eliminare l'*apartheid* nello sport,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) Il termine "*apartheid*" indica un sistema di segregazione e discriminazione razziale istituzionalizzata avente l'obiettivo di stabilire e di mantenere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su un altro gruppo razziale di esseri umani e di opprimerlo sistematicamente, come avviene in Sud Africa; l'espressione "*apartheid* nello sport" indica l'applicazione delle politiche e delle pratiche di un sistema del genere alle attività sportive, siano esse a livello professionistico o dilettantistico;
- (b) L'espressione "impianti sportivi nazionali" indica un qualsiasi impianto sportivo gestito nel quadro di un programma sportivo che si svolge sotto gli auspici di un governo nazionale;
- (c) L'espressione "principio olimpico" indica il principio secondo il quale viene proibita qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, la religione o l'appartenenza politica;
- (d) L'espressione "contratto sportivo" indica qualsiasi contratto stipulato per l'organizzazione, la promozione, la realizzazione di qualsiasi attività sportiva, o i diritti da essa derivanti, in particolare i servizi necessari;
- (e) L'espressione "organizzazione sportiva" indica i comitati olimpici nazionali, le federazioni sportive nazionali e gli organismi direttivi sportivi nazionali, o qualsiasi altra organizzazione costituita per organizzare attività sportive a livello nazionale;
- (f) Il termine "squadra" indica qualsiasi gruppo di sportivi organizzato allo scopo di partecipare ad attività sportive, in competizione con altri gruppi organizzati dello stesso tipo;
- (g) Il termine "sportivi" indica gli uomini e le donne che partecipano alle attività sportive individualmente o in squadra, così come direttori, allenatori, istruttori e altri professionisti che svolgono funzioni che sono essenziali alla squadra.

Articolo 2

Gli Stati parte condannano vivamente l'*apartheid* e si impegnano a portare avanti immediatamente, con tutti i mezzi appropriati, una politica mirante ad eliminare questa pratica in tutte le sue forme, nel campo dello sport.

Articolo 3

Gli Stati parte non consentiranno contatti sportivi con un Paese che pratici l'*apartheid* e adotteranno misure atte ad accertare che le loro organizzazioni e squadre sportive non abbiano contatti di questa natura.

Articolo 4

Gli Stati parte prenderanno tutti i provvedimenti possibili per impedire contatti sportivi con un Paese che pratici l'*apartheid* e si adopereranno affinché vi siano mezzi efficaci per far applicare tali misure.

Articolo 5

Gli Stati parte rifiuteranno di concedere un aiuto finanziario o d'altro genere che consenta alle loro organizzazioni e squadre sportive e atleti di partecipare ad attività sportive in un Paese che pratici l'*apartheid* o con squadre o atleti selezionati in base al principio dell'*apartheid*.

Articolo 6

Ogni Stato parte prenderà le misure che si impongono contro le sue organizzazioni e squadre sportive e i suoi atleti che partecipino ad attività sportive in un Paese che pratica l'*apartheid* o con squadre che rappresentano un Paese che pratica l'*apartheid*, in particolare esso:

- (a) rifiuterà di concedere aiuti finanziari o d'altro genere, a qualsiasi titolo, a queste organizzazioni e squadre sportive e a questi atleti;
- (b) limiterà l'accesso di queste organizzazioni e squadre sportive e di questi atleti agli impianti sportivi nazionali;
- (c) rifiuterà di onorare tutti i contratti sportivi che comportano attività sportive in un Paese che pratici l'*apartheid* o attività sportive con squadre e atleti selezionati in base al principio dell'*apartheid*;
- (d) rifiuterà di conferire onorificenze e premi nazionali in campo sportivo a queste squadre e a questi atleti o glieli ritirerà;
- (e) si asterrà dall'organizzare ricevimenti ufficiali in onore di queste squadre e di questi atleti.

Articolo 7

Gli Stati parte non concederanno visti e rifiuteranno l'accesso al loro territorio ai rappresentanti di organizzazioni sportive, alle squadre e agli atleti che rappresentano un Paese che pratici l'*apartheid*.

Articolo 8

Gli Stati parte prenderanno tutte le misure necessarie per far espellere un Paese ove viene praticato l'*apartheid* dalle organizzazioni sportive internazionali e regionali.

Articolo 9

Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per impedire alle organizzazioni sportive internazionali di imporre penalità finanziarie o d'altro genere ad organismi affiliati che, conformemente alle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle disposizioni della presente Convenzione e allo spirito del principio olimpico, rifiutano di avere contatti sportivi con un Paese ove viene praticato l'*apartheid*.

Articolo 10

1. Gli Stati parte faranno del loro meglio per garantire il rispetto universale del principio olimpico di non discriminazione e delle disposizioni della presente Convenzione.

2. A tal fine, gli Stati parte proibiranno l'accesso al loro territorio ai membri delle squadre e agli atleti che partecipino o che abbiano partecipato a gare sportive in Sud Africa, nonché ai rappresentanti di organizzazioni sportive, ai membri delle squadre e agli atleti che invitino di propria iniziativa organizzazioni sportive, squadre e sportivi che rappresentino ufficialmente un Paese ove viene praticato l'*apartheid* o che partecipino ad attività sportive sotto la sua bandiera. Gli Stati parte possono altresì proibire l'accesso al loro territorio ai rappresentanti di organizzazioni sportive, ai membri di squadre e agli atleti che mantengano contatti sportivi con organizzazioni sportive, squadre ed atleti che rappresentino un Paese ove si pratica l'*apartheid* o che partecipino ad attività sportive sotto la sua bandiera. Il divieto di ingresso nel territorio non deve contravvenire ai regolamenti delle federazioni sportive competenti che sostengono l'eliminazione dell'*apartheid* nello sport e sarà applicato solamente alla partecipazione ad attività sportive.
3. Gli Stati parte consiglieranno ai loro rappresentanti nazionali presso le federazioni sportive internazionali di prendere tutte le misure pratiche possibili per impedire la partecipazione alle gare sportive internazionali, delle organizzazioni e squadre sportive e degli atleti definiti al precedente paragrafo 2 e, con l'intermediazione dei loro rappresentanti presso le organizzazioni sportive internazionali, prenderanno tutte le misure possibili al fine di:
 - a) Ottenere l'espulsione del Sud Africa da tutte le federazioni delle quali è ancora membro e vietare la reintegrazione del Sud Africa come membro di una federazione dalla quale sia stato espulso;
 - b) Nel caso in cui vi siano federazioni nazionali che approvino scambi sportivi con un Paese ove si pratici l'*apartheid*, imporre sanzioni a queste federazioni, ivi comprese, se necessario, l'espulsione dalle organizzazioni sportive internazionali in causa e l'esclusione dei loro rappresentanti dalle gare sportive internazionali.
4. In caso di violazione flagrante delle disposizioni della presente Convenzione, gli Stati parte prenderanno le misure che sembreranno loro appropriate, ivi comprese, se necessario, le misure miranti ad escludere gli organi direttivi sportivi nazionali responsabili, le federazioni sportive nazionali e gli atleti dei Paesi in causa, dalla partecipazione a gare sportive internazionali.
5. Le disposizioni del presente articolo riguardanti in modo specifico il Sud Africa cesseranno di essere applicate non appena il sistema di *apartheid* sarà stato abolito in quel Paese.

Articolo 11

1. Sarà istituita una Commissione contro l'*apartheid* nello sport (qui di seguito denominata "la Commissione"); essa sarà composta da quindici membri di elevata moralità e di sicuro impegno nella lotta contro l'*apartheid*, (a tale riguardo sarà oggetto di speciale attenzione la loro esperienza in amministrazione dello sport), che saranno eletti dagli Stati parte tra i loro cittadini, tenendo conto della necessità di assicurare la più equa ripartizione geografica e la rappresentanza dei principali sistemi giuridici.
2. I membri della Commissione saranno eletti con voto segreto da una lista di persone nominate dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può nominare una persona scelta tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parte invitandoli a presentare le candidature entro due mesi. Il Segretario generale redigerà una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati così nominati, indicando gli Stati parte che li hanno presentati e comunicherà tale lista agli Stati parte.

4. L'elezione dei membri della Commissione avrà luogo in occasione di una riunione degli Stati parte indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il quorum per questa riunione sarà costituito dai due terzi degli Stati parte; saranno considerati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggiore numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati membri presenti e votanti.
5. I membri della Commissione saranno eletti per un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, scadrà al termine di due anni; i nomi di questi nove membri saranno estratti a sorte dal Presidente della Commissione, immediatamente dopo la prima elezione.
6. Nel caso in cui sia necessario assegnare un seggio divenuto vacante, lo Stato parte il cui cittadino ha cessato di essere membro della Commissione nominerà un'altra persona tra i suoi cittadini, ferma restando l'approvazione della Commissione.
7. Gli Stati parte si faranno carico delle spese sostenute dai loro cittadini nell'esercizio delle loro funzioni in quanto membri della Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, per farla esaminare dalla Commissione, una relazione sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo che essi avranno preso per dare seguito alle disposizioni della presente Convenzione, l'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, ogni due anni. La Commissione può chiedere agli Stati parte ulteriori informazioni.
2. La Commissione presenterà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario generale, una relazione annuale sulle attività e potrà formulare suggerimenti e raccomandazioni generali, sulla base dell'esame delle relazioni e delle informazioni ricevute dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni, accompagnati da eventuali osservazioni degli Stati parte interessati, saranno portati a conoscenza dell'Assemblea generale.
3. La Commissione sarà specificamente incaricata di vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione e di formulare raccomandazioni sulle misure da prendere.
4. Su richiesta della maggioranza degli Stati parte, può essere convocata dal Segretario generale una riunione tra questi Stati, al fine di esaminare altre misure da prendere in relazione all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione. In caso di violazione flagrante delle disposizioni della presente Convenzione, il Segretario generale convocherà una riunione tra Stati parte, su richiesta della Commissione.

Articolo 13

1. Ogni Stato parte può dichiarare, in qualsiasi momento, di riconoscere la competenza della Commissione a ricevere e ad esaminare le denunce riguardanti le infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione, presentate dagli Stati parte che abbiano fatto una dichiarazione analoga. La Commissione potrà decidere in merito alle misure che sarà opportuno prendere riguardo alle citate infrazioni.
2. Gli Stati parte contro i quali sia stata presentata una denuncia, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, avranno il diritto di inviare un rappresentante che prenderà parte alle discussioni della Commissione.

Articolo 14

1. La Commissione si riunirà almeno una volta all'anno.
2. La Commissione adotterà un suo regolamento interno.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite garantirà la segreteria della Commissione.
4. La Commissione svolgerà normalmente le sue riunioni nella Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale convocherà la prima riunione della Commissione.

Articolo 15

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

Articolo 16

1. La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica di tutti gli Stati, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, fino alla sua entrata in vigore.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati firmatari.

Articolo 17

La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.

Articolo 18

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito del ventisettesimo atto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno, accetteranno o approveranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito del relativo atto da parte di questo Stato.

Articolo 19

Qualsiasi controversia insorga tra gli Stati parte riguardante l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione della presente Convenzione che non sia stata risolta mediante una trattativa, sarà portata innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia su richiesta e con il reciproco consenso degli Stati parte coinvolti nella controversia, a meno che questi ultimi non abbiano convenuto di regolare la controversia in modo diverso.

Articolo 20

1. Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento o di revisione della presente Convenzione presso il depositario. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà la proposta di emendamento o di revisione agli Stati parte, chiedendo loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte, al fine di esaminare le proposte e di metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parte si dichiara a favore della conferenza, il Segretario generale la convocherà ed essa si terrà sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tutti gli emendamenti e i testi sottoposti a revisione adottati dalla maggioranza degli Stati parte presenti alla conferenza e votanti, saranno presentati all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per ottenere l'approvazione.
2. Gli emendamenti o i testi revisionati entreranno in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'Assemblea generale e della loro accettazione da parte dei due terzi degli Stati parte, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
3. Quando gli emendamenti o i testi revisionati entreranno in vigore, essi avranno efficacia obbligatoria per gli Stati membri che li avranno accettati, mentre gli altri Stati parte resteranno vincolati alle disposizioni della presente Convenzione e a tutti gli altri emendamenti o testi revisionati che essi avranno precedentemente accettato.

Articolo 21

Ogni Stato parte si può ritirare dalla presente Convenzione con una notifica scritta indirizzata al depositario. Il ritiro avrà decorrenza un anno dopo la data in cui il depositario ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 22

La presente Convenzione è stata stipulata in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa, tutti i testi facendo egualmente fede.

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEI PORTATORI DI HANDICAP

Adottata il 9 dicembre 1975

L'Assemblea generale,

Consapevole dell'impegno che gli Stati Membri hanno assunto, in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite, di agire sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per favorire il miglioramento dei livelli di vita, il pieno impiego e condizioni di progresso e di sviluppo nell'ordine economico e sociale,

Riaffermata la sua fede nei diritti dell'uomo e nelle libertà fondamentali e nei principi di pace, di dignità e di valore della persona umana e di giustizia sociale proclamati nello Statuto,

Ricordati i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti Internazionali sui Diritti Umani, della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale nonché le norme di progresso sociale già enunciate negli atti costitutivi, nelle convenzioni, nelle raccomandazioni e nelle risoluzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e di altre organizzazioni interessate,

Ricordata altresì la risoluzione 1921 (LVIII) del Consiglio Economico e Sociale, in data 6 maggio 1975, sulla prevenzione dell'invalidità ed il riadattamento dei portatori di handicap,

Sottolineato che la Dichiarazione sul Progresso e lo Sviluppo nel campo Sociale ha proclamato la necessità di proteggere i diritti e di garantire il benessere ed il riadattamento dei portatori di handicap fisici e mentali,

Tenuta presente la necessità di prevenire le invalidità fisiche e mentali, e di aiutare i portatori di handicap a sviluppare le loro attitudini nei più disparati campi d'attività, nonché a promuovere, nella misura più ampia possibile, la loro integrazione in una vita sociale normale,

Consapevole che certi paesi, allo stadio attuale di sviluppo, possono dedicare soltanto sforzi limitati a tale fine,

Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti dei Portatori di Handicap e chiede che venga intrapresa un'azione, su piano nazionale ed internazionale, affinché tale Dichiarazione costituisca una base ed un riferimento comuni per la protezione di tali diritti:

- 1) Il termine "portatore di handicap" designa qualunque persona incapace di garantirsi per proprio conto, in tutto o in parte, le necessità di una vita individuale e/o sociale normale, in ragione di una minorazione, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.
- 2) Il portatore di handicap deve fruire di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Tali diritti debbono essere riconosciuti a tutti i portatori di handicap senza eccezione alcuna e senza distinzione o discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di qualunque altra condizione relativa al portatore di handicap stesso o alla sua famiglia.
- 3) Il portatore di handicap ha un diritto connaturato al rispetto della sua dignità umana. Il portatore di handicap, quali che siano l'origine, la natura e la gravità delle sue difficoltà e deficienze, ha gli stessi diritti fondamentali dei suoi concittadini di pari età, il che

comporta come primo e principale diritto quello di fruire, nella maggiore misura possibile, di un'esistenza dignitosa altrettanto ricca e normale.

- 4) Il portatore di handicap ha gli stessi diritti civili e politici degli altri esseri umani; l'articolo 7 della Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale si applica a qualunque limitazione o soppressione di tali diritti di cui fosse oggetto il portatore di handicap mentale.
- 5) Il portatore di handicap ha diritto alle misure destinate a consentirgli la più ampia autonomia possibile.
- 6) Il portatore di handicap ha diritto a trattamenti medici, psicologici e funzionali, ivi compresi gli apparecchi di protesi; al riadattamento medico e sociale; all'istruzione, alla formazione, al riadattamento professionale, agli aiuti, ai consigli e agli altri servizi intesi a garantire la valorizzazione ottimale delle sue capacità ed attitudini e ad accelerare il processo della sua integrazione o reintegrazione sociale.
- 7) Il portatore di handicap ha diritto alla sicurezza economica e sociale e ad un livello di vita decente. Egli ha diritto, a seconda delle sue possibilità, a ottenere e a conservare l'impiego o ad esercitare un'occupazione utile, produttiva e remunerata e a far parte di organizzazioni sindacali.
- 8) Il portatore di handicap ha diritto che i suoi bisogni particolari siano presi in considerazione a tutti gli stadi della pianificazione economica e sociale.
- 9) Il portatore di handicap ha il diritto di vivere in seno alla propria famiglia o ad un focolare alternativo e di partecipare a tutte le attività sociali e creative o ricreative. Nessun portatore di handicap può essere obbligato in materia di residenza, ad un trattamento differenziato che non sia richiesto dal suo stato o dal miglioramento che possa essere apportato ad esso. Qualora il soggiorno del portatore di handicap in un istituto specializzato risulti indispensabile, l'ambiente e le condizioni di vita debbono rispecchiare il più possibile quelli della vita normale delle persone della sua età.
- 10) Il portatore di handicap deve essere protetto contro ogni sfruttamento, ogni normativa o trattamento discriminatorio, abusivo o degradante.
- 11) Il portatore di handicap deve poter beneficiare di un'assistenza legale qualificata allorché tale assistenza si riveli indispensabile alla protezione della sua persona, e dei suoi beni. Qualora risulti oggetto di procedimenti giudiziari, egli deve beneficiare di una procedura che tenga pienamente conto della sua condizione fisica o mentale.
- 12) Le associazioni di categoria possono essere utilmente consultate su tutte le questioni relative ai diritti dei portatori di handicap.
- 13) Il portatore di handicap, la sua famiglia e la sua comunità, debbono essere pienamente informati con ogni mezzo appropriato dei diritti contenuti nella presente Dichiarazione.

L'APOLIDIA

CONVENZIONE SULLO STATUS DEGLI APOLIDI

Adottata il 28 settembre 1954

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,

Considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza discriminazione, devono godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Considerando che unicamente gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile,

Considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizione del termine «apolide»

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «apolide» indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.
2. Questa Convenzione non sarà applicabile:
 - i) alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un'assistenza da parte di un organismo o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, fin tanto che beneficeranno di detta protezione o assistenza;
 - ii) alle persone considerate dalle autorità competenti del Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese;
 - iii) alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere:
 - a) che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini;
 - b) che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse;

- c) che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 2 - Obblighi generali

Ogni apolide ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 3 - Divieto delle discriminazioni

Gli Stati contraenti applicheranno agli apolidi le disposizioni di questa Convenzione senza discriminazione quanto alla razza, la religione o al paese d'origine.

Articolo 4 – Religione

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi, sul loro territorio, un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello concesso ai propri cittadini per ciò che concerne la libertà di praticare la religione e la libertà d'istruzione religiosa dei figli.

Articolo 5 - Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa Convenzione.

Articolo 6 - La locuzione «nelle stesse circostanze»

Agli effetti della presente Convenzione, la locuzione «nelle stesse circostanze» implica che tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per il soggiorno o la residenza) che l'interessato dovrebbe adempiere per poter esercitare il diritto in causa, se non fosse un apolide, devono essere adempiute dallo stesso, escluse le condizioni che per loro natura non possono essere adempiute da un apolide.

Articolo 7 - Esenzione dalla condizione della reciprocità

1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente deve accordare agli apolidi il trattamento concesso agli stranieri in genere.
2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti gli apolidi fruiscono, sul territorio degli Stati contraenti, dell'esenzione della condizione della reciprocità legislativa.
3. Ciascuno Stato contraente continua a concedere agli apolidi i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di concedere agli apolidi, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità ad apolidi che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti ed ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

Articolo 8 - Esenzione da misure straordinarie

Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini o degli ex-cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno a un apolide per il solo fatto di questa cittadinanza. Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione, non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo, autorizzano in casi appropriati esenzioni in favore di tali apolidi.

Articolo 9 - Misure provvisorie

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta abbia accertato che tale persona è effettivamente un apolide e che le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

Articolo 10 - Continuità della residenza

1. Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato e trasferito sul territorio di uno Stato contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato è computata come residenza regolare su detto territorio.
2. Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede la deportazione e quello ad essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto, per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

Articolo 11 - Gente di mare apolide

Trattandosi di apolidi regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio di un natante che batte bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali apolidi a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro Paese.

CAPITOLO II - CONDIZIONE GIURIDICA

Articolo 12 - Statuto personale

1. Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell'adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand'anche l'interessato non fosse divenuto un apolide.

Articolo 13 - Proprietà mobiliare ed immobiliare

Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l'acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare.

Articolo 14 - Proprietà intellettuale ed industriale

In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun apolide fruisce, nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

Articolo 15 - Diritto d'associazione

Per quanto concerne le associazioni a scopo apolitico e non lucrativo e i sindacati professionali, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Articolo 16 - Diritto di adire i tribunali

1. Ciascun apolide può adire liberamente i tribunali sul territorio degli Stati contraenti.
2. Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, l'apolide fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla cautio judicatum solvi.
3. Negli Stati contraenti in cui non ha la sua residenza abituale, l'apolide fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del paese in cui ha la sua residenza abituale.

CAPITOLO III - ATTIVITÀ LUCRATIVA

Articolo 17 - Professioni dipendenti

1. Gli Stati contraenti concedono agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per ciò che concerne l'esercizio di una attività professionale dipendente.

2. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di prendere misure intese a parificare i diritti degli apolidi a quelli dei loro cittadini per quanto concerne l'esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di apolidi entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d'opera oppure di un piano d'immigrazione.

Articolo 18 - Professioni indipendenti

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile, e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere, per ciò che concerne l'esercizio di una professione indipendente nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure la costituzione di società commerciali ed industriali.

Articolo 19 - Professioni liberali

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che risiedono regolarmente sul suo territorio, se sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

CAPITOLO IV - VANTAGGI SOCIALI

Articolo 20 – Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarseggianti, gli apolidi saranno trattati come i cittadini nazionali.

Articolo 21 – Alloggio

In materia di alloggi, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e regolamenti o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Articolo 22 - Pubblica educazione

1. In materia di scuola primaria, gli Stati contraenti concedono agli apolidi lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.
2. Per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione dalle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono agli apolidi un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Articolo 23 - Assistenza pubblica

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Articolo 24 - Legislazione del lavoro e sicurezza sociale

1. Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:
 - a) la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l'età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti ed il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, nella misura in cui tali problemi siano disciplinati dalla legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;
 - b) la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni sul lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e Stato giuridico di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di assicurazioni sociali), con riserva:
 - i) di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e diritti in corso d'acquisizione;
 - ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.
2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un apolide in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non sono lesi dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.
3. Gli Stati contraenti estenderanno agli apolidi i vantaggi degli accordi conclusi o che dovessero concludere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o in corso d'acquisizione in materia di sicurezza sociale, sempre che gli apolidi adempiano le condizioni previste per i cittadini dei paesi firmatari di siffatti accordi.
4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere agli apolidi, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

CAPITOLO V - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 25 - Assistenza amministrativa

1. Qualora, per esercitare un diritto, un apolide necessitasse normalmente della cooperazione di autorità straniera, alle quali egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio egli risiede vigileranno che detta cooperazione gli sia concessa dalle proprie autorità.
2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare agli apolidi, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.
3. I documenti o gli attestati rilasciati in tal modo sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati agli stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.
4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse delle tasse, che devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle imposte ai cittadini dello Stato di cui si tratta, per servizi analoghi.
5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano affatto gli articoli 27 e 28.

Articolo 26 - Libera circolazione

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliersi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

Articolo 27 - Documenti d'identità

Gli Stati contraenti rilasciano documenti d'identità a tutti gli apolidi che si trovano sul loro territorio e non posseggono un valido titolo di viaggio.

Articolo 28 - Titoli di viaggio

Gli Stati contraenti rilasciano agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempre che non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico. Le disposizioni dell'allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro apolide che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di apolidi che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

Articolo 29 - Oneri fiscali

1. Gli Stati contraenti non devono riscuotere dagli apolidi imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere diversi da quelli o d'importo superiore a quelli imposti ai loro cittadini in circostanze analoghe.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si oppongono all'applicazione agli apolidi delle disposizioni di leggi e regolamenti concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d'identità.

Articolo 30 - Trasferimento di averi

1. Ciascuno Stato contraente deve permettere agli apolidi, conformemente alle leggi e ai regolamenti del loro paese, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.
2. Ciascuno Stato contraente esaminerà con benevolenza le domande di apolidi che desiderano ottenere l'autorizzazione di trasferire ogni altro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

Articolo 31 – Espulsione

1. Gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.
2. L'espulsione può essere eseguita soltanto in base ad una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L'apolide deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongono, essere ammesso a produrre prove a sua discolta, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti ad un'autorità competente o davanti ad una o più persone specialmente designate dall'autorità competente.
3. Gli Stati contraenti assegnano a detto apolide un termine adeguato per permettergli di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano opportune.

Articolo 32 – Naturalizzazione

Gli Stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - Informazioni inerenti a leggi e regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che essi potrebbero promulgare per garantire l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 34 - Composizione delle contestazioni

Per quanto non possano essere composte in altro modo, le contestazioni tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti in causa, alla Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 35 - Firma, ratificazione e adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite fino al 31 dicembre 1955.
2. Essa può essere firmata:
 - a) da tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
 - b) da ogni altro Stato non membro, invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto degli apolidi;
 - c) da tutti gli Stati che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato a firmare o a aderire.
3. Essa deve essere ratificata e gli strumenti di ratificazione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 36 - Campo d'applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma, della ratificazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
2. In seguito, l'estensione dell'applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite e ha effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricevuto la notificazione, oppure alla data d'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, se quest'ultima data è posteriore.
3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o adesione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere, appena possibile, le misure necessarie per l'estensione dell'applicazione a detti territori, con riserva del consenso dei governi di tali territori, qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.

Articolo 37 - Clausola federale

Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicate le seguenti disposizioni:

- a) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
- b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della

federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;

- c) uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione comunicherà, su domanda di qualsiasi altro Stato contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costitutive, per ciò che concerne l'una o l'altra disposizione della Convenzione; nell'esposto, deve essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.

Articolo 38 – Riserve

1. All'atto della firma, della ratificazione o dell'adesione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e da 33 a 42 compreso.
2. Ciascuno Stato contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 39 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione da parte di detto Stato.

Articolo 40 – Disdetta

1. Ciascuno Stato contraente può disdire la presente Convenzione, in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all'articolo 36 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta, un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.

Articolo 41 – Revisione

1. Ciascuno Stato contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.

2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanda, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.

Articolo 42 - Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell'articolo 35:

- a) le firme, ratificazioni e adesioni previste nell'articolo 35;
- b) le dichiarazioni e le notificazioni previste nell'articolo 36;
- c) le riserve fatte o ritirate conformemente all'articolo 38;
- d) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 39;
- e) le disdette e le notificazioni previste nell'articolo 40;
- f) le domande di revisione previste nell'articolo 41.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.

Fatto a New York, il ventotto settembre millenovecentocinquantaquattro, in un solo esemplare i cui testi francese, inglese, e spagnolo fanno parimente fede, che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell'articolo 35.

(Seguono le firme)

ALLEGATO

Paragrafo 1

1. Il titolo di viaggio previsto dall'articolo 28 della presente Convenzione deve indicare che il portatore è un apolide, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954.
2. Questo titolo deve essere compilato in almeno due lingue, di cui una deve essere la lingua inglese o francese.
3. Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità d'adottare un titolo di viaggio conforme al modello qui accluso.

Paragrafo 2

Con riserva dei regolamenti dei Paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro adulto.

Paragrafo 3

Le tasse riscosse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tariffa minima prevista per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi.

Paragrafo 5

la durata di validità del titolo sarà di almeno tre mesi e di due anni al massimo.

Paragrafo 6

1. Per il rinnovamento del titolo o la proroga della sua validità è competente l'autorità che l'ha rilasciato, fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l'autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l'allestimento di un nuovo titolo.
2. I rappresentanti diplomatici o consolari possono essere autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.
3. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prorogare la validità dei titoli di viaggio, o di rilasciarne dei nuovi, agli apolidi che non risiedono più regolarmente sul loro territorio, se quest'ultimi non possono ottenere un titolo di viaggio dal Paese della loro residenza regolare.

Paragrafo 7

Gli Stati contraenti riconoscono la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione.

Paragrafo 8

Le autorità competenti del paese nel quale l'apolide desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l'entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio, sempre che un visto sia necessario.

Paragrafo 9

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a rilasciare visti di transito agli apolidi che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.
2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in genere.

Paragrafo 10

Le tasse per il rilascio di visti d'uscita, d'entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.

Paragrafo 11

Se un apolide cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, il rilascio di un nuovo titolo, conformemente ai termini e alle condizioni dell'articolo 28 della Convenzione, spetta all'autorità competente di detto territorio, alla quale l'apolide ha il diritto di presentare la sua richiesta.

Paragrafo 12

L'autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l'ha rilasciato, se nel documento scaduto è specificato che il titolo deve essere restituito al paese che l'ha rilasciato; in caso contrario, l'autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.

Paragrafo 13

1. Ogni titolo di viaggio rilasciato conformemente all'articolo 28 della presente Convenzione darà al titolare, salvo menzione contraria, il diritto di ritornare sul territorio dello Stato che l'ha rilasciato in qualunque momento del periodo di validità di tale titolo. Tuttavia, il periodo durante il quale il titolare potrà rientrare sul territorio del paese che ha rilasciato il titolo di viaggio non potrà essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale l'apolide desidera recarsi non esige che il titolo di viaggio implichi il diritto di rientro.
2. Con riserva delle disposizioni del capoverso precedente, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.

Paragrafo 14

Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati contraenti, le condizioni di entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d'uscita.

Paragrafo 15

Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano né pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la cittadinanza.

Paragrafo 16

Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce *ipso facto*, a questi rappresentanti, un diritto di protezione.

(3)

Fotografia del titolare
e sigillo dell' autorità che rilascia il titolo
Impronte digitali del titolare (facoltativo)

Firma dei titolare: _____

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

(4)

1. Questo titolo è rilasciato per i paesi seguenti:

2. Documento (i) sulla cui base il presente titolo è rilasciato:

Rilasciato a _____

Data: _____

Firma e sigillo dell' autorità
che rilascia il titolo:

Tassa riscossa: _____

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

(5)

Proroga

Tassa riscossa: dal _____

al _____

Fatto a _____ il _____

Firma e sigillo dell' autorità
di proroga:

Proroga

Tassa riscossa: dal _____

al _____

Fatto a _____ il _____

Firma e sigillo dell' autorità
di proroga:

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

(6)

Proroga

Tassa riscossa: dal _____

al _____

Fatto a _____ il _____

Firma e sigillo dell' autorità
di proroga:

Proroga

Tassa riscossa: dal _____

al _____

Fatto a _____ il _____

Firma e sigillo dell'autorità
di proroga:

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

(7-32)

Visti

Iscrivere in ogni visto il nome del titolare.

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

RIFUGIO

CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI

Adottata il 28 luglio 1951

Preambolo

Le Alte Parti Contraenti,

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea generale, hanno affermato il principio che gli esseri umani senza distinzione debbano usufruire dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Considerato che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha, a più riprese, manifestato il suo profondo interesse per i rifugiati e la sua preoccupazione affinché ad essi venga garantito l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel senso più ampio possibile,

Considerato che sarebbe auspicabile rivedere e codificare gli accordi internazionali precedenti relativi allo status dei rifugiati ed estendere l'applicazione di questi strumenti e la protezione da essi garantita a mezzo di un nuovo accordo,

Considerato che dalla concessione del diritto di asilo possono derivare obblighi eccezionalmente gravosi per determinati Paesi e che la soluzione più soddisfacente dei problemi, di cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto la portata ed il carattere internazionale, non potrebbe essere raggiunta, quindi, se non attraverso una cooperazione internazionale,

Auspicato che tutti gli Stati, in considerazione del carattere sociale ed umanitario del problema dei rifugiati, facciano quanto è in loro potere per evitare che detto problema diventi causa di tensione tra gli Stati,

Preso atto del fatto che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha per scopo di sorvegliare l'applicazione delle Convenzioni internazionali che provvedono alla protezione dei rifugiati, e riconoscendo che l'effettivo coordinamento dei provvedimenti adottati per risolvere questo problema dipenderà dalla cooperazione tra gli Stati e l'Alto Commissario,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizione del termine "rifugiato"

A. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui:

- 1) che sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 settembre 1939, o in applicazione della Costituzione della Organizzazione Internazionale per i Rifugiati.

Le decisioni di "non-eleggibilità", prese dalla Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel periodo del suo mandato, non escludono che la qualifica di rifugiato possa venire accordata a persone in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della presente sezione;

- 2) che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Nel caso di persona con più di una cittadinanza, l'espressione "del paese di cui è cittadino" indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza.

B.

- 1) Ai fini della presente Convenzione, le parole "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951", di cui all'articolo 1, sezione A, potranno essere interpretate nel senso di:
 - a) "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa" oppure nel senso di:
 - b) "avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove"; ed ogni Stato contraente - al momento della firma, della ratifica o della adesione - preciserà con una dichiarazione la portata che intende riconoscere a questa espressione dal punto di vista degli obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.
- 2) Gli Stati contraenti che avranno adottato la formula a) potranno in qualsiasi momento estendere i loro obblighi adottando la formula b), mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

C. La presente Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A:

- 1) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; oppure
- 2) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, l'abbia riacquistata volontariamente; oppure
- 3) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza; oppure
- 4) qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata; oppure
- 5) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

- 6) se, trattandosi di persona senza cittadinanza, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel

Paese di in cui aveva la residenza abituale; Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati, di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale.

D. La presente Convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Qualora questa protezione o questa assistenza per un qualunque motivo dovessero venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto a usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione.

E. La presente Convenzione non si potrà applicare a coloro che sono considerati dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese.

F. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:

- a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;
- b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accogliimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati;
- c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 2 - Obblighi generali

Ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in particolare l'obbligo di conformarsi sia alle leggi e ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 3 - Non discriminazione

Gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati, senza discriminazione riguardo alla razza, la religione e il Paese di origine.

Articolo 4 - Religione

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini per quanto riguarda la libertà di praticare la loro religione e la libertà di istruzione religiosa dei loro figli.

Articolo 5 - Diritti accordati indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati indipendentemente dalla Convenzione stessa.

Articolo 6 - L'espressione "nelle stesse circostanze"

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "nelle stesse circostanze" implica che tutte le condizioni (e in particolare quelle relative alla durata ed alle condizioni per il soggiorno e la residenza) cui l'interessato dovrebbe adempiere qualora non fosse rifugiato per poter esercitare determinati diritti, devono da lui essere soddisfatte ad eccezione di quelle condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

Articolo 7 - Esenzione della reciprocità

- 1) Salve restando le disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati lo stesso trattamento che concede agli stranieri in generale.
- 2) Dopo un periodo di residenza di tre anni, i rifugiati beneficeranno sul territorio degli Stati contraenti della esenzione dalla reciprocità legislativa.
- 3) Ogni Stato contraente continuerà ad accordare ai rifugiati i diritti e i vantaggi che, in assenza di reciprocità, potevano già pretendere al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
- 4) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di concedere ai rifugiati, in assenza di reciprocità, ulteriori diritti e benefici rispetto a quelli cui hanno diritto in virtù dei paragrafi 2 e 3, e così pure la possibilità di far beneficiare dell'esenzione dalla reciprocità anche i rifugiati che non rispondano alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3.
- 5) Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si applicano non solo ai diritti ed ai vantaggi sanciti dagli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, ma anche ai diritti ed ai vantaggi che da questa non sono contemplati.

Articolo 8 - Esenzione da misure eccezionali

Per quanto riguarda le misure eccezionali che possono essere adottate nei confronti della persona, dei beni o degli interessi dei cittadini di un determinato Stato, gli Stati contraenti non applicheranno questi provvedimenti ad un rifugiato, formalmente sotto la giurisdizione di quello Stato, basandosi unicamente sulla sua cittadinanza. Gli Stati contraenti che, sulla base delle loro leggi vigenti, non possono applicare il principio generale suesposto, accorderanno - nelle circostanze appropriate - esenzioni in favore di tali rifugiati.

Articolo 9 - Misure provvisorie

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà impedire ad uno Stato contraente - in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali - di adottare provvisoriamente nei confronti di una determinata persona le misure che riterrà indispensabili a garantire la sicurezza nazionale, in attesa che venga accertato da parte di detto Stato che la persona è effettivamente un rifugiato e che l'osservanza di dette misure è necessaria nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

Articolo 10 - Continuità di residenza

- 1) Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato e trasportato sul territorio di uno degli Stati contraenti e vi risieda, il periodo relativo al soggiorno forzato verrà considerato di residenza regolare su questo territorio.
- 2) Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi abbia fatto ritorno per fissarvi la sua residenza prima della entrata in vigore della presente Convenzione, il periodo che precede e quello che segue

la sua deportazione verranno considerati a tutti gli effetti, quando è richiesta una residenza ininterrotta, come unico ed ininterrotto periodo di tempo.

Articolo 11 - Rifugiati marinai

Nel caso di rifugiati regolarmente arruolati come membri dell'equipaggio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato contraente, detto Stato prenderà in benevolo esame la possibilità di autorizzare detti rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di concedere loro un documento di viaggio, oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio soprattutto in vista di facilitarne la successiva sistemazione in altro Stato.

CAPITOLO II - STATUS GIURIDICO

Articolo 12 - Status personale

- 1) Lo status personale del rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese di cui ha la residenza.
- 2) I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, ed in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti, subordinatamente, se necessario, all'adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione tuttavia che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato se l'interessato non fosse divenuto rifugiato.

Articolo 13 - Beni mobili ed immobili

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto concerne l'acquisto di beni mobili ed immobili ed i diritti connessi, la locazione e gli altri contratti relativi ai beni mobili ed immobili.

Articolo 14 - Proprietà intellettuale ed industriale

Riguardo alla protezione della proprietà industriale, particolarmente quella relativa alle invenzioni, i disegni, i modelli, i marchi di fabbrica, il nome commerciale, e riguardo alla protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ogni rifugiato beneficerà, nel paese in cui ha la residenza abituale, della protezione di cui usufruiscono i cittadini di detto Paese. Nel territorio di qualsiasi altro Stato contraente ogni rifugiato beneficerà della protezione concessa in detto territorio ai cittadini del Paese di cui ha la residenza abituale.

Articolo 15 - Diritti di associazione

Per quanto riguarda le associazioni apolitiche e non lucrative ed i sindacati professionali, gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato nelle stesse circostanze ai cittadini di un Paese straniero.

Articolo 16 - Libero accesso ai tribunali

- 1) Ogni rifugiato avrà libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli Stati contraenti.

- 2) Ogni rifugiato, nello stesso Stato contraente in cui ha la residenza abituale, potrà usufruire dello stesso trattamento dei cittadini per quanto riguarda l'accesso ai tribunali, ivi compresa l'assistenza giuridica e l'esenzione della "*cautio judicatum solvi*".
- 3) Negli Stati contraenti diversi da quello in cui hanno abituale residenza e per le materie di cui al paragrafo 2, verrà concesso ai rifugiati lo stesso trattamento concesso ai cittadini del Paese in cui hanno residenza abituale.

CAPITOLO III - IMPIEGHI LUCRATIVI

Articolo 17 - Attività salariate

- 1) Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un Paese straniero per quanto riguarda l'esercizio di una attività salariata.
- 2) In ogni modo, le misure restrittive imposte agli stranieri o all'assunzione di stranieri per la protezione del mercato nazionale del lavoro, non si applicheranno ai rifugiati che ne fossero già esentati al momento della entrata in vigore della presente Convenzione da parte dello Stato contraente interessato, o che fossero in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano tre anni di residenza nel Paese;
 - b) abbiano moglie avente la cittadinanza del Paese di residenza. Un rifugiato non potrà invocare il beneficio di questa disposizione nel caso che avesse abbandonato la consorte;
 - c) abbiano uno o più figli aventi la cittadinanza del Paese di residenza.
- 3) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di adottare misure tendenti ad assimilare i diritti di tutti i rifugiati per quanto riguarda l'esercizio di tutte le attività salariate a quelli dei loro cittadini, e ciò, in particolare per i rifugiati entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento di mano d'opera o di un piano di immigrazione.

Articolo 18 - Attività autonome

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati che si trovano regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto riguarda l'esercizio di un lavoro autonomo nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e così pure per quanto riguarda la creazione di società commerciali ed industriali.

Articolo 19 - Libere professioni

- 1) Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati residenti regolarmente sul suo territorio, titolari di diplomi riconosciuti validi dalle autorità competenti di detto Stato e desiderosi di esercitare una libera professione, il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.
- 2) Gli Stati contraenti faranno quanto è loro possibile, compatibilmente con le loro leggi e costituzioni, per assicurare la sistemazione di detti rifugiati nei territori, diversi da quello metropolitano, delle cui relazioni internazionali essi sono responsabili.

CAPITOLO IV - ASSISTENZA

Articolo 20 - Razionamento

Qualora fosse istituito un sistema di razionamento, al quale fosse sottoposta tutta la popolazione e che regolasse la distribuzione generale dei prodotti di cui vi fosse penuria, i rifugiati saranno trattati come i cittadini.

Articolo 21 - Alloggi

Per quanto riguarda gli alloggi, gli Stati contraenti, nella misura in cui questa materia è regolata da leggi o regolamenti è sottoposta a controllo da parte delle autorità pubbliche, concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.

Articolo 22 - Istruzione pubblica

- 1) Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati, per quanto riguarda l'istruzione elementare, lo stesso trattamento accordato ai cittadini.
- 2) Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e, comunque, non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto riguarda i gradi di istruzione diversi da quella elementare ed in particolare l'ammissione agli studi, la convalida di certificati di studio, di diplomi e titoli universitari conseguiti all'estero, l'esenzione delle tasse e la concessione di borse di studio.

Articolo 23 - Assistenza pubblica

In materia di assistenza pubblica, gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Articolo 24 - Legislazione del lavoro ed assicurazioni sociali

- 1) Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai cittadini per quanto riguarda le seguenti materie:
 - a) Nella misura in cui queste materie sono regolate da leggi o regolamenti o sono soggette a controllo da parte della pubblica amministrazione: la remunerazione, compresi i contributi familiari quando questi fanno parte della remunerazione, la durata del lavoro, il lavoro straordinario, le ferie pagate, le restrizioni relative al lavoro a domicilio, l'età minima per l'assunzione al lavoro, l'apprendistato e l'addestramento professionale, il lavoro delle donne ed il lavoro dei minori, il beneficio dei vantaggi previsti dai contratti collettivi;
 - b) Le assicurazioni sociali (le disposizioni di legge relative ad infortuni sul lavoro, malattie professionali, maternità, malattia, vecchiaia, invalidità, morte, disoccupazione, carichi di famiglia e così pure ogni altro rischio che, conformemente alla legislazione nazionale, è coperto da una forma di assicurazione sociale), salvo:
 - i) appositi accordi per la salvaguardia dei diritti acquisiti e in corso di acquisizione;
 - ii) particolari disposizioni della legge nazionale del Paese di residenza, relative alle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili interamente da fondi pubblici come pure ai contributi versati a coloro che non hanno raggiunto la quota richiesta per ottenere una normale pensione.

- 2) I diritti a prestazioni dovuti alla morte di un rifugiato, conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, non saranno pregiudicati dal fatto che l'aveute diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.
- 3) Gli Stati contraenti estenderanno ai rifugiati i benefici degli accordi conclusi tra loro o che concluderanno, relativi alla salvaguardia dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione, in materia di assicurazioni sociali, a condizione soltanto che i rifugiati siano in possesso dei requisiti previsti per i cittadini dei Paesi firmatari degli accordi in questione.
- 4) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di estendere ai rifugiati, per quanto sarà possibile, i benefici di analoghi accordi stipulati o da stipulare tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

CAPITOLO V - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 25 - Assistenza amministrativa

- 1) Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniera, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio risiede faranno in modo che questo concorso gli sia fornito dalle loro stesse autorità o da una autorità internazionale.
- 2) Le autorità, di cui al precedente paragrafo 1, concederanno o faranno concedere - sotto il loro controllo - ai rifugiati quei documenti o certificati che normalmente sarebbero concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste.
- 3) I documenti o i certificati rilasciati in questo modo sostituiranno gli atti ufficiali concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste e faranno fede fino a prova contraria.
- 4) Salve le eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, i servizi di cui trattasi al presente articolo potranno essere retribuiti, ma queste retribuzioni saranno modiche ed in rapporto con le stesse a carico dei cittadini per servizi analoghi.
- 5) Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano assolutamente gli articoli. 27 e 28.

Articolo 26 - Libertà di movimento

Ogni Stato contraente concederà ai rifugiati che si trovano regolarmente sul territorio il diritto di eleggervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, salvo le limitazioni che i regolamenti sanciscono per gli stranieri in generale nelle stesse circostanze.

Articolo 27 - Documenti di identità

Gli Stati contraenti rilasceranno dei documenti di identità a tutti i rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non possiedono un documento di viaggio valido.

Articolo 28 - Documenti di viaggio

- 1) Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti. Gli Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato sul loro territorio, accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei

rifugiati che si trovano sul loro territorio, che non sono in condizione di ottenere un documento di viaggio del Paese in cui hanno la residenza regolare.

- 2) I documenti di viaggio, rilasciati ai sensi degli accordi internazionali precedenti dalle Parti di detti accordi, saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

Articolo 29 - Oneri fiscali

- 1) Gli Stati contraenti non imporranno ai rifugiati diritti, tasse, imposte, a qualsiasi titolo, diverse o più elevate di quelle che sono o saranno imposte dai loro cittadini in situazioni analoghe.
- 2) Le disposizioni del paragrafo precedente non precludono l'applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle tasse in materia di concessione agli stranieri di documenti amministrativi, ivi compresi anche i documenti di identità.

Articolo 30 - Trasferimento dei beni

- 1) Gli Stati contraenti permetteranno ai rifugiati, in conformità con le loro leggi e regolamenti, di trasferire i beni che hanno fatto entrare sul loro territorio nel territorio di un altro Stato in cui sono stati ammessi per sistemarsi.
- 2) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione le domande presentate da rifugiati che desiderano ottenere l'autorizzazione a trasferire ogni altro bene necessario alla loro sistemazione in un altro Paese in cui sono stati ammessi al fine di sistemarsi.

Articolo 31 - Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento

- 1) Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali, per ingresso o soggiorno irregolare, a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolare.
- 2) Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima ammissione gli Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati un periodo di tempo ragionevole e così pure tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 32 - Espulsione

- 1) Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato residente regolarmente sul loro territorio, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
- 2) L'espulsione di detto rifugiato non avrà luogo se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato - a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale lo impediscano dovrà essere ammesso a fornire prove a suo discarico, a presentare un ricorso e ad essere rappresentato a questo scopo davanti alle autorità competenti o davanti ad una o più persone appositamente designate dalle autorità competenti.
- 3) Gli Stati contraenti concederanno ad un rifugiato nella situazione di cui sopra un periodo di tempo ragionevole per permettergli di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese. Gli Stati contraenti, durante questo periodo di tempo, potranno adottare quei provvedimenti di ordine interno che riterranno opportuni.

Articolo 33 - Divieto di espulsione o di respingimento (*refoulement*)

- 1) Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (*refouler*) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.
- 2) Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato.

Articolo 34 - Naturalizzazione

Gli Stati contraenti faciliteranno, quanto più possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in modo particolare di accelerare la procedura necessaria per la naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse e le spese richieste per questa procedura.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Articolo 35 - Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

- 1) Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
- 2) Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati contraenti si impegnano a fornir loro in forma appropriata le informazioni ed i dati statistici richiesti relativi:
 - a) allo status dei rifugiati;
 - b) all'applicazione della presente Convenzione;
 - c) alle leggi, regolamenti e decreti che sono o entreranno in vigore per quanto riguarda i rifugiati.

Articolo 36 - Informazioni concernenti le leggi ed i regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che potranno adottare per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 37 - Relazioni con le Convenzioni anteriori

Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, la presente Convenzione sostituisce tra le Parti contraenti gli Accordi del 5 luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928 e 30 luglio 1935, e così pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e 10 febbraio 1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l'Accordo del 15 ottobre 1946.

CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI

Articolo 38 - Regolamento delle controversie

Le controversie tra le Parti della presente Convenzione relative alla sua interpretazione o alla sua applicazione, non regolate in altro modo, verranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, a richiesta di una delle Parti nella controversia.

Articolo 39 - Firma, ratifica e adesione

- 1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e successivamente depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Sarà aperta alla firma presso l'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e poi nuovamente aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.
- 2) La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e così pure di tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza dei Plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi o di qualsiasi altro Stato a cui l'Assemblea generale avrà rivolto un invito alla firma. La Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 3) Gli Stati, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno aderire alla Convenzione a partire dal 28 luglio 1951. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 40 - Clausola di applicazione territoriale

- 1) Ogni Stato potrà, al momento della firma, ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori che rappresenta sul piano internazionale oppure ad una parte di essi. Una siffatta dichiarazione avrà efficacia dal momento in cui la Convenzione entrerà in vigore in detto Stato.
- 2) In qualsiasi momento successivo, l'estensione dell'applicazione potrà essere effettuata mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite ed avrà effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato di cui trattasi, se questa data è posteriore.
- 3) Per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione non si applicherà al momento della firma, ratifica o adesione, ognuno degli Stati interessati esaminerà la possibilità di adottare non appena possibile i provvedimenti necessari al fine di estendere l'applicazione della Convenzione a detti territori subordinatamente, quando necessario per ragioni costituzionali, al benessere del Governo di detti territori.

Articolo 41 - Clausola federale

Nel caso di Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) riguardo agli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;
- b) riguardo agli articoli della presente Convenzione - la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia o cantone i quali non sono, in base al sistema costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare provvedimenti legislativi - il

Governo federale porterà questi articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni, il più presto possibile, esprimendo il suo parere favorevole;

- c) gli Stati federali Parti della presente Convenzione comunicheranno - a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite - un rapporto sulla legislazione e la prassi in vigore nella Federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.

Articolo 42 - Riserve

- 1) Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione, potrà apporre riserve agli articoli della Convenzione, fatta eccezione per i seguenti: 1, 3, 4, 16 (1), 33, dal 36 al 46 incluso.
- 2) Qualsiasi Stato che, in conformità con il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, abbia formulato una riserva, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante comunicazione indirizzata a tale scopo al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 43 - Entrata in vigore

- 1) La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.
- 2) Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 44 - Denuncia

- 1) Ogni Stato contraente potrà denunciare la Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 2) La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà pervenuta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
- 3) Qualsiasi Stato, che abbia fatto una dichiarazione o una notifica come previsto all'articolo 40, potrà notificare ulteriormente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione cesserà di applicarsi nel territorio indicato nella notifica. La Convenzione cesserà allora di avere applicazione nel territorio in questione un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 45 - Revisione

- 1) Ogni Stato contraente potrà in qualsiasi momento, a mezzo di notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite, fare richiesta di revisione della presente Convenzione.
- 2) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanderà, se necessario, i provvedimenti da adottare riguardo a detta richiesta.

Articolo 46 - Notifiche a mezzo del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'articolo 39:

- a) le dichiarazioni e le notifiche previste alla sezione B dell'articolo 1;
- b) le firme, ratifiche ed adesioni previste all'articolo 39;

- c) le dichiarazioni e le notifiche previste all'articolo 40;
- d) le riserve formulate o ritirate di cui all'articolo 42;
- e) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, secondo quanto stabilito all'articolo 43;
- f) le denunce e le notifiche di cui all'articolo 44;
- g) le richieste di revisione di cui all'articolo 45;

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei loro rispettivi Governi. Fatto a Ginevra il 28 luglio 1951, in un unico esemplare, di cui i testi inglese e francese fanno ugualmente fede e che sarà depositato negli archivi della Organizzazione delle Nazioni Unite e di cui le copie certificate conformi saranno trasmesse a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all'articolo 39.

ALLEGATO

Paragrafo 1

- 1) Il documento di viaggio, di cui all'articolo 28 della presente Convenzione, sarà conforme all'esemplare allegato.
- 2) Il documento sarà redatto in almeno due lingue, una delle quali sarà l'inglese o il francese.

Paragrafo 2

Salve le disposizioni vigenti nel Paese di emissione, i bambini potranno essere inclusi nel documento di viaggio di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro rifugiato adulto.

Paragrafo 3

La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Salvo casi speciali od eccezionali, il documento sarà rilasciato per il maggior numero possibile di Paesi.

Paragrafo 5

Il documento dovrà avere la validità di uno o due anni, a giudizio delle autorità di emissione.

Paragrafo 6

- 1) Il rinnovo o la proroga di validità del documento è di competenza delle autorità di emissione, finché il titolare di esso non abbia fissato residenza regolare in un altro territorio e risieda regolarmente nel territorio di detta autorità. La concessione di un nuovo documento è, nelle stesse condizioni, competenza delle autorità che hanno rilasciato il precedente documento.
- 2) Alle autorità diplomatiche o consolari, espressamente autorizzate a tale scopo, sarà data facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei documenti di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi.

- 3) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di rinnovare o prorogare la validità dei documenti di viaggio o di concederne nuovi a rifugiati non più regolarmente residenti nel loro territorio, i quali non possano ottenere il documento di viaggio dal Paese di loro regolare residenza.

Paragrafo 7

Gli Stati contraenti riconosceranno la validità dei documenti emessi in conformità con il disposto dell'articolo 28 della presente Convenzione.

Paragrafo 8

Le autorità competenti del Paese nel quale il rifugiato desidera recarsi, se disposte ad accoglierlo e ove sia necessario, apporranno il visto al documento di cui egli sia titolare.

Paragrafo 9

- 1) Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare visti di transito ai rifugiati che abbiano ottenuto visti per territori di definitiva destinazione.
- 2) L'emissione di questi visti potrà essere rifiutata per ragioni che giustificerebbero il rifiuto di un visto a qualunque straniero.

Paragrafo 10

Le tasse per la concessione dei visti di uscita, di ingresso o di transito non dovranno essere superiori a quelle più basse fissate per visti a passaporti stranieri.

Paragrafo 11

Nel caso che un rifugiato cambi residenza e si stabilisca regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, la responsabilità del rilascio di un nuovo documento, nei termini e condizioni previsti all'articolo 28, sarà delle autorità competenti di quel territorio, alle quali il rifugiato avrà diritto di rivolgersi.

Paragrafo 12

Le autorità che concedono un nuovo documento dovranno ritirare il precedente e restituirlo al Paese di emissione, se sia così specificato in detto documento. In caso contrario, le autorità che rilasciano il nuovo documento ritireranno ed annulleranno il vecchio.

Paragrafo 13

- 1) Ciascuno Stato contraente si impegna a riammettere nel proprio territorio il titolare di un documento di viaggio emesso da detto Stato in applicazione dell'articolo 28 della Convenzione, in qualunque momento durante il periodo di validità del documento.
- 2) Subordinatamente al disposto del precedente capoverso, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento adempia le formalità che possono essere prescritte per l'uscita o il reingresso nel suo territorio.
- 3) Gli Stati contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali o nei casi in cui il permesso di soggiorno del rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare all'atto di

emissione del documento il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare: questo periodo non potrà essere inferiore a tre mesi.

Paragrafo 14

Salvo quanto stipulato al paragrafo 13, le disposizioni di questo Allegato non derogano alle leggi ed ai regolamenti che governano l'ammissione, il transito, il soggiorno, la sistemazione e la partenza nei territori degli Stati contraenti.

Paragrafo 15

Né l'emissione del documento, né quanto in esso specificato può determinare o cambiare lo status del titolare, particolarmente per quanto riguarda la nazionalità.

Paragrafo 16

L'emissione del documento non dà in alcun modo al titolare diritto alla protezione delle autorità diplomatiche e consolari del paese di emissione, e non conferisce a queste autorità un diritto di protezione.

PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI

Adottato il 16 dicembre 1966

Gli Stati aderenti al presente Protocollo,

Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (qui di seguito denominata come Convenzione) si applica soltanto a coloro che sono divenuti rifugiati a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951,

Considerato che nuove categorie di rifugiati sono apparse dopo l'adozione della Convenzione e che, di conseguenza, tali rifugiati non possono rientrare nei termini della Convenzione,

Considerato che è auspicabile che lo stesso status si applichi a tutti i rifugiati definiti tali dalla Convenzione, senza che sia tenuto conto dalla data limite del 1° gennaio 1951,

Convengono quanto segue:

Articolo 1 - Disposizione generale

1. Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano ad applicare ai rifugiati, quali definiti qui di seguito, gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione.
2. Ai fini del presente Protocollo, il termine "rifugiato", tranne per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, intende tutti coloro che rispondono alla definizione data all'articolo 1 della Convenzione come se le parole "a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951" e le parole "a seguito di tali avvenimenti" nell'articolo 1A (2) fossero omesse.
3. Il presente Protocollo sarà applicato dagli Stati aderenti senza alcuna limitazione geografica; tuttavia, le dichiarazioni già rese, in virtù dell'articolo 1B (1) (a) della Convenzione da parte degli Stati che già vi hanno aderito, si applicheranno anche sotto il regime del presente Protocollo, a meno che gli obblighi degli Stati non siano stati estesi conformemente all'articolo 1B (2) della Convenzione.

Articolo 2 - Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

1. Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano a collaborare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di controllo dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
2. Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati aderenti al presente Protocollo s'impegnano a fornirgli, in forma idonea, le informazioni e i dati statistici richiesti relativamente a:
 - a. lo status dei rifugiati;
 - b. l'applicazione del presente Protocollo;
 - c. le leggi, i regolamenti e i decreti che sono o entreranno in vigore relativamente ai rifugiati.

Articolo 3 - Informazioni relative alle leggi e ai regolamenti nazionali

Gli Stati aderenti al presente Protocollo comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo di legge e regolamenti che essi potranno adottare per assicurare l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 4 - Regolamento delle controversie

Ogni controversia tra le parti del presente Protocollo relativa alla sua interpretazione o alla sua applicazione, non regolata in altro verrà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia a richiesta di una delle parti nella controversia.

Articolo 5 - Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione e così pure di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle istituzioni specializzate o di qualsiasi altro Stato cui l'Assemblea generale avrà rivolto un invito alla firma del Protocollo. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 6 - Clausola federale

Nel caso di Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a. riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo e la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;
- b. riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo - e la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia o cantone i quali non sono, in base al sistema costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare provvedimenti legislativi il Governo federale porterà questi articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni, il più presto possibile, esprimendo parere favorevole;
- c. gli Stati federali Parti del presente Protocollo comunicheranno - a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite - un rapporto sulla legislazione e la prassi in vigore nella Federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione da applicarsi in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.

Articolo 7 - Riserve e dichiarazioni

1. Qualsiasi Stato, al momento dell'adesione, potrà apporre riserve all'articolo 4 del presente Protocollo a all'applicazione, in virtù dell'articolo 1 del presente Protocollo, di ogni dispositivo della Convenzione fatta eccezione per quelli di cui agli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 purché, nel caso di uno Stato aderente alla Convenzione, le riserve fatte in virtù del presente articolo non si estendano ai rifugiati cui si applica la Convenzione.
2. Le riserve apposte dagli Stati aderenti alla Convenzione in base all'articolo 42 della Convenzione stessa saranno applicabili, tranne che in caso di ritiro, in relazione ai loro obblighi derivanti dal presente Protocollo.

3. Ogni Stato, che abbia formulato una riserva in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirarla mediante comunicazione indirizzata a tale scopo al Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Le dichiarazioni fatte in virtù dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 40 della Convenzione da uno Stato membro, aderente al presente Protocollo, saranno intese come applicabili in base al presente Protocollo a meno che, al momento della adesione, la Parte interessata non notifichi parere contrario al Segretario generale delle Nazioni Unite. Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della Convenzione saranno intese come applicabili, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito del sesto strumento di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che aderiranno al Protocollo dopo il deposito del sesto strumento di adesione, il Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di adesione.

Articolo 9 - Denuncia

1. Ogni Stato contraente potrà denunciare il Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 10 - Notifiche a mezzo del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati di cui al precedente articolo 5 la data di entrata in vigore, le adesioni, le riserve, il ritiro delle riserve e le denunce del presente Protocollo e le dichiarazioni e notifiche di quanto sopra.

Articolo 11 - Deposito degli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite

Una copia del presente Protocollo, i cui testi cinese, francese, inglese, spagnolo, russo, fanno ugualmente fede, firmata dal Presidente dell'Assemblea generale e dal Segretario generale delle Nazioni Unite, sarà depositata negli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e agli altri Stati di cui all'articolo 5.

SCHIAVITÙ

CONVENZIONE CONCERNENTE LA SCHIAVITÀ

Adottata il 25 settembre 1926

L'Albania, l'Austria, il Belgio, l'Impero Britannico, il Canada, il *Commonwealth* d'Australia, l'Unione Sudafricana, il Dominio della Nuova Zelanda e l'India, la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Cuba, la Danimarca, l'Estonia, l'Etiopia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lettonia, la Liberia, la Lituania, la Norvegia, il Panama, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Romania, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, la Spagna, la Svezia, la Cecoslovacchia e l'Uruguay,

Considerando che i firmatari dell'atto generale della conferenza di Bruxelles del 1889–1890 si sono dichiarati egualmente animati dalla ferma intenzione di porre fine al traffico degli schiavi in Africa;

Considerando che i firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, che ha per oggetto la revisione dell'atto generale di Berlino del 1885, e dell'atto generale della dichiarazione di Bruxelles del 1890, hanno affermato la loro intenzione di attuare la soppressione completa della schiavitù, sotto ogni forma, e della tratta degli schiavi per terra e per mare;

Prendendo in considerazione il rapporto della commissione temporanea della schiavitù, nominata dal consiglio della Società delle Nazioni il 12 giugno 1924;

Animati dal desiderio di completare l'opera attuata grazie all'atto di Bruxelles e di trovare il modo di dar effetto pratico, nel mondo intero, alle intenzioni espresse, in quanto concerne la tratta degli schiavi e la schiavitù, dai firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye, e riconoscendo che è necessario concludere a questo scopo degli accordi più particolareggiati di quelli che figurano in tale convenzione;

Reputando, inoltre, che sia necessario d'impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù, hanno risolto di concludere una convenzione ed hanno a ciò designato i loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, sono addivenuti alle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che:

1. la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi;
2. la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Articolo 2

Le alte parti contraenti s'impegnano, in quanto non abbiano già preso i provvedimenti necessari, ed ognuna per quanto concerne i territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela:

- a) a prevenire e reprimere la tratta degli schiavi;
- b) a proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo ed al più presto possibile.

Articolo 3

Le alte parti contraenti s'impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili a prevenire e reprimere l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, come in generale su tutte le navi inalberanti le loro rispettive bandiere. Le alte parti contraenti s'impegnano a negoziare, al più presto possibile, una convenzione generale sulla tratta degli schiavi che dia loro diritti ed imponga loro obblighi simili a quelli previsti nella convenzione del 17 giugno 1925 concernente il commercio internazionale delle armi (articolo 12, 20, 21, 22, 23, 24 e paragrafi 3, 4, 5 della sezione II dell'allegato II), con riserva dei necessari adattamenti, rimanendo inteso che questa convenzione generale non porrà le navi (anche di piccolo tonnellaggio) di nessuna delle alte parti contraenti in una posizione diversa da quella delle navi delle altre alte parti contraenti.

Resta parimente inteso che tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore della detta convenzione generale, le alte parti contraenti conservano la massima libertà di concludere tra loro, senza tuttavia derogare ai principi del precedente capoverso, quegli accordi particolari che, a motivo della loro speciale situazione, sembrassero loro convenienti per giungere il più prontamente che sia possibile alla soppressione completa della tratta.

Articolo 4

Le alte parti contraenti si presteranno mutua assistenza per conseguire la soppressione della schiavitù e della tratta degli schiavi

Articolo 5

Le alte parti contraenti riconoscono che il ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto concerne i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù.

Resta inteso:

1. che, con riserva delle disposizioni transitorie enunciate al paragrafo 2 qui sotto, il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici;
2. che, nei territori nei quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile, e che, fino a tanto che questo lavoro forzato od obbligatorio esisterà, esso non sarà

usato che a titolo eccezionale, verso remunerazione adeguata ed alla condizione che un cambiamento del luogo abituale di residenza non possa essere imposto;

3. e che, in ogni caso, le autorità centrali competenti del territorio interessato assumeranno la responsabilità dell'uso del lavoro forzato od obbligatorio.

Articolo 6

Le alte parti contraenti, la cui legislazione non fosse fin d'ora sufficiente per reprimere le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti emanati allo scopo di dare effetto ai fini della presente convenzione, si impegnano di prendere i necessari provvedimenti perché queste infrazioni siano punite con pene severe.

Articolo 7

Le alte parti contraenti s'impegnano a comunicarsi tra loro ed a comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le leggi ed i regolamenti che emaneranno per applicare le stipulazioni della presente convenzione.

Articolo 8

Le alte parti contraenti convengono che tutti i conflitti che potessero sorgere tra loro circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, se non potranno essere risolti mediante negoziati diretti, saranno deferiti per la decisione alla internazionale di Giustizia. Se gli Stati tra i quali sorge un conflitto, od uno di essi, non fosse parte nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, il conflitto verrà sottoposto, a loro gradimento ed in conformità delle regole costituzionali di ognuno di essi, od alla Corte Internazionale di Giustizia, od a un tribunale arbitrale costituito in conformità della convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, oppure a qualunque altro tribunale arbitrale.

Articolo 9

Ognuna delle alte parti contraenti può dichiarare, tanto al momento della firma, quanto al momento della sua ratifica od adesione, che, per quanto concerne l'applicazione delle stipulazioni della presente convenzione o di talune di esse, la sua accettazione non vincola sia l'insieme, sia tali o tali altri dei territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela, e può successivamente aderire separatamente, in tutto od in parte, in nome di uno qualunque di essi.

Articolo 10

Se accadesse che una delle alte parti contraenti volesse disdire la presente convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che comunicherà immediatamente una copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre alte parti contraenti, facendo loro sapere la data alla quale egli l'ha ricevuta.

La disdetta non avrà effetto che nei confronti dello Stato che l'avrà notificata, e cioè un anno dopo che la notificazione ne sarà pervenuta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta potrà parimente essere data separatamente per qualsiasi territorio posto sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela.

Articolo 11

La presente convenzione, che porterà la data d'oggi ed i cui testi francese ed inglese faranno parimente fede, resterà aperta fino al 1° aprile 1927 per la firma degli Stati membri della Società delle Nazioni.

La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati compresi gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai quali il Segretario generale avrà trasmesso una copia certificata conforme della convenzione.

L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento formale presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa tutti gli Stati che fanno parte della convenzione e tutti gli altri Stati contemplati nel presente articolo e comunicherà loro la data del deposito di ciascuno strumento di adesione.

Articolo 12

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti della ratificazione saranno depositati presso l'ufficio del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne darà notizia alle alte parti contraenti. La convenzione produrrà i suoi effetti per ogni Stato dalla data del deposito della sua ratificazione od adesione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto alla presente convenzione la loro firma. Fatto a Ginevra, il venticinque settembre millenovecentoventisei, in un solo esemplare, che resterà depositato presso gli archivi della Società delle Nazioni, ed una copia certificata conforme sarà trasmessa ad ogni Stato firmatario.

(Seguono le firme)

**PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE SULLA SCHIAVITÀ
FIRMATA A GINEVRA IL 25 SETTEMBRE 1926**

Adottato il 23 ottobre 1953

Gli Stati Parte del presente protocollo,

Considerando che la Convenzione sulla schiavitù firmata a Ginevra il 25 settembre 1926 (denominata d'ora in avanti «la Convenzione») ha affidato alla Società delle Nazioni alcuni compiti e alcune funzioni, e

Considerando l'opportunità che tali compiti e funzioni siano assunti ormai dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,

Si sono accordati come esposto di seguito:

Articolo I

Gli Stati Parte del presente Protocollo si assumono l'impegno di conferire, così come intendono fare tra loro, ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo, pieno valore legale agli emendamenti alla Convenzione che figurano in allegato al presente Protocollo e di garantirne l'entrata in vigore e l'applicazione.

Articolo II

1. Il presente Protocollo resta aperto alla firma o all'accettazione di tutti gli Stati Parte della Convenzione ai quali il Segretario generale ne abbia trasmesso una copia a tal fine.
2. Gli Stati possono divenire Stati Parte del presente Protocollo:
 - a) firmandolo senza riserva di accettazione;
 - b) firmandolo con riserva di accettazione, e accettandolo poi successivamente;
 - c) accettandolo.
3. L'accettazione avviene tramite il deposito di uno strumento formale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo III

1. Il presente Protocollo entra in vigore dal momento in cui vi siano due Stati Parte di esso; successivamente, entra in vigore nei confronti di ciascuno Stato alla data in cui detto Stato diviene Stato Parte del Protocollo.
2. Gli emendamenti che figurano in allegato al presente Protocollo entrano in vigore nel momento in cui ventitre Stati siano divenuti Stati Parte del suddetto Protocollo. Pertanto, qualsiasi Stato diventi parte della Convenzione successivamente all'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione stessa diviene parte della Convenzione così emendata.

Articolo IV

In conformità al paragrafo 1 dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e al regolamento adottato dall'Assemblea generale per la sua applicazione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzato a registrare, alle date della rispettiva entrata in vigore, il presente Protocollo e gli emendamenti apportati alla Convenzione tramite detto Protocollo, e a pubblicare, non appena possibile, successivamente alla registrazione, sia il Protocollo che il testo emendato della Convenzione.

Articolo V

Il presente Protocollo, le cui versioni in cinese, francese, inglese, spagnolo e russo sono parimenti autentiche, viene depositato presso gli archivi del Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Fanno fede solo i testi in inglese e in francese della Convenzione, che deve essere emendata come previsto dall'allegato; parimenti, fanno fede le versioni francese ed inglese dell'allegato, mentre i testi in cinese, spagnolo e russo sono considerati come traduzioni.

Il Segretario generale prepara alcune copie certificate conformi del Protocollo, comprensive dell'allegato, che devono essere trasmesse agli Stati Parte della Convenzione, nonché a tutti gli altri Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Dal momento dell'entrata in vigore degli emendamenti previsti all'articolo III, il Segretario generale dispone inoltre alcune copie certificate conformi della Convenzione così emendata ai fini della comunicazione ai diversi Stati, ivi compresi gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di quanto definito i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo alle date che figurano a fianco delle rispettive firme.

Firmato presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, il 7 dicembre 1953.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE SULLA SCHIAVITÙ FIRMATA A GINEVRA IL 25 SETTEMBRE 1926.

All'articolo 7, sostituire l'espressione «al Segretario generale della Società delle Nazioni» con «al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite».

All'articolo 8, sostituire l'espressione «la Corte permanente di giustizia internazionale» con «la Corte Internazionale di Giustizia»; sostituire l'espressione «al Protocollo del 16 dicembre 1920, relativo alla Corte permanente di giustizia internazionale» con l'espressione «allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia».

All'articolo 10, al primo e al secondo comma, sostituire l'espressione «la Società delle Nazioni» con l'espressione «l'Organizzazione delle Nazioni Unite».

All'articolo 11, sostituire i tre ultimi commi con il testo seguente:

«La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati, ivi compresi gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai quali il Segretario generale avrà trasmesso una copia certificata conforme della Convenzione.»

«L'adesione avviene per mezzo del deposito di uno strumento formale nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne dà notizia a tutti gli Stati Parte della Convenzione e a tutti gli altri Stati previsti dal presente articolo, informandoli circa la data in cui è stato depositato ogni strumento di adesione.»

All'articolo 12, sostituire l'espressione «la Società delle Nazioni» con «l'Organizzazione delle Nazioni Unite».

**ACCORDO ADDIZIONALE CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITÀ,
DELLA TRATTA DEGLI SCHIAVI E DELLE ISTITUZIONI E PRATICHE ANALOGHE
ALLA SCHIAVITÀ**

Adottato il 7 settembre 1956

Preambolo

Gli Stati partecipanti al presente Accordo,

Considerando che la libertà è un diritto che ogni essere umano acquista alla nascita; coscienti che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la fede nella dignità e nel valore della persona umana,

Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall'Assemblea generale, un ideale da conseguirsi da ogni popolo e nazione, stabilisce che nessuno può essere tenuto in schiavitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietati in qualunque forma,

Riconoscendo che dopo la conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 concernente la schiavitù, intesa ad abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi, sono stati compiuti nuovi progressi su questo cammino,

Tenendo conto della convenzione del 1930 sul lavoro forzato e di quanto la Organizzazione internazionale del Lavoro ha fatto successivamente circa il lavoro forzato obbligatorio,

Riscontrato per altro che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo; avendo quindi risolto doversi aggiungere alla Convenzione del 1926, tuttora in vigore, un accordo addizionale destinato ad accrescere gli sforzi nazionali, non meno che internazionali, per abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE 1 - ISTITUZIONI E PRATICHE ANALOGHE ALLA SCHIAVITÀ

Articolo 1

Ogni Stato partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

- a. la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l'equo valore di questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;

- b. la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato;
- c. ogni istituzione o pratica secondo la quale:
 - (i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;
 - (ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;
 - (iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona;
- d. ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la persona o il lavoro.

Articolo 2

Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all'articolo 1, lettera c, gli Stati partecipanti si obbligano a stabilire, ove occorra, un'età minima adeguata per il matrimonio, a promuovere l'impiego d'una procedura che permetta all'uno e all'altro dei futuri coniugi la libera espressione del loro consenso al matrimonio davanti a un'autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei matrimoni.

PARTE II - TRATTA DEGLI SCHIAVI

Articolo 3

1. Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, qualunque sia il mezzo, o la complicità in tali atti costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all'Accordo e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettibili di pene molto rigorose.
2.
 - a. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili autorizzati a battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o colpevoli di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale.
 - b. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aerodromi e coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.
3. Gli Stati partecipanti all'Accordo si scambieranno informazioni allo scopo d'assicurare il coordinamento pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi

e s'informeranno scambievolmente di ogni caso di tratta degli schiavi e di ogni tentativo d'infrazione di questo genere di cui abbiano conoscenza.

Articolo 4

Ogni schiavo che si rifugi a bordo d'una nave d'uno Stato partecipante al presente Accordo sarà libero *ipso facto*.

PARTE III - SCHIAVITÀ E ISTITUZIONI PRATICHE ANALOGHE ALLA SCHIAVITÀ

Articolo 5

In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano affatto abolite o tralasciate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marcatura di persona schiava o di condizione servile, per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi altro motivo, oppure la complicità in tali atti, costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all'Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettibili di pena.

Articolo 6

1. La messa in schiavitù o l'istigazione d'una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava, costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti al presente Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettibili di pena; ciò varrà parimente per la partecipazione a un'intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.
2. Salve restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell'articolo 1, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo s'applicheranno parimente all'istigazione d'una persona a mettersi, o a mettere una persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1; ciò varrà parimente per la partecipazione a una intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

PARTE IV - DEFINIZIONI

Articolo 7

Ai fini del presente Accordo:

- a. La «schiavitù» come è definita nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo «schiavo» è l'individuo che ha tale stato o condizione;
- b. la «persona di condizione servile» è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1 del presente Accordo;

- c. la «tratta degli schiavi» designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per metterla in stato di schiavitù; ogni atto d'acquisto d'uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d'una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il trasporto.

PARTE V - COOPERAZIONE FRA GLI STATI PARTECIPANTI E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 8

1. Gli Stati partecipanti all'Accordo si obbligano a prestarsi vicendevole aiuto e a cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'applicazione delle disposizioni che precedono.
2. Le parti si obbligano a comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite la copia di ogni legge, regolamento e risoluzione amministrativa dati o messi in vigore per attuare le disposizioni del presente Accordo.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà alle parti e al Consiglio economico e sociale le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2, come elemento di documentazione per ogni dibattito cui il consiglio procederà allo scopo di fare nuove raccomandazioni intese ad abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi o le istituzioni e pratiche considerate nell'Accordo.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Al presente Accordo non è ammessa alcuna riserva.

Articolo 10

Ogni controversia fra gli Stati partecipanti all'Accordo relativa alla interpretazione o all'applicazione dello stesso, che non sia composta mediante negoziato, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti in conflitto, alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che esse non stabiliscano un altro mezzo di composizione.

Articolo 11

1. Il presente Accordo sarà aperto, fino al 1° luglio 1957, alla firma di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o d'una istituzione specializzata. Esso sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.
2. Dopo il 1° luglio 1957, l'Accordo sarà aperto all'adesione di ogni Stato Membro delle Nazioni Unite o d'una istituzione specializzata, oppure di ogni altro Stato che l'Assemblea

generale delle Nazioni Unite inviti ad aderirvi. La adesione avverrà mediante il deposito d'uno strumento formale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

Articolo 12

1. Il presente Accordo si applicherà a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e altri territori non metropolitani che uno Stato partecipante rappresenti nell'ambito internazionale; la parte interessata dovrà, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione all'Accordo, il o i territori non metropolitani cui esso s'applicherà *ipso facto* per effetto della firma, ratifica o adesione.
2. Ove in virtù delle leggi o pratiche costituzionali della parte o del territorio non metropolitano occorra un precedente consenso di questo, la parte s'adopererà per ottenere, nel termine di dodici mesi dal giorno della sua firma, il consenso necessario del territorio non metropolitano e, ottenuto che l'abbia, lo notificherà al Segretario generale. L'Accordo s'applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica, dal giorno in cui il Segretario generale l'avrà ricevuta.
3. Decorsi i dodici mesi menzionati nel paragrafo precedente, le parti interessate informeranno il Segretario generale sui risultati delle consultazioni con i territori non metropolitani di cui curano le relazioni internazionali, i quali non abbiano consentito all'applicazione del presente Accordo.

Articolo 13

1. L'Accordo entrerà in vigore il giorno in cui due Stati ne saranno divenuti parte.
2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ogni Stato e territorio, il giorno del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato stesso o della notifica d'applicazione a tale territorio.

Articolo 14

1. L'applicazione del presente Accordo sarà ripartita in periodi consecutivi di tre anni, di cui il primo comincerà il giorno dell'entrata in vigore dello stesso conformemente all'articolo 13 paragrafo 1.
2. Ogni Stato partecipante potrà disdire il presente Accordo almeno sei mesi prima del decorso di ciascun periodo triennale, mediante notifica al Segretario generale. Questo informerà della stessa e del giorno in cui l'ha ricevuta le altre parti.
3. La disdetta avrà effetto al termine del periodo triennale in corso.
4. Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, il presente Accordo sarà reso applicabile a un territorio non metropolitano di una parte, questa potrà, con il consenso dello stesso, notificare successivamente e in ogni momento, al Segretario generale delle Nazioni Unite, che l'Accordo è disdetto per quel territorio. La disdetta avrà effetto un anno dopo il

giorno in cui la notifica sarà giunta al Segretario generale, che informerà della stessa e del giorno in cui l'ha ricevuta le altre parti.

Articolo 15

Il presente Accordo, i cui testi cinese, francese, inglese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato nell'archivio della Segreteria delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne stenderà delle copie certificate conformi per comunicarle agli Stati partecipanti all'Accordo e a ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo nei giorni indicati accanto alle loro firme.

CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E DELLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

Adottata il 2 dicembre 1949

Preambolo

Considerando che la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità,

Considerando che per quanto concerne la repressione della tratta delle donne e dei bambini, sono in vigore i seguenti strumenti internazionali:

- 1) Accordo internazionale del 18 maggio 1904 per la repressione del traffico delle bianche, emendato dal Protocollo approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 3 dicembre 1948;
- 2) Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 relativa alla repressione del traffico delle bianche, emendata per il sopraccitato Protocollo;
- 3) Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione del traffico di donne e bambini, emendata per il Protocollo approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 20 ottobre 1947;
- 4) Convenzione internazionale dell'11 ottobre 1933 per la repressione del traffico delle donne adulte, emendata del sopraccitato Protocollo;

Considerando che la Lega delle Nazioni aveva elaborato nel 1937 una bozza della Convenzione estendendo il campo degli strumenti sopra menzionati, e

Considerando che l'evoluzione dopo il 1937 permette di concludere una convenzione che unifica gli strumenti qui sopra menzionati e rafforza la sostanza della bozza della convenzione del 1937 con le modifiche desiderabili al riguardo,

Di conseguenza le parti contrattuali concordano quanto segue:

Articolo 1

Le parti con la presente Convenzione convengono di punire qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui:

- 1) procura, adesca o rapisce al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente;
- 2) sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente.

Articolo 2

Le parti con la presente convenzione convengono ugualmente di punire qualsiasi persona che:

- 1) mantenga, diriga o amministri o contribuisca a finanziare una casa chiusa;
- 2) conceda o prenda in affitto, in tutto od in parte, un immobile o un altro luogo ai fini della prostituzione altrui.

Articolo 3

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, tutti i tentativi e gli atti preparatori commessi in vista della preparazione dei reati previsti agli articoli 1 e 2, devono essere anch'essi puniti.

Articolo 4

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, la partecipazione intenzionale agli atti previsti agli articoli 1 e 2 sopradescritti è anch'essa punita.

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, gli atti di partecipazione saranno considerati come reati distinti in tutti i casi in cui occorrerà procedere anche per prevenire l'impunità.

Articolo 5

La legislazione nazionale autorizza le persone che vengono lese nei loro diritti a costituirsi parte civile in merito ai reati previsti dalla presente Convenzione, e gli stranieri saranno ugualmente autorizzati a costituirsi parte civile con le medesime condizioni dei cittadini.

Articolo 6

Ciascuna delle parti della presente Convenzione conviene di prendere tutte le misure necessarie per abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative secondo le quali le persone che si impegnano o sono sospettate di impegnarsi nella prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali, possedere dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza o di notifica.

Articolo 7

Tutte le precedenti condanne pronunciate in stati stranieri per uno dei reati previsti nella presente Convenzione saranno, nella misura in cui lo permetta la legislazione nazionale, prese in considerazione:

- 1) per stabilire la recidività;
- 2) per pronunciare l'inettitudine, la sospensione o il divieto di diritti pubblici o privati.

Articolo 8

Gli atti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente Convenzione saranno considerati come casi passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione convenzionale concluso o che sarà concluso dalle presenti parti della Convenzione.

Le parti della presente Convenzione che non riconoscono l'extradizione senza l'esistenza di un trattato devono, d'ora in avanti, riconoscere i reati indicati negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione come casi di estradizione fra essi.

L'extradizione dovrà essere accordata conformemente alle norme dello Stato che ne fa richiesta.

Articolo 9

Le persone uscite da uno Stato che non ammette l'extradizione dei suoi cittadini e che sono rientrate in questi Stati, dopo aver commesso dei reati di cui agli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, devono essere perseguite e punite davanti ai Tribunali dei loro Paesi d'appartenenza.

Questa disposizione non si applica se, in un caso simile che interessa le parti della presente Convenzione, l'estradizione di uno straniero non può essere garantita.

Articolo 10

Le disposizioni dell' articolo 9 non si applicano nel momento in cui l'imputato è stato giudicato in uno Stato straniero, e, in caso di condanna, nel momento in cui ha scontato la pena o beneficiato di permessi o di riduzione di pena, in conformità alle leggi di quel Paese straniero.

Articolo 11

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere interpretata come determinante l'attitudine di una parte verso la questione generale dei limiti della giurisdizione penale nella legge internazionale.

Articolo 12

La presente Convenzione lascia intatto il principio che i reati a cui si riferisce devono essere in ciascun Stato definiti perseguiti e puniti in conformità con la legislazione nazionale.

Articolo 13

Le parti della presente Convenzione sono tenute ad eseguire le commissioni rogatorie relative ai reati previsti dalla Convenzione, in conformità alla loro propria giurisprudenza nazionale e alle loro consuetudini riguardanti questa materia.

La trasmissione delle commissioni rogatorie deve essere operata:

- 1) sia per via di comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie;
- 2) sia per corrispondenza diretta fra i Ministeri di Giustizia dei due Stati, o per comunicazione diretta da parte di un'altra autorità competente dello Stato richiedente al Ministero di Giustizia del Paese a cui è rivolta la richiesta;
- 3) sia per l'intermediazione dell'agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente nello Stato cui viene rivolta la richiesta: questo agente invierà direttamente le commissioni rogatorie all'autorità giudiziaria competente o all'autorità indicata dal Governo dello Stato cui viene fatta la richiesta, e riceverà direttamente da queste autorità i documenti costituenti l'esecuzione di queste commissioni rogatorie.

Nei casi 1 e 3, copia della commissione rogatoria sarà sempre indirizzata nello stesso tempo all'autorità superiore dell'autorità dello Stato in cui è fatta applicazione.

Ove non diversamente contenuto, la commissione rogatoria deve essere redatta nella lingua dell'autorità richiedente, sotto riserva che lo Stato in cui è fatta applicazione avrà il diritto di domandarne una copia tradotta nella propria lingua e certificata conforme a quella dell'autorità in cui è fatta applicazione.

Ciascuna parte della presente Convenzione dovrà conoscere attraverso una comunicazione indirizzata a tutte le altre parti il metodo ed i metodi di trasmissione sopraindicati che riconoscerà per le lettere di richiesta dello Stato ultimo.

Fino al momento in cui lo Stato farà tale comunicazione, la procedura in vigore in merito alla commissione rogatoria sarà mantenuta.

L'esecuzione della commissione rogatoria non potrà dare luogo a diritti e a rimborsi di alcun genere oltre che i costi di perizia.

Niente del presente articolo dovrà essere interpretato come costituente da parte delle Parti della presente Convenzione una promozione ad ammettere una deroga alle loro leggi per ciò che concerne le procedure e i metodi impiegati per stabilire la prova in materia repressiva.

Articolo 14

Ciascuna delle parti della presente Convenzione deve creare o mantenere un servizio incaricato di coordinare e di centralizzare i risultati delle ricerche relative ai reati previsti dalla presente Convenzione.

Questi servizi dovranno riunire tutte le informazioni che potrebbero aiutare a prevenire e a reprimere i reati descritti dalla presente Convenzione e dovranno tenersi in contatto diretto con i servizi corrispondenti degli altri Stati.

Articolo 15

Nella misura in cui lo permetta la giurisprudenza nazionale e nei casi in cui essa lo ritenga utile, le autorità incaricate dei servizi menzionati all' articolo 14 daranno alle autorità incaricate dei servizi corrispondenti negli altri Stati le informazioni seguenti:

- 1) delle precisazioni in merito a tutti i reati od i tentativi di reato previsti dalla presente Convenzione;
- 2) delle precisazioni concernenti le ricerche, le azioni giudiziarie, gli arresti, le condanne, le richieste di ammissione od espulsione delle persone accusate di uno dei reati previsti nella presente Convenzione così come le abitazioni di questi soggetti o tutte le altre informazioni utili a riconoscerli.

Le informazioni da fornire comprendono anche la segnalazione dei delinquenti, le loro impronte digitali e le loro fotografie, delle indicazioni sulle loro abitudini, i verbali di polizia ed il casellario giudiziario.

Articolo 16

Le parti della presente Convenzione convengono di prendere o di incoraggiare, per l'intermediazione dei loro servizi sociali, economici, di insegnamento, di igiene e di altri servizi connessi, che siano essi pubblici o privati, le misure proprie a prevenire la prostituzione e ad assicurare la rieducazione ed il reinserimento delle vittime della prostituzione e dei reati previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 17

Le parti della presente Convenzione convengono, per ciò che concerne l'immigrazione e l'emigrazione, di prendere o di mantenere in vigore, nei limiti delle loro obbligazioni definite dalla presente Convenzione, le misure destinate a combattere il traffico delle persone dell'uno o dell'altro sesso ai fini della prostituzione.

Esse si impegnano anche:

- 1) a promulgare i regolamenti necessari per la protezione degli immigrati o emigranti, in particolare di donne e di bambini, tanto nei luoghi di arrivo e di partenza che in quelli di transito;

- 2) a prendere delle disposizioni per organizzare una propaganda appropriata che metta il pubblico in guardia contro il pericolo di questo traffico;
- 3) a prendere le misure appropriate in modo che vi sia una sorveglianza appropriata all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti marittimi, in corso di viaggio e nei luoghi pubblici, al fine di impedire il traffico internazionale degli esseri umani ai fini della prostituzione;
- 4) a prendere le misure appropriate in modo che le autorità competenti siano preventivate dall'arrivo delle persone che appaiono manifestamente colpevoli, complici o vittime di questo traffico.

Articolo 18

Le parti della presente Convenzione si impegnano ad accogliere, conformemente alle condizioni stipulate dalla loro legislazione nazionale, le dichiarazioni delle persone di nazionalità straniera che si concedono alla prostituzione, in vista di stabilire la loro identità, il loro stato civile e di ricercare coloro che hanno fatto lasciare il loro Stato. Queste informazioni saranno comunicate alle autorità dello Stato d'origine dalle stesse persone in vista del loro eventuale rimpatrio.

Articolo 19

Le parti della presente Convenzione si impegnano, conformemente alle condizioni stipulate dalle loro legislazioni nazionali e senza pregiudizio verso le persone prostitute o verso tutte le altre azioni intentate per delle infrazioni a queste disposizioni e intanto quello che si può fare:

- 1) prendere le misure appropriate per provvedere ai bisogni ed assicurare un sostentamento, a titolo provvisorio, delle vittime del traffico internazionale ai fini della prostituzione, in modo che non siano sprovviste di risorse aspettando che siano prese tutte le disposizioni in vista del loro rimpatrio;
- 2) rimpatriare le donne vistate all'articolo 18 che lo desiderano o quelle che saranno denunciate da chi ha autorità su di loro e quelle per cui l'espulsione è decretata conformemente alla legge. Il rimpatrio non sarà effettuato prima di aver accertato l'identità e la nazionalità con lo Stato di destinazione, e il luogo e la data di arrivo alla frontiera. Ciascuna delle parti alla presente convenzione faciliterà il transito delle donne in questione sul suo territorio.

In caso in cui la donna vistata non possa rimborsare le spese del rimpatrio prima di essere rimpatriata o non abbia coniuge, né parente, né *tutor* che paghi le spese del rimpatrio, le spese saranno a carico dello Stato ove si trova fino alla frontiera, al porto di imbarco, o all'aeroporto più vicino al suo Stato d'origine, mentre oltre il confine le spese sono a carico del Paese di origine.

Articolo 20

Le parti alla presente Convenzione si impegnano, se ancora non l'hanno fatto, a prendere le misure necessarie per esercitare una sorveglianza sugli uffici o agenzie di impiego, in vista di evitare che le persone che cercano un lavoro, in particolare le donne e i bambini, non siano esposti al pericolo di prostituzione.

Articolo 21

Le parti alla presente Convenzione comunicheranno al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le loro leggi, i loro regolamenti in vigore e, in seguito annualmente, tutti i nuovi testi di legge e regolamenti relativi all'oggetto della presente Convenzione, inoltre tutte le misure

che hanno preso ai fini dell'applicazione della Convenzione. Le informazioni ricevute saranno pubblicate periodicamente dal Segretario generale e indirizzate a tutti i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri ai quali la presente Convenzione è stata ufficialmente comunicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 23.

Articolo 22

Se avviene tra le parti alla presente Convenzione un qualunque disaccordo relativo alla sua interpretazione o alla sua applicazione, e se questi disaccordi non potranno essere risolti in altro modo, sarà, a seguito della richiesta di una delle parti del disaccordo che si sottoporrà alla Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 23

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altri Stati a cui il Consiglio Economico e Sociale avrà mandato un invito a questo proposito.

La Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli Stati menzionati al primo paragrafo, che non hanno firmato la Convenzione possono aderire.

L'adesione si farà attraverso il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Ai fini della presente Convenzione, la parola "Stato" designerà pure tutte le colonie e i territori sotto tutela dipendenti dallo Stato che firma o ratifica la Convenzione, o vi aderirà, inoltre tutti i territori che questo Stato rappresenta sul piano internazionale.

Articolo 24

La presente Convenzione entrerà in vigore al novantesimo giorno che seguirà la data di deposito del secondo strumento di ratifica od adesione.

Per ciascuno Stato che ratificherà o aderirà dopo il deposito del secondo strumento di ratifica od adesione, entrerà in vigore al novantesimo giorno dopo il deposito in questo Stato e del suo strumento di ratifica o adesione.

Articolo 25

Alla scadenza del termine di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le parti alla Convenzione possono denunciare con notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La notifica avrà effetto per la parte interessata un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all'articolo 23:

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione dell'articolo 23;
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo 24

c) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 25.

Articolo 27

Ogni parte alla presente Convenzione si impegna a prendere, conformemente alla sua Costituzione, le misure legislative o altro, necessario per garantire l'applicazione della Convenzione.

Articolo 28

Le disposizioni della presente Convenzione annullano o sostituiscono, tra le parti, le disposizioni degli strumenti internazionali menzionati ai capoversi 1, 2, 3 e 4 del secondo paragrafo del Preambolo; ognuno di questi strumenti sarà considerato come non più in vigore quando tutte le parti a questo atto saranno diventate parti della presente Convenzione.

PROTOCOLLO FINALE

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica qualsiasi legislazione che assicuri, ai fini dell'applicazione dei provvedimenti volti alla repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, condizioni più severe di quelle previste dalla presente Convenzione

Le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 26 compreso della Convenzione si applicano al presente Protocollo.

TORTURA

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Adottata il 10 dicembre 1984

Gli Stati parte alla presente Convenzione,

Considerando che, in conformità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,

Considerando che gli Stati sono tenuti in base alla Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Tenendo conto dell'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

Tenendo conto altresì della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975,

Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.
2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata.

Articolo 2

1. Ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura.
3. L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura.

Articolo 3

1. Nessuno Stato parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.
2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce.

Articolo 4

1. Ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.
2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità.

Articolo 5

1. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare in merito alle trasgressioni di cui all'articolo 4, nei seguenti casi:
 - a) qualora la trasgressione sia stata commessa su qualsiasi territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in questo Stato;
 - b) qualora il presunto autore della trasgressione sia un cittadino di detto Stato;
 - c) qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato e quest'ultimo il giudice appropriato.
2. Ogni Stato parte adotta altresì le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il loro presunto autore si trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformità all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La suddetta Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata in conformità alle leggi nazionali.

Articolo 6

1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato parte sul cui territorio si trova una persona sospettata di aver commesso una delle trasgressioni di cui all'articolo 4, assicura la detenzione di questa persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione di detto Stato;

potranno essere mantenute solamente durante il periodo di tempo necessario a promuovere procedimenti penali o una procedura di estradizione.

2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i fatti.
3. Ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o, qualora si tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel quale risiede abitualmente.
4. Qualora uno Stato abbia posto una persona in detenzione, in conformità alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle circostanze che la giustificano, gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.

Articolo 7

1. Lo Stato parte sul cui territorio viene scoperto il presunto autore di una trasgressione di cui all'articolo 4, qualora non estradi quest'ultimo, sottopone la questione, nei casi di cui all'articolo 5, alle sue autorità competenti per lo svolgimento dell'azione penale.
2. Dette autorità prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni trasgressione di diritto comune di natura grave in virtù della legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.
3. Ogni persona perseguita per una qualsiasi delle trasgressioni di cui all'articolo 4, beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura.

Articolo 8

1. Le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di estradizione tra gli Stati parte. Gli Stati parte si impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verrà concluso tra loro.
2. Se una parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato è investita di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non è vincolato da un trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione come costitutiva della base legale dell'extradizione per quanto riguarda dette trasgressioni. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parte che non subordinino l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di estradizione alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
4. Tra gli Stati parte, dette trasgressioni sono considerate, ai fini dell'extradizione, come commesse sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.

Articolo 9

1. Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria più vasta possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all'articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura.
2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.

Articolo 10

1. Ogni Stato parte vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera.
2. Ogni Stato parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone.

Articolo 11

Ogni Stato parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.

Articolo 12

Ogni Stato parte vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

Articolo 13

Ogni Stato parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente ed imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione dell'attore e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.

Articolo 14

1. Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione più completa possibile. In caso di morte della vittima, risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di quest'ultima hanno diritto al risarcimento.
2. Il presente articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui la vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtù delle leggi nazionali.

Articolo 15

Ogni Stato parte vigila affinché ogni dichiarazione in cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione è stata resa.

Articolo 16

1. Ogni Stato parte s'impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti all'articolo 1, allorché questi atti sono commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'estradizione o all'espulsione.

SECONDA PARTE

Articolo 17

1. E' istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che ha le funzioni definite qui di seguito. Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell'uomo, i quali siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati parte, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica o dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte può designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli Stati parte tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del Comitato contro la tortura.
3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati parte convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In dette riunioni nelle quali il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati parte per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati parte che li hanno designati, e la trasmette agli Stati parte.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione,

terminerà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sarà estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non è più in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato, lo Stato parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un altro esperto che farà parte del Comitato per il rimanente periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli Stati parte. Tale approvazione è considerata come acquisita, a meno che la metà, o più della metà degli Stati parte non esprima un'opinione sfavorevole entro sei settimane a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della nomina proposta.
7. Gli Stati parte prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato.

Articolo 18

1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell'ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo deve, tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) il quorum è di sei membri;
 - b) le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite pone a disposizione del Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in virtù della presente Convenzione.
4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo regolamento interno.
5. Gli Stati parte prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle riunioni degli Stati parte e del Comitato, ivi compreso il rimborso all'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le spese di personale e di costi per le strutture materiali, che l'Organizzazione avrà sostenuto in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 19

1. Gli Stati parte presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni in virtù della presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato. Gli Stati parte presentano successivamente, ogni quattro anni, delle relazioni complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra relazione richiesta dal Comitato.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette le relazioni a tutti gli Stati parte.

3. Ogni relazione è esaminata dal Comitato, che può esprimere i commenti di ordine generale che riterrà adeguati in merito alla relazione e trasmette detti commenti allo Stato parte interessato. Tale Stato parte può comunicare, in risposta al Comitato, ogni osservazione che ritenga utile.
4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che esso predispone, in conformità all'articolo 24, ogni commento da esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato parte interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo richieda, il Comitato può anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 20

1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere contengano indicazioni fondate sul fatto che la tortura è praticata sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita detto Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in merito.
2. Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato parte interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone, il Comitato può, se ritiene che ciò sia giustificato, incaricare uno o più dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e di presentargli urgentemente un rapporto.
3. Qualora un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello Stato parte interessato. In accordo con detto Stato parte l'inchiesta può comportare una visita sul suo territorio.
4. Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei membri che gli sono sottoposte in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato, con tutti i commenti o suggerimenti che riterrà appropriati, tenendo conto della situazione.
5. Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta terminati i lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il Comitato può, dopo consultazioni con lo Stato parte interessato, decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori nella relazione annuale che predispone in conformità all'articolo 24.

Articolo 21

1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare delle comunicazioni nelle quali uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate, ai sensi del presente articolo, solo se provengono da un Stato parte che abbia effettuato una dichiarazione nella quale riconosce, per quanto lo riguarda, la competenza del Comitato. Il Comitato non riceve nessuna comunicazione relativa ad uno Stato parte che non abbia effettuato tale dichiarazione. La procedura seguente verrà applicata. per le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo:
 - a) qualora uno Stato parte alla presente Convenzione ritenga che un altro Stato ugualmente parte alla Convenzione, non ne applica le disposizioni, può attirare, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di detto Stato sulla questione. Entro

un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, lo Stato destinatario farà avere allo Stato che ha inviato la comunicazione, delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta che chiarisca la questione, le quali dovranno comprendere in ogni modo possibile ed utile, delle indicazioni relative alle sue regole di procedura ed ai mezzi di ricorso già utilizzati, o pendenti in istanza, o ancora aperti;

- b) qualora, entro un termine di sei mesi, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia regolata con soddisfazione dei due Stati parte interessati, entrambi avranno diritto di sottoporla al Comitato, inviando una notifica al Comitato, come pure all'altro Stato interessato;
- c) il Comitato può giudicare di una questione che gli è sottoposta, ai sensi del presente articolo, solo dopo essersi assicurato che tutte le vie di ricorso interne disponibili sono state utilizzate o esaurite, in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa regola non si applica nei casi in cui le procedure di ricorso eccedano termini ragionevoli, né nei casi in cui è poco probabile che le procedure di ricorso diano soddisfazione alla persona che è vittima della violazione della presente Convenzione;
- d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste al presente articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse;
- e) fatte salve le disposizioni del comma c), il Comitato pone i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parte interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal fine, il Comitato può, se lo ritiene opportuno, costituire una commissione di conciliazione ad hoc;
- f) per qualsiasi questione che gli sia sottoposta in virtù del presente articolo, il Comitato può domandare agli Stati parte interessati, di cui al comma b), di fornirgli ogni informazione pertinente;
- g) gli Stati parte interessati, di cui al comma b), hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame della questione da parte del Comitato, e di presentare osservazioni verbalmente o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma;
- h) il Comitato deve presentare un rapporto in un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al comma b):
 - i) qualora si sia potuto trovare una soluzione in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita nel suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata;
 - ii) qualora una soluzione non abbia potuto essere trovata in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed il processo-verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati sono uniti al rapporto.

Per ogni questione, il relativo rapporto sarà comunicato agli Stati parte interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati parte alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione è depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati parte. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che sia oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta, in virtù del presente articolo, dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.

Articolo 22

1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione può, ai sensi del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per conto di privati che dipendono dalla sua giurisdizione, che pretendono di essere vittime di una violazione, da uno Stato parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in virtù del presente articolo che sia anonima o che esso consideri come abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette ogni comunicazione che gli venga sottoposta in virtù del presente articolo, all'attenzione dello Stato parte alla presente Convenzione che ha effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 ed ha presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indica, se del caso, i provvedimenti eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione.
4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo tenendo conto di tutte le informazioni che gli sono sottoposte da o per conto di un singolo individuo e dallo Stato parte interessato.
5. Il Comitato non esaminerà nessuna comunicazione di una persona individuale, in conformità al presente articolo, senza aver accertato che:
 - a) la stessa questione non sia stata e non sia attualmente all'esame davanti ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
 - b) il singolo individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se le procedure di ricorso eccedono scadenze ragionevoli o se è poco probabile che darebbero soddisfazione alla persona che è vittima di una violazione della presente Convenzione.
6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
7. Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo Stato parte interessato ed il singolo individuo.

8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore allorché cinque Stati parte alla presente Convenzione avranno effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione è depositata dallo Stato parte presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che formi l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessuna altra comunicazione sottoposta da o per conto di un privato sarà ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.

Articolo 23

I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, così come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 24

Il Comitato presenta agli Stati parte ed all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività che avrà intrapreso in applicazione della presente Convenzione.

TERZA PARTE

Articolo 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avrà luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o adesione.

Articolo 28

1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione, o vi aderirà, dichiarare che non riconosce la competenza conferita al Comitato in conformità all'articolo 20.
2. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 29

1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione potrà proporre un emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà la proposta di emendamento agli Stati parte domandando loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una Conferenza di Stati parte in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno il terzo degli Stati parte si pronuncia a favore dello svolgimento di detta Conferenza, il Segretario generale organizzerà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza sarà sottoposto dal Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati parte.
2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore allorché i due terzi degli Stati parte alla presente Convenzione avranno informato il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo hanno accettato, in conformità alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati parte che li abbiano accettati, gli altri Stati parte rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.

Articolo 30

1. Ogni controversia tra due o più Stati parte relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta per via di negoziato, verrà sottoposta ad arbitrato su domanda di uno di essi. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo statuto della Corte.
2. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in qualsiasi momento rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 31

1. Uno Stato parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.
2. Tale denuncia non libererà lo Stato parte dagli obblighi che gli spettano in virtù della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la denuncia avrà effetto; essa non ostacolerà in alcun modo il proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia già stato investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto.
3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad avere effetto, il Comitato non intraprende l'esame di nessuna nuova questione concernente detto Stato.

Articolo 32

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
- b) la data di entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell'articolo 29;
- c) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 31.

Articolo 33

1. La presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvederà a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata conforme della presente Convenzione.

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED OGNI ALTRO TRATTAMENTO O PENA CRUDELI INUMANI E DEGRADANTI

Adottato il 18 dicembre 2002

Preambolo,

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

Riaffermando che la tortura e ogni altro trattamento o pena crudeli inumane o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti umani,

Convinti della necessità di adottare nuove misure per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (d'ora in avanti definita la Convenzione) e di rafforzare la tutela delle persone private della libertà nei confronti della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,

Ricordando che gli articoli 2 e 16 della Convenzione obbligano gli Stati parti ad adottare misure efficaci per prevenire gli atti di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in tutto il territorio posto sotto la loro giurisdizione,

Riconoscendo che spetta agli Stati la responsabilità primaria di applicare questi articoli, che il rafforzamento della tutela delle persone private della libertà e il pieno rispetto dei loro diritti umani è una responsabilità comune condivisa da tutti, e che i meccanismi internazionali di applicazione completano e potenziano le misure nazionali,

Ricordando che la prevenzione effettiva della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti richiede una formazione e una combinazione di diverse misure legislative, amministrative e giudiziarie di altra natura,

Ricordando altresì che la Conferenza mondiale sui Diritti Umani ha dichiarato fermamente che gli sforzi finalizzati ad eliminare la tortura devono concentrarsi anzitutto sulla prevenzione e ha chiesto che venisse adottato un Protocollo opzionale alla Convenzione destinato a stabilire un sistema preventivo di visite periodiche ai luoghi di detenzione,

convinti del fatto che la tutela contro la tortura e ogni altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante delle persone private della libertà può essere rafforzata attraverso mezzi non giudiziari di carattere preventivo basati su visite periodiche ai luoghi di detenzione,

Hanno concordato quanto segue:

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

L'obiettivo del presente Protocollo è stabilire un sistema di visite periodiche da parte di organismi internazionali e nazionali indipendenti ai luoghi in cui si trovino persone private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e ogni altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante.

Articolo 2

1. Viene istituito un Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di ogni altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti del Comitato contro la tortura (d'ora in poi denominato nel testo Sottocomitato per la prevenzione), che svolge le funzioni previste dal presente Protocollo.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione realizza il suo lavoro nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite e si ispira ai propositi e ai principi enunciati in essa, nonché alle norme delle Nazioni Unite relative al trattamento delle persone private della loro libertà.
3. Parimenti, il Sottocomitato per la prevenzione è retto dai principi di riservatezza, imparzialità, non selettività, universalità e obiettività.
4. Il Sottocomitato per la prevenzione e gli Stati Parte cooperano nell'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 3

Ogni Stato Parte stabilisce, designa o mantiene, a livello nazionale, uno o vari organismi che realizzano visite per la prevenzione della tortura e di ogni altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti (d'ora in poi denominato meccanismo nazionale per la prevenzione).

Articolo 4

1. Ciascuno Stato Parte consente le visite, conformemente al presente Protocollo, dei meccanismi menzionati agli articoli 2 e 3 a qualsiasi luogo posto sotto la sua giurisdizione e il suo controllo (d'ora in avanti denominato luogo di detenzione) dove si trovino, o potrebbero trovarsi, persone private della loro libertà, sia per ordine, o dietro richiesta, di una autorità pubblica, sia con il consenso tacito o espresso della stessa. Tali visite vengono svolte al fine di rafforzare, se del caso, la tutela di queste persone dalla tortura e da altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
2. Ai fini del presente Protocollo, con l'espressione privazione della libertà si intende qualsiasi forma di detenzione, carcerazione, o custodia di una persona all'interno di un'istituzione, pubblica o privata, dalla quale detta persona non possa uscire liberamente, per ordine di un'autorità giudiziaria o amministrativa, o di un'altra autorità pubblica.

PARTE II - IL SOTTOCOMITATO PER LA PREVENZIONE

Articolo 5

1. Il Sottocomitato per la prevenzione è composto da 10 membri. Successivamente alla registrazione della cinquantesima ratifica del presente Protocollo, il numero dei membri del Sottocomitato salirà a venticinque.
2. I membri del Sottocomitato per la prevenzione vengono scelti tra persone di elevata integrità morale e riconosciuta competenza nell'amministrazione della giustizia, in particolar modo nei settori del diritto penale, dell'amministrazione penitenziaria o di

polizia, o nei diversi campi di interesse per quel che attiene al trattamento di persone private della loro libertà.

3. Nella composizione del Sottocomitato si tiene debitamente conto di una distribuzione geografica equa dei membri e della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parte.
4. Nella composizione del Sottocomitato si tiene anche conto della necessità di una equilibrata rappresentanza di genere basata sui principi di uguaglianza e di non discriminazione.
5. All'interno del Sottocomitato non possono essere presenti membri aventi la stessa nazionalità.
6. I membri del Sottocomitato svolgono le proprie funzioni a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali e devono essere disponibili ad operare per il Sottocomitato in maniera efficiente.

Articolo 6

1. Ogni Stato Parte può designare, conformemente al paragrafo 2, fino a due candidati che siano in possesso delle qualifiche e che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 e, nel farlo, presenta informazioni dettagliate sulle qualifiche dei candidati.
2.
 - a) I candidati debbono essere cittadini di uno degli Stati Parte del presente Protocollo.
 - b) Almeno uno dei candidati deve essere cittadino dello Stato Parte che lo propone.
 - c) Non è possibile proporre la candidatura di più di due cittadini di uno stesso Stato Parte.
 - d) Per avanzare la candidatura di un cittadino di un altro Stato Parte, lo Stato Parte deve richiedere e ottenere il consenso dello Stato Parte in questione.
3. Almeno cinque mesi prima della data prevista per la riunione degli Stati Parte in cui si procede all'elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte, invitandoli a presentare le loro candidature nel termine di tre mesi. Il Segretario generale presenta una lista redatta in ordine alfabetico di tutti i candidati designati secondo tale procedura, nella quale sono indicati gli Stati Parte che li hanno designati.

Articolo 7

1. L'elezione dei membri del Sottocomitato per la prevenzione si effettua secondo le modalità indicate di seguito:
 - a) in primo luogo va tenuto conto della soddisfazione da parte dei candidati dei requisiti e dei criteri riportati nell'articolo 5 del presente Protocollo;
 - b) l'elezione iniziale deve tenersi entro, e non oltre, i sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo;
 - c) gli Stati Parte eleggono i membri del Sottocomitato con voto segreto;

- d) le elezioni dei membri del Sottocomitato si svolgono nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte indette dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Durante tali riunioni, per le quali il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, si considerano eletti come membri del Sottocomitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
2. Se nel corso delle procedure di selezione si verifica che due cittadini di uno Stato Parte siano in possesso dei requisiti stabiliti per essere membri del Sottocomitato per la prevenzione, il candidato che ottiene il maggior numero di voti viene eletto membro del Sottocomitato. Qualora entrambi i candidati ottengano lo stesso numero di voti si applica il procedimento seguente:
- a) se solo uno dei candidati è stato proposto dallo Stato Parte di cui è cittadino, questi diviene membro del Sottocomitato per la prevenzione;
 - b) se entrambi i candidati sono stati proposti dallo Stato Parte di cui sono cittadini, si procede a una votazione separata, con voto segreto, al fine di determinare quale dei due diverrà membro del Sottocomitato;
 - c) se nessuno dei candidati è stato proposto dallo Stato Parte del quale è cittadino, si procede a voto segreto e separato per determinare quale di essi diverrà membro.

Articolo 8

Se si verifica la morte o la rinuncia di un membro del Sottocomitato, o qualora un membro, per qualsiasi altro motivo, non possa svolgere le funzioni assegnategli all'interno del Sottocomitato, lo Stato Parte che ne abbia proposto la candidatura può proporre un'altra persona in possesso delle qualifiche, e che soddisfi i requisiti, indicati dall'articolo 5, tenendo presente la necessità di mantenere un equilibrio adeguato tra le diverse sfere di competenza, affinché svolga il suo incarico fino alla successiva riunione degli Stati Parte, comunque dopo aver ottenuto l'approvazione della maggioranza degli stessi. Tale approvazione si considera concessa a meno che almeno la metà degli Stati Parte non risponda negativamente entro sei settimane dal momento in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite abbia comunicato loro la candidatura proposta.

Articolo 9

I membri del Sottocomitato per la prevenzione sono eletti per un mandato di quattro anni. Se la loro candidatura viene presentata di nuovo, possono essere rieletti per un ulteriore mandato. Il mandato della metà dei membri eletti nel corso della prima elezione scade dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, colui che ha svolto la funzione di Presidente nel corso della riunione cui si fa menzione alla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 7 designa, mediante sorteggio, i nomi di tali membri.

Articolo 10

1. Il Sottocomitato per la prevenzione elegge il proprio Ufficio di Presidenza per un mandato di due anni. I membri dell'Ufficio di Presidenza possono essere rieletti.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione stabilisce il proprio regolamento, che dispone, tra l'altro, quanto segue:
 - a) la metà più uno dei membri costituisce quorum;

- b) le decisioni del Sottocomitato per la prevenzione vengono adottate a maggioranza dei membri presenti;
 - c) le riunioni del Sottocomitato per la prevenzione si tengono a porte chiuse.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca la riunione iniziale del Sottocomitato per la prevenzione. Successivamente, il Sottocomitato si riunisce nelle occasioni stabilite dal suo regolamento. Le sessioni del Sottocomitato per la prevenzione e del Comitato contro la tortura sono tenute simultaneamente almeno una volta all'anno.

PARTE III - MANDATO DEL SOTTOCOMITATO PER LA PREVENZIONE

Articolo 11

Il mandato del Sottocomitato per la prevenzione prevede:

- a) la visita dei luoghi menzionati nell'articolo 4 e l'invio di raccomandazioni agli Stati Parte relativamente alla tutela delle persone private della loro libertà nei confronti della tortura o di altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- b) per quel che attiene ai meccanismi di prevenzione:
 - i. fornire consulenza e assistenza agli Stati Parte, qualora necessario, nella creazione dei loro meccanismi;
 - ii. mantenere un contatto diretto e, se del caso, riservato, con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e assistenza tecnica finalizzate a rafforzarne le capacità;
 - iii. consigliare e assistere i meccanismi nazionali di prevenzione nella valutazione delle esigenze e delle misure da adottare per rafforzare la tutela dalla tortura e da altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti per le persone private della loro libertà;
 - iv. rivolgere osservazioni e raccomandazioni agli Stati Parte finalizzate a potenziare le capacità e il mandato dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- c) cooperare per la prevenzione della tortura in generale, con gli organi e con i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite nonché con istituzioni o organizzazioni internazionali, regionali e nazionali il cui obiettivo sia rafforzare la tutela delle persone dalla tortura e da altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 12

Affinché il Sottocomitato per la prevenzione possa svolgere il suo mandato così come stabilito dall'articolo 11, gli Stati Parte si impegnano a:

- a) ricevere il Sottocomitato per la prevenzione nel loro territorio e consentirgli l'accesso a tutti i luoghi di detenzione definiti dall'articolo 4 del presente Protocollo;
- b) fornire tutte le informazioni rilevanti richieste dal Sottocomitato per la prevenzione al fine di valutare le esigenze e le misure che devono essere adottate al fine di rafforzare la tutela

- delle persone private della loro libertà dalla tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- c) incoraggiare e facilitare i contatti tra il Sottocomitato per la prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;
 - d) esaminare le raccomandazioni del Sottocomitato per la prevenzione e avviare un dialogo con il Sottocomitato sulle possibili misure di applicazione.

Articolo 13

1. Il Sottocomitato per la prevenzione stabilisce, inizialmente mediante sorteggio, un programma di visite periodiche agli Stati Parte al fine di poter svolgere il suo mandato conformemente all'articolo 11.
2. Dopo le opportune consultazioni, il Sottocomitato per la prevenzione notifica il suo programma agli Stati Parte affinché questi possano adottare quanto prima le disposizioni pratiche necessarie allo svolgimento delle visite.
3. Le visite devono essere realizzate da almeno due membri del Sottocomitato per la prevenzione. Questi membri possono essere accompagnati, se del caso, da esperti di comprovata esperienza e con note conoscenze professionali nelle materie che sono oggetto del presente Protocollo, selezionati partendo da un elenco di esperti preparato sulla base di proposte avanzate dagli Stati Parte, dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e dal Centro delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Crimine Internazionale. Per la preparazione di questo elenco, gli Stati Parte interessati propongono un massimo di cinque esperti nazionali. Lo Stato Parte interessato può opporsi all'inserimento di un determinato esperto nel gruppo che realizza la visita e, successivamente a tale opposizione, il Sottocomitato per la prevenzione propone il nome di un altro esperto.
4. Se il Sottocomitato per la prevenzione lo ritiene opportuno, può proporre una breve visita a seguito di una visita periodica.

Articolo 14

1. Al fine di consentire al Sottocomitato per la prevenzione di svolgere il suo mandato, gli Stati Parte del presente protocollo si impegnano a concedergli:
 - a) l'accesso, senza limitazioni, a qualsiasi informazione circa il numero delle persone private della loro libertà presenti nei luoghi di detenzione secondo la definizione dell'articolo 4, nonché sul numero dei luoghi di detenzione e sulla loro ubicazione;
 - b) l'accesso senza restrizioni a tutte le informazioni relative al trattamento di queste persone e alle condizioni della loro detenzione;
 - c) ai sensi del disposto del paragrafo 2, l'accesso senza limitazioni a tutti i luoghi di detenzione e alle relative strutture;
 - d) la possibilità di incontrare le persone private della loro libertà, in assenza di testimoni, direttamente o, se necessario, tramite l'assistenza di un interprete, così come di riunirsi con qualsiasi altra persona che il Sottocomitato ritiene possa fornire informazioni rilevanti;
 - e) la libertà di selezionare i luoghi che intende visitare e le persone che desidera incontrare.

2. Possono essere sollevate obiezioni ad una visita a un determinato luogo di detenzione solo per motivi urgenti e impellenti di difesa nazionale, pubblica sicurezza, a causa di catastrofi naturali o disordini gravi verificatisi nel luogo che il Sottocomitato intende visitare e che impediscano in via temporanea lo svolgimento della visita. Il sussistere di uno stato di emergenza dichiarato non può essere addotto dallo Stato Parte per opporsi ad una visita.

Articolo 15

Nessuna autorità o funzionario può ordinare, applicare, consentire o tollerare alcuna sanzione contro qualsiasi persona o organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato per la prevenzione, o ai suoi delegati, qualsiasi informazione, vera o falsa, e nessuna di queste persone, o organizzazioni, può subire danni di alcun tipo per tale motivo.

Articolo 16

1. Il Sottocomitato per la prevenzione comunica in via riservata le sue raccomandazioni e osservazioni allo Stato Parte e, se del caso, al meccanismo nazionale per la prevenzione.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione, su richiesta dello Stato Parte, pubblica il suo rapporto, unitamente alle eventuali osservazioni dello Stato Parte interessato. Se lo Stato Parte rende pubblica una parte del rapporto, il Sottocomitato per la prevenzione può pubblicarlo, nella sua interezza, o in parte. Tuttavia, non possono essere pubblicati dati personali senza il consenso espresso della persona interessata.
3. Il Sottocomitato per la prevenzione presenta un rapporto pubblico annuale sulle sue attività al Comitato contro la tortura.
4. Se lo Stato Parte si rifiuta di collaborare con il Sottocomitato per la prevenzione ai sensi degli articoli 12 e 14, o di adottare misure volte a migliorare la situazione conformemente alle raccomandazioni del Sottocomitato, il Comitato contro la tortura può, dietro richiesta del Sottocomitato per la prevenzione, decidere, a maggioranza dei suoi membri, dopo che lo Stato Parte abbia avuto la possibilità di rendere note le sue opinioni, di rilasciare una dichiarazione pubblica sulla questione, o di pubblicare il rapporto del Sottocomitato.

PARTE IV - MECCANISMI DI PREVENZIONE NAZIONALI

Articolo 17

Ogni Stato Parte mantiene, designa o istituisce, al massimo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, o dalla sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti per la prevenzione della tortura a livello nazionale. I meccanismi istituiti dagli enti locali possono essere designati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai sensi del presente Protocollo, se conformi alle sue disposizioni.

Articolo 18

1. Gli Stati Parte garantiscono l'indipendenza dei meccanismi nazionali di prevenzione nello svolgimento delle loro funzioni, nonché l'indipendenza del personale degli stessi.

2. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie affinché gli esperti del meccanismo nazionale abbiano le capacità e le conoscenze professionali richieste. Si tiene altresì conto dell'equilibrio tra i generi e dell'adeguata rappresentanza dei diversi gruppi etnici e delle minoranze presenti nel Paese.
3. Gli Stati Parte si impegnano a fornire le risorse necessarie al funzionamento dei meccanismi nazionali di prevenzione.
4. Nell'istituzione dei meccanismi nazionali di prevenzione gli Stati Parte tengono debitamente conto dei Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Articolo 19

Ai meccanismi nazionali di prevenzione vengono garantiti come minimo i seguenti poteri:

- a) la facoltà di esaminare periodicamente il trattamento delle persone private della loro libertà presenti nei luoghi di detenzione, secondo la definizione fornita dall'articolo 4, al fine di potenziare, se del caso, la loro tutela dalla tortura e da altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- b) indirizzare raccomandazioni alle autorità competenti con l'obiettivo di migliorare il trattamento e le condizioni delle persone private della loro libertà e di prevenire la tortura ed ogni altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante, prendendo in considerazione le norme pertinenti delle Nazioni Unite;
- c) avanzare proposte e osservazioni circa la legislazione esistente o i disegni di legge in materia.

Articolo 20

Al fine di consentire ai meccanismi nazionali di prevenzione di svolgere il loro mandato, gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano a concedere loro:

- a) l'accesso a tutte le informazioni relative al numero di persone private della loro libertà presenti nei luoghi di detenzione, secondo la definizione fornita dall'articolo 4, nonché al numero dei luoghi di detenzione e alla loro ubicazione;
- b) l'accesso a tutte le informazioni relative al trattamento di queste persone e alle condizioni della loro detenzione;
- c) l'accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative strutture e servizi;
- d) la possibilità di incontrare le persone private della loro libertà, in assenza di testimoni, direttamente, o, se necessario, tramite l'assistenza di un interprete, così come qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale di prevenzione ritenga in grado di fornire informazioni rilevanti;
- e) la libertà di selezionare i luoghi che intendono visitare e le persone che desiderano incontrare;
- f) il diritto di mantenere contatti con il Sottocomitato per la prevenzione, di dargli informazioni e di organizzare riunioni con esso.

Articolo 21

1. Nessuna autorità, o funzionario, può ordinare, applicare, consentire o tollerare alcuna sanzione contro alcuna persona o organizzazione per il fatto di aver comunicato al

meccanismo nazionale per la prevenzione qualsiasi tipo di informazione, vera o falsa, e nessuna di queste persone o organizzazioni deve subire danni di alcun genere per questo motivo.

2. Le informazioni riservate raccolte attraverso il meccanismo nazionale di prevenzione sono di carattere confidenziale. Non possono essere pubblicati dati personali senza il consenso espresso della persona interessata.

Articolo 22

Le autorità competenti dello Stato Parte interessato esaminano le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la prevenzione e avviano un dialogo con detto meccanismo circa i possibili provvedimenti di attuazione.

Articolo 23

Gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali dei meccanismi nazionali di prevenzione.

PARTE V - DICHIARAZIONE

Articolo 24

1. Una volta ratificato il presente Protocollo, gli Stati Parte possono fare una dichiarazione per rinviare l'applicazione dei loro obblighi stabiliti ai sensi della parte III o della parte IV del Protocollo.
2. Tale rinvio è valido per un periodo massimo di tre anni. Dopo aver sentito le motivazioni dello Stato Parte ed essersi consultato con il Sottocomitato per la prevenzione, il Comitato contro la tortura può prorogare tale periodo per ulteriori due anni.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 25

1. Le spese che il Sottocomitato per la prevenzione deve sostenere per l'applicazione del presente Protocollo sono a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fornisce il personale e i servizi necessari allo svolgimento efficace delle funzioni del Sottocomitato ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 26

1. Viene istituito un Fondo speciale in conformità con le procedure previste dall'Assemblea generale, amministrato ai sensi del Regolamento e delle procedure finanziarie vigenti presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con il fine di contribuire a finanziare l'applicazione delle raccomandazioni del Sottocomitato per la prevenzione a uno Stato

Parte successivamente ad una visita, nonché i programmi di formazione dei meccanismi nazionali di prevenzione.

2. Questo Fondo Speciale può essere finanziato tramite contributi volontari dei governi, delle organizzazioni intergovernative e non governative e di altri enti pubblici o privati.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione.
2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di tutti gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione o abbiano aderito ad essa. Gli strumenti di ratifica vengono depositati nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo resta aperto all'adesione da parte di tutti gli Stati che abbiano ratificato la Convenzione o abbiano aderito ad essa.
4. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione nella mani del Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo, o abbiano aderito ad esso, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo, o aderisca ad esso successivamente al deposito del ventesimo strumento di ratifica, o di adesione, nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte del suddetto Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 29

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a tutte le parti che compongono gli Stati federali, senza limitazioni né eccezioni.

Articolo 30

Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

Articolo 31

Le disposizioni del presente Protocollo non intaccano gli obblighi che gli Stati Parte potrebbero aver contratto ai sensi di un accordo regionale che istituisca sistemi di visite ai luoghi di detenzione. Il Sottocomitato per la prevenzione e gli organismi istituiti conformemente a detti accordi regionali sono incoraggiati a consultarsi e cooperare al fine di evitare duplicazioni e promuovere gli obiettivi stabiliti dal presente Protocollo.

Articolo 32

Le disposizioni del presente Protocollo non limitano gli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977, né la facoltà degli Stati Parte di autorizzare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a visitare i luoghi di detenzione in situazioni non tutelate dal diritto internazionale umanitario.

Articolo 33

1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta rivolta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne dà immediata comunicazione agli altri Stati Parte del presente Protocollo e della Convenzione. La denuncia ha effetto dopo un anno dalla data in cui è stata ricevuta la notifica da parte del Segretario generale.
2. Questa denuncia non solleva lo Stato Parte dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo rispetto a qualsiasi azione o situazione verificatasi prima della data in cui abbiano prodotto il loro effetto la denuncia o rispetto alle misure decise dal Sottocomitato per la prevenzione, o a quelle che il Sottocomitato può eventualmente decidere di adottare nei confronti dello Stato parte in questione. Né tale denuncia comporta la sospensione di alcuna questione che il Sottocomitato per la prevenzione abbia iniziato ad esaminare prima della data in cui la denuncia comincia a produrre i suoi effetti.
3. A partire dalla data in cui la denuncia dello Stato Parte entra in vigore, il Sottocomitato per la prevenzione non inizia ad esaminare alcuna nuova questione relativa a tale Stato.

Articolo 34

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può proporre emendamenti e depositarli nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica gli emendamenti proposti agli Stati Parte del presente Protocollo, chiedendo loro di notificargli se desiderano che si convochi una conferenza degli Stati Parte finalizzata ad esaminare le proposte e a sottoporle a votazione. Se entro quattro mesi, dalla data della comunicazione almeno un terzo degli Stati Parte si dichiara favorevole, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti alla conferenza, e votanti, viene sottoposta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati Parte per il suo accoglimento.

2. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore una volta accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
3. Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, divengono obbligatori per gli Stati Parte che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parte restano vincolati alle disposizioni del presente Protocollo e agli emendamenti accolti in precedenza.

Articolo 35

Ai membri del Sottocomitato per la prevenzione e dei meccanismi nazionali di prevenzione vengono conferite le prerogative e le immunità necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni. Ai membri del Sottocomitato per la prevenzione vengono conferite le prerogative e le immunità specificate nella sezione 22 della Convenzione sulle Prerogative e Immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, ai sensi del disposto della sezione 23 di tale Convenzione.

Articolo 36

Nel corso di una visita ad uno Stato Parte, ferme restando le disposizioni e gli obiettivi del presente Protocollo, e le prerogative e immunità di cui essi possono godere i membri del Sottocomitato per la prevenzione devono:

- a) osservare le leggi e i regolamenti dello Stato oggetto della visita;
- b) astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con la natura imparziale e internazionale delle loro funzioni.

Articolo 37

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono parimenti autentici, viene depositato nelle mani del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette copie autentiche conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati.

DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE DALLA TORTURA E DA ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Adottata il 9 dicembre 1975

Articolo 1

1. Ai fini della presente dichiarazione, per tortura si intende qualsiasi azione con la quale viene intenzionalmente inflitto grave dolore o sofferenza, sia fisica sia mentale, da parte di un pubblico ufficiale o su istigazione di questi, allo scopo di ottenere da tale persona o da terzi informazioni o confessione, di punirla per un atto che ha commesso o è sospettato di aver commesso, ovvero di intimidirla o di intimidire altri. Il termine non si riferisce al dolore o alla sofferenza derivanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti ovvero connesse a queste, in misura compatibile con le regole minime per il trattamento dei detenuti.
2. La tortura costituisce una forma aggravata e intenzionale di trattamento o pena crudele, inumano o degradante.

Articolo 2

Ogni atto di tortura o di altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti rappresenta un affronto alla dignità umana e va condannato in quanto negazione degli scopi dello Statuto delle Nazioni Unite e in quanto violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Articolo 3

Nessuno Stato può consentire o tollerare la tortura o altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante. Circostanze eccezionali quali uno stato di guerra, minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica non possono essere invocate come giustificazione della tortura o di altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 4

Ogni Stato, in conformità con le disposizioni della presente dichiarazione, appronta misure efficaci volte ad impedire che all'interno della propria giurisdizione siano esercitati la tortura o altro trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 5

Nella formazione del personale incaricato dell'applicazione della legge e degli altri pubblici ufficiali che possono avere la responsabilità delle persone private della loro libertà, si deve tenere pienamente in conto della proibizione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Nelle forme idonee, questa proibizione deve essere inserita nelle regole o nelle istruzioni generali relative ai doveri e alle funzioni di chiunque possa essere coinvolto nella custodia o nel trattamento di tali persone.

Articolo 6

Ogni Stato esercita una sorveglianza sistematica sui metodi di interrogatorio e sulle disposizioni per la custodia ed il trattamento delle persone private della libertà nel proprio territorio, al fine di prevenire qualunque caso di tortura o di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 7

Ogni Stato si accerta che tutti gli atti di tortura, quali definiti all'articolo 1, siano considerati reato penale. Lo stesso vale per gli atti che costituiscono partecipazione, complicità o incitamento a tortura o a tentata tortura.

Articolo 8

Chiunque dichiari di essere stato sottoposto a tortura o ad altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante da parte di un pubblico ufficiale o su istigazione di questi ha il diritto di sporgere denuncia alle autorità competenti dello Stato interessato e di fare esaminare il suo caso in modo imparziale.

Articolo 9

Ove ci siano motivi ragionevoli per ritenere che sia stato commesso un atto di tortura come definito dall'articolo 1, le autorità competenti dello Stato interessato avviano immediatamente un'indagine anche se non sono state presentate denunce ufficiali.

Articolo 10

Se un'indagine avviata ai sensi dei precedenti articoli 8 o 9 stabilisce che può essere stato commesso un atto di tortura quale definito all'articolo 1, va promossa un'azione penale contro i presunti responsabili, in conformità con le leggi nazionali. Se una notizia di tortura o altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante è ritenuta ben fondata, i presunti responsabili sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare e ad altre misure idonee.

Articolo 11

Ove si dimostri che è stato commesso, da parte di un pubblico ufficiale o su sua istigazione, un atto di tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, la vittima ha diritto a riparazione e indennizzo conformemente alle leggi nazionali.

Articolo 12

Una dichiarazione che si appura essere stata resa a seguito di tortura o di altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante non può essere utilizzata come prova né contro la persona interessata né contro altri in alcun procedimento.

I DIRITTI UMANI E LA GIUSTIZIA

PRINCIPI FONDAMENTALI RELATIVI ALL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

Adottati il 13 dicembre 1985

Considerando che, nella Carta delle Nazioni Unite, i popoli del mondo si sono dichiarati decisi in particolare a creare i necessari presupposti del mantenimento della giustizia e a realizzare la cooperazione internazionale sviluppando e incoraggiando il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza alcuna discriminazione;

Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani enuncia i principi dell'uguaglianza di fronte alla legge, della presunzione d'innocenza e del diritto di ogni persona ad ottenere che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale competente, indipendente e imparziale preconstituito per legge;

Considerando che i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici garantiscono entrambi l'esercizio di questi diritti e che il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici garantisce inoltre il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole;

Ritenendo che esista ancora di frequente un divario fra l'ideale cui mirano questi principi e la situazione reale;

Ritenendo che l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia, in ogni Paese, dovrebbe ispirarsi a questi principi e che andrebbe profuso impegno per dare ad essi piena attuazione;

Ritenendo che le norme applicabili ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni debbano mirare a consentire loro di agire in conformità con detti principi;

Considerando che i giudici si pronunciano in ultima istanza sulla vita, le libertà, i diritti, i doveri e i beni dei cittadini;

Considerando che il sesto Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, nella sua risoluzione 16, ha chiesto al Comitato per la prevenzione e per il controllo del crimine di includere fra i suoi obiettivi prioritari l'elaborazione di principi guida per assicurare l'indipendenza dei giudici e per disciplinare la selezione, la formazione professionale e lo status dei magistrati giudicanti e requirenti;

Ritenendo che giovi quindi esaminare innanzitutto il ruolo dei giudici nell'ordinamento giudiziario e tenendo conto dell'importanza della loro selezione, formazione e condotta;

Sono stati di seguito elaborati i principi guida per aiutare gli Stati Membri a garantire e promuovere l'indipendenza della magistratura; detti principi dovrebbero essere presi in considerazione e rispettati dai governi nell'ambito della legislazione e prassi nazionale ed essere portati all'attenzione dei giudici, degli avvocati, del potere esecutivo e legislativo e dell'opinione pubblica. Questi principi sono stati stabiliti pensando soprattutto ai giudici di carriera, ma si applicano anche, se del caso, ai giudici non professionisti.

Indipendenza della magistratura

1. L'indipendenza della magistratura è garantita dallo Stato ed è enunciata nella Costituzione o nella legislazione nazionale. Tutte le istituzioni, governative o di altro genere, sono tenute a rispettare l'indipendenza della magistratura.
2. I magistrati trattano i casi che vengono loro assegnati in modo imparziale, in base ai fatti e in conformità con la legge, senza restrizioni e senza essere oggetto di indebite influenze, istigazioni, pressioni, minacce o ingerenze, dirette o indirette, da parte di chicchessia, o per qualsivoglia motivo.
3. I magistrati sono competenti a giudicare ogni caso giudiziario ed hanno il potere esclusivo di decidere se un caso loro assegnato rientri nelle loro competenze così come definite dalle leggi.
4. La giustizia si esercita al riparo da qualsiasi intervento ingiustificato o ingerenza e le decisioni dei tribunali non sono soggette a revisione. Questo principio fa salvo il diritto del potere giudiziario di procedere ad una revisione delle decisioni e il diritto delle competenti autorità di attenuare o commutare le pene imposte dai magistrati, in conformità con la legge.
5. Ciascuno ha il diritto di essere giudicato dalle giurisdizioni ordinarie secondo le procedure giudiziarie previste. Non è ammessa la creazione di giurisdizioni che non impieghino le procedure debitamente stabilite in conformità con la legge, allo scopo di privare le giurisdizioni ordinarie della loro competenza.
6. In virtù del principio dell'indipendenza della magistratura, i magistrati hanno il diritto e il dovere di vigilare affinché i dibattiti giudiziari si svolgano equamente e affinché i diritti delle parti siano rispettati.
7. Ogni Stato Membro ha il dovere di fornire le risorse necessarie affinché la magistratura possa adempiere normalmente alle sue funzioni.

Libertà d'espressione e d'associazione

8. Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i magistrati godono, come gli altri cittadini, della libertà di espressione, di fede, d'associazione e di assemblea; tuttavia, nell'esercizio di questi diritti, devono sempre comportarsi in modo da salvaguardare la dignità della loro carica, l'imparzialità e l'indipendenza della magistratura.
9. I giudici sono liberi di costituire associazioni di giudici o altre associazioni, e di affiliarsi ad esse per difendere i loro interessi, promuovere la loro formazione professionale e proteggere l'indipendenza della magistratura.

Qualifiche, selezione e formazione

10. Le persone selezionate per svolgere le funzioni di magistrato devono essere integre e competenti ed avere una comprovata formazione nonché comprovate ed adeguate qualifiche giuridiche. Ogni metodo di selezione dei magistrati deve prevedere garanzie contro nomine abusive. La selezione dei giudici deve essere operata senza distinzione di

razza, colore, sesso, religione, opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, nascita o posizione; la norma secondo cui un candidato alla magistratura deve essere cittadino del Paese interessato non è considerata discriminatoria.

Condizioni di servizio e durata del mandato

11. La durata del mandato dei giudici, la loro indipendenza, sicurezza, adeguata retribuzione, condizioni di servizio, pensioni ed età pensionabile sono garantite dalla legge.
12. I giudici, nominati od eletti, sono inamovibili fintanto che non abbiano raggiunto l'età obbligatoria della pensione o la fine del loro mandato.
13. La promozione dei giudici, qualora esista questo sistema, deve essere fondata su fattori obiettivi, con particolare riguardo alla loro competenza, integrità ed esperienza.
14. L'assegnazione dei casi ai giudici all'interno della giurisdizione alla quale ciascun giudice appartiene è questione interna che rientra nella sfera dell'amministrazione giudiziaria.

Segreto professionale e immunità

15. I giudici sono vincolati dal segreto professionale per quanto attiene alle loro deliberazioni e alle informazioni riservate che raccolgono nell'esercizio delle loro funzioni in sede diversa dalla pubblica udienza e non sono tenuti a testimoniare su tali questioni.
16. Fatti salvi i provvedimenti disciplinari, il diritto di impugnazione in appello e il diritto ad ottenere un indennizzo dallo Stato in conformità al diritto nazionale, i giudici non possono essere personalmente oggetto di un'azione civile per abusi o omissioni nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Misure disciplinari, sospensione e destituzione

17. Qualsiasi accusa o querela rivolta contro un giudice nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie e professionali deve essere sentita in tempi rapidi e con equità secondo la procedura appropriata. Il giudice ha diritto ad essere ascoltato in maniera imparziale. La fase iniziale del caso deve rimanere riservata, a meno che il giudice non chieda che si proceda diversamente.
18. Un giudice può essere sospeso o destituito solo se inidoneo ad espletare le sue funzioni per incapacità o condotta scorretta.
19. In ogni procedimento disciplinare, di sospensione o di destituzione, le decisioni sono adottate ai sensi delle norme vigenti in materia di condotta dei magistrati.
20. Le decisioni sui procedimenti disciplinari, di sospensione e di destituzione devono essere sottoposte al vaglio di un organo indipendente. Questo principio può non applicarsi alle decisioni emanate da una giurisdizione suprema o dal potere legislativo nell'ambito di una procedura quasi giudiziaria.

CORPUS DI REGOLE MINIME PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI

Adottate il 30 agosto 1955

Osservazioni preliminari

1. Le regole che seguono non intendono descrivere minuziosamente un sistema penitenziario modello; esse si propongono unicamente di definire, ispirandosi a concetti oggi generalmente accettati e agli elementi essenziali dei migliori sistemi contemporanei, i principi e le regole di una buona organizzazione penitenziaria e della buona pratica di trattamento dei detenuti.
2. È evidente che non tutte le regole possono essere applicate in ogni luogo e in ogni tempo, data la grande varietà di condizioni giuridiche, sociali, economiche e geografiche che vi sono nel mondo. Esse dovranno tuttavia servire a stimolare lo sforzo costante diretto alla loro applicazione, tenendo presente che esse rappresentano, nel loro insieme, le condizioni minime ammesse dalle Nazioni Unite.
3. D'altra parte, queste regole si riferiscono a campi nei quali il pensiero è in costante evoluzione; esse non intendono escludere la possibilità di nuove esperienze e pratiche, purché queste siano in accordo con i principi e gli obiettivi derivanti dal testo del *Corpus* di regole. Con questo spirito, l'amministrazione penitenziaria centrale potrà sempre autorizzare eccezioni alle regole.
4.
 - 1) La prima parte del *Corpus* tratta delle regole concernenti l'amministrazione generale degli istituti carcerari ed è applicabile ad ogni categoria di detenuti, siano essi penali o civili, imputati o condannati, ivi compresi i detenuti sottoposti a una misura di sicurezza o a una misura rieducativa ordinata dal giudice.
 - 2) La seconda parte contiene regole che sono applicabili solamente alle categorie di detenuti previste da ciascuna sezione. Tuttavia, le regole della sezione A applicabili ai detenuti condannati saranno egualmente applicabili alle categorie di detenuti previste nelle sezioni B, C e D, purché non siano incompatibili con le regole che le disciplinano in modo specifico e a condizione che esse siano favorevoli nei confronti di questi detenuti.
5.
 - 1) Queste regole non sono dirette a definire l'organizzazione degli istituti per i giovani delinquenti (istituti Borstal, istituti di rieducazione, ecc). Tuttavia, in linea di massima, la prima parte del *Corpus* delle regole può essere considerata ugualmente applicabile a questi istituti carcerari.
 - 2) La categoria dei giovani detenuti deve comprendere, in ogni caso, i minori che dipendono dalle giurisdizioni minorili. Come regola generale, questi giovani delinquenti non dovrebbero essere condannati a pene detentive.

PARTE I - REGOLE DI APPLICAZIONE GENERALE

PRINCIPIO FONDAMENTALE

6.

- 1) Le regole che seguono devono essere applicate con imparzialità. Non si deve operare alcuna differenza di trattamento basata su pregiudizi, specialmente di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di qualsiasi altra situazione.
- 2) Al contrario, è importante rispettare la fede religiosa e i principi morali del gruppo al quale il detenuto appartiene.

Registro

7.

- 1) In ogni luogo in cui vi sono persone detenute è necessario tenere aggiornato un registro rilegato e numerato contenente per ciascun detenuto le seguenti indicazioni:
 - a) la sua identità;
 - b) i motivi della sua detenzione e l'autorità competente che l'ha decisa;
 - c) il giorno e l'ora del suo ingresso e della sua uscita.
- 2) Nessuno può essere ammesso in un istituto penitenziario senza un valido titolo di detenzione, i cui estremi saranno stati preventivamente riportati nel registro.

Separazione delle categorie

8. Le diverse categorie di detenuti devono essere assegnate a diversi istituti penitenziari o a diverse sezioni di istituto penitenziario tenendo conto del loro sesso, età, precedenti, motivi della detenzione e regime di trattamento necessario. Di conseguenza:
 - a) gli uomini e le donne devono essere alloggiati nella misura del possibile, in istituti penitenziari diversi; quando un solo istituto riceve sia uomini che donne, l'insieme dei locali destinato alle donne deve essere interamente separato;
 - b) le persone in detenzione preventiva devono essere separate da quelle condannate;
 - c) le persone recluse per debiti o condannate ad un'altra forma di detenzione civile devono essere separate da quelle detenute per reati penali;
 - d) i giovani detenuti devono essere separati dagli adulti.

Locali di detenzione

9.

- 1) Le celle o camere destinate all'isolamento notturno devono essere occupate da un solo detenuto. Se per motivi particolari, quale un temporaneo affollamento, si rende necessario per l'amministrazione penitenziaria centrale fare eccezioni a questa regola, si dovrà evitare di alloggiare due detenuti in una cella o camera singola.

- 2) Quando si utilizzano dormitori, questi devono essere occupati da detenuti selezionati in modo accurato e riconosciuti adatti ad essere alloggiati in queste condizioni. Durante la notte saranno sottoposti ad una regolare sorveglianza adeguata al tipo di istituto considerato.
10. I locali di detenzione, e in particolare quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono rispondere a requisiti di igiene che tengano conto del clima, e in particolare della cubatura di aria, la superficie minima, l'illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione.
 11. In ogni locale in cui i detenuti devono vivere o lavorare,
 - a) le finestre devono essere sufficientemente ampie da consentire ai detenuti di leggere e di lavorare alla luce naturale; inoltre, devono essere strutturate in modo da consentire l'entrata di aria fresca, vi sia o non vi sia ventilazione artificiale;
 - b) la luce artificiale deve essere tale da permettere al detenuto di leggere o di lavorare senza danneggiare la vista.
 12. Gli impianti sanitari devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali al momento voluto, in maniera igienica e decorosa.
 13. Gli impianti del bagno e della doccia devono essere strutturati in modo che ciascun detenuto possa essere messo nelle condizioni di utilizzarli, ad una temperatura adeguata al clima e con la frequenza che l'igiene generale richiede, a seconda della stagione e della posizione geografica, ma almeno una volta alla settimana in condizioni di clima temperato.
 14. Tutti i locali frequentati con regolarità dai detenuti devono essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione e di pulizia.

Igiene personale

15. Si deve esigere dai detenuti la pulizia personale; a tal fine, essi devono disporre dell'acqua e degli articoli da toilette necessari alla loro salute e alla loro igiene.
16. Al fine di consentire ai detenuti di presentarsi in modo decoroso e di conservare il rispetto di se stessi, si devono prevedere facilitazioni per la cura dei capelli e della barba. Gli uomini devono potersi radere con regolarità.

Indumenti e biancheria da letto

17.
 - 1) I detenuti che non sono autorizzati a portare i propri indumenti personali devono ricevere un corredo adeguato al clima e idoneo a mantenerli in buona salute. Questi indumenti non devono essere in alcun modo degradanti o umilianti.
 - 2) Tutti i vestiti devono essere puliti e mantenuti in buono stato. La biancheria intima deve essere cambiata e lavata con la frequenza necessaria a mantenere l'igiene.
 - 3) In circostanze eccezionali, quando il detenuto si allontana dall'istituto penitenziario per fini autorizzati, gli deve essere permesso di indossare i suoi indumenti personali o vestiti che non attirano l'attenzione.
18. Quando i detenuti sono autorizzati ad indossare i loro indumenti personali, al momento del loro ingresso in istituto devono essere adottate disposizioni volte ad assicurare che essi siano puliti e utilizzabili.

19. Ciascun detenuto deve disporre, in conformità agli usi locali o nazionali, di un letto singolo e dell'adeguata biancheria da letto singola, mantenuta in buono stato e cambiata con la frequenza necessaria a garantirne la pulizia.

Alimentazione

20.

- 1) Ogni detenuto deve ricevere dall'amministrazione agli orari consueti una alimentazione di buona qualità, ben preparata e ben presentata, con un valore nutritivo adeguato a mantenerlo in salute e in forze.
- 2) Ogni detenuto deve avere la possibilità di procurarsi acqua potabile tutte le volte che ne ha bisogno.

Esercizio fisico

21.

- 1) Quando le condizioni meteorologiche lo permettono, deve essere consentito a ciascun detenuto che non lavora all'aria aperta di praticare ogni giorno almeno un'ora di appropriato esercizio fisico all'aria aperta.
- 2) Nel periodo di tempo riservato a questo esercizio, i detenuti giovani e tutti gli altri che possono per età e condizioni fisiche, devono ricevere un'educazione fisica e svolgere attività ricreative. A questo scopo, devono essere messi a loro disposizione lo spazio, gli impianti e le attrezzature.

Servizi medico-sanitari

22.

- 1) Ogni istituto penitenziario deve disporre almeno delle prestazioni di un medico qualificato, il quale dovrebbe avere conoscenze della materia psichiatrica. I servizi medici dovrebbero essere organizzati in stretto collegamento con l'amministrazione generale del servizio sanitario della comunità o della nazione. Essi devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, quando necessario, per il trattamento dei casi di anomalia mentale.
- 2) Per i malati che hanno bisogno di cure speciali, è necessario prevedere il trasferimento in istituti penitenziari speciali o in ospedali civili. Quando il trattamento ospedaliero è organizzato all'interno dell'istituto, quest'ultimo deve disporre del materiale, delle attrezzature e dei prodotti farmaceutici che consentono di offrire le cure e l'assistenza opportune ai detenuti malati e il personale deve avere una formazione professionale adeguata.
- 3) Ogni detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato.

23.

- 1) Negli istituti penitenziari femminili vi devono essere le strutture idonee per assistere le donne incinte, le puerpere e le convalescenti. Nella misura in cui è possibile, si devono adottare i provvedimenti affinché il parto avvenga in un ospedale civile. Se il bambino nasce in carcere, è importante che questa circostanza non sia menzionata nell'atto di nascita.
- 2) Nei casi in cui è permesso alle madri detenute di tenere i loro bambini lattanti, è necessario adottare delle misure per organizzare un nido d'infanzia dotato di personale qualificato, in cui saranno tenuti i lattanti nei momenti in cui non sono affidati alle cure delle loro madri.

24. Il medico deve visitare ogni detenuto il più presto possibile dopo il suo ingresso e successivamente tutte le volte che si renderà necessario al fine, in particolare, di diagnosticare la possibile esistenza di una malattia fisica o mentale e di prendere tutte le misure necessarie; di assicurare che i detenuti sospettati di essere affetti da malattie infettive o contagiose siano tenuti separati dagli altri; di diagnosticare le deficienze fisiche e mentali che potrebbero costituire un ostacolo alla loro riqualificazione e di stabilire l'idoneità fisica al lavoro di ciascun detenuto.

25.

- 1) Il medico ha l'incarico di provvedere alla salute fisica e mentale dei detenuti. Egli dovrà visitare ogni giorno sia i detenuti malati, sia i detenuti che si lamentano di essere malati e tutti coloro che attirano in modo particolare la sua attenzione.
- 2) Il medico deve presentare un rapporto al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto sia stata o sarà pregiudicata per il prolungamento della detenzione o per il modo in cui essa è condotta.

26.

- 1) Il medico deve compiere regolari ispezioni e consigliare il direttore per quanto riguarda:
 - a) la quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti;
 - b) l'igiene e la pulizia dell'istituto penitenziario e dei detenuti;
 - c) gli impianti sanitari, il riscaldamento, l'illuminazione e la ventilazione dell'istituto;
 - d) la qualità e la pulizia degli indumenti e della biancheria per il letto dei detenuti;
 - e) l'osservanza delle regole relative all'educazione fisica e sportiva quando questa è organizzata da personale non specializzato.
- 2) Il direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i consigli del medico previsti nel paragrafo 2 della regola 25 e nella regola 26 e, se li condivide, adottare immediatamente le misure adeguate affinché vengano seguite le raccomandazioni; in caso di disaccordo invece, o se la materia non è di sua competenza, trasmetterà subito il rapporto medico con le proprie osservazioni alla autorità superiore.

Disciplina e punizioni

27. L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti con fermezza, ma senza apportare restrizioni maggiori di quanto sia necessario per il mantenimento della sicurezza e di una vita in comune bene organizzata.

28.

- 1) Nessun detenuto potrà svolgere, nei servizi dello stabilimento, un lavoro che comporti un potere disciplinare.
- 2) Questa regola non dovrà tuttavia essere di ostacolo al buon funzionamento dei sistemi basati su un'autonomia di gestione. Questi sistemi comportano, infatti,

che alcune attività o responsabilità di ordine sociale, educativo o sportivo siano affidate, sotto supervisione, a detenuti raggruppati a fini di rieducazione.

29. I punti che seguono devono essere sempre determinati dalla legge o da un regolamento dell'autorità amministrativa competente:

- a) la condotta che costituisce infrazione disciplinare;
- b) il tipo e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;
- c) l'autorità competente a imporre queste sanzioni.

30.

- 1) Un detenuto può essere punito solamente in conformità alle disposizioni di una legge o di un regolamento appositi e non può essere mai punito due volte per la stessa infrazione.
- 2) Nessun detenuto può essere punito senza essere informato dell'infrazione che gli viene contestata e senza che abbia l'opportunità di difendersi. L'autorità competente deve procedere ad un esame completo del caso.
- 3) Nella misura in cui è necessario e possibile, si deve permettere al detenuto di difendersi con l'ausilio di un interprete.

31. È assolutamente vietato applicare come sanzioni disciplinari le pene corporali, la detenzione in celle buie così come ogni altra sanzione crudele, disumana o degradante.

32.

- 1) Le pene dell'isolamento e della riduzione dell'alimentazione non possono essere inflitte senza che il medico abbia visitato il detenuto e certificato per iscritto che egli è in grado di sopportarle.
- 2) Lo stesso dicasi per tutte le altre misure punitive che rischierebbero di danneggiare la salute fisica o mentale dei detenuti. In ogni caso, tali misure non dovranno essere mai contrarie al principio indicato nella regola 31, né potranno discostarsi da esso.
- 3) Il medico deve visitare ogni giorno i detenuti che scontano queste sanzioni disciplinari e deve fare rapporto al direttore se ritiene necessario porre fine alla sanzione o modificarla per ragioni di salute fisica o mentale.

Mezzi di coercizione

33. Gli strumenti di coercizione quali manette, catene, ferri e camicie di forza non devono mai essere impiegati come sanzione. Le catene e i ferri non devono più essere utilizzati come mezzi di coercizione. Gli altri strumenti possono essere utilizzati solamente nei casi seguenti:

- a) come misura di precauzione contro l'evasione durante il trasferimento e purché siano tolti quanto il detenuto compare davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa;
- b) per ragioni sanitarie su indicazione del medico;
- c) per ordine del direttore, se gli altri mezzi per tenere sotto controllo un detenuto sono falliti, al fine di impedirgli di nuocere a sé o ad altri o di provocare danni; in questo caso il direttore deve consultare di urgenza il medico e fare rapporto all'autorità amministrativa superiore.

34. Il tipo e il modo di utilizzo degli strumenti di coercizione devono essere decisi dall'amministrazione penitenziaria centrale. La loro applicazione non deve protrarsi oltre il tempo strettamente necessario.

Informazioni e diritto di reclamo dei detenuti

35.

- 1) Al momento dell'ingresso in istituto, ogni detenuto deve ricevere una comunicazione scritta in merito al regime applicato ai detenuti della sua categoria, alle norme disciplinari dell'istituto penitenziario, ai mezzi autorizzati per ottenere le informazioni e per formulare i reclami e a tutto quanto possa essere necessario per consentirgli di conoscere i propri diritti e i propri obblighi e per adattarsi alla vita dell'istituto penitenziario.
- 2) Nel caso in cui un detenuto sia analfabeta, queste informazioni gli devono essere fornite verbalmente.

36.

- 1) Durante ogni giorno lavorativo, ogni detenuto deve avere la possibilità di presentare istanze e reclami al direttore dello stabilimento o al funzionario autorizzato a sostituirlo.
- 2) Istanze e reclami potranno essere presentati all'ispettore carcerario nel corso di un'ispezione. Il detenuto potrà intrattenersi con l'ispettore o con un altro funzionario incaricato dell'ispezione senza che il direttore o altri membri del personale dell'istituto penitenziario siano presenti.
- 3) Ogni detenuto deve essere autorizzato ad inviare, senza censura nel merito ma nella forma dovuta, un'istanza o un reclamo all'amministrazione penitenziaria centrale, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente, attraverso la via prescritta.
- 4) Salvo il caso in cui un'istanza o un reclamo siano in modo evidente temerari o privi di fondamento, essi devono essere esaminati tempestivamente e al detenuto deve essere data una risposta senza indebito ritardo.

Contatti con il mondo esterno

37. I detenuti devono essere autorizzati, con la opportuna sorveglianza, a comunicare con la loro famiglia e con amici di buona reputazione, a intervalli regolari, sia tramite la corrispondenza sia ricevendo le loro visite.

38.

- 1) Ai detenuti cittadini di un Paese estero devono essere concesse le facilitazioni per comunicare con i loro rappresentanti diplomatici e consolari.
- 2) Per quanto concerne i detenuti cittadini di Stati che non hanno rappresentanti diplomatici o consolari nel Paese, così come per i rifugiati e per gli apolidi, devono essere concesse le stesse facilitazioni affinché si possano rivolgere al rappresentante diplomatico dello Stato incaricato dei loro interessi o ad un'altra autorità nazionale o internazionale che abbia l'obiettivo di tutelarli.

39. I detenuti devono essere tenuti al corrente con regolarità dei più importanti avvenimenti, sia attraverso la lettura di giornali quotidiani, di periodici o di pubblicazioni penitenziarie speciali, sia attraverso trasmissioni radiofoniche, conferenze e altri mezzi simili, autorizzati o controllati dall'amministrazione.

Biblioteca

40. Ogni istituto penitenziario deve avere una biblioteca a disposizione di tutte le categorie di detenuti, sufficientemente fornita di libri istruttivi e ricreativi. I detenuti devono essere incoraggiati a usufruirne il più possibile.

Religione

41.

- 1) Se l'istituto penitenziario ospita un numero sufficiente di detenuti appartenenti a una stessa religione, deve essere nominato o riconosciuto un rappresentante qualificato di questa religione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono, tale disposizione dovrebbe essere di tipo permanente.
- 2) Il rappresentante qualificato, nominato o riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente i servizi religiosi e ad effettuare, ogni volta che gli venga indicato, visite pastorali, in particolari ai detenuti della sua religione.
- 3) Non deve mai essere negato ad alcun detenuto il diritto di entrare in contatto con un rappresentante qualificato di una religione. Al contrario, se un detenuto si oppone alla visita di un rappresentante di una religione, è necessario rispettare pienamente la sua volontà.

42. Ciascun detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a soddisfare le esigenze della sua vita religiosa, partecipando alle funzioni organizzate nell'istituto penitenziario e tenendo in suo possesso libri edificanti e di istruzione religiosa della sua confessione.

Deposito degli oggetti appartenenti ai detenuti

43.

- 1) Nel caso in cui il regolamento non autorizza il detenuto a tenere in suo possesso denaro, oggetti di valore, indumenti e altri suoi effetti personali, al momento del suo ingresso in istituto essi devono essere posti in un luogo sicuro. Deve essere compilato un inventario di questi oggetti il quale deve essere firmato dal detenuto; devono essere adottate misure al fine di conservarli in buono stato.
- 2) Questi oggetti e il denaro devono essergli restituiti al momento della sua liberazione, ad eccezione del denaro che egli è stato autorizzato a spendere, degli oggetti che ha potuto inviare all'esterno e degli indumenti che per motivi di igiene è stato necessario distruggere. Il detenuto deve rilasciare ricevuta degli oggetti e del denaro che gli sono stati restituiti.
- 3) I valori e oggetti inviati dall'esterno al detenuto sono sottoposti alle stesse regole.
- 4) Se il detenuto all'atto dell'ingresso in istituto aveva con sé medicinali o sostanze stupefacenti, sarà il medico a decidere cosa farne.

Comunicazioni relative a decessi, malattie, trasferimenti, ecc...

44.

- 1) In caso di decesso o di malattia grave, di incidente grave o di assegnazione del detenuto ad un istituto per malati di mente, il direttore deve informare immediatamente il coniuge nel caso il detenuto sia coniugato oppure il parente più prossimo e in ogni caso qualsiasi altra persona preventivamente indicata dal detenuto.
- 2) Un detenuto deve essere informato immediatamente della morte o della malattia grave di un parente prossimo. In caso di malattia pericolosa di questa persona e quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrebbe essere autorizzato a recarsi al suo capezzale, sia con la scorta, sia liberamente.
- 3) Un detenuto avrà il diritto di informare immediatamente la sua famiglia in merito alla sua detenzione o al suo trasferimento in un altro istituto.

Trasferimento dei detenuti

45

- 1) Quando i detenuti sono condotti nell'istituto penitenziario o fuori di esso, devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico e devono essere adottate le misure necessarie per proteggerli dagli insulti, dalla curiosità del pubblico e da qualsiasi tipo di pubblicità.
- 2) Deve essere vietato il trasporto di detenuti in cattive condizioni di aerazione e di luce e con ogni mezzo che imponga loro una sofferenza psichica.
- 3) Il trasporto dei detenuti deve essere effettuato a spese dell'amministrazione e in base alle stesse condizioni per tutti.

Personale penitenziario

46.

- 1) L'amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni livello, in quanto dall'integrità, dall'umanità, dall'atteggiamento e dalla capacità personale e professionale del personale dipende la buona gestione degli istituti penitenziari.
- 2) L'amministrazione penitenziaria deve compiere sforzi costanti per ridestare e per mantenere nello spirito del personale e dell'opinione pubblica la convinzione che questa missione è un servizio sociale di grande importanza; a tal fine, si dovrebbero utilizzare tutti i mezzi opportuni per farlo capire al pubblico.
- 3) Affinché gli obiettivi ora indicati possano essere raggiunti, i membri del personale devono essere impiegati a tempo pieno in qualità di funzionari penitenziari di professione, devono avere lo status di dipendenti dello Stato ed avere la garanzia di un lavoro sicuro che dipende esclusivamente dalla loro buona condotta, dalla efficacia del loro lavoro e dalla loro idoneità fisica. La remunerazione deve essere tale da consentire di assumere e di trattenerne in servizio uomini e donne capaci; i vantaggi di carriera e le condizioni di servizio devono essere determinati tenendo conto della natura penosa del lavoro.

47.

- 1) Il personale deve possedere un livello intellettuale adeguato.
- 2) Prima di entrare in servizio, deve seguire un corso di formazione generale e specialistico e superare prove teoriche e pratiche.
- 3) Dopo essere entrato in servizio e nel corso della carriera, il personale dovrà mantenere e migliorare le proprie conoscenze e la propria capacità professionale seguendo corsi di perfezionamento che saranno organizzati periodicamente.

48. Tutti i membri del personale devono comportarsi bene e compiere il proprio dovere in ogni circostanza, in modo che il loro esempio abbia un'influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto.

49.

- 1) Deve essere affiancato al personale, nella massima misura possibile, un numero adeguato di specialisti quali psichiatri, psicologi, operatori sociali, istitutori e istruttori tecnici.
- 2) I servizi degli operatori sociali, degli insegnanti e degli istruttori tecnici devono essere garantiti in modo permanente, senza escludere il ricorso a servizi a tempo parziale degli ausiliari o dei volontari.

50.

- 1) Il direttore di un istituto penitenziario deve essere adeguatamente qualificato per il suo compito, per carattere, capacità amministrative, tipo di formazione ed esperienza nel settore.
- 2) Egli deve dedicarsi a tempo pieno alla sua funzione ufficiale; questa funzione non può essere svolta in modo accessorio.
- 3) Egli deve abitare nell'istituto o nelle immediate vicinanze.
- 4) Quando due o più istituti sono sotto l'autorità di un solo direttore, egli deve visitare ciascuno di essi a intervalli frequenti. Inoltre, un funzionario residente responsabile deve essere a capo di ciascuno di questi istituti.

51.

- 1) Il direttore, il vice direttore e la maggior parte degli altri membri del personale dell'istituto devono parlare la stessa lingua della maggioranza dei detenuti o una lingua che sia compresa dalla maggioranza di essi.
- 2) Ogniquale volta necessario, si deve ricorrere ai servizi di un interprete.

52.

- 1) Negli istituti sufficientemente grandi da richiedere l'impiego di uno o più medici che dedichino tutto il loro tempo a questo compito, almeno uno deve abitare nell'istituto o nelle immediate vicinanze dello stesso.
- 2) Negli altri istituti, il medico deve fare visite ogni giorno e abitare tanto vicino quanto necessario per essere in grado di intervenire senza indugio in caso di urgenza.

53.

- 1) Negli istituti misti, la sezione femminile deve essere diretta da un funzionario di sesso femminile responsabile che deve tenere in custodia tutte le chiavi di questa sezione dell'istituto.
- 2) Nessun funzionario di sesso maschile deve entrare nella sezione femminile se non è accompagnato da un membro femminile del personale.
- 3) La sorveglianza delle donne detenute deve essere assicurata esclusivamente da funzionari di sesso femminile. Ciò non esclude tuttavia che per motivi professionali alcuni funzionari di sesso maschile, in particolare medici e istitutori, possono esercitare le loro funzioni in istituti o sezioni riservati alle donne.

54.

- 1) I funzionari degli istituti nei loro rapporti con i detenuti non devono usare la forza salvo che in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza attiva o passiva a un ordine basato su una legge o su un regolamento. I funzionari che ricorrono alla forza devono limitarne l'impiego allo stretto necessario e fare immediatamente rapporto riguardo all'accaduto al direttore dell'istituto.
- 2) I membri del personale penitenziario si devono sottoporre ad un addestramento fisico speciale che consenta loro di tenere sotto controllo i detenuti violenti.
- 3) Salvo che in circostanze eccezionali, gli agenti che svolgono un servizio che li pone a contatto diretto con i detenuti non devono essere armati. Inoltre, non si deve mai affidare un'arma a un membro del personale che non sia stato addestrato a maneggiarla.

Ispezioni

55. Ispettori qualificati ed esperti, nominati da un'autorità competente dovranno procedere alla regolare ispezione degli istituti e dei servizi penitenziari. Essi vigileranno, in particolare, affinché gli istituti siano amministrati in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore e allo scopo di raggiungere gli obiettivi dei servizi penitenziari e correzionali.

PARTE I - REGOLE APPLICABILI A PARTICOLARI CATEGORIE DI DETENUTI

A. -- DETENUTI CONDANNATI

Principi guida

56. I principi che seguono hanno lo scopo di definire lo spirito con cui i sistemi penitenziari devono essere amministrati e gli obiettivi ai quali essi dovranno tendere, conformemente alla dichiarazione riportata nell'osservazione preliminare 1 del presente testo.
57. La reclusione e le altre misure che hanno l'effetto di togliere un delinquente dal mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso che privano l'individuo del diritto di disporre della propria persona, privandolo della libertà. Pertanto, fatte salve le misure di

isolamento giustificate o quelle per il mantenimento della disciplina, il sistema penitenziario non deve aggravare le sofferenze insite in una situazione simile.

58. Lo scopo e la giustificazione delle pene e delle misure privative della libertà sono in definitiva la protezione della società contro il crimine. Questo scopo non sarà raggiunto se il periodo di privazione della libertà non sarà sfruttato per ottenere, nella massima misura possibile, che il delinquente, una volta liberato, non solo abbia il desiderio ma anche la capacità di vivere rispettando la legge e di provvedere alle sue necessità.

59. A tal fine, il regime penitenziario deve fare appello a tutti i mezzi curativi, educativi, morali e spirituali ed altri ancora, nonché a tutte le forme di assistenza di cui può disporre, cercando di applicarli conformemente alle esigenze del trattamento individuale dei delinquenti.

60.

1) Il regime penitenziario deve cercare di ridurre le differenze che possono esservi tra la vita in carcere e la vita libera, in quanto queste differenze tendono a ridurre il senso di responsabilità del detenuto o il rispetto della dignità della sua persona.

2) Prima del termine dell'esecuzione di una pena o di una misura è auspicabile che siano prese le misure necessarie per assicurare al detenuto un graduale reinserimento nella vita in società. Questo scopo potrà essere raggiunto, a seconda del caso, mediante un regime preparatorio alla liberazione, organizzato nell'istituto stesso o in un altro istituto idoneo oppure attraverso la liberazione condizionale il cui controllo non sarà affidato alla polizia, ma comporterà il sostegno di un'efficace assistenza sociale.

61. Il trattamento riservato ai detenuti non deve sottolineare la loro esclusione dalla società ma, al contrario, deve sottolineare il fatto che essi continuano a farne parte. A tal fine è necessario ricorrere, nella misura del possibile, alla cooperazione di organismi della comunità per aiutare il personale dell'istituto penitenziario nel compito della riqualificazione dei detenuti. Gli assistenti sociali che collaborano con ciascun istituto devono avere la missione di mantenere e migliorare le relazioni del detenuto con la propria famiglia e con gli organismi sociali che possono sostenerlo. Bisogna salvaguardare, compatibilmente con la legge e la pena da scontare, i diritti relativi agli interessi civili, i vantaggi derivanti dai diritti della sicurezza sociale e altri vantaggi sociali dei detenuti.

62. I servizi medico-sanitari dell'istituto si adopereranno per diagnosticare e curare tutte le infermità o le malattie fisiche o psichiche suscettibili di ostacolare la rieducazione del detenuto. A questo fine devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche, chirurgiche e psichiatriche ritenute necessarie.

63.

1) La realizzazione di questi principi richiede l'individualizzazione del trattamento e, a tal fine, un sistema flessibile di classificazione dei detenuti in gruppi; è auspicabile che questi gruppi siano collocati in istituti separati nei quali ciascun gruppo possa ricevere il trattamento necessario.

2) Questi istituti non devono presentare lo stesso livello di sicurezza per tutti i gruppi; è auspicabile prevedere diversi livelli di sicurezza a seconda delle necessità di ciascun gruppo. Gli istituti aperti, per il fatto stesso che non

prevedono misure di sicurezza fisica contro le evasioni ma si rimettono, in questo caso, all'autodisciplina dei detenuti, offrono a individui accuratamente scelti, le condizioni più favorevoli per la loro riqualificazione.

- 3) È auspicabile che l'individualizzazione del trattamento negli istituti chiusi non sia ostacolata dal numero troppo elevato di detenuti. In alcuni Paesi si ritiene che la popolazione in questi istituti non dovrebbe superare le 500 unità. Negli istituti aperti la popolazione dovrebbe essere ridotta il più possibile.
- 4) D'altro canto, non è auspicabile mantenere istituti che siano così piccoli da non consentire di organizzarvi un regime adeguato.

64. I doveri della società non cessano al momento della liberazione di un detenuto. Sarebbe dunque necessario disporre di organismi governativi o privati in grado di offrire al detenuto liberato un efficace aiuto post-penitenziario, volto a diminuire i pregiudizi nei suoi confronti, consentendogli di riqualificarsi nella comunità.

Trattamento

65. Il trattamento degli individui condannati ad una pena o a misure privative della libertà deve avere lo scopo, nella misura in cui la durata della pena lo consenta, di stimolare in essi la volontà e le capacità che permetteranno loro, dopo la liberazione, di vivere rispettando la legge e di provvedere a se stessi. Questo trattamento deve essere tale da incoraggiare il rispetto verso se stessi e da sviluppare il loro senso di responsabilità.

66.

- 1) A questo scopo è necessario ricorrere, in particolare, all'assistenza religiosa nei Paesi in cui ciò è possibile, all'istruzione, all'orientamento e alla formazione professionale, ai metodi dell'assistenza sociale individuale, a consulenze in materia di lavoro, sviluppo fisico ed educazione morale, conformemente alle necessità individuali di ciascun detenuto. È opportuno tenere conto dei precedenti sociali e penali del condannato, delle sue capacità e attitudini fisiche e mentali, delle sue disposizioni personali, della durata della pena e delle possibilità di riqualificazione.
- 2) Per ciascun detenuto condannato ad una pena di una certa durata, il direttore dell'istituto deve ricevere, appena possibile dopo l'ingresso del detenuto, rapporti completi sui diversi aspetti citati nel paragrafo precedente. Questi rapporti devono sempre comprendere anche il rapporto di un medico, ove possibile specializzato in psichiatria, sulle condizioni fisiche e mentali del detenuto.
- 3) I rapporti e tutti gli altri documenti pertinenti saranno posti in un fascicolo individuale, che sarà tenuto aggiornato e classificato in modo da poter essere consultato dal personale responsabile ogni volta che sarà necessario.

Classificazione e individualizzazione

67. Le finalità della classificazione devono essere:

- a) separare i detenuti che in ragione dei loro precedenti penali o delle loro cattive inclinazioni eserciterebbero un'influenza negativa sugli altri detenuti;
- b) ripartire i detenuti in gruppi, al fine di agevolare il loro trattamento in vista della loro riabilitazione sociale.

68. Nella misura del possibile è opportuno disporre di istituti separati o di sezioni separate di un istituto per il trattamento dei diversi gruppi di detenuti.
69. Dopo l'ingresso in un istituto penitenziario di un detenuto condannato a una pena o ad un provvedimento restrittivo di una certa durata e successivamente ad uno studio della personalità dello stesso, ogni volta che sia possibile, deve essere preparato per lui un programma alla luce dei dati di cui si è in possesso sulle sue necessità individuali, sulle sue capacità e sulle sue condizioni psicologiche.

Riconoscimenti

70. Si deve istituire in ogni istituto un sistema di premi adattato ai diversi gruppi di detenuti e ai differenti metodi di trattamento, al fine di incoraggiare la buona condotta, sviluppare il senso di responsabilità e stimolare l'interesse e la cooperazione dei detenuti in merito al trattamento ad essi riservato.

Lavoro

71.

- 1) Il lavoro penitenziario non deve avere carattere punitivo.
- 2) Tutti i detenuti condannati sono sottoposti all'obbligo di lavorare, tenendo conto della loro idoneità fisica e mentale così come sarà indicata dal medico.
- 3) Si deve dare ai detenuti un lavoro produttivo in grado di tenerli occupati per la normale durata di una giornata lavorativa.
- 4) Nella misura del possibile, questo lavoro deve essere di natura tale da mantenere o da aumentare la loro capacità di guadagnarsi da vivere onestamente dopo la liberazione.
- 5) Si deve dare una formazione professionale utile ai detenuti che sono in grado di trarne profitto, e in particolare ai giovani.
- 6) Compatibilmente con una selezione professionale razionale e con le esigenze dell'amministrazione e del regime disciplinare del penitenziario, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano svolgere.

72.

- 1) L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono avvicinarsi il più possibile a quelli che si applicano ad un lavoro analogo fuori dall'istituto, allo scopo di preparare i detenuti alle condizioni normali del lavoro libero.
- 2) Tuttavia, l'interesse dei detenuti e della loro formazione professionale non deve essere subordinato al desiderio di realizzare un utile per mezzo del lavoro penitenziario.

73.

- 1) Le industrie e le aziende agricole penitenziarie devono essere dirette preferibilmente dall'amministrazione e non da imprenditori privati.
- 2) Quando i detenuti sono impiegati per lavori non controllati dall'amministrazione, devono essere sempre posti sotto la sorveglianza del personale penitenziario. Fatto salvo il caso in cui il lavoro sia compiuto per altre amministrazioni dello

Stato, le persone alle quali è fornito questo lavoro devono pagare all'amministrazione il normale salario richiesto per questo lavoro, tenendo tuttavia conto del rendimento del detenuto.

74.

- 1) Tutte le precauzioni prescritte per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori liberi devono essere adottate anche negli istituti penitenziari.
- 2) Devono essere adottate misure per indennizzare i detenuti in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali alle stesse condizioni che la legge concede ai lavoratori liberi.

75.

- 1) Il numero massimo di ore di lavoro dei detenuti al giorno o alla settimana deve essere fissato dalla legge o da un regolamento amministrativo, tenendo conto dei regolamenti o degli usi locali seguiti per quanto concerne i lavoratori liberi.
- 2) Le ore di lavoro così determinate devono lasciare un giorno di riposo alla settimana e una quantità di tempo sufficiente per l'istruzione e le altre attività previste per il trattamento e la riabilitazione dei detenuti.

76.

- 1) Il lavoro dei detenuti deve essere remunerato in modo equo.
- 2) Il regolamento deve consentire ai detenuti di utilizzare almeno una parte della loro remunerazione per acquistare oggetti autorizzati destinati al loro uso personale e di inviarne un'altra parte alla famiglia.
- 3) Il regolamento dovrebbe prevedere altresì che una parte della remunerazione sia trattenuta dall'amministrazione per costituire un peculio che sarà consegnato al detenuto al momento della sua liberazione.

Istruzione e attività ricreative

77.

- 1) Devono essere adottate misure idonee a sviluppare il livello di istruzione di tutti i detenuti in grado di trarne profitto, ivi compresa l'istruzione religiosa, nei Paesi ove è consentita. L'istruzione degli analfabeti e dei giovani detenuti deve essere obbligatoria, e l'amministrazione dovrà dedicarvi particolare attenzione.
- 2) Nella misura del possibile, l'istruzione dei detenuti deve avvenire in coordinamento con il sistema della pubblica istruzione, affinché essi possano proseguire la loro formazione senza difficoltà dopo la liberazione.

78. In tutti gli istituti penitenziari devono essere organizzate attività ricreative e culturali per il benessere fisico e mentale dei detenuti.

Relazioni sociali e assistenza post-penitenziaria

79. Dovrà essere dedicata una particolare attenzione al mantenimento e al miglioramento delle relazioni tra il detenuto e la sua famiglia, quando queste relazioni sono auspicabili nell'interesse di entrambe le parti.

80. Fin dall'inizio della detenzione è necessario tener conto dell'avvenire del detenuto successivamente alla sua liberazione. Egli deve essere incoraggiato a mantenere o a stabilire relazioni con persone o con organismi esterni che possono favorire sia gli interessi della sua famiglia, sia la sua riabilitazione sociale.

81.

- 1) I servizi e gli organismi governativi e non governativi, che aiutano i detenuti liberati a ritrovare il loro posto nella società devono, nella misura del possibile, procurare ai detenuti liberati i documenti e carte di identità necessari, assicurare loro un alloggio, un lavoro, vestiti decorosi e adatti al clima e alla stagione, nonché i mezzi necessari per arrivare a destinazione e per sostenersi durante il periodo immediatamente successivo alla liberazione.
- 2) I rappresentanti autorizzati di questi organismi devono avere libero accesso all'istituto penitenziario e ai detenuti. Il loro parere sui progetti di riqualificazione di un detenuto deve essere richiesto fin dall'inizio della detenzione.
- 3) È auspicabile che l'attività di questi organismi sia per quanto possibile centralizzata o coordinata, affinché si possa garantire l'ottimizzazione dei loro sforzi.

B. -- DETENUTI INFERMI DI MENTE E CON ANOMALIE MENTALI

82.

- 1) Gli infermi di mente non devono essere detenuti negli istituti penitenziari e devono essere trasferiti appena possibile in istituti destinati agli infermi di mente.
- 2) I detenuti affetti da altri disturbi o anomalie mentali devono essere posti sotto osservazione e curati in istituzioni specializzate, poste sotto la direzione medica.
- 3) Durante la loro permanenza in carcere, queste persone devono essere poste sotto la sorveglianza speciale di un medico.
- 4) Il servizio medico-psichiatrico degli istituti penitenziari deve assicurare il trattamento psichiatrico di tutti gli altri detenuti che ne hanno bisogno.

83. È auspicabile che siano presi provvedimenti, d'intesa con gli organismi competenti, affinché il trattamento psichiatrico sia continuato, se necessario, anche dopo la liberazione e affinché sia garantita un'assistenza sociale post-penitenziaria di natura psichiatrica.

C. -- PERSONE ARRESTATE O IN DETENZIONE PREVENTIVA

84.

- 1) Nelle disposizioni che seguono, ogni individuo arrestato o incarcerato in ragione di una violazione della legge penale, e che si trovi detenuto in locali della polizia o in un istituto di detenzione, ma non sia ancora stato giudicato, viene definito "imputato".
- 2) L'imputato gode della presunzione di innocenza e deve essere trattato di conseguenza.

- 3) Fatte salve le disposizioni di legge relative alla tutela della libertà individuale o che stabiliscono la procedura da seguire nei confronti degli imputati, questi ultimi godranno di un regime speciale di detenzione di cui le seguenti regole si limitano a fissare i punti essenziali.

85.

- 1) Gli imputati devono essere tenuti separati dai detenuti condannati.
- 2) I giovani detenuti devono essere tenuti separati dagli adulti. In linea di massima, essi devono essere detenuti in istituti distinti.

86. Gli imputati devono essere alloggiati in camere singole, fatti salvi i diversi usi locali e tenendo conto del clima.

87. Compatibilmente con il mantenimento dell'ordine nell'istituto, gli imputati possono, se lo desiderano, provvedere al proprio vitto a loro spese, procurandosi il cibo da fonte esterna per mezzo dell'amministrazione, della loro famiglia o dei loro amici. Altrimenti, è l'amministrazione che deve provvedere alla loro alimentazione.

88.

- 1) Un imputato deve poter indossare i propri indumenti personali purché essi siano puliti e decorosi.
- 2) Se indossa l'uniforme dell'istituto, essa deve essere diversa dall'uniforme dei condannati.

89. All'imputato va sempre data la possibilità di lavorare, ma ciò non può costituire un obbligo. Se l'imputato lavora, deve essere remunerato.

90. Un imputato deve poter procurarsi a proprie spese o a spese di terzi, libri, giornali, il materiale necessario per scrivere, così come ogni altro mezzo di occupazione, compatibilmente con l'interesse dell'amministrazione della giustizia, con la sicurezza e con il mantenimento dell'ordine dell'istituto.

91. Un imputato deve poter ricevere la visita e le cure del proprio medico o del proprio dentista, se la sua richiesta è ragionevolmente fondata e se è in grado di sostenerne la spesa.

92. Un imputato deve poter immediatamente informare la sua famiglia riguardo alla sua detenzione e gli devono essere concesse tutte le ragionevoli facilitazioni per poter comunicare con i familiari e gli amici e per ricevere le visite degli stessi, fatte salve le restrizioni e la sorveglianza che sono necessarie nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, della sicurezza e dell'ordine nell'istituto.

93. Un imputato deve essere autorizzato a chiedere la nomina di un avvocato di ufficio, quando questa assistenza è prevista e a ricevere le visite del proprio avvocato per la sua difesa. Deve poter preparare e trasmettere allo stesso informazioni confidenziali. A questo scopo gli deve essere fornito, se lo desidera, materiale per scrivere. I colloqui tra l'imputato e il suo avvocato possono essere osservati ma non possono essere ascoltati da un funzionario di polizia o dell'istituto.

D. -- CONDANNATI PER DEBITI E AL CARCERE CIVILE

94. Nei Paesi in cui la legislazione prevede la reclusione per debiti o altre forme di reclusione inflitte mediante decisioni giudiziarie in seguito ad un procedimento non penale, questi detenuti non devono essere sottoposti a maggiori restrizioni né essere trattati con maggiore severità di quelle necessarie a garantire la sicurezza e a mantenere l'ordine. Il regime del trattamento ad essi riservato non deve essere meno favorevole di quello degli imputati, fatto salvo tuttavia l'eventuale obbligo di lavorare.

E. -- PERSONE ARRESTATE O INCARCERATE SENZA ESSERE STATE INCRIMINATE/FORMALMENTE ACCUSATE

95. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, le persone arrestate o sottoposte a reclusione senza essere state incriminate/formalmente accusate godono della tutela garantita dalla prima parte e dalla sezione C della seconda parte. Le disposizioni pertinenti della sezione A della seconda parte sono parimenti applicabili quando la loro applicazione può essere favorevole nei confronti di questa specifica categoria di detenuti, purché non sia stata adottata alcuna misura che preveda che persone che non sono state riconosciute colpevoli di reato possano essere in qualche modo oggetto di misure di rieducazione o di riabilitazione.

PRINCIPI FONDAMENTALI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DETENUTI

Adottati il 14 dicembre 1990

1. Tutti i detenuti devono essere trattati nel rispetto della dignità e del valore propri dell'essere umano.
2. Non vi sarà alcuna distinzione basata su questioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di condizione.
3. È tuttavia auspicabile rispettare le convinzioni religiose e i precetti culturali del gruppo al quale appartengono i detenuti, ogni volta che le condizioni locali lo impongano.
4. Le prigioni devono assolvere alle loro funzioni di custodia dei detenuti e di protezione della società contro la criminalità, in modo conforme agli altri obiettivi sociali dello Stato e alle responsabilità fondamentali dello stesso per promuovere il benessere e lo sviluppo di tutti i membri della società.
5. Fatte salve le limitazioni che si sono evidentemente rese necessarie per la loro incarcerazione, tutti i detenuti devono continuare a godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, qualora lo Stato interessato ne sia parte, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nel Protocollo facoltativo che lo accompagna, così come in tutti gli altri diritti enunciate negli altri patti delle Nazioni Unite.
6. Tutti i detenuti devono avere il diritto di partecipare ad attività culturali e formative volte al pieno sviluppo della personalità umana.
7. Devono essere intrapresi e incoraggiati gli sforzi volti ad abolire la reclusione in cella di isolamento o a limitare il ricorso a questa pena.
8. Si devono creare le condizioni che permettano ai detenuti di svolgere un lavoro remunerato che faciliterà la loro integrazione nel mercato del lavoro del Paese e che consentirà loro di contribuire a provvedere alle proprie necessità finanziarie, nonché a quelle delle loro famiglie.
9. I detenuti devono avere accesso ai servizi sanitari esistenti nel Paese, senza alcuna discriminazione connessa al loro status giuridico.
10. Con la partecipazione e l'aiuto della collettività e delle istituzioni sociali e tenendo debitamente conto degli interessi delle vittime, è necessario instaurare un clima favorevole al reinserimento nella società dell'ex detenuto, nelle migliori condizioni possibili.
11. I precedenti principi devono essere applicati in modo imparziale.

CORPUS DI PRINCIPI PER LA TUTELA DI TUTTE LE PERSONE SOTTOPOSTE A UNA QUALSIASI FORMA DI DETENZIONE O DI RECLUSIONE

Adottato il 9 dicembre 1988

Ambito di applicazione del Corpus di principi

I presenti principi sono rivolti alla tutela di tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di detenzione o di reclusione.

Uso dei termini

Ai fini del presente *Corpus* di principi:

- a) il termine "arresto" indica l'atto di fermare una persona per la presunta commissione di un reato o per azione di un'autorità;
- b) il termine "persona detenuta" indica una persona privata della libertà personale per motivi diversi dalla condanna per un reato;
- c) il termine "persona reclusa" indica una persona privata della libertà personale in seguito ad una condanna per un reato;
- d) il termine "detenzione" indica la condizione di una persona detenuta così come sopra definita;
- e) il termine "reclusione" indica la condizione di una persona reclusa così come sopra definita;
- f) l'espressione "autorità giudiziaria o di altro genere" indica un'autorità giudiziaria o di altro genere prevista dalla legge, il cui status e la cui durata di mandato offrono le più solide garanzie possibili di competenza, di imparzialità e di indipendenza.

Principio 1

Tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di detenzione o di reclusione sono trattate con umanità e con il rispetto della dignità propria dell'essere umano.

Principio 2

Le misure di arresto, di detenzione o di reclusione sono applicate solamente in stretta conformità alle disposizioni previste dalla legge e dalle autorità competenti o dalle persone autorizzate a tal fine.

Principio 3

Non è ammessa alcuna limitazione o deroga ai diritti umani di una persona sottoposta a qualsiasi forma di detenzione o di reclusione, riconosciuti o in vigore in uno Stato, in applicazione di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che questo *Corpus* di principi non li riconosce ovvero li riconosce in misura minore.

Principio 4

Qualunque forma di detenzione o di reclusione e tutte le misure che riguardano i diritti individuali di una persona sottoposta a una qualsiasi forma di detenzione o di reclusione,

devono essere decise da un'autorità giudiziaria o di altro genere o devono essere sottoposte all'effettivo controllo della stessa.

Principio 5

1. I presenti principi si applicano a tutte le persone che si trovano sul territorio di un determinato Stato, senza distinzione alcuna, sia essa basata su questioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o su qualsiasi altro criterio.
2. Le misure applicate conformemente alla legge e destinate esclusivamente a tutelare i diritti e le particolari condizioni delle donne, in special modo delle donne in gravidanza e delle madri di prole in tenera età, dei bambini e degli adolescenti, delle persone anziane, malate o portatrici di handicap, non sono ritenute discriminatorie. La necessità di queste misure e la loro applicazione potranno sempre essere sottoposte all'esame di un'autorità giudiziaria o di altro genere.

Principio 6

Nessuna persona sottoposta a una qualsiasi forma di detenzione o di reclusione sarà sottoposta a tortura o a pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti². Nessuna circostanza, di qualunque tipo essa sia, può essere invocata come giustificazione per la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti.

Principio 7

1. Gli Stati dovrebbero vietare per legge qualsiasi atto contrario ai diritti o ai doveri enunciati in questi principi, prevedere per tali atti le appropriate sanzioni e condurre indagini imparziali in caso di denuncia.
2. I funzionari che hanno motivo di ritenere che si sia verificata oppure si stia per verificare una violazione del presente *Corpus* di principi, devono segnalare il caso ai loro superiori e, se necessario, ad altre autorità o organi competenti investiti del potere di controllo e di ricorso.
3. Qualunque altra persona che ha motivo di ritenere che si sia verificata oppure si stia per verificare una violazione del presente *Corpus* di principi, ha il diritto di segnalare il caso ai superiori dei funzionari coinvolti così come ad altre autorità o organi competenti investiti del potere di controllo e di ricorso.

Principio 8

Le persone detenute sono sottoposte a un trattamento adeguato alla loro condizione di persone non condannate. Di conseguenza, tutte le volte che sarà possibile farlo, sono tenute separate dalle persone reclusi.

Principio 9

Le autorità che arrestano una persona, la tengono in detenzione o svolgono indagini sul caso, devono esercitare solamente i poteri ad esse conferite dalla legge e l'esercizio di questi poteri deve poter essere oggetto di un ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria o di altro genere.

Principio 10

² L'espressione "pena o trattamento crudeli, disumani o degradanti" deve essere interpretata in modo da assicurare la tutela più ampia possibile contro le sevizie, siano esse di carattere fisico o mentale, ivi compreso il fatto di sottoporre una persona detenuta o reclusa a condizioni che la privano temporaneamente o permanentemente dell'uso di uno qualunque dei sensi, quali la vista o l'udito, oppure della consapevolezza del luogo in cui si trova e del trascorrere del tempo.

Chiunque venga arrestato, al momento del suo arresto sarà informato riguardo alla ragione di questa misura e sarà subito informato riguardo all'imputazione che gli viene contestata.

Principio 11

1. Nessuno sarà tenuto in detenzione senza che abbia l'effettiva opportunità di essere immediatamente sentito da un'autorità giudiziaria o di altro genere. Una persona detenuta ha il diritto di difendersi o di essere assistita da un consulente legale come prescritto dalla legge.
2. La persona detenuta e, all'occorrenza, il suo consulente legale, ricevono una comunicazione immediata e integrale dell'ordine di detenzione e delle ragioni che l'hanno motivato.
3. Un'autorità giudiziaria o di altro genere avrà facoltà di riesaminare, se opportuno, il mantenimento della misura detentiva.

Principio 12

1. Saranno debitamente registrati:
 - a) i motivi dell'arresto;
 - b) l'ora dell'arresto, l'ora in cui la persona arrestata è stata condotta nel luogo di detenzione, così come l'ora della sua prima comparizione davanti ad un'autorità giudiziaria o di altro genere;
 - c) l'identità degli ufficiali responsabili dell'applicazione della legge eventualmente intervenuti;
 - d) informazioni precise riguardo al luogo di detenzione.
2. Queste registrazioni saranno comunicate alla persona detenuta oppure, all'occorrenza, al suo avvocato, nella forma prescritta dalla legge.

Principio 13

Qualsiasi persona, al momento dell'arresto e dell'inizio della detenzione o della reclusione o subito dopo, riceverà dall'autorità responsabile di questo arresto, detenzione o reclusione, a seconda del caso, le informazioni e le spiegazioni riguardanti i suoi diritti nonché il modo per farli valere.

Principio 14

Una persona che non comprende o non parla sufficientemente bene la lingua utilizzata dalle autorità responsabili del suo arresto, detenzione o reclusione ha il diritto di ricevere subito in una lingua che comprende, le informazioni indicate nel principio 10, nel paragrafo 2 del principio 11, nel paragrafo 1 del principio 12 e nel principio 13 e di avere l'assistenza gratuita, se necessario, di un interprete nell'ambito del procedimento giudiziario successivo al suo arresto.

Principio 15

Fatte salve le eccezioni contenute nel paragrafo 4 del principio 16 e nel paragrafo 3 del principio 18, alla persona detenuta o reclusa non può essere rifiutata per un periodo di tempo superiore a qualche giorno la possibilità di comunicare con il mondo esterno e in particolare con la sua famiglia o con il suo consulente legale.

Principio 16

1. Subito dopo l'arresto e dopo ciascun trasferimento da un luogo di detenzione o di reclusione ad un altro, la persona detenuta o reclusa potrà avvisare o potrà richiedere all'autorità competente di avvisare i membri della sua famiglia, o altra persona idonea

di sua scelta, del suo arresto, detenzione o reclusione o del trasferimento e del luogo in cui è detenuta.

2. Se una persona detenuta è straniera, essa sarà subito informata del suo diritto di comunicare, con i mezzi appropriati, con una sede consolare o con la missione diplomatica dello Stato di cui è cittadina o che è diversamente autorizzato a ricevere questa comunicazione conformemente al diritto internazionale, oppure con il rappresentante dell'organizzazione internazionale competente qualora questa persona sia un rifugiato o sia in altro modo sotto la protezione di un'organizzazione intergovernativa.
3. Se la persona detenuta o reclusa è un minore o se è incapace di comprendere i propri diritti, l'autorità competente dovrà, di sua iniziativa, procedere alla notifica a cui si è fatto riferimento nel presente articolo. Essa provvederà, in particolare a far sì che siano avvisati i genitori e i tutori.
4. Le notifiche alle quali si è fatto riferimento nel presente principio saranno fatte o autorizzate senza indugio. L'autorità competente può tuttavia ritardare una notifica per un periodo di tempo ragionevole nel caso in cui esigenze investigative eccezionali lo impongano.

Principio 17

1. La persona detenuta avrà il diritto di farsi assistere da un avvocato. L'autorità competente la informerà di questo diritto subito dopo il suo arresto e le concederà le facilitazioni ragionevoli per l'esercizio di questo diritto.
2. Se la persona detenuta non ha scelto un avvocato, essa avrà il diritto di farsene assegnare uno da un'autorità giudiziaria o di altro genere, in tutti i casi in cui gli interessi della giustizia lo impongano e questa assistenza sarà gratuita se essa non avrà mezzi sufficienti per pagare.

Principio 18

1. La persona detenuta o reclusa deve essere autorizzata a comunicare con il suo avvocato e a consultarlo.
2. La persona detenuta o reclusa deve disporre del tempo e delle facilitazioni necessari per i colloqui con il suo avvocato.
3. Il diritto di una persona detenuta o reclusa di ricevere le visite del proprio avvocato e di comunicare con lo stesso senza indugio né censure e in completa riservatezza non può essere oggetto di sospensioni o di limitazioni, salvo che in circostanze eccezionali che saranno specificate dalla legge o da regolamenti conformi alla legge, quando ritenuto indispensabile da un'autorità giudiziaria o di altro genere, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.
4. I colloqui tra la persona detenuta o reclusa ed il suo avvocato possono avvenire a portata di vista ma non a portata di ascolto di un responsabile dell'applicazione della legge.
5. Le comunicazioni tra una persona detenuta o reclusa ed il suo avvocato, citati nel presente principio, non possono essere considerate come prove contro la persona detenuta o reclusa salvo il caso in cui esse siano riconducibili ad un reato continuato o presumibile.

Principio 19

Una persona detenuta o reclusa ha il diritto di ricevere visite, in particolare quelle dei membri della sua famiglia, nonché di mantenere una corrispondenza, in particolare con essi, e deve disporre di possibilità adeguate per comunicare con il mondo esterno, fatte salve le ragionevoli condizioni e limitazioni specificate dalla legge o da regolamenti conformi alla legge.

Principio 20

Se una persona detenuta o reclusa lo richiede, essa sarà tenuta in un luogo di detenzione o di reclusione ragionevolmente vicino al suo abituale luogo di residenza.

Principio 21

1. È vietato abusare della situazione di una persona detenuta o reclusa per costringerla a confessare, ad incriminarsi in qualche altro modo oppure a testimoniare contro un'altra persona.
2. Nessuna persona detenuta sarà sottoposta, nel corso del suo interrogatorio, ad atti di violenza, a minacce e a metodi di interrogatorio tali da compromettere la sua capacità di decisione o di giudizio.

Principio 22

Nessuna persona detenuta o reclusa potrà, anche nel caso vi acconsentisse, essere oggetto di sperimentazioni mediche o scientifiche che possono nuocere alla sua salute.

Principio 23

1. La durata di un interrogatorio a cui viene sottoposta una persona detenuta o reclusa e gli intervalli tra gli interrogatori, nonché il nome degli agenti che provvedono ad espletarli e di ogni altra persona che vi assista saranno registrati e autenticati nelle forme prescritte dalla legge.
2. La persona detenuta o reclusa o il suo consulente legale, quando la legge lo prevede, avranno accesso alle informazioni descritte al paragrafo 1 del presente principio.

Principio 24

A ogni persona detenuta o reclusa sarà offerto un esame medico adeguato, nei tempi più brevi possibili, successivamente al suo ingresso nel luogo di detenzione o di reclusione; in seguito, potrà usufruire di cure e terapie mediche ogni volta che sarà necessario. Queste cure e terapie saranno gratuite.

Principio 25

Una persona detenuta o reclusa, o il suo consulente legale, ha il diritto, con la sola riserva di osservare le condizioni ragionevolmente necessarie per garantire la sicurezza e il mantenimento dell'ordine nel luogo di detenzione o di reclusione, di chiedere ad un'autorità giudiziaria o di altro genere un secondo esame medico o un secondo parere medico.

Principio 26

Se una persona detenuta o reclusa si è sottoposta a un esame medico, il nome del medico e i risultati dell'esame saranno debitamente registrati. L'accesso a queste informazioni sarà assicurato conformemente alle regole pertinenti del diritto interno.

Principio 27

Il mancato rispetto dei presenti principi nell'ottenimento delle prove sarà tenuto in considerazione al momento di stabilire se le prove prodotte contro una persona detenuta o reclusa siano ammissibili.

Principio 28

Una persona detenuta o reclusa ha il diritto di ottenere, nei limiti delle risorse disponibili quando esse provengono da fonti pubbliche, una quantità ragionevole di materiale educativo, culturale e di informazione, purché vengano rispettate le condizioni ragionevolmente necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nel luogo di detenzione o di reclusione.

Principio 29

1. Per garantire il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti, i luoghi di detenzione devono essere ispezionati regolarmente da persone qualificate ed esperte, nominate da un'autorità competente diversa dall'autorità direttamente incaricata dell'amministrazione del luogo di detenzione o di reclusione e responsabili davanti ad essa.
2. Una persona detenuta o reclusa ha il diritto di comunicare liberamente e in completa riservatezza con le persone che ispezionano i luoghi di detenzione o di reclusione conformemente al paragrafo 1 del presente principio, purché vengano rispettate le condizioni ragionevolmente necessarie per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nei luoghi di detenzione o di reclusione.

Principio 30

1. I tipi di comportamento che costituiscono reati disciplinari da parte della persona detenuta o reclusa durante la detenzione o la reclusione, il genere e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere applicate e le autorità competenti ad imporre queste sanzioni devono essere specificati dalla legge o da regolamenti conformi alla legge ed essere debitamente pubblicati.
2. La persona detenuta o reclusa ha il diritto di essere sentita prima che vengano prese nei suoi confronti misure di ordine disciplinare. Essa ha il diritto di presentare un ricorso contro queste misure all'autorità superiore.

Principio 31

Le autorità competenti in caso di necessità si sforzeranno di fornire assistenza, conformemente al diritto interno, ai familiari a carico e specialmente ai membri minorenni della famiglia delle persone detenute o reclusi e si adopereranno con particolare cura perché sia assicurata l'adeguata custodia dei bambini lasciati senza sorveglianza.

Principio 32

1. La persona detenuta, o il suo consulente legale, avrà il diritto di presentare in qualunque momento un ricorso conformemente al diritto interno ad un'autorità giudiziaria o di altro genere al fine di contestare la legalità della misura di detenzione e di ottenere senza indugio la libertà, se questa misura è irregolare.
2. Il procedimento citato al precedente paragrafo 1 del presente principio deve essere semplice e rapido e deve essere gratuito per le persone detenute che non hanno mezzi. L'autorità responsabile della detenzione deve portare la persona detenuta davanti all'autorità alla quale viene presentato il ricorso senza ritardi irragionevoli.

Principio 33

1. La persona detenuta o reclusa, oppure il suo consulente legale, ha il diritto di presentare un'istanza o una querela riguardo al modo in cui viene trattata, in particolare in caso di torture o di altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, alle autorità incaricate dell'amministrazione del luogo di detenzione e alle autorità superiori e, se necessario, alle autorità di controllo o di ricorso competenti.
2. Qualora né la persona detenuta o reclusa né il suo consulente legale abbiano la possibilità di esercitare i diritti descritti al paragrafo 1 del presente articolo, un membro della famiglia della persona detenuta o reclusa o un'altra qualsiasi persona a conoscenza del caso può esercitare questi diritti.
3. Qualora il querelante lo richieda, è mantenuto il carattere riservato dell'istanza o della querela.
4. Un'istanza o una querela deve essere esaminata senza ritardi e la risposta deve essere data senza ritardi ingiustificati. Nel caso in cui l'istanza o la querela venga respinta o in caso di ritardo eccessivo, il querelante è autorizzato ad adire un'autorità giudiziaria o

di altro genere. Né la persona detenuta o reclusa né alcun querelante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, deve subire danni per aver presentato un'istanza o una querela.

Principio 34

Nel caso in cui sopraggiunga la morte o la scomparsa di una persona detenuta o reclusa durante il periodo di detenzione o reclusione, un'autorità giudiziaria o di altro genere ordinerà un'indagine sulle cause del decesso o della scomparsa, di propria iniziativa o su richiesta di un membro della famiglia di questa persona o di un'altra persona che sia a conoscenza del caso. Se le circostanze lo giustificano, sarà condotta un'indagine secondo le stesse condizioni procedurali che sarebbero state utilizzate se il decesso o la scomparsa fossero avvenute subito dopo la fine del periodo di detenzione o di reclusione. I risultati o il rapporto relativi a questa indagine saranno resi disponibili se ciò sarà stato richiesto, salvo il caso in cui questa decisione possa compromettere un'indagine penale in corso.

Principio 35

1. I danni subiti in seguito ad atti o ad omissioni compiuti da un dipendente della pubblica amministrazione in violazione ai diritti enunciati nei presenti principi, saranno indennizzati conformemente alle regole applicabili in virtù del diritto interno.
2. Le informazioni che devono essere registrate in virtù dei presenti principi dovranno essere accessibili conformemente alle procedure previste dal diritto interno ai fini delle richieste di indennizzo presentate come previsto dal presente principio.

Principio 36

1. Una persona detenuta, sospettata o incolpata di un reato penale è presunta innocente e deve essere trattata di conseguenza fino al momento in cui la sua colpevolezza sia stata provata nel corso di un processo pubblico nel quale avrà avuto tutte le garanzie necessarie alla sua difesa.
2. Una persona sospettata o incolpata può essere arrestata o sottoposta a detenzione in attesa dell'apertura delle indagini e del processo solamente ai fini dell'amministrazione della giustizia, per i motivi e in base alle condizioni e conformemente alle procedure previste dalla legge. Sono proibite le costrizioni imposte a questa persona che non siano strettamente necessarie ai fini della detenzione, per impedire che si ostacoli lo svolgimento delle indagini o l'amministrazione della giustizia o per garantire la sicurezza e il mantenimento dell'ordine nel luogo di detenzione.

Principio 37

La persona detenuta con l'imputazione di un reato penale, dopo il suo arresto viene subito portata davanti ad un'autorità giudiziaria o di altro genere, come previsto dalla legge. Questa autorità delibera subito riguardo alla legalità e alla necessità della detenzione. Nessuno può essere mantenuto in detenzione in attesa dell'apertura delle indagini o del processo, salvo che per ordine scritto della citata autorità. La persona detenuta quando viene portata davanti a questa autorità, ha il diritto di rendere una dichiarazione riguardo al trattamento ricevuto mentre era in stato d'arresto.

Principio 38

La persona detenuta con l'imputazione di un reato penale dovrà essere giudicata entro tempi ragionevoli oppure dovrà essere messa in libertà in attesa dell'apertura del processo.

Principio 39

Fatti salvi i casi particolari previsti dalla legge, la persona detenuta con imputazione di un reato penale ha il diritto, se un'autorità giudiziaria o di altro genere non decide diversamente nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, di essere messa in libertà in attesa dell'apertura del processo, fatte salve le condizioni che possono essere imposte

conformemente alla legge. La citata autorità esamina la questione della necessità della misura detentiva.

Clausola generale

Nessuna disposizione del presente *Corpus* di principi sarà interpretata come una restrizione o una deroga ad uno qualsiasi dei diritti enunciati nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

NORME DELLE NAZIONI UNITE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI PRIVATI DELLA LIBERTÀ

Adottate il 14 dicembre 1990

I Prospettive fondamentali

1. La giustizia minorile deve proteggere i diritti e la sicurezza dei minori e promuovere il loro benessere fisico e psichico. L'incarcerazione dovrà costituire una misura estrema.
2. I minori possono essere privati della propria libertà solo in conformità con i principi e le procedure stabiliti nelle presenti Norme e nelle Norme minime standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Norme di Pechino). La privazione della libertà di un minore dovrà essere una misura estrema, applicata per il periodo di tempo minimo necessario e limitata a casi eccezionali. La durata della detenzione dovrà essere stabilita dall'autorità giudiziaria, senza precludere la possibilità di un rilascio anticipato.
3. Le presenti Norme hanno come obiettivo quello di stabilire degli standard minimi accettati dalle Nazioni Unite per la tutela dei minori privati della libertà in tutte le sue forme, compatibili con i diritti umani e con le libertà fondamentali, cercando di controbilanciare gli effetti negativi di tutti i tipi di detenzione e di favorire l'inserimento nella società.
4. Le presenti Norme dovranno essere applicate in maniera imparziale a tutti i minori, senza discriminazione alcuna di razza, colore, sesso, età, lingua, religione, nazionalità, opinioni politiche o di altro genere, convinzioni o pratiche culturali, patrimonio, nascita o situazione familiare, origine etnica o sociale e disabilità. Le convinzioni religiose, le pratiche culturali ed i precetti morali dei minori devono essere rispettati.
5. Le presenti Norme sono destinate ad essere un riferimento di facile consultazione e a fornire un incoraggiamento e una guida per coloro che operano nell'amministrazione della giustizia minorile.
6. Le presenti Norme dovranno essere messe prontamente a disposizione del personale della giustizia per i minori nella loro lingua nazionale. I minori che non conoscano adeguatamente la lingua parlata dal personale della struttura in cui sono detenuti avranno il diritto di servirsi gratuitamente di un interprete, ove ciò sia necessario, in particolare durante visite mediche e procedure disciplinari.
7. Ove appropriato, gli Stati dovranno recepire le presenti Norme nella propria legislazione nazionale o modificarla di conseguenza e prevedere rimedi efficaci in caso di violazione, compresi indennizzi in caso di lesioni inflitte al minore. Gli Stati dovranno inoltre controllare l'applicazione di dette Norme.
8. Le autorità competenti dovranno impegnarsi costantemente ad aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sul fatto che il trattamento dei minori detenuti e la loro preparazione al reinserimento nella società costituiscono un servizio sociale di grande importanza; a questo scopo, dovranno essere adottate misure attive per favorire i contatti diretti tra i minori e la comunità locale.
9. Nessuna delle Norme dovrà essere interpretata in modo da precludere l'applicazione delle pertinenti norme e strumenti delle Nazioni Unite afferenti ai diritti umani, riconosciuti dalla comunità internazionale, che siano più favorevoli a tutelare i diritti, il trattamento e la protezione dei minori, dei bambini e di tutti i giovani.
10. Nel caso in cui l'applicazione pratica delle Norme specifiche contenute nelle sezioni dalla II alla V sia in qualche modo in conflitto con le Norme contenute nella presente sezione, prevarrà l'obbligo di applicare queste ultime.

II. Portata e applicazione delle Norme

11. Ai fini delle presenti Norme, dovranno essere applicate le definizioni seguenti:
 - a) Per minore si intende qualunque persona di età inferiore ai 18 anni. Il limite di età al di sotto del quale non dovrà essere consentito privare un bambino della propria libertà dovrà essere stabilito dalla legge;
 - b) Per privazione della libertà si intende qualunque forma di detenzione o di imprigionamento o di collocazione di una persona in un istituto di custodia pubblico o privato, dal quale detta persona non abbia il permesso di uscire quando lo voglia, decisa per ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.
12. La privazione della libertà dovrà aver luogo in condizioni e circostanze che garantiscano il rispetto dei diritti umani del minore. Al minore detenuto dovrà essere garantita la possibilità di svolgere attività interessanti e seguire programmi atti a promuovere e a sostenere la sua salute e auto-stima, a sviluppare il suo senso di responsabilità e ad incoraggiare l'adozione di atteggiamenti e l'acquisizione delle conoscenze che potranno aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità come membro della società.
13. I minori privati della libertà non potranno essere privati, a causa del loro stato di detenuti, dei diritti civili, economici, politici, sociali e culturali di cui godono conformemente alla legislazione nazionale o al diritto internazionale e che sono compatibili con la privazione della libertà.
14. La tutela dei diritti individuali dei minori, con particolare riguardo alla legalità dell'esecuzione delle misure detentive, dovrà essere garantita dall'autorità competente, mentre il conseguimento degli obiettivi di integrazione sociale dovrà essere garantito mediante ispezioni regolari ed altre misure di controllo effettuate, in conformità con le norme internazionali, i regolamenti e le leggi nazionali, dall'autorità regolarmente costituita abilitata a far visita ai minori e indipendente dall'amministrazione della struttura detentiva.
15. Le presenti Norme si applicano a tutti i tipi di strutture o istituzioni detentive in cui i minori sono privati della libertà. Le Sezioni I, II, IV e V delle Norme si applicano a tutte le strutture e le istituzioni in cui i minori sono detenuti, mentre la Sezione III si applica ai minori in stato di arresto o in attesa di giudizio.
16. Le presenti Norme dovranno essere applicate tenendo conto delle condizioni economiche, sociali e culturali di ciascuno Stato membro.

III. Minori in stato di arresto o in attesa di giudizio

17. I minori in stato di arresto o in attesa di giudizio sono presunti innocenti e dovranno essere trattati come tali. La detenzione prima del giudizio, per quanto possibile, dovrà essere evitata e limitata a circostanze eccezionali. Di conseguenza, dovrà essere fatto tutto il possibile per applicare misure alternative. Ciò non di meno, nel caso in cui dei minori siano sottoposti a carcerazione preventiva, i tribunali dei minori e la magistratura requirente dovranno trattare tali casi con la massima sollecitudine per ridurre al massimo la detenzione. I minori detenuti in attesa di giudizio dovranno essere tenuti separati da quelli condannati.
18. Le condizioni in cui un minore non giudicato è detenuto dovranno essere compatibili con le norme riportate qui di seguito, con disposizioni specifiche aggiuntive ove risulti necessario ed appropriato in considerazione dei requisiti della presunta innocenza, della durata della detenzione, della situazione legale del minore e delle circostanze. Queste disposizioni dovranno includere quanto segue, senza che l'elenco sia necessariamente limitativo:

- a) I minori dovranno avere diritto a consulenza legale e a richiedere assistenza giudiziaria gratuita, laddove esista, nonché a comunicare regolarmente con i propri consulenti legali. Dovrà essere assicurato il carattere privato e riservato di queste comunicazioni;
- b) Ove possibile, i minori dovranno avere l'opportunità, pur senza averne l'obbligo, di svolgere un lavoro remunerato e di proseguire i propri studi o formazione. Il lavoro, lo studio o la formazione non possono comportare un prolungamento della detenzione;
- c) I minori potranno ricevere e conservare materiale per il proprio tempo libero compatibilmente con gli interessi dell'amministrazione della giustizia.

IV. L'amministrazione degli istituti per minori

A. Norme applicabili alla documentazione

- 19. Tutti i documenti, compresi i fascicoli giudiziari, la documentazione medica e quella relativa a provvedimenti disciplinari, così come tutti gli altri documenti riguardanti la forma, il contenuto e i dati specifici del trattamento dovranno essere conservati in un fascicolo individuale confidenziale, che dovrà essere aggiornato e reso accessibile solo alle persone autorizzate e classificato in maniera tale da essere facilmente consultabile. Ove possibile, ciascun minore dovrà avere il diritto di contestare qualunque fatto od opinione contenuti nel proprio fascicolo per consentire la correzione di affermazioni imprecise, infondate o ingiuste. Per l'esercizio di questo diritto, dovranno essere stabilite procedure che consentano ad un'appropriata terza parte di aver accesso e di consultare il fascicolo su richiesta. Al momento del rilascio del minore, la sua documentazione dovrà essere sigillata e, alla debita scadenza, distrutta.
- 20. Nessun minore dovrà essere ammesso in una struttura detentiva senza un ordine di detenzione valido emesso da un'autorità giudiziaria, amministrativa o da altra autorità pubblica. I dettagli di tale ordine dovranno essere immediatamente inseriti in un registro. Nessun minore potrà essere detenuto in una struttura in cui non esista tale registro.

B. Ammissione, immatricolazione, trasferimento e traduzione

- 21. In tutti i luoghi in cui sono detenuti dei minori, dovrà essere tenuto un registro, in cui sono riportate, in modo esaustivo e fedele, le seguenti informazioni riguardanti ciascun minore accolto:
 - a) Dati sull'identità del minore;
 - b) Circostanze e motivi della detenzione e l'ordine che l'autorizza;
 - c) Giorno e ora dell'ammissione, della traduzione e del rilascio;
 - d) Indicazioni dettagliate delle notifiche indirizzate ai genitori o ai tutori legali riguardanti ciascuna ammissione, traduzione o rilascio del minore che al momento della detenzione era loro affidato;
 - e) Indicazioni dettagliate di eventuali problemi di salute fisica e mentale, compreso l'abuso di droghe e alcol.
- 22. Le informazioni riguardanti l'ammissione, il luogo di detenzione, la traduzione ed il rilascio dovranno essere comunicate il prima possibile ai genitori, al tutore o al parente più prossimo del minore interessato.
- 23. Appena possibile dopo l'ammissione, dovranno essere compilati e presentati all'amministrazione dei rapporti completi e tutte le informazioni pertinenti riguardanti la situazione personale e le circostanze di ciascun minore.

24. Al momento dell'ammissione, a tutti i minori deve essere fornita una copia del regolamento dell'istituto di detenzione, una descrizione scritta dei loro diritti ed obblighi in una lingua ad essi comprensibile, unitamente all'indirizzo delle autorità competenti cui presentare eventuali reclami, nonché l'indirizzo degli organismi pubblici o privati che forniscono assistenza legale. Nel caso di minori analfabeti o che non sono in grado di comprendere la lingua in forma scritta, tali informazioni dovranno essere comunicate in maniera tale da consentire la loro piena comprensione.
25. Tutti i minori dovranno essere aiutati a comprendere i regolamenti che disciplinano l'organizzazione interna dell'istituto, gli obiettivi e la metodologia del trattamento applicato, le esigenze e le procedure disciplinari, i metodi autorizzati per ottenere informazioni e per formulare reclami, nonché qualsiasi altra cosa sia necessaria per consentire loro di comprendere appieno i propri diritti ed obblighi durante il periodo di detenzione.
26. La traduzione dei minori dovrà essere effettuata a spese dell'amministrazione, in mezzi con adeguata aerazione e illuminazione e in condizioni che non impongano sofferenza o ledano la loro dignità. I minori non dovranno essere trasferiti da una struttura all'altra in maniera arbitraria.

C. Classificazione e collocazione

27. Appena possibile dopo l'ammissione, ogni minore dovrà essere interrogato e dovrà essere preparato un rapporto psicologico e sociale che individui gli elementi relativi al tipo e al livello specifici del trattamento e del programma. Questo rapporto, insieme alla relazione preparata dal funzionario medico che ha esaminato il minore al momento dell'ammissione, dovranno essere inviati al direttore perché venga decisa la collocazione più adeguata del minore all'interno dell'istituto di detenzione nonché il tipo e il livello specifici di trattamento e di programma richiesti e da attuare. Qualora sia necessario uno speciale trattamento rieducativo, e la durata della permanenza presso l'istituto lo consente, del personale qualificato dell'istituto dovrà preparare per iscritto un piano di trattamento individuale in cui vengano specificati gli obiettivi del trattamento e i tempi, le modalità, le tappe e le fasi mediante i quali dovranno essere perseguiti tali obiettivi.
28. La detenzione dei minori dovrà aver luogo esclusivamente in condizioni che tengano pienamente conto delle loro necessità particolari, del loro status e dei requisiti specifici connessi all'età, alla personalità, al sesso ed al tipo di reato, nonché alla loro salute fisica e mentale e che dovranno tutelarli da influenze dannose e situazioni di rischio. Il criterio principale per la suddivisione di minori privati della libertà, in categorie separate, dovrà essere la necessità di fornire loro il tipo di trattamento più adatto ai bisogni particolari degli interessati e di tutelarne il benessere e l'integrità fisica, mentale e morale.
29. In tutti gli istituti di detenzione, i minori dovranno essere tenuti separati dagli adulti, a meno che non facciano parte dello stesso nucleo familiare. In situazioni controllate, essi possono essere riuniti a degli adulti accuratamente selezionati per partecipare ad eventuali programmi speciali che abbiano dimostrato una sicura utilità per i minori interessati.
30. Dovranno essere create strutture di detenzione per i minori aperte. Le strutture di detenzione aperte sono quelle con nessuna o ridotte misure di sicurezza. In tali strutture di detenzione, la popolazione dovrà essere quanto più possibile ristretta. Il numero di minori detenuti nelle strutture chiuse dovrà essere sufficientemente limitato per consentire un trattamento individualizzato. Le strutture per la detenzione dei minori dovranno essere decentralizzate ed avere dimensioni tali da facilitare l'accesso ed il contatto tra i minori e le loro famiglie. Dovranno essere create delle strutture di detenzione di dimensioni ridotte integrate nell'ambiente sociale, economico e culturale della comunità.

D. Ambiente fisico e alloggi

31. I minori privati della libertà hanno diritto a strutture e servizi rispondenti a tutte le esigenze di igiene e di dignità umana.
32. La progettazione degli istituti di detenzione e l'ambiente fisico dovranno essere conformati all'obiettivo della riabilitazione dei minori in trattamento detentivo, tenendo nella dovuta considerazione il bisogno del minore di intimità, di stimoli sensoriali, di opportunità di associazione con i propri pari e di partecipazione a discipline sportive, attività fisica e ricreativa. Gli istituti di detenzione per i minori dovranno essere concepiti e costruiti in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di incendio e garantire l'evacuazione in sicurezza dei locali. L'istituto dovrà essere dotato di un efficace sistema di allarme antincendio nonché di procedure codificate ed esercitazioni d'allarme atte a garantire la sicurezza dei minori detenuti. Le strutture di detenzione non dovranno essere situate in aree che presentino rischi noti per la salute o pericoli di altro genere.
33. Di norma, i minori detenuti dovranno dormire in camerate per piccoli gruppi o in stanze singole, nel rispetto degli usi locali. Di notte le zone dove dormono i detenuti, comprese le camere singole e le camerate, dovranno essere sottoposte ad una sorveglianza regolare e discreta per garantire la protezione di ogni minore. Tutti i minori dovranno disporre, secondo gli usi locali o nazionali, di sufficiente biancheria da letto personale, che dovrà essere consegnata pulita, mantenuta in ordine e cambiata con una frequenza tale da garantirne la pulizia.
34. I servizi sanitari dovranno essere di livello adeguato e ubicati in maniera tale da consentire ad ogni minore di soddisfare i propri bisogni naturali in intimità, nel rispetto della decenza e dell'igiene.
35. Il possesso di effetti personali è un elemento fondamentale del diritto alla vita privata ed è essenziale per il benessere psicologico del minore. Di conseguenza, dovrà essere pienamente riconosciuto e rispettato il diritto di tutti i minori detenuti di possedere effetti personali e di conservare detti effetti in maniera adeguata. Gli effetti personali che il minore decide di non conservare o che gli vengono confiscati dovranno essere custoditi in un posto sicuro. Di essi dovrà essere tenuto un inventario firmato dal minore. Dovranno inoltre essere adottate le misure necessarie per conservarli in buono stato. Tutti questi articoli ed il denaro dovranno essere restituiti al minore al momento del suo rilascio, ad eccezione del denaro che il medesimo sia stato autorizzato a spendere o degli oggetti che abbia potuto inviare all'esterno dell'istituto. Se il minore riceve o è trovato in possesso di medicinali, l'ufficiale medico dovrà decidere l'uso da farne.
36. I minori dovranno avere diritto di utilizzare, per quanto possibile, i propri indumenti. Le strutture di detenzione dovranno assicurarsi che ogni minore possieda indumenti personali adatti al clima e tali da mantenerli in buona salute. Detti indumenti non dovranno in alcun modo essere umilianti né degradanti. I minori trasferiti o autorizzati a lasciare l'istituto per un qualunque motivo avranno il permesso di indossare i propri indumenti.
37. Tutte le strutture detentive devono assicurare che ogni minore riceva un'alimentazione adeguata preparata e offerta alle normali ore dei pasti e conforme, in termini di qualità e quantità, alle norme della dietetica, dell'igiene e della sanità, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze culturali e religiose. Ogni minore dovrà disporre costantemente di acqua pulita e potabile.

E. Istruzione, formazione professionale e lavoro

38. Tutti i minori in età scolare hanno diritto di ricevere un'istruzione adatta ai propri bisogni e alle proprie attitudini e finalizzata a prepararli al loro rientro nella società. Detta istruzione

dovrà essere fornita al di fuori dell'istituto di detenzione, ove possibile nelle scuole della comunità e, in ogni caso, impartita da insegnanti qualificati nel quadro di programmi integrati nel sistema di istruzione del Paese affinché, dopo il rilascio, il minore possa proseguire gli studi senza difficoltà. L'amministrazione dell'istituto di detenzione dovrà prestare particolare attenzione all'istruzione dei minori di origine straniera o che abbiano particolari esigenze di ordine culturale o etnico. Un insegnamento speciale dovrà essere impartito ai minori analfabeti o a quelli che presentino difficoltà cognitive o di apprendimento.

39. I minori che hanno superato l'età della scolarizzazione obbligatoria e che desiderino proseguire gli studi dovranno essere autorizzati ed incoraggiati a farlo e si dovrà fare tutto il possibile per dar loro l'accesso a programmi di insegnamento adeguati.
40. I diplomi o i certificati di studio conseguiti da un minore nel periodo di detenzione non dovranno in alcun modo indicare il fatto che l'interessato è stato recluso.
41. Ciascun istituto di detenzione dovrà mettere a disposizione una biblioteca sufficientemente fornita di libri e periodici di carattere istruttivo o ricreativo adatti ai minori, i quali dovranno essere incoraggiati e messi in condizione di utilizzare appieno i servizi della biblioteca.
42. Tutti i minori dovranno avere il diritto di ricevere una formazione di tipo professionale in grado di prepararli ad un futuro impiego.
43. Nei limiti compatibili con una selezione professionale appropriata e con le necessità dell'amministrazione dell'istituto di detenzione, i minori dovranno essere in grado di scegliere il tipo di lavoro che intendono svolgere.
44. Tutte le norme nazionali ed internazionali di tutela applicabili al lavoro dei bambini e ai giovani lavoratori saranno applicabili ai minori privati della libertà.
45. Al fine di migliorare le opportunità di trovare un impiego adeguato una volta inseriti nuovamente nella società civile, dovrà essere data ai minori detenuti, per quanto possibile, l'opportunità di svolgere un lavoro remunerato, preferibilmente all'interno della comunità locale, che completi la formazione professionale ricevuta. Il tipo di lavoro dovrà essere tale da assicurare una formazione adeguata e utile al minore in vista del suo rilascio. L'organizzazione ed i metodi del lavoro offerto nell'istituto di detenzione dovranno rassomigliare il più possibile a quelli di un'analogha attività lavorativa svolta nella società civile, in modo da preparare i minori alle condizioni della normale vita lavorativa.
46. Tutti i minori che svolgono un lavoro dovranno avere diritto ad un'equa remunerazione. Gli interessi dei minori e della loro formazione professionale non dovranno essere subordinati ad un obiettivo di profitto per l'istituto di detenzione o per terze parti. Una parte dei guadagni del minore detenuto dovrà, di norma, essere messa accantonata per costituire un fondo di risparmio che sarà consegnato al minore al momento del rilascio. Il minore avrà il diritto di utilizzare la parte restante della propria remunerazione per acquistare articoli per uso personale o per risarcire la vittima del reato commesso o per inviarla alla propria famiglia o ad altre persone al di fuori dell'istituto di detenzione.

F. Attività ricreative

47. Tutti i minori detenuti dovranno avere diritto ad un numero appropriato di ore di esercizio libero al giorno all'aria aperta qualora il clima lo consenta, nel corso delle quali ad essi dovrà essere di norma fornita un'adeguata educazione fisica e ricreativa. Per lo svolgimento di queste attività verranno forniti lo spazio, le strutture e l'attrezzatura necessari. Tutti i minori potranno disporre ogni giorno di un numero di ore aggiuntivo per le attività ricreative, parte delle quali sarà dedicata, se il minore lo desidera, all'insegnamento di un'attività artistica o artigianale. L'istituto di detenzione dovrà controllare che il minore sia fisicamente adatto a partecipare ai programmi di educazione fisica che gli vengono offerti.

Ai minori che ne avessero bisogno sarà data la possibilità di svolgere attività fisica e terapie correttive sotto controllo medico.

G. Religione

48. A tutti i minori dovrà essere consentito di soddisfare le esigenze della propria vita religiosa e spirituale, in particolare prendendo parte alle funzioni religiose o agli incontri organizzati nell'istituto di detenzione o celebrando le proprie funzioni e disponendo dei libri o dei necessari oggetti di culto e di istruzione religiosa della propria confessione. Qualora un istituto di detenzione contenga un numero sufficiente di minori di una data religione, uno o più rappresentanti qualificati di quella religione verranno nominati o approvati ed autorizzati a tenere funzioni regolari e compiere visite pastorali in privato ai minori che lo richiedano. Tutti i minori avranno diritto a ricevere visite da parte di rappresentanti qualificati di qualunque religione di propria scelta, nonché il diritto di non partecipare ai servizi religiosi e di rifiutare liberamente l'educazione, la consulenza e l'indottrinamento religiosi.

H. Assistenza medica

49. Tutti i minori dovranno ricevere un'adeguata assistenza medica, sia preventiva che curativa, ivi comprese cure dentarie, oculistiche e psichiatriche, nonché prodotti farmaceutici e diete speciali secondo l'indicazione medica. Tale assistenza medica dovrà, ove possibile, essere fornita ai minori detenuti attraverso strutture e servizi medico-sanitari appropriati della comunità in cui è sito l'istituto di detenzione, al fine di impedire la stigmatizzazione del minore e di promuoverne l'autostima e l'integrazione all'interno della comunità.
50. Al momento dell'ammissione in un istituto di detenzione, ciascun minore avrà diritto di essere sottoposto ad un controllo medico al fine di accertare l'eventuale presenza di segni di precedenti maltrattamenti ed individuare eventuali condizioni fisiche e mentali che richiedano cure mediche.
51. I servizi medici forniti ai minori dovranno cercare di individuare e curare qualunque malattia fisica o mentale, abuso di sostanze o altre condizioni che possano ostacolare l'integrazione del minore all'interno della società. Tutti gli istituti detentivi per minori dovranno poter accedere con tempestività a strutture mediche e apparecchiature adeguate al numero ed ai bisogni dei suoi residenti, così come a personale qualificato nel settore della medicina preventiva e nella gestione delle emergenze mediche. Tutti i minori malati, che lamentino malesseri o che mostrino sintomi di difficoltà fisiche o mentali, dovranno essere prontamente visitati da un medico.
52. Qualunque medico che abbia ragione di credere che la salute fisica o mentale di un minore detenuto sia stata o sarà compromessa da una detenzione prolungata, uno sciopero della fame o un'altra circostanza specifica della detenzione dovrà prontamente informare il direttore dell'istituto di detenzione interessato e l'autorità indipendente responsabile del benessere del minore.
53. Un minore affetto da malattia mentale dovrà essere curato in un istituto specialistico dotato di una direzione medica indipendente. Dovranno essere adottate delle misure, previo accordo con gli organismi appropriati, per garantire, se del caso, il proseguimento del trattamento medico mentale dopo il rilascio del minore.
54. Gli istituti di detenzione per i minori dovranno adottare programmi specifici di prevenzione dell'abuso di droghe e di riabilitazione condotti da personale qualificato. Tali programmi dovranno essere adattati all'età, al sesso e ad altre caratteristiche del minore interessato, e i

servizi e le strutture di disintossicazione dotati di personale qualificato dovranno essere messi a disposizione dei minori tossicodipendenti o alcolisti.

55. I medicinali dovranno essere somministrati solo per i trattamenti necessari e dietro prescrizione medica e, ove possibile, dopo aver ottenuto il consenso informato del minore interessato. In particolare, non dovranno essere somministrati con l'intento di ottenere informazioni o confessioni, come punizione o come mezzo di coercizione. I minori non dovranno mai essere utilizzati come soggetti per la sperimentazione di trattamenti o farmaci. La somministrazione di qualunque farmaco dovrà sempre essere autorizzata e condotta da personale medico qualificato.

I. Notifica di malattia, di incidente o di morte

56. La famiglia o il tutore di un minore detenuto e qualunque altra persona da questi designata hanno il diritto di essere informati dello stato di salute del minore, su loro richiesta e nel caso vi siano importanti modifiche dello stato di salute del minore in questione. Il direttore dell'istituto di detenzione dovrà avvisare immediatamente la famiglia o il tutore del minore interessato, o qualunque altra persona designata, in caso di decesso, di malattia che richieda il trasferimento del medesimo in una struttura medica esterna o qualora lo stato di salute del minore necessiti che lo stesso venga curato all'interno dell'istituto di detenzione per più di 48 ore. Dovranno essere altresì informate le autorità consolari del Paese di cui è cittadino un minore detenuto straniero.
57. In caso di decesso di un minore durante il periodo privazione della libertà, il parente più prossimo avrà il diritto di controllare il certificato di morte, vedere il corpo e stabilire se debba essere inumato o cremato. In caso di decesso di un minore durante il periodo di detenzione, dovrà essere effettuata un'inchiesta indipendente riguardante le cause del decesso, il cui rapporto conclusivo dovrà essere messo a disposizione del parente più prossimo. Dovrà essere effettuata un'inchiesta anche nel caso di decesso del minore entro sei mesi dal suo rilascio e qualora vi sia motivo di credere che il decesso sia connesso al periodo di detenzione.
58. Tutti i minori dovranno essere informati il più rapidamente possibile in caso di decesso, malattia o incidente gravi di un parente prossimo ed avere la possibilità di assistere alle esequie di un parente deceduto o di accorrere al capezzale di un parente gravemente ammalato.

J. Contatti con l'esterno

59. Dovrà essere fatto tutto il possibile per consentire ai minori detenuti di avere contatti sufficienti con il mondo esterno in quanto ciò costituisce parte integrante del diritto ad un trattamento giusto ed umano ed è essenziale per preparare il minore a rientrare nella società. Ai minori dovrà essere consentito di comunicare con le proprie famiglie, con i propri amici e con altre persone o rappresentanti di organizzazioni esterne che godano di una buona reputazione, nonché di lasciare l'istituto di detenzione per far visita alla propria casa e alla propria famiglia e di ottenere permessi speciali di uscita per importanti motivi di ordine educativo, professionale o altro. Nel caso in cui il minore stia scontando una condanna, il tempo trascorso all'esterno dell'istituto di detenzione dovrà essere conteggiato come parte della durata di detta condanna.
60. Tutti i minori avranno diritto a ricevere visite regolari e frequenti, in linea di principio una volta alla settimana e non meno di una volta al mese, in condizioni che rispettino il bisogno

del minore alla privacy, ad avere contatti e a comunicare senza restrizioni con i membri della propria famiglia e con il proprio difensore.

61. Tutti i minori avranno il diritto di comunicare per iscritto o per telefono almeno due volte alla settimana con la persona di propria scelta, salvo interdizione legale e dovranno ricevere l'assistenza necessaria per esercitare in maniera efficace questo diritto. Tutti i minori avranno diritto a ricevere la corrispondenza.
62. I minori dovranno avere l'opportunità di tenersi regolarmente al corrente dell'attualità attraverso la lettura di quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni, attraverso l'accesso ai programmi della radio e della televisione e la proiezione di film, nonché attraverso le visite dei rappresentanti di club o associazioni lecite ai quali il minore sia interessato.

K. Limitazione della costrizione fisica e dell'uso della forza

63. L'impiego di strumenti di costrizione e l'uso della forza, qualunque ne sia la ragione, dovranno essere proibiti, ad eccezione di quanto previsto dalla norma 64 sotto riportata.
64. Il ricorso a strumenti di costrizione fisica e all'uso della forza potrà essere ammesso solo in casi eccezionali, quando siano stati esauriti e siano risultati inefficaci tutti gli altri mezzi di controllo, e solo se esplicitamente autorizzati e specificati dalla legge e dal regolamento. Questi mezzi non dovranno essere umilianti o degradanti e dovranno essere utilizzati in forma restrittiva e solo per il periodo di tempo più breve possibile. Per ordine del direttore dell'amministrazione, tali strumenti potranno essere utilizzati al fine di prevenire che il minore possa ledere sé stesso o altre persone o danneggi seriamente proprietà materiali. In questi casi, il direttore dovrà immediatamente consultare i medici o altro personale competente ed informare l'autorità amministrativa superiore.
65. Il possesso e l'uso di armi da parte del personale dovrà essere proibito in tutte le strutture in cui siano detenuti dei minori.

L. Procedure disciplinari

66. Tutte le misure e le procedure disciplinari devono assicurare il mantenimento della sicurezza e dell'ordine della vita comunitaria ed essere compatibili con il rispetto della dignità personale del minore e con l'obiettivo fondamentale del trattamento all'interno dell'istituto, e cioè inculcare il senso della giustizia, il rispetto di sé ed il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona.
67. Tutte le misure disciplinari che costituiscono un trattamento crudele, inumano o degradante devono essere rigorosamente proibite, comprese le pene corporali, la reclusione in una cella oscura, la segregazione o la cella d'isolamento o qualunque altra punizione che possa compromettere la salute fisica e mentale del minore interessato. La riduzione degli alimenti e la restrizione o la negazione dei contatti con la famiglia dovranno essere proibiti, qualunque sia la ragione. L'attività lavorativa dovrà sempre essere considerata come uno strumento educativo ed un mezzo per favorire l'autostima del minore per prepararlo al rientro nella comunità e non dovrà essere imposta come sanzione disciplinare. Nessun minore dovrà essere punito più di una volta per la stessa infrazione disciplinare. Le punizioni collettive dovranno essere proibite.
68. Le leggi o i regolamenti adottati dall'autorità amministrativa competente dovranno stabilire norme riguardanti quanto segue, tenendo nella debita considerazione i diritti, i bisogni e le caratteristiche fondamentali dei minori:

- Condotta costituente un'infrazione disciplinare;

- Tipo e durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;
 - L'autorità competente ad irrogare le suddette sanzioni;
 - L'autorità competente per l'esame dei ricorsi.
69. I rapporti di cattiva condotta dovranno essere prontamente presentati all'autorità competente, la quale dovrà deliberare al riguardo senza immotivato ritardo. L'autorità competente dovrà condurre un attento esame del caso.
70. Nessun minore dovrà ricevere sanzioni disciplinari se non in assoluta conformità con la legge e i regolamenti in vigore. Nessun minore potrà essere punito a meno che non sia stato informato, in una maniera che risulti ad esso perfettamente comprensibile riguardo all'infrazione imputatagli e che abbia l'opportunità di presentare la propria difesa al riguardo, compreso il diritto di ricorrere in appello davanti ad un'autorità competente imparziale. Tutto ciò che riguarda le misure disciplinari dovrà essere conservato agli atti.
71. A nessun minore potrà essere assegnata una qualche funzione disciplinare salvo nel contesto del controllo di talune attività sociali, educative e sportive o di programmi di autogestione.

M. Ispezioni e reclami

72. Ispettori qualificati o un'autorità equivalente debitamente costituita e non appartenente all'amministrazione dell'istituto di detenzione dovranno essere autorizzati a condurre ispezioni periodiche e ad effettuare di propria iniziativa ispezioni a sorpresa e dovranno godere di tutte le garanzie di indipendenza nell'esercizio di questa funzione. Gli ispettori dovranno avere accesso, senza restrizioni, a tutte le persone impiegate o che lavorano presso qualsiasi istituto in cui i minori sono o potrebbero essere privati della libertà, a tutti i minori e a tutta la documentazione di detti istituti.
73. Funzionari medici qualificati collegati all'autorità di ispezione o al servizio sanitario pubblico dovranno prendere parte alle ispezioni, verificare il rispetto delle norme riguardanti l'ambiente fisico, l'igiene, i locali di detenzione, l'alimentazione, l'esercizio fisico ed i servizi medici e tutti gli altri aspetti della vita all'interno dell'istituto che possono influire sulla salute mentale e fisica dei minori. Ogni minore dovrà avere il diritto di tenere colloqui confidenziali con gli ispettori.
74. Dopo aver effettuato l'ispezione, gli ispettori dovranno presentare una relazione sui risultati del loro lavoro. Tale relazione dovrà comprendere una valutazione della conformità della struttura detentiva con le presenti norme, con le disposizioni della legislazione nazionale e con le raccomandazioni relative a tutte le misure giudicate necessarie per garantire l'applicazione di dette norme e disposizioni. Qualunque fatto scoperto da un ispettore che sembri indicare che vi sia stata una violazione delle disposizioni legali riguardanti i diritti dei minori o il funzionamento di un istituto di detenzione per minori dovrà essere comunicato alle autorità competenti per le indagini ed i procedimenti del caso.
75. Tutti i minori dovranno avere l'opportunità di presentare richieste o reclami al direttore dell'istituto di detenzione o ai suoi rappresentanti autorizzati.
76. Tutti i minori dovranno avere il diritto di presentare, nei modi previsti e senza censura nel merito, una richiesta o un reclamo all'amministrazione centrale degli istituti per i minori, all'autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti e di essere informati del loro responso in tempi brevi.
77. Dovrà essere fatto tutto il possibile per creare un ufficio indipendente (ombudsman) che possa ricevere e valutare i reclami presentati dai minori privati della libertà e che possa dare il proprio contributo per giungere a soluzioni eque.
78. Ogni minore dovrà avere il diritto di chiedere assistenza a membri della propria famiglia, a consulenti legali, a gruppi umanitari o ad altri ove possibile, al fine di formulare un reclamo.

I minori analfabeti dovranno poter utilizzare i servizi di organismi pubblici o privati che forniscono assistenza legale o che sono autorizzati a ricevere reclami.

N. Rientro nella comunità

79. Tutti i minori dovranno beneficiare delle disposizioni volte a facilitare il loro rientro nella società, nella famiglia, nella vita scolastica o lavorativa dopo il rilascio. A tal fine, dovranno essere elaborate e attuate delle procedure, compreso il rilascio anticipato e corsi speciali.
80. Le autorità competenti dovranno fornire o assicurare servizi volti ad aiutare i minori rilasciati a ritrovare il proprio posto all'interno della società e a ridurre i pregiudizi nei loro confronti. Questi servizi dovranno fare in modo, per quanto possibile, che il minore ottenga un alloggio, un lavoro e degli indumenti appropriati, nonché i mezzi sufficienti a sostentarsi dopo il suo rilascio al fine di consentire la sua reintegrazione in buone condizioni all'interno della società. I rappresentanti delle organizzazioni che forniscono detti servizi dovranno essere consultati e dovranno poter entrare in contatto con i minori detenuti, con l'obiettivo di aiutarli al momento del loro rientro nella comunità.

V. Personale

81. Il personale dovrà essere qualificato e comprendere un numero sufficiente di specialisti, quali educatori, istruttori, consulenti, assistenti sociali, psichiatri e psicologi. I medesimi e altro personale specializzato dovranno essere impiegati di norma su base permanente. Questo non impedirà di impiegare anche lavoratori a tempo parziale o volontari, qualora il sostegno e l'addestramento che questi possono fornire risulti appropriato e utile. L'istituto di detenzione dovrà ricorrere a tutte le risorse e le forme di assistenza curativa, scolastica, morale, spirituale e altre ancora che risultino appropriate e siano disponibili nella comunità, a seconda dei problemi e dei bisogni personali dei minori detenuti.
82. L'amministrazione dovrà operare una selezione ed un reclutamento attenti del personale di qualunque grado e categoria, in quanto la corretta gestione delle strutture detentive dipende dalla loro integrità, umanità, abilità e capacità professionale a trattare con i minori, nonché dalla loro attitudine personale a svolgere questo tipo di lavoro.
83. Per raggiungere tale obiettivo, i membri del personale dovranno essere assunti come pubblici dipendenti e remunerati adeguatamente in modo da attirare e conservare uomini e donne competenti. Il personale degli istituti di detenzione per minori dovrà essere costantemente incoraggiato ad assolvere le proprie funzioni e obblighi con umanità, dedizione, professionalità, correttezza ed efficacia, a comportarsi in ogni occasione in maniera tale da meritare e guadagnarsi il rispetto dei minori e a fornire ai medesimi un modello di comportamento e prospettive positivi.
84. L'amministrazione dovrà introdurre forme di organizzazione e gestione in grado di facilitare la comunicazione tra differenti categorie di personale all'interno di ciascun istituto di detenzione, in maniera da migliorare la collaborazione tra i vari servizi impegnati nell'assistenza ai minori, nonché tra il personale e l'amministrazione, con l'obiettivo di garantire che il personale che opera a diretto contatto con i minori sia in grado di lavorare in condizioni favorevoli ad un efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
85. Il personale dovrà ricevere una formazione che gli consenta di svolgere il proprio lavoro in maniera efficace, in particolare una formazione nel campo della psicologia del bambino, della tutela dell'infanzia, delle norme internazionali sui diritti umani e sui diritti del bambino, ivi comprese le presenti Norme. I membri del personale dovranno mantenere e

migliorare le proprie conoscenze e capacità professionali partecipando a corsi di formazione che saranno organizzati periodicamente durante tutta la loro carriera.

86. Il direttore di un istituto di detenzione dovrà essere adeguatamente qualificato per svolgere le sue funzioni: dovrà possedere le capacità amministrative, la formazione e l'esperienza appropriate e dovrà dedicarsi a tempo pieno al suo incarico.
87. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale dell'istituto di detenzione dovrà rispettare e tutelare la dignità umana ed i diritti individuali fondamentali di tutti i minori. In particolare:
- a) Nessun membro del personale della struttura o istituto di detenzione potrà infliggere, istigare o tollerare qualsiasi atto di tortura, né forme di trattamento, pena, misura correttiva o disciplinare dure, crudeli, inumane o degradanti, in nessuna circostanza e con nessun pretesto;
 - b) Tutti i membri del personale dovranno combattere e opporsi con rigore a qualunque atto di corruzione, dandone comunicazione immediatamente alle autorità competenti;
 - c) Tutti i membri del personale dovranno rispettare le presenti Norme. I membri del personale che abbiano ragione di credere che si sia verificata o si stia per verificare una grave violazione delle presenti Norme dovrà informarne l'autorità superiore o gli organi autorizzati ad esaminare la questione e a intervenire;
 - d) Tutti i membri del personale dovranno garantire la piena tutela della salute fisica e mentale dei minori, in particolare la protezione contro gli abusi e lo sfruttamento fisico, sessuale ed emozionale, ed adottare immediatamente le misure necessarie per garantire, ove fosse necessario, la dovuta assistenza medica;
 - e) Tutti i membri del personale dovranno rispettare il diritto del minore alla vita privata e, in particolare, dovranno preservare la riservatezza di tutte le informazioni che hanno appreso nell'esercizio delle proprie funzioni riguardo i minori e le loro famiglie;
 - f) Tutti i membri del personale dovranno sforzarsi di ridurre al minimo le differenze tra la vita all'interno e all'esterno dell'istituto di detenzione tendenti a pregiudicare il dovuto rispetto della dignità dei minori in quanto esseri umani.

GARANZIE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE PASSIBILI DI PENA DI MORTE

Approvate il 25 maggio 1984

1. Nei Paesi che non hanno ancora abolito la pena capitale, la pena di morte può essere comminata solamente per i crimini più gravi, fermo restando che si tratti almeno di crimini intenzionali aventi conseguenze fatali o conseguenze estremamente gravi.
2. La pena capitale può essere comminata solamente per un crimine per il quale questa pena era prevista al momento in cui esso è stato commesso fermo restando che se, dopo che il crimine è stato commesso, la legge prevede l'imposizione di pene più leggere, il criminale beneficerà di questa disposizione.
3. Le persone che al momento in cui hanno commesso un crimine hanno meno di 18 anni non possono essere condannate a morte e la sentenza di morte non sarà eseguita nel caso di una donna incinta, di una madre di un bambino piccolo o di persone colpite da anomalie mentali.
4. La pena capitale può essere eseguita solamente quando la colpevolezza della persona accusata di un crimine è basata su prove chiare e convincenti che non lascino spazio ad alcuna altra interpretazione dei fatti.
5. La pena capitale può essere eseguita esclusivamente in virtù di una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale competente dopo un procedimento giuridico che offra tutte le garanzie possibili per assicurare un processo equo, garanzie almeno pari a quelle previste all'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ivi compreso il diritto di ogni persona sospettata o accusata di un crimine passibile della pena di morte, di beneficiare di un'assistenza legale adeguata in tutte le fasi del processo.
6. Una persona condannata a morte ha il diritto di ricorrere in appello presso un'autorità giudiziaria di più alto grado e dovranno essere adottate misure per assicurare che questi appelli siano obbligatori.
7. Una persona condannata a morte ha il diritto di presentare una domanda di grazia o una petizione per la commutazione della pena; la grazia o la commutazione della pena possono essere concesse in tutti i casi di condanna a morte.
8. La pena capitale non sarà eseguita se è in corso un procedimento di appello o altro procedimento di ricorso o altro procedimento relativo all'ottenimento della grazia o della commutazione della pena.
9. Quando è applicata la pena capitale, essa è eseguita in modo da causare la minima sofferenza possibile.

DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE DALLE SPARIZIONI FORZATE

Adottata il 18 dicembre 1992

L'Assemblea generale,

Considerando come, in conformità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e in altri strumenti del diritto internazionale, il riconoscimento della dignità propria di ogni essere umano e i relativi inalienabili diritti di eguaglianza, costituiscano il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel Mondo,

Con la propria attenzione rivolta all'obbligo cui gli Stati devono conformarsi ai sensi della Carta, e in particolare del suo articolo 55, di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali,

Profondamente preoccupata nel constatare come in molti Paesi si verificano scomparse forzate, spesso in modo ricorrente, nel senso che persone vengono arrestate, detenute o rapite coattivamente, o private in qualsiasi altro modo contro la loro volontà della loro libertà da parte di agenti dello Stato, di servizi o altre entità, da gruppi organizzati o da soggetti privati che agiscono in nome dello Stato o con l'appoggio diretto o indiretto, l'autorizzazione o il consenso delle autorità, e che si rifiutano di rivelare la sorte delle persone rapite, il luogo in cui esse sono custodite o di ammetterne la privazione di libertà, con la conseguente sottrazione alla tutela della legge,

Considerando che la scomparsa forzata è lesiva dei valori più profondi di ogni società che si conformi al rispetto della legalità, dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, e che questa prassi sistematica rientra nella categoria dei crimini contro l'Umanità,

Richiamando la propria risoluzione n. 33/173 del 22 dicembre 1978, nella quale essa manifestava la propria preoccupazione riguardo alle notizie provenienti da diverse regioni del Mondo sulla scomparsa forzata o non volontaria di persone, e colpita di fronte all'angoscia e alla pena causate da questi abusi, ha richiesto ai governi di vigilare affinché le autorità e gli organismi competenti per l'ordine pubblico e la sicurezza debbano rispondere di fronte alla legge per i casi di abuso che determinano la scomparsa forzata o non volontaria delle persone,

Rammentando anche la tutela accordata alle vittime dei conflitti armati dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dai relativi Protocolli allegati del 1977,

Tenendo conto in particolare dei pertinenti articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che garantiscono a ogni essere umano il diritto alla vita, alla libertà e alla propria sicurezza personale, il diritto a non essere sottoposti a tortura e il diritto a vedersi riconosciuta la propria personalità giuridica,

Tenendo anche conto della Convenzione contro la tortura ed altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ove si dispone che gli Stati debbano adottare misure efficaci per prevenire e punire gli atti di tortura,

Con la propria attenzione rivolta al Codice di condotta alla cui osservanza sono tenuti i responsabili dell'applicazione delle leggi, ai Principi essenziali sul ricorso alla forza e all'uso delle armi da fuoco da parte degli stessi responsabili, alla Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e degli abusi di potere, e al complesso delle regole inderogabili sul trattamento dei detenuti,

Affermando che per impedire queste scomparse forzate è necessario garantire la stretta osservanza dell'Insieme dei principi sulla tutela di tutte le persone sottoposte a qualsivoglia forma di detenzione o reclusione, i quali figurano in allegato alla sua risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, nonché dei Principi relativi alla prevenzione efficace delle esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie, e ai mezzi per indagare efficacemente su queste esecuzioni, i quali figurano in allegato alla risoluzione 1989/65 del 24 maggio 1989, del Consiglio Economico e Sociale, e sono stati approvati dall'Assemblea generale con risoluzione 44/162 del 15 dicembre 1989,

Mantenendo risoluta convinzione che, se gli atti che determinano la scomparsa forzata costituiscono una violazione dei divieti disposti dai suddetti strumenti internazionali, non è meno importante l'elaborazione di uno strumento normativo internazionale che affermi che ogni atto che determini la scomparsa forzata di persone costituisce un crimine di estrema gravità e che stabilisca regole destinate a prevenire e punire tali crimini,

1. Proclama questa Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate quale insieme di principi applicabili da ogni Stato;
2. Chiede immediatamente che non venga tralasciato alcuno sforzo per diffondere estensivamente e far rispettare la Dichiarazione.

Articolo 1

1. Ogni atto che determini la scomparsa forzata costituisce una violazione della dignità umana e viene condannato come contrario alle finalità della Carta delle Nazioni Unite e in quanto costituisce grave e flagrante violazione dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, riaffermate ed estese in altri pertinenti strumenti normativi internazionali.
2. Ogni atto che determini la scomparsa forzata, sottrae la vittima della stessa alla tutela della legge e causa gravi sofferenze alla vittima e alla sua famiglia. Tali atti costituiscono una violazione delle norme di diritto internazionale, e in particolare di quelle che garantiscono ad ogni individuo il diritto a vedersi riconosciuta la propria personalità giuridica, il diritto alla libertà e alla sicurezza personale, e il diritto a non essere sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Inoltre, questi atti violano o mettono a repentaglio il diritto alla vita stessa.

Articolo 2

1. Nessuno Stato deve commettere, autorizzare o tollerare atti che determinano la scomparsa forzata di un individuo.

2. Gli Stati agiscono a livello nazionale o regionale in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per contribuire con ogni mezzo a prevenire e sopprimere la prassi delle scomparse forzate.

Articolo 3

Ogni Stato adotta efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altra natura per prevenire ed impedire gli atti che determinano la scomparsa forzata di persone su ogni porzione di territorio che ricada sotto la propria giurisdizione.

Articolo 4

1. Ogni atto che determina la scomparsa forzata di una persona costituisce un crimine passibile delle pene appropriate, le quali tengono conto dell'estrema gravità dell'atto nel suo profilo penale.
2. La legislazione nazionale può prevedere circostanze attenuanti per coloro che, pur avendo partecipato ad atti diretti alla scomparsa forzata, abbiano successivamente contribuito al ritrovamento in vita delle vittime o abbiano fornito di propria volontà informazioni atte a far conoscere la sorte delle vittime stesse.

Articolo 5

Oltre alle sanzioni penali applicabili, le detenzioni abusive in questione devono vedere riconosciuta anche la responsabilità civile dei rei, dello Stato o delle autorità statali che abbiano organizzato o tollerato tali sequestri, o che vi abbiano acconsentito, senza che ciò escluda la responsabilità internazionale dello Stato stesso, quale configurata dai principi di diritto internazionale.

Articolo 6

1. Nessun ordine o istruzione emanati da un'autorità pubblica, civile o militare o di altra natura possono essere invocati per giustificare la scomparsa forzata di una persona. Ogni soggetto che riceva tale ordine ha il diritto ed il dovere di non eseguirlo.
2. Ogni Stato vigila affinché siano vietati ordini o istruzioni che prescrivano, autorizzino o incorragino una scomparsa forzata.
3. La formazione degli agenti incaricati di applicare le leggi deve sottolineare l'importanza delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2 di questo articolo.

Articolo 7

Nessuna circostanza di alcun genere, stato di guerra, minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsivoglia altra situazione di natura eccezionale può essere invocata a giustificazione delle scomparse forzate.

Articolo 8

1. Nessuno Stato può espellere, respingere o estradare una persona in altro Stato, qualora vi siano seri motivi per ritenere che la persona rischia di essere vittima di detenzione abusiva in questione nello Stato di destinazione.
2. Per determinare il sussistere dei motivi di cui sopra, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compreso, eventualmente, il sussistere nello Stato interessato di circostanze che attengono a violazioni flagranti, costanti e sistematiche dei diritti umani.

Articolo 9

1. Il diritto al ricorso rapido ed efficace in sede di giustizia per determinare il luogo in cui si trovi un individuo privato della sua libertà, o il suo stato di salute e/o per identificare l'autorità che abbia ordinato o proceduto a tale privazione di libertà, è necessario per prevenire le scomparse forzate in ogni circostanza, ivi comprese quelle contemplate all'articolo 7 di cui sopra.
2. Nel quadro della suddetta azione in giudizio, le competenti autorità nazionali hanno accesso ad ogni luogo ove sono custodite le persone private di libertà e ad ogni parte di questi siti, nonché ad ogni altro luogo ove vi sia ragione di ritenere che le persone scomparse possano trovarsi.
3. Hanno accesso ai luoghi elencati tutte quelle altre autorità competenti contemplate dalla legge nazionale o da ogni altro strumento normativo internazionale di cui lo Stato sia parte contraente.

Articolo 10

1. Ogni persona privata della propria libertà deve essere detenuta in luoghi di reclusione ufficialmente riconosciuti e deferita ad un'autorità giudiziaria entro breve tempo dall'arresto e in conformità a quanto disposto dalla legislazione nazionale.
2. Le informazioni precise sullo stato di detenzione delle persone suddette e sul luogo ove esse sono recluse, nonché su eventuali trasferimenti, devono essere rapidamente comunicate ai membri delle rispettive famiglie, ai rispettivi rappresentanti legali o ad ogni altro soggetto legittimamente interessato a queste informazioni, salvo volontà diversa manifestata dalle stesse persone che si trovano in stato di detenzione.
3. In ogni luogo di reclusione deve essere tenuto aggiornato un registro ufficiale di tutte le persone private della loro libertà. Inoltre, ogni Stato deve adottare misure per il mantenimento di registri di questo tipo a livello centrale. Le informazioni che figurano in questi registri devono essere a disposizione, per conoscere il luogo in cui una persona sia detenuta, dei soggetti citati al paragrafo precedente, di ogni autorità giudiziaria o altra autorità nazionale competente e indipendente, nonché di ogni altra autorità competente contemplata dalla legislazione nazionale o da ogni strumento normativo internazionale di cui lo Stato in questione sia parte contraente.

Articolo 11

Ogni persona che sia stata privata della propria libertà, deve essere rilasciata in condizioni che consentano di appurarne l'effettiva liberazione e che questa sia avvenuta in modo tale da garantirne l'integrità fisica e la facoltà di avvalersi pienamente dei propri diritti.

Articolo 12

1. Ogni Stato stabilisce nella propria legislazione quelle regole che consentono di designare gli agenti abilitati ad ordinare misure di privazione della libertà, definisce le condizioni per l'emanazione di tali misure e prevede le pene in cui incorrono gli agenti che, senza giustificazione legittima, rifiutino di fornire informazioni sulla privazione della libertà in questione.
2. Ogni Stato vigila anche affinché una rigorosa procedura di controllo, mediante precisa via gerarchica, venga attuata nei confronti di tutti coloro che procedono ad azioni di cattura, fermo, arresto, detenzione, trasferimento e reclusione, nonché di tutti gli altri agenti di organismi pubblici abilitati dalla legge al ricorso alla forza e all'impiego di armi da fuoco.

Articolo 13

1. Ogni Stato garantisce ad ogni soggetto che disponga di informazioni o che possa invocare un interesse legittimo, e che sostenga che una persona sia stata vittima di scomparsa forzata, il diritto di denuncia dei fatti presso un'autorità statale competente ed indipendente, la quale procede immediatamente e in modo imparziale ad un'approfondita indagine. Qualora sussistano motivi per ritenere che una persona sia stata vittima di scomparsa forzata, lo Stato deferisce senza indugio il caso all'autorità suddetta affinché essa apra l'indagine d'ufficio, anche senza che sia stata sporta alcuna querela di parte. Questa indagine non potrà essere limitata od ostacolata in nessun modo.
2. Ogni Stato vigila affinché l'autorità competente disponga dei poteri e delle risorse necessarie per condurre l'indagine a buon fine, ivi compresi i poteri necessari ad obbligare i testimoni a comparire, a ottenere la produzione degli elementi probatori pertinenti e a procedere immediatamente ad un sopralluogo.
3. Vengono adottate disposizioni affinché tutti coloro che partecipano all'indagine, ivi compreso il querelante, il suo rappresentante legale, i testimoni e gli inquirenti, siano tutelati contro ogni atto pregiudizievole, intimidatorio o di ritorsione.
4. I risultati dell'indagine vengono comunicati, su richiesta, a tutti i soggetti interessati, a meno che ciò non sia pregiudizievole per l'istruttoria in corso.
5. Vengono adottate disposizioni per garantire che venga punito ogni atto pregiudizievole, intimidatorio o di ritorsione, nonché ogni altra forma di ingerenza in relazione alla querela o durante il procedimento di indagine.
6. Un'indagine deve poter essere condotta, secondo le modalità di cui sopra, fintanto che non si conosce la sorte della vittima di scomparsa forzata.

Articolo 14

Gli indagati per atti che determinano la scomparsa forzata nell'ambito di uno Stato devono essere deferiti alle autorità civili competenti dello Stato stesso per rispondere in giudizio, qualora ciò sia giustificato dagli esiti dell'inchiesta ufficiale, a meno che i soggetti in questione non siano stati estradati in altro Stato che voglia esercitare la propria giurisdizione in conformità agli accordi internazionali vigenti del caso. Tutti gli Stati dovrebbero adottare le opportune misure disponibili per fare in modo che ogni indagato per atti che determinano scomparsa forzata, e che si trovi sotto il loro controllo o entro la loro giurisdizione, venga portato di fronte al giudice.

Articolo 15

Quando le autorità competenti dello Stato decidono in favore o contro la concessione dell'asilo, esse devono prendere in considerazione l'eventualità che vi siano fondati motivi per ritenere che un soggetto abbia preso parte, per qualsivoglia motivo, ad atti di estrema gravità, quali contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 4 di cui sopra.

Articolo 16

1. Gli indagati per uno qualsiasi degli atti contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 4 suddetto, vengono sospesi da ogni funzione ufficiale durante l'inchiesta di cui all'articolo 13.
2. Gli indagati possono essere giudicati esclusivamente dalla giurisdizione ordinaria competente, in ogni Stato, con l'esclusione di ogni altra magistratura speciale, e in particolare di quella militare.
3. Nei procedimenti in questione non sono ammessi privilegi, immunità o dispense speciali di alcun tipo, fatte salve le disposizioni enunciate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
4. Gli indagati per gli atti in questione devono beneficiare della garanzia di un equo trattamento in conformità alle disposizioni pertinenti enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e in altri strumenti normativi internazionali vigenti, durante ogni fase dell'indagine e nell'eventuale procedimento e giudizio.

Articolo 17

1. Ogni atto che determina la scomparsa forzata continua ad essere considerato un crimine per tutto il tempo in cui i colpevoli nascondono la sorte cui il rapito è destinato e il luogo in cui questi è recluso, e sino a quando non è stata fatta chiarezza sui fatti.
2. Qualora il ricorso previsto all'articolo 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici non possa essere più presentato, la prescrizione per gli atti che determinano la scomparsa forzata viene sospesa sino al momento in cui il ricorso sarà nuovamente possibile.

3. Qualora sia contemplata la prescrizione per gli atti che determinano la scomparsa forzata, i suoi tempi devono essere molto estesi e tale estensione deve essere commisurata all'estrema gravità del crimine.

Articolo 18

1. I colpevoli e gli indagati per gli atti descritti al paragrafo 1 dell'articolo 4 di cui sopra non possono beneficiare di alcuna legge di amnistia speciale, né di altre misure analoghe che abbiano l'effetto di sottrarli a qualsiasi procedimento o pena.
2. Nell'esercizio del diritto di grazia, deve essere tenuta in considerazione l'estrema gravità degli atti che determinano la scomparsa forzata.

Articolo 19

Le vittime di atti che abbiano comportato una scomparsa forzata e le rispettive famiglie devono ottenere un risarcimento e hanno il diritto ad essere adeguatamente indennizzati, vale a dire disporre dei mezzi che consentano loro di riadattarsi nel modo più completo possibile. Anche in caso di decesso della vittima in conseguenza della scomparsa forzata la famiglia avrà diritto all'indennizzo.

Articolo 20

1. Gli Stati prevengono e puniscono la sottrazione dei minori i cui genitori siano vittime di scomparsa forzata o dei bambini nati durante la scomparsa forzata della madre, e si adoperano per ricercare e identificare questi minori e per restituirli alle loro famiglie d'origine.
2. Tenuto conto della necessità di tutelare l'interesse superiore dei minori di cui al paragrafo precedente, negli Stati che riconoscono il sistema delle adozioni deve essere possibile rivedere la procedura di adozione di questi minori e in particolare annullare ogni adozione che ha origine in una scomparsa forzata. Tuttavia, un'adozione di questo tipo può continuare ad essere efficace qualora i parenti prossimi del minore esprimano il loro consenso al momento della revisione.
3. La sottrazione dei minori i cui genitori sono vittime di scomparsa forzata o di minori nati durante la scomparsa forzata della madre, nonché la falsificazione o la distruzione dei documenti che attestano la loro vera identità, costituiscono crimini di estrema gravità e come tali devono essere puniti.
4. A tal fine, gli Stati stipulano, secondo opportunità, accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 21

Le disposizioni di questa Dichiarazione non pregiudicano quelle enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o in ogni altro strumento normativo internazionale, e non possono essere interpretate nel senso di costituire una limitazione o una deroga ad una qualunque di dette disposizioni.

**PRINCIPI SULLA PREVENZIONE EFFICACE DELLE ESECUZIONI
EXTRAGIUDIZIARIE, ARBITRARIE E SOMMARIE, E SUI MEZZI PER
INDAGARE EFFICACEMENTE SU TALI ESECUZIONI**

Adottati il 24 maggio 1989³

Prevenzione

1. Le esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie devono essere vietate dalla legislazione nazionale e i governi devono agire in modo tale da considerare tali esecuzioni quali crimini perseguibili ai sensi del proprio ordinamento penale e puniti con le pene opportune in relazione alla gravità del crimine. Eventuali circostanze eccezionali, e in particolare la guerra, o la minaccia di guerra, l'instabilità politica interna del Paese o ogni altro stato di pubblica emergenza, non possono essere invocate a giustificazione delle esecuzioni. Queste esecuzioni non si devono verificare, quali che siano le circostanze, ivi compreso in caso di conflitti armati interni, uso eccessivo o illegittimo della forza da parte di un agente dello Stato o di qualsivoglia altro soggetto che agisca a titolo ufficiale o su istigazione o con l'esplicito o tacito consenso di detta autorità, o in situazioni in cui si verifichi il decesso di una persona durante la carcerazione preventiva. Questo divieto deve prevalere sui decreti emanati da autorità governative.
2. Per impedire le esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie, i poteri pubblici devono esercitare un rigoroso controllo, vigilando in particolare sul rispetto del percorso gerarchico su tutti i pubblici funzionari ed operatori responsabili dell'arresto, delle misure di fermo preventivo e della reclusione, nonché su tutti coloro che sono autorizzati dalla legge all'uso della forza e delle armi da fuoco.
3. I poteri pubblici devono destituire di efficacia gli ordini di superiori gerarchici o di pubblici ufficiali che autorizzino o istighino altri soggetti a procedere alle esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie o sommarie in questione. Ogni persona ha il diritto e il dovere di opporre il proprio rifiuto a tali ordini e la formazione degli addetti all'applicazione delle leggi deve tenere in particolare considerazione queste disposizioni.
4. Mediante disposizioni giudiziarie o di altro tipo, deve essere garantita un'efficace tutela alle persone e ai gruppi eventualmente minacciati di essere oggetto di esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie, compresi coloro che ricevono minacce di morte.
5. Nessun soggetto può essere estradato o rimpatriato contro la sua volontà verso un Paese, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che in tale Paese la persona possa essere vittima di esecuzione extragiudiziaria, arbitraria o sommaria.
6. I poteri pubblici devono vigilare affinché coloro che vengono privati della loro libertà siano detenuti in luoghi ufficialmente adibiti alla reclusione e affinché alle rispettive famiglie e rappresentanti legali o persone di fiducia siano quanto prima fornite

³ Nella sua risoluzione 1989/65, al paragrafo 1, il Consiglio Economico e Sociale raccomandava che i Principi relativi alla prevenzione efficace delle esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie e ai mezzi per indagare efficacemente su tali esecuzioni fossero presi in considerazione dai governi e che questi vi si conformassero nel quadro delle rispettive legislazioni e prassi nazionali.

informazioni precise sull'arresto, sui luoghi in cui le persone in questione si trovano o sono eventualmente state trasferite.

7. Ispettori qualificati, compreso personale medico o un'equivalente autorità competente, procederanno regolarmente ad ispezioni presso i luoghi di reclusione e saranno abilitati a procedere di propria iniziativa ad ispezioni a sorpresa, con tutte le garanzie di indipendenza nell'esercizio di questa funzione. Questi ispettori avranno accesso senza restrizione alcuna a tutti i detenuti nonché a tutti i loro incartamenti.
8. I governi devono impegnarsi ad impedire le esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie, adottando diverse misure come l'intercessione diplomatica e il migliore accesso degli interessati agli organismi intergovernativi e giudiziari e alla pubblica accusa. Si deve ricorrere ai meccanismi intergovernativi per procedere ad indagini sulle informazioni relative a queste esecuzioni e adottare efficaci misure contro queste prassi. I governi, compresi quelli dei Paesi ove si sospetta avvengano esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie, devono fornire la loro completa collaborazione alle inchieste internazionali.

Indagini

9. Per tutti i casi in cui si sospetta siano avvenute esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie o sommarie, si deve procedere senza indugio all'apertura di un'indagine approfondita e imparziale, anche nei casi di denuncia da parte della famiglia coinvolta o di informazioni attendibili che facciano supporre il decesso non naturale nelle suddette circostanze. A tal fine, si devono predisporre procedure e servizi inquirenti in tutti i Paesi. L'indagine ha per oggetto la determinazione della causa, delle circostanze, del giorno ed ora del decesso, del responsabile e di qualsiasi atto che possa aver comportato il decesso e di ogni complesso di atti che si ripetano sistematicamente. Ogni indagine deve contemplare adeguato riscontro autoptico, la raccolta e l'analisi degli elementi probatori di natura fisica o documentale e l'audizione dei testimoni. L'indagine discerne tra morti naturali, accidentali, suicidi ed omicidi.
10. L'autorità investita dell'indagine dispone di tutti i poteri necessari per ottenere le informazioni richieste e tutte le risorse finanziarie e tecniche di cui essa necessita per condurre efficacemente l'indagine. L'autorità inquirente ha anche il potere di obbligare i funzionari di cui si sospetta il coinvolgimento in una qualsiasi delle esecuzioni in questione a comparire e deporre, la stessa norma si applica ai testimoni. A tal fine, essa ha titolo per emanare mandati di comparizione in giudizio all'indirizzo dei testimoni, compresi i pubblici funzionari coinvolti, e prescrivere la consegna degli elementi probatori.
11. Qualora le procedure d'indagine stabilite risultino inadeguate, o per difetto di competenza tecnica o d'imparzialità dovuta, o perché la questione ha un rilievo troppo importante, o ancora perché ci si trova di fronte ad abusi praticati in modo manifestamente sistematico, qualora la famiglia della vittima denunci questa insufficienza o per qualsivoglia altro fondato motivo di gravità, i poteri pubblici devono affidare il proseguimento dell'inchiesta ad una commissione d'indagine indipendente o ad un organo analogo. I membri di questa commissione sono scelti per la loro imparzialità, competenza e indipendenza personale. In particolare, essi devono mostrare un profilo di indipendenza nei confronti di ogni persona o istituzione che possa essere oggetto dell'indagine. La commissione deve disporre di

tutti i poteri per ottenere tutte le informazioni necessarie all'indagine, che deve essere condotta in ottemperanza dei principi qui enunciati.

12. Sino a quando non viene effettuata l'autopsia prescritta da parte di un medico, se possibile un medico legale, non possono essere date disposizioni relative alle spoglie della vittima. Il personale che pratica l'autopsia deve avere accesso a tutti i dati dell'indagine, al luogo in cui il corpo è stato rinvenuto e a quello in cui si reputa sia avvenuto il decesso. Se la salma è stata sepolta e si è rivelata necessaria un'indagine successiva, il corpo viene riesumato senza indugio alcuno e con la dovuta competenza per procedere all'autopsia. Qualora le spoglie siano allo stato scheletrico, queste dovranno essere riesumate con cura e studiate in conformità alle tecniche sistematiche dell'antropologia.
13. Le spoglie della vittima devono essere messe a disposizione del personale che procede all'autopsia entro un periodo di tempo ragionevole per consentire un'indagine approfondita. L'autopsia deve quanto meno mirare a stabilire l'identità del defunto e la causa e le circostanze del decesso. Data, ora e luogo del decesso devono essere precisate nella misura del possibile e dovranno essere incluse fotografie dettagliate e a colori nel rapporto d'autopsia per suffragare le conclusioni dell'indagine. Il rapporto d'autopsia deve riportare tutte le lesioni constatate, ivi inclusa ogni prova di torture subite.
14. Per garantire l'obiettività dei risultati, il personale che procede all'autopsia deve poter lavorare in un clima di imparzialità e in condizioni di indipendenza rispetto a qualsiasi organismo, persona o ente che possa essere coinvolto.
15. Coloro che hanno sporto denuncia, i testimoni, gli inquirenti e le rispettive famiglie devono godere di una tutela contro violenze, minacce di violenza o ogni altra forma di intimidazione. I soggetti che possono essere coinvolti in episodi di esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie o sommarie, devono essere sospesi da ogni funzione che consenta loro di esercitare un'autorità – diretta o indiretta – sui querelanti, i testimoni e le rispettive famiglie, nonché sugli stessi inquirenti.
16. Le famiglie dei defunti e i loro rappresentanti autorizzati devono essere informati di ogni udienza e devono potervi accedere, così come devono poter accedere ad ogni informazione relativa all'indagine; essi avranno anche il diritto di produrre ulteriori elementi di prova. La famiglia del defunto ha il diritto di esigere che un medico o un altro rappresentante qualificato assista all'autopsia. Una volta stabilita l'identità del defunto, deve essere prodotto un certificato di morte e la famiglia e i parenti devono essere avvertiti senza indugio. Dopo l'indagine, verranno restituite le spoglie del defunto ai famigliari.
17. Entro un termine ragionevole, deve essere redatto un rapporto scritto sui metodi e sulle conclusioni dell'indagine, il quale deve essere reso immediatamente di pubblico dominio e contenere una descrizione dell'indagine, delle procedure e dei metodi adottati per valutare gli elementi di prova, nonché le conclusioni e le raccomandazioni fondate sulle constatazioni e sulla legislazione applicabile. Il rapporto deve elencare in dettaglio gli eventi constatati, gli elementi probatori a fondamento di tali constatazioni e i nominativi dei testimoni che hanno depresso, eccezion fatta per coloro la cui identità non sia stata rivelata per motivi attinenti alla loro stessa incolumità. Entro un termine ragionevole, i poteri pubblici devono rispondere al rapporto dell'indagine o indicare le misure che verranno adottate per dare seguito ad essa.

Procedimento giudiziario

18. Le autorità pubbliche devono vigilare affinché i soggetti che l'indagine abbia individuati quali partecipanti ad esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie o sommarie avvenute in qualsiasi territorio che ricada sotto la propria giurisdizione siano portati di fronte al giudice. I poteri pubblici potranno procedere direttamente nei loro confronti o favorirne l'extradizione verso altri Paesi che eventualmente intendano a loro volta procedere nell'esercizio della loro giurisdizione. Questo principio si applica a prescindere dall'identità degli imputati e delle vittime e del luogo in cui essi si trovano, dalla loro nazionalità e dal luogo ove il crimine è stato commesso.
19. Fatto salvo il principio 3 di cui sopra, l'ordine emanato da un superiore gerarchico o da un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione di esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie. I superiori gerarchici, i funzionari o altri agenti dello Stato potranno essere chiamati a rispondere per gli atti compiuti da agenti di Stato loro subordinati ove i superiori stessi abbiano avuto la ragionevole possibilità di impedire gli atti in questione. In nessun caso, ivi compreso lo stato di guerra, lo stato d'assedio o altro stato di emergenza, una immunità generale può esentare dal procedimento qualsiasi soggetto di cui si presuma il coinvolgimento in esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie o sommarie.
20. Le famiglie e gli aventi diritto delle vittime di esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie o sommarie, hanno titolo per ricevere un equo risarcimento entro un termine ragionevole di tempo.

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

Adottata il 15 novembre 2000

Articolo 1 - Scopo

Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

Articolo 2 - Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

- a) «Gruppo criminale organizzato» indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
- b) «Reato grave» indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
- c) «Gruppo strutturato» indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
- d) «Beni» indicano ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;
- e) «Provento del reato» indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
- f) «Congelamento o sequestro» indicano l'interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente;
- g) «Confisca», che include – laddove applicabile – l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;
- h) «Reato presupposto» indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'articolo 6 della presente Convenzione;
- i) «Consegna sorvegliata» indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;

- j) «Organizzazione di integrazione economica regionale» indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a «Stati Parte» nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1) La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all'esercizio dell'azione penale per:

a) i reati stabiliti ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione;

e

b) i reati gravi, come da articolo 2 della presente Convenzione;

laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.

2) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:

a) è commesso in più di uno Stato;

b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;

c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o

d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 4 - Tutela della sovranità

1) Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'eguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.

2) Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell'altro Stato dal suo diritto interno.

Articolo 5 - Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato

1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:

a) ad una o ad entrambe delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un'attività criminale:

i) l'accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato;

- ii) la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente:
 - a) alle attività criminali del gruppo criminale organizzato;
 - b) ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;
 - b) all'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.
- 2) La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.
- 3) Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo assicurano che le loro leggi interne coprano tutti i reati gravi che coinvolgono gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui leggi interne richiedono un atto intrapreso in virtù dell'accordo ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 a) i) del presente articolo, informano di ciò il Segretario generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa.

Articolo 6 - Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato

- 1) Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:
- a)
 - i) alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;
 - ii) all'occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;
 - b) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
 - i) all'acquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni sono il provento di reato;
 - ii) alla partecipazione, associazione, accordo, tentativo per commettere e al facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare, finalizzati alla commissione di qualunque dei reati di cui al presente articolo.
- 2) Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
- a) ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma possibile di reati presupposti;
 - b) ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all'articolo 2 della presente Convenzione e i reati determinati conformemente agli articoli

5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati;

- c) ai fini della lettera b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e sarebbe stato reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato fosse stato ivi commesso;
- d) ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione di esse al Segretario generale delle Nazioni Unite;
- e) se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
- f) la conoscenza, l'intenzione o lo scopo, in quanto elementi di un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.

Articolo 7 - Misure per combattere il riciclaggio di denaro

1) Ogni Stato Parte:

- a) istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di scoprire ed impedire il riciclaggio di denaro, il quale sistema pone l'accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione di transazioni sospette;
- b) assicura, senza pregiudizio per gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale alle condizioni previste dal suo diritto interno, e prende in considerazione a tal fine la creazione di un servizio di informazione finanziaria che operi come centro nazionale per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.

2) Gli Stati Parte prendono in considerazione l'attuazione di misure utili a rilevare e controllare il movimento transfrontaliero di liquidi e titoli negoziabili adeguati, rispettando le garanzie che assicurano l'utilizzo corretto delle informazioni e senza ostacolare in alcun modo la lecita circolazione di capitali. Tali misure possono comprendere la richiesta ad individui e alle imprese di segnalare i trasferimenti transfrontalieri di quantità ingenti di liquidi e titoli negoziabili adeguati.

3) Nell'istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio per ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali contro il riciclaggio di denaro.

- 4) Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.

Articolo 8 - Penalizzazione della corruzione

- 1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:
 - a) promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per lo stesso ufficiale o altra persona o entità, affinché l'ufficiale compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio della sua funzione;
 - b) sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per l'ufficiale stesso o altra persona o entità, affinché il funzionario compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio della sua funzione.
- 2) Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
- 3) Ogni Stato Parte adotta anche le misure necessarie a conferire il carattere di reato alla partecipazione – in qualità di complice – ad un reato determinato conformemente al presente articolo.
- 4) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9, «pubblico ufficiale» indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita quella funzione.

Articolo 9 - Misure anticorruzione

- 1) In aggiunta alle misure di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, nella misura adeguata e coerente con il suo ordinamento giuridico, misure legislative, amministrative o di altra natura efficaci per promuovere l'integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione di pubblici ufficiali.
- 2) Ogni Stato Parte adotta misure per garantire un'azione efficace da parte delle sue autorità nella prevenzione, individuazione e punizione della corruzione di pubblici ufficiali, compreso il conferire a tali autorità una indipendenza sufficiente a scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni.

Articolo 10 - Responsabilità delle persone giuridiche

- 1) Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
- 2) Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
- 3) Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

- 4) Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.

Articolo 11 - Azione penale, sentenza e sanzioni

- 1) Ogni Stato Parte rende la commissione di un reato di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di quel reato.
- 2) Ogni Stato Parte cerca di fare in modo che qualsiasi potere legale discrezionale – conferito in virtù del suo diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari contro individui che hanno commesso reati di cui alla presente Convenzione – sia esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure di contrasto di tali reati, tenendo in debito conto la necessità di costituire un deterrente alla loro commissione.
- 3) Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta misure adeguate, conformemente al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni riguardanti la messa in libertà in attesa di giudizio o dell'appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell'imputato nel corso della procedura penale successiva.
- 4) Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali o autorità competenti tengano conto della gravità dei reati di cui alla presente Convenzione nel momento in cui prendono in considerazione l'eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone condannate per tali reati.
- 5) Se del caso, ogni Stato Parte determina, nel quadro del suo diritto interno, un maggiore periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione ed un periodo più lungo nel caso in cui il presunto reo si sia sottratto alla giustizia.
- 6) Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione inficia il principio in base al quale la descrizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione e delle difese giuridiche applicabili o altri principi giuridici che controllano la liceità della condotta è riservato al diritto interno di uno Stato Parte e che tali reati sono perseguiti e puniti ai sensi di detto diritto.

Articolo 12 - Confisca e sequestro

- 1) Gli Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca di:
 - a) proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
 - b) beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione.
- 2) Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per consentire l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca.
- 3) Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto di misure di cui al presente articolo al posto del provento.
- 4) Se il provento di reato è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, tali beni, senza pregiudizio per i poteri di congelamento o sequestro, possono essere confiscati fino al valore stimato del provento di reato.

- 5) Gli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato, da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.
- 6) Ai fini del presente articolo e dell'articolo 13, ogni Stato Parte conferisce autorità ai suoi tribunali o altre autorità competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano prodotti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo in base al segreto bancario.
- 7) Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l'origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i principi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.
- 8) L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.
- 9) Nulla di quanto contenuto nel presente articolo inficia il principio in base al quale le misure cui esso fa riferimento sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.

Articolo 13 - Cooperazione internazionale ai fini della confisca

- 1) Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla presente Convenzione per la confisca di proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione, situati sul suo territorio, presenta, nella più ampia misura possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico interno:
 - a) la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento è accordato, dà esecuzione ad esso; o
 - b) alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente conformemente all'articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12 paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.
- 2) A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca decretata o dallo Stato Parte richiedente o, ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
- 3) Le disposizioni dell'articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili *mutatis mutandis* al presente articolo. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 18 paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono:
 - a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed una esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;

- b) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta, una esposizione dei fatti e informazioni riguardanti i limiti entro cui si richiede di eseguire il provvedimento;
 - c) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle azioni richieste.
- 4) I provvedimenti o azioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, conformemente al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
 - 5) Ogni Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario generale delle Nazioni Unite.
 - 6) Se uno Stato Parte decide di subordinare l'adozione di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
 - 7) La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non è un reato di cui alla presente Convenzione.
 - 8) L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve nuocere ai diritti dei terzi in buona fede.
 - 9) Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.

Articolo 14 - Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati

- 1) Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni ai sensi dell'articolo 12 o articolo 13 paragrafo 1 della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
- 2) Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all'articolo 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.
- 3) Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese in base ai quali:
 - a) versare il valore di tali proventi di reato o beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto di cui all'articolo 30 paragrafo 2 c) della presente Convenzione o agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata;
 - b) dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o a procedure amministrative.

Articolo 15 - Giurisdizione

- 1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando:
 - a) il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o
 - b) il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è commesso il reato.
- 2) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:
 - a) il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte;
 - b) il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua residenza abituale nel suo territorio; o
 - c) il reato è:
 - i) uno di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio;
 - ii) uno di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 b) ii), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un reato stabilito ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 a) i) o ii) o b) i) della presente Convenzione sul suo territorio.
- 3) Ai fini dell'articolo 16 paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando l'autore presunto si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che è un suo cittadino.
- 4) Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada.
- 5) Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di quegli Stati Parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.
- 6) Senza pregiudizio per le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio della giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

Articolo 16 - Estradizione

- 1) Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all'articolo 3 paragrafo 1 a) o b), implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto,

a condizione che il reato per il quale si richiede l'extradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.

- 2) Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti reati.
- 3) I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si può chiedere l'extradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l'extradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro.
- 4) Se uno Stato Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l'extradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.
- 5) Gli Stati Parte che subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, devono:
 - a) al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il Segretario generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e
 - b) nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell'attuazione del presente articolo.
- 6) Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente estradabili.
- 7) L'extradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l'extradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'extradizione.
- 8) Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.
- 9) Salvo quanto previsto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l'urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l'extradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione.
- 10) Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all'extradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l'extradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in

questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l'efficienza dell'azione penale.

- 11) Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l'extradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'extradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente a liberare dall'obbligo previsto dal paragrafo 10 del presente articolo.
- 12) Qualora l'extradizione, richiesta per l'esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta può, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell'ordinamento della Parte richiedente.
- 13) Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo è garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste dall'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
- 14) Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.
- 15) Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.
- 16) Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle sue affermazioni.
- 17) Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali allo scopo di accrescere l'efficacia dell'extradizione.

Articolo 17 - Trasferimento delle persone condannate

Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati di cui dalla presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

Articolo 18 - Assistenza giudiziaria reciproca

- 1) Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione così come previsto dall'articolo 3 ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all'articolo 3 paragrafo 1 a) o b), sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

- 2) L'assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
- 3) L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
 - a) acquisire prove o dichiarazioni di persone;
 - b) notificare documenti di natura giudiziaria;
 - c) eseguire perquisizioni e sequestri, nonché sequestri conservativi;
 - d) esaminare oggetti e luoghi;
 - e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
 - f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
 - g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
 - h) agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
 - i) ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.
- 4) Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all'autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
- 5) La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato dell'autorità competente che fornisce le informazioni. L'autorità competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolorare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
- 6) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca.
- 7) I paragrafi 9–29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i

paragrafi 9–29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi paragrafi nel caso in cui facilitino la cooperazione.

- 8) Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
- 9) Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base all'assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, lo Stato Parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza, nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto.
- 10) Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) la persona concede liberamente il proprio consenso informato;
 - b) le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.
- 11) Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
 - a) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorità e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
 - b) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
 - c) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
 - d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.
- 12) A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.
- 13) Ciascuno Stato Parte designa un'autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria, può designare una autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l'autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta all'autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della

stessa da parte di detta autorità competente. Al Segretario generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell'autorità centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.

- 14) Le richieste vanno formulate per scritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticità. Al Segretario generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per scritto.
- 15) La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
 - a) l'autorità che formula la richiesta;
 - b) l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
 - c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
 - d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite.
 - e) laddove possibile, l'identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità; e
 - f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
- 16) Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.
- 17) La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.
- 18) Ogni qual volta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non è possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perché l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
- 19) Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere o utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli

indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.

- 20) Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
- 21) L'assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata se:
- a) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni del presente articolo;
 - b) lo Stato Parte richiesto valuta che l'esecuzione della richiesta può recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
 - c) in relazione a reati simili, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorità;
 - d) la richiesta è contraria all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
- 22) Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
- 23) Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
- 24) Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non è più necessaria.
- 25) L'assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
- 26) Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.
- 27) Senza pregiudizio all'applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati

Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.

28) Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.

29) Lo Stato Parte richiesto:

- a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale;
- b) può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie, copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale.

30) Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 19 - Indagini comuni

Gli Stati Parte valutano l'opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.

Articolo 20 - Tecniche speciali di investigazione

- 1) Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, l'impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata.
- 2) Allo scopo di indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.
- 3) In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.

- 4) La decisione di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati può includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.

Articolo 21 - Trasferimento dei procedimenti penali

Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l'esercizio dell'azione penale.

Articolo 22 - Istituzione del casellario penale

Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.

Articolo 23 - Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia

Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente:

- a) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
- b) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui dalla presente Convenzione. Nulla nella presente lettera pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.

Articolo 24 - Protezione dei testimoni

- 1) Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, nell'ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione a reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine.
- 2) Le misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto al giusto processo:
 - a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile, il trasferimento del domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identità e la dislocazione di tali persone;
 - b) l'adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumità del testimone anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici di comunicazione come collegamenti video ed altri strumenti adeguati.
- 3) Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.

Articolo 25 - Assistenza alle vittime e loro protezione

- 1) Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.
- (2) Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all'indennizzo e al risarcimento alle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione.
- (3) Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

Articolo 26 - Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie

- 1) Ciascuno Stato Parte adotta adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:
 - a) a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:
 - i) l'identità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi criminali organizzati;
 - ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati;
 - iii) i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere;
 - b) a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.
- 2) Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
- 3) Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie leggi nazionali, di garantire l'immunità dall'azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
- 4) La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall'articolo 24 della presente Convenzione.
- 5) Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilità, per l'altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 27 - Cooperazione di polizia

- 1) Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive per:
 - a) rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
 - b) cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti:
 - i) l'identità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte;
 - ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;
 - iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intenda utilizzare per la commissione di tali reati;
 - c) fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi;
 - d) facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;
 - e) lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l'utilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività illecite;
 - f) scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cui alla presente Convenzione.
- 2) Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l'opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta alla criminalità e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l'opportunità di emendarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia.
- 3) Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il crimine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l'uso della moderna tecnologia.

Articolo 28 - Raccolta, scambio e analisi delle informazioni concernenti la natura del crimine organizzato

- 1) Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza della comunità accademica e scientifica, di tendenze della criminalità organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate.
- 2) Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni.
- 3) Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilità.

Articolo 29 - Formazione e assistenza tecnica

- 1) Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue:
 - a) metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione;
 - b) itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
 - c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
 - d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi usati per il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonché dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
 - e) raccolta delle prove;
 - f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;
 - g) aggiornate attrezzature e tecniche di indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
 - h) metodi utilizzati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale che richiedono l'uso di computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; e
 - i) metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.
- 2) Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare e attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessità speciali degli Stati di transito.

- 3) Gli Stati Parte promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che agevolano l'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.
- 4) Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali e multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività operative e la formazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi od intese bilaterali e multilaterali.

Articolo 30 - Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica

- 1) Gli Stati Parte adottano misure tendenti, per quanto possibile, all'attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalità organizzata sulla società in generale e in particolare sullo sviluppo sostenibile.
- 2) Gli Stati Parte compiono sforzi concreti per quanto possibile e in coordinamento fra loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali per:
 - a) accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacità di questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalità organizzata transnazionale;
 - b) accrescere l'assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell'efficace lotta alla criminalità organizzata transnazionale e per aiutarli ad attuare con successo la presente Convenzione;
 - c) fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessità per l'attuazione della presente Convenzione. A tal fine gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificamente designato a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte possono anche prendere in particolare considerazione, conformemente alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l'ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprietà confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione;
 - d) incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi a cui si fa riferimento in questo articolo, in particolare fornendo più programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
- 3) Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l'estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.
- 4) Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinché essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Articolo 31 - Prevenzione

- 1) Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.
- 2) Gli Stati Parte si impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi dei reati. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:
 - a) il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri ed i competenti enti privati, inclusa l'industria;
 - b) la promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l'integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate e in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
 - c) la prevenzione dell'abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell'attività commerciale;
 - d) la prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:
 - i) l'istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche;
 - ii) l'introduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l'esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell'ambito della propria giurisdizione;
 - iii) l'istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche; e
 - iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento alla lettera d) i) e iii) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati Parte.
- 3) Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione nella società delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.
- 4) Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilità all'abuso da parte di gruppi criminali organizzati.
- 5) Gli Stati Parte si impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell'esistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata transnazionale. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalità.

- 6) Ciascuno Stato Parte informa il Segretario generale delle Nazioni Unite circa il nome e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità organizzata transnazionale.
- 7) Gli Stati Parte, se del caso, cooperano fra loro e con le competenti organizzazioni internazionali e regionali nel promuovere e sviluppare le misure a cui si fa riferimento nel presente articolo. Tale cooperazione include la partecipazione a progetti internazionali mirati alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale, per esempio mitigando le circostanze che rendono socialmente emarginati dei gruppi vulnerabili all'azione della criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 32 - Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione

- 1) Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione.
- 2) Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività).
- 3) La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:
 - a) agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilitazione di contributi volontari;
 - b) agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli e alle tendenze della criminalità organizzata transnazionale e alle prassi coronate da successo per combatterla;
 - c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative;
 - d) rivedere periodicamente l'attuazione della presente Convenzione;
 - e) avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.
- 4) Ai fini di quanto previsto dal paragrafo 3 lettere d) ed e) del presente articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell'attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.
- 5) Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative ed amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 33 - Segretariato

- (1) Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.

(2) Il segretariato:

- a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte dall'articolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;
- b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32 paragrafo 5 della presente Convenzione; e
- c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni internazionali e regionali.

Articolo 34 - Attuazione della Convenzione

- 1) Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l'attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione.
- 2) I reati previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.
- 3) Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 35 - Composizione delle controversie

- 1) Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato.
- 2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardo all'interpretazione o all'applicazione di questa Convenzione che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d'arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
- 3) Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.
- 4) Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 36 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

- 1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.

- 2) La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa Convenzione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
- 3) La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.
- 4) La presente Convenzione è aperta all'adesione da parte di ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.

Articolo 37 - Relazione con i protocolli

- 1) Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più protocolli.
- 2) Al fine di diventare Parte di un protocollo, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere anche Parte della presente Convenzione.
- 3) Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.
- 4) Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere interpretato unitamente a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di quel protocollo.

Articolo 38 - Entrata in vigore

- 1) La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.
- 2) Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica, che ratifichi, accetti e approvi la presente Convenzione o aderisca alla stessa dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.

Articolo 39 - Modifica

- 1) Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale comunicherà quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti compirà ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo,

l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.

- 2) Nell'ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
- 3) Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.
- 4) Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica.
- 5) Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sarà vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.

Articolo 40 - Denuncia

- 1) Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario generale.
- 2) Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati Membri l'hanno denunciata.
- 3) La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.

Articolo 41 - Depositario e lingua

- 1) Il Segretario generale delle Nazioni Unite è nominato depositario della presente Convenzione.
- 2) L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

I DIRITTI UMANI E I SUOI STRUMENTI DI VERIFICA

RISOLUZIONE n. 2000/3

Sulla procedura per esaminare le comunicazioni relative alle violazioni dei diritti dell'uomo

Adottata il 16 giugno 2000

Il Consiglio Economico e Sociale,

Richiamando la sua Risoluzione n. 728F (XXVIII) del 30 luglio 1959, concernente la trattazione delle comunicazioni riguardanti i diritti dell'uomo, nonché la propria Decisione n. 79 (LVIII) del 6 maggio 1975 ad essa relativa,

Richiamando, altresì, la sua Risoluzione n. 1235 (XLII) del 6 giugno 1967, che autorizza la Commissione sui Diritti dell'Uomo ad esaminare le informazioni concernenti gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la sua Risoluzione n. 1503 (XLVIII) del 27 maggio 1970, che stabilisce una procedura per esaminare le comunicazioni relative alle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e la sua Risoluzione n. 1990/41 del 25 maggio 1990, concernente l'istituzione, la composizione e la designazione del Gruppo di lavoro sulle situazioni,

Richiamando, inoltre, la Risoluzione n. 1 (XXIV) della Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze (ora Sottocommissione per la promozione e la protezione di diritti umani) del 13 agosto 1971, concernente i criteri di ammissibilità delle comunicazioni, nonché la Risoluzione n. 2 (XXIV) della Sottocommissione del 16 agosto 1971, concernente l'istituzione, la composizione e la designazione dei membri del Gruppo di lavoro sulle comunicazioni,

Richiamando le Decisioni della Commissione sui Diritti dell'Uomo n. 3 (XXX) del 6 marzo 1974, n. 5 (XXXIV) del 3 marzo 1978 e n. 9 (XXXVI) del 7 marzo 1980, volte ad agevolare la partecipazione e la cooperazione dei Governi alla procedura, nonché la decisione n. 3 (XXXIV) del 3 marzo 1978, che invitava il Presidente-Relatore del Gruppo di lavoro sulle comunicazioni ad essere presente durante le deliberazioni della Commissione su quella particolare questione,

Prendendo atto della Decisione della Commissione n. 2000/109 del 26 aprile 2000, che tra l'altro approva le raccomandazioni del Gruppo di lavoro *ad hoc* inter-sessionale sul miglioramento dell'efficacia dei meccanismi della Commissione sui diritti umani per un riesame della procedura stabilita in base alla Risoluzione n. 1503 (XLVIII) e dalle altre risoluzioni e decisioni del Consiglio Economico e Sociale,

1. Approva la Decisione della Commissione n. 2000/109 del 26 aprile 2000, nella parte riguardante il riesame della procedura disciplinata dalla Risoluzione n. 1503 (XLVIII) e dalle altre risoluzioni e decisioni del Consiglio Economico e Sociale;
2. Decide, di conseguenza, che il Gruppo di lavoro sulle comunicazioni, designato conformemente al paragrafo 37 del rapporto del Gruppo di lavoro *ad hoc* inter-sessionale sul miglioramento dell'efficacia dei meccanismi della Commissione sui Diritti dell'Uomo deve riunirsi ogni anno per due settimane, immediatamente dopo la sessione annuale della Sottocommissione per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani, allo scopo di esaminare le comunicazioni ricevute in base alla Risoluzione del Consiglio n. 728F (XXVIII) che sono state trasmesse ai Governi interessati almeno 12 settimane prima della riunione del Gruppo di lavoro, e le eventuali repliche dei Governi, in conformità con i criteri

di ammissibilità delle comunicazioni riportati nella Risoluzione n. 1 (XXIV) della Sottocommissione, e di portare all'attenzione del Gruppo di lavoro sulle situazioni qualunque situazione particolare che sembri rivelare una prassi sistematica di gravi e comprovate violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

3. Richiede al Segretario generale, con l'approvazione del Presidente-Relatore del Gruppo di lavoro sulle comunicazioni, di scartare le comunicazioni manifestamente infondate al momento della predisposizione dei riepiloghi riservati delle comunicazioni mensilmente predisposti (ossia gli elenchi confidenziali di comunicazioni) e comunicati al Gruppo di lavoro, con l'intesa che le comunicazioni escluse non saranno trasmesse ai Governi interessati per le loro repliche;
4. Richiede al Segretario generale di informare gli Stati interessati, immediatamente dopo la conclusione della riunione del Gruppo di lavoro sulle comunicazioni, delle azioni prese nei loro confronti;
5. Incarica il Gruppo di lavoro sulle situazioni, designato in conformità con il paragrafo 40 del rapporto del Gruppo di lavoro *ad hoc* inter-sessionale sul miglioramento dell'efficacia dei meccanismi della Commissione sui Diritti Umani, che si riunisce ogni anno per una settimana almeno un mese prima della sessione annuale della Commissione, di esaminare i rapporti riservati e le raccomandazioni del Gruppo di lavoro sulle comunicazioni e di stabilire se una determinata situazione portata alla sua attenzione debba essere rinviata alla Commissione sui Diritti Umani, nonché di riesaminare le situazioni particolari che sono state tenute sotto esame dalla Commissione in base alle procedure, e, conformemente ad esse, di predisporre un rapporto riservato in cui vengono individuate le principali questioni motivo di preoccupazione, di norma insieme ad un progetto di risoluzione o di decisione che raccomanda le azioni che la Commissione dovrebbe intraprendere in relazione alle situazioni portate alla sua attenzione;
6. Richiede al Segretario generale di mettere a disposizione di tutti i membri della Commissione sui Diritti Umani i dossier riservati almeno una settimana prima della prima riunione a porte chiuse;
7. Autorizza la Commissione sui Diritti dell'Uomo, ove lo ritenga opportuno, a esaminare le situazioni particolari ad essa rinviate dal Gruppo di lavoro sulle situazioni, nonché le situazioni tenute sotto esame, in due riunioni a porte chiuse separate, secondo le seguenti modalità:
 - a. Nella prima seduta a porte chiuse, ciascuno Stato interessato sarà invitato a fare una presentazione di apertura, seguita da una discussione tra i membri della Commissione ed il Governo interessato, basata sul contenuto dei dossier riservati e sul rapporto del Gruppo di lavoro sulle situazioni;
 - b. nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda seduta a porte chiuse, ogni membro della Commissione potrà sottoporre un testo alternativo o un emendamento a qualsiasi testo trasmesso dal Gruppo di lavoro sulle situazioni; ogni testo provvisorio sarà fatto circolare in via riservata dal Segretario in conformità con il regolamento delle commissioni funzionali del Consiglio Economico e Sociale, prima della seconda seduta a porte chiuse;
 - c. nella seconda seduta a porte chiuse, i membri della Commissione discuteranno e delibereranno sui progetti di risoluzione o decisione; uno o più rappresentanti dei Governi interessati avranno il diritto di essere presenti durante l'adozione della

- decisione/risoluzione finale riguardante la situazione dei diritti umani nel proprio Paese; conformemente alla prassi consolidata, il Presidente della Commissione annuncerà successivamente, in una riunione pubblica, quali Stati sono stati esaminati in base alla procedura: i dossier 1503, così come i nomi degli Stati non più soggetti a tale procedura, rimarranno riservati, salvo che il Governo interessato non indichi il suo desiderio di volerli rendere pubblici;
- d. secondo la prassi consolidata, rientrano tra le seguenti opzioni le azioni che vengono intraprese in relazione ad una particolare situazione:
- i. cessare l'esame della questione laddove non siano richiesti un ulteriore esame o un'azione;
 - ii. mantenere la situazione sotto esame alla luce delle informazioni aggiuntive ricevute dal Governo interessato e di ogni altra informazione che possa pervenire alla Commissione nel quadro della procedura 1503;
 - iii. mantenere la situazione sotto esame e designare un esperto indipendente;
 - iv. cessare l'esame della questione in base alla procedura riservata regolamentata dalla Risoluzione 1503 (XLVIII) del Consiglio e riprenderla in esame in base alla procedura pubblica disciplinata dalla Risoluzione 1235 (XLII) del Consiglio;
8. Decide che le disposizioni della Risoluzione n. 1503 (XLVIII) del Consiglio e delle relative risoluzioni e decisioni non modificate dalla presente riorganizzazione del lavoro rimangono in vigore, ivi comprese:
- a. le disposizioni relative ai doveri ed alle responsabilità del Segretario generale, restando inteso che con riferimento alla trattazione delle comunicazioni e delle repliche dei Governi ad esse relative, i doveri e le responsabilità sono i seguenti:
 - i. compilazione, come in precedenza, di un riepilogo mensile riservato delle comunicazioni pervenute concernenti presunte violazioni di diritti umani; l'identità dell'autore può essere omessa su richiesta;
 - ii. trasmissione di una copia di ogni comunicazione riassunta, nella lingua in cui è stata ricevuta, al Governo interessato per la replica, senza rivelare l'identità dell'autore, se così richiesto;
 - iii. notifica agli autori dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni;
 - iv. riproduzione e distribuzione ai membri della Commissione, come in precedenza, delle repliche ricevute dai Governi
 - b. le disposizioni dirette ad agevolare la partecipazione e la cooperazione dei Governi alla procedura, ivi comprese le disposizioni della decisione n. 3 (XXX) adottata dalla Commissione il 6 marzo 1974, ora applicabili come seguito delle riunioni del Gruppo di lavoro sulle comunicazioni;
9. Decide che tutte le azioni del Gruppo di lavoro sulle comunicazioni, del Gruppo di lavoro sulle situazioni e della Commissione sui Diritti Umani, previste dalla presente Risoluzione, devono rimanere riservate fino a quando la Commissione non decida di formulare raccomandazioni al Comitato Economico e Sociale;
10. Decide che la procedura così modificata continuerà a essere chiamata procedura 1503.

**LA SOTTOCOMMISSIONE PER LA PREVENZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE
E LA TUTELA DELLE MINORANZE
RISOLUZIONE n. 1 (XXIV)**

Questione sulla violazione dei diritti umani e le libertà fondamentali, incluse le politiche di discriminazione e di segregazione razziali e di apartheid in qualsiasi Paese, compresi i Paesi e le popolazioni coloniali o comunque dipendenti

Adottata il 13 agosto 1971

La Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze,

Considerato che il Consiglio Economico e Sociale ha deciso, con la Risoluzione 1503 (XLVIII), che la Sottocommissione deve elaborare delle opportune procedure per esaminare l'ammissibilità delle comunicazioni ricevute dal Segretario generale in base alla Risoluzione del Consiglio n. 728F (XXVIII) del 30 luglio 1959 ed in conformità con la Risoluzione del Consiglio n. 1235 (XLII) del 6 giugno 1967,

Adotta le seguenti norme procedurali provvisorie in ordine all'ammissibilità delle comunicazioni di cui sopra:

1. Standard e criteri

- a. L'oggetto delle comunicazioni non deve essere in contrasto con i relativi principi dello Statuto, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e degli altri strumenti applicabili in materia di diritti umani.
- b. Le comunicazioni sono ammissibili soltanto, se, dopo averle esaminate, insieme alle eventuali repliche dei Governi interessati, vi sono fondati motivi di ritenere che possano rivelare l'esistenza di una prassi sistematica di gravi e comprovate violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi incluse politiche di discriminazione e segregazione razziali e di *apartheid* in qualsiasi Paese, compresi i Paesi e le popolazioni coloniali o comunque dipendenti.

2. Provenienza delle comunicazioni

- a. Le comunicazioni ammissibili possono provenire da una persona o gruppo di persone che possono ragionevolmente presumersi vittime delle violazioni di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1, da qualsiasi persona o gruppo di persone che abbiano una conoscenza diretta ed attendibile di tali violazioni, ovvero da organizzazioni non governative che agiscano in buona fede conformemente ai principi riconosciuti in materia di diritti umani, senza assumere posizioni politicamente motivate contrarie alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite, e che abbiano una conoscenza diretta ed attendibile di tali violazioni.
- b. Le comunicazioni anonime sono inammissibili; salvo quanto previsto dalla lettera b) del paragrafo 2 della Risoluzione n. 728F (XXVIII) del Consiglio Economico e Sociale, l'autore di una comunicazione, sia esso un individuo, un gruppo di individui o un'organizzazione, deve essere chiaramente identificato.
- c. Non sono di per sé inammissibili le comunicazioni per il solo fatto che la conoscenza dei singoli autori è indiretta, purché esse siano corredate da prove chiare.

3. Contenuto delle comunicazioni e natura delle allegazioni

- a. Le comunicazioni devono contenere una descrizione dei fatti ed indicare lo scopo della petizione ed i diritti che sono stati violati.
- b. Le comunicazioni sono inammissibili se il linguaggio impiegato è sostanzialmente offensivo ed in particolare se contengono riferimenti oltraggiosi nei confronti dello Stato contro cui è diretta la denuncia. Tali comunicazioni possono essere prese in esame se soddisfano i restanti criteri di ammissibilità, una volta eliminate le espressioni offensive.
- c. Una comunicazione è inammissibile se risulta manifestamente dettata da motivazioni politiche e se il suo oggetto è contrario alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
- d. Una comunicazione è inammissibile se si rivela fondata esclusivamente su resoconti diffusi dai mass media.

4. Esistenza di altri rimedi

- a. Le comunicazioni sono inammissibili se ammettendole verrebbero compromesse le funzioni degli istituti specializzati del sistema delle Nazioni Unite.
- b. Le comunicazioni sono inammissibili se non sono stati esauriti i ricorsi interni, salvo che non emerga che essi sarebbero inefficaci o irragionevolmente protratti nel tempo. Il mancato esaurimento di tali ricorsi deve essere accertato in maniera soddisfacente.
- c. Le comunicazioni relative a casi che siano stati risolti dallo Stato interessato in conformità con i principi enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e negli altri documenti applicabili in materia di diritti umani non saranno esaminate.

5. Termini

Una comunicazione è inammissibile se non è presentata alle Nazioni Unite entro un termine ragionevole dopo che siano esauriti i ricorsi interni così come sopra previsto.

RISOLUZIONE n. 1503 (XLVIII) DEL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Sulla procedura per esaminare le comunicazioni relative alle violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Adottata il 27 maggio 1970

Il Consiglio Economico e Sociale,

Presso atto delle Risoluzioni n. 7 (XXVI) e n. 17 (XXV) della Commissione sui diritti dell'uomo e della Risoluzione n. 2 (XXI) della Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze,

1. Autorizza la Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze a istituire un Gruppo di lavoro composto da non più di cinque dei suoi membri, scelti tenendo debitamente conto della distribuzione geografica, con il compito di incontrarsi una volta l'anno in riunioni a porte chiuse per un periodo non superiore a dieci giorni, immediatamente prima delle sessioni della Sottocommissione, per esaminare tutte le comunicazioni, ivi comprese le relative repliche dei Governi, ricevute dal Segretario generale in conformità alla Risoluzione n. 728F (XXVIII) adottata dal Consiglio il 30 luglio 1959, allo scopo di portare all'attenzione della Sottocommissione quelle comunicazioni, insieme alle eventuali repliche dei Governi, che sembrano rivelare l'esistenza di una prassi sistematica di gravi e comprovate violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo i termini stabiliti dalla Sottocommissione;
2. Decide che la Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze dovrà, nella fase iniziale di attuazione della presente risoluzione, elaborare nella propria XXIII sessione opportune procedure per trattare le questioni relative all'ammissibilità delle comunicazioni ricevute dal Segretario in base alla Risoluzione n. 728F (XXVIII) e conformemente alla Risoluzione n. 1235 (XLII) adottata dal Consiglio il 6 giugno 1967;
3. Richiede al Segretario generale di predisporre un documento sulle questioni relative all'ammissibilità delle comunicazioni, da presentare all'attenzione della Sottocommissione nella sua XXIII sessione;
4. Richiede, altresì, al Segretario generale:
 - a. di fornire ai membri della Sottocommissione ogni mese un elenco delle comunicazioni, predisposto in conformità alla Risoluzione n. 728F (XXVIII) del Consiglio, unitamente ad una loro sintetica descrizione e al testo di eventuali repliche ricevute dai Governi;
 - b. di mettere a disposizione dei membri del Gruppo di lavoro durante le loro riunioni, su loro richiesta, gli originali delle comunicazioni in elenco tenendo debitamente conto delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 2 della Risoluzione n. 728F (XXVIII) del Consiglio, relative alla divulgazione dell'identità degli autori delle comunicazioni;
 - c. di distribuire ai membri della Sottocommissione, nelle lingue di lavoro, gli originali delle comunicazioni che sono rinviate alla Sottocommissione dal Gruppo di lavoro;

5. Richiede alla Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze di esaminare in riunioni a porte chiuse, conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, le comunicazioni ad essa trasmesse in base alla decisione della maggioranza dei membri del Gruppo di lavoro ed eventuali repliche dei Governi ad esse relative, nonché ogni altra informazione pertinente, al fine di stabilire se rinviare alla Commissione sui diritti dell'uomo situazioni particolari che sembrino rivelare l'esistenza di una prassi sistematica di gravi e comprovate violazioni dei diritti dell'uomo che richiedano un esame da parte della Commissione;
6. Richiede alla Commissione sui diritti dell'uomo di determinare, dopo avere esaminato ciascuna situazione ad essa rinviata:
 - a. se essa richieda da parte della Commissione uno studio approfondito e un rapporto unitamente a delle raccomandazioni al Consiglio, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3 della Risoluzione n. 1235 (XLII) del Consiglio;
 - b. se essa possa essere oggetto di un'indagine da parte di un comitato *ad hoc* designato dalla Commissione che sarà intrapresa solo con l'esplicito consenso dello Stato interessato e condotta in costante cooperazione con tale Stato ed alle condizioni stabilite in un apposito accordo con esso concluso. In ogni caso, l'indagine può essere intrapresa solo se:
 - i. sono stati esperiti ed esauriti tutti i mezzi possibili a livello nazionale;
 - ii. la situazione non si riferisce ad una questione che sia già in corso di trattazione nell'ambito di altre procedure prescritte dagli atti istitutivi o da altre convenzioni adottate dalle Nazioni Unite e dalle loro agenzie specializzate, ovvero da convenzioni regionali, o che lo Stato interessato intenda sottoporre ad altre procedure, in conformità con accordi internazionali generali o specifici di cui è parte;
7. Decide che, laddove la Commissione sui diritti dell'uomo nomini un comitato *ad hoc* per svolgere l'indagine con il consenso dello Stato interessato,
 - a. la composizione del comitato viene stabilita dalla Commissione e i membri del comitato devono essere persone indipendenti di indiscussa imparzialità e competenza. La loro nomina è soggetta all'approvazione dello Stato interessato;
 - b. il comitato stabilisce le proprie norme procedurali, si attiene alla regola del quorum, ed è competente, se necessario, a ricevere comunicazioni e udire testimoni. L'indagine viene condotta in cooperazione con lo Stato interessato;
 - c. la procedura del comitato è riservata, le sue riunioni si tengono a porte chiuse e le sue comunicazioni non vengono rese pubbliche in alcun modo;
 - d. il comitato tenta di raggiungere soluzioni amichevoli, prima, durante e anche dopo l'indagine;
 - e. il comitato riferisce alla Commissione sui diritti dell'uomo formulando le osservazioni ed i suggerimenti che ritiene opportuni.
8. Decide che tutte le azioni previste in attuazione della presente Risoluzione da parte della Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze o da parte della Commissione sui diritti dell'uomo rimangono segrete fino a che la Commissione decida di formulare raccomandazioni al Consiglio Economico e Sociale;

9. Decide di autorizzare il Segretario generale ad apprestare tutti gli strumenti necessari per dare attuazione alla presente Risoluzione, utilizzando il personale in servizio presso la Divisione dei diritti dell'uomo del Segretariato delle Nazioni Unite;
10. Decide che la procedura prevista nella presente Risoluzione per esaminare le comunicazioni concernenti violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali venga riconsiderata nel caso in cui siano costituiti nuovi organismi deputati ad esaminare tali comunicazioni in seno alle Nazioni Unite o in virtù di accordi internazionali.

RISOLUZIONE n. 1235 (XLII) DEL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Adottata il 6 giugno 1967

Il Consiglio Economico e Sociale,

Preso atto delle Risoluzioni n. 8 (XXIII) e n. 9 (XXIII) della Commissione per i diritti dell'uomo,

1. Accoglie favorevolmente la decisione della Commissione per i diritti dell'uomo di esaminare annualmente il documento intitolato "Questioni attinenti alle violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le politiche di discriminazione e segregazione razziale e di *apartheid*, in tutti i Paesi, con particolare riferimento ai Paesi e ai territori coloniali o altrimenti dipendenti", fatti salvi i poteri e le funzioni degli organi già esistenti o che possano essere istituiti nel quadro di misure di attuazione previste da patti e convenzioni internazionali sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; concorda, inoltre, con le richieste di assistenza rivolte alla Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e protezione delle minoranze e al Segretario generale;
2. Autorizza la Commissione per i diritti dell'uomo e la Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e protezione delle minoranze, in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 della Risoluzione n. 8 (XXIII) della Commissione, ad esaminare le informazioni concernenti gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – come ad esempio la politica di *apartheid* praticata nella Repubblica del Sud Africa e nel territorio dell'Africa del Sud Ovest che è sotto la diretta responsabilità delle Nazioni Unite ed attualmente illegittimamente occupato dal Governo della Repubblica del Sud Africa, nonché la discriminazione razziale praticata in particolare nella Rhodesia del Sud – contenute nelle comunicazioni riportate negli elenchi predisposti dal Segretario generale, approvate in conformità alla Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale n. 728F (XXVIII) il 30 luglio 1959;
3. Decide che la Commissione per i diritti dell'uomo può, se del caso e dopo attento esame delle informazioni messe a sua disposizione, conformemente al paragrafo 1 della presente Risoluzione, svolgere uno studio approfondito delle situazioni che rivelino l'esistenza di una prassi sistematica di violazioni dei diritti dell'uomo – come ad esempio la politica di *apartheid* praticata nella Repubblica del Sud Africa e nel territorio dell'Africa del Sud Ovest che è sotto la diretta responsabilità delle Nazioni Unite ed attualmente illegittimamente occupato dal Governo della Repubblica del Sud Africa, nonché la discriminazione razziale praticata in particolare nella Rhodesia del Sud – e riferire, formulando raccomandazioni, al Consiglio Economico e Sociale;
4. Decide di riesaminare le disposizioni contenute ai paragrafi 2 e 3 della presente Risoluzione dopo l'entrata in vigore del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
5. Prende atto del fatto che la Commissione per i diritti dell'uomo, nella sua Risoluzione n. 6 (XXIII), ha incaricato un gruppo di studio *ad hoc* di esaminare in tutti i suoi aspetti la questione delle modalità e dei mezzi con cui la Commissione può essere messa in grado di espletare le proprie funzioni, o a tal fine coadiuvata, in materia di violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, conservando ed esercitando al contempo le altre sue funzioni;

6. Richiede alla Commissione per i diritti dell'uomo di riferire sui risultati di tale studio dopo aver esaminato le conclusioni del gruppo di studio *ad hoc* di cui al precedente paragrafo 5.

RISOLUZIONE n. 728F (XXVIII) DEL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Sulle comunicazioni concernenti i diritti dell'uomo

Adottata il 30 luglio 1959

Il Consiglio Economico e Sociale,

Avendo esaminato nel corso della sua prima sessione il capitolo V del rapporto della Commissione sui diritti dell'uomo, concernente le comunicazioni, e, nel corso della sua quindicesima sessione, il capitolo IX del rapporto della stessa Commissione,

1. Approva la dichiarazione in base alla quale la Commissione sui diritti dell'uomo riconosce di non avere alcun potere di intraprendere azioni in relazione a denunce riguardanti i diritti dell'uomo;
2. Richiede al Segretario generale:
 - a) di predisporre e distribuire ai membri della Commissione sui diritti dell'uomo, prima di ogni sessione, un elenco non riservato contenente brevi indicazioni del contenuto di ciascuna comunicazione, a chiunque indirizzata, che attenga ai principi relativi alla promozione del rispetto universale e dell'osservanza dei diritti umani, e di rendere nota l'identità degli autori di tali comunicazioni salvo che questi ultimi non abbiano dato indicazione di voler mantenere riservati i loro nomi;
 - b) di predisporre prima di ogni sessione della Commissione un elenco riservato contenente brevi indicazioni del contenuto delle altre comunicazioni concernenti i diritti umani, a chiunque indirizzate, e di fornire tale elenco ai membri della Commissione, in riunioni a porte chiuse, senza rivelare l'identità degli autori delle comunicazioni salvo che questi ultimi non dichiarino di aver già reso noti o di voler rendere noti i propri nomi ovvero di non avere obiezioni alla loro divulgazione;
 - c) di consentire ai membri della Commissione di consultare, su richiesta, gli originali delle comunicazioni che riguardino i principi relativi alla promozione del rispetto universale e dell'osservanza dei diritti dell'uomo;
 - d) di informare gli autori di tutte le comunicazioni concernenti i diritti dell'uomo, a chiunque indirizzate, che le loro comunicazioni saranno trattate in conformità con la presente risoluzione, precisando che la Commissione non ha alcun potere di intervento in relazione a qualunque denuncia riguardante i diritti dell'uomo;
 - e) di fornire a ciascuno Stato membro interessato una copia delle comunicazioni concernenti i diritti umani che facciano espresso riferimento a quello Stato o ai territori sotto la sua giurisdizione, senza rivelare l'identità degli autori, salvo quanto previsto alla lettera b);
 - f) di chiedere ai Governi che trasmettano delle repliche alle comunicazioni portate alla loro attenzione in conformità con il lettera e) se essi preferiscono che le loro repliche siano presentate alla Commissione in sintesi o per esteso;
3. Decide di attribuire ai membri della Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze, in relazione alle comunicazioni riguardanti la discriminazione e le minoranze, le stesse prerogative di cui godono i membri della Commissione sui diritti dell'uomo ai sensi della presente risoluzione;

4. Suggestisce alla Commissione sui diritti dell'uomo di nominare ad ogni sessione un comitato ad hoc che si riunisca immediatamente prima della sua sessione successiva per esaminare l'elenco di comunicazioni predisposto dal Segretario generale, ai sensi della lettera a) del paragrafo 2, e per formulare raccomandazioni su quali tra queste comunicazioni debbano essere messe, su richiesta, a disposizione dei membri della Commissione, in originale, conformemente a quanto disposto dalla lettera c) del paragrafo 2.

CRIMINI DI GUERRA O CONTRO L'UMANITÀ

CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA PUNIZIONE DEL DELITTO DI GENOCIDIO

Adottata il 9 dicembre 1948

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (I) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

Riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

Convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,

Convengono quanto segue:

Articolo I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Articolo II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Articolo III

Saranno puniti i seguenti atti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;

- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

Articolo IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Articolo V

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.

Articolo VI

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Articolo VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'extradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l'extradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Articolo VIII

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della punizione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.

Articolo IX

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Articolo X

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Articolo XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo XII

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.

Articolo XIII

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo XIV

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo XV

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.

Articolo XVI

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale.

L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Articolo XVII

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:

- a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
- b) le notifiche ricevute in applicazione dell'articolo XII;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
- d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
- e) l'abrogazione della Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
- f) le notifiche ricevute in applicazione dell'articolo XVI.

Articolo XVIII

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

Articolo XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

(Seguono le firme)

CONVENZIONE SULLA IMPRESCRITTIBILITÀ AI CRIMINI DI GUERRA E AI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

Adottata il 26 novembre 1968

Preambolo

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Richiamando le Risoluzioni dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 3 (I) del 13 febbraio 1946 e 170 (II) del 31 ottobre 1947, relative all'estradizione e punizione dei criminali di guerra, e la risoluzione 95 (I) dell'11 dicembre 1946, che confermano i principi del diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga e dalla sentenza di detto tribunale, nonché le risoluzioni 2184 (XXI) del 12 dicembre 1966 e 2202 (XXI) del 16 dicembre 1966, con le quali l'Assemblea generale ha espressamente condannato come crimini contro l'umanità, da una parte, la violazione dei diritti economici e politici delle popolazioni autoctone e, dall'altra, la politica dell'*apartheid*,

Richiamando le Risoluzioni del Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1074 D (XXXIX) del 28 luglio 1965 e 1158 (XLI) del 5 agosto 1966, relative alla punizione dei criminali di guerra e di coloro che si sono resi colpevoli di crimini contro l'umanità,

Constatando che in nessuna delle dichiarazioni solenni, degli atti e delle convenzioni tese al perseguimento e alla repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità è stato previsto un limite temporale,

Considerando che i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono annoverati fra i più gravi crimini nel diritto internazionale,

Convinti che l'effettiva repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità sia un elemento importante della prevenzione di detti crimini, della tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che può incoraggiare la fiducia, stimolare la cooperazione fra i popoli e favorire la pace e la sicurezza internazionali,

Constatando che l'applicazione ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità delle norme del diritto interno relative alla prescrizione dei crimini ordinari preoccupa profondamente l'opinione pubblica mondiale in quanto impedisce che le persone responsabili di detti crimini siano perseguite e punite,

Riconoscendo che è necessario e opportuno affermare nel diritto internazionale, per mezzo della presente Convenzione, il principio della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e garantirne l'applicazione universale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Qualunque sia la data in cui sono stati commessi, sono imprescrittibili i seguenti crimini:

- a) i crimini di guerra, così come definiti nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga dell'8 agosto 1945 e confermati dalle Risoluzioni dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 3 (I) del 13

febbraio 1946 e 95 (I) dell'11 dicembre 1946, in particolare i "reati gravi" elencati nelle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra;

- b) i crimini contro l'umanità, siano essi commessi in tempo di guerra o in tempo di pace, così come definiti nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga dell'8 agosto 1945 e confermati dalle Risoluzioni dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 3 (I) del 13 febbraio 1946 e 95 (I) dell'11 dicembre, l'espulsione mediante attacco armato od occupazione e gli atti inumani derivanti dalla politica dell'*apartheid*, nonché il crimine di genocidio, così come definito nella Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, anche laddove tali atti non costituiscono una violazione del diritto interno del Paese in cui sono stati commessi.

Articolo II

Se è commesso uno qualunque dei crimini di cui all'articolo I, le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno ai rappresentanti dell'autorità dello Stato e ai privati che vi partecipino in quanto autori o complici, o che si rendano colpevoli d'istigazione diretta alla commissione di uno qualunque di detti crimini, o che partecipino ad un accordo al fine di commetterli, qualunque sia il suo grado di esecuzione, nonché ai rappresentanti dell'autorità dello Stato che ne tollerino la commissione.

Articolo III

Gli Stati parte della presente Convenzione s'impegnano ad adottare tutte le misure interne, di carattere legislativo o di altro genere, che siano necessarie per consentire l'estradizione, in conformità con il diritto internazionale, delle persone di cui all'articolo II della presente Convenzione.

Articolo IV

Gli Stati parte della presente Convenzione s'impegnano ad adottare, in conformità con le proprie procedure costituzionali, ogni misura legislativa o di altro genere che sia necessaria per garantire l'imprescrittibilità dei crimini di cui agli articoli I e II della presente Convenzione, per quanto riguarda sia le azioni giudiziarie che la pena; laddove esista una prescrizione in materia, in virtù di una legge o normativa di diversa natura, detta prescrizione è abolita.

Articolo V

La presente Convenzione sarà, fino al 31 dicembre 1969, aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualunque delle sue istituzioni specializzate o membro dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a diventare parte della presente Convenzione.

Articolo VI

La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VII

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di ogni Stato di cui all'articolo V. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VIII

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, la suddetta Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di detto Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo IX

1. Dopo la scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, potrà essere formulata una richiesta di revisione, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente, mediante notifica scritta inoltrata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite delibererà in ordine alle misure da prendere, se del caso, riguardo alla suddetta domanda.

Articolo X

1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme alla presente Convenzione a tutti gli Stati di cui all'articolo V.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui all'articolo V:
 - a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità degli articoli V, VI e VII;
 - b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore a norma dell'articolo VIII;
 - c) delle comunicazioni ricevute a norma dell'articolo IX.

Articolo XI

La presente Convenzione, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, recherà la data del 26 novembre 1968.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

DIRITTI IN TEMPO DI GUERRA

CONVENZIONE DI GINEVRA PER MIGLIORARE LA SORTE DEI FERITI E DEI MALATI DELLE FORZE ARMATE IN CAMPAGNA

Adottata il 12 Agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.

La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.

Se una delle Potenze belligeranti non partecipa alla presente Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono nondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, sempre che questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

Articolo 3

Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

- b. la cattura di ostaggi;
 - c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
 - d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti belligeranti. Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

Articolo 4

Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure al personale sanitario e religioso, appartenente alle forze armate delle Parti belligeranti, che saranno accolti o internati nel loro territorio, nonché ai morti raccolti.

Articolo 5

Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presente Convenzione è applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo.

Articolo 6

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15, 23, 28, 31, 36 e 37, le Alte Parti contraenti potranno concludere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessuna intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti e dei malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro.

I feriti e i malati, come pure i membri del personale sanitario e religioso, rimarranno al beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti belligeranti.

Articolo 7

I feriti e i malati, come pure i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 8

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti belligeranti. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, all'infuori del loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.

Le Parti belligeranti faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.

I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle impellenti necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo impellenti esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività.

Articolo 9

Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.

Articolo 10

Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei feriti e malati o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo capoverso, la Potenza detentrica dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti belligeranti. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrica dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, riservate le disposizioni del presente articolo, l'offerta di servizi di tale ente.

Ogni Potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte belligerante dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimente gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo.

Articolo 11

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti belligeranti su l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti belligeranti una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti belligeranti saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, se necessario, proporre al gradimento delle Parti belligeranti una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

CAPITOLO II - FERITI E MALATI

Articolo 12

I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza. Essi saranno trattati con umanità e curati dalla Parte belligerante che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca al sesso, alla razza, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. È rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la loro persona; in particolare, è rigorosamente proibito di ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo. Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso. La Parte belligerante obbligata ad abbandonare dei feriti o dei malati al suo avversario, lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli.

Articolo 13

La presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti alle seguenti categorie:

1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante e che operano fuori o all'interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato, sempre che queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
 - a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
 - b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

- c. portino apertamente le armi;
 - d. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad un'autorità non riconosciute dalla Potenza detentricice;
 4. le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano;
 5. i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti belligeranti che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;
 6. la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Articolo 14

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 12, i feriti o i malati di un belligerante, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra.

Articolo 15

In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti belligeranti prenderanno senz'indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati. Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sul campo di battaglia. Potranno parimente essere conclusi accordi locali tra le Parti belligeranti per lo sgombero o lo scambio dei feriti e dei malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonché di materiale sanitario a destinazione di tale zona.

Articolo 16

Le Parti belligeranti dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere:

- a. l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono;
- b. l'incorporazione o il numero di matricola;

- c. il cognome;
- d. il o i nomi;
- e. la data di nascita;
- f. ogni altra indicazione che figuri sulla tessera o sulla targhetta d'identità;
- g. la data e il luogo della cattura o della morte;
- h. indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte. Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'articolo 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti belligeranti allestiranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autentici. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d'identità, i testamenti o altri documenti che rivestono importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o sentimentale trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.

Articolo 17

Le Parti belligeranti vigileranno perché l'inumazione o la cremazione dei morti, compiuta individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto. La metà della doppia targhetta d'identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, resterà sul cadavere.

I corpi potranno essere cremati soltanto per impellenti ragioni di igiene o per motivi inerenti alla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte o nell'elenco autentico dei morti.

Le Parti belligeranti vigileranno inoltre perché i morti siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, perché le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilità, organizzeranno ufficialmente un servizio delle tombe tale da rendere possibili eventuali esumazioni e da assicurare l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d'origine. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito. Non appena le circostanze lo permetteranno e al più tardi alla fine delle ostilità, questi servizi scambieranno, per il tramite dell'ufficio d'informazioni indicato nel secondo capoverso dell'articolo 16, gli elenchi indicanti il collocamento esatto e la designazione delle tombe, nonché le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti.

Articolo 18

L'autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto la sua vigilanza, feriti o malati, accordando alle persone che abbiano riposto all'appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora la Parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa accorderà a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni. L'autorità militare deve autorizzare gli abitanti e le società di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalità appartengano. La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno. Nessuno dovrà mai essere molestato o condannato per il fatto di aver prestato cure a feriti o a malati. Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale, nei confronti dei feriti e dei malati.

CAPITOLO III - FORMAZIONI E STABILIMENTI SANITARI

Articolo 19

Gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccati, ma saranno in ogni tempo rispettati e protetti dalle Parti belligeranti. Qualora cadessero nelle mani della parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni fino a tanto che la Potenza detentrica non avrà provveduto essa stessa alle cure necessarie ai feriti e malati che si trovano in questi stabilimenti e in queste formazioni.

Le autorità competenti vigileranno che gli stabilimenti e le formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile, situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non possano mettere in pericolo detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie.

Articolo 20

Le navi ospedale che hanno diritto alla protezione in virtù della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, non dovranno essere attaccate da terra.

Articolo 21

La protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senz'effetto.

Articolo 22

Non saranno considerate come condizioni atte a privare una formazione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all'articolo 19:

1. il fatto che il personale della formazione e dello stabilimento sia armato e usi delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;

2. il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia protetto da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
3. il fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati, e non ancora consegnate al servizio competente;
4. il fatto che personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella formazione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante;
5. il fatto che l'attività umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti sanitari o del loro personale sia estesa a feriti o malati civili.

Articolo 23

Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti belligeranti, dopo l'apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati, come pure il personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e località e delle cure da darsi alle persone che vi si troveranno concentrate.

Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno concludere tra di loro accordi relativi al riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.

Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare l'istituzione ed il riconoscimento di queste zone e località sanitarie.

CAPITOLO IV – PERSONALE

Articolo 24

Il personale adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a curare i feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari e i cappellani aggregati alle forze armate, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza.

Articolo 25

I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o portabarella ausiliari per ricercare, raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno anch'essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono nelle sue mani.

Articolo 26

Sono parificati al personale indicato nell'articolo 24, il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente

riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste società sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari.

Ogni Alta Parte contraente notificherà all'altra, sia in tempo di pace, sia all'inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti.

Articolo 27

Una società riconosciuta di un paese neutrale non potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a una Parte belligerante, se non col previo consenso del proprio Governo della stessa Parte belligerante. Questo personale e queste formazioni saranno sottoposte al controllo di detta Parte belligerante.

Il governo neutrale notificherà questo consenso alla parte avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si tratta. La Parte belligerante che abbia accettato questo concorso sarà obbligata, prima di farne uso, di darne comunicazione alla parte avversaria.

Questo concorso non dovrà, in nessuna circostanza, essere considerato come un'ingerenza nel conflitto.

I membri del personale indicato nel primo capoverso dovranno essere debitamente muniti dei documenti d'identità previsti dall'articolo 40 prima di lasciare il paese neutrale al quale appartengono.

Articolo 28

Il personale designato negli articoli 24 e 26 non sarà trattenuto, se cade in potere della parte avversaria, se non nella misura in cui l'esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra.

I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrica, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in concordanza con la loro coscienza professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni:

- a. essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo. L'autorità detentrica metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto;
- b. in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti belligeranti si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'articolo 26. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le agevolazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni;

- c. il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina interna del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa.

Durante le ostilità, le Parti belligeranti si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità.

Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrica dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.

Articolo 29

Il personale indicato nell'articolo 25, caduto in potere del nemico, sarà considerato come prigioniero di guerra, ma sarà adibito, per quanto ve ne sia bisogno, a missioni sanitarie.

Articolo 30

I membri del personale, che non sia indispensabile trattenere in virtù delle disposizioni dell'articolo 28, saranno rinviiati alla Parte belligerante cui appartengono, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.

Nell'attesa del rinvio, essi non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria e saranno preferibilmente adibiti alla cura dei feriti e dei malati della Parte belligerante cui appartengono.

Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali, i valori e gli strumenti di loro proprietà.

Articolo 31

La scelta del personale il cui rinvio alla Parte belligerante è previsto in conformità dell'articolo 30 sarà fatta escludendo qualsiasi considerazione di razza, di religione o di opinione politica, preferibilmente secondo l'ordine cronologico della cattura e dello stato di salute.

Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti belligeranti potranno stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri e alla sua ripartizione nei campi.

Articolo 32

Le persone designate nell'articolo 27 non potranno essere trattenute se cadono in potere della Parte avversaria.

Salvo accordo contrario, esse saranno autorizzate a ritornare nel loro paese o, qualora ciò non fosse possibile, nel territorio della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno. Nell'attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria, e saranno preferibilmente destinate alla cura dei feriti e dei malati della Parte belligerante al cui servizio si trovavano.

Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali e i valori, gli strumenti, le armi e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro proprietà.

Le Parti belligeranti assicureranno a questo personale, mentre sarà in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse corrispondono al personale degli stessi

gradi nel proprio esercito. Il vitto sarà in ogni modo di quantità, qualità e varietà sufficienti per assicurare agli interessati un equilibrio normale di salute.

CAPITOLO V - EDIFICI E MATERIALE SANITARIO

Articolo 33

Il materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate, cadute in potere della parte avversaria, rimarrà destinato ai feriti e ai malati.

Gli edifici, il materiale e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate resteranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso finché siano necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia, i comandanti degli eserciti in campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari, sempre che abbiano preventivamente preso le misure necessarie per il benessere dei malati e dei feriti che vi sono curati.

Il materiale e i depositi indicati nel presente articolo non dovranno essere distrutti intenzionalmente.

Articolo 34

I beni mobili e immobili delle società di soccorso ammesse al beneficio della Convenzione saranno considerati come proprietà privata.

Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti secondo le leggi e gli usi di guerra non sarà esercitato se non in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.

CAPITOLO VI - TRASPORTI SANITARI

Articolo 35

I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti come le formazioni sanitarie mobili.

Nel caso in cui tali trasporti o veicoli cadessero in potere della parte avversaria, saranno sottoposti alle leggi della guerra, a condizione che la Parte belligerante che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati che essi contengono.

Il personale civile e tutti i mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sottoposti alle norme generali del diritto delle genti.

Articolo 36

Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti e dei malati, come pure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dai belligeranti durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra tutti i belligeranti interessati.

Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'articolo 38, a lato dei colori nazionali, sulle loro facce inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa fra i belligeranti sia all'inizio, sia durante le ostilità.

Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito.

Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare. Nel caso di un atterraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo.

Nel caso di atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti e i malati, come pure l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 24 e seguenti.

Articolo 37

Gli aeromobili sanitari delle Parti belligeranti potranno, con riserva del secondo capoverso, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul loro territorio e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra le Parti belligeranti e le Potenze neutrali interessate.

Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uniforme a tutte le Parti belligeranti.

I feriti e i malati sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autorità locale, in un territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti belligeranti, essere trattenuti dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ospedalizzazione e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti e i malati dipendono.

CAPITOLO VII - SEGNO DISTINTIVO

Articolo 38

In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l'inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti.

Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimente ammessi nel senso della presente Convenzione.

Articolo 39

Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato dal servizio sanitario.

Articolo 40

Il personale indicato nell'articolo 24, come pure negli articoli 26 e 27, porterà, fissato al braccio sinistro, un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità militare.

Questo personale avrà, oltre alla targhetta d'identità prevista dall'articolo 16, una speciale tessera d'identità con il segno distintivo. Questa tessera dovrà resistere all'umidità ed essere di formato tascabile. Essa sarà stesa nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La tessera sarà

provvista della fotografia del titolare e, inoltre, della sua firma, delle sue impronte digitali sia di ambedue. Porterà il bollo a secco dell'autorità militare.

La tessera d'identità dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti belligeranti potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni tessera d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d'origine.

Il personale sopra indicato non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della sua tessera d'identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita avrà il diritto di ottenere i duplicati della tessera e la sostituzione dei segni distintivi.

Articolo 41

Il personale indicato dall'articolo 25 porterà, solo mentre esercita funzioni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo, ma di dimensioni ridotte, fornito e bollato dall'autorità militare.

I certificati d'identità militari in possesso di questo personale preciseranno l'istruzione sanitaria ricevuta dal titolare, il carattere temporaneo delle sue funzioni e il suo diritto a portare il bracciale.

Articolo 42

La bandiera distintiva della Convenzione non potrà essere inalberata che sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch'essa ordina di rispettare e, soltanto, con il consenso dell'autorità militare.

Nelle formazioni mobili come negli stabilimenti fissi, essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale della Parte belligerante a cui appartiene la formazione o lo stabilimento.

Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico inalbereranno soltanto la bandiera della Convenzione.

Le Parti belligeranti prenderanno, in quanto le esigenze militari lo permetteranno, le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

Articolo 43

Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a quanto prescrive l'articolo 27, fossero state autorizzate a prestare i loro servizi a un belligerante, dovranno inalberare, con la bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale di questo belligerante, se questi fa uso della facoltà conferitagli dall'articolo 42.

Salvo ordine contrario dell'autorità militare competente, esse potranno, in ogni circostanza, inalberare la loro bandiera nazionale, anche se cadono in potere della parte avversaria.

Articolo 44

L'emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra» non potranno, eccettuati i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, essere adoperati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per designare e proteggere le

formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga. Lo stesso vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall'articolo 38, capoverso secondo, per i paesi che li impiegano. Le Società nazionali della Croce Rossa e le altre società indicate dall'articolo 26 avranno diritto all'uso del segno distintivo che conferisce la protezione della Convenzione soltanto nei limiti delle disposizioni del presente capoverso.

Inoltre, le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno, in tempo di pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell'emblema della Croce Rossa per le altre loro attività conformi ai principi enunciati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. Nel caso in cui queste attività proseguissero in tempo di guerra, le condizioni per l'uso dell'emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l'emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto. Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personale debitamente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo del segno della croce rossa su fondo bianco.

In via eccezionale, conformemente alla legislazione nazionale e con l'autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potrà essere fatto uso dell'emblema della Convenzione, in tempo di pace, per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati.

CAPITOLO VIII - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 45

Ogni Parte belligerante dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione.

Articolo 46

Le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, del personale, degli edifici o del materiale protetti dalla Convenzione sono proibite.

Articolo 47

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile in tempo di pace come in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a prevederne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione, segnatamente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.

Articolo 48

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente

Convenzione, come pure le leggi ed i regolamenti ch'esse potranno essere indotte ad adottare per assicurarne l'applicazione.

CAPITOLO IX - REPRESSIONE DEGLI ABUSI E DELLE INFRAZIONI

Articolo 49

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, l'una o l'altra delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente.

Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, l'una o l'altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, per quanto questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Articolo 50

Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura o trattamenti inumani, compresi esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute, la distruzione o l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Articolo 51

Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 52

A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

Articolo 53

L'uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche sia private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell'emblema o della denominazione di «croce rossa» o di «croce di Ginevra», nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscano un'imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, quale che sia lo scopo di quest'uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d'adozione.

In ragione dell'omaggio reso alla Svizzera con l'adozione dei colori federali invertiti e della confusione che può sorgere tra gli stemmi della Svizzera e il segno distintivo della Convenzione, l'uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.

Tuttavia, le Alte Parti contraenti che non partecipavano alla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a coloro che hanno finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei marchi indicati nel primo capoverso, un termine massimo di tre anni, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, per rinunciare a detto uso, rimanendo inteso che durante detto termine l'uso non potrà apparire, in tempo di guerra, come destinato a conferire la protezione della Convenzione.

Il divieto previsto dal primo capoverso di quest'articolo si applica parimente, senz'effetto per i diritti acquisiti degli utenti anteriori, agli emblemi e alle denominazioni indicate nel secondo capoverso dell'articolo 38.

Articolo 54

Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse già attualmente sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in ogni tempo gli abusi previsti dall'articolo 53.

Disposizioni finali

Articolo 55

La precedente Convenzione è stesa in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimente autentici.

Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Articolo 56

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 o del 1929 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna.

Articolo 57

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata per il tramite del Consiglio federale svizzero a

tutte le Potenze nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Articolo 58

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 59

La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni del 22 agosto 1864, del 6 luglio 1906 e del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Articolo 60

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.

Articolo 61

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data alla quale gli saranno giunte.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Articolo 62

Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti belligeranti prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti belligeranti sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Articolo 63

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.

La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in una guerra non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conclusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.

La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti belligeranti rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del diritto delle genti, come risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Articolo 64

Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà parimente il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato nell'archivio della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.

(Seguono le firme)

ALLEGATO I

Disegno di accordo concernente le zone e località sanitarie

Articolo 1

Le zone sanitarie saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell'articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, nonché al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate.

Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi.

Articolo 2

Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria, non dovranno dedicarsi, né all'interno né all'esterno di questa zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra.

Articolo 3

La Potenza che istituisce una zona sanitaria prenderà tutte le misure adeguate per impedirne l'accesso a tutte le persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi.

Articolo 4

Le zone sanitarie risponderanno alle condizioni seguenti:

- a. esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite;
- b. dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di accoglienza;
- c. saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere;

- d. non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilità, possono avere importanza per la condotta della guerra.

Articolo 5

L'istituzione delle zone sanitarie implica l'osservanza degli obblighi seguenti:

- a. le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito;
- b. le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.

Articolo 6

Le zone sanitarie saranno segnalate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici. Di notte potranno esserlo anche mediante un'illuminazione adeguata.

Articolo 7

Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilità, ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informerà d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto.

Non appena la Parte avversaria avrà ricevuto la notifica suddetta, la zona sarà regolarmente costituita.

Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene, che una condizione stabilita dal presente accordo non sia manifestamente adempiuta, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale dipende la zona, o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'articolo 8.

Articolo 8

Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie istituite dalla Parte avversaria, avrà il diritto di chiedere che una o più commissioni speciali controllino se per le zone sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicate nel presente accordo.

I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, in ogni tempo libero accesso alle varie zone e potranno finanche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perché possano spiegarvi la loro missione di controllo.

Articolo 9

Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertirebbero immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediare; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona.

Se alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole, la parte avversaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.

Articolo 10

La Potenza che avrà istituito una o più zone e località sanitarie, come pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza, nomineranno, o faranno designare da Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9.

Articolo 11

Le zone sanitarie non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti belligeranti.

Articolo 12

In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali. La Potenza occupante potrà non di meno modificarne la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.

Articolo 13

Il presente accordo è applicabile parimente alle località che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie.

ALLEGATO II

Tessera d'identità

per i membri del personale sanitario e religioso aggregato agli eserciti

Cognome:

Nomi:

Data di nascita:

Grado:

Numero di matricola:

Il titolare della presente tessera è protetto dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, in qualità di

Data di emissione della tessera:

Numero della tessera:

(Posto riservato all'indicazione del paese e dell'autorità militare che rilasciano la presente tessera)

Firma o impronte digitali o ambedue

Statura Occhi Capelli Altri eventuali elementi d'identificazione:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fotografia del portatore Bollo a secco

dell'autorità militare che rilascia

la tessera Verso Recto Protezione delle vittime della guerra

CONVENZIONE PER MIGLIORARE LA SORTE DEI FERITI, DEI MALATI E DEI NAUFRAGHI DELLE FORZE ARMATE DI MARE

Adottata il 12 agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906 hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna. Se una delle Potenze belligeranti non partecipasse alla presente Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono ciò nondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, sempre che questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

Articolo 3

Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
 - a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

- b. la cattura di ostaggi;
- c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
- d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti belligeranti. Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

Articolo 4

Nel caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare delle Parti belligeranti, le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili soltanto alle forze imbarcate. Le forze sbarcate saranno immediatamente assoggettate alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna.

Articolo 5

Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti, ai malati e ai naufraghi, come pure al personale sanitario e religioso, appartenente alle forze armate delle Parti belligeranti, che saranno accolti o internati sul loro territorio, nonché ai morti raccolti.

Articolo 6

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 e 53, le Alte Parti contraenti potranno concludere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessuna intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro. I feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale sanitario e religioso, rimarranno al beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti belligeranti.

Articolo 7

I feriti, i malati e i naufraghi, come pure i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 8

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti belligeranti. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, all'infuori del loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti belligeranti faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle impellenti necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo impellenti esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività.

Articolo 9

Le disposizioni della presente Convenzione non sono d'ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.

Articolo 10

Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei feriti, dei malati e dei naufraghi o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo capoverso, la Potenza detentrica dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti belligeranti. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrica dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, riservate le disposizioni del presente articolo, l'offerta di servizi di tale ente. Ogni Potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera agli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Potenza belligerante dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità. Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso. Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimente gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo.

Articolo 11

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti belligeranti su l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza. A

questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti belligeranti una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente in territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti belligeranti saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, se necessario, proporre al gradimento delle Parti belligeranti una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

CAPITOLO II - FERITI, MALATI E NAUFRAGHI

Articolo 12

I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo che si trovassero in mare e che fossero feriti, malati o naufraghi, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza, rimanendo inteso che il termine di naufragio sarà applicabile ad ogni naufragio, qualunque siano le circostanze in cui è avvenuto, compresi l'ammarraggio forzato o la caduta in mare. Essi saranno trattati con umanità e curati dalla Parte belligerante che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca al sesso, alla razza, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. E' rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la loro persona; in particolare, è rigorosamente proibito ucciderli o sterminarli, sottoporli alla tortura, compiere su di essi esperimenti biologici, lasciarli premeditadamente senza assistenza medica o senza cure, o esporli a rischi di contagio o d'infezione creati a questo scopo. Soltanto ragioni d'urgenza medica autorizzeranno una priorità nell'ordine delle cure. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso.

Articolo 13

La presente Convenzione si applica ai naufraghi, ai feriti e ai malati in mare appartenenti alle seguenti categorie:

1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte belligerante e che operano fuori o all'interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato, sempre che queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
 - a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
 - b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
 - c. portino apertamente le armi;
 - d. si uniformino nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;

3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad un'autorità non riconosciuta dalla Potenza detentrici;
4. le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere dei militari, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano;
5. i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti belligeranti che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;
6. la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Articolo 14

Ogni nave da guerra di una Parte belligerante potrà richiedere che le siano consegnati i feriti, i malati e i naufraghi che si trovino a bordo delle navi ospedale militari, delle navi ospedale di società di soccorso o di privati, delle navi di commercio, yachts e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalità di queste navi, sempre che lo stato di salute dei feriti e dei malati ne permetta la consegna e la nave da guerra disponga d'impianti che possano assicurare agli stessi cure sufficienti.

Articolo 15

Se feriti, malati o naufraghi sono raccolti a bordo di una nave da guerra neutrale o da un aeromobile militare neutrale, dovrà essere provveduto, quando il diritto internazionale lo richiede, affinché essi non possano prendere nuovamente parte alle operazioni di guerra.

Articolo 16

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 12, i feriti, i malati e i naufraghi, caduti in potere dell'avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra. Spetterà a chi li abbia fatti prigionieri di decidere, secondo le circostanze, se convenga trattenerli, dirigerli ad un porto del suo paese, a un porto neutrale o, anche, a un porto dell'avversario. In quest'ultimo caso i prigionieri che in tal modo saranno stati restituiti alla loro patria non potranno prestar servizio finché duri la guerra.

Articolo 17

I feriti, i malati o i naufraghi che siano sbarcati in un porto neutrale, col consenso dell'autorità del luogo, dovranno, salvo accordo contrario della Potenza neutrale con le Potenze belligeranti, essere tenuti in custodia dalla Potenza neutrale, quando il diritto internazionale lo richieda, in modo che non possano più prender parte alle operazioni di guerra. Le spese d'ospedalizzazione e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza da cui dipendono i feriti, malati o naufraghi.

Articolo 18

Dopo ogni combattimento, le Parti belligeranti prenderanno senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati. Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno, le Parti belligeranti conchiuderanno degli accordi locali per lo sgombero, per mare, dei feriti e malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonché di materiale sanitario a destinazione di tale zona.

Articolo 19

Le Parti belligeranti dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i naufraghi, i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere:

- a. l'indicazione della Potenza dalla quale dipendono;
- b. l'incorporazione o il numero di matricola;
- c. il cognome;
- d. il o i nomi;
- e. la data di nascita;
- f. ogni altra indicazione che figuri sulla tessera o la targhetta di identità;
- g. la data e il luogo della cattura o della morte;
- h. indicazioni relative alle ferite, alla malattia o alla causa della morte.

Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di informazioni contemplato dall'articolo 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra. Le Parti belligeranti allestiranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio la metà della doppia targhetta d'identità, i testamenti o altri documenti che rivestino importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o sentimentale trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati, in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l'identificazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.

Articolo 20

Le Parti belligeranti vigileranno perché l'immersione dei morti, compiuta individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e poter darne conto. Se è fatto uso di una doppia targhetta d'identità, la metà di questa targhetta resterà sul cadavere. Nel caso di sbarco di morti, saranno applicabili le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Articolo 21

Le Parti belligeranti potranno ricorrere allo zelo pietoso dei comandanti delle navi di commercio, yachts o imbarcazioni neutrali, per prendere a bordo e curare feriti, malati o naufraghi, come pure per raccogliere dei morti. Le navi d'ogni genere che avranno risposto a tale appello, come pure quelle che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o naufraghi, godranno di una protezione speciale e di facilitazioni per l'esecuzione della loro missione d'assistenza. In nessun caso esse potranno essere catturate pel fatto di questo trasporto; ma, salvo le promesse contrarie che loro fossero state fatte, saranno esposte alla cattura per violazioni della neutralità che avessero potuto commettere.

CAPITOLO III - NAVI OSPEDALE

Articolo 22

Le navi ospedale militari, vale a dire le navi costruite o allestite dalle Potenze specialmente e soltanto col fine di soccorrere feriti, malati e naufraghi, di curarli e di trasportarli, non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate né catturate, ma saranno in ogni tempo rispettate e protette, a condizione che i loro nomi e le loro caratteristiche siano stati comunicati alle Parti belligeranti dieci giorni prima che siano messe in uso. Le caratteristiche che devono essere indicate nella notifica comprenderanno il tonnellaggio lordo registrato, la lunghezza dalla poppa alla prua e il numero degli alberi e dei fumaioli.

Articolo 23

Gli stabilimenti situati sulla costa e che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna non dovranno né essere attaccati né bombardati dal mare.

Articolo 24

Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati godranno della stessa protezione che le navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, se la Parte belligerante da cui dipendono ha dato loro un compito ufficiale e in quanto siano state osservate le disposizioni dell'articolo 22 concernenti la notifica. Questi navigli debbono avere un documento dell'autorità competente, attestante che sono stati sottoposti al suo controllo durante il loro armamento e alla loro partenza.

Articolo 25

Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccorso ufficialmente riconosciute o da privati di paesi neutrali godranno della stessa protezione che le navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, purché siano poste sotto la direzione di una delle Parti belligeranti, coi previo consenso del loro proprio Governo e con l'autorizzazione di detta Parte, e in quanto siano state osservate le disposizioni dell'articolo 22 concernenti la notifica.

Articolo 26

La protezione prevista dagli articoli 22, 24 e 25 si applicherà alle navi ospedale di ogni tonnellaggio ed alle loro imbarcazioni di salvataggio, in qualunque luogo operino. Tuttavia, al fine di assicurare un massimo di comodità e di sicurezza, le Parti belligeranti provvederanno ad utilizzare, per il trasporto dei feriti, dei malati e dei naufraghi, su lunghe distanze ed in alto mare, soltanto delle navi ospedale con stazza superiore a 2.000 tonnellate lorde.

Articolo 27

Alle stesse condizioni di quelle previste dagli articoli 22 e 24, le imbarcazioni utilizzate dallo Stato o da Società di soccorso ufficialmente riconosciute per le operazioni costiere di salvataggio saranno anch'esse rispettate e protette, nella misura in cui lo consentano le necessità delle operazioni. Lo stesso vale anche, nella misura del possibile, per gli impianti costieri fissi utilizzati esclusivamente da dette imbarcazioni per le loro missioni umanitarie.

Articolo 28

Nel caso di combattimento a bordo di una nave da guerra, le infermerie saranno, quanto sia possibile, rispettate e risparmiate. Queste infermerie ed il loro materiale rimarranno sottoposte alle leggi di guerra, ma non potranno essere distratte dal loro impiego finché saranno necessarie ai feriti e malati. Tuttavia, il comandante da cui dipendono, avrà la facoltà di disporne, in caso di urgenti necessità militari, assicurando previamente la sorte dei feriti e malati che vi sono curati.

Articolo 29

Ogni nave ospedale all'ancora in un porto che cade in potere del nemico, sarà autorizzata ad uscirne.

Articolo 30

Le navi e imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 dovranno dar soccorso ed assistenza ai feriti, ai malati e ai naufraghi, senza distinzione di nazionalità. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non valersi di queste navi e imbarcazioni per nessun scopo militare. Queste navi e imbarcazioni non dovranno intralciare in nessun modo le mosse dei combattenti. Durante e dopo il combattimento, opereranno a loro rischio e pericolo.

Articolo 31

Le Parti belligeranti avranno il diritto di controllo e di visita sulle navi e imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27. Potranno negare il concorso di queste navi e imbarcazioni, imporre loro

d'allontanarsi, prescrivere loro una determinata rotta, regolare l'uso del loro impianto radiotelegrafico e d'ogni altro mezzo di comunicazione e fianco trattenerle per una durata massima di sette giorni dal momento in cui sono state fermate, quando la gravità delle circostanze lo richiedesse. Esse potranno far salire temporaneamente a bordo un commissario, il cui compito consisterà esclusivamente nell'assicurare l'esecuzione degli ordini dati in virtù delle disposizioni del capoverso precedente. Per quanto sarà possibile, le Parti belligeranti scriveranno sul giornale di bordo delle navi ospedale, in una lingua che possa essere compresa dal comandante della nave ospedale, gli ordini che avranno loro dato. Le Parti belligeranti potranno, sia unilateralmente, sia mediante accordo speciale, far salire a bordo delle loro navi ospedale degli osservatori neutrali che constateranno la stretta osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 32

Le navi e imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 non sono parificate ai navigli di guerra per quanto concerne il loro soggiorno in un porto neutrale.

Articolo 33

I navigli di commercio trasformati in navi ospedale non potranno, per tutta la durata delle ostilità, essere adibiti ad altro scopo.

Articolo 34

La protezione dovuta alle navi ospedale e alle infermerie delle navi potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senz'effetto. In particolare, le navi ospedale non potranno possedere né utilizzare un codice segreto per le loro emissioni radiotelegrafiche o per qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Articolo 35

Non saranno considerate come condizioni atte a privare le navi ospedali o le infermerie delle navi della protezione loro dovuta:

1. il fatto che il personale di queste navi o infermerie sia armato e usi delle armi per mantenere l'ordine, per la sua propria difesa o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;
2. il fatto della presenza a bordo di apparecchi destinati esclusivamente ad assicurare la navigazione o le trasmissioni;
3. il fatto che a bordo delle navi ospedale e nelle infermerie delle navi si trovino armi portatili e munizioni ritirate ai feriti, ai malati e ai naufraghi, e non ancora consegnate al servizio competente;
4. il fatto che l'attività umanitaria delle navi ospedale e infermerie delle navi o del loro personale sia estesa a feriti, malati o naufraghi civili;

5. il fatto che navi ospedale trasportino del materiale e del personale esclusivamente destinato a funzioni sanitarie, in più di quello loro normalmente necessario.

CAPITOLO IV - PERSONALE

Articolo 36

Il personale religioso, medico e ospedaliero delle navi ospedale e il loro equipaggio saranno rispettati e protetti; essi non potranno essere catturati durante il tempo in cui sono al servizio di questi navigli, vi siano o no feriti e malati a bordo.

Articolo 37

Il personale religioso, medico e ospedaliero, adibito al servizio sanitario o spirituale delle persone indicate negli articoli 12 e 13, che cada in potere del nemico, sarà rispettato e protetto; potrà continuare ad adempiere le sue funzioni fintanto che sarà necessario per le cure da darsi ai feriti e ai malati. Dovrà poi essere rinvio non appena il comandante in capo, che l'ha in suo potere, lo riterrà possibile. Potrà portar seco, lasciando la nave, gli oggetti di sua proprietà personale. Tuttavia, qualora si dimostrasse necessario trattenere una parte di questo personale per i bisogni sanitari o spirituali dei prigionieri di guerra, saranno prese tutte le misure per sbarcarlo il più rapidamente possibile. Al suo sbarco, il personale trattenuto sarà assoggettato alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

CAPITOLO V - TRASPORTI SANITARI

Articolo 38

I navigli adibiti a tale scopo saranno autorizzati a trasportare del materiale esclusivamente destinato alla cura dei feriti e dei malati delle forze armate o alla prevenzione delle malattie, purché le condizioni del loro viaggio siano segnalate alla Potenza avversaria e approvate da essa. La Potenza avversaria conserverà il diritto di fermarli, ma non di catturarli né di sequestrare il materiale trasportato. Osservatori neutrali potranno, d'intesa tra le Parti belligeranti, esser fatti salire a bordo di questi navigli per controllare il materiale trasportato. A tale scopo, questo materiale dovrà essere facilmente accessibile.

Articolo 39

Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti, dei malati e dei naufraghi, come pure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dalle Parti belligeranti durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra tutte le Parti belligeranti interessate. Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall'articolo 41, a lato dei colori nazionali, sulle loro facce inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti d'ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d'intesa tra le Parti belligeranti sia all'inizio, sia durante le ostilità. Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Nel caso di un

atterraggio o di un ammaraggio così imposto, l'aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo. Nel caso di atterraggio o di ammaraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti, i malati e i naufraghi, come pure l'equipaggio dell'aeromobile, saranno prigionieri di guerra. Il personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 36 e 37.

Articolo 40

Gli aeromobili sanitari delle Parti belligeranti potranno, con riserva del secondo capoverso, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul loro territorio e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra le Parti belligeranti e le Potenze neutrali interessate. Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uniforme a tutte le Parti belligeranti. I feriti, i malati o i naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell'autorità locale, in un territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti belligeranti, essere tratti dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ospedalizzazione e d'internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti, i malati o i naufraghi dipendono.

CAPITOLO VI - SEGNO DISTINTIVO

Articolo 41

Sotto il controllo dell'autorità militare competente, l'emblema della croce rossa su fondo bianco figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario. Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel senso della presente Convenzione.

Articolo 42

Il personale indicato negli articoli 36 e 37, porterà, fissato al braccio sinistro, un bracciale resistente all'umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall'autorità militare. Questo personale avrà, oltre alla targhetta d'identità prevista dall'articolo 19, una speciale tessera d'identità con il segno distintivo. Questa tessera dovrà resistere all'umidità ed essere di formato tascabile. Essa sarà stesa nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell'interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La tessera sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, sia della sua firma, sia delle sue impronte digitali, sia di ambedue. Porterà il bollo a secco dell'autorità militare. La tessera d'identità dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti belligeranti potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d'esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all'inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni tessera d'identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d'origine. Il personale sopra indicato, non potrà, in nessun caso, essere privato

dei suoi segni distintivi, né della sua tessera d'identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita, avrà il diritto di ottenere i duplicati della tessera e la sostituzione dei segni distintivi.

Articolo 43

Le navi e imbarcazioni indicate negli articoli 22, 24, 25 e 27 si distingueranno nel modo seguente:

- a. tutte le loro superfici esterne saranno bianche;
- b. una o più croci di colore rosso scuro, più grandi che sia possibile, saranno dipinte da ogni lato dello scafo come pure sulle superfici orizzontali, in modo da assicurare la migliore visibilità dall'aria e dal mare. Tutte le navi ospedale si faranno riconoscere issando la loro bandiera nazionale e inoltre, se dipendono da uno Stato neutrale, la bandiera della Parte belligerante sotto la cui direzione si sono poste. Una bandiera bianca con la croce rossa dovrà sventolare sull'albero maestro, il più alto possibile. Le imbarcazioni di salvataggio delle navi ospedale, le imbarcazioni di salvataggio costiere e tutte le piccole imbarcazioni utilizzate dal servizio di sanità saranno dipinte in bianco con croci di colore rosso scuro nettamente visibili; in modo generale, i mezzi d'identificazione sopra stabiliti per le navi ospedale saranno loro applicabili. Le navi e le imbarcazioni sopra indicate, che vogliono assicurarsi di notte e in tempo di visibilità ridotta la protezione alla quale hanno diritto, dovranno, col consenso della Parte belligerante nel cui potere si trovano, prendere le misure necessarie per rendere sufficientemente visibili la loro tinta e i loro emblemi distintivi. Le navi ospedale che, in virtù dell'articolo 31, sono trattenute provvisoriamente dal nemico, dovranno ammainare la bandiera della Parte belligerante al servizio della quale si trovano o di cui hanno accettato la direzione. Le imbarcazioni di salvataggio costiere potranno, se continueranno, con il consenso della Potenza occupante, ad operare da una base occupata, essere autorizzate a continuare ad inalberare i loro propri colori nazionali accanto alla bandiera con la croce rossa, quando siano lontane dalla loro base, con riserva di previa notifica a tutte le Parti belligeranti interessate. Tutte le disposizioni del presente articolo concernenti l'emblema della croce rossa si applicano parimente agli altri emblemi indicati nell'articolo 41. Le Parti belligeranti dovranno, in ogni tempo, sforzarsi di concludere accordi sull'uso dei più moderni metodi a loro disposizione per facilitare l'identificazione delle navi e imbarcazioni indicate nel presente articolo.

Articolo 44

I segni distintivi previsti dall'articolo 43 potranno essere usati, in tempo di pace come in tempo di guerra, soltanto per designare o proteggere i navigli che vi sono indicati, con riserva dei casi che fossero previsti da un'altra Convenzione internazionale o mediante accordo tra tutte le Parti belligeranti interessate.

Articolo 45

Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non fosse già attualmente sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in qualunque tempo ogni impiego abusivo dei segni distintivi previsti dall'articolo 43.

CAPITOLO VII - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 46

Ogni Parte belligerante dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell'esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principi generali della presente Convenzione.

Articolo 47

Le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, dei naufraghi, del personale, dei navigli o del materiale protetti dalla Convenzione sono proibite.

Articolo 48

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, in tempo di pace come in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare a prevederne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione, segnatamente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.

Articolo 49

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero, e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi ed i regolamenti ch'esse potranno essere indotte ad adottare per assicurarne l'applicazione.

CAPITOLO VIII - REPRESSIONE DEGLI ABUSI E DELLE INFRAZIONI

Articolo 50

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, l'una o l'altra delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente. Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, l'una o l'altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce, e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, per quanto questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti. Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente. Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Articolo 51

Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura, trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute, la distruzione o l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione e ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Articolo 52

Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 53

A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione. Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire. Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

La presente Convenzione è stesa in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimente autentici. Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Articolo 55

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla X Convenzione dell'Aja per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, o alle Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906 e del 1929 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna.

Articolo 56

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna. Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata per il tramite del Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Articolo 57

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati. Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 58

La presente Convenzione sostituirà la X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906, nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Articolo 59

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.

Articolo 60

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data alla quale gli saranno giunte. Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Articolo 61

Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti belligeranti prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti belligeranti sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Articolo 62

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti. La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in una guerra non produrrà effetto alcuno sino a tanto che la pace non sarà stata conclusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite. La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti belligeranti rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei principî del diritto delle genti, come risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Articolo 63

Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà pure il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato nell'archivio della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.

(Seguono le firme)

Allegato I

Allegato

Recto



(Posto riservato all'indicazione del paese e dell'autorità militare che rilasciano la presente tessera)



Tessera d'identità

per i membri del personale sanitario e religioso aggregato alle forze armate di mare


Cognome:
 Nomi:
 Data di nascita:
 Grado:
 Numero di matricola:

Il titolare della presente tessera è protetto dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare in qualità di

Data di emissione della tessera:
 Numero della tessera:

Verso

Fotografia del portatore



Firma o impronte digitali o ambedue

Statura

Occhi

Capelli

Altri eventuali elementi d'identificazione:

.....

**I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA
DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME
DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI**

Adottato l'8 giugno 1977

Preambolo

Le Alte Parti contraenti:

Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare fra i popoli;

Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite;

Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzare l'applicazione;

Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 può essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite;

Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali e campo di applicazione

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.
3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune a dette Convenzioni.
4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi, consacrato nella Carta

delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- a) con le espressioni «I Convenzione», «II Convenzione», «III Convenzione» e «IV Convenzione» si intendono, rispettivamente, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949. Con l'espressione «le Convenzioni» si intendono le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;
- b) con l'espressione «Regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati» si intendono le regole enunciate negli accordi internazionali ai quali partecipano le Parti in conflitto, nonché i principi e regole del diritto internazionale generalmente riconosciuti che sono applicabili ai conflitti armati;
- c) con l'espressione «Potenza protettrice» si intende uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel conflitto e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni assegnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo;
- d) con il termine «sostituito» si intende una organizzazione che sostituisce la Potenza protettrice conformemente all'articolo 5.

Articolo 3 - Inizio e fine dell'applicazione

Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo:

- a) le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo;
- b) l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cesserà, sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e, nel caso dei territori occupati, alla fine dell'occupazione, salvo, nei due casi, per le persone la cui liberazione definitiva, il rimpatrio o lo stabilimento abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continueranno a beneficiare delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o stabilimento.

Articolo 4 - Statuto giuridico delle Parti in conflitto

L'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonché la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Sia l'occupazione di un territorio che l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non avranno effetto alcuno sullo statuto giuridico del territorio stesso.

Articolo 5 - Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto

1. È dovere delle Parti in un conflitto, fino dall'inizio del conflitto stesso, di assicurare il rispetto e l'esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo mediante l'applicazione del sistema delle Potenze protettrici, incluse, fra l'altro, la designazione e l'accettazione di dette Potenze conformemente ai paragrafi seguenti. Le Potenze protettrici saranno incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.
2. Fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1, ciascuna delle Parti in conflitto designerà senza indugio una Potenza protettrice ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e autorizzerà, del pari senza indugio e per gli stessi fini, l'attività di una Potenza protettrice che la Parte avversaria avrà designato e che essa avrà accettato come tale.
3. Se una Potenza protettrice non è stata designata o accettata all'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1, il Comitato internazionale della Croce Rossa, senza pregiudizio del diritto di qualsiasi altra organizzazione umanitaria di agire similmente, offrirà i propri buoni uffici alle Parti in conflitto in vista della designazione senza indugio di una Potenza protettrice che sia gradita alle Parti in conflitto. A tale scopo, il Comitato potrà, fra l'altro, chiedere a ciascuna Parte di rimmettergli una lista di almeno cinque Stati che detta Parte giudichi idonei ad agire a suo nome in qualità di Potenza protettrice nei confronti di una Parte avversaria, e chiedere a ciascuna delle Parti avversarie di rimmettergli una lista di almeno cinque Stati che essa sarebbe disposta ad accettare come Potenza protettrice dell'altra Parte. Dette liste dovranno essere comunicate al Comitato entro due settimane dalla ricezione della richiesta; esso le confronterà e solleciterà l'accordo di qualsiasi Stato il cui nome figurerà sulle due liste.
4. Se, malgrado quanto precede, non ci fossero Potenze protettrici, le Parti in conflitto accetteranno senza indugio l'offerta eventualmente fatta dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualsiasi altra organizzazione che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia, dopo le debite consultazioni con le dette Parti e tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse, per agire in qualità di sostituto. L'esercizio delle sue funzioni da parte di un tale sostituto sarà subordinato al consenso delle Parti in conflitto; queste ultime faranno di tutto per facilitare il compito del sostituto nell'assolvimento della sua missione in conformità delle Convenzioni e del presente Protocollo.
5. In conformità dell'articolo 4, la designazione e l'accettazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non produrranno alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto né su quello di un qualsiasi territorio, incluso un territorio occupato.
6. Il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le Parti in conflitto o il fatto di affidare ad uno Stato terzo la protezione degli interessi di una Parte e di quelli dei suoi cittadini conformemente alle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche non costituirà ostacolo alla designazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo.

7. Ogni volta che nel presente Protocollo si farà menzione della Potenza protettrice, tale menzione indicherà anche il sostituto.

Articolo 6 - Personale qualificato

1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiuto delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attività delle Potenze protettrici.
2. Il reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella competenza nazionale.
3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa terrà a disposizione delle Alte Parti contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero compilato e gli avessero a tal fine comunicato.
4. Le condizioni in base alle quali detto personale sarà impiegato fuori del territorio nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi speciali fra le Parti interessate.

Articolo 7 - Riunioni

Il depositario del presente Protocollo convocherà, su richiesta di una o più delle Alte Parti contraenti e con l'approvazione della maggioranza di esse, una riunione delle Alte Parti contraenti per esaminare i problemi generali relativi all'applicazione delle Convenzioni e del Protocollo.

PARTE II

FERITI, MALATI E NAUFRAGHI

SEZIONE I.-PROTEZIONE

Articolo 8 - Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

- a) con i termini «feriti» e «malati» si intendono le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Detti termini indicano anche le donne partorienti, i neonati e le altre persone che possono aver bisogno di cure mediche immediate, come gli invalidi e le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità;
- b) con il termine «naufraghi» si intendono le persone, militari o civili, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità, continueranno ad essere considerate naufraghi durante il loro salvataggio fino a che esse non abbiano acquisito un altro statuto in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo;

- c) con l'espressione «personale sanitario» si intendono le persone esclusivamente assegnate da una Parte in conflitto sia ai fini sanitari enumerati nel comma e), sia all'amministrazione di unità sanitarie, sia ancora al funzionamento o all'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegnazioni possono essere permanenti o temporanee. L'espressione comprende:
- i) il personale sanitario, militare o civile, di una Parte in conflitto, incluso quello menzionato nella I e II Convenzione, e quello che è assegnato a organismi di protezione civile;
 - ii) il personale sanitario delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e altre società nazionali volontarie di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate da una Parte in conflitto;
 - iii) il personale sanitario delle unità o mezzi di trasporto sanitario indicato nell'articolo 9, paragrafo 2;
- d) con l'espressione «personale religioso» si intendono le persone, militari o civili, quali i cappellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro ministero e assegnate:
- i) sia alle forze armate di una Parte in conflitto;
 - ii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di una Parte in conflitto;
 - iii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario indicati nell'articolo 9, paragrafo 2;
 - iv) sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto.

L'assegnazione del personale religioso a dette unità può essere permanente o temporanea e ad esso sono applicabili le disposizioni pertinenti del comma k);

- e) con l'espressione «unità sanitarie» si intendono gli stabilimenti e altre formazioni militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento -- compresi i primi soccorsi -- dei feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Essa comprende, fra l'altro, gli ospedali e altre unità similari, i centri di trasfusione del sangue, i centri e istituti di medicina preventiva e i centri di approvvigionamento sanitario, nonché i magazzini di materiale sanitario e di prodotti farmaceutici di dette unità. Le unità sanitarie possono essere fisse o mobili, permanenti o temporanee;
- f) con l'espressione «trasporto sanitario» si intende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo;
- g) con l'espressione «mezzo di trasporto sanitario» si intende qualsiasi mezzo di trasporto, militare o civile, permanente o temporaneo, destinato esclusivamente al trasporto sanitario e posto sotto la direzione di una autorità competente di una Parte in conflitto;
- h) con l'espressione «veicolo sanitario» si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via terra;

- i) con l'espressione «nave e imbarcazione sanitarie» si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via acqua;
- j) con l'espressione «aeromobile sanitario» si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via aria;
- k) sono «permanenti» il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario assegnati esclusivamente a compiti sanitari per un periodo indeterminato. Sono «temporanei» il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario impiegati esclusivamente in compiti sanitari per periodi limitati e per tutta la durata di detti periodi. A meno che non siano diversamente qualificate, le espressioni «personale sanitario», «unità sanitarie» e «mezzi di trasporto sanitario» comprendono personale, unità e mezzi di trasporto che possono essere sia permanenti che temporanei;
- l) con l'espressione «segno distintivo» si intende qualsiasi segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, su fondo bianco, quando esso è usato per la protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitario o del personale sanitario e religioso e del relativo materiale;
- m) con l'espressione «segnale distintivo» si intende qualsiasi segnale o messaggio specificato nel Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo e destinato esclusivamente all'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitario.

Articolo 9 - Campo d'applicazione

1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applicherà a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell'articolo 1, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo.
2. Le disposizioni pertinenti degli articoli 27 e 32 della I Convenzione si applicheranno alle unità e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l'articolo 25 della II Convenzione), nonché al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
 - a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto;
 - b) da una società di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato;
 - c) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.

Articolo 10 - Protezione e cure

1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti.
2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Fra essi, non sarà fatta alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Articolo 11 - Protezione della persona

1. La salute e l'integrità fisica o psichica delle persone che si trovano in potere della Parte avversaria, o che sono internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni previste nell'articolo 1, non saranno compromesse da atti o omissioni ingiustificati. Di conseguenza, è vietato sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un qualsiasi intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e che non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute che la Parte responsabile dell'intervento applicherebbe in circostanze mediche analoghe ai propri cittadini che non sono privati della libertà.
2. E', in particolare, vietato di praticare su dette persone, anche con il loro consenso:
 - a) mutilazioni fisiche;
 - b) sperimentazioni mediche o scientifiche;
 - c) prelievi di tessuti o organi per trapianti, a meno che detti interventi non siano giustificati alle condizioni previste nel paragrafo 1.
3. Deroghe al divieto indicato nel paragrafo 2.c) possono essere ammesse quando si tratti di donazioni di sangue per trasfusioni o di cute per innesti, purché dette donazioni siano volontarie e non risultino da misure di coercizione o di persuasione, e esse siano destinate a scopi terapeutici in condizioni compatibili con le norme mediche generalmente riconosciute e con i controlli effettuati nell'interesse sia del donatore che del ricevente.
4. Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o l'integrità fisica o psichica di una qualsiasi persona che si trova in potere di una Parte diversa da quella da cui dipende, e che o contravvenga ad uno dei divieti enunciati nei paragrafi 1 e 2, o non rispetti le condizioni prescritte nel paragrafo 3, costituirà una infrazione grave al presente Protocollo.
5. Le persone indicate nel paragrafo 1 hanno il diritto di rifiutare qualsiasi intervento chirurgico. In caso di rifiuto, il personale sanitario procurerà di ottenere una dichiarazione scritta in tal senso, firmata o riconosciuta dal paziente.
6. Ciascuna Parte in conflitto terrà una pratica sanitaria per ciascuna donazione di sangue per trasfusioni o di cute per innesti fatta dalle persone cui si riferisce il paragrafo 1, se tali donazioni sono effettuate sotto la responsabilità di detta Parte. Inoltre, ciascuna Parte in conflitto procurerà di tenere una documentazione di tutti gli interventi medici effettuati nei confronti delle persone internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni indicate nell'articolo 1. Tali pratiche e documentazioni dovranno essere, in qualsiasi momento, a disposizione della Potenza protettrice per fini di controllo.

Articolo 12 - Protezione delle unità sanitarie

1. Le unità sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. Il paragrafo 1 si applicherà alle unità sanitarie civili purché rispondano ad una delle condizioni seguenti:
 - a) appartenere a una delle Parti in conflitto;
 - b) essere riconosciute e autorizzate dalla competente autorità di una delle Parti in conflitto;

- c) essere autorizzate conformemente agli articoli 9 paragrafo 2 del presente Protocollo, o 27 della I Convenzione.
3. Le Parti in conflitto sono invitate a comunicarsi reciprocamente l'ubicazione delle rispettive unità sanitarie fisse. La mancanza di una tale comunicazione non dispensa alcuna delle Parti dall'osservare le disposizioni del paragrafo 1.
4. In nessuna circostanza, le unità sanitarie saranno utilizzate per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile, le Parti in conflitto cureranno che le unità sanitarie siano situate in modo tale che gli attacchi contro obiettivi militari non le mettano in pericolo.

Articolo 13 - Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili

1. La protezione dovuta alle unità sanitarie civili potrà cessare solo nel caso in cui esse siano utilizzate per commettere, al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico:
- a) il fatto che il personale dell'unità sia dotato di armi leggere individuali per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati;
 - b) il fatto che l'unità sia protetta da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
 - c) il fatto che si trovino nell'unità armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati e non ancora versate al servizio competente;
 - d) il fatto che appartenenti alle forze armate o altri combattenti si trovino in dette unità per ragioni mediche.

Articolo 14 - Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili

1. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare che le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddisfatte nel territorio occupato.
2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potrà requisire le unità sanitarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro personale fino a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, e per assicurare la continuità del trattamento dei feriti e dei malati già in cura.
3. La Potenza occupante potrà requisire i mezzi sopra indicati purché continui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti condizioni particolari:
- a) che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico immediato e adeguato ai feriti e ai malati delle forze armate della Potenza occupante o dei prigionieri di guerra;
 - b) che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessità sussiste; e
 - c) che disposizioni immediate siano prese affinché le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, nonché quelle dei feriti e dei malati in cura colpiti dalla requisizione, continuino ad essere soddisfatte.

Articolo 15 - Protezione del personale sanitario e religioso civile

1. Il personale sanitario civile sarà rispettato e protetto.

2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sarà fornita al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell'attività bellica.
3. La Potenza occupante fornirà ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori occupati, affinché possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza occupante non potrà esigere da detto personale che tale missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi sanitari. Detto personale non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.
4. Il personale sanitario civile potrà recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servizi siano indispensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritenesse necessarie.
5. Il personale religioso civile sarà rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative alla protezione e all'identificazione del personale sanitario.

Articolo 16 - Protezione generale della missione medica

1. Nessuno sarà punito per avere esercitato un'attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa.
2. Le persone che esercitano un'attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo, né ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole e disposizioni.
3. Nessuna persona che esercita un'attività di carattere medico dovrà essere costretta a dare a chiunque appartenga sia ad una Parte avversaria che alla stessa propria Parte, salvo nei casi previsti dalla legge di quest'ultima, informazioni concernenti i feriti e i malati che ha o ha avuto in cura, se essa ritiene che tali informazioni possano portare pregiudizio a costoro o alle loro famiglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti che disciplinano la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose.

Articolo 17 - Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso

1. La popolazione civile dovrà rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche se essi appartengono alla Parte avversaria, e non compiere contro di essi atto di violenza alcuno. La popolazione civile e le società di soccorso quali le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) saranno autorizzate, anche nelle regioni invase o occupate, a raccogliere detti feriti, malati e naufraghi e a prodigare loro cure, anche di propria iniziativa. Nessuno sarà molestato, perseguito, condannato o punito per tali atti umanitari.
2. Le Parti in conflitto potranno fare appello alla popolazione civile e alle società di soccorso indicate nel paragrafo 1 per raccogliere e curare i feriti, malati e naufraghi, e per ricercare i morti e indicare i luoghi in cui questi si trovano; esse accorderanno la protezione e le facilitazioni necessarie a chi avrà risposto a un tale appello. Nel caso in cui la Parte

avversaria prenda o riprenda il controllo della regione, essa manterrà in vigore detta protezione e dette facilitazioni fino a che saranno necessarie.

Articolo 18 - Identificazione

1. Ciascuna Parte in conflitto farà in modo che sia il personale sanitario e religioso che le unità e i mezzi di trasporto sanitari possano essere identificati.
2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà anche di adottare e attuare metodi e procedure che permettano di identificare le unità e i mezzi di trasporto sanitari che utilizzano il segno distintivo e dei segnali distintivi.
3. Nel territorio occupato e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che possano svolgersi dei combattimenti, il personale sanitario civile e il personale religioso civile si faranno riconoscere per mezzo del segno distintivo e di una carta d'identità che attesti il loro statuto.
4. Con il consenso dell'autorità competente, le unità e i mezzi di trasporto sanitari dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarcazioni indicate nell'articolo 22 del presente Protocollo saranno contrassegnate in conformità delle disposizioni della II Convenzione.
5. Oltre al segno distintivo, una Parte in conflitto potrà, in conformità del Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo, autorizzare l'uso di segnali distintivi per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari. A titolo eccezionale, nei casi particolari previsti nel detto Capitolo, i mezzi di trasporto sanitario potranno usare i segnali distintivi senza esporre il segno distintivo.
6. L'esecuzione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 è regolata dai Capitoli I, II e III dell'Allegato I al presente Protocollo. I segnali descritti nel Capitolo III di detto Allegato per uso esclusivo delle unità e mezzi di trasporto sanitari, potranno essere usati, salvo le eccezioni previste nel detto Capitolo, soltanto per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari.
7. Le disposizioni del presente articolo non ammettono, in tempo di pace, un uso del segno distintivo più ampio di quello previsto nell'articolo 44 della I Convenzione.
8. Le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative al controllo dell'uso del segno distintivo e alla prevenzione e repressione del suo impiego abusivo, sono applicabili ai segnali distintivi.

Articolo 19 - Stati neutrali e altri Stati che non sono in conflitto

Gli Stati neutrali e gli altri Stati che non sono Parti in conflitto applicheranno le disposizioni pertinenti del presente Protocollo alle persone protette da questo Titolo che siano accolte o internate nel loro territorio, nonché ai morti delle Parti in conflitto eventualmente raccolti.

Articolo 20 - Divieto delle rappresaglie

Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.

SEZIONE II.- TRASPORTI SANITARI

Articolo 21 - Veicoli sanitari

I veicoli sanitari saranno rispettati e protetti nel modo previsto dalle Convenzioni e dal presente Protocollo per le unità sanitarie mobili.

Articolo 22 - Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio

1. Le disposizioni delle Convenzioni concernenti:
 - a) le navi descritte negli articoli 22, 24, 25 e 27 della II Convenzione;
 - b) le loro scialuppe di salvataggio e piccole imbarcazioni;
 - c) il loro personale e il loro equipaggio;
 - d) i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo, si applicheranno anche quando dette navi, scialuppe o imbarcazioni trasportano civili feriti, malati e naufraghi che non appartengono a una delle categorie menzionate nell'articolo 13 della II Convenzione. Tuttavia, i detti civili non potranno essere consegnati ad una Parte che non sia loro, né catturati in mare. Se si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la propria, saranno loro applicabili la IV Convenzione e il presente Protocollo.
2. La protezione assicurata dalle Convenzioni alle navi descritte nell'articolo 25 della II Convenzione si estenderà alle navi-ospedale messe a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
 - a) da uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte in detto conflitto; o
 - b) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario, purché siano rispettate, nei due casi, le condizioni enunciate in detto articolo.
3. Le imbarcazioni descritte nell'articolo 27 della II Convenzione saranno protette anche se non sia stata fatta la notifica stabilita in detto articolo. Le Parti in conflitto sono tuttavia invitate a comunicarsi reciprocamente qualsiasi dato che faciliti la identificazione ed il riconoscimento di dette imbarcazioni.

Articolo 23 - Altre navi e imbarcazioni sanitarie

1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle indicate nell'articolo 22 del presente Protocollo e nell'articolo 38 della II Convenzione saranno, sia in mare che in altre acque, rispettate e protette nel modo previsto per le unità sanitarie mobili dalle Convenzioni e dal presente Protocollo. Dato che tale protezione può essere efficace solo se risulta possibile identificarle e riconoscerle come navi o imbarcazioni sanitarie, tali navi dovrebbero portare il segno distintivo e conformarsi al massimo possibile alle disposizioni dell'articolo 43, secondo comma, della II Convenzione.
2. Le navi e imbarcazioni indicate nel paragrafo 1 resteranno soggette al diritto bellico. L'ordine di fermarsi, di allontanarsi o di prendere una determinata rotta potrà essere loro impartito da qualsiasi nave da guerra navigante in superficie che sia in grado di far eseguire l'ordine immediatamente, ed esse dovranno obbedire a qualsiasi ordine del genere. Tali navi e imbarcazioni non potranno essere distolte dalla loro missione sanitaria in nessun altro modo fino a che saranno necessarie per i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo di esse.
3. La protezione prevista nel paragrafo 1 cesserà soltanto alle condizioni enunciate negli articoli 34 e 35 della II Convenzione. Qualsiasi rifiuto di obbedire a un ordine dato conformemente

al paragrafo 2 costituirà un atto dannoso per il nemico ai sensi dell'articolo 34 della II Convenzione.

4. Una Parte in conflitto potrà notificare a una Parte avversaria, con il maggior anticipo possibile rispetto alla partenza, il nome, le caratteristiche, l'ora prevista di partenza, la rotta e la velocità presunta della nave o dell'imbarcazione sanitaria, in particolare nel caso si tratti di navi di più di 2000 tonnellate lorde, e potrà comunicare tutte le altre informazioni atte a facilitarne l'identificazione e il riconoscimento. La Parte avversaria dovrà accusare ricevuta di tali informazioni.
5. Le disposizioni dell'articolo 37 della II Convenzione si applicheranno al personale sanitario e religioso di dette navi e imbarcazioni.
6. Le disposizioni pertinenti della II Convenzione si applicheranno ai feriti, malati e naufraghi appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 13 della II Convenzione e dell'articolo 44 del presente Protocollo, che si trovano a bordo di dette navi e imbarcazioni sanitarie. I feriti, malati e naufraghi civili che non appartengono a nessuna delle categorie citate nell'articolo 13 della II Convenzione non potranno, se si trovano in mare, essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, né essere obbligati a lasciare dette navi o imbarcazioni; se, tuttavia, si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la loro, saranno protetti dalla IV Convenzione e dal presente Protocollo.

Articolo 24 - Protezione degli aeromobili sanitari

Gli aeromobili sanitari saranno rispettati e protetti conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Articolo 25 - Aeromobili sanitari nelle zone non denominate dalla parte avversaria

Nelle zone terrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marittime che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria, e negli spazi aerei corrispondenti, il rispetto e la protezione degli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto non dipenderanno da un accordo con la Parte avversaria. Tuttavia, una Parte in conflitto che impiega i propri aeromobili sanitari in dette zone potrà, per maggiore sicurezza, fare alla Parte avversaria le notifiche previste nell'articolo 29, in particolare quando detti aeromobili effettuano voli che possono metterli a portata dei sistemi di armi terra-aria della Parte avversaria.

Articolo 26 - Aeromobili sanitari nelle zone di contatto o similari

1. Nelle parti della zona di contatto dominata di fatto da forze amiche, nonché nelle zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari potrà essere pienamente efficace soltanto mediante un accordo preventivo fra le autorità militari competenti delle Parti in conflitto, come previsto nell'articolo 29. Gli aeromobili sanitari che, in mancanza di un tale accordo, agiscono a loro proprio rischio, dovranno nondimeno essere rispettati quando saranno riconosciuti come tali.
2. Con l'espressione «zone di contatto» si intende qualsiasi zona terrestre in cui gli elementi avanzati delle forze opposte siano in contatto fra di loro, specialmente laddove essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.

Articolo 27 - Aeromobili sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversaria

1. Gli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto continueranno ad essere protetti durante il tempo in cui sorvolano zone terrestri o marittime dominate di fatto da una Parte avversaria, a

condizione di avere preventivamente ottenuto, per tali voli, l'accordo dell'autorità competente di detta Parte avversaria.

2. Un aeromobile sanitario che sorvola una zona dominata di fatto da una Parte avversaria in assenza dell'accordo previsto nel paragrafo 1, o contravvenendo a un tale accordo, a causa di un errore di navigazione o di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possibile per farsi identificare e informare la Parte avversaria della situazione in cui si trova. La Parte avversaria, non appena avrà riconosciuto detto aeromobile sanitario, dovrà fare ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'articolo 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere a un attacco.

Articolo 28 - Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari

1. E' vietato alle Parti in conflitto di utilizzare i propri aeromobili sanitari per cercare di ottenere un vantaggio militare nei confronti di una Parte avversaria. La presenza di aeromobili sanitari non dovrà essere utilizzata per cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo da un attacco.
2. Gli aeromobili sanitari non dovranno essere utilizzati per raccogliere o trasmettere informazioni di carattere militare, e non dovranno trasportare materiale destinato agli stessi scopi. é loro vietato di trasportare, persone o carichi non compresi nella definizione data nell'articolo 8 comma f). Non si considererà vietata la presenza a bordo di effetti personali delle persone trasportate o di materiale destinato esclusivamente a facilitare la navigazione, le comunicazioni e l'identificazione.
3. Gli aeromobili sanitari non potranno trasportare altre armi oltre quelle portatili e relative munizioni che siano state ritirate ai feriti, malati o naufraghi presenti a bordo, e che non siano state ancora versate al servizio competente, nonché le armi leggere individuali occorrenti al personale sanitario presente a bordo per assicurare la propria difesa e quella dei feriti, malati e naufraghi ad esso affidati.
4. Salvo accordo preventivo con la parte avversaria, gli aeromobili sanitari non potranno essere utilizzati, nell'effettuare i voli indicati negli articoli 26 e 27, per ricercare feriti, malati e naufraghi.

Articolo 29 - Notifiche e accordi concernenti gli aeromobili militari

1. Le notifiche indicate nell'articolo 25 e le richieste di accordo preventivo indicate negli articoli 26, 27, 28 paragrafo 4 e 31 dovranno indicare il numero previsto di aeromobili sanitari, i loro piani di volo e i loro mezzi di identificazione; con tali notifiche si dovrà intendere che ciascun volo sarà effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.
2. La Parte che riceve una notifica fatta in virtù dell'articolo 25 dovrà accusarne ricevuta senza indugio.
3. La Parte che riceve una richiesta di accordo preventivo conformemente sia agli articoli 26, 27 o 31, sia all'articolo 28 paragrafo 4, dovrà notificare il più rapidamente possibile alla Parte richiedente:

- a) o l'accettazione della richiesta;
 - b) o il rigetto della richiesta;
 - c) o una proposta ragionevole alternativa alla richiesta. Essa potrà anche proporre di vietare o di limitare altri voli nella zona durante il periodo considerato. Se la Parte che ha presentato la richiesta accetta le controproposte, essa dovrà notificare all'altra Parte il proprio accordo.
4. Le Parti prenderanno le misure necessarie affinché sia possibile fare dette notifiche e concludere detti accordi in modo rapido.
5. Le Parti prenderanno anche le misure necessarie affinché il contenuto di dette notifiche e di detti accordi sia diffuso rapidamente alle unità militari interessate, e queste siano istruite circa i mezzi di identificazione che saranno usati dagli aeromobili sanitari in questione.

Articolo 30 - Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari

1. Agli aeromobili sanitari che sorvolano zone dominate di fatto dalla Parte avversaria, oppure zone il cui dominio non sia chiaramente stabilito, potrà essere intimato di atterrare o ammarare, a seconda dei casi, per permettere l'ispezione prevista nei paragrafi seguenti. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualsiasi intimazione del genere.
2. Se un aeromobile sanitario atterra o ammara su intimazione o per altri motivi, potrà essere sottoposto a ispezione soltanto per verificare gli elementi menzionati nei paragrafi 3 e 4. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e i malati siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato dei feriti e malati.
3. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
- a) è un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j),
 - b) non contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28, o
 - c) non ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile con quelli dei suoi occupanti che appartengono sia a una Parte avversaria, sia ad uno Stato neutrale o a un altro Stato non Parte in conflitto, sarà autorizzato a proseguire il volo senza ritardo.
4. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
- a) non è un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j),
 - b) contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28, o
 - c) ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile potrà essere sequestrato. Le persone presenti a bordo saranno trattate in conformità delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo.

Nel caso in cui l'aeromobile sequestrato sia destinato come aeromobile sanitario permanente, esso potrà essere in seguito usato soltanto come aeromobile sanitario.

Articolo 31 - Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti in conflitto

1. Gli aeromobili sanitari non potranno né sorvolare il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, né atterrarvi o ammararvi, salvo in virtù di un accordo preventivo. Se un tale accordo esiste, detti aeromobili saranno rispettati per tutta la durata del volo e in occasione di eventuali scali. Essi dovranno però obbedire a qualsiasi intimazione di atterrare o di ammarare, a seconda dei casi.
2. Un aeromobile sanitario che, in assenza di un accordo preventivo o contravvenendo alle disposizioni di un accordo, sorvola il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, sia per errore di navigazione, sia a causa di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possibile per notificare il proprio volo e per farsi identificare. Il detto Stato, non appena avrà riconosciuto un tale aeromobile, dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'articolo 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere ad un attacco.
3. Se un aeromobile sanitario, in virtù di un accordo o nelle circostanze indicate nel paragrafo 2, atterra o ammara sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, in seguito a intimazione o per altri motivi, sarà soggetto a ispezione per stabilire se si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e malati che dipendono dalla Parte che impiega l'aeromobile siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Esso curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato di salute dei feriti e malati. Se l'ispezione rivela che si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso con le persone presenti a bordo, eccezion fatta di coloro che debbono essere presi in custodia in virtù delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, sarà autorizzato a proseguire il volo e beneficerà di appropriate facilitazioni. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile non è un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso sarà sequestrato e i suoi occupanti saranno trattati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4.
4. Ad eccezione di coloro che vengano sbarcati a titolo temporaneo, i feriti, malati e naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario con il consenso dell'autorità locale sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, saranno, salvo intese diverse fra detto Stato e le parti in conflitto, presi in custodia da detto Stato se lo richiedono le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, in modo che essi non possono tornare a partecipare alle ostilità. Le spese di ospedalità e di internamento saranno a carico dello Stato dal quale dipendono dette persone.
5. Gli stati neutrali o gli altri Stati non Parti in conflitto applicheranno in modo eguale a tutte le Parti in conflitto le eventuali condizioni e restrizioni relative al sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari, o all'atterraggio di detti aeromobili.

SEZIONE III - PERSONE DISPERSE E DECEDUTE

Articolo 32 - Principio generale

Nell'applicazione della presente Sezione, le attività delle Alte Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.

Articolo 33 - Persone disperse

1. Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi non appena cessate le ostilità attive, ciascuna Parte in conflitto dovrà ricercare le persone segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le ricerche, detta Parte avversaria comunicherà tutte le informazioni utili su tali persone.
2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni previste nel paragrafo precedente, ciascuna Parte in conflitto dovrà, per quanto riguarda le persone che non beneficiano di un regime più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo:
 - a) registrare le informazioni indicate nell'articolo 138 della IV Convenzione relative a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilità e della occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattività per un periodo superiore a due settimane, o che siano decedute nel corso di un periodo di detenzione;
 - b) facilitare al massimo possibile e, se necessario, effettuare la ricerca e la registrazione di informazioni su dette persone, se esse sono decedute in altre circostanze a causa delle ostilità o della occupazione.
3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 1, e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia direttamente, sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa, o delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato internazionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto farà in modo che esse siano anche fornite all'Agenzia centrale di ricerche.
4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d'accordo su delle disposizioni che permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia; tali disposizioni potranno prevedere, occorrendole, che dette squadre siano accompagnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squadre dovrà essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in questione.

Articolo 34 - Resti delle persone decedute

1. I resti delle persone decedute per cause connesse con l'occupazione, o nel corso di una detenzione derivante dall'occupazione o dalle ostilità; e quelli delle persone che non erano cittadini del paese nel quale sono decedute a causa delle ostilità, debbono essere rispettati, e le tombe di tutte le dette persone saranno rispettate, curate e contrassegnate come previsto

nell'articolo 130 della IV Convenzione, sempre che non rientrino in un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.

2. Non appena le circostanze e le relazioni fra le Parti avversarie lo permettono, le Parti contraenti sul cui territorio sono situate le tombe e, all'occorrenza, altri luoghi in cui si trovano i resti delle persone decedute a causa delle ostilità, durante l'occupazione o nel corso di una detenzione, concluderanno accordi volti:
 - a) a facilitare l'accesso alle tombe dei membri delle famiglie delle persone decedute, e dei rappresentanti dei servizi ufficiali di censimento delle tombe, e a stabilire le disposizioni di ordine pratico per detto accesso;
 - b) ad assicurare in permanenza la protezione e la manutenzione di dette tombe;
 - c) a facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della famiglia, salvo che vi si opponga il paese stesso.
3. In mancanza degli accordi previsti nel paragrafo 2 b) o c), se il paese d'origine delle dette persone decedute non è disposto ad assicurare la manutenzione di tali tombe a proprie spese, l'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe stesse potrà offrire facilitazioni per il ritorno dei resti nel paese di origine. Se una tale offerta non sia stata accettata cinque anni dopo essere stata fatta, l'Alta Parte contraente potrà, dopo aver debitamente informato il paese d'origine, applicare le disposizioni previste dalla propria legislazione in materia di cimiteri e di tombe.
4. L'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe indicate nel presente articolo è autorizzata a esumare i resti unicamente:
 - a) alle condizioni definite nei paragrafi 2 c) e 3; o
 - b) quando l'esumazione si impone per motivi di pubblica necessità, inclusi i casi di necessità sanitaria e di indagini, nel qual caso l'Alta Parte contraente dovrà, in ogni momento, trattare i resti delle persone decedute con rispetto ed informare il paese d'origine della sua intenzione di esumarli, fornendo precisazioni sul luogo previsto per la nuova inumazione.

PARTE III

METODI E MEZZI DI GUERRA

STATUS DI COMBATTENTI E DI PRIGIONIERI DI GUERRA

SEZIONE I - METODI E MEZZI DI GUERRA

Articolo 35 - Regole fondamentali

1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.
2. E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.

3. E' vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Articolo 36 - Nuove armi

Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi mezzi o metodi di guerra, un'Alta Parte contraente ha l'obbligo di stabilire se il suo impiego non sia vietato, in talune circostanze o in qualunque circostanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra regola del diritto internazionale applicabile a detta Alta Parte contraente.

Articolo 37 - Divieto della perfidia

1. É vietato uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti:
 - a) simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o simulare la resa;
 - b) simulare una incapacità dovuta a ferite o malattia;
 - c) simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente;
 - d) simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti: mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.

Articolo 38 - Emblemi riconosciuti

1. E' vietato fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. E' del pari vietato di fare deliberatamente uso indebito, in un conflitto armato, di altri emblemi, segni o segnali protettori riconosciuti in campo internazionale, inclusi la bandiera di parlamentare e l'emblema protettore dei beni culturali.
2. E' vietato fare uso dell'emblema distintivo delle Nazioni Unite fuori dei casi in cui l'uso sia autorizzato da detta Organizzazione.

Articolo 39 - Segni di nazionalità

1. É vietato fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
2. E' vietato fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare operazioni militari.
3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 37 paragrafo 1.d), potrà modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del diritto internazionale

applicabile allo spionaggio o all'uso delle bandiere nella condotta dei conflitti armati sul mare.

Articolo 40 - Quartiere

É vietato ordinare che non ci siano sopravvissuti, minacciarne l'avversario o condurre le ostilità in funzione di tale decisione.

Articolo 41 - Salvaguardia del nemico fuori combattimento

1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che è fuori combattimento, potrà essere oggetto di attacco.
2. E' fuori combattimento qualsiasi persona:
 - a) che si trova in potere di una Parte avversaria,
 - b) che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi, o
 - c) che ha perso conoscenza o è comunque in stato di incapacità a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibilitata a difendersi, a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilità e non tenti di evadere.
3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni eccezionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.

Articolo 42 - Persone a bordo di aeromobili

1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che fa naufragio potrà essere oggetto di attacco durante la discesa.
2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobile che fa naufragio dovrà avere la possibilità di arrendersi prima di essere oggetto di attacco, salvo che risulti manifesto che essa sta compiendo un atto ostile.

Le truppe aeroportate non saranno protette dal presente articolo.

SEZIONE II - STATUS DI COMBATTENTE E PRIGIONIERO DI GUERRA

Articolo 43 - Forze armate

1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se quest'ultima è rappresentata da un governo o da un'autorità non riconosciuti da una Parte avversaria. Dette forze armate dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

2. I membri delle forze armate di una Parte in conflitto (diversi dal personale sanitario e religioso indicato nell'articolo 33 della III Convenzione), sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità.
3. La Parte in conflitto che incorpora nelle proprie forze armate una organizzazione paramilitare o un servizio armato incaricato di fare rispettare l'ordine, dovrà notificarlo alle altre Parti in conflitto.

Articolo 44 - Combattenti e prigionieri di guerra

1. Ogni combattente, come definito nell'articolo 43, che cade in potere di una Parte avversaria è prigioniero di guerra.
2. Sebbene tutti i combattenti siano tenuti a rispettare le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, le violazioni di dette regole non priveranno un combattente del diritto di essere considerato come tale o, se cade in Potere di una Parte avversaria, del diritto di essere considerato prigioniero di guerra, salvo i casi previsti nei paragrafi 3 e 4.
3. Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente:
 - a) durante ogni fatto d'armi; e
 - b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare. Gli atti che rispondono alle condizioni previste dal presente paragrafo non sono considerati come perfidi ai sensi dell'articolo 37 paragrafo 1 comma c).
4. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria senza riunire le condizioni previste dalla seconda frase del paragrafo 3, perderà il diritto ad essere considerato prigioniero di guerra, ma beneficerà, nondimeno, di protezione equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione e dal presente Protocollo. Tale protezione comprende protezioni equivalenti a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione nel caso in cui la persona in questione sia sottoposta a giudizio e condannata per qualsiasi reato eventualmente commesso.
5. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria mentre non partecipa ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco non perderà, a causa delle sue attività precedenti, il diritto ad essere considerato come combattente e prigioniero di guerra.
6. Il presente articolo non priverà nessuno del diritto ad essere considerato prigioniero di guerra ai sensi dell'articolo 4 della III Convenzione.
7. Il presente articolo non vuole modificare la pratica, generalmente accettata dagli Stati, concernente il porto dell'uniforme da parte dei combattenti appartenenti alle unità armate regolari in uniforme di una parte in conflitto.

8. Oltre alle categorie di persone indicate nell'articolo 13 della I e II Convenzione, tutti i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, quali sono definiti dall'articolo 43 del presente Protocollo, hanno diritto alla protezione concessa dalle dette Convenzioni, se essi sono feriti o malati o, nel caso della II Convenzione, se sono naufraghi in mare o in altre acque.

Articolo 45 - Protezione delle persone che hanno preso parte alle ostilità

1. Una persona che prende parte alle ostilità e cade in potere di una Parte avversaria, si presume essere prigioniero di guerra e, di conseguenza, sarà protetta dalla III Convenzione, se rivendica lo statuto di prigioniero di guerra, o se risulta che essa ha diritto a tale statuto, oppure quando la Parte di cui dipende rivendica per lei detto statuto mediante notifica alla Potenza detentrica o alla Potenza protettrice. Se esiste un dubbio qualsiasi a proposito del suo diritto allo statuto di prigioniero di guerra, la persona stessa continuerà a beneficiare di detto statuto e, di conseguenza, della protezione della III Convenzione e del presente Protocollo, in attesa che il suo statuto sia determinato da un tribunale competente.
2. Se una persona caduta in potere di una Parte avversaria non è trattenuta come prigioniero di guerra e deve essere giudicata da detta Parte per un reato connesso con le ostilità, essa potrà far valere il proprio diritto allo statuto di prigioniero di guerra davanti a un organo giudiziario, e ottenere che tale questione sia risolta. Quando la procedura applicabile lo consenta, la questione dovrà essere risolta prima che si decida sul reato. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento nel corso del quale detta questione deve essere risolta, salvo il caso eccezionale in cui il dibattito avviene a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato. In questo caso, la Potenza detentrica deve informare la Potenza protettrice.
3. Ogni persona che, avendo preso parte alle ostilità, non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non beneficia di un trattamento più favorevole conformemente alla IV Convenzione, avrà diritto, in ogni momento, alla protezione dell'articolo 75 del presente Protocollo. In territorio occupato, una tale persona, salvo che sia detenuta per spionaggio, dovrà beneficiare egualmente, malgrado le disposizioni dell'articolo 5 della IV Convenzione, del diritto di comunicazione previsto dalla detta Convenzione.

Articolo 46 - Spie

1. Malgrado ogni altra disposizione delle Convenzioni o del presente Protocollo, un membro delle forze armate di una Parte in conflitto caduto in potere di una Parte avversaria mentre svolge attività di spionaggio, non avrà diritto allo statuto di prigioniero di guerra e potrà essere trattato come spia.
2. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio se, ciò facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze armate.
3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse militare in detto territorio, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio, salvo che, ciò facendo, egli agisca sotto falsi pretesti o

in modo deliberatamente clandestino. Inoltre, detto residente non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attività di spionaggio.

4. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che non sia residente di un territorio occupato da una parte avversaria e che abbia svolto attività di spionaggio in detto territorio, non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato prima di aver raggiunto le forze armate alle quali appartiene.

Articolo 47 - Mercenari

1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.
2. Con il termine «mercenario» si intende ogni persona:
 - a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato;
 - b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità;
 - c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni simili nelle forze armate di detta Parte;
 - d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, né residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto;
 - e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e
 - f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.

PARTE IV

POPOLAZIONE CIVILE

SEZIONE I - PROTEZIONE GENERALE CONTRO GLI EFFETTI DELLE OSTILITÀ'

Capitolo I - Regola fondamentale e campo di applicazione

Articolo 48 - Regola fondamentale

Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.

Articolo 49 - Definizione degli attacchi e campo di applicazione

1. Con l'espressione «attacchi» si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa.
2. Le disposizioni del presente Protocollo concernenti gli attacchi si applicheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono, incluso il territorio nazionale

appartenente ad una Parte in conflitto, ma che si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria.

3. Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incideranno altrimenti sulle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare o in aria.
4. Le disposizioni della presente Sezione completano le regole relative alla protezione umanitaria enunciate nella IV Convenzione, in particolare nella Parte II, e negli altri accordi internazionali che vincolano le Alte Parti contraenti, nonché le altre regole del diritto internazionale relative alla protezione dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilità su terra, sul mare e in aria.

Capitolo II Persone civili e popolazione civile

Articolo 50 - Definizione delle persone civili e della popolazione civile

1. E' considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'articolo 4 A. 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell'articolo 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sarà considerata civile.
2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili.
3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualità.

Articolo 51 - Protezione della popolazione civile

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile.
2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione.
4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione «attacchi indiscriminati» si intendono:
 - a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
 - b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o

- c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.
5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:
 - a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile; e
 - b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
 6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili.
 7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi o di coprire operazioni militari.
 8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'articolo 57.

Capitolo III - Beni di carattere civile

Articolo 52 - Protezione generale dei beni di carattere civile

1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2.
2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione, offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.

Articolo 53 - Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto

Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, è vietato:

- a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
- b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
- c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie.

Articolo 54 - Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile

1. E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili.
2. E' vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo.
3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte avversaria:
 - a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate;
 - b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi.
4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie.
5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessità militari imperiose.

Articolo 55 - Protezione dell'ambiente naturale

1. La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, comprendendo in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione.
2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.

Articolo 56 - Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile.
2. La protezione speciale contro gli attacchi prevista dal paragrafo 1 cesserà:

- a) nei riguardi delle dighe di protezione o di ritenuta, soltanto nel caso in cui esse siano utilizzate per scopi diversi dalla loro normale funzione e per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;
 - b) nei riguardi delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;
 - c) nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio.
3. In tutti i casi, la popolazione civile e le persone civili continueranno a beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto internazionale, incluse le misure di precauzione previste nell'articolo 57. Se la protezione cessa e se una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente possibili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate.
 4. E' vietato fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1.
 5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari in prossimità delle opere o installazioni menzionate nel paragrafo 1. Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli attacchi le opere o installazioni predette, sono autorizzati e non saranno essi stessi oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condotta delle ostilità, salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le opere o installazioni protette, e nell'intesa che il loro armamento sia limitato alle armi che possono servire solo a respingere un'azione nemica contro le opere o installazioni protette.
 6. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invitate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione supplementare ai beni che racchiudono forze pericolose.
 7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le Parti in conflitto potranno contrassegnarle mediante un distintivo speciale consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell'articolo 16 dell'Allegato I al presente Protocollo. L'assenza di una tale segnaletica non dispensa in nulla le Parti in conflitto dagli obblighi derivanti dal presente articolo.

Capitolo IV Misure di precauzione

Articolo 57 - Precauzione negli attacchi

1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.
2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:
 - a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:
 - i) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l'attacco;
 - ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;
 - iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto previsto;
 - b) un attacco sarà annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
 - c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovrà essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano.
3. Quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull'obiettivo nei cui riguardi si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le persone civili e per i beni di carattere civile.
4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovrà prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile.
5. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone civili o i beni di carattere civile.

Articolo 58 - Precauzioni contro gli effetti degli attacchi

In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:

- a) senza pregiudizio dell'articolo 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo;

- b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate;
- c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.

Capitolo V.-Località e zone sotto protezione speciale

Articolo 59 - Località non difese

1. E' vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, località non difese.
2. Le autorità competenti di una Parte in conflitto potranno dichiarare località non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimità o all'interno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad opera di una Parte avversaria. Una tale località dovrà rispondere alle seguenti condizioni:
 - a) tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili dovranno essere stati sgomberati;
 - b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
 - c) le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità;
 - d) non sarà svolta alcuna attività in appoggio a operazioni militari.
3. La presenza, in detta località, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal paragrafo 2.
4. La dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 sarà indirizzata alla Parte avversaria e stabilirà e indicherà, nel modo più preciso possibile, i confini della località non difesa. La Parte in conflitto che riceve la dichiarazione ne accuserà ricevuta e tratterà la località come località non difesa, salvo che le condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel qual caso essa ne informerà senza indugio la Parte che avrà fatto la dichiarazione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono soddisfatte, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di località non difese, anche se dette località non riuniscono le condizioni poste dal paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della località non difesa; se necessario, potrà fissare le modalità di controllo.
6. La Parte in potere nella quale si trova la località oggetto di un tale accordo dovrà contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della località, e sulle strade principali.
7. Una località perderà lo statuto di località non difesa quando non riunirà più le condizioni poste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel paragrafo 5. In tale eventualità, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Articolo 60 - Zone smilitarizzate

1. E' vietato alle Parti in conflitto estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zone smilitarizzate, se una tale estensione è contraria alle disposizioni di detto accordo.
2. Detto accordo dovrà essere esplicito; potrà essere stipulato verbalmente o per iscritto, direttamente o per il tramite di una Potenza protettrice o di una organizzazione umanitaria imparziale, e consistere in dichiarazioni reciproche e concordanti. Potrà essere stipulato sia in tempo di pace che dopo l'apertura delle ostilità, e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della zona smilitarizzata; potrà fissare, se necessario, le modalità di controllo.
3. Oggetto di un tale accordo sarà normalmente una zona che risponda alle seguenti condizioni:
 - a) tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili, dovranno essere stati sgomberati;
 - b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
 - c) le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità;
 - d) ogni attività legata allo sforzo militare dovrà essere cessata.

Le Parti in conflitto si accorderanno circa l'interpretazione da dare alla condizione posta dal comma d), e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata.

4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal paragrafo 3.
5. La Parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali.
6. Se i combattenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, se le Parti in conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di esse potrà utilizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, né revocarne unilateralmente lo statuto.

Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sarà sciolta dagli obblighi derivanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In tale eventualità, la zona perderà il suo statuto, ma continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Capitolo VI.- Protezione civile

Articolo 61 - Definizione e campo di applicazione

Ai fini del presente Protocollo:

- a) con l'espressione «protezione civile» si intende l'assolvimento di alcuni o di tutti i compiti umanitari qui di seguito elencati, che sono destinati a proteggere la

popolazione civile dai pericoli delle ostilità o delle calamità, e ad aiutarla a superare gli effetti immediati, nonché ad assicurare le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti:

- i) servizio di allarme;
 - ii) sgombero;
 - iii) organizzazione di ricoveri;
 - iv) messa in opera di misure di oscuramento;
 - v) salvataggio;
 - vi) servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa;
 - vii) lotta contro gli incendi;
 - viii) individuazione e segnalamento delle zone pericolose;
 - ix) decontaminazione e altre misure analoghe di protezione;
 - x) alloggiamenti e approvvigionamenti d'urgenza;
 - xi) aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sinistrate;
 - xii) ristabilimento urgente dei servizi di pubblica utilità indispensabili;
 - xiii) trasporti funebri urgenti;
 - xiv) assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza;
 - xv) attività complementari necessarie all'assolvimento di uno qualsiasi dei compiti sopra elencati, i quali comprendono la pianificazione e l'organizzazione, ma non si limitano solo ad esse;
- b) con l'espressione «organismi di protezione civile», si intendono gli stabilimenti e altre unità creati o autorizzati dalle autorità competenti di una Parte in conflitto per svolgere uno qualsiasi dei compiti menzionati nel comma a), ed esclusivamente assegnati e impiegati per tali compiti;
- c) con il termine «personale» degli organismi di protezione civile si intendono le persone che una Parte in conflitto assegna esclusivamente all'assolvimento dei compiti elencati nel comma a), compreso il personale destinato esclusivamente all'amministrazione di detti organismi dall'autorità competente di detta Parte;
- d) con il termine «materiale» degli organismi di protezione civile si intendono l'equipaggiamento, gli approvvigionamenti e i mezzi di trasporto che detti organismi utilizzano per l'assolvimento dei compiti elencati nel comma a).

Articolo 62 - Protezione generale

1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avranno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di necessità militare imperiosa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai civili che, senza appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un appello delle autorità competenti e assolvono, sotto il controllo di queste, compiti di protezione civile.
3. Gli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonché i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'articolo 52. I beni utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere né distrutti né distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono.

Articolo 63 - Protezione civile nei territori occupati

1. Nei territori occupati, gli organismi civili di protezione civile riceveranno dalle autorità tutte le facilitazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. In nessuna circostanza il loro personale sarà costretto ad attività che potrebbero ostacolare una confacente esecuzione di detti compiti. La Potenza occupante non potrà apportare alla struttura o al personale di detti organismi modifiche che potrebbero recare pregiudizio all'esatto assolvimento della loro missione. Tali organismi civili di protezione civile non saranno obbligati a dare priorità ai cittadini o agli interessi di detta Potenza.
2. La Potenza occupante non obbligherà, costringerà o inciterà gli organismi civili di protezione civile ad assolvere i loro compiti in modo comunque pregiudizievole per gli interessi della popolazione civile.
3. La Potenza occupante potrà, per motivi di sicurezza, disarmare il personale della protezione civile.
4. La Potenza occupante non potrà distrarre dal loro impiego naturale né requisire edifici o materiale appartenenti a organismi di protezione civile oppure utilizzati da questi ultimi, se tale distrazione o requisizione può portare pregiudizio alla popolazione civile.
5. La Potenza occupante potrà requisire o distrarre detti mezzi, a condizione di continuare ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 4 e con riserva delle seguenti condizioni particolari:
 - a) che gli edifici o il materiale siano necessari per altri bisogni della popolazione civile; e
 - b) che la requisizione o la distrazione duri solo fino a che sussiste tale necessità.
6. La Potenza occupante non distrarrà né requisirà i ricoveri messi a disposizione della popolazione civile o che siano necessari ai bisogni di detta popolazione.

Articolo 64 - Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento

1. Gli articoli 62, 63, 65 e 66 si applicheranno anche al personale e al materiale degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di protezione civile elencati all'articolo 61 sul territorio di una Parte in conflitto, con il consenso e sotto il controllo di detta Parte. Tale assistenza sarà notificata appena possibile a ciascuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attività sarà considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovrà, comunque, essere esercitata tenendo conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in conflitto interessate.
2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo 1 e le Alte Parti contraenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso il coordinamento internazionale di dette attività di protezione civile. In tali casi le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno agli organismi internazionali competenti.
3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potrà escludere o ridurre le attività degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordinamento, soltanto nel caso in cui si essa in

grado di assicurare un assolvimento adeguato dei compiti di protezione civile con i propri mezzi o con quelli del territorio occupato.

Articolo 65 - Cessazione della protezione

1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione civile, il personale, gli edifici, i ricoveri e il materiale loro pertinenti, potrà cessare soltanto nel caso che essi commettano o siano utilizzati per commettere, al di fuori dei loro compiti specifici, atti dannosi per il nemico. In ogni caso, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
2. Non saranno considerati come atti dannosi per il nemico:
 - a) il fatto di svolgere compiti di protezione civile sotto la direzione di autorità militari;
 - b) il fatto che il personale civile di protezione civile cooperi con il personale militare nell'assolvimento di compiti di protezione civile, o che alcuni militari siano aggregati a organismi civili di protezione civile;
 - c) il fatto che l'assolvimento dei compiti di protezione civile possa incidentalmente essere profittevole per delle vittime militari, in particolare per quelle che sono fuori combattimento.
3. Nemmeno sarà considerato come atto dannoso per il nemico il porto di armi leggere individuali da parte del personale civile di protezione civile ai fini del mantenimento dell'ordine o della propria protezione. Tuttavia, nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi combattimenti terrestri, le Parti in conflitto adotteranno misure appropriate per limitare dette armi alle armi corte, quali le pistole o rivoltelle, allo scopo di facilitare la distinzione fra il personale della protezione civile e i combattenti. Ma anche se il personale della protezione civile porta altre armi leggere individuali in dette zone, esso dovrà essere rispettato e protetto non appena sarà stato riconosciuto come tale.
4. Il fatto che gli organismi civili della protezione civile siano militarmente organizzati, nonché il carattere obbligatorio del servizio richiesto al loro personale, non priverà detti organismi della protezione conferita con il presente Capitolo.

Articolo 66 - Identificazione

1. Ciascuna Parte in conflitto procurerà che i propri organismi di protezione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo.
2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, nonché il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il segno distintivo internazionale della protezione civile.
3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si farà riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della protezione civile e di una carta d'identità attestante il suo statuto.

4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio quando è utilizzato per la protezione degli organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili.
5. Oltre al segno distintivo, le Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di protezione civile.
6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 è regolata dal Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo.
7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potrà, con il consenso delle autorità nazionali competenti, essere usato per identificare i servizi di protezione civile.
8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della protezione civile, e per prevenirne e reprimere l'uso indebito.
9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unità sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile è regolata dall'articolo 18.

Articolo 67 - Membri delle forze armate e unità militari assegnati agli organismi di protezione civile

1. I membri delle forze armate e le unità militari assegnate agli organismi di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione:
 - a) che detto personale e dette unità siano assegnati in via permanente all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell'articolo 61, e vi si dedichino in via esclusiva;
 - b) che, se ha ricevuto una tale assegnazione, detto personale non svolga altri compiti militari durante il conflitto;
 - c) che detto personale possa distinguersi chiaramente dagli altri membri delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo internazionale della protezione civile, che dovrà essere di dimensioni appropriate, e che detto personale sia munito della carta d'identità indicata nel Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto;
 - d) che detto personale e dette unità siano dotati soltanto di armi leggere individuali per il mantenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 3 si applicano anche in questo caso;
 - e) che detto personale non partecipi direttamente alle ostilità, e non commetta, o non sia impiegato per commettere, al di fuori dei compiti di protezione civile, atti dannosi per la Parte avversaria;
 - f) che detto personale e dette unità svolgano i compiti di protezione civile unicamente sul territorio nazionale della propria Parte.

E' vietata la non osservanza delle condizioni enunciate nel comma e da parte di un qualsiasi membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nei comma a) e b).

2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che presta servizio negli organi di protezione civile sarà considerato prigioniero di guerra. In territorio occupato, potrà, nel solo interesse della popolazione civile di detto territorio, essere impiegato in compiti di

protezione civile nella misura occorrente, a condizione però, se si tratta di lavori pericolosi, che si offra volontario.

3. Gli edifici e i principali elementi del materiale e dei mezzi di trasporto delle unità militari assegnate agli organismi di protezione civile dovranno essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della protezione civile. Detto segno dovrà essere di dimensioni appropriate.
4. Gli edifici e il materiale delle unità militari assegnate in via permanente agli organismi di protezione civile e destinati esclusivamente all'assolvimento di compiti di protezione civile, se cadono in potere di una Parte avversaria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di necessità militare imperiosa, non potranno però essere distratti dalla loro destinazione fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di protezione civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile.

SEZIONE II.- AZIONI DI SOCCORSO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE CIVILE

Articolo 68 - Campo di applicazione

Le disposizioni della presente Sezione si applicano alla popolazione civile ai sensi del presente Protocollo e completano gli articoli 23, 55, 59, 60, 61 e 62 e le altre disposizioni pertinenti della IV Convenzione.

Articolo 69 - Bisogni essenziali nei territori occupati

1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'articolo 55 della IV Convenzione riguardo all'approvvigionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurerà anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lettericcio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi necessari al culto.
2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV Convenzione nonché dall'articolo 71 del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.

Articolo 70 - Azioni di soccorso

1. Allorché la popolazione civile di un territorio che, senza essere territorio occupato, si trova sotto il controllo di una Parte in conflitto, sia insufficientemente approvvigionata per quanto riguarda il materiale e le derrate menzionate nell'articolo 69, saranno intraprese azioni di soccorso di carattere umanitario e imparziale, da svolgere senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, previo il gradimento delle Parti interessate a dette azioni di soccorso. Le offerte di soccorso che riuniscano le suddette condizioni non saranno considerate né come ingerenza nel conflitto armato, né come atti ostili. Nella distribuzione del soccorso, dovrà essere data priorità alle persone, ad esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano, che debbono essere oggetto, secondo la IV Convenzione o il presente Protocollo, di un trattamento privilegiato o di una protezione speciale.

2. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti autorizzeranno e faciliteranno il passaggio rapido e senza ostacoli di tutti gli invii, materiali e personale di soccorso forniti conformemente alle prescrizioni di questa Sezione, anche se l'assistenza in questione è destinata alla popolazione civile della Parte avversaria.
3. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti che autorizzano il passaggio di soccorsi, materiali e personale conformemente al paragrafo 2:
 - a) avranno il diritto di prescrivere le regole tecniche, compresi i controlli, alle quali detto passaggio deve essere subordinato;
 - b) potranno subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribuzione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Potenza protettrice;
 - c) non distrarranno in alcun modo i soccorsi dalla loro destinazione, e non ne ritarderanno l'inoltro, salvo nel caso di necessità urgente riguardante la popolazione civile interessata.
4. Le Parti in conflitto assicureranno la protezione degli invii di soccorsi e ne faciliteranno la rapida distribuzione.
5. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti interessate incoraggeranno e faciliteranno un coordinamento internazionale efficace delle azioni di soccorso menzionate nel paragrafo 1.

Articolo 71 - Personale che partecipa alle azioni di soccorso

1. In caso di necessità, l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potrà comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sarà soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgerà la propria attività.
2. Detto personale sarà rispettato e protetto.
3. La Parte che riceve invii di soccorso darà, nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della propria missione di soccorso. Le attività di detto personale di soccorso potranno essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessità militare imperiosa.
4. In nessuna circostanza il personale di soccorso potrà eccedere dai limiti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovrà, in particolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servizi. Si potrà porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.

SEZIONE III.- TRATTAMENTO DELLE PERSONE CHE SONO IN POTERE DI UNA PARTE IN CONFLITTO

Capitolo I.- Campo di applicazione e protezione delle persone e dei beni

Articolo 72 - Campo di applicazione

Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che sono in potere di una Parte in conflitto, enunciate nella IV Convenzione, in particolare nelle Titoli I e III, nonché le altre norme applicabili del diritto internazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo durante un conflitto armato di carattere internazionale.

Articolo 73 - Rifugiati e apolidi

Le persone che, prima dell'inizio delle ostilità, sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettuati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e II della IV Convenzione.

Articolo 74 - Riunione delle famiglie divise

Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.

Articolo 75 - Garanzie fondamentali

1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanità in ogni circostanza e beneficeranno, come minimo, delle protezioni previste nel presente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispetterà la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette persone.
2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari:
 - a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare:
 - i) l'omicidio;
 - ii) la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica;
 - iii) le pene corporali; e
 - iv) le mutilazioni;
 - b) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore;
 - c) la cattura di ostaggi;
 - d) le pene collettive; e
 - e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopra citati.
3. Ogni persona arrestata, detenuta o internata per atti connessi con il conflitto armato sarà informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende, dei motivi per cui dette misure sono state prese. Salvo il caso di arresto o di detenzione per un reato, detta persona sarà

liberata nei più brevi termini possibili e, comunque, non appena saranno venute meno le circostanze che avevano giustificato l'arresto, la detenzione o l'internamento.

4. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il conflitto armato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale e regolarmente costituito, che si conformi ai principi generalmente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti garanzie:
 - a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima o durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
 - b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;
 - c) nessuno potrà essere accusato o condannato per azioni od omissioni che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale a lui applicabile al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quelle che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne;
 - d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza;
 - f) nessuno potrà essere costretto a testimoniare contro se stesso o a dichiararsi colpevole;
 - g) ogni persona accusata di un reato avrà diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - h) nessuno potrà essere processato né punito dalla stessa Parte per un reato che abbia già fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giudiziaria;
 - i) ogni persona processata per un reato ha diritto a che la sentenza sia pronunciata pubblicamente;
 - j) ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini per esercitare tale diritto.
5. Le donne private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato saranno custodite in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne. Tuttavia, se vi sono famiglie detenute o internate, si dovrà preservare la loro unità, alloggiandole, per quanto possibile, in uno stesso luogo.
6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato beneficeranno delle protezioni concesse dal presente articolo fino alla loro liberazione definitiva, al loro rimpatrio o al loro stabilimento, anche dopo la fine del conflitto armato.
7. Affinché non sussista alcun dubbio circa l'azione penale a carico delle persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità, saranno applicati i seguenti principi:
 - a) le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giudicate conformemente alle regole del diritto internazionale applicabile;

- b) ogni persona che non beneficia di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovrà ottenere il trattamento previsto nel presente articolo, indipendentemente dal fatto che i crimini di cui è accusata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo.
8. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione più favorevole che accordi, in virtù delle regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alle persone comprese nel paragrafo 1.

Capitolo II.- Misure a favore delle donne e dei fanciulli

Articolo 76 - Protezione delle donne

1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore.
2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorità assoluta.
3. Le Parti in conflitto cureranno il più possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati.

Articolo 77 - Protezione dei fanciulli

1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro età o per qualsiasi altro motivo.
2. Le Parti in conflitto adotteranno tutte le misure praticamente possibili affinché i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilità, in particolare astenendosi dal reclutarli nelle rispettive forze armate. Nel caso in cui reclutassero persone aventi più di 15 anni ma meno di 18 anni, le Parti in conflitto procureranno di dare la precedenza a quelle di maggiore età.
3. Se, in casi eccezionali e malgrado le disposizioni del paragrafo 2, fanciulli che non hanno compiuto 15 anni partecipano direttamente alle ostilità e cadono in potere di una Parte avversaria, essi continueranno a beneficiare della protezione speciale concessa dal presente articolo, siano o no prigionieri di guerra.
4. Se sono arrestati, detenuti o internati per motivi connessi con il conflitto armato, i fanciulli saranno custoditi in locali separati da quelli degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiare in quanto unità familiari come previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 75.
5. Non saranno eseguite condanne a morte per un reato connesso con il conflitto armato irrogate a persone che non avevano 18 anni al momento della commissione del reato stesso.

Articolo 78 - Sgombero dei fanciulli

1. Nessuna Parte in conflitto procederà allo sgombero, verso un paese straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla salute o al trattamento medico dei fanciulli o, eccettuato il territorio occupato, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori o i tutori, si chiederà il loro consenso scritto per detto sgombero. Se ciò non è possibile, si chiederà il consenso scritto per tale sgombero alle persone cui la legge o la consuetudine attribuisce in via principale la custodia dei fanciulli. Ogni sgombero di tale natura sarà controllato dalla Potenza protettrice d'intesa con le Parti interessate, ossia la Parte che procede allo sgombero, la Parte che riceve i fanciulli e le Parti in cui cittadini sono sgomberati. In ciascun caso, tutte le Parti in conflitto adotteranno le maggiori precauzioni possibili per evitare di compromettere lo sgombero.
2. Quando si procede ad uno sgombero nelle condizioni di cui al paragrafo 1, dovrà essere assicurata nel modo più continuo possibile l'educazione di ciascun fanciullo sgomberato, inclusa l'educazione religiosa e morale desiderata dai genitori.
3. Allo scopo di facilitare il ritorno nelle loro famiglie e nel loro paese dei fanciulli sgomberati conformemente alle disposizioni del presente articolo, le autorità della Parte che procede allo sgombero e, quando opportuno, le autorità del paese ospitante, compileranno, per ciascun fanciullo, una scheda corredata di fotografia che faranno pervenire all'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa. La scheda recherà, sempre che ciò sia possibile e non rischi di recare pregiudizio al fanciullo, le seguenti informazioni:
 - a) il cognome o i cognomi del fanciullo;
 - b) il nome o i nomi del fanciullo;
 - c) il sesso del fanciullo;
 - d) il luogo e la data di nascita (o, se la data non è nota, l'età approssimativa);
 - e) il cognome e il nome del padre;
 - f) il cognome e il nome della madre ed eventualmente il suo cognome da ragazza;
 - g) i parenti prossimi del fanciullo;
 - h) la nazionalità del fanciullo;
 - i) la lingua materna del fanciullo e ogni altra lingua da lui parlata;
 - j) l'indirizzo della famiglia del fanciullo;
 - k) qualsiasi numero d'identificazione attribuito al fanciullo;
 - l) lo stato di salute del fanciullo;
 - m) il gruppo sanguigno del fanciullo;
 - n) eventuali segni particolari;
 - o) la data e il luogo ove il fanciullo è stato trovato;
 - p) la data in cui e il luogo dove il fanciullo ha lasciato il proprio paese;
 - q) eventuale religione del fanciullo;
 - r) l'indirizzo attuale del fanciullo nel paese ospitante;
 - s) se il fanciullo muore prima del suo ritorno, la data, il luogo e le circostanze della morte, e il luogo della sua inumazione.

Capitolo III.- Giornalisti

Articolo 79 - Misure di protezione dei giornalisti

1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell'articolo 50 paragrafo 1.
2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello statuto previsto dall'articolo 4 A. 4) della III Convenzione.
3. Essi potranno ottenere una carta d'identità conforme al modello unito all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sarà rilasciata dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, attesterà la qualifica di giornalista del suo titolare.

PARTE V – ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI E DEL PRESENTE PROTOCOLLO

SEZIONE I.- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 80 - Misure esecutive

1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.
2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione.

Articolo 81 - Attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie

1. Le Parti in conflitto accorderanno al Comitato internazionale della Croce Rossa tutte le facilitazioni in loro potere affinché possa assolvere i compiti umanitari che gli sono attribuiti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo al fine di assicurare protezione e assistenza alle vittime dei conflitti; il Comitato internazionale della Croce Rossa potrà anche svolgere qualsiasi altra attività umanitaria in favore di dette vittime, con il consenso delle Parti in conflitto.
2. Le Parti in conflitto accorderanno alle loro rispettive organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) le facilitazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività umanitarie in favore delle vittime del conflitto, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa.

3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno, nella maggiore misura possibile, l'assistenza che organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e la Lega delle Società della Croce Rossa forniranno alle vittime dei conflitti, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa.
4. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto possibile, facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre organizzazioni umanitarie indicate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, che siano debitamente autorizzate dalle Parti in conflitto e che esercitano la loro attività umanitaria conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.

Articolo 82 - Consiglieri giuridici delle forze armate

Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.

Articolo 83 - Diffusione

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile.
2. Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilità nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti.

Articolo 84 - Leggi di applicazione

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il più rapidamente possibile, per il tramite del depositario e, all'occorrenza, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali del presente Protocollo, nonché le leggi e i regolamenti che ritenessero di adottare per assicurare l'applicazione.

SEZIONE II.- REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI ALLE CONVENZIONI E AL PRESENTE PROTOCOLLO

Articolo 85 - Repressione delle infrazioni al presente Protocollo

1. Le disposizioni delle Convenzioni relative alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente Sezione, si applicheranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente Protocollo.
2. Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protette dagli articoli 44, 45 e 73 del presente Protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti dal presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unità sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo.

3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell'articolo 11, sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute:
 - a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili;
 - b) lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causerà morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 2.a) iii);
 - c) lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causerà morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 2.a) iii);
 - d) fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate;
 - e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento;
 - f) usare perfidamente, in violazione dell'articolo 37, il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, o altri segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo.

4. Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle Convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni o del presente Protocollo:
 - a) il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della totalità o di una parte della popolazione del territorio stesso in violazione dell'articolo 49 della IV Convenzione;
 - b) qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o dei civili;
 - c) la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona;
 - d) il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad opera della Parte avversaria dell'articolo 53 comma b), e quando i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimità di obiettivi militari;
 - e) il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o indicata nel paragrafo 2 del presente articolo del diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente.

5. Con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, le infrazioni gravi e detti strumenti sono considerate come crimini di guerra.

Articolo 86. Omissioni

1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi, e prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una omissione contraria al dovere di agire.

2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo sia stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro responsabilità penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale infrazione, e se essi non hanno preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa.

Articolo 87 - Doveri dei combattenti

1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti militari, per quanto riguarda i membri delle forze armate posti sotto il loro comando e le altre persone poste sotto la loro autorità, impediscano che siano commesse infrazioni alle Convenzioni e al presente Protocollo e, all'occorrenza, le reprimano e le denunciino alle autorità competenti.
2. Allo scopo di impedire e reprimere le infrazioni, le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo livello di responsabilità, si assicurino che i membri delle forze armate posti sotto il loro comando conoscano i doveri che loro incombono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.
3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che ogni comandante venuto a conoscenza che i suoi dipendenti o altre persone poste sotto la sua autorità stanno per commettere o hanno commesso una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo, adotti le misure necessarie per impedire tali infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo, e, quando occorra, promuova un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle violazioni.

Articolo 88 - Assistenza giudiziaria in materia penale

1. Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo.
2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dall'articolo 85 paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti contraenti coopereranno in materia di estradizione. Esse prenderanno in debita considerazione la richiesta dello Stato sul cui territorio è avvenuta l'infrazione presunta.
3. In tutti i casi, la legge applicabile sarà quella dell'Alta Parte che riceve la richiesta. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti non incidono sugli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che regoli o regolerà, in tutto o in parte, il campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 89 - Cooperazione

Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 90 - Commissione internazionale di accertamento dei fatti

1. a) Sarà costituita una Commissione internazionale di accertamento dei fatti, di seguito chiamata «la Commissione», composta di quindici membri di elevata moralità e di riconosciuta imparzialità.

- b) Allorché almeno venti Alte Parti contraenti avranno convenuto di accettare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convocherà una riunione dei rappresentanti di dette Alte Parti contraenti, allo scopo di eleggere i membri della Commissione. In detta riunione, i membri della Commissione saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di persone, per compilare la quale ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proporre un nome.
 - c) I membri della Commissione presteranno servizio a titolo personale ed eserciteranno il loro mandato fino alla elezione dei nuovi membri nella riunione successiva.
 - d) Al momento dell'elezione, le Alte Parti contraenti si assicureranno che ciascuna delle persone da eleggere posseda le qualità richieste, e cureranno che una rappresentanza geograficamente equa sia assicurata in seno alla Commissione.
 - e) Nel caso in cui un posto diventi vacante, la Commissione stessa eleggerà un nuovo membro, tenendo debito conto delle disposizioni dei commi precedenti.
 - f) Il depositario metterà a disposizione della Commissione i servizi amministrativi necessari all'assolvimento delle sue funzioni.
- 2.
- a) Le Alte Parti contraenti potranno, al momento della firma, ratifica o adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi altro momento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni altra Alta Parte contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza della Commissione per indagare sulle denunce formulate da detta Alta Parte, come autorizza il presente articolo.
 - b) Le dichiarazioni sopra indicate saranno presentate al depositario che ne trasmetterà copia alle Alte Parti contraenti.
 - c) La Commissione sarà competente per:
 - i) indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo, o su qualsiasi altra infrazione grave delle Convenzioni o del presente Protocollo;
 - ii) facilitare, prestando i propri buoni uffici, il ritorno all'osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.
 - d) In altre situazioni la Commissione aprirà una indagine su richiesta di una Parte in conflitto soltanto con il consenso dell'altra o delle altre Parti interessate.
 - e) Con riserva delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni degli articoli 52 della I Convenzione, 53 della II Convenzione, 132 della III Convenzione e 149 della IV Convenzione continueranno ad applicarsi a qualsiasi presunta violazione del presente Protocollo.
- 3.
- a) A meno che le parti interessate non dispongano diversamente di comune accordo, tutte le indagini saranno effettuate da una Sezione composta di sette membri nominati come segue:
 - i) cinque membri della Commissione, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati dal Presidente della Commissione, in base ad una equa rappresentanza delle regioni geografiche, previa consultazione delle Parti in conflitto;
 - ii) due membri ad hoc, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati rispettivamente da ciascuna di esse.

- b) All'atto della ricezione di una richiesta di indagine, il Presidente della Commissione fisserà un termine conveniente per la costituzione di una Sezione. Se uno almeno dei due membri ad hoc non è stato nominato nel termine fissato, il Presidente procederà immediatamente alla nomina o alle nomine occorrenti per completare la composizione della Sezione.
4. a) La Sezione costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 per procedere ad un'indagine, inviterà le Parti in conflitto ad assisterla e a produrre prove. Essa potrà anche ricercare le altre prove che giudicherà pertinenti, e procedere a indagini sul posto.
- b) Tutti gli elementi di prova saranno comunicati alle Parti interessate, che avranno il diritto di presentare alla Commissione proprie osservazioni.
- c) Ciascuna Parte interessata avrà il diritto di discutere le prove.
5. a) La Commissione presenterà alle Parti interessate un rapporto sui risultati delle indagini della Sezione, con le raccomandazioni che riterrà opportune.
- b) Se la Sezione non è in grado di riunire prove sufficienti per giungere a conclusioni obiettive e imparziali, la Commissione farà conoscere le ragioni di tale impossibilità.
- c) La Commissione non renderà pubbliche le proprie conclusioni, salvo che glielo abbiano chiesto tutte le Parti in conflitto.
6. La Commissione stabilirà il proprio regolamento interno, comprese le norme concernenti la presidenza della Commissione e della Sezione. Il regolamento assicurerà che le funzioni del Presidente della Commissione siano esercitate in ogni momento e che, in caso di indagine, esse siano esercitate da persona che non sia cittadino di una delle Parti in conflitto.
7. Le spese amministrative della Commissione saranno coperte mediante contributi delle Alte Parti contraenti che avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 e mediante contributi volontari. La Parte o le Parti in conflitto che richiedono una indagine anticiperanno i fondi occorrenti per coprire le spese che saranno incontrate da una Sezione, e saranno rimborsate dalla Parte o dalle Parti contro cui vengono elevate le accuse, fino alla concorrenza del cinquanta per cento di dette spese. Se alla Sezione sono presentate contraccuse, ciascuna Parte anticiperà il cinquanta per cento dei fondi occorrenti.

Articolo 91 - Responsabilità

La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sarà tenuta, se del caso, al pagamento di una indennità. Essa sarà responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 92 - Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e resterà aperto durante un periodo di dodici mesi.

Articolo 93 - Ratifica

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Articolo 94 - Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 95 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 96 - Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo

1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo.
2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
3. L'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'articolo 1 paragrafo 4, potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti:
 - a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte in conflitto;
 - b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e
 - c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.

Articolo 97 - Emendamenti

1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.
2. Il depositario inviterà a detta Conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Articolo 98 - Revisione dell'Allegato I.

1. Nel termine massimo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, successivamente, a intervalli di almeno quattro anni, il Comitato internazionale della Croce Rossa consulterà le Alte Parti contraenti a proposito dell'Allegato I al presente Protocollo e, se lo ritiene necessario, potrà proporre una riunione di esperti tecnici per sottoporre a revisione l'Allegato I e proporre gli emendamenti che apparissero opportuni. Salvo che, entro i sei mesi successivi alla comunicazione fatta alle Alte Parti contraenti di una proposta relativa a una tale riunione, vi si opponga un terzo di dette Parti, il Comitato internazionale della Croce Rossa convocherà la riunione in questione, alla quale inviterà anche osservatori delle organizzazioni internazionali interessate. La riunione sarà del pari convocata dal Comitato interministeriale della Croce Rossa in ogni momento, su richiesta di un terzo delle Alte Parti contraenti.
2. Il depositario convocherà una conferenza delle Alte Parti contraenti e delle Parti delle Convenzioni per esaminare gli emendamenti proposti dalla riunione degli esperti tecnici se, a seguito della riunione stessa, lo richiede il Comitato internazionale della Croce Rossa o un terzo delle Alte Parti contraenti.
3. Gli emendamenti all'Allegato I potranno essere adottati dalla suddetta conferenza a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti presenti e votanti.
4. Il depositario comunicherà alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni ogni emendamento in tal modo adottato. L'emendamento sarà considerato come accettato allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla comunicazione, salvo che, nel corso di detto periodo, sia stata comunicata al depositario da almeno un terzo delle Alte Parti contraenti una dichiarazione di non accettazione.
5. Un emendamento considerato come accettato conformemente al paragrafo 4 entrerà in vigore tre mesi dopo la data di accettazione da parte di tutte le Alte Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno fatto una dichiarazione di non accettazione conformemente allo stesso paragrafo. Ogni Parte che abbia fatto una tale dichiarazione potrà ritirarla in qualsiasi momento, nel qual caso l'emendamento entrerà in vigore per detta Parte tre mesi dopo il ritiro.
6. Il depositario farà conoscere alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni l'entrata in vigore di ogni emendamento, le Parti vincolate da questo ultimo, la data della sua entrata in vigore per ciascuna delle Parti, le dichiarazioni di non accettazione fatte conformemente al paragrafo 4 e i ritiri di tali dichiarazioni.

Articolo 99 - Denuncia

1. Nel caso che un Alta Parte contraente denunci il presente Protocollo, la denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, se allo scadere di detto anno la Parte denunciante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, comunque, fino a quando non avranno avuto termine le operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle Convenzioni o dal presente Protocollo.

2. La denuncia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti.
3. La denuncia avrà effetto soltanto nei riguardi della Parte denunziante.
4. Nessuna denuncia notificata ai sensi del paragrafo 1 inciderà sugli obblighi già contratti, in conseguenza del conflitto armato, dalla Parte denunziante in virtù del presente Protocollo, per qualsiasi atto commesso prima che la denuncia stessa divenga effettiva.

Articolo 100 - Notifiche

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:

- a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 93 e 94;
- b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'articolo 95;
- c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli articoli 84, 90 e 97;
- d) delle dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 96 paragrafo 3, che saranno comunicate con il mezzo più rapido;
- e) delle denunce notificate conformemente all'articolo 99.

Articolo 101 - Registrazione

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
2. Il depositario informerà anche il Segretario delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Articolo 102 - Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

**II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA
DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME
DEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI**

Adottato l'8 giugno 1977

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,

Ricordando che i principi umanitari consacrati nell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale;

Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale;

Sottolineando la necessità di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti armati in questione;

Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanità e delle esigenze della pubblica coscienza;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I – FINALITA' DI QUESTO PROTOCOLLO

Articolo 1 - Campo di applicazione materiale

1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applicherà a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo non si applicherà alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.

Articolo 2 - Campo di applicazione personale

1. Il presente Protocollo si applicherà a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell'articolo 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo.
2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso, nonché quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di libertà.

Articolo 3 - Non intervento

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi.
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

PARTE II – TRATTAMENTO UMANO

Articolo 4 - Garanzie fondamentali

1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità, siano esse private o no della libertà, hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore, delle convenzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanità e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. E' vietato ordinare che non ci siano sopravvissuti.
2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1:
 - a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, così come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali;
 - b) le punizioni collettive;
 - c) la cattura di ostaggi;
 - d) gli atti di terrorismo;
 - e) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;
 - f) la schiavitù e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma;
 - g) il saccheggio;
 - h) la minaccia di commettere gli atti suddetti.
3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e in particolare:
 - a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno custodia;
 - b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise;
 - c) i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, né autorizzati a prendere parte alle ostilità;

- d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuerà ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c), prendono parte direttamente alle ostilità e vengono catturati;
- e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtù della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilità verso una zona più sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.

Articolo 5 - Persone private della libertà

1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute:
 - a) i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'articolo 7;
 - b) le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno di garanzie di salubrità e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli del conflitto armato;
 - c) saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi;
 - d) potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari;
 - e) beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale.
2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro possibilità, le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse:
 - a) salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne;
 - b) le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potrà essere limitato dall'autorità competente che lo ritenga necessario;
 - c) i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossimità della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato, sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;
 - d) dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria;
 - e) la loro salute e la loro integrità fisica o psichica non sarà compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, è vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente

riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della libertà.

3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui libertà sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanità conformemente all'articolo 4 e ai paragrafi 1 a), c), d) e 2 b) del presente articolo.
4. Se viene deciso di rimettere in libertà persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.

Articolo 6 - Azione penale

1. Il presente articolo si applicherà all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato.
2. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialità. In particolare:
 - a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
 - b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;
 - c) nessuno potrà essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne;
 - d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza;
 - f) nessuno potrà essere costretto a testimoniare contro se stesso o a confessarsi colpevole.
3. Ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini per esercitare tale diritto.
4. La pena di morte non sarà irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sarà eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera età.
5. Al termine delle ostilità, le autorità al potere procureranno di concedere la più larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.

PARTE III – FERITI, MALATI E NAUFRAGHI

Articolo 7 - Protezione e cure

1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti.
2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sarà fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Articolo 8 - Ricerche

Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Articolo 9 - Protezione del personale sanitario e religioso

1. Il personale sanitario e religioso sarà rispettato e protetto. Riceverà tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.
2. Non si dovrà esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.

Articolo 10 - Protezione generale della missione medica

1. Nessuno sarà punito per avere esercitato una attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa.
2. Le persone che esercitano una attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, né ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni.
3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attività di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale.
4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attività di carattere medico potrà essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.

Articolo 11 - Protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitari

1. Le unità e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. La protezione dovuta alle unità e mezzi di trasporto sanitari potrà cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Articolo 12 - Segno distintivo

Il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, su fondo bianco, sarà, sotto il controllo dell'autorità competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unità e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovrà essere rispettato in ogni circostanza. Non dovrà essere impiegato abusivamente.

PARTE IV – POPOLAZIONE CIVILE

Articolo 13 - Protezione della popolazione civile

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole.
2. Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Parte, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di tale partecipazione.

Articolo 14 - Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza popolazione civile

E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.

Articolo 15 - Protezione delle opere e installazioni che racchiudono pericolose

Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.

Articolo 16 - Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto

Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.

Articolo 17 - Divieto del trasferimento forzato di persone civili

1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potrà essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinché la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, d'igiene, di sicurezza e di alimentazione.
2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

Articolo 18 - Società di soccorso e azioni di soccorso

1. Le società di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) potranno offrire i propri servizi onde assolvere loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile può, anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi.
2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Diffusione

Il presente Protocollo sarà diffuso il più largamente possibile.

Articolo 20 - Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e resterà aperto durante un periodo di dodici mesi.

Articolo 21 - Ratifica

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Articolo 22 - Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 23 - Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 24 - Emendamenti.

1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.
2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Articolo 25 - Denuncia.

1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunci il presente Protocollo, la denuncia avrà effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell'articolo 1, la denuncia non avrà effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della libertà per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva.
2. La denuncia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti.

Articolo 26 - Notifiche.

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti nonché le Parti delle Convenzioni, siano firmatarie o no del presente Protocollo:

- a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22;
- b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'articolo 23;
- c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 24.

Articolo 27 - Registrazione.

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretario delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
2. Il depositario informerà anche il Segretario delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Articolo 28 - Testi autentici.

L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Adottata il 12 agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 27 luglio 1929, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.

La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna resistenza militare.

Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno ciò nondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

Articolo 3

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano depresso le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
 - b) la cattura di ostaggi;
 - c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
 - d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.

Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.

Articolo 4

A. Sono prigionieri di guerra, ai sensi della presente Convenzione, le persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in potere del nemico:

- 1) i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, nonché i membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;
- 2) i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, sempre che queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano alle seguenti condizioni:
 - a) abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
 - b) portino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
 - c) portino apertamente le armi;
 - d) si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
- 3) i membri delle forze armate regolari che dipendano da un governo o da un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrici;
- 4) le persone che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i membri civili di equipaggi di aeromobili militari, corrispondenti di guerra, fornitori, membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle forze armate, a condizione che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalle forze armate che accompagnano. Queste sono tenute a rilasciar loro, a tale scopo, una carta d'identità simile al modulo allegato;
- 5) i membri degli equipaggi, compresi i comandanti, piloti e apprendisti della marina mercantile e gli equipaggi dell'aviazione civile delle Parti in conflitto che non fruiscono di un trattamento più favorevole in virtù di altre disposizioni del diritto internazionale;
- 6) la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari, purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

B. Fruiranno ugualmente del trattamento stabilito dalla presente Convenzione per i prigionieri di guerra anche:

- 1) le persone appartenenti o che abbiano appartenuto alle forze armate del paese occupato se, data questa appartenenza, la Potenza occupante, pur avendole dapprima liberate mentre le ostilità proseguono fuori dal territorio da essa occupato, ritiene necessario di procedere al loro internamento, specie dopo un tentativo di queste persone, non coronato da successo, di raggiungere le forze armate cui appartengono e che sono impegnate nel

combattimento, oppure qualora non ottemperino ad una intimazione con la quale è ordinato il loro internamento;

- 2) le persone appartenenti ad una delle categorie enumerate nel presente articolo, che Potenze neutrali o non belligeranti abbiano accolto sul loro territorio e siano tenute ad internare in virtù del diritto internazionale, con riserva di un trattamento più favorevole che queste Potenze ritenessero indicato di accordare loro e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 8, 10, 15, 30, quinto comma, da 58 a 67 incluso, 92, 126, nonché per quelle concernenti la Potenza protettrice quando esistano tali relazioni diplomatiche, le Parti in conflitto, dalle quali dipendono le persone di cui si tratta, saranno autorizzate a svolgere nei confronti delle stesse le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici senza pregiudizio di quelle che dette Parti esercitano normalmente in virtù degli usi e dei trattati diplomatici e consolari.

C. Il presente articolo non incide in alcun modo sullo status del personale sanitario e dei cappellani, così come previsto dall'articolo 33 della presente Convenzione.

Articolo 5

La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell'Articolo 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi.

In caso di dubbio circa l'appartenenza a una delle categorie indicate nell'Articolo 4 delle persone, che abbiano commesso un atto di belligeranza e che siano cadute in potere del nemico, queste fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell'attesa che il loro statuto sia stato determinato da un tribunale competente.

Articolo 6

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 e 132, le Alte Parti contraenti potranno concludere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessuna intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei prigionieri come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro.

I prigionieri di guerra continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure del pari salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.

Articolo 7

I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 8

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.

Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.

I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

Articolo 9

Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei prigionieri di guerra e per i soccorsi da prestare loro, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.

Articolo 10

Gli Stati contraenti potranno, in ogni momento, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.

Se dei prigionieri di guerra non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrica dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto.

Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrica dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, fatta riserva per le disposizioni del presente articolo, l'offerta di servizi di tale ente.

Ogni potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato dalle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso.

Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo.

Articolo 11

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.

A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei prigionieri di guerra, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in

questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione .

TITOLO II - PROTEZIONE GENERALE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 12

I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano esistere, la Potenza detentrica è responsabile del trattamento loro applicato.

I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrica soltanto a una Potenza che è parte della Convenzione e quando la Potenza detentrica si sia accertata che la Potenza di cui si tratta abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione. Nel caso in cui dei prigionieri di guerra fossero in tal modo trasferiti, la responsabilità dell'applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierli durante il tempo in cui le saranno affidati.

Nondimeno, qualora questa Potenza mancasse ai suoi obblighi di eseguire le disposizioni della Convenzione su qualsiasi punto importante, la Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice prendere misure efficaci per rimediare alla situazione o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviiati. Questa richiesta dovrà essere accolta.

Articolo 13

I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrica che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse.

I prigionieri di guerra devono parimenti essere sempre protetti specialmente contro gli atti di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.

Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite.

Articolo 14

I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore.

Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento così favorevole come quello accordato agli uomini.

I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della loro cattura. La Potenza detentrica potrà limitarne l'esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga.

Articolo 15

La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede.

Articolo 16

Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il grado come pure il sesso, e con riserva di qualsiasi trattamento privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione del loro stato di salute, della loro età o delle loro attitudini professionali. I prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrici, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole basata sulla razza, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni politiche o altra ragione fondata su criteri analoghi.

TITOLO III - PRIGIONIA

SEZIONE I. - INIZIO DELLA PRIGIONIA

Articolo 17

Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, quando sia interrogato a questo proposito, soltanto il cognome, i nomi e grado, la sua data di nascita e il numero di matricola oppure, in mancanza di questo, un'indicazione equivalente.

Chi violasse volontariamente questa norma si esporrebbe ad una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri del suo grado o della sua categoria.

Ogni Parte in conflitto sarà tenuta a fornire a ciascuna persona posta sotto la sua giurisdizione, che possa divenire prigioniero di guerra, una carta d'identità indicante cognome, i nomi e grado, numero di matricola o indicazione equivalente, e data di nascita. Questa carta d'identità potrà inoltre contenere la firma o le impronte digitali o ambedue, nonché ogni altra indicazione che le Parti in conflitto potessero desiderare di aggiungere a proposito delle persone appartenenti alle loro forze armate. Questa carta avrà per quanto possibile, la dimensione di 6,5 x 10 cm e sarà rilasciata in due esemplari. Il prigioniero di guerra dovrà presentare questa carta d'identità a qualunque richiesta, ma non potrà in nessun caso esserne privato.

Nessuna tortura fisica o morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né minacciati, né insultati, né esposti a molestie od a svantaggi di qualsiasi specie.

I prigionieri di guerra che, a cagione del loro stato fisico o mentale, si trovino nell'incapacità di indicare la loro identità, saranno affidati al servizio sanitario. L'identità di questi prigionieri sarà accertata con tutti i mezzi possibili, con riserva delle disposizioni del precedente capoverso.

L'interrogatorio dei prigionieri di guerra sarà fatto in una lingua che essi comprendano.

Articolo 18

Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale, eccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento militare e le carte militari, resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, nonché gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro consegnato per la loro protezione personale. Resteranno parimenti in loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale.

I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento, senza carta d'identità. La Potenza detentrici fornirà tale documento a coloro che non lo possedessero.

I distintivi del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti aventi sopra tutto valore personale o sentimentale non potranno essere tolti ai prigionieri di guerra.

Le somme di denaro di cui i prigionieri di guerra sono forniti potranno essere loro tolte soltanto per ordine di un ufficiale, e dopo che saranno stati annotati su uno speciale registro l'ammontare di queste somme, e l'indicazione del loro possessore, e sia stata rilasciata a quest'ultimo una ricevuta particolareggiata che indichi in modo leggibile il nome, il grado e l'unità cui appartiene la persona che avrà rilasciato la ricevuta di cui si tratta. Le somme in valuta della Potenza detentrici o che, a richiesta del prigioniero, fossero convertite in tale valuta, saranno iscritte a credito del conto del prigioniero, in conformità dell'articolo 64.

La Potenza detentrici potrà togliere oggetti di valore a prigionieri di guerra solo per motivi di sicurezza. In tal caso sarà applicata una procedura uguale a quella stabilita per il ritiro di somma di denaro.

Questi oggetti, come pure le somme di denaro ritirate, che fossero in una valuta diversa da quella della Potenza detentrici e di cui il possessore non avesse chiesto la conversione, dovranno essere custoditi dalla Potenza detentrici e resi al prigioniero, nella forma iniziale, alla fine della sua prigionia.

Articolo 19

Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guerra, onde essere fuori pericolo saranno trasferiti in campi situati in un luogo abbastanza distante dalla zona di combattimento.

Potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa soltanto i prigionieri di guerra i quali, per le loro ferite o le loro malattie corressero più gravi rischi ad essere trasferiti che a rimanere sul posto.

Nell'attesa del loro sgombero dalla zona di combattimento, i prigionieri di guerra non dovranno essere esposti inutilmente al pericolo .

Articolo 20

Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle truppe della Potenza detentrici.

La Potenza detentrici fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le cure mediche necessarie: essa prenderà tutte le precauzioni utili per provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà, il più presto possibile, l'elenco dei prigionieri trasferiti.

Se i prigionieri di guerra devono passare, durante il trasferimento, per dei campi di transito, il loro soggiorno in questi campi dovrà essere della più breve durata possibile.

SEZIONE II. - INTERNAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

CAPITOLO I. - GENERALITÀ

Articolo 21

La Potenza detentrici potrà sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento. Essa potrà imporre loro l'obbligo di non allontanarsi oltre un certo limite dal campo dove sono internati, oppure, se il campo è chiuso, di non varcare il recinto. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione relative alle sanzioni penali e disciplinari questi prigionieri potranno essere rinchiusi o consegnati

soltanto se siffatto provvedimento risulta necessario per proteggere la loro salute; tale situazione non potrà in ogni caso prolungarsi oltre la durata delle circostanze che l'avessero resa necessaria.

I prigionieri di guerra potranno esser messi parzialmente o completamente in libertà su parola o promessa, per quanto lo permettano loro le leggi della Potenza dalla quale dipendono.

Questo provvedimento sarà preso specialmente nei casi in cui possa contribuire a migliorare lo stato di salute dei prigionieri. Nessun prigioniero potrà essere costretto ad accettare la sua libertà su parola o promessa.

Fin dall'inizio delle ostilità, ciascuna Parte in conflitto notificherà alla Parte avversaria le leggi e i regolamenti che permettono o proibiscono ai suoi cittadini di accettare la libertà su parola o promessa. I prigionieri messi in libertà su parola o promessa, in conformità delle leggi e dei regolamenti così notificati, saranno obbligati, sul loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, sia verso la Potenza dalla quale dipendono, sia verso quella che li ha catturati, gli impegni che avessero assunti. In siffatti casi, la Potenza dalla quale dipendono sarà tenuta a non esigere né ad accettare da essi alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data.

Articolo 22

I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari.

I prigionieri di guerra internati in regioni malsane o il cui clima fosse loro pernicioso saranno trasferiti al più presto possibile in clima più favorevole.

La Potenza detentrica raggrupperà i prigionieri di guerra nei campi o in sezione di campi tenendo conto della loro nazionalità, della loro lingua e delle loro usanze, con riserva che questi prigionieri non siano separati dai prigionieri di guerra appartenenti alle forze armate nelle quali servivano al momento della loro cattura, salvo che essi consentano.

Articolo 23

Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione ove egli sarebbe esposto al fuoco della zona di combattimento, né utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni.

I prigionieri di guerra disporranno, in misura pari a quella della popolazione civile locale, di rifugi contro i bombardamenti aerei e altri pericoli della guerra; ad eccezione di quelli fra essi che partecipassero alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli, essi potranno recarsi nei rifugi il più rapidamente possibile, non appena sarà dato l'allarme. Sarà loro parimenti applicata ogni altra misura di protezione che fosse presa in favore della popolazione.

Le Potenze detentrici si comunicheranno reciprocamente per il tramite delle Potenze protettrici, ogni indicazione utile sulla situazione geografica dei campi di prigionieri di guerra.

Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi di prigionieri di guerra saranno segnalati di giorno con le lettere PG o PW collocate in modo da essere distintamente vedute di giorno dall'alto: tuttavia, le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Solo i campi di prigionieri di guerra potranno essere segnalati in tal modo.

Articolo 24

I campi di transito o di smistamento di carattere permanente saranno sistemati in condizioni analoghe a quelle previste nella presente sezione, e i prigionieri di guerra vi fruiranno di un trattamento uguale a quello usato negli altri campi.

CAPITOLO II. - ALLOGGIO, VITTO E VESTIARIO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 25

Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno così favorevoli come quelle riservate alle truppe della Potenza detentrica accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno in nessun caso essere dannose alla loro salute.

Le disposizioni che precedono si applicheranno, in particolare, ai dormitori dei prigionieri di guerra, tanto per la superficie totale e la cubatura d'aria minima quanto per le suppellettili e il materiale da letto, comprese le coperte.

I locali destinati all'uso sia individuale sia collettivo dei prigionieri di guerra dovranno essere interamente al riparo dall'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'incendio.

In tutti i campi in cui si trovano accantonate, contemporaneamente a prigionieri, prigioniere di guerra, dovranno essere riservati a queste dormitori separati.

Articolo 26

La razione alimentare quotidiana di base sarà sufficiente in quantità, qualità e varietà per mantenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdita di peso o perturbamenti dovuti a carenza. Sarà pure tenuto conto del regime cui i prigionieri sono abituati.

La Potenza detentrica fornirà ai prigionieri di guerra che lavorano i supplementi di vitto necessari per il compimento del lavoro al quale sono adibiti.

L'acqua potabile sarà fornita ai prigionieri di guerra in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà permesso.

I prigionieri di guerra dovranno partecipare, in ogni possibile misura, alla preparazione del loro vitto; essi potranno, a questo scopo, essere adibiti alle cucine. Essi riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da se stessi i viveri supplementari di cui disponessero.

Locali convenienti saranno previsti come refettori e mense.

Sono vietati provvedimenti disciplinari collettivi che colpiscono i prigionieri nel vitto.

Articolo 27

Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità sufficienti ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrica, che terrà conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri. Le uniformi degli eserciti nemici cadute in possesso della Potenza detentrica saranno utilizzate per vestire i prigionieri di guerra, sempre che siano adatte al clima del paese.

La sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere regolarmente assicurate dalla Potenza detentrica. I prigionieri di guerra che lavorano riceveranno inoltre indumenti adeguati ovunque la natura del lavoro nel quale sono impiegati lo esiga.

Articolo 28

In tutti i campi saranno aperti spacci presso i quali i prigionieri di guerra potranno procurarsi derrate alimentari, oggetti d'uso, sapone e tabacco, a prezzi di vendita che non dovranno mai superare quelli del commercio locale.

Gli utili conseguiti dagli spacci saranno utilizzati a favore dei prigionieri di guerra: un fondo speciale sarà istituito a questo scopo. La persona di fiducia avrà il diritto di collaborare all'amministrazione dello spaccio e alla gestione di detto fondo.

Nel caso della soppressione di un campo, il saldo creditore del fondo speciale sarà consegnato ad una organizzazione umanitaria internazionale per essere utilizzato a favore dei prigionieri di guerra della stessa nazionalità di quelli che hanno contribuito a costituire detto fondo. In caso di rimpatrio generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrica, salvo accordo contrario concluso tra le Potenze interessate.

CAPITOLO III. - IGIENE E CURE MEDICHE

Articolo 29

La Potenza detentrica dovrà prendere tutti i provvedimenti igienici atti ad assicurare la pulizia e la salubrità dei campi ed a prevenire le epidemie.

I prigionieri di guerra disporranno, giorno e notte, di impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni costanti di pulizia. Nei campi dove si trovano delle prigioniere di guerra, dovranno essere loro riservati degli impianti sanitari separati.

Inoltre senza pregiudizio dei bagni e delle docce, di cui i campi dovranno essere provvisti, saranno forniti ai prigionieri di guerra acqua e sapone in quantità sufficiente per le loro cure quotidiane di pulizia corporale e per la lavatura della loro biancheria; saranno loro accordati a questo scopo gli impianti, le facilitazioni e il tempo necessari.

Articolo 30

Ogni campo disporrà di un'infermeria adeguata nella quale i prigionieri di guerra potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, nonché un regime alimentare appropriato. In caso di bisogno saranno riservati locali d'isolamento per i colpiti da malattie contagiose o mentali.

I prigionieri di guerra colpiti da malattia grave o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o ricovero in ospedale dovranno essere ammessi in ogni formazione militare o civile adatta per curarli, anche se il loro rimpatrio fosse previsto in un prossimo avvenire. Facilitazioni speciali saranno concesse per le cure da darsi agli invalidi, specialmente ai ciechi, e per la loro rieducazione, nell'attesa del loro rimpatrio.

I prigionieri di guerra saranno curati di preferenza da personale sanitario della Potenza dalla quale dipendono e, se possibile, della stessa loro nazionalità.

Non si potrà impedire ai prigionieri di guerra di presentarsi alle autorità sanitarie per essere visitati. Le autorità detentriche rilasceranno, a richiesta, ad ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale

che indichi la natura delle sue ferite o della sua malattia, la durata, la cura e le cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.

Le spese di cura, comprese quelle per gli apparecchi necessari a mantenere i prigionieri di guerra in buono stato di salute, specie protesi, dentarie o altre, e occhiali, saranno a carico della Potenza detentrica.

Articolo 31

Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni sanitarie dei prigionieri di guerra. Esse comprenderanno il controllo e la registrazione del peso di ogni prigioniero. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione, lo stato di pulizia, nonché di scoprire l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, della malaria e delle malattie veneree. In questo intento saranno utilizzati i metodi più efficaci disponibili, come ad esempio la radiografia periodica in serie su microfilm per l'accertamento della tubercolosi sin dai suoi inizi.

Articolo 32

I prigionieri di guerra che, senza essere stati incorporati nel servizio sanitario delle loro forze armate, siano medici, dentisti, infermieri o infermiere, potranno essere invitati dalla Potenza detentrica ad esercitare le loro funzioni sanitarie nell'interesse dei prigionieri di guerra appartenenti alla Potenza dalla quale essi stessi dipendono. Essi continueranno, in tal caso, ad essere prigionieri di guerra, ma dovranno però essere trattati allo stesso modo dei membri corrispondenti del personale sanitario trattenuti dalla Potenza detentrica. Essi saranno esonerati da ogni altro lavoro che potesse essere loro imposto in virtù dell'articolo 49.

CAPITOLO IV. - PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO TRATTENUTO PER ASSISTERE I PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 33

I membri del personale sanitario e religioso trattenuti in potere della Potenza detentrica per assistere i prigionieri di guerra, non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente Convenzione, come pure di tutte le facilitazioni necessarie per permetter loro di apportare le cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra.

Essi continueranno ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrica, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e in accordo con la loro coscienza professionale, le loro funzioni sanitarie o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l'esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni:

- a) essi saranno autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovano nei distaccamenti di lavoro o negli ospedali situati fuori del campo. L'autorità detentrica metterà a loro disposizione, a questo scopo, i necessari mezzi di trasporto;
- b) in ogni campo, il medico militare più anziano nel grado più elevato sarà responsabile, verso le autorità militari del campo, di tutto ciò che concerne le attività del personale sanitario trattenuto. A questo scopo, le Parti in conflitto si metteranno d'accordo, sin dall'inizio delle ostilità, circa la corrispondenza dei gradi del loro personale sanitario, compreso quello delle società indicate nell'articolo 26 della Convenzione di Ginevra del

12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Per tutte le questioni inerenti alla loro missione, detto medico, come pure i cappellani, avranno direttamente accesso presso le autorità competenti del campo. Queste accorderanno loro tutte le facilitazioni necessarie per la corrispondenza relativa a dette questioni;

- c) il personale trattenuto, pur essendo sottoposto alla disciplina del campo in cui si trova, non potrà essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione sanitaria o religiosa.

Durante le ostilità le Parti in conflitto si metteranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità.

Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrica dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.

CAPITOLO V. - RELIGIONE, ATTIVITÀ INTELLETTUALI E FISICHE

Articolo 34

I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni del loro culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dall'autorità militare.

Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose.

Articolo 35

I cappellani militari che cadono in potere della Potenza nemica e che rimanessero o fossero trattenuti per assistere i prigionieri di guerra, saranno autorizzati ad apportare il soccorso del loro ministero ed a esercitarlo liberamente tra i loro correligionari in accordo con la loro coscienza religiosa. Saranno ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovano prigionieri di guerra appartenenti alle stesse forze armate, che parlano la stessa lingua o appartengono alla medesima religione. Essi fruiranno delle facilitazioni necessarie e, in particolare, dei mezzi di trasporto previsti dall'Articolo 33 per visitare i prigionieri di guerra fuori del loro campo. Con riserva della censura, essi godranno della libertà di corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, con le autorità ecclesiastiche del paese di detenzione e le organizzazioni religiose internazionali. Le lettere e le cartoline che essi spediranno a questo scopo s'aggiungeranno al numero di lettere e cartoline previste dall'articolo 71.

Articolo 36

I prigionieri di guerra che sono ministri di un culto, senza essere stati cappellani militari nel loro proprio esercito, riceveranno l'autorizzazione, qualunque sia la denominazione del loro culto, ad esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. Essi saranno trattati, a tale scopo, come cappellani militari trattenuti dalla Potenza detentrica. Non saranno obbligati a nessun altro lavoro.

Articolo 37

Se i prigionieri di guerra non dispongono dell'assistenza di un cappellano militare trattenuto o di un prigioniero ministro del loro culto, a richiesta dei prigionieri interessati, sarà designato per assolvere questa funzione un ministro appartenente o alla loro confessione, o ad una confessione analoga, oppure, qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un laico qualificato. Tale designazione,

soggetta all'approvazione della Potenza detentrica, avrà luogo d'intesa con la comunità dei prigionieri interessati e, ove fosse necessario, con il consenso dell'autorità religiosa locale della stessa confessione. La persona in tal modo designata dovrà uniformarsi a tutti i regolamenti prescritti dalla Potenza detentrica, nell'interesse della disciplina e della sicurezza militare.

Articolo 38

Pur rispettando le preferenze individuali d'ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrica incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurarne l'esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggiamento necessario.

I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell'aria libera. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi.

CAPITOLO VI. - DISCIPLINA

Articolo 39

Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all'autorità diretta di un ufficiale responsabile appartenente alle forze armate regolari della Potenza detentrica. Quest'ufficiale sarà in possesso del testo della presente convenzione, vigilerà che le disposizioni di questa siano conosciute dal personale ai suoi ordini, e sarà responsabile dell'applicazione della stessa, sotto il controllo del proprio governo.

I prigionieri di guerra, eccettuati gli ufficiali, dovranno il saluto e le manifestazioni esterne di rispetto previste dai regolamenti vigenti presso i loro eserciti a tutti gli ufficiali della Potenza detentrica.

Gli ufficiali prigionieri di guerra saranno tenuti a salutare soltanto gli ufficiali di grado superiore di questa Potenza; tuttavia essi dovranno il saluto al comandante del campo, qualunque sia il suo grado.

Articolo 40

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare i distintivi di grado e nazionalità, come pure le decorazioni.

Articolo 41

Il testo della presente Convenzione, dei suoi allegati, nonché il contenuto di quegli accordi speciali previsti dall'articolo 6, saranno affissi in ogni campo, nella lingua dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possano essere consultati da tutti i prigionieri di guerra. Essi saranno comunicati, a richiesta, ai prigionieri che si trovassero nell'impossibilità di prendere conoscenza del testo stesso.

I regolamenti, ordini, avvertimenti e pubblicazioni d'ogni genere relativi alla condotta dei prigionieri di guerra saranno loro comunicati in una lingua che essi comprendano; essi saranno affissi nei modi sopra indicati e ne saranno trasmesse delle copie alla persona di fiducia. Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a prigionieri dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.

Articolo 42

L'uso delle armi contro i prigionieri di guerra, specie contro quelli che evadono o tentano di evadere, non potrà costituire che un mezzo estremo e sarà sempre preceduto da intimazioni adeguate alle circostanze.

CAPITOLO VII. - GRADI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 43

Fin dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto si comunicheranno reciprocamente i titoli ed i gradi di tutte le persone indicate nell'articolo 4 della presente Convenzione, per assicurare l'eguaglianza di trattamento tra i prigionieri di grado equivalente; se dei titoli e gradi fossero istituiti posteriormente, essi formeranno oggetto di comunicazione analoga.

La Potenza detentrica riconoscerà le promozioni di grado ricevute dai prigionieri di guerra e che le saranno regolarmente notificate dalla Potenza dalla quale essi dipendono.

Articolo 44

Gli ufficiali e assimilati prigionieri di guerra saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro età.

All'intento di assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno dislocati, in numero sufficiente e tenendo conto del grado degli ufficiali assimilati, soldati prigionieri di guerra delle stesse forze armate e, per quanto possibile, della medesima lingua; essi non potranno essere obbligati a nessun altro lavoro.

Sarà favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte degli ufficiali stessi.

Articolo 45

I prigionieri di guerra che non siano ufficiali o assimilati saranno trattati con i riguardi dovuti al loro grado e alla loro età.

Sarà favorita in ogni modo la gestione del vitto da parte dei prigionieri stessi.

CAPITOLO VIII. TRASFERIMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA DOPO IL LORO ARRIVO IN UN CAMPO.

Articolo 46

La Potenza detentrica, decidendo di trasferire i prigionieri di guerra, dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio.

Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrica nei loro spostamenti. Sarà sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute.

La Potenza detentrica fornirà ai prigionieri di guerra, durante il trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l'alloggio e le cure

mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e compilerà, prima della loro partenza, l'elenco completo dei prigionieri trasferiti.

Articolo 47

I prigionieri di guerra malati o feriti non saranno trasferiti fintanto che la loro guarigione può essere compromessa dal viaggio, salvo che la loro sicurezza l'esiga imperiosamente.

Se il fronte si avvicina ad un campo, i prigionieri di guerra che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.

Articolo 48

In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno informati ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest'avviso dovrà essere dato loro in tempo utile perché possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia.

Essi saranno autorizzati a portare con se i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i pacchi giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, se le circostanze del trasferimento lo esigono, a quanto il prigioniero può ragionevolmente portare, ma il peso autorizzato non oltrepasserà in nessun caso i venticinque chilogrammi.

La corrispondenza ed i pacchi mandati al loro campo precedente saranno loro recapitati immediatamente. Il comandante del campo prenderà, d'intesa con la persona di fiducia, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi dei prigionieri di guerra e dei bagagli che i prigionieri non potessero portare con se in seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo comma del presente articolo.

Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrica.

SEZIONE III. - LAVORO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 49

La Potenza detentrica potrà impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, tenendo conto della loro età, del loro sesso, del loro grado, nonché delle loro attitudini fisiche, specie per mantenerli in buono stato di salute fisica e morale.

I sottufficiali prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori di sorveglianza. Quelli che non vi fossero costretti potranno chiedere un altro lavoro che loro convenga e che sarà loro procurato nella misura del possibile.

Se ufficiali od assimilati domandano un lavoro che loro convenga, questo sarà loro procurato nei limiti del possibile. Essi non potranno in nessun caso essere costretti al lavoro.

Articolo 50

Oltre ai lavori relativi all'amministrazione, la sistemazione o la manutenzione del loro campo, i prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori appartenenti alle categorie seguenti:

- a) agricoltura;

- b) industrie produttive, estrattive o manifattrici, ad eccezione delle industrie metallurgiche, meccaniche e chimiche, dei lavori pubblici o dei lavori edilizi di carattere militare o di destinazione militare;
- c) trasporti o manutenzione, senza carattere o destinazione militare;
- d) attività commerciali o artistiche;
- e) servizi domestici;
- f) servizi pubblici senza carattere o destinazione militare.

In caso di violazione delle prescrizioni suddette, i prigionieri di guerra saranno autorizzati ad esercitare il loro diritto di reclamo, in conformità dell'articolo 78.

Articolo 51

I prigionieri di guerra dovranno fruire di condizioni di lavoro convenienti, specie per quanto concerne l'alloggio, il vitto, il vestiario e il materiale; queste condizioni non dovranno essere inferiori di quelle concesse ai cittadini della Potenza detentrici impiegati in lavori analoghi; sarà pure tenuto conto delle condizioni climatiche.

La Potenza detentrici che utilizza il lavoro dei prigionieri di guerra assicurerà nelle regioni dove lavorano questi prigionieri, l'applicazione delle leggi nazionali per la protezione del lavoro e, in particolare, dei regolamenti relativi alla sicurezza degli operai.

I prigionieri di guerra dovranno ricevere un addestramento ed essere provvisti di mezzi di protezione adeguati al lavoro che essi devono compiere e analoghi a quelli previsti per i cittadini della Potenza detentrici. Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 52, i prigionieri potranno essere sottoposti ai rischi normali corsi dalla mano d'opera civile.

Le condizioni del lavoro non potranno in nessun caso essere rese più penose da misure disciplinari.

Articolo 52

Nessun prigioniero di guerra, salvo che sia volontario, potrà essere adibito a lavori malsani o pericolosi.

Nessun prigioniero di guerra sarà adibito ad un lavoro che possa essere considerato come umiliante da un membro delle forze armate della Potenza detentrici.

La rimozione delle mine o di altri ordigni analoghi sarà considerato come un lavoro pericoloso.

Articolo 53

La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il viaggio d'andata e di ritorno, non dovrà essere eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, cittadini della Potenza detentrici, adibiti allo stesso lavoro.

Sarà obbligatoriamente concesso ai prigionieri di guerra, a metà del lavoro quotidiano, un riposo di almeno un'ora; questo riposo sarà il medesimo di quello previsto per gli operai della Potenza detentrici se esso è di più larga durata. Sarà pure loro accordato un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica o il giorno di riposo osservato nel loro paese d'origine. Inoltre, ogni prigioniero che abbia lavorato un anno fruirà di un riposo di otto giorni consecutivi, durante il quale gli sarà pagata la sua indennità di lavoro.

Qualora fossero applicati metodi di lavoro come il lavoro a cottimo, tali metodi non dovranno rendere eccessiva la durata del lavoro.

Articolo 54

L'indennità di lavoro dovuta ai prigionieri di guerra sarà fissata secondo le disposizioni dell'articolo 62 della presente Convenzione.

I prigionieri di guerra vittime di infortuni sul lavoro o che contraggono una malattia durante il lavoro o a causa di esso riceveranno tutte le cure richieste dal loro stato. La Potenza detentrica rilascerà loro inoltre un certificato medico che permetta loro di far valere i loro diritti presso la Potenza dalla quale dipendono, e ne trasmetterà copia all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123.

Articolo 55

L'attitudine al lavoro dei prigionieri di guerra sarà controllata periodicamente mediante visite mediche, almeno una volta al mese. In queste visite dovrà essere tenuto particolarmente conto della natura dei lavori ai quali i prigionieri di guerra sono costretti.

Se un prigioniero di guerra si ritiene incapace di lavorare, egli sarà autorizzato a presentarsi alle autorità sanitarie del suo campo; i medici potranno raccomandare per l'esonero dal lavoro quei prigionieri che, a loro avviso, sono inabili al lavoro.

Articolo 56

Il regime dei distaccamenti di lavoro sarà uguale a quello dei campi di prigionieri di guerra.

Ogni distaccamento di lavoro continuerà ad essere sottoposto al controllo di un campo di prigionieri di guerra e a dipenderne amministrativamente. Le autorità militari o il comandante di questo campo saranno responsabili, sotto il controllo del loro governo, dell'osservanza, nel distaccamento di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione.

Il comandante del campo, terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che dipendono dal suo campo e lo comunicherà ai delegati della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di altri enti per soccorsi ai prigionieri di guerra che visitassero il campo.

Articolo 57

Il trattamento dei prigionieri di guerra che lavorano per conto di privati sarà, anche se questi ne assicurano la custodia e la protezione sotto la loro responsabilità, almeno uguale a quello previsto dalla presente Convenzione; la Potenza detentrica, le autorità militari e il comandante del campo al quale appartengono questi prigionieri assumeranno l'intera responsabilità del sostentamento, delle cure, del trattamento e del pagamento dell'indennità di lavoro di questi prigionieri di guerra.

Questi prigionieri di guerra avranno il diritto di rimanere in contatto con le persone di fiducia dei campi dai quali dipendono.

SEZIONE IV. - RISORSE PECUNIARIE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 58

Fin dall'inizio delle ostilità e nell'attesa di mettersi d'accordo in proposito con la Potenza protettrice, la Potenza detentrica potrà fissare l'importo massimo di denaro contante o in forma analoga che i

prigionieri di guerra potranno conservare presso di se ogni eccedenza legittimamente in loro possesso, ritirata o trattenuta, sarà, così come qualunque deposito di danaro da loro eseguito, iscritta a credito del loro conto e non potrà essere convertita in altra valuta senza il loro consenso.

Quando i prigionieri di guerra fossero autorizzati a fare acquisti o a ricevere servizi verso pagamento in danaro, fuori del campo, questi pagamenti saranno fatti dai prigionieri stessi o dall'amministrazione del campo che iscriverà questi pagamenti a debito del conto dei prigionieri interessati. La Potenza detentrica emanerà le disposizioni necessarie in merito.

Articolo 59

Le somme in valuta della Potenza detentrica ritirate ai prigionieri di guerra, conformemente all'articolo 18, al momento della loro cattura, saranno iscritte a credito del conto di ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni dell'articolo 64 della presente sezione.

Saranno parimenti iscritti a credito di tale conto gli importi in valuta della Potenza detentrica provenienti dalla conversione di somme in altre valute, ritirate ai prigionieri di guerra in detto momento.

Articolo 60

La Potenza detentrica verserà a tutti i prigionieri di guerra una anticipazione sulla paga mensile, il cui importo sarà fissato dalla conversione nella valuta di detta Potenza delle somme seguenti:

categoria I: prigionieri di grado inferiore a sergente: otto franchi svizzeri

categoria II: sergenti e altri sottufficiali o prigionieri di grado equivalente: dodici franchi svizzeri;

categoria III: ufficiali fino al grado di capitano o prigionieri di grado equivalente: cinquanta franchi svizzeri;

categoria IV: comandanti o maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli o prigionieri di grado equivalente: sessanta franchi svizzeri;

categoria V: ufficiali generali o prigionieri di grado equivalente: settantacinque franchi svizzeri.

Le Parti in conflitto interessate potranno tuttavia modificare con accordi speciali gli importi delle anticipazioni sulla paga dovuta ai prigionieri di guerra delle varie categorie sopra indicate.

Inoltre, qualora gli importi previsti nel primo comma fossero troppo elevati in confronto alla paga corrisposta ai membri delle forze armate della Potenza detentrica o dovessero, per qualsiasi altro motivo cagionare serie difficoltà a detta Potenza, questa, nell'attesa della conclusione di un accordo speciale con la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra per modificare detti importi:

- a) continuerà a iscrivere a credito dei conti dei prigionieri di guerra gli importi indicati nel primo comma;
- b) potrà limitare temporaneamente a somme ragionevoli gli importi, prelevati dalle anticipazioni di paga, che essa metterà a disposizione dei prigionieri di guerra per il loro uso; tuttavia, per i prigionieri della categoria I, questi importi non saranno mai inferiori a quelli che la Potenza detentrica versa ai membri delle proprie forze armate.

Le ragioni di una tale limitazione saranno comunicate immediatamente alla Potenza protettrice.

Articolo 61

La Potenza detentrica accetterà gli invii di danaro che la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra facesse giungere come supplemento di paga, a condizione che gli importi siano i medesimi per ogni prigioniero della stessa categoria, che siano versati a tutti i prigionieri di questa categoria dipendenti da detta Potenza, e che siano iscritti, non appena possibile, a credito dei conti individuali dei prigionieri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 64. Tali supplementi di paga non dispenseranno la Potenza detentrica da alcuno degli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.

Articolo 62

I prigionieri di guerra riceveranno direttamente dalle autorità detentrici, un'equa indennità di lavoro, ma non potrà mai essere inferiore a un quarto di franco svizzero per giornata intiera di lavoro. La Potenza detentrica comunicherà ai prigionieri come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice la tariffa delle indennità di lavoro giornaliera da essa fissata.

Un'indennità di lavoro sarà parimenti pagata, dalle autorità detentrici ai prigionieri di guerra adibiti in modo permanente a funzioni o ad un lavoro artigiano relativi all'amministrazione, alla sistemazione interna o alla manutenzione dei campi, nonché ai prigionieri incaricati di esercitare funzioni spirituali o sanitarie a favore dei loro camerati.

L'indennità di lavoro della persona di fiducia, dei suoi ausiliari e, eventualmente, dei suoi consiglieri sarà prelevata dal fondo alimentato dagli utili dello spaccio: la tariffa ne sarà fissata dalla persona di fiducia e approvata dal comandante del campo. Ove un tale fondo non esista, le autorità detentrici pagheranno a detti prigionieri una equa indennità di lavoro.

Articolo 63

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere gli invii di danaro loro mandati individualmente o collettivamente.

Ogni prigioniero di guerra disporrà del saldo creditore del suo conto, qual è previsto dall'articolo seguente, nei limiti fissati dalla Potenza detentrica, che eseguirà i pagamenti richiesti. Con riserva delle restrizioni finanziarie o monetarie che essa ritenesse essenziali, i prigionieri di guerra saranno autorizzati a fare dei pagamenti per l'estero. In tal caso, la Potenza detentrica favorirà specialmente i pagamenti fatti dai prigionieri a favore delle persone a loro carico.

I prigionieri di guerra potranno in qualunque circostanza, sempre che vi consenta la Potenza dalla quale dipendono, far eseguire pagamenti nel loro proprio paese secondo la seguente procedura: la Potenza detentrica farà giungere a detta Potenza, per il tramite della Potenza protettrice, un avviso che contenga tutte le indicazioni utili su l'autore e il beneficiario del pagamento, nonché sull'importo della somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentrica; questo avviso sarà firmato dal prigioniero interessato e controfirmato dal comandante del campo. La potenza detentrica addebiterà il conto del prigioniero di tale importo: le somme in tal modo addebitate saranno da essa iscritte a credito della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri.

Per applicare le prescrizioni che precedono, la Potenza detentrica potrà utilmente consultare il regolamento-tipo riprodotto nell'Allegato V della presente Convenzione.

Articolo 64

La Potenza detentrica terrà per ogni singolo prigioniero di guerra un conto che deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) gli importi dovuti al prigioniero o da lui ricevuti come anticipazione di paga, indennità di lavoro o a qualsiasi altro titolo; le somme, in valuta della Potenza detentrici, ritirate al prigioniero; le somme ritirate al prigioniero e convertite, a sua richiesta, in valuta della detta Potenza;
- 2) le somme versate al prigioniero in contanti o in una forma analoga; i pagamenti fatti per suo conto ed a sua richiesta; le somme trasferite secondo il terzo comma dell'articolo precedente.

Articolo 65

Ogni registrazione fatta nel conto di un prigioniero di guerra sarà controfirmata o siglata dallo stesso o dalla persona di fiducia che agisce in suo nome.

I prigionieri di guerra godranno in ogni tempo di facilitazioni ragionevoli per esaminare il loro conto e riceverne copia; il conto potrà parimenti essere verificato dai rappresentanti della Potenza protettrice in occasione delle visite del campo.

Nel caso di trasferimento dei prigionieri di guerra, da un campo all'altro, il loro conto personale li seguirà. Nel caso di trasferimento da una Potenza detentrici ad un'altra, le somme loro appartenenti, che non siano in valuta della Potenza detentrici, li seguiranno; per tutte le altre somme che rimanessero a credito del loro conto sarà rilasciato loro un certificato.

Le Parti in conflitto interessate potranno mettersi d'accordo per comunicarsi, per il tramite della Potenza protettrice ed a determinati intervalli, gli estratti dei conti dei prigionieri di guerra.

Articolo 66

Quando, in seguito a liberazione o a rimpatrio, la cattività del prigioniero di guerra finirà, la Potenza detentrici rilascerà a questi una dichiarazione firmata da un ufficiale competente, attestante il saldo creditore dovuto al prigioniero alla fine della sua cattività. D'altro lato, la Potenza detentrici farà giungere alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra, per il tramite della Potenza protettrice, degli elenchi contenenti tutte le notizie sui prigionieri la cui cattività sia terminata in seguito a rimpatrio, liberazione, evasione, morte o in qualunque altro modo, e indicante particolarmente i saldi creditori dei loro conti. Ciascun foglio di questi elenchi sarà autenticato da un rappresentante autorizzato della Potenza detentrici.

Le Potenze interessate potranno, mediante accordo speciale, modificare interamente o parzialmente le disposizioni qui sopra previste.

La Potenza dalla quale dipende il prigioniero di guerra avrà la responsabilità di regolare con questi il saldo creditore rimanente dovutogli dalla Potenza detentrici alla fine della sua prigionia.

Articolo 67

Le anticipazioni di paga versate ai prigionieri di guerra in conformità dell'articolo 60 saranno considerate come fatte in nome della Potenza dalla quale essi dipendono; tali anticipazioni di paga, come pure tutti i pagamenti eseguiti da detta Potenza in virtù dell'articolo 63, terzo comma, e dell'articolo 68, saranno regolati mediante accordi tra le Potenze interessate, alla fine delle ostilità.

Articolo 68

Ogni domanda di indennità presentata da un prigioniero di guerra per un infortunio o qualsiasi altra invalidità risultante dal lavoro, sarà comunicata, per il tramite della Potenza protettrice, alla Potenza dalla quale dipende. In conformità delle disposizioni dell'articolo 54, la Potenza detentrici rilascerà

in ogni caso al prigioniero di guerra una dichiarazione che indichi la natura della ferita o dell'invalidità, le circostanze nelle quali è avvenuta e le informazioni relative alle cure mediche od ospedaliere che gli sono state praticate. Questa dichiarazione sarà firmata da un ufficiale responsabile della Potenza detentrica e le indicazioni di carattere sanitario saranno certificate conformi da un medico del Servizio sanitario.

La Potenza detentrica comunicherà altresì alla Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra ogni domanda d'indennità presentata da un prigioniero per i suoi effetti personali, somme o oggetti di valore, che gli fossero stati ritirati in virtù dell'articolo 18 e non restituiti al momento del suo rimpatrio, come pure ogni domanda d'indennità relativa ad una perdita che il prigioniero attribuisca a colpa della Potenza detentrica o di uno dei suoi agenti. La Potenza detentrica sostituirà invece a sue spese gli effetti personali di cui il prigioniero avesse bisogno durante la sua cattività. In ogni caso, la Potenza detentrica rilascerà al prigioniero una dichiarazione firmata da un ufficiale responsabile contenente tutte le indicazioni utili sui motivi per cui tali effetti, somme o oggetti di valore non gli sono stati restituiti. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso alla Potenza dalla quale dipende il prigioniero, per il tramite dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123.

SEZIONE V. - RELAZIONI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA CON L'ESTERO

Articolo 69

Non appena avrà in suo potere dei prigionieri di guerra, la Potenza detentrica comunicherà loro come pure alla Potenza dalla quale dipendono, per il tramite della Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni della presente sezione; essa notificherà parimenti ogni modifica apportata a dette misure.

Articolo 70

Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizione, dal momento della sua cattura o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un campo, anche se si tratta di un campo di transito, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un lazzaretto o in un altro campo, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, dall'altro, una cartolina possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, per informare della sua prigionia, del suo indirizzo e del suo stato di salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.

Articolo 71

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrica reputa necessario limitare questa corrispondenza, essa dovrà autorizzare almeno l'invio di due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione (e ciò senza contare le cartoline previste dall'articolo 70). Altre limitazioni potranno essere imposte soltanto se la Potenza detentrica ha pienamente motivo di ritenerle opportune nell'interesse dei prigionieri stessi, in considerazione delle difficoltà che la Potenza detentrica potrebbe trovare nel reclutamento di un numero sufficiente di traduttori aventi requisiti per effettuare la censura necessaria. Se la corrispondenza spedita ai prigionieri deve essere limitata, tale decisione potrà essere presa soltanto dalla Potenza dalla quale dipendono, eventualmente a richiesta della Potenza detentrica. Le lettere e le cartoline dovranno essere trasmesse con i mezzi più rapidi di cui disponga la Potenza detentrica; non potranno mai essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.

I prigionieri di guerra che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di dargliene per via ordinaria come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso la Potenza detentrica o pagate col danaro di cui dispongono. I prigionieri fruiranno parimenti di tale possibilità in caso di urgenza.

Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la loro corrispondenza in altre lingue.

I sacchi contenenti il corriere dei prigionieri saranno sigillati con cura, provvisti di etichetta indicante chiaramente il loro contenuto e indirizzati agli uffici postali di destinazione.

Articolo 72

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, compresi libri, oggetti di culto, materia e scientifico, tesi d'esame, strumenti musicali, articoli sportivi e materiale che permetta ai prigionieri di proseguire i loro studi o di esercitare una attività artistica.

Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrica dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.

Le sole restrizioni che potranno essere applicate a questi invii saranno quelle proposte dalla Potenza protettrice, nell'interesse degli stessi prigionieri di guerra, oppure per quanto concerne soltanto i loro rispettivi invii, in considerazione dell'ingombro eccezionale dei mezzi di trasporto e di comunicazione, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualunque altro che soccorra i prigionieri di guerra.

Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare la distribuzione degli invii di soccorso ai prigionieri di guerra. Gli invii di viveri o di capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.

Articolo 73

In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate sulle modalità relative alla ricezione, come pure alla distribuzione degli invii di soccorsi collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione.

I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto delle persone di fiducia di prendere in consegna gli invii di soccorsi ai prigionieri di guerra, di procedere alla loro distribuzione e di disporre nell'interesse dei prigionieri.

Non potranno del pari limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente che soccorra i prigionieri e che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.

Articolo 74

Tutti gli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra saranno esenti da qualunque diritto d'importazione, di dogana o altro.

La corrispondenza, gli invii di soccorso e gli invii autorizzati di danaro destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti per posta, sia direttamente, sia per tramite degli uffici di informazioni

previsti dall'articolo 122, e dell'Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, saranno esenti da qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi di transito.

Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati ai prigionieri di guerra, che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono essere loro trasmessi per posta, saranno a carico della Potenza detentrica in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre Potenze che sono Parti della Convenzione supporteranno le spese di trasporto nei loro rispettivi territori.

In mancanza di accordi speciali tra le Potenze interessate, le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte dalle franchigie più sopra previste, saranno a carico dello speditore.

Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dai prigionieri di guerra o loro indirizzati.

Articolo 75

Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carrì ferroviari, autocarri, battelli o aeromobili, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzare la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.

Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere:

- a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni, prevista dall'articolo 123, e gli Uffici nazionali previsti dall'articolo 122;
- b) la corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che soccorra i prigionieri, scambiano sia con i loro delegati, sia con le Parti in conflitto.

Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potranno essere convenute.

In mancanza di accordi speciali, le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte proporzionalmente dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi.

Articolo 76

La censura della corrispondenza indirizzata ai prigionieri di guerra o da essi spedita dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile. Essa potrà essere fatta soltanto dagli Stati speditore e destinatario e una volta sola da ciascuno di essi.

Il controllo degli invii destinati ai prigionieri di guerra dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi contengono e sarà fatto, salvo che si tratti di uno scritto o di uno stampato, in presenza del destinatario o di un camerata da lui debitamente incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi ai prigionieri non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura.

Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile.

Articolo 77

Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti.

Le Potenze detentrici accorderanno ogni facilitazione per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o della Agenzia centrale dei prigionieri di guerra prevista dall'articolo 123, degli atti, certificati o documenti destinati ai prigionieri di guerra o che provengono da essi, e ciò specialmente per le procure ed i testamenti.

SEZIONE VI. - RAPPORTI DEI PRIGIONIERI DI GUERRA CON LE AUTORITA'

CAPITOLO I. - LAGNANZE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA PER IL REGIME DI PRIGIONIA

Articolo 78

I prigionieri di guerra avranno diritto di presentare alle autorità militari nel cui potere essi si trovano, delle richieste concernenti il regime di prigionia al quale sono sottoposti.

I prigionieri avranno parimenti senza limitazione alcuna il diritto di rivolgersi, sia per il tramite della persona di fiducia, sia direttamente ove lo ritenessero necessario, ai rappresentanti delle Potenze protettrici per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare lagnanze nei riguardi del regime della prigionia.

Queste richieste e queste lagnanze non saranno limitate né considerate come facenti parte del contingente di corrispondenza indicato nell'articolo 71. Esse dovranno essere trasmesse d'urgenza. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna.

Le persone di fiducia potranno inviare ai rappresentanti delle Potenze protettrici dei rapporti periodici sulla situazione nei campi e sui bisogni dei prigionieri di guerra.

CAPITOLO II. - Rappresentanti dei prigionieri di guerra

Articolo 79

In ogni località dove siano prigionieri di guerra, eccettuate quelle dove si trovano gli ufficiali, i prigionieri nomineranno liberamente o a scrutinio segreto, ogni sei mesi, come pure in caso di vacanza, delle persone di fiducia incaricate di rappresentarli presso le autorità militari, le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa e ogni altro Ente che li soccorresse. Queste persone di fiducia saranno rieleggibili.

Nei campi di ufficiali ed assimilati o nei campi misti, l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più alto sarà riconosciuto come persona di fiducia. Nei campi di ufficiali, sarà assistito da uno o più consiglieri scelti fra gli ufficiali; nei campi misti, i suoi assistenti saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali e saranno nominati dagli stessi.

Nei campi di lavoro per i prigionieri di guerra, ufficiali prigionieri di guerra della stessa nazionalità saranno incaricati di assolvere le funzioni amministrative del campo incombenti ai prigionieri di guerra. Questi ufficiali potranno inoltre essere nominati ai posti di persone di fiducia conformemente alle disposizioni del primo capoverso del presente articolo. In tal caso, gli assistenti della persona di fiducia saranno scelti fra i prigionieri di guerra che non siano ufficiali.

Prima di poter entrare in funzione, ogni persona di fiducia nominata dovrà avere il gradimento della Potenza detentrica.

Se questa rifiuta il gradimento ad un prigioniero di guerra eletto dai suoi compagni di prigionia, essa dovrà comunicare i motivi del suo rifiuto alla Potenza protettrice.

In ogni caso, la persona di fiducia dovrà possedere la stessa nazionalità, parlare la stessa lingua ed essere degli stessi costumi dei prigionieri di guerra che rappresenta. In tal modo, i prigionieri di guerra ripartiti nelle diverse sezioni di un campo secondo la loro nazionalità, la loro lingua o i loro costumi, avranno per ogni sezione, la loro propria persona di fiducia, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti.

Articolo 80

Le persone di fiducia dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale dei prigionieri di guerra.

In particolare, nel caso in cui i prigionieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe alle persone di fiducia, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.

Le persone di fiducia non saranno responsabili, per il solo fatto delle loro funzioni, delle infrazioni commesse dai prigionieri di guerra.

Articolo 81

Le persone di fiducia non saranno costrette ad alcun altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile.

Le persone di fiducia potranno designare fra i prigionieri gli assistenti che fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite di distaccamenti di lavoro, presa in consegna degli invii di soccorso, ecc.).

Le persone di fiducia saranno autorizzate a visitare i locali dove sono internati i prigionieri di guerra e questi avranno il diritto di consultare liberamente la loro persona di fiducia.

Ogni facilitazione sarà parimenti concessa alle persone di fiducia per la loro corrispondenza postale o telegrafica con le autorità detentriche con le Potenze protettrici, con il Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, con le Commissioni sanitarie miste, nonché con gli enti che soccorressero i prigionieri di guerra. Le persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con la persona di fiducia del campo principale. Queste corrispondenze non saranno limitate né rientreranno nel contingente indicato nell'articolo 71.

Nessuna persona di fiducia potrà essere trasferita senza che gli si sia lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti.

In caso di destituzione, i motivi di queste decisioni saranno comunicati alla Potenza protettrice.

CAPITOLO III. - SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI

I Disposizioni generali

Articolo 82

I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti ed ordini generali vigenti presso le forze armate della Potenza detentrica. Questa sarà autorizzata a prendere misure giudiziarie o disciplinari in confronto di ogni prigioniero di guerra che abbia commesso una violazione di queste leggi, regolamenti ed ordini generali. Tuttavia non saranno autorizzati alcun procedimento o sanzione contrari alle disposizioni del presente capitolo.

Se le leggi, i regolamenti e gli ordini generali della Potenza detentrica dichiarano punibili degli atti commessi da un prigioniero di guerra, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da un membro delle forze armate della Potenza detentrica, questi atti potranno comportare soltanto sanzioni disciplinari.

Articolo 83

Quando si tratterà di stabilire se un'infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita disciplinarmente o giudiziariamente, la Potenza detentrica vigilerà che le autorità competenti usino la maggior indulgenza nell'apprezzare la questione e ricorrono a misure disciplinari anziché a procedimenti giudiziari, ogni qualvolta ciò sia possibile.

Articolo 84

Soltanto i tribunali militari potranno giudicare un prigioniero di guerra, salvo che la legislazione della Potenza detentrica autorizzi esplicitamente dei tribunali civili a giudicare un membro delle forze armate di questa Potenza per la stessa infrazione per la quale il prigioniero di guerra è perseguito.

In nessun caso un prigioniero di guerra sarà deferito a un Tribunale che non offra garanzie essenziali d'indipendenza e di imparzialità generalmente riconosciute e, in particolare, la cui procedura non gli garantisca i diritti e i mezzi di difesa previsti dall'articolo 108.

Articolo 85

Ai prigionieri di guerra perseguiti in virtù della legislazione della Potenza detentrica per atti commessi prima d'essere stati catturati continuerà ad essere applicata, quand'anche fossero condannati, la presente Convenzione.

Articolo 86

Un prigioniero di guerra non potrà essere punito che una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa.

Articolo 87

I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti dalle autorità militari e dai tribunali della Potenza detentrica con pene che non siano previste, per gli stessi fatti, nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza.

Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità della Potenza detentrica terranno conto nella più ampia misura possibile, del fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrica, non è legato ad essa da alcun dovere di fedeltà e ch'egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua propria volontà. Essi avranno la facoltà di mitigare liberamente la pena prevista

per l'infrazione imputata al prigioniero e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena.

Sono vietate le pene collettive per atti individuali, le pene corporali, incarcerazione in locali non rischiarati dalla luce del giorno, e, in via generale, qualsiasi forma di tortura o di crudeltà.

Nessun prigioniero di guerra può, inoltre, essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrici, né essere impedito di portarne le insegne.

Articolo 88

A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali o soldati prigionieri di guerra che subiscono una pena disciplinare o giudiziaria, non saranno soggetti ad un trattamento più rigoroso di quello previsto, per quanto concerne la medesima pena, per i membri delle forze armate della Potenza detentrici.

Le prigioniere di guerra non saranno condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, non saranno trattate più severamente delle donne appartenenti alle forze armate della Potenza detentrici punite per un'infrazione analoga.

Le prigioniere di guerra non potranno, in nessun caso, essere condannate a una pena più severa o, mentre scontano la loro pena, essere trattate più severamente di un uomo membro delle forze armate della Potenza detentrici, punito per un'infrazione analoga.

I prigionieri di guerra che abbiano scontato pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte non potranno essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.

II - Sanzioni disciplinari

Articolo 89

Le punizioni disciplinari applicabili ai prigionieri di guerra saranno:

- 1) la multa fino al 50 per cento dell'anticipazione sulla paga e dell'indennità di lavoro previste dagli articoli 60 e 62, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni;
- 2) la soppressione dei vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione;
- 3) i lavori comandati che non superino due ore il giorno;
- 4) gli arresti.

Tuttavia, la punizione indicata al numero 3 non potrà essere applicata agli ufficiali.

In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose per la salute dei prigionieri di guerra.

Articolo 90

La durata di una stessa punizione non supererà mai i trenta giorni. In caso di colpa disciplinare, i periodi di detenzione preventiva subiti prima dell'udienza o prima che sia stata inflitta la punizione saranno dedotti dalla punizione inflitta.

Il suddetto massimo di trenta giorni sopra previsto non potrà essere superato neppure se al momento in cui lo si giudica, il prigioniero dovesse rispondere in via disciplinare di più fatti, siano essi connessi fra loro o no.

Tra la pronuncia della punizione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese.

Qualora un prigioniero di guerra fosse colpito da una nuova punizione disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l'esecuzione di ciascuna punizione, se la durata di una di esse è di dieci o più giorni.

Articolo 91

L'evasione di un prigioniero di guerra sarà considerata come riuscita quando:

- 1) avrà raggiunto le forze armate della Potenza dalla quale dipende o quelle di una Potenza alleata;
- 2) avrà lasciato il territorio controllato dalla Potenza detentrica o da una Potenza alleata della stessa;
- 3) avrà raggiunto una nave che batta bandiera della Potenza dalla quale dipende o di una Potenza alleata e che si trovi nelle acque territoriali della Potenza detentrica, sempre che la nave non sia sottoposta all'autorità di quest'ultima.

I prigionieri di guerra che, dopo essere riusciti ad evadere, nel senso del presente articolo, fossero nuovamente fatti prigionieri, non saranno passibili di pena alcuna per la loro evasione precedente.

Articolo 92

Un prigioniero di guerra che tenta di evadere e che è ripreso prima di esservi riuscito nel senso dell'articolo 91, sarà passibile per questo atto, anche in caso di recidiva, di una punizione disciplinare soltanto.

Il prigioniero ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità militari competenti.

In deroga all'articolo 88, quarto comma, i prigionieri di guerra puniti in seguito ad un'evasione non riuscita, potranno essere sottoposti ad un regime di sorveglianza speciale, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subito in un campo di prigionieri di guerra e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione.

Articolo 93

L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui il prigioniero di guerra fosse deferito ai tribunali per un'infrazione commessa durante l'evasione o il tentativo d'evasione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facilitare la loro evasione e che non abbiano comportato alcuna violenza contro le persone, si tratti di infrazioni contro la proprietà pubblica, di furto senza intenzione di arricchimento, della compilazione e dell'uso di documenti falsi, di porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con punizioni disciplinari.

I prigionieri di guerra che avessero cooperato ad una evasione o ad un tentativo di evasione saranno passibili per questo fatto soltanto di una punizione disciplinare.

Articolo 94

Se un prigioniero di guerra evaso è ripreso, ne sarà fatta notifica, secondo le modalità previste dall'articolo 122, alla Potenza dalla quale dipende, sempre che la sua evasione fosse stata notificata.

Articolo 95

I prigionieri di guerra accusati di colpe disciplinari non saranno mantenuti in detenzione preventiva in attesa della decisione, salvo che lo stesso provvedimento sia applicabile anche ai membri delle forze armate della Potenza detentrica per infrazioni analoghe o che lo esigano gli interessi superiori del mantenimento dell'ordine e della disciplina nel campo.

Per tutti i prigionieri di guerra, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni.

Le disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo si applicheranno ai prigionieri di guerra in detenzione preventiva per colpe disciplinari.

Articolo 96

I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata.

Salva la competenza dei tribunali e delle autorità militari superiori, le punizioni disciplinari potranno essere pronunciate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualità di comandante di campo, o da un ufficiale responsabile che lo sostituisca o al quale abbia delegato i suoi poteri disciplinari.

Questi poteri non potranno mai essere delegati ad un prigioniero di guerra né essere esercitati da un prigioniero di guerra.

Prima che sia pronunciata una punizione disciplinare, il prigioniero di guerra incolpato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato. Egli sarà messo in condizione di spiegare il suo contegno e di difendersi. Sarà autorizzato a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sarà annunciata al prigioniero di guerra e alla persona di fiducia .

Il comandante del campo dovrà tenere un registro delle punizioni disciplinari pronunciate; questo registro sarà tenuto a disposizione dei rappresentanti della Potenza protettrice.

Articolo 97

In nessun caso, i prigionieri di guerra potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari (prigioni, penitenziari, bagni, ecc.) per scontarvi punizioni disciplinari.

Tutti i locali nei quali saranno scontate le punizioni disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene previste dall'articolo 25. I prigionieri di guerra puniti saranno messi in grado di tenersi in condizioni di pulizia, secondo le disposizioni dell'articolo 29.

Gli ufficiali ed assimilati non saranno detenuti negli stessi locali in cui si trovano i sottufficiali o gli uomini di truppa.

Le prigioniere di guerra che scontano una punizione disciplinare saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne.

Articolo 98

I prigionieri di guerra detenuti in seguito ad una punizione disciplinare continueranno a fruire delle disposizioni della presente Convenzione, nella misura in cui la loro detenzione le renda applicabili. Tuttavia, in nessun caso essi potranno essere privati del beneficio degli articoli 78 e 126.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno due ore.

Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del campo o in un ospedale.

Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonché a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a punizione espiata; nell'attesa, saranno affidati alla persona di fiducia che consegnerà all'infermeria le derrate deperibili contenute in detti colli.

III Procedimenti giudiziari

Articolo 99

Nessun prigioniero di guerra potrà essere perseguito o condannato per un atto che non sia esplicitamente represso dalla legislazione della Potenza detentrica o dal diritto internazionale vigenti il giorno in cui l'atto è stato commesso.

Nessuna pressione morale o fisica potrà essere esercitata su un prigioniero di guerra per indurlo a riconoscersi colpevole del fatto che gli è imputato.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato senza aver avuto la possibilità di difendersi e senza essere stato assistito da un difensore qualificato.

Articolo 100

I prigionieri di guerra e le Potenze protettrici saranno informati al più presto possibile delle infrazioni punibili con la pena di morte in base alla legislazione della Potenza detentrica.

Nessuna infrazione potrà, in seguito, essere dichiarata punibile con la pena di morte senza il consenso della Potenza dalla quale dipendono i prigionieri.

La pena di morte potrà essere pronunciata contro un prigioniero soltanto se l'attenzione del tribunale è stata, in conformità dell'articolo 87, secondo comma, specialmente richiamata sul fatto che l'imputato, non essendo cittadino della Potenza detentrica, non è legato alla stessa da alcun dovere di fedeltà e che egli si trova in suo potere per circostanze che non dipendono dalla sua volontà.

Articolo 101

Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra la sentenza non sarà eseguita prima dello spirare di un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la comunicazione particolareggiata prevista dall'articolo 107 sarà giunta alla Potenza protettrice all'indirizzo indicato.

Articolo 102

Una sentenza non potrà essere validamente pronunciata contro un prigioniero di guerra soltanto dagli stessi tribunali e secondo la stessa procedura stabilita per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrica e inoltre, soltanto se saranno state osservate le disposizioni del presente capitolo.

Articolo 103

Ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra sarà condotta con la maggiore rapidità consentita dalle circostanze e in modo che il processo possa aver luogo al più presto possibile. Nessun prigioniero di guerra sarà mantenuto in detenzione preventiva, eccetto che lo stesso provvedimento sia applicabile ai membri delle forze armate della Potenza detentrica per infrazioni analoghe, o che l'esiga l'interesse della sicurezza nazionale. Questa detenzione preventiva non durerà mai più di tre mesi.

La durata della detenzione preventiva di un prigioniero di guerra sarà dedotta da quella della pena detentiva alla quale sarà stato condannato; di questa norma sarà tenuto conto al momento di fissare la pena.

Durante la detenzione preventiva, i prigionieri di guerra continueranno a fruire delle disposizioni degli articoli 97 e 98 del presente capitolo.

Articolo 104

In tutti i casi in cui la Potenza detentrica avrà deciso di aprire un procedimento giudiziario contro un prigioniero di guerra, essa ne avvertirà la Potenza protettrice appena lo potrà, almeno tre settimane prima dell'inizio del dibattimento.

Questo termine di tre settimane decorrerà dal momento in cui detto avviso sarà giunto alla Potenza protettrice, all'indirizzo precedentemente indicato da quest'ultima alla Potenza detentrica.

Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti:

- 1) cognome e nomi del prigioniero di guerra, suo grado, suo numero di matricola, sua data di nascita e, se ne ha, sua professione;
- 2) luogo d'internamento o di detenzione;
- 3) specificazione del o dei capi d'accusa, con menzione delle disposizioni di legge applicabili;
- 4) indicazione del tribunale che giudicherà la causa nonché la data e il luogo previsti per l'apertura del dibattimento.

La stessa comunicazione sarà fatta dalla Potenza detentrica alla persona di fiducia del prigioniero di guerra.

Se, all'apertura del dibattimento, non è fornita la prova che la Potenza protettrice, il prigioniero di guerra e la persona di fiducia interessata abbiano ricevuto l'avviso sopra indicato almeno tre settimane prima dell'apertura del dibattimento, questo non potrà aver luogo e sarà rinviato.

Articolo 105

Il prigioniero di guerra avrà diritto di essere assistito da uno dei suoi commilitoni prigionieri, di essere difeso da un avvocato qualificato di sua scelta, di far citare dei testimoni e di ricorrere, ove lo ritenga necessario, alle prestazioni di un interprete competente. Egli sarà informato di questo suo diritto, in tempo utile prima del processo, dalla Potenza detentrica.

In mancanza di una scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice gli procurerà un difensore; esso disporrà almeno di una settimana per poter procedere a ciò. A richiesta della Potenza protettrice, la Potenza detentrica trasmetterà un elenco di persone qualificate per sostenere la difesa.

Nel caso in cui né il prigioniero di guerra né la Potenza protettrice avessero scelto un difensore, la Potenza detentrica designerà d'ufficio un avvocato qualificato per difendere l'imputato.

Per preparare la difesa dell'imputato, il difensore disporrà almeno di un termine di due settimane prima dell'apertura del processo, nonché delle facilitazioni necessarie; in particolare, potrà visitare liberamente l'imputato e trattenerci con tutti i testimoni a difesa, compresi i prigionieri di guerra. Fruirà di queste facilitazioni sino allo spirare del termine di ricorso.

Al prigioniero di guerra imputato sarà comunicato, con sufficiente anticipo prima dell'apertura del dibattimento e in una lingua che comprenda l'atto di accusa, come pure gli atti che sono, di regola, comunicati all'imputato in virtù delle leggi vigenti negli eserciti della Potenza detentrica. La stessa comunicazione dovrà essere fatta nelle medesime condizioni al suo difensore.

I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento, salvo il caso che questo, in via eccezionale, dovesse aver luogo a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato; la Potenza detentrica dovrà in tal caso informare la Potenza protettrice.

Articolo 106

Ogni prigioniero di guerra avrà il diritto, alle stesse condizioni di quelle previste per i membri delle forze armate della Potenza detentrica, di ricorrere in appello, in cassazione, o in revisione contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, nonché dei termini prescritti per esercitarli.

Articolo 107

Ogni sentenza pronunciata nei confronti di un prigioniero di guerra sarà immediatamente comunicata alla Potenza protettrice, sotto forma di una comunicazione sommaria, indicante anche se il prigioniero abbia diritto di ricorrere in appello, in cassazione o in revisione. Tale comunicazione sarà fatta anche alla persona di fiducia interessata. Sarà fatta altresì al prigioniero di guerra, e in una lingua che egli comprenda, nel caso in cui la sentenza non fosse stata pronunciata in sua presenza. La Potenza detentrica comunicherà inoltre immediatamente alla Potenza protettrice la decisione del prigioniero di guerra di far uso o no dei suoi diritti di ricorso.

D'altro lato, in caso di condanna divenuta definitiva e, se si tratta di pena di morte, in caso di condanna pronunciata in prima istanza, la Potenza detentrica trasmetterà il più presto possibile alla Potenza protettrice una comunicazione particolareggiata contenente:

- 1) il testo esatto della sentenza;
- 2) un rapporto riassuntivo su l'istruttoria e il dibattimento, che sottolinei, in particolare, gli elementi dell'accusa e della difesa;
- 3) l'indicazione, se è il caso, dello stabilimento dove sarà scontata la pena.

Le comunicazioni previste nei capoversi precedenti saranno trasmesse alla Potenza protettrice all'indirizzo che essa avrà indicato precedentemente alla Potenza detentrica.

Articolo 108

Le pene pronunciate nei confronti dei prigionieri di guerra in virtù di sentenze divenute regolarmente esecutive saranno scontate negli stessi stabilimenti e nelle medesime condizioni stabilite per i membri delle forze armate della Potenza detentrica. Queste condizioni saranno sempre conformi alle esigenze dell'igiene e dell'umanità.

Le prigioniere di guerra, nei confronti delle quali fossero state pronunciate pene di tal genere, saranno detenute in locali separati e saranno sottoposte alla sorveglianza di donne.

I prigionieri di guerra condannati ad una pena detentiva continueranno a fruire, in ogni caso, delle disposizioni degli articoli 78 e 126 della presente Convenzione. Essi saranno inoltre autorizzati a ricevere ed a spedire della corrispondenza, a ricevere almeno un collo di soccorso al mese e a fare regolarmente del moto all' aria aperta; essi riceveranno le cure mediche richieste dallo stato della loro salute, nonché l' assistenza spirituale che potessero desiderare. Le punizioni che dovessero loro essere inflitte saranno conformi alle disposizioni dell'articolo 87, terzo comma.

TITOLO IV - FINE DELLA PRIGIONIA

SEZIONE I.- RIMPATRIO DIRETTO E OSPEDALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE

Articolo 109

Con riserva del terzo comma del presente articolo, le Parti in conflitto dovranno rinviare nel loro paese, conformemente al disposto del primo comma dell' articolo seguente, senza riguardo al numero e al grado e dopo averli posti in grado di essere trasportati, i prigionieri di guerra gravemente feriti o gravemente malati.

Durante le ostilità, le Parti in conflitto si sforzeranno, con il concorso delle potenze neutrali interessate, di organizzare l' ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri feriti o malati indicati nel secondo comma dell' articolo seguente; essi potranno, inoltre, concludere accordi per il rimpatrio diretto o l' internamento in paese neutrale dei prigionieri validi che abbiano subito una lunga cattività.

Nessun prigioniero di guerra ferito o malato, il cui rimpatrio è previsto ai sensi del primo comma del presente articolo, potrà essere rimpatriato durante le ostilità contro la sua volontà.

Articolo 110

Saranno rimpatriati direttamente:

- 1) i feriti e i malati incurabili, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione;
- 2) i feriti e i malati non suscettibili, secondo le previsioni mediche, di guarigione nel termine di un anno, il cui stato esige una cura e le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una notevole diminuzione;
- 3) i feriti e i malati guariti, le cui attitudini intellettuali o fisiche sembrano aver subito una diminuzione notevole e permanente.

Potranno essere ospedalizzati in un paese neutrale:

- 1) i feriti e i malati la cui guarigione è presumibile entro l'anno successivo alla data della ferita o all' inizio della malattia, qualora una cura in paese neutrale lasci presumere la guarigione più sicura e più rapida;

- 2) i prigionieri di guerra la cui salute intellettuale o fisica è secondo le previsioni mediche, minacciata seriamente dal mantenimento in prigionia, ma che un' ospedalizzazione in paese neutrale potrebbe sottrarre a questa minaccia.

Le condizioni che i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale dovranno soddisfare per essere rimpatriati saranno fissate, come pure il loro statuto, mediante accordo tra le Potenze interessate. Di regola, saranno rimpatriati i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale che appartengono alle seguenti categorie:

- 1) coloro il cui stato di salute si è aggravato in modo che vengano a sussistere le condizioni del rimpatrio diretto:
- 2) quelli le cui attitudini intellettuali o fisiche rimangono, dopo la cura, notevolmente menomate.

In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto interessate per determinare i casi d'invalidità o di malattia che giustificano il rimpatrio diretto o l'ospedalizzazione in paese neutrale, tali casi saranno stabiliti conformemente alle norme contenute nell'accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e la ospedalizzazione in paese neutrale e nel regolamento concernente le Commissioni sanitarie miste, allegati alla presente Convenzione.

Articolo 111

La Potenza detentrica, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra e una Potenza neutrale, che abbia il gradimento di dette due Potenze, si sforzeranno di concludere gli accordi che permettano l'internamento dei prigionieri di guerra sul territorio di detta Potenza neutrale sino alla cessazione delle ostilità.

Articolo 112

Fin dall'inizio del conflitto, saranno designate delle Commissioni sanitarie miste per esaminare i prigionieri malati e feriti e prendere tutte le decisioni utili al riguardo. La designazione, i doveri e il funzionamento di queste commissioni saranno conformi alle disposizioni del regolamento allegato alla presente Convenzione.

Tuttavia, i prigionieri che, secondo il parere delle autorità mediche della Potenza detentrica, sono palesemente feriti o malati gravi, potranno essere rimpatriati senza dover essere esaminati da una Commissione sanitaria mista.

Articolo 113

Oltre a coloro che saranno stati designati dalle autorità sanitarie della Potenza detentrica, i prigionieri feriti o malati appartenenti alle categorie seguenti avranno la facoltà di presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste previste dall'articolo precedente:

- 1) i feriti e i malati proposti da un medico compatriota o cittadino di una Potenza in conflitto alleata alla Potenza dalla quale essi dipendono, che eserciti le sue funzioni nel campo;
- 2) i feriti e i malati proposti dalla loro persona di fiducia;
- 3) i feriti e i malati che sono stati proposti dalla Potenza dalla quale dipendono o da un ente riconosciuto da questa Potenza, che soccorra i prigionieri.

I prigionieri di guerra che non appartengono ad una delle tre categorie sopra indicate potranno nondimeno presentarsi alla visita delle Commissioni sanitarie miste, ma saranno esaminati soltanto dopo quelli delle categorie suddette.

Il medico compatriota dei prigionieri di guerra sottoposti alla visita della Commissione sanitaria mista e la loro persona di fiducia saranno autorizzati ad assistere alla visita.

Articolo 114

Ai prigionieri di guerra vittime di infortuni, eccettuati i feriti volontari, si applicheranno, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospedalizzazione in un paese neutrale, le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 115

Nessun prigioniero di guerra colpito da una punizione disciplinare che si trovasse nelle condizioni previste per il rimpatrio o l'ospedalizzazione in un paese neutrale, potrà essere trattenuto per non aver scontato la punizione.

I prigionieri di guerra perseguiti o condannati in via giudiziaria, per i quali fossero previsti il rimpatrio o l'ospedalizzazione in paese neutrale, potranno fruire di questi provvedimenti prima della fine della procedura o dell'esecuzione della pena, sempre che la Potenza detentrica lo consenta.

Le parti in conflitto si comunicheranno i nomi di coloro che fossero trattenuti sino alla fine della procedura o dell'espiazione della pena.

Articolo 116

Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra o del loro trasporto in paese neutrale saranno sopportate, a partire dal confine della Potenza detentrica, dalla Potenza dalla quale questi prigionieri dipendono.

Articolo 117

Nessun rimpatriato potrà essere adibito a servizio militare attivo.

SEZIONE II. - LIBERAZIONE E RIMPATRIO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA ALLA FINE DELLE OSTILITÀ'

Articolo 118

I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente dopo la fine delle ostilità attive.

In mancanza di disposizioni a tale riguardo in una convenzione conclusa fra le Parti in conflitto per porre fine alle ostilità, o, in mancanza di tale convenzione, ciascuna delle Potenze detentriche preparerà essa stessa ed attuerà senz'indugio un piano di rimpatrio conforme al principio enunciato nel precedente comma.

Nell'uno come nell'altro caso, i provvedimenti adottati saranno resi noti ai prigionieri di guerra.

Le spese di rimpatrio dei prigionieri di guerra saranno in ogni caso ripartite equamente tra la Potenza detentrica e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri. A questo scopo saranno osservate le seguenti norme per la ripartizione:

- a) se le due Potenze di cui si tratta sono limitrofe, la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra sopporterà le spese del loro rimpatrio a partire dal confine della Potenza detentrici;
- b) se le due Potenze di cui si tratta non sono limitrofe, la Potenza detentrici sopporterà le spese di trasporto dei prigionieri di guerra nel suo territorio fino al suo confine o al porto d'imbarco più vicino alla Potenza dalla quale i prigionieri dipendono. Quanto al rimanente delle spese cagionate dal rimpatrio, le parti interessate si metteranno d'accordo per ripartirle equamente tra di loro. La conclusione di un tale accordo non potrà in nessun caso giustificare il minimo ritardo nel rimpatrio dei prigionieri di guerra.

Articolo 119

I rimpatri saranno eseguiti in condizioni analoghe a quelle previste dagli articoli dal 46 al 48 incluso della presente Convenzione per il trasferimento dei prigionieri di guerra e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 118 nonché di quelle seguenti.

Al momento del rimpatrio, saranno restituiti ai prigionieri di guerra gli oggetti di valore loro ritirati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 18, e le somme di danaro in valuta estera che non fossero state convertite nella valuta della Potenza detentrici. Gli oggetti di valore e le somme in valuta estera che, per un motivo o per l'altro non fossero stati restituiti ai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, saranno consegnati all'Ufficio d'informazioni previsto dall'articolo 122.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a portare con sé i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi effetti potrà essere limitato, qualora le circostanze del rimpatrio lo esigono, a quanto il prigioniero possa ragionevolmente portare; ogni prigioniero sarà in ogni caso autorizzato a portare con sé almeno venticinque chilogrammi.

Gli altri effetti personali del prigioniero rimpatriato saranno custoditi dalla Potenza detentrici; questa glieli farà pervenire non appena avrà concluso con la Potenza dalla quale il prigioniero dipende, un accordo che fissi le modalità del loro trasporto e il pagamento delle relative spese.

I prigionieri di guerra che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o un delitto di diritto penale, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo e, quando ne sia il caso, fino all'espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che siano condannati per un crimine o un delitto di diritto penale.

Le Parti in conflitto si comunicheranno i nomi dei prigionieri di guerra che saranno trattenuti sino alla fine del processo o dell'espiazione della pena.

Le Parti belligeranti si metteranno d'accordo per istituire delle commissioni allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio nel più breve tempo possibile.

SEZIONE III. - MORTE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 120

I testamenti dei prigionieri di guerra saranno compilati in modo da soddisfare alle condizioni di validità richieste dalla legislazione del loro paese d'origine, che provvederà a comunicare queste condizioni alla Potenza detentrici. A richiesta del prigioniero di guerra e ad ogni modo dopo la sua morte, il testamento sarà trasmesso senz'indugio alla Potenza protettrice e una copia certificata conforme sarà consegnata all'Agenzia centrale d'informazioni.

I certificati di morte, conformi al modulo allegato alla presente Convenzione, o gli elenchi, certificati conformi da un ufficiale responsabile di tutti i prigionieri di guerra morti in cattività, saranno trasmessi al più presto all'Ufficio di informazioni dei prigionieri di guerra istituito conformemente all'articolo 122. In questi certificati o in questi elenchi dovranno essere riprodotte le informazioni circa le indennità indicate nel terzo comma dell'articolo 17, il luogo e la data della morte, la causa della morte, il luogo e la data dell'inumazione, nonché tutte le informazioni necessarie per identificare le tombe .

L'inumazione o la cremazione dovranno essere precedute da un esame medico del cadavere per constatare la morte, permettere la redazione di un rapporto e, ove occorra, accertare l'identità del morto.

Le autorità detentrici vigileranno che i prigionieri di guerra morti in cattività siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, convenientemente tenute e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate. Ogniqualevolta ciò sia possibile, i prigionieri di guerra morti, che dipendevano dalla stessa Potenza, saranno inumati nello stesso luogo.

I prigionieri di guerra morti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se impellenti ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione con indicazione dei motivi, nell'atto di morte.

Affinché le tombe possano sempre essere rintracciate, tutte le indicazioni relative alle inumazioni e alle tombe dovranno essere registrate da un servizio delle tombe istituito dalla Potenza detentrici. Gli elenchi delle tombe e le indicazioni relative ai prigionieri di guerra inumati nei cimiteri saranno trasmessi alla Potenza dalla quale dipendono questi prigionieri di guerra. Incomberà alla Potenza che controlla il territorio, sempre che partecipi alla Convenzione, di prendere cura di queste tombe e di registrare ogni trasferimento ulteriore delle salme. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d'origine comunichi le disposizioni definitive che desidera prendere al riguardo.

Articolo 121

Ogni decesso o ferimento grave di un prigioniero di guerra cagionati o che si sospetta che siano stati cagionati da una sentinella, da un altro prigioniero di guerra o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui s'ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrici.

Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Saranno raccolte le deposizioni dei testimoni, specie quelle dei prigionieri di guerra; un rapporto che le contenga sarà comunicato a detta Potenza.

Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrici prenderà tutte le misure per perseguire giudiziariamente il o i responsabili.

TITOLO V - UFFICI D'INFORMAZIONI E SOCIETÀ DI SOCCORSO CONCERNENTI I PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 122

Fin dall'inizio di un conflitto, e in tutti i casi di occupazione, ogni Paese in conflitto istituirà un Ufficio ufficiale di informazioni sui prigionieri di guerra che si trovano in suo potere; le Potenze neutrali o non belligeranti che avessero accolto sul loro territorio persone appartenenti ad una delle

categorie indicate nell'articolo 4 agiranno nello stesso modo nei confronti di queste persone. La Potenza interessata vigilerà affinché quest'Ufficio d'informazioni disponga dei locali, del materiale e del personale necessari perché possa funzionare efficacemente. Essa sarà libera di impiegarvi dei prigionieri di guerra rispettando le condizioni previste nella sezione della presente convenzione concernente il lavoro dei prigionieri di guerra.

Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più breve termine possibile, al suo Ufficio le informazioni di cui è cenno nei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo a proposito d'ogni persona nemica appartenente a una delle categorie indicate nell'articolo 4 e caduta in suo potere. Le Potenze neutrali o non belligeranti agiranno nello stesso modo nei confronti delle persone di queste categorie che avessero accolte sul loro territorio.

L'Ufficio farà giungere d'urgenza servendosi dei mezzi più rapidi, queste informazioni alle Potenze interessate, per il tramite, da un lato, delle Potenze protettrici e, dall'altro, dell'Agenzia centrale contemplata dall'articolo 123.

Queste informazioni dovranno permettere di avvertire rapidamente le famiglie interessate. Queste informazioni nei limiti in cui sono in possesso dell'Ufficio d'informazioni comprenderanno per ogni prigioniero di guerra, con riserva delle disposizioni dell'articolo 17, cognome, nomi, grado, numero di matricola, luogo e data di nascita, indicazione della Potenza dalla quale dipende, nome del padre e cognome della madre, cognome e indirizzo della persona che deve essere informata, nonché indirizzo al quale la corrispondenza può essere diretta al prigioniero.

L'Ufficio d'informazioni riceverà dai vari servizi competenti le indicazioni relative ai mutamenti, alle liberazioni, ai rimpatri, alle evasioni, alle ospedalizzazioni, ai decessi, e le trasmetterà nel modo previsto dal precedente comma tre.

Del pari, informazioni sullo stato di salute dei prigionieri di guerra gravemente malati o feriti saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana.

L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di rispondere a tutte le domande che gli fossero rivolte a proposito dei prigionieri di guerra, compresi quelli morti in cattività; esso procederà alle inchieste necessarie per procurarsi le informazioni richieste che non possedesse.

Tutte le comunicazioni scritte fatte dall'Ufficio saranno autenticate da una firma o da un sigillo.

L'Ufficio d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere e di trasmettere alle Potenze interessate tutti gli oggetti personali di valore, comprese le somme di danaro in valuta che non sia quella della Potenza detentrica, e i documenti che rivestano importanza per i congiunti prossimi, abbandonati dai prigionieri di guerra al momento del loro rimpatrio, della loro liberazione, evasione o morte. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegati delle dichiarazioni che stabiliscano con precisione l'identità delle persone cui gli oggetti appartenevano, nonché un inventario completo del pacco. Gli altri effetti personali dei prigionieri di cui si tratta saranno rimandati in conformità agli accordi conclusi tra le Parti in conflitto interessate.

Articolo 123

Sarà istituita, in paese neutrale, un'Agenzia centrale di informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia.

Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigionieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o privata e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese

d'origine dei prigionieri od alla Potenza dalla quale dipendono. Essa riceverà, da parte delle Potenze in conflitto, ogni facilitazione per procedere a dette trasmissioni.

Le Alte parti contraenti, e, in particolare, quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agencia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse.

Queste disposizioni non dovranno essere interpretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle società di soccorso indicate nell'articolo 125.

Articolo 124

Gli Uffici nazionali d'informazioni e l'Agencia centrale d'informazioni beneficeranno della franchigia di porto, in materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'articolo 74 e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.

Articolo 125

Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per fare fronte a qualsiasi altra necessita ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che venisse in soccorso ai prigionieri di guerra. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare i prigionieri, per distribuir loro soccorsi, materiale di ogni provenienza destinato a scopi religiosi educativi, o ricreativi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi nei campi. Le società o gli enti sopra indicati possono essere costituiti sul territorio della Potenza detentrici, in un altro paese, oppure avere carattere internazionale.

La Potenza detentrici potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutti i prigionieri di guerra.

La situazione particolare del Comitato Internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata.

Quando saranno consegnati a prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli scopi sopra indicata o almeno entro breve termine, sarà trasmesso alla società di soccorso o all'ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata dalla persona di fiducia dei prigionieri di cui si tratta. Ricevute concernenti questi invii saranno rilasciate in pari tempo dalle autorità amministrative che hanno la custodia dei prigionieri.

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

SEZIONE I.- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 126

I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro; essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dai prigionieri. Saranno pure autorizzati a recarsi nei luoghi di partenza, di passaggio o di arrivo dei prigionieri trasferiti. Potranno intrattenersi senza testimoni coi prigionieri, specialmente con la loro persona di fiducia, ove occorra per il tramite di un interprete.

Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare; la durata e la frequenza di queste visite non saranno limitate. Esse potranno essere vietate soltanto per imperiose necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea.

La Potenza detentrici e la Potenza dalla quale dipendono i prigionieri di guerra da visitare potranno se è il caso, mettersi d'accordo perché compatrioti di questi prigionieri siano ammessi a partecipare alle visite.

I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sarà sottoposta ai gradimento della Potenza in cui potere si trovano i prigionieri di guerra da visitare.

Articolo 127

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere nel più largo modo possibile, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, il testo della presente convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi ne siano conosciuti da tutte le loro forze armate e da tutta la popolazione.

Le autorità militari o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilità nei confronti dei prigionieri di guerra, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere particolarmente istruite sulle sue disposizioni.

Articolo 128

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.

Articolo 129

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell' articolo seguente.

Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l'ordine di commettere, una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra parte contraente interessata al procedimento, purché questa parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della presente Convenzione.

Articolo 130

Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente gravi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, il fatto

di costringere un prigioniero di guerra a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica, o quello di privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione.

Articolo 131

Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 132

A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che deciderà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

SEZIONE II. - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 133

La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici.

Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Articolo 134

La presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.

Articolo 135

Nei rapporti tra le Potenze legate alla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerà il capitolo II del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja.

Articolo 136

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alla Convenzione del 27 luglio 1929.

Articolo 137

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Articolo 138

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 139

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.

Articolo 140

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Articolo 141

Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Articolo 142

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti .

La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conclusa e, in ogni caso, sino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.

La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le parti in conflitto saranno tenute ad adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Articolo 143

Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato negli Archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.

ALLEGATO I

ACCORDO TIPO CONCERNENTE IL RIMPATRIO DIRETTO E LA OSPEDALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA FERITI E MALATI (vedi articolo 110)

I Principi per il rimpatrio diretto o l'ospedalizzazione in paese neutrale

A Rimpatrio diretto.

Saranno direttamente rimpatriati:

1. Tutti i prigionieri di guerra colpiti dalle infermità seguenti, risultanti da traumi, perdita di un membro, paralisi, infermità articolari od altre, in quanto l'infermità consista almeno nella perdita di una mano o di un piede, o che equivalga alla perdita di una mano o di un piede.

Senza che sia pregiudicata un'interpretazione più larga, i seguenti casi saranno considerati come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede:

- a) perdita della mano, di tutte le dita o del pollice e dell'indice di una mano; perdita del piede o di tutte le dita e dei metatarsi di un piede;
 - b) anchilosi, perdita di tessuto osseo, retrazione cicatriziale che sopprima la funzione di una delle grandi articolazioni o di tutte le articolazioni digitali di una mano;
 - c) pseudartrosi delle ossa lunghe;
 - d) deformità risultanti da fratture o altri traumi e che comportano una seria menomazione dell'attività e dell'attitudine a portare pesi.
2. Tutti i prigionieri di guerra feriti il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigione entro l'anno successivo alla data del ferimento, come ad esempio nei seguenti casi:
 - a) proiettile nel cuore, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non ha potuto constatare disturbi gravi;
 - b) scheggia metallica nel cervello o nei polmoni, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non ha potuto constatare una reazione locale o generale;

- c) osteomielite la cui guarigione non possa essere prevista entro l'anno successivo al ferimento e sembri dover condurre all' anchilosi di un'articolazione o ad altre alterazioni che equivalgano alla perdita di una mano o di un piede;
 - d) ferita penetrante e purulenta delle grandi articolazioni;
 - e) ferita del cranio o spostamento del tessuto osseo;
 - f) ferita o ustione del viso con perdita di tessuto e lesioni funzionali;
 - g) ferita del midollo spinale;
 - h) lesione dei nervi periferici, le cui conseguenze equivalgano alla perdita di una mano o di un piede e la cui guarigione esiga un periodo di tempo superiore ad un anno dal ferimento, come ad esempio: lesione del plesso brachiale, o lombo sacrale, del nervo mediano o sciatico, come pure la lesione combinata dei nervi radiale e cubitale o dei nervi peroneo e tibiale, ecc. La lesione isolata dei nervi radiale, cubitale, peroneo o tibiale non giustifica il rimpatrio, salvo nel caso di contratture o di disturbi neurotrofici gravi;
 - i) lesione dell'apparato genito-urinario che ne comprometta seriamente il funzionamento.
3. Tutti i prigionieri di guerra malati il cui stato sia divenuto cronico al punto che le previsioni sembrano escludere, nonostante le cure, la guarigione entro l'anno successivo all'inizio della malattia, come ad esempio nei seguenti casi:
- a) tubercolosi evolutiva, di qualsiasi organo, che, secondo le previsioni mediche, non possa più essere guarita od almeno considerevolmente migliorata da una cura in paese neutrale;
 - b) pleurite essudativa;
 - c) malattie gravi degli organi della respirazione, di origine non tubercolare, presunte incurabili, come ad esempio: enfisema polmonare grave (con o senza bronchite); asma cronica* che si prolunghi oltre un anno di cattività; bronchiectasia*; ecc.;
 - d) affezioni croniche gravi della circolazione, ad esempio: affezioni valvolari e del miocardio* che abbiano manifestato segni di scompenso durante la cattività, anche se la Commissione sanitaria mista, procedendo alla visita, non possa constatare alcuno di tali segni; affezioni del pericardio e dei vasi (malattia di Buerger, aneurisma dei grandi vasi); ecc.;
 - e) affezioni croniche gravi degli organi digestivi, ad esempio: ulcera dello stomaco o del duodeno; postumi d'intervento chirurgico allo stomaco fatto in cattività; gastrite, enterite o colite croniche che durano più di un anno e che influiscano gravemente sullo stato generale; cirrosi epatica; colecistopatia cronica*; ecc.;
 - f) affezioni croniche gravi degli organi genito-urinari, ad esempio: affezioni croniche del rene con disturbi consecutivi; nefrectomia per un rene tubercoloso; pielite cronica o cistite cronica; idronefrosi o pionefrosi; affezioni ginecologiche croniche gravi; gravidanze e affezioni ostetriche, quando sia impossibile l'ospedalizzazione in paese neutrale; ecc.;

- g) malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico, ad esempio: tutte le psicosi e psiconeurosi manifeste, come l'isterismo grave, grave psiconeurosi di cattività, ecc., debitamente accertate da uno specialista*; qualunque epilessia debitamente accertata dal medico del campo*; arteriosclerosi cerebrale; neurite cronica protratta oltre un anno; ecc.;
- h) malattie croniche gravi del sistema neurovegetativo con menomazione notevole dell'attitudine intellettuale o fisica, perdita ragguardevole di peso e astenia generale;
- i) cecità d'ambo gli occhi, o quella di un solo occhio quando la facoltà visiva dell'altro sia inferiore ad 1, nonostante l'uso di lenti correttive; diminuzione dell'acuità visiva che non possa essere corretta a 1/2 per almeno un occhio*; altre affezioni oculari gravi, ad esempio: glaucoma, irite, corodite, tracoma, ecc.;
- k) disturbi dell'udito, quali sordità completa unilaterale, se l'altro orecchio non percepisce più la voce parlata ordinaria ad un metro di distanza*; ecc.;
- l) malattie gravi del metabolismo, ad esempio: diabete mellito che esiga una cura insulinica; ecc.;
- m) disturbi gravi delle ghiandole a secrezione interna, ad esempio: ipertireosi, ipotireosi; morbo di Addison; cachessia di Simmonds; tetania; ecc.;
- n) malattie gravi croniche del sistema ematopoietico;
- o) intossicazioni croniche gravi, ad esempio: saturnismo; idrargirismo; morfinismo; cocainismo; alcolismo; intossicazioni da gas e da radiazioni; ecc.;
- p) affezioni croniche degli organi locomotori con disturbi funzionali manifesti, ad esempio: artriti deformanti; poliartrite cronica progressiva primaria e secondaria; reumatismo con manifestazioni cliniche gravi; ecc.;
- q) affezioni cutanee croniche gravi, ribelli a ogni cura;
- r) tutti i neoplasmi maligni;
- s) malattie infettive croniche gravi che perdurano un anno dopo l'inizio, ad esempio: malaria con alterazioni organiche pronunciate; dissenteria amebica o bacillare con notevoli disturbi; sifilide viscerale e terziaria, ribelle a ogni cura; lebbra; ecc.;
- t) avitaminosi gravi o grave inanizione.

B Ospedalizzazione in paese neutrale.

Saranno presentati per l'ospedalizzazione in paese neutrale:

1. tutti i prigionieri di guerra feriti non suscettibili di guarigione in cattività, ma che potrebbero guarire o il cui stato potrebbe notevolmente migliorare se fossero ospedalizzati in paese neutrale;

* La decisione della Commissione sanitaria mista si fonderà prevalentemente sulle osservazioni dei medici dei campi e dei medici compatrioti dei prigionieri di guerra o sull'esame dei medici specialisti appartenenti alla Potenza detentrica.

2. i prigionieri di guerra affetti da qualunque forma di tubercolosi di qualsiasi organo, la cui cura in paese neutrale potrebbe probabilmente farli guarire o almeno notevolmente migliorarli, eccettuata la tubercolosi primaria guarita prima della cattività;
3. i prigionieri di guerra affetti da qualunque affezione che giustifichi una cura degli organi respiratori, circolatori, digestivi, nervosi, degli organi dei sensi, genito-urinari, cutanei, locomotori, ecc., quando questa cura avrebbe palesemente risultati migliori in paese neutrale che in cattività;
4. i prigionieri di guerra che abbiano subito una nefrectomia in cattività per una affezione renale non tubercolare, o affetti da osteomielite in via di guarigione o latente, o da diabete mellito che non esiga una cura insulinica, ecc;
5. i prigionieri di guerra affetti da nevrosi provocata dalla guerra o dalla cattività.

I prigionieri affetti da nevrosi provocata dalla cattività che non siano guariti dopo tre mesi di ospedalizzazione in paese neutrale o che, dopo questo termine, non siano palesemente in via di guarigione definitiva, saranno rimpatriati;

6. tutti i prigionieri di guerra colpiti da intossicazione cronica (gas, metalli, alcaloidi, ecc.) per i quali le previsioni di guarigione in paese neutrale siano particolarmente favorevoli.
7. tutte le prigioniere di guerra incinte e le prigioniere madri con i propri lattanti e bambini di tenera età.

Saranno esclusi dall'ospedalizzazione in paese neutrale:

1. tutti i casi di psicosi debitamente accertati;
2. tutte le affezioni nervose organiche o funzionali ritenute incurabili;
3. tutte le malattie contagiose nel periodo in cui esse sono trasmissibili, ad eccezione della tubercolosi.

II. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Le condizioni qui sopra stabilite devono, in modo generale, essere interpretate ed applicate con la massima possibile larghezza di criterio.

Soprattutto gli stati nevropatici e psicopatici causati dalla guerra o dalla cattività, nonché i casi di tubercolosi di qualunque grado, devono beneficiare di questa larghezza d'interpretazione. I prigionieri di guerra che hanno subito più ferite, nessuna delle quali, considerata per se stessa, non giustifica il rimpatrio, saranno esaminati con lo stesso spirito, tenendo conto del trauma psichico dovuto al numero delle ferite.

2. Tutti i casi incontestabili che danno diritto al rimpatrio diretto (amputazione, cecità o sordità totale, tubercolosi polmonare aperta, malattia mentale, neoplasma maligno, ecc.) saranno esaminati e gli interessati rimpatriati il più presto possibile dai medici di campo o dalle Commissioni di medici militari designate dalla Potenza detentriche.
3. Le ferite e le malattie anteriori alla guerra, e che non si sono aggravate, come pure le ferite di guerra che non hanno impedito la ripresa del servizio militare, non daranno diritto al rimpatrio diretto.

4. Le presenti disposizioni beneficeranno di un'interpretazione e di un'applicazione analoghe in tutti gli Stati belligeranti. Le Potenze e le autorità interessate accorderanno alle Commissioni sanitarie miste tutte le facilitazioni necessarie per adempiere il loro compito.

5. Gli esempi indicati qui sopra sotto il numero 1 rappresentano soltanto casi tipici. Quelli non esattamente conformi a queste disposizioni saranno giudicati secondo lo spirito delle norme dell'articolo 110 della presente Convenzione e dei principi contenuti nel presente accordo.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE COMMISSIONI SANITARIE MISTE (vedi articolo 112)

Articolo 1.

Le Commissioni sanitarie miste previste dall'articolo 112 della Convenzione saranno composte di tre membri, due dei quali apparterranno ad un paese neutrale, mentre il terzo sarà designato dalla Potenza detentrica. Presiederà uno dei membri neutrali.

Articolo 2.

I due membri neutrali saranno designati dal Comitato internazionale della Croce Rossa, d'intesa con la Potenza protettrice, a richiesta della Potenza detentrica. Essi potranno, indifferentemente, essere domiciliati nei loro paesi d'origine, o in un altro paese neutrale o sul territorio della Potenza detentrica.

Articolo 3.

I membri neutrali saranno accettati dalle Parti in conflitto interessate, che notificheranno il loro gradimento al Comitato internazionale della Croce Rossa e alla Potenza protettrice dal momento di questa notifica, i membri saranno considerati come effettivamente designati.

Articolo 4.

Saranno parimenti designati dei membri supplenti in numero sufficiente per sostituire i membri titolari in caso di necessità. Questa designazione sarà fatta contemporaneamente a quella dei membri titolari o, almeno, entro il più breve termine possibile.

Articolo 5.

Qualora, per un motivo qualsiasi, il Comitato internazionale della Croce Rossa non potesse procedere alla designazione dei membri neutrali, vi procederà la Potenza protettrice.

Articolo 6.

Per quanto possibile, uno dei membri neutrali dovrà essere chirurgo e l'altro medico.

Articolo 7.

I membri neutrali godranno di una piena indipendenza nei confronti delle Parti in conflitto che dovranno assicurar loro tutte le facilitazioni per l'adempimento della loro missione.

Articolo 8.

Nel procedere alle designazioni indicate negli articoli 2 e 4 del presente regolamento, il Comitato internazionale della Croce Rossa fisserà, d'intesa con la Potenza protettrice, le condizioni di servizio degli interessati.

Articolo 9.

Non appena i membri neutrali avranno ottenuto il gradimento, le Commissioni sanitarie miste inizieranno i loro lavori il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro un termine di tre mesi a contare dalla data di gradimento.

Articolo 10.

Le Commissioni sanitarie miste esamineranno tutti i prigionieri indicati nell'articolo 113 della Convenzione. Esse proporranno il rimpatrio, l'esclusione dal rimpatrio o il rinvio ad una visita ulteriore. Le loro decisioni saranno prese a maggioranza.

Articolo 11.

Entro il mese successivo alla visita, la decisione presa dalla Commissione in ogni singolo caso sarà comunicata alla Potenza detentrica, alla Potenza protettrice e al Comitato internazionale della Croce Rossa. La Commissione sanitaria mista informerà altresì della decisione presa ogni prigioniero che abbia subito la visita e rilascerà un certificato analogo al modulo allegato alla presente Convenzione a quei prigionieri di cui avrà proposto il rimpatrio.

Articolo 12.

La Potenza detentrica dovrà eseguire le decisioni della Commissione sanitaria mista entro un termine di tre mesi dal momento in cui ne sarà debitamente informata.

Articolo 13.

Qualora non vi fosse alcun medico neutrale in un paese dove l'attività di una Commissione sanitaria mista apparisse necessaria, e se fosse impossibile, per una ragione qualsiasi, di designare dei medici neutrali, residenti in un altro paese, la Potenza detentrica, di comune accordo con la Potenza protettrice, istituirà una Commissione sanitaria che assumerà le stesse funzioni di una Commissione sanitaria mista, con riserva delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento.

Articolo 14.

Le Commissioni sanitarie miste eserciteranno la loro attività in permanenza e visiteranno ogni campo a intervalli non superiori a sei mesi.

ALLEGATO III

REGOLAMENTO CONCERNENTE I SOCCORSI COLLETTIVI AI PRIGIONIERI DI GUERRA (vedi articolo 73)

Articolo 1.

Le persone di fiducia saranno autorizzate a distribuire gli invii di soccorso collettivi, di cui sono responsabili a tutti i prigionieri che dipendono amministrativamente dal loro campo, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.

Articolo 2.

La distribuzione di soccorsi collettivi si farà secondo le istruzioni dei donatori e in conformità del piano stabilito dalle persone di fiducia; tuttavia la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà a preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzeretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei malati lo esigono. Nei limiti così precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.

Articolo 3.

Per poter verificare la qualità e la quantità delle merci ricevute, e per poter redigere in proposito dei rapporti particolareggiati destinati ai donatori, le persone di fiducia o i loro aggiunti saranno autorizzati a recarsi nei punti di arrivo degli invii di soccorso vicini al loro campo.

Articolo 4.

Le persone di fiducia riceveranno le facilitazioni necessarie per verificare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le suddivisioni e in tutti gli annessi del loro campo è stata fatta secondo le loro istruzioni .

Articolo 5.

Le persone di fiducia saranno autorizzate a compilare, come pure a far compilare dalle persone di fiducia dei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzeretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni, quantità. ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori.

Articolo 6.

Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra del loro campo e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi contingenti di prigionieri, le persone di fiducia saranno autorizzate a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi. Essi disporranno, a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sarà provvisto di due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano della persona di fiducia e quelle dell'altra in mano al comandante del campo.

Articolo 7.

Nel caso di invii collettivi di capi di vestiario, ogni prigioniero di guerra conserverà la proprietà di almeno una serie completa di capi. Se un prigioniero possiede più di una serie di capi di vestiario, la persona di fiducia sarà autorizzata a ritirare a coloro che sono meglio provvisti, capi in eccedenza o i capi di cui ne posseggano più di uno, nel caso in cui fosse necessario di procedere in tal modo per soddisfare i bisogni dei prigionieri meno provvisti. Non potrà tuttavia ritirare una seconda serie di capi di biancheria personale, di calze o di calzature, salvo che non vi sia altro mezzo per procurarne ad un prigioniero che non ne possiede.

Articolo 8.

Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici, autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva della regolamentazione relativa al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio per distribuire soccorsi collettivi ai prigionieri di guerra; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di danaro e altri provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in vista di tali acquisti.

Articolo 9.

Le disposizioni che precedono non limitano il diritto dei prigionieri di guerra di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo in un campo o durante il trasferimento, nella possibilità per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente che soccorra i prigionieri di guerra e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno.

ALLEGATO IV

Omissis

ALLEGATO V

REGOLAMENTO-TIPO PER I PAGAMENTI INVIATI DAI PRIGIONIERI DI GUERRA NEL LORO PAESE (Vedi articolo 63)

1. L'avviso indicato nell'articolo 63, terzo capoverso, conterrà le indicazioni seguenti:
 - a) il numero di matricola previsto dall'articolo 17, il grado, il cognome e i nomi del prigioniero di guerra autore del pagamento;
 - b) il cognome e l'indirizzo del destinatario del pagamento nel paese d'origine;
 - c) la somma da pagare, espressa in valuta della Potenza detentriche.
2. Quest'avviso sarà firmato dal prigioniero di guerra. Se quest'ultimo non sapesse scrivere, vi apporrà un segno autenticato da un testimone. La persona di fiducia controfirmerà questo avviso.
3. Il comandante del campo aggiungerà a quest'avviso un certificato che attesti che il saldo creditore del conto del prigioniero di guerra di cui trattasi non è inferiore alla somma che deve essere pagata.
4. Questi avvisi potranno farsi in forma di elenchi. Ogni foglio di tali elenchi sarà autenticato dalla persona di fiducia e certificato conforme del comandante del campo.

CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CIVILI IN TEMPO DI GUERRA

Adottata il 12 agosto 1949

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di elaborare una Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.

Articolo 2

Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.

La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza alcuna militare.

Se una delle Potenze in conflitto non è Parte della presente Convenzione, le Potenze che fossero Parte rimarranno ciò nondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

Articolo 3

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
- b) la cattura di ostaggi;
- c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.

Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

Articolo 4

Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui essi non siano cittadini.

I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di uno Stato cobelligerante non saranno considerati come persone protette finché lo Stato, di cui sono cittadini, avrà una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in potere del quale essi si trovano.

Le disposizioni del Titolo II hanno tuttavia un campo di applicazione più esteso, precisato nell'articolo 13.

Le persone protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, o da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non saranno considerate come persone protette nel senso della presente Convenzione.

Articolo 5

Se, sul territorio di una Parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona protetta dalla presente convenzione fosse giustamente sospettata di svolgere una attività dannosa per la sicurezza dello Stato o fosse accertato che essa svolge effettivamente una siffatta attività, detta persona non potrà avvalersi dei diritti e privilegi conferiti dalla presente Convenzione, diritti e privilegi che se fossero applicati in suo favore, potrebbero nuocere alla sicurezza dello Stato.

Se, in un territorio occupato, una persona protetta dalla Convenzione è arrestata come spia o per atti di sabotaggio, oppure perché giustamente sospettata di svolgere un'attività dannosa per la sicurezza della Potenza occupante, detta persona potrà, se la sicurezza militare lo esige in modo assoluto, essere privata dei diritti di comunicazione previsti dalla presente convenzione.

In ciascuno di questi casi, le persone, cui si applicano i capoversi precedenti, saranno comunque trattate con umanità e, in caso di procedimento giudiziario, non saranno private del loro diritto ad un processo equo e regolare, come è previsto dalla presente Convenzione. Esse recupereranno altresì il beneficio di tutti i diritti e privilegi che la presente Convenzione conferisce alla persona protetta, non appena ciò sia compatibile con la sicurezza, dello Stato e della Potenza occupante, secondo il caso.

Articolo 6

La presente Convenzione si applicherà sin dall'inizio di qualsiasi conflitto od occupazione menzionati nell'articolo 2.

Sul territorio delle Parti in conflitto l'applicazione della Convenzione cesserà con la fine generale delle operazioni militari.

In territorio occupato l'applicazione della presente Convenzione cesserà un anno dopo la fine generale delle operazioni militari; la Potenza occupante sarà non di meno vincolata per la durata dell'occupazione, sempre che questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio di cui si tratta, dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente Convenzione: dall'1 al 12, 27, dal 29 al 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143.

Alle persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui stabilimento abbiano luogo dopo questi termini, continuerà ad applicarsi nell'intervallo, la Convenzione presente.

Articolo 7

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 e 149, le Alte Parti contraenti potranno concludere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessuna intesa speciale potrà pregiudicare la situazione delle persone protette, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro.

Le persone protette continueranno a godere i benefici di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o dall'altra delle Parti in conflitto.

Articolo 8

Le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 9

La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.

Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.

I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.

Articolo 10

Le disposizioni della presente Convenzione non sono di ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione delle persone civili e per prestar soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate.

Articolo 11

Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.

Se delle persone protette non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo dell'attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo comma, la Potenza detentrica dovrà chiedere sia ad uno stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto.

Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrica dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l'offerta di servizi di tale ente.

Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner consapevole della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di una parte importante di esso.

Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice questa menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un territorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il quale lo Stato di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza diplomatica normale.

Articolo 12

In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.

A questo scopo ognuna delle Potenze protettrici potrà su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte delle persone protette eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

TITOLO II - PROTEZIONE GENERALE DELLE POPOLAZIONI CONTRO TALUNI EFFETTI DELLA GUERRA

Articolo 13

Le disposizioni del presente titolo concernono l'insieme delle popolazioni dei paesi in conflitto senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalità, alla religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra.

Articolo 14

Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'inizio delle ostilità, potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d'età inferiore ai sette anni.

Sin dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno concludere tra di loro degli accordi relativi al riconoscimento delle zone e località da esse costituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, apportandovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.

Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e località sanitarie e di sicurezza.

Articolo 15

Ognuna delle Parti in conflitto potrà, sia direttamente, sia per il tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla Parte avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutralizzate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza distinzione alcuna, le persone seguenti:

- a) i feriti e i malati, combattenti, o non combattenti;
- b) le persone civili che non partecipano alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone.

Non appena le Parti in conflitto si saranno intese su l'ubicazione geografica, l'amministrazione, il vettovagliamento e il controllo della zona neutralizzata prevista, sarà stabilito per iscritto e firmato dai rappresentanti delle Parti in conflitto un accordo, che fisserà l'inizio e la durata della neutralizzazione della zona.

Articolo 16

I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari.

Per quanto le esigenze militari lo consentano, ognuna delle Parti in conflitto favorirà i provvedimenti presi per ricercare i morti o i feriti, per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad un grave pericolo e proteggerle contro il saccheggio e i cattivi trattamenti.

Articolo 17

Le Parti in conflitto si sforzeranno di concludere accordi locali per lo sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti, dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere,

come pure per il passaggio dei ministri di qualsiasi religione, del personale e del materiale sanitario destinato in questa zona.

Articolo 18

Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto.

Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell'articolo 19, potessero privarli della protezione.

Gli ospedali civili saranno contrassegnati, sempre che vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Le Parti in conflitto, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi militari può costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinché tali obiettivi ne siano possibilmente lontani.

Articolo 19

La protezione dovuta agli ospedali civili potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all'infuori dei doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un'intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Non sarà considerato come atto dannoso il fatto che in questi ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate al servizio competente.

Articolo 20

Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, compreso quello incaricato della ricerca, della raccolta, del trasporto e della cura dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, sarà rispettato e protetto.

Nei territori occupati e nelle zone di operazioni militari questo personale si farà riconoscere mediante una carta di identità attestante la qualità del titolare, munita della sua fotografia e del bollo a secco dell'autorità responsabile, nonché quando si trova in servizio, mediante un bracciale bollato, resistente all'umidità e portato al braccio sinistro. Questo bracciale sarà fornito dallo Stato e munito dell'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Qualunque altro personale, adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili, sarà rispettato e protetto e avrà diritto, durante l'esercizio delle sue funzioni, di portare il bracciale, come sopra previsto e alle condizioni prescritte dal presente articolo. La carta d'identità indicherà i compiti che gli sono assegnati.

La direzione di ogni ospedale civile terrà costantemente a disposizione delle autorità competenti, nazionali ed occupanti, l'elenco aggiornato del suo personale.

Articolo 21

I trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere, eseguiti su terra a mezzo di convogli di veicoli e di treni-ospedali, o per mare, a mezzo di navi destinate a tali trasporti, saranno rispettati e protetti come gli ospedali previsti dall'articolo 18 e si segnaleranno inalberando con l'autorizzazione dello Stato, l'emblema distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Articolo 22

Gli aeromobili utilizzati esclusivamente per il trasporto dei feriti e malati civili, degli infermi e delle puerpere, oppure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati quando volino a quote, a ore e su rotte specialmente convenute di comune accordo tra le Parti in conflitto interessate.

Essi potranno essere contrassegnati con l'emblema distintivo previsto dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati nelle forze armate in campagna.

Salvo accordo contrario, è vietato sorvolare il territorio nemico o i territori occupati dal nemico.

Questi aeromobili obbediranno a qualunque ordine di atterraggio. In caso di atterraggio imposto in tal modo, l'aeromobile ed i suoi occupanti potranno proseguire il loro volo dopo eventuale visita.

Articolo 23

Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio di medicinali e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra Parte contraente, anche se nemica. Essa autorizzerà pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere.

L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente è subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver alcun serio motivo di temere che:

- a) gli invii possano essere sottratti alla loro destinazione; oppure
- b) che il controllo possa non essere efficace; o
- c) che il nemico possa trarne evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia, sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla produzione di tali merci.

La Potenza che permette il passaggio degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, può porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito sul posto, delle Potenze protettrici.

Detti invii dovranno essere avviati il più rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio avrà diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sarà autorizzato.

Articolo 24

Le Parti in conflitto prenderanno le misure necessarie affinché i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a cagione della guerra, non siano abbandonati a

se stessi e siano facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento, l'esercizio della loro religione e la loro educazione. Quest'ultima sarà, se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale.

Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di questi fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il consenso della Potenza protettrice, se ve ne è una, e se esse hanno la garanzia che siano rispettati i principi indicati nel primo capoverso.

Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure necessarie affinché tutti i fanciulli d'età inferiore ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di identità o con qualsiasi altro documento.

Articolo 25

Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in un territorio da essa occupato, potrà dare ai membri della sua famiglia, ovunque si trovino, notizie di carattere strettamente familiare e riceverne. Questa corrispondenza sarà avviata rapidamente e senza ritardo ingiustificato.

Se, a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via postale ordinaria fosse difficile o impossibile, le Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario neutrale, come l'Agenzia centrale prevista dall'articolo 140, per stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei loro obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmente con il concorso delle società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi).

Qualora le Parti in conflitto ritenessero necessario di sottoporre la corrispondenza familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt'al più l'uso di moduli-tipo contenenti venticinque parole liberamente scelte e limitarne l'invio ad uno solo per mese.

Articolo 26

Ciascuna Parte in conflitto faciliterà le ricerche intraprese dai membri delle famiglie disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri e, se possibile, ritrovarsi insieme. In particolare, essa favorirà l'opera degli enti che si dedicano a questo compito, a condizione che essa abbia dato loro il suo gradimento, e che si conformino alle misure di sicurezza da essa prese.

TITOLO III - STATUTO E TRATTAMENTO DELLE PERSONE PROTETTE

SEZIONE I. - DISPOSIZIONI COMUNI PER I TERRITORI DELLE PARTI IN CONFLITTO E I TERRITORI OCCUPATI

Articolo 27

Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.

Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore.

Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni di salute, l'età e il sesso, le persone protette saranno trattate tutte dalla Parte in conflitto nel cui potere si trovano con gli stessi riguardi, senza alcuna distinzione sfavorevole, segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche.

Le Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla guerra.

Articolo 28

Nessuna persona protetta potrà essere utilizzata per mettere, con la sua presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari.

Articolo 29

La Parte in conflitto, in cui potere si trovano delle persone protette, è responsabile del trattamento loro applicato dai suoi agenti, senza pregiudizio delle responsabilità individuali nelle quali fosse possibile incorrere.

Articolo 30

Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Società nazionale della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi) del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse soccorrerli.

Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte delle autorità, ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessità militari o di sicurezza.

Oltre alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato internazionale della Croce Rossa previste dall'articolo 143, le Potenze detentrici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto spirituale o materiale.

Articolo 31

Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni.

Articolo 32

Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l'assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari.

Articolo 33

Nessuna persona protetta può essere punita per un'infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate.

E' proibito il saccheggio.

Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni.

Articolo 34

La cattura di ostaggi è vietata.

SEZIONE II. - STRANIERI SUL TERRITORIO DI UNA PARTE IN CONFLITTO

Articolo 35

Qualunque persona protetta che desiderasse lasciare il territorio all'inizio o nel corso di un conflitto, avrà il diritto di farlo, a meno che la sua partenza non sia contraria agli interessi nazionali dello Stato. La domanda di lasciare il territorio sarà esaminata secondo una procedura regolare, e la decisione dovrà essere presa il più rapidamente possibile. La persona autorizzata a lasciare il territorio potrà munirsi del denaro necessario per il suo viaggio e portar seco un quantitativo di effetti e di oggetti d'uso personale.

Le persone alle quali è rifiutato il permesso di lasciare il territorio, avranno il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza detentrici, riesamini questo rifiuto entro il più breve termine possibile.

Se ne è fatta richiesta, dei rappresentanti della Potenza protettrice potranno, a meno che vi si oppongano motivi di sicurezza o che gli interessati sollevino obiezioni, ottenere di essere informati del rifiuto opposto alle persone che avevano chiesto il permesso di lasciare il territorio e, il più rapidamente possibile, dei nomi di tutte le persone che si trovino in questo caso.

Articolo 36

Le partenze autorizzate in virtù del precedente articolo avranno luogo in condizioni soddisfacenti di sicurezza, di igiene, di salubrità e di alimentazione. Tutte le spese che ne risultano, a contare dall'uscita del territorio della Potenza detentrici, saranno a carico del Paese di destinazione o, in caso di soggiorno in Paese neutro, a carico della Potenza della quale i beneficiari sono cittadini. Le modalità pratiche di questi trasferimenti saranno, se necessario, fissate mediante accordi speciali tra le Potenze interessate.

Si fa riserva per gli accordi speciali che le Parti in conflitto possono aver concluso sullo scambio e il rimpatrio dei loro cittadini caduti in potere del nemico.

Articolo 37

Le persone protette che si trovano in detenzione preventiva o che subiscono una pena privativa della libertà personale, saranno durante la loro detenzione, trattate con umanità.

Esse potranno, non appena liberate, domandare di lasciare il territorio, in conformità degli articoli precedenti.

Articolo 38

Fatta eccezione dei provvedimenti speciali che possono essere presi in virtù della presente Convenzione, specie degli articoli 27 e 41, la situazione delle persone protette rimarrà, di massima, regolata dalle disposizioni relative al trattamento degli stranieri in tempo di pace. In ogni caso, saranno loro accordati i seguenti diritti:

- 1) esse potranno ricevere i soccorsi individuali o collettivi che fossero loro inviati;
- 2) esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza medica e cure cliniche nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato;
- 3) esse potranno praticare la loro religione e ricevere l'assistenza spirituale dei ministri del loro culto;
- 4) se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato;

- 5) i fanciulli d'età inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri dei bambini d'età inferiore a sette anni fruiranno, nella stessa misura che i cittadini dello Stato interessato, di qualsiasi trattamento preferenziale.

Articolo 39

Le persone protette, che, in seguito al conflitto, avessero perso la loro attività remunerata, saranno messe in grado di trovare un lavoro retribuito e fruiranno, a questo fine (con riserva delle considerazioni di sicurezza e delle disposizioni dell'articolo 40), degli stessi vantaggi dei cittadini della Potenza sul cui territorio si trovano.

Se una Parte in conflitto sottopone una persona protetta a misure di controllo che le impediscano di provvedere al proprio sostentamento, specialmente quando questa persona non può, per ragioni di sicurezza, trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli, detta Parte in conflitto sopperirà ai bisogni della stessa e delle persone a suo carico.

Le persone protette potranno, in ogni caso, ricevere sussidi dal loro paese d'origine, dalla Potenza protettrice o dalle società di beneficenza menzionate nell'articolo 30.

Articolo 40

Le persone protette possono essere obbligate al lavoro soltanto nella stessa misura che i cittadini della Parte in conflitto sul territorio della quale esse si trovano.

Se le persone protette sono di nazionalità nemica, esse potranno essere obbligate soltanto ai lavori che sono normalmente necessari per assicurare il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, il trasporto e la salute di esseri umani e che non sono in rapporto diretto con la condotta delle operazioni militari.

Nei casi indicati nei precedenti capoversi, le persone protette obbligate al lavoro fruiranno di condizioni di lavoro e di misure di protezione identiche a quelle previste per i lavoratori nazionali, specialmente per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preparatoria e il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali.

In caso di violazione delle prescrizioni sopra indicate, le persone protette saranno autorizzate ad esercitare il loro diritto di reclamo, conformemente all'articolo 30.

Articolo 41

Se la Potenza, nel cui potere si trovano le persone protette, non ritenga sufficienti le altre misure di controllo indicate nella presente Convenzione, le più severe misure di controllo alle quali essa potrà ricorrere saranno l'assegnazione di una residenza forzata o l'internamento, conformemente alle disposizioni degli articoli 42 e 43.

Applicando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 39 al caso delle persone costrette a lasciare la loro residenza consueta in virtù di una decisione che assegna loro una residenza forzata in altro luogo, la Potenza detentrica si conformerà, il più esattamente possibile, alle norme che regolano il trattamento degli internati (sezione IV, titolo III della presente Convenzione).

Articolo 42

L'internamento o l'assegnazione di una residenza forzata potranno essere ordinati, nei confronti delle persone protette, soltanto se la sicurezza della Potenza, in cui potere queste persone si trovano, lo rende assolutamente necessario.

Se una persona domanda, per il tramite dei rappresentanti della Potenza protettrice, il proprio internamento volontario e se la sua situazione lo rende necessario, la Potenza in cui potere essa si trova procederà a questo internamento.

Articolo 43

Ogni persona protetta che sia stata internata o alla quale sia stata assegnata una residenza forzata, avrà il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza protettrice, riesamini entro il più breve termine possibile la decisione presa nei suoi confronti. Se l'internamento o la residenza forzata sono mantenuti, il tribunale o il collegio amministrativo procederà periodicamente, e almeno due volte l'anno, ad un esame del caso di questa persona al fine di correggere in suo favore la decisione iniziale, qualora le circostanze lo permettano.

Salvo che le persone protette interessate vi si oppongano, la Potenza detentrica comunicherà, il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice i nomi delle persone protette che sono state internate o alle quali è stata assegnata una residenza forzata, come pure i nomi di quelle che sono state liberate dall'internamento o dalla residenza forzata. Con la stessa riserva, le decisioni dei tribunali o collegi indicati nel primo comma del presente articolo saranno pure notificate il più rapidamente possibile alla Potenza protettrice.

Articolo 44

Prendendo le misure di controllo previste dalla presente Convenzione, la Potenza detentrica non tratterà come stranieri nemici, esclusivamente in base alla loro appartenenza giuridica ad uno Stato nemico, i rifugiati che non fruiscono effettivamente della protezione di alcun governo.

Articolo 45

Le persone protette non potranno essere trasferite ad una Potenza che non partecipi alla Convenzione.

Questa disposizione non può impedire il rimpatrio delle persone protette o il loro ritorno al paese di loro domicilio dopo la fine delle ostilità.

Le persone protette non potranno essere trasferite dalla Potenza detentrica ad una Potenza partecipante alla Convenzione, se non dopo che la Potenza detentrica si sia assicurata che la Potenza di cui si tratta desidera ed è in grado di applicare la Convenzione. Quando le persone protette siano in tal modo trasferite, la responsabilità dell'applicazione della Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di accoglierle per il tempo durante il quale le saranno affidate. Tuttavia, nel caso in cui questa Potenza non applicasse le disposizioni della Convenzione, in qualunque punto importante, la Potenza che ha provveduto al trasferimento delle persone protette dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione, o chiedere che le persone protette le siano rinviate. Dovrà esser dato seguito a questa domanda.

Una persona protetta non potrà, in nessun caso, essere trasferita in un paese dove essa può temere di essere perseguitata per le sue opinioni politiche o religiose.

Le disposizioni del presente articolo non impediscono la estradizione, in virtù dei trattati d'extradizione conclusi prima dell'inizio delle ostilità, delle persone protette incolpate di reati di diritto comune.

Articolo 46

Le misure restrittive prese nei confronti delle persone protette cesseranno, se non siano state revocate anteriormente, il più rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità.

Le misure restrittive prese nei confronti dei loro beni cesseranno il più rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità, conformemente alla legislazione della Potenza detentrica.

SEZIONE III. - TERRITORI OCCUPATI

Articolo 47

Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, né in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all'occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, né in virtù di un accordo concluso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, né, infine, in seguito all'annessione, da parte di quest'ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso.

Articolo 48

Le persone protette, che non sono cittadini della Potenza il cui territorio è occupato, potranno avvalersi del diritto di lasciare il territorio alle condizioni previste dall'articolo 35 e le decisioni saranno prese conformemente alla procedura che la Potenza occupante deve istituire in virtù di detto articolo.

Articolo 49

I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo.

La Potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgombri potranno aver per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel settore interessato.

Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrà provvedere, in tutta la misura del possibile, affinché le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri.

La Potenza protettrice sarà informata dei trasferimenti e degli sgombri non appena essi avranno avuto luogo.

La Potenza occupante non potrà trattenere le persone protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della guerra, salvo che la sicurezza della popolazione o imperiose ragioni militari lo esigano.

La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.

Articolo 50

La Potenza occupante faciliterà, con il concorso delle autorità nazionali e locali, l'ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alle cure e all'educazione dei fanciulli.

Essa prenderà tutti i provvedimenti necessari per facilitare l'identificazione dei fanciulli e la registrazione della loro filiazione. In nessun caso essa potrà procedere ad un mutamento del loro stato personale, né arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti da essa.

In mancanza di adeguate istituzioni locali, la Potenza occupante dovrà prendere disposizioni per assicurare il sostentamento e l'educazione, possibilmente a cura di persone della stessa nazionalità, lingua e religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori in seguito alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un amico che possa provvedervi.

Una sezione speciale dell'ufficio istituito in virtù delle disposizioni dell'articolo 136 sarà incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per stabilire, nei casi incerti, l'esatta identità dei fanciulli. Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri congiunti prossimi saranno sempre registrate.

La Potenza occupante non dovrà ostacolare l'applicazione delle misure preferenziali che fossero state adottate, prima dell'occupazione, in favore dei fanciulli di età inferiore a quindici anni, delle donne incinte e delle madri di fanciulli di età inferiore a sette anni, per quanto concerne il vitto, le cure mediche e la protezione contro gli effetti della guerra

Articolo 51

La Potenza occupante non potrà costringere persone protette a prestar servizio nelle sue forze armate o ausiliarie. Qualsiasi pressione o propaganda intesa ad ottenere arruolamenti volontari è vietata.

Essa potrà costringere al lavoro persone protette soltanto se queste hanno più di diciotto anni; potrà però trattarsi unicamente di lavori necessari ai bisogni dell'esercito d'occupazione o ai servizi d'interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai trasporti o alla salute della popolazione del paese occupato. Le persone protette non potranno essere obbligate ad alcun lavoro che le costringa a partecipare ad operazioni militari. La Potenza occupante non potrà costringere le persone protette a garantire con la forza la sicurezza degli impianti dove esse eseguono un lavoro imposto.

Il lavoro sarà eseguito esclusivamente nell'interno del territorio occupato dove si trovano le persone di cui si tratta. Ognuna di queste persone occupate sarà mantenuta, per quanto possibile, nel suo luogo abituale di lavoro. Il lavoro sarà equamente retribuito e proporzionato alle capacità fisiche e intellettuali dei lavoratori. La legislazione vigente del paese occupato sulle condizioni di lavoro e le misure di protezione, specie per quanto concerne il salario, la durata del lavoro, l'equipaggiamento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli infortuni del lavoro e per le malattie professionali, sarà applicabile alle persone protette che eseguono lavori nel senso del presente articolo.

In nessun caso le requisizioni di mano d'opera dovranno condurre alla mobilitazione di lavoratori sottoposti ad un regime militare o semimilitare.

Articolo 52

Nessun contratto, accordo o regolamento potrà ledere il diritto di ogni singolo lavoratore, volontario o no, ovunque esso si trovi, di rivolgersi ai rappresentanti della Potenza protettrice per chiederne l'intervento.

E' vietata qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a limitare le possibilità di lavoro dei lavoratori di un paese occupato, per indurli a lavorare per la Potenza occupante.

Articolo 53

E' vietato alla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari.

Articolo 54

E' vietato alla Potenza occupante modificare l'ordinamento dei funzionari o dei magistrati del territorio occupato o prendere nei loro confronti sanzioni o misure qualsiasi di coercizione o discriminazione per il fatto che si astenessero dall'esercitare le loro funzioni per motivi di coscienza.

Quest'ultimo divieto non preclude l'applicazione del secondo capoverso dell'articolo 51. Esso non limita la facoltà della Potenza occupante di destituire dalle loro cariche i titolari di pubbliche funzioni.

Articolo 55

La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insufficienti.

La Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l'amministrazione d'occupazione; essa dovrà tener conto dei bisogni della popolazione civile. Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza occupante dovrà prendere le disposizioni necessarie affinché ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore.

Le Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da imperiose necessità militari potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicinali.

Articolo 56

La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, e di mantenere, con il concorso delle autorità nazionali e locali, gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l'igiene pubbliche nel territorio occupato, specie adottando e applicando le misure profilattiche e preventive necessarie per combattere il propagarsi di malattie contagiose e di epidemie. Il personale sanitario d'ogni categoria sarà autorizzato a svolgere la sua missione.

Qualora nuovi ospedali fossero fondati in territorio occupato e gli organi competenti dello Stato occupato non fossero più in funzione, le autorità d'occupazione procederanno, occorrendo, al riconoscimento previsto dall'articolo 18. In circostanze analoghe, le autorità d'occupazione dovranno parimenti procedere al riconoscimento del personale degli ospedali e dei veicoli da trasporto, ai sensi delle disposizioni degli articoli 20 e 21.

Adottando le misure sanitarie e d'igiene, come pure mettendole in vigore, la Potenza occupante terrà conto delle esigenze morali ed etiche della popolazione del territorio occupato.

Articolo 57

Solo temporaneamente e in caso d'urgente necessità la Potenza occupante potrà requisire gli ospedali civili per curare feriti e malati militari, e soltanto a condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti adeguati per garantire la cura e l'assistenza medica delle persone ricoverate e per rispondere ai bisogni della popolazione civile.

Il materiale e i depositi degli ospedali civili non potranno essere requisiti, finché saranno necessari per i bisogni della popolazione civile.

Articolo 58

La Potenza occupante permetterà ai ministri dei culti di provvedere all'assistenza spirituale dei loro correligionari.

Essa accetterà altresì gli invii di libri e di oggetti necessari per i bisogni religiosi e ne agevolerà la distribuzione in territorio occupato.

Articolo 59

Allorché la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà nella piena misura dei suoi mezzi.

Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario.

Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione.

Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una Parte in conflitto avversa avrà tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza occupante.

Articolo 60

Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante dalle responsabilità che le incombono in virtù degli articoli 55, 56 e 59. Essa non potrà sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro assegnata, salvo in caso di urgente necessità, nell'interesse della popolazione del territorio occupato e con il consenso della Potenza protettrice.

Articolo 61

La distribuzione degli invii di soccorso menzionati negli articoli precedenti sarà fatta con il concorso e sotto il controllo della Potenza protettrice. Questa funzione potrà parimenti essere affidata, in seguito ad intesa tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno Stato neutro, al Comitato internazionale della Croce Rossa o a qualunque altro ente umanitario imparziale.

In questi invii di soccorso non sarà riscosso in territorio occupato dazio, imposta e tassa alcuna, a meno che tale riscossione sia necessaria nell'interesse dell'economia del territorio. La Potenza occupante dovrà agevolare la rapida distribuzione di questi invii.

Tutte le Parti contraenti faranno il possibile per permettere il transito e il trasporto gratuiti degli invii di soccorso destinati a territori occupati.

Articolo 62

Con riserva di imperiosi motivi di sicurezza, le persone protette che si trovano in territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali di soccorso che fossero loro indirizzati.

Articolo 63

Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalmente da imperiosi motivi di sicurezza della Potenza occupante:

- a) le Società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa dei Leone e Sole Rossi) riconosciute potranno proseguire le attività conformi ai principi della Croce Rossa, come sono definiti dalle conferenze internazionali della Croce Rossa. Le altre società di soccorso dovranno poter proseguire le loro attività umanitarie in condizioni analoghe;
- b) la Potenza occupante non potrà esigere, quanto al personale e alla struttura di queste società, cambiamento alcuno che possa pregiudicare le attività indicate.

Le stesse norme si applicheranno all'attività e al personale di enti speciali di carattere non militare, già esistenti o che fossero istituiti per garantire le condizioni d'esistenza della popolazione civile mantenendo i servizi essenziali di utilità pubblica, distribuendo soccorsi e organizzando il salvataggio.

Articolo 64

La legislazione penale del territorio occupato rimarrà in vigore, salvo nella misura in cui potrà essere abrogata o sospesa dalla Potenza occupante se detta legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione. Con riserva di quest'ultima considerazione, come pure della necessità di assicurare l'amministrazione effettiva della giustizia, i tribunali del territorio occupato continueranno a funzionare per tutte le infrazioni previste da detta legislazione.

La Potenza occupante potrà tuttavia assoggettare la popolazione del territorio occupato a disposizioni che siano indispensabili per permetterle di adempiere i suoi obblighi risultanti dalla presente Convenzione e di garantire l'amministrazione regolare del territorio come pure la sicurezza sia della Potenza occupante, sia dei membri e dei beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, nonché degli stabilimenti e delle linee di comunicazione da essa utilizzate.

Articolo 65

Le disposizioni penali emanate dalla Potenza occupante entreranno in vigore solo dopo essere state pubblicate e comunicate alla popolazione, nella lingua della stessa. Esse non potranno avere effetto retroattivo.

Articolo 66

La Potenza occupante potrà, in caso di infrazione delle disposizioni penali da essa emanate in virtù del secondo capoverso dell'articolo 64, deferire gli imputati ai suoi tribunali militari, non politici e regolarmente costituiti, a condizione che questi abbiano la loro sede nel paese occupato. I tribunali d'appello avranno di preferenza la loro sede nel paese occupato.

Articolo 67

I tribunali potranno applicare soltanto le disposizioni legali anteriori all'infrazione e conformi alle norme generali del diritto, specie per quanto concerne il principio della proporzionalità delle pene.

Essi dovranno tener conto del fatto che l'imputato non è cittadino della Potenza occupante.

Articolo 68

Quando una persona protetta commette un'infrazione unicamente nell'intento di nuocere alla Potenza occupante, ma quest'infrazione non colpisce la vita o l'integrità corporale dei membri delle forze o dell'amministrazione d'occupazione, non crea un serio pericolo collettivo e non danneggia gravemente i beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione o gli impianti da esse utilizzati, detta persona è punibile con l'internamento o la semplice prigionia; la durata dell'internamento o dell'imprigionamento sarà proporzionata all'infrazione commessa. Inoltre l'internamento o l'imprigionamento sarà, per tali infrazioni, la sola misura privativa della libertà personale che potrà essere presa nei confronti delle persone protette. I tribunali previsti dall'articolo 66 della presente Convenzione saranno liberi di convertire la pena della prigionia in una misura d'internamento della stessa durata.

Le disposizioni di carattere penale emanate dalla Potenza occupante conformemente agli articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena di morte nei confronti delle persone protette, salvo nel caso in cui queste siano colpevoli di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli impianti militari della Potenza occupante o di infrazioni intenzionali che abbiano cagionato la morte di una o più persone, e a condizione che la legislazione vigente nel territorio occupato prima dell'inizio dell'occupazione preveda in tali casi la pena di morte.

La pena di morte potrà essere pronunciata contro una persona protetta soltanto se l'attenzione del tribunale è stata specialmente richiamata sul fatto che l'accusato, non essendo cittadino della Potenza occupante, non è legato a questa da alcun dovere di fedeltà.

La pena di morte non potrà in nessun caso essere pronunciata contro una persona protetta che, al momento della infrazione, abbia meno di diciotto anni.

Articolo 69

La durata della detenzione preventiva sarà in ogni caso dedotta da qualunque pena d'imprigionamento alla quale una persona protetta accusata potesse essere condannata.

Articolo 70

Le persone protette non potranno essere arrestate, perseguite o condannate dalla Potenza occupante per atti commessi o per opinioni espresse prima dell'occupazione o durante un'interruzione temporanea della stessa, con riserva delle infrazioni delle leggi e usanze della guerra.

I cittadini della Potenza occupante che, prima dell'inizio del conflitto, si fossero rifugiati nel territorio occupato, non potranno essere arrestati, perseguiti, condannati o deportati fuori del territorio occupato, salvo per infrazioni commesse dopo l'inizio delle ostilità o per reati di diritto comune commessi prima dell'apertura delle ostilità che, secondo le leggi dello Stato, il cui territorio è occupato, avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace.

Articolo 71

I tribunali competenti della Potenza occupante non potranno pronunciare condanna alcuna che non sia preceduta da un processo regolare.

Ogni imputato perseguito dalla Potenza occupante sarà informato senz'indugio, per iscritto, in una lingua che egli comprenda, dei particolari dei capi d'accusa addebitatigli; la sua causa sarà istruita il più rapidamente possibile. La Potenza protettrice sarà informata di ogni procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette qualora i capi d'accusa potessero implicare una condanna a morte o una pena d'imprigionamento di due anni o più; essa potrà in qualunque tempo informarsi dello stato della procedura. La Potenza protettrice avrà inoltre il diritto di ottenere, a sua richiesta, qualsiasi informazione relativa a queste procedure e ad ogni altro procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone protette.

La notifica alla Potenza protettrice, come è prevista dal secondo comma del presente articolo, dovrà essere fatta immediatamente e giungere in ogni caso alla Potenza protettrice tre settimane prima della data della prima udienza. Se, all'apertura dei dibattimenti, non è fornita la prova che le disposizioni del presente articolo sono state integralmente rispettate, i dibattimenti non potranno aver luogo. La notifica dovrà comprendere segnatamente le seguenti indicazioni:

- a) identità dell'imputato;
- b) luogo di residenza o di detenzione;
- c) specificazione del o dei capi d'accusa (con menzione delle disposizioni penali su cui si basa);
- d) indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare;
- e) luogo e data della prima udienza.

Articolo 72

Ogni imputato avrà il diritto di far valere i mezzi di prova necessari per la sua difesa e potrà, in particolare, far citare dei testimoni. Egli avrà il diritto di essere assistito da un difensore qualificato, di sua scelta, che potrà visitarlo liberamente e fruirà delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa.

Se l'imputato non ha scelto un difensore, la Potenza protettrice gliene procurerà uno. Se l'imputato deve rispondere di un'accusa grave e non vi sia una Potenza protettrice, la Potenza occupante dovrà, con riserva del consenso dell'imputato, procurargli un difensore.

Ogni imputato sarà, a meno che non vi rinunci spontaneamente, assistito da un interprete, sia durante l'istruttoria, sia durante l'udienza del tribunale. Egli potrà, in ogni tempo, ricusare l'interprete e chiederne la sostituzione.

Articolo 73

Ogni condannato avrà il diritto di utilizzare le vie di ricorso previste dalla legislazione applicata dal tribunale. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti di ricorso, come pure dei termini prescritti per esercitarli.

La procedura penale prevista dalla presente sezione si applicherà, per analogia, ai ricorsi. Se la legislazione applicata dal tribunale non prevede possibilità di appello, il condannato avrà il diritto di ricorrere contro la sentenza e la condanna presso l'autorità competente della Potenza occupante.

Articolo 74

I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere all'udienza di qualsiasi tribunale che giudichi una persona protetta, salvo se i dibattimenti devono, eccezionalmente, svolgersi a porte chiuse nell'interesse della sicurezza della Potenza occupante; in tal caso, questa ne

avvertirà la Potenza protettrice. Alla Potenza protettrice dovrà essere trasmessa una notifica contenente l'indicazione del luogo e della data dell'apertura dei dibattimenti.

Tutte le sentenze pronunciate, che implicino la pena di morte o l'imprigionamento per due anni o più, saranno comunicate, con indicazione dei motivi e il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice; esse dovranno contenere un riferimento alla notificazione fatta conformemente all'articolo 71 e, in caso di sentenza implicante una pena privativa della libertà personale, l'indicazione del luogo dove sarà scontata. Le altre sentenze saranno iscritte nei processi verbali del tribunale e potranno essere esaminate dai rappresentanti della Potenza protettrice. Nel caso di una condanna alla pena di morte o a una pena privativa della libertà personale di due o più anni, i termini di ricorso cominceranno a decorrere soltanto dal momento in cui la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza.

Articolo 75

Le persone condannate a morte non saranno private, in nessun caso, del diritto di chiedere la grazia.

Nessuna condanna a morte sarà eseguita prima che sia trascorso un termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la Potenza protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza definitiva che conferma detta condanna a morte o la decisione che nega la grazia.

Questo termine di sei mesi potrà essere abbreviato in taluni casi determinati, qualora risulti da circostanze gravi e critiche che la sicurezza della Potenza occupante o delle sue forze armate è esposta ad una minaccia organizzata; la Potenza protettrice riceverà in ogni caso comunicazione di questa riduzione del termine e avrà sempre la possibilità di trasmettere in tempo utile delle rimostranze in merito a queste condanne a morte alle competenti autorità d'occupazione.

Articolo 76

Le persone protette imputate saranno detenute nel paese occupato e, se sono condannate, dovranno scontarvi la loro pena. Esse saranno possibilmente separate dagli altri detenuti e sottoposte a un regime alimentare e igienico sufficiente per mantenerle in buono stato di salute e corrispondente almeno al regime degli stabilimenti penitenziari del paese occupato.

Esse riceveranno le cure mediche richieste dalle loro condizioni di salute.

Esse saranno parimenti autorizzate a ricevere l'aiuto spirituale che potessero richiedere.

Le donne saranno alloggiate in locali separati e sottoposti alla sorveglianza immediata di donne.

Sarà tenuto conto del regime speciale previsto per i minorenni.

Le persone protette detenute avranno il diritto di ricevere la visita dei delegati della Potenza protettrice e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 143.

Tali persone avranno il diritto di ricevere almeno un colloquio di soccorso al mese.

Articolo 77

Le persone protette imputate o condannate dai tribunali in territorio occupato saranno consegnate, alla fine dell'occupazione, con il fascicolo che le concerne, alle autorità del territorio liberato.

Articolo 78

Se la Potenza occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicurezza, di prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa potrà tutt'al più imporre loro una residenza forzata o procedere al loro internamento.

Le decisioni relative alla residenza forzata o all'internamento saranno prese seguendo una procedura regolare che dovrà essere fissata dalla Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Questa procedura deve prevedere il diritto di appello degli interessati. I ricorsi d'appello devono essere decisi entro il più breve termine possibile. Se le decisioni sono mantenute, esse saranno sottoposte ad una revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura di un organismo competente istituito da detta Potenza.

Le persone protette, cui è stata assegnata la residenza forzata e che sono perciò costrette a lasciare il loro domicilio, fruiranno, senza restrizione alcuna, delle disposizioni dell'articolo 39 della presente Convenzione.

SEZIONE IV. - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEGLI INTERNATI

CAPITOLO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 79

Le Parti in conflitto potranno internare persone protette soltanto in conformità degli articoli 41, 42, 43, 68 e 78.

Articolo 80

Gli internati conserveranno la loro piena capacità civile ed eserciteranno i diritti che ne derivano nella misura compatibile con la loro condizione di internati.

Articolo 81

Le Parti in conflitto che interneranno persone protette saranno tenute a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro parimenti le cure mediche che il loro stato di salute richiede.

Nessuna deduzione sarà fatta, per il rimborso di queste spese, dalle indennità, dai salari o dai crediti degli internati.

La Potenza detentrica dovrà provvedere al sostentamento delle persone che dipendono dagli internati, sempre che esse siano senza mezzi sufficienti di sussistenza o incapaci di guadagnare da vivere.

Articolo 82

La Potenza detentrica raggrupperà per quanto possibile gli internati secondo la loro nazionalità, la loro lingua e le loro usanze. Gli internati attinenti di uno stesso Paese non saranno separati per il solo fatto della diversità di lingua.

Per tutta la durata del loro internamento, i membri di una stessa famiglia, e specialmente i genitori e i loro figli, saranno riuniti nel medesimo luogo d'internamento, salvo nei casi in cui le necessità del lavoro, ragioni di salute o l'applicazione delle disposizioni previste dal capitolo IX della presente sezione rendessero necessaria una separazione temporanea. Gli internati potranno chiedere che i loro figli, lasciati in libertà senza sorveglianza di congiunti, siano internati con loro.

I membri internati della stessa famiglia saranno, per quanto possibile, riuniti nei medesimi locali e saranno alloggiati separatamente dagli altri internati; dovranno pure essere concesse loro le facilitazioni necessarie per condurre una vita di famiglia.

CAPITOLO II - LUOGHI D'INTERNAMENTO

Articolo 83

La Potenza detentrica non potrà organizzare i luoghi di internamento in regioni particolarmente esposte ai pericoli di guerra.

La Potenza detentrica comunicherà, per il tramite delle Potenze protettrici, alle Potenze nemiche ogni indicazione utile sulla ubicazione geografica dei luoghi d'internamento.

Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni di carattere militare, i campi d'internamento saranno segnalati colle lettere IC, collocate in modo da essere distintamente visibili di giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia le Potenze interessate potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Nessun altro luogo all'infuori di un campo d'internamento potrà essere segnalato in tal modo.

Articolo 84

Gli internati dovranno essere alloggiati e amministrati separatamente dai prigionieri di guerra e dalle persone private della libertà per qualsiasi altro motivo.

Articolo 85

La Potenza detentrica ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie e attuabili affinché le persone protette siano, sin dall'inizio del loro internamento, alloggiate in edifici o accantonamenti che diano ogni garanzia d'igiene e di salubrità e assicurino una protezione efficace contro i rigori del clima e gli effetti della guerra. I luoghi d'internamento non saranno, in nessun caso, situati in regioni malsane o il cui clima sia pernicioso per gli internati. In tutti i casi in cui le persone protette fossero temporaneamente internate in una regione malsana o il cui clima fosse dannoso alla salute, esse dovranno essere trasferite, non appena le circostanze lo permettano, in un luogo d'internamento dove non siano da temere tali rischi.

I locali dovranno essere interamente al riparo dell'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo spegnimento delle luci. I dormitori dovranno essere sufficientemente spaziosi e ben arieggiati: gli internati disporranno di un materiale da letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con riguardo al clima e all'età, al sesso e alle condizioni di salute degli internati .

Gli internati disporranno, giorno e notte, d'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizione di costante pulizia. Sarà loro fornito un quantitativo d'acqua e di sapone sufficiente per le cure quotidiane della pulizia corporale e per lavare la loro biancheria: saranno loro accordati a questo scopo gli impianti e le facilitazioni necessari. Essi disporranno inoltre di docce e di bagni. Sarà concesso il tempo necessario per le loro cure igieniche e i lavori di pulizia.

Ogni qualvolta fosse necessario, a titolo di misura eccezionale e temporanea, di alloggiare donne internate non appartenenti ad un gruppo familiare nello stesso luogo d'internamento degli uomini, dovranno esser messi obbligatoriamente a loro disposizione dei dormitori e degli impianti sanitari separati.

Articolo 86

La Potenza detentrica metterà a disposizione degli internati, qualunque sia la loro confessione, dei locali adeguati per la pratica dei loro culti.

Articolo 87

Salvo che gli internati possano disporre di altre agevolazioni analoghe, saranno aperti in tutti i campi degli spacci, cosicché gli internati possano procurarsi, a prezzi che non supereranno in nessun caso quelli del commercio locale, derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi sapone e tabacco, al fine di accrescere il loro benessere e il loro agio personale.

Gli utili conseguiti dagli spacci saranno versati a credito di un fondo speciale d'assistenza da istituirsi in ogni luogo d'internamento e da amministrarsi a favore degli internati del luogo d'internamento interessato. Il comitato d'internati, previsto dall'articolo 102, avrà un diritto di controllo sull'amministrazione degli spacci e sulla gestione di detto fondo.

Nel caso della soppressione di un luogo d'internamento, il saldo creditore del fondo d'assistenza sarà trasferito al fondo di assistenza di un altro luogo d'internamento per internati della stessa nazionalità o, se un tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d'assistenza che sarà amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in potere della Potenza detentrica. In caso di liberazione generale, detti utili saranno conservati dalla Potenza detentrica, salvo accordo contrario concluso tra le Potenze interessate.

Articolo 88

In tutti i luoghi d'internamento esposti ai bombardamenti aerei e ad altri pericoli di guerra, saranno sistemati dei rifugi adeguati e in numero sufficiente per garantire la protezione necessaria. In caso di allarme, gli internati potranno recarvisi il più rapidamente possibile, eccettuati quelli che partecipano alla protezione dei loro accantonamenti contro detti pericoli. Qualsiasi misura di protezione, che fosse presa a favore della popolazione, sarà applicata anche agli internati.

Precauzioni sufficienti dovranno essere prese nei luoghi d'internamento contro i pericoli d'incendio.

CAPITOLO III. - Vitto e vestiario

Articolo 89

La razione alimentare quotidiana degli internati sarà di quantità, qualità e varietà sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarà pure tenuto conto del regime cui gli internati sono abituati.

Gli internati riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da se i viveri supplementari di cui disponessero.

L'acqua potabile sarà loro fornita in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà permesso.

I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al genere del lavoro che compiono.

Le donne incinte e le puerpere, come pure i fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro bisogni fisiologici.

Articolo 90

Agli internati sarà concessa ogni facilitazione per provvedersi di vestiario, di calzature e di biancheria di ricambio, al momento dell'arresto, e per procurarsene, ove occorra, ulteriormente. Se gli internati non possiedono vestiario sufficiente per proteggersi dai rigori del clima e non possono procurarsene, la Potenza detentrica ne fornirà loro gratuitamente.

Il vestiario che la Potenza detentrica fornirà agli internati e i segni distintivi esterni che essa potrebbe applicare sul loro vestiario, non dovranno avere carattere infamante né esporre a ridicolo chi li porta.

I lavoratori dovranno ricevere un abito di fatica, compresi gli indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura del lavoro lo esiga.

CAPITOLO IV. - Igiene e cure mediche

Articolo 91

Ogni luogo d'internamento disporrà di un'infermeria adeguata, posta sotto l'autorità di un medico qualificato, dove gli internati potranno ricevere le cure di cui avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropriato. Locali d'isolamento saranno riservati ai malati che soffrono di affezioni contagiose o mentali.

Le puerpere e gli internati colpiti da malattia grave, o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento chirurgico o l'ospedalizzazione, dovranno essere ammessi in ogni stabilimento adatto per curarli e vi riceveranno delle cure pari a quelle date all'insieme della popolazione.

Gli internati saranno curati di preferenza da personale sanitario della loro nazionalità.

Non si potrà impedire agli internati di presentarsi alle autorità mediche per essere esaminati. Le autorità mediche della Potenza detentrica rilasceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una dichiarazione ufficiale che indichi la natura della sua malattia o delle sue ferite, la durata e il genere delle cure ricevute. Un duplicato di questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale prevista dall'articolo 140.

Le cure, come pure la fornitura di apparecchi d'ogni genere necessari a mantenere gli internati in buono stato di salute, specie protesi dentarie o altre, e occhiali, saranno concessi gratuitamente all'internato.

Articolo 92

Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche degli internati. Esse avranno, in particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di nutrizione e lo stato di pulizia, nonché di accertare l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, delle infezioni veneree e della malaria. Esse comprenderanno specialmente il controllo del peso di ogni internato e, almeno una volta l'anno, un esame radioscopico.

CAPITOLO V. – Religione, attività intellettuali e fisiche

Articolo 93

Gli internati godranno della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si uniformino alle norme correnti di disciplina prescritte dalle autorità detentrici.

Gli internati che sono ministri di un culto saranno autorizzati ad esercitare pienamente il loro ministero tra i loro correligionari. A questo fine, la Potenza detentrica vigilerà che essi siano equamente ripartiti tra i vari luoghi d'internamento dove si trovano gli internati che parlano la stessa lingua e appartengono alla medesima religione. Se essi non sono in numero sufficiente, essa concederà loro le facilitazioni necessarie, tra l'altro mezzi di trasporto per recarsi da un luogo d'internamento all'altro; essi saranno autorizzati anche a visitare gli internati che si trovano negli ospedali. I ministri del culto fruiranno, per gli atti del loro ministero, della libertà di corrispondenza con le autorità religiose del paese di detenzione e, nella misura del possibile, con le organizzazioni religiose internazionali della loro confessione. Questa corrispondenza non entrerà in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'articolo 107; ad essa saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 112.

Se degli internati non dispongono dell'assistenza di ministri del loro culto o se questi ultimi sono in numero insufficiente, l'autorità religiosa locale della stessa confessione potrà designare, d'intesa con la Potenza detentrica, un ministro dello stesso culto di quello degli internati, oppure, qualora ciò sia possibile dal lato confessionale, un ministro di un culto affine o un laico qualificato. Quest'ultimo fruirà dei vantaggi inerenti alla funzione assunta. Le persone in tal modo designate dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti stabiliti dalla Potenza detentrica, nell'interesse della disciplina e della sicurezza.

Articolo 94

La Potenza detentrica incoraggerà le attività intellettuali educative, ricreative e sportive degli internati, pur lasciandoli liberi di parteciparvi o no. Essa prenderà tutte le misure possibili per assicurare l'esercizio di queste attività e, in particolare, metterà a disposizione locali adatti.

Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse agli internati per permetter loro di proseguire i loro studi o di iniziarne dei nuovi. Si provvederà all'istruzione dei fanciulli e degli adolescenti; essi potranno frequentare delle scuole, sia nel luogo d'internamento; sia fuori di esso.

Gli internati dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici e di partecipare a sport e giochi all'aperto. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi di internamento. Spazi speciali saranno riservati ai fanciulli e agli adolescenti.

Articolo 95

La Potenza detentrica potrà impiegare degli internati come lavoratori solo se essi lo desiderano. In ogni caso sono vietati: l'impiego che, imposto ad una persona protetta non internata, costituirebbe una infrazione degli articoli 40 o 51 della presente Convenzione, come pure i lavori di carattere degradante o umiliante.

Dopo un periodo di lavoro di sei settimane, gli internati potranno rinunciare a lavorare in qualunque momento, con preavviso di otto giorni .

Queste disposizioni non limitano il diritto della Potenza detentrica di costringere gli internati medici, dentisti o altri membri del personale sanitario ad esercitare la loro professione in favore dei loro cointernati; di impiegare internati in lavori d'amministrazione e di manutenzione del luogo

d'internamento; di incaricare queste persone di lavori di cucina o di altri lavori domestici; infine, di adibirle a lavori destinati a proteggere gli internati contro i bombardamenti aerei o altri pericoli risultanti dalla guerra. Tuttavia, nessun internato potrà essere costretto a compiere lavori per i quali un medico dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile.

La Potenza detentrica assumerà l'intera responsabilità di tutte le condizioni di lavoro, delle cure mediche, del pagamento dei salari e del risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali. Le condizioni di lavoro, come pure il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, saranno conformi alla legislazione nazionale e all'uso; in nessun caso saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione. I salari saranno fissati in modo equo mediante accordo tra la Potenza detentrica, gli internati e, ove occorra, i datori di lavoro che non siano la Potenza detentrica, tenendo conto dell'obbligo della Potenza detentrica di provvedere gratuitamente al sostentamento dell'internato e di accordargli le cure mediche richieste dal suo stato di salute. Gli internati adibiti in modo permanente ai lavori indicati nel terzo capoverso riceveranno dalla Potenza detentrica un equo salario; le condizioni di lavoro e le indennità versate a titolo di risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali non saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima regione.

Articolo 96

Ogni distaccamento di lavoro dipenderà da un luogo di internamento. Le autorità competenti della Potenza detentrica e il comandante di questo luogo d'internamento saranno responsabili dell'osservanza, nei distaccamenti di lavoro, delle disposizioni della presente Convenzione. Il comandante terrà un elenco aggiornato dei distaccamenti di lavoro che gli sono sottoposti e lo comunicherà ai delegati della Potenza detentrica del Comitato internazionale della Croce Rossa o delle altre organizzazioni umanitarie che visitassero i luoghi di internamento.

CAPITOLO VI. - PROPRIETÀ PERSONALI E RISORSE PECUNIARIE

Articolo 97

Gli internati saranno autorizzati a conservare i loro oggetti ed effetti d'uso personale. Le somme in denaro contante, gli assegni, i titoli, ecc., come pure gli oggetti di valore di cui sono portatori, non potranno esser loro tolti se non secondo le procedure stabilite. Sarà loro rilasciata una ricevuta particolareggiata.

Le somme dovranno essere iscritte a credito del conto di ogni singolo internato, come previsto dall'articolo 98; esse non potranno essere convertite in un'altra valuta, a meno che lo esiga la legislazione del territorio nel quale il proprietario è internato, o che l'internato vi consenta.

Non potranno esser tolti agli internati gli oggetti aventi prevalentemente valore personale o sentimentale.

La visita personale di donne internate potrà essere eseguita soltanto da donne.

Al momento della loro liberazione o del loro rimpatrio, gli internati riceveranno in contanti il saldo creditore del conto tenuto in conformità dell'articolo 98, come pure tutti gli oggetti, somme, assegni, titoli, ecc., che fossero loro stati tolti durante l'internamento, eccettuati oggetti o valori che la Potenza detentrica dovesse trattenere in virtù della sua legislazione in vigore. Qualora un bene appartenente ad un internato fosse trattenuto in virtù di questa legislazione, l'internato riceverà un certificato particolareggiato.

I documenti di famiglia e d'identità in possesso degli internati potranno esser loro tolti solo verso ricevuta. Gli internati non dovranno mai rimanere senza documenti d'identità. Se non ne possiedono, riceveranno documenti speciali rilasciati dalle autorità detentrici e che serviranno loro di documenti d'identità sino alla fine dell'internamento.

Gli internati potranno conservare presso di sé una determinata somma in contanti o in forma di buoni, per poter fare acquisti.

Articolo 98

Tutti gli internati riceveranno regolarmente degli assegni per poter acquistare derrate e oggetti come tabacco, articoli di toletta, ecc. Questi assegni potranno assumere la forma di crediti o di buoni d'acquisto.

Inoltre, gli internati potranno ricevere sussidi dalla Potenza cui appartengono, dalle Potenze protettrici, da qualunque ente che potesse soccorrerli, o dalle loro famiglie, come i redditi dei loro beni, conformemente alla legislazione della Potenza detentrici. Gli importi dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine, saranno uguali per ogni categoria d'internati (infermi, malati, donne incinte, ecc.) e non potranno essere fissati da questa Potenza né essere distribuiti dalla Potenza detentrici in base a discriminazioni vietate dall'articolo 27 della presente Convenzione.

La Potenza detentrici terrà, per ogni internato, un conto regolare a credito del quale saranno iscritti gli assegni menzionati nel presente articolo, i salari guadagnati dall'internato, nonché gli invii di denaro che gli fossero fatti. Saranno parimenti iscritti a credito di questo conto le somme che gli sono state tolte e che potessero essere disponibili in virtù della legislazione vigente nel territorio in cui si trova l'internato. Gli sarà concessa ogni facilitazione compatibile con la legislazione vigente nel territorio interessato per inviare sussidi alla sua famiglia e alle persone che dipendono economicamente da lui. L'internato potrà prelevare da questo conto nei limiti stabiliti dalla Potenza detentrici, le somme necessarie per le sue spese personali. Gli saranno concesse in ogni tempo facilitazioni ragionevoli per esaminare il suo conto o procurarsene degli estratti. Questo conto sarà comunicato, a richiesta, alla Potenza protettrice e seguirà l'internato che fosse trasferito.

CAPITOLO VII. – AMMINISTRAZIONE E DISCIPLINA

Articolo 99

Ogni luogo d'internamento sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale o funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli dell'amministrazione civile regolare della Potenza detentrici. L'ufficiale o il funzionario comandante del luogo d'internamento possiederà, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del suo Paese, il testo della presente Convenzione e risponderà dell'applicazione della stessa. Il personale di sorveglianza sarà istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti concernenti la sua applicazione.

Il testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali conclusi conformemente alla presente Convenzione saranno affissi nell'interno del luogo d'internamento in una lingua compresa dagli internati o saranno in possesso del comitato d'internati.

I regolamenti, ordini, avvenimenti e avvisi d'ogni genere dovranno essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei luoghi d'internamento in una lingua che essi comprendano.

Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.

Articolo 100

La disciplina nei luoghi d'internamento deve essere compatibile con i principi d'umanità e non comprenderà in nessun caso regolamenti che impongano agli internati fatiche fisiche pericolose alla loro salute o vessazioni di carattere fisico o morale. Il tatuaggio o l'apposizione di marchi o di segni corporali d'identificazione sono vietati .

In particolare, sono proibiti le soste e gli appelli prolungati, gli esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazioni militari e le restrizioni di vitto.

Articolo 101

Gli internati avranno il diritto di presentare alle autorità in cui potere si trovano le loro richieste concernenti il regime al quale sono sottoposti.

Essi avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di rivolgersi, sia per tramite del comitato d'internati, sia direttamente se lo ritenessero necessario, ai rappresentanti della Potenza protettrice per indicar loro i punti sui quali avessero da presentare doglianze nei riguardi del regime di internamento.

Queste richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza e senza modificazioni. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse non potranno dar luogo a punizione alcuna.

I comitati d'internati potranno inviare ai rappresentanti della Potenza protettrice dei rapporti periodici sulla situazione nei luoghi d'internamento e sui bisogni degli internati.

Articolo 102

In ogni luogo d'internamento, gli internati nomineranno liberamente, ogni sei mesi, a scrutinio segreto, i membri di un comitato incaricato di rappresentarli davanti alle autorità della Potenza detentrici, alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni altro ente che li soccorresse. I membri di questo comitato saranno rieleggibili.

Gli internati eletti entreranno in funzione dopo che la loro nomina sarà stata approvata dall'autorità detentrici. I motivi eventuali di rifiuto o di destituzione saranno comunicati alle Potenze protettrici interessate.

Articolo 103

I comitati d'internati dovranno contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale degli internati.

In particolare, nel caso in cui gli internati decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa competerebbe ai comitati, indipendentemente dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 104

I membri dei comitati d'internati non saranno costretti ad altro lavoro, se l'adempimento delle loro funzioni dovesse esserne reso più difficile.

I membri dei comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari che fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite a distaccamenti di lavoro, presa in consegna di merci, ecc.).

Ogni facilitazione sarà parimenti concessa ai membri dei comitati per la loro corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici, con le Potenze protettrici, col Comitato internazionale della Croce Rossa e i loro delegati, come pure con gli enti che soccorressero gli internati. I membri dei comitati che si trovano in distaccamenti fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro corrispondenza con il loro comitato del luogo principale d'internamento. Queste corrispondenze non saranno limitate né entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline indicato nell'articolo 107.

Nessun membro del comitato potrà essere trasferito senza che gli sia stato lasciato il tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al corrente degli affari pendenti.

CAPITOLO VIII. – RELAZIONI CON L'ESTERNO

Articolo 105

Non appena avranno internato delle persone protette, le Potenze detentrici comunicheranno loro, come pure alla Potenza di cui sono cittadini e alla loro Potenza protettrice, le misure previste per l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo; esse notificheranno parimenti ogni modifica apportata a dette misure.

Articolo 106

Ogni internato sarà messo in condizione, dal momento del suo internamento o, al più tardi, una settimana dopo il suo arrivo in un luogo d'internamento, come pure in caso di malattia o di trasferimento in un altro luogo d'internamento, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un lato, e all'Agenzia centrale prevista dall'articolo 140, dall'altro, una cartolina d'internamento, possibilmente conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, che le informi del suo internamento, del suo indirizzo e dello stato della sua salute. Dette cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in nessun modo.

Articolo 107

Gli internati saranno autorizzati a spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrica reputa necessario limitare il numero delle lettere e delle cartoline spedite da ogni internato, questo numero non potrà essere inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione. Qualora dovessero essere apportate limitazioni alla corrispondenza indirizzata agli internati, queste limitazioni potranno essere prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine, eventualmente a richiesta della Potenza detentrica. Queste lettere e cartoline dovranno essere trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.

Gli internati che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di darne per via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi, verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valuta di cui dispongono. Essi fruiranno parimenti di questa possibilità in caso di riconosciuta urgenza.

Di regola, la corrispondenza degli internati sarà redatta nella loro lingua materna. Le Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue.

Articolo 108

Gli internati saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali, come pure libri e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago. Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrica dagli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.

Nel caso in cui divenisse necessario, per motivi di carattere militare, di limitare la quantità di detti invii, la Potenza protettrice, il Comitato internazionale della Croce Rossa o qualunque altro ente di soccorso degli internati, che fossero incaricati di trasmettere detti invii, dovranno esserne debitamente avvertiti.

Le modalità relative alla spedizione degli invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra, mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non potranno in nessun caso ritardare il ricevimento degli invii di soccorso da parte degli internati. Gli invii di viveri o capi di vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno, di regola, mandati in invii collettivi.

Articolo 109

In mancanza di accordi speciali tra le Parti in conflitto sulle modalità relative al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di soccorso collettivi, sarà applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione.

I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto dei comitati d'internati di prendere in consegna gli invii di soccorsi collettivi destinati agli internati, di procedere alla loro distribuzione e di disporre nell'interesse dei destinatari.

Né essi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso degli internati che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.

Articolo 110

Tutti gli invii di soccorso destinati agli internati saranno esenti da qualunque diritto d'importazione, di dogana o altro

Tutti gli invii postali, compresi i colli di soccorso inviati come pacchi postali e gli invii di denaro, provenienti da altri paesi e destinati agli internati o da essi spediti per posta, sia direttamente, sia per tramite degli Uffici informazioni previsti dall'articolo 136 o dell'Agenzia centrale di informazioni prevista dall'articolo 140, saranno esenti da ogni tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione quanto nei paesi di transito. A tal fine, in particolare, le esenzioni previste dalla Convenzione postale universale del 1947, nonché dagli accordi dell'Unione postale universale in favore dei civili di nazionalità nemica detenuti nei campi o nelle prigioni civili, saranno estese alle altre persone internate protette dalla presente Convenzione. I paesi che non partecipano ai summenzionati accordi saranno tenuti a concedere le franchigie previste nelle stesse circostanze.

Le spese di trasporto degli invii di soccorso destinati agli internati che, per il loro peso o per qualunque altro motivo, non possono essere spediti per posta, saranno a carico della Potenza detentrica in tutti i territori sottoposti al suo controllo. Le altre Potenze che sono Parti della Convenzione sosterranno le spese di trasporto nei loro rispettivi territori.

Le spese risultanti dal trasporto di questi invii, che non fossero coperte in conformità dei capoversi precedenti, saranno a carico dello speditore.

Le Alte Parti contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro destinati.

Articolo 111

Qualora le operazioni militari impedissero alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 106, 107, 108 e 113, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carrì ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.

Questi mezzi di trasporto potranno parimenti essere utilizzati per trasmettere:

- a) la corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia centrale d'informazioni prevista dall'Articolo 140 e gli Uffici nazionali previsti dall'articolo 136;
- b) la corrispondenza e i rapporti concernenti gli internati che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa o ogni altro ente di soccorso degli internati scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le Parti in conflitto.

Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute.

Le spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte, proporzionalmente all'importanza degli invii, dalle Parti in conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi.

Articolo 112

La censura della corrispondenza destinata agli internati o da essi spedita dovrà esser fatta entro il più breve tempo possibile.

Il controllo degli invii destinati agli internati dovrà effettuarsi in condizioni tali da non compromettere la conservazione delle derrate che essi contengono e sarà fatto in presenza del destinatario o di un camerata da lui incaricato. La consegna degli invii individuali o collettivi agli internati non potrà essere ritardata sotto il pretesto di difficoltà della censura.

Qualsiasi divieto di corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà essere della più breve durata possibile.

Articolo 113

Le Potenze detentrici concederanno tutte le agevolazioni ragionevoli per la trasmissione, per tramite della Potenza protettrice o dell'Agenzia centrale prevista dall'articolo 140 o con altri mezzi richiesti, di testamenti, di procure o di qualsiasi altro documento destinati agli internati o che provengono da essi.

Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, agli internati la stesura e la legalizzazione in buona e dovuta forma di questi documenti; in particolare, esse li autorizzeranno a consultare un legale.

Articolo 114

La Potenza detentrici accorderà agli internati tutte le agevolazioni compatibili con il regime dell'internamento e con la legislazione in vigore perché possano amministrare i loro beni. Essa

potrà, a questo fine, autorizzarli ad uscire dal luogo d'internamento, nei casi urgenti e se le circostanze lo permettono.

Articolo 115.

In tutti i casi in cui un internato sia parte in un processo davanti un tribunale qualsiasi, la Potenza detentrica dovrà, a richiesta dell'interessato, informare della sua detenzione il tribunale e dovrà, nei limiti legali, vigilare che siano prese tutte le misure necessarie affinché egli non subisca, a causa del suo internamento, pregiudizio alcuno per quanto concerne la preparazione e l'andamento del suo processo o l'esecuzione di qualsiasi sentenza pronunciata dal tribunale.

Articolo 116

Ogni internato sarà autorizzato a ricevere, ad intervalli regolari e il più frequentemente possibile, delle visite e principalmente quelle dei suoi congiunti.

In caso d'urgenza e nella misura del possibile, specie in caso di morte e di grave malattia di un congiunto, l'interessato sarà autorizzato a visitare la sua famiglia.

CAPITOLO IX. - SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI

Articolo 117

Con riserva delle disposizioni del presente capitolo, la legislazione in vigore sul territorio in cui si trovano continuerà ad essere applicabile agli internati che commettano infrazioni durante l'internamento.

Se le leggi, i regolamenti o gli ordini generali dichiarano punibili degli atti commessi dagli internati, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da persone che non siano internate, questi atti potranno implicare soltanto sanzioni disciplinari.

Un internato non potrà, per lo stesso fatto o lo stesso capo d'accusa, essere punito che una sola volta.

Articolo 118

Nel determinare la pena, i tribunali o le autorità terranno conto, nella più ampia misura possibile, del fatto che l'imputato non è cittadino della Potenza detentrica. Essi saranno liberi di mitigare la pena prevista per l'infrazione imputata all'internato e non saranno, pertanto, tenuti ad applicare il minimo di questa pena.

Sono vietate le detenzioni in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di crudeltà.

Gli internati puniti non potranno, dopo aver subito le pene disciplinari o giudiziarie loro inflitte, essere trattati in modo diverso dagli altri internati.

La durata della detenzione preventiva subita da un internato sarà dedotta da qualsiasi pena privativa della libertà personale che gli sia stata inflitta disciplinarmente o giudiziariamente.

I comitati d'internati saranno informati di tutte le procedure giudiziarie aperte contro internati di cui siano i mandatati, come pure dei risultati di dette procedure.

Articolo 119

Le pene disciplinari applicabili agli internati saranno:

- 1) la multa fino al 50 per cento del salario previsto dall'articolo 95, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni;
- 2) la soppressione di vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione;
- 3) i lavori comandati che non eccedano due ore il giorno e eseguiti per la manutenzione del luogo d'internamento;
- 4) l'arresto.

In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla salute degli internati. Esse dovranno tener conto della loro età, del loro sesso e del loro stato di salute.

La durata di una stessa punizione non supererà mai il massimo di trenta giorni consecutivi, neppure qualora al momento in cui lo si giudica, l'internato avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti, siano essi connessi fra loro o no.

Articolo 120

Gli internati evasi o che tentino di evadere, che fossero ripresi, saranno passibili, per questo fatto, anche in caso di recidiva, soltanto di pene disciplinari.

In deroga all'articolo 118, terzo comma, gli internati puniti in seguito a evasione o ad un tentativo di evasione potranno essere sottoposti ad un regime di speciale sorveglianza, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subito in un luogo d'internamento e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione.

Gli internati che avessero cooperato a un'evasione o ad un tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena disciplinare.

Articolo 121

L'evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui l'internato fosse deferito ai tribunali per infrazioni commesse durante l'evasione.

Le Parti in conflitto vigileranno che le autorità competenti usino indulgenza nell'apprezzare se un'infrazione commessa da un internato debba essere punita in via disciplinare, oppure in via giudiziaria, particolarmente quando si tratterà di apprezzare fatti connessi con l'evasione o con il tentativo di evadere.

Articolo 122

I fatti che costituiscono una mancanza contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata. Questa norma vale, in particolare, per l'evasione o il tentativo di evadere, e l'internato ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità competenti.

Per tutti gli internati, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari sarà ridotta al minimo possibile e non supererà quattordici giorni; in ogni caso, la sua durata sarà dedotta dalla pena privativa della libertà personale che fosse inflitta.

Le disposizioni degli articoli 124 e 125 si applicheranno agli internati in detenzione preventiva per colpe disciplinari.

Articolo 123

Riservata la competenza dei tribunali e delle autorità superiori, le pene disciplinari potranno essere pronunciate soltanto dal comandante del luogo d'internamento o da un ufficiale o un funzionario responsabile al quale abbia delegato il suo potere disciplinare.

Prima che sia pronunciata una pena disciplinare, l'internato imputato sarà esattamente informato dei fatti di cui è accusato. Egli sarà autorizzato a giustificare la sua condotta, a difendersi, a far udire testimoni e a ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete qualificato. La decisione sarà pronunciata in presenza dell' imputato e di un membro del comitato d'internati.

Tra la decisione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà trascorrere più di un mese.

Qualora un internato fosse colpito da una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà l'esecuzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse è di dieci o più giorni.

Il comandante del luogo d'internamento dovrà tenere un registro delle pene disciplinari pronunciate, che sarà messo a disposizione dei rappresentanti della potenza protettrice.

Articolo 124

In nessun caso gli internati potranno essere trasferiti in stabilimenti penitenziari (prigioni, penitenziari, bagni, ecc.) per scontarvi pene disciplinari.

I locali nei quali saranno scontate le pene disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene e, in particolare, dovranno essere provvisti di materiale da letto sufficiente; gli internati puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia.

Le donne internate, che scontano una pena disciplinare, saranno detenute in locali separati da quelli degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di donne.

Articolo 125

Gli internati puniti disciplinarmente avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore.

Essi saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del luogo d'internamento o in un ospedale.

Essi saranno autorizzati a leggere ed a scrivere, nonché a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a pena espiata; nell'attesa, saranno affidati al comitato d'internati che consegnerà all'infermeria le derrate reperibili contenute in detti colli.

Nessun internato punito disciplinarmente potrà essere privato del beneficio delle disposizioni degli articoli 107 e 143.

Articolo 126

Gli articoli dal 71 al 76 incluso saranno applicati per analogia ai procedimenti aperti nei confronti degli internati che si trovano sul territorio nazionale della Potenza detentrica.

CAPITOLO X - TRASFERIMENTI DEGLI INTERNATI

Articolo 127

Il trasferimento degli internati si farà sempre con umanità. Vi si procederà, di regola, per ferrovia o con altri mezzi di trasporto e in condizioni almeno pari a quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrica per i loro spostamenti. Qualora i trasferimenti dovessero, in via eccezionale, effettuarsi a piedi, essi potranno aver luogo soltanto se le condizioni fisiche degli internati lo permettono e non dovranno in nessun caso imporre loro fatiche eccessive.

La Potenza detentrica fornirà agli internati, durante il trasferimento, acqua potabile e viveri in quantità, qualità e varietà sufficienti per mantenerli in buona salute, nonché il vestiario, i rifugi adeguati e le cure mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili per garantire la loro sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l'elenco completo degli internati trasferiti.

Gli internati malati, feriti o infermi, come pure le puerpere, non saranno trasferiti fintanto che la loro salute può essere compromessa dal viaggio, a meno che la loro sicurezza non lo esiga imperiosamente.

Se il fronte si avvicina ad un luogo d'internamento, gli internati che vi si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento può compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.

La Potenza detentrica, decidendo il trasferimento degli internati, dovrà tener conto dei loro interessi, specialmente per non accrescere le difficoltà del rimpatrio o del ritorno al loro luogo di domicilio.

Articolo 128

In caso di trasferimento, gli internati saranno preavvertiti ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale, quest'avviso sarà comunicato loro in tempo utile perché possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia.

Essi saranno autorizzati a portare con sé i loro effetti personali, la loro corrispondenza ed i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi bagagli potrà essere ridotto se le circostanze del trasferimento lo esigono, ma in nessun caso a meno di venticinque chilogrammi per internato.

La corrispondenza ed i colli mandati al luogo d'internamento precedente saranno loro recapitati immediatamente.

Il comandante del luogo d'internamento prenderà, d'intesa con il comitato d'internati, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi degli internati e dei bagagli che gli internati non potessero portare con sé in seguito ad una limitazione decisa in virtù del secondo comma del presente articolo.

CAPITOLO XI. - DECESSI

Articolo 129

Gli internati potranno consegnare i loro testamenti alle autorità responsabili che ne garantiranno la custodia. In caso di morte degli internati, questi testamenti saranno trasmessi con sollecitudine alle persone indicate dagli internati.

La morte di ogni internato sarà certificata da un medico e sarà steso un certificato attestante le cause del decesso e le condizioni in cui è avvenuto.

Un atto ufficiale di morte, debitamente registrato, sarà steso in conformità delle prescrizioni vigenti sul territorio in cui è situato il luogo d'internamento; una copia, certificata conforme, sarà rapidamente trasmessa alla Potenza protettrice, come pure all'Agenzia centrale prevista dall'articolo 140.

Articolo 130

Le autorità detentrici vigileranno che gli internati morti in cattività siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione cui appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, tenute convenientemente e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate.

Gli internati deceduti saranno inumati individualmente, salvo il caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme potranno essere cremate soltanto se imperiose ragioni igieniche o la religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso il desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione, con indicazione dei motivi, nell'atto di morte degli internati. Le ceneri saranno conservate con cura dalle autorità detentrici e saranno consegnate il più presto possibile ai congiunti prossimi, che ne facciano richiesta.

Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi alla fine delle ostilità, la Potenza detentrici trasmetterà per il tramite degli uffici d'informazione previsti dall'articolo 136, alle Potenze alle quali appartenevano gli internati deceduti, gli elenchi delle tombe degli internati morti. Questi elenchi conterranno tutti i particolari necessari per l'identificazione degli internati morti e la localizzazione esatta delle tombe.

Articolo 131

Ogni decesso o ferimento grave di un internato cagionati o che possono essere stati cagionati da una sentinella, da un altro internato o da qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui si ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta ufficiale della Potenza detentrici.

Una comunicazione in merito sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Le deposizioni di qualsiasi testimone saranno raccolte; un rapporto che le contenga sarà steso e comunicato a detta Potenza.

Se l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la Potenza detentrici prenderà tutte le misure per il perseguimento giudiziario del o dei responsabili.

CAPITOLO XII. - LIBERAZIONE, RIMPATRIO E OSPEDALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE

Articolo 132

Ogni persona internata sarà liberata dalla Potenza detentrici quando non esisteranno più le cause che ne hanno motivato l'internamento.

Le Parti in conflitto si sforzeranno inoltre di concludere, durante le ostilità, degli accordi per la liberazione, il rimpatrio, il ritorno al luogo di domicilio e l'ospedalizzazione in paese neutrale di talune categorie d'internati, e specialmente dei fanciulli, delle donne incinte e delle madri con

bambini lattanti e in tenera età, dei feriti e malati o degli internati che hanno subito una lunga cattività.

Articolo 133

L'internamento cesserà al più presto possibile dopo la fine delle ostilità.

Tuttavia, gli internati sul territorio di una Parte in conflitto, che si trovassero sotto procedimento penale per infrazioni che non siano esclusivamente passibili di pena disciplinare, potranno essere trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, sino ad espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che sono stati condannati precedentemente ad una pena privativa della libertà personale.

Dopo la fine delle ostilità o dell'occupazione del territorio dovranno essere istituite, mediante accordo con la Potenza detentrica e le Potenze interessate, delle Commissioni incaricate di rintracciare gli internati dispersi.

Articolo 134

Le Parti contraenti si sforzeranno, alla fine delle ostilità o dell'occupazione, di assicurare il ritorno di tutti gli internati al loro ultimo domicilio, o di facilitarne il rimpatrio.

Articolo 135

La Potenza detentrica assumerà le spese di ritorno degli internati liberati ai luoghi dove dimoravano al momento del loro internamento o, se li aveva arrestati durante il loro viaggio o in alto mare, le spese necessarie per permettere loro di condurre a termine il loro viaggio o di ritornare al loro punto di partenza.

Se la Potenza detentrica rifiuta il permesso di dimorare sul suo territorio ad un internato liberato, che vi aveva precedentemente il suo domicilio regolare, essa pagherà le spese del suo rimpatrio. Se l'internato preferisce però ritornare nel suo paese sotto la sua propria responsabilità, o per obbedire al governo al quale deve sottostare, la Potenza protettrice non è tenuta a pagare le spese fuori del suo territorio. La Potenza detentrica non sarà tenuta a pagare le spese di rimpatrio di un internato che fosse stato internato a sua propria richiesta.

Se gli internati sono trasferiti in conformità dell'articolo 45, la Potenza che li trasferisce e quella che li accoglie si metteranno d'accordo sulla quota delle spese che dovrà essere assunta da ciascuna di esse.

Le disposizioni suddette non dovranno pregiudicare gli accordi speciali che potessero essere conclusi tra le parti in conflitto a proposito dello scambio e del rimpatrio dei loro cittadini in mano nemica.

SEZIONE V. - UFFICI E AGENZIA CENTRALE DI INFORMAZIONI

Articolo 136

Fin dall'inizio di un conflitto, come in tutti i casi di occupazione, ogni Parte in conflitto istituirà un Ufficio ufficiale d'informazioni incaricato di ricevere e di trasmettere informazioni sulle persone protette che si trovano in suo potere.

Entro il più breve termine possibile, ogni Parte in conflitto trasmetterà a detto Ufficio informazioni sui provvedimenti da essa presi nei confronti di ogni persona arrestata da più di due settimane, messa in residenza forzata o internata. Essa incaricherà inoltre i suoi vari servizi interessati di

fornire con sollecitudine all'Ufficio sopra menzionato le indicazioni concernenti i mutamenti avvenuti nella situazione di queste persone protette, come trasferimenti, liberazioni, rimpatri, evasioni, ospedalizzazione, nascite e decessi.

Articolo 137

L'Ufficio nazionale d'informazioni farà giungere d'urgenza, servendosi dei mezzi più rapidi, e per tramite delle Potenze detentrici da un lato, e dell'Agenzia centrale contemplata dall'articolo 140, dall'altro, le informazioni concernenti le persone protette alla Potenza di cui dette persone sono attinenti o alla Potenza sul cui territorio esse erano domiciliate. Gli Uffici risponderanno parimenti a tutte le domande loro rivolte circa le persone predette.

Gli Uffici di informazioni trasmetteranno le informazioni relative ad una persona protetta, salvo nei casi in cui la loro trasmissione potesse nuocere alla persona interessata o alla sua famiglia. Ma, anche in tal caso, le informazioni non potranno essere rifiutate all'Agenzia centrale che, avvertita delle circostanze, prenderà le precauzioni necessarie indicate nell'articolo 140.

Tutte le comunicazioni scritte fatte da un Ufficio saranno autenticate con una firma o con un sigillo.

Articolo 138

Le informazioni ricevute dall'Ufficio nazionale d'informazioni e da esso ritrasmesse saranno tali da permettere di identificare esattamente la persona protetta e di avvertirne rapidamente la famiglia. Esse comprenderanno per ogni persona almeno il cognome, i nomi, il luogo e la data completa della nascita, la nazionalità, l'ultima residenza, i segni particolari, il nome del padre e il cognome della madre, la data e il genere della misura presa nei confronti della persona, come pure il luogo dove è stata arrestata, l'indirizzo al quale può essere mandata la corrispondenza, nonché il cognome e indirizzo della persona che deve essere informata.

Del pari, informazioni sullo stato di salute degli internati malati o feriti gravemente saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile, ogni settimana.

Articolo 139

L'Ufficio nazionale d'informazioni sarà inoltre incaricato di raccogliere tutti gli oggetti personali di valore lasciati dalle persone protette indicate nell'articolo 136, specie al momento del loro rimpatrio, evasione o morte, e di trasmetterli agli interessati, sia direttamente, sia, ove occorra, per il tramite dell'Agenzia centrale. Questi oggetti saranno spediti dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscono con precisione l'identità delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonché un inventario completo del pacco. Il ricevimento e l'invio di tutti gli oggetti di valore di tal genere saranno iscritti particolareggiatamente nei registri.

Articolo 140.

Sarà istituita, in Paese neutrale, un'Agenzia centrale di informazioni sulle persone protette, specie sugli internati. Il Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle Potenze interessate, quando lo giudichi necessario, l'organizzazione di tale Agenzia, che potrà essere quella prevista dall'articolo 123 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni del carattere previsto dall'articolo 136, che essa potrà avere in via ufficiale o privata; essa le trasmetterà il più rapidamente possibile al Paese d'origine o di residenza delle persone interessate, salvo nei casi in cui questa trasmissione potesse nuocere alle persone cui le informazioni si riferiscono, o alla loro famiglia. Essa riceverà, da parte delle Potenze in conflitto, tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette trasmissioni.

Le Alte Parti contraenti e in particolare quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale sono invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le occorresse.

Le disposizioni che precedono non devono essere mai interpretate come tali da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa e delle Società di soccorso indicate nell'articolo 142.

Articolo 141

Gli uffici nazionali d'informazioni e l'Agenzia centrale di informazioni beneficeranno della franchigia di porto in ogni materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplate dall'articolo 110, e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di tasse.

TITOLO IV - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

SEZIONE I. - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 142

Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente che soccorresse le persone protette. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare le persone protette, per distribuir loro soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi educativi, ricreativi o religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi entro i luoghi d'internamento. Le società o gli enti sopra indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrici, sia in un altro Paese, oppure potranno avere carattere internazionale.

La Potenza detentrici potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutte le persone protette.

La situazione particolare del Comitato internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata.

Articolo 143

I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi dove si trovano persone protette, specialmente nei luoghi d'internamento, di detenzione e di lavoro.

Essi avranno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone protette e potranno intrattenersi con queste senza testimoni, ove occorra per il tramite di un interprete.

Tali visite potranno essere proibite soltanto per impellenti necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea. La loro frequenza e durata non potranno essere limitate.

Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi che desiderano visitare. La Potenza detentrici e occupante, la Potenza protettrice e, se è il caso, la Potenza d'origine delle persone da visitare, potranno mettersi d'accordo perché compatrioti degli internati siano ammessi a partecipare alle visite.

I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi delegati sarà sottoposta al gradimento della Potenza alle cui autorità sono soggetti i territori dove essi devono spiegare la loro attività.

Articolo 144

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principi siano conosciuti da tutta la popolazione.

Le autorità civili, militari, di polizia o altre che, in tempo di guerra, assumessero delle responsabilità nei confronti delle persone protette, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere specialmente istruite sulle sue disposizioni.

Articolo 145

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonché le leggi ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne l'applicazione.

Articolo 146

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente.

Ogni parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso o di aver dato l'ordine di commettere una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al procedimento, purché questa parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.

Ogni parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell'articolo seguente.

Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

Articolo 147

Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.

Articolo 148

Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un'altra parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.

Articolo 149

A richiesta di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti in conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.

SEZIONE II. - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 150

La presente Convenzione è redatta in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici.

Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.

Articolo 151

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949.

Articolo 152

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione sarà stata notificata.

Articolo 153.

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 154

Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerà le sezioni II e III del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja.

Articolo 155

A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.

Articolo 156

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l'adesione.

Articolo 157

Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Articolo 158

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.

La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione, di rimpatrio e di ripresa di domicilio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.

La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto continueranno a dover adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale, quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.

Articolo 159

Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti dopo aver depositato i loro pieni poteri hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà depositato negli archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.

ALLEGATO I

Progetto di accordo concernente le zone e località sanitarie e di sicurezza

Articolo 1

Le zone sanitarie e di sicurezza saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell'articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna e nell'articolo 14 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, nonché al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di queste zone e località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate.

Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi.

Articolo 2

Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria e di sicurezza non dovranno dedicarsi, né all'interno né all'esterno di questa zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra.

Articolo 3

La Potenza che istituisce una zona sanitaria e di sicurezza prenderà tutte le misure adeguate per impedirne l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi.

Articolo 4

Le zone sanitarie e di sicurezza risponderanno alle condizioni seguenti:

- a) esse non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla Potenza che le ha istituite;
- b) dovranno essere poco popolate rispetto alle loro possibilità di accoglienza;
- c) saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o amministrativo importante, e sprovviste di obiettivi e impianti di tal genere;
- d) non saranno situate in regioni che, secondo ogni probabilità, possono avere importanza per la condotta della guerra.

Articolo 5

Le zone sanitarie e di sicurezza saranno soggette all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere non saranno utilizzati per spostamenti di personale o di materiale militare, neppure a scopo di semplice transito;
- b) le zone non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.

Articolo 6

Le zone sanitarie e di sicurezza saranno segnalate da strisce oblique rosse su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici.

Le zone riservate unicamente ai feriti e ai malati potranno essere indicate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco.

Di notte potranno essere indicate anche mediante una illuminazione adeguata.

Articolo 7

Fin dal tempo di pace o all'apertura delle ostilità ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti l'elenco delle zone sanitarie e di sicurezza istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informerà d'ogni nuova zona istituita durante un conflitto.

Non appena la Parte avversaria avrà ricevuto la notifica suddetta, la zona sarà regolarmente costituita.

Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia manifestamente adempiuta, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale la zona stessa dipende o subordinare il suo riconoscimento all'istituzione del controllo previsto dall'articolo 8.

Articolo 8

Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie e di sicurezza istituite dalla Parte avversaria avrà il diritto di chiedere che una o più commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicati nel presente accordo.

I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, libero accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perché possano compiere la loro missione di controllo.

Articolo 9

Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertiranno immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediare; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona.

Se, alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all'avvertimento rivoltole, la Parte avversaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.

Articolo 10

La Potenza che avrà istituito una o più zone sanitarie e di sicurezza, come pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza, nomineranno, o faranno designare dalle Potenze protettrici o da altre Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9.

Articolo 11

Le zone sanitarie e di sicurezza non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto.

Articolo 12

In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie e di sicurezza che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali.

La Potenza occupante potrà non di meno modificare la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.

Articolo 13

Il presente accordo è applicabile parimenti alle località che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie e di sicurezza.

ALLEGATO II

Progetto di Regolamento concernente i soccorsi collettivi

Articolo 1

I Comitati d'internati saranno autorizzati a distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono responsabili, a tutti gli internati che dipendono amministrativamente dal loro luogo d'internamento, come pure a quelli che si trovano negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti penitenziari.

Articolo 2

La distribuzione degli invii di soccorsi collettivi si farà secondo le istruzioni dei donatori e in conformità del piano stabilito dai Comitati d'internati; tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà, a preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura in cui i bisogni dei loro malati lo esigono. Nei limiti così precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.

Articolo 3

Per poter verificare la qualità come pure la quantità delle merci ricevute e stendere su questi punti rapporti particolareggiati destinati ai donatori, i membri dei Comitati d'internati saranno autorizzati a recarsi nelle stazioni e altri luoghi di arrivo, vicini al loro luogo d'internamento, dove giungono loro gli invii di soccorsi collettivi.

Articolo 4

I Comitati d'internati beneficeranno delle facilitazioni necessarie per accertare se la distribuzione dei soccorsi collettivi in tutte le sottodivisioni e in tutti gli annessi del loro luogo d'internamento è stata fatta conformemente alle loro istruzioni.

Articolo 5

I Comitati d'internati saranno autorizzati a compilare, come pure a far compilare dai membri dei Comitati d'internati nei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni, quantità, ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente compilati, saranno trasmessi senza indugio ai donatori.

Articolo 6

Allo scopo di garantire una distribuzione regolare di soccorsi collettivi agli internati del loro luogo d'internamento e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati dall'arrivo di nuovi internati, i Comitati d'internati saranno autorizzati a costituire e a conservare scorte sufficienti di soccorsi collettivi. Essi disporranno a questo fine, di magazzini adeguati; ogni magazzino sarà provvisto di

due serrature; le chiavi dell'una saranno in mano del Comitato d'internati e quello dell'altra in mano del comandante del luogo d'internamento.

Articolo 7

Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Potenze detentrici autorizzeranno, nella misura del possibile e con riserva del disciplinamento relativo al vettovagliamento della popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio allo scopo di distribuire soccorsi collettivi agli internati; esse faciliteranno parimenti i trasferimenti di denaro e altri provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in considerazione di tali acquisti.

Articolo 8

Le disposizioni che precedono non devono limitare il diritto degli internati di ricevere soccorsi collettivi prima del loro arrivo al luogo d'internamento o durante il trasferimento, né la possibilità per i rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di qualsiasi altro ente umanitario che soccorra gli internati e fosse incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che ritenessero opportuno.

CONVENZIONE DELL'AJA PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

Adottata il 14 Maggio 1954

Le Alte Parti contraenti,

Riscontrato che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, a cagione dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono viepiù minacciati di distruzione;

Convinte che i danni recati ai beni culturali, qualunque sia il popolo cui appartengano, pregiudicano il patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

Considerato che la conservazione del patrimonio culturale è di grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

Guidate dai principi su cui fondasi la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935;

Considerato che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere ordinata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali sia internazionali;

Risolute di prendere tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA PROTEZIONE

Articolo 1 - Definizione di bene culturale

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, qualunque ne sia l'origine o il proprietario:

- a) i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni che, come tali, offrono un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni di tali beni;
- b) gli edifici destinati principalmente e realmente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a), come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a);
- c) i luoghi in cui s'accetri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere a) e b), detti «centri monumentali».

Articolo 2 - Protezione dei beni culturali

Ai fini della presente convenzione, la protezione dei beni culturali implica la tutela e il rispetto di tali beni.

Articolo 3 - Tutela dei beni culturali

Le Alte Parti contraenti si obbligano a predisporre, in tempo di pace, la tutela dei beni culturali, situati sul loro territorio, contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Articolo 4 - Rispetto dei beni culturali

1. Le Alte Parti contraenti si obbligano a rispettare i beni culturali, situati sul proprio territorio o su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall'impiego di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità verso gli stessi.
2. Non è ammessa alcuna deroga agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, salvo non sia imposta da una necessità militare.
3. Le Alte Parti contraenti si obbligano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o di sottrazione di beni culturali, comunque sia praticato, e qualsiasi atto di vandalismo verso gli stessi. Esse si obbligano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.
4. Esse si obbligano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia contro i beni culturali.
5. Un'Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un'altra Alta Parte contraente, dagli obblighi stipulati nel presente articolo, per non avere quest'ultima applicato le misure di tutela, prescritte nell'articolo 3.

Articolo 5 – Occupazione

1. Le Alte Parti contraenti, che occupino tutto o parte del territorio di un'altra Alta Parte contraente, sono tenute, in quanto sia possibile, a sostenere gli sforzi delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesi a tutelare e conservare i propri beni culturali.
2. Se per conservare dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari sia necessario un intervento urgente di cui le autorità nazionali competenti non possano incaricarsi, la Potenza occupante prende, per quanto sia possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con quelle autorità.
3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo sia considerato legittimo dai membri di un movimento di resistenza, fermerà al possibile l'attenzione degli stessi sull'obbligo d'osservare le disposizioni della Convenzione concernenti il rispetto dei beni culturali.

Articolo 6 - Segnalamento dei beni culturali

I beni culturali possono essere provveduti di un contrassegno atto a facilitarne l'identificazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16.

Articolo 7 - Misure militari

1. Le Alte Parti contraenti si obbligano a introdurre, fin dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni per le loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso le culture e i beni culturali di tutti i popoli.
2. Esse si obbligano a predisporre o istituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro tutela.

CAPITOLO II - PROTEZIONE SPECIALE

Articolo 8 - Concessione della protezione speciale

1. Può essere sottoposto a protezione speciale un numero limitato di rifugi destinato a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, di centri monumentali e di altri beni culturali immobili di massima importanza, a condizione:
 - a) che si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o punto che costituisca un obiettivo militare importante, come un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un istituto che lavora per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza o una grande via di comunicazione;
 - b) che non siano usati per fini militari.
2. Un rifugio per beni culturali mobili può essere posto sotto protezione speciale, anche a prescindere dalla sua situazione, purché sia costruito in modo da renderlo verosimilmente sicuro dai bombardamenti.
3. Un centro monumentale si considera usato per fini militari, se serve al movimento di personale o di materiale militare, anche in transito. Ciò vale altresì nel caso di operazioni che abbiano un rapporto diretto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.
4. La vigilanza a un bene culturale indicato nel paragrafo 1, da parte di guardiani armati e specialmente destinati a tale scopo, e la presenza presso tale bene di forze di polizia ordinariamente incaricate d'assicurare l'ordine pubblico, non sono considerate usi per fini militari.
5. Un bene culturale indicato nel paragrafo 1 del presente articolo può essere posto sotto protezione speciale, ancorché sia situato presso un obiettivo militare importante secondo quella disposizione, se l'Alta Parte contraente lo domandi e si obblighi a non servirsi di quest'obiettivo in caso di conflitto armato, e in particolare, se si tratta d'un porto, d'una

stazione o d'un aerodromo, a deviarne ogni traffico. In tale caso, la deviazione deve essere preordinata sin dal tempo di pace.

6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale». L'iscrizione deve essere operata conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento d'esecuzione.

Articolo 9 - Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale

Le Alte Parti contraenti si obbligano ad assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, dopo l'iscrizione nel Registro internazionale, da ogni atto di ostilità verso gli stessi e, salvo nei casi previsti nel paragrafo 5 dell'articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Articolo 10 - Segnalamento e controllo

Durante un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere provvisti del contrassegno definito nell'articolo 16 e accessibili a un controllo internazionale in conformità del Regolamento di esecuzione.

Articolo 11 - Sospensione dell'immunità

1. Ove una delle Alte Parti contraenti violi, rispetto a un bene culturale sotto protezione speciale, un impegno preso in virtù dell'articolo 9, la Parte avversa è liberata, per tutto il tempo della violazione, dall'obbligo di assicurarne l'immunità. Essa nondimeno, quando sia possibile, diffonderà prima l'altra Parte a porre fine entro un termine ragionevole alla violazione.
2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. Quando le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere l'immunità è notificata per tempo alla Parte avversa.
3. La Parte che sospende l'immunità deve, nel più breve termine possibile, informare per iscritto il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione, indicandone i motivi.

CAPITOLO III - TRASPORTO DEI BENI CULTURALI

Articolo 12 - Trasporto sotto protezione speciale

1. Il trasporto destinato esclusivamente al trasferimento di beni culturali, sia nell'interno di un territorio, sia in un altro territorio, può, a richiesta dell'Alta Parte contraente interessata,

essere operato sotto protezione speciale, alle condizioni previste nel Regolamento d'esecuzione.

2. Il trasporto sotto protezione speciale avverrà sotto la vigilanza internazionale prevista dal Regolamento d'esecuzione e sarà provveduto del contrassegno definito nell'articolo 16.
3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

Articolo 13 - Trasporto in caso di urgenza

1. Ove un'Alta Parte contraente reputi che la sicurezza di certi beni culturali ne esiga il trasferimento e l'urgenza sia tale da non potersi seguire la procedura contemplata nell'articolo 12, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere provveduto del contrassegno definito nell'articolo 16, sempre che non ne sia stata domandata l'immunità secondo l'articolo 12 e che la domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avverse. Un trasporto nel territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere provveduto del contrassegno, se l'immunità non sia stata espressamente accordata.
2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, quando sia possibile, le precauzioni necessarie a proteggere da ogni atto d'ostilità i trasporti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo e recanti il contrassegno.

Articolo 14 - Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa

1. Godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:
 - a. i beni culturali posti sotto la protezione prevista nell'articolo 12 o nell'articolo 13;
 - b. i mezzi di trasporto esclusivamente adoperati per il trasferimento di tali beni.
2. Le disposizioni del presente articolo non limitano il diritto di visita e di controllo.

CAPITOLO IV - DEL PERSONALE

Articolo 15 - Personale

Il personale addetto alla protezione dei beni culturali deve, in quanto sia compatibile con le esigenze della sicurezza, essere risparmiato nell'interesse dei medesimi e, se esso e i beni culturali di cui risponde cadono in potere della parte avversa, deve poter continuare nell'esercizio delle sue funzioni.

CAPITOLO V - CONTRASSEGNO

Articolo 16 - Contrassegno della Convenzione

1. Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquadrato in croce di S. Andrea, d'azzurro e di bianco (uno scudo composto di un quadrato turchino con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).
2. Il contrassegno è adoperato semplice o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti nell'articolo 17.

Articolo 17 - Uso del contrassegno

1. Il contrassegno ripetuto tre volte può essere adoperato soltanto per:
 - a. i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
 - b. i trasporti di beni culturali, nelle condizioni previste negli articoli 12 e 13;
 - c. i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste nel Regolamento d'esecuzione.
2. Il contrassegno semplice può essere adoperato soltanto per:
 - a. i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;
 - b. le persone cui è commessa la vigilanza conformemente al Regolamento d'esecuzione;
 - c. il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
 - d. le carte d'identità previste dal Regolamento d'esecuzione.
3. Durante un conflitto armato, è vietato adoperare il contrassegno in casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo, o adoperare, quale che sia lo scopo, un contrassegno che gli assomigli.
4. Il contrassegno non può essere apposto su un bene culturale immobile se non unitamente all'approvazione datata e firmata dall'autorità competente dell'Alta Parte contraente.

CAPITOLO VI - CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 18 - Applicazione della Convenzione

1. Salvo le disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse.

2. La Convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi d'occupazione totale o parziale del territorio di un'altra Parte contraente, anche se non sia opposta alcuna resistenza armata.
3. Quand'anche una delle Potenze in conflitto non partecipi alla presente Convenzione, le Potenze che ne sono parte sono tenute ad applicarla nei loro rapporti vicendevoli. Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiara di accettarne le disposizioni e fintanto che le applichi.

Articolo 19 - Conflitti non internazionali

1. Nel caso di un conflitto armato non internazionale nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
2. Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutto o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servizi alle parti in conflitto.
4. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.

CAPITOLO VII - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 20 - Regolamento di esecuzione

Le norme d'applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento d'esecuzione, che ne è parte integrante.

Articolo 21 - Potenze protettrici

La presente Convenzione e il suo Regolamento d'esecuzione s'applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto.

Articolo 22 - Procedura di conciliazione

1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici sempre che li stimino utili nell'interesse dei beni culturali, specialmente in caso di disaccordo, tra le Parti in conflitto, sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento d'esecuzione.
2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, a invito di una Parte, del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto un'adunanza dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, all'occorrenza in un territorio neutro convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute ad accettare

una tale proposta. Le Potenze protettrici propongono alle Parti in conflitto un personaggio appartenente ad una Potenza neutrale, o presentato dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che parteciperà all'adunanza come presidente.

Articolo 23 - Concorso dell'UNESCO

1. Le Alte Parti contraenti possono valersi della collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura sia per ordinare la protezione dei loro beni culturali sia per ogni altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione. L'Organizzazione collabora nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.
2. A questo riguardo l'Organizzazione può presentare proposte alle Alte Parti contraenti.

Articolo 24 - Accordi speciali

1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.
2. Nessun accordo speciale può nondimeno diminuire la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali e al personale addetto agli stessi.

Articolo 25 - Divulgazione della Convenzione

Le Alte Parti contraenti si obbligano a divulgare quanto possono nei loro paesi, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione. In particolare si obbligano a introdurne lo studio nei programmi dell'istruzione militare e, se possibile, della civile, in maniera che l'insieme della popolazione, in particolare delle forze armate e del personale addetto alla protezione dei beni culturali, ne possa conoscere i principi.

Articolo 26 - Traduzioni e rapporti

1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione.
2. Almeno ogni quattro anni, esse presentano al Direttore generale un rapporto con le informazioni che giudicano opportune sulle misure prese, stabilite o divise dalle loro amministrazioni in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione.

Articolo 27 - Adunanze

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può, con l'approvazione del Consiglio esecutivo, convocare delle adunanze di rappresentanti delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a convocarle quando siano domandate da almeno un quinto delle Alte Parti contraenti.

2. Salvo ogni altro ufficio conferitole dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento d'esecuzione, l'adunanza ha il compito di studiare i problemi d'applicazione di questi atti e fare delle raccomandazioni in proposito.
3. L'adunanza può inoltre intraprendere la revisione della Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, se sia rappresentata la maggioranza delle Alte Parti contraenti.

Articolo 28 - Sanzioni

Le Alte Parti contraenti si obbligano a prendere, secondo il loro diritto penale, tutte le misure affinché siano perseguite e punite con sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi cittadinanza, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Lingue

1. La presente Convenzione è stesa in francese, inglese, russo e spagnolo i quali testi fanno egualmente fede.
2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura curerà la traduzione di tali testi nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Articolo 30 - Firma

La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e resterà aperta fino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza, tenuta all'Aja, dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Articolo 31 - Ratifica

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 32 - Adesione

A contare dal giorno dell'entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati, indicati nell'articolo 30, che non l'abbiano firmata, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione si opera con il deposito di uno strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Articolo 33 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica.
2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ogni Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
3. Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratifiche e adesioni depositate dalle Parti in conflitto, prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste nell'articolo 38.

Articolo 34 - Applicazione effettiva

1. Ciascuno Stato che sia parte nella Convenzione dalla sua entrata in vigore prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché sia effettivamente applicata nel termine di sei mesi.
2. Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal giorno del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 35 - Estensione territoriale della Convenzione

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione è applicabile all'insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. Tale notifica avrà effetto tre mesi dopo il ricevimento.

Articolo 36 - Relazioni con le Convenzioni anteriori

1. La presente Convenzione completa le Convenzioni dell'Aja del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907 concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre (IV), con il Regolamento annesso, e la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra (IX) tra le Potenze che partecipano tanto a essa come a quelle Convenzioni, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 a quello previsto nell'articolo 5 della Convenzione summenzionata (IX) nei casi in cui essa e il suo Regolamento d'esecuzione ne prevedono l'impiego.
2. La presente Convenzione completa il Patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) tra le Potenze che partecipano a entrambi, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 al vessillo distintivo previsto nell'articolo III del Patto, nei casi in cui essa e il suo Regolamento d'esecuzione ne prevedono l'impiego.

Articolo 37 - Disdetta

1. Ogni Alta Parte contraente può disdire la presente Convenzione in nome suo e di quello d'ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
2. La disdetta si opera con il deposito d'uno strumento scritto presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. Essa avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Tuttavia, se al termine di detto anno la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma in ogni caso, fino a quando non siano terminate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

Articolo 38 - Notifica

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratifica, adesione o accettazione menzionati negli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notifica e disdette previste negli articoli 35, 37 e 39.

Articolo 39 - Revisione della Convenzione e del Regolamento d'esecuzione

1. Ciascuna Alta Parte contraente può proporre emendamenti della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione. Ogni emendamento, così proposto, sarà comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo di fargli conoscere entro quattro mesi:
 - a) se desiderano sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto;
 - b) se accettano l'emendamento proposto senza la convocazione d'una conferenza;
 - c) se respingono l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.
2. Il Direttore generale trasmetterà a tutte le Alte Parti contraenti le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo.
3. Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura le loro intenzioni conformemente alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, lo informano che intendono approvare l'emendamento senza la convocazione di una conferenza, questa risoluzione sarà notificata dal medesimo, in conformità dell'articolo 38. L'emendamento avrà effetto per tutte le Alte Parti contraenti, 90 giorni dopo quella notifica.
4. Il Direttore generale, a domanda di più di un terzo delle Alte Parti contraenti, convocherà una conferenza delle stesse per studiare l'emendamento proposto.

5. Gli emendamenti della Convenzione o del suo Regolamento d'esecuzione, trattati secondo la procedura prevista nel paragrafo precedente, entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da tutte le Alte Parti contraenti.
6. L'accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla conferenza prevista nei paragrafi 4 e 5, sarà fatta mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti della presente Convenzione o del suo Regolamento d'esecuzione, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione.

Articolo 40 - Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

I PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE DELL'AJA PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

Adottata il 14 maggio 1954

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

I

1. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a impedire che da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono definiti nell'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954.
2. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà ordinato d'ufficio al momento dell'importazione, oppure, in difetto d'un tale provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio occupato.
3. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio del paragrafo 1. In nessun caso tali beni potranno essere trattenuti a titolo di riparazioni di guerra.
4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo d'impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

II

5. Cessate le ostilità, i beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, saranno da quest'ultima consegnati alle autorità competenti del territorio di provenienza.

III

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza adunata all'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.
7.
 - a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali.
 - b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
8. A contare dal giorno dell'entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati indicati nel paragrafo 6, che non l'abbiano firmato, e a quella di ogni altro Stato

invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9. Gli Stati indicati nei paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10.

a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica.

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

c) Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954 daranno effetto immediato alle ratifica e adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11.

a) Gli Stati che sono parte nel Protocollo dalla sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti affinché sia effettivamente applicato nel termine di sei mesi.

b) Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l'entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratifica o dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notifica al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo è applicabile all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali. La notifica avrà effetto tre mesi dopo che sia stata ricevuta.

13.

a) Ciascuna Alta Parte contraente avrà facoltà di disdire il presente Protocollo in nome suo o di quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

b) La disdetta sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

c) La disdetta avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Se tuttavia, al termine di detto anno, la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la

disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma, in ogni caso, fino a quando non siano ultimate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

14. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, adesione o accettazione, menzionati nei paragrafi 7, 8 e 15, e delle notifiche e disdette previste nei paragrafi 12 e 13.

15.

- a) Il presente Protocollo può essere riveduto a richiesta di più di un terzo delle Alte Parti contraenti.
- b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura convocherà a questo scopo una conferenza.
- c) Gli emendamenti del presente Protocollo entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.
- d) L'accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla Conferenza prevista nelle lettere b) e c), sarà fatto mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
- e), Dopo l'entrata in vigore di emendamenti del presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione.

Il presente Protocollo sarà registrato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, presso il Segretariato delle Nazioni Unite, a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aja, il 14 maggio 1954, in francese, inglese, russo e spagnolo i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati nei paragrafi 6 e 8, e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

II PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1954 PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

Adottato il 26 marzo 1999

Le Parti,

Consapevoli del bisogno di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e di istituire un sistema di protezione rafforzato per i beni culturali specificamente designati;

Riaffermando l'importanza delle disposizioni della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, stipulata all'Aja il 14 maggio 1954 e sottolineando la necessità di integrare quelle disposizioni attraverso misure volte a rafforzare la loro applicazione;

Desiderosi di fornire alle Alte Parti Firmatarie della Convenzione un mezzo che consenta loro di essere più coinvolte nella protezione dei beni culturali nel caso di conflitto armato fissando opportune procedure connesse a tale protezione;

Considerato che le norme che regolano la protezione dei beni culturali nel caso di conflitto armato dovrebbero riflettere gli sviluppi del diritto internazionale;

Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a governare le questioni non regolate dalle disposizioni di questo Protocollo;

Hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE

Articolo 1 - Definizioni

Per gli scopi di questo Protocollo:

- a. "Parte" significa uno Stato firmatario di questo Protocollo;
- b. "beni culturali" significa i beni culturali come definito nell'articolo 1 della Convenzione;
- c. "Convenzione" significa la Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, fatta all'Aja il 14 maggio 1954;
- d. "Alta Parte Firmataria" significa uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione;
- e. "protezione rafforzata" significa il sistema di protezione rafforzata stabilito dagli articolo 10 e 11;
- f. "obiettivo militare" significa un obiettivo che per propria natura, localizzazione, scopo o uso fornisce un effettivo contributo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze del momento, offre un netto vantaggio militare;
- g. "illecito" significa dietro costrizione o altrimenti in violazione delle regole del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
- h. "Lista" significa Lista Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Rafforzata stabilita secondo l'articolo 27 sottoparagrafo 1 (b);
- i. "Direttore Generale" significa il Direttore Generale dell'UNESCO;

- j. "L'UNESCO" significa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura;
- k. "Primo Protocollo" significa il Protocollo per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato fatto all'Aja il 14 maggio 1954.

Articolo 2 - Rapporto con la Convenzione

Questo Protocollo integra la Convenzione nei rapporti fra le Parti.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. In aggiunta alle disposizioni che saranno applicate in tempo di pace, questo Protocollo sarà applicato nelle situazioni cui si fa riferimento nell'articolo 18, paragrafo 1 e 2 della Convenzione e nell'articolo 22, paragrafo 1.
2. Quando una delle parti di un conflitto armato non è vincolata da questo Protocollo, le Parti di questo Protocollo saranno comunque vincolate ad esso nei loro mutui rapporti. Esse saranno, inoltre, tenute a rispettare questo Protocollo nei loro rapporti con uno Stato parte del conflitto, ma non vincolato dal Protocollo se quest'ultimo accetta le condizioni di questo Protocollo e le applica.

Articolo 4 - Rapporti tra il Capitolo 3 ed altre disposizioni della Convenzione e questo Protocollo

L'applicazione delle disposizioni del Capitolo 3 di questo Protocollo non pregiudica;

- a. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 1 della Convenzione e del Capitolo 2 di questo Protocollo;
- b. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 2 della Convenzione, salvo che, come tra le Parti di questo Protocollo o tra una Parte ed uno Stato che accetta ed applica questo Protocollo secondo l'articolo 3 paragrafo 2, quando i beni culturali godono sia di protezione speciale sia di protezione rafforzata, si applicheranno soltanto le disposizioni della protezione rafforzata

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE

Articolo 5 - La salvaguardia dei beni culturali

Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato secondo l'articolo 3 della Convenzione includeranno, laddove sia opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure d'emergenza per la protezione contro gli incendi o i cedimenti strutturali, la preparazione per lo spostamento dei beni culturali mobili o la fornitura di adeguata protezione *in situ* di tali beni culturali, nonché la designazione di autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali.

Articolo 6 - Rispetto per i beni culturali

Allo scopo di assicurare il rispetto dei beni culturali conformemente all'articolo 4 della Convenzione:

- a. una deroga sulla base della necessità militare imperativa secondo l'articolo 4 paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per sferrare un attacco contro un bene culturale quando e per tutto il tempo che:
 - i. quel bene culturale è stato fatto, in virtù della sua funzione, un obiettivo militare:
 - e
 - ii. non *esiste* diversa alternativa fattibile per ottenere un vantaggio militare simile che indirizzando un atto ostile contro quel obiettivo;
- b. una deroga sulla base della necessità militare imperativa, secondo l'articolo 4 paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per utilizzare i beni culturali per scopi che potranno probabilmente portare alla loro distruzione o danneggiamento quando e per tutto il tempo che non esista altra scelta tra tale uso dei beni culturali e altro metodo fattibile per ottenere un simile vantaggio militare;
- c. la decisione di invocare la necessità militare imperativa sarà presa soltanto da un Ufficiale al comando di una forza a livello di battaglione o equivalente o superiore, o di una forza minore quando le circostanze non permettano altrimenti;
- d. in caso di attacco basato su una decisione presa in accordo con il sottoparagrafo (a), un efficace avvertimento anticipato sarà dato ogni qualvolta le circostanze lo permettano.

Articolo 7 - Precauzioni nell'attacco

Senza pregiudizio per le altre precauzioni richieste dal diritto umanitario internazionale nella condotta di operazioni militari, ogni Parte in conflitto dovrà;

- a. fare tutto il fattibile per verificare che gli obiettivi da attaccare non siano beni culturali protetti ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione;
- b. prendere tutte le precauzioni fattibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco per evitare, e comunque per minimizzare i danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione;
- c. astenersi dal decidere di sferrare qualsiasi attacco che potrà causare danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, che sarebbero eccessivi in rapporto al previsto vantaggio militare concreto e diretto; e
- d. annullare o sospendere un attacco se diventa chiaro:
 - i. che l'obiettivo è un bene culturale protetto ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione;
 - ii. che si è propensi a credere che l'attacco causerà danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, danni che sarebbero eccessivi in rapporto al vantaggio militare concreto diretto previsto.

Articolo 8 - Precauzioni contro gli effetti delle ostilità

Le parti in conflitto dovranno, al massimo delle loro possibilità:

- a. rimuovere i beni culturali mobili dalla vicinanza di obiettivi militari o fornire adeguata protezione *in situ*;
- b. evitare di posizionare obiettivi militari nei pressi di beni culturali.

Articolo 9 - Protezione di beni culturali nel territorio occupato

1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli articoli 4 e 5 della Convenzione, una Parte che sta occupando un territorio di un'altra in tutto o in parte dovrà proibire e prevenire, in relazione al territorio occupato:
 - a. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni culturali;
 - b. qualsiasi scavo archeologico, tranne quando ciò viene strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o conservare i beni culturali;
 - c. qualsiasi alterazione o modifica di uso dei beni culturali con lo scopo di celare o distruggere reperti culturali, storici o di valore scientifico.
2. Qualsiasi scavo archeologico, o alterazione o cambio d'uso di beni culturali nel territorio occupato, dovrà, salvo che le circostanze non lo permettano, essere espletato in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

CAPITOLO 3 - PROTEZIONE RAFFORZATA

Articolo 10 - Protezione rafforzata

Un bene culturale può essere posto in regime di protezione rafforzata quando vengono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- a. esso è un patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità;
- b. esso è protetto da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di protezione;
- c. esso non è usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari e la Parte che ha il controllo sul bene culturale deve aver fatto una dichiarazione a conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato a tal scopo.

Articolo 11 - La concessione di protezione rafforzata

1. Ogni Parte dovrà sottoporre al Comitato una Lista dei beni culturali per i quali intende richiedere la concessione della protezione rafforzata.
2. La Parte che ha la giurisdizione o il controllo sul bene culturale può richiedere che esso venga incluso nella Lista da stabilire secondo l'articolo 27, sottoparagrafo 1 (b). Tale richiesta dovrà includere tutte le informazioni necessarie secondo i criteri citati nell'articolo 10. Il Comitato potrà invitare una Parte a richiedere che i beni culturali vengano inclusi nella Lista.
3. Altri Parti, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu ed altre Organizzazioni non-governative qualificate nel settore, possono segnalare beni culturali specifici al Comitato. In tali casi, il Comitato potrà decidere di invitare una Parte a richiedere l'inclusione di quel bene culturale nella Lista.

4. Né la richiesta per l'inclusione di un bene culturale situato in un territorio la cui sovranità o giurisdizione sia rivendicata da più di uno Stato, né la sua inclusione sarà in ogni modo elemento di pregiudizio per i diritti delle Parti nella disputa.
5. Su ricezione di una richiesta di inclusione nella Lista, il Comitato dovrà informare tutte le Parti di tale richiesta. Le Parti possono inoltrare le proprie osservazioni concernenti tale richiesta al Comitato entro 60 giorni. Queste osservazioni saranno fatte soltanto sulla base dei criteri citati nell'articolo 10. Saranno specifiche e correlate ai fatti. Il Comitato dovrà prendere in considerazione tali osservazioni, fornendo alla Parte che richiede l'inclusione una ragionevole opportunità di replica, prima di prendere una decisione. Quando tali osservazioni pervengono al Comitato, le decisioni per l'inclusione nella Lista saranno prese da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti, nonostante le disposizioni dell'articolo 26.
6. Nel decidere a riguardo di una richiesta, il Comitato dovrà richiedere la consulenza di organizzazioni governative e non, come di singoli esperti.
7. Una decisione di concedere o negare la protezione rafforzata può essere presa soltanto in base ai criteri citati nell'articolo 10;
8. In casi eccezionali, quando il Comitato ha deciso che la Parte richiedente l'inclusione di beni culturali nella Lista non riesce ad adempiere ai criteri dell'articolo 10 sottoparagrafo (b), il Comitato potrà decidere di concedere la protezione rafforzata, purché la Parte richiedente abbia presentato una richiesta d'assistenza internazionale ai sensi dell'articolo 32.
9. All'inizio delle ostilità, una Parte in conflitto potrà richiedere, sulla base di un'emergenza, la protezione rafforzata di beni culturali sotto la sua giurisdizione o controllo, informando il Comitato di questa richiesta. Il Comitato dovrà poi trasmettere questa richiesta a tutte le Parti in conflitto. In tali casi il Comitato potrà considerare le osservazioni delle Parti interessate, con una procedura accelerata. La decisione di concedere la protezione rafforzata provvisoria sarà presa non appena possibile e nonostante l'articolo 26, da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti. La protezione rafforzata provvisoria potrà essere concessa dal Comitato, in attesa del risultato della regolare procedura di concessione, a patto che vengano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 10 sottoparagrafi (a) e (c).
10. La protezione rafforzata sarà concessa al bene culturale dal Comitato, sin dal momento della inclusione nella Lista.
11. Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario generale dell'ONU ed a tutte le Parti una notifica di qualsiasi decisione del Comitato volta all'inclusione di un bene culturale nella Lista.

Articolo 12 – Immunità di beni culturali sotto protezione rafforzata

Le Parti in conflitto dovranno assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione rafforzata astenendosi dal fare di tali beni culturali l'obiettivo di un attacco o astenendosi dall'usare i beni culturali o le immediate vicinanze a supporto di azioni militari.

Articolo 13 - La perdita della protezione rafforzata

1. I beni culturali sotto protezione rafforzata perderanno tale protezione solo:
 - a. se tale protezione viene sospesa o annullata secondo l'articolo 14, oppure
 - b. se, e per il tempo che, il bene culturale, per l'uso che ne viene fatto, sia diventato un obiettivo militare.
2. Nel caso del sottoparagrafo 1 (b), il bene culturale può diventare oggetto di attacco solo se:
 - a. l'attacco è l'unico mezzo fattibile per far terminare l'uso dei beni culturali cui si fa riferimento nel sottoparagrafo 1 (b);
 - b. tutte le precauzioni fattibili sono state prese nella scelta dei mezzi e metodi dell'attacco, per far terminare tale uso, evitando, o comunque minimizzando, i danni al bene culturale;
 - c. se le circostanze non lo permettono, per esigenze di immediata autodifesa:
 - i. l'attacco viene ordinato al più alto livello operativo di comando;
 - ii. le forze nemiche ricevono un avvertimento anticipato efficace con la richiesta di terminare l'uso citato al sottoparagrafo 1 (b); e
 - iii. viene dato un tempo ragionevole alle forze nemiche per rettificare la situazione.

Articolo 14 - Sospensione e annullamento della protezione rafforzata

1. Quando il bene culturale non adempie a nessuno dei criteri di cui all'Articolo 10 di questo Protocollo, il Comitato potrà sospendere la protezione rafforzata o annullare quello status togliendo il bene culturale dalla Lista.
2. Nel caso di una grave violazione dell'articolo 12, in relazione al bene culturale sotto protezione rafforzata, dovuta all'uso a supporto di un'azione militare, il Comitato potrà sospendere lo status di protezione rafforzata. Dove tali violazioni sono continue, il Comitato potrà eccezionalmente annullare lo status di protezione rafforzata cancellando il bene culturale dalla Lista.
3. Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario generale dell'ONU ed a tutti le Parti del presente Protocollo una notifica di qualsiasi decisione del Comitato di sospendere o annullare la protezione rafforzata del bene culturale.
4. Prima di prendere tale decisione, il Comitato dovrà dare alle Parti la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista.

CAPITOLO 4 - RESPONSABILITÀ PENALE E GIURISDIZIONE

Articolo 15 - Gravi violazioni di questo Protocollo

1. Qualsiasi persona commette reato contro il significato di questo Protocollo se quella persona intenzionalmente ed in violazione della Convenzione o di questo Protocollo, commette uno dei seguenti atti:

- a. fare del bene culturale sotto protezione rafforzata l'oggetto di un attacco;
 - b. utilizzare il bene culturale sotto protezione rafforzata o la zona circostante a sostegno di un azione militare;
 - c. effettuare una distruzione estesa o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo;
 - d. fare del bene culturale protetto ai sensi della Convenzione e di questo Protocollo l'oggetto di un attacco;
 - e. effettuare furto, saccheggio, appropriazione indebita o atti di vandalismo contro beni culturali protetti ai sensi della Convenzione.
2. Ogni Parte dovrà adottare le misure necessarie per stabilire come reati penali nell'ambito del proprio diritto nazionale, i reati elencati in questo articolo e di fare in modo che tali reati siano punibili con le pene appropriate. Nel far ciò, le Parti dovranno seguire i principi generali della legge e del diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale a terzi, al di là di coloro che commettono il reato direttamente.

Articolo 16 – Giurisdizione

1. Senza pregiudizio per il paragrafo 2, ogni Parte dovrà prendere le misure legislative necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati citati nell'articolo 15, nei seguenti casi:
 - a. quando il reato viene commesso nel territorio di quello Stato;
 - b. quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato;
 - c. nei casi dei reati citati nell'articolo 15 sottoparagrafi (a) (b) (c), quando il presunto colpevole si trova nel territorio di quello Stato.
2. Relativamente all'esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio per l'articolo 28 della Convenzione:
 - a. questo Protocollo non preclude di incorrere nella responsabilità penale-individuale o l'esercizio della giurisdizione secondo la legge nazionale o internazionale che potrà essere applicabile, né ha effetti sull'esercizio della giurisdizione secondo il diritto internazionale consuetudinario;
 - b. tranne quando uno Stato che non è una Parte del presente Protocollo possa decidere di accettare ed applicare le disposizioni del Protocollo, secondo l'articolo 3 paragrafo 2, i membri delle forze armate e i cittadini di uno Stato che non è una Parte di questo Protocollo, ad eccezione di quei cittadini al servizio delle forze armate di uno Stato che è una Parte di questo Protocollo, non hanno responsabilità penale individuale in virtù di questo Protocollo, né questo Protocollo impone l'obbligo di istituire una giurisdizione su queste persone o estradarle.

Articolo 17 - Procedimento giudiziario

1. La Parte nel cui territorio si trova il presunto colpevole di uno dei reati citati nell'articolo 15 sottoparagrafo 1 (a) (b) (c), se non procede all'estradizione di tale persona, dovrà sottoporre il

caso, senza alcuna eccezione e senza indugio, alle proprie autorità competenti, che dovranno giudicare, attraverso udienze secondo le leggi nazionali o secondo le applicabili regole del diritto internazionale.

2. Senza pregiudizio per le appropriate regole applicabili del diritto internazionale, a qualsiasi persona contro cui si sta procedendo in connessione alla Convenzione o a questo Protocollo sarà garantito un corretto trattamento ed un processo equo in conformità alla legge nazionale e al diritto internazionale a tutti i livelli del processo, ed in nessun caso a quella persona saranno fornite garanzie meno favorevoli di quelle fornite nel diritto internazionale.

Articolo 18 - Estradizione

1. I reati elencati nell'articolo 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) verranno compresi tra i reati per i quali è prevista l'estradizione in qualsiasi trattato d'estradizione esistente fra le Parti prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo. Le Parti si impegnano a includere tali reati in qualsiasi trattato d'estradizione che essi successivamente concluderanno.
2. Quando una Parte che subordina la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta d'estradizione da un'altra Parte con la quale non ha alcun trattato d'estradizione, la Parte alla quale viene richiesta l'estradizione può, su propria scelta, considerare questo Protocollo come base legale per l'estradizione per quanto concerne quei reati di cui all'articolo 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c).
3. Le Parti che non subordinano la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato, dovranno riconoscere i reati di cui all'articolo 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) come reati per i quali è prevista l'estradizione, subordinatamente alle condizioni stabilite dalla legge della Parte a cui è rivolta la richiesta.
4. Se necessario, i reati di cui all'articolo 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) saranno trattati, per gli scopi dell'estradizione fra le Parti, come se fossero stati commessi non soltanto nel luogo in cui sono stati commessi ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito una giurisdizione conformemente all'articolo 16 paragrafo 1.

Articolo 19 - Assistenza legale reciproca

1. Le Parti dovranno scambiarsi il massimo di assistenza in merito alle indagini o ai procedimenti penali o di estradizione relativi ai reati di cui all'articolo 15, ivi compresa l'assistenza per ottenere le prove in loro possesso necessarie per il processo.
2. Le Parti dovranno adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformità con qualsiasi trattato o altri accordi sull'assistenza legale reciproca esistente fra di loro. In mancanza di tali trattati o accordi, le Parti dovranno darsi l'un l'altro assistenza secondo la loro legge nazionale.

Articolo 20 - Motivazioni per un rifiuto

1. Allo scopo dell'estradizione, i reati di cui all'articolo 15 sottoparagrafo 1 (a) (b) (c) e per lo scopo della reciprocità di assistenza legale, i reati di cui all'articolo 15 non saranno

considerati reati politici e neppure come reati connessi a reati politici e neppure come reati fondati su motivi politici. Di conseguenza, una richiesta d'estradizione o di assistenza legale reciproca, basata su tali reati, non può essere rifiutata con la sola motivazione che si tratta di un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato fondato su motivi politici.

2. Nessuna parte di questo Protocollo verrà interpretata come imposizione dell'obbligo d'estradare o di concedere assistenza legale reciproca se la Parte a cui viene fatta la richiesta ha validi motivi di credere che la richiesta d'estradizione per reati di cui all'articolo 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) o di assistenza legale reciproca in riferimento ai reati di cui all'articolo 15, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona per la razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinione politica di quella persona o se il dar corso a una simile richiesta causerebbe pregiudizio per la posizione di quella persona per uno solo di questi motivi.

Articolo 21 - Misure riguardante altre violazioni

Senza pregiudizio per l'articolo 28 della Convenzione, ciascuna Parte dovrà adottare quelle misure legislative, amministrative o disciplinari necessarie per reprimere i seguenti atti, quando commessi intenzionalmente:

- a. qualsiasi uso di un bene culturale in violazione della Convenzione o di questo Protocollo;
- b. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento di proprietà illecito di un bene culturale da un territorio occupato, in violazione della Convenzione o di questo Protocollo.

CAPITOLO 5 - LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CONFLITTI ARMATI NON DI CARATTERE INTERNAZIONALE

Articolo 22 - Conflitti armati non di carattere internazionale

1. Questo Protocollo sarà applicato nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale che dovesse aver luogo nel territorio di una delle Parti.
2. Questo Protocollo non sarà applicato a quelle situazioni di disturbi interni e tensioni, quali sommosse, atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti di simile natura.
3. Nulla in questo Protocollo sarà invocato con lo scopo di aver effetti sulla sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo di mantenere o ristabilire l'ordine nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato, con tutti i mezzi legittimi.
4. Nulla in questo Protocollo pregiudicherà la giurisdizione primaria, sulle violazioni di cui all'articolo 15, di una Parte nel cui territorio si verifica un conflitto non di carattere internazionale.

5. Nulla in questo Protocollo sarà invocato come giustificazione per l'intervento, diretto o indiretto, per una qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni della Parte nel cui territorio il conflitto ha luogo.
6. L'applicazione di questo Protocollo alla situazione di cui al paragrafo 1 non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.
7. L'UNESCO potrà offrire i propri servizi alle parti in conflitto.

CAPITOLO 6 - QUESTIONI ISTITUZIONALI

Articolo 23 - Riunione delle Parti

1. La riunione delle Parti sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO, ed in coordinamento con la riunione delle Alte Parti Firmatarie, se tale riunione viene convocata dal Direttore Generale.
2. La riunione delle Parti adotterà le proprie regole di procedura.
3. La riunione delle parti avrà le seguenti funzioni:
 - (a) eleggere i membri del Comitato, secondo l'articolo 24 paragrafo 1;
 - (b) sottoscrivere le Direttive sviluppate dal Comitato secondo l'articolo 27 sottoparagrafo 1 (a);
 - (c) fornire le direttive e sovrintendere all'uso del Fondo da parte del Comitato;
 - (d) considerare la relazione fornita dal Comitato secondo l'articolo 27 sottoparagrafo 1 (d);
 - (e) discutere qualsiasi problema relativo all'applicazione di questo Protocollo e fare raccomandazioni, secondo il caso.
4. A richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convocherà una riunione straordinaria delle Parti.

Articolo 24 - Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato

1. Il Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato è qui fondato. Sarà costituito da 12 Parti che saranno elette durante la riunione delle Parti.
2. Il Comitato si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria quando necessario.
3. Nel decidere la composizione del Comitato, le Parti cercheranno di garantire una equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del Mondo.
4. Le Parti membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti persone qualificate nei campi del patrimonio culturale, difesa del diritto internazionale e cercheranno, in consultazione l'uno con l'altro, di assicurare che complessivamente, il Comitato comprenda adeguati esperti in tutti questi campi.

Articolo 25 - Durata della carica

1. Una Parte sarà eletta nel Comitato per quattro anni e sarà candidabile per la rielezione immediata una sola volta.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 la permanenza in carica di metà dei membri scelti al momento della prima elezione cesserà alla chiusura della prima sessione ordinaria della riunione delle Parti seguente a quella in cui vennero eletti. Tali membri saranno scelti per estrazione a sorte dal Presidente della riunione dopo la prima elezione.

Articolo 26 - Regole di procedura

1. Il Comitato adotterà le proprie regole di procedura.
2. Una maggioranza dei suoi membri costituirà un quorum. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza di due terzi dei suoi membri votanti.
3. I membri non voteranno in merito alle decisioni relative ai beni culturali coinvolti in un conflitto armato in cui essi sono parti.

Articolo 27 - Funzioni

1. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:
 - a. sviluppare le Direttive per l'attuazione di questo Protocollo;
 - b. concedere, sospendere o annullare la protezione rafforzata dei beni culturali e istituire, mantenere e promuovere la Lista dei Beni Culturali sotto Protezione Rafforzata;
 - c. monitorare e sovrintendere all'attuazione di questo Protocollo e promuovere l'identificazione del bene culturale sotto protezione rafforzata;
 - d. presentare considerazioni e commenti sulle relazioni delle Parti, cercare chiarimenti necessari e preparare la propria relazione sull'attuazione di questo Protocollo per la riunione delle Parti;
 - e. ricevere e considerare richieste di assistenza internazionale ai sensi dell'articolo 32;
 - f. determinare l'uso del Fondo;
 - g. espletare qualsiasi altra funzione che potrebbe essere ad esso assegnata nella riunione delle Parti.
2. Le funzioni del Comitato saranno espletate in cooperazione con il Direttore Generale.
3. Il Comitato coopererà con organizzazioni governative e non-governative nazionali e internazionali che hanno obiettivi simili a quelli della Convenzione, del Primo Protocollo e di questo Protocollo. Per agevolare l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato potrà invitare alle riunioni, in qualità di consiglieri, eminenti organizzazioni professionali come quelle che hanno rapporti formali con UNESCO, incluso il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS) ed i suoi membri costituenti. I rappresentanti del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma) (CCROM) e del

Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) possono anch'essi essere invitati a presenziare in veste di consiglieri.

Articolo 28 - Segretariato

Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO che preparerà la documentazione del Comitato e il programma delle riunioni ed avrà la responsabilità per l'attuazione delle sue decisioni.

Articolo 29 - Il Fondo per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato

1. Viene istituito un Fondo per i seguenti scopi:
 - a. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza a supporto di misure preparatorie o altre misure da prendersi in tempo di pace, in conformità, tra l'altro all'articolo 5, l'articolo 10 sottoparagrafo (b) e l'articolo 30; e
 - b. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza in relazione a misure d'emergenza, provvisorie o diverse che dovranno essere prese per proteggere i beni culturali durante periodi di conflitto armato o per l'immediato recupero alla fine delle ostilità conformemente, tra l'altro, all'articolo 8 sottoparagrafo (a).
2. Il Fondo costituirà un fondo fiduciario, conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'UNESCO.
3. Gli esborsi dal Fondo saranno usati soltanto per gli scopi decisi dal Comitato in conformità alle direttive come definiti nell'articolo 23 sottoparagrafo 3 (c). Il Comitato potrà accettare che i contributi vengano usati solamente per un certo programma o progetto purché il Comitato abbia deciso di attuare tale programma o progetto.
4. Le risorse del Fondo consisteranno in:
 - a. contributi volontari fatti dalle Parti;
 - b. contributi, oboli o lasciti fatti da:
 - i. altri Stati;
 - ii. UNESCO o altre organizzazioni del sistema ONU;
 - iii. altre organizzazioni intergovernative o non-governative; e
 - iv. enti pubblici o privati o singole persone.
 - c. qualsiasi interesse maturato dal Fondo;
 - d. fondi ottenuti tramite raccolte e entrate di manifestazioni organizzate per il beneficio del Fondo; e
 - e. tutte le altre risorse autorizzate dalle direttive applicabili al Fondo.

CAPITOLO 7 - DIVULGAZIONE DELL'INFORMAZIONE ED ASSISTENZA INTERNAZIONALE

Articolo 30 - Divulgazione

1. Le Parti cercheranno con opportuni mezzi ed in particolare attraverso programmi di istruzione e informativi, di rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, da parte di tutta la popolazione.
2. Le Parti divulgheranno questo Protocollo quanto più possibile, sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto armato.
3. Qualsiasi autorità militare o civile, che in tempo di conflitto armato, assuma responsabilità relativamente all'applicazione di questo Protocollo, sarà pienamente a conoscenza del testo. A questo scopo le Parti dovranno, come appropriato:
 - a. incorporare direttive ed istruzioni riguardanti la protezione dei beni culturali nei propri regolamenti militari;
 - b. sviluppare ed attuare, in cooperazione con l'UNESCO e relativi organizzazioni governative e non-governative, programmi di istruzione ed addestramento in tempo di pace;
 - c. comunicare l'un l'altro, attraverso il Direttore Generale, le informazioni sulle leggi, le disposizioni amministrative e le misure prese ai sensi dei sottoparagrafi (a) e (b);
 - d. comunicare tempestivamente l'un l'altro, attraverso il Direttore Generale, le leggi e le disposizioni amministrative che possono adottare per assicurare l'applicazione di questo Protocollo.

Articolo 31 - Cooperazione internazionale

In situazioni di gravi violazioni di questo Protocollo, le Parti promettono di agire, congiuntamente attraverso il Comitato, o individualmente, in cooperazione con l'UNESCO e le Nazioni Unite ed in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 32 - Assistenza internazionale

1. Una Parte può richiedere al Comitato assistenza internazionale per i beni culturali sotto protezione rafforzata, nonché assistenza a riguardo la preparazione, sviluppo o l'attuazione di leggi, disposizioni amministrative e misure cui si fa riferimento nell'articolo 10.
2. Una Parte in conflitto, che non sia firmataria di questo Protocollo ma che accetti ed applichi le disposizioni in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, può richiedere l'opportuna assistenza internazionale al Comitato.
3. Il Comitato adotterà le regole per l'inoltro di richieste di assistenza internazionale e definirà le forme che tale assistenza internazionale potrà assumere.
4. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica di tutti i tipi, attraverso il Comitato, a quelle Parti o parti di un conflitto che ne fanno richiesta.

Articolo 33 – Assistenza dell'UNESCO

1. Una Parte può chiedere assistenza tecnica all'UNESCO per organizzare la protezione dei suoi beni culturali, come l'azione preparatoria per salvaguardare i beni culturali, le misure preventive ed organizzative in situazioni di emergenza e la compilazione di inventari nazionali dei beni culturali o per qualsiasi altro problema che potrà emergere dall'applicazione di questo Protocollo. L'UNESCO fornirà tale assistenza entro i limiti stabiliti dal proprio programma e dalle proprie risorse.
2. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica a livello bilaterale o multilaterale.
3. L'UNESCO è autorizzata a fare proposte alle Parti, di propria iniziativa, riguardanti tali questioni.

CAPITOLO 8 - L'ESECUZIONE DI QUESTO PROTOCOLLO

Articolo 34 - Autorità di Protezione

Questo Protocollo sarà applicato con la cooperazione delle Autorità di Protezione responsabili della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.

Articolo 35 - Procedure di conciliazione

1. Le Autorità di Protezione concederanno il loro interessamento in tutti i casi in cui lo reputeranno utile nell'interesse dei beni culturali, in particolare se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni di questo Protocollo.
2. A tal fine, ciascuna delle Autorità di Protezione potrà, sia su invito di una Parte, sia su invito del Direttore Generale, sia di propria iniziativa, proporre alle Parti in conflitto un incontro dei relativi rappresentanti, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto. Le Parti in conflitto saranno tenute ad attuare le proposte di incontro che vengono fatte loro. Le Autorità di Protezione dovranno proporre all'approvazione delle Parti coinvolte nel conflitto, una persona appartenente a uno Stato non coinvolto nel conflitto o una persona presentata dal Direttore Generale; detta persona sarà invitata a prendere parte alla riunione in qualità di Presidente.

Articolo 36 – Conciliazione in mancanza di Autorità di protezione

1. In un conflitto ove non sia stata nominata alcuna Autorità di Protezione, il Direttore Generale potrà interessarsi o agire con qualsiasi altra forma di conciliazione o mediazione, allo scopo di risolvere il disaccordo.
2. Su invito di una delle Parti o del Direttore Generale, il Presidente del Comitato potrà proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti, ed in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto.

Articolo 37 – Traduzioni e relazioni

1. Le Parti dovranno tradurre questo Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheranno queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.
2. Ogni quattro anni, le Parti dovranno sottoporre al Comitato una relazione riguardante l'attuazione di questo Protocollo.

Articolo 38 – Responsabilità dello Stato

Nessuna disposizione del presente Protocollo relativa alla responsabilità penale individuale avrà effetti sulla responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale, incluso il dovere di fornire riparazioni.

CAPITOLO 9 - CLAUSOLE FINALI

Articolo 39 - Lingue

Questo Protocollo viene redatto in sei lingue: arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo; i sei testi hanno eguale autenticità.

Articolo 40 -Norme

Questo Protocollo porterà la data 26 marzo 1999. Sarà aperto per la firma di tutte le Alte Parti Firmatarie all'Aja, dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 41 - Ratifica, accettazione o approvazione

1. Questo Protocollo sarà soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Alte Parti Firmatarie che hanno firmato questo Protocollo secondo le loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Direttore Generale.

Articolo 42 - Adesione

1. Questo Protocollo sarà aperto per l'adesione da parte di altre Alte Parti Firmatarie dal 1° gennaio 2000.
2. L'adesione sarà effettuata tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale.

Articolo 43 – Entrata in vigore

1. Questo Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati.

2. Dopodiché, entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 44 - Entrata in vigore in situazione di confino armato

Le situazioni cui si fa riferimento negli articoli 18 e 19 della Convenzione danno effetto immediato alle ratifiche, accettazioni, approvazioni o adesioni di questo Protocollo depositate dalle parti in conflitto sia prima che dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi il Direttore Generale dovrà trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 46 nel modo più veloce possibile.

Articolo 45 - Denuncia

1. Ciascuna Parte potrà denunciare questo Protocollo.
2. La denuncia dovrà essere notificata con uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale.
3. La denuncia avrà effetto un anno dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Comunque, se allo scadere di tale periodo, la Parte denunciante fosse coinvolta in un conflitto armato, la denuncia non avrà effetto se non dopo la fine delle ostilità o dopo che l'operazione di rimpatrio dei beni culturali sia completata, delle due possibilità, quella di più lunga durata.

Articolo 46 - Notifiche

Il Direttore Generale dovrà informare tutte le Alte Parti Firmatarie nonché le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come da articoli 41 e 42, e delle denunce come da articolo 45.

Articolo 47 – Registrazione presso le Nazioni Unite

In conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, questo Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aja, questo ventiseiesimo giorno di marzo 1999, in copia singola che sarà depositata negli archivi dell'UNESCO. Copie legalizzate saranno consegnate a tutte le Alte Parti Firmatarie.

ARMI

**CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE,
IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE
E SULLA LORO DISTRUZIONE**

Adottata il 13 gennaio 1993

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso il disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa;

Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite;

ribadendo che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925);

Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonché alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972, nonché gli obblighi contratti in virtù di tali strumenti;

Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione;

Determinati, per il bene di tutta l'umanità, ad escludere completamente la possibilità dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925;

Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei principi rilevanti del diritto internazionale dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra;

Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanità;

Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parti;

Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I - Obblighi generali

1. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:

- a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;
 - b) fare uso di armi chimiche;
 - c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche;
 - d) assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi maniera, qualunque attività proibita da uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di cui è il proprietario o il detentore, o che si trovano in luoghi messi sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
 3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
 4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
 5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non usare agenti chimici di ordine pubblico quale metodo di guerra.

Articolo II - Definizioni e criteri

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per «armi chimiche» s'intende quanto segue, insieme, o separatamente:
 - a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;
 - b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o in altro modo nefasti a causa delle proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso a), per via della fuoruscita di questi ultimi come risultato dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;
 - c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere usato direttamente in connessione con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso b).

2. Per «composti chimici tossici» s'intendono:

ogni composto chimico il quale attraverso la sua azione chimica sui processi vitali può causare la morte, l'incapacità temporanea o un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove.

(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici).

3. Per «precursore» s'intende:

ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. È compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple.

(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici).

4. Per «componente chiave di un sistema chimico binario o a componenti multiple» (in appresso denominato «componente chiave») s'intende:

il precursore che svolge il ruolo più importante nel determinare le proprietà tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple.

5. Per «armi chimiche obsolete» s'intendono:

- a) le armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure
- b) le armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter più essere utilizzate come armi chimiche.

6. Per «armi chimiche abbandonate» s'intendono:

le armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1° gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo.

7. Per «agente per il controllo dell'ordine pubblico» s'intende:

ogni composto chimico non elencato in una Tabella che può produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell'esposizione.

8. Per «impianto di produzione di armi chimiche» s'intende:

- a) ogni equipaggiamento, nonché ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che è stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1° gennaio 1946:
 - i) sia come parte della fase di produzione dei composti chimici («fase tecnologica finale») laddove i flussi di materiali contengano, quando l'equipaggiamento è in funzione:
 - 1) un composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui composti chimici; oppure
 - 2) ogni altro composto chimico – in misura superiore ad 1 tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte – che non può essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che può unicamente essere utilizzato a scopo di armi chimiche; oppure
 - ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l'immagazzinaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonché la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi;
- b) non significa:
 - i) qualsiasi impianto avente una capacità di produzione, inferiore ad 1 tonnellata, per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso a) i);

- ii) ogni impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso a)
 - i) è o è stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attività per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l'impianto sia sottoposto a dichiarazioni e ad ispezioni secondo l'Annesso sull'Attuazione e la verifica (in appresso denominato come «Annesso sulla Verifica»); oppure
 - iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell'Annesso sulla Verifica.

9. Per «scopi non proibiti in base alla presente Convenzione» s'intendono:

- a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;
- b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici tossici e le armi chimiche;
- c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e non dipendenti dall'uso delle proprietà tossiche dei composti chimici come metodo di guerra;
- d) gli scopi di mantenimento dell'ordine pubblico, compresa la lotta antisommossa.

10. Per «capacità di produzione» s'intende:

Il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati, o, se non sono ancora operativi, pianificati per essere utilizzati negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacità prefissata oppure, se la capacità prefissata non è ottenibile, alla capacità progettata. La capacità prefissata consiste nella produzione del prodotto in condizioni ottimali per una quantità massima nell'impianto di produzione, come dimostrato da uno o più periodi di funzionamento di prova. La capacità progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria.

11. Per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformità con l'articolo VIII della presente Convenzione.

12. Ai fini dell'articolo VI:

- a) per «produzione» di un composto chimico, s'intende la sua formazione attraverso una reazione chimica;
- b) per «lavorazione» di un composto chimico s'intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;
- c) per «consumo» di un composto chimico s'intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

Articolo III - Dichiarazioni

1. Ciascuno Stato Parte sottoporrà all'Organizzazione, non dopo 30 giorni che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:

- a) per quanto riguarda le armi chimiche:
 - i) dichiarerà se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
 - ii) specificherà la precisa ubicazione, la quantità globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in

- conformità con la Parte IV (A), paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulla Verifica, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso iii);
- iii) notificherà qualsiasi arma chimica sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 4 dell'Annesso sulla Verifica;
 - iv) dichiarerà se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1° gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformità con la Parte IV (A) paragrafo 5, dell'Annesso sulla Verifica;
 - v) fornirà un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o possiede o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 6, dell'Annesso sulla Verifica;
- b) per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate:
- i) dichiarerà se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 3, dell'Annesso sulla Verifica;
 - ii) dichiarerà se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornirà tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV (B), paragrafo 8, dell'Annesso sulla Verifica;
 - iii) dichiarerà se ha abbandonato le armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornirà tutte le informazioni disponibili in conformità con la Parte IV (B), paragrafo 10, dell'Annesso sulla Verifica;
- c) per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche:
- i) dichiara se ha o se ha avuto qualsiasi impianto di produzione di armi chimiche in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento dal 1° gennaio 1946;
 - ii) specifica ogni impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o se tale impianto è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento dal 1° gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulla Verifica, tranne per quegli impianti di cui al capoverso iii);
 - iii) notificherà qualunque impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento dal 1° gennaio 1946, in conformità con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulla Verifica;
 - iv) dichiara se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque equipaggiamento per la produzione di composti chimici dal 1° gennaio 1946 e specificherà il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformità con la Parte V, paragrafo da 3 a 5 dell'Annesso sulla Verifica;
 - v) fornirà il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che è ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformità con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulla Verifica;

- vi) specifica le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che è ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformità con la Parte V, paragrafo 1 i) dell'Annesso sulla Verifica;
 - vii) fornisce un piano generale per la conversione temporanea di qualunque impianto di produzione di armi chimiche che ha in proprietà o a titolo di possesso, o che è o è stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulla Verifica;
- d) per quanto riguarda gli altri impianti: specifica la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attività di ogni impianto o stabilimento che ha in proprietà o a titolo di possesso o che è ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, e che è stato designato costruito o utilizzato dal 1° gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includerà tra l'altro, laboratori, prove e siti di valutazione;
 - e) per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specificherà gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del *Chemical Abstracts Service* (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Se del caso, tale dichiarazione sarà aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo.
2. Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla Verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.

Articolo IV - Armi chimiche

1. Le disposizioni del presente articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a tutte le armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV (B) dell'Annesso sulla Verifica.
2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente articolo sono stabilite nell'Annesso sulla Verifica.
3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte IV (A) dell'Annesso sulla Verifica.
4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'articolo III paragrafo 1 a), fornirà l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un'ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuoverà alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornirà l'accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco.

5. Ciascuno Stato Parte fornirà l'accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio, che ha in proprietà o a titolo di possesso o che sono ubicati in un luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco.
6. Ciascuno Stato Parte distruggerà tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformità con l'Annesso sulla Verifica e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come «l'ordine di distruzione»). Tale distruzione avrà inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti e dovrà terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Non è vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo più rapido.
7. Ciascuno Stato Parte:
 - a) presenterà piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformità con la Parte IV (A), paragrafo 29 dell'Annesso sulla Verifica; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione;
 - b) presenterà annualmente dichiarazioni in relazione all'attuazione dei Piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione;
 - c) certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte.
8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggerà, il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.
9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformità con la Parte IV (A) dell'Annesso sulla Verifica.
10. Ciascuno Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche, accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte trasporterà, preleverà campioni, immagazzinerà e distruggerà le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.
11. Ogni Stato Parte, che ha sul suo territorio armi chimiche la cui proprietà o possesso appartengono ad un altro Stato o che sono ubicate in un luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato, farà tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte può chiedere all'Organizzazione ed agli altri Stati Parti di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche.
12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parti che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretario Tecnico per quanto riguarda metodi e tecniche per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche.

13. Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente articolo e con la Parte IV (A) dell'Annesso sulla Verifica, l'Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell'immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parti.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

- a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente articolo della Parte IV (A) dell'Annesso sulla Verifica;
- b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;
- c) le Parti dell'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.

14. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l'Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.

15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudicherà l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l'articolo III, il presente articolo e la Parte IV (A) dell'Annesso sulla Verifica.

16. Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi di verifica dell'immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'articolo VIII, paragrafo 7.

17. Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla Verifica non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1° gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1° gennaio 1985.

Articolo V - Impianti di produzione di armi chimiche

1. Le disposizioni del presente articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprietà o in possesso di uno Stato Parte, che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.
2. Procedure dettagliate per l'attuazione del presente articolo sono stabilite nell'Annesso sulla Verifica.
3. Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformità con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulla Verifica.
4. Ciascuno Stato Parte cesserà immediatamente ogni attività negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attività necessarie per la chiusura.

5. Nessun Stato Parte costruirà qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modificherà qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attività proibita in base alla presente Convenzione.
6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'articolo III, paragrafo 1 c), fornirà l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco.
7. Ciascuno Stato Parte:
 - a) chiuderà, non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformità con la Parte V dell'Annesso sulla Verifica, e ne darà notifica;
 - b) fornirà l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto.
8. Ciascuno Stato Parte distruggerà tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformità con l'Annesso sulla Verifica e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come «ordine di distruzione»). Tale distruzione avrà inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminerà non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo più rapido.
9. Ciascuno Stato Parte:
 - a) presenterà piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione di ciascun impianto;
 - b) presenterà dichiarazioni annualmente relative all'attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuo di distruzione;
 - c) certificherà, non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione è stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 sono stati distrutti.
10. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggerà, il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.
11. Ciascuno Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accorderà la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggerà gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.
12. Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformità con la Parte V, paragrafi da 18 a 25 dell'Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono più in funzione per la distruzione delle

armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

13. Uno Stato Parte può chiedere, in casi eccezionali di urgente necessità, il permesso di utilizzare l'impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parti deciderà se approvare o meno la richiesta e stabilirà le condizioni alle quali l'approvazione è condizionata in conformità con la Parte V Sezione D dell'Annesso sulla Verifica.
14. L'impianto di produzione di armi chimiche sarà trasformato in modo tale che l'impianto trasformato non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche più di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, di ricerca, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1.
15. Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformità con la Parte V Sezione D, dell'Annesso sulla Verifica.
16. Nello svolgere le attività di verifica in conformità con il presente articolo e con la Parte V dell'Annesso sulla Verifica, l'Organizzazione dovrà considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicata superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parti.

A tal fine il Consiglio Esecutivo deciderà di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformità a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:
 - a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente articolo e della Parte V dell'Annesso sulla Verifica;
 - b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione;
 - c) le Parti all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attività di verifica.
17. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l'Organizzazione avrà il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.
18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudicherà l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformità con l'articolo III, il presente articolo e la Parte V dell'Annesso sulla Verifica.
19. Ciascuno Stato Parte si farà carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che è tenuto a distruggere. Esso si farà ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformità con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'articolo VIII, paragrafo 7.

Articolo VI - Attività non vietate dalla presente convenzione

1. Ogni Stato Parte ha il diritto, su riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, diversamente acquisire, immagazzinare, trasferire e utilizzare composti chimici tossici e loro precursori a scopi non vietati dalla presente Convenzione.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché i composti chimici tossici e i loro precursori siano sviluppati, fabbricati, diversamente acquisiti, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in qualsiasi altro luogo posto sotto la sua giurisdizione o al suo controllo solamente a scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, e per garantire che le proprie attività siano conformi agli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione, ogni Stato Parte sottopone a misure di verifica conformemente alle disposizioni previste dall'Annesso sulla verifica i composti chimici tossici ed i loro precursori di cui nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici nonché gli impianti connessi con tali composti chimici e gli altri impianti di cui nell'Annesso sulla verifica situati sul suo territorio o in qualsiasi altro luogo posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.
3. Ogni Stato Parte assoggetta i composti chimici previsti alla Tabella 1 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 1») ai divieti in materia di produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento ed uso, come specificato nella parte VI dell'Annesso sulla verifica. Sottopone detti composti e gli impianti di cui alla parte VI dell'Annesso sulla verifica ad una verifica sistematica mediante ispezione in loco e ad un monitoraggio per mezzo di strumenti installati in loco, conformemente a quanto previsto da detta parte dell'Annesso.
4. Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici di cui alla Tabella 2 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 2») e gli impianti di cui nella parte VII dell'Annesso sulla verifica al controllo dei dati e alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell'Annesso sulla verifica.
5. Ogni Stato Parte sottopone i composti chimici di cui alla Tabella 3 (qui di seguito «composti chimici della Tabella 3») e gli impianti di cui alla parte VIII dell'Annesso sulla verifica al controllo dei dati e alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell'Annesso sulla verifica.
6. Ogni Stato Parte sottopone gli impianti di cui alla parte IX dell'Annesso sulla verifica al controllo dei dati e, eventualmente, alla verifica in loco, conformemente a tale parte dell'Annesso sulla verifica, a meno che la Conferenza degli Stati Parti non decida altrimenti, conformemente al paragrafo 22 della parte IX dell'Annesso sulla verifica.
7. Non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte fa una dichiarazione iniziale in merito ai pertinenti composti chimici ed impianti, conformemente all'Annesso sulla verifica.
8. Ogni Stato Parte fa delle dichiarazioni annuali concernenti i pertinenti composti chimici ed impianti, conformemente all'Annesso sulla verifica.
9. Ai fini della verifica in loco, ogni Stato parte apre agli ispettori l'accesso ai propri impianti, conformemente a quanto stipulato dall'Annesso sulla verifica.
10. Nell'esercizio delle attività di verifica, il Segretariato tecnico evita qualsiasi ingerenza ingiustificata nelle attività chimiche condotte dallo Stato Parte a scopi non vietati dalla presente Convenzione e, in particolare, si conforma alle disposizioni dell'Annesso sulla

protezione dell'informazione confidenziale (qui di seguito «Annesso sulla confidenzialità»).

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano in modo da non costituire alcun ostacolo allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte come pure alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche a scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonché di composti chimici e di materiali a scopi di produzione, di trattamento o di utilizzazione di composti chimici a scopi non vietati dalla presente Convenzione.

Articolo VII - Misure di attuazione a livello nazionale

Impegni generali

1. Ciascuno Stato Parte, in conformità con le sue procedure costituzionali adotterà i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare:
 - a) farà divieto alle persone fisiche e morali in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale di intraprendere qualsiasi attività vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione e prevedrà l'applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attività;
 - b) non consentirà ad ogni Stato Parte alla presente Convenzione di svolgere attività proibite in qualsiasi luogo sotto il suo controllo;
 - c) estenderà la sua legislazione penale attuata in base al capoverso a) ad ogni attività proibita ad uno Stato parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalità di detto Stato, secondo il diritto internazionale.
2. Ciascuno Stato Parte coopererà con gli altri Stati Parti e provvederà forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnerà la massima priorità al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente e coopererà come appropriato con gli altri Stati Parti al riguardo.

Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione

4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascuno Stato Parte designerà o istituirà un'Autorità nazionale che dovrà servire come punto focale nazionale in vista di un collegamento effettivo con l'Organizzazione e gli altri Stati Parte e ne informa l'Organizzazione nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
5. Ciascuno Stato Parte informerà l'Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione.
6. Ciascuno Stato Parte tratterà come riservate e provvederà un trattamento speciale per le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell'Organizzazione in connessione con l'attuazione della presente Convenzione. Esso tratterà tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Confidenzialità.

7. Ciascuno Stato Parte s' impegna a cooperare con l' Organizzazione nell' esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

Articolo VIII - L' Organizzazione

A. Disposizioni generali

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione istituiscono l' Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche per conseguire l' oggetto e lo scopo della presente Convenzione, assicurare l' attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale ai fini della sua conformità, e rappresentare un' istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parti.
2. Tutti gli Stati Parti alla presente Convenzione saranno membri dell' Organizzazione. Nessun Stato Parte potrà essere privato della sua qualità di membro dell' Organizzazione.
3. La sede del Quartiere generale dell' Organizzazione sarà all' Aja, Regno dei Paesi Bassi.
4. Vengono qui istituiti gli organi dell' Organizzazione: la Conferenza degli Stati Parti, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico.
5. L' Organizzazione condurrà le attività di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente al compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiederà unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilità in base alla presente Convenzione. Essa adotterà ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attività civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell' attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si atterrà alle disposizioni stabilite nell' Annesso sulla Confidenzialità.
6. Nell' intraprendere le attività di verifica l' Organizzazione prenderà in considerazione provvedimenti per sfruttare i ritrovamenti scientifici e tecnologici.
7. I costi delle attività dell' Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformità con le tabelle di valutazione delle Nazioni Unite adeguate in maniera da tener conto delle differenze di quote tra le Nazioni Unite e la presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli articoli IV e V. I contributi finanziari degli Stati Parti alla Commissione preparatoria saranno scalati in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell' Organizzazione comprenderà due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura ed uno relativo ai costi di verifica.
8. Un membro dell' Organizzazione che è in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all' Organizzazione non avrà diritto a nessun voto nell' Organizzazione se l' importo dei suoi arretrati è pari o eccedente all' importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parti, tuttavia potrà consentire a tale membro di votare se ritiene che l' inadempimento dei pagamenti è dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà del membro.

B. Conferenza degli Stati Parti

Composizione, procedura e processi decisionali

9. La Conferenza degli Stati Parti (in appresso denominata come «la Conferenza») sarà composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avrà un

rappresentante nella Conferenza, che potrà essere accompagnato da supplenti e da consiglieri.

10. La prima sessione della Conferenza sarà convocata dal depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
11. La Conferenza si riunirà in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente.
12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza:
 - a) quando deciso dalla Conferenza;
 - b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo;
 - c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri; o
 - d) in conformità con il paragrafo 22, per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione.Fatto salvo il capoverso d), la sessione speciale sarà convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avrà ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta.
13. La Conferenza sarà inoltre convocata sotto forma di una Conferenza sugli emendamenti secondo l'articolo XI, paragrafo 2.
14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell'Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente.
15. La Conferenza adotterà il proprio regolamento interno. All'inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggerà il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potranno essere richiesti. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare.
16. Una maggioranza dei membri dell'Organizzazione costituirà un quorum per la Conferenza.
17. Ciascun membro dell'Organizzazione avrà un voto nella Conferenza.
18. La Conferenza adotterà decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di fondo dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimanderà ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo farà ogni sforzo per agevolare l'ottenimento di un consenso e farà rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adotterà le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.

Poteri e funzioni

19. La Conferenza è l'organo principale dell'Organizzazione. Essa considererà tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano nella portata della presente Convenzione, compresi quelli relativi ai poteri ed alle funzioni del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa può fare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi

questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

20. La Conferenza vigilerà sull'attuazione della presente Convenzione e agirà al fine di promuovere il suo scopo ed i suoi fini. La Conferenza provvederà ad esaminare l'osservanza della presente Convenzione. Essa dovrà anche vigilare sulle attività del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potrà enunciare direttive in conformità con la presente Convenzione all'uno o all'altro organo nell'esercizio delle loro funzioni.

21. La Conferenza:

- a) considererà ed adotterà nella sua sessione regolare, il rapporto, il bilancio-programma preventivo dell'Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prenderà in considerazione altri rapporti;
- b) deciderà in merito alla tabella dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parti in conformità con il paragrafo 7;
- c) eleggerà i membri del Consiglio Esecutivo;
- d) nominerà il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (in appresso riferito come «il Direttore Generale»);
- e) approverà le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest'ultimo;
- f) istituirà tutti gli organi sussidiari che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformità con la presente Convenzione;
- g) rafforzerà la cooperazione internazionale per scopi pacifici nel campo delle attività chimiche;
- h) passerà in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed, in tale contesto, darà istruzioni al Direttore Generale di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parti. L'Organo di consulenza scientifica sarà composto da esperti indipendenti nominati in conformità con il regolamento interno approvato dalla Conferenza;
- i) esamina ed approva nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria;
- j) istituisce nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformità con l'articolo X;
- k) prende i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della presente Convenzione e risanare e risolvere ogni situazione che contravviene alle disposizioni della presente Convenzione, in conformità con l'articolo XII.

22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ed in ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potrà essere stabilito, conviene, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione. Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, salvo se diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo.

C. Il Consiglio Esecutivo

Composizione, procedure e processi decisionali

23. Il Consiglio Esecutivo è composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avrà diritto, in conformità con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un termine di due anni. Al fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, in particolare in debite considerazioni di un'equa ripartizione geografica, dell'importanza dell'industria chimica nonché di interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sarà composto come segue:
- a) nove Stati Parti d'Africa saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parti, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parti aventi l'industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;
 - b) nove Stati Parti d'Asia saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parti, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parti aventi l'industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri;
 - c) cinque Stati Parti dell'Europa orientale saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parti, un membro sarà, di regola, costituito dallo Stato Parte avente l'industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro;
 - d) sette Stati Parti d'America Latina e dei Caraibi saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parti, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parti aventi l'industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri;
 - e) dieci Stati Parti dell'Europa occidentale ed altri Stati saranno designati dagli Stati Parti localizzati in questa regione. Come base per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parti, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parti aventi l'industria chimica nazionale più significativa nella regione, come determinato da dati riportati e pubblicati a livello internazionale; inoltre, il gruppo regionale converrà di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri;
 - f) un ulteriore Stato Parte sarà successivamente designato a turno dagli Stati Parti localizzati nelle regioni dell'Asia e dell'America Latina e dei Caraibi. Come base per questa designazione rimane inteso che tale Stato Parte sarà un membro, selezionato in base ad un principio di avvicendamento, di tali regioni.
24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri, specificati al paragrafo 1 in debita considerazione delle proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23, saranno eletti per un mandato di un anno.

25. Successivamente alla completa attuazione degli articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, passerà in rassegna la composizione del Consiglio Esecutivo in considerazione degli sviluppi connessi ai principi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione.
26. Il Consiglio Esecutivo elaborerà il proprio regolamento interno e lo sottoporrà alla Conferenza per approvazione.
27. Il Consiglio Esecutivo eleggerà, tra i suoi membri, il proprio Presidente.
28. Il Consiglio Esecutivo si riunirà in sessioni regolari. Tra le sessioni regolari, esso si riunirà tutte le volte che ciò potrà essere richiesto per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni.
29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avrà un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adotterà decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adotterà le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sarà trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.

Poteri e funzioni

30. Il Consiglio Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso è responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo eserciterà i poteri e le funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Ciò facendo, esso agirà in conformità con le raccomandazioni, decisioni e direttive della Conferenza e garantirà una loro adeguata e continua attuazione.
31. Il Consiglio Esecutivo promuoverà l'attuazione effettiva nonché l'osservanza della presente Convenzione. Esso farà opera di supervisione sulle attività del Segretariato Tecnico, coopererà con l'Autorità nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolerà le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parti dietro loro richiesta.
32. Il Consiglio Esecutivo:
 - a) esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di programma ed il bilancio dell'Organizzazione;
 - b) esaminerà e sottoporrà alla Conferenza il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attività ed ogni eventuale rapporto speciale o che la Conferenza potrebbe richiedere;
 - c) prenderà provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno.
33. Il Consiglio Esecutivo può chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza.
34. Il Consiglio Esecutivo:
 - a) stipulerà accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell'Organizzazione, con riserva dell'approvazione preliminare da parte della Conferenza;

- b) stipulerà accordi con gli Stati Parti per conto dell'Organizzazione in connessione con l'articolo X e farà opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all'articolo X;
 - c) approverà gli accordi o le intese connesse all'attuazione delle attività di verifica, negoziati dal Segretariato Tecnico con gli Stati Parti.
35. Il Consiglio Esecutivo esaminerà ogni questione o problema nell'ambito della sua competenza che pregiudica la presente Convenzione e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all'osservanza di tale Convenzione, e casi di non-conformità e, se del caso, informerà gli Stati Parti e sottoporrà il problema o il caso all'attenzione della Conferenza.
36. In considerazione di dubbi o di preoccupazioni relative all'osservanza e di casi di non-conformità, compreso tra l'altro, l'abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, si consulterà con gli Stati Parti coinvolti e, se del caso, chiederà allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consiglio Esecutivo ritiene che vi sia necessità di un'ulteriore azione, esso adotterà, tra l'altro, una o più delle seguenti misure:
- a) informerà tutti gli Stati Parti del problema o della questione;
 - b) sottoporrà il problema o la questione all'attenzione della Conferenza;
 - c) formulerà raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare la conformità alla Convenzione.

Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravità ed urgenza, sottoporrà il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed informerà contestualmente tutti gli Stati Parti di tale passo.

D. Il Segretariato Tecnico

37. Il Segretariato Tecnico assisterà la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuerà le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgerà le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente Convenzione, nonché le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo.
38. Il Segretariato Tecnico:
- a) preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione;
 - b) preparerà e sottoporrà al Consiglio Esecutivo un progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere;
 - c) fornirà un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo ed agli organi sussidiari;
 - d) inoltrerà comunicazioni per conto dell'Organizzazione agli Stati Parti e le riceverà da loro, in relazione a questioni pertinenti all'attuazione della presente Convenzione;
 - e) fornirà assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parti per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici programmati o non programmati.
39. Il Segretariato Tecnico:
- a) negozierà accordi o intese con gli Stati Parti relative all'attuazione delle attività di verifica, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo;

- b) non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, coordinerà l'istituzione ed il mantenimento di depositi permanenti di emergenza e per l'assistenza umanitaria da parte degli Stati Parti in conformità con l'articolo X, paragrafi 7 b) e c). Il Segretariato Tecnico può ispezionare gli articoli immagazzinati al fine di accertarne l'utilità. Gli elenchi degli articoli che dovranno essere immagazzinati saranno considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21 i) sopra;
 - c) amministrerà il Fondo volontario di cui all'articolo X, raccoglierà le dichiarazioni rese dagli Stati Parti e registrerà, se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parti o tra uno Stato Parte e l'Organizzazione ai fini dell'articolo X.
40. Il Segretariato Tecnico informerà il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto per quanto riguarda l'adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguità o incertezze riguardo alla conformità con la presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle attività di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato.
 41. Il Segretariato Tecnico includerà un Direttore Generale che ne sarà il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto.
 42. L'Ispettorato sarà una unità del Segretariato Tecnico e agirà sotto la supervisione del Direttore Generale.
 43. Il Direttore Generale sarà nominato dalla Conferenza dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non successivamente.
 44. Il Direttore Generale sarà responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l'assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sarà la necessità di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrità. Solo i cittadini degli Stati Parti potranno prestare servizio in qualità di Direttore Generale, di ispettori o come altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terrà in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica più ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilità del Segretariato Tecnico.
 45. Il Direttore Generale sarà responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21 h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parti, nominerà i membri dell'Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacità individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore Generale può anche, se del caso, in consultazione con i membri dell'Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parti possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale.
 46. Nello svolgimento dei loro incarichi, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sulla

loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo dinanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo.

47. Ciascuno Stato Parte rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità conferite al Direttore Generale, agli ispettori e agli altri membri del personale e non tenterà di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni.

E. Privilegi e immunità

48. L'Organizzazione godrà, sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte di quella capacità giuridica e di quei privilegi ed immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni.
49. I delegati degli Stati Parti, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell'Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione.
50. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità di cui nel presente articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parti, come pure in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell'Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21 i).
51. Nonostante i paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunità di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attività di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell'Annesso sulla Verifica.

Articolo IX Consultazioni, cooperazione ed investigazioni

1. Gli Stati Parti si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformità con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un'ispezione su sfida, gli Stati Parti dovranno, quando possibile, innanzitutto fare ogni sforzo per chiarire e risolvere, mediante lo scambio di informazioni e di consultazioni tra di loro ogni circostanza la quale possa dare adito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornirà allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudicherà il diritto di due o più Stati Parti di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa la conformità alla Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Procedura per richiedere un chiarimento

3. Uno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornirà appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione.
4. Uno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, è disposto quanto segue:
 - a) il Consiglio Esecutivo inoltrerà la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta;
 - b) lo Stato Parte richiesto fornirà i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta;
 - c) il Consiglio Esecutivo prenderà nota dei chiarimenti e li inoltrerà allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti;
 - d) se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avrà diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti;
 - e) al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso d), il Consiglio Esecutivo può invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non è disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che è causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporrà al Consiglio Esecutivo una relazione dei fatti investigati;
 - f) se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi d) ed e) sono insoddisfacenti, avrà il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parti coinvolti che non sono membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciale, il Consiglio Esecutivo prenderà in considerazione la questione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.
5. Uno Stato Parte avrà anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che è stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un'eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo risponderà fornendo tutta l'assistenza appropriata.
6. Il Consiglio Esecutivo informerà gli Stati Parti circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente articolo.
7. Se i dubbi o la preoccupazione di uno Stato Parte circa un'eventuale non-conformità non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un'ispezione su sfida, esso può richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 12 c). In tale sessione speciale, la Conferenza esaminerà la situazione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

Procedure per le ispezioni su sfida

8. Ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere un'ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o localizzazione sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un'eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione e di fare effettuare tale ispezione ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale e in conformità con l'Annesso sulla Verifica.
9. Ciascuno Stato Parte ha l'obbligo di limitare la richiesta d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire, nella richiesta d'ispezione, tutte le informazioni appropriate in base alle quali è sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione come specificato nell'Annesso sulla Verifica. Ciascuno Stato Parte si asterrà da richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. L'ispezione su sfida sarà effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza.
10. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte consentirà al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8.
11. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di una localizzazione, ed in conformità con le procedure disposte nell'Annesso sulla Verifica, lo Stato Parte ispezionato avrà:
 - a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione e, a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato;
 - b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l'eventuale inosservanza della presente Convenzione;
 - c) il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione.
12. Per quanto riguarda la partecipazione degli osservatori all'ispezione, è disposto quanto segue:
 - a) lo Stato Parte richiedente può, con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale può essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell'ispezione su sfida;
 - b) lo Stato Parte ispezionato in tal caso concederà l'accesso all'osservatore in conformità con l'Annesso sulla Verifica;
 - c) lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovrà accettare l'osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovrà essere segnalato nel rapporto finale.
13. Lo Stato Parte richiedente presenterà una richiesta d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione.
14. Il Direttore Generale si accerterà immediatamente che la richiesta d'ispezione è conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell'Annesso sulla Verifica e, se necessario, fornirà assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera

adeguata la richiesta d'ispezione. Quando la richiesta d'ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l'ispezione su sfida.

15. Il Direttore Generale trasmetterà la richiesta d'ispezione allo Stato Parte ispezionato non oltre 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva sul luogo d'ingresso.
16. Dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, il Consiglio Esecutivo prenderà conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterrà il caso sotto esame per tutta la procedura d'ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione.
17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, decide a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell'ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d'ispezione è frivola, abusiva o che esula chiaramente dall'ambito della Convenzione come descritto al paragrafo 8 del presente articolo. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l'ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d'ispezione sarà intrapresa e gli Stati Parti interessati saranno informati in merito.
18. Il Direttore Generale emetterà un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8 e 9 tradotta in termini operativi e dovrà essere conforme alla richiesta d'ispezione.
19. L'ispezione su sfida sarà condotta in conformità con la Parte X, oppure, in caso dell'uso previsto, secondo la Parte XI dell'Annesso sulla Verifica. La squadra ispettiva sarà guidata dal principio di condurre l'ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l'adempimento effettivo e tempestivo della sua missione.
20. Lo Stato Parte ispezionato assisterà la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione su sfida ed agevererà il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell'Annesso sulla Verifica, intese per dimostrare l'osservanza della Convenzione, in alternativa ad un accesso completo e globale, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalità per determinare i fatti, al fine di dimostrare la sua osservanza.
21. Il rapporto finale dovrà contenere i risultati delle investigazioni nonché una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmetterà prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte ispezionato, al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parti. Il Direttore Generale inoltre trasmetterà prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonché le opinioni degli altri Stati Parti che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le farà avere a tutti gli Stati Parti.
22. Il Consiglio Esecutivo, in conformità con i suoi poteri e le sue funzioni, esaminerà il rapporto finale della squadra ispettiva non appena gli sarà stato presentato ed esprimerà ogni sua eventuale preoccupazione riguardo al fatto che:
 - a) si sia effettivamente verificata una inosservanza;
 - b) la richiesta fosse nell'ambito della presente Convenzione;
 - c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere un'ispezione su sfida.

23. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell'ambito dei suoi poteri e delle sue funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al paragrafo 22, esso adotterà tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l'osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminerà se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico, in tutto o in parte, di eventuali coinvolgimenti economici dell'ispezione su sfida.
24. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo informerà gli Stati Parti e la Conferenza in occasione della successiva sessione in merito ai risultati dell'esame.
25. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prenderà provvedimenti in conformità con l'articolo XII.

Articolo X - Assistenza e protezione contro le armi chimiche

1. Ai fini del presente articolo, per «assistenza» s'intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parti della protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue: equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme; equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti; antidoti medici e cure; ed ogni consiglio su qualunque di queste misure protettive.
2. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche, per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed avrà diritto di parteciparvi, lo scambio più completo possibile di equipaggiamento, di materiale e di informazioni scientifiche e tecnologiche sui mezzi di protezione contro le armi chimiche.
4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornirà annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 i).
5. Il Segretariato Tecnico istituirà, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e manterrà, per l'uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonché ogni altra informazione che potrà essere fornita dagli Stati Parti.

Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte, fornirà pareri di esperti ed assisterà il Segretariato Tecnico ad individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacità di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati.
6. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parti di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parti riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza.

7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza attraverso l'Organizzazione ed a tal fine adotta una o più delle seguenti misure:
- a) contribuire al Fondo volontario di assistenza che dovrà essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione;
 - b) stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, accordi con l'Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza;
 - c) dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell'Organizzazione. Se, tuttavia, uno Stato Parte non è successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista nella sua dichiarazione, gli corre sempre l'obbligo di fornire assistenza secondo il presente paragrafo.
8. Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e di ricevere, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che:
- a) si è fatto uso a suo danno di armi chimiche;
 - b) sono stati usati a suo danno agenti di controllo dei disordini come metodo di guerra; oppure
 - c) è minacciato da azioni o attività di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parti dall'articolo I.
9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sarà sottoposta al Direttore Generale, il quale la trasmetterà immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parti. Il Direttore Generale inoltrerà immediatamente la richiesta agli Stati Parti che si sono offerti, in conformità con i paragrafi 7 b) e c), di inviare un'assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dei disordini come metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dei disordini come metodo di guerra, e che sono suscettibili di fornire tale assistenza allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta. Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprirà un'inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Dovrà completare l'inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorranzo tempi supplementari per completare l'inchiesta, entro lo stesso periodo sarà inviato un rapporto provvisorio. I tempi addizionali necessari per l'inchiesta non dovranno oltrepassare le 72 ore, tuttavia la durata dell'inchiesta potrà essere estesa con periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti rapporti al Consiglio Esecutivo. L'inchiesta, come appropriato ed in conformità con le richieste, dovrà stabilire i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonché il tipo e la portata dell'assistenza supplementare e della protezione richiesta.
10. Il Consiglio Esecutivo si riunirà non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore deciderà a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmetterà immediatamente a tutti gli Stati Parti ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo. Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornirà un'assistenza immediata. A tal fine, il Direttore Generale potrà cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parti e le Organizzazioni

internazionali pertinenti. Gli Stati Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza.

11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l'uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne darà notizia a tutti gli Stati Parti ed adotterà urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterrà il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformità con il presente paragrafo.

Articolo XI - Sviluppo economico e tecnologico

1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo tale da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parti, nonché alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, di composti chimici e di attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione e l'uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione.
2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione ed i principi e le regole applicabili del diritto internazionale, gli Stati Parti:
 - a) avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli;
 - b) agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio più completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione;
 - c) non manterranno tra di loro qualsiasi restrizione, comprese quelle previste da vari accordi internazionali, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecniche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;
 - d) non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione né useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione;
 - e) si impegnano a passare in rassegna i loro regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Articolo XII - Provvedimenti per risolvere i problemi ed assicurare l'osservanza, comprese le sanzioni

1. La Conferenza adotterà le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l'osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravviene alle disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformità con il presente paragrafo, la Conferenza terrà conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo.

2. Nei casi in cui a uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l'osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potrà, inter alia, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avrà intrapreso l'azione necessaria per adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione.
3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attività proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall'articolo I, la Conferenza potrà raccomandare misure collettive agli Stati Parti in conformità con il diritto internazionale.
4. La Conferenza, in casi di particolare gravità, sottoporrà la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all'attenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite.

Articolo XIII - Corrispondenza con altri accordi internazionali

Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Articolo XIV - Soluzione delle controversie

1. Qualora sorgano controversie riguardo all'attuazione o all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
2. Quando una controversia sorge tra due o più Stati Parti, o tra uno o più Stati Parti e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parti interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia mediante negoziazione o ogni altro mezzo pacifico a discrezione delle Parti, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonché il deferimento di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parti coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese.
3. Il Consiglio Esecutivo può contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato, compresa un'offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parti alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per qualsiasi procedura stabilita.
4. La Conferenza esaminerà le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parti o portate alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituirà degli organi, o affiderà a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 21 f).

5. La Conferenza ed il Consiglio Esecutivo hanno individualmente il potere, con riserva dell'autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia di fornire un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell'ambito delle attività dell'Organizzazione. Un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sarà concluso a tal fine in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 34 a).
6. Il presente articolo non pregiudica l'articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere determinati problemi ed assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.

Articolo XV - Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte può anche proporre cambiamenti, come specificato al paragrafo 4, negli Annessi alla presente Convenzione. Le proposte di emendamenti saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 2 e 3. Le proposte di modifiche, come specificate al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5.
2. Il testo di una proposta d'emendamento sarà sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parti ed al Depositario. La proposta di emendamento sarà esaminata unicamente da una Conferenza sugli Emendamenti. Tale Conferenza sarà convocata se un terzo o più degli Stati Parti notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione, di essere favorevole ad un'ulteriore esame della proposta. La Conferenza sugli Emendamenti avrà luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parti richiedenti non richiedano una riunione più ravvicinata. In nessun caso la Conferenza sugli Emendamenti potrà aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento.
3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parti 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parti di cui al capoverso b) in appresso:
 - a) se sono stati adottati dalla Conferenza sugli Emendamenti, mediante un voto affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parti senza che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo;
 - b) se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parti che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza sugli Emendamenti.
4. Al fine di garantire la fattibilità e l'efficienza della presente Convenzione, le disposizioni dell'Annesso potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell'Annesso sui composti chimici dovrà essere effettuata in conformità con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell'Annesso sulla Confidenzialità, la Parte X dell'Annesso sulla Verifica nonché le definizioni alla Parte I dell'Annesso sulla Verifica, che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5.
5. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformità con le seguenti procedure:
 - a) il testo delle modifiche proposte dovrà essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale. Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal

Direttore Generale. Il Direttore Generale comunicherà sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parti, al Consiglio Esecutivo ed al Depositario;

- b) non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valuterà per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull'attuazione della presente Convenzione e comunicherà tali informazioni a tutti gli Stati Parti ed al Consiglio Esecutivo;
- c) il Consiglio Esecutivo esaminerà la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta è conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notificherà la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parti, per considerazione. Gli Stati Parti ne accuseranno ricevuta entro 10 giorni;
- d) se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parti di adottare la proposta, essa sarà considerata come approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta, essa sarà considerata respinta se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione;
- e) se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l'approvazione come previsto al capoverso d), una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformità o meno ai criteri del paragrafo 4, sarà esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva;
- f) il Direttore Generale notificherà a tutti gli Stati Parti ed al Depositario qualunque decisione in base al presente paragrafo;
- g) le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parti 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.

Articolo XVI - Durata e denuncia

1. La presente Convenzione avrà una durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte, nell'esercitare la sua sovranità nazionale, avrà diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, mettano a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notificherà tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parti, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.
3. La denuncia di uno Stato Parte della Convenzione non pregiudicherà in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.

Articolo XVII - Statuto degli Annessi

Gli Annessi formano parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione include gli Annessi.

Articolo XVIII - Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

Articolo XIX - Ratifica

La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati Firmatari secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

Articolo XX - Adesione

Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore può aderirvi in qualsiasi momento successivamente.

Articolo XXI - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65° strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma.
2. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Articolo XXII - Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve. Gli Annessi della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve incompatibili con il suo oggetto e con il suo scopo.

Articolo XXIII - Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è dal presente strumento designato come il Depositario della Convenzione e dovrà, tra l'altro:

- a) informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione e della ricevuta di altre notifiche;
- b) trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti;
- c) registrare la presente Convenzione in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XXIV - Testi autentici

La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 13 gennaio 1993.

(Seguono le firme)

**CONVENZIONE CHE VIETA LA MESSA A PUNTO, LA FABBRICAZIONE
E LO STOCCAGGIO DELLE ARMI BATTERIOLOGICHE (BIOLOGICHE)
O A TOSSINE E CHE DISCIPLINA LA LORO DISTRUZIONE**

Adottata il 10 aprile 1972

Gli Stati partecipi della presente Convenzione,

Decisi di operare per l'attuazione di progressi effettivi sulla via del disarmo completo, compreso il divieto e la soppressione di tutti i tipi d'armi di distruzione di massa, e convinti che il divieto della messa in punto, della fabbricazione e della giacenza di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), come anche la loro distruzione con provvedimenti efficaci contribuiranno all'attuazione del disarmo generale completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,

Riconoscendo la grande importanza del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, come anche l'importanza che detto Protocollo ha avuto e continua a avere attenuando gli orrori della guerra,

Riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente,

Ricordando che l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato più volte tutti gli atti contrari ai principi e agli scopi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,

Desiderosi di contribuire ad accrescere la fiducia fra i popoli e a sanare in genere il clima internazionale,

Desiderosi parimente di contribuire al conseguimento degli scopi e all'attuazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Convinti dell'importanza e dell'urgenza d'escludere dagli arsenali degli Stati, con provvedimenti efficaci, le armi di distruzione di massa pericolose come quelle implicanti l'impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici),

Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine rappresenta una prima tappa possibile verso l'attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare parimente la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi chimiche, e essendo decisi a proseguire negoziati a tal fine,

Decisi, nell'interesse di tutta l'umanità ad escludere totalmente la possibilità di veder utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine,

Convinti che la coscienza dell'umanità riproverebbe l'impiego di tali metodi e che nessun sforzo deve essere risparmiato per sminuire questo rischio,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a mai e in nessuna circostanza mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell'altro né conservare:

1. agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici;
2. armi, equipaggiamento e vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.

Articolo II

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all'articolo I della Convenzione che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo si dovranno prendere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

Articolo III

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all'articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.

Articolo IV

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa in punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l'acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori di cui all'articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo in qualsiasi luogo.

Articolo V

Gli Stati partecipi della presente Convenzione s'impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere quanto agli scopi della Convenzione o quanto all'applicazione delle sue disposizioni. La consultazione e la cooperazione previste dal presente articolo potranno parimente essere intraprese per mezzo di procedure internazionali appropriate nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

Articolo VI

1. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione, se accerta che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni convenzionate, può muover querela presso il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La querela deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e implicare la domanda del suo esame da parte del Consiglio di sicurezza.
2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, per effetto d'una querela da lui ricevuta. Il Consiglio di sicurezza comunica agli Stati partecipi della Convenzione i risultati dell'inchiesta.

Articolo VII

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a fornire un'assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, a ciascuna Parte che ne faccia domanda se il Consiglio di sicurezza decide che quest'ultima è stata esposta a pericolo per effetto di una violazione della Convenzione, ovvero a facilitare l'assistenza fornita a questa Parte.

Articolo VIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come restringente o sminuente un impegno qualsiasi assunto da uno Stato in virtù del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi.

Articolo IX

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione afferma di riconoscere lo scopo di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tal fine, s'impegna a proseguire, in spirito di buona volontà, negoziati per giungere prossimamente a un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietarne la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio nonché a disciplinarne la distruzione, e su appropriati provvedimenti concernenti l'equipaggiamento e i vettori specialmente destinati alla fabbricazione o all'impiego d'agenti chimici a scopi d'armamento.

Articolo X

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione s'impegnano ad agevolare il massimo scambio possibile d'equipaggiamento, di materie e d'informazioni scientifiche e tecniche in rapporto con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a fini pacifici e hanno il diritto di partecipare a questi scambi. Le parti che sono in grado di farlo coopereranno parimente fornendo, individualmente o in comune, con altri Stati o organizzazioni internazionali, il proprio concorso all'estensione futura e all'applicazione delle scoperte scientifiche nel settore della batteriologia (biologia), in considerazione della prevenzione delle malattie od altri fini pacifici.
2. La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico e tecnico delle Parti o alla cooperazione internazionale nel campo delle attività

batteriologiche (biologiche) pacifiche, compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, come anche di materiale per la messa in punto, l'impiego o la produzione di agenti batteriologici (biologici) o di tossine a fini pacifici conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Articolo XI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.

Articolo XII

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di questa data se una maggioranza delle Parti lo richieda facendone proposta ai governi depositari, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati partecipi della Convenzione al fine di esaminarne il funzionamento e di accertare se gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via d'attuazione. Per questo esame sarà tenuto conto di tutte le nuove realizzazioni scientifiche e tecniche in rapporto con la Convenzione.

Articolo XIII

1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ha, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del paese. Notificherà questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi della Convenzione e al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi.

Articolo XIV

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non avrà firmato la Convenzione prima dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
3. La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue governi, compresi quelli designati come governi depositari, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.
5. I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione, della data dell'entrata in vigore della Convenzione, come anche di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.
6. La presente Convenzione è registrata dai governi depositari conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XV

La presente Convenzione, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il dieci aprile millenovecentosettantadue.

(Seguono le firme)

**CONVENZIONE SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI TALUNE ARMI
CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE RITENUTE CAPACI DI CAUSARE EFFETTI
TRAUMATICI ECCESSIVI O DI COLPIRE IN MODO INDISCRIMINATO**

Adottata il 10 ottobre 1980

Le Alte Parti contraenti,

Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal fare ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, che in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,

Ricordando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilità,

Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo cui il diritto delle Parti di un conflitto armato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materie nonché metodi di guerra capaci di provocare mali superflui,

Ricordando anche che è vietato di utilizzare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale,

Confermando la loro determinazione, secondo cui, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati o da altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano, in ogni momento, sotto la salvaguardia e l'impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica,

Desiderando contribuire alla distensione internazionale alla cessazione della corsa agli armamenti e alla instaurazione della fiducia fra gli Stati e, quindi, alla realizzazione dell'aspirazione di tutti i popoli a vivere in pace,

Riconoscendo l'importanza di continuare a fare ogni sforzo sulla via del disarmo generale e completo, sotto controllo internazionale stretto ed efficace.

Riaffermando la necessità di continuare la codifica e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati,

Desiderando vietare o maggiormente limitare l'impiego di talune armi classiche, e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in tale campo potrebbero facilitare i principali negoziati sul disarmo intesi a porre fine alla produzione, stoccaggio e proliferazione di tali armi,

Sottolineando l'interesse a che tutti gli Stati, specialmente quelli militarmente importanti, divengano parti della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, Tenuto presente che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decidere di

esaminare la questione di un possibile ampliamento della portata dei divieti e delle limitazioni contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati,

Tenuto inoltre presente che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per evitare o limitare l'impiego di certe armi classiche,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Campo d'applicazione

La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo a dette Convenzioni.

Articolo 2 - Relazioni con altri accordi internazionali

Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli allegati sarà interpretata nel senso di sminuire altri obblighi imposti alle Parti dal diritto internazionale umanitario applicabile in caso di conflitto armato.

Articolo 3 - Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati, nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, durante un periodo di 12 mesi a partire dal 10 aprile 1981.

Articolo 4 - Ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari. Ogni Stato che non abbia firmato la Convenzione potrà aderirvi.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
3. Ogni Stato potrà accettare di essere legato da uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, a condizione che al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, notifichi al Depositario il proprio consenso ad essere legato da due almeno di detti Protocolli.
4. In qualsiasi momento dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione della presente Convenzione, uno Stato può notificare al Depositario il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati, del quale esso non fosse ancora Parte.
5. Qualsiasi Protocollo che lega una Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per ciò che riguarda la detta Parte.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che depositerà uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento da parte di quello Stato.
3. Ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dal detto Protocollo conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione.
4. Per ogni Stato che notifica il proprio consenso ad essere legato da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati dallo stesso Protocollo, il Protocollo in questione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui il detto Stato avrà notificato il proprio consenso ad essere in tal modo legato.

Articolo 6 - Diffusione

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile nei rispettivi paesi, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, la presente Convenzione e i Protocolli allegati di cui esse siano Parti e, in particolare, a includerne lo studio nei loro programmi d'istruzione militare, in modo che detti strumenti siano ben conosciuti dalle loro forze armate.

Articolo 7 - Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore della Convenzione

1. Se una delle parti di un conflitto non è legata da uno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, le parti legate dalla presente Convenzione e dal detto Protocollo allegato restano legate dai documenti in questione nei loro reciproci rapporti.
2. Un'Alta Parte contraente è legata dalla presente Convenzione e da qualsiasi Protocollo allegato che sia in vigore per essa, in qualsiasi situazione contemplata Prevenzione della guerra nell'articolo 1, nei riguardi di qualsiasi Stato che non sia parte della presente Convenzione o che non sia legato dal Protocollo allegato pertinente, se quest'ultimo Stato accetta e applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e ne dà notifica al Depositario.
3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di qualsiasi notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. La presente Convenzione e i Protocolli allegati dai quali un'Alta Parte contraente è legata si applicano a qualsiasi conflitto armato contro la detta Parte contraente del tipo indicato nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime della guerra:

- a) quando l'Alta Parte contraente è anche parte del I Protocollo aggiuntivo, e una autorità del tipo indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 96 di detto Protocollo si sia impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 96 di detto Protocollo, e si impegni ad applicare, per ciò che riguarda il conflitto in questione, la presente Convenzione e i Protocolli allegati pertinenti, o
- b) quando l'Alta Parte contraente non sia parte del I Protocollo aggiuntivo ed una autorità del tipo indicato nel comma a) suddetto accetta ed applica, per ciò che riguarda il detto conflitto, gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati. Tale accettazione e tale applicazione hanno, nei riguardi del detto conflitto, i seguenti effetti:
 - i) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti allegati prendono effetto immediato per le parti del conflitto;
 - ii) la detta autorità esercita gli stessi diritti e assolve gli stessi obblighi di una Alta Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra, della presente Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati;
 - iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione e i Protocolli pertinenti allegati legano in modo eguale tutte le parti del conflitto.

L'Alta Parte contraente e l'autorità possono anche concordare di accettare e applicare, su una base di reciprocità, gli obblighi stabiliti dal I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra.

Articolo 8 - Revisione ed emendamenti

1.

- a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre degli emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualsiasi dei Protocolli allegati dal quale essa sia legata. Ogni proposta di emendamento è comunicata al Depositario, che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti, chiedendo loro se sia il caso di convocare una conferenza per esaminarla. Se vi è l'accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà al più presto possibile una conferenza, cui saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati che non siano parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori.
- b) Detta conferenza potrà concordare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore nello stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, restando inteso che gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti e che gli emendamenti ad uno dei Protocolli allegati potranno essere adottati soltanto dalle Alte Parti contraenti che siano legate da detto Protocollo.

2.

- a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, proporre dei protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di protocollo aggiuntivo sarà comunicata al Depositario, che la notificherà a tutte le Alte Parti contraenti conformemente al comma a) del paragrafo 1 del presente

articolo. Se vi è l'accordo di una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, il Depositario convocherà, al più presto possibile, una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati.

b) Detta conferenza potrà, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla conferenza, approvare i protocolli aggiuntivi, che saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno allegati a quest'ultima ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

3.

a) Se, dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione nessuna conferenza sarà stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti, per esaminare la portata dell'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati, e studiare qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione e ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà approvare emendamenti, che saranno adottati ed entreranno in vigore conformemente al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo.

b) La conferenza potrà anche esaminare proposte di protocolli aggiuntivi concernenti altre categorie di armi convenzionali che non siano regolate dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente a tale esame. I Protocolli aggiuntivi saranno adottati nello stesso modo della presente Convenzione, saranno ad essa allegati ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

c) Detta conferenza potrà considerare se si debba o no convocare una nuova conferenza su richiesta di un'Alta Parte contraente, nel caso in cui, dopo un periodo simile a quello indicato nel comma a) del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna conferenza fosse stata convocata conformemente al comma a) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 9 - Denunzia

1. Ogni Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione o uno qualsiasi dei Protocolli allegati, notificando la sua decisione al Depositario.
2. La denunzia in tal modo effettuata avrà effetto un anno dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica o la denunzia. Tuttavia, se, allo scadere di tale anno, la Alta Parte contraente denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, essa resterà legata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, in ogni caso, fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle regole del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione contenenti disposizioni relative a situazioni in

cui forze o missioni delle Nazioni Unite svolgano nella zona interessata compiti per il mantenimento della pace, di osservazione o compiti simili, fino al termine dei detti compiti.

3. Ogni denuncia della presente Convenzione si applicherà anche a tutti i Protocolli allegati di cui la Alta Parte denunziante abbia accettato gli obblighi.
4. Una denuncia avrà effetto soltanto nei riguardi dell'Alta Parte contraente denunziante.
5. Una denuncia non produrrà effetti nei confronti degli obblighi già contratti, a causa del conflitto armato, in virtù della presente Convenzione e dei Protocolli allegati dall'Alta Parte contraente denunziante per ogni atto commesso prima che la denuncia stessa divenisse effettiva.

Articolo 10 - Depositario

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.
2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati:
 - a) le firme apposte alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 3;
 - b) gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 4;
 - c) le notifiche di accettazione degli obblighi derivanti dai Protocolli allegati alla presente Convenzione, conformemente all'articolo 4;
 - d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati, conformemente all'articolo 5;
 - e) le notifiche di denuncia ricevute conformemente all'articolo 9 e le date d'inizio del loro effetto.

Articolo 11 - Testi autentici

L'originale della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, sono egualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.

(Seguono le firme)

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE SCHEGGE NON LOCALIZZABILI PROTOCOLLO I

È vietato di impiegare qualsiasi arma il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X.

PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI MINE, TRAPPOLE E ALTRI DISPOSITIVI PROTOCOLLO II

Articolo 1 - Campo di applicazione materiale

Il presente Protocollo riguarda l'impiego terrestre di mine, trappole e altri dispositivi che saranno di seguito definiti, comprese le mine collocate per interdire l'accesso alle spiagge o l'attraversamento di vie navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine antinavi impiegate sul mare o nelle vie navigabili interne.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende:

1. Per «mina», un ordigno qualsiasi collocato sotto o sopra il suolo o altra superficie, o in prossimità, e concepito per esplodere o scoppiare per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo; e per «mina collocata a distanza», qualsiasi mina in tal modo definita lanciata per mezzo di artiglierie, lanciarazzi, mortai o congegni simili, oppure sganciata da un aeromobile.
2. Per «trappola», qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o adattato per uccidere o ferire, e che funziona di sorpresa quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo o ci si avvicina ad esso, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo.
3. Per «altri dispositivi», munizioni o dispositivi collocati manualmente e concepiti per uccidere, ferire o danneggiare, e che sono fatti esplodere su comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo.
4. Per «obiettivo militare», nel caso che dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
5. Per «beni di carattere civile», tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 4.
6. Per «registrazione», una operazione di ordine materiale, amministrativo e tecnico destinata a raccogliere, per annotarle nei documenti ufficiali, tutte le informazioni disponibili che permettano di localizzare facilmente i campi minati, le mine e le trappole.

Articolo 3 - Restrizioni generali circa l'impiego di mine, trappole e altri dispositivi

1. Il presente articolo si applica:
 - a) alle mine;
 - b) alle trappole;
 - c) agli altri dispositivi.
2. È vietato in ogni circostanza rivolgere le armi cui si applica il presente articolo contro la popolazione civile in genere o contro civili isolati, a titolo offensivo, difensivo o di rappresaglia.
3. È vietato l'impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente articolo. Per impiego indiscriminato si intende una messa in opera di tali armi:
 - a) in luogo non costituente obiettivo militare, o tale che dette armi non siano rivolte contro un tale obiettivo; o
 - b) che implica un metodo o un mezzo di trasporto sull'obiettivo, tale che esse non possano essere rivolte contro un obiettivo militare specifico; o
 - c) da cui ci si può attendere che esse provochino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite alle persone civili, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di dette perdite e danni, che sarebbe eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
4. Tutte le precauzioni possibili saranno prese per proteggere i civili contro gli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili si intendono le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Articolo 4 - Restrizioni circa l'impiego nelle zone abitate di mine che non siano messe in opera a distanza, trappole e altri dispositivi

1. Il presente articolo si applica:
 - a) alle mine che non siano messe in opera a distanza;
 - b) alle trappole, e
 - c) agli altri dispositivi.
2. È vietato impiegare le armi cui si applica il presente articolo nelle città, nei villaggi o in qualsiasi altra zona, in cui si trovi una concentrazione analoga di persone civili e in cui non siano in corso combattimenti fra le forze terrestri, o i combattimenti non sembrino imminenti, a meno che:

- a) esse non siano collocate su un obiettivo militare o nelle vicinanze immediate di un obiettivo militare appartenente ad una parte avversaria o che sia sotto il suo controllo;
- b) non siano state prese delle misure per proteggere la popolazione civile contro i loro effetti, ad esempio affiggendo dei segnali di allarme, collocando delle sentinelle, diffondendo degli avvertimenti o installando delle recinzioni.

Articolo 5 - Restrizioni circa l'impiego di mine messe in opera a distanza

1. È vietato l'impiego di mine messe in opera a distanza, salvo che dette mine siano impiegate unicamente in una zona che costituisce un obiettivo militare o che contiene degli obiettivi militari, e che:
 - a) la loro ubicazione sia registrata con esattezza conformemente al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, o
 - b) sia utilizzato su ciascuna di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, ossia un meccanismo automatico, concepito per disattivare o per provocare l'autodistruzione, quando ci sia motivo di ritenere che essa non servirà più agli scopi militari per i quali è stata messa in opera, oppure un meccanismo telecomandato concepito per disattivarla o distruggerla quando la mina non serve più agli scopi militari per i quali è stata messa in opera.
2. Dovrà essere dato un preavviso effettivo del lancio o dello sganciamento di mine messo in opera a distanza che potrebbero avere degli effetti sulla popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.

Articolo 6 - Divieto d'impiego di certe trappole

1. Senza pregiudizio delle regole del diritto internazionale relative al tradimento e alla perfidia, è vietato, in qualsiasi circostanza, di impiegare:
 - a) trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, che siano espressamente concepiti e costruiti per contenere una carica esplosiva e che esplodano quando vengono spostati o ci si avvicina ad essi; o
 - b) trappole che siano attaccate o associate in un modo qualsiasi a:
 - i) emblemi, segni o segnali protettori internazionalmente riconosciuti;
 - ii) malati, feriti o morti;
 - iii) luoghi d'inumazione o di cremazione, oppure a tombe;
 - iv) installazioni, materiale, forniture o trasporti sanitari;
 - v) giocattoli per fanciulli o altri oggetti portatili, o prodotti specialmente destinati all'alimentazione, alla salute, all'igiene, al vestiario o all'educazione dei fanciulli;
 - vi) cibi o bevande;

- vii) utensili di cucina o apparecchi domestici, salvo che negli stabilimenti militari, nei luoghi militari e nei depositi di rifornimenti militari;
- viii) oggetti di indubbio carattere religioso;
- ix) monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
- x) animali o loro carcasse.

2. È vietato in qualsiasi circostanza impiegare trappole che siano concepite per provocare mali superflui o sofferenze inutili.

Articolo 7 - Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi minati, delle mine e delle trappole

1. Le parti di un conflitto registreranno l'ubicazione:

- a) di tutti i campi minati predisposti che esse hanno messo in opera;
- b) di tutte le zone in cui esse hanno impiegato trappole in grande scala e in modo pianificato.

2. Le parti si sforzeranno di far registrare l'ubicazione di tutti gli altri campi minati, mine e trappole che esse hanno deposto o messo in opera.

3. Tutte queste registrazioni saranno conservate dalle parti, che dovranno:

a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive:

- i) prendere tutte le misure necessarie e appropriate, inclusa l'utilizzazione di dette registrazioni, per proteggere i civili contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole; e in modo da
- ii) nel caso in cui le forze di nessuna delle parti non si trovino sul territorio della parte avversaria, scambiare fra di loro e fornire al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovino sul territorio della parte avversaria; oppure da,
- iii) non appena le forze delle parti si saranno totalmente ritirate dal territorio della parte avversaria, fornire alla detta parte avversaria e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole che si trovino sul territorio della detta parte avversaria;

b) quando una forza o una missione delle Nazioni Unite svolge i propri compiti in una zona qualsiasi, fornire all'autorità indicata nell'articolo 8 le informazioni prescritte da detto articolo;

c) in tutta la misura del possibile, per mutuo accordo, assicurare la pubblicazione di informazioni concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole, in particolare negli accordi concernenti la cessazione delle ostilità.

Articolo 8 - Protezione delle forze e missioni delle Nazioni Unite contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole

1. Quando una forza o missione delle Nazioni Unite svolge compiti di mantenimento della pace, di osservazione o compiti analoghi in una zona, ciascuna delle parti del conflitto deve, se ne è richiesta dal capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione, e nei limiti delle sue possibilità:
 - a) rimuovere o rendere inoffensive tutte le trappole o mine nella zona in questione;
 - b) prendere le misure che risultino necessarie per proteggere la forza o la missione contro gli effetti dei campi minati, mine e trappole durante il tempo in cui esse svolgono i loro compiti; e
 - c) mettere a disposizione del capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione tutte le informazioni in suo possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole in detta zona.
2. Quando una missione d'indagine delle Nazioni Unite svolge le sue funzioni in una zona, la Parte del conflitto interessata deve fornirle una protezione, salvo che, a causa delle dimensioni di tale missione, essa non sia in grado di farlo in modo soddisfacente. In tal caso, essa deve mettere a disposizione del capo della missione le informazioni in suo possesso concernenti l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole in detta zona.

Articolo 9 - Cooperazione internazionale per la rimozione dei campi minati, delle mine e delle trappole

Dopo la cessazione delle ostilità attive, le parti si sforzeranno di concludere un accordo, sia fra di loro, sia, se del caso, con altri Stati e organizzazioni internazionali, per la comunicazione di informazioni e la fornitura di assistenza tecnica e materiale – inclusa, se le circostanze lo consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte – necessarie per rimuovere o neutralizzare in altro modo i campi minati, le mine e le trappole installate durante il conflitto.

ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO, SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI MINE, TRAPPOLE E ALTRI DISPOSITIVI (PROTOCOLLO II),

PRINCIPI PER LA REGISTRAZIONE

Quando il Protocollo prevede l'obbligo di registrare l'ubicazione dei campi minati, mine e trappole, debbono essere osservati i seguenti principi:

1. Per quanto riguarda i campi minati predisposti e l'impiego di trappole in grande scala e pianificato:
 - a) approntare carte, schizzi o altri documenti per indicare l'estensione dei campi minati o della zona dotata di trappole; e

- b) precisare l'ubicazione del campo minato o della zona dotata di trappole in relazione alle coordinate di un punto di riferimento unico, e le dimensioni supposte della zona contenente delle mine e delle trappole in relazione a detto punto di riferimento unico.
2. Per ciò che riguarda gli altri campi minati, mine e trappole deposte o messe in opera: per quanto possibile, registrare le informazioni pertinenti specificate nel paragrafo 1 suddetto, in modo da permettere di localizzare le zone contenenti campi minati, mine e trappole.

**PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE
DELL'IMPIEGO DI ARMI INCENDIARIE
PROTOCOLLO III**

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. Si intende per «arma incendiaria» qualsiasi arma o munizione essenzialmente concepita per dare fuoco a oggetti o per provocare ustioni a persone mediante l'azione della fiamma, del calore o di una combinazione di fiamma e di calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza lanciata sul bersaglio:
 - a) le armi incendiarie possono prendere la forma, ad esempio, di lanciafiamme, fogate, obici, razzi, granate, mine, bombe e altri contenitori di sostanze incendiarie;
 - b) le armi incendiarie non comprendono:
 - i) le munizioni che possono produrre effetti incendiari fortuiti, ad esempio le munizioni illuminanti, traccianti, fumogene, o i sistemi di segnalamento;
 - ii) le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, spostamento d'aria o frammentazione con un effetto incendiario, ad esempio, proiettili perforanti, granate a frammentazione, bombe esplosive e munizioni similari dagli effetti combinati, in cui l'effetto incendiario non ha specificamente lo scopo di provocare ustioni a persone, ma è destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeromobili, installazioni o mezzi di supporto logistico.
2. Si intende per «concentrazione di civili» una concentrazione di civili, sia essa permanente o temporanea, quale esiste nelle parti abitate delle città, o nei paesi o villaggi abitati, o come quella costituita da campi o colonne di profughi o evacuati, o da gruppi di nomadi.
3. Si intende per «obiettivo militare», nel caso che dei beni siano presi di mira, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

4. Si intende per «beni di carattere civile» tutti i beni che non siano obiettivi militari ai sensi del paragrafo 3.
5. Si intende per «precauzioni possibili» le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Articolo 2 - Protezione dei civili e dei beni di carattere civile

1. È vietato in qualsiasi circostanza attaccare con armi incendiarie la popolazione civile in quanto tale, i civili isolati o beni di carattere civile.
2. È vietato in qualsiasi circostanza attaccare con armi incendiarie lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili.
3. È vietato inoltre attaccare con armi incendiarie non lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all'interno di una concentrazione di civili, salvo nel caso che il detto obiettivo sia nettamente separato dalla concentrazione di civili e quando siano state prese tutte le precauzioni possibili per limitare all'obiettivo gli effetti incendiari, e per evitare e, in ogni caso, rendere minime, le perdite incidentali di vite umane fra la popolazione civile, le ferite che potrebbero essere causate ai civili e i danni provocati ai beni di carattere civile.
4. È vietato sottoporre le foreste ed altre coperture vegetali ad attacchi mediante armi incendiarie, salvo che tali elementi naturali siano utilizzati per coprire, dissimulare o mascherare dei combattimenti o altri obiettivi militari oppure costituiscano essi stessi degli obiettivi militari.

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SUL DIVIETO O LA
LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI TALUNE ARMI CLASSICHE CHE POSSONO ESSERE
RITENUTE CAPACI DI CAUSARE EFFETTI TRAUMATICI ECCESSIVI O DI COLPIRE IN
MODO INDISCRIMINATO**

Adottato il 13 ottobre 1995

Articolo 1 - Protocollo aggiuntivo

Il protocollo il cui testo segue è allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato («la Convenzione») come Protocollo IV:

**«Protocollo relativo alle armi laser accecanti»
(Protocollo IV)**

Articolo 1

È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttive. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato.

Articolo 2

Nell'impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l'istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche.

Articolo 3

La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell'impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo.

Articolo 4

Ai fini del presente Protocollo, con «cecità permanente» si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante senza alcuna prospettiva di recupero. Un'invalidità grave equivale a un'acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l'aiuto del test di Snellen.

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore come è previsto nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione.

(Seguono le firme)

**CONVENZIONE SUL DIVIETO DELL'IMPIEGO, DEL DEPOSITO, DELLA
FABBRICAZIONE E DEL TRASFERIMENTO DELLE MINE ANTIUOMO
E SULLA LORO DISTRUZIONE**

Adottata il 18 settembre 1997

Preambolo

Gli Stati Parte,

Decisi a fare cessare le sofferenze e le perdite di vite umane causate dalle mine antiuomo che uccidono o mutilano centinaia di persone ogni settimana, per la maggior parte civili innocenti e senza difesa, in particolare bambini; ostacolano lo sviluppo e la ricostruzione economici; impediscono il rimpatrio dei rifugiati e delle persone dislocate sul territorio; e comportano ulteriori gravi conseguenze durante gli anni successivi alla loro posa,

Convinti della necessità di fare tutto il possibile per contribuire in modo efficace e coordinato a raccogliere la sfida che rappresenta la rimozione delle mine antiuomo disseminate nel mondo e per vigilare alla loro distruzione,

Desiderosi di fare tutto il possibile per fornire un'assistenza per le cure e il riadattamento delle vittime delle mine nonché per la loro reintegrazione sociale ed economica,

Riconosciuto che un divieto generale delle mine antiuomo costituirebbe parimenti un'importante misura di fiducia,

Lieti dell'adozione del Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella sua versione modificata il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, con l'appello a tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificarlo entro brevi termini,

Lieti parimenti dell'adozione, il 10 dicembre 1996, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Risoluzione 51/45S che esorta tutti gli Stati ad impegnarsi a concludere non appena possibile i negoziati concernenti un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante per vietare l'impiego, il deposito, la fabbricazione, il trasferimento e la distruzione delle mine antiuomo,

Lieti altresì delle misure di divieto, delle restrizioni e delle moratorie, decise unilateralmente o multilateralmente nel corso degli ultimi anni in merito all'impiego, al deposito e al trasferimento delle mine antiuomo,

Sottolineato il ruolo della consapevolezza pubblica nel promovimento dei principi umanitari, riconoscibile nell'appello a un divieto generale delle mine antiuomo e riconosciuti gli sforzi intrapresi a tale scopo dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, dalla Campagna internazionale contro le mine terrestri e da numerose altre organizzazioni non governative nel mondo intero,

Ricordata la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno 1997 che esortano la comunità internazionale a negoziare un accordo internazionale giuridicamente vincolante che vieti l'impiego, il deposito, la fabbricazione e il trasferimento delle mine antiuomo,

Sottolineata l'opportunità di suscitare l'adesione di tutti gli Stati alla presente Convenzione, e decisi ad impegnarsi energicamente per promuovere la sua universalizzazione in tutti gli organismi appropriati, fra cui segnatamente le Nazioni Unite, la Conferenza sul disarmo, le organizzazioni regionali e i gruppi nonché le conferenze d'esame della Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato,

Visti il principio del diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti a un conflitto armato di scegliere metodi o strumenti di guerra non è illimitato, il principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materiali nonché metodi di guerra appropriati a causare sofferenze superflue, e il principio secondo cui occorre differenziare fra persone civili e combattenti,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obblighi generali

1. Ciascuno Stato Parte si impegna a mai e in nessuna circostanza:
 - a) impiegare mine antiuomo;
 - b) sviluppare, fabbricare, acquistare in altro modo, depositare, conservare trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, mine antiuomo;
 - c) sostenere, incoraggiare o incitare, in qualche modo, chiunque a intraprendere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte in virtù della presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le mine antiuomo o a sorvegliare la loro distruzione, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per «mina antiuomo» si intende una mina concepita per esplodere per effetto della presenza, della prossimità o del contatto di una persona e destinata a mettere fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone. Le mine concepite per esplodere per effetto della presenza, della prossimità o del contatto di un veicolo e non di una persona, che sono munite di un dispositivo antimanipolazione, non sono considerate mine antiuomo in quanto munite di tale dispositivo.
2. Per «mina» si intende un ordigno concepito per essere posato sopra o sotto il suolo o un'altra superficie, o in prossimità, e per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo.
3. Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte, è collegato, fissato o posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione o altra alterazione intenzionale della mina.

4. Per «trasferimento» si intende, oltre al ritiro materiale delle mine antiuomo dal territorio di uno Stato o alla loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su queste mine, ma non la cessione di un territorio sul quale sono state posate mine antiuomo.
5. Per «zona minata» si intende una zona pericolosa a causa della presenza o della presunta presenza di mine.

Articolo 3 - Eccezioni

1. Nonostante gli obblighi generali derivanti dall'articolo 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
2. Il trasferimento delle mine antiuomo ai fini di distruzione è permesso.

Articolo 4 - Distruzione dei depositi di mine antiuomo

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutti gli stock di mine antiuomo di cui è proprietario o detentore o che sottostanno alla sua giurisdizione o al suo controllo, o a sorvegliare la loro distruzione, non appena possibile, e al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

Articolo 5 - Distruzione di mine antiuomo in zone minate

1. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo, o ad assicurare la loro distruzione, non appena possibile, e al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a identificare tutte le zone sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali la presenza di mine antiuomo è accertata o presunta e si assicura, appena possibile, che tutte le zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali si trovano mine antiuomo siano segnalate lungo il loro intero perimetro, sorvegliate e protette mediante recinzione o altrimenti al fine di impedirne effettivamente l'accesso ai civili, fino a che tutte le mine antiuomo contenute in dette zone minate siano state distrutte. Tale segnalazione deve essere conforme almeno alle norme prescritte dal Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi, nella versione modificata il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato.
3. Se uno Stato Parte non crede di potere distruggere tutte le mine antiuomo di cui al paragrafo 1, o di sorvegliare la loro distruzione, entro il termine prescritto, può presentare,

all'Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza d'esame, una domanda di prolungamento, fino a dieci anni, del termine fissato per la distruzione completa di siffatte mine antiuomo.

4. La domanda deve contenere:

- a) la durata del prolungamento proposto;
- b) spiegazioni dettagliate dei motivi che giustificano il prolungamento proposto, inclusi:
 - i) la preparazione e lo stadio dei lavori intrapresi nell'ambito dei programmi di sminamento nazionali,
 - ii) i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte per procedere alla distruzione di tutte le mine antiuomo, e
 - iii) le circostanze che impediscono lo Stato Parte di distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate;
- c) le implicazioni umanitarie, sociali, economiche e ambientali del prolungamento; e
- d) ogni altra informazione pertinente relativa al prolungamento proposto.

5. L'Assemblea degli Stati Parte, o la Conferenza d'esame, tenendo conto dei fattori enunciati nel paragrafo 4, valuta la domanda e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti di accordare o meno il periodo di prolungamento.

6. Siffatto prolungamento può essere rinnovato su presentazione di una nuova domanda conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Lo Stato Parte allega alla sua domanda di prolungamento supplementare ulteriori informazioni pertinenti su quanto è stato intrapreso durante il periodo di prolungamento anteriore in virtù del presente articolo.

Articolo 6 - Cooperazione e assistenza internazionali

1. Nell'adempimento dei suoi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere e di ricevere, se possibile e nella misura del possibile, un'assistenza da parte di altri Stati Parte.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a facilitare uno scambio per quanto possibile esteso di equipaggiamenti, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche concernenti l'applicazione della presente Convenzione e ha il diritto di partecipare a tale scambio. Gli Stati Parte non impongono restrizioni illegittime alla fornitura, a fini umanitari, di equipaggiamenti per lo sminamento e delle informazioni tecniche corrispondenti.
3. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempre che ne abbia la possibilità, un'assistenza per le cure alle vittime delle mine, per il loro riadattamento, per la loro reintegrazione sociale ed economica nonché per programmi di sensibilizzazione ai pericoli concernenti le mine. Tale assistenza può essere fornita, tra l'altro, mediante organismi delle Nazioni Unite, di organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, del Comitato internazionale della Croce Rossa, delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e della loro Federazione internazionale, di organizzazioni non governative e su una base bilaterale.

4. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempre che ne abbia la possibilità, un'assistenza allo sminamento e per attività connesse. Tale assistenza può essere fornita, fra l'altro, mediante organismi delle Nazioni Unite, di organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali, di organizzazioni o istituzioni non governative o su una base bilaterale, o contribuendo al Fondo fiduciario speciale delle Nazioni Unite per l'assistenza allo sminamento o ad altri fondi regionali che coprono lo sminamento.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce, sempre che ne abbia la possibilità, un'assistenza per la distruzione dei depositi di mine antiuomo.
6. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire informazioni alla banca dati, concernente lo sminamento, stabilita nel contesto degli organismi delle Nazioni Unite, segnatamente informazioni concernenti diversi metodi e tecniche di sminamento, nonché elenchi di periti, di organismi specializzati o di punti di contatto nazionali nel settore dello sminamento.
7. Gli Stati Parte possono chiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Parte o ad altre istanze intergovernative o non governative competenti di aiutare le loro autorità a elaborare un programma nazionale di sminamento al fine di determinare, fra l'altro:
 - a. l'estensione e la portata del problema delle mine antiuomo;
 - b. le risorse finanziarie, tecnologiche e umane necessarie all'esecuzione del programma;
 - c. il numero stimato di anni necessari per distruggere tutte le mine antiuomo nelle zone minate sottostanti alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte interessato;
 - d. le attività di sensibilizzazione ai pericoli concernenti le mine, volte a ridurre l'incidenza delle ferite o delle perdite di vite umane attribuibili alle mine;
 - e. l'assistenza alle vittime di mine;
 - f. la relazione fra il governo dello Stato Parte interessato e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che partecipano all'esecuzione del programma.
8. Gli Stati Parte che procurano o ricevono un'assistenza secondo il presente articolo cooperano al fine di assicurare l'esecuzione rapida e integrale dei programmi di assistenza convenuti.

Articolo 7 - Misure di trasparenza

1. Ciascuno Stato Parte presenta al Segretario generale delle Nazioni Unite, al più presto, e in ogni caso al più tardi 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato, un rapporto concernente:
 - a. le misure di applicazione nazionali di cui all'articolo 9;

- b. il numero complessivo dei depositi di mine antiuomo di cui è proprietario o detentore o sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo, inclusa una ripartizione secondo il tipo, la quantità e, se possibile, il numero di lotti per ciascun tipo di mine antiuomo depositate;
 - c. per quanto possibile, la localizzazione di tutte le zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali la presenza di mine antiuomo è accertata o presunta, incluso il massimo di precisazioni possibili sul tipo e sul quantitativo di ciascun tipo di mine antiuomo in ciascuna delle zone minate e la data della loro posa;
 - d. il tipo e i quantitativi e, se possibile, i numeri di lotti di tutte le mine antiuomo conservate o trasferite per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche, o delle mine antiuomo trasferite ai fini di distruzione, nonché le istituzioni autorizzate da uno Stato Parte a conservare o a trasferire mine antiuomo conformemente all'articolo 3;
 - e. lo stato dei programmi di riconversione o di chiusura delle installazioni di fabbricazione delle mine antiuomo;
 - f. lo stato dei programmi di distruzione delle mine antiuomo di cui agli articoli 4 e 5, incluse le indicazioni dettagliate sui metodi che saranno utilizzati per la distruzione, la localizzazione di tutti i luoghi di distruzione e le norme da osservare in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
 - g. i tipi e i quantitativi di tutte le mine antiuomo distrutte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato, ripartiti secondo il quantitativo di ciascun tipo di mine antiuomo distrutte, conformemente agli articoli 4 e 5, rispettivamente, nonché, se possibile, i numeri di lotti di ciascun tipo di mine antiuomo in caso di una distruzione conformemente all'articolo 4;
 - h. le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antiuomo fabbricate, per quanto esse siano conosciute, nonché di quelle in proprietà o in detenzione dello Stato Parte interessato, inclusi, in una misura ragionevole, il genere di informazioni che possono facilitare l'identificazione e la rimozione delle mine antiuomo; queste informazioni includono almeno le dimensioni, il dispositivo di accensione, il contenuto di esplosivo e di metallo, fotografie a colori e qualsiasi altra informazione che può facilitare lo sminamento; e
 - i. le misure prese per avvertire al più presto ed efficacemente la popolazione in merito a tutte le zone identificate conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 5.
2. Gli Stati Parte aggiornano annualmente, coprendo l'ultimo anno civile, le informazioni fornite conformemente al presente articolo e le comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile di ciascun anno.
 3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette i rapporti ricevuti agli Stati Parte.

Articolo 8 - Aiuto e chiarimenti relativi all'osservanza delle disposizioni

1. Gli Stati Parte convengono di consultarsi e di cooperare all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e di lavorare animati da uno spirito di cooperazione al fine di facilitare l'osservanza, da parte degli Stati Parte, degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione.
2. Se uno o più Stati Parte desiderano chiarire e risolvere questioni relative all'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte possono sottoporre, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, una domanda di chiarimenti allo Stato Parte interessato. Tale domanda deve essere corredata di tutte le informazioni pertinenti. Gli Stati Parte si astengono da domande di chiarimenti prive di fondamento, facendo il possibile per evitare gli abusi. Lo Stato Parte che riceve una domanda di chiarimenti fornisce allo Stato Parte autore della domanda, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni che potrebbero contribuire a chiarire la questione entro un termine di 28 giorni.
3. Se lo Stato Parte richiedente non riceve risposta per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite entro tale termine oppure reputa la risposta alla domanda di chiarimenti insoddisfacente, può sottoporre la questione alla prossima Assemblea degli Stati Parte per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette tale richiesta corredata di tutte le informazioni pertinenti relative alla domanda di chiarimenti a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni devono essere trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che ha il diritto di formulare una risposta.
4. In attesa della convocazione di un'Assemblea degli Stati Parte, ogni Stato Parte può chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di esercitare i suoi buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.
5. Lo Stato Parte autore della domanda può proporre, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, la convocazione di un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica quindi tale proposta e tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati a tutti gli Stati Parte, chiedendo loro d'indicare se sono favorevoli a Prevenzione della guerra un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Qualora un terzo almeno degli Stati Parte optino per tale Assemblea straordinaria entro un termine di 14 giorni da tale comunicazione, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca tale Assemblea straordinaria degli Stati Parte entro un nuovo termine di 14 giorni. Tale Assemblea raggiunge il quorum se la maggioranza degli Stati Parte vi assistono.
6. L'assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte, decide in primo luogo se è necessario esaminare oltre la questione, tenuto conto di tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. L'Assemblea degli Stati Parte oppure l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte si adopera al fine di prendere una decisione mediante consenso. Se, malgrado tutti questi sforzi, non si raggiunge alcun accordo, la questione è posta ai voti e la decisione è presa alla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti.

7. Tutti gli Stati Parte cooperano pienamente con l'Assemblea degli Stati Parte oppure con l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte all'esame della questione, incluse tutte le missioni d'accertamento dei fatti autorizzate secondo il paragrafo 8.
8. Se sono necessari chiarimenti più estesi l'Assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte autorizza l'invio di una missione d'accertamento dei fatti e ne stabilisce il mandato alla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti. Lo Stato Parte sollecitato può invitare in ogni tempo una missione d'accertamento dei fatti a venire sul suo territorio. Non occorre che tale missione sia stata autorizzata da una decisione dell'Assemblea degli Stati Parte o da un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte. La missione, composta da un massimo di nove periti, designati e accreditati secondo i paragrafi 9 e 10, può raccogliere informazioni supplementari sul posto oppure in altri luoghi direttamente connessi al caso di presunto non osservanza e sottostanti alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte sollecitato.
9. Il Segretario generale delle Nazioni Unite prepara e aggiorna una lista che indica, come sono stati forniti dagli Stati Parte, i nomi e la nazionalità dei periti qualificati nonché ogni altra informazione pertinente a loro proposito; comunica tale lista a tutti gli Stati Parte. Il perito che figura sulla lista è considerato designato per tutte le missioni di accertamento dei fatti, tranne se uno Stato Parte si oppone per scritto alla sua designazione. Il perito ricusato non partecipa ad alcuna missione d'accertamento dei fatti sul territorio o in ogni altro luogo sottostante alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte che si è opposto alla sua designazione, nella misura in cui la ricusazione sia stata notificata prima della designazione del perito per tale missione.
10. Ricevuta una domanda da parte dell'Assemblea degli Stati Parte oppure di un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte, il Segretario generale delle Nazioni Unite designa, consultato lo Stato Parte sollecitato, i membri della missione, incluso il capo. I cittadini degli Stati Parte che sollecitano la missione di accertamento dei fatti, e quelli degli Stati che ne sono direttamente interessati, non possono essere designati come membri della missione. I membri della missione di accertamento dei fatti beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti all'articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
11. Dopo un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione di accertamento dei fatti si recano al più presto sul territorio dello Stato Parte sollecitato. Lo Stato Parte sollecitato prende i provvedimenti amministrativi necessari per accogliere, trasportare e alloggiare la missione. E tenuto anche a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dei membri della missione fino a quando si trovano in un territorio sottostanti al suo controllo.
12. Senza pregiudizio della sovranità dello Stato Parte sollecitato, la missione d'accertamento dei fatti può portare sul territorio dello Stato Parte sollecitato unicamente l'equipaggiamento che è esclusivamente utilizzato per la raccolta di informazioni sul caso di presunta non osservanza. Prima del suo arrivo, la missione informa lo Stato Parte sollecitato dell'equipaggiamento che intende utilizzare nel corso del suo lavoro.

13. Lo Stato Parte sollecitato fa tutto il possibile per permettere ai membri della missione d'accertamento dei fatti di discutere con tutte le persone suscettibili di fornire informazioni sul caso di presunta non osservanza.
14. Lo Stato Parte sollecitato accorda alla missione d'accertamento dei fatti l'accesso a tutte le zone e a tutte le installazioni sottostanti al suo controllo dove potrebbe essere possibile rilevare fatti pertinenti relativi al caso di non osservanza in questione. Tale accesso è sottoposto ai provvedimenti che lo Stato Parte sollecitato reputa necessari per:
 - a) la protezione di equipaggiamenti, d'informazioni e di zone sensibili;
 - b) la protezione degli obblighi costituzionali che potrebbero incombere allo Stato Parte sollecitato relativamente ai diritti di proprietà, di perquisizione e di sequestro nonché ad altri diritti costituzionali; oppure
 - c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione d'accertamento dei fatti.

Qualora adottati tali provvedimenti, lo Stato Parte sollecitato intraprende tutto quanto è ragionevolmente possibile per dimostrare con altri mezzi la sua osservanza alla presente Convenzione.
15. La missione d'accertamento dei fatti non può trattenersi più di 14 giorni sul territorio dello Stato Parte interessato e non più di 7 giorni in un sito particolare, eccetto che sia stato convenuto altrimenti.
16. Tutte le informazioni fornite a titolo confidenziale e non connesse con l'oggetto della missione d'accertamento dei fatti sono trattate in modo confidenziale.
17. La missione d'accertamento dei fatti comunica le sue conclusioni, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea degli Stati Parte o all'Assemblea straordinaria degli Stati Parte.
18. L'Assemblea degli Stati Parte, o l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte esamina tutte le informazioni pertinenti, segnatamente il rapporto presentato dalla missione d'accertamento dei fatti e può domandare allo Stato Parte sollecitato di adottare provvedimenti al fine di rimediare alla situazione di non osservanza entro il termine impartito. Lo Stato Parte sollecitato presenta un rapporto sui provvedimenti presi in risposta a tale domanda.
19. L'Assemblea degli Stati Parte oppure l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte può raccomandare agli Stati Parte interessati provvedimenti e mezzi per meglio chiarire o risolvere la questione esaminata, segnatamente l'avvio di procedure adeguate secondo il diritto internazionale. Qualora l'inosservanza sia imputabile a circostanze che esulano dal controllo dello Stato Parte sollecitato, l'Assemblea degli Stati Parte oppure l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte può raccomandare provvedimenti adeguati, segnatamente il ricorso ai provvedimenti di cooperazione di cui all'articolo 6.

20. L'Assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l'Assemblea straordinaria degli Stati Parte si adopera per adottare le decisioni di cui ai paragrafi 18 e 19 mediante consenso o, se questo non è possibile, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti.

Articolo 9 - Provvedimenti di applicazione nazionale

Ogni Stato Parte prende tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e di altro tipo, compresa l'irrogazione di sanzioni penali, al fine di prevenire e reprimere ogni attività vietata a uno Stato Parte in virtù della presente Convenzione che sarebbe condotta da persone, o su un territorio sottostante alla sua giurisdizione o al suo controllo.

Articolo 10 - Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte si consultano e cooperano per comporre ogni controversia che potesse sopraggiungere relativamente all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione. Ogni Stato Parte può portare tale controversia dinanzi all'Assemblea degli Stati Parte.
2. L'Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla composizione delle controversie mediante ogni mezzo che valuta adeguato, inclusa l'offerta dei suoi buoni uffici, invitando gli Stati Parte in lite ad avviare la procedura di composizione di loro scelta e raccomandando un limite per la durata della procedura convenuta.
3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni della presente Convenzione sull'aiuto e sui chiarimenti relativi all'osservanza delle sue disposizioni.

Articolo 11 - Assemblea degli Stati Parte

1. Gli Stati Parte si riuniscono regolarmente per esaminare ogni questione riguardante l'applicazione o l'attuazione della presente Convenzione, compresi:
 - a) il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
 - b) le questioni sollevate dai rapporti presentati in virtù delle disposizioni della presente Convenzione;
 - c) la cooperazione e l'assistenza internazionali secondo l'articolo 6;
 - d) lo sviluppo di tecnologie di sminamento;
 - e) le domande degli Stati Parte in virtù dell'articolo 8; e
 - f) le decisioni associate alle domande degli Stati Parte previste all'articolo 5.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima Assemblea degli Stati Parte entro un termine di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca annualmente le successive assemblee fino alla prima Conferenza d'esame.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca un'Assemblea straordinaria degli Stati Parte secondo le condizioni disciplinate nell'articolo 8.
4. Gli Stati che non sono Parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati a assistere a queste assemblee in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.

Articolo 12 - Conferenze d'esame

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una Conferenza d'esame cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le Conferenze d'esame successive sono convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite se uno o più Stati Parte lo domandano, sempre che l'intervallo tra le Conferenze d'esame non sia in alcun caso inferiore a cinque anni. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione sono invitati a ogni Conferenza d'esame.
2. La Conferenza d'esame ha i seguenti scopi:
 - a) riesaminare il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
 - b) valutare la necessità di convocare Assemblee supplementari degli Stati Parte menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 11 e determinare l'intervallo tra tali assemblee;
 - c) adottare decisioni relative alle domande degli Stati Parte previste all'articolo 5; e
 - d) adottare nel suo rapporto finale, se necessario, conclusioni relative all'applicazione della presente Convenzione.
3. Gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati a assistere a ogni Conferenza d'esame in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.

Articolo 13 - Emendamenti

1. Entrata in vigore la presente Convenzione, uno Stato Parte può proporre in ogni tempo emendamenti alla stessa. Ogni proposta d'emendamento è comunicata al Depositario che la rende nota all'insieme degli Stati Parte e raccoglie il loro parere riguardo all'opportunità di convocare una Conferenza d'emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza di Stati Parte notifica al Depositario, al più tardi 30 giorni dopo la comunicazione della proposta, il suo accordo per procedere a un esame più approfondito, il Depositario convoca una Conferenza d'emendamento cui sarà invitato l'insieme degli Stati Parte.

2. Gli Stati che non sono Parte alla presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitati ad assistere a ogni Conferenza d'emendamento in qualità di osservatori, secondo il regolamento interno convenuto.
3. La Conferenza d'emendamento ha luogo immediatamente dopo un'Assemblea di Stati Parte o una Conferenza d'esame, a meno che una maggioranza degli Stati Parte non chieda che si riunisca prima.
4. Ogni emendamento alla presente Convenzione è adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti alla Conferenza d'emendamento. Il Depositario comunica ogni emendamento così adottato agli Stati Parte.
5. Un emendamento alla presente Convenzione entra in vigore per tutti gli Stati Parte della presente Convenzione che l'hanno accettato, quando una maggioranza di Stati Parte ha depositato gli strumenti di accettazione presso il Depositario. In seguito entra in vigore per ogni altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento d'accettazione.

Articolo 14 - Costi

1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Assemblee straordinarie degli Stati Parte, delle Conferenze d'esame e delle Conferenze d'emendamento sono assunte dagli Stati Parte e dagli Stati che non sono contraenti della presente Convenzione e che partecipano a tali assemblee o conferenze secondo la scala di ripartizione delle quote delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
2. I costi occasionati dal Segretario generale delle Nazioni Unite in virtù degli articoli 7 e 8 e i costi di tutte le missioni d'accertamento dei fatti sono assunti dagli Stati Parte secondo la scala di ripartizione delle quote delle Nazioni Unite debitamente adeguata.

Articolo 15 - Firma

La presente Convenzione, fatta a Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997, è aperta alla firma di tutti gli Stati a Ottawa, Canada, dal 3 al 4 dicembre 1997, e presso la Sede delle Nazioni Unite a New York dal 5 dicembre 1997 fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 16 - Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Firmatari.
2. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato non firmatario.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Depositario.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese che segue quello nel corso del quale è stato depositato il 40° strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
2. Per ogni Stato che deposita il suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione dopo la data del deposito del 40° strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese che segue la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 18 - Applicazione a titolo provvisorio

Uno Stato può, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla presente Convenzione, dichiarare che ne applica, a titolo provvisorio, il paragrafo 1 dell'articolo 1 in attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 19 - Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserve.

Articolo 20 - Durata e ritiro

1. La presente Convenzione ha durata illimitata.
2. Ogni Stato Parte ha diritto, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, di ritirarsi dalla presente Convenzione. Deve notificare tale ritiro a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro include una spiegazione completa delle ragioni del ritiro.
3. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento dello strumento di ritiro da parte del Depositario. Tuttavia, se all'espiazione di tali sei mesi, lo Stato Parte che si ritira è impegnato in un conflitto armato, il ritiro non avrà effetto prima del termine di tale conflitto armato.
4. Il ritiro di uno Stato Parte della presente Convenzione non ha alcuna conseguenza sul dovere degli Stati di continuare ad adempiere le loro obbligazioni in virtù delle regole pertinenti del diritto internazionale.

Articolo 21 - Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato Depositario della presente Convenzione dai presenti.

Articolo 22 - Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Oslo il 18 settembre 1997.
(Seguono le firme)

CONSIGLIO D'EUROPA

STATUTO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Adottato il 5 Maggio 1949

I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Irlandese, della Repubblica Italiana, del Gran Ducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;

persuasi che il rassodamento della pace nella giustizia e nella cooperazione internazionale è d'interesse vitale alla difesa della società umana e della civiltà;

irremovibilmente legati ai valori spirituali e morali, che sono patrimonio comune dei loro popoli e fondamento dei principi di libertà personale, libertà politica e preminenza del Diritto, dai quali dipende ogni vera democrazia;

convinti che per tutelare e far progressivamente trionfare questo ideale e per promuovere il progresso sociale ed economico, è necessaria un'unione stretta fra i paesi europei che sono animati da medesimi sentimenti;

considerato che per soddisfare a questa necessità e alle aspirazioni manifeste dei loro popoli è necessario già presentemente istituire un'organizzazione che unisca gli Stati europei in un'associazione più stretta;

hanno risolto di costituire un Consiglio d'Europa, composto da un Comitato di rappresentanti dei Governi e da un'Assemblea Consultiva, e a tale fine,

hanno approvato il presente Statuto:

CAPO I – SCOPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Articolo 1

- a. Il Consiglio d'Europa ha lo scopo di attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale.
- b. Questo scopo sarà perseguito dagli organi del Consiglio mediante l'esame delle questioni d'interesse comune, la conclusione di accordi e lo stabilimento di un'opera comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo e mediante la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- c. La partecipazione dei Membri ai lavori del Consiglio d'Europa non deve alterare il loro contributo all'opera delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni o unioni internazionali alle quali partecipino.
- d. Le questioni attenenti alla Difesa Nazionale sono escluse dalla competenza del Consiglio d'Europa.

CAPO II – COMPOSIZIONE

Articolo 2

I Membri del Consiglio d'Europa sono Parti nel presente Statuto.

Articolo 3

Ogni Membro del Consiglio d'Europa riconosce il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso si obbliga a collaborare sinceramente e operosamente al perseguimento dello scopo definito nel capo I.

Articolo 4

Ogni Stato europeo, che sia considerato capace e volenteroso di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, può essere invitato dal Comitato dei Ministri a divenire Membro del Consiglio d'Europa. Ogni Stato, in tal modo invitato, acquista la qualità di Membro, tosto che in suo nome sia stato depositato presso il Segretario Generale uno strumento d'adesione al presente Statuto.

Articolo 5

- a. In circostanze particolari, un paese europeo, che sia considerato capace e volenteroso di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, può essere invitato dal Comitato dei Ministri a divenire Membro Associato del Consiglio d'Europa. Ogni paese, in tal modo invitato, acquista la qualità di Membro Associato, tosto che in suo nome sia stato depositato presso il Segretario Generale uno strumento d'accettazione del presente Statuto. I membri associati sono rappresentati solo nell'Assemblea Consultiva.
- b. Nel presente Statuto, la parola «Membro» designa parimente i Membri Associati, salvo quanto concerne la rappresentanza nel Comitato.

Articolo 6

Il Comitato dei Ministri, prima di spedire gli inviti previsti negli articoli 4 e 5, stabilisce il numero dei seggi cui il Membro futuro avrà diritto nell'Assemblea Consultiva e la quota del contributo finanziario a carico dello stesso.

Articolo 7

Ogni Membro può recedere dal Consiglio d'Europa, notificando la sua risoluzione al Segretario Generale. La notificazione avrà effetto alla fine dell'anno finanziario in corso, qualora sia stata fatta nei primi nove mesi dello stesso, e alla fine dell'anno finanziario seguente, qualora sia stata fatta negli ultimi tre mesi.

Articolo 8

Ogni Membro del Consiglio d'Europa che contravvenga alle disposizioni dell'articolo 3, può essere sospeso dal diritto di rappresentanza e invitato dal Comitato dei Ministri a recedere nelle condizioni di cui all'articolo 7. Il Comitato può risolvere che il Membro, il quale non ottemperi a tale invito, cessi d'appartenere al Consiglio dal giorno stabilito dal Comitato stesso.

Articolo 9

Il Comitato può sospendere dal diritto di rappresentanza nel Comitato e nell'Assemblea Consultiva il Membro che non soddisfa agli obblighi finanziari, fintanto che non li abbia adempiuti.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Gli organi del Consiglio d'Europa sono:

- (i) il Comitato dei Ministri;
- (ii) l'Assemblea Consultiva.

I due organi sono assistiti dalla Segreteria del Consiglio d'Europa.

Articolo 11

Il Consiglio d'Europa ha la sede in Strasburgo.

Articolo 12

Le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa sono il francese e l'inglese. I regolamenti interni del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Consultiva determineranno le circostanze e le condizioni nelle quali possano essere adoperate altre lingue.

CAPO IV – COMITATO DEI MINISTRI

Articolo 13

Il Comitato dei Ministri è l'organo competente ad agire in nome del Consiglio d'Europa in conformità degli articoli 15 e 16.

Articolo 14

Ogni Membro ha un rappresentante nel Comitato dei Ministri con un voto. I rappresentanti nel Comitato sono i Ministri degli Affari Esteri. In luogo del Ministro degli Affari Esteri che non possa partecipare alle sedute, o qualora fosse opportuno per altre circostanze, può essere designato un supplente. Questi sarà possibilmente un membro del Governo del suo paese.

Articolo 15

- a. Il Comitato dei Ministri esamina, a raccomandazione dell'Assemblea Consultiva o di sua iniziativa, le misure idonee ad attuare lo scopo del Consiglio d'Europa, compresa la conclusione di convenzioni e accordi e lo stabilimento di una politica comune da parte dei Governi circa questioni determinate. Le conclusioni del Comitato sono comunicate ai Membri dal Segretario Generale.
- b. Se sia il caso, le conclusioni del Comitato dei Ministri possono avere la forma di raccomandazioni ai Governi. Il Comitato può invitare questi ultimi ad informarlo sull'applicazione da essi data alle raccomandazioni.

Articolo 16

Con riserva dei poteri dell'Assemblea Consultiva previsti negli articoli 24, 28, 30, 32, 33 e 35, il Comitato dei Ministri disciplina, con effetto obbligatorio, ogni questione concernente l'organizzazione e l'ordinamento del Consiglio d'Europa. A tale scopo, esso stabilisce il regolamento finanziario e il regolamento amministrativo necessari.

Articolo 17

Il Comitato dei Ministri può costituire, per ogni scopo che reputi desiderabile, dei comitati o delle commissioni consultive o tecniche.

Articolo 18

Il Comitato dei Ministri stabilisce il suo regolamento interno, nel quale sono previsti:

- (i) il quorum;
- (ii) il modo di designazione e la durata in carica del Presidente;
- (iii) il modo di procedere nella determinazione dell'elenco delle trattande e nel deposito di proposte di risoluzioni;
- (iv) le condizioni nelle quali è notificata la designazione dei supplenti, fatta in conformità dell'articolo 14.

Articolo 19

Per ogni sessione dell'Assemblea Consultiva, il Comitato dei Ministri presenta alla stessa rapporti sulla sua opera e li correda dei documenti opportuni.

Articolo 20

- a. Le risoluzioni del Comitato dei Ministri concernenti le questioni importanti, menzionate qui appresso, sono prese a unanimità dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato:
 - (i) le raccomandazioni di cui all'articolo 15 (b);
 - (ii) le questioni di cui all'articolo 19;
 - (iii) le questioni di cui all'articolo 21(a), (i) e (b);
 - (iv) le questioni di cui all'articolo 33;
 - (v) le raccomandazioni concernenti gli emendamenti degli articoli 1 (d), 7, 15, 20 e 22;
 - (vi) ogni altra questione che, stante la sua importanza, il Comitato risolva, con decisione presa in conformità del paragrafo (d) di sottoporre alla regola dell'unanimità.
- b. Le questioni concernenti il regolamento interno, il regolamento finanziario e quello amministrativo possono essere decise a maggioranza semplice dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato.
- c. Le risoluzioni del Comitato in applicazione degli articoli 4 o 5 sono prese a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato.
- d. Tutte le altre risoluzioni del Comitato sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato. Tali sono segnatamente le risoluzioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione, il regolamento interno, il regolamento finanziario e quello amministrativo, le raccomandazioni circa emendamenti degli articoli del presente Statuto non menzionati nel paragrafo (a) (v), e la determinazione, in caso di dubbio, del paragrafo del presente articolo che convenga applicarsi.

Articolo 21

- a. Il Comitato dei Ministri, salvo non stabilisca altrimenti, si aduna:
 - (i) a porte chiuse;

- (ii) nella sede del Consiglio.
- b. Il Comitato giudica delle informazioni da pubblicarsi circa le discussioni fatte a porte chiuse e le loro conclusioni.
- c. Il Comitato si aduna obbligatoriamente prima delle sessioni dell'Assemblea Consultiva e al principio della stessa; esso si aduna anche ogni volta che reputi utile.

CAPO V – ASSEMBLEA CONSULTIVA

Articolo 22

L'Assemblea Consultiva è l'organo deliberante del Consiglio d'Europa. Essa discute le questioni di sua competenza, quale è definita nel presente Statuto, e trasmette le sue conclusioni, in forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri.

Articolo 23

- a. L'Assemblea Consultiva può deliberare e fare raccomandazioni su ogni questione conforme allo scopo e di competenza del Consiglio d'Europa, quali sono definiti nel capo I; essa delibera e può fare raccomandazioni su ogni questione che le è sottoposta per parere dal Comitato dei Ministri.
- b. L'Assemblea stabilisce l'elenco delle trattande secondo le disposizioni del paragrafo (a), tenendo conto dell'opera delle altre organizzazioni intergovernative europee alle quali partecipino tutti i Membri del Consiglio o taluno di essi.
- c. Il Presidente dell'Assemblea decide, in caso di dubbio, se una questione mossa in una sessione sia considerata nell'elenco delle trattande della stessa.

Articolo 24

L'Assemblea Consultiva può, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 38 (d), costituire dei comitati o delle commissioni incaricati d'esaminare ogni questione di sua competenza, quale è definita nell'articolo 23, di presentarle dei rapporti, di studiare gli affari iscritti nell'elenco delle sue trattande e di dare il parere su ogni questione di procedura.

Articolo 25

- a. L'Assemblea Consultiva si compone di Rappresentanti di ciascun Membro, eletti dal suo Parlamento o designati secondo una procedura da questo stabilita, riservata la facoltà del governo di ciascun Membro di fare nomine complete quando il Parlamento non segga o non abbia stabilito la procedura per tale caso. Ogni rappresentante deve essere cittadino del Membro che rappresenta. Egli non può essere nello stesso tempo membro del Comitato dei Ministri.

Il mandato dei rappresentanti in tale modo designati incomincia all'apertura della sessione ordinaria successiva alla loro designazione e cessa soltanto all'apertura della sessione ordinaria seguente o d'una sessione ordinaria successiva, salvo il diritto dei Membri di fare nuove designazioni in seguito ad elezioni parlamentari.

Il mandato dei nuovi rappresentanti designati in luogo di rappresentanti morti o dimissionari, oppure in seguito ad elezioni parlamentari, incomincia alla prima adunanza dell'Assemblea dopo la loro designazione.

- b. Nessun rappresentante può essere privato del mandato durante una sessione dell'Assemblea, se questa non sia consenziente.
- c. Ciascun rappresentante può avere un supplente autorizzato a sedere, parlare e votare in suo luogo. Le disposizioni del paragrafo (a) si applicano parimente alla designazione dei supplenti.

Articolo 26

I Membri hanno diritto al seguente numero di seggi:

| | |
|---------------------|----|
| Albania | 4 |
| Andorra | 2 |
| Armenia | 4 |
| Austria | 6 |
| Azerbaigian | 6 |
| Belgio | 7 |
| Bosnia e Erzegovina | 5 |
| Bulgaria | 6 |
| Croazia | 5 |
| Cipro | 3 |
| Repubblica Ceca | 7 |
| Danimarca | 5 |
| Estonia | 3 |
| Finlandia | 5 |
| Francia | 18 |
| Georgia | 5 |
| Germania | 18 |
| Grecia | 7 |
| Ungheria | 7 |
| Islanda | 3 |
| Irlanda | 4 |
| Italia | 18 |
| Lettonia | 3 |
| Liechtenstein | 2 |
| Lituania | 4 |
| Lussemburgo | 3 |
| Malta | 3 |
| Moldovia | 5 |
| Paesi Bassi | 7 |
| Norvegia | 5 |

| | |
|---|----|
| Polonia | 12 |
| Portogallo | 7 |
| Romania | 10 |
| Russia | 18 |
| San Marino | 2 |
| Serbia e Montenegro | 7 |
| Repubblica Slovacca | 5 |
| Slovenia | 3 |
| Spagna | 12 |
| Svezia | 6 |
| Svizzera | 6 |
| "Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia" | 3 |
| Turchia | 12 |
| Ucraina | 12 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord | 18 |

Articolo 27

Le condizioni con le quali il Comitato dei Ministri può essere rappresentato collettivamente nelle deliberazioni dell'Assemblea Consultiva, e quelle con le quali i rappresentanti nel Comitato e i loro supplenti possono parlare a titolo personale innanzi all'Assemblea saranno sottoposte alle disposizioni corrispondenti del Regolamento interno, stabilite dal Comitato dopo aver sentito il parere dell'Assemblea.

Articolo 28

- a. L'Assemblea Consultiva stabilisce il suo regolamento interno. Essa nomina tra i suoi membri il Presidente, il quale sta in carica fino alla sessione ordinaria successiva.
- b. Il Presidente dirige i lavori, ma non partecipa alle deliberazioni e non vota. Il supplente del Presidente è autorizzato a prendere parte alle sedute, a parlare e a votare in luogo di questo.
- c. Il regolamento interno stabilisce segnatamente:
 - (i) il quorum;
 - (ii) la procedura d'elezione e la durata in carica del Presidente e degli altri membri dell'Ufficio;
 - (iii) la procedura di determinazione dell'elenco delle trattande e della comunicazione dello stesso ai rappresentanti;
 - (iv) il momento e la procedura di notificazione dei nomi dei rappresentanti e dei loro supplenti.

Articolo 29

Riservate le disposizioni dell'articolo 30, tutte le risoluzioni dell'Assemblea Consultiva sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comprese quelle che hanno per oggetto:

- (i) l'approvazione di raccomandazioni al Comitato dei Ministri;
- (ii) proposte al Comitato su questioni da iscrivere nell'elenco delle trattande;
- (iii) l'istituzione di comitati o commissioni;
- (iv) la determinazione del giorno dell'apertura delle sessioni;
- (v) la determinazione della maggioranza necessaria per le risoluzioni non considerate nei capoversi (i) a (iv) o la determinazione, in caso di dubbio, della regola di maggioranza opportuna.

Articolo 30

Le risoluzioni dell'Assemblea Consultiva su questioni concernenti il suo ordinamento, in particolare l'elezione dei membri dell'Ufficio, la designazione dei membri dei comitati e delle commissioni e l'approvazione del regolamento interno sono prese alla maggioranza da essa stabilita in conformità dell'articolo 29 (v).

Articolo 31

Le discussioni concernenti le proposte da farsi al Comitato dei Ministri per l'iscrizione di una questione nell'elenco delle trattande dell'Assemblea Consultiva sono ristrette, dopo la definizione dell'oggetto, alle ragioni pro e contro tale iscrizione.

Articolo 32

L'Assemblea Consultiva fa ogni anno una sessione ordinaria, il cui giorno e la cui durata sono da essa stabiliti in maniera da evitare, al possibile, ogni coincidenza con le sessioni parlamentari e quelle dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La durata delle sessioni ordinarie non sarà superiore ad un mese, salvo che l'Assemblea e il Comitato dei Ministri non convengano altrimenti.

Articolo 33

Le sessioni ordinarie dell'Assemblea Consultiva sono fatte nella sede del Consiglio, salvo che essa e il Comitato dei Ministri non convengano altrimenti.

Articolo 34

L'Assemblea Consultiva può essere convocata in sessione straordinaria per iniziativa del Comitato dei Ministri o del Presidente dell'Assemblea, dopo intesa fra gli stessi anche per quanto riguarda il giorno e il luogo della sessione.

Articolo 35

Le discussioni dell'Assemblea Consultiva sono pubbliche, salvo che essa non stabilisca altrimenti.

CAPO VI – SEGRETERIA

Articolo 36

- a. La Segreteria si compone del Segretario Generale, d'un Segretario Generale Aggiunto e del personale necessario.
- b. Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto sono nominati dall'Assemblea Consultiva, a raccomandazione del Comitato dei Ministri.
- c. Gli altri membri della Segreteria sono nominati dal Segretario Generale in conformità del regolamento amministrativo.
- d. Nessun membro della Segreteria può avere un impiego remunerato da un Governo, essere membro dell'Assemblea Consultiva o di un Parlamento nazionale, oppure esercitare un'attività incompatibile con i suoi doveri.
- e. Ogni membro del personale della Segreteria deve affermare, con dichiarazione solenne, la sua fedeltà al Consiglio d'Europa, la risoluzione di compiere coscienziosamente i doveri del suo ufficio senza lasciarsi influenzare da nessuna considerazione di carattere nazionale, la volontà di non sollecitare né accettare da alcun Governo o autorità estranea al Consiglio istruzioni attenenti all'esercizio del suo ufficio e d'astenersi da ogni atto incompatibile con il suo statuto di funzionario internazionale responsabile esclusivamente verso il Consiglio. Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto fanno questa dichiarazione innanzi al Comitato; gli altri membri del personale, innanzi al Segretario Generale.
- f. Ogni Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale dell'ufficio del Segretario Generale e del personale della Segreteria e astenersi d'influenzare questi ultimi nell'esercizio del loro ufficio.

Articolo 37

- a. La Segreteria ha sede presso il Consiglio.
- b. Il Segretario Generale è responsabile davanti al Comitato dei Ministri per l'opera della Segreteria. Egli fornisce, in particolare all'Assemblea Consultiva, i servizi amministrativi che le occorrono, riservate le disposizioni dell'articolo 38 (d).

CAPO VII – FINANZIAMENTO

Articolo 38

- a. Ogni Membro sopporta le spese della sua rappresentanza nel Comitato dei Ministri e nell'Assemblea Consultiva.
- b. Le spese della Segreteria e ogni altra spesa comune sono ripartite fra tutti i Membri nelle proporzioni stabilite dal Comitato secondo la popolazione di ciascuno.

Il Comitato stabilisce il contributo di ciascun Membro Associato.

- c. Il bilancio di previsione del Consiglio è sottoposto ogni anno al Comitato, per l'approvazione, dal Segretario Generale, nelle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

- d. Il Segretario Generale presenta al Comitato le domande dell'Assemblea che implicino spese superiori ai crediti iscritti nel bilancio di previsione per l'Assemblea e i suoi lavori.
- e. Il Segretario Generale sottopone al Comitato dei Ministri una stima delle spese derivanti dall'esecuzione di ogni raccomandazione presentata allo stesso. Le risoluzioni implicanti spese suppletive sono considerate approvate dal Comitato dei Ministri, solamente se esso abbia approvato le previsioni delle spese suppletive corrispondenti.

Articolo 39

Il Segretario Generale notifica ogni anno ai Governi dei Membri l'ammontare del loro contributo. I contributi sono considerati esigibili il giorno stesso di questa notificazione; essi devono essere pagati al Segretario Generale nel termine massimo di sei mesi.

CAPO VIII – PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 40

- a. Il Consiglio d'Europa, i rappresentanti dei Membri e la Segreteria godono, nei territori dei Membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'esercizio del loro ufficio. In virtù di queste immunità, i Rappresentanti nell'Assemblea Consultiva non possono, in particolare, essere arrestati né perseguiti in detti territori a cagione delle opinioni e dei voti espressi nelle discussioni dell'Assemblea, dei suoi comitati o commissioni.
- b. I Membri si obbligano a concludere quanto prima un Accordo inteso a dare piena attuazione alle disposizioni del paragrafo (a). A questo scopo, il Comitato dei Ministri raccomanderà ai Governi dei Membri la conclusione di un Accordo che determini i privilegi e le immunità riconosciuti sul loro territorio. Sarà inoltre concluso un Accordo particolare con il Governo della Repubblica francese per definire i privilegi e le immunità del Consiglio nella sua sede.

CAPO IX – EMENDAMENTO

Articolo 41

- a. Al Consiglio dei Ministri o, nelle condizioni previste nell'articolo 23, all'Assemblea Consultiva possono essere presentate proposte d'emendamento del presente Statuto.
- b. Il Comitato raccomanda e provvede a far registrare in un Protocollo gli emendamenti dello Statuto che giudichi desiderabili.
- c. Ogni protocollo d'emendamento entra in vigore non appena sia firmato e ratificato da due terzi dei Membri.
- d. Nonostante le disposizioni dei paragrafi che precedono, gli emendamenti degli articoli 23 a 35, 38 e 39, approvati che siano dal Comitato e dall'Assemblea, entreranno in vigore il giorno della stesura del processo verbale speciale del Segretario Generale ai Governi dei Membri attestante l'approvazione dei detti emendamenti. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili soltanto a contare dalla fine della seconda sessione ordinaria dell'Assemblea.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

- a. Il presente Statuto deve essere ratificato. Le ratificazioni saranno depositate presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
- b. Il presente Statuto entra in vigore dopo il deposito di sette strumenti di ratificazione. Il Governo del Regno Unito notificherà a tutti i Governi firmatari l'entrata in vigore dello Statuto e il nome dei Membri del Consiglio d'Europa in quel giorno.
- c. Successivamente, ogni altro firmatario diverrà Parte nel presente Statuto il giorno del deposito del suo strumento di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Londra, il 5 maggio 1949, in francese ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare da depositare negli archivi del Governo del Regno Unito, il quale ne trasmetterà delle copie certificate conformi agli altri Governi firmatari.

NUOVO REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Entrato in vigore nel dicembre 2005

La Corte europea dei diritti umani,

Vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed i suoi Protocolli,

Adotta il presente Regolamento:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, salvo che risulti diversamente dal contesto:

- a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed i suoi Protocolli;
- b) l'espressione «Corte plenaria» indica la Corte europea dei diritti umani in seduta plenaria;
- c) il termine «Grande Camera» indica la Grande Camera di diciassette giudici costituita a norma dell'articolo 27 § 1 della Convenzione;
- d) il termine «Sezione» indica una Camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato ai sensi dell'articolo 26 (b) della Convenzione, e l'espressione «Presidente della Sezione» indica il giudice che presiede la suddetta Sezione dalla Corte plenaria ai sensi dell'articolo 26 (c) della Convenzione;
- e) il termine «Camera» indica una Camera di sette giudici costituita ai sensi dell'articolo 27 § 1 della Convenzione e l'espressione «Presidente della Camera» indica il giudice che presiede tale «Camera»;
- f) il termine «Comitato» indica un Comitato di tre giudici costituito a norma dell'articolo 27 § 1 della Convenzione;
- g) il termine «Corte» indica indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una Sezione, una Camera, un Comitato o il collegio di cinque giudici di cui all'articolo 43 § 2 della Convenzione;
- h) l'espressione «giudice ad hoc» indica ogni persona, diversa dal giudice in carica, designato da una Parte contraente ai sensi dell'articolo 27 § 2 della Convenzione per far parte della Grande Camera o di una Camera;
- i) i termini «giudice» e «giudici» indicano i giudici eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed i giudici ad hoc;
- j) il termine «giudice relatore» designa il giudice designato per adempiere alle funzioni previste dagli articoli 48 e 49 del presente Regolamento;
- k) il termine «delegato» indica un giudice nominato dalla Camera per far parte di una delegazione e l'espressione «capo della delegazione» indica il delegato nominato dalla Camera per dirigere la delegazione;
- l) il termine «delegazione» indica un organo composto dai delegati, dai componenti della Cancelleria e da tutte le altre persone nominate dalla Camera per assistere la delegazione;

- m) il termine «Cancelliere» indica, a seconda del contesto, il Cancelliere della Corte o il Cancelliere di una Sezione;
- n) i termini «parte» e «parti» indicano:
 - le Parti contraenti ricorrenti o convenute;
 - il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione;
- o) l'espressione «terzo interveniente» indica ogni Stato contraente od ogni persona interessata che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 §§ 1 e 2 della Convenzione, abbia esercitato il suo diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare all'udienza, se vi è stato invitato;
- p) i termini «udienza» e «udienze» indicano i procedimenti orali tenuti sulla ricevibilità e/o sul merito di un ricorso o di una domanda di revisione, di interpretazione o di un parere consultivo;
- q) l'espressione «Comitato dei Ministri» indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;
- r) i termini «vecchia Corte» e «Commissione» indicano, rispettivamente, la Corte e la Commissione europea dei diritti umani istituite ai sensi del vecchio articolo 19 della Convenzione.

Titolo I - DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPITOLO I - DEI GIUDICI

Articolo 2 - Computo della durata del mandato

1. La durata del mandato di un giudice eletto viene computata a far data dall'elezione. Tuttavia, qualora un giudice venga rieletto alla scadenza del suo mandato, o eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato sia scaduto o stia per scadere, la durata del suo mandato viene computata a far data da tale scadenza.
2. Conformemente all'articolo 23 § 5 della Convenzione, il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
3. Conformemente all'articolo 23 § 7 della Convenzione, il giudice eletto rimane in carica fino al momento in cui il suo successore presta il giuramento o rende la dichiarazione prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 3 - Giuramento o dichiarazione solenne

1. Prima di assumere le funzioni, ogni giudice eletto deve, nel corso della prima riunione della Corte plenaria alla quale assiste dopo la sua elezione o, in caso di necessità, davanti al Presidente della Corte, prestare il seguente giuramento o fare la seguente dichiarazione solenne:

«Giuro» o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò le mie funzioni con onestà, indipendenza ed imparzialità e che osserverò il segreto delle deliberazioni».

2. Di questo atto viene redatto processo verbale.

Articolo 4 - Incompatibilità

Ai sensi dell'articolo 21 § 3 della Convenzione, i giudici non possono esercitare per tutta la durata del loro mandato nessuna attività politica o amministrativa né nessuna attività professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza ed imparzialità o con la disponibilità richiesta da un'attività esercitata a tempo pieno. Ciascun giudice comunica al Presidente della Corte ogni ulteriore attività. Nell'ipotesi di dissenso fra quest'ultimo e l'interessato, ogni questione che sorga è decisa dalla Corte in seduta plenaria.

Articolo 5 - Ordine di precedenza

1. I giudici eletti assumono rango dopo il Presidente, i Vice Presidenti della Corte ed i Presidenti di Sezione, secondo la data della loro elezione; nell'ipotesi di rielezione, anche non immediata, si tiene conto della durata delle funzioni di giudice eletto esercitate anteriormente dall'interessato.
2. I Vice Presidenti della Corte preposti a tale carica il medesimo giorno assumono rango in relazione alla durata delle loro funzioni di giudice. In caso di parità, assumono rango in relazione all'età. La stessa regola vale per i Presidenti di Sezione.
3. I giudici, la cui durata delle funzioni è la medesima, assumono rango in relazione all'età.
4. I giudici ad hoc assumono rango in relazione all'età, dopo i giudici eletti.

Articolo 6 - Dimissioni

Le dimissioni di un giudice sono comunicate al Presidente della Corte che le trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Fatta salva l'applicazione degli articoli 24 § 3 in fine e 26 § 2 del presente Regolamento, le dimissioni comportano la vacanza del seggio.

Articolo 7 - Revoca

Un giudice può essere revocato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti. L'interessato deve essere previamente sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può azionare il procedimento di revoca.

CAPITOLO II - DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE E DELLA FUNZIONE DEL BUREAU

Articolo 8¹ – Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti della Corte e dei Presidenti e Vice Presidenti di Sezione

1. La Corte plenaria elegge il suo Presidente, i suoi due vice presidenti e i presidenti di sezione per un periodo di tre anni, purché tale termine non ecceda la durata di giudice degli interessati.
2. Allo stesso modo, ciascuna Sezione elegge per un periodo di tre anni un Vice Presidente che sostituisce il Presidente di Sezione in caso di impedimento.
3. Un giudice eletto in base ai paragrafi 1 o 2 può essere rieletto una sola volta allo stesso livello di funzioni. Il limite imposto al numero di mandati non impedisce a un giudice

¹ Come modificato dalla Corte il 7 novembre 2005 e, il punto 3, il primo dicembre 2005

titolare di mandato, come qui sopra descritto alla data d'entrata in vigore del presente emendamento all'articolo 8 del Regolamento, di essere rieletto una volta allo stesso livello di funzioni.

4. I Presidenti e i Vice Presidenti restano in carica fino all'elezione dei loro successori.
5. Le elezioni previste dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano soltanto i giudici eletti presenti. Qualora nessun giudice ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad uno o più scrutini fino a quando un candidato non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Ad ogni scrutinio il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti è eliminato. Se più candidati ottengono lo stesso più basso numero di voti, è eliminato il candidato che si trova nella posizione più bassa in lista ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento. In caso di parità di voti nel turno di ballottaggio fra i due candidati più votati, la preferenza è accordata al giudice che ha la precedenza ai sensi dello stesso articolo 5.

Articolo 9 - Funzioni del Presidente della Corte

1. Il Presidente della Corte dirige i lavori e gli uffici della Corte. Egli rappresenta la Corte e, in particolare, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d'Europa.
2. Il Presidente presiede le sedute plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici.
3. Il Presidente non partecipa all'esame dei casi trattati dalle Camere, salvo che non sia il giudice eletto in relazione ad una Parte contraente interessata.

Articolo 9A - Funzione del Bureau

1.
 - a) La Corte istituisce un Bureau, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti della Corte e dai Presidenti di Sezione. Qualora un Vice Presidente della Corte o un Presidente di Sezione risulti impedito a partecipare ad una riunione del Bureau, questi è sostituito dal Vice Presidente di Sezione o, in mancanza di quest'ultimo, dal componente della Sezione di rango immediatamente successivo, secondo l'ordine di precedenza previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
 - b) Il Bureau può convocare alle sue riunioni ogni altro componente della Corte o qualunque altra persona, la cui presenza sia ritenuta necessaria.
2. Il Bureau è assistito dal Cancelliere e dai Cancellieri aggiunti.
3. E' compito del Bureau assistere il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni di direzione dei lavori e degli uffici della Corte. A tal fine, il Presidente può sottoporre al Bureau ogni questione amministrativa o extragiudiziale di sua competenza.
4. Il Bureau deve, inoltre, agevolare il coordinamento tra le Sezioni della Corte.
5. Il Presidente può consultare il Bureau prima di emettere le istruzioni pratiche ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e prima di approvare le istruzioni generali predisposte dal Cancelliere ai sensi dell'articolo 17 § 4 del presente Regolamento.
6. Il Bureau può fare rapporto su qualunque questione alla Corte plenaria, e può anche inoltrare delle proposte.

7. Di ogni riunione del Bureau deve essere redatto verbale e distribuito ai giudici in entrambe le lingue ufficiali della Corte. Il segretario del Bureau è nominato dal Cancelliere d'accordo con il Presidente.

Articolo 10 - Funzioni dei Vice Presidenti della Corte

I Vice Presidenti della Corte assistono il Presidente della Corte e lo sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della Presidenza, nonché su sua richiesta. Essi svolgono anche i compiti dei Presidenti di Sezione.

Articolo 11 - Sostituzione del Presidente e dei Vice Presidenti della Corte

Nell'ipotesi di contestuale impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti della Corte, o di contestuale vacanza delle cariche, la Presidenza è assunta da uno dei Presidenti di Sezione o, se nessuno di essi è disponibile, da un altro giudice eletto, secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 12 - Presidenza delle Sezioni e delle Camere

I Presidenti di Sezione presiedono le sedute della Sezione o delle Camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle Sezioni. I Vice Presidenti delle Sezioni li sostituiscono nell'ipotesi di impedimento o di vacanza della Presidenza della Sezione, nonché su richiesta del Presidente della Sezione. In mancanza, essi sono sostituiti dai componenti della Sezione o delle Camere, secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 13² - Impossibilità di esercizio

I componenti della Corte non possono assumere la Presidenza quando si tratta di casi che riguardano la Parte contraente di cui essi sono cittadini o in relazione alla quale sono stati eletti, o se viene trattata una questione nella quale essi giudicano in qualità di giudici designati ai sensi dell'articolo 29 § 1 a) o dell'articolo 30 § 1 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Rappresentanza equilibrata dei sessi

Nelle nomine previste dal presente Capitolo e dal Capitolo seguente, la Corte persegue una politica volta ad assicurare l'equilibrata rappresentanza dei sessi.

CAPITOLO III - DELLA CANCELLERIA

Articolo 15 - Elezione del Cancelliere

1. La Corte plenaria elegge il suo Cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche, nonché l'esperienza richieste per l'esercizio delle funzioni.
2. Il Cancelliere viene eletto per cinque anni ed è rieleggibile. Egli può essere revocato dalle sue funzioni solo se i giudici, riuniti in seduta plenaria, decidono, a maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l'interessato non soddisfa più i requisiti richiesti. L'interessato deve essere previamente sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può azionare il procedimento di revoca.

² Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005

3. Le elezioni previste dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto; vi partecipano solo i giudici eletti presenti. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la preferenza è accordata anzitutto alla candidata, se ve ne è una, e poi al candidato più anziano.
4. Prima di assumere le funzioni, il Cancelliere deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti al Presidente della Corte, prestare il giuramento o rendere la dichiarazione solenne che segue:

«Giuro» o «Dichiaro solennemente» – «che eserciterò con lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi sono state conferite nella mia qualità di Cancelliere della Corte europea dei diritti umani».

Di questo atto viene redatto processo verbale.

Articolo 16 - Elezione dei Cancellieri aggiunti

1. La Corte plenaria elegge due Cancellieri aggiunti alle condizioni, nei modi e per la durata stabiliti all'articolo precedente. Il procedimento previsto per la revoca del Cancelliere si applica anche per la revoca dei Cancellieri aggiunti. La Corte deve previamente sentire il Cancelliere.
2. Prima di assumere le funzioni, il Cancelliere aggiunto deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti al Presidente, prestare giuramento o rendere una dichiarazione analoghi a quelli previsti per il Cancelliere. Di questo atto viene redatto processo verbale.

Articolo 17 - Funzioni del Cancelliere

1. Il Cancelliere assiste la Corte nell'adempimento delle sue funzioni. Egli è responsabile dell'organizzazione e delle attività della Cancelleria sotto l'autorità del Presidente della Corte.
2. Il Cancelliere custodisce gli archivi della Corte e funge da tramite per le comunicazioni e le notifiche ad essa indirizzate o da essa provenienti, in relazione a casi che le sono o saranno deferiti.
3. Il Cancelliere, fermo restando il dovere di discrezione connesso alle sue funzioni, risponde alle richieste di informazioni sull'attività della Corte, in particolare a quelle della stampa.
4. Il funzionamento della Cancelleria è regolato dalle istruzioni generali predisposte dal Cancelliere ed approvate dal Presidente della Corte.

Articolo 18 - Organizzazione della Cancelleria

1. La Cancelleria è composta dalle Cancellerie di Sezione, in numero pari a quello delle Sezioni costituite dalla Corte, e dagli uffici necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste.
2. Il Cancelliere di Sezione assiste la Sezione nell'adempimento delle sue funzioni: egli può essere assistito da un Cancelliere aggiunto di Sezione.

3. I funzionari della Cancelleria, inclusi i referendari, ma non il Cancelliere né i Cancellieri aggiunti, sono nominati dal Segretario generale del Consiglio d'Europa con il consenso del Presidente della Corte o del Cancelliere su indicazione del Presidente.

CAPITOLO IV - DEL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 19 - Sede della Corte

1. La sede della Corte è a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa. Tuttavia, la Corte può, qualora lo ritenga opportuno, esercitare le sue funzioni in altri luoghi situati nel territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
2. La Corte può decidere, in ogni momento della fase istruttoria di un ricorso, che è necessario che essa stessa o uno o più dei suoi componenti procedano ad un'indagine o adempiano ad ogni altro compito in altri luoghi.

Articolo 20 - Sessioni plenarie della Corte

1. Su convocazione del suo Presidente, la Corte si riunisce in sessione plenaria tutte le volte che ciò è richiesto per l'esercizio delle funzioni conferitele dalla Convenzione e dal presente Regolamento. Il Presidente procede a tale convocazione quando almeno un terzo dei componenti lo richiedano, e comunque una volta all'anno per l'esame di questioni amministrative.
2. Per il funzionamento della Corte plenaria è richiesto il quorum dei due terzi dei giudici eletti in carica.
3. Se non si raggiunge il quorum, il Presidente aggiorna la seduta.

Articolo 21 - Altre sessioni della Corte

1. La Grande Camera, le Camere ed i Comitati operano in modo permanente. Tuttavia, su proposta del Presidente, la Corte stabilisce ogni anno il ciclo delle sessioni.
2. Al di fuori dei suddetti periodi, la Grande Camera e le Camere possono essere convocate in caso di urgenza dai loro Presidenti.

Articolo 22 - Deliberazioni

1. La Corte delibera in camera di consiglio. Le sue deliberazioni sono segrete.
2. Soltanto i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti in camera di consiglio il Cancelliere o la persona designata per sostituirlo, nonché gli altri funzionari della Cancelleria e gli interpreti la cui assistenza è ritenuta necessaria. Nessuna altra persona può essere ammessa a partecipare alle deliberazioni, se non in virtù di una speciale decisione della Corte.
3. Prima della votazione su una questione sottoposta alla Corte, il Presidente invita i giudici ad esprimere la loro opinione.

Articolo 23 - Votazioni

1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta e, se vi è ancora parità, prevale il voto del

Presidente. Il presente paragrafo si applica salvo che il presente Regolamento non disponga diversamente.

2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle Camere sono adottate a maggioranza dei giudici effettivi. Non sono consentite astensioni per le votazioni definitive concernenti la ricevibilità o il merito di un caso.
3. In linea generale, le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il Presidente può decidere di procedere ad una votazione per appello nominale, nell'ordine inverso a quello di precedenza.
4. Ogni questione messa ai voti deve essere formulata in termini precisi.

Articolo 23A³ - Decisione per accordo tacito

Quando la Corte deve decidere su una questione procedurale o su qualsiasi altra questione al di fuori di una seduta programmata, il presidente può dare istruzione di fare circolare un progetto di decisione tra i giudici e di fissare ad essi un termine per la formulazione di osservazioni. In assenza di obiezioni da parte dei giudici, la proposta si ritiene approvata allo spirare di detto termine.

CAPITOLO V - DELLE CAMERE

Articolo 24⁴ - Composizione della Grande Camera

1. La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di almeno tre giudici supplenti.
2.
 - a) Fanno parte della Grande Camera il Presidente e i Vice Presidenti della Corte, nonché i Presidenti delle Sezioni. Qualora un Vice Presidente della Corte o il Presidente di una Sezione non possa sedere alla Grande Camera, egli è sostituito da un Vice presidente della Sezione interessata.
 - b) Il giudice eletto in relazione ad ogni Parte contraente interessata o, all'occorrenza, il giudice nominato in virtù dell'articolo 29 o dell'articolo 30 del Regolamento, è componente di diritto della Grande Camera, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 27, §§ 2 e 3 della Convenzione.
 - c) In caso di rimessione alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione, la Grande Camera comprende anche i componenti della Camera che hanno deciso la rimessione.
 - d) In caso di rinvio alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione, nessun giudice della Camera che si è pronunciata sulla ricevibilità o sul merito del ricorso può essere presente nella Grande Camera, ad eccezione del Presidente di quella Camera e del giudice che sedeva in relazione alla Parte contraente in causa.
 - e) I giudici e i giudici supplenti chiamati a completare la Grande Camera, ogni qual volta debba giudicare, sono designati tra i rimanenti giudici dal Presidente della Corte con estrazione a sorte in presenza del Cancelliere. Le modalità dell'estrazione a sorte sono stabilite dalla Corte plenaria, in modo tale da assicurare una composizione

³ Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004

⁴ Come modificato dalla Corte l'8 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2004, 4 luglio 2005 e 7 novembre 2005

geograficamente equilibrata e che rifletta i differenti sistemi giuridici esistenti negli Stati contraenti.

- f) Qualora esamini una richiesta di parere consultivo in base all'articolo 47 della Convenzione, la Grande Camera è composta così come previsto dal paragrafo 2 a) e e) del presente articolo.
3. Qualora un giudice non possa partecipare alle sedute della Grande Camera, egli è sostituito da un giudice supplente seguendo l'ordine di designazione previsto dal paragrafo 2 e) del presente articolo.
4. I giudici e i giudici supplenti, designati conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, rimangono componenti della Grande Camera fino alla definizione del procedimento. Se hanno partecipato all'esame del merito, continuano a trattare il caso anche dopo la fine del loro mandato. Queste disposizioni si applicano anche alla procedura relativa ai pareri.
- 5.
- a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera cui spetta di esaminare le istanze formulate ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione si compone:
 - I. del Presidente della Corte; in caso di impedimento il presidente della Corte è sostituito dal Vice Presidente che ha la precedenza.
 - II. dei Presidenti delle due Sezioni designate per rotazione; in caso di impedimento il Presidente di Sezione è sostituito dal Vice Presidente della sezione;
 - III. dai due giudici designati per rotazione tra i giudici eletti fra le restanti Sezioni per partecipare alle sedute del collegio per un periodo di sei mesi;
 - IV. da almeno due giudici supplenti designati per rotazione tra i giudici eletti tra le Sezioni per partecipare alle sedute del collegio per un periodo di sei mesi.
 - b) Qualora esamini una richiesta di rinvio, il collegio non comprende alcun giudice che abbia preso parte all'esame relativo alla ricevibilità o al merito.
 - c) Non può far parte del collegio il giudice eletto in relazione ad una Parte contraente in causa o suo cittadino. Allo stesso modo, non può far parte del collegio un giudice designato dalla Parte contraente in causa in base agli articoli 29 o 30 del Regolamento.
 - d) In caso di impedimento di un componente del collegio per uno dei motivi di cui alle lettere b) o c), questi viene sostituito da un giudice supplente designato a rotazione tra quelli eletti fra le sezioni per prendere parte al collegio per un periodo di sei mesi.

Articolo 25 - Costituzione delle Sezioni

1. Le Camere previste dall'articolo 26 (b) della Convenzione (denominate «Sezioni» ai fini del presente Regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, su proposta del Presidente, per un periodo di tre anni a partire dall'elezione dei titolari delle funzioni presidenziali di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. Vi sono almeno quattro Sezioni.

2. Ciascun giudice è componente di una Sezione. La composizione delle Sezioni deve essere equilibrata sia sotto il profilo geografico, sia sotto il profilo della rappresentanza dei sessi e deve altresì tenere conto dei differenti sistemi giuridici esistenti negli Stati contraenti.
3. Qualora un giudice cessi di far parte della Corte anteriormente alla scadenza del periodo per il quale la Sezione è stata costituita, il suo successore alla Corte lo sostituisce come componente della Sezione.
4. Il Presidente della Corte può modificare in via eccezionale la composizione delle Sezioni ove lo richiedano le circostanze.
5. Su proposta del Presidente, la Corte plenaria può costituire una Sezione supplementare.

Articolo 26 - Costituzione delle Camere

1. Le Camere di sette giudici previste dall'articolo 27 § 1 della Convenzione per l'esame dei ricorsi sottoposti alla Corte sono costituite nell'ambito delle Sezioni come segue:
 - a) In conformità al § 2 del presente articolo ed all'articolo 28 § 4, ultima frase, del presente Regolamento, la Camera, per l'esame di ciascun ricorso, si compone del Presidente della Sezione e del giudice eletto in relazione a ciascuna Parte contraente in causa. Qualora quest'ultimo non sia componente della Sezione alla quale il ricorso è stato attribuito, conformemente agli articoli 51 o 52 del presente Regolamento, egli vi partecipa in qualità di componente di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 27 § 2 della Convenzione. Se il giudice non può parteciparvi o si astiene, si applica l'articolo 29 del presente Regolamento.
 - b) Gli altri componenti della Camera vengono designati dal Presidente della Sezione, a votazione, tra i componenti della Sezione.
 - c) I componenti della Sezione che non vengono così designati partecipano all'esame del ricorso in qualità di supplenti.
2. Il giudice eletto in relazione a ciascuna Parte contraente in causa o, all'occorrenza, un altro giudice eletto o il giudice ad hoc nominato ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente Regolamento possono essere dispensati dal Presidente della Camera dal partecipare alle sedute dedicate ad atti preparatori o a questioni procedurali. Al fine di queste riunioni, si presume che la Parte contraente in causa abbia provveduto a nominare, in luogo del giudice in questione, il primo giudice supplente, ai sensi dell'articolo 29 § 1 del presente Regolamento.
3. Anche dopo la scadenza del suo mandato, il giudice continua a trattare i ricorsi per i quali ha partecipato all'esame di merito.

Articolo 27 - Comitati

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 § 1 della Convenzione, sono costituiti dei Comitati di tre giudici appartenenti alla medesima Sezione. Il Presidente della Corte stabilisce il numero dei Comitati che devono essere istituiti, previa consultazione dei Presidenti delle Sezioni.
2. I Comitati vengono costituiti per un periodo di dodici mesi, a rotazione, fra i componenti di ciascuna Sezione diversi dal Presidente.

3. I componenti della Sezione, che non sono componenti di un Comitato, possono essere chiamati a sostituirne i componenti in caso di impedimento.
4. Ciascun Comitato è presieduto dal componente che ha la precedenza in seno alla Sezione.

Articolo 28⁵ - Impedimento, astensione o dispensa

1. Ogni giudice che non può prendere parte alle sedute per le quali è convocato, deve darne comunicazione, nel tempo più breve possibile, al Presidente della Camera.
2. Nessun giudice può partecipare all'esame di un caso:
 - a) se ha ad esso un interesse personale, ad esempio in ragione di un vincolo coniugale o di parentela ovvero di altro legame di parentela prossima, di legame personale o professionale stretto, o di legame di subordinazione con una qualsiasi parte;
 - b) Se precedentemente ha avuto un qualsiasi coinvolgimento nel caso, sia in qualità di agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona che abbia interesse nel caso, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, oppure come membro di un tribunale o di una commissione di inchiesta o ad altro titolo;
 - c) Se sia impegnato come giudice *ad hoc* o come vecchio giudice eletto che continua a prendere parte alle sedute ai sensi dell'articolo 26 § 3 del presente Regolamento, in una attività politica o amministrativa o in una attività professionale incompatibile con la sua indipendenza e la sua imparzialità;
 - d) Se esprime in pubblico, attraverso i media, per iscritto, attraverso azioni pubbliche o in altro modo, opinioni che siano obiettivamente di natura tale da nuocere alla sua imparzialità
 - e) Se, per qualsiasi ragione, la sua indipendenza o la sua imparzialità possano essere legittimamente messe in dubbio.
3. Qualora un giudice si astenga per le su indicate ragioni, ne informa il Presidente della Camera, il quale lo dispensa dal partecipare.
4. Qualora il giudice interessato o il Presidente della Camera abbiano dubbi sull'esistenza o meno di una delle cause di dimissioni elencate al paragrafo 2 del presente articolo, la Camera decide. Essa ascolta il giudice interessato, poi delibera e vota in sua assenza. Ai fini della deliberazione e del voto in questione, l'interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera. Lo stesso si verifica se il giudice siede in relazione ad una Parte contraente in causa; in tal caso essa si presume che la Parte contraente in causa abbia provveduto a nominare, in luogo del giudice in questione, il primo giudice supplente, ai sensi dell'articolo 29 § 1 del presente Regolamento.
5. Queste disposizioni si applicano anche alla partecipazione di un giudice a un comitato, essendo inteso che la comunicazione prevista ai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al Presidente della Sezione.

⁵ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002 e il 13 dicembre 2004

Articolo 29 - Giudici ad hoc

1.
 - a) Qualora il giudice eletto in relazione ad una Parte contraente in causa sia impedito, si astenga, o sia esonerato, o se manchi del tutto, il Presidente della Camera invita la suddetta Parte a comunicargli entro trenta giorni se intende designare un altro giudice eletto oppure un giudice ad hoc, e, nell'ipotesi di risposta affermativa, ad indicare contestualmente il nome della persona designata.
 - b) La stessa regola si applica nel caso in cui la persona designata sia impedita o si astenga.
 - c) Un giudice ad hoc deve possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 21 § 1 della Convenzione, non deve incorrere in una delle cause di impedimento di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, e deve essere in grado di soddisfare l'esigenza di disponibilità e di presenza stabilita dal § 5 del presente articolo.
2. Si presume che la Parte contraente in causa intenda rinunciare a tale designazione se non risponde entro trenta giorni o entro lo spirare del termine di proroga concesso dal Presidente della Camera. Si presume ugualmente che la Parte contraente in causa abbia rinunciato al suo diritto di nomina se per due volte designa giudice ad hoc persone che non soddisfano le condizioni enunciate nel § 1 (c) del presente articolo.
3. Il Presidente della Camera può decidere di non invitare la Parte contraente interessata ad operare la designazione di cui al § 1 del presente articolo fin quando la Parte non sia informata del ricorso in conformità dell'articolo 54 § 2 del presente Regolamento. In tal caso, nell'attesa della designazione, si ritiene che la Parte contraente interessata abbia nominato il primo giudice supplente in luogo del giudice eletto.
4. All'inizio della prima seduta dedicata all'esame del caso dopo la sua designazione, il giudice ad hoc presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento. Di questo atto viene redatto processo verbale.
5. I giudici ad hoc devono tenersi a disposizione della Corte e, ai sensi dell'articolo 26 § 2, devono assistere alle riunioni della Camera.

Articolo 30 - Comunione di interessi

1. Qualora due o più Parti contraenti, ricorrenti o convenute, abbiano un interesse comune, il Presidente della Camera può invitarle ad accordarsi per la designazione di un solo giudice eletto in relazione ad una delle Parti contraenti in causa come giudice dell'interesse comune che sarà chiamato a sedere di diritto. In difetto di tale accordo, il Presidente estrae a sorte il giudice dell'interesse comune tra i giudici proposti dalle Parti.
2. Il Presidente della Camera può decidere di non invitare le Parti contraenti interessate ad operare la designazione di cui al § 1 del presente articolo fin quando le Parti non siano informate del ricorso in conformità all'articolo 54 § 2 del presente Regolamento.
3. Nell'ipotesi di contestazione sulla sussistenza della comunione di interessi, o su altre questioni inerenti a ciò, la Camera decide, se necessario dopo aver raccolto le osservazioni scritte delle Parti contraenti interessate.

TITOLO II - PROCEDURA

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 31 - Possibilità di deroghe per l'esame di casi particolari

Le disposizioni del presente titolo non impediscono alla Corte di derogarvi per l'esame di un caso particolare, ove opportuno, previa consultazione delle parti.

Articolo 32 - Istruzioni pratiche

Il Presidente della Corte può prescrivere istruzioni pratiche, in particolare relativamente a questioni quali la comparizione alle udienze ed il deposito di osservazioni per iscritto o di altri documenti.

Articolo 33⁶ - Pubblicità del procedimento

1. Tutti i documenti depositati in cancelleria dalle parti o da terzi intervenuti in relazione ad un ricorso, ad eccezione di quelli presentati nel contesto di una trattativa per addivenire ad una composizione amichevole ai sensi dell'articolo 62 del presente Regolamento, sono accessibili al pubblico, secondo le modalità rese note dal cancelliere, a meno che il presidente della Camera non decida diversamente per i motivi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, d'ufficio o su istanza di parte o di terzi che abbiano interesse alla causa.
2. L'accesso pubblico ad un documento o a parte di esso può essere limitato nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, o qualora lo esigano gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti processuali o nella misura ritenuta strettamente necessaria dal Presidente, qualora, in particolari circostanze, la pubblicità potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della giustizia.
3. Ogni istanza di riservatezza formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere motivata ed indicare se l'assenza di pubblicità debba applicarsi a tutti o parte dei documenti.
4. Le decisioni e le sentenze emanate da una Camera sono accessibili al pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni generali sulle decisioni prese dai Comitati ai sensi dell'articolo 53 § 2 del presente Regolamento.

Articolo 34⁷ - Uso delle lingue

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese.
2. Qualora venga presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, tutte le comunicazioni con un ricorrente e tutte le osservazioni depositate da parte di un ricorrente, o tutte le comunicazioni con un suo rappresentante e tutte le osservazioni depositate da parte di un suo rappresentante, devono essere effettuate in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti se non sono effettuate in una delle lingue ufficiali della Corte. Se una Parte contraente è informata di un ricorso, o se un ricorso è portato a sua conoscenza in base al presente Regolamento, il ricorso e gli allegati debbono essere ad essa comunicati nella lingua nella quale il ricorrente li ha depositati alla cancelleria.
3. a) Tutte le comunicazioni ad un ricorrente o il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte depositate dal ricorrente o dal suo rappresentante relative ad

⁶ Come modificato dalla corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, il 7 luglio 2003 e il 4 luglio 2005

⁷ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004

un'udienza, o che intervengano dopo che il ricorso è stato portato a conoscenza di una Parte contraente, debbono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, a meno che il Presidente della Camera non autorizzi a continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente.

- b) Se tale autorizzazione viene accordata, il Cancelliere adotta le disposizioni necessarie per assicurare l'interpretariato o la traduzione, integrale o parziale, in francese o inglese delle osservazioni orali o scritte del ricorrente, sempre che il Presidente della Camera giudichi tali disposizioni nell'interesse del procedimento.
 - c) In via eccezionale, il Presidente della Camera può porre alla concessione della autorizzazione la condizione che il ricorrente sostenga in tutto o in parte le spese legate alla concessione stessa.
 - d) Salvo decisione contraria del Presidente della Camera, ogni decisione presa in base alle disposizioni del presente paragrafo è applicabile a tutte le fasi ulteriori del procedimento, comprese quelle che abbiano origine nella presentazione di una domanda di rinvio di un caso alla Grande Camera o di una domanda di interpretazione o di revisione di una sentenza ai sensi degli articoli 73, 79, 80 del presente Regolamento.
4. a) Tutte le comunicazioni alla Parte contraente in causa e tutte le osservazioni orali o scritte da essa promosse debbono essere fatte o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare la Parte contraente interessata ad utilizzare la sua lingua ufficiale o una delle sue lingue ufficiali per le sue osservazioni orali o scritte.
- b) Qualora tale autorizzazione venga accordata, la Parte che l'ha sollecitata deve
- i) depositare una traduzione in francese o inglese delle sue osservazioni scritte entro un termine fissato dal Presidente della Camera; il Cancelliere ha comunque la possibilità di adottare tutte le misure necessarie per far tradurre il documento a spese della Parte interessata se quest'ultima non ha fornito la traduzione nel termine indicato;
 - ii) sostenere le spese necessarie per la traduzione in francese o inglese delle sue osservazioni orali; il Cancelliere si incarica di adottare le misure necessarie per assicurare detta traduzione.
- c) Il Presidente della Camera può ingiungere a una Parte contraente che è parte in una controversia di fornire entro un termine prestabilito una traduzione o il riassunto in francese o inglese di tutto o parte degli allegati alle sue osservazioni scritte o di altre parti pertinenti, ovvero di estratti di questi documenti.
- d) Gli alinea seguenti del presente paragrafo si applicano anche *mutatis mutandis*, ai terzi intervenuti ai sensi dall'articolo 44 del presente Regolamento e all'uso di una lingua non ufficiale da parte di un terzo intervenuto.
5. Il Presidente di una Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali, al fine di facilitarne la comprensione al ricorrente.

6. Ogni teste, perito o altra persona che compare davanti alla Corte può utilizzare la propria lingua se non conosce sufficientemente nessuna delle due lingue ufficiali. In tal caso il Cancelliere adotta le disposizioni necessarie per assicurare l'interpretazione o la traduzione.

Articolo 35 - Rappresentanza delle Parti contraenti

Le Parti contraenti sono rappresentate da Agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti.

Articolo 36 - Rappresentanza dei ricorrenti

1. Le persone fisiche, le organizzazioni non governative ed i gruppi di privati possono introdurre i ricorsi ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione sia personalmente sia per il tramite di un rappresentante.
2. Dopo la notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta, a norma dell'articolo 54 § 2 b) del presente Regolamento, il ricorrente dovrebbe essere rappresentato conformemente al § 4 del presente articolo, a meno che il Presidente della Sezione non disponga diversamente.
3. Il ricorrente deve essere rappresentato in tal modo durante ogni udienza fissata dalla Camera, a meno che il Presidente della Camera non autorizzi eccezionalmente il ricorrente ad assumere personalmente la difesa dei propri interessi, sotto condizione, se necessario, di essere assistito da un avvocato o da altro rappresentante autorizzato.
4.
 - a) Il rappresentante che agisce per conto del ricorrente ai sensi dei § 2 e 3 di quest'articolo deve essere un avvocato abilitato all'esercizio della professione in una qualsiasi Parte contraente e residente nel territorio di una di esse, o qualsiasi altra persona autorizzata dal Presidente della Camera.
 - b) In circostanze eccezionali ed in qualsiasi fase del procedimento, il Presidente della Camera, ove lo ritenga giustificato in ragione delle circostanze o della condotta dell'avvocato o di un'altra persona designata conformemente al precedente alinea, può decidere che tale avvocato o tale persona non possa più rappresentare o assistere il ricorrente e che quest'ultimo debba munirsi di un altro rappresentante.
5.
 - a) L'avvocato o altro rappresentante autorizzato, nonché il ricorrente in persona, se richiede l'autorizzazione ad assumere personalmente la difesa dei propri interessi, devono avere una conoscenza adeguata di una delle lingue ufficiali della Corte anche nel caso in cui sia concessa l'autorizzazione di cui al seguente alinea.
 - b) Se essi non hanno una conoscenza linguistica sufficiente ad esprimersi in una delle lingue ufficiali della Corte, il Presidente della Camera può autorizzare l'uso di una delle lingue ufficiali della Parte contraente secondo quanto previsto dall'articolo 34 § 3 del presente Regolamento.

Articolo 37 - Comunicazioni, notifiche e citazioni

1. Le comunicazioni e le notifiche indirizzate agli agenti o ai rappresentanti delle parti si presumono indirizzate alle parti.

2. Qualora, per una comunicazione, notifica o citazione destinata a persona diversa dagli agenti o dai rappresentanti delle parti, la Corte ritenga necessario l'ausilio del Governo dello Stato sul cui territorio la comunicazione, la notifica o la citazione deve essere effettuata, il Presidente della Corte si rivolge direttamente a tale Governo per ottenere le facilitazioni necessarie.

Articolo 38 - Osservazioni scritte

1. Le osservazioni per iscritto e gli altri documenti possono essere depositati solo nel termine fissato, a seconda dei casi, dal Presidente della Camera o dal Giudice Relatore secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Le osservazioni per iscritto e gli altri documenti depositati oltre tale termine o ignorando un'istruzione pratica formulata ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento non possono essere acquisiti al fascicolo, salvo diversa decisione del Presidente della Camera.
2. Per il computo del termine di cui al § 1 del presente articolo si tiene conto della data certificata dell'invio del documento o, in assenza, della data del ricevimento in Cancelleria.

Articolo 38A - Esame delle questioni procedurali.

Le questioni procedurali richiedenti una decisione da parte della Camera saranno considerate contestualmente all'esame delle questioni sostanziali, a meno che il Presidente della Camera non decida altrimenti.

Articolo 39 - Misure provvisorie

1. La Camera o, se del caso, il suo Presidente può, su istanza di una parte o dei terzi interessati oppure d'ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie che ritiene debbano essere adottate nell'interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento.
2. Dell'adozione di tali misure viene informato il Comitato dei Ministri.
3. La Camera può invitare le parti ad informarla di ogni questione relativa all'attuazione delle misure provvisorie da essa indicate.

Articolo 40 - Comunicazione urgente di un ricorso

In caso d'urgenza, fatta salva ogni altra misura procedurale, il Cancelliere può, previa autorizzazione del Presidente della Camera e con ogni mezzo disponibile, informare la Parte contraente interessata dell'introduzione di un ricorso e sommariamente del suo oggetto.

Articolo 41 - Ordine di trattazione dei ricorsi

I ricorsi sono trattati nell'ordine in cui essi sono pronti ad essere sottoposti ad esame. La Camera o il suo Presidente possono, tuttavia, decidere di trattare un ricorso in via prioritaria.

Articolo 42 - Connessione ed esame contestuale dei ricorsi

1. La Camera può, d'ufficio o su istanza di parte, disporre la connessione di due o più ricorsi.
2. Il Presidente della Camera può disporre, previa consultazione delle parti, che si proceda contestualmente all'istruttoria di ricorsi assegnati alla medesima Camera, senza pregiudizio per la decisione della Camera sulla connessione dei ricorsi.

Articolo 43 - Radiazione dal ruolo e nuova iscrizione al ruolo

1. La Corte può decidere, in qualsiasi fase dei procedimenti, di radiare dal ruolo un ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 37 della Convenzione.
2. Qualora una Parte contraente ricorrente comunichi al Cancelliere la sua volontà di desistere, la Camera può radiare il ricorso dal ruolo della Corte secondo quanto previsto dall'articolo 37 della Convenzione se l'altra Parte contraente o le altre Parti contraenti in causa accettano tale desistenza.
3. La decisione di radiare dal ruolo un ricorso già dichiarato ricevibile assume la forma di una sentenza. Quando tale sentenza diviene definitiva, il Presidente della Camera la trasmette al Comitato dei Ministri per consentirgli di sorvegliare, conformemente all'articolo 46 § 2 della Convenzione, l'adempimento degli obblighi ai quali possono essere subordinati la desistenza, la composizione amichevole o la risoluzione della controversia.
4. Qualora un ricorso venga radiato dal ruolo, le spese sono rimesse alla valutazione discrezionale della Corte. Se tali spese sono state assegnate con la decisione di radiazione dal ruolo di un ricorso dichiarato irricevibile, il Presidente della Camera trasmette la decisione al Comitato dei Ministri.
5. La Corte può decidere di iscrivere di nuovo un ricorso nel ruolo, ove lo ritenga giustificato da circostanze eccezionali.

Articolo 44 - Intervento di terzi

1.
 - a) Quando, secondo l'articolo 54 § 2 (b) del presente Regolamento, viene fatta notifica ad una Parte contraente convenuta di un ricorso depositato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, una copia del ricorso dovrà essere trasmessa contestualmente da parte del Cancelliere ad ogni altra Parte contraente di cui un ricorrente sia cittadino. Similmente, il Cancelliere farà notifica a tali Parti contraenti della decisione di tenere un'udienza orale nella trattazione del caso.
 - b) Qualora una Parte contraente manifesti l'intenzione di esercitare il proprio diritto di presentare osservazioni per iscritto o di partecipare all'udienza conformemente all'articolo 36 § 1 della Convenzione, ne dovrà dare avviso per iscritto al Cancelliere entro e non oltre dodici settimane dalla trasmissione o dalla notifica di cui al precedente alinea. In presenza di circostanze eccezionali, il Presidente della Camera può fissare un termine differente.
2.
 - a) Dopo che, ai sensi dell'articolo 51§ 1 o 54 § 2 (b) del presente Regolamento, un ricorso è stato notificato ad una Parte contraente convenuta, il Presidente della Camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto dall'articolo 36 § 2 della Convenzione, invitare o autorizzare ogni Stato contraente, che non è parte in causa, o ogni altra persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o, in circostanze eccezionali, a partecipare all'udienza.
 - b) Le richieste di autorizzazione in tal senso devono essere debitamente motivate e presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali conformemente all'articolo 34 §

4 entro e non oltre dodici settimane dalla notifica del ricorso alla Parte contraente convenuta. In presenza di circostanze eccezionali, il Presidente della Camera può fissare un termine differente.

3.

a) Nel caso di ricorsi di cui sia investita la Grande Camera, i termini previsti nei precedenti paragrafi decorrono dalla notifica alle parti della decisione della Camera, ai sensi dell'articolo 72 § 1 del presente Regolamento, di rimettere la competenza alla Grande Camera o della decisione del collegio della Grande Camera, ai sensi dell'articolo 73 § 2 del presente Regolamento, di accettare la richiesta di una delle parti di riferire il caso alla Grande Camera.

b) I termini previsti dal presente articolo possono essere eccezionalmente estesi dal Presidente della Camera qualora sia dimostrato un motivo sufficiente.

4. L'invito o l'autorizzazione menzionati al § 2 (a) del presente articolo sono soggetti ad ogni condizione, inclusi i termini, fissata dal Presidente della Camera. Nell'ipotesi di inosservanza di tali condizioni, il Presidente può decidere di non acquisire agli atti le osservazioni o di limitare la partecipazione all'udienza nella misura che egli consideri opportuna.

5. Le osservazioni scritte presentate conformemente al presente articolo devono essere redatte in una delle due lingue ufficiali, come stabilito dall'articolo 34 § 4 del presente Regolamento. Il Cancelliere le trasmette alle parti in causa, le quali sono autorizzate a presentare osservazioni scritte di replica, o, qualora sia opportuno, a replicare in udienza, nel rispetto delle condizioni, inclusi i termini, fissate dal Presidente della Camera.

Articolo 44A⁸ - Obbligo di collaborare con la Corte

Le parti hanno l'obbligo di collaborare pienamente allo svolgimento del procedimento e, in particolare, di adottare le misure in loro potere che la Corte giudichi necessarie alla buona amministrazione della giustizia. Questo obbligo si applica egualmente, quando occorre, alle Parti contraenti che non sono parti nel procedimento.

Articolo 44B⁹ - Mancata osservanza di una ordinanza della Corte

Qualora una parte non si conformi ad una ordinanza della Corte relativa alla condotta da tenere nel corso del procedimento, il Presidente della Camera può disporre le misure che ritiene appropriate.

Articolo 44C¹⁰ - Mancanza effettiva di collaborazione

1. Qualora una parte non produca le prove o le informazioni richieste dalla Corte o manchi di rendere note, di sua spontanea volontà, informazioni pertinenti, o qualora dimostri in altro modo di non voler collaborare fattivamente al procedimento, la Corte può dedurre dal suo comportamento le conclusioni che giudica appropriate.
2. L'astensione o il rifiuto di una Parte contraente convenuta di collaborare fattivamente al procedimento non costituisce per la Camera motivo per interrompere l'esame del ricorso.

Articolo 44D¹¹ - Osservazioni non pertinenti formulate da una parte

⁸ Inserito dalla Corte il 13 dicembre 2004

⁹ Ibidem

¹⁰ Ibidem

Qualora il rappresentante di una parte formuli osservazioni abusive, frivole, vessatorie, ingannevoli, prolisse, il Presidente della Camera può escluderlo dal procedimento, rifiutare di ammettere in tutto o in parte le osservazioni formulate o emanare qualsiasi ordinanza che giudichi adeguata, senza pregiudizio per l'articolo 35 § 3 della Convenzione.

Articolo 44E¹² - Non-mantenimento di un ricorso

Come previsto dall'articolo 37 § 1 a) della Convenzione se una Parte contraente o un individuo che hanno proposto un ricorso non intendono più mantenerlo, la Camera può radiarlo dal ruolo della Corte, conformemente all'articolo 43 del presente Regolamento.

CAPITOLO II - DELL'ISTITUZIONE DEI PROCEDIMENTI

Articolo 45 - Firme

1. Ogni ricorso introdotto in base agli articoli 33 e 34 della Convenzione deve essere presentato in forma scritta ed essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante.
2. Qualora il ricorso venga presentato da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, esso deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti dell'organizzazione o del gruppo. La Camera o il Comitato competenti decidono ogni questione relativa alla legittimazione delle persone che hanno sottoscritto il ricorso.
3. Qualora il ricorrente sia rappresentato conformemente all'articolo 36 del presente Regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura scritta.

Articolo 46 - Contenuto di un ricorso statale

1. La o le Parti contraenti che desiderano introdurre un ricorso davanti alla Corte ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, ne depositano il testo in Cancelleria, fornendo:
 - a) il nome della Parte contraente avverso la quale il ricorso è presentato;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) la formulazione della o delle presunte violazioni della Convenzione e le relative argomentazioni;
 - d) una dichiarazione sull'osservanza delle condizioni di ricevibilità (esaurimento dei ricorsi interni e rispetto del termine dei sei mesi) enunciati nell'articolo 35 § 1 della Convenzione;
 - e) l'oggetto del ricorso con l'indicazione generale di ogni richiesta a titolo di equa soddisfazione eventualmente formulata ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti che si pretendono lese;
 - f) il nome e l'indirizzo della o delle persone designate come agenti;
ed è corredato
 - g) dalle copie di tutti i documenti pertinenti e, in particolare, delle decisioni, giudiziarie o di altro genere, relative all'oggetto del ricorso.

¹¹ Ibidem

¹² Ibidem

Articolo 47 - Contenuto di un ricorso individuale

1. Ogni ricorso introdotto ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione deve essere presentato sul formulario fornito dalla Cancelleria, a meno che il Presidente della Sezione non decida diversamente. Il formulario indica:
 - a) il nome, la data di nascita, la nazionalità, il sesso, la professione e l'indirizzo del ricorrente;
 - b) se del caso, il nome, la professione e l'indirizzo del suo rappresentante;
 - c) la o le Parti contraenti avverso le quali è introdotto il ricorso;
 - d) una succinta esposizione dei fatti;
 - e) una succinta esposizione della o delle presunte violazioni della Convenzione e le relative argomentazioni,
 - f) una succinta dichiarazione sull'osservanza da parte del ricorrente delle condizioni di ricevibilità enunciate all'articolo 35 § 1 della Convenzione (esaurimento dei ricorsi interni e rispetto del termine dei sei mesi);
 - g) l'oggetto del ricorso;ed è corredato
 - h) dalle copie di tutti i documenti pertinenti e, in particolare, delle decisioni, giudiziarie o di altro genere, relative all'oggetto del ricorso.
2. Il ricorrente deve inoltre:
 - a) fornire tutti gli elementi, in particolare i documenti e le decisioni citate al § 1 (h) del presente articolo, che consentano di accertare che sono rispettate le condizioni di ricevibilità enunciate all'articolo 35 § 1 della Convenzione (esaurimento dei ricorsi interni e rispetto del termine dei sei mesi);
 - b) comunicare se ha sottoposto la sua doglianza ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamentazione.
3. Il ricorrente che desidera mantenere l'anonimato deve richiederlo espressamente ed esporre i motivi che giustificano una deroga al normale regime della pubblicità dei procedimenti davanti alla Corte. Il Presidente della Camera può autorizzare l'anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati.
4. L'inosservanza degli obblighi previsti ai §§ 1 e 2 del presente articolo, può avere come conseguenza il mancato esame del ricorso da parte della Corte.
5. Di norma, il ricorso si considera introdotto alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone - anche sommariamente - l'oggetto del ricorso. Tuttavia, la Corte può, per una giusta causa, decidere di prendere in considerazione una data diversa quale data di introduzione del ricorso.
6. Il ricorrente deve informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di ogni fatto pertinente all'esame del suo ricorso.

CAPITOLO III - DEI GIUDICI RELATORI

Articolo 48 - Ricorsi statali

1. Quando la Corte viene adita ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, la Camera costituita per l'esame del caso nomina giudice(i) relatore(i) uno o più dei suoi componenti cui affida il compito di predisporre un rapporto sulla ricevibilità, dopo aver ricevuto le osservazioni delle Parti contraenti interessate.
2. Il o i giudici relatori sottopongono alla Camera o al suo Presidente rapporti, bozze di testi e altri documenti idonei ad assisterli nell'assolvimento delle loro funzioni.

Articolo 49¹³ - Ricorsi individuali

1. Qualora gli elementi prodotti dal ricorrente sono per essi stessi sufficienti a mettere in evidenza che il ricorso è inammissibile o dovrebbe essere radiato dal ruolo, esso è esaminato da un Comitato, salvo che vi siano motivi particolari per procedere diversamente.
2. Qualora la Corte venga adita ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e il ricorso sembri giustificare l'esame da parte di una Camera, il Presidente della Sezione alla quale è stato assegnato il caso designa il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.
3. Nel corso del suo esame il giudice relatore:
 - a) può chiedere alle parti di fornire, entro un termine prestabilito, tutte le informazioni relative ai fatti, tutti i documenti o tutti gli ulteriori elementi che giudichi pertinenti;
 - b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un Comitato o da una Camera, fermo restando che il Presidente della Sezione può disporre che il caso venga deferito ad una Camera;
 - c) produce i rapporti, le bozze di testi e gli altri documenti idonei ad assistere la Camera o il suo Presidente allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 50 - Procedimento davanti alla Grande Camera

Qualora un caso sia stato deferito alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 30 o dell'articolo 43 della Convenzione, il Presidente della Grande Camera designa come giudice(i) relatore(i) uno o – nell'ipotesi di ricorso statale – uno o più dei suoi componenti.

CAPITOLO IV - DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DELLA RICEVIBILITÀ

RICORSI STATALI

Articolo 51 - Assegnazione dei ricorsi e procedura successiva

1. Quando un ricorso viene introdotto ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il Presidente della Corte lo comunica immediatamente alla Parte contraente convenuta e lo assegna ad una delle Sezioni.
2. Conformemente all'articolo 26 § 1 (a) del presente Regolamento, i giudici eletti in relazione alle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di diritto della Camera

¹³ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002 e il 4 luglio 2005

costituita per l'esame del caso. L'articolo 30 del presente Regolamento si applica se il ricorso è stato introdotto da più Parti contraenti o se ricorsi con il medesimo oggetto e introdotti da più Parti contraenti vengono esaminati congiuntamente in applicazione dell'articolo 42 del presente Regolamento.

3. Una volta assegnato il caso ad una Sezione, il Presidente della Sezione costituisce la Camera conformemente all'articolo 26 § 1 del presente Regolamento ed invita la Parte contraente convenuta a presentare per iscritto le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. La Cancelleria comunica le osservazioni così ricevute alla Parte contraente ricorrente, che può replicare per iscritto.
4. Prima di statuire sulla ricevibilità del ricorso, la Camera o il suo Presidente può decidere di invitare le parti a presentare per iscritto osservazioni supplementari.
5. Qualora una o più Parti contraenti interessate ne facciano richiesta o la Camera lo disponga d'ufficio, viene svolta un'udienza sulla ricevibilità.
6. Il Presidente della Camera, prima di determinare la procedura scritta e, se necessario, la procedura orale, deve consultare le parti.

Ricorsi individuali

Articolo 52 - Assegnazione del ricorso ad una Sezione

1. Il Presidente della Corte assegna ad una Sezione il ricorso introdotto ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, assicurando che il carico di lavoro sia ripartito equamente tra le Sezioni.
2. La Camera di sette giudici prevista dall'articolo 27 § 1 della Convenzione è costituita dal Presidente della Sezione interessata, conformemente all'articolo 26 § 1 di questo Regolamento.
3. In attesa della costituzione della Camera conformemente al § 2 del presente articolo, il Presidente della Sezione esercita le funzioni che il presente Regolamento conferisce al Presidente della Camera.

Articolo 53¹⁴ - Procedimento davanti al Comitato

1. Il giudice eletto in relazione alla Parte contraente convenuta che non siano componenti del Comitato può essere invitato ad assistere alle sue deliberazioni.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della Convenzione, il Comitato può, all'unanimità, dichiarare irricevibile un ricorso o radiarlo dal ruolo della Corte, quando tale decisione possa essere adottata senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. Il ricorrente viene informato della decisione del Comitato con una lettera.
3. Se il Comitato non adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esso trasmette il ricorso alla Camera costituita conformemente all'articolo 52 § 2 del presente Regolamento per la trattazione del caso.

¹⁴ Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002 e il 4 luglio 2005

Articolo 54 - Procedimento davanti alla Camera

1. La Camera può dichiarare immediatamente il ricorso irrecevibile o radiarlo dal ruolo della Corte.
2. In caso contrario, la Camera può decidere di:
 - a) chiedere alle parti di fornire chiarimenti sui fatti, documenti ed ogni altro elemento che la Camera o il suo Presidente ritengono rilevanti;
 - b) informare del ricorso la Parte contraente convenuta ed invitarla a depositare osservazioni per iscritto sul ricorso e, dopo aver ricevuto le stesse, invitare il ricorrente a depositare osservazioni in replica;
 - c) invitare le parti a depositare osservazioni supplementari per iscritto.
3. Prima di adottare la decisione sulla ricevibilità, la Camera può decidere, su istanza di parte o d'ufficio, di tenere un'udienza, se ritiene che lo svolgimento delle sue funzioni secondo la Convenzione così richieda. In tal caso, le parti sono invitate a pronunciarsi anche sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, a meno che, in via eccezionale, la Camera non decida diversamente.

Articolo 54A¹⁵ - Esame congiunto di ricevibilità e merito

1. Quando la Camera decide di notificare un ricorso ad una Parte contraente convenuta ai sensi all'articolo 54 § 2 b) del presente Regolamento, essa può anche decidere di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito conformemente all'articolo 29 § 3 della Convenzione. In tal caso, le parti sono invitate ad includere nelle loro osservazioni eventuali richieste per l'equa soddisfazione e proposte di composizione amichevole della controversia. Si applica *mutatis mutandis* quanto previsto dagli articoli 60 e 62 del presente Regolamento.
2. Se non si addiène alla composizione amichevole o ad altra soluzione della controversia e la Camera è convinta che, alla luce delle argomentazioni delle parti, che il caso sia ricevibile e pronto per essere deciso nel merito, essa emana immediatamente una sentenza che include la sua decisione sulla ricevibilità
3. Qualora lo ritenga opportuno, la Camera può, dopo aver informate le parti, procedere all'emanazione immediata di una sentenza che incorpori la decisione sulla ricevibilità, anche senza applicare la procedura prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.

Ricorsi statali e individuali

Articolo 55 - Eccezioni di irrecevibilità

Se la Parte contraente convenuta intende sollevare un'eccezione di irrecevibilità, deve farlo, per quanto la natura dell'eccezione e le circostanze lo consentano, nelle osservazioni scritte o orali sulla ricevibilità del ricorso presentate, a seconda dei casi, in conformità all'articolo 51 o all'articolo 54 del presente Regolamento.

Articolo 56 - Decisione della Camera

1. La decisione della Camera precisa se essa è stata adottata all'unanimità o a maggioranza ed è accompagnata o seguita dalle motivazioni.

¹⁵ Inserito dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002 e modificato il 13 dicembre 2004

2. La decisione della Camera viene comunicata dal Cancelliere al ricorrente. Essa viene comunicata anche alla Parte contraente o alle Parti contraenti in causa ed ai terzi che erano stati precedentemente informati del ricorso conformemente al presente Regolamento.

Articolo 57 - Lingua della decisione

1. La Corte rende tutte le sue decisioni in francese o in inglese, a meno che non decida di rendere una decisione in entrambe le lingue ufficiali.
2. Le decisioni vengono pubblicate nella raccolta ufficiale della Corte, come previsto dall'articolo 78 del presente Regolamento, nelle due lingue ufficiali della Corte.

CAPITOLO V - DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA DECISIONE DI RICEVIBILITÀ

Articolo 58 - Ricorsi statali

1. Qualora la Camera decida di accogliere un ricorso introdotto ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il Presidente della Camera, previa consultazione delle Parti contraenti in causa, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di eventuali prove supplementari. Il Presidente può, tuttavia, con il consenso delle Parti contraenti in causa, decidere di non dar luogo ad un procedimento scritto.
2. Qualora una o più Parti contraenti in causa ne facciano richiesta o la Camera decida in tal senso d'ufficio, viene disposta un'udienza sul merito. Il Presidente della Camera fissa la procedura orale.

Articolo 59 - Ricorsi individuali

1. Qualora la Camera decida di accogliere un ricorso introdotto ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, può invitare le parti a produrre altri elementi di prova o osservazioni per iscritto.
2. A meno che non venga deciso altrimenti, alle parti è concesso lo stesso periodo di tempo per il deposito delle loro osservazioni.
3. Si tiene un'udienza sul merito se la Camera, ritenendo la stessa necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni secondo la Convenzione, così decide d'ufficio o su istanza di parte.
4. Il Presidente della Camera fissa, se del caso, la procedura scritta e orale.

Articolo 60¹⁶ - Domanda di equa soddisfazione

1. Il ricorrente che auspica che la Corte accordi equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione nel caso della constatazione di una violazione dei suoi diritti derivanti da essa, deve formulare una domanda specifica a questo scopo.
2. Salvo decisione contraria del Presidente della Camera, il ricorrente deve sottoporre le sue pretese, quantificate, specificate per voce e corredate da adeguate motivazioni, entro il termine che gli è stato imposto per la presentazione delle osservazioni di merito.

¹⁶ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004

3. Qualora il richiedente non si conformi agli obblighi previsti ai precedenti paragrafi, la Camera può respingere in tutto o in parte la domanda.
4. La domanda del richiedente viene trasmessa al Governo convenuto per la presentazione delle sue osservazioni.

Articolo 61

Abrogato

Articolo 62 - Composizione amichevole

1. Quando il ricorso viene dichiarato ricevibile, il Cancelliere, sulla base delle istruzioni formulate dalla Camera o dal suo Presidente, si mette a disposizione delle parti al fine di addivenire ad una composizione amichevole della controversia secondo quanto previsto dall'articolo 38 § 1 (b) della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure necessarie per facilitare la conclusione di tale composizione.
2. Ai sensi dell'articolo 38 § 2 della Convenzione le trattative condotte per giungere ad una composizione amichevole sono riservate e non pregiudicano le argomentazioni svolte dalle parti nel procedimento contenzioso. Nessuna comunicazione scritta o orale, nessuna proposta o concessione intervenuta nel corso delle suddette trattative può essere menzionata o invocata nel procedimento contenzioso.
3. Qualora la Camera venga informata dal Cancelliere che le parti hanno accettato la composizione amichevole, essa può, dopo avere verificato che la predetta composizione sia fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, radiare il ricorso dal ruolo conformemente all'articolo 43 § 3 del presente Regolamento.
4. I §§ 2 e 3 si applicano *mutatis mutandis* alla procedura prevista all'articolo 54A del presente Regolamento.

CAPITOLO VI - DELL'UDIENZA

Articolo 63 - Carattere pubblico delle udienze

1. Le udienze sono pubbliche, salvo che, secondo quanto previsto dal § 2 del presente articolo, la Camera, d'ufficio o su istanza di parte o di terzi interessati, decida diversamente in ragione di circostanze eccezionali.
2. I giornalisti ed il pubblico possono essere esclusi per l'intera durata dell'udienza o per parte della stessa, nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, qualora ciò sia necessario per preservare gli interessi dei minori o la vita privata delle parti, o, nella misura ritenuta strettamente necessaria dalla Camera, qualora, in particolari circostanze, la pubblicità potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della giustizia.
3. Le richieste di tenere un'udienza in camera di consiglio fatte ai sensi del paragrafo uno del presente articolo, devono includere le motivazioni e specificare se esse si riferiscono all'intera durata dell'udienza o solo a parte della stessa.

Articolo 64 - Direzione delle udienze

1. Il Presidente della Camera organizza e dirige le udienze e stabilisce l'ordine nel quale devono prendere la parola coloro che compaiono davanti alla Camera.
2. Ogni giudice può porre delle domande a tutte le persone che compaiono davanti alla Camera.

Articolo 65 - Mancata comparizione in udienza

Qualora una parte o qualsiasi altra persona chiamata a comparire davanti alla Camera, non compare o si rifiuta di farlo, la Camera può non di meno procedere con l'udienza se tale scelta le sembra compatibile con una corretta amministrazione della giustizia.

Articoli 66 – 69

Abrogati

Articolo 70 - Processo verbale delle udienze

1. Se la Camera decide in tal senso, viene redatto un processo verbale delle udienze a cura del Cancelliere. Esso contiene:
 - a) la composizione della Camera;
 - b) l'elenco delle persone che compaiono;
 - c) il testo delle dichiarazioni rese, delle domande poste e delle risposte acquisite;
 - d) il testo di ogni decisione pronunciata in udienza;
2. Qualora il processo verbale sia redatto in tutto o in parte in una lingua non ufficiale, il Cancelliere adotta disposizioni per farlo tradurre in una delle lingue ufficiali.
3. Una copia del processo verbale viene consegnata ai rappresentanti delle parti onde poterla correggere, sotto il controllo del Cancelliere o del Presidente della Camera, senza tuttavia alterare il senso e la portata di quanto è stato detto in udienza. Il Cancelliere fissa, su indicazione del Presidente della Camera, i termini di cui all'uopo dispongono.
4. Dopo le correzioni, il processo verbale viene firmato dal Presidente e dal Cancelliere; esso fa fede del suo contenuto.

CAPITOLO VII - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA GRANDE CAMERA

Articolo 71 - Applicabilità delle disposizioni procedurali

1. Le disposizioni che disciplinano il procedimento davanti alle Camere si applicano, *mutatis mutandis*, a quello davanti alla Grande Camera.
2. I poteri di cui la Camera dispone in base agli articoli 54 § 3 e 59 § 3 del presente Regolamento riguardo alla previsione di un'udienza possono essere esercitati anche dal Presidente della Grande Camera nei procedimenti davanti a quest'ultima.

Articolo 72 - Rimessione della competenza dalla Camera alla Grande Camera

1. Ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione, se la questione oggetto del ricorso all'esame della Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dare luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non vi si opponga conformemente al § 2 di questo articolo. La decisione che dispone la rimessione non deve essere motivata.
2. Il Cancelliere comunica alle parti l'intenzione della Camera di declinare la sua competenza in favore della Grande Camera. Esse dispongono di un mese di tempo dalla data di tale comunicazione per depositare in Cancelleria un'obiezione scritta debitamente motivata. Ogni obiezione che non soddisfi tali condizioni sarà ritenuta invalida dalla Camera.

Articolo 73 - Rinvio alla Grande Camera su istanza di parte

1. Ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione, ogni parte può in circostanze eccezionali, nel termine di tre mesi a far data dalla pronuncia della sentenza da parte di una Camera, depositare in Cancelleria un'istanza scritta di rinvio alla Grande Camera. La parte dovrà specificare nell'istanza i gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o le gravi questioni di carattere generale che, a suo giudizio, giustificano l'esame da parte della Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito conformemente all'articolo 24 § 5 del presente Regolamento esamina l'istanza sulla sola base del fascicolo esistente. Il collegio accoglie l'istanza solo se ritiene che il caso sollevi simili problemi o questioni. La decisione di rigetto dell'istanza non deve essere motivata.
3. Se il collegio accoglie l'istanza, la Grande Camera si pronuncia con sentenza.

Capitolo VIII - Delle sentenze

Articolo 74 - Contenuto della sentenza

1. Ogni sentenza di cui agli articoli 42 e 44 della Convenzione contiene:
 - a) il nome del Presidente e degli altri giudici che compongono la Camera, del Cancelliere o del Cancelliere aggiunto;
 - b) la data della sua adozione e quella della sua pronuncia;
 - c) l'indicazione delle parti;
 - d) il nome degli agenti, degli avvocati e dei consulenti delle parti;
 - e) il resoconto del procedimento;
 - f) i fatti di causa;
 - g) una sintesi delle conclusioni delle parti;
 - h) i motivi di diritto;
 - i) il dispositivo;

- j) la decisione adottata in ordine alle spese processuali, ove essa vi sia;
 - k) l'indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza;
 - l) ove necessario, l'indicazione del testo che fa fede.
2. Ogni giudice che ha partecipato all'esame del caso ha il diritto di allegare alla sentenza sia la propria opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una mera dichiarazione di dissenso.

Articolo 75¹⁷ - Decisione sulla questione dell'equa soddisfazione

1. Qualora la Camera accerti una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, essa decide con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione se la questione, dopo essere stata sollevata conformemente all'articolo 60 del presente Regolamento, è matura per la decisione; in caso contrario, se la questione non è pronta per essere decisa, la Camera si riserva in tutto in parte, fissando il successivo procedimento.
2. Per decidere sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Camera deve essere composta, nei limiti del possibile, dagli stessi giudici che hanno preso parte all'esame di merito del caso. Ove non sia possibile ricostituire la Camera nella sua composizione originaria, il Presidente della Corte la completa o costituisce mediante sorteggio.
3. Nel caso in cui concede un'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, qualora il pagamento non avvenga nel termine indicato, siano dovuti gli interessi moratori sulle somme accordate.
4. Nell'ipotesi in cui la Corte riceva comunicazione di un accordo intervenuto tra la parte danneggiata e la Parte contraente responsabile, ne verifica l'equità e, se lo ritiene tale, dispone la radiazione del ricorso dal ruolo conformemente all'articolo 43 § 3 del presente Regolamento.

Articolo 76 - Lingua della sentenza

1. La Corte rende tutte le sue sentenze in inglese o in francese, a meno che non decida di rendere la sentenza in entrambe le lingue ufficiali.
2. La pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, quale prevista dall'articolo 78 del presente Regolamento, viene effettuata nelle due lingue ufficiali della Corte.

Articolo 77 - Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza

1. La sentenza è firmata dal Presidente della Camera e dal Cancelliere.
2. La sentenza può essere letta in pubblica udienza dal Presidente della Camera o da un altro giudice da questi designato. Gli agenti e i rappresentanti sono avvisati a tempo debito della data dell'udienza. In caso contrario, la comunicazione di cui al § 3 di questo articolo equivarrà a pronuncia.
3. La sentenza viene trasmessa al Comitato dei Ministri. Il Cancelliere ne invia copia autenticata alle parti, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ai terzi intervenenti e ad ogni altra persona direttamente interessata. L'originale, debitamente firmato e sigillato, viene depositato negli archivi della Corte.

¹⁷ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004

Articolo 78 - Pubblicazione delle sentenze e di altri documenti

Conformemente all'articolo 44 § 3 della Convenzione, le sentenze definitive della Corte sono pubblicate nella forma più opportuna, sotto l'autorità del Cancelliere. Il Cancelliere è inoltre responsabile della pubblicazione della raccolta ufficiale contenente una selezione di sentenze e di decisioni, nonché tutti i documenti che il Presidente della Corte ritiene utile pubblicare.

Articolo 79 - Richiesta di interpretazione di una sentenza

1. Ciascuna parte può chiedere l'interpretazione della sentenza entro l'anno successivo alla sua pronuncia.
2. La domanda deve essere depositata in Cancelleria e deve indicare con precisione il punto o i punti del dispositivo della sentenza di cui si chiede l'interpretazione.
3. La Camera che ha trattato il caso può decidere d'ufficio di respingere la domanda per mancanza di motivi che ne giustifichino l'esame. Qualora non sia possibile ricostituire la Camera nella sua composizione originaria, il Presidente della Corte la completa o costituisce mediante sorteggio.
4. Se la Camera non rigetta la domanda, il Cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare eventuali osservazioni per iscritto nel termine fissato dal Presidente della Camera. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera si pronuncia con sentenza.

Articolo 80 - Domanda di revisione di una sentenza

1. Nell'ipotesi in cui venga scoperto un fatto che, per sua natura, avrebbe potuto esercitare un'influenza decisiva sull'esito di un caso già deciso e che, al momento della sentenza, era ignoto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto dalla parte, quest'ultima può, nel termine di sei mesi a far data dal momento in cui è venuta a conoscenza del fatto, adire la Corte con una domanda di revisione della sentenza in questione.
2. La domanda deve specificare la sentenza della quale si chiede la revisione, deve contenere le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni previste al § 1 di questo articolo ed essere accompagnata da una copia dei documenti a sostegno. Tale domanda deve essere depositata in Cancelleria con gli allegati.
3. La Camera che ha trattato il caso può decidere d'ufficio di respingerla per mancanza di motivi che ne giustifichino l'esame. Qualora non sia possibile ricostituire la Camera nella sua composizione originaria, il Presidente della Corte la costituisce o completa mediante sorteggio.
4. Se la Camera non rigetta la domanda, il Cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare eventuali osservazioni per iscritto nel termine fissato dal Presidente della Camera. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera si pronuncia con sentenza.

Articolo 81 - Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze

Senza pregiudizio per le disposizioni relative alla revisione delle sentenze e per la nuova iscrizione al ruolo dei ricorsi, gli errori materiali, quelli di calcolo e le inesattezze palesi possono essere rettificati dalla Corte sia d'ufficio sia su istanza di parte, se tale istanza viene presentata entro un mese dalla data della pronuncia della decisione o della sentenza.

CAPITOLO IX - DEI PARERI CONSULTIVI

Articolo 82

In materia di pareri consultivi, la Corte applica, oltre alle disposizioni degli articoli 47, 48, 49 della Convenzione, le seguenti disposizioni. Essa applica anche, nella misura che ritiene opportuna, le altre disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 83¹⁸

La richiesta di parere consultivo è indirizzata al Cancelliere. Essa indica in termini esaustivi e precisi la questione sulla quale è richiesto il parere della Corte e, inoltre:

- a) la data in cui il Comitato dei Ministri ha adottato la decisione prevista dall'articolo 47 § 3 della Convenzione;
- b) il nome e l'indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte tutte le spiegazioni che potrebbe richiedere.

Deve essere Allegato alla richiesta ogni documento utile a chiarire la questione.

Articolo 84¹⁹

1. Non appena la riceve, il Cancelliere trasmette copia della richiesta e dei suoi allegati a tutti i membri della Corte.
2. Egli informa le Parti contraenti che la Corte è disposta a ricevere le loro osservazioni scritte.

Articolo 85²⁰

1. Il Presidente della Corte fissa i termini nei quali saranno depositate le osservazioni scritte o gli altri documenti.
2. Le osservazioni scritte o gli altri documenti devono essere indirizzati al Cancelliere. Il Cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 86

Concluso il procedimento scritto, il Presidente della Corte decide sull'opportunità di consentire alle Parti contraenti che hanno presentato osservazioni per iscritto di svilupparle oralmente nel corso di un'udienza fissata a tale scopo.

Articolo 87²¹

1. Una Grande Camera è costituita per esaminare le richieste di parere consultivo.
2. Se la Grande Camera ritiene che la richiesta non rientri nella sua competenza come definita dall'articolo 47 della Convenzione, essa ne dà atto con una decisione motivata.

Articolo 88²²

¹⁸ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005

¹⁹ Ibidem

²⁰ Ibidem

²¹ Come modificato dalla Corte il 4 luglio 2005

²² Ibidem

1. Le decisioni motivate e i pareri consultivi sono emanati a maggioranza dei voti dalla Grande Camera. Essi riportano il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza.
2. Ogni giudice può, qualora lo desideri, allegare alla decisione motivata o al parere della Corte sia la propria opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una mera dichiarazione di dissenso.

Articolo 89²³

La decisione motivata o il parere consultivo possono essere letti in udienza pubblica, in una delle due lingue ufficiali, dal Presidente della Grande Camera o da un altro giudice da lui delegato, previo avviso del Comitato dei Ministri e di ciascuna Parte contraente. In caso contrario, si procede alla notifica prevista dall'articolo 90 del Regolamento.

Articolo 90²⁴

Il parere consultivo o la decisione motivata sono firmati dal Presidente della Grande Camera e dal Cancelliere. L'originale, debitamente firmato e sigillato, viene depositato negli archivi della Corte. Il Cancelliere ne trasmette copia autenticata al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

CAPITOLO X - DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 91

1. Il Presidente della Camera può, sia su istanza di un ricorrente che ha introdotto un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, sia d'ufficio, concedere il gratuito patrocinio a tale ricorrente per la difesa della sua causa a partire dal momento in cui, conformemente all'articolo 54 § 2 (b) del presente Regolamento, la Parte contraente convenuta ha presentato per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso o che il termine concessogli a tal fine è decorso.
2. Fatto salvo l'articolo 96 del presente Regolamento, quando al ricorrente è concesso il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa davanti alla Camera, egli continua a beneficiarne davanti alla Grande Camera.

Articolo 92

Il gratuito patrocinio può essere concesso solo se il Presidente della Camera constata:

- a) che la sua concessione è necessaria per una corretta conduzione del caso davanti alla Camera;
- b) che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare.

Articolo 93

1. Al fine di accertare se il ricorrente disponga o meno di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare, egli è invitato a compilare una dichiarazione che specifichi il suo reddito, le sue disponibilità patrimoniali ed i suoi impegni finanziari nei confronti delle persone a suo carico, nonché ogni altro

²³ Ibidem

²⁴ Ibidem

obbligo pecuniario. La dichiarazione deve essere autenticata dalla o dalle autorità nazionali competenti.

2. La Parte contraente in causa è invitata a presentare le sue osservazioni per iscritto.
3. Dopo aver acquisito le informazioni di cui ai § 1 e 2 di questo articolo, il Presidente della Camera decide per la concessione o il diniego del gratuito patrocinio. Il Cancelliere ne informa le parti interessate.

Articolo 94

1. Gli onorari devono essere versati soltanto ad un avvocato o ad altra persona designata conformemente all'articolo 36 § 4 del presente Regolamento. Essi possono, se del caso, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito.
2. Oltre agli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di viaggio e di soggiorno, nonché gli altri esborsi necessari sostenuti dal ricorrente o dal suo rappresentante.

Articolo 95

Una volta concesso il gratuito patrocinio, il Cancelliere determina:

- a) l'entità degli onorari da versare conformemente al tariffario vigente;
- b) la somma da versare a titolo di spese.

Articolo 96

Qualora si accerti che le condizioni enunciate all'articolo 92 non sono più soddisfatte, il Presidente della Camera può in qualsiasi momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 97 e 98

Abrogati

Articolo 99 - Rapporti tra la Corte e la Commissione

1. Per i casi deferiti alla Corte ai sensi dell'articolo 5 §§ 4 e 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri per partecipare all'esame del caso davanti alla Corte.
2. Per i casi menzionati al § 1 di questo articolo, la Corte tiene conto del rapporto adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 31 previgente della Convenzione.
3. Salvo diversa decisione del Presidente della Camera, il rapporto è reso pubblico dal Cancelliere della Corte nel più breve tempo possibile dopo che sia stata adita la Corte.
4. Per i casi deferiti alla Corte ai sensi dell'articolo 5 §§ da 2 a 5 del Protocollo n. 11, gli altri documenti che compongono il fascicolo della Commissione, incluse tutte le memorie e le osservazioni, restano riservati, a meno che il Presidente della Camera non decida diversamente.

5. Per i casi nei quali la Commissione ha acquisito delle testimonianze ma non è riuscita ad adottare un rapporto ai sensi dell'articolo 31 previgente della Convenzione, la Corte prende in considerazione i processi verbali integrali, la documentazione ed il parere adottato dalla delegazione della Commissione a conclusione delle indagini.

Articolo 100 - Procedimento dinanzi ad una Camera e alla Grande Camera

1. Quando un caso viene deferito alla Corte in base all'articolo 5 § 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera, costituito conformemente all'articolo 24 § 6 del presente Regolamento, decide, sulla sola base del fascicolo, se detto caso debba essere deciso da una Camera o dalla Grande Camera.
2. Qualora il caso venga deciso da una Camera, la sentenza di quest'ultima è definitiva, conformemente all'articolo 5 § 4 del Protocollo n. 11, e l'articolo 73 del presente Regolamento non si applica.
3. I casi, trasmessi alla Corte ai sensi dell'articolo 5 § 5 del Protocollo n. 11, sono deferiti alla Grande Camera dal Presidente della Corte.
4. Per ciascun caso trasmesso in base all'articolo 5 § 5 del Protocollo n. 11, la Grande Camera è completata da giudici designati a rotazione in seno ad uno dei gruppi menzionati nell'articolo 24 § 31 del presente Regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascuno dei gruppi. (Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004).

Articolo 101 - Concessione del gratuito patrocinio

Fatto salvo l'articolo 96 del presente Regolamento, per i casi deferiti alla Corte in applicazione dell'articolo 5 §§ da 2 a 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, il ricorrente cui è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento dinanzi alla Commissione o alla vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa davanti alla Corte.

Articolo 102²⁵ - Domanda di revisione di una sentenza

1. Qualora una parte presenti una domanda di revisione di una sentenza pronunciata dalla vecchia Corte, il Presidente della Corte la trasmette ad una delle Sezioni in conformità alle condizioni previste dagli articoli 51 o 52 del presente Regolamento, a seconda del caso.
2. In deroga all'articolo 80 § 3 del presente Regolamento, il Presidente della Sezione interessata costituisce un nuova Camera per l'esame della domanda.
3. La Camera da costituirsi comprende quali membri di diritto:
 - a) il presidente della Sezione e, siano essi o meno componenti della Sezione interessata,
 - b) il giudice eletto in relazione alla Parte contraente interessata o, se impedito, ogni giudice designato in applicazione dell'articolo 29 del presente Regolamento;
 - c) ciascun membro della Corte che abbia fatto parte della Camera originaria della vecchia Corte che ha pronunciato la sentenza.

²⁵ Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004

4. a) Il Presidente della Sezione sorteggia gli altri membri della Camera tra i componenti della Sezione interessata;
- b) I componenti della Sezione che non sono così nominati siedono in qualità di giudici supplenti.

TITOLO IV - NORME FINALI

Articolo 103 - Emendamento o sospensione di un articolo

1. Ciascuna delle disposizioni del presente Regolamento può essere emendata in base ad una proposta, presentata anticipatamente, approvata dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in sessione plenaria. La proposta di emendamento, formulata per iscritto, deve pervenire al Cancelliere almeno un mese prima della sessione nella quale deve essere esaminata. Quando riceve tale proposta, il Cancelliere la comunica nel più breve tempo possibile a tutti i membri della Corte.
2. L'applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che tale decisione sia adottata all'unanimità dalla Camera interessata. La sospensione così decisa dispiega i suoi effetti solamente in relazione allo specifico caso per il quale è proposta.

Articolo 104²⁶ - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 1998.

²⁶ Gli emendamenti adottati l'8 dicembre 2000 sono entrati in vigore immediatamente. Gli emendamenti adottati il 17 giugno 2002 e l'8 luglio 2002 sono entrati in vigore il 1° ottobre 2002. Gli emendamenti adottati il 7 luglio 2003 sono entrati in vigore il 1° novembre 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dicembre 2004 sono entrati in vigore il 1° marzo 2005. Gli emendamenti adottati il 4 luglio 2005 sono entrati in vigore il 3 ottobre 2005. Gli emendamenti adottati il 7 novembre 2005 sono entrati in vigore il 1° dicembre 2005

ACCORDO EUROPEO SULLE PERSONE PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Adottato il 5 marzo 1996

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,

firmatari del presente Accordo,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (chiamata in seguito «la Convenzione»);

visto l'Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure penali davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, firmata a Londra il 6 maggio 1969;

visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristrutturava il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (chiamato in seguito «Protocollo n. 11 alla Convenzione»), che istituisce una nuova Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (chiamata in seguito «la Corte») in sostituzione della Commissione e della Corte europee dei diritti dell'uomo;

considerato, alla luce di questo sviluppo, che, onde meglio realizzare gli obiettivi della Convenzione, alle persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte debbono essere accordate determinate immunità e facilitazioni per il tramite di un nuovo accordo, l'Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (chiamato in seguito «l'Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo si applica alle seguenti persone:
 - (a) ogni persona che partecipa alla procedura davanti alla Corte, sia in quanto parte, sia come rappresentante o consulente di una parte;
 - (b) i testimoni, i periti chiamati dalla Corte, e le altre persone invitate dal Presidente della Corte a partecipare alla procedura.
2. Per l'applicazione del presente Accordo, la parola «Corte» designa i comitati, le camere, il collegio della Grande Camera, la Grande Camera e i giudici. L'espressione «partecipare alla procedura» designa inoltre ogni comunicazione preliminare relativa all'introduzione di un'istanza diretta contro uno Stato parte alla Convenzione.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio da parte del Comitato dei Ministri delle funzioni che gli sono devolute in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione, una persona designata nel primo paragrafo del presente articolo sia chiamata a comparire davanti al Comitato o a sottoporle delle dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.

Articolo 2

1. Le persone designate nel primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo godono dell'immunità di giurisdizione per quel che concerne le loro dichiarazioni orali o scritte alla Corte e i documenti che queste persone sottomettono alla Corte.
2. Questa immunità non si applica alla comunicazione al di fuori della Corte delle dichiarazioni fatte o di documenti prodotti davanti alla Corte.

Articolo 3

1. Le Parti contraenti rispettano il diritto delle persone designate nel primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo di corrispondere liberamente con la Corte.
2. Per quel che concerne le persone detenute, l'esercizio di questo diritto implica in particolare quanto segue:
 - (a) la loro corrispondenza deve essere trasmessa e consegnata loro senza indugi eccessivi e inalterata;
 - (b) queste persone non possono essere oggetto di misura disciplinare alcuna in relazione a una comunicazione trasmessa alla Corte per le vie appropriate;
 - (c) queste persone hanno il diritto, in merito a un'istanza alla Corte e a ogni procedura che ne risulti, di corrispondere con un consulente ammesso a patrocinare davanti ai tribunali del Paese dove esse sono detenute e di intrattenersi con lo stesso senza essere ascoltate da qualsiasi altra persona.
3. Nell'applicazione dei precedenti paragrafi non vi deve essere ingerenza di un'autorità pubblica, salvo che si tratti di un'ingerenza prevista dalla legge e che costituisce una misura necessaria, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla ricerca e all'incriminazione di un delitto o alla protezione della salute.

Articolo 4

1.
 - (a) Le Parti contraenti s'impegnano a non impedire alle persone designate nel primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo di circolare e viaggiare liberamente per assistere alla procedura davanti alla Corte e di ritornarne.
 - (b) Nessuna altra restrizione può essere imposta a tali movimenti e spostamenti se non quelle, previste dalla legge, costituenti misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei delitti, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
2.
 - (a) Nei Paesi di transito e nel Paese dove si svolge la procedura, queste persone non possono essere né perseguite, né detenute, né sottoposte ad alcuna altra restrizione della libertà personale, per fatti o condanne anteriori all'inizio del viaggio.
 - (b) Ogni Parte contraente può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai propri cittadini. Una tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. Le Parti contraenti s'impegnano a lasciar rientrare queste persone sul loro territorio allorché le stesse vi hanno iniziato il viaggio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano d'essere applicate quando la persona interessata ha avuto la possibilità, durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalla Corte, di rientrare nel Paese dal quale era iniziato il suo viaggio.

5. In caso di conflitto tra i doveri risultanti per una Parte contraente dal paragrafo 2 del presente articolo e i doveri risultanti da una convenzione del Consiglio d'Europa o da un trattato d'extradizione o da altro trattato relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale concluso con altre Parti contraenti, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono poeriori.

Articolo 5

1. Le immunità e facilitazioni sono accordate alle persone designate nel primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo unicamente per assicurare loro la libertà di parola e l'indipendenza necessarie al compimento delle funzioni, dei compiti o doveri, o all'esercizio dei loro diritti davanti alla Corte.
2.
 - (a) Soltanto la Corte ha facoltà di decidere che l'immunità prevista al primo paragrafo dell'articolo 2 del presente Accordo sia levata totalmente o parzialmente; essa non ha soltanto il diritto ma il dovere di levare l'immunità in tutti quei casi dove, a suo parere, la stessa impedisca di far giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
 - (b) L'immunità può essere levata dalla Corte sia d'ufficio, sia su richiesta di ogni Parte contraente o di qualsiasi persona interessata.
 - (c) Le decisioni che pronunciano o rifiutano la levata dell'immunità sono motivate.
3. Se una Parte contraente attesta che la levata dell'immunità prevista al primo paragrafo dell'articolo 2 del presente Accordo è necessaria per perseguire un delitto contro la sicurezza nazionale, la Corte deve levare l'immunità nella misura specificata nell'attestazione.
4. Ove sia scoperto un fatto che eserciti un influsso decisivo e che all'epoca della decisione negante la levata dell'immunità era sconosciuto all'autore della richiesta, quest'ultimo può presentare alla Corte una nuova richiesta.

Articolo 6

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come limitativa dei doveri assunti dalle Parti contraenti in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli.

Articolo 7

1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
 - (a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
 - (b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dall'Accordo, conformemente alle

disposizioni dell'articolo 7, se a questa data il Protocollo n. 11 alla Convenzione è entrato in vigore, o alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione in caso contrario.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il suo consenso a essere vincolato dall'Accordo, esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 9

1. Ogni Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o a qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è competente a stipulare.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni territorio designato in virtù del paragrafo precedente il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione in virtù del primo paragrafo potrà essere ritirata, per quel che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste all'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 10

1. Il presente Accordo resterà in vigore senza limiti di durata.
2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la concerne, disdire il presente Accordo mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario generale. Tuttavia, una tale disdetta non può aver per effetto di svincolare la Parte contraente interessata dagli obblighi che, in virtù del presente Accordo, fossero sorti nei confronti di una persona designata nel primo paragrafo dell'articolo 1.

Articolo 11

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- (a) ogni firma;
- (b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9;
- (d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 5 marzo 1996, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

CARTA SOCIALE EUROPEA

Adottata il 18 ottobre 1961

Preambolo

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra gli Stati membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale, specialmente per la difesa e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;

Considerando che ai termini della Convenzione per la Difesa dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare ai loro popoli i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti;

Considerando che il godimento dei diritti deve essere assicurato senza alcuna discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione pubblica, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;

Decisi a fare in comune tutti gli sforzi per migliorare il livello di vita e per promuovere il benessere di tutte le categorie delle loro popolazioni, tanto rurali, quanto urbane, mediante adeguate istituzioni e realizzazioni,

hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Le Parti contraenti riconoscono come obiettivi di una politica che esse perseguiranno con ogni mezzo idoneo, sul piano nazionale e sul piano internazionale, la realizzazione di condizioni adatte ad assicurare l'esercizio effettivo dei diritti e dei principi seguenti:

- 1 - Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con una occupazione liberamente accettata.
- 2 - Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.
- 3 - Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza e all'igiene nel lavoro.
- 4 - Tutti i lavoratori hanno diritto ad una equa remunerazione, che assicuri loro, come pure alle loro famiglie, un livello di vita soddisfacente.
- 5 - Tutti i lavoratori e i datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali e internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali.
- 6 - Tutti i lavoratori ed i datori di lavoro hanno diritto di stipulare contratti collettivi.

- 7 - I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad una protezione speciale contro i pericoli fisici e morali ai quali essi sono esposti.
- 8 - Le lavoratrici, in caso di maternità, e le altre lavoratrici, nei casi che lo richiedano, hanno diritto ad una protezione speciale nel lavoro.
- 9 - Ogni persona ha diritto a mezzi adeguati di orientamento professionale, che l'aiutino a scegliere una professione conformemente alle sue attitudini personali e ai suoi interessi.
- 10 - Ogni persona ha diritto a mezzi adeguati di formazione professionale.
- 11 - Ogni persona ha il diritto di beneficiare di tutte le misure che le consentano di godere del migliore stato di salute che essa possa raggiungere.
- 12 - Tutti i lavoratori e i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.
- 13 - Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti, ha diritto all'assistenza sociale e medica.
- 14 - Ogni persona ha il diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.
- 15 - Ogni persona invalida ha il diritto alla formazione professionale ed alla rieducazione professionale e sociale, qualunque sia l'origine e la natura della sua invalidità.
- 16 - La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad una protezione sociale, giuridica ed economica adeguata per assicurare il suo pieno sviluppo.
- 17 - La madre ed il fanciullo, indipendentemente dalla situazione matrimoniale e dai rapporti familiari, hanno diritto ad una protezione sociale ed economica adeguata.
- 18 - I cittadini di una delle Parti contraenti hanno il diritto di esercitare sul territorio di un'altra parte ogni attività lucrativa, a condizioni di parità con i cittadini di quest'ultima, ferme restando le restrizioni fondate su serie ragioni di carattere economico e sociale.
- 19- I lavoratori migranti, cittadini di una delle Parti contraenti e le loro famiglie, hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte contraente.

PARTE SECONDA

Le parti contraenti si impegnano a considerarsi vincolate agli obblighi che nascono dagli articoli e dai paragrafi segnalati, come previsto nella Parte III.

Articolo 1 - Diritto al lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - a riconoscere come uno dei loro principali obiettivi e responsabilità la realizzazione ed il mantenimento di un livello di occupazione più elevato e più stabile possibile, per la realizzazione della piena occupazione;

- 2 - a proteggere in modo efficace il diritto del lavoratore a guadagnarsi la sua vita in una occupazione liberamente accettata;
- 3 - ad organizzare o mantenere servizi gratuiti di collocamento per tutti i lavoratori;
- 4 - a garantire o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - a fissare una durata ragionevole al lavoro giornaliero e settimanale, la settimana lavorativa dovendo essere progressivamente ridotta, per quanto lo consentano l'aumento della produttività e gli altri fattori in gioco;
- 2 - a prevedere dei giorni festivi pagati;
- 3 - ad assicurare la concessione di ferie annuali pagate, della durata minima di due settimane;
- 4 - ad assicurare ai lavoratori impiegati in determinate occupazioni dannose o insalubri sia una riduzione della durata del lavoro, sia ferie supplementari pagate;
- 5 - ad assicurare un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana riconosciuto come giorno di riposo, secondo la tradizione e gli usi del paese o della regione.

Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all'igiene del lavoro

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - ad emanare regolamenti di sicurezza e di igiene;
- 2 - ad emanare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;
- 3 - a consultare, allorché ve ne sia l'opportunità, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle misure volte a migliorare la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Articolo 4 - Diritto ad un'equa retribuzione

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente per assicurare loro, così come alla loro famiglia, un livello di vita decoroso;
- 2 - a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso di retribuzione maggiorato per le ore di lavoro straordinario, eccezione facendo per certi casi particolari;

- 3 - a riconoscere il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ad una retribuzione uguale per un lavoro di eguale valore;
- 4 - a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un periodo ragionevole di preavviso in caso di cessazione dal lavoro;
- 5 - a non autorizzare ritenute sui salari che alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale o stabiliti da contratti collettivi o da sentenze arbitrali.

L'esercizio di questi diritti deve essere assicurato per mezzo di contratti collettivi liberamente conclusi, per mezzo di metodi legali di determinazione dei salari e con ogni altro mezzo adeguato alle condizioni nazionali.

Articolo 5 - Diritto sindacale

Per garantire o per promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali e internazionali per la difesa dei loro interessi economici e sociali, e di aderire a queste organizzazioni, le Parti contraenti si impegnano a fare in modo che la legislazione nazionale non leda questa libertà, né sia applicata in modo da lederla.

La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui esse possono applicarsi a questa categoria di persone sono ugualmente determinate dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

Articolo 6 - Diritto di negoziazione collettiva

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di negoziazione collettiva, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - a favorire la consultazione paritetica tra lavoratori e datori di lavoro;
- 2 - a promuovere, quando ciò sia necessario ed utile, l'istituzione di procedure di trattative volontarie tra i datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro, da una parte, e le organizzazioni dei lavoratori, dall'altra, per regolare le condizioni di impiego per mezzo di contratti collettivi;
- 3 - a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di procedure adatte di conciliazione e di arbitrato volontario per regolare i conflitti di lavoro;

e riconoscono:

- 4 - il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro ad azioni collettive in caso di conflitto di interesse, ivi compreso il diritto di sciopero, fermi restando gli obblighi che potrebbero derivare dai contratti collettivi in vigore.

Articolo 7 - Diritto dei fanciulli e degli adolescenti alla protezione

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei fanciulli e degli adolescenti alla protezione, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - a fissare a 15 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro, pur essendo ammesse deroghe per i fanciulli impiegati in determinati lavori leggeri, che non presentino il pericolo di arrecare danno alla loro salute, alla loro moralità e alla loro educazione;
- 2 - a fissare una età minima più elevata di ammissione al lavoro per alcune occupazioni determinate considerate come dannose e insalubri;
- 3 - a vietare che i fanciulli sottoposti ancora all'obbligo scolastico siano impiegati in lavori che impediscano loro di beneficiare pienamente di questa istruzione;
- 4 - a limitare la durata del lavoro dei lavoratori al di sotto dei 16 anni in modo che essa corrisponda alle esigenze del loro sviluppo e, più particolarmente, ai bisogni della loro formazione professionale;
- 5 - a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori ed apprendisti ad una retribuzione equa o ad un'indennità adeguata;
- 6 - a prevedere che le ore consacrate dai giovani alla loro formazione professionale durante la durata normale del lavoro, con il consenso del datore di lavoro, siano considerate come comprese nella giornata lavorativa;
- 7 - a fissare ad un minimo di tre settimane la durata delle ferie annuali retribuite per i lavoratori al di sotto dei 18 anni;
- 8 - a vietare l'impiego dei lavoratori al di sotto dei 18 anni in lavori notturni, eccezione fatta per alcuni lavori determinati dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;
- 9 - a prevedere che i lavoratori al di sotto dei 18 anni occupati in alcuni lavori determinati dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale debbano essere sottoposti ad un controllo medico regolare;
- 10 - ad assicurare una protezione speciale contro i danni fisici e morali ai quali i fanciulli e gli adolescenti sono esposti, e specialmente contro quelli che derivano in maniera diretta o indiretta dal loro lavoro.

Articolo 8 - Diritto delle lavoratrici alla protezione

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle lavoratrici alla protezione, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - ad assicurare alle donne, prima e dopo il parto, un riposo di una durata totale di almeno 12 settimane, mediante congedi pagati, mediante prestazione adeguate di sicurezza sociale, o mediante prestazioni finanziate con fondi pubblici;

- 2 - a considerare come illegale per il datore di lavoro di notificare il suo licenziamento ad una donna durante l'assenza per maternità o in una data tale che il periodo di preavviso termini durante detta assenza;
- 3 - ad assicurare alle madri che allattano i loro bambini riposi intermedi sufficienti a questo scopo;
- 4 -
 - a) a regolamentare l'impiego della manodopera femminile nel lavoro notturno nelle occupazioni industriali;
 - b) a vietare ogni impiego di manodopera femminile nei lavori di sottosuolo nelle miniere o, se è il caso, in tutti i lavori che non siano adatti a questa manodopera, per il loro carattere dannoso, insalubre o fastidioso.

Articolo 9 - Diritto all'orientamento professionale

Per assicurare l'esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti contraenti si impegnano a procurare o promuovere, per quanto è necessario, un servizio che aiuterà tutte le persone, ivi comprese quelle minorate, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o al miglioramento professionale tenuto conto delle caratteristiche dell'interessato e del rapporto esistente fra queste e le possibilità di impiego del mercato del lavoro; questo aiuto dovrà essere prestato gratuitamente, tanto ai giovani, ivi compresi i fanciulli in età di obbligo scolastico, quanto agli adulti.

Articolo 10 - Diritto alla formazione professionale

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla formazione professionale, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - ad assicurare o a favorire, per quanto è necessario, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle che sono minorate, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e ad accordare mezzi che permettano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario secondo il solo criterio dell'attitudine individuale;
- 2 - ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato e di altri sistemi di formazione dei giovani ragazzi e ragazze, nei loro diversi impieghi;
- 3 - ad assicurare o a favorire, per quanto è necessario:
 - a) misure adeguate e facilmente accessibili per la formazione dei lavoratori adulti;
 - b) misure speciali per la riqualificazione professionale dei lavoratori adulti resa necessaria dalla evoluzione tecnica e da un nuovo orientamento del mercato del lavoro;
- 4 - ad incoraggiare la piena utilizzazione dei mezzi previsti da disposizione adeguate come:
 - a) la riduzione o l'abolizione di tutti i diritti e contributi;

- b) la concessione di una assistenza finanziaria nei casi che la richiedano;
- c) l'inclusione, nelle ore normali di lavoro, del tempo dedicato ai corsi supplementari di formazione, seguiti dal lavoratore durante l'impiego, a richiesta del suo datore di lavoro;
- d) la garanzia, per mezzo di un controllo adeguato, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione per giovani lavoratori e, in generale, dell'adeguata protezione dei giovani lavoratori.

Articolo 11 - Diritto alla protezione della salute

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla protezione della salute, le Parti contraenti si impegnano a prendere direttamente, sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, misure adeguate, che si propongano specialmente:

- 1 - di eliminare, nella misura del possibile, le cause di una salute imperfetta;
- 2 - di prevedere servizi di consultazione e di educazione per il miglioramento della salute e lo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;
- 3 - di prevenire, nella misura del possibile, le malattie epidemiche, endemiche ed altre.

Articolo 12 - Diritto alla sicurezza sociale

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza sociale, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;
- 2 - a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello necessario per la ratifica della Convenzione Internazionale del Lavoro (n. 102), concernente le norme minime di sicurezza sociale;
- 3 - a sforzarsi di portare progressivamente il regime di sicurezza sociale ad un livello più alto;
- 4 - a prendere, mediante accordi bilaterali o multilaterali adeguati o con altri mezzi, e con la riserva delle condizioni stabilite in questi accordi, le misure necessarie per assicurare:
 - a) l'uguaglianza di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti contraenti ed i cittadini delle altre Parti per ciò che riguarda i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi accordati dalle legislazioni di sicurezza sociale, quali che possano essere gli spostamenti, che le persone protette potrebbero effettuare nell'ambito dei territori delle Parti contraenti;
 - b) la concessione, il mantenimento ed il ristabilimento dei diritti alla sicurezza sociale con dei mezzi, quali la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di impiego, compiuti conformemente alla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 13 - Diritto all'assistenza sociale e medica

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla assistenza sociale e medica, le Parti contraenti si impegnano:

- 1- a sorvegliare che ogni persona, che non disponga di risorse sufficienti e che non sia in grado di procurarsele con i propri mezzi o di riceverle da un'altra fonte, soprattutto con prestazioni che risultano da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere una assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure rese necessarie dal suo stato;
- 2 - a sorvegliare che le persone che beneficiano di una tale assistenza non abbiano per questa ragione a soffrire di una diminuzione dei loro diritti politici e sociali;
- 3 - a prevedere che ciascuno possa ottenere, da parte dei servizi competenti di carattere pubblico o privato, tutti i consigli e tutto l'aiuto personale necessario per prevenire, per far cessare o per diminuire lo stato di bisogno personale e familiare:
- 4 - ad applicare, su un piede di parità con i nazionali le disposizioni contemplate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti contraenti che si trovino legalmente sul proprio territorio, in conformità degli obblighi che esse assumono in virtù della Convenzione Europea di Assistenza Sociale Medica, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Articolo 14 - Diritto a beneficiare dei servizi sociali

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto a beneficiare dei servizi sociali, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - ad incoraggiare od organizzare i servizi che utilizzano i metodi propri del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi della Comunità come pure il loro adattamento all'ambiente sociale;
- 2 - ad incoraggiare la partecipazione delle persone e delle organizzazioni volontarie e di altre organizzazioni alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

Articolo 15 - Diritto delle persone fisicamente o mentalmente minorate alla formazione professionale ed al riadattamento professionale e sociale

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle persone fisicamente o mentalmente minorate alla formazione professionale ed al riadattamento professionale e sociale, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - a prendere misure adatte per mettere a disposizione degli interessati mezzi di formazione professionale, ivi compresi, se è il caso, istituti specializzati di carattere pubblico e privato;
- 2 - a prendere misure adeguate per il collocamento delle persone fisicamente minorate, specialmente per mezzo di servizi specializzati di collocamento, di possibilità di impiego protetto e di misure atte ad incoraggiare i datori di lavoro ad assumere persone fisicamente minorate.

Articolo 16 - Diritto della famiglia ad una protezione sociale, giuridica ed economica

Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti contraenti si impegnano a promuovere la protezione economica, giuridica e sociale della vita familiare, specialmente per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali, di incoraggiamento alla costruzione di alloggi adeguati ai bisogni delle famiglie, di aiuti alle giovani coppie e di ogni altra misura idonea.

Articolo 17 - Diritto della madre e del fanciullo ad una protezione sociale ed economica

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto della madre e del fanciullo ad una protezione sociale ed economica, le Parti contraenti prenderanno tutte le misure necessarie ed adeguate a questo fine, ivi compresa la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi idonei.

Articolo 18

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto all'esercizio di un'attività lucrativa nel territorio di ogni altra Parte contraente, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - ad applicare i regolamenti esistenti con spirito liberale;
- 2 - a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o a sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse dovute dai lavoratori stranieri o dai loro datori di lavoro;
- 3 - a rendere elastici, su un piano individuale e collettivo, i regolamenti, che disciplinano l'impiego dei lavoratori stranieri;

e riconoscono:

- 4 - il diritto di emigrazione dei loro cittadini desiderosi di esercitare un'attività lucrativa sul territorio delle altre parti contraenti.

Articolo 19 - Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all'assistenza

Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie all'assistenza, sul territorio di ogni altra Parte contraente, le Parti contraenti si impegnano:

- 1 - a mantenere o ad assicurare che esistano adeguati servizi gratuiti incaricati di aiutare questi lavoratori e soprattutto di fornire informazioni precise, e a prendere, per quanto la legislazione e la regolamentazione nazionali lo permettano, tutte le misure utili contro qualsiasi propaganda ingannatrice riguardante l'emigrazione e l'immigrazione;
- 2 - ad adottare, nei limiti della loro giurisdizione, misure adatte per facilitare la partenza, il viaggio e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie, e ad assicurare loro nei limiti della loro giurisdizione, durante il viaggio, i servizi sanitari e medici necessari, come pure buone condizioni igieniche;
- 3 - a promuovere la collaborazione, secondo i casi, tra i servizi sociali pubblici, o privati dei paesi di emigrazione e di immigrazione;

- 4 - a garantire a questi lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio, se e in quanto queste materie siano regolate dalla legislazione o dalla regolamentazione o siano sottoposte al controllo delle Autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello dei loro cittadini per ciò che riguarda le seguenti materie:
- a) la retribuzione e altre condizioni di impiego e di lavoro;
 - b) l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi;
 - c) l'alloggio;
- 5 - ad assicurare a questi lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello dei loro connazionali per ciò che concerne le imposte, le tasse e i contributi relativi al lavoro, che si esigono dal lavoratore;
- 6 - a facilitare per quanto possibile la riunione della famiglia del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi egli stesso nel territorio;
- 7 - ad assicurare a questi lavoratori che si trovano legalmente nel loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello dei loro connazionali per le azioni giudiziarie relative alle questioni menzionate nel presente articolo;
- 8 - a garantire a questi lavoratori, residenti regolarmente sul loro territorio, che essi non potranno essere espulsi a meno che non minaccino la sicurezza dello Stato o contravvengano all'ordine pubblico o ai buoni costumi;
- 9 - a permettere, nei limiti fissati dalla legislazione, il trasferimento di ogni parte dei guadagni e delle economie dei lavoratori migranti che questi desiderano trasferire;
- 10 - ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano per proprio conto, se ed in quanto le misure in questione siano applicabili a questa categoria.

PARTE TERZA

Articolo 20 - Impieghi

- 1 - Ciascuna delle Parti contraenti si impegna:
- a) a considerare la Parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli obiettivi di cui essa perseguirà la realizzazione con ogni mezzo utile, conformemente alle disposizioni del paragrafo introduttivo di detta parte;
 - b) a considerarsi obbligata a seguire almeno cinque dei sette articoli seguenti della Parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 12, 13, 16 e 19;
 - c) a considerarsi obbligata a seguire un numero supplementare di articoli o paragrafi numerati della Parte II della Carta che essa sceglierà, a condizione che il numero

totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la vincolano non sia inferiore a dieci articoli o a quarantacinque paragrafi numerati.

- 2 - Gli articoli o paragrafi scelti conformemente alle disposizioni dei commi b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa dalla Parte contraente al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di approvazione.
- 3 - Ciascuna delle Parti contraenti potrà in qualsiasi momento successivo, dichiarare con una notificazione indirizzata al Segretario Generale, che essa si considera obbligata ad osservare qualsiasi altro articolo o paragrafo numerato che figuri nella Parte II della Carta e che essa non abbia ancora accettato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Questi impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della ratifica dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica.
- 4 - Il Segretario Generale comunicherà a tutti i Governi firmatari ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ogni notifica ricevuta da lui conformemente alla presente parte della Carta.
- 5 - Ciascuna Parte contraente disporrà di un sistema di ispezioni del lavoro adeguato alle proprie condizioni sociali.

PARTE QUARTA

Articolo 21 - Rapporti relativi alle disposizioni accettate

Le Parti contraenti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma da determinarsi dal Comitato dei Ministri, un rapporto biennale, sull'applicazione delle disposizioni della Parte II della Carta che esse hanno accettato.

Articolo 22 - Rapporti relativi alle disposizioni che non sono accettate

Le Parti contraenti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ad intervalli adeguati e su richiesta del Comitato dei Ministri, rapporti relativi alle disposizioni della Parte II della Carta che esse non abbiano accettato né al momento della ratifica o dell'approvazione, né con una notifica ulteriore.

Il Comitato dei Ministri stabilirà a intervalli regolari su quali disposizioni saranno richiesti questi rapporti e quale sarà la loro forma.

Articolo 23 - Comunicazioni e copie

- 1 - Ciascuna delle Parti contraenti indirizzerà copie dei rapporti, di cui agli articoli 21 e 22, a quelle organizzazioni nazionali che sono membri delle organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori che saranno invitate, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, a farsi rappresentare alle riunioni del Sottocomitato del Comitato sociale governativo.

- 2 - Le Parti contraenti trasmettono al Segretario Generale tutte le operazioni sui detti rapporti, ricevute da parte di queste organizzazioni nazionali, qualora queste lo richiedano.

Articolo 24 - Esame dei rapporti

I rapporti presentati al Segretario Generale, in applicazione degli articoli 21 e 22, saranno esaminati da un Comitato di esperti, che sarà pure in possesso di tutte le osservazioni trasmesse al Segretario Generale conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 23.

Articolo 25 - Comitati di esperti

- 1 - Il Comitato di esperti sarà composto di sette membri al massimo, designati dal Comitato dei Ministri su una lista di esperti indipendenti, dalla massima integrità e di riconosciuta competenza nei problemi sociali e internazionali, che saranno proposti dalle Parti contraenti.
- 2 - I membri del Comitato saranno nominati per un periodo di sei anni; il loro mandato potrà essere rinnovato. Tuttavia, i mandati di due dei membri designati al momento della prima nomina scadranno al termine di un periodo di quattro anni.
- 3 - I membri il cui mandato finirà al termine del periodo iniziale di quattro anni saranno designati mediante sorteggio da parte del Comitato dei Ministri immediatamente dopo che avrà avuto luogo la prima nomina.
- 4 - Un membro del Comitato di esperti nominato in sostituzione di un membro il cui mandato non sia ultimato porta a termine il mandato del suo predecessore.

Articolo 26 - Partecipazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro sarà invitata a designare un rappresentante per partecipare, a titolo consultivo, alle deliberazioni del Comitato di esperti.

Articolo 27 - Sottocomitato del Comitato sociale governativo

- 1 - I rapporti delle Parti contraenti come pure le conclusioni del Comitato di esperti saranno sottoposti all'esame di un Sottocomitato del Comitato sociale governativo del Consiglio d'Europa.
- 2 - Questo Sottocomitato sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti. Esso chiederà di inviare, al massimo, due osservatori delle organizzazioni internazionali di datori di lavoro e due delle organizzazioni internazionali dei lavoratori, a titolo consultivo, alle sue riunioni. Esso potrà inoltre nominare, a scopo consultivo, due rappresentanti, al massimo, di organizzazioni internazionali non governative dotate di statuto consultivo presso il Consiglio d'Europa sulle questioni per le quali esse siano particolarmente qualificate, come, per esempio, il benessere sociale e la protezione economica e sociale della famiglia.
- 3- Il Sottocomitato presenterà al Comitato dei Ministri un rapporto sulle sue conclusioni, accludendo il rapporto del Comitato di esperti.

Articolo 28 - Assemblea consultiva

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà all'Assemblea Consultiva le conclusioni del Comitato di esperti.

L'Assemblea Consultiva comunicherà al Comitato dei Ministri il suo parere su queste conclusioni.

Articolo 29 - Comitato dei Ministri

A maggioranza di due terzi dei membri aventi il diritto di parteciparvi, il Comitato dei Ministri, sulla base del rapporto del Sottocomitato e dopo aver sentito l'Assemblea Consultiva, potrà indirizzare a ciascuna delle Parti contraenti tutte le raccomandazioni necessarie.

PARTE QUINTA

Articolo 30 - Deroghe in caso di guerra e di pericolo pubblico

- 1 - In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, tutte le Parti contraenti possono prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Carta, nella stretta misura in cui la situazione lo esige e alla condizione che queste misure non siano in contraddizione con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.
- 2 - Tutte le Parti contraenti, che abbiano esercitato questo diritto di deroga, entro un termine ragionevole, debbono pienamente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno suggerite. Esse devono ugualmente informare il Segretario Generale della data in cui queste misure hanno cessato di essere in vigore ed alla quale le disposizioni della Carta che esse hanno accettato ricevono di nuova piena applicazione.
- 3 - Il Segretario Generale informerà le altre Parti contraenti e il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro di tutte le comunicazioni ricevute conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 31 - Restrizioni

- 1 - I diritti e i principi enunciati nella Parte I, quando saranno effettivamente applicati, nonché il loro esercizio effettivo, come previsto nella Parte II, non potranno essere oggetto di restrizioni o limitazioni non specificate nelle Parti I e II, ad eccezione di quelle previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti o delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.
- 2 - Le restrizioni che in virtù della presente Carta vengono apportate ai diritti ed agli obblighi in essa riconosciuti non possono essere applicate che per lo scopo per cui sono state previste.

Articolo 32 - Rapporti tra la Carta e il diritto interno o gli accordi internazionali

Le disposizioni della presente Carta non devono ledere le disposizioni del diritto interno e dei trattati, delle convenzioni o degli accordi bilaterali o multilaterali che sono o entreranno in vigore e che fossero più favorevoli alle persone protette.

Articolo 33 - Applicazione per mezzo di contratti collettivi

- 1 - Negli Stati membri nei quali le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2, dei paragrafi 4, 6 e 7 dell'articolo 7, e dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della Parte II della presente Carta dipendono normalmente da contratti collettivi conclusi tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori, oppure sono normalmente applicate per via legali; le Parti contraenti possono prendere gli impegni corrispondenti e questi impegni saranno considerati assolti quando queste disposizioni saranno applicate alla grande maggioranza dei lavoratori interessati con questi contratti collettivi o con altri mezzi.
- 2 - Negli Stati membri in cui queste disposizioni dipendono normalmente dalla legislazione, le Parti contraenti possono ugualmente prendere gli impegni corrispondenti e questi impegni saranno considerati assolti quando queste disposizioni saranno applicate per legge alla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

Articolo 34 - Applicazione territoriale

- 1 - La presente Carta si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte contraente. Ciascun Governo firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica o di approvazione, precisare, con dichiarazione fatta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il territorio che è considerato territorio metropolitano a questo fine.
- 2 - Ciascuna Parte contraente può, al momento della ratifica o dell'approvazione della presente carta o in qualunque altro momento successivo, dichiarare, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la Carta, in tutto o in parte, si applicherà a quello o a quei territori non metropolitani designati in detta dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali, o di cui essa assuma la responsabilità internazionale. Essa specificherà in questa dichiarazione gli articoli o i paragrafi della Parte II della Carta che essa accetta come obbligatori per ciò che concerne ciascuno dei territori designati nella dichiarazione.
- 3 - La Carta si applicherà nel territorio o nei territori designati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal trentesimo giorno dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica di questa dichiarazione.
- 4 - Ciascuna Parte contraente potrà, in qualunque momento successivo, dichiarare con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per ciò che riguarda uno o più territori nei quali la Carta viene applicata in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta obbligatorio ciascun articolo o paragrafo numerato che essa non avesse ancora accettato per ciò che riguarda quello o quei territori. Questi impegni ulteriori saranno ritenuti parte integrante della dichiarazione originale per ciò che concerne il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a partire dal trentesimo giorno dopo la data della notifica.
- 5 - Il Segretario Generale comunicherà agli altri Governi firmatari e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ogni notifica che gli sarà stata trasmessa in virtù del presente articolo.

Articolo 35 - Firma, ratifica, entrata in vigore

- 1 - La presente Carta è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o approvata. Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale.
- 2 - La presente Carta entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito del quinto strumento di ratifica o approvazione.
- 3 - Per ciascun firmatario che la ratificherà ulteriormente, la Carta entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.
- 4 - Il Segretario Generale notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro l'entrata in vigore della Carta, i nomi delle Parti contraenti che l'avranno ratificata o approvata e il deposito di ogni strumento di ratifica o di approvazione pervenuto successivamente.

Articolo 36 - Emendamenti

Ciascun membro del Consiglio d'Europa può proporre emendamenti alla presente Carta mediante comunicazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale trasmetterà agli altri membri del Consiglio d'Europa gli emendamenti così proposti, che saranno esaminati dal Comitato dei Ministri e sottoposti per conoscenza all'Assemblea Consultiva. Ciascun emendamento approvato dal Comitato dei Ministri entrerà in vigore trenta giorni dopo che tutte le Parti contraenti avranno comunicato al Segretario Generale la loro accettazione. Il Segretario Generale notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro l'entrata in vigore di questi emendamenti.

Articolo 37 - Denuncia

- 1 - Nessuna Parte contraente può denunciare la presente Carta prima della scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Carta è entrata in vigore per ciò che la concerne o alla scadenza di qualsiasi altro periodo ulteriore di due anni e, in ogni caso, mediante un preavviso di sei mesi notificato al segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti contraenti e il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Questa denuncia non infirma la validità della Carta nei confronti delle altre Parti contraenti, con la riserva che il loro numero non sia mai inferiore a cinque.
- 2 - Ogni Parte contraente può, a termine delle disposizioni enunciate nel paragrafo precedente, denunciare qualsiasi articolo o paragrafo della Parte II della Carta che essa ha accettato con la riserva che il numero degli articoli o dei paragrafi ai quali la Parte contraente è vincolata non sia mai inferiore a dieci nel primo caso e a quarantacinque nel secondo caso e che questo numero di articoli o paragrafi continui a comprendere gli articoli scelti da questa Parte contraente tra quelli ai quali è fatto speciale riferimento nell'articolo 20, paragrafo 1, sottoparagrafo b).
- 3 - Ciascuna Parte contraente può denunciare la presente Carta o qualsiasi articolo o paragrafo della Parte II della Carta alle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, per ciò che riguarda tutto il territorio al quale essa si applica in virtù di una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 34.

Articolo 38 - Allegato

L'Allegato alla presente Carta fa parte integrante di questa.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Carta.

Compilata a Torino il 18 ottobre 1961 in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne consegnerà copie dichiarate conformi a tutti i firmatari.

ALLEGATO ALLA CARTA SOCIALE

Portata della Carta sociale per quanto concerne le persone protette:

- 1 - Con riserva delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli da 1 a 17 non comprendono gli stranieri che nella misura in cui essi siano cittadini delle altre Parti contraenti residenti legalmente o lavoratori legalmente nel territorio della Parte contraente interessata, restando inteso che gli articoli suddetti saranno interpretati alla luce delle disposizioni degli articoli 18 e 19.

La presente interpretazione non esclude l'estensione di diritti analoghi ad altre persone da una qualsiasi delle Parti contraenti.

- 2 - Ogni Parte contraente accorderà ai rifugiati che rispondano alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, e che risiedano regolarmente sul suo territorio, un trattamento per quanto possibile favorevole, e in ogni caso non meno favorevole di quello al quale essa si è impegnata in virtù della Convenzione del 1951; come pure di tutti gli altri accordi internazionali esistenti ed applicabili ai rifugiati sopra citati.

Parte II: articolo 18, paragrafo 1

Resta inteso che queste disposizioni non riguardano l'ingresso sul territorio delle Parti contraenti e non portano pregiudizio a quelle della Convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1945.

Parte II: articolo 1, paragrafo 2

Questa disposizione non potrà essere interpretata come vietante, né come autorizzante le clausole o pratiche di sicurezza sindacale.

Articolo 4, paragrafo 4

Questa disposizione sarà interpretata in modo da non impedire un licenziamento in tronco in caso di grave mancanza.

Articolo 4, paragrafo 5

Resta inteso che una Parte contraente può prendere l'impegno richiesto in questo paragrafo se le ritenute sui salari sono vietate per la grande maggioranza dei lavoratori, sia dalla legge, sia dai contratti collettivi o dalle sentenze arbitrali, con la sola eccezione degli individui non previsti da questi strumenti.

Articolo 6, paragrafo 4

Resta inteso che ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, può disciplinare con legge il diritto di sciopero a condizione che ogni altra eventuale restrizione a questo diritto possa essere giustificata ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 7, paragrafo 8

Resta inteso che una Parte contraente avrà assolto l'impegno richiesto in questo paragrafo se si uniformerà allo spirito di questo impegno, prevedendo nella sua legislazione che la grande maggioranza dei minori di 18 anni non sarà impiegata in lavori notturni.

Articolo 12, paragrafo 4

Le parole "e con la riserva delle condizioni stabilite in questi accordi" che figurano nell'introduzione a questo paragrafo si interpretano nel senso che per quanto riguarda le prestazioni esistenti, indipendentemente da un sistema di contribuzione, una Parte contraente può richiedere il compimento di un periodo di residenza prescritto, prima di concedere queste prestazioni ai cittadini delle altre Parti contraenti.

Articolo 13, paragrafo 4

I Governi che non hanno aderito alla Convenzione Europea di assistenza sociale e medica possono ratificare la Carta sociale limitatamente a questo paragrafo, con la riserva che essi accordino ai cittadini delle altre parti contraenti un trattamento conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Articolo 19, paragrafo 6

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, i termini "famiglia del lavoratore migrante" sono interpretati come comprendenti almeno la sposa del lavoratore e i suoi figli di età inferiore a 21 anni che siano a suo carico.

PARTE III:

Resta inteso che la Carta contiene degli impegni di carattere internazionale di cui l'applicazione è sottoposta al solo controllo previsto dalla Parte IV.

Articolo 20, paragrafo 1

Resta inteso che i "paragrafi numerati" possono comprendere articoli contenenti un solo paragrafo.

PARTE V:

Articolo 30

I termini "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico" saranno interpretati in modo da comprendervi ugualmente la minaccia di guerra.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA

Adottato il 5 maggio 1988

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, determinati ad adottare nuove misure atte ad ampliare la protezione dei diritti sociali ed economici garantita dalla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "La Carta") Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che esse perseguiranno con ogni mezzo utile, a livello nazionale ed internazionale, l'attuazione di condizioni atte ad assicurare l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

1. Tutti i lavoratori hanno diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia di impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso.
2. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda.
3. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'azienda.
4. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.

PARTE II

Le Parti si impegnano a considerarsi vincolate, come previsto alla parte III, dagli obblighi risultanti dagli articoli in appresso:

Articolo 1 - Diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia d'impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso

1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia d'impiego e di professione senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti si impegnano a riconoscere tale diritto ed a prendere misure appropriate per assicurarne o promuoverne l'attuazione nei settori seguenti:
 - accesso all'impiego, protezione contro il licenziamento e reinserimento professionale;
 - orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;
 - condizioni d'impiego e di lavoro, compresa la retribuzione;
 - svolgimento della carriera, promozione compresa.
2. Non saranno considerate come discriminazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gestazione, il parto ed il periodo post-natale.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo non costituisce impedimento all'adozione di misure specifiche tese a porre rimedio ad ineguaglianze di fatto.
4. Potranno essere escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, o di alcune sue disposizioni, le attività professionali le quali, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere affidate unicamente a persone di un determinato sesso.

Articolo 2 - Diritto all'informazione e alla consultazione

1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda, le Parti si impegnano ad adottare o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con le legislazioni e le prassi nazionali di:
 - a) essere informati regolarmente o in tempo opportuno ed in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'azienda che li impiega, fermo restando che potrà non essere autorizzata la divulgazione di alcune informazioni che possono recare pregiudizio all'azienda, o che si potrà esigere che tali informazioni siano mantenute riservate;
 - b) essere consultati tempestivamente sulle decisioni previste suscettibili di avere un impatto considerevole sugli interessi dei lavoratori, ed in particolare su quelle decisioni con eventuali importanti conseguenze sulla situazione dell'impiego nell'azienda.
2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Articolo 3 - Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro

1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nelle aziende, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionali, di contribuire:
 - a) alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;
 - b) alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambito dell'azienda;
 - c) all'organizzazione di servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali dell'azienda;
 - d) al controllo del rispetto della regolamentazione vigente per tali materie.
2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Articolo 4 - Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente, sia in collaborazione con le organizzazioni pubbliche o private, misure adeguate tese innanzitutto a:

1. consentire alle persone anziane di rimanere, il più a lungo possibile, membri della società a tutti gli effetti, mediante:
 - a) risorse sufficienti a permettere loro di condurre un'esistenza decente e di partecipare attivamente alla vita pubblica sociale e culturale;
 - b) la diffusione delle informazioni concernenti i servizi e le agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane e le possibilità per queste ultime di avvalersene;
2. consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di condurre un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che lo desiderano e che ciò sia possibile, mediante:
 - a) la messa a disposizione di alloggi adeguati alle loro necessità ed al loro stato di salute o di aiuti adeguati per la sistemazione dell'alloggio;
 - b) cure mediche e servizi resi necessari dalle loro condizioni.
3. garantire alle persone anziane che vivono in istituto, un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, nonché la partecipazione alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

PARTE III

Articolo 5 - Impegni

1. Ciascuna delle Parti s'impegna:
 - a) a considerare la Parte I del presente Protocollo come una dichiarazione che definisce gli obiettivi la cui realizzazione sarà da esse perseguita con ogni mezzo utile, in conformità con le disposizioni del paragrafo introduttivo di detta parte;
 - b) a considerarsi come vincolata da uno o più articoli della Parte II del presente Protocollo.
2. L'articolo o gli articoli scelti in conformità con le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da parte dello Stato contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Ciascuna delle Parti potrà, in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro articolo figurante nella Parte II del presente Protocollo e che essa non aveva ancora accettato in conformità con le disposizioni del paragrafo I del presente Articolo. Tali impegni successivi saranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione ed avranno gli stessi effetti fin dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica.

PARTE IV

Articolo 6 - Controllo del rispetto degli obblighi assunti

Le Parti presenteranno rapporti relativi all'attuazione delle disposizioni della Parte II del presente Protocollo da esse accettate nell'ambito dei rapporti stabiliti in virtù dell'articolo 21 della Carta.

PARTE V

Articolo 7 - Attuazione degli impegni assunti

1. Le disposizioni pertinenti degli articoli da 1 a 4 della Parte II del presente Protocollo possono essere attuate mediante:
 - a) la legislazione o la regolamentazione;
 - b) convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori;
 - c) una combinazione di questi due metodi; oppure
 - d) altri mezzi appropriati.
2. Gli impegni derivanti dagli articoli 2 e 3 della Parte II del presente Protocollo saranno considerati come soddisfatti non appena tali disposizioni, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, saranno state applicate alla maggioranza dei lavoratori interessati.

Articolo 8 - Relazioni tra la Carta ed il presente Protocollo

1. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano le disposizioni della Carta.
2. Al presente Protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 22 a 32 e 36 della Carta.

Articolo 9 - Applicazione territoriale

1. Il presente Protocollo si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, precisare, a mezzo dichiarazione fatta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio considerato a tal fine come suo territorio metropolitano.
2. Ciascun Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo, o ad ogni altro momento successivo, dichiarare, a mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che il Protocollo si applicherà, in tutto o in parte, a quel territorio o a quei territori non metropolitani indicati in detta dichiarazione e di cui esso assicura le relazioni internazionali, o assume la responsabilità internazionale. Lo Stato specificherà in tale dichiarazione l'articolo o gli articoli della II Parte del presente Protocollo che esso accetta come obbligatori per quanto riguarda ciascuno dei territori indicati nella dichiarazione.
3. Il presente Protocollo entrerà in vigore nei confronti del territorio o dei territori indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente, a decorrere dal trentesimo giorno

successivo alla data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica di detta dichiarazione.

4. Ciascuna Parte potrà, in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che, per quanto riguarda uno o più territori cui il presente Protocollo si applica in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta come obbligatorio ogni articolo che in precedenza essa non aveva accettato per quanto riguarda questo o quei territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originale per quanto riguarda il territorio in questione, e daranno luogo agli stessi effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica di tale dichiarazione.

Articolo 10 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta. Sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se non avrà simultaneamente o precedentemente ratificato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che lo ratifichi in seguito, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 11 - Denuncia

1. Nessuna Parte può denunciare il presente Protocollo prima dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data alla quale il Protocollo è entrato in vigore per quanto la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni, e in tutti i casi, un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia non pregiudica la validità del Protocollo nei confronti delle altre Parti, sotto riserva che il numero di queste non sia mai inferiore a tre.
2. Ogni Parte può, secondo le disposizioni enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo della Parte II del presente Protocollo che essa ha accettato, sotto riserva che il numero degli articoli cui detta Parte è obbligata, non sia mai inferiore a uno.
3. Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo o ogni articolo della Parte II del Protocollo alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto concerne ogni territorio al quale si applica il Protocollo in virtù di una dichiarazione fatta in conformità con i paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9.
4. Ogni Parte vincolata dalla Carta e dal presente Protocollo, che avrà denunciato la Carta secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 37 di quest'ultima, sarà considerata come avente denunciato anche il Protocollo.

Articolo 12 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con i suoi articoli 9 e 10;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa con il presente Protocollo.

Articolo 13 - Annesso

L'Annesso al presente Protocollo fa parte integrante di quest'ultimo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1988, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

ANNESSO AL PROTOCOLLO

Ambito di applicazione del Protocollo per quanto riguarda le persone tutelate

1. Le persone di cui agli articoli da 1 a 4 comprendono gli stranieri solo in quanto sono cittadini delle altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte in questione, fermo restando che gli articoli surriferiti saranno interpretati in base alle disposizioni degli articoli 18 e 19 della Carta. Questa interpretazione non esclude l'estensione di diritti analoghi ad altre persone, da parte di una qualunque delle Parti.
2. Ciascuna Parte concederà ai rifugiati che corrispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967, e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il più favorevole possibile, ed in tutti i casi non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi di tali strumenti e di ogni altro accordo internazionale esistente ed applicabile ai rifugiati surriferiti.
3. Ciascuna Parte concederà agli apolidi che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il più favorevole possibile ed in tutti i casi non meno favorevole di quello al quale si è impegnata in virtù di questo strumento e di ogni altro accordo internazionale esistente ed applicabile agli apolidi surriferiti.

Articolo 1

Rimane inteso che le materie di dominio della previdenza sociale, come pure le disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione, di vecchiaia e per i superstiti, possono essere escluse dall'ambito di applicazione di questo articolo.

Articolo 1, paragrafo 4

Questa disposizione non può essere interpretata come un obbligo per le Parti di stabilire con mezzi legislativi o regolamentari la lista delle attività professionali che, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere riservate a lavoratori di un determinato sesso.

Articoli 2 e 3

1. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "rappresentanti dei lavoratori" si intendono persone riconosciute come tali dalla legislazione, o dalla prassi nazionale.
2. Per "legislazione e prassi nazionali" si intendono, a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.
3. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "azienda" si intende un insieme di elementi materiali ed immateriali, avente personalità giuridica o non, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, a fini economici, che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo modo di procedere sul mercato.
4. Rimane inteso che le comunità religiose ed i loro istituti possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli anche quando questi istituti sono aziende ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che perseguono attività ispirate da taluni ideali o guidati da determinati concetti morali, ideali e concetti che sono tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare gli orientamenti dell'azienda.
5. Rimane inteso che, quando in uno Stato i diritti enunciati negli articoli 2 e 3 sono esercitati nei vari stabilimenti dell'azienda, si considera che la Parte interessata ha soddisfatto agli obblighi derivanti da tali disposizioni.

Articolo 3

Questa disposizione non pregiudica né i poteri né gli obblighi in materia di adozione di regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, né le competenze e le responsabilità degli organi incaricati di vigilare sul rispetto della loro applicazione. Per "servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali" si intendono i servizi e le agevolazioni di natura sociale e o culturale fornite da alcune aziende ai lavoratori, come assistenza sociale, campi sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.

Articolo 4, paragrafo 1

Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il più a lungo possibile" si riferisce alle capacità fisiche, psicologiche ed intellettuali della persona anziana.

Articolo 7

Rimane inteso che i lavoratori esclusi in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 2 ed il paragrafo 2 dell'articolo 3 non sono tenuti in considerazione nella determinazione del numero dei lavoratori interessati.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA SU UN SISTEMA DI RECLAMO COLLETTIVO

Adottato il 9 novembre 1995

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta");

Determinati ad adottare nuove misure per migliorare la concreta attuazione dei diritti sociali garantiti dalla Carta;

Considerando che questo scopo potrebbe essere ottenuto in particolare istituendo un sistema di reclami collettivi il quale, tra l'altro, rafforzerebbe la partecipazione dei partner sociali e delle organizzazioni non governative;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti del presente Protocollo riconoscono alle seguenti organizzazioni, il diritto di presentare reclami adducendo un'attuazione insoddisfacente della Carta:

- a) le organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta;
- b) altre organizzazioni internazionali non governative dotate di uno statuto consultivo al Consiglio d'Europa ed iscritte nella lista stabilita a tal fine dal Comitato governativo;
- c) le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo.

Articolo 2

1. Ogni Stato contraente può inoltre, quando esprime il suo consenso, essere vincolato dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 13 o in ogni altro momento successivo, dichiarare che riconosce, alle altre organizzazioni nazionali non governative rappresentative, dipendenti dalla sua giurisdizione e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta, il diritto di presentare reclami nei suoi confronti.
2. Queste dichiarazioni possono essere fatte per una durata determinata.
3. Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne trasmette copie alle Parti contraenti e ne cura la pubblicazione.

Articolo 3

Le organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni nazionali non governative, rispettivamente menzionate all'articolo 1.b ed all'articolo 2, possono presentare reclami secondo la procedura prevista in detti articoli solo nell'ambito dei settori per i quali sono state riconosciute particolarmente qualificate.

Articolo 4

Il reclamo deve essere presentato per iscritto; deve essere fondato su una norma della Carta accettata dalla Parte contraente chiamata in causa, ed indicare in che misura quest'ultima Parte non ha provveduto in maniera soddisfacente all'attuazione della norma.

Articolo 5

Ogni reclamo è indirizzato al Segretario Generale il quale ne accusa ricevimento e, dopo aver informato la Parte contraente chiamata in causa, lo trasmette immediatamente al Comitato di esperti indipendenti.

Articolo 6

Il Comitato di esperti indipendenti può chiedere alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che ha presentato il reclamo di sottoporli per iscritto, entro un termine che avrà stabilito, informazioni ed osservazioni sulla ricevibilità del reclamo.

Articolo 7

1. Quando decide che un reclamo è ricevibile, il Comitato di esperti indipendenti ne informa, tramite il Segretario Generale, le Parti contraenti alla Carta e chiede alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che presenta il reclamo, di sottoporli per iscritto entro il termine stabilito ogni opportuna spiegazione o informazione, ed alle altre Parti contraenti al presente Protocollo di far pervenire le osservazioni da esse ritenute opportune nello stesso termine.
2. Nel caso in cui il reclamo sia presentato da un'organizzazione nazionale di datori di lavoro o di lavoratori, o da altra organizzazione non governativa, nazionale o internazionale, il Comitato di esperti indipendenti informa al riguardo, tramite il Segretario Generale, le organizzazioni internazionali di datori di lavoro o di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta, invitandoli a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito.
3. In base alle spiegazioni, informazioni o osservazioni fatte pervenire in attuazione dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, la Parte contraente chiamata in causa e l'organizzazione che presenta il reclamo possono sottoporre per iscritto ogni informazione o osservazione supplementare entro il termine stabilito dal Comitato di esperti indipendenti.
4. Nel quadro dell'esame del reclamo, il Comitato di esperti indipendenti può organizzare un incontro con i rappresentanti delle Parti.

Articolo 8

1. Il Comitato di esperti indipendenti redige un rapporto nel quale descrive le misure che ha adottato ai fini dell'esame del reclamo e presenta le sue conclusioni sul fatto di determinare se la Parte contraente in causa abbia o no provveduto in maniera soddisfacente all'attuazione della norma della Carta oggetto del reclamo.
2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso è anche comunicato all'organizzazione che ha presentato il reclamo nonché alle Parti contraenti della Carta, che non hanno tuttavia facoltà di pubblicarlo.

Il rapporto è trasmesso all'Assemblea parlamentare e reso pubblico in concomitanza con la risoluzione prevista all'articolo 9, o al più tardi entro quattro mesi dopo la sua trasmissione al Comitato dei Ministri.

Articolo 9

1. In base al rapporto del Comitato di esperti indipendenti, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione a maggioranza dei votanti. Se il Comitato di esperti indipendenti accerta un'attuazione non soddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a maggioranza di due terzi dei votanti, una raccomandazione destinata alla Parte contraente chiamata in causa. In entrambi i casi, possono partecipare al voto solo le Parti contraenti della Carta.
2. Su richiesta della Parte contraente chiamata in causa, il Comitato dei Ministri può, qualora il rapporto del Comitato di esperti indipendenti sollevi nuovi problemi, decidere a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti della Carta, di consultare il Comitato governativo.

Articolo 10

La Parte contraente chiamata in causa fornirà indicazioni sui provvedimenti adottati per dare effetto alla raccomandazione del Comitato dei Ministri nel prossimo rapporto che invierà al Segretario Generale, in applicazione dell'articolo 21 della Carta.

Articolo 11

Gli articoli da 1 a 10 del presente Protocollo si applicano inoltre agli articoli della Parte II del primo Protocollo addizionale della Carta, nei confronti degli Stati Parti di detto Protocollo, sempre che questi ultimi articoli siano stati accettati.

Articolo 12

Gli Stati Parti del presente Protocollo considerano che il primo paragrafo dell'annesso alla Carta, relativo alla Parte III, debba esser letto come segue: "Rimane inteso che la Carta contiene impegni giuridici di natura internazionale la cui applicazione è assoggettata solo al controllo previsto nella Parte IV della Carta ed alle norme del presente Protocollo".

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Carta che possono esprimere la loro adesione mediante:
 - a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
 - b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Uno Stato Membro del Consiglio d'Europa può esprimere la sua adesione al presente Protocollo solo se ha, in precedenza o contestualmente, ratificato la Carta.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad aderire al Protocollo, secondo le disposizioni dell'articolo 13.
2. Per ogni Stato membro che acconsente, in seguito, ad aderire al Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 15

1. Ogni Parte contraente, può in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo l'articolo 14;
- d) ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995, in lingua francese ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne farà pervenire copia certificata conforme a ciascun Stato Membro del Consiglio d'Europa.

CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA)

Adottata il 3 maggio 1996

I governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che ai sensi della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti;

Considerando che, con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere;

Ricordando che la Conferenza ministeriale dei diritti dell'uomo, svoltasi a Roma il 5 novembre 1990 ha sottolineato la necessità, da un lato di preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali o culturali, e d'altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale europea;

Determinati, secondo quanto deciso nella Conferenza ministeriale riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto materiale della Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione;

Riconoscendo l'utilità di iscrivere in una Carta modificata, destinata a sostituire progressivamente la Carta sociale europea, i diritti garantiti dalla Carta come emendata, i diritti garantiti dal Protocollo addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

1. Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.
2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.
3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.
4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente.

5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali.
6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente.
7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti.
8. Le lavoratrici, in caso di maternità, hanno diritto ad una speciale protezione.
9. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a scegliere una professione in conformità con le sue attitudini personali ed i suoi interessi.
10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.
11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.
12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.
13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e medica.
14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.
15. Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.
16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.
17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.
18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto di esercitare sul territorio di un'altra Parte ogni attività a fini di lucro a parità di condizioni con i cittadini di quest'ultima parte, con riserva di ogni limitazione fondata su seri motivi di natura economica o sociale.
19. I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte.
20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul sesso.
21. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa.
22. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa.
23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.
24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.
25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro.
26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità sul lavoro.

27. Tutte le persone che hanno responsabilità di famiglia e che esercitano o desiderano esercitare un'attività lavorativa hanno diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.
28. I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.
29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi.
30. Ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale.
31. Tutte le persone hanno diritto all'abitazione.

PARTE II

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella Parte III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi.

Articolo 1 - Diritto al lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:

- 1 - a riconoscere, tra i loro principali obiettivi e responsabilità, la realizzazione ed il mantenimento del livello più elevato e più stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego;
- 2 - a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;
- 3 - a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori;
- 4 - ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano:

- 1 - a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che ciò sia consentito dall'aumento della produttività e dagli altri fattori in gioco;
- 2 - a prevedere giorni festivi retribuiti;
- 3 - a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane;
- 4 - ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;

- 5 - a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione;
- 6 - a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego;
- 7 - a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.

Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

- 1 - a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, legati al lavoro o che sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro;
- 2 - a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene;
- 3 - a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;
- 4 - a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori,

Articolo 4 - Diritto ad un'equa retribuzione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti s'impegnano:

- 1 - a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;
- 2 - a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari;
- 3 - a riconoscere il diritto, dei lavoratori maschili e femminili a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza;
- 4 - a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro;
- 5 - ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali. L'esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.

Articolo 5 - Diritti sindacali

Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a

queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

Articolo 6 - Diritto di negoziazione collettiva

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano:

- 1 - a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;
- 2 - a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro, per disciplinare, con convenzioni collettive, le condizioni di lavoro;
- 3 - a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro;

e riconoscono

- 4 - il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

Articolo 7 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela, le Parti s'impegnano:

- 1 - a fissare a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralità o istruzione;
- 2 - a fissare a 18 anni l'età minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri;
- 3 - a vietare che i bambini ancora in età d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione;
- 4 - a limitare la durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale;
- 5 - a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un'adeguata indennità;
- 6 - a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa;
- 7 - a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di età inferiore a 18 anni;

- 8 - a vietare l'impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;
- 9 - a prevedere che i lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico;
- 10 - ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.

Articolo 8 - Diritto delle lavoratrici madri ad una tutela

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto delle lavoratrici madri ad una tutela, le Parti s'impegnano:

- 1 - a garantire alle lavoratrici prima e dopo il parto, un periodo di riposo di una durata totale come minimo di quattordici settimane, sia con un congedo retribuito sia mediante adeguate prestazioni di sicurezza sociale o con fondi pubblici;
- 2 - a considerare illegale la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un datore di lavoro nel periodo compreso tra il momento in cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine del suo congedo di maternità, o ad una data tale che il termine di preavviso scada in detto periodo;
- 3 - a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti;
- 4 - a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte, di quelle che hanno recentemente partorito o che allattano i figli;
- 5 - a vietare l'impiego di donne incinte o che hanno recentemente partorito o che allattano i loro figli, in lavori sotterranei nelle miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso, insalubre o faticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in materia di lavoro.

Articolo 9 - Diritto all'orientamento professionale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti s'impegnano a procurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avviamento professionale, in considerazione delle caratteristiche dell'interessato e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro; questo aiuto dovrà essere fornito gratuitamente sia ai giovani, compresi i minori in età scolastica, sia agli adulti.

Articolo 10 - Diritto alla formazione professionale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano:

1. ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali;

2. ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro;
3. ad adottare o a favorire, come opportuno:
 - a) provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti;
 - b) provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro;
4. ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data;
5. ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:
 - a) riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;
 - b) concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;
 - c) inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda del suo datore di lavoro;
 - d) garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.

Articolo 11 - Diritto alla protezione della salute

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare:

- 1 - ad eliminare per, quanto possibile, le cause di una salute deficitaria;
- 2 - a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;
- 3 - a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.

Articolo 12 - Diritto alla sicurezza sociale

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s'impegnano:

- 1 - a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;
- 2 - a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;
- 3 - ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;
- 4 - a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire:

- a) la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;
- b) l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

Articolo 13 - Diritto all'assistenza sociale e medica

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

- 1 - ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;
- 2 - ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;
- 3 - a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;
- 4 - ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Articolo 14 - Diritto ad usufruire di servizi sociali

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s'impegnano:

- 1 - ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all'ambiente sociale;
- 2 - ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

Articolo 15 - Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità

Per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare:

- 1 - ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private;

- 2 - a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità. Tali misure potranno giustificare, se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento;
- 3 - a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e al tempo libero.

Articolo 16 - Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica

Per realizzare le condizioni di vita, indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.

Articolo 17 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica

Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti s'impegnano a prendere sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie e appropriate miranti:

1 -

- a) a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine;
- b) a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento;
- c) ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello Stato nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare;

2 - ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica.

Articolo 18 - Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

- 1 - ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;
- 2 - a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori di lavoro devono pagare;

3 - a rendere più flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri

e riconoscono:

4 - il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.

Articolo 19 - Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza

Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano:

1 - a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione;

2 - a prendere, nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio, e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché buone condizioni d'igiene;

3 - a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati, a seconda dei casi, dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;

4 - a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:

a) retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;

b) affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;

c) abitazione.

5 - a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;

6 - ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;

7 - a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo;

8 - a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o contravvengono all'ordine pubblico o al buoncostume;

9 - ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;

- 10 - ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;
- 11 - a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari;
- 12 - a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.

Articolo 20 - Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori:

- a) accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale;
- b) orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;
- c) condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione;
- d) progressione di carriera, ivi compresa la promozione.

Articolo 21 - Diritto all'informazione ed alla consultazione

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale:

- a) di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti, fermo restando che potrà essere negata la divulgazione di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio all'impresa o che potrà essere richiesto che tali informazioni siano considerate riservate;
- b) di essere consultati in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro nell'impresa.

Articolo 22 - Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, di contribuire:

- a) alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;
- b) alla protezione della salute e della sicurezza in seno all'impresa;

- c) all'organizzazione di servizi e di strutture sociali e socio-culturali dell'impresa;
- d) al controllo dell'osservanza della regolamentazione in queste materie.

Articolo 23 - Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:

- a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante:
 - a) risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;
 - b) la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse di avvantaggiarsene;
- a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che desiderano e che ciò è possibile, mediante:
 - a) la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione;
 - b) le cure medico-sanitarie ed i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;
- a garantire allea garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

Articolo 24 - Diritto ad una tutela in caso di licenziamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere:

- a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio;
- b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.

A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un organo imparziale.

Articolo 25 - Diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti di lavoratori derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela.

Articolo 26 - Diritto alla dignità sul lavoro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di tutti i lavoratori alla protezione della loro dignità sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

- 1 - a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;
- 2 - a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

Articolo 27 - Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano a:

- 1 - prendere misure appropriate:
 - a) per consentire ai lavoratori aventi responsabilità familiari di entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un'assenza dovuta a queste responsabilità, ivi comprese le misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;
 - b) per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d'impiego ed alla sicurezza sociale;
 - c) per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati, in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini;
- 2 - prevedere per ogni genitore la possibilità, nel periodo successivo al congedo per maternità, di usufruire di assenze facoltative per la cura di un figlio, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la prassi;
- 3 - a garantire che le responsabilità familiari, non possano, in quanto tali, costituire un valido motivo di licenziamento.

Articolo 28 - Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela nell'ambito dell'impresa ed agevolazioni da concedere loro

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei rappresentanti dei lavoratori di esercitare le loro funzioni di rappresentanti le Parti s'impegnano a garantire che, nell'impresa:

- a) essi godano di un'effettiva tutela riguardo ad atti che potrebbero recar loro pregiudizio ivi compreso il licenziamento, e di cui sarebbero oggetto per via della loro qualifica o della loro attività di rappresentanti dei lavoratori nell'impresa;
- b) essi usufruiscano di adeguate strutture per poter esercitare rapidamente e con efficacia le loro funzioni in considerazione del sistema di relazioni professionali prevalente nel paese nonché dei bisogni, dell'importanza e delle possibilità dell'impresa interessata.

Articolo 29 - Diritto all'informazione ed alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le Parti s'impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilità di evitare i licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di accompagnamento relativi in particolare all'aiuto alla riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.

Articolo 30 - Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano:

- a) a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà e delle loro famiglie;
- b) a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.

Articolo 31 - Diritto all'abitazione

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate:

- 1 - a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente;
- 2 - a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente;
- 3 - rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.

PARTE III

Articolo A - Impegni

1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo B in appresso, ciascuna delle Parti s'impegna:

- a) a considerare la parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli obiettivi di cui perseguirà la realizzazione con ogni mezzo utile, secondo le disposizioni del paragrafo introduttivo di tale parte;
- b) a considerarsi vincolata da almeno sei dei nove articoli seguenti della parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20;
- c) a considerarsi vincolata, a sua scelta, da un numero supplementare di articoli o di paragrafi numerati della parte II della Carta, a condizione che il numero totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la obbligano non sia inferiore a sedici articoli o a sessantatre paragrafi numerati.

2. Gli articoli o i paragrafi selezionati secondo le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratifica di accettazione o di approvazione.

3. Ciascuna delle Parti potrà in ogni successivo momento dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale che si considera vincolata da ogni altro articolo o paragrafo numerato figurante nella parte II della Carta e che non aveva ancora accettato in conformità con le norme del paragrafo 1 del presente articolo. Tali ulteriori impegni saranno considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e produrranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di notifica.
4. Ciascuna Parte disporrà di un sistema d'ispezione del lavoro adeguato alle sue condizioni nazionali.

Articolo B - Legami con la Carta sociale europea ed il Protocollo addizionale del 1988

1. Nessuna Parte contraente della Carta sociale europea o Parte del Protocollo addizionale del 5 maggio 1988 può ratificare, accettare o approvare la presente Carta senza considerarsi vincolata almeno dalle disposizioni corrispondenti alle norme della Carta sociale europea e se del caso del Protocollo addizionale che si era impegnata ad osservare.
2. L'accettazione degli obblighi contenuti in qualsiasi disposizione della presente Carta avrà come effetto che, a partire dalla data di entrata in vigore di tali obblighi nei confronti della Parte interessata, la disposizione corrispondente della Carta sociale europea e se del caso del suo Protocollo addizionale del 1988 cesserà di applicarsi alla Parte interessata se quest'ultima Parte è vincolata dal primo dei due strumenti predetti o da entrambi gli strumenti.

PARTE IV

Articolo C - Controllo dell'attuazione degli impegni contenuti nella presente Carta

L'attuazione degli impegni giuridici contenuti nella presente Carta sarà sottoposta allo stesso controllo di quello della Carta sociale europea.

Articolo D - Reclami collettivi

1. Le norme del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevedono un sistema di reclami collettivi si applicheranno alle disposizioni sottoscritte in applicazione della presente Carta per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo.
2. Ogni Stato che non fa parte del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi potrà, nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Carta o in ogni altro successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che accetta il controllo degli obblighi sottoscritti a titolo della presente Carta secondo la procedura prevista dal Protocollo.

PARTE V

Articolo E - Non discriminazione

Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.

Articolo F - Deroghe in caso di guerra o di pericolo pubblico

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni Parte può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Carta, rigorosamente entro i limiti in cui ciò sia richiesto dalla situazione ed a condizione che tali misure non siano in contrasto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. Ogni Parte che ha esercitato questo diritto di deroga informa entro un periodo di tempo ragionevole, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure adottate e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve inoltre informare il Segretario Generale della data in cui queste misure hanno cessato di essere in vigore e alla quale le disposizioni della Carta che ha accettato sono di nuovo pienamente applicabili.

Articolo G - Restrizioni

1. I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.
2. Le restrizioni apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previsti.

Articolo H - Relazioni tra la Carta ed il diritto interno o gli accordi internazionali

Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le norme di diritto interno e dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali che sono o che entreranno in vigore e che potrebbero esser più favorevoli per le persone tutelate.

Articolo I - Attuazione degli impegni sottoscritti

1. Fatti salvi i mezzi di attuazione enunciati in questi articoli, le disposizioni pertinenti degli articoli da 1 a 31 della parte II della presente Carta sono attuate da:
 - a) la legislazione o la regolamentazione;
 - b) le convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori;
 - c) una combinazione di questi due metodi;
 - d) altri mezzi appropriati.
2. Gli impegni derivanti dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 2, dai paragrafi 4, 6, e 7 dell'articolo 7, dai paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 10 e degli articoli 21 e 22 della parte II della presente Carta saranno considerati soddisfatti non appena queste disposizioni saranno applicate, in conformità con il paragrafo I del presente articolo, alla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

Articolo J - Emendamenti

1. Ogni proposta di emendamento alle parti I e II della presente Carta mirante ad estendere i diritti garantiti dalla presente Carta, ed ogni proposta di emendamento alle parti III a VI presentata da

una Parte o dal Comitato governativo, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa dal Segretario Generale alle Parti della presente Carta.

2. Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente è esaminata dal Comitato governativo che sottopone il testo adottato all'approvazione del Comitato dei Ministri previa consultazione dell'Assemblea Parlamentare. Dopo l'approvazione del Comitato dei Ministri il testo è comunicato alle Parti per accettazione.
3. Ogni emendamento alla parte I ed alla parte II della presente Carta entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che lo accetta in seguito, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua accettazione.
4. Ogni emendamento alle parti III a VI della presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

PARTE VI

Articolo K - Firma, Ratifica ed Entrata in Vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Carta in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo L - Applicazione Territoriale

1. La presente Carta si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni firmatario può al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, specificare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio che è considerato a tal fine come il suo territorio metropolitano.
2. Ogni firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni altro successivo momento, dichiarare in una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che la Carta si applicherà in tutto o in parte al territorio o ai territori non metropolitani designati in tale dichiarazione per il quale o per i quali cura le relazioni internazionali o si è assunto la responsabilità internazionale. Nella dichiarazione dovranno essere specificati quali articoli o paragrafi della parte II della Carta accetta in quanto obbligatori per ogni territorio indicato nella dichiarazione.

3. La Carta si applicherà al territorio o ai territori designati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
4. Ogni Parte potrà in ogni successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per quanto concerne uno o più dei territori cui la Carta si applica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta, in quanto obbligatorio, ogni articolo o paragrafo numerato che non aveva ancora accettato per questo o questi territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originaria per il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo M - Denuncia

1. Nessuna Parte può denunciare la presente Carta prima dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data in cui la Carta è entrata in vigore per quel che la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni; in ogni caso, un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti.
2. Ogni Parte può, ai sensi delle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta che ha accettato, con riserva che il numero degli articoli o dei paragrafi che questa Parte si è impegnata ad accettare non sia mai inferiore a sedici nel primo caso ed a sessantatre nel secondo caso e che questo numero di articoli o di paragrafi continui a comprendere gli articoli scelti da questa Parte tra quelli oggetto di un riferimento speciale nell'articolo A, paragrafo 1, capoverso b).
3. Ogni Parte può denunciare la presente Carta o ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta in base alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo riguardo ad ogni territorio cui la Carta si applica ai sensi di una dichiarazione resa secondo il paragrafo 2 dell'articolo L.

Articolo N - Annesso

L'annesso alla presente Carta è parte integrante della stessa.

Articolo O - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il suo articolo K;
- d) ogni dichiarazione in applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 3, D, paragrafi 1 e 2, F, paragrafo 2, e L, paragrafi 1, 2, 3, e 4;
- e) ogni emendamento secondo l'articolo J;
- f) ogni denuncia secondo l'articolo M;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Carta riveduta.

Fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

ANNESSO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA RIVEDUTA

Portata della Carta sociale europea riveduta per quanto concerne le persone protette

1. Con riserva delle norme dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17 e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle norme degli articoli 18 e 19.

La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti di elargire diritti analoghi ad altre persone.

2. Ciascuna Parte concederà ai rifugiati che rispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967 e che risiedono regolarmente sul suo territorio un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, e in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi della Convenzione del 1951 e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti e applicabili ai rifugiati sopra menzionati.

3. Ciascuna Parte concederà agli apolidi che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti ed applicabili agli apolidi sopra menzionati.

PARTE I

Paragrafo 18, e Parte II, articolo 18, paragrafo 1

Le presenti disposizioni non concernono l'accesso al territorio delle Parti e non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955.

PARTE II,

Articolo 1, Paragrafo 2

La presente disposizione non può essere interpretata né nel senso di vietare né nel senso di autorizzare clausole o prassi di sicurezza sindacale.

Articolo 2, Paragrafo 6

Le Parti potranno prevedere che questa disposizione non si applichi:

- a) ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro la cui durata totale non supera un mese e/o la cui durata di lavoro settimanale non supera otto ore;
- b) quando il contratto o il rapporto di lavoro è di carattere occasionale e/o particolare ed a condizione, in questi casi, che motivi obiettivi giustifichino la non-applicazione.

Articolo 3, Paragrafo 4

S'intende, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, che le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi servizi dovranno essere determinate dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra maniera appropriata alle condizioni nazionali.

Articolo 4, Paragrafo 4

La presente disposizione sarà interpretata nel senso di non vietare un licenziamento immediato in caso di grave mancanza.

Articolo 4, Paragrafo 5

Una Parte può prendere l'impegno previsto nel presente paragrafo quando le trattenute sui salari sono vietate per la grande maggioranza di lavoratori, sia dalla legge sia da convenzioni collettive o sentenze arbitrali; fanno eccezione le persone che non sono oggetto di tali strumenti.

Articolo 6, Paragrafo 4

Ogni Parte può, per quanto la concerne, regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero, a condizione che, ogni altra eventuale limitazione a questo diritto possa essere giustificata in base ai sensi dell'articolo G.

Articolo 7, Paragrafo 2

La presente disposizione non impedisce alle Parti di prevedere per legge la possibilità, per gli adolescenti che non hanno l'età minima prevista, di effettuare lavori rigorosamente necessari per la loro formazione professionale quando il lavoro è svolto sotto il controllo del personale competente autorizzato e la sicurezza e la protezione degli adolescenti sul lavoro sono garantite.

Articolo 7, Paragrafo 8

S'intende che una Parte ha adempiuto all'impegno previsto nel presente paragrafo quando si conforma al tenore di detto impegno disponendo nella sua legislazione che la grande maggioranza delle persone di età inferiore a diciotto anni non sia impiegata in lavori notturni.

Articolo 8, Paragrafo 2

Questa disposizione non può essere interpretata nel senso di sancire un divieto a carattere assoluto. Potranno essere ammesse eccezioni, ad esempio, nei seguenti casi:

- a) se la lavoratrice ha commesso una mancanza che giustifica la rottura del rapporto di lavoro;
- b) se l'impresa in oggetto cessa l'attività;
- c) se il termine previsto dal contratto di lavoro è scaduto.

Articolo 12 Paragrafo 4

L'espressione "e con riserva delle condizioni stabilite in tali accordi" figurante nell'introduzione al presente paragrafo significa che, per quanto concerne le prestazioni indipendenti da un sistema previdenziale contributivo, una Parte può esigere il compimento di un determinato periodo di residenza prima di concedere queste prestazioni ai cittadini di altre Parti.

Articolo 13, Paragrafo 4

I governi che non sono Parti alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica possono ratificare la Carta per il presente paragrafo, con riserva di accordare ai cittadini delle altre parti un trattamento conforme alle norme di detta Convenzione.

Articolo 16

S'intende che la protezione concessa da questa disposizione include le famiglie monoparentali.

Articolo 17

S'intende che la presente disposizione include tutte le persone di età inferiore a diciotto anni, a meno che la maggiore età non sia prevista prima ai sensi della legislazione applicabile, fatte salve le altre specifiche disposizioni previste dalla Carta, in particolare l'articolo 7.

Ciò non implica l'obbligo di provvedere all'insegnamento obbligatorio fino all'età sopra menzionata.

Articolo 19, Paragrafo 6

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, s'intende per "famiglia del lavoratore migrante" almeno il coniuge del lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato d'accoglienza e che sono a carico del lavoratore.

Articolo 20

1. S'intende che le materie di competenza della sicurezza sociale e le disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione, alle prestazioni di vecchiaia ed alle prestazioni ai superstiti, possono essere escluse dalla sfera di applicazione del presente articolo.
2. Non saranno considerate discriminatorie ai sensi del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gravidanza, il parto ed il periodo post-natale.
3. Il presente articolo non preclude l'adozione di misure specifiche volte a rimediare ad ineguaglianze di fatto.
4. Potranno essere escluse dalla portata del presente articolo o da alcune delle sue disposizioni le attività professionali che in ragione del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio possono essere affidate solo a persone di un determinato sesso. Tale norma non può essere interpretata nel senso di obbligare le Parti a stabilire per via legislativa, o a regolamentare la lista delle attività professionali che, per via del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio, possono essere riservate ai lavoratori di un determinato sesso.

Articoli 21 e 22

1. Ai fini dell'applicazione di questi articoli l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

2. L'espressione "la legislazione e la prassi nazionale" indica a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.
3. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, il termine "impresa" sarà interpretato nel senso di un insieme di beni materiali ed incorporei, avente o no personalità giuridica, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a scopo economico e che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato.
4. S'intende che le comunità religiose e le loro istituzioni possono essere escluse dall'applicazione di questi articoli anche quando tali istituzioni sono "imprese" ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che perseguono attività ispirate da determinati ideali o guidate da concetti morali tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare l'orientamento dell'impresa.
5. S'intende che quando in uno Stato i diritti enunciati nei presenti articoli sono esercitati in vari stabilimenti dell'impresa la Parte interessata deve essere considerata come adempiente agli obblighi derivanti da queste disposizioni.
6. Le Parti possono escludere dalla sfera di applicazione dei presenti articoli le imprese il cui organico non raggiunge una determinata soglia fissata dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Articolo 22

1. Questa disposizione non pregiudica né i poteri né gli obblighi degli Stati in materia di adozione di regolamenti relativi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, né le competenze e le responsabilità degli organi incaricati di vigilare sull'osservanza della loro applicazione.
2. I termini "servizi e strutture sociali e socio-culturali" indicano i servizi e le strutture a carattere sociale e/o culturale offerti ai lavoratori da alcune imprese come l'assistenza sociale, campi sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.

Articolo 23, paragrafo 1

Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il più a lungo possibile" fa riferimento alle capacità fisiche, psicologiche, ed intellettuali della persona anziana.

Articolo 24

1. S'intende che ai fini di questo articolo il termine "licenziamento" indica la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro.
2. S'intende che il presente articolo comprende tutti i lavoratori, ma che una Parte può escludere interamente o parzialmente dalla sua tutela le seguenti categorie di lavoratori salariati:
 - a) i lavoratori assunti ai sensi di un contratto di lavoro vertente su un determinato periodo o un determinato compito;
 - b) i lavoratori in periodo di prova o che non hanno il periodo di anzianità richiesto, sempre che la durata di questo periodo sia stata stabilita in anticipo e che sia ragionevole;
 - c) i lavoratori ingaggiati a titolo occasionale per un breve periodo.
3. Ai fini di quest'articolo non costituiscono valido motivo di licenziamento, in particolare:

- a) l'affiliazione sindacale, o la partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro;
 - b) il fatto di sollecitare, di esercitare o di avere un mandato di rappresentanza dei lavoratori;
 - c) l'aver fatto causa o partecipato a procedure intentate contro un datore di lavoro in ragione di allegate violazioni della legislazione o l'aver presentato un ricorso davanti alle autorità amministrative competenti;
 - d) la razza, il colore della pelle, il sesso, lo stato matrimoniale, le responsabilità familiari, la gravidanza, la religione, le opinioni politiche, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;
 - e) i congedi per maternità o i congedi concessi ai genitori per la cura dei figli;
 - f) l'assenza temporanea dal lavoro per causa di malattia o d'infortunio.
4. S'intende che l'indennizzo o ogni altra riparazione adeguata in caso di licenziamento senza valido motivo deve essere determinata secondo la legislazione o regolamentazione nazionale, convenzioni collettive o in ogni altra maniera adeguata alle condizioni nazionali.

Articolo 25

1. L'autorità competente può a titolo eccezionale e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, escludere sulla base del carattere speciale del loro rapporto d'impiego talune categorie di lavoratori dalla tutela prevista nella presente disposizione.
2. S'intende che il termine "insolvenza" sarà definito dalla legge e dalla prassi nazionale.
3. I crediti dei lavoratori che sono oggetto di questa disposizione devono almeno comprendere:
 - a) i crediti dei lavoratori a titolo del salario inerente ad un determinato periodo (che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;
 - b) i crediti dei lavoratori a titolo di ferie retribuite, dovuti in ragione del lavoro effettuato durante l'anno in cui è avvenuta l'insolvenza o la cessazione del rapporto d'impiego;
 - c) i crediti dei lavoratori a titolo di importi dovuti per altre assenze retribuite inerenti ad un determinato periodo (che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;
4. Le legislazioni e le regolamentazioni nazionali possono restringere la tutela dei crediti dei lavoratori ad un determinato ammontare in funzione di un livello socialmente accettabile.

Articolo 26

S'intende che il presente articolo non obbliga le Parti a promulgare una legislazione.

S'intende che il paragrafo 2 non comprende le molestie sessuali.

Articolo 27

S'intende che il presente articolo si applica ai lavoratori di entrambi i sessi aventi responsabilità familiari nei confronti dei loro figli a carico, nonché di altri membri della loro famiglia diretta i quali necessitano manifestamente delle loro cure o del loro sostegno, qualora tali responsabilità

limitino le loro possibilità di prepararsi all'attività economica, di accedervi, di parteciparvi o di progredire. Le espressioni "figli a carico" e "altri membri della famiglia diretta che necessitano manifestamente di cure e di sostegno" s'intendono secondo il tenore definito dalla legislazione nazionale delle Parti.

ARTICOLI 28 e 29

Ai fini dell'applicazione di questi articoli, l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

PARTE III

S'intende che la Carta contiene impegni giuridici a carattere internazionale la cui applicazione è sottoposta unicamente al controllo di cui nella parte IV.

Articolo A, Paragrafo 1

S'intende che i paragrafi numerati possono comprendere articoli che contengono un solo paragrafo.

ARTICOLO B, Paragrafo 2

Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo B, le disposizioni della Carta riveduta corrispondono alle norme della Carta che recano lo stesso numero di articolo o di paragrafo, ad eccezione:

- a) dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 della Carta;
- b) dell'articolo 3, paragrafo 3, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta;
- c) dell'articolo 10, paragrafo 5, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 10, paragrafo 4 della Carta;
- d) dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 17 della Carta.

PARTE V

Articolo E

Una differenza di trattamento fondata su un motivo obiettivo e ragionevole non è considerata discriminatoria.

Articolo F

L'espressione "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico" sarà interpretata in modo da includere anche la minaccia di guerra.

Articolo I

S'intende che i lavoratori esclusi secondo l'annesso dagli articoli 21 e 22 non sono considerati nel novero dei lavoratori interessati.

Articolo J

Il termine "emendamento" s'intende nel senso di includere anche l'inclusione di nuovi articoli nella Carta.

CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

Adottata il 5 novembre 1992

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

considerato che il Consiglio d'Europa ha lo scopo di attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio,

considerato che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa,

considerato che il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa,

tenuto conto del lavoro effettuato nell'ambito della CSCE, segnatamente dell'Atto finale di Helsinki del 1975 e del documento della riunione di Copenhagen del 1990,

sottolineato il valore dell'interculturalità e del plurilinguismo e considerato che la promozione delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle,

coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale,

tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi d'Europa,

hanno convenuto quanto segue:

PARTE I – POSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai sensi della presente Carta:

a) per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:

i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e

ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;

questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;

b) per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l'area geografica nella quale tale lingua è l'espressione di un numero di persone tale da giustificare l'adozione di differenti misure di protezione e di promozione previste dalla presente Carta;

c) per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare di quest'ultimo.

Articolo 2 – Impegni

1. Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dell'articolo 1.
2. Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, conformemente all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Articolo 3 – Modalità

1. Ogni Stato contraente deve specificare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2 paragrafo 2.
2. Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento successivo che accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta, che non era stato specificato nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse in tutto o parte del suo territorio.
3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e hanno gli stessi effetti a decorrere dalla data della loro notifica.

Articolo 4 – Statuti attuali di protezione

1. Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata quale limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.
2. Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che disciplinano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti a minoranze, che esistono già in una Parte o sono previste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Articolo 5 – Obblighi esistenti

Nella presente Carta nulla può implicare il diritto di intraprendere un'attività qualunque o di compiere un'azione qualunque contrarie agli scopi della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi sanciti dal diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati.

Articolo 6 – Informazione

Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.

PARTE II – OBIETTIVI E PRINCIPI PERSEGUITI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO 1

Articolo 7 – Obiettivi e principi

1. In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori in cui tali lingue sono usate e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:
 - a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quale espressione della ricchezza culturale;
 - b) il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino la promozione di tale lingua regionale o minoritaria;
 - c) la necessità di un'azione risoluta per promuovere le lingue regionali o minoritarie al fine di salvarle;
 - d) la facilitazione e/o l'incoraggiamento all'uso orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
 - e) il mantenimento e lo sviluppo di relazioni, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, fra i gruppi che usano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua usata in una forma identica o simile, come pure l'instaurarsi di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che usano lingue diverse;
 - f) la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti gli stadi appropriati;
 - g) la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell'area in cui tale lingua è usata, di apprenderla se essi lo desiderano;
 - h) la promozione degli studi e della ricerca sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o negli istituti equivalenti;
 - i) la promozione delle forme appropriate di scambi sopranazionali, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in una forma identica o simile in due o più Stati.
2. Le Parti si impegnano a eliminare, se non l'hanno ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l'uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest'ultima. L'adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere l'uguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.
3. Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell'educazione e della formazione impartite nel Paese, e ad esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.

4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le Parti si impegnano a considerare i bisogni e i desideri espressi dai gruppi che usano tali lingue. Esse sono esortate a istituire, se del caso, organi incaricati di consigliare le autorità in merito a tutte le questioni inerenti alle lingue regionali o minoritarie.
5. Le Parti si impegnano ad applicare, *mutatis mutandis*, alle lingue non territoriali i principi enunciati ai paragrafi 1–4 succitati. Tuttavia per tali lingue la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione.

PARTE III – MISURE A FAVORE DELL’USO DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE NELLA VITA PUBBLICA, DA ADOTTARE CONFORMEMENTE AGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI IN VIRTÙ DELL’ARTICOLO 2 PARAGRAFO 2

Articolo 8 – Insegnamento

1. In materia di insegnamento, le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale queste lingue sono usate, secondo la realtà di ciascuna lingua e senza pregiudicare l’insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato:
 - a)
 - i) a garantire l’educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell’educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i e ii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente; oppure
 - iv) se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell’ambito dell’educazione prescolastica, a favorire e/o promuovere l’applicazione delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati;
 - b)
 - i) a garantire l’insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell’insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) a prevedere, nell’ambito dell’educazione primaria, che l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione sia parte integrante del curriculum; oppure
 - iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente;
 - c)
 - i) a garantire l’insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure

- ii) a garantire una parte notevole dell'insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - iii) a prevedere, nell'ambito dell'educazione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie quale parte integrante del curriculum; oppure
 - iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
- d)
- i) a garantire l'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - ii) a garantire una parte notevole dell'insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
 - iii) a prevedere, nell'ambito dell'educazione tecnica e professionale, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione quale parte integrante del curriculum; oppure
 - iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
- e)
- i) a prevedere l'insegnamento universitario e altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a prevedere lo studio di tali lingue quali discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure
 - iii) qualora i capoversi i e ii non possano essere applicati, dato il ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di insegnamento superiore, a promuovere e/o autorizzare l'istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all'università o in altri istituti di insegnamento superiore;
- f)
- i) ad adottare disposizioni affinché i corsi di educazione per gli adulti o i corsi di educazione permanente siano impartiti interamente o parzialmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
 - ii) a proporre tali lingue quali discipline dell'educazione per gli adulti e dell'educazione permanente; oppure
 - iii) se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell'ambito dell'educazione degli adulti, a favorire e/o promuovere l'insegnamento di tali lingue nell'ambito dell'educazione degli adulti e dell'educazione permanente;
- g) ad adottare disposizioni per garantire l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l'espressione;
- h) a garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria all'applicazione dei paragrafi tra a e g accettati dalla Parte;

- i) ad istituire uno o più organo(i) di controllo incaricato(i) di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell'istituzione e nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.
2. In materia di insegnamento e per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, promuovere o istituire, qualora il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell'insegnamento.

Articolo 9 – Giustizia

1. Le Parti si impegnano, per quanto concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specificate qui di seguito, secondo la realtà di ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:

a) nelle procedure penali:

- i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- ii) a garantire all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o
- iii) a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate imponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
- iv) a stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria,

se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati;

b) nelle procedure civili:

- i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- ii) a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
- iii) a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie,

se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;

c) nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa;

- i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- ii) a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o

iii) a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;

d) ad adottare misure affinché l'applicazione dei capoversi i e iii dei paragrafi b) e c) succitati e l'impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati.

2. Le Parti si impegnano:

a) a non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure

b) a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell'atto da colui che lo fa valere; oppure

c) a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti.

Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici

1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato, nelle quali risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti si impegnano, entro limiti ragionevoli e possibili:

a)

i) a vegliare affinché tali autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure

ii) a vegliare affinché gli agenti in contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue; oppure

iii) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in tali lingue; oppure

iv) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure

v) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano esibire validamente un documento redatto in tali lingue;

b) a mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui;

c) a permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.

2. Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o promuovere:
 - a) l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito dell'amministrazione regionale o locale;
 - b) la possibilità per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
 - c) la pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
 - d) la pubblicazione da parte delle collettività locali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
 - e) l'uso da parte delle collettività regionali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
 - f) l'uso da parte delle collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l'uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
 - g) l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.
3. Per quanto concerne i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per conto di queste ultime, le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro limiti ragionevoli e possibili:
 - a) a vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della prestazione di servizio; oppure
 - b) a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda e di ricevere una risposta in tali lingue; oppure
 - c) a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda in tali lingue.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 accettate dalle Parti, esse si impegnano ad adottare una o più misure seguenti:
 - a) la traduzione o l'interpretazione eventualmente richieste;
 - b) il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici in numero sufficiente;
 - c) la soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tale lingua è usata.
5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.

Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa

1. Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo, rispettando i principi d'indipendenza e di autonomia dei media:

a) nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una missione di servizio pubblico:

- i) a garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- ii) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- iii) ad adottare disposizioni adeguate affinché le emittenti diffondano programmi nelle lingue regionali o minoritarie;

b)

- i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una stazione radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- ii) a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici nelle lingue regionali o minoritarie;

c)

- i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di almeno una rete televisiva nelle lingue regionali e minoritarie; oppure
- ii) a promuovere e/o facilitare l'emissione, in maniera regolare, di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie;

d) a promuovere e/o facilitare la produzione e l'emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie;

e)

- i) a promuovere e/o facilitare l'istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- ii) a promuovere e/o facilitare la pubblicazione, in maniera regolare, di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie;

f)

- i) a coprire le spese supplementari dei media usando le lingue regionali o minoritarie, qualora la legge preveda un'assistenza finanziaria in generale per i media; oppure
- ii) a estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie;

g) a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i media usando le lingue regionali o minoritarie.

2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria e a non ostacolare la diffusione in una tale lingua di emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria. L'esercizio delle libertà summenzionate, che comportano doveri e responsabilità, può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono le misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o ad assicurare l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei parlanti di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o considerati nell'ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali

1. In materia di infrastrutture culturali – in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, come pure lavori letterari e produzione cinematografica, espressione culturale popolare, festival, industrie culturali, che includono segnatamente l'utilizzazione di nuove tecnologie – le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale tali lingue sono usate e nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo:
 - a) a promuovere l'espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue;
 - b) a favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
 - c) a favorire l'accesso, nelle lingue regionali o minoritarie, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
 - d) a vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l'uso delle lingue e delle culture regionali o minoritarie nelle operazioni di cui hanno l'iniziativa o che sostengono;
 - e) a favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggia la lingua regionale o minoritaria, oltre alla(e) lingua(e) del resto della popolazione;
 - f) a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o minoritaria;
 - g) a promuovere e/o facilitare l'istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;

- h) se del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare in ogni lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
2. Per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, a promuovere e/o prevedere, se il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o infrastrutture culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.
 3. Le Parti si impegnano, nella politica culturale da loro avviata all'estero, a valorizzare adeguatamente le lingue regionali o minoritarie e la cultura di cui sono l'espressione.

Articolo 13 – Vita economica e sociale

1. Per quanto concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per tutto il Paese:
 - a) a escludere dalla loro legislazione qualsiasi disposizione che proibisca o limiti senza ragioni giustificabili il ricorso a lingue regionali o minoritarie nei documenti relativi alla vita economica e sociale e in particolare nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali le istruzioni d'uso di prodotti o di attrezzature;
 - b) a proibire l'inserzione, nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati, di clausole che escludono o limitano l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno fra i parlanti della medesima lingua;
 - c) a opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito delle attività economiche o sociali;
 - d) a facilitare e/o promuovere con metodi diversi da quelli di cui ai capoversi summenzionati l'uso delle lingue regionali o minoritarie.
2. In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:
 - a) a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, se del caso, a vegliare affinché tale processo sia messo in atto;
 - b) nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal loro controllo (settore pubblico), a effettuare azioni che promuovano l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
 - c) a vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyers, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro;
 - d) a vegliare, secondo le modalità appropriate, affinché anche le istruzioni di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
 - e) a rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.

Articolo 14 – Scambi transfrontalieri

Le Parti si impegnano:

- a) ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che li vincolano con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all'occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell'insegnamento, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
- b) nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio è usata la stessa lingua in modo identico o simile.

PARTE IV – APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 15 – Rapporti periodici

1. Le Parti presentano periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una forma che deve essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita, conformemente alla parte II della presente Carta, e sulle misure adottate in applicazione delle disposizioni della parte III da esse accettate. Il primo rapporto deve essere presentato nell'anno successivo all'entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.
2. Le Parti rendono pubblici i loro rapporti.

Articolo 16 – Esame dei rapporti

1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 15 sono esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all'articolo 17.
2. Organismi o associazioni legalmente stabiliti in una Parte possono attirare l'attenzione del comitato di esperti in merito alle questioni relative agli impegni presi da tale Parte in virtù della parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti può tener conto di tali informazioni nella preparazione del rapporto di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali organismi o associazioni possono inoltre sottoporre dichiarazioni relative alla politica seguita da una Parte, conformemente alla parte II.
3. In base ai rapporti di cui al paragrafo 1 e alle informazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di esperti prepara un rapporto per il Comitato dei Ministri. Tale rapporto è corredato da osservazioni che le Parti sono invitate a formulare e può essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.
4. Il rapporto di cui al paragrafo 3 contiene in particolare le proposte che il comitato di esperti sottopone al Comitato dei Ministri in vista della preparazione e, se del caso, di qualsiasi raccomandazione di quest'ultimo a una o più Parti.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa stende un rapporto biennale dettagliato per l'Assemblea parlamentare in merito all'applicazione della Carta.

Articolo 17 – Comitato di esperti

1. Il comitato di esperti è composto di un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri su un elenco di persone contraddistinte da un'alta integrità morale e competenti nelle materie trattate dalla Carta, che sono proposte dalla Parte interessata.
2. I membri del comitato sono nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può adempiere il suo mandato, è sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sostituzione termina il mandato del suo predecessore.
3. Il comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità con quanto disposto all'articolo 18.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 20

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.
2. Per ogni Stato che aderisce alla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi 2–5 dell'articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.

Articolo 22

1. Ogni Parte può denunciare, in ogni tempo, la presente Carta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che avrà aderito alla presente Carta:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) la data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità con gli articoli 19 e 20 della Carta stessa;
- d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo, il 5 novembre 1992, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Carta.

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Adottata il 4 novembre 1950²⁷.

*Il testo è aggiornato con le modifiche introdotte dal Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo
l'11 maggio 1994*

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;

risolti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I – DIRITTI E LIBERTÀ

Articolo 2 – Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

²⁷ Il testo della Convenzione è stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprende inoltre il testo del Protocollo n 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, è divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che sono state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.

- a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
- b. per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
- c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3 – Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

Articolo 4 – Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:
 - a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;
 - b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d. ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
 - c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
 - d. se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - e. se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

- f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 – Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
 - a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
 - b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
 - c. difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
 - d. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

Articolo 7 – Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute e della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 – Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 – Libertà di riunione ed associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 – Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 – Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione alcuna di specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Articolo 15 – Deroga in caso di emergenze

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 – Restrizione all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 – Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18 – Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti

Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

TITOLO II – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 19 – Istituzione della Corte

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti Contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

Articolo 20 – Numero dei giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti Contraenti.

Articolo 21 – Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.
3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un'attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

Articolo 22 – Elezione dei giudici

1. I giudici vengono eletti dall'Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.
2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti Contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 – Durata del mandato

1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.
2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.
7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

Articolo 24 – Revoca

Nessun giudice può essere revocato dall'incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

Articolo 25 – Cancelleria e referendari

La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da referendari.

Articolo 26 – Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

- a. elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti che possono essere rieletti;
- b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;
- c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;
- d. adotta il regolamento della Corte;
- e. elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 – Comitati, sezioni e sezione allargata

1. Per l'esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.
2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, tale Stato parte designa una persona che siede in qualità di giudice.
3. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando viene rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell'articolo 43, nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte interessato.

Articolo 28 – Dichiarazione di irreceivibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irreceivibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.

Articolo 29 – Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù dell'articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell'articolo 34.
2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell'articolo 33.
3. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.

Articolo 30 – Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all'emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.

Articolo 31 – Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

- a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell'articolo 33 o dell'articolo 34 allorché la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell'articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell'articolo 43; e
- b. esamina le richieste di parere presentate in virtù dell'articolo 47.

Articolo 32 – Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

Articolo 33 – Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte Contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un'altra Alta Parte Contraente.

Articolo 34 – Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto.

Articolo 35 – Criteri di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 quando:
 - a. è anonimo, o
 - b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo.
4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

Articolo 36 – Intervento di terzi

1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.
2. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un'Alta Parte Contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

Articolo 37 – Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:
 - a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o
 - b. la controversia sia stata risolta; o
 - c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l'esame del ricorso.

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

2. La Corte può decidere di riscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38 – Esame del caso e procedura di composizione amichevole

1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:

- a. effettua l'esame del caso con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un'indagine, per la cui conduzione efficace gli Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni necessarie;
- b. si mette a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è riservata.

Articolo 39 – Conclusione di una composizione amichevole

In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 – Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 – Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.

Articolo 42 – Sentenze delle sezioni

Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 paragrafo 2.

Articolo 43 – Rinvio alla sezione allargata

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.
2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

Articolo 44 – Sentenze definitive

1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.
2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
 - a. quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o
 - b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o

c. quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell'articolo 43.

3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

Articolo 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irrecevibili, sono motivate.
2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

Articolo 47 – Pareri

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell'introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

Articolo 48 – Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

Articolo 49 – Motivazione dei pareri

1. I pareri della Corte devono essere motivati.
2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 – Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 – Privilegi e immunità dei giudici

I giudici, durante l'esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 52 – Richieste del Segretario Generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 – Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 – Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 – Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Articolo 58 – Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.
3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere membro del Consiglio d'Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 – Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.
5. Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Adottato il 20 marzo 1952

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 – Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 – Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 – Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

**II PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI PER L'ATTRIBUZIONE ALLA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DELLA COMPETENZA AD
ESPRIMERE PARERI CONSULTIVI**

Adottato il 6 maggio 1963²⁸

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerando le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), e, in particolare, l'Articolo 19 che istituisce la Corte europea dei diritti dell'uomo (qui di seguito denominata «la Corte»),

Considerando opportuno conferire alla Corte la competenza di emettere pareri consultivi, soggetti ad alcune condizioni,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. La Corte a richiesta del Comitato dei Ministri può emettere pareri consultivi su problemi giuridici relativi all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non possono concernere problemi relativi al contenuto o all'estensione dei diritti e delle libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei suoi Protocolli, né su altri problemi di cui la Commissione, la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero essere investiti a seguito della introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di richiedere un parere alla Corte è adottata con votazione a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al Comitato.

Articolo 2

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri rientra nella sua competenza consultiva così come è stabilita nell'articolo 1 di questo Protocollo.

Articolo 3

1. Per l'esame delle richieste di pareri consultivi la Corte si riunisce in seduta plenaria.
2. Il parere della Corte è motivato.
3. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di aggiungervi la motivazione della sua opinione individuale.
4. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

²⁸ Il testo originale della Convenzione era stato emendato in conformità alle disposizioni di cui al Protocollo n 2, entrato in vigore il 21 settembre 1970. Tutte le disposizioni emendate o aggiunte con questo Protocollo sono sostituite dal Protocollo n 11 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il 1 novembre 1998.

Articolo 4

La Corte, se lo ritiene necessario ai fini del presente Protocollo, può estendere la propria competenza attribuitale dall'articolo 55 della Convenzione, per stabilire il suo regolamento e fissare la sua procedura.

Articolo 5

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono divenirne Parti mediante:

- a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita dalla ratifica o dall'accettazione.

Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento in cui tutti gli Stati Parti della Convenzione saranno divenuti Parti del Protocollo, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, gli articoli da 1 a 4 saranno considerati come facenti parte integrante della Convenzione.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio:

- a) ogni firma senza riserva di ratifica o d'accettazione;
- b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- c) il deposito di ogni strumento di ratifica o di accettazione;
- d) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità al paragrafo 2 di questo articolo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 1963, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

III PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 29, 30 E 34 DELLA CONVENZIONE

Adottato il 6 maggio 1963²⁹

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari di questo Protocollo, Considerando l'opportunità di emendare alcune disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (d'ora in poi definita «la Convenzione») relative alla procedura adottata dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. L'articolo 29 della Convenzione viene soppresso.
2. Nella Convenzione viene inserita la seguente disposizione:

«Articolo 29

Dopo aver recepito una richiesta presentata in applicazione dell'articolo 25, la Commissione può decidere all'unanimità di respingerla, qualora, in corso di esame, essa constati che sussiste uno dei motivi di inammissibilità previsti all'articolo 27.

In questo caso, la decisione viene comunicata alle parti.»

Articolo 2

All'articolo 30 della Convenzione, il termine «sotto-commissione» viene sostituito dal termine «Commissione».

Articolo 3

1. All'inizio dell'articolo 34 della Convenzione, viene inserita la seguente dicitura: «Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 29, ...»
2. Alla fine dello stesso articolo, viene soppressa la frase «le decisioni della sotto-commissione sono adottate a maggioranza dei suoi membri».

Articolo 4

1. Questo Protocollo è aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa e firmatari della Convenzione, i quali possono divenirne Parti mediante:
 - a. la firma senza riserve di ratifica o accoglimento;
 - b. la firma con riserva di ratifica o accoglimento, seguita da ratifica o accoglimento.

Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

²⁹ Il testo originale della Convenzione era stato emendato in conformità alle disposizioni di cui al Protocollo n 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970. Tutte le disposizioni emendate o aggiunte con questo Protocollo sono sostituite dal Protocollo n 11 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il 1 novembre 1998.

2. Questo Protocollo entrerà in vigore a partire dal momento in cui tutti gli Stati Parte della Convenzione saranno divenuti Stati Parte del Protocollo in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo.
3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
 - a. ogni firma senza riserva di ratifica o accoglimento;
 - b. ogni firma con riserva di ratifica o accoglimento;
 - c. il deposito di ognuno degli strumenti di ratifica o accoglimento;
 - d. la data di entrata in vigore del presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente delegati, hanno firmato il presente Protocollo. Strasburgo, 6 maggio 1963, redatto in lingua francese ed inglese, con entrambi i testi che fanno egualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia conforme ed autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

**IV PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLA LIBERTÀ FONDAMENTALI CHE RICONOSCE ULTERIORI
DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI RISPETTO A QUELLI GIÀ GARANTITI
DALLA CONVENZIONE E DAL PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE³⁰**

Adottato il 16 Settembre 1963

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre a quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 – Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolare liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 – Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

³⁰ Testo emendato dal Protocollo n. 11 della Convenzione, entrato in vigore il 1 novembre 1998.

Articolo 5 – Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.
5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 – Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 – Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Sottoscritto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

V PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 22 E 40 DELLA CONVENZIONE

*Adottato il 20 gennaio 1966*³¹

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che alcuni inconvenienti sono risultati dall'applicazione delle provvisori degli Articoli 22 e 40 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione") in relazione alla durata dei mandati dei membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo (qui in seguito denominata "la Commissione") e della Corte europea dei diritti dell'uomo (qui di seguito denominata "la Corte").

Considerando auspicabile assicurare, per quanto possibile, l'elezione di una metà dei membri della Commissione e un terzo dei membri della Corte ogni tre anni.

Ritenendo pertanto opportuno modificare alcune disposizioni della Convenzione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Nell'Articolo 22 della Convenzione, vengono inseriti i seguenti paragrafi in seguito al paragrafo 2:

3. "Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei membri della Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei membri da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e il Comitato dei Ministri applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione".

Articolo 2

Nell'Articolo 22 della Convenzione, i paragrafi 3 e 4 divengono rispettivamente i paragrafi 5 e 6.

Articolo 3

Nell'Articolo 40 della Convenzione, vengono inseriti i seguenti paragrafi in seguito al paragrafo 2:

3. "Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di un terzo dei giudici della Corte ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di nove anni, senza tuttavia che questa possa eccedere dodici anni o essere inferiore a sei anni.

³¹ Il testo originale della Convenzione era stato emendato in conformità alle disposizioni di cui al Protocollo n 5, entrato in vigore il 21 dicembre 1970. Tutte le disposizioni emendate o aggiunte con questo Protocollo sono sostituite dal Protocollo n 11 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il 1 novembre 1998.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.”

Articolo 4

Nell'Articolo 22 della Convenzione, i paragrafi 3 e 4 divengono rispettivamente i paragrafi 5 e 6.

Articolo 5

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
 - a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
 - b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento in cui tutti gli Stati Parti della Convenzione saranno divenuti Parti del Protocollo, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.
3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
 - a. ogni firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
 - b. ogni firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
 - c. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
 - d. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al paragrafo 2 di questo articolo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 20 gennaio 1966, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

VI PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI SULL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Adottato il 28 aprile 1983³²

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d'Europa esprimono una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte:

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

Articolo 2 – Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Articolo 3 – Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4 – Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5 – Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.
2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

³² Testo e titoli emendati dal Protocollo n. 11 della Convenzione, entrato in vigore il 1 novembre 1998.

Articolo 6 – Rapporti con la Convenzione

Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

Articolo 7 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 9 – Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne darà copia conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa.

VII PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Adottato il 22 novembre 1984³³

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia collettiva di taluni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri

1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:
 - a. a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;
 - b. a far esaminare il suo caso, e
 - c. a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'Autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata Autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 lettera a, b, e c del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 – Diritto di ricorso in materia penale

1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.
2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito da legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 – Indennizzo per detenzione iniqua

Allorché una condanna penale definitiva venga annullata e allorché la grazia venga accordata poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovino un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

Articolo 4 – *Ne bis in idem*

1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

³³ Testo e titoli emendati dal Protocollo n. 11 della Convenzione, entrato in vigore il 1 novembre 1998.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.
3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 – Eguaglianza tra coniugi

I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

Articolo 6 – Applicazione territoriale

1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.
2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.
6. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 – Rapporti con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno dal mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 10 – Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. tutte le firme;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
- d. qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

VIII PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Adottato il 19 marzo 1985³⁴

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione"),

Considerando auspicabile modificare alcune disposizioni della Convenzione al fine di migliorare e, in particolare, di accelerare la procedura della Commissione europea dei diritti dell'uomo;

Considerando inoltre consigliabile emendare alcune disposizioni della Convenzione concernenti la procedura della Corte europea dei diritti dell'uomo;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il testo attuale dell'Articolo 20 della Convenzione diviene paragrafo 1 dello stesso articolo ed è integrato con i seguenti paragrafi;

- “2. La Commissione siede in sessione plenaria. Tuttavia, può istituire Camere, composte ciascuna di almeno sette membri. Le Camere possono esaminare i ricorsi presentati secondo l'articolo 25 della presente Convenzione che possono essere valutati sulla base di una giurisprudenza costante o che non sollevano questioni gravi relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Entro questi limiti e con riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le Camere esercitano tutte le competenze attribuite alla Commissione dalla Convenzione. Il membro della Commissione eletto in relazione all'Alta Parte Contraente contro la quale è stato presentato un ricorso ha il diritto di far parte della Camera investita di questo ricorso.
3. La Commissione può istituire dei Comitati, composti ciascuno di almeno tre membri, che possono, all'unanimità, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo, un ricorso presentato secondo l'articolo 25, quando una tale decisione può essere presa senza un più ampio esame.
4. Una Camera o un Comitato possono, in qualsiasi momento, spogliarsi a favore della Commissione plenaria, la quale può anche avocare a sé tutti i ricorsi attribuiti ad una Camera o ad un Comitato.
5. Soltanto la Commissione plenaria può esercitare le seguenti competenze:
 - a. esaminare i ricorsi presentati secondo l'articolo 24;
 - b. adire la Corte in conformità all'articolo 48.a;
 - c. stabilire il regolamento interno in conformità all'articolo 36.”

³⁴ Il testo originale della Convenzione era stato emendato in conformità alle disposizioni di cui al Protocollo n 8, entrato in vigore il 1 gennaio 1990. Tutte le disposizioni emendate o aggiunte con questo Protocollo sono sostituite dal Protocollo n 11 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998-

Articolo 2

All'Articolo 21 della Convenzione è aggiunto il seguente paragrafo:

“3. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio di alte funzioni giudiziarie o essere persone riconosciute per le loro competenze in diritto nazionale o internazionale.”

Articolo 3

All'Articolo 23 della Convenzione è aggiunto quanto segue:

“Durante tutto il periodo del loro mandato, essi non possono assumere incarichi incompatibili con le esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità inerenti a tale mandato.”

Articolo 4

Il testo modificato dell'Articolo 28 diviene paragrafo 1 dello stesso articolo e il testo modificato dell'Articolo 30 diviene paragrafo 2. L'Articolo 28 sarà:

“Articolo 28

1. Nel caso in cui la Commissione accolga il ricorso:

- a. al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame del ricorso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se è il caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati, forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione;
- b. nello stesso tempo, essa si mette a disposizione degli interessati per giungere ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti dell'uomo, quali li riconosce la presente Convenzione.

2. La Commissione, se giunge ad ottenere un regolamento amichevole, redige un rapporto che è trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei Ministri e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, allo scopo di essere pubblicato. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.”

Articolo 5

Al paragrafo primo dell'Articolo 29 della Convenzione, il termine “unanime” viene sostituito dalle seguenti parole: “maggioranza dei due terzi dei suoi membri”.

Articolo 6

La seguente disposizione viene inserita nella Convenzione:

“Articolo 30

1. In qualsiasi momento della procedura, la Commissione può decidere di cancellare dal ruolo un ricorso allorché le circostanze permettono di concludere che:
 - a. il ricorrente non intende più mantenerlo, o
 - b. la controversia è stata risolta, o
 - c. per ogni altro motivo, del quale la Commissione accerti l'esistenza, non è più giustificato proseguire l'esame del ricorso.

Tuttavia, la Commissione prosegue l'esame del ricorso se il rispetto dei Diritti dell'uomo garantiti dalla presente Convenzione lo esige.

2. La Commissione, se decide di cancellare dal ruolo un ricorso dopo averlo dichiarato ricevibile, redige un rapporto che comprende un'esposizione dei fatti e una decisione motivata di cancellazione dal ruolo. Il rapporto è trasmesso alle parti e al Comitato dei Ministri per informazione. La Commissione può pubblicarlo.
3. La Commissione può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso allorché giudichi che le circostanze lo giustificano.”

Articolo 7

L'Articolo 31, al paragrafo 1, viene modificato e recita:

- “1. Se l'esame di un ricorso non si è concluso in base agli articoli 28 (paragrafo 2), 29 o 30, la Commissione redige un rapporto con il quale accerta i fatti e formula un parere sulla questione di sapere se i fatti accertati comportino, da parte dello Stato interessato, una violazione delle obbligazioni che gli incombono ai termini della Convenzione. Le opinioni individuali dei membri della Commissione su tale questione possono essere espresse nel rapporto.”

Articolo 8

L'Articolo 34 della Convenzione, al paragrafo 1 viene modificato nel seguente modo:

- “Fatte salve le disposizioni degli articoli 20 (paragrafo 3) e 29, le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.”

Articolo 9

L'Articolo 40 della Convenzione viene integrato con il seguente paragrafo 7:

- “7. I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo personale. Durante tutto il periodo del loro mandato, essi non possono assumere incarichi incompatibili con le esigenze d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità inerenti a tale mandato.”

Articolo 10

L'Articolo 41 della Convenzione viene modificato nel seguente modo:

“La Corte elegge il suo Presidente e uno o due Vice-Presidenti per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.”

Articolo 11

Alla prima frase dell'Articolo 43 della Convenzione, il termine “sette” viene sostituito dal termine “nove”.

Articolo 12

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
 - a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
 - b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 13

Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'Articolo 12.

Articolo 14

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di qualsiasi sua disposizione conformemente all'articolo 13;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il 19 marzo 1985, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

IX PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Adottato il 6 novembre 1990³⁵

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione").

Risolti ad apportare nuovi miglioramenti alla Procedura prevista dalla Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per le Parti alla Convenzione che sono vincolate dal presente Protocollo, la Convenzione è emendata secondo le disposizioni degli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

L'articolo 31, paragrafo 2 della Convenzione deve leggersi come segue:

"2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso è anche comunicato agli Stati interessati e, se riguarda un ricorso presentato in applicazione dell'articolo 25, al ricorrente. Gli Stati interessati e il ricorrente non hanno la facoltà di pubblicarlo".

Articolo 3

L'articolo 44 della Convenzione deve leggersi come segue:

"Solo le Alte Parti Contraenti, la Commissione e la persona fisica, l'organizzazione non governativa o il gruppo di privati che ha presentato un ricorso secondo l'articolo 25 hanno facoltà di adire la Corte".

Articolo 4

L'articolo 45 della Convenzione deve leggersi come segue:

"La competenza della Corte si estende a tutti i casi concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione che le sono sottoposti alle condizioni previste dall'articolo 48".

Articolo 5

L'articolo 48 della Convenzione deve leggersi come segue:

"1. A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se è una sola, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza, con il consenso dell'Alta Parte Contraente interessata, se è una sola, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, la Corte può essere adita:

- a. dalla Commissione;
- b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è un cittadino;

³⁵ Il presente Protocollo è stato abrogato dalla entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

- c. da un'Alta Parte Contraente che ha investito la Commissione;
- d. da un'Alta Parte Contraente chiamata in causa;
- e. dalla persona fisica, l'organizzazione non governativa o il gruppo di privati che ha investito la Commissione.
- f. Se un caso è deferito alla Corte esclusivamente nell'ipotesi prevista alla lettera e. del paragrafo 1, il caso è innanzitutto sottoposto ad un comitato composto da tre membri della Corte. Farà parte d'ufficio del comitato il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte Contraente contro la quale il ricorso è stato presentato o, in mancanza, una persona scelta dallo Stato per parteciparvi come giudice. Se il ricorso è stato presentato contro più di una Alta Parte Contraente, il numero dei membri del comitato sarà aumentato in conseguenza.

Se il caso non presenta alcuna questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e se non giustifica per altre ragioni un esame da parte della Corte, il comitato può decidere, all'unanimità, che esso non sarà esaminato dalla Corte. In tal caso, il Comitato dei Ministri decide, alle condizioni previste dall'articolo 32, se vi sia stata o meno una violazione della Convenzione".

Articolo 6

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:
 - a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
 - b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 8

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;

c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 7;

d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

X PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Adottato il 25 marzo 1992³⁶

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (dapprima denominata "la Convenzione"),

Considerando consigliabile emendare l'Articolo 32 della Convenzione, al fine di ridurre la maggioranza di due terzi disposto da questo.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

All'Articolo 32, paragrafo 1, viene soppresso il termine "due terzi".

Articolo 2

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
 - a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
 - b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di qualsiasi sua disposizione conformemente all'articolo 3; e
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

³⁶ Il presente Protocollo è stato abrogato dal Protocollo n. 11 della Convenzione, entrato in vigore il 1 novembre 1998.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 1992, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

**XI PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI CHE RISTRUTTURAZIONE IL
MECCANISMO DI CONTROLLO ISTITUITO DALLA CONVENZIONE**

Adottato l'11 maggio 1994³⁷

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (dapprima denominata "la Convenzione"),

in considerazione della necessità impellente di ristrutturare il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione al fine di conservare e migliorare l'efficacia della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali previsti dalla Convenzione, in primo luogo a seguito dell'aumento dei ricorsi e del numero crescente dei membri del Consiglio d'Europa;

ritenendo pertanto auspicabile modificare alcune disposizioni della Convenzione al fine di sostituire, in modo particolare, le esistenti Commissione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo con una nuova Corte permanente;

vista la Risoluzione n. 1 adottata nel corso della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo, svoltasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985;

vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 6 ottobre 1992;

vista la decisione presa sulla riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa con la Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il testo dei titoli da II a IV della Convenzione (articolo da 19 a 56) ed il Protocollo n. 2 che conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza di dare pareri consultivi vengono sostituiti dal seguente titolo II della Convenzione (articolo da 19 a 51):

Titolo II - Corte europea dei diritti dell'uomo
...Articoli 19 a 51³⁸

Articolo 2

³⁷ Le modificazioni qui appresso sono inserite nella Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

³⁸ Vedi versione aggiornata della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" come inserita nel presente manuale.

1. Il titolo V della Convenzione diviene il titolo III della Convenzione; l'articolo 57 della Convenzione diviene l'articolo 52 della Convenzione; gli articoli 58 e 59 della Convenzione vengono soppressi e gli articoli da 60 a 66 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli da 53 a 59 della Convenzione.
2. Il titolo I della Convenzione si intitola "Diritti e libertà" ed il nuovo titolo III della Convenzione "Disposizioni diverse". Le rubriche che figurano nell'Allegato al presente Protocollo sono state attribuite agli articoli da 1 a 18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione.
3. Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, le "salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo" vengono inserite dopo le parole "si applicherà"; al paragrafo 4, le parole "Commissione" e "conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione" sono rispettivamente sostituite dalle parole "Corte" e " come previsto dall'articolo 34 della Convenzione". Nel nuovo articolo 58 paragrafo 4, le parole "l'articolo 63" sono sostituite dalle parole "all'articolo 56".
4. Il Protocollo addizionale alla Convenzione è emendato nel seguente modo:
 - a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'Allegato al presente Protocollo; e
 - b) all'articolo 4, ultima frase, le parole "dell'articolo 63" sono sostituite con le parole "dell'articolo 56".
5. Il Protocollo n. 4 è emendato nel seguente modo:
 - a) gli articoli sono presentati con le rubriche elencate nell'Allegato al presente Protocollo;
 - b) all'articolo 5 paragrafo 3, le parole "dell'articolo 64" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 56"; un nuovo paragrafo 5 viene aggiunto e si legge come segue:

«Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne tutti o ciascuno degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo»; e

 - c. il paragrafo 2 dell'articolo 6 è soppresso.
6. Il Protocollo n. 6 è emendato nel seguente modo:
 - a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'Allegato al presente Protocollo; e
 - b) all'articolo 4, le parole "in virtù dell'articolo 64" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'articolo 57".
7. Il Protocollo n. 7 è emendato nel seguente modo:
 - a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'Allegato al presente Protocollo;

b) all'articolo 6 paragrafo 4, le parole "dell'articolo 63" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 56"; un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto e si legge come segue:

"6. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce, che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo."

c) il paragrafo 2 dell'articolo 7 viene soppresso.

8. Il Protocollo n. 9 è abrogato.

Articolo 3

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
 - a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
 - b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 4

Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. L'elezione dei nuovi giudici potrà avere luogo e potranno essere prese tutte le altre misure necessarie all'istituzione della nuova Corte, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi paragrafi 3 e 4, il mandato dei giudici, dei membri della Commissione, del cancelliere e del vice-cancelliere termina alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
2. I ricorsi pendenti davanti alla Commissione che non sono ancora stati dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono esaminati dalla Corte conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
3. I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere esaminati dai membri della Commissione nell'arco dell'anno successivo. Tutti i ricorsi il cui esame non è stato terminato nel periodo soprammenzionato vengono trasmessi

alla Corte che provvederà ad esaminarli, quali ricorsi ricevibili conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

4. Per i ricorsi per i quali la Commissione, successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo, ha adottato un rapporto conformemente al vecchio articolo 31 della Convenzione, il rapporto viene trasmesso alle Parti, che non hanno la facoltà di pubblicarlo. Conformemente alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, una causa può essere rimessa alla Corte. Il collegio della sezione allargata stabilisce se una delle sezioni o la sezione allargata deve pronunciarsi sulla causa. Se una sezione si pronuncia sulla causa, la sua decisione è definitiva. Le cause che non sono rimesse alla Corte vengono esaminate dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente alle disposizioni del vecchio articolo 32 della Convenzione¹⁰.
5. Le cause pendenti davanti alla Corte non ancora decise alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono trasmesse alla sezione allargata della Corte che le esamina conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
6. Le cause pendenti davanti al Comitato dei Ministri non ancora decise in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono definite dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente con tale articolo.

Articolo 6

Nel caso in cui un'Alta Parte contraente abbia riconosciuto la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte mediante la dichiarazione prevista dai vecchi articoli 25 o 46 della Convenzione limitatamente alle questioni sorte successivamente o basate su fatti che si sono verificati dopo una tale dichiarazione, tale restrizione rimane valida per la giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 7

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di qualsiasi sua disposizione conformemente all'articolo 4; e
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 1994, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme)

XII PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Adottato il 4 novembre 2000

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Considerato il principio fondamentale per il quale tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto ad un'uguale protezione da parte della legge;

Risolti ad adottare nuove misure per promuovere l'uguaglianza di tutti tramite la garanzia collettiva di un divieto generale di discriminazione da parte della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito "la Convenzione");

Riaffermando che il principio di non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare talune misure al fine di promuovere un'eguaglianza piena ed effettiva, a condizione che si fondino su una giustificazione obiettiva e ragionevole,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Divieto generale di discriminazione

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
2. Nessuno può costituire oggetto di una discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica che sia fondata segnatamente sui motivi menzionati nel paragrafo 1.

Articolo 2 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può designare il o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo allo spirare del termine di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata, relativamente ad ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo spirare del termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
4. Ogni dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
5. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, successivamente, dichiarare relativamente a uno o più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, in relazione all'articolo 1 del presente Protocollo.

Articolo 3 – Rapporti con la Convenzione

Gli Stati contraenti considereranno gli articoli 1 e 2 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 4 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contestualmente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dalla data dalla quale dieci Stati Membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione.

Articolo 6 – Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

XIII PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN OGNI CIRCOSTANZA

Adottato il 3 maggio 2002

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);

Rilevando che il Protocollo n. 6 alla Convenzione concernente l'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 – Divieto di deroghe

Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3 – Divieto di riserve

Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi successivo momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in forza dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata, per quanto riguarda ogni territorio specificato in tale dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il

primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo quali articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 6 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o precedentemente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità alle disposizioni del suo articolo 6.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 8 – Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa.

XIV PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI IL QUALE EMENDA IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONVENZIONE

Adottato il 13 maggio 2004³⁹

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di qui in avanti chiamata "la Convenzione"),

Vista la Risoluzione N. 1 e la Dichiarazione adottate alla Conferenza Ministeriale Europea sui Diritti dell'Uomo, tenutasi a Roma il 3 e 4 novembre 2000;

Viste le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l'8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 e il 15 maggio 2003, rispettivamente alla 109^a, 111^a e 112^a sessione;

Visto il Parere N. 251 (2004), adottato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;

Considerando che è necessario ed urgente emendare talune disposizioni della Convenzione al fine di mantenere e rafforzare l'efficacia a lungo termine del sistema di controllo, soprattutto alla luce del continuo aumento del carico di lavoro della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

Considerando, in particolare, che è necessario assicurare che la Corte possa continuare ad avere un ruolo preminente nella salvaguardia dei diritti dell'uomo in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 23- Durata del mandato e revoca

1. I giudici sono eletti per un periodo di 9 anni e non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del 70° anno di età.
3. I giudici rimangono in carica finché non vengono sostituiti. Continuano, comunque, a trattare tutti i casi dei quali avevano cominciato ad occuparsi.

³⁹ Il Protocollo non è ancora entrato in vigore

4. Un giudice non può essere destituito dalla carica a meno che gli altri giudici decidano, con una maggioranza di due terzi, che quel giudice non soddisfa più le condizioni richieste”.

Articolo 3

L'articolo 24 della Convenzione è soppresso.

Articolo 4

L'articolo 25 della Convenzione diventa articolo 24 ed è emendato come segue:

“Articolo 24- Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria, i cui compiti e la cui organizzazione sono fissati dal regolamento della Corte.
2. Quando riunita in seduta a giudice unico, la Corte è assistita dai relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte. Fanno parte della cancelleria della Corte”.

Articolo 5

L'articolo 26 della Convenzione diventa articolo 25 (“Assemblea plenaria”) ed è emendato come segue:

1. Alla fine del paragrafo d, la virgola è sostituita dal punto e virgola e viene eliminata la congiunzione “e”.
2. Alla fine del paragrafo e, il punto è sostituito dal punto e virgola.
3. Viene aggiunto un nuovo paragrafo f che recita:
“f. fa qualunque richiesta in virtù dell'articolo 26, paragrafo 2”.

Articolo 6

L'articolo 27 della Convenzione diventa articolo 26 ed è emendato come segue:

“Articolo 26- Formazioni a giudice unico, comitati, camere e Grande Camera

1. Per l'esame dei casi portati davanti ad essa, la Corte siede in formazione a giudice unico, in comitati da tre giudici, in Camere da sette giudici e in una Grande Camera da diciassette giudici. Le Camere della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Su richiesta dell'Assemblea Plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, per decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici delle Camere.
3. Quando un giudice agisce in qualità di giudice unico, non esamina alcuna richiesta contro l'Alta Parte contraente sulla base della quale questi è stato eletto.

4. Il giudice eletto per conto dell'Alta Parte contraente interessata è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, oppure se questo giudice è impossibilitato, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista presentata anticipatamente da quella Parte siederà in qualità di giudice.
5. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vicepresidenti, i Presidenti delle Camere nonché altri giudici designati in base al regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Grande Camera in virtù dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha emesso la sentenza siederà nella Grande Camera, eccezion fatta per il Presidente della Camera e per il giudice che vi ha preso parte per conto dell'Alta Parte contraente interessata”.

Articolo 7

Dopo il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 è stato inserito nella Convenzione, e recita:

“Articolo 27- Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare inammissibile un'istanza presentata in virtù dell'articolo 34 oppure cancellarla dal ruolo qualora si possa prendere una decisione senza esame complementare.
2. La decisione è definitiva.
3. Se un giudice unico non dichiara una richiesta inammissibile né la cancella dal ruolo, tale giudice la trasmette ad un comitato o ad una Camera per l'esame complementare”.

Articolo 8

L'articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 28- Competenza dei comitati

1. Un comitato può, qualora riceva una richiesta in virtù dell'articolo 34, con voto unanime:
 - a. dichiararla inammissibile o cancellarla dal ruolo qualora tale decisione possa essere presa senza esame complementare; o
 - b. dichiararla ammissibile ed emettere al contempo una sentenza nel merito se la questione sottesa al caso, riguardo all'interpretazione o applicazione della Convenzione e dei relativi Protocolli, è già oggetto di una giurisprudenza ben stabilita della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze previste al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto per conto dell'Alta Parte contraente non è un membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a prendere il posto di uno dei membri del comitato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ed ivi comprendere il fatto di sapere se quella Parte ha contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1.b”.

Articolo 9

L'articolo 9 della Convenzione è emendato come segue:

1. Il paragrafo 1 è modificato come segue:
“ Se nessuna decisione è stata presa in virtù degli articoli 27 e 28, né alcuna sentenza è stata emessa in base all'articolo 28, una camera si pronuncerà sull'ammissibilità e sul merito delle richieste individuali presentate in virtù dell'articolo 34. La decisione sull'ammissibilità può essere presa separatamente”.
2. E' stata aggiunta alla fine del paragrafo 2 una nuova frase che recita:
“La decisione circa l'ammissibilità è presa separatamente, salvo che la Corte decida altrimenti in casi eccezionali”.
3. Il paragrafo è soppresso.

Articolo 10

L'articolo 31 della Convenzione è emendato come segue:

1. Alla fine del paragrafo a, è stata eliminata la parola “e”.
3. Il paragrafo b diviene c, e si dovrà inserire un nuovo paragrafo b che recita:
“b. si pronuncia su questioni sulle quali la Corte è chiamata a decidere dal Comitato dei Ministri, in conformità con l'articolo 46, paragrafo 4; e”.

Articolo 11

L'articolo 32 della Convenzione è emendato come segue:

Alla fine del paragrafo 1, una virgola e il numero 46 sono inseriti dopo il numero 34.

Articolo 12

Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:

- "3. La Corte dichiara inammissibili tutte le istanze individuali presentate in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga che:
- a. La richiesta sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei relativi Protocolli, manifestamente infondata e abusiva; o
 - b. Il richiedente non abbia subito alcun pregiudizio importante, salvo qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli presupponga l'esame della richiesta di merito e a condizione di non respingere per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale”.

Articolo 13

Un nuovo paragrafo 3 è stato aggiunto alla fine dell'articolo 36 della Convenzione e recita:

“3. In tutti i casi davanti ad una Camera o alla Grande Camera, il Commissario del Consiglio d’Europa per i Diritti dell’Uomo può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze”.

Articolo 14

L’articolo 38 della Convenzione è stato modificato come segue:

“Articolo 38- Esame in contraddittorio del caso

La Corte procede all’esame del caso in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, ad una inchiesta per la quale tutte le Alte Parti contraenti forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione”.

Articolo 15

L’articolo 39 della Convenzione è stato modificato come segue:

“Articolo 39- Regolamenti amichevoli

1. In qualunque momento della procedura, la Corte si può mettere a disposizione degli interessati, al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia, sulla base del rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 è riservata.
3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione viene trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglierà l’esecuzione dei termini del regolamento amichevole come descritto nella decisione”.

Articolo 16

L’articolo 46 della Convenzione è stato modificato come segue:

“Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parte.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.
3. Qualora il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolata da un problema d’interpretazione della sentenza stessa, può deferire la questione alla Corte affinché si pronunci riguardo all’interpretazione. La decisione di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno diritto di avere un seggio al Comitato.

4. Qualora il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente si rifiuti di conformarsi alla sentenza definitiva in un caso in cui sia parte in causa, può, dopo averlo ingiunto a quella Parte e con decisione adottata con un voto della maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno diritto ad avere un seggio al Comitato, deferire alla Corte la questione del rispetto di quella Parte dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché consideri quali misure prendere. Se la Corte constata che non vi è stata violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri, che decide di chiudere il suo esame del caso”.

Articolo 17

L'articolo 59 della Convenzione è emendato come segue:

1. Viene inserito un nuovo paragrafo 2 che recita:
“2. L'Unione Europea può aderire alla presente Convenzione”.
2. I paragrafi 2, 3 e 4 diverranno rispettivamente i paragrafi 3, 4, e 5.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 18

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, che potranno esprimere il proprio consenso che sarà vincolato da:
 - a. firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o di approvazione; o
 - b. firma soggetta a riserva di ratifica, d'accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 20

1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte, nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto di sorveglianza del Comitato dei Ministri.
2. Il nuovo criterio di ammissibilità inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3.b della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ammissibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, solamente le Camere e la Grande Camera della Corte possono applicare il nuovo criterio di ammissibilità.

Articolo 21

Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici al loro primo incarico viene prorogata di diritto fino a nove anni. Gli altri giudici terminano il loro mandato, che è rinnovato *ipso jure* di due anni.

Articolo 22

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione e approvazione;
- c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con l'articolo 19; e
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione che si riferisce al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 13 maggio 2004, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa.

CONVENZIONE-QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

Adottata il 1° febbraio 1995

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione-quadro,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri al fine di tutelare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

considerando che uno dei modi per raggiungere questo obiettivo consiste nella protezione o nel progresso dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

auspicando che venga dato un seguito alla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa approvata a Vienna il 9 ottobre 1993;

decisi a tutelare l'esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;

considerando che gli sconvolgimenti della storia europea hanno dimostrato che la tutela delle minoranze nazionali è essenziale per la stabilità, la sicurezza democratica e la pace del continente;

considerando che una società pluralista e realmente democratica deve non soltanto rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di chiunque appartenga ad una minoranza nazionale ma anche creare delle condizioni adatte a consentire di esprimere, di preservare e di sviluppare tale identità;

considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessario affinché la diversità culturale sia fonte e fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;

considerando che la crescita di un'Europa tollerante e prospera non dipende soltanto dalla cooperazione fra Stati ma si basa anche su una cooperazione transfrontaliera fra enti locali e regionali, rispettosa della costituzione e dell'integrità territoriale di ogni Stato;

tenendo in considerazione la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e i suoi Protocolli;

tenendo in considerazione gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali assunti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare nel documento di Copenhagen del 29 giugno 1990;

decisi a definire i principi e i conseguenti obblighi al fine di garantire, in seno agli Stati membri e agli altri Stati che diverranno Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto della preminenza del diritto, dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale;

avendo deciso di attuare i principi enunciati nella presente Convenzione-quadro attraverso leggi nazionali e politiche governative adeguate,

hanno convenuto quanto segue :

TITOLO I

Articolo 1

La tutela delle minoranze nazionali e dei diritti e libertà delle persone appartenenti a delle minoranze costituisce parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'Uomo e, in quanto tale, un settore della cooperazione internazionale.

Articolo 2

Le disposizioni della presente Convenzione-quadro saranno applicate in buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza nonché nel rispetto dei principi di buon vicinato, di rapporti amichevoli e di cooperazione fra gli Stati.

Articolo 3

1. Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o meno come tale; questa scelta o l'esercizio dei diritti ad essa collegati non debbono determinare alcuno svantaggio.
2. Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare, sia individualmente che insieme ad altri, i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

TITOLO II

Articolo 4

1. Le Parti si impegnano a garantire a chiunque appartenga ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza innanzi alla legge e un'uguale protezione da parte della legge. A tal riguardo è vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.
2. Le Parti si impegnano ad approvare, se necessario, tutte le misure adeguate volte a promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una piena ed effettiva uguaglianza fra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A tale proposito esse tengono in debita considerazione le condizioni specifiche delle persone appartenenti a minoranze nazionali.
3. Le misure approvate in conformità al paragrafo 2 non sono considerate un atto discriminatorio.

Articolo 5

1. Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adeguate per consentire alle persone appartenenti a delle minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, e cioè la religione, la lingua, le tradizioni e il patrimonio culturale.
2. Salvo il disposto di provvedimenti adottati nel quadro della loro politica generale di integrazione, le Parti si astengono da qualunque politica o pratica volta ad assimilare, contro la loro volontà, persone appartenenti a minoranze nazionali, e tutelano queste persone da qualunque atto in tal senso.

Articolo 6

1. Le Parti si impegnano a promuovere lo spirito di tolleranza e il dialogo interculturale, nonché ad adottare misure volte a favorire il rispetto e la comprensione reciproca e la cooperazione fra tutte le persone che vivono nel loro territorio, qualunque sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nei settori dell'istruzione, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa mass-media.
2. Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per tutelare le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti discriminatori, ostili o violenti per via della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

Articolo 7

Le Parti si impegnano a garantire a tutte le persone appartenenti ad una minoranza nazionale il rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di espressione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 8

Le Parti si impegnano a riconoscere a tutte le persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la loro religione o le proprie convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.

Articolo 9

1. Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di chiunque appartenga ad una minoranza nazionale comprenda la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza da parte dell'autorità e a prescindere dalle frontiere. Le Parti si impegnano anche, nel quadro del loro ordinamento giuridico, affinché le persone appartenenti alle minoranze nazionali non vengano discriminate nell'accesso ai mezzi di comunicazione di massa.
2. Il primo paragrafo non vieta comunque alle Parti di richiedere delle autorizzazioni, non discriminatorie e fondate su criteri obiettivi, alle Società radiofoniche, televisive o cinematografiche.
3. Le Parti non ostacoleranno la creazione e l'utilizzazione di mezzi di comunicazione scritti da parte delle persone appartenenti alle minoranze nazionali. In base alla normativa giuridica regolante il sistema radiotelevisivo, esse si impegnano, nella misura del possibile e tenuto conto delle disposizioni del primo paragrafo, ad offrire alle persone appartenenti alle minoranze nazionali la possibilità di creare e utilizzare propri mezzi di comunicazione di massa.
4. Nel quadro del loro ordinamento giuridico, le Parti adotteranno misure adeguate per facilitare l'accesso delle persone appartenenti a minoranze nazionali ai mezzi di comunicazione di massa, consentire il pluralismo culturale e promuovere la tolleranza.

Articolo 10

1. Le Parti si impegneranno a riconoscere alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la loro lingua minoritaria, sia in privato che in pubblico, oralmente e per iscritto.

2. Nelle aree geografiche dove sono presenti insediamenti minoritari, consistenti o tradizionali, se le persone appartenenti a tali minoranze ne fanno richiesta e se tale richiesta corrisponde ad un'esigenza reale, le Parti cercheranno per quanto possibile di garantire le condizioni adatte all'utilizzo della lingua minoritaria nelle relazioni fra questa persone e le autorità amministrative.
3. Le Parti si impegnano a garantire il diritto a chiunque appartenga ad una minoranza nazionale di essere informato, nel più breve tempo possibile e in una lingua comprensibile, delle ragioni del suo arresto, della natura e della causa dell'accusa mossagli, e di potersi difendere in questa lingua, se necessario con l'assistenza gratuita di un interprete.

Articolo 11

1. Le Parti si impegnano a riconoscere a chiunque appartenga ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare il suo cognome (patronimico) e i suoi nomi nella lingua minoritaria nonché il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico.
2. Le Parti si impegnano a riconoscere a chiunque appartenga ad una minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico, nella sua lingua minoritaria, insegne, scritte, ed altre informazioni a carattere privato.
3. Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero consistente di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro ordinamento giuridico, compresi, eventualmente, accordi con altri Stati, cercheranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di esporre anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, se tale richiesta è motivata.

Articolo 12

1. Le Parti, se necessario, prenderanno provvedimenti nel campo dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione sia delle minoranze nazionali che della maggioranza.
2. In tale contesto le Parti offriranno in particolare possibilità di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici, e faciliteranno i contatti fra alunni e insegnanti di comunità differenti.
3. Le Parti si impegnano ad offrire pari opportunità nell'accesso all'istruzione a tutti i livelli alle persone appartenenti a minoranze nazionali.

Articolo 13

1. Nel quadro del loro sistema educativo, le Parti riconoscono alle persone che appartengono ad una minoranza nazionale il diritto di creare e amministrare i loro istituti privati di istruzione e formazione.
2. L'esercizio di tale diritto non implica alcun obbligo economico per le Parti.

Articolo 14

1. Le Parti si impegnano a riconoscere a chiunque appartenga ad una minoranza nazionale il diritto di imparare la sua lingua minoritaria.

2. Nelle aree geografiche dove sono presenti insediamenti, consistenti o tradizionali, di persone appartenenti a minoranze nazionali, se la richiesta è sufficiente, le Parti cercheranno, nella misura del possibile e nel quadro del loro sistema educativo, di garantire loro la possibilità di imparare la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in tale lingua.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo sarà attuato senza ostacolare l'apprendimento della lingua ufficiale o l'insegnamento in tale lingua.

Articolo 15

Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica nonché alla vita pubblica, soprattutto quando sono direttamente interessate.

Articolo 16

Le Parti si astengono dal prendere provvedimenti che, modificando le proporzioni della popolazione in un'area geografica dove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, hanno lo scopo di attentare ai diritti e alle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Articolo 17

1. Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali di stabilire e mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con persone che si trovano regolarmente in altri Stati, in particolare le persone con le quali hanno in comune un'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, oppure un patrimonio culturale.
2. Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative sia a livello nazionale che internazionale.

Articolo 18

1. Le Parti cercheranno, se necessario, di concludere accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare gli Stati vicini, per garantire la tutela delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.
2. All'occorrenza le Parti prenderanno provvedimenti volti a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

Articolo 19

Le Parti si impegnano a rispettare e ad attuare i principi contenuti nella presente Convenzione-quadro inserendovi, se necessario, soltanto le limitazioni, restrizioni o deroghe previste dagli strumenti giuridici internazionali, in particolare nella Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali e Protocolli allegati, nella misura in cui esse sono pertinenti per i diritti e le libertà derivanti da detti principi.

TITOLO III

Articolo 20

Nell'esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, le persone appartenenti a delle minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale e i

diritti altrui, in particolare quelle delle persone appartenenti alla maggioranza o ad altre minoranze nazionali.

Articolo 21

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione-quadro implica il diritto di dedicarsi ad un'attività o compiere atti contrari ai principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare all'uguaglianza sovrana, all'integrità territoriale e all'indipendenza politica degli Stati.

Articolo 22

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione-quadro limita o attenta ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di qualunque Parte o di qualunque altra Convenzione alla quale tale Parte contraente è parte.

Articolo 23

I diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, nella misura in cui trovano corrispondenza nella Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e Protocolli allegati, andranno intesi conformemente a questi ultimi.

TITOLO IV

Articolo 24

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è incaricato di garantire che la presente Convenzione-quadro venga attuata dalle Parti contraenti.
2. Le Parti che non sono membri del Consiglio d'Europa parteciperanno al meccanismo di attuazione della Convenzione secondo modalità da definire.

Articolo 25

1. Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro per una Parte contraente, quest'ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e altri provvedimenti adottati per dare efficacia agli impegni contenuti nella presente Convenzione-quadro.
2. In seguito ogni Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne fa richiesta, tutte le informazioni relative all'attuazione alla presente Convenzione-quadro.
3. Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri tutte le informazioni comunicate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 26

1. Al momento di valutare l'adeguatezza dei provvedimenti adottati da una Parte per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, il Comitato dei Ministri è coadiuvato da un comitato consultivo i cui membri sono esperti nel settore della tutela delle minoranze nazionali.
2. La composizione di questo comitato nonché le sue procedure vengono stabilite dal Comitato dei Ministri entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro.

TITOLO V

Articolo 27

La presente Convenzione-quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data di entrata in vigore è aperta anche alla firma di altri Stati invitati a firmarla dal Comitato dei Ministri. Sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 28

1. La presente Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad aderire alla Convenzione-quadro conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
2. Per gli Stati membri che esprimeranno in seguito il loro consenso ad aderire alla Convenzione-quadro, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 29

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro e dopo aver consultato gli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione-quadro, con decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che, invitati a firmarla conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, non l'abbiano ancora fatto, e tutti gli altri Stati non membri.
2. Per tutti gli Stati aderenti, la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito della strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 30

1. Tutti gli Stati, all'atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, possono designare il o i territori per i quali assicurano le relazioni internazionali ai quali verrà applicata la presente Convenzione-quadro.
2. Tutti gli Stati, in qualunque momento successivo e tramite una dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, possono estendere l'applicazione della presente Convenzione-quadro a tutti gli altri territori designati nella dichiarazione. Per questi territori la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Le dichiarazioni rese in base ai due precedenti paragrafi potranno essere ritirate, per quanto riguarda i territori designati in tali dichiarazioni, attraverso una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 31

1. Tutte le Parti possono, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione-quadro notificandolo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 32

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e a tutti gli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione-quadro :

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione-quadro conformemente ai suoi articoli 28, 29 e 30;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione-quadro.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione-quadro.

Fatto a Strasburgo, il 1° febbraio 1995, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari e a tutti gli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione-quadro.

CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

Adottata il 26 novembre 1987

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

viste le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali,

rammentando che, ai termini dell'articolo 3 di detta Convenzione, «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»;

costatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell'articolo 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione;

convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi,

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Articolo 1

È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: «il Comitato»). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 2

Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un'Autorità pubblica.

Articolo 3

Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata cooperano in vista dell'applicazione della presente Convenzione.

CAPITOLO II

Articolo 4

1. Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti.
2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell'uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione.
3. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

4. I membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali nell'esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.

Articolo 5

1. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa; la delegazione nazionale all'Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalità.
2. La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
3. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due anni. I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.

Articolo 6

1. Il Comitato si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Segretariato del Comitato è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

CAPITOLO III

Articolo 7

1. Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all'articolo 2. Oltre a visite periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze.
2. I sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con l'assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti.

Articolo 8

1. Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in qualsiasi momento i luoghi di cui all'articolo 2.
2. Una Parte deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per l'adempimento del suo incarico:
 - a. accesso al proprio territorio e facoltà di circolare senza limitazioni di sorta;
 - b. tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà;
 - c. la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci all'interno di detti luoghi;

d. ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al Comitato per l'adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale.

3. Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private di libertà.
4. Il Comitato può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa fornirgli informazioni utili.
5. Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorità competenti della Parte interessata.

Articolo 9

1. In circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni al sopralluogo nel momento prospettato dal Comitato o nel luogo specifico che il Comitato è intenzionato a visitare. Tali obiezioni possono essere formulate solo per motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o a causa di gravi disordini nei luoghi nei quali vi siano persone private di libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio urgente nell'ambito di un'inchiesta in corso, connessa ad un reato penale grave.
2. A seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte si consultano immediatamente per chiarire la situazione e giungere ad un accordo riguardo alle misure che consentiranno al Comitato di esercitare le sue funzioni il più rapidamente possibile. Tali misure possono includere il trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona il Comitato abbia intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo, la Parte fornisce al Comitato informazioni su ogni persona interessata.

Articolo 10

1. Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest'ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato può addivenire a consultazioni con la Parte al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle persone private di libertà.
2. Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilità di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale proposito.

Articolo 11

1. Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate.
2. Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest'ultima lo richieda.
3. Ciò nonostante, nessun dato di natura personale può essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.

Articolo 12

Ogni anno, il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei principi di riservatezza di cui all'articolo 11, un rapporto generale sulle sue attività. Tale rapporto è trasmesso all'Assemblea consultiva e reso pubblico.

Articolo 13

I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua scadenza, all'obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni.

Articolo 14

1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata ai termini dell'articolo 8 paragrafo I.
2. Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l'esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato.
3. Una Parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione.

CAPITOLO IV

Articolo 15

Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l'indirizzo dell'Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.

Articolo 16

Il Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all'articolo 7 paragrafo 2, godono dei privilegi ed immunità previsti nell'annesso alla presente Convenzione.

Articolo 17

1. La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di libertà.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo o agli obblighi assunti dalle Parti in virtù della presente Convenzione.
3. Il Comitato non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di potenze protettrici o del Comitato internazionale della Croce Rossa ai termini delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e loro Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977.

CAPITOLO V

Articolo 18

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con quanto disposto all'articolo 18.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 20

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il territorio o i territori per i quali troverà applicazione la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta dichiarazione.
3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.

Articolo 21

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 22

1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, della notifica.

Articolo 23

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20 della Convenzione stessa;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad eccezione delle misure previste negli articoli 8 e 10.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 1987, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

ANNESSO

(Articolo 16)

Privilegi ed immunità

1. Ai fini del presente Annesso, i riferimenti ai membri del Comitato includono gli esperti di cui all'articolo 7 paragrafo 2.
2. I membri del Comitato godono, nell'esercizio delle loro funzioni, come anche nei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:
 - a. immunità dall'arresto o dalla detenzione e dalla confisca del loro bagaglio personale; immunità da qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
 - b. esenzione da ogni misura limitativa per quanto riguarda la loro libertà di movimento; uscita e rientro nel loro paese di residenza; entrata nel ed uscita dal paese nel quale svolgono le loro funzioni; esenzione da ogni formalità di registrazione per stranieri nei paesi da essi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Durante i viaggi da essi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, ai membri del Comitato saranno accordate in materia doganale e di regolamentazione dei cambi:
 - a. dal loro Governo, le stesse agevolazioni di quelle concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
 - b. dai governi delle altre Parti, le stesse agevolazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea.
4. I documenti e le carte del Comitato sono inviolabili sempre che riguardino l'attività del Comitato.

La corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali del Comitato non possono essere trattenute o censurate.

5. Al fine di assicurare ai membri del Comitato completa libertà di parola e completa indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, continuerà ad essere loro concessa l'immunità dalla giurisdizione per le parole o gli scritti o gli atti da essi emanati nell'adempimento delle loro funzioni, anche quando il loro mandato sarà giunto a termine.
6. I privilegi e le immunità sono concessi ai membri del Comitato non per loro beneficio personale, ma per garantire l'esercizio delle loro funzioni in completa indipendenza. Il Comitato è l'unico qualificato a decretare la soppressione delle immunità; esso ha non solo il diritto ma il dovere di sopprimere l'immunità di uno dei suoi membri in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedirebbe che giustizia sia fatta ed in cui l'immunità può essere soppressa senza recare pregiudizio alle finalità per le quali essa è accordata.

I PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

Adottato il 4 novembre 1993

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata «la Convenzione»),

considerando opportuno consentire agli Stati non membri del Consiglio d'Europa di aderire, su invito del Comitato dei Ministri, alla Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione è completato da un capoverso così redatto:

«In caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa, l'Ufficio dell'Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalità. L'elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata.»

Articolo 2

L'articolo 12 della Convenzione ha il seguente tenore:

«Ogni anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei principi di riservatezza di cui all'articolo 11, un rapporto generale sulle sue attività, il quale è trasmesso all'Assemblea Consultiva, nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa parte alla Convenzione, e reso pubblico.»

Articolo 3

Il testo dell'articolo 18 della Convenzione diviene il paragrafo 1 dello stesso articolo ed è completato da un paragrafo 2 così redatto:

"2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione."

Articolo 4

Nel paragrafo 2 dell'articolo 19 della Convenzione la parola «membro» è soppressa e le parole «o di approvazione» sono sostituite dall'espressione «di approvazione o di adesione».

Articolo 5

Nel paragrafo 1 dell'articolo 20 della Convenzione le parole «o di approvazione» sono sostituite dall'espressione «di approvazione o di adesione».

Articolo 6

1. La frase introduttiva dell'articolo 23 della Convenzione ha il seguente tenore:
"Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri nonché a ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa parte alla Convenzione:"
2. Nella lettera b dell'articolo 23 della Convenzione le parole «o di approvazione» sono sostituite dall'espressione «di approvazione o di adesione».

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
 - a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
 - b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con l'articolo 8;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 4 novembre 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

II PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

Adottato il 4 Novembre 1993

Gli Stati firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata «la Convenzione»),

Convinti dell'opportunità di consentire ai membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di seguito denominato «il Comitato»), di essere rieleggibili due volte;

Considerando inoltre la necessità di garantire un rinnovo equilibrato dei membri del Comitato,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. La seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 5 della Convenzione ha il seguente tenore:
"Essi sono rieleggibili due volte."

3. L'articolo 5 della Convenzione è completato dai paragrafi 4 e 5 così redatti:
"4. Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni di metà del Comitato, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia che questa durata possa superare sei anni o essere inferiore a due anni.

5. Qualora occorra conferire più mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sarà effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo l'elezione."

Articolo 2

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi aderiscono, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
- b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri parti alla Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con l'articolo 3;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Seguono le firme

CONVENZIONE EUROPEA SULL'IMPRESCRITTIBILITÀ DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E DEI CRIMINI DI GUERRA

Adottata il 25 gennaio 1974

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando la necessità di salvaguardare la dignità umana sia in tempo di guerra che in tempo di pace;

Constatando che i crimini contro l'umanità e le violazioni più gravi delle leggi e consuetudini di guerra costituiscono un serio attentato a tale dignità;

Intendendo pertanto evitare che la repressione di detti crimini sia ostacolata dalla prescrizione dell'azione giudiziaria e dell'esecuzione delle pene;

Considerando l'interesse essenziale di promuovere in questo campo una politica penale comune, giacché lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Stato contraente s'impegna ad adottare le misure necessarie affinché la prescrizione sia inapplicabile al perseguimento dei seguenti reati e all'esecuzione delle pene deliberate per i medesimi, nella misura in cui essi sono punibili nella propria legislazione nazionale:

1. I crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
2.
 - a. i reati previsti agli articoli 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati nelle forze armate in campagna, 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra,
 - b. ogni analoga violazione delle leggi di guerra vigenti al momento dell'entrata in applicazione della presente Convenzione e delle consuetudini di guerra esistenti in quel momento, che non sono già previste dalle su citate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, quando il reato considerato nella fattispecie riveste particolare gravità, vuoi a motivo dei suoi elementi materiali e intenzionali, vuoi a motivo dell'ampiezza delle sue prevedibili conseguenze;
3. ogni altro reato contro le leggi e consuetudini del diritto internazionale quale sarà definito in futuro, considerato di natura analoga a quelli previsti ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo dallo Stato contraente interessato, ai sensi di una dichiarazione resa in conformità all'articolo 6.

Articolo 2

1. In ogni Stato contraente, la presente Convenzione si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore nei confronti di detto Stato.
2. Essa si applica altresì ai reati commessi prima di detta entrata in vigore nei casi in cui il termine di prescrizione non è ancora scaduto in tale data.

Articolo 3

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o d'accettazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà successivamente, dopo tre mesi dalla data di deposito del relativo strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 4

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione relativa a detto invito dovrà ricevere l'approvazione unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto dopo tre mesi dalla data del suo deposito.

Articolo 5

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione inoltrata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio designato nella dichiarazione del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione resa in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata, con riguardo ad ogni territorio designato in detta dichiarazione, nei modi e nelle forme previste all'articolo 7 della presente Convenzione.

Articolo 6

1. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, con dichiarazione inoltrata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ai reati previsti all'articolo 1, paragrafo 3, della presente Convenzione.
2. Ogni dichiarazione resa in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata nei modi e nelle forme previste all'articolo 7 della presente Convenzione.

Articolo 7

1. La presente Convenzione resterà in vigore senza limitazione di durata.
2. Ogni Stato contraente potrà, per quanto di sua competenza, denunciare la presente Convenzione inoltrando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia avrà effetto dopo sei mesi dalla data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 8

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che avrà aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma del suo articolo 3;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione degli articoli 5 o 6;
- e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 e la data a partire dalla quale avrà effetto la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1974, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari ed aderenti.

**CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLA
DIGNITA' DELL'ESSERE UMANO NEI CONFRONTI DELL'APPLICAZIONE DELLA
BIOLOGIA E DELLA MEDICINA:
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'UOMO E LA BIOMEDICINA**

Adottata il 4 aprile 1997

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea, firmatari della presente Convenzione,

Considerando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerando la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950;

Considerando la Carta Sociale Europea del 18 ottobre 1961;

Considerando il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici ed il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 16 dicembre 1966;

Considerando la Convenzione per la Tutela delle Persone in relazione all'Elaborazione Automatica dei Dati a carattere Personale del 28 gennaio 1981;

Considerando altresì la Convenzione sui Diritti dell'infanzia del 20 Novembre 1989;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unità maggiore tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale scopo è la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;

Convinti della necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo che come appartenente alla specie umana e riconoscendo l'importanza di garantire la dignità dell'essere umano;

Consci che da un uso improprio della biologia e della medicina possono derivare atti che mettono a rischio la dignità umana;

Ribadendo la necessità di utilizzare il progresso della biologia e della medicina a beneficio delle generazioni presenti e future;

Sottolineando la necessità della cooperazione internazionale in modo che l'umanità tutta possa godere dei benefici della biologia e della medicina;

Riconoscendo l'importanza di promuovere un dibattito pubblico sui quesiti posti dall'applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da dare agli stessi;

Desiderando ricordare a tutti gli appartenenti alla società i loro diritti e le loro responsabilità;

Considerando il lavoro dell'Assemblea Parlamentare in questo campo, inclusa la Raccomandazione 1160 (1991) sulla preparazione di una Convenzione sulla bioetica;

Dicendo di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della dignità umana e dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo con riguardo all'applicazione della biologia e della medicina,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

Le Parti si impegnano a salvaguardare la dignità e l'identità di tutti gli esseri umani e a garantire a tutti, senza discriminazione, il rispetto della loro integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali con riguardo all'applicazione della biologia e della medicina.

Ogni Parte dovrà adottare nell'ambito del suo diritto nazionale le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 – Primato dell'essere umano

Gli interessi e il benessere dell'essere umano dovranno prevalere sull'interesse esclusivo della società o della scienza.

Articolo 3 – Accesso equo alle cure sanitarie

Le Parti, tenuto conto dei bisogni di cure sanitarie e delle risorse disponibili, dovranno adottare misure adeguate al fine di garantire, nell'ambito della loro giurisdizione, un accesso equo a cure sanitarie di qualità adeguata.

Articolo 4 – Obblighi professionali e regole di condotta

Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.

CAPITOLO II – CONSENSO

Articolo 5 – Regola generale

Un intervento nel campo della salute potrà essere effettuato solo dopo avere acquisito il relativo consenso libero ed informato della persona interessata.

Questa dovrà essere previamente ed adeguatamente informata sullo scopo e sulla natura dell'intervento così come sulle sue conseguenze e sui suoi rischi.

La persona interessata può liberamente revocare il suo consenso in qualsiasi momento.

Articolo 6 – Tutela delle persone incapaci a dare il loro consenso

1. Subordinatamente agli Articoli 17 e 20 della presente, nel caso di una persona incapace a dare il proprio consenso ad un intervento, tale intervento potrà essere effettuato solo se dallo stesso deriva un beneficio diretto per la persona interessata.
2. Nel caso in cui, secondo la legge, un minore non abbia la capacità di dare il proprio consenso ad un intervento, l'intervento potrà essere effettuato solo con l'autorizzazione del rappresentante del minore interessato o di un'autorità o persona o organismo previsto per legge.

Il parere del minore sarà considerato determinante in misura proporzionale alla sua età ed al suo grado di maturità.

3. Nel caso in cui, secondo la legge, un adulto non abbia la capacità di dare il proprio consenso ad un intervento a causa di una disabilità mentale, di una malattia o motivi simili, l'intervento potrà essere effettuato solo con l'autorizzazione del suo rappresentante o di un'autorità, o persona o organismo previsto per legge. La persona interessata dovrà, per quanto possibile, prendere parte alla procedura di autorizzazione.
4. Il rappresentante, l'autorità, la persona o l'organismo di cui ai commi 2 e 3 precedenti dovrà ricevere, alle stesse condizioni, le informazioni citate nell'Articolo 5.
5. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti potrà essere revocata in qualsiasi momento nell'interesse della persona interessata.

Articolo 7 – Tutela delle persone con disturbi mentali

Subordinatamente alle condizioni di tutela prescritte dalla legge, comprese le procedure di vigilanza, di controllo e di appello, una persona affetta da un disturbo mentale di tipo grave potrà essere sottoposta, senza il suo consenso, ad un intervento teso al trattamento del suo disturbo mentale solo nel caso in cui, senza tale trattamento, la sua salute potrebbe essere gravemente danneggiata.

Articolo 8 – Situazione di emergenza

Laddove una situazione di emergenza non consenta di acquisire il consenso previsto, sarà possibile procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico necessario a beneficio della salute della persona interessata.

Articolo 9 – Volontà espresse in precedenza

Nel caso di volontà relative ad un intervento medico espresse in precedenza da un paziente che, al momento dell'intervento, non è nella condizione di esprimere le sue volontà al riguardo, se ne dovrà tener conto.

CAPITOLO III – VITA PRIVATA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 10 – Vita privata e diritto all'informazione

1. Ogni persona ha diritto al rispetto per la vita privata con riguardo alle informazioni sulla sua salute.
2. Ogni persona ha il diritto di conoscere qualsiasi informazione raccolta sulla sua salute. La volontà, tuttavia, di una persona di non essere informata deve essere rispettata.
3. In casi eccezionali, nell'interesse del paziente, la legge potrà porre delle restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al comma 2.

CAPITOLO IV – GENOMA UMANO

Articolo 11 – Non-discriminazione

E' vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico.

Articolo 12 – Test genetici predittivi

I test predittivi di malattie genetiche o che servano a identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia o a rilevare una predisposizione genetica o la suscettibilità ad una malattia potranno essere eseguiti solo per fini di salute o di ricerca scientifica a fini di salute, e subordinatamente ad un'appropriata consulenza genetica.

Articolo 13 – Interventi sul genoma umano

Un intervento teso a modificare il genoma umano potrà essere intrapreso solo a fini preventivi, diagnostici o terapeutici e solo se il suo scopo non è quello di introdurre una modifica nei geni dei discendenti.

Articolo 14 – Non-selezione del sesso

L'uso delle tecniche di procreazione medicalmente assistita non è consentito per scegliere il sesso del nascituro, salvo laddove deve essere evitata una malattia grave legata al sesso.

CAPITOLO V – RICERCA SCIENTIFICA

Articolo 15 – Regola generale

La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina dovrà essere svolta liberamente, subordinatamente alle disposizioni contenute nella presente Convenzione ed alle altre disposizioni di legge che garantiscono la tutela dell'essere umano.

Articolo 16 – Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca

La ricerca può essere intrapresa su una persona solo nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i. non esiste un'alternativa alla ricerca sugli esseri umani di efficacia paragonabile;
- ii. i rischi che potrebbero derivarne alla persona interessata non sono sproporzionati rispetto ai potenziali benefici della ricerca;
- iii. il progetto di ricerca é stato approvato dall'istanza competente dopo un esame indipendente del suo merito scientifico, inclusa la valutazione dell'importanza dello scopo della ricerca, ed un esame multidisciplinare della sua accettabilità sul piano etico;
- iv. le persone sottoposte alla ricerca sono state informate dei loro diritti e delle garanzie previste dalla legge per la loro tutela;
- v. il necessario consenso previsto dall'Articolo 5 é stato dato espressamente, specificamente ed é documentato. Tale consenso può essere liberamente revocato in qualsiasi momento.

Articolo 17 – Tutela delle persone incapaci a dare il consenso alla ricerca

1. La ricerca su una persona incapace a dare il consenso di cui all'Articolo 5 potrà essere intrapresa solo nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. le condizioni di cui ai punti da i a iv dell'Articolo 16 sono soddisfatte;
 - ii. i risultati della ricerca possono produrre un beneficio reale e diretto per la sua salute;
 - iii. una ricerca di efficacia paragonabile non può essere effettuata su persone capaci di dare il loro consenso;
 - iv. l'autorizzazione necessaria prevista dall'Articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto; e
 - v. la persona interessata non si oppone.
2. A titolo eccezionale ed alle condizioni di tutela prescritte dalla legge, nel caso in cui la ricerca non può produrre risultati di beneficio diretto per la salute della persona interessata, tale ricerca potrà essere autorizzata subordinatamente alle condizioni stabilite ai punti i, iii, iv e v del paragrafo 1 che precede, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - i. la ricerca ha lo scopo di contribuire, attraverso un miglioramento significativo della conoscenza scientifica della condizione, malattia o disturbo della persona interessata, al conseguimento ultimo di risultati che consentano un beneficio per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia di età o affette dalla stessa malattia o disturbo o con le stesse caratteristiche;
 - ii. la ricerca comporta solo un rischio ed un onere minimi per la persona interessata.

Articolo 18 – Ricerca su embrioni in vitro

1. Quando la legge consente la ricerca su embrioni in vitro, essa dovrà assicurare una tutela adeguata dell'embrione.
2. E' vietata la creazione di embrioni umani a fini di ricerca.

CAPITOLO VI – PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI DA DONATORI VIVENTI A FINI DI TRAPIANTO

Articolo 19 – Regola generale

1. Il prelievo di organi o tessuti da un donatore vivente a fini di trapianto potrà essere effettuato esclusivamente a beneficio terapeutico del ricevente e nel caso in cui non sia disponibile un

organo o un tessuto compatibile prelevato da una persona deceduta né un altro metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile.

2. Il consenso necessario di cui all'Articolo 5 dovrà essere stato dato espressamente e specificamente o per iscritto o davanti a un organismo ufficiale.

Articolo 20 – Tutela di persone incapaci a dare il loro consenso al prelievo di organi

1. Nessun prelievo di organi o tessuti potrà essere effettuato su una persona incapace di dare il suo consenso secondo quanto stabilito dall'Articolo 5.
2. A titolo eccezionale ed alle condizioni di tutela prescritte dalla legge, il prelievo di tessuto rigenerativo da una persona incapace a dare il suo consenso potrà essere autorizzato a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. non è disponibile un donatore compatibile capace di dare il proprio consenso;
 - ii. il ricevente è fratello o sorella del donatore;
 - iii. la donazione potrebbe salvare la vita del ricevente;
 - iv. l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'Articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, secondo la legge e con l'approvazione dell'istanza competente;
 - v. il potenziale donatore interessato non obietta.

CAPITOLO VII – DIVIETO DI LUCRO E USO DI UNA PARTE DEL CORPO UMANO

Articolo 21 – Divieto di lucro

Il corpo umano e le sue parti non dovranno essere, in quanto tali, fonte di lucro.

Articolo 22 – Uso di una parte di corpo umano prelevata

Nel caso in cui durante un intervento venga prelevata una parte del corpo umano, essa potrà essere conservata ed utilizzata per uno scopo diverso da quello per cui è stata prelevata, solo se ciò avviene in conformità con le appropriate procedure di informazione e consenso.

CAPITOLO VIII – VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE

Articolo 23 – Violazione dei diritti o principi

Le Parti dovranno prevedere un'appropriata tutela giuridica per prevenire o far cessare con un breve preavviso la violazione illecita dei diritti e dei principi enunciati nella presente Convenzione.

Articolo 24 – Risarcimento per danno ingiusto

La persona che abbia subito un danno ingiusto risultante da un intervento ha diritto ad un equo indennizzo secondo le condizioni e le procedure prescritte dalla legge.

Articolo 25 – Sanzioni

Le Parti dovranno prevedere sanzioni appropriate da applicare nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente Convenzione.

CAPITOLO IX – RELAZIONE TRA LA PRESENTE CONVENZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 26 – Restrizioni all’esercizio dei diritti

1. L’esercizio dei diritti e delle disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non sarà oggetto di ulteriori restrizioni diverse da quelle che, previste per legge, sono necessarie in una società democratica per l’interesse della sicurezza pubblica, per la prevenzione delle infrazioni penali, per la tutela della salute pubblica o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.
2. Le restrizioni di cui al comma precedente non si applicano agli Articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

Articolo 27 – Tutela più estesa

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere interpretata come limitante o altrimenti recante pregiudizio alla possibilità di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa riguardo all’applicazione della biologia e della medicina rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.

CAPITOLO X – DIBATTITO PUBBLICO

Articolo 28 – Dibattito Pubblico

Le Parti vigileranno affinché i quesiti fondamentali posti dagli sviluppi della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato, alla luce, in particolare, delle relative implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche, e la loro possibile applicazione sia oggetto di consultazioni appropriate.

CAPITOLO XI – INTERPRETAZIONE E SEGUITO DELLA CONVENZIONE

Articolo 29 – Interpretazione della Convenzione

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo può dare, senza diretto riferimento ad alcun procedimento specifico pendente davanti a un tribunale, dei pareri consultivi su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della presente Convenzione su richiesta:

- del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti;
- del Comitato istituito dall’Articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti delle Parti della presente Convenzione, per decisione adottata con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Articolo 30 – Rapporti sull’applicazione della Convenzione

In caso di richiesta da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ogni Parte dovrà fornire una spiegazione sul modo in cui il suo diritto interno assicura l’applicazione effettiva di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

CAPITOLO XII – PROTOCOLLI

Articolo 31 – Protocolli

Conformemente all'Articolo 32 potranno essere conclusi Protocolli tesi a sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione.

I Protocolli saranno aperti alla firma dei Firmatari della Convenzione. Essi saranno sottoposti a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non potrà ratificare, accettare o approvare Protocolli senza la previa o contestuale ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione.

CAPITOLO XIII – EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

Articolo 32 – Emendamenti alla Convenzione

1. I compiti assegnati al "Comitato" nel presente Articolo e nell'Articolo 29 saranno svolti dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da qualsiasi altro comitato designato a tal fine dal Comitato dei Ministri.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Articolo 29, ogni Stato Membro del Consiglio d'Europa, così come ogni Parte alla presente Convenzione che non sia membro del Consiglio d'Europa, potrà essere rappresentato ed avere un voto in seno al Comitato allorché il Comitato svolge i compiti assegnatigli dalla presente Convenzione.
3. Ogni Stato di cui all'Articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione secondo il disposto dell'Articolo 34 che non sia Parte della presente Convenzione potrà essere rappresentato in seno al Comitato da un osservatore. Nel caso in cui la Comunità Europea non sia Parte, essa potrà essere rappresentata in seno al Comitato da un osservatore.
4. Allo scopo di monitorare gli sviluppi scientifici, la presente Convenzione dovrà essere esaminata in seno al Comitato entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e successivamente secondo gli intervalli temporali che il Comitato potrà determinare.
5. Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione, ed ogni proposta di Protocollo o di emendamento ad un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal Comitato dei Ministri dovrà essere comunicata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmessa agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente al disposto dell'Articolo 33 e ad ogni Stato invitato ad aderire alla stessa conformemente al disposto dell'Articolo 34.
6. Il Comitato dovrà esaminare la proposta non prima di due mesi dalla sua trasmissione da parte del Segretario Generale conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottoporrà il testo adottato con una maggioranza di due terzi dei voti espressi al Comitato dei Ministri per l'approvazione. Dopo la sua approvazione, tale testo dovrà essere trasmesso alle Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.
7. Qualsiasi emendamento entrerà in vigore, per quanto riguarda quelle Parti che lo hanno accettato, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui cinque Parti, inclusi almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa,

hanno informato il Segretario Generale che lo hanno accettato. Per ogni Parte che lo accetti successivamente, l'emendamento diverrà effettivo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui quella Parte ha informato il Segretario Generale della sua accettazione.

CAPITOLO XIV – CLAUSOLE FINALI

Articolo 33 – Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione é aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità Europea.
2. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati, inclusi almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Per ogni Firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 34 – Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'Articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato che aderisce, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 35 – Applicazione territoriale

1. Ogni Firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato può formulare la stessa dichiarazione all'atto del deposito del suo strumento di adesione.
2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni

internazionali è responsabile o per conto del quale è autorizzato ad assumere impegni. Con riferimento a tale territorio, la Convenzione diverrà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data della ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in detta dichiarazione, mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data della ricezione di tale notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 36 – Riserve

1. Ogni Stato e la Comunità Europea, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore nel suo territorio non sia conforme alla disposizione. Le riserve di carattere generale non sono ammesse ai sensi del presente Articolo.
2. Ogni riserva formulata in virtù del presente Articolo dovrà contenere una breve esposizione della legge in questione.
3. Ogni Parte che estende l'applicazione della presente Convenzione ad un territorio menzionato nella dichiarazione di cui all'Articolo 35, paragrafo 2, potrà, relativamente al territorio interessato, formulare una riserva conformemente al disposto dei paragrafi precedenti.
4. Ogni Parte che abbia formulato la riserva di cui al presente Articolo potrà ritirarla a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La revoca diverrà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data della sua ricezione da parte del Segretario Generale.

Articolo 37 – Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 38 – Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio, alla Comunità Europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli Articoli 33 o 34 della stessa;

- d. ogni emendamento o Protocollo adottato conformemente all'Articolo 32, e la data di entrata in vigore di tale emendamento o Protocollo;
- e. ogni dichiarazione fatta in virtù del disposto dell'Articolo 35;
- f. ogni riserva e ritiro di riserva fatto in virtù del disposto dell'Articolo 36;
- g. ogni altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Oviedo (Asturia), il 4 aprile 1997 in inglese e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, agli Stati non Membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'UOMO E LA BIOMEDICINA, RELATIVO ALLA RICERCA BIOMEDICA

Adottato il 25 gennaio 2005

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea, firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina (di qui in avanti denominata "la Convenzione"),

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri e che uno dei mezzi per raggiungere questo obiettivo è la salvaguardia e l'ulteriore realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che la finalità della Convenzione, come definita all'articolo 1, è quella di proteggere l'essere umano nella sua dignità e identità, e di garantire a ogni persona, senza discriminazione alcuna, il rispetto della sua integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali per quanto attiene all'applicazione della biologia e della medicina;

Considerando che il progresso delle scienze mediche e biologiche, in particolare i passi avanti realizzati grazie alla ricerca biomedica, contribuisce a salvare vite umane e a migliorare la qualità della vita;

Coscienti del fatto che il progresso della scienza e della pratica biomedica dipende dalle conoscenze e dalle scoperte che necessitano della ricerca sull'essere umano;

Sottolineando il fatto che tale ricerca è di sovente interdisciplinare ed internazionale;

Tenendo conto delle norme professionali nazionali e internazionali nel campo della ricerca biomedica e dei lavori antecedenti del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa in questo settore;

Convinti che la ricerca biomedica non si debba mai esercitare in modo contrario alla dignità dell'essere umano e ai diritti dell'uomo;

Sottolineando che la preoccupazione primaria è la protezione dell'essere umano che partecipa alla ricerca;

Affermando che una tutela particolare deve essere riservata agli esseri umani che potrebbero essere vulnerabili nel contesto della ricerca;

Riconoscendo che ogni persona ha il diritto di accettare o di rifiutare di sottoporsi ad una ricerca biomedica e che nessuno deve esservi costretto;

Decisi ad adottare, nel campo della ricerca biomedica, le misure atte a garantire la dignità dell'essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Le Parti del presente Protocollo proteggono l'essere umano nella sua dignità e identità e garantiscono a tutti, senza discriminazione alcuna, il rispetto della propria integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo a qualsiasi ricerca nel campo della biomedicina che preveda l'intervento sull'essere umano.

Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Il presente Protocollo si applica all'insieme delle attività di ricerca nel campo della sanità che prevedono un intervento sull'essere umano.
2. Il Protocollo non si applica alla ricerca sugli embrioni in vitro. Si applica, invece, alla ricerca sui feti e gli embrioni in vivo.
3. Ai fini del presente Protocollo, il termine "intervento" comprende:
 - i. gli interventi fisici, e
 - ii. tutti gli altri interventi, nella misura in cui questi implicino un rischio per la salute fisica della persona interessata.

CAPITOLO II – Disposizioni generali

Articolo 3 – Primato dell'essere umano

Gli interessi e il benessere dell'essere umano che partecipa ad una ricerca devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Articolo 4 – Regola generale

La ricerca si esercita liberamente fatte salve le disposizioni del presente Protocollo e le altre disposizioni giuridiche che assicurano la tutela dell'essere umano.

Articolo 5 – Assenza di alternativa

Una ricerca sull'essere umano può essere effettuata solamente se non esiste un'alternativa di efficacia paragonabile.

Articolo 6 – Rischi e benefici

1. La ricerca non può presentare per l'essere umano dei rischi o degli obblighi sproporzionati ai suoi potenziali benefici.
2. Inoltre, una ricerca, i cui risultati attesi non producono benefici potenziali diretti per la salute della persona interessata, può solamente essere intrapresa se non presenta, per coloro che vi partecipano, alcun rischio né obbligo inaccettabile. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, comma ii, relativo alla protezione delle persone che non hanno la capacità di dare il proprio consenso alla ricerca.

Articolo 7 – Approvazione

Nessuna ricerca può essere condotta a meno che il progetto di ricerca non sia stato approvato dall'organismo competente, dopo essere stato oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ad ivi comprendere una valutazione dell'importanza dell'obiettivo della ricerca, nonché di un esame multidisciplinare della sua ammissibilità sul piano etico.

Articolo 8 – Qualità scientifica

Ogni ricerca deve essere scientificamente giustificata, rispondere a criteri di qualità scientifica generalmente riconosciuti ed essere effettuata nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali applicabili nella fattispecie, sotto il controllo di un ricercatore in possesso di qualifiche adeguate.

CAPITOLO III - Comitato d'etica

Articolo 9 – Esame indipendente da parte del comitato d'etica

1. Ogni progetto di ricerca viene presentato ad un comitato d'etica per l'esame indipendente della sua ammissibilità sul piano etico, in ognuno degli Stati ove si svolgeranno le attività di ricerca.
2. Scopo dell'esame multidisciplinare dell'ammissibilità del progetto di ricerca sul piano etico è quello di tutelare la dignità, i diritti, la sicurezza e il benessere delle persone che partecipano alla ricerca. La valutazione dell'ammissibilità sul piano etico deve basarsi su idonee competenze ed esperienze che riflettano adeguatamente il punto di vista sia professionale che profano.
3. Il comitato d'etica esprime un parere motivato.

Articolo 10 – Indipendenza del comitato d'etica

1. Le Parti di questo Protocollo adottano delle misure volte ad assicurare l'indipendenza del comitato d'etica. Tale organismo non deve essere sottoposto ad alcuna pressione esterna immotivata.
2. I membri del comitato d'etica denunciano qualunque circostanza che possa portare ad un conflitto d'interessi. Se si verifica un tale conflitto, coloro che ne sono coinvolti non parteciperanno all'esame.

Articolo 11 – Informazioni per il comitato d'etica

1. Tutte le informazioni necessarie per la valutazione etica di un progetto di ricerca sono fornite per iscritto al comitato d'etica.
2. In particolare, vengono fornite le informazioni sui punti che figurano nell'Allegato al presente Protocollo, nella misura in cui queste sono attinenti al progetto di ricerca. L'Allegato può essere emendato dal comitato di cui all'articolo 32 della Convenzione, con una votazione a maggioranza di due terzi.

Articolo 12 – Indebita influenza

Il comitato d'etica deve disporre di elementi che gli consentano di assicurare che nessun tipo di pressione, anche di ordine economico, venga esercitata sulle persone per ottenere la loro partecipazione ad una ricerca. A tale riguardo, una particolare attenzione viene rivolta alla situazione di persone vulnerabili o in stato di dipendenza.

CAPITOLO IV – Informazioni e consenso

Articolo 13 - Informazioni da fornire a coloro che partecipano ad una ricerca

1. Le persone cui viene chiesto di partecipare ad una ricerca ricevono informazioni adeguate ed in forma comprensibile. Tali informazioni vengono date per iscritto.
2. Le informazioni riguardano l'obiettivo, il piano generale ed i possibili rischi e benefici del progetto di ricerca e comprendono il parere del comitato d'etica. Prima di chiedere il loro consenso a partecipare al progetto di ricerca, le persone interessate vengono specificatamente informate, a seconda della natura e dell'obiettivo della ricerca:
 - i. della natura, portata e durata delle procedure previste, in particolare dei dettagli relativi ad ogni obbligo imposto dal progetto di ricerca;
 - ii. dei metodi preventivi, diagnostici e terapeutici previsti;
 - iii. delle disposizioni prese per reagire ad eventuali eventi indesiderati e per rispondere alle preoccupazioni dei partecipanti alla ricerca;
 - iv. delle disposizioni prese per garantire il rispetto della vita privata e della riservatezza dei dati personali;
 - v. delle disposizioni prese per rendere accessibili sia le informazioni che derivano dalla ricerca e sono relative ai partecipanti, sia i risultati d'insieme della ricerca;
 - vi. delle disposizioni prese per assicurare un equo indennizzo in caso di danno;
 - vii. di tutti gli ulteriori utilizzi eventuali previsti, in particolare di tipo commerciale, dei risultati della ricerca, dei dati e del materiale biologico;
 - viii. della fonte di finanziamento del progetto di ricerca.
3. Le persone cui viene chiesto di partecipare ad un progetto di ricerca sono altresì informate dei diritti e delle garanzie previste dalla legge a loro tutela. Sono informate, in particolare, del loro diritto di rifiutare il consenso o di ritirarlo in qualunque momento, senza per questo dover subire alcun tipo di discriminazione, soprattutto per quello che riguarda il loro diritto a ricevere le cure mediche.

Articolo 14 – Consenso

1. La ricerca su una persona non può essere effettuata, fatte salve le disposizioni del Capitolo V e dell'articolo 19, senza che questa abbia dato il proprio consenso informato, libero, espresso, specifico e per iscritto. Tale consenso può essere liberamente ritirato dalla persona in qualunque fase della ricerca.
2. Il rifiuto a dare il proprio consenso, nonché il ritiro del consenso non possono avere come conseguenza il far subire alla persona interessata alcuna forma di discriminazione, in particolare per quel che riguarda il diritto a ricevere le cure mediche.

3. Qualora vi sia un dubbio circa la capacità di una persona di dare il proprio consenso informato, sono adottate delle disposizioni per verificare se tale persona possieda o meno tale capacità.

CAPITOLO V – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare il proprio consenso per la ricerca

Articolo 15 - Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare il proprio consenso per la ricerca

1. Può essere effettuata una ricerca su una persona che non abbia la capacità di dare il proprio consenso solo se le seguenti condizioni vengono soddisfatte:
 - i. i risultati della ricerca possono potenzialmente produrre benefici reali e diretti per la sua salute;
 - ii. la ricerca non può essere effettuata con una efficacia comparabile su individui capaci di dare il proprio consenso;
 - iii. la persona che prende parte ad una ricerca è stata informata dei diritti e delle garanzie previste dalla legge a sua tutela, a meno che non sia in grado di ricevere tali informazioni;
 - iv. la necessaria autorizzazione è stata data specificatamente e per iscritto da un rappresentante legale o da una autorità, persona od organismo previsto dalla legge e dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 16 e aver tenuto conto dei desideri e delle obiezioni della persona, precedentemente espressi. Un maggiorenne incapace di dare il proprio consenso deve, per quanto gli è possibile, prendere parte alla procedura di autorizzazione. L'opinione di un minore viene presa in considerazione come fattore determinante in modo direttamente proporzionale all'età e al grado di maturità;
 - v. la persona non oppone rifiuto.
2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca, i cui risultati attesi non comportano alcun beneficio diretto per la salute della persona interessata, può essere autorizzata se sono soddisfatte sia le condizioni enunciate ai commi ii, iii, iv, e v del paragrafo 1 di cui sopra, sia le seguenti condizioni supplementari:
 - i. la ricerca ha lo scopo di contribuire, con un miglioramento significativo delle conoscenze scientifiche circa lo stato della persona, della sua malattia o dei suoi disturbi, all'ottenimento di risultati finali che portino benefici alla persona interessata o ad altre persone della stessa fascia d'età o soffrano della stessa malattia o disturbo e presentino le stesse caratteristiche;
 - ii. la ricerca presenta per la persona interessata solo un rischio minimo e un obbligo minimo; nessuna considerazione in merito all'importanza dei potenziali benefici della ricerca può essere utilizzata per giustificare un aumentato livello di rischio o di obblighi.
3. L'obiezione alla partecipazione, il rifiuto di concedere un'autorizzazione o il ritiro di un'autorizzazione per partecipare alla ricerca non possono avere come conseguenza il far subire alla persona interessata una qualunque forma di discriminazione, in particolare per ciò che attiene al suo diritto di ricevere le cure mediche.

Articolo 16 – Informazioni da fornire prima dell'autorizzazione

1. Coloro che sono chiamati ad autorizzare la partecipazione di una persona ad un progetto di ricerca ricevono un'adeguata informazione in forma comprensibile. Tale informazione è resa per iscritto.

2. Le informazioni riguarderanno l'obiettivo, il piano generale, i potenziali rischi e benefici del progetto di ricerca ed includeranno il parere del comitato d'etica. Dovranno altresì essere informati dei diritti e delle garanzie previsti dalla legge a tutela di coloro che non hanno la capacità di dare il proprio consenso alla ricerca. Vengono in particolar modo informati del loro diritto di rifiutare l'autorizzazione o di ritirarla in qualunque momento, senza che la persona che non è nelle condizioni di dare il proprio consenso debba per questo subire alcuna forma di discriminazione, soprattutto per quanto concerne il suo diritto a ricevere le cure mediche. Sono specificatamente informati, a seconda della natura e dell'obiettivo della ricerca, circa gli elementi precisi che figurano nella lista di cui all'articolo 13.
3. L'informazione è egualmente fornita alla persona interessata, a meno che quest'ultima non sia in grado di riceverla.

Articolo 17 – Ricerca che comporta un rischio minimo e un obbligo minimo

1. Ai fini del presente Protocollo, si considera che una ricerca abbia un rischio minimo se, per ciò che attiene alla natura e alla portata dell'intervento, ci si può aspettare che questa comporti, tutt'al più, un impatto negativo molto lieve e temporaneo sulla salute della persona interessata.
2. Si ritiene che una ricerca presenti degli obblighi minimi se si prevede che i disagi che ne possono risultare siano tutt'al più passeggeri e molto lievi per la persona interessata. Durante la valutazione individuale degli obblighi, una persona che goda di una fiducia particolare da parte della persona interessata, se del caso, verrà chiamata a valutarli.

CAPITOLO VI - Situazioni particolari

Articolo 18 – Ricerca durante la gravidanza e l'allattamento

1. Una ricerca su una donna incinta i cui risultati attesi non comportino benefici diretti per la sua salute, né per quella dell'embrione, del feto o del bambino dopo la nascita, può essere intrapresa solo alle seguenti condizioni supplementari:
 - i. la ricerca ha come obiettivo il contribuire all'ottenimento di risultati finali che permettano un beneficio ad altre donne riguardo alla procreazione, o per altri embrioni, feti e bambini;
 - ii. una ricerca di efficacia comparabile non può essere condotta su donne che non siano in stato di gravidanza;
 - iii. la ricerca comporta solo un rischio minimo e un obbligo minimo.
2. Qualora la ricerca sia condotta su donne che allattano, si farà in modo soprattutto di evitare gli eventuali effetti indesiderati per la salute del bambino.

Articolo 19 – Ricerca su persone in condizioni di emergenza clinica

1. La legge stabilisce se e in quali condizioni supplementari di tutela una ricerca possa essere realizzata in situazioni di emergenza quando:
 - i. una persona non è in condizioni di dare il proprio consenso, e

- ii. data l'urgenza della situazione, non è possibile ottenere, in un tempo sufficientemente rapido, l'autorizzazione di un rappresentante o dell'autorità o della persona o ente che, qualora non vi fosse urgenza, sarebbe chiamato a dare la propria autorizzazione.

2. La legge deve includere le seguenti condizioni specifiche:

- i. una ricerca di efficacia comparabile non può essere effettuata su persone che non si trovano in situazioni di emergenza;
 - ii. il progetto di ricerca può essere realizzato solo se è stato approvato specificatamente per situazioni di emergenza dall'ente competente;
 - iii. tutte le obiezioni pertinenti, precedentemente espresse dalla persona e portate a conoscenza del ricercatore, sono rispettate;
 - iv. qualora i risultati attesi dalla ricerca non comportino benefici diretti per la salute della persona interessata, la ricerca avrà lo scopo di contribuire, attraverso un miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia e dei suoi disturbi, all'ottenimento, al termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone della stessa categoria, o che soffrano della stessa malattia o disturbo, oppure presentino lo stesso stato di salute, e la ricerca non presenti per la persona interessata che un rischio minimo e un obbligo minimo.
3. Le persone che partecipano alla ricerca in situazioni di emergenza o, se del caso, i loro rappresentanti, riceveranno, non appena possibile, tutte le informazioni relative alla loro partecipazione al progetto di ricerca. Il consenso o l'autorizzazione al prolungamento della partecipazione viene chiesto non appena è ragionevolmente possibile farlo.

Articolo 20 – Ricerca sulle persone private della libertà

Qualora la legge consenta la ricerca, su persone private della libertà, costoro non potranno partecipare ad una ricerca i cui risultati attesi non comportino benefici diretti per la propria salute se non vengono soddisfatte le seguenti condizioni supplementari:

- i. una ricerca di efficacia comparabile non può essere effettuata senza la partecipazione di persone private della libertà;
- ii. la ricerca ha come obiettivo il contribuire all'ottenimento di risultati finali che permettano un beneficio ad altre persone private della libertà;
- iii. la ricerca non comporta che un rischio minimo e un obbligo minimo.

CAPITOLO VII – Sicurezza e supervisione della ricerca

Articolo 21- Riduzione dei rischi e degli obblighi

1. Devono essere prese tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i rischi e gli obblighi di chi partecipa alla ricerca.
2. La ricerca può essere effettuata solo sotto la supervisione di un medico in possesso delle dovute qualifiche ed esperienza necessaria.

Articolo 22 – Valutazione dello stato di salute

1. Il ricercatore prende tutte le misure necessarie per valutare lo stato di salute degli esseri umani prima che questi siano ammessi a partecipare alla ricerca al fine di assicurare che siano esclusi coloro che sarebbero esposti a maggior rischio se partecipassero ad un determinato progetto di ricerca.
2. Qualora la ricerca sia effettuata su persone in età fertile, particolare attenzione sarà riservata agli effetti indesiderati per una eventuale gravidanza in corso o futura e per la salute dell'embrione, del feto o del bambino.

Articolo 23 – Non interferenza con gli interventi clinici necessari

1. La ricerca non deve né ritardare né privare i partecipanti delle misure preventive, diagnostiche o terapeutiche necessarie sul piano medico.
2. In caso di ricerca sui mezzi di prevenzione, diagnostica o trattamento, i partecipanti assegnati ad un gruppo di controllo dovranno beneficiare di metodi validi di prevenzione, diagnostica e trattamento.
3. L'utilizzo di un placebo è permesso laddove non vi siano metodi di provata efficacia, o nei casi in cui l'interruzione o la sospensione di tali metodi non presenti rischi né obblighi inaccettabili.

Articolo 24 – Nuovi sviluppi

1. Le Parti del presente Protocollo approntano delle misure per assicurare che il progetto di ricerca sia riesaminato se i progressi scientifici o gli eventi che si verificano nel corso della ricerca lo giustificano.
2. Scopo del riesame è quello di stabilire:
 - i. se deve essere messo termine alla ricerca, o se è necessario modificare il progetto di ricerca affinché quest'ultimo possa procedere;
 - ii. se i partecipanti alla ricerca o, se del caso, i loro rappresentanti debbono essere informati degli sviluppi o degli eventi;
 - iii. se il consenso o l'autorizzazione dato alla partecipazione debba essere chiesto di nuovo.
3. Tutte le nuove informazioni relative alla loro partecipazione alla ricerca vengono comunicate con tempestività ai partecipanti o, se del caso, ai loro rappresentanti.
4. L'ente competente deve essere informato delle ragioni di qualunque prematura interruzione del progetto di ricerca.

CAPITOLO VIII – Riservatezza e diritto all'informazione

Articolo 25 – Riservatezza

1. Ogni informazione di carattere personale raccolta in occasione di una ricerca biomedica è considerata riservata e trattata nel rispetto delle norme relative alla tutela della vita privata.

2. La legge tutela contro la divulgazione inappropriata di qualunque altra informazione relativa ad un progetto di ricerca che è stato presentato a un comitato d'etica in applicazione del presente Protocollo.

Articolo 26 – Diritto all'informazione

1. Le persone che partecipano ad una ricerca hanno il diritto di conoscere tutte le informazioni raccolte sulla loro salute, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10 della Convenzione.
2. Le altre informazioni di carattere personale raccolte nel corso di una ricerca saranno accessibili a tali persone in base alla legge relativa alla tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 27 – Dovere di diligenza

Se dalla ricerca emergono informazioni relative alla salute attuale o futura, o per la qualità della vita delle persone che hanno partecipato alla ricerca, viene loro proposta la comunicazione di tali informazioni. Tale comunicazione rientra nel quadro delle cure o delle consulenze mediche. A tale riguardo, si dovrà fare in modo da tutelare la riservatezza e rispettare le eventuali volontà degli interessati di non essere informati.

Articolo 28 – Accesso ai risultati

1. Al termine della ricerca, un rapporto o sintesi verrà presentato al comitato d'etica o all'ente competente.
2. Su richiesta, le conclusioni della ricerca saranno rese disponibili ai partecipanti in un tempo ragionevole.
3. Il ricercatore rende pubblici, con i mezzi adeguati, i risultati della ricerca in un tempo ragionevole.

CAPITOLO IX – Ricerche condotte negli Stati che non sono parte del presente Protocollo

Articolo 29 - Ricerche condotte negli Stati che non sono parte del presente Protocollo

Gli sponsor e i ricercatori che rientrano nella giurisdizione di una delle Parti del presente Protocollo e che progettano di intraprendere una ricerca o di dirigere un progetto di ricerca in uno Stato che non è parte di questo Protocollo, dovranno assicurare che, fatte salve le disposizioni applicabile in quello Stato, il progetto di ricerca rispetti i principi su cui si basano le disposizioni del presente Protocollo. Qualora sia necessario, la Parte appronterà, a tal fine, misure adeguate.

CAPITOLO X – Violazione delle disposizioni del Protocollo

Articolo 30 – Violazione dei diritti o dei principi

Le Parti assicurano un'adeguata tutela giudiziaria onde evitare o al fine di far cessare quanto prima una violazione illecita dei diritti o dei principi riconosciuti dal presente Protocollo.

Articolo 31 – Risarcimento danni

Le persone che abbiano subito un danno dalla loro partecipazione ad una ricerca avranno diritto ad un equo indennizzo secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge.

Articolo 32 – Sanzioni

Le Parti dovranno prevedere delle sanzioni adeguate nei casi di violazione delle disposizioni del presente Protocollo.

CAPITOLO XI – Relazione tra il presente Protocollo e altre disposizioni e riesame del Protocollo

Articolo 33 – Relazione tra il presente Protocollo e la Convenzione

Le Parti considerano gli articoli da 1 a 32 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi della Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 34 – Protezione più estesa

Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere interpretata come limitativa né dovrà compromettere la facoltà di ciascuna Parte di accordare a coloro che partecipano alla ricerca una tutela più estesa di quella prevista dal presente Protocollo.

Articolo 35 – Riesame del Protocollo

Al fine di monitorare le evoluzioni scientifiche, il presente Protocollo sarà esaminato dal comitato previsto all'articolo 32 della Convenzione, non oltre il quinto anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo ed in seguito a intervalli che il comitato potrà stabilire.

CAPITOLO XII – Disposizioni finali

Articolo 36 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. E' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non potrà ratificare, accettare né approvare il presente Protocollo senza aver precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 37 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati, compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 36.
2. Per tutti gli Stati che esprimeranno successivamente il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 38 – Adesione

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, tutti gli Stati che aderiscono alla Convenzione potranno altresì aderire al presente Protocollo.
2. L'adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data del deposito.

Articolo 39 – Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo con una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia diverrà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 40 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, a ogni firmatario, a ogni Parte e a tutti gli altri Stati che sono stati invitati ad aderire al presente Protocollo:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con gli articoli 37 e 38;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione che si riferisce al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 2005, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo, a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione e alla Comunità Europea.

Allegato

Informazioni da fornire al comitato d'etica

Tutte le informazioni sui punti seguenti saranno fornite al comitato d'etica nella misura in cui queste siano pertinenti al progetto di ricerca:

Descrizione del progetto

- i. il nome del ricercatore principale, le qualifiche e l'esperienza dei ricercatori e, se del caso, della persona responsabile sul piano clinico, nonché il piano di finanziamento;
- ii. lo scopo e la motivazione della ricerca, alla luce delle ultime scoperte scientifiche;
- iii. i metodi e le procedure previste, ad ivi comprendere le tecniche di analisi statistica e di altro genere;

- iv. una sintesi sufficientemente completa ed esplicita del progetto di ricerca, redatta in un linguaggio comprensibile;
- v. una dichiarazione delle consultazioni precedenti e concomitanti il cui oggetto è il progetto di ricerca presentato per le opportune valutazioni e per l'approvazione, nonché i relativi risultati;

Partecipanti, consenso e informazione

- vi. le motivazioni per il coinvolgimento di esseri umani nel progetto di ricerca;
- vii. i criteri per l'inclusione o l'esclusione di determinate categorie di persone dalla partecipazione al progetto di ricerca, nonché le modalità per la loro selezione e reclutamento;
- viii. i motivi del ricorso a gruppi di controllo o per l'assenza di questi;
- ix. una descrizione della natura e del livello dei rischi in cui si prevede si possa incorrere partecipando alla ricerca;
- x. la natura, la portata e la durata degli interventi da effettuare sui partecipanti alla ricerca e i dettagli di tutti gli obblighi imposti dal progetto di ricerca;
- xi. le disposizioni per seguire, valutare e reagire agli eventi che potrebbero avere delle conseguenze per la salute attuale e futura dei partecipanti alla ricerca;
- xii. il tipo di informazioni e il momento in cui saranno trasmesse alle persone che potrebbero partecipare al progetto di ricerca e i mezzi che si propongono per la trasmissione di dette informazioni;
- xiii. la documentazione prevista per raccogliere il consenso delle persone cui viene chiesto di partecipare al progetto di ricerca o, nel caso di persone che non sono in grado di dare il proprio consenso, l'autorizzazione prevista;
- xiv. le disposizioni per garantire il rispetto della vita privata delle persone che potrebbero partecipare alla ricerca e per garantire la riservatezza dei dati personali;
- xv. le disposizioni relative alle informazioni che potrebbero scaturire dalla ricerca o concernenti lo stato di salute attuale o futuro delle persone che vi partecipano e dei membri delle loro famiglie;

Altre informazioni

- xvi. dettagli dei pagamenti e dei compensi versati nell'ambito di un progetto di ricerca;
- xvii. ogni circostanza che possa portare ad un conflitto d'interessi e che potrebbe influenzare il giudizio indipendente dei ricercatori;
- xviii. ogni eventuale ed ulteriore utilizzo previsto, compreso quello commerciale, dei risultati, dei dati e dei materiali biologici della ricerca;
- xix. tutti gli altri problemi di ordine etico, così come percepiti dal ricercatore;
- xx. dettagli relativi a qualunque tipo di assicurazione o indennità a copertura dei danni che potrebbero essere causati dal progetto di ricerca.

Il comitato d'etica può richiedere ulteriori informazioni, qualora necessario alla valutazione del progetto di ricerca.

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'UOMO E
LA BIOMEDICINA, RELATIVO AL TRAPIANTO DEGLI ORGANI E
DI TESSUTI DI ORIGINE UMANA**

Adottato il 24 gennaio 2002

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari del presente Protocollo Addizionale alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e la Dignità dell'Essere Umano con riguardo all'Applicazione della Biologia e della Medicina (da qui in seguito indicata come la "Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina"),

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri, e che uno dei metodi per conseguire tale scopo è la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che lo scopo della Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, quale definito nell'Articolo 1, è quello di salvaguardare la dignità e l'identità di tutti gli esseri umani e garantire a tutti, senza discriminazione, il rispetto della loro integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali con riguardo all'applicazione della biologia e della medicina;

Considerando che il progresso della medicina, in particolare nel campo del trapianto di organi e tessuti, contribuisce a salvare la vita di molte persone o a migliorarne considerevolmente la qualità;

Considerando che il trapianto di organi e tessuti è una realtà acquisita dei servizi sanitari offerti alla popolazione;

Considerando che, alla luce della scarsa disponibilità di organi e tessuti, è necessario avviare un'azione opportuna tesa a fare aumentare la donazione di organi e tessuti, in particolare informando il pubblico sull'importanza dei trapianti di organi e tessuti e promuovendo la cooperazione europea in questo settore;

Considerando inoltre i problemi etici, psicologici e socio-culturali inerenti al trapianto di organi e tessuti;

Considerando che dall'uso improprio del trapianto di organi e tessuti possono derivare atti che mettono a rischio la vita, il benessere o la dignità dell'uomo;

Considerando che il trapianto di organi e tessuti dovrebbe avvenire in condizioni che tutelano i diritti e le libertà di donatori, potenziali donatori e riceventi di organi e tessuti e che le istituzioni devono essere strumentali ad assicurare tali condizioni;

Riconoscendo che, nel facilitare il trapianto di organi e tessuti nell'interesse dei pazienti in Europa, è necessario tutelare i diritti e le libertà individuali ed impedire la commercializzazione di parti del corpo umano ai fini dell'approvvigionamento di organi e tessuti, e delle attività connesse di scambio ed attribuzione;

Considerando il lavoro svolto dal Comitato dei Ministri e dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa in questo campo;

Decidendo di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della dignità umana e dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo con riguardo al trapianto di organi e tessuti,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I – OGGETTO E SCOPO

Articolo 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano a salvaguardare la dignità e l'identità di ogni essere umano e a garantire, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali con riguardo al trapianto di organi e tessuti di origine umana.

Articolo 2 – Ambito e definizioni

1. Il presente Protocollo si applica al trapianto di organi e tessuti di origine umana effettuato a fini terapeutici.
2. Le disposizioni del presente Protocollo applicabili ai tessuti si applicheranno altresì alle cellule, comprese le cellule staminali ematopoietiche.
3. Il Protocollo non si applica a:
 - a. tessuti e organi riproduttori;
 - b. tessuti e organi fetali o embrionali;
 - c. sangue ed emoderivati.
4. Ai fini del presente Protocollo:
 - il termine "trapianto" abbraccia il processo completo di prelievo di un organo o di un tessuto da una persona e di impianto dello stesso in un'altra persona, comprese tutte le procedure di preparazione, mantenimento e conservazione;
 - subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 20, il termine "prelievo" indica il prelievo ai fini dell'impianto.

CAPITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 – Sistema Trapianti

Le Parti garantiranno l'esistenza di un sistema che assicuri un equo accesso ai servizi di trapianto per i pazienti.

Subordinatamente alle disposizioni del Capitolo III, gli organi e i tessuti saranno attribuiti solo a pazienti indicati su una lista d'attesa ufficiale, conformemente a norme trasparenti, oggettive e debitamente motivate secondo criteri medici. Le persone o gli organismi preposti a decidere sull'attribuzione dovranno essere designati nell'ambito di questa cornice.

In caso di accordi internazionali per lo scambio di organi, le procedure dovranno altresì garantire una distribuzione effettiva e giustificata tra i paesi partecipanti che tenga conto del principio della solidarietà nell'ambito di ciascun Paese.

Il sistema trapianti assicurerà la raccolta e la registrazione delle informazioni richieste a garantire la rintracciabilità di organi e tessuti.

Articolo 4 – Standard professionali

Ogni intervento nel campo del trapianto di organi o tessuti dovrà essere effettuato nel rispetto dei relativi standard ed obblighi professionali.

Articolo 5 – Informazione del ricevente

Il ricevente e, nelle fattispecie previste, la persona o l'organismo che autorizza l'impianto dovrà essere previamente ed adeguatamente informato sullo scopo e sulla natura dell'impianto, sulle sue conseguenze e sui suoi rischi, così come sulle alternative all'intervento.

Articolo 6 – Salute e sicurezza

Tutti gli addetti ai lavori coinvolti nel trapianto di organi o tessuti dovranno adottare tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo i rischi di trasmissione di qualsiasi malattia al ricevente ed evitare qualsiasi azione che possa compromettere l'idoneità di un organo o di un tessuto per l'impianto.

Articolo 7 – Follow-up medico

Un adeguato follow-up medico sarà offerto ai donatori viventi ed ai riceventi dopo il trapianto.

Articolo 8 – Informazione del personale sanitario e del pubblico

Le Parti dovranno informare il personale sanitario ed il pubblico in generale sul bisogno di organi e tessuti. Esse forniranno altresì informazioni sulle condizioni concernenti il prelievo e l'impianto di organi e tessuti, compresi gli aspetti relativi al consenso o all'autorizzazione, in particolare con riferimento al prelievo da persone decedute.

CAPITOLO III – PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI DA PERSONE VIVENTI

Articolo 9 – Regola generale

Il prelievo di organi o tessuti da una persona vivente potrà essere effettuato esclusivamente nell'interesse terapeutico del soggetto ricevente e a condizione che non si disponga di organi o tessuti appropriati ottenuti da donatori non viventi, ovvero di metodi terapeutici alternativi di efficacia comparabile.

Articolo 10 – Donatori potenziali di organi

Il prelievo di organi da un donatore vivente potrà essere effettuato a beneficio di un ricevente legato al donatore da uno stretto rapporto personale come definito per legge, o, in assenza di tale rapporto, solo alle condizioni definite per legge e con l'approvazione di un adeguato organismo indipendente.

Articolo 11 – Valutazione dei rischi per il donatore

Prima del prelievo di organi o tessuti, dovranno essere effettuati appropriati interventi ed esami medici per valutare e ridurre i rischi fisici e psicologici per la salute del donatore.

Il prelievo non potrà essere effettuato se sussiste un grave rischio per la vita o la salute del donatore.

Articolo 12 – Informazione del donatore

Il donatore e, nelle fattispecie previste, la persona o l'organismo che fornisce l'autorizzazione secondo l'Articolo 14, comma 2, del presente Protocollo, dovranno essere previamente ed adeguatamente informati sullo scopo e sulla natura del prelievo così come sulle sue conseguenze e sui suoi rischi.

Essi dovranno altresì essere informati sui diritti e sulle garanzie prescritte dalla legge per la tutela del donatore. In particolare, essi dovranno essere informati sul diritto a chiedere una consulenza indipendente sui predetti rischi ad un medico con adeguata esperienza, che non sia coinvolto nel prelievo dell'organo o del tessuto né nelle successive procedure di trapianto.

Articolo 13 – Consenso del donatore vivente

Subordinatamente agli Articoli 14 e 15 del presente Protocollo, un organo o tessuto potrà essere prelevato da un donatore vivente solo dopo che la persona interessata avrà dato il suo consenso libero, informato e specifico allo stesso per iscritto o davanti ad un organismo ufficiale.

La persona interessata potrà liberamente revocare il suo consenso in qualsiasi momento.

Articolo 14 – Tutela delle persone incapaci a dare il loro consenso al prelievo di organi o tessuti

1. Nessun prelievo di organi o tessuti potrà essere effettuato su una persona incapace di dare il suo consenso ai sensi dell'Articolo 13 del presente Protocollo.
2. A titolo eccezionale, ed alle condizioni di tutela prescritte dalla legge, il prelievo di tessuto rigenerabile su una persona incapace a dare il suo consenso potrà essere autorizzato a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. non è disponibile un donatore compatibile capace di dare il proprio consenso;
 - ii. il ricevente è un fratello o una sorella del donatore;
 - iii. la donazione può salvare la vita del ricevente;
 - iv. l'autorizzazione del suo rappresentante o dell'autorità o della persona o dell'organismo prevista dalla legge è stata data specificamente e per iscritto, e con l'approvazione dell'istanza competente;
 - v. il potenziale donatore interessato non obietta.

Articolo 15 – Prelievo di cellule da un donatore vivente

La legge potrà prevedere di non applicare le disposizioni dell'Articolo 14, comma 2, punti ii e iii, laddove si stabilisca che il loro prelievo comporta solo un rischio ed un onere minimi per il donatore.

CAPITOLO IV – PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI DA PERSONE DECEDUTE

Articolo 16 – Certificazione di morte

Il prelievo di organi o tessuti dal corpo di una persona deceduta dovrà essere effettuato solo dopo che ne sarà stata certificata la morte secondo la legge.

I medici che certificano la morte di una persona non dovranno essere gli stessi che partecipano direttamente al prelievo di organi o tessuti dalla persona deceduta né alle successive procedure di trapianto, né essere responsabili della cura dei potenziali riceventi degli organi o tessuti in questione.

Articolo 17 – Consenso ed autorizzazione

Gli organi o i tessuti non dovranno essere prelevati dal corpo di una persona deceduta se non dopo avere ricevuto il consenso o l'autorizzazione prescritti dalla legge.

Il prelievo non sarà effettuato nel caso in cui la persona deceduta avesse negato il suo consenso.

Articolo 18 – Rispetto per il corpo umano

Durante il prelievo il corpo umano dovrà essere trattato con rispetto e dovranno essere adottate tutte le misure ragionevoli per ripristinare le sembianze della salma.

Articolo 19 – Promozione della donazione

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate a promuovere la donazione di organi e tessuti.

CAPITOLO V – IMPIANTO DI UN ORGANO O TESSUTO PRELEVATO PER UNO SCOPO DIVERSO DALLA DONAZIONE PER IMPIANTO

Articolo 20 – Impianto di un organo o tessuto prelevato per uno scopo diverso dalla donazione per impianto

1. Nel caso in cui un organo o un tessuto sia prelevato da una persona per uno scopo diverso dalla donazione per impianto, esso potrà essere impiantato solo se le conseguenze ed i possibili rischi saranno stati spiegati a quella persona ed il suo consenso informato, o la necessaria autorizzazione nel caso di una persona incapace, sia stato ottenuto.
2. Tutte le disposizioni del presente Protocollo si applicano alle situazioni di cui al comma 1, salvo quelle nel Capitolo III e IV.

CAPITOLO VI – DIVIETO DI LUCRO

Articolo 21 – Divieto di lucro

1. Il corpo umano e le sue parti non dovranno essere, in quanto tali, fonte di lucro o vantaggio comparabile.

La predetta disposizione non impedirà pagamenti che non costituiscono un lucro o un vantaggio comparabile, in particolare:

- risarcimento dei donatori viventi per i mancati emolumenti ed eventuali altre spese giustificabili causate dal prelievo o dagli esami medici connessi;
 - pagamento di un onorario giustificabile per servizi medici o tecnici legittimi connessi, resi in relazione al trapianto;
 - risarcimento in caso di danno ingiusto derivante dal prelievo di organi o tessuti da persone viventi.
2. Qualsiasi forma di pubblicità sul bisogno o sulla disponibilità di organi o tessuti, finalizzata ad offrire o ad ottenere un utile finanziario o un vantaggio comparabile, dovrà essere vietata.

Articolo 22 – Divieto di traffico di organi e tessuti

Il traffico di organi e tessuti é vietato.

CAPITOLO VII – RISERVATEZZA

Articolo 23 – Riservatezza

1. Tutti i dati personali relativi alla persona dalla quale sono stati prelevati organi o tessuti e quelli relativi al ricevente dovranno essere considerati riservati. Tali dati potranno essere raccolti, elaborati e comunicati solo conformemente alle norme concernenti la tutela dei dati personali e della riservatezza professionale.
2. Le disposizioni del comma 1 dovranno essere interpretate senza pregiudizio per le disposizioni che consentono, subordinatamente alle opportune garanzie, la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione delle informazioni necessarie sulla persona dalla quale sono stati prelevati gli organi o i tessuti o sul/i ricevente/i di organi e tessuti nella misura in cui ciò sia necessario per fini medici, rintracciabilità inclusa, come previsto dall'Articolo 3 del presente Protocollo.

CAPITOLO VIII – VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO

Articolo 24 – Violazioni di diritti o principi

Le Parti dovranno prevedere un'appropriata tutela giudiziaria per prevenire o far cessare con un breve preavviso la violazione illecita dei diritti e dei principi enunciati nel presente Protocollo.

Articolo 25 – Risarcimento per danno ingiusto

La persona che abbia sofferto un danno ingiusto derivante dalle procedure di trapianto ha titolo ad un equo risarcimento secondo le condizioni e le procedure prescritte per legge.

Articolo 26 – Sanzioni

Le Parti dovranno prevedere sanzioni appropriate da applicare nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo.

CAPITOLO IX – COOPERAZIONE TRA LE PARTI

Articolo 27 – Cooperazione tra le Parti

Le Parti adotteranno le misure necessarie a garantire l'esistenza di un'efficace cooperazione tra le stesse in materia di trapianti di organi e tessuti, *inter alia* attraverso lo scambio di informazioni.

In particolare, esse adotteranno le misure opportune ad agevolare il trasporto rapido e sicuro di organi e tessuti da e per il loro territorio.

CAPITOLO X – RELAZIONE TRA IL PRESENTE PROTOCOLLO E LA CONVENZIONE, E RIESAME DEL PROTOCOLLO

Articolo 28 – Relazione tra il presente Protocollo e la Convenzione

Come convenuto tra le Parti, gli Articoli da 1 a 27 del presente Protocollo saranno considerati Articoli addizionali alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, e pertanto tutte le disposizioni di quella Convenzione saranno considerate valide.

Articolo 29 – Riesame del Protocollo

Al fine di monitorare gli sviluppi scientifici, il presente Protocollo sarà esaminato in seno al Comitato di cui all'Articolo 32 della Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, secondo gli intervalli temporali che il Comitato potrà determinare.

CAPITOLO XI – CLAUSOLE FINALI

Articolo 30 – Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo solo nel caso in cui abbia precedentemente o contestualmente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 31 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati, inclusi almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformità alle disposizioni dell'Articolo 30.
2. Per ogni firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 32 – Adesione

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, allo stesso potrà anche aderire ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione.
2. L'adesione sarà effettuata attraverso il deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito.

Articolo 33 – Denuncia

1. Ogni Parte potrà, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione di tale notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 34 – Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità agli Articoli 31 e 32;
- d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in Strasburgo, oggi 24 gennaio 2002, in inglese e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non-membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo, ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione e alla Comunità Europea.

PROTOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLA DIGNITA' DELL'ESSERE UMANO NEI CONFRONTI DELL'APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA, SUL DIVIETO DI CLONAZIONE DEGLI ESSERE UMANI

Adottato il 12 gennaio 1998

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea, firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina ,

Prendendo atto dei progressi scientifici in materia di clonazione di mammiferi, soprattutto attraverso la divisione embrionale e il trasferimento nucleare;

Consapevoli degli avanzamenti che alcune tecniche di clonazione possono, di per sé, apportare alla conoscenza scientifica, nonché delle sue applicazioni mediche;

Considerando che la clonazione di esseri umani potrebbe divenire una possibilità tecnica;

Avendo notato che la divisione embrionale può prodursi in modo naturale, dando luogo, talvolta, alla nascita di gemelli geneticamente identici;

Considerando, tuttavia, che la strumentalizzazione dell'essere umano attraverso la creazione deliberata di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità dell'uomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina;

Considerando, altresì, le grandi difficoltà di ordine medico, psicologico e sociale che una simile pratica biomedica, utilizzata deliberatamente potrebbe comportare per tutte le persone interessate;

Considerando gli obiettivi della Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, in particolare il principio di cui all'articolo 1, volto alla tutela dell'essere umano nella sua identità e dignità,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. E' proibito qualunque intervento che abbia come scopo quello di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano, vivo o morto.
2. Ai sensi del presente articolo, l'espressione essere umano "geneticamente identico" ad un altro essere umano indica un essere umano che ha in comune con un altro lo stesso insieme di geni nucleari.

Articolo 2

Nessuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo è autorizzata in base all'articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione.

Articolo 3

Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi della Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 4

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione. Sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, tra cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4.
2. Per tutti i Firmatari che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolati dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 6

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, tutti gli Stati che aderiranno alla Convenzione potranno altresì aderire al presente Protocollo.
2. L'adesione si effettuerà con deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito.

Articolo 7

1. Tutte le Parti possono, in qualunque momento, denunciare il presente Protocollo inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 8

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, ad ogni Firmatario, Parte o altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con gli articoli 5 e 6;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione che si riferisce al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 12 gennaio 1998, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo, a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione e alla Comunità Europea.

UNIONE EUROPEA

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Adottata il 7 dicembre 2000

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi della democrazia e dello Stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità, dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

CAPO I - DIGNITÀ

Articolo 1 - Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

CAPO II - LIBERTÀ

Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione.

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14 - Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16 - Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17 - Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18 - Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

CAPO III - UGUAGLIANZA

Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21 - Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23 - Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24 - Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25 - Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26 - Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

CAPO IV - SOLIDARIETÀ

Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35 - Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37 - Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38 - Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

CAPO V - CITTADINANZA

Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
 - il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
 - l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42 - Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43 - Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44 - Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI - GIUSTIZIA

Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere una protezione più estesa.

Articolo 53 - Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

ACCORDO DI PARTENARIATO TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO

Adottato il 23 giugno 2000

Dal 1992 la Commissione europea include in ogni accordo bilaterale di cooperazione o commercio, negoziato con soggetti internazionali, una clausola dedicata al rispetto dei diritti umani. Nel 1995 una decisione del Consiglio europeo ha indicato alla Commissione europea i termini fondamentali di questo articolo, la cosiddetta clausola degli "elementi essenziali". Fino ad oggi, tali disposizioni sono state incluse in più di 20 accordi internazionali e sono applicabili in più di 120 paesi. L'Accordo di Cotonou viene citato come principale esempio di questa novità normativa.

Preambolo

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall'altro;

Affermando il loro impegno ad operare insieme per conseguire gli obiettivi di eliminazione della povertà, assicurazione di uno sviluppo sostenibile e graduale, integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale;

Risolti a dare, con la loro cooperazione, un contributo importante allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP e ad un maggiore benessere delle loro popolazioni, ad aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a rafforzare il partenariato ACP-CE nell'intento di conferire al processo della globalizzazione una più forte dimensione sociale;

Riaffermando la loro volontà di rivitalizzare la loro relazione particolare, dandole un carattere globale e integrato per costruire un partenariato forte, basato sul dialogo politico, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle relazioni economiche e commerciali;

Riconoscendo che un contesto politico in grado di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto nonché il buon governo costituisce un elemento indispensabile dello sviluppo a lungo termine; riconoscendo che la responsabilità della creazione di un siffatto contesto spetta in primo luogo ai paesi interessati;

Riconoscendo che l'attuazione di politiche economiche sane e sostenibili è un presupposto dello sviluppo;

Facendo riferimento ai principi della Carta delle Nazioni Unite e richiamandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alle conclusioni della conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo del 1993, ai Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione dei diritti dell'infanzia, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alle convenzioni di Ginevra del 1949 e agli altri strumenti del diritto umanitario internazionale, alla Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei rifugiati del 1967;

Ritenendo che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana

dei diritti dell'uomo costituiscano contributi regionali positivi al rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e negli Stati ACP;

Richiamandosi alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo rilasciate dai capi di Stato e di governo dei paesi ACP in occasione dei vertici del 1997 e del 1999;

Considerando che gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite e l'obiettivo fissato dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE, di ridurre della metà entro il 2015 il numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà, forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;

Riservando particolare attenzione ai solenni impegni assunti nelle conferenze delle Nazioni Unite di Rio, Vienna, Cairo, Copenhagen, Pechino, Istanbul e Roma e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d'azione elaborati in tali ambiti;

Preoccupati di rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, tenendo conto dei principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

Richiamandosi agli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio,

Hanno deciso di concludere il presente accordo:

PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - OBIETTIVI, PRINCIPI E ATTORI

CAPITOLO 1 - Obiettivi e principi

Articolo 1 - Obiettivi del partenariato

La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, in appresso denominati "le parti", concludono il presente accordo al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.

Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.

Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell'individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un'equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d'integrazione regionali e subregionali che favoriscono l'inserimento dei paesi ACP

nell'economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un'economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente.

Articolo 2 - Principi fondamentali

La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali:

- parità dei partner e responsabilità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali di cui all'articolo 9; il partenariato incoraggia l'assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della responsabilità delle strategie di sviluppo;
- partecipazione a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ad altri attori di vario tipo, al fine d'incoraggiare l'inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale;
- ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione;
- differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un'attenzione particolare è rivolta alla dimensione regionale; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari.

Articolo 3 - Conseguimento degli obiettivi dell'accordo

La parti adottano, ciascuna per quanto la riguarda a titolo del presente accordo, tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo e a facilitare il perseguimento dei suoi obiettivi. Esse si astengono da tutte le misure che possono mettere in pericolo il conseguimento di tali obiettivi.

CAPITOLO 2 - Gli attori del partenariato

Articolo 4 - Impostazione generale

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali del processo di sviluppo. In questa

ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali sono, ove opportuno:

- informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico;
- dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale;
- coinvolti nell'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo;
- sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.

Articolo 5 - Informazione

La cooperazione sostiene le operazioni che consentono la fornitura di una migliore informazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza riguardo alle caratteristiche di base del partenariato ACP-UE. Inoltre la cooperazione:

- incoraggia il partenariato e stabilisce collegamenti tra attori dei paesi ACP e attori dell'UE;
- rafforza i collegamenti in rete e gli scambi di competenze ed esperienze tra gli attori.

Articolo 6 - Definizioni

1. Gli attori della cooperazione comprendono:

- a) lo Stato (a livello locale, nazionale e regionale);
- b) gli attori non statali:
 - i. il settore privato;
 - ii. i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali;
 - iii. la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.

2. Le parti riconoscono gli attori non statali nella misura in cui essi rispondono alle esigenze della popolazione, dimostrano competenze specifiche e sono organizzati e gestiti in modo democratico e trasparente.

Articolo 7 - Sviluppo delle capacità

Il contributo della società civile allo sviluppo può essere migliorato rafforzando le organizzazioni comunitarie e le organizzazioni non governative senza scopo di lucro in tutti i campi della cooperazione. A tal fine è necessario:

- incoraggiare e sostenere la costituzione e lo sviluppo di tali organizzazioni;

- creare meccanismi per coinvolgerle nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

TITOLO II - LA DIMENSIONE POLITICA

Articolo 8 - Dialogo politico

1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all'assunzione di impegni da entrambe le parti.
2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla clausola di non esecuzione.
3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nell'accordo nonché tutte le questioni d'interesse comune, generale, regionale o subregionale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, di genere, relative alle migrazioni e al patrimonio culturale.
4. Nel quadro del dialogo un'attenzione particolare è riservata a precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, la discriminazione etnica, religiosa o razziale. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.
5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all'interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari.
6. Il dialogo è condotto in modo flessibile; può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale).
7. Sono associate al dialogo le organizzazioni regionali e subregionali nonché rappresentanti delle organizzazioni della società civile.

Articolo 9 - Elementi essenziali e elemento fondamentale

1. La cooperazione è orientata verso uno sviluppo durevole incentrato sull'essere umano, che ne è il protagonista e beneficiario principale; un siffatto sviluppo presuppone il rispetto e la promozione di tutti i diritti dell'uomo.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata sullo Stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile sono parte integrante di uno sviluppo durevole.

2. Le parti fanno riferimento ai loro obblighi e impegni internazionali relativi ai diritti dell'uomo. Esse reiterano il loro profondo attaccamento alla dignità umana e ai diritti dell'uomo, che sono aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti dell'uomo sono universali, indivisibili e interdipendenti. Le parti s'impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani fondamentali, sia civili che politici, economici, sociali o culturali. In questo contesto le parti riaffermano l'uguaglianza tra uomini e donne.

Le parti ribadiscono che la democratizzazione, lo sviluppo e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo sono elementi connessi tra loro, che si rafforzano a vicenda. I principi democratici sono principi universalmente riconosciuti sui quali si basa l'organizzazione dello Stato per garantire la legittimità della sua autorità, la legalità delle sue azioni, rispecchiantesi nel suo assetto costituzionale, legislativo e normativo, e l'esistenza dei meccanismi di partecipazione. Sulla base dei principi universalmente riconosciuti, ciascun paese sviluppa la propria cultura democratica.

La struttura di governo e le prerogative dei diversi poteri si fondano sullo Stato di diritto, che presuppone in particolare l'esistenza di strumenti di ricorso giuridico efficaci e accessibili, un sistema giudiziario indipendente che garantisca l'uguaglianza di fronte alla legge e la completa subordinazione dell'esecutivo alla legge.

Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, ispirano le politiche interne e internazionali delle parti e costituiscono gli elementi essenziali del presente accordo.

3. In un contesto politico e istituzionale che rispetta i diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto il buon governo è la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali, economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. Esso comporta procedure decisionali chiare da parte delle pubbliche autorità, istituzioni trasparenti e soggette all'obbligo di rendere conto, il primato del diritto nella gestione e nella distribuzione delle risorse e il potenziamento delle capacità per elaborare e attuare misure volte in particolare a prevenire e combattere la corruzione.

Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che solo i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, previsti dall'articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.

4. Il partenariato sostiene attivamente la promozione dei diritti dell'uomo, i processi di democratizzazione, il consolidamento dello Stato di diritto e il buon governo.

Questi settori costituiscono una materia fondamentale del dialogo politico. Nel quadro di tale dialogo le parti attribuiscono particolare importanza ai cambiamenti in corso e alla continuità dei progressi conseguiti. Questa valutazione periodica tiene conto del contesto economico, sociale, culturale e storico di ciascun paese.

I suddetti settori sono sostenuti in modo privilegiato anche nel quadro delle strategie di sviluppo. La Comunità fornisce un aiuto alle riforme politiche, istituzionali e giuridiche e allo sviluppo delle

capacità degli attori pubblici e privati e della società civile nel quadro di strategie concordate tra lo Stato interessato e la Comunità.

Articolo 10 - Altri elementi del quadro politico

1. Le parti stimano che i seguenti elementi contribuiscano a preservare e a consolidare un quadro politico stabile e democratico:
 - sviluppo durevole e equo, che assicuri, tra l'altro, l'accesso alle risorse produttive, ai servizi essenziali e alla giustizia;
 - maggiore coinvolgimento di una società civile attiva e organizzata e del settore privato.
2. Le parti riconoscono che i principi dell'economia di mercato, sostenuti da regole di concorrenza trasparenti e da sane politiche economiche e sociali, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del partenariato.

Articolo 11 - Politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti

1. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione e prevenzione e risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato. Questa politica si basa sul principio dell'*ownership*. Essa è incentrata sullo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde e con un'adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.
2. Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad assicurare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i settori della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il superamento delle divisioni tra settori diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata.
3. Fanno parte, tra l'altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all'applicazione di norme e codici di condotta comuni. In questo contesto un'attenzione particolare è rivolta alla lotta contro le mine antipersona e contro il traffico e l'accumulo illegali di armi di piccolo calibro e armi leggere, la cui diffusione è generale e incontrollata.
4. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un'intensificazione della violenza, a limitarne l'espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.
5. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte ad agevolare il ritorno ad una situazione duratura di non violenza e stabilità. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.

Articolo 12 - Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull'attuazione del presente accordo di partenariato

Fatto salvo il disposto dell'articolo 96, quando la Comunità, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. A tal fine la Commissione comunica immediatamente al segretariato degli Stati ACP le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza può anche essere introdotta una richiesta d'informazioni su iniziativa degli Stati ACP.

Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure.

Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.

Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.

Gli Stati ACP ricevono inoltre informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.

Articolo 13 - Migrazioni

1. La questione delle migrazioni è oggetto di un profondo dialogo nel quadro del partenariato ACP-UE.

Le parti riaffermano gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti umani ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.

2. Le parti concordano nel ritenere che, in tema di migrazioni, il partenariato comporti un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sui loro territori, l'attuazione di politiche d'integrazione intese a riconoscere loro diritti e doveri paragonabili a quelli dei propri cittadini, a favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e a prendere misure contro il razzismo e la xenofobia.

3. Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accorda ai cittadini dei paesi ACP che lavorano legalmente sul suo territorio un trattamento privo di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di trattamento economico e di licenziamento. Ciascuno Stato ACP accorda, da parte sua, a questo proposito un trattamento non discriminatorio equivalente ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro.

4. Le parti reputano che le strategie volte a ridurre la povertà, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare occupazione e migliorare la formazione contribuiscano sul lungo periodo a normalizzare le correnti migratorie.

Nel quadro delle strategie di sviluppo e dei programmi nazionali e regionali, le parti tengono conto delle difficoltà strutturali all'origine delle correnti migratorie al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni d'origine dei migranti e di ridurre la povertà.

La Comunità sostiene, attraverso programmi di cooperazione nazionali e regionali, la formazione di cittadini dei paesi ACP nel proprio paese d'origine, in un altro paese ACP o in uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso la formazione sia impartita in uno Stato membro, le parti assicurano che l'azione di formazione sia funzionale all'integrazione professionale dei cittadini ACP nei propri paesi d'origine.

Le parti elaborano programmi di cooperazione per agevolare l'accesso all'istruzione degli studenti degli Stati ACP, in particolare ricorrendo alle nuove tecnologie della comunicazione.

5.

- a) Nel quadro del dialogo politico, il Consiglio dei ministri esamina i problemi posti dall'immigrazione illegale in vista, all'occorrenza, di definire una politica di prevenzione.
- b) A questo proposito le parti convengono in particolare di garantire che qualsiasi procedura di rimpatrio degli immigrati illegali nei rispettivi paesi d'origine rispetti i diritti e la dignità delle persone interessate. Le autorità competenti mettono a disposizione di queste persone le strutture amministrative necessarie al loro rimpatrio.
- c) Le parti convengono inoltre che:
 - i.
 - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato ACP e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori formalità;
 - ciascuno Stato ACP accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità.

Gli Stati membri e gli Stati ACP forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità, conformemente alla dichiarazione n. 2 allegata al trattato che istituisce la Comunità europea. Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che sono considerate come propri cittadini ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali di tali Stati.

- ii. Su richiesta di una parte, sono avviati negoziati con gli Stati ACP per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Detti accordi

precisano le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio.

Un'adeguata assistenza è fornita agli Stati ACP per l'attuazione dei suddetti accordi.

- iii. Ai fini della presente lettera c), il termine "parti" si riferisce alla Comunità, a ciascuno dei suoi Stati membri e a ciascuno Stato ACP.

Omissis dall'articolo 14 all'articolo 94

Articolo 95 - Durata dell'accordo e clausola di revisione

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di venti anni a decorrere dal 1° marzo 2000.
2. Dei protocolli finanziari sono definiti per ciascun periodo di cinque anni.
3. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica dell'accordo stesso. Ciò non si applica tuttavia alle disposizioni relative alla cooperazione economica e commerciale, per le quali è prevista una procedura di revisione speciale. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'accordo, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.

Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.

Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'accordo.

Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.

4. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo dell'accordo le parti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le loro relazioni.

Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 96 - Elementi essenziali - Procedura di consultazione e misure appropriate relative ai diritti dell'uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto

1. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.
2.
 - a) Se, nonostante il dialogo politico che le parti intrattengono regolarmente, una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce

all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure adottate o da adottare dalla parte interessata per porre rimedio alla situazione.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 15 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, esse non superano i 60 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

- b) Con l'espressione "urgenza particolare" s'intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata.

La parte che ricorre alla procedura d'urgenza particolare ne informa separatamente l'altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo.

- c) Con l'espressione "misure appropriate" utilizzata nel presente articolo s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all'altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate alla precedente lettera a), secondo e terzo comma.

Articolo 97 - Procedura di consultazione e misure appropriate riguardanti la corruzione

1. Le parti ritengono che, nei casi in cui la Comunità è un partner importante in termini di sostegno finanziario alle politiche e ai programmi economici e settoriali, i casi di corruzione gravi debbano essere oggetto di consultazioni tra le Parti.
2. In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 21 giorni dall'invito e non durano più di 60 giorni.
3. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se la consultazione è rifiutata, le parti adottano le misure appropriate. In ogni caso, incombe principalmente alla parte presso la quale si sono verificati i casi di corruzione gravi prendere le misure necessarie per rimediare immediatamente alla situazione. Le misure adottate dall'una o dall'altra Parte devono essere proporzionate alla gravità della situazione. Nella scelta di tali

misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

4. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

Articolo 98 - Composizione delle controversie

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono sottoposte al Consiglio dei ministri.

Tra le sessioni del Consiglio dei ministri, tali controversie sono sottoposte al Comitato degli ambasciatori.

2.

- a) Se il Consiglio dei ministri non riesce a dirimere la controversia, l'una o l'altra parte può chiedere l'avvio di una procedura di arbitrato. A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro.
- b) I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro.
- c) Salvo decisione contraria degli arbitri, viene applicata la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro il termine di tre mesi.
- d) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
- e) Ai fini dell'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come un'unica parte in causa.

Articolo 99 - Clausola di denuncia

Il presente accordo può essere denunciato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità e dei suoi Stati membri con un preavviso di sei mesi.

Articolo 100 - Status dei testi

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il presente accordo redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli

archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

Seguono le firme

DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DELL'UOMO

Conclusione del Consiglio europeo del Lussemburgo

Adottata il 29 giugno 1991

Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione nell'Allegato V, destinata ad indirizzare il lavoro futuro della Comunità e dei suoi Stati membri.

Richiamando la dichiarazione del 1986 dei Ministri degli Esteri della Comunità sui Diritti dell'uomo (21 luglio 1986), il Consiglio europeo afferma ancora una volta che il rispetto, la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo costituiscono una parte essenziale delle relazioni internazionali, nonché uno dei fondamenti della cooperazione europea e delle relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri e gli altri Paesi. A tale riguardo, il Consiglio europeo sottolinea la propria fedeltà ai principi della democrazia parlamentare e del primato del diritto.

Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente i considerevoli progressi compiuti negli ultimi anni nel campo dei diritti dell'uomo e lo sviluppo della democrazia in Europa e nel mondo, in particolare in alcuni Paesi in via di sviluppo. Esso si rallegra altresì della crescente importanza attribuita alla richiesta di libertà e democrazia da parte delle popolazioni di tutto il mondo.

Ciò nondimeno, il Consiglio deplora il persistere di evidenti violazioni dei diritti dell'uomo in molti Paesi. La Comunità e i suoi Stati membri si impegnano a perseguire una politica di promozione e salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo. Questo è il dovere permanente e legittimo della comunità internazionale e di tutti gli Stati che agiscono individualmente o collettivamente. Il Consiglio ricorda che i diversi modi di esprimere preoccupazione circa la violazione dei diritti, come pure le richieste formulate per ristabilirli, non possono essere considerati un'interferenza negli affari interni di uno Stato e costituiscono una parte importante e legittima del dialogo con i Paesi terzi. Da parte loro, la Comunità ed i suoi Stati membri continueranno a combattere le violazioni ovunque queste dovessero verificarsi.

La Comunità europea ed i suoi Stati membri perseguono il rispetto universale dei diritti dell'uomo. Negli ultimi decenni sono stati elaborati numerosi strumenti internazionali, primi fra tutti la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e i Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. Nessuna disposizione specifica basata su fattori di carattere nazionale, culturale o religioso potrà essere legittimamente invocata per sottrarsi ai principi stabiliti da tali strumenti. Il Consiglio europeo si appella a tutti gli Stati perché aderiscano agli atti internazionali in vigore.

Nel campo dei diritti umani, una priorità fondamentale è costituita dall'effettiva e universale applicazione degli attuali strumenti e dal rafforzamento dei meccanismi internazionali di controllo. La Comunità ed i suoi Stati membri continueranno a lavorare per il buon funzionamento di questi meccanismi nei loro aspetti amministrativi, organizzativi e finanziari. Inoltre, la Comunità si impegna, nel contesto di questi meccanismi, a favorire l'aumento della trasparenza delle procedure. Il Consiglio europeo è favorevole alla possibilità di consentire agli individui di essere coinvolti nella tutela dei propri diritti. Il Consiglio europeo invita gli Stati a cooperare con le organizzazioni intergovernative di cui fanno parte per controllare il rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare nel contesto dei comitati creati in base agli accordi delle Nazioni Unite e delle istituzioni regionali.

Tensioni e conflitti derivanti da violazioni evidenti e sistematiche dei diritti umani e delle libertà fondamentali in un paese o in una regione specifica costituiscono spesso una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

La protezione delle minoranze viene garantita in primo luogo dall'efficace istituzione della democrazia. Il Consiglio europeo ricorda la natura fondamentale del principio di non discriminazione e sottolinea la necessità di tutelare i diritti dell'uomo, a prescindere dall'appartenenza o meno dei soggetti interessati a minoranze. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di rispettare l'identità culturale e i diritti di soggetti appartenenti a minoranze, diritti che detti soggetti dovrebbero essere in grado di esercitare in comune con altri membri del gruppo di cui fanno parte. Il rispetto di questo principio favorirà lo sviluppo politico, sociale ed economico.

Il Consiglio europeo ricorda il carattere indivisibile dei diritti dell'uomo. La promozione dei diritti economici, sociali e culturali, come pure dei diritti civili e politici, e del rispetto della libertà di religione e di culto è di fondamentale importanza per la piena realizzazione della dignità umana e delle legittime aspirazioni di ciascun individuo. Democrazia, pluralismo, rispetto per i diritti umani, istituzioni operanti all'interno di una cornice costituzionale e governi responsabili eletti mediante libere elezioni periodiche, insieme al riconoscimento della legittima importanza dell'individuo all'interno della società costituiscono i presupposti di uno sviluppo sociale ed economico sostenuto.

Il Consiglio europeo deplora il fatto che innumerevoli persone in tutto il mondo siano vittime della fame, delle malattie, dell'analfabetismo e della più estrema povertà e che siano di conseguenza private dei più elementari diritti sociali ed economici. Il Consiglio osserva inoltre che dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, per esempio bambini, donne, anziani, emigranti e rifugiati.

Il Consiglio europeo ritiene un affronto per la dignità dell'uomo negare aiuto a chiunque si trovi in situazioni di emergenza e di estrema sofferenza, in particolare in casi di violenza contro rifugiati e civili innocenti. Al bisogno di assistenza umanitaria delle vittime corrisponde un dovere di solidarietà degli Stati interessati e della comunità internazionale.

Uno sviluppo continuo dovrebbe essere incentrato sull'uomo come titolare di diritti umani e beneficiario del processo di sviluppo stesso. Le violazioni dei diritti dell'uomo e la soppressione delle libertà individuali impediscono al singolo di partecipare e contribuire a questo processo. Attraverso la loro politica di cooperazione ed inserendo negli accordi economici e di cooperazione stipulati con Paesi terzi delle clausole sui diritti umani, la Comunità e i suoi Stati membri promuovono attivamente i diritti dell'uomo e la partecipazione, senza discriminazione alcuna, di tutti i singoli individui o gruppi alla vita della società, con un'attenzione particolare per il ruolo svolto dalle donne.

Il Consiglio d'Europa svolge un ruolo primario nel campo dei diritti umani con la sua competenza, i suoi numerosi progetti in questo settore, le attività di formazione e istruzione ed i programmi di cooperazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno o aspirano ad avere istituzioni democratiche. Sotto la sua egida, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, visto il carattere vincolante delle sue norme e il rigore e l'affidabilità dei suoi meccanismi di controllo, rappresenta tanto un sistema estremamente avanzato ed efficace di tutela, quanto un punto di riferimento per altre regioni del mondo. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la disponibilità del Consiglio d'Europa di mettere al servizio della CSCE la propria esperienza.

La Comunità ed i suoi Stati membri sottolineano l'importanza da essi attribuita alla dimensione umana del processo della CSCE, al suo importante contributo alle riforme democratiche in Europa e alla sua considerevole influenza sullo sviluppo dei diritti umani nella regione europea. Il Consiglio europeo si richiama alle prospettive aperte dal Documento finale della Conferenza di Copenhagen nel 1990 e dagli impegni assunti al momento dell'adozione della Carta di Parigi. Il meccanismo della Conferenza sulla dimensione umana riflette la convinzione degli Stati partecipanti che il mantenimento di impegni nel campo dei diritti dell'uomo è legittima preoccupazione della comunità internazionale nella sua interezza.

Singoli individui e organizzazioni non governative di tutto il mondo stanno dando un contributo prezioso e coraggioso per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo. Il Consiglio europeo rende merito a questo impegno e deplora il fatto che i difensori dei diritti umani siano troppo spesso le prime vittime del trattamento arbitrario da essi denunciato.

Il Consiglio europeo invita tutti gli Stati a rafforzare la sensibilità delle rispettive popolazioni verso la causa dei diritti umani attraverso l'attuazione di programmi educativi e consentendo ad organizzazioni non governative il libero accesso alle informazioni sui diritti dell'uomo e la libera diffusione delle medesime. Richiamando l'attenzione del grande pubblico sulle inadempienze dei governi, le organizzazioni non governative contribuiscono in maniera significativa alla tutela degli individui ed alla promozione dei diritti dell'uomo in generale.

Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno della Comunità e dei suoi Stati membri a sostenere e promuovere in seno agli organismi regionali ed internazionali quel rispetto per i diritti dell'uomo e per le libertà fondamentali senza il quale non sarebbe possibile stabilire una pace ed una sicurezza durevoli.

DICHIARAZIONE CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA

Adottata l'11 giugno 1986

Il Parlamento Europeo, il Consiglio, i Rappresentanti degli Stati Membri Riuniti in Sede di Consiglio e la Commissione,

constatando l'esistenza e l'aumento nella Comunità di atteggiamenti, movimenti e atti di violenza xenofobi spesso diretti contro immigrati;

considerando l'importanza capitale che le istituzioni delle Comunità attribuiscono al rispetto dei diritti fondamentali, proclamati solennemente nella dichiarazione comune del 5 aprile 1977, nonché al principio della libera circolazione delle persone sancito dal trattato di Roma;

considerando che il rispetto della dignità umana e l'eliminazione delle manifestazioni di discriminazione razziale fanno parte del patrimonio culturale e giuridico comune di tutti gli Stati membri;

coscienti del contributo positivo che i lavoratori originari di altri Stati membri o di paesi terzi hanno dato e possono continuare a dare allo sviluppo dello Stato membro in cui soggiornano legalmente e del beneficio che ne trae la Comunità nel suo insieme,

1. condannano con vigore tutte le manifestazioni di intolleranza di ostilità e di uso della forza nei confronti di una persona o di un gruppo di persone a motivo di differenze di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o nazionale;
2. riaffermano la loro volontà di salvaguardare la personalità e la dignità di ogni membro della società e di rifiutare qualsiasi forma di segregazione nei confronti degli stranieri;
3. ritengono indispensabile che siano presi tutti i provvedimenti necessari per garantire la realizzazione di questa volontà comune;
4. sono decisi a proseguire gli sforzi già avviati per proteggere l'individualità e la dignità di ogni membro della società e a rifiutare qualsiasi forma di segregazione degli stranieri;
5. ricordano l'importanza di una informazione adeguata ed obiettiva e di una sensibilizzazione di tutti i cittadini di fronte ai pericoli del razzismo e della xenofobia e la necessità di vigilare costantemente affinché venga evitato o represso qualsiasi atto o forma di discriminazione.

Fatto a Strasburgo, 11 giugno 1986.

Per il Parlamento europeo: P. PFLIMLIN

Per il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. H. VAN DEN BROEK

Per la Commissione delle Comunità europee: J. DELORS

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, DEL 5 OTTOBRE 1995, SULLA LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA NEI SETTORI DELL'OCCUPAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Adottata il 5 ottobre 1995

Il Consiglio e i Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, Riuniti in Sede di Consiglio,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione dell'11 giugno 1986 (1) e tutte le risoluzioni adottate in seguito al riguardo, in particolare la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia (2),

viste le conclusioni adottate sul razzismo e sulla xenofobia dal Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, dal Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 e dal Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995,

considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

considerando che gli Stati membri hanno sottolineato nell'Atto unico europeo la necessità di «promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale»;

considerando che, nonostante i progressi conseguiti grazie agli sforzi compiuti negli ultimi anni dagli Stati membri per garantire i diritti fondamentali delle persone e sviluppare politiche di integrazione, la violenza razzista e xenofoba continua a esistere nell'Unione europea, con conseguenze sfavorevoli per la coesione sociale;

considerando che la disoccupazione attuale provoca l'aggravamento delle difficoltà economiche, esclude milioni di persone dell'Unione europea da qualsiasi partecipazione dignitosa alla vita economica, sociale e politica ed è terreno fertile per gli atteggiamenti favorevoli al razzismo e alla xenofobia;

considerando che, per abolire qualsiasi forma di discriminazione razziale, diretta o indiretta, e gli atteggiamenti e comportamenti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia, sono indispensabili norme nazionali efficaci e il loro controllo da parte delle autorità nazionali, regionali e locali;

considerando le risoluzioni del Parlamento europeo del 27 ottobre 1994 (3) e del 27 aprile 1995 (4) e in particolare la sua preoccupazione per l'appoggio elettorale ottenuto dai partiti che dipendono dalle idee xenofobe e razziste;

considerando che, nella risoluzione sul Libro bianco (5) sulla politica sociale europea del 19 gennaio 1995, il Parlamento europeo aveva rivolto un pressante invito alla Commissione «a

presentare proposte intese a garantire la parità delle opportunità sul mercato del lavoro, a prescindere da età, razza, sesso, impedimenti e convinzioni»;

considerando che la Commissione intende elaborare una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio per specificare il suo piano di azione al riguardo;

considerando le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 1995 e il documento finale presentato dalla commissione consultiva «razzismo e xenofobia» istituita dal Consiglio europeo di Corfù;

considerando che il 1995 è stato dichiarato «Anno internazionale della tolleranza» dalle Nazioni Unite e che in base alla dichiarazione di Vienna il Consiglio d'Europa ha convenuto di attuare quest'anno, nell'ambito del suo piano di azione, una campagna europea contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;

considerando che spetta alle istituzioni dell'Unione europea e alle autorità competenti degli Stati membri, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottare le misure necessarie per l'applicazione della presente risoluzione;

considerando che questa risoluzione lascia impregiudicato sia il diritto comunitario, con particolare riguardo alla libera circolazione delle persone, sia le disposizioni nazionali pertinenti in materia di sicurezza sociale, diritto di soggiorno e possibilità d'impiego applicabili alle persone non tutelate dal diritto comunitario,

1. Condannano con il massimo vigore il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, in tutte le loro forme, la violazione flagrante dei diritti della persona, nonché l'intolleranza religiosa, in particolare nei settori dell'occupazione e degli affari sociali;
2. Prendono Atto della preoccupazione ribadita dal Parlamento europeo per l'aumento degli atti di violenza razzista in numerosi paesi d'Europa e per lo sviluppo della propaganda che fa appello alla xenofobia a fini elettorali in alcuni di essi;
3. Riconoscono grande importanza all'attuazione, nel settore della politica sociale, di politiche basate sui principi di non discriminazione e di parità delle opportunità, a livello di Unione europea e di Stati membri, nel quadro delle loro rispettive competenze, quale contributo alla lotta comune contro il razzismo e la xenofobia;
4. Prendono Atto con interesse del fatto che il Consiglio sta studiando misure riguardanti:
 - a) l'incriminazione nel diritto interno degli Stati membri di qualsiasi incitamento alla discriminazione, alla violenza e all'odio razziale o religioso;
 - b) il ravvicinamento delle prassi giudiziarie e amministrative fra gli Stati membri per lottare contro i fatti incriminati;
 - c) il miglioramento della cooperazione internazionale nel settore, in concreto per quanto riguarda il controllo e la divulgazione transfrontaliera di qualsiasi forma di materiale razzista;
5. Notano Con Soddisfazione che il membro della Commissione responsabile degli affari sociali e del lavoro è stato incaricato in modo specifico della lotta contro il razzismo e la xenofobia e di tutti i problemi connessi con la discriminazione per detti motivi;
6. Invitano la Commissione a presentare, nella sua comunicazione, una sintesi delle azioni realizzate nel quadro dei programmi comunitari esistenti nonché delle possibilità di azioni future nel settore della lotta contro il razzismo e la xenofobia;

7. Invitano gli Stati membri, tenuto conto delle raccomandazioni della commissione consultiva «razzismo e xenofobia», a progredire nel perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:

- a) garantire la protezione delle persone contro qualsiasi forma di discriminazione basata su razza, colore, religione o origine nazionale, o etnica;
- b) promuovere l'occupazione e la formazione professionale quali strumenti importanti per l'integrazione delle persone che risiedono legalmente nello Stato membro interessato, tenendo conto del carattere diversificato della società;
- c) lottare contro la discriminazione nel settore del lavoro nei confronti dei lavoratori legalmente residenti in ciascuno Stato membro;
- d) promuovere la parità di opportunità per i gruppi di persone maggiormente vulnerabili nei confronti della discriminazione, in particolare le donne, i giovani e i bambini;
- e) favorire l'adesione dei giovani e dell'opinione pubblica europea ai principi democratici e ai diritti dell'uomo, nonché al principio della diversità culturale e religiosa;
- f) incoraggiare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli Stati membri per quanto riguarda i criteri e le modalità di lavoro intesi a promuovere la coesione sociale;

8. Invitano gli Stati membri ad adottare le seguenti misure:

- a) la ratifica, da parte degli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto, degli strumenti internazionali riguardanti la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione razziale;
- b) la promozione, nei sistemi didattici, negli istituti di formazione professionale e di istruzione dei formatori, nonché nei programmi di formazione dei funzionari e dei quadri dell'industria, del rispetto della diversità e dell'uguaglianza degli esseri umani nonché del senso di tolleranza;
- c) il sostegno dei movimenti e delle organizzazioni di cittadini che partecipano attivamente, con mezzi democratici alla lotta contro il razzismo e la xenofobia e la risoluta cooperazione con i movimenti e le organizzazioni suddetti secondo le prassi nazionali;
- d) la promozione di efficaci strumenti di autoregolamentazione quali i codici deontologici per i professionisti dei mezzi di comunicazione;

9. Invitano le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, a partecipare attivamente al conseguimento degli obiettivi della presente risoluzione e a sostenere con le loro azioni le misure adottate dagli Stati membri per lottare contro il razzismo e la xenofobia.

LINEE DIRETTRICI DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIALOGHI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

Adottate dal Consiglio dell'Unione Europea il 13 dicembre 2001

1. Introduzione

Nelle conclusioni del 25 giugno 2001 il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2001 sul ruolo svolto dall'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei Paesi terzi, che costituisce un valido contributo al rafforzamento della coesione e della coerenza della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e democratizzazione. Il Consiglio ha manifestato il suo impegno per realizzare i principi di coerenza e coesione, di integrazione dei diritti umani in tutte le sue azioni, di trasparenza della politica perseguita e di identificazione dei temi prioritari. Nel quadro dell'attuazione delle suddette conclusioni del Consiglio, il Gruppo di Lavoro sui "Diritti Umani" (COHOM) si è impegnato a definire linee direttrici per i dialoghi in materia di diritti umani, in consultazione con i gruppi di lavoro geografici, il Gruppo di Lavoro sulla "Cooperazione per lo Sviluppo" (CODEV) ed il Comitato per le azioni volte allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Situazione attuale

L'Unione europea è impegnata a portare avanti, con alcuni Paesi, un dialogo sui diritti umani. Tale dialogo costituisce uno strumento della politica estera dell'Unione e si integra in un insieme di misure di cui l'Unione europea dispone per attuare la sua politica in materia di diritti umani. Questo strumento costituisce un elemento essenziale della strategia globale dell'Unione europea intesa a promuovere lo sviluppo sostenibile, la pace e la stabilità. Tuttavia, attualmente la scelta di instaurare un siffatto dialogo non è regolamentata. Inoltre, va constatato che l'approccio attuale dell'UE a tale riguardo potrebbe essere più coerente. In effetti essa si avvale di differenti forme di dialogo:

2.1 I dialoghi o le discussioni di natura piuttosto generale, in base a trattati, accordi o convenzioni di carattere regionale o bilaterale, che riguardano con sistematicità la questione dei diritti umani. Tra questi figurano, in particolare:

- 2.1.1 le relazioni con i Paesi candidati all'adesione;
- 2.1.2 l'Accordo di Cotonou con i Paesi ACP e l'Accordo con il Sud Africa (Accordo per il Commercio, lo Sviluppo e la Cooperazione);
- 2.1.3 le relazioni tra l'UE e l'America Latina;
- 2.1.4 il processo di Barcellona (Paesi del Mediterraneo);
- 2.1.5 il dialogo politico con i Paesi dell'Asia nel contesto dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni dell'Asia sud-orientale) e dell'ASEM;
- 2.1.6 le relazioni con i Balcani occidentali;
- 2.1.7 le relazioni bilaterali nel quadro degli accordi di associazione e di cooperazione.

2.2. I dialoghi incentrati esclusivamente sui diritti umani.

Per il momento esiste un solo dialogo regolare ed istituzionalizzato, dedicato esclusivamente ai diritti umani, tra l'Unione europea ed un Paese terzo, specificamente la Cina. Si tratta di un dialogo molto strutturato, che si tiene a livello dei direttori nel settore dei diritti umani. In passato, l'Unione europea intratteneva un dialogo sui diritti umani anche con la Repubblica islamica dell'Iran. Fino ad ora ci si è avvalsi di questo tipo di

dialogo, incentrato esclusivamente sui diritti umani, solo per quanto riguarda i Paesi con i quali la Comunità europea non aveva accordi e/o l'accordo non prevedeva una clausola relativa ai diritti umani. L'esistenza di un siffatto dialogo non preclude in alcun modo che il tema dei diritti umani sia discusso anche nel quadro del dialogo politico a tutti i livelli.

2.3. I dialoghi *ad hoc* che integrano gli elementi di competenza della Politica estera e di sicurezza comune (PESD), come la questione dei diritti umani. In questo contesto l'UE sta attualmente portando avanti dialoghi con Cuba e con il Sudan, a livello dei Capi missione.

2.4. I dialoghi nel contesto delle relazioni privilegiate con alcuni Paesi terzi, sulla base di ampie convergenze di vedute. Questi si svolgono nel contesto di riunioni semestrali di esperti, in formazione Troika, con gli Stati Uniti, il Canada e i Paesi associati, dinnanzi alla Commissione sui Diritti Umani e alla Sessione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tali dialoghi sono intesi principalmente ad affrontare questioni di interesse comune nonché ad esplorare le opportunità di cooperazione all'interno di organismi multilaterali in cui sono trattati i problemi inerenti ai diritti umani.

Oltre ai dialoghi a livello dell'Unione europea, alcuni Stati membri intrattengono anche dialoghi a livello nazionale con taluni Paesi terzi.

L'obiettivo delle linee direttrici per i dialoghi sui diritti umani sarebbero molteplici:

- individuare il ruolo che svolge questo strumento nel contesto globale della PESD e della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;
- rafforzare la coerenza e la coesione dell'approccio dell'Unione europea in relazione ai dialoghi intrattenuti in questo settore;
- facilitare l'uso di questo strumento individuandone le condizioni di instaurazione e l'efficacia;
- rendere noto a terzi (organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, mondo accademico, Parlamento europeo, Paesi terzi) questo approccio.

I dialoghi politici con i Paesi ACP, nel quadro dell'Accordo di Cotonou, dispongono di modalità e di procedure proprie, definite all'articolo 8 dell'Accordo. Tuttavia, per ragioni di coerenza, avranno periodicamente luogo scambi di idee e di esperienze nel contesto del Gruppo di Lavoro COHOM.

3. Principi fondamentali

3.1. L'Unione europea si impegna a intensificare il processo di integrazione degli obiettivi in materia di diritti umani e di democratizzazione in tutti gli aspetti della sua politica estera ("*mainstreaming*"). Di conseguenza, l'Unione europea provvederà ad integrare la questione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in tutte gli incontri e in tutte le discussioni che avrà con i Paesi terzi, ad ogni livello e cioè colloqui ministeriali, comitati misti e dialoghi formali condotti dalla Presidenza del Consiglio, dalla Troika, dai Capi missione o dalla Commissione. L'Unione europea provvederà inoltre ad integrare le questione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto nelle discussioni programmatiche e nei documenti di strategia per Paese.

3.2. Tuttavia, al fine di discutere la materia in modo più approfondito, l'Unione europea potrà decidere di avviare con un Paese terzo un dialogo incentrato specificamente sui diritti umani. Tale decisione sarà presa in conformità con determinati criteri, mantenendo nel contempo il pragmatismo e la flessibilità necessari a questo fine. L'Unione europea

prenderà l'iniziativa di proporre a un Paese terzo di avviare un dialogo oppure reagirà ad una richiesta formulata in tal senso da un Paese terzo.

4. Obiettivi del dialogo sui diritti umani

Gli obiettivi del dialogo sui diritti umani varieranno secondo il Paese e saranno definiti caso per caso. Questi obiettivi possono includere:

- (a) affrontare le questioni di comune interesse e rafforzare la cooperazione in materia di diritti umani; nell'ambito di organizzazioni multilaterali, come le Nazioni Unite;
- (b) manifestare le preoccupazioni dell'UE riguardo alla situazione dei diritti umani nel Paese in questione, raccogliere informazioni e adoperarsi per migliorare la situazione.

Inoltre, i dialoghi in materia di diritti umani consentiranno di individuare per tempo i problemi che potrebbero sfociare in conflitti.

5. Questioni trattate nell'ambito dei dialoghi in materia di diritti umani

I temi che saranno affrontati in occasione del dialogo sui diritti umani saranno stabiliti caso per caso. Tuttavia, l'Unione europea si impegna a trattare le questioni prioritarie che dovrebbero figurare nell'ordine del giorno di tutti i dialoghi, tra cui la firma, la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, la cooperazione con i meccanismi e le procedure internazionali nel campo dei diritti umani, la lotta contro la pena di morte, la lotta contro la tortura, la lotta contro tutte le forme di discriminazione, i diritti del fanciullo, i diritti delle donne, la libertà di espressione, il ruolo della società civile, la cooperazione in materia di giustizia internazionale, la promozione dei processi di democratizzazione e buon governo e la prevenzione dei conflitti. I dialoghi finalizzati a rafforzare la cooperazione in materia di diritti umani potrebbero inoltre includere - a seconda delle circostanze - alcune delle questioni prioritarie di cui sopra, in particolare l'applicazione dei principali strumenti internazionali riguardanti i diritti umani ratificati dall'altra parte, nonché la preparazione ed il successivo controllo del lavoro della Commissione sui Diritti Umani a Ginevra, della Terza Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York e delle conferenze internazionali e/o regionali.

6. Procedure per l'avvio di dialoghi in materia di diritti umani

- 6.1. Qualunque decisione riguardo l'avvio di un dialogo in materia di diritti umani sarà preceduta da una valutazione della situazione a riguardo nel Paese interessato. La decisione di procedere ad una valutazione preliminare verrà effettuata dal Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani (COHOM), congiuntamente ai gruppi di lavoro per le varie aree geografiche, al Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione allo Sviluppo (CODEV) e al Comitato per le azioni volte allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La valutazione stessa sarà effettuata dal COHOM che si coordinerà con gli altri Gruppi di Lavoro. Tale valutazione verterà, tra l'altro, sull'evoluzione della situazione in materia di diritti umani, sulla volontà del governo di migliorare tale situazione, sull'impegno del governo in relazione alle convenzioni internazionali sui diritti umani, sulla volontà del governo di cooperare con i meccanismi e le procedure delle Nazioni Unite nel settore dei diritti umani e sull'atteggiamento del governo nei confronti della società civile. La valutazione dovrà basarsi, tra le altre cose, sulle seguenti fonti: le relazioni preparate dai Capi missione, le relazioni delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali o regionali, le relazioni del Parlamento europeo, le relazioni delle varie organizzazioni non governative che

operano nel settore dei diritti umani e i documenti strategici per elaborati dalla Commissione.

- 6.2. Qualunque decisione relativa all'avvio di un dialogo in materia di diritti umani sarà preceduta dalla definizione degli obiettivi concreti che l'Unione desidera conseguire con l'avvio di un siffatto dialogo con il Paese interessato e dalla valutazione del valore aggiunto che se ne può trarre.

Inoltre, l'Unione europea stabilirà, caso per caso, i criteri per valutare i progressi ottenuti in relazione agli obiettivi ("*benchmark*") e criteri per un'eventuale strategia di uscita.

- 6.3. L'avvio di un dialogo sui diritti umani sarà preceduto da colloqui esplorativi con il Paese interessato, al fine di determinare gli obiettivi perseguiti da quest'ultimo nell'accettare o nel chiedere un dialogo con l'UE sui diritti umani, come pure di determinare i possibili progressi di tale Paese per quanto riguarda l'impegno rispetto agli strumenti internazionali in materia di diritti umani, ai meccanismi e alle procedure internazionali in questo settore, e in materia di promozione e tutela dei medesimi e di democratizzazione in generale, nonché di aggiornare le informazioni fornite dalle relazioni ricevute nel quadro della valutazione preliminare. Inoltre, i colloqui forniranno l'opportunità per illustrare al Paese interessato i principi che sono alla base dell'intervento dell'UE, e gli obiettivi perseguiti dall'Unione nel proporre o nell'accettare un dialogo dedicato ai diritti umani. I colloqui esplorativi saranno condotti preferibilmente dalla Troika dell'UE costituita dai rappresentanti delle capitali, a livello di esperti in materia di diritti umani, in stretta collaborazione con i Capi missione accreditati presso il Paese interessato. Tali colloqui formeranno in seguito l'oggetto di una valutazione in base alla quale l'Unione europea stabilirà se intende proseguire o meno l'esercizio su una base più strutturata ed istituzionalizzata.
- 6.4. Qualunque decisione riguardante all'avvio di un dialogo dedicato ai diritti umani sarà necessario un dibattito in ambito di Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani (COHOM) e l'accordo di quest'ultimo. La decisione finale di avviare un dialogo sui diritti umani spetta al Consiglio dei Ministri.
- 6.5. I gruppi di lavoro per le varie aree geografiche, il Gruppo di Lavoro sulla "Cooperazione per lo Sviluppo" (CODEV) ed il Comitato per le azioni volte allo sviluppo ed al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere anch'essi associati a questo processo decisionale.
- 6.6. Qualora la valutazione abbia esito negativo e/o qualora l'Unione europea decidesse di non avviare un dialogo in materia di diritti umani, l'Unione valuterà l'opportunità di adottare altri approcci, quali il rafforzamento dell'elemento dei diritti umani nell'ambito del dialogo politico con il Paese in questione, tra l'altro includendovi una perizia speciale in materia di diritti umani.
- 6.7. Il *follow-up* del dialogo sarà effettuato dal Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani (COHOM) congiuntamente, ove necessario, agli altri organi interessati, e cioè i gruppi di lavoro per le varie aree geografiche, i Capi missione, il Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione per lo Sviluppo (CODEV) ed il Comitato per le azioni volte allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

7. Disposizioni di ordine pratico riguardanti i dialoghi in materia di diritti umani

Per quanto concerne le modalità del dialogo sui diritti umani, occorrono flessibilità e pragmatismo. Tali modalità saranno per tanto determinate caso per caso, di comune accordo con il Paese interessato. Esse riguarderanno il luogo in cui si terrà il dialogo, il livello di rappresentanza e la frequenza degli incontri.

Per garantire che gli scambi il più possibile produttivi, i dialoghi si svolgeranno, ove ciò sia fattibile, a livello dei rappresentanti dei governi incaricati dei diritti umani. Per garantire una certa continuità, l'Unione europea sarà rappresentata di preferenza dalla TroiKa – sia a livello di rappresentanti delle capitali che di Capi missione.

L'Unione europea vigilerà affinché le sessioni del dialogo si svolgano regolarmente nel Paese interessato. Questo approccio offre alla delegazione dell'UE il vantaggio di rendersi meglio conto della situazione direttamente sul posto e, previo accordo con le autorità del Paese, di avere contatti con persone e istituzioni che ritiene opportuno coinvolgere. I dialoghi che sono intesi anzitutto a discutere su questioni di comune interesse e a rafforzare la cooperazione per i diritti umani si svolgono tradizionalmente a Bruxelles. Questa tradizione dovrebbe essere, se possibile, mantenuta.

Per quanto possibile, l'Unione europea inviterà le autorità del Paese in cui ha luogo il dialogo in materia di diritti umani ad includere nelle proprie delegazioni dei rappresentanti delle istituzioni e dei Ministeri responsabili in materia di diritti umani, come il Ministero degli Interni e della Giustizia, la polizia, l'amministrazione carceraria, etc. Parimenti, potrà essere associata la società civile, secondo le procedure più idonee, nella di valutazione preliminare della situazione riguardante i diritti umani, nello svolgimento del dialogo stesso (segnatamente attraverso l'organizzazione di incontri con la società civile a livello locale in parallelo con lo svolgimento del dialogo formale), nel *follow-up* e nella valutazione del dialogo. L'Unione europea potrà in tal caso esprimere il proprio sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani nei Paesi in cui intrattiene scambi di questo tipo.

L'UE si sforzerà per quanto possibile, di conferire ai dialoghi sui di diritti umani un effettivo grado di trasparenza nei confronti della società civile.

8. Conformità tra i dialoghi bilaterali tra gli Stati membri e i dialoghi dell'UE

Per garantire la massima conformità tra i dialoghi bilaterali degli Stati membri e i dialoghi dell'UE è essenziale lo scambio di informazioni. Questo verterà in particolare sulle questioni dibattute e sull'esito delle discussioni e potrà essere effettuato tramite COREU o nella sede del Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani (COHOM). La missione diplomatica della Presidenza in carica nel Paese interessato potrà anche raccogliere informazioni necessarie direttamente sul posto. Se del caso, potranno essere previste riunioni informali *ad hoc* tra i membri del COHOM e dei pertinenti gruppi di lavoro geografici del Parlamento europeo. Potranno essere organizzate riunioni informali *ad hoc* anche con altri Paesi che intrattengono dialoghi in materia di diritti umani con il Paese interessato (come nel caso del dialogo attualmente avviato con la Cina). A queste riunioni dovrà prendere parte il Gruppo di Lavoro COHOM così come i gruppi di lavoro geografici o tematici.

L'assistenza tecnica di cui dispone l'Unione europea nel settore dei diritti umani e della democratizzazione nei Paesi in cui è stato avviato un dialogo dovrà tenere in considerazione gli sviluppi del dialogo stesso e i suoi risultati.

9. Conformità tra i dialoghi in materia di diritti umani e le Risoluzioni UE presentate all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) e alla Commissione sui Diritti Umani (CHR).

I dialoghi in materia di diritti umani e le Risoluzioni presentate dall'Unione europea all'UNGA e alla CHR riguardo alla situazione dei diritti umani in taluni Paesi sono due tipi di azione indipendenti l'una dall'altra. Di conseguenza, l'esistenza di un dialogo in materia di diritti umani tra l'UE ed un Paese terzo non impedisce l'introduzione da parte dell'UE di una Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in questo Paese, né il sostegno dell'UE ad iniziative da parte del Paese terzo interessato. Inoltre, la sussistenza di un dialogo in materia di diritti umani tra l'UE ed un Paese terzo non impedirà all'Unione di denunciare, presso le appropriate sedi internazionali, le eventuali violazioni dei diritti umani in quello stesso Paese, né di affrontare la questione nel corso di riunioni svolte a qualunque livello con il medesimo.

10. Valutazione dei dialoghi in materia di diritti umani

Ogni dialogo in materia di diritti umani sarà oggetto di valutazione periodica, di preferenza tutti gli anni.

La valutazione verrà effettuata dall'attuale Presidenza, assistita dal Segretariato del Consiglio, e sarà sottoposta alla discussione ed alla decisione del Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani (COHOM) in collaborazione con i gruppi di lavoro geografici, il Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione per lo Sviluppo (CODEV) ed il Comitato per la azioni volte allo sviluppo ed al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La società civile verrà coinvolta in questo processo di valutazione.

Questa iniziativa sarà incentrata sulla valutazione della situazione in relazione agli obiettivi che l'Unione si è prefissata prima dell'avvio del dialogo e farà il punto sul valore aggiunto del dialogo. L'analisi verterà in particolare sui progressi effettuati in riferimento ai principali temi del dialogo. In caso di progressi, la valutazione dovrà, se possibile, individuare in che misura le attività svolte dall'Unione europea hanno contribuito a detti progressi. Qualora non vi siano stati progressi, l'Unione europea dovrà o rivedere gli obiettivi che si era prefissa, o esaminare l'opportunità di continuare o meno il dialogo in materia di diritti umani con il Paese interessato. Infatti, la valutazione di un dialogo deve poter sfociare nella possibilità di porre fine allo stesso se non sono più rispettate le esigenze sviluppate nelle presenti linee direttrici, se non sono soddisfacenti le condizioni del suo svolgimento oppure se i risultati appaiono insufficienti rispetto alle aspettative dell'UE. Analogamente, un dialogo che ha conseguito i suoi obiettivi e che quindi non risulta più necessario, potrà formare oggetto di un decisione di sospensione. Tali questioni saranno affrontate con priorità nell'ambito del Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani (COHOM).

Per quanto riguarda i dialoghi volti al rafforzamento della cooperazione in materia di diritti umani, in particolare nei consessi regionali ed internazionali, la valutazione si concentrerà sui temi su cui la cooperazione potrebbe essere ulteriormente migliorata.

11. Gestione dei dialoghi in materia di diritti umani

Nella prevenzione di una moltiplicazione dei dialoghi, il Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani (COHOM) dovrà affrontare il problema della loro gestione. La continuità è un fattore molto importante, così come il rafforzamento delle strutture che supportano l'attuale Presidenza del Consiglio nella preparazione dei dialoghi e nella loro successiva valutazione. Per preparare in maniera corretta ciascun dialogo sarà necessario anche il contributo dei gruppi di lavoro delle varie

aree geografiche, del Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione per lo Sviluppo (CODEV) e del Comitato per le azioni volte allo sviluppo ed al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il sostegno del Segretariato del Consiglio per la centralizzazione di tutti i dati, per la preparazione dei contenuti - sia sul piano logistico che su l piano del contenuto - e per il seguito dei dialoghi, è fondamentale. L'Unione europea potrà anche valutare, caso per caso, la possibilità di associare ad uno o più dialoghi una fondazione od organizzazioni privata, specializzate nel campo dei diritti umani. A questo riguardo, l'esperienza della Svezia (Istituto Wallemberg) nel contesto dei colloqui esplorativi con la Corea del Nord (Bruxelles, giugno 2001) potrebbe essere valutata.

12. Posizione dei diritti umani nell'ambito dei dialoghi politici

Come indicato nel paragrafo 3, l'Unione europea farà in modo da integrare la questione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in tutte le riunioni e le discussioni avviate a qualunque livello con Paesi terzi, compreso il dialogo politico. L'Unione europea si impegna a includere nelle delegazioni UE esperti in materia di diritti umani, che saranno nominati, caso per caso, prestando sempre particolare attenzione all'aspetto della continuità. Sebbene questo tipo di discussione non consenta di trattare con particolare profondità le questioni riguardanti i diritti umani, l'Unione europea si sforzerà di affrontare con il Paese interessato le questioni prioritarie di cui al paragrafo 5.

ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI

CARTA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI

Adottata il 30 aprile 1948⁴⁰

In nome dei loro popoli, gli Stati rappresentati alla IX Conferenza internazionale degli Stati americani,

Convinti che la missione storica dell'America sia offrire all'uomo una terra di libertà e un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e alla realizzazione delle sue giuste aspirazioni;

Consapevoli che detta missione ha già ispirato numerosi accordi, il cui valore intrinseco si fonda sul desiderio dei popoli americani di vivere insieme in pace e, con la comprensione reciproca e il rispetto della sovranità di ciascuno, di adoperarsi per il miglioramento di tutti, in indipendenza, in eguaglianza e nel rispetto della legge;

Nella convinzione che la democrazia rappresentativa sia una condizione indispensabile per la stabilità, la pace e lo sviluppo della regione;

Certi che il vero significato della solidarietà americana e del buon vicinato non possa essere altro che il consolidamento in questo continente, nel quadro di istituzioni democratiche, di un sistema di libertà individuali e di giustizia sociale fondata sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo;

Persuasi che il loro benessere e il loro contributo al progresso e alla civilizzazione del mondo richiederanno una cooperazione continentale sempre maggiore;

Determinati a perseverare nel nobile intento che l'umanità ha assegnato all'Organizzazione delle Nazioni Unite, i cui principi e scopi solennemente riaffermano;

Convinti che l'organizzazione giuridica sia una condizione necessaria per la sicurezza e la pace fondate sull'ordine morale e sulla giustizia, e

Conformemente alla risoluzione IX della Conferenza Interamericana sui Problemi della Guerra e della Pace tenutasi a Città del Messico;

Hanno convenuto di sottoscrivere la seguente Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani

PARTE PRIMA

TITOLO I - NATURA E FINALITÀ

Articolo 1

È costituita tra gli Stati americani un'organizzazione internazionale, denominata Organizzazione degli Stati Americani, con lo scopo di conseguire un ordine di pace e giustizia, di promuovere la

⁴⁰ Come emendata dal Protocollo degli emendamenti alla Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani "Protocollo di Buenos Aires", firmato il 27 febbraio 1967 alla III Conferenza Straordinaria Interamericana, dal Protocollo degli emendamenti alla Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani "Protocollo di Cartagena de Indias", approvato il 5 dicembre 1985 alla XIV seduta straordinaria dell'Assemblea Generale, dal Protocollo degli emendamenti alla Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani "Protocollo di Washington", approvato il 14 dicembre 1992 alla XVI seduta straordinaria dell'Assemblea Generale, e dal Protocollo degli emendamenti alla Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani "Protocollo di Managua", adottato il 10 giugno 1993 alla XIX seduta straordinaria dell'Assemblea Generale.

loro solidarietà, di rafforzare la collaborazione e di difendere la loro sovranità, integrità territoriale e indipendenza. Nell'ambito dell'ONU, l'Organizzazione degli Stati Americani si configura come un'agenzia regionale.

L'Organizzazione degli Stati Americani non ha altri poteri se non quelli che le sono espressamente conferiti dalla presente Carta che, nelle sue disposizioni, non autorizza l'intervento in materie su cui ha competenza la giurisdizione interna degli Stati membri.

Articolo 2

Al fine di mettere in pratica i principi su cui si fonda e di adempiere ai propri obblighi regionali, nel rispetto della Carta dell'ONU, l'Organizzazione degli Stati Americani persegue i seguenti scopi fondamentali:

- a) Rafforzare la pace e la sicurezza nel continente;
- b) Promuovere e consolidare la democrazia rappresentativa nel rispetto del principio di non-intervento;
- c) Prevenire eventuali cause di difficoltà e garantire la pacifica composizione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Stati membri;
- d) Predisporre un'azione comune a favore degli Stati membri in caso di aggressione;
- e) Ricercare la soluzione dei problemi politici, giuridici o economici che dovessero insorgere tra gli Stati membri;
- f) Promuovere, con un'azione comune, lo sviluppo economico, sociale e culturale;
- g) Sradicare l'estrema povertà, che costituisce un ostacolo al pieno sviluppo democratico dei popoli del continente; e
- h) Conseguire un'effettiva limitazione delle armi convenzionali che consenta di riservare la maggior parte delle risorse allo sviluppo economico e sociale degli Stati membri.

TITOLO II - PRINCIPI

Articolo 3

Gli Stati americani riaffermano i seguenti principi:

- a) Il diritto internazionale è la norma di comportamento degli Stati nelle loro reciproche relazioni;
- b) L'ordine internazionale si fonda essenzialmente sul rispetto della personalità, sovranità, e indipendenza degli Stati e sul fedele adempimento degli obblighi derivanti da trattati e da altre fonti di diritto internazionale;
- c) La buona fede deve informare le relazioni tra gli Stati;

- d) La solidarietà degli Stati americani e gli alti scopi, cui tramite questa si tende, richiedono negli Stati membri un'organizzazione politica basata sull'effettivo esercizio della democrazia rappresentativa;
- e) Ciascuno Stato ha il diritto di scegliere, senza interferenze esterne, il proprio sistema politico, economico e sociale e di organizzarsi come ritiene meglio, e ha il dovere di astenersi dall'intervenire negli affari interni di un altro Stato. Fatto salvo quanto precedentemente disposto, gli Stati americani devono cooperare pienamente tra loro, indipendentemente dalla natura dei rispettivi sistemi politici, economici e sociali;
- f) L'eliminazione della povertà estrema è parte essenziale della promozione e del consolidamento della democrazia rappresentativa ed è responsabilità comune e condivisa degli Stati americani;
- g) Gli Stati americani condannano la guerra di aggressione: la vittoria non dà diritti;
- h) Un atto di aggressione contro uno Stato americano è un atto di aggressione contro tutti gli altri Stati americani;
- i) Le controversie di carattere internazionale tra uno o più Stati americani devono essere composte con mezzi pacifici;
- j) La giustizia e la sicurezza sociale sono i fondamenti di una pace duratura;
- k) La cooperazione economica è essenziale per il benessere comune e la prosperità dei popoli del continente;
- l) Gli Stati americani proclamano i diritti fondamentali dell'individuo senza distinzione di razza, nazionalità, credo religioso o sesso;
- m) L'unità spirituale del continente si fonda sul rispetto dei valori culturali dei Paesi americani e richiede loro una stretta collaborazione per il conseguimento degli alti scopi di civilizzazione;
- n) L'istruzione e l'educazione dei popoli dovrà tendere alla giustizia, alla libertà e alla pace.

TITOLO III - MEMBRI

Articolo 4

Tutti gli Stati americani che ratificano la presente Carta sono membri dell'Organizzazione.

Articolo 5

Qualsiasi nuova entità politica che dovesse nascere dall'unione di più Stati membri e che, in quanto tale, ratifichi la presente Carta, diventerà Membro dell'Organizzazione. L'entrata nell'Organizzazione della nuova entità politica comporterà per ciascuno degli Stati che la compongono la perdita dello status di Membro.

Articolo 6

Qualsiasi altro Stato americano indipendente che ambisca a diventare membro dell'Organizzazione dovrà darne comunicazione con nota da inviarsi al Segretario Generale dichiarando la propria volontà di sottoscrivere e ratificare la Carta dell'Organizzazione e di accettare tutti gli obblighi derivanti dall'adesione, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza collettiva, come espressamente indicati nei successivi articoli 28 e 29.

Articolo 7

L'Assemblea Generale, su raccomandazione del Consiglio Permanente dell'Organizzazione, determinerà l'opportunità di autorizzare il Segretario Generale a consentire allo Stato candidato di firmare la Carta e ad accettare il deposito dell'atto di ratifica. Sia la raccomandazione del Consiglio Permanente sia la deliberazione dell'Assemblea Generale dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli Stati membri.

Articolo 8

La qualità di Membro dell'Organizzazione è riservata agli Stati indipendenti del continente, che al 10 dicembre 1985 erano membri dell'ONU, e ai territori non-autonomi citati nel documento OEA/Ser. P, AG/doc. 1939/85, del 5 novembre 1985, quando diventeranno indipendenti.

Articolo 9

Un Membro dell'Organizzazione il cui governo democraticamente costituito sia stato rovesciato con la forza può essere sospeso dall'esercizio del diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale, alle riunioni di consultazione, ai Consigli dell'Organizzazione e alle Conferenze specifiche, nonché alle riunioni delle commissioni, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti.

- a) Il potere di sospensione sarà esercitato solo nel caso in cui non siano giunte a buon fine le iniziative diplomatiche intraprese dall'Organizzazione allo scopo di promuovere il ristabilimento della democrazia rappresentativa nello Stato membro interessato;
- b) La deliberazione di sospendere deve essere adottata dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli Stati membri;
- c) La sospensione avrà effetto immediato non appena approvata dall'Assemblea Generale;
- d) Nonostante la sospensione comminata, l'Organizzazione deve perseverare nell'intraprendere ulteriori iniziative diplomatiche per contribuire a ristabilire la democrazia rappresentativa nello Stato membro interessato;
- e) Lo Stato membro che ha subito la sospensione deve continuare a rispettare i propri obblighi verso l'Organizzazione;
- f) L'Assemblea Generale può revocare la sospensione con una deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi degli Stati membri;
- g) I poteri di cui al presente articolo sono esercitati in conformità con la presente Carta.

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI DEGLI STATI

Articolo 10

Gli Stati sono giuridicamente uguali, godono di pari diritti e pari capacità di esercitarli e hanno pari doveri. I diritti di ciascuno Stato non discendono dalle capacità che possiede per esercitarli, bensì dal semplice fatto di esistere in quanto soggetto di diritto internazionale.

Articolo 11

Ogni Stato americano ha il dovere di rispettare i diritti di cui godono gli altri Stati conformemente al diritto internazionale.

Articolo 12

I diritti fondamentali degli Stati non possono essere pregiudicati in alcun modo.

Articolo 13

L'esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento da parte degli altri Stati. Anche prima del riconoscimento, lo Stato ha il diritto di difendere la propria integrità e indipendenza, di garantirsi tutela e prosperità, e quindi di organizzarsi come meglio crede, di legiferare secondo i propri interessi, amministrare i propri servizi e determinare la giurisdizione e la competenza dei propri tribunali. L'esercizio di questi diritti è limitato solo dall'esercizio dei diritti di un altro Stato nel rispetto del diritto internazionale.

Articolo 14

Il riconoscimento comporta per lo Stato che lo concede l'accettazione della soggettività del nuovo Stato con tutti i diritti e i doveri che il diritto internazionale stabilisce per ambedue gli Stati.

Articolo 15

Il diritto di ciascuno Stato a tutelare e sviluppare se stesso non lo autorizza ad agire ingiustamente contro un altro Stato.

Articolo 16

La giurisdizione degli Stati, nei limiti del territorio nazionale, si esercita nella stessa misura su tutti gli abitanti, che siano cittadini di quello Stato o stranieri.

Articolo 17

Ciascuno Stato ha il diritto di sviluppare liberamente e naturalmente la propria vita culturale, politica ed economica. Nella sua libera evoluzione, lo Stato dovrà rispettare i diritti della persona e i principi della morale universale.

Articolo 18

Il rispetto e l'osservanza fedele dei trattati sono condizioni essenziali per lo sviluppo di relazioni pacifiche tra gli Stati. I trattati e gli accordi internazionali devono essere pubblici.

Articolo 19

Nessuno Stato o gruppo di Stati ha il diritto di interferire, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia ragione, negli affari interni o esteri di un altro Stato. Il principio precedente proibisce il ricorso non solo alla forza armata, ma anche a qualsiasi altra forma di interferenza o di minaccia che attentino alla personalità dello Stato o ai suoi elementi politici, economici o culturali.

Articolo 20

Nessuno Stato può impiegare misure coercitive di carattere economico o politico, ovvero incoraggiarne l'impiego, al fine di forzare la volontà sovrana di un altro Stato e ricavarne vantaggi di qualsiasi genere.

Articolo 21

Il territorio di uno Stato è inviolabile, esso non può essere oggetto, nemmeno temporaneamente, di occupazione militare o di altre misure di forza assunte da un altro Stato, direttamente o indirettamente e per qualsivoglia motivo. Non troveranno riconoscimento acquisizioni territoriali o vantaggi particolari ottenuti con la forza o altro mezzo di coercizione.

Articolo 22

Gli Stati americani si impegnano, nelle reciproche relazioni internazionali, a non fare ricorso all'uso della forza, se non in caso di autodifesa nel rispetto o nell'applicazione dei trattati vigenti.

Articolo 23

Le misure adottate per il mantenimento della pace e della sicurezza conformemente ai trattati vigenti non costituiscono violazione dei principi di cui ai precedenti articoli 19 e 21.

TITOLO V - PACIFICA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 24

Le controversie internazionali tra Stati membri devono essere sottoposte alle procedure di pacifica risoluzione di cui alla presente Carta.

Questa norma non costituisce violazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri come definiti agli articoli 34 e 35 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 25

Le procedure di pacifica risoluzione di cui al precedente articolo sono: negoziati diretti, buoni uffici, mediazioni, indagini e conciliazione, composizioni giudiziali, arbitrati e quant'altro specificamente concordato, in qualsiasi momento, tra le parti della controversia.

Articolo 26

Ove dovesse insorgere tra due o più Stati americani una controversia che, a parere di una delle parti, non può essere composta per le usuali vie diplomatiche, le parti devono ricorrere ad altri mezzi pacifici che consentano loro di addivenire ad una soluzione.

Articolo 27

Con un trattato speciale si stabiliranno mezzi appropriati per la composizione delle controversie e si determineranno le procedure relative a ciascun mezzo pacifico, di modo che nessuna controversia tra Stati americani rimanga priva di definitiva soluzione in un arco di tempo ragionevole.

TITOLO VI - SICUREZZA COLLETTIVA

Articolo 28

Ogni atto di aggressione compiuto da uno Stato contro l'integrità o l'inviolabilità territoriale o contro la sovranità o l'indipendenza politica di uno Stato americano deve essere considerato come un atto di aggressione contro gli altri Stati americani.

Articolo 29

Ove l'inviolabilità o l'integrità territoriale o la sovranità o l'indipendenza politica di uno Stato americano fossero minacciate da un attacco armato o da un atto di aggressione non armato, o da un conflitto extracontinentale, o da un conflitto tra due o più Stati americani, o da qualsiasi altro fatto o situazione che possa mettere a rischio la pace dell'America, gli Stati americani, nel rispetto dei principi della solidarietà continentale o dell'autodifesa collettiva, applicheranno le misure e le procedure stabilite dai trattati speciali esistenti in materia.

TITOLO VII - SVILUPPO INTEGRALE

Articolo 30

Gli Stati membri, ispirati dai principi di solidarietà e cooperazione interamericana, si impegnano a unire gli sforzi per garantire la giustizia sociale internazionale nelle loro relazioni e lo sviluppo integrale per i loro popoli, come condizione essenziale alla pace e alla sicurezza. Per conseguire lo sviluppo integrale, ciascun Paese fissa i propri obiettivi da raggiungere nei campi: economico, sociale, educativo, culturale, scientifico e tecnologico.

Articolo 31

La cooperazione interamericana per lo sviluppo integrale è responsabilità comune e congiunta degli Stati americani, nel quadro dei principi democratici e delle istituzioni del sistema interamericano. Dovrà comprendere i campi economico, sociale, educativo, culturale, scientifico e tecnologico, sostenere il raggiungimento degli obiettivi nazionali degli Stati membri e rispettare le priorità stabilite da ciascun Paese nei propri piani di sviluppo senza vincoli o condizionamenti di carattere politico.

Articolo 32

La cooperazione interamericana per lo sviluppo integrale dovrà essere continua e condotta preferibilmente tramite organizzazioni multilaterali, senza pregiudizio per la cooperazione bilaterale tra gli Stati membri.

Gli Stati membri devono contribuire alla cooperazione interamericana per lo sviluppo integrale nei limiti delle proprie risorse e capacità e in conformità con le proprie leggi.

Articolo 33

Lo sviluppo è primaria responsabilità di ciascun Paese e dovrà costituire un processo integrale e continuo per la creazione di un ordine economico e sociale più giusto che renda possibile e favorisca la realizzazione dell'individuo.

Articolo 34

Gli Stati membri convengono che la parità di opportunità, l'eliminazione dell'estrema povertà, l'equa distribuzione della ricchezza e del reddito e la piena partecipazione dei loro popoli alle decisioni relative al loro stesso sviluppo sono, tra gli altri, obiettivi essenziali di sviluppo integrale. Per conseguirli, essi si impegnano altresì a compiere ogni sforzo per raggiungere i seguenti obiettivi essenziali:

- a) Incremento sostanziale e autosostenuto del prodotto interno pro capite;
- b) Equa distribuzione del reddito nazionale;
- c) Regimi fiscali equi e adeguati;
- d) Modernizzazione della vita rurale e riforme miranti a: sistemi fondiari equi ed efficaci, maggiore produttività agricola, maggiore uso della terra, diversificazione della produzione e miglioramento dei sistemi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rafforzamento ed espansione dei mezzi per detti fini;
- e) Industrializzazione accelerata e diversificata, specialmente dei beni capitali e intermedi;
- f) Stabilità del livello dei prezzi interni, in armonia con lo sviluppo economico sostenuto e il raggiungimento della giustizia sociale;
- g) Equa retribuzione, opportunità di impiego e condizioni di lavoro accettabili per tutti;
- h) Rapida eliminazione dell'analfabetismo ed estensione a tutti delle opportunità educative;
- i) Difesa del potenziale umano tramite la diffusione e l'applicazione della medicina moderna;
- j) Alimentazione adeguata, specialmente tramite l'accelerazione degli sforzi nazionali per incrementare la produzione e le disponibilità alimentari;
- k) Abitazioni adatte per tutta la popolazione;
- l) Condizioni urbane tali da rendere possibile una vita sana, produttiva e piena;

- m) Promozione dell'iniziativa e degli investimenti privati in armonia con l'azione nel settore pubblico; e
- n) Espansione e diversificazione delle esportazioni.

Articolo 35

Gli Stati membri dovranno astenersi dall'attuare politiche e adottare azioni o misure che possano avere gravi ripercussioni sullo sviluppo di altri Stati membri.

Articolo 36

Le imprese transnazionali e gli investimenti privati esteri saranno soggetti alla legislazione e alla giurisdizione dei competenti tribunali del Paese ospitante, nonché ai trattati e accordi internazionali che detto Paese ha sottoscritto, e si conformeranno alle sue politiche di sviluppo.

Articolo 37

Gli Stati membri convengono di unirsi nella ricerca di una soluzione ai problemi urgenti e gravi che dovessero sorgere se lo sviluppo economico o la stabilità di uno Stato membro fossero seriamente colpite da condizioni per quello Stato impossibili da superare con le proprie sole forze.

Articolo 38

Gli Stati membri devono diffondere tra loro i benefici della scienza e della tecnica incoraggiando lo scambio e l'uso delle conoscenze tecniche e scientifiche nel rispetto dei trattati vigenti e delle leggi nazionali.

Articolo 39

Gli Stati membri, riconoscendo la stretta interdipendenza tra il commercio estero e lo sviluppo sociale, dovranno compiere sforzi individuali e congiunti al fine di conseguire:

- a) Condizioni favorevoli all'accesso al mercato mondiale per i prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo della regione, in particolare riducendo o eliminando le barriere tariffarie e non tariffarie che influiscono sulle esportazioni degli Stati membri dell'Organizzazione, a meno che tali barriere non siano applicate al fine di diversificare la struttura economica, di accelerare lo sviluppo degli Stati membri meno sviluppati e di intensificare il loro processo di integrazione economica; ovvero non siano richieste dalla sicurezza nazionale o da necessità di equilibrio economico;
- b) La continuità nel loro sviluppo economico e sociale a mezzo di:
 - i. Migliori condizioni per il commercio dei prodotti di base tramite: accordi internazionali, quando appropriati; corrette procedure commerciali, che evitino perturbazioni di mercato; altre misure atte a promuovere l'espansione dei mercati e ad ottenere redditi certi per i produttori, forniture adeguate e regolari per i consumatori e prezzi stabili che siano nel contempo remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori;
 - ii. Migliore cooperazione finanziaria internazionale e l'adozione di misure per ridurre

l'impatto negativo delle brusche fluttuazioni negli utili da esportazioni provenienti da Paesi esportatori di materie prime;

- iii. Diversificazione delle esportazioni e ampliamento delle opportunità di esportazione per i manufatti e semi-manufatti prodotti dai Paesi in via di sviluppo; e
- iv. Condizioni favorevoli all'incremento degli utili effettivi da esportazioni negli Stati membri, specialmente nei Paesi in via di sviluppo della regione, nonché della loro partecipazione al commercio internazionale.

Articolo 40

Gli Stati membri riaffermano il principio che ove, in forza di accordi commerciali internazionali, i Paesi più sviluppati accordino a quelli meno sviluppati concessioni che riducano o eliminino le tariffe o altre barriere al commercio estero, i primi non dovranno aspettarsi dai secondi concessioni reciproche che siano incompatibili con il loro sviluppo economico e i loro bisogni finanziari e commerciali.

Articolo 41

Gli Stati membri, al fine di accelerare il proprio sviluppo economico, l'integrazione regionale e l'espansione e il miglioramento delle condizioni dei loro commerci, devono promuovere il miglioramento e il coordinamento dei trasporti e delle comunicazioni nei Paesi in via di sviluppo e tra gli Stati membri.

Articolo 42

Gli Stati membri riconoscono che l'integrazione dei Paesi in via di sviluppo del continente è uno degli obiettivi del sistema interamericano e che, quindi, devono orientare i propri sforzi e adottare le misure necessarie per accelerare il processo di integrazione, allo scopo di istituire un mercato comune latino-americano nel più breve tempo possibile.

Articolo 43

Al fine di rafforzare e accelerare l'integrazione sotto tutti gli aspetti, gli Stati membri convengono di dare adeguata priorità alla preparazione e all'attuazione di progetti multinazionali e al loro finanziamento, nonché di incoraggiare le istituzioni economiche e finanziarie del sistema interamericano a continuare a fornire il massimo sostegno alle istituzioni e ai programmi per l'integrazione regionale.

Articolo 44

Gli Stati membri convengono che la cooperazione tecnica e finanziaria mirante a promuovere l'integrazione economica regionale dovrà fondarsi sul principio dello sviluppo armonioso, equilibrato e produttivo, con particolare attenzione ai Paesi relativamente meno sviluppati, cosicché essa possa essere un fattore decisivo che consenta a quei Paesi di promuovere, con i propri sforzi, un migliore sviluppo dei propri programmi per le infrastrutture, di nuove linee di produzione e della diversificazione delle esportazioni.

Articolo 45

Gli Stati membri, convinti che l'uomo possa conseguire la piena realizzazione delle proprie aspirazioni solo nell'ambito di un giusto ordine sociale, unito allo sviluppo economico e a una vera pace, convengono di dedicare ogni sforzo all'applicazione dei seguenti principi e meccanismi:

- a) Tutti gli esseri umani, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua, di religione o di condizione sociale, hanno diritto al benessere materiale e alla propria evoluzione spirituale in condizioni di libertà, dignità, parità di opportunità e sicurezza economica;
- b) Il lavoro è un diritto e un dovere sociale, dà dignità a colui che lo svolge e dovrebbe svolgersi in condizioni tali, con un meccanismo di giusta remunerazione, da garantire la sussistenza, la salute e un livello economico decoroso per il lavoratore e la sua famiglia, sia negli anni di attività sia in vecchiaia, sia in caso di impossibilità al lavoro per qualsivoglia motivo;
- c) Datori di lavoro e lavoratori, rurali o cittadini, hanno il diritto di associarsi liberamente tra loro per difendere e promuovere i propri interessi, compresi il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto di sciopero, e di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di queste associazioni e la protezione della loro libertà e indipendenza, nel rispetto delle leggi applicabili;
- d) Sistemi e procedure giuste ed efficaci per la consultazione e la collaborazione tra i settori di produzione con la dovuta attenzione alla salvaguardia degli interessi dell'intera società;
- e) Il funzionamento dei sistemi della pubblica amministrazione, delle banche e del credito, delle imprese, della distribuzione e della vendita di modo che, in armonia con il settore privato, rispondano alle esigenze e agli interessi della comunità;
- f) L'incorporazione e la crescente partecipazione dei settori marginali della popolazione, sia rurale sia urbana, nella vita economica, sociale, civile, culturale e politica della nazione, in modo da conseguire la piena integrazione della comunità nazionale, l'accelerazione del processo di mobilità sociale e il consolidamento del sistema democratico. L'incoraggiamento di tutti gli sforzi di promozione popolare e cooperazione che abbiano come fine lo sviluppo e il progresso della comunità;
- g) Il riconoscimento dell'importanza del contributo di organizzazioni come i sindacati, le cooperative e le associazioni culturali, professionali, commerciali, di quartiere e della comunità alla vita della società e al processo di sviluppo;
- h) Lo sviluppo di una valida politica di previdenza sociale; e
- i) Norme atte a garantire a tutti la dovuta assistenza legale per far valere i propri diritti.

Articolo 46

Gli Stati membri riconoscono che, al fine di facilitare il processo di integrazione regionale latino-americano, è necessario armonizzare la legislazione sociale dei Paesi in via di sviluppo, specialmente nei settori del lavoro e della previdenza sociale, cosicché i diritti dei lavoratori godano di pari protezione, e convengono di compiere tutti gli sforzi possibili per raggiungere questo obiettivo.

Articolo 47

Gli Stati membri daranno primaria importanza, nel quadro dei piani di sviluppo, alla promozione dell'istruzione, delle scienze, della tecnologia e della cultura orientata al miglioramento generale dell'individuo e come fondamento per la democrazia, la giustizia sociale e il progresso.

Articolo 48

Gli Stati membri coopereranno tra loro per rispondere alle loro esigenze in materia di istruzione, per promuovere la ricerca scientifica e incoraggiare il progresso tecnologico per il loro sviluppo integrale. Si riterranno singolarmente e solidalmente impegnati a preservare e arricchire il patrimonio culturale dei popoli americani.

Articolo 49

Gli Stati membri compieranno i massimi sforzi, nel rispetto delle proprie norme costituzionali, per garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, sulle seguenti basi:

- a) L'istruzione elementare, obbligatoria per i bambini di età scolare, deve essere offerta anche a tutti coloro che possono beneficiarne. Quando fornita dallo Stato deve essere gratuita.
- b) L'istruzione media deve essere progressivamente estesa a quante più persone possibile, come mezzo di promozione sociale. Deve essere diversificata per adattarla alle necessità di ciascun Paese, senza pregiudizio per l'istruzione generale; e
- c) L'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti, sempre che, allo scopo di mantenerne alto il livello, si rispettino le corrispondenti norme regolamentari e accademiche.

Articolo 50

Gli Stati membri si impegneranno in modo particolare ad eliminare l'analfabetismo, rafforzeranno i sistemi di istruzione per gli adulti e di formazione professionale e garantiranno che i benefici della cultura siano accessibili a tutta la popolazione. Per conseguire questi obiettivi promuoveranno l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione.

Articolo 51

Gli Stati membri svilupperanno le scienze e la tecnologia attraverso azioni nei settori dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico nonché attraverso programmi di informazione e diffusione. Stimoleranno attività nel campo della tecnologia allo scopo di utilizzarla per lo sviluppo integrale. Organizzeranno in modo efficace la loro cooperazione in questi settori e incrementeranno notevolmente lo scambio di conoscenze, nel rispetto degli obiettivi e delle leggi nazionali e dei trattati vigenti.

Articolo 52

Gli Stati membri, con il dovuto rispetto per l'individualità di ciascuno, convengono di promuovere lo scambio culturale come mezzo efficace per consolidare la comprensione interamericana; e riconoscono che i programmi di integrazione regionale dovranno essere rafforzati da stretti legami nei settori dell'istruzione, delle scienze e della cultura.

PARTE SECONDA
TITOLO VIII - GLI ORGANI

Articolo 53

L'Organizzazione degli Stati Americani persegue i propri scopi tramite:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) La Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri;
- c) I Consigli;
- d) Il Comitato giuridico interamericano;
- e) La Commissione interamericana per i Diritti Umani;
- f) Il Segretariato Generale;
- g) Le Conferenze specializzate; e
- h) Le Organizzazioni specializzate.

Oltre a quanto previsto dalla presente Carta, e in conformità con essa, potranno essere istituiti, organi sussidiari, agenzie e altri organismi ed enti che si rivelassero necessari.

TITOLO IX - ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 54

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Organizzazione degli Stati Americani. Oltre alle competenze assegnate dalla presente Carta, l'Assemblea Generale ha il potere di:

- a) Deliberare in merito all'attività e alla politica generale dell'Organizzazione, determinare le strutture e le funzioni dei suoi organi ed esaminare qualsiasi questione relativa alle relazioni amichevoli tra gli Stati americani;
- b) Adottare misure per il coordinamento delle attività degli organi, agenzie e organismi dell'Organizzazione sia nell'ambito dell'Organizzazione stessa sia nelle azioni comuni con le altre istituzioni del sistema interamericano;
- c) Rafforzare e coordinare la cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate;
- d) Promuovere la collaborazione, specialmente nei campi economico, sociale e culturale, con altre organizzazioni internazionali che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione degli Stati Americani;
- e) Approvare il budget operativo dell'Organizzazione e determinare le quote degli Stati membri;

- f) Esaminare le relazioni della Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri, le osservazioni e le raccomandazioni presentate ai sensi del successivo articolo 91 lettera f) dal Consiglio Permanente in relazione ai rapporti che gli altri organi e organismi dovranno presentare, nonché le relazioni di qualsiasi organo che l'Assemblea Generale stessa riterrà di richiedere;
- g) Adottare norme generali per regolare il funzionamento del Segretariato generale; e
- h) Adottare il proprio regolamento e, con il voto favorevole dei due terzi, il proprio Ordine del Giorno.

L'Assemblea Generale eserciterà i suoi poteri nel rispetto delle disposizioni della presente Carta e degli altri trattati interamericani.

Articolo 55

L'Assemblea Generale stabilisce i parametri in base ai quali viene determinata la quota che ciascun Governo dovrà versare per il mantenimento dell'Organizzazione, tenendo conto della capacità di pagamento dei rispettivi Paesi e la loro determinazione a contribuire in misura equa. Le approvazioni delle deliberazioni in materia di bilancio richiedono la maggioranza dei due terzi degli Stati membri.

Articolo 56

Tutti gli Stati membri hanno il diritto di essere rappresentati in Assemblea Generale. Ciascuno Stato ha diritto a un voto.

Articolo 57

L'Assemblea Generale si riunisce ogni anno nel periodo indicato dal regolamento e in un luogo scelto in base al principio di rotazione. L'Assemblea in seduta ordinaria stabilirà la data e il luogo della seduta successiva, nel rispetto del regolamento.

Se per qualsivoglia motivo l'Assemblea Generale non potesse aver luogo nella sede stabilita, si riunirà presso il Segretariato generale, a meno che uno degli Stati membri non offra tempestivamente la disponibilità di un luogo nel proprio territorio, in quel caso il Consiglio Permanente dell'Organizzazione può convenire che l'Assemblea si riunisca in quella sede.

Articolo 58

In circostanze particolari e con il voto favorevole dei due terzi degli Stati membri, il Consiglio Permanente convoca una seduta straordinaria dell'Assemblea Generale.

Articolo 59

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Stati membri, fatta eccezione per quei casi che richiedano la maggioranza dei due terzi, ai sensi delle disposizioni della presente Carta o del regolamento dell'Assemblea stessa.

Articolo 60

Un apposito Comitato preparatore dell'Assemblea Generale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, avrà il compito di:

- a) Preparare la bozza dell'Ordine del Giorno di ciascuna seduta dell'Assemblea Generale;
- b) Esaminare la proposta di budget operativo e la bozza di risoluzione sulle quote, predisponendo una relazione, complessiva delle raccomandazioni ritenute utili, da presentare all'Assemblea Generale; e
- c) Svolgere tutte le altre funzioni che l'Assemblea Generale vorrà assegnargli.

La bozza dell'Ordine del Giorno e la relazione devono essere trasmesse, a tempo debito, ai Governi degli Stati membri.

TITOLO X - RIUNIONE DI CONSULTAZIONE DEI MINISTRI DEGLI ESTERI

Articolo 61

La Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri si tiene allo scopo di esaminare i problemi di natura urgente e di interesse comune agli Stati americani, e ha funzioni di organo consultivo.

Articolo 62

Qualunque Stato membro può richiedere la convocazione di una Riunione di Consultazione. La richiesta va presentata al Consiglio Permanente dell'Organizzazione, che delibererà a maggioranza assoluta se la riunione debba aver luogo.

Articolo 63

Il Consiglio Permanente predispone l'Ordine del Giorno e il regolamento della Riunione di Consultazione e lo sottopone agli Stati membri per osservazioni.

Articolo 64

In casi eccezionali, nell'impossibilità di partecipare alla riunione, il ministro degli Esteri di un Paese può farsi rappresentare da un delegato speciale.

Articolo 65

In caso di attacco armato sul territorio di uno Stato americano, ovvero all'interno della zona di sicurezza individuata dal vigente trattato, il Presidente del Consiglio Permanente deve senza indugi riunire il Consiglio per decidere se convocare una Riunione di Consultazione, senza pregiudizio delle disposizioni del Trattato interamericano di Reciproca Assistenza per ciò che concerne gli Stati che vi aderiscono,

Articolo 66

È istituito un Comitato Consultivo di Difesa per coadiuvare l'Organo di Consultazione su problemi di cooperazione militare che possano sorgere in relazione all'applicazione dei trattati speciali vigenti in materia di sicurezza collettiva.

Articolo 67

Il Comitato Consultivo di Difesa è composto dalle massime autorità militari degli Stati americani partecipanti alla Riunione di Consultazione. In casi eccezionali un Governo può designare un supplente. Ciascuno Stato ha diritto a un voto.

Articolo 68

Il Comitato Consultivo di Difesa è convocato con le medesime procedure di convocazione dell'Organo di Consultazione, ogni qualvolta l'Organo di Consultazione debba discutere di questioni relative alla difesa contro le aggressioni.

Articolo 69

Il Comitato Consultivo di Difesa si riunisce altresì quando l'Assemblea Generale o la Riunione di Consultazione o i Governi, con voto favorevole dei due terzi degli Stati membri, lo incarica di preparare studi tecnici o relazioni su argomenti specifici.

TITOLO XI - CONSIGLI DELL'ORGANIZZAZIONE

Disposizioni comuni

Articolo 70

Il Consiglio Permanente dell'Organizzazione e il Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale rispondono direttamente all'Assemblea Generale, e ciascuno, rispettivamente, ha l'autorità riconosciutagli dalla presente Carta e dagli altri atti interamericani, nonché le funzioni assegnatagli dall'Assemblea Generale e dalla Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri.

Articolo 71

Tutti gli Stati membri hanno il diritto di essere rappresentati in ciascuno dei Consigli. Ogni Stato ha diritto a un voto.

Articolo 72

I Consigli possono, nei limiti della presente Carta e di altri atti interamericani, formulare raccomandazioni su questioni di propria competenza.

Articolo 73

In relazione alle questioni di propria competenza, i Consigli possono presentare all'Assemblea Generale studi e proposte; progetti di atti internazionali; progetti per l'organizzazione di conferenze specializzate; proposte per la creazione, modifica o scioglimento di organizzazioni specializzate e

altre agenzie interamericane, nonché per il coordinamento delle proprie attività. I Consigli possono inoltre presentare alle Conferenze specializzate studi, proposte e progetti di atti internazionali.

Articolo 74

Ciascun Consiglio può, in casi urgenti, convocare Conferenze specializzate su questioni che rientrino nelle proprie competenze, previa consultazione degli Stati membri e senza obbligo di ricorrere alle procedure di cui al successivo articolo 122.

Articolo 75

I Consigli, nei limiti delle proprie competenze, e in cooperazione con il Segretariato Generale, forniscono ai Governi i servizi specializzati che questi hanno facoltà di richiedere.

Articolo 76

Ciascun Consiglio ha titolo per chiedere agli altri Consigli, nonché agli organi sussidiari e alle agenzie che a questi rispondono, di fornire servizi di informazione e consulenza in merito a questioni che rientrino nelle rispettive sfere di competenza. I Consigli possono altresì richiedere i medesimi servizi ad altre agenzie del sistema interamericano.

Articolo 77

Previa approvazione dell'Assemblea Generale, i Consigli possono istituire gli organi sussidiari e le agenzie che ritengano utili per un migliore svolgimento dei loro compiti. Ove l'Assemblea Generale non sia in seduta, i suddetti organi o agenzie saranno istituiti provvisoriamente dal Consiglio interessato. Nel comporre questi organismi, i Consigli osservano, per quanto possibile, i principi di rotazione e di equa distribuzione geografica.

Articolo 78

I Consigli possono riunirsi in qualsiasi Stato membro, se lo giudicano opportuno e previo accordo del Governo interessato.

Articolo 79

Ciascun Consiglio predispone il proprio statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale. Stabilisce il proprio regolamento nonché i regolamenti dei propri organi sussidiari, agenzie e comitati.

TITOLO XII - CONSIGLIO PERMANENTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 80

Il Consiglio Permanente dell'Organizzazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro, appositamente designato dal proprio Governo, con la qualifica di ambasciatore. Ciascun Governo può accreditare un rappresentante facente funzioni nonché i supplenti e i consiglieri che ritiene necessari.

Articolo 81

La carica di Presidente del Consiglio Permanente è assegnata a rotazione a uno dei rappresentanti, seguendo l'ordine alfabetico crescente dei nomi in spagnolo dei rispettivi paesi. La carica di Vicepresidente è assegnata nello stesso modo, ma seguendo l'ordine alfabetico decrescente.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per un periodo non superiore a sei mesi, la durata dei loro mandati è stabilita dalle norme.

Articolo 82

Nei limiti della presente Carta e dei trattati e accordi interamericani, il Consiglio Permanente prende atto di qualsiasi questione rimessagli dall'Assemblea Generale o dalla Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri.

Articolo 83

Il Consiglio Permanente svolge *pro tempore* le funzioni di Organo di Consultazione, nel rispetto delle disposizioni del trattato speciale in materia.

Articolo 84

Il Consiglio Permanente vigila sul mantenimento delle relazioni amichevoli fra gli Stati membri e, a questo scopo, li assiste concretamente nella pacifica composizione delle loro controversie, nel rispetto delle successive disposizioni.

Articolo 85

Conformemente a quanto disposto dalla presente Carta, a fronte di una controversia non ancora sottoposta a una delle procedure previste dalla presente Carta, una delle parti può ricorrere al Consiglio Permanente per richiederne i buoni uffici. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo precedente, assiste le parti e raccomanda le procedure che considera adatte per la composizione pacifica della controversia.

Articolo 86

Nell'esercizio delle sue funzioni e con il consenso delle parti in causa, il Consiglio Permanente può istituire comitati *ad hoc*.

La composizione e il mandato dei comitati *ad hoc* sono deliberati dal Consiglio Permanente a seconda dei casi e con il consenso delle parti in causa.

Articolo 87

Il Consiglio Permanente può inoltre indagare, con i mezzi che ritiene utili, sui fatti in causa anche sul territorio delle parti, con il consenso del Governo interessato.

Articolo 88

Se la procedura per la pacifica composizione della controversia, raccomandata dal Consiglio Permanente o suggerita dal comitato *ad hoc* competente nei limiti del suo mandato, non fosse

accettata da una delle parti, ovvero una delle parti dichiara che la procedura non ha composto la controversia, il Consiglio Permanente informa l'Assemblea Generale, senza pregiudizio per le iniziative che potrebbe intraprendere per raggiungere un accordo o per ristabilire le relazioni tra le parti.

Articolo 89

Il Consiglio Permanente, nell'esercizio di queste funzioni, delibera con il voto favorevole dei due terzi degli Stati membri, escluse le parti in causa, eccezion fatta per le deliberazioni per cui il regolamento prevede la maggioranza semplice.

Articolo 90

Nell'esercizio delle loro funzioni in relazione alla composizione pacifica delle controversie, il Consiglio Permanente e il rispettivo comitato *ad hoc* osserveranno le disposizioni della presente Carta nonché i principi e le norme internazionali. Dovranno altresì tener conto dell'esistenza di trattati vigenti tra le parti.

Articolo 91

Spetta inoltre al Consiglio Permanente:

- a) Eseguire quelle deliberazioni dell'Assemblea Generale o della Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri la cui esecuzione non sia stata affidata ad altri organismi;
- b) Vegliare sull'osservanza delle norme che regolano il funzionamento del Segretariato Generale e, quando l'Assemblea Generale non è in seduta, adottare provvedimenti di natura regolamentare che consentano al Segretariato Generale di svolgere le proprie funzioni amministrative;
- c) Agire da Comitato Preparatorio dell'Assemblea Generale, ai sensi del precedente articolo 60, salvo che l'Assemblea Generale non deliberi altrimenti;
- d) Preparare, su richiesta degli Stati membri e in collaborazione con gli organi dell'Organizzazione a ciò preposti, progetti di accordi per promuovere e favorire la cooperazione tra l'Organizzazione degli Stati Americani e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero tra l'Organizzazione e le altre Agenzie americane di riconosciuta importanza internazionale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e) Formulare raccomandazioni all'Assemblea Generale in merito al funzionamento dell'Organizzazione e al coordinamento dei suoi organi sussidiari, agenzie e comitati;
- f) Esaminare le relazioni del Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale, del Comitato giuridico interamericano, della Commissione interamericana per i Diritti Umani, del Segretariato Generale, delle agenzie e conferenze specializzate e degli altri organi e agenzie; e presentare all'Assemblea Generale le osservazioni e le raccomandazioni che ritiene necessarie; e
- g) Svolgere le altre funzioni previste dalla presente Carta.

Articolo 92

Il Consiglio Permanente e il Segretariato Generale hanno la stessa sede.

TITOLO XIII - CONSIGLIO INTERAMERICANO PER LO SVILUPPO INTEGRALE

Articolo 93

Il Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale è composto da rappresentanti titolari, uno per ogni Stato membro, di rango ministeriale o equivalente e appositamente designati dai rispettivi governi.

In armonia con quanto stabilito dalla presente Carta, il Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale può istituire gli organismi sussidiari e le agenzie che ritiene utili per svolgere meglio i propri compiti.

Articolo 94

Lo scopo del Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale è promuovere la cooperazione tra gli Stati americani al fine di conseguire uno sviluppo integrale e, soprattutto, di contribuire ad eliminare la povertà estrema, nel rispetto delle norme della Carta, con particolare riferimento a quelle di cui al Titolo VI relative ai campi economico, sociale, educativo, culturale, scientifico e tecnologico.

Articolo 95

Al fine di conseguire i propri obiettivi, specialmente nel settore specifico della cooperazione tecnica, il Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale deve:

- a) Formulare e raccomandare all'Assemblea Generale un piano strategico che fissi le politiche, i programmi, e le linee d'azione in materia di cooperazione per lo sviluppo integrale, nel quadro della politica generale e delle priorità definite dall'Assemblea Generale;
- b) Formulare linee guida per la preparazione del budget operativo per la cooperazione tecnica e per le altre attività del Consiglio;
- c) Promuovere e coordinare l'esecuzione di programmi e progetti di sviluppo, attribuendone la responsabilità agli organismi sussidiari e alle organizzazioni pertinenti, sulla base delle priorità individuate dagli Stati membri in settori quali:
 - 1) Lo sviluppo sociale ed economico, compresi commercio, turismo, integrazione e ambiente;
 - 2) Il miglioramento e l'estensione dell'istruzione a tutti i livelli, la promozione della ricerca scientifica e tecnologica, tramite la cooperazione tecnica e il sostegno alle attività culturali;
 - 3) Il rafforzamento della coscienza civile dei popoli americani, come uno dei fondamenti per l'effettivo esercizio della democrazia e per il rispetto dei diritti e doveri dell'uomo.

Questi obiettivi saranno perseguiti con il concorso di meccanismi di partecipazione settoriale e di altri organismi sussidiari e organizzazioni istituiti dalla presente Carta o da altri provvedimenti dell'Assemblea Generale.

- d) Stabilire relazioni di cooperazione con i corrispondenti organi presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre agenzie nazionali o internazionali, specialmente per ciò che concerne il coordinamento dei programmi di cooperazione tecnica interamericana;
- e) Valutare periodicamente le attività di cooperazione per lo sviluppo integrale, in termini di rendimento nell'attuazione delle politiche, dei programmi e dei progetti; in termini di impatto, efficacia, efficienza e impiego delle risorse; nonché in termini di qualità, tra l'altro, dei servizi di cooperazione tecnica forniti; e riferirne all'Assemblea Generale.

Articolo 96

Il Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale si riunisce almeno una volta l'anno a livello ministeriale o equivalente. Ha il diritto di convocare riunioni allo stesso livello per questioni specializzate o settoriali che considera importanti nell'ambito del proprio campo o sfera di competenza. Si riunisce, inoltre, su convocazione dell'Assemblea Generale o della Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri nonché di propria iniziativa, ovvero nei casi di cui al precedente articolo 37.

Articolo 97

Il Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale sarà coadiuvato dalle Commissioni specializzate non permanenti che deciderà di istituire e che saranno necessarie per il corretto svolgimento delle sue funzioni. Il funzionamento e la composizione delle suddette Commissioni saranno disciplinati dallo statuto del Consiglio.

Articolo 98

L'esecuzione e, se del caso, il coordinamento dei progetti approvati sono affidati ad un Segretariato Esecutivo per lo Sviluppo integrale, che riferirà al Consiglio sui risultati ottenuti.

TITOLO XIV - COMITATO GIURIDICO INTERAMERICANO

Articolo 99

Il Comitato Giuridico interamericano svolge la funzione di organo consultivo per l'Organizzazione su questioni giuridiche, per promuovere lo sviluppo progressivo e la codificazione del diritto internazionale e per studiare i problemi giuridici collegati all'integrazione dei Paesi in via di sviluppo del continente e, nel caso appaia auspicabile, all'armonizzazione delle loro legislazioni.

Articolo 100

Il Comitato Giuridico interamericano intraprende studi e ricerche preliminari in base agli incarichi ricevuti dall'Assemblea Generale, dalla Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri o dai Consigli dell'Organizzazione. Può altresì, e di propria iniziativa, intraprendere gli studi e le ricerche che giudica utili e suggerire l'organizzazione di conferenze giuridiche specializzate.

Articolo 101

Il Comitato Giuridico interamericano è composto da undici giuristi, eletti per un periodo di quattro anni dall'Assemblea Generale in base ad una lista di candidati nominati in numero di tre da ciascuno Stato membro. L'elezione adotterà un sistema che tenga conto di un ricambio parziale periodico e, per quanto possibile, di un'equa distribuzione geografica degli eletti. Uno Stato membro non può avere più di un esperto, da esso stesso candidato, nel Comitato.

Nel caso di posti vacanti, dovuti a ragioni diverse dalla normale scadenza del mandato dei membri del Comitato, il Consiglio Permanente dell'Organizzazione provvederà a nuove nomine nel rispetto dei criteri di cui all'articolo precedente.

Articolo 102

Il Comitato Giuridico interamericano rappresenta tutti gli Stati membri dell'Organizzazione e gode della massima autonomia tecnica possibile.

Articolo 103

Il Comitato Giuridico interamericano stabilirà relazioni di cooperazione con università, istituti e altri centri di istruzione, nonché con commissioni e organismi nazionali e internazionali dediti allo studio, alla ricerca, all'insegnamento o alla diffusione di informazioni su questioni giuridiche di interesse internazionale.

Articolo 104

Il Comitato Giuridico interamericano elabora il proprio statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il Comitato adotta il proprio regolamento.

Articolo 105

La sede del Comitato Giuridico interamericano è la città di Rio de Janeiro, tuttavia, in casi particolari, il Comitato potrà riunirsi in qualsiasi altro luogo da designare previa consultazione con lo Stato membro interessato.

TITOLO XV - COMMISSIONE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI

Articolo 106

È istituita una Commissione interamericana per i Diritti Umani con la funzione precipua di promuovere il rispetto e la protezione dei diritti umani e di fungere da organo consultivo dell'Organizzazione in questo settore.

Una convenzione interamericana sui diritti umani determinerà la struttura, le competenze e il funzionamento di questa Commissione, nonché degli altri organi responsabili in materia.

TITOLO XVI - SEGRETARIATO GENERALE

Articolo 107

Il Segretariato Generale è l'organo centrale e permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani. Esercita le funzioni assegnategli dalla presente Carta, da altri trattati e accordi interamericani e dall'Assemblea Generale; svolge inoltre gli incarichi ricevuti dall'Assemblea Generale, dalla Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri o dai Consigli.

Articolo 108

Il Segretario Generale dell'Organizzazione è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di cinque anni, può essere rieletto una sola volta e il suo successore deve essere di nazionalità diversa. In caso di vacanza della carica, le funzioni saranno assunte dal Segretario Generale aggiunto in attesa che l'Assemblea Generale elegga un nuovo Segretario Generale che resterà in carica per un intero mandato.

Articolo 109

Il Segretario Generale dirige il Segretariato Generale e ne è il legale rappresentante; fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 91 lettera b), il Segretario Generale risponde all'Assemblea Generale del corretto adempimento degli obblighi e delle funzioni del Segretariato Generale.

Articolo 110

Il Segretario Generale, o un suo rappresentante, può partecipare, con diritto di parola ma non di voto, a tutte le riunioni dell'Organizzazione.

Il Segretario Generale può portare all'attenzione dell'Assemblea Generale o del Consiglio Permanente qualsiasi questione che, a suo parere, può minacciare la pace e la sicurezza del continente o lo sviluppo degli Stati membri.

I poteri di cui al precedente comma, sono esercitati nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Carta.

Articolo 111

In linea con le azioni e le politiche decise dall'Assemblea Generale e con le relative risoluzioni dei Consigli, il Segretariato Generale promuove relazioni economiche, sociali, giuridiche, educative, scientifiche e culturali tra tutti gli Stati membri dell'Organizzazione, con speciale riferimento alla cooperazione per l'eliminazione della povertà estrema.

Articolo 112

Il Segretariato Generale ha inoltre le seguenti funzioni:

- a) Trasmettere d'ufficio agli Stati membri gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Generale, della Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri, del Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale e delle Conferenze specializzate;

- b) Assistere gli altri organi, se del caso, nell'elaborazione dell'Ordine del Giorno e dei regolamenti interni;
- c) Predisporre la proposta di budget operativo dell'Organizzazione sulla base dei programmi adottati dai Consigli, dalle agenzie e dagli altri organismi, le cui spese vanno contemplate nel budget operativo e, previa consultazione dei Consigli o delle rispettive Commissioni permanenti, sottoporlo al Comitato Preparatorio dell'Assemblea Generale e, quindi, all'Assemblea Generale stessa;
- d) Fornire, su base permanente, adeguati servizi di segretariato all'Assemblea Generale e agli altri organi, e attuarne direttive e incarichi. Nei limiti delle proprie possibilità, il Segretariato Generale si occupa anche delle altre riunioni dell'Organizzazione;
- e) Custodisce i documenti e gli archivi delle conferenze interamericane, dell'Assemblea Generale, delle Riunioni di Consultazione dei Ministri degli Esteri, dei Consigli e delle conferenze specializzate;
- f) È depositario dei trattati e degli accordi interamericani, nonché dei relativi strumenti di ratifica;
- g) Sottopone all'Assemblea Generale, in seduta ordinaria, un rapporto annuale sull'attività dell'Organizzazione e sulla situazione finanziaria; e
- h) Stabilisce relazioni di cooperazione, nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea Generale o dei Consigli, con le Organizzazioni specializzate nonché con altre organizzazioni nazionali e internazionali.

Articolo 113

Spetta al Segretario Generale:

- a) Istituire i vari uffici e servizi del Segretariato Generale necessari per l'espletamento delle funzioni previste; e
- b) Determinare il numero di funzionari e impiegati del Segretariato Generale, nominarli, regolarne poteri e competenze, e stabilirne i compensi.

Il Segretario Generale eserciterà questa funzione nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni finanziarie stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 114

Il Segretario Generale aggiunto è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di cinque anni, può essere rieletto una sola volta e il suo successore non può essere della stessa nazionalità. In caso di vacanza della carica, il Consiglio Permanente elegge un sostituto che rimarrà in carica finché l'Assemblea Generale eleggerà un nuovo Segretario Generale aggiunto per un intero mandato.

Articolo 115

Il Segretario Generale aggiunto ricopre la carica di Segretario del Consiglio Permanente. Svolge funzioni di consigliere del Segretario Generale e agisce come suo delegato in tutte le questioni che

il Segretario Generale gli affida. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Segretario Generale, il Segretario Generale aggiunto ne esercita le funzioni.

Il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto devono essere di diversa nazionalità.

Articolo 116

L'Assemblea Generale, con il voto favorevole dei due terzi degli Stati membri, può rimuovere dall'incarico il Segretario Generale o il Segretario Generale aggiunto, ovvero ambedue, ogniqualvolta il buon funzionamento dell'Organizzazione lo dovesse esigere.

Articolo 117

Il Segretario Generale può nominare, con l'approvazione del Consiglio interamericano per lo Sviluppo integrale, un Segretario Esecutivo per lo Sviluppo integrale.

Articolo 118

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario Generale e il personale del Segretariato non devono sollecitare o recepire istruzioni da Governi o autorità estranee all'Organizzazione, e devono astenersi da qualsivoglia azione incompatibile con il loro ruolo di funzionari internazionali responsabili esclusivamente verso l'Organizzazione.

Articolo 119

Gli Stati membri si impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale del Segretariato Generale e a non tentare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 120

Nella scelta del personale del Segretariato Generale, sarà data priorità a caratteristiche quali efficienza, competenza e integrità; tuttavia si darà nel contempo importanza alla necessità di ottenere la più ampia rappresentanza geografica possibile.

Articolo 121

La sede del Segretariato Generale è la città di Washington, D.C.

TITOLO XVII - CONFERENZE SPECIALIZZATE

Articolo 122

Le Conferenze specializzate sono riunioni intergovernative che trattano particolari questioni tecniche o sviluppano aspetti specifici della cooperazione interamericana. Si tengono per decisione dell'Assemblea Generale o della Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri, sia su iniziativa propria sia su richiesta di un Consiglio o di una Organizzazione specializzata.

Articolo 123

L'Ordine del Giorno e i regolamenti delle Conferenze specializzate sono elaborati dai Consigli o dalle Organizzazioni specializzate interessate e vanno sottoposti all'esame dei Governi degli Stati membri.

TITOLO XVIII - ORGANIZZAZIONI SPECIALIZZATE

Articolo 124

Ai fini della presente Carta, le Organizzazioni specializzate interamericane sono organizzazioni intergovernative istituite con accordi multilaterali e aventi funzioni specifiche in relazione a questioni tecniche di interesse comune agli Stati americani.

Articolo 125

Il Segretariato Generale tiene un registro delle organizzazioni che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo, come determinato dall'Assemblea Generale sulla base di un rapporto del Consiglio interessato.

Articolo 126

Le Organizzazioni specializzate godono di piena autonomia, ma devono tenere in considerazione le raccomandazioni dell'Assemblea Generale e dei Consigli, in conformità con le disposizioni della presente Carta.

Articolo 127

Ciascuna Organizzazione specializzata presenta all'Assemblea Generale una relazione annuale sui progressi compiuti nelle proprie attività nonché sulla situazione economica, spese e bilanci.

Articolo 128

Le relazioni tra le Organizzazioni specializzate e l'Organizzazione degli Stati Americani saranno definite tramite accordi conclusi tra ciascuna delle organizzazioni e il Segretariato Generale, previa autorizzazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 129

Le Organizzazioni specializzate stabiliranno relazioni di cooperazione con agenzie mondiali del medesimo carattere al fine di coordinare le proprie attività. Nel concludere accordi con agenzie internazionali di livello mondiale, le Organizzazioni specializzate interamericane manterranno la propria identità e il proprio status in quanto parti integranti dell'Organizzazione degli Stati Americani, anche quando dovessero esercitare funzioni regionali di agenzie internazionali.

Articolo 130

Nello stabilire le sedi delle Organizzazioni specializzate si deve tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri e del fatto che sarebbe preferibile che le sedi di queste organizzazioni fossero scelte in base a una distribuzione geografica più equa possibile.

PARTE TERZA

TITOLO XIX - ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

Articolo 131

Nessuna delle disposizioni della presente Carta deve essere interpretata in modo da indebolire in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

TITOLO XX - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 132

La partecipazione alle riunioni degli organi permanenti dell'Organizzazione degli Stati Americani o a conferenze e riunioni, di cui alla presente Carta ovvero tenute sotto gli auspici dell'Organizzazione, deve compiersi nel rispetto del carattere multilaterale degli organi, delle conferenze e delle riunioni in questione, e non dipende dalle relazioni bilaterali tra i Governi degli Stati membri e il Governo del Paese ospitante.

Articolo 133

L'Organizzazione degli Stati Americani, nel territorio di ciascuno degli Stati membri, gode della capacità giuridica, delle prerogative e delle immunità necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e il raggiungimento dei suoi scopi.

Articolo 134

I rappresentanti degli Stati membri presso gli organi dell'Organizzazione, il personale delle loro delegazioni, nonché il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto godono delle prerogative e delle immunità corrispondenti ai rispettivi ruoli e necessarie per l'esercizio indipendente delle rispettive funzioni.

Articolo 135

Lo status giuridico delle Organizzazioni specializzate e le prerogative e immunità che vanno riconosciute a loro e al loro personale, nonché ai funzionari del Segretariato Generale, saranno determinati con accordi multilaterali. Quanto sopra non preclude, quando necessario, la conclusione di accordi bilaterali.

Articolo 136

La corrispondenza, ivi compresi stampe e pacchi, dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne rechi il bollo di franchigia, viaggerà in franchigia nel territorio degli Stati membri.

Articolo 137

L'Organizzazione degli Stati Americani non ammette restrizioni, per motivi di razza, credo religioso o sesso, alla capacità di partecipare alle attività dell'Organizzazione e di assumere incarichi in seno ad essa.

Articolo 138

Ai fini della presente Carta, gli organi competenti compiranno ogni sforzo per ottenere la massima collaborazione dai Paesi non membri dell'Organizzazione nel settore della cooperazione per lo sviluppo.

TITOLO XXI - RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 139

La presente Carta rimane aperta alla firma degli Stati americani e sarà ratificata in conformità alle norme costituzionali nazionali. L'atto originale, le cui stesure in spagnolo, inglese, portoghese e francese sono ugualmente autentiche, sarà depositato presso il Segretariato Generale, che lo trasmetterà, in copia autenticata, ai Governi per la ratifica.

Gli atti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale, che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari.

Articolo 140

La presente Carta entrerà in vigore tra gli Stati che la ratificano, quando i due terzi degli Stati firmatari avranno depositato le proprie ratifiche. Per ciò che concerne gli Stati restanti, la Carta entrerà in vigore nel momento in cui ciascuno di essi avrà depositato il proprio strumento di ratifica.

Articolo 141

La presente Carta sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tramite il Segretariato Generale.

Articolo 142

Gli emendamenti alla presente Carta possono essere adottati solo in sede di Assemblea Generale a questo scopo convocata. Gli emendamenti entreranno in vigore nei tempi e nei modi di cui al precedente articolo 140.

Articolo 143

La presente Carta rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma può essere denunciata da qualsiasi Stato membro con comunicazione scritta al Segretariato Generale, che ne darà, di volta in volta, notizia a tutti gli altri. Trascorsi due anni dalla data in cui il Segretariato Generale ha ricevuto la comunicazione di denuncia, la presente Carta cesserà i propri effetti relativamente allo Stato denunciante che, una volta ottemperato agli obblighi derivanti dalla presente Carta, non farà più parte dell'Organizzazione.

TITOLO XXII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 144

Il Comitato interamericano dell'Alleanza per il Progresso agirà da comitato esecutivo permanente del Consiglio interamericano Economico e Sociale finché l'Alleanza rimarrà in vigore.

Articolo 145

Finché la Convenzione interamericana sui Diritti dell'Uomo, di cui al Titolo XV, non entrerà in vigore, la presente Commissione interamericana per i Diritti Umani manterrà la vigilanza sul rispetto dei diritti umani.

Articolo 146

Il Consiglio Permanente non formulerà raccomandazioni e l'Assemblea Generale non prenderà decisioni in relazione alla richiesta di ammissione da parte di una entità politica il cui territorio, interamente o in parte, sia stato, prima del 18 dicembre 1964 - data prevista per la prima Conferenza interamericana straordinaria - oggetto di lite o rivendicazione tra un Paese extracontinentale e uno o più degli Stati membri dell'Organizzazione, finché la controversia non sarà stata composta con mezzi pacifici. Questo articolo rimarrà in vigore fino al 10 dicembre 1990.

REGOLAMENTO DELLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Adottato il 24 novembre 2000

Parzialmente modificato dalla Corte durante il suo LXI periodo di sessioni ordinarie, nelle sessioni 9 e 10 del 25 novembre 2003, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

PROVVEDIMENTI PRELIMINARI

Articolo 1 - Intenti

1. Queste Regole disciplinano l'organizzazione ed istituiscono la procedura per la Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo.
2. La Corte potrà adottare quelle Regole aggiuntive che risultino eventualmente necessarie per adempiere alle sue funzioni.
3. In mancanza di una disciplina specifica contenuta in queste Regole o in caso di dubbio sulla loro interpretazione, sarà la Corte stessa a decidere.

Articolo 2. - Definizioni

Ai fini di queste Regole

1. Il termine "Agente" si riferisce al soggetto designato da uno Stato per rappresentare quest'ultimo di fronte alla Corte Interamericana per i Diritti dell'Uomo;
2. L'espressione "Vice-Agente" si riferisce al soggetto designato da uno Stato per assistere l'Agente nell'adempimento del suo incarico e per sostituirlo nei casi di assenza temporanea;
3. L'espressione "Assemblea Generale" si riferisce all'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani;
4. Il termine "Commissione" si riferisce alla Commissione Interamericana per i Diritti dell'Uomo;
5. L'espressione "Commissione Permanente" si riferisce alla Commissione Permanente della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo;
6. L'espressione "Consiglio Permanente" si riferisce al Consiglio Permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani;
7. Il termine "Convenzione" si riferisce alla Convenzione Americana sui Diritti dell'Uomo (Patto di S. José, Costa Rica);
8. Il termine "Corte" si riferisce alla Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo;
9. Il termine "Delegati" si riferisce ai soggetti designati dalla Commissione per rappresentarla di fronte alla Corte;

10. L'espressione "attore originario" si riferisce alla persona, al gruppo di persone o al soggetto non-governativo che abbia presentato l'istanza originaria presso la Commissione, come da articolo 44 della Convenzione;
11. Il termine "giorno" va inteso nel senso di una giornata naturale;
12. L'espressione "Stati Parte" si riferisce agli Stati che abbiano ratificato la Convenzione o aderito ad essa;
13. L'espressione "Stati Membri" si riferisce agli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani;
14. Il termine "Statuto" si riferisce allo Statuto della Corte adottato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani il 31 ottobre 1979 (AG/RES. 448 (IX-0/79)), come emendato;
15. L'espressione "parente prossimo" si riferisce ai familiari prossimi, vale a dire gli ascendenti e discendenti diretti, i cugini, i coniugi o partner fissi o a coloro che verranno determinati dalla Corte, ove tale procedura sia applicabile;
16. L'espressione "rapporto della Commissione" si riferisce al rapporto di cui all'articolo 50 della Convenzione;
17. Il termine "Giudice" si riferisce ai giudici che compongono la Corte in ciascuno dei casi in questione;
18. L'espressione "Giudice titolare" si riferisce al giudice eletto in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 della Convenzione;
19. L'espressione "Giudice provvisorio" si riferisce al giudice nominato in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 6(3) e 19(4) dello Statuto;
20. L'espressione "Giudice ad hoc" si riferisce al giudice nominato in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 55 della Convenzione;
21. Il termine "mese" va inteso come mese di calendario;
22. L'acronimo "OSA" si riferisce all'Organizzazione degli Stati Americani;
23. L'espressione "parti nel caso" si riferisce alle vittime o alle presunte vittime, allo Stato e, soltanto per via procedurale, alla Commissione;
24. Il termine "Presidente" si riferisce al Presidente della Corte;
25. Il termine "Segretariato" si riferisce al Segretariato della Corte;
26. Il termine "Segretario" si riferisce al Segretario della Corte;
27. Il termine "Vice-Segretario" si riferisce al Vice-Segretario della Corte;
28. L'espressione "Segretario Generale" si riferisce al Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani;
29. L'espressione "Vice-Presidente" si riferisce al Vice-Presidente della Corte;
30. L'espressione "presunta vittima" si riferisce al soggetto i cui diritti, garantiti dalla Convenzione, siano stati violati;

31. Il termine “vittima” si riferisce al soggetto i cui diritti siano stati violati secondo una sentenza pronunciata dalla Corte.

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPITOLO I - LA PRESIDENZA E LA VICE-PRESIDENZA

Articolo 3 - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

1. Il Presidente e il Vice-Presidente verranno eletti dalla Corte per un periodo di due anni, con possibilità di rielezione. Il loro mandato avrà inizio a decorrere dal primo giorno della prima sessione del corrispondente anno. L'elezione avrà luogo non più tardi dell'ultima sessione regolare tenuta dalla Corte nel corso dell'anno precedente.
2. Le elezioni di cui al presente articolo avverranno per voto segreto dei Giudici titolari presenti. Si riterrà eletto il giudice che ottiene un numero di voti pari o superiore a quattro. Qualora nessun candidato ottenga il numero necessario di voti, avrà luogo un ballottaggio tra i due giudici che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si riterrà eletto il giudice che ne ha il privilegio come previsto all'articolo 13 dello Statuto.

Articolo 4 - Funzioni del Presidente

1. Le funzioni del Presidente sono:
 - a) rappresentare la Corte;
 - b) presiedere le riunioni della Corte e sottoporre alla sua considerazione i punti che figurano all'ordine del giorno;
 - c) dirigere e agevolare il lavoro della Corte;
 - d) dirimere eventuali controversie, riguardo ai punti all'ordine del giorno, che possono risultare durante le riunioni della Corte. Se uno qualsiasi dei giudici ne faccia richiesta, il punto controverso può essere sottoposto a votazione a maggioranza;
 - e) presentare alla Corte un rapporto semestrale sulle attività da esso intraprese in qualità di Presidente durante il periodo in questione;
 - f) esercitare quelle altre funzioni attribuitegli in virtù di quanto disposto dallo Statuto o da queste Regole, oppure affidategli dalla Corte.
2. In casi specifici, il Presidente può delegare la rappresentanza di cui al paragrafo 1.a) di questo articolo al Vice-Presidente, ad ognuno dei giudici o, qualora necessario, al Segretario o al Vice-Segretario.
3. Se il Presidente è un connazionale di una delle parti in causa di fronte alla Corte, o si trovi in una situazione particolare tale da renderlo opportuno, egli si asterrà dalla funzione di presidenza per quel particolare caso. La stessa regola si applicherà al Vice-Presidente o ad ogni altro giudice chiamato ad assolvere le funzioni di presidenza.

Articolo 5 - Funzioni del Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente dovrà sostituire il Presidente nel caso di impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché assumere la carica di Presidente qualora l'assenza sia permanente. In

tal caso, la Corte eleggerà un Vice-Presidente per il periodo restante del mandato. La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di impedimento permanente del Vice-Presidente.

2. In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, le loro funzioni verranno assolte da altro giudice nell'ordine preferenziale stabilito all'articolo 13 dello Statuto.

Articolo 6 - Commissioni

1. La Commissione permanente sarà composta dal Presidente, il Vice-Presidente e ogni altro giudice che il Presidente riterrà opportuno nominare a seconda delle esigenze della Corte. La Commissione permanente assisterà il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni.
2. La Corte può istituire altre commissioni che si occupino di questioni specifiche. Nei casi di urgenza, queste possono essere istituite dal Presidente, qualora la Corte non sia riunita in sessione.
3. Le commissioni saranno soggette alla disciplina applicabile di queste Regole.

CAPITOLO II - IL SEGRETARIATO

Articolo 7 - Elezione del Segretario

1. La Corte eleggerà il suo Segretario, il quale deve essere in possesso dei prescritti requisiti di legge per rivestire la carica, di una buona padronanza delle lingue di lavoro della Corte e dell'esperienza necessaria ad assolvere efficacemente le sue funzioni.
2. Il Segretario verrà eletto per un periodo di cinque anni e potrà successivamente essere rieletto. Esso può essere destituito in qualsiasi momento in cui la Corte decida in tal senso. Per la nomina o la destituzione del Segretario è necessario raggiungere il quorum di almeno quattro voti espressi a scrutinio segreto.

Articolo 8 - Vice-Segretario

1. Il Vice-Segretario sarà nominato su proposta del Segretario e secondo le modalità prescritte dallo Statuto. Egli assisterà il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituirà in caso di temporaneo impedimento.
2. Qualora il Segretario e il Vice-Segretario siano entrambi impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, il Presidente può nominare un Segretario provvisorio.
3. Qualora il Segretario e il Vice-Segretario siano temporaneamente fuori sede, il Segretario può nominare un avvocato del Segretariato, il quale assumerà la carica presso la Corte per il periodo di assenza.

Articolo 9 - Giuramento

1. Il Segretario e il Vice-Segretario presteranno giuramento o faranno una dichiarazione solenne di fronte al Presidente, impegnandosi a svolgere le proprie funzioni in buona fede e a rispettare la natura riservata dei fatti di cui verranno a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il personale del Segretariato, ivi incluso ogni soggetto chiamato a farne temporaneamente le veci, presterà giuramento o farà una dichiarazione solenne di fronte al Presidente,

impegnandosi a svolgere le proprie funzioni in buona fede e a rispettare la natura riservata dei fatti di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Qualora il Presidente non sia presente in sede, il giuramento verrà pronunciato di fronte al Segretario.

3. Tutte le dichiarazioni di giuramento verranno registrate in un documento firmato da colui che le ha espresse e dal soggetto di fronte al quale sono state pronunciate.

Articolo 10 - Funzioni del Segretario

Le funzioni del Segretario comprendono:

- a) la comunicazione delle sentenze, dei pareri consultivi, delle ordinanze e di altre decisioni della Corte;
- b) la cura della verbalizzazione delle riunioni della Corte;
- c) la presenza alle riunioni della Corte, presso la sua sede o altrove;
- d) la cura della corrispondenza della Corte;
- e) la direzione amministrativa della Corte, come da istruzioni ricevute dal Presidente;
- f) la preparazione dei progetti dei programmi di lavoro, dei regolamenti e del bilancio della Corte;
- g) la pianificazione, direzione e il coordinamento del lavoro del personale della Corte;
- h) lo svolgimento dei compiti assegnatigli dalla Corte o dal Presidente;
- i) l'assolvimento di ogni altra funzione prevista dallo Statuto o dalle presenti Regole.

CAPITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 11 - Sessioni ordinarie

Durante il corso dell'anno, la Corte terrà le sessioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni in quelle date decise dalla Corte stessa nel corso della sessione precedente. In circostanze eccezionali, il Presidente può modificare le date delle sessioni previa consultazione con la Corte.

Articolo 12 - Sessioni speciali

Possono essere convocate sessioni speciali su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei giudici.

Articolo 13 - Quorum

Il quorum richiesto per le delibere della Corte è di cinque giudici.

Articolo 14 - Udienze, delibere e sentenze

1. Le udienze dovranno essere pubbliche e si terranno presso la sede della Corte. Nel caso in cui circostanze eccezionali lo rendano opportuno, la Corte può decidere di tenere udienze private o in altro luogo. La Corte deciderà quali soggetti potranno presenziare a queste udienze. Tuttavia, anche in questi casi dovranno essere redatti verbali in conformità a quanto disposto all'articolo 43 di queste Regole.

2. La Corte delibera a porte chiuse e le sue decisioni resteranno segrete. Solamente i giudici prenderanno parte alle delibere, sebbene possano essere presenti il Segretario, il Vice-Segretario o i loro sostituti, nonché il personale di Segretariato che può essere necessario. Nessun altro soggetto può essere ammesso, fatto salvo il caso di decisione speciale della Corte e previo giuramento o dichiarazione solenne del soggetto in questione.
3. Ogni questione che comporta un voto dovrà essere formulata in termini precisi in una delle lingue di lavoro. Su richiesta di uno qualsiasi dei giudici, il Segretariato tradurrà il testo della formulazione nelle altre lingue di lavoro e distribuirà la traduzione prima del voto.
4. I verbali delle delibere della Corte si limiteranno ad una dichiarazione relativa al soggetto del dibattito e alle decisioni adottate. Dovranno essere annotate anche opinioni distinte, dissensi e approvazioni.

Articolo 15 - Decisioni e Voto

1. Il Presidente introdurrà, punto per punto, le questioni su cui si dovrà votare. Ognuno dei giudici esprimerà il proprio parere affermativo o negativo, senza astensioni.
2. Il voto dovrà essere espresso in sequenza inversa rispetto a quella stabilita all'articolo 13 dello Statuto.
3. Le decisioni della Corte verranno adottate a maggioranza dei giudici presenti al momento del voto.
4. In caso di parità, il voto del Presidente risulterà decisivo.

Articolo 16 - Proroga del mandato dei giudici

1. I giudici il cui mandato sia scaduto, continueranno ad esercitare le proprie funzioni nei casi in cui siano iniziate le udienze per un caso ancora pendente. Tuttavia, in caso di decesso, dimissioni o destituzione, il giudice in questione verrà sostituito, ove possibile, dal giudice che è già stato eletto al suo posto o dal giudice che ha precedenza tra quelli eletti in vista della scadenza del mandato del giudice da sostituire.
2. Tutte le questioni relative ad indennizzi e risarcimenti nonché alla supervisione sull'esecuzione delle sentenze della Corte, verranno ascoltate dai giudici coinvolti nella fase specifica del procedimento, a meno che non si sia già tenuta un'udienza pubblica. In tal caso, le questioni verranno valutate dai giudici che hanno preso parte all'udienza in questione.
3. Tutte le questioni relative a misure provvisorie verranno valutate dalla Corte composta dai Giudici Titolari.

Articolo 17 - Giudici provvisori

I giudici provvisori godono degli stessi diritti ed esercitano le stesse funzioni dei Giudici Titolari, fatte salve le limitazioni espressamente stabilite.

Articolo 18 - Giudici ad Hoc

1. Nei casi sorti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 55(2) e 55(3) della Convenzione, nonché agli articoli 10(2) e 10 (3) dello Statuto, il Presidente, attraverso le funzioni di Segretariato, informerà gli Stati di cui alle suddette disposizioni del loro diritto di nominare un Giudice ad Hoc entro 30 giorni dalla notifica.

2. Ove appaia che due o più Stati abbiano un comune interesse, il Presidente li informerà della possibilità di nominare un Giudice ad Hoc congiunto, come da articolo 10 dello Statuto. Se gli Stati in questione non hanno comunicato il loro accordo alla Corte trascorsi 30 giorni dalla notifica, ciascuno Stato può proporre il proprio candidato entro 15 giorni. Dopodiché, e se è stato nominato più di un candidato, il Presidente sceglierà un Giudice ad Hoc comune per sorteggio e comunicherà il risultato alle parti interessate.
3. Qualora gli Stati interessati non esercitino il loro diritto entro il termine stabilito al paragrafo precedente, si riterrà che essi abbiano rinunciato ad avvalersi del diritto stesso.
4. Il Segretario comunicherà la nomina dei Giudici ad Hoc alle altre parti in causa.
5. Il Giudice ad Hoc presterà giuramento nel corso della prima seduta dedicata alla valutazione del caso per il quale egli è stato nominato.
6. I giudici ad Hoc riceveranno il loro corrispettivo negli stessi termini previsti per i Giudici Titolari.

Articolo 19 - Impedimenti, esoneri e revoche

1. Gli impedimenti, gli esoneri e le destituzioni relative ai giudici sono disciplinate come dall'articolo 19 dello Statuto.
2. Le istanze di impedimento ed esonero devono essere presentate prima della prima udienza del caso in questione. Tuttavia, qualora le relative motivazioni non siano note al momento, le istanze possono essere sottoposte alla Corte alla prima occasione utile, in modo tale che essa possa decidere immediatamente.
3. Qualora, per qualsivoglia motivo, un giudice non sia presente ad una delle udienze o in altre fasi del procedimento, la Corte può decidere di destituirlo dal caso, tenendo conto di tutte le circostanze che essa può ritenere rilevanti.

TITOLO II - PROCEDURA

CAPITOLO I - REGOLE GENERALI

Articolo 20 - Lingue ufficiali

1. Le lingue ufficiali della Corte sono quelle dell'OSA, vale a dire lo spagnolo, l'inglese, il portoghese e il francese.
2. Le lingue di lavoro saranno quelle su cui la Corte converrà durante l'anno lavorativo. Tuttavia, in un caso specifico, la lingua di una delle parti può essere adottata quale lingua di lavoro, posto che essa sia una delle lingue ufficiali.
3. Le lingue di lavoro per ciascun caso verranno determinate all'avvio del procedimento, a meno che non si tratti delle stesse lingue già utilizzate dalla Corte in quel momento.
4. La Corte può autorizzare ogni soggetto che compaia di fronte ad essa ad esprimersi nella propria lingua qualora questi non abbia una sufficiente padronanza delle lingue di lavoro. Tuttavia, in tali circostanze la Corte dovrà disporre in modo tale da garantire la presenza di un interprete che traduca la deposizione in questione nelle lingue di lavoro. L'interprete dovrà prestare giuramento o pronunciare una dichiarazione solenne, impegnandosi ad

esercitare la sua funzione in buona fede e a rispettare la natura riservata dei fatti di cui verrà a conoscenza.

5. In tutti i casi, la Corte dovrà determinare quale sia il testo autentico.

Articolo 21 - Rappresentanza degli Stati

1. Gli Stati che sono parti di un caso verranno rappresentati da un Agente, il quale può a sua volta essere assistito da qualsiasi persona di sua fiducia.
2. Qualora uno Stato sostituisca il suo Agente, esso dovrà notificarlo alla Corte e la sostituzione avrà effetto soltanto a decorrere dal ricevimento della notifica presso la sede della Corte.
3. Per assistere l'Agente nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di assenza temporanea, può essere designato un Vice-Agente.
4. Al momento di nominare il proprio Agente, lo Stato in questione dovrà comunicare il recapito presso il quale vuole che vengano inviate tutte le comunicazioni relative al caso.

Articolo 22 - Rappresentanza della Commissione

La Commissione sarà rappresentata dai delegati che essa avrà designato all'uopo. I delegati possono essere assistiti da qualsiasi persona di loro fiducia.

Articolo 23 - Partecipazione delle vittime presunte

1. Qualora un'istanza sia stata accolta, la presunta vittima, il suo parente prossimo o un suo rappresentante debitamente accreditato, possono presentare i loro motivi, istanze ed elementi probatori in modo autonomo e durante tutto il procedimento.
2. Qualora vi sia una pluralità di vittime presunte, parenti prossimi o rappresentanti accreditati, questi potranno designare un comune mandatario il quale sarà l'unico soggetto autorizzato a presentare motivi, istanze ed elementi probatori durante il procedimento, udienze pubbliche incluse.
3. In caso di disaccordo, la Corte statuirà in modo appropriato.

Articolo 24 - Cooperazione degli Stati

1. Gli Stati parti in un caso hanno l'obbligo di cooperare in modo tale da garantire che tutte le notifiche, comunicazioni e convocazioni rivolte ai soggetti che ricadono entro la loro giurisdizione siano debitamente eseguite. Essi agevoleranno anche l'ottemperanza in relazione alle convocazioni delle persone che risiedono o si trovino entro il loro territorio.
2. La stessa regola si applicherà ad ogni procedimento che la Corte decida di tenere od ordinare nel territorio di uno Stato parte in un caso.
3. Qualora l'esecuzione di una qualunque delle misure di cui al paragrafo precedente richieda la cooperazione di un qualsiasi altro Stato, il Presidente richiederà al relativo governo di fornire l'assistenza prescritta.

Articolo 25 - Misure provvisorie

1. In qualsiasi momento dei procedimenti che riguardino casi di estrema urgenza e gravità, e ove necessario per prevenire danni irreparabili alle persone, la Corte può, su richiesta di

una parte o di propria iniziativa, ordinare le misure che essa ritiene opportune, come da articolo 63(2) della Convenzione.

2. Quanto alle questioni non ancora sottoposte ad essa, la Corte può agire su richiesta della Commissione.
3. Nei casi di contenzioso già sottoposti alla Corte, le vittime o le presunte vittime, i loro parenti prossimi, o i loro rappresentanti debitamente accreditati possono presentare richiesta per misure provvisorie direttamente alla Corte.
4. La richiesta può essere presentata all'indirizzo del Presidente, di ognuno dei giudici della Corte o del Segretariato, mediante qualsiasi forma. In ogni caso, il ricevente dovrà portare immediatamente la richiesta all'attenzione del Presidente.
5. Se la Corte non è in seduta, il Presidente, in consultazione con la Commissione Permanente e, ove possibile, con gli altri giudici, dovrà richiamare il governo interessato all'adozione di quelle misure urgenti che possono risultare necessarie per garantire l'efficacia di ogni misura provvisoria che potrà essere ordinata dalla Corte nel corso della sessione successiva.
6. I beneficiari delle misure di urgenza o delle misure provvisorie ordinate dal Presidente possono rivolgere i loro commenti sul rapporto redatto dallo Stato direttamente alla Corte. La Commissione Interamericana dei Diritti dell'Uomo presenterà le sue osservazioni relative al rapporto dello Stato e ai commenti dei beneficiari o dei loro rappresentanti.
7. La Corte, o il suo Presidente qualora essa non sia riunita, può convocare le parti in pubblica udienza per trattare delle misure provvisorie.
8. Nel suo rapporto annuale all'indirizzo dell'Assemblea Generale, la Corte includerà una dichiarazione relativa alle misure provvisorie ordinate durante il periodo di esercizio coperto dal rapporto. Se le misure in questione non sono state debitamente attuate, la Corte esprimerà le raccomandazioni che ritiene opportune.

Articolo 26 - Deposito degli esposti

1. L'istanza, la relativa risposta, gli esposti scritti che contengono perorazioni, istanze ed elementi di prova, nonché ogni altro documento scritto indirizzato alla Corte, possono essere presentati di persona, inviati per corriere, fax, telex, posta o tramite qualsiasi altra modalità correntemente in uso. Ove questi documenti siano trasmessi alla Corte mediante sistemi telematici, i documenti originali e le relative prove allegate, dovranno essere presentate entro 7 giorni.
2. L'istanza, la relativa risposta, gli esposti scritti che contengono perorazioni, istanze ed elementi di prova (articolo 36 delle Regole procedurali), la risposta alle obiezioni preliminari (articolo 37(4) delle Regole procedurali), nonché tutti i relativi allegati, dovranno essere presentati unitamente ad altre 3 copie conformi.
3. Il Presidente può, previa consultazione con la Commissione permanente, respingere ogni comunicazione delle Parti che egli ritenga manifestamente inammissibile e ne ordinerà il rinvio alle parti stesse, senza ulteriore seguito.

Articolo 27 - Automatismi procedurali

1. Qualora una Parte non compaia oppure non segua un caso, la Corte, di propria iniziativa, adotterà le misure necessarie ad ultimare il vaglio del caso.

2. Qualora una Parte intervenga in un caso già avviato, essa verrà ammessa al procedimento a partire da quel momento.

Articolo 28 - Unificazione di casi e procedimenti

1. La Corte può, in qualsiasi fase dei procedimenti, ordinare l'unificazione dei casi tra loro correlati, qualora vi sia identità delle parti, dell'oggetto e della normativa applicabile.
2. La Corte può anche ordinare che le risultanze scritte o dibattimentali di casi diversi, compresa la presentazione delle testimonianze, siano espresse in forma unificata.
3. Il Presidente, previa consultazione con gli Agenti e i Delegati, può ordinare che due o più casi vengano trattati simultaneamente.

Articolo 29 - Decisioni

1. Le sentenze e le ordinanze per l'interruzione di un caso saranno emanate esclusivamente dalla Corte.
2. Tutte le altre ordinanze verranno emanate dalla Corte se questa è in sessione, e dal Presidente in caso contrario, a meno di decisione diversa. Contro le decisioni del Presidente che non abbiano contenuto meramente procedurale può essere presentato ricorso.
3. Le sentenze e le ordinanze della Corte non sono soggette ad alcuna forma di contestazione.

Articolo 30 - Pubblicazione delle sentenze e di altre decisioni

1. La Corte ordinerà la pubblicazione di:
 - a) sentenze e altre decisioni, comprese le opinioni distinte, i dissensi e le approvazioni, ogni qual volta queste abbiano i requisiti previsti dall'articolo 50(2) di queste Regole;
 - b) documenti relativi al caso, eccezion fatta per quelli irrilevanti o inadeguati per la pubblicazione;
 - c) verbali delle udienze;
 - d) ogni altro documento che la Corte riterrà opportuno pubblicare.
2. Le sentenze verranno pubblicate nelle lingue di lavoro adottate in ciascun caso. Tutti gli altri documenti verranno pubblicati in lingua originale.
3. I documenti relativi ai casi già passati in giudizio e depositati presso il Segretariato della Corte saranno accessibili al pubblico, salvo che la Corte non decida altrimenti.

Articolo 31 - Applicazione dell'articolo 63(1) della Convenzione

L'applicazione della suddetta disposizione può essere invocata in ogni fase del procedimento.

CAPITOLO II - ATTI PROCEDURALI IN FORMA SCRITTA

Articolo 32 - Istituzione dei procedimenti

Per quei casi portati all'attenzione della Corte ai sensi dell'articolo 61(1) della Convenzione, l'istanza dovrà essere presentata al Segretariato della Corte nelle lingue di lavoro. Anche se la presentazione dell'istanza in una sola lingua di lavoro non determina la sospensione del procedimento, la traduzione nelle altre lingue dovrà essere presentata entro 30 giorni.

Articolo 33 - Presentazione dell'istanza

L'istruttoria che contiene l'istanza dovrà indicare:

1. la citazione (compresi gli estremi relativi a costi e risarcimenti); le parti coinvolte; una dichiarazione dei fatti; gli ordini per l'apertura del procedimento e l'ammissibilità dell'istanza come valutata dalla Commissione; le prove a carico, con l'indicazione dei fatti che le avvalorano; le generalità dei testimoni e dei periti, nonché l'oggetto delle loro dichiarazioni; le argomentazioni di diritto e le relative conclusioni. Inoltre, la Commissione dovrà accludere le generalità del richiedente originario, nonché delle presunte vittime, parenti prossimi o, ove ciò sia possibile, dei rappresentanti debitamente accreditati.
2. le generalità degli Agenti o dei Delegati.
3. le generalità dei rappresentanti delle presunte vittime e dei loro parenti prossimi. Se queste informazioni non sono fornite nell'istanza, la Commissione agirà per conto delle presunte vittime e dei loro parenti nella sua veste di garante dell'interesse pubblico in virtù di quanto disposto dalla Convenzione Americana sui Diritti dell'Uomo, per garantire che essi possano godere della rappresentanza legale.

Se l'istanza è indirizzata dalla Commissione, dovrà essere accompagnata dal rapporto così come previsto dall'articolo 50 della Convenzione.

Articolo 34 - Esame preliminare dell'istanza

Qualora, durante un esame preliminare dell'istanza, il Presidente ritenga che non sussistano i requisiti essenziali, egli richiederà alla parte che ha presentato l'istanza di correggere gli elementi deficitari entro 20 giorni.

Articolo 35 - Notifica dell'istanza

1. Il Segretario della Corte notificherà l'istanza a:
 - a) il Presidente e i giudici della Corte;
 - b) lo Stato convenuto;
 - c) la Commissione, nei casi in cui l'istanza non sia stata presentata da quest'ultima;
 - d) colui che ha presentato l'istanza, se noto;
 - e) la presunta vittima, il suo parente prossimo o il suo rappresentante debitamente accreditato, qualora tale profilo sia applicabile.
2. Il Segretario informerà della presentazione dell'istanza gli altri Stati parti, il Consiglio Permanente dell'OSA tramite il suo Presidente, il Segretario Generale dell'OSA.

3. Al momento della notifica, il Segretario richiederà agli Stati convenuti di designare il loro Agente e alla Commissione di nominare i propri delegati, entro un mese. Sino al momento in cui i delegati verranno debitamente nominati, si riterrà che la Commissione sia validamente rappresentata dal suo Presidente a tutti gli effetti.

Articolo 36 - Relazione sommaria scritta con le perorazioni, le istanze e gli elementi probatori

Qualora l'istanza sia stata notificata alla presunta vittima, al suo parente prossimo o al suo rappresentante debitamente accreditato, questi soggetti disporranno di un periodo di 2 mesi, non prorogabile, entro il quale far pervenire in via autonoma alla Corte le proprie perorazioni, istanze ed elementi probatori.

Articolo 37 - Obiezioni preliminari

1. Le obiezioni preliminari possono essere presentate esclusivamente nella relazione di risposta all'istanza.
2. Il documento che esprime le obiezioni preliminari dovrà riportare gli elementi di fatto su cui si fondano le obiezioni stesse, le conclusioni e i documenti a suffragio, nonché ogni altro elemento probatorio che la parte in questione intende presentare.
3. La presentazione delle obiezioni preliminari non determinerà la sospensione del procedimento di merito, né dei relativi termini.
4. Ogni parte in causa che intenda sottoporre relazioni scritte sulle obiezioni preliminari può farlo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Qualora la Corte lo ritenga indispensabile, è possibile convocare un'udienza speciale sulle obiezioni preliminari, a seguito della quale essa deciderà sulle obiezioni stesse.
6. La Corte può decidere sulle obiezioni preliminari e sul merito del caso in un giudizio singolo, in virtù del principio di economia procedurale.

Articolo 38 - Risposta all'istanza

1. Il convenuto dovrà presentare risposta all'istanza per iscritto entro 4 mesi a decorrere dalla notifica, senza proroghe. Saranno applicabili i requisiti indicati all'articolo 33 di queste Regole. Il Segretario comunicherà la suddetta risposta ai soggetti di cui all'articolo 35 (1). Entro lo stesso periodo, il convenuto dovrà presentare i suoi commenti nella relazione che contiene le perorazioni, le istanze e gli elementi probatori. Queste osservazioni possono essere incluse nella comunicazione di risposta o contenute in un rapporto distinto.
2. Nella sua risposta, il convenuto deve dichiarare se vengono ammessi i fatti e le dichiarazioni, oppure se questi vengono contraddetti, quindi la Corte potrà considerare come ammessi quei fatti e quelle dichiarazioni che non siano state espressamente contestate.

Articolo 39 - Altre mozioni nell'ambito degli atti procedurali per iscritto

Una volta che la risposta all'istanza sia stata espressa, e prima dell'apertura della fase dibattimentale, le parti possono richiedere il consenso del Presidente per l'ammissione di nuove mozioni per iscritto. In tal caso, il Presidente, se lo ritiene opportuno, stabilisce i termini per la presentazione dei relativi documenti.

CAPITOLO III - PROCEDIMENTO DIBATTIMENTALE

Articolo 40 - Apertura

Il Presidente darà l'annuncio della data di apertura della fase dibattimentale e convocherà le udienze come riterrà opportuno.

Articolo 41 - Conduzione delle udienze

1. Il Presidente dirigerà le udienze, determinerà l'ordine in cui i soggetti ammessi dovranno essere ascoltati e le misure necessarie per la corretta conduzione delle udienze.
2. Dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 23 di queste Regole in relazione ai soggetti che possono parlare per conto delle vittime, presunte vittime, parenti prossimi o rappresentanti debitamente accreditati.

Articolo 42 - Mozioni presentate durante le udienze

1. I giudici possono porre a tutti i soggetti che compaiono di fronte alla Corte le domande che ritengono opportune.
2. I testimoni, i periti e ogni altro soggetto che la Corte deciderà di sentire, possono, sotto il controllo del Presidente, essere interrogati da parte dei soggetti di cui agli articoli 21, 22 e 23 di queste Regole.
3. Il Presidente ha l'autorità di stabilire la pertinenza delle domande poste ed esonerare l'interrogato dal rispondere alle domande, fatto salvo che la Corte decida altrimenti. Le domande tendenziose non saranno ammesse.

Articolo 43 - Verbali delle udienze

1. In occasione di ogni udienza dovranno essere redatti verbali riassuntivi, ove figureranno:
 - a) le generalità dei giudici presenti;
 - b) le generalità dei soggetti che sono presenti all'udienza, di cui agli articoli 21, 22 e 23 di queste Regole.
 - c) le generalità e le informazioni personali dei testimoni, dei periti e degli altri soggetti che compaiono in udienza;
 - d) le dichiarazioni espressamente rese per essere messe agli atti dagli Stati parti, dalla Commissione, dalle vittime, dalle presunte vittime, dai loro parenti o dai loro rappresentanti debitamente accreditati;
 - e) il testo di ogni decisione adottata dalla Corte durante l'udienza.
2. Il segretariato effettuerà una registrazione dell'udienza e ne allegherà una copia nel fascicolo del caso.
3. Gli Agenti, i Delegati, le vittime, le presunte vittime, i loro parenti prossimi o rappresentanti debitamente accreditati riceveranno copia della registrazione alla conclusione dell'udienza, oppure al più tardi entro 15 giorni.

CAPITOLO IV - ELEMENTI PROBATORI

Articolo 44 - Ammissione

1. Gli elementi di prova adottati dalle parti saranno ammissibili solo se ne sia stata data previa notifica, contenuta nell'istanza e nella relativa risposta e, ove appropriato, nel documento che riporta le obiezioni preliminari e relativa risposta.
2. Gli elementi probatori presentati alla Commissione verranno allegati al fascicolo, posto che essi siano stati presentati secondo una procedura che prevede la presenza di entrambe le parti, a meno che la Corte non consideri essenziale la ripetizione degli elementi in questione.
3. Nel caso in cui una qualsiasi delle parti invochi il causa di forza maggiore, un grave impedimento o eventi sopraggiunti quale motivo per la mancata produzione di un elemento di prova, la Corte può, per quel caso specifico, ammettere gli elementi in questione in un momento diverso da quello previsto precedentemente, posto che alla parte contendente sia garantito il diritto di difesa.
4. Ove si tratti della presunta vittima, suo parente prossimo o rappresentante debitamente accreditato, l'ammissione degli elementi probatori verrà disciplinata dai provvedimenti di cui agli articoli 23, 36 e 37(5) delle Regole procedurali.

Articolo 45 - Procedure per l'acquisizione degli elementi probatori

La Corte può, in ogni fase del procedimento:

1. Ottenere, di propria iniziativa, ogni elemento di prova che essa ritenga utile. In particolare, essa può ascoltare in qualità di testimone, perito o sotto qualsiasi altra veste ogni soggetto le cui prove, dichiarazioni od opinioni essa ritiene pertinenti.
2. Richiedere alle parti di fornire ogni elemento probatorio a loro disposizione, spiegazioni o dichiarazioni che a sua opinione possono risultare utili.
3. Richiedere ad ogni ente, ufficio, organismo o autorità che essa può designare, informazioni, pareri, relazioni o dichiarazioni su qualsiasi soggetto determinato. I documenti relativi possono essere pubblicati esclusivamente previa autorizzazione della Corte.
4. Incaricare uno o più tra i suoi membri di tenere udienze, anche preliminari, presso la sede della Corte o altrove, al fine di ottenere elementi probatori.

Articolo 46 - Costi degli elementi probatori

La Parte che richieda la produzione di un elemento di prova dovrà sostenere il relativo costo.

Articolo 47 - Convocazione dei testimoni e dei periti

1. La Corte determinerà il momento in cui le parti potranno convocare quei testimoni e periti che essa ritiene necessario ascoltare. Inoltre, il mandato di comparizione dovrà indicare le generalità dei testimoni e periti, nonché l'oggetto della testimonianza.
2. La parte che presenta prove testimoniali e perizie dovrà sostenere il costo della presentazione nei confronti del tribunale.
3. La Corte può richiedere che determinati testimoni e periti presentati dalle parti esprimano la propria testimonianza sotto giuramento o *affidavit*. Ottenuto questo giuramento o

affidavit, esso verrà trasmesso alla parte contendente affinché questa possa presentare le proprie osservazioni.

Articolo 48 - Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni e dei periti

1. Una volta stabilita la sua identità e prima di deporre, ogni testimone dovrà prestare giuramento o pronunciare una dichiarazione solenne impegnandosi a dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità.
2. Una volta stabilita la sua identità, e prima di deporre, ogni perito dovrà prestare giuramento o pronunciare una dichiarazione solenne impegnandosi ad adempiere ai suoi doveri onorevolmente e coscienziosamente.
3. Il giuramento o la dichiarazione dovranno avvenire al cospetto della Corte, del Presidente o di ognuno dei giudici delegati a tal fine dalla Corte.

Articolo 49 - Obiezioni nei confronti dei testimoni

1. Ognuna delle parti può presentare le proprie obiezioni nei confronti di un testimone prima della sua deposizione.
2. Qualora la Corte lo ritenga necessario, nell'intento di acquisire informazioni essa potrà nondimeno ascoltare anche un soggetto che non possenga i requisiti per figurare quale testimone.
3. La Corte valuterà l'attendibilità della testimonianza e le obiezioni delle parti.

Articolo 50 - Obiezioni nei confronti dei periti

1. Gli stessi motivi per la destituzione dei giudici, contemplati all'articolo 19 (1) dello Statuto, si applicheranno anche ai periti.
2. Le obiezioni dovranno essere presentate entro 15 giorni a decorrere dalla notifica della nomina del perito.
3. Qualora il perito che sia stato contestato, obbietti a sua volta i motivi della contestazione, la Corte deciderà sulla questione. Tuttavia, nel caso in cui la Corte non sia riunita, il Presidente potrà, previa consultazione con la Commissione Permanente, ordinare la presentazione degli elementi probatori. La Corte verrà pertanto informata e deciderà sulla base degli elementi presentati.
4. Qualora risulti necessario procedere alla nomina di un nuovo perito, la Corte deciderà in merito. Nondimeno, se gli elementi devono essere valutati urgentemente, il Presidente, previa consultazione con la Commissione Permanente, procederà alla nomina e ne informerà la Corte. La Corte deciderà sulla base degli elementi presentati.

Articolo 51 - Protezione dei testimoni e dei periti

Gli Stati non possono avviare procedimenti contro i testimoni o i periti, né esercitare pressioni illecite contro di essi o contro le loro famiglie per via delle dichiarazioni o dei pareri che essi hanno espresso di fronte alla Corte.

Articolo 52 - Contumacia o prove fittizie

La Corte informerà gli Stati qualora le persone citate per comparire o riferire saranno contumaci o rifiuteranno di fornire prove senza giustificato motivo, o qualora, ad opinione della Corte, esse

abbiano spergiurato, in modo tale da poter dare luogo ad appropriata azione come da relativa legislazione nazionale.

CAPITOLO V - CHIUSURA ANTICIPATA DI UN PROCEDIMENTO

Articolo 53 - Interruzione di un caso

1. Qualora una parte che abbia indirizzato un'istanza notifichi alla Corte la propria intenzione di non procedere, la Corte, dopo aver ascoltato i pareri delle altre parti in causa, deciderà in merito all'opportunità di interrompere l'udienza e di cancellare il caso dalla propria agenda.
2. Qualora il convenuto informi la Corte della propria ammissione relativa ai motivi esposti dalla parte che ha agito, ovvero dal rappresentante della presunta vittima, parente prossimo o relativo rappresentante, la Corte sentirà il parere delle altre parti quanto all'eventuale accettazione da parte di queste dell'ammissione e dei suoi effetti giuridici. In caso favorevole, la Corte determinerà l'entità dell'appropriato risarcimento e indennizzo.

Articolo 54 - Soluzione amichevole

Qualora le parti in causa di fronte alla Corte, informino quest'ultima dell'avvenuta soluzione amichevole, compromesso o di qualsivoglia altro evento suscettibile di condurre ad una verosimile composizione della controversia, la Corte può decidere di cancellare il caso dalla propria agenda.

Articolo 55 - Prosecuzione del caso

La Corte, nonostante il sussistere delle circostanze descritte al paragrafo precedente, e tenuto conto delle proprie responsabilità in tema di tutela dei diritti umani, può decidere di continuare ad occuparsi del caso.

CAPITOLO VI - SENTENZE

Articolo 56 - Contenuto delle sentenze

1. La sentenza conterrà:
 - a) i nominativi del Presidente, dei giudici che l'hanno pronunciata, del Segretario e del Vice-Segretario;
 - b) l'identità delle parti e dei relativi rappresentanti;
 - c) una descrizione del procedimento;
 - d) i fatti in oggetto;
 - e) le conclusioni delle parti;
 - f) le argomentazioni di diritto;
 - g) la decisione sul caso;

- h) la decisione relativa ad eventuali risarcimenti e costi;
 - i) il risultato della votazione;
 - j) una dichiarazione che indica quale sia il testo autentico.
2. Ogni giudice che abbia preso parte alla considerazione di un caso ha il diritto di vedersi riconosciuta un'opinione distinta, di consenso o dissenso. Queste opinioni verranno presentate entro un termine da stabilirsi a cura del Presidente, in modo tale che gli altri giudici possano venirne a conoscenza prima della notifica della sentenza. Le opinioni suddette potranno essere incentrate unicamente sui temi di pertinenza della sentenza.

Articolo 57 - Sentenze con risarcimento

1. Qualora nella sentenza non sia stata presa alcuna decisione specifica quanto al risarcimento, la Corte stabilirà i tempi e determinerà la procedura per statuire successivamente.
2. Qualora la Corte sia informata di un'eventuale accordo tra le parti della controversia quanto all'esecuzione del giudizio di merito, essa verificherà l'equità dell'accordo suddetto e disporrà conseguentemente.

Articolo 58 - Consegna e comunicazione della Sentenza

1. Nel momento in cui la Corte è pronta ad emettere la sentenza su un caso, essa delibererà a porte chiuse ed emetterà la sentenza, la quale verrà notificata alle parti a cura del Segretariato.
2. I testi, gli argomenti di diritto e i voti resteranno segreti sino al momento in cui la sentenza sarà stata notificata alle parti.
3. Le sentenze verranno firmate da tutti i giudici che hanno partecipato alla votazione e dal Segretario. Tuttavia, sarà comunque valida anche una sentenza firmata almeno dalla maggioranza dei giudici e dal Segretario.
4. Le opinioni distinte, favorevoli o dissenzienti, verranno firmate dai relativi giudici e dal Segretario.
5. La sentenza si dovrà concludere con un'ordinanza, firmata dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo vi apporrà il suo sigillo, e l'ordinanza suddetta disporrà per la comunicazione e l'esecuzione della sentenza.
6. Gli originali delle sentenze verranno depositati presso gli archivi della Corte. Il Segretario ne invierà copie conformi agli Stati parte, alle parti del caso, al Consiglio Permanente tramite il suo Presidente, al Segretario Generale dell'OSA e ad ogni altro soggetto interessato che ne faccia richiesta.

Articolo 59 - Richiesta di interpretazione

1. Le richieste di interpretazione di cui all'articolo 67 della Convenzione, possono essere presentate in relazione a sentenze di merito sui risarcimenti e verranno ricevute dal Segretariato. Esse dovranno dichiarare in modo preciso i punti relativi al significato o all'estensione della sentenza di cui viene richiesta l'interpretazione.

2. Il Segretario trasmetterà la richiesta di interpretazione alle parti in causa e le inviterà a sottoporre per iscritto ogni commento che esse reputino pertinente, entro i termini temporali stabiliti dal Presidente.
3. Al momento di prendere in considerazione una richiesta di interpretazione, la Corte dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, essere composta dagli stessi giudici che hanno espresso la sentenza in questione. Tuttavia, in caso di decesso, dimissioni, impedimento, esonero o destituzione, il giudice eventualmente assente verrà sostituito come da articolo 16 di queste Regole.
4. La richiesta di interpretazione di una sentenza non sospenderà gli effetti della sentenza stessa.
5. La Corte definirà la procedura da seguire e renderà il proprio parere sotto forma di sentenza.

TITOLO III - PARERI CONSULTIVI

Articolo 60 - Interpretazioni della Convenzione

1. Le richieste di parere consultivo previste dall'articolo 64(1) della Convenzione dovranno dichiarare con precisione le questioni specifiche sulle quali viene richiesta l'opinione della Corte.
2. Le richieste di parere consultivo presentate da uno Stato Membro o dalla Commissione dovranno inoltre identificare i provvedimenti di cui si chiede l'interpretazione, le considerazioni che hanno motivato la richiesta e le generalità di Agenti e Delegati.
3. Qualora il parere consultivo venga sollecitato da un organo dell'OSA diverso dalla Commissione, la richiesta dovrà specificare anche, oltre alle informazioni di cui al paragrafo precedente, il modo in cui la richiesta è correlata alla sfera di competenza dell'organo.

Articolo 61 - Interpretazione di altri trattati

1. Qualora il parere consultivo richiesto si riferisca ad altri trattati relativi alla tutela dei diritti umani nell'ambito degli Stati americani, come da articolo 64 (1) della Convenzione, la richiesta dovrà indicare il trattato, le sue parti contraenti, le questioni specifiche sulle quali viene sollecitata l'opinione della Corte e le circostanze che hanno dato luogo alla richiesta.
2. Qualora la richiesta sia stata avanzata da un organo dell'OSA, essa dovrà indicare il modo in cui essa rientra nella sfera di competenza dell'organo stesso.

Articolo 62 - Interpretazione delle leggi nazionali

1. La richiesta di parere consultivo presentata ai sensi dell'articolo 64(2) della Convenzione dovrà indicare i seguenti elementi:
 - a) le disposizioni di legge nazionali e della Convenzione o di altri trattati relativi alla tutela dei diritti umani cui la richiesta si riferisce;
 - b) le questioni specifiche su cui viene sollecitata l'opinione della Corte;

- c) le generalità dell'Agente del richiedente.
2. Dovranno essere allegate alla richiesta copie della legge nazionale in questione.

Articolo 63 - Procedura

1. Al ricevimento di una richiesta di parere consultivo, il Segretario ne trasmetterà copie a tutti gli Stati Membri, alla Commissione, al Consiglio Permanente dell'OSA tramite il suo Presidente, al Segretario Generale dell'OSA e, se opportuno, agli organi OSA nella cui sfera di competenza ricade l'oggetto di revisione.
2. Il Presidente stabilirà i limiti per l'accoglimento dei commenti scritti delle parti interessate.
3. Il Presidente può invitare o autorizzare ogni parte interessata a sottoporre opinioni per iscritto sui punti contemplati nella richiesta. Se la richiesta è disciplinata dall'articolo 64(2) della Convenzione, egli procederà in tal senso previa consultazione con l'Agente.
4. Al termine della procedura per iscritto, la Corte deciderà sull'eventuale fase dibattimentale e stabilirà una data per l'udienza, nel caso in cui non abbia già delegato tale compito al Presidente. E' prescritta la previa consultazione con l'Agente nei casi disciplinati dall'articolo 64(2) della Convenzione.

Articolo 64 - Applicazione per analogia

La Corte applicherà i provvedimenti di cui al Titolo II di queste Regole anche ai procedimenti consultivi, e ciò nella misura in cui essa riscontri la compatibilità.

Articolo 65 - Trasmissione e contenuto dei pareri consultivi

1. La trasmissione dei pareri consultivi sarà disciplinata dall'articolo 58 di queste Regole.
2. I pareri consultivi dovranno riportare:
 - a) i nominativi del Presidente, dei giudici che hanno espresso il parere, del Segretario e del Vice-Segretario;
 - b) i temi esposti alla Corte;
 - c) una descrizione del procedimento;
 - d) gli argomenti di diritto;
 - e) il parere della Corte;
 - f) una dichiarazione che specifichi quale sia il testo autentico.
3. Ogni giudice che abbia preso parte alla formulazione del parere consultivo ha il diritto di vedersi riconosciuta un'opinione distinta, di consenso o dissenso. Queste opinioni verranno presentate entro un termine stabilito dal Presidente, in modo tale che gli altri giudici possano venirne a conoscenza prima della notifica del parere stesso. Le opinioni verranno pubblicate come previsto dall'articolo 30(1,a) di queste Regole.
4. I pareri consultivi possono essere trasmessi pubblicamente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 66 - Emendamenti alle Regole di procedura

Queste Regole procedurali potranno essere emendate tramite una delibera a maggioranza assoluta dei Giudici Titolari della Corte. Alla loro entrata in vigore, queste abrogheranno le Regole procedurali precedentemente vigenti.

Articolo 67 - Entrata in vigore

Queste Regole procedurali, con le versioni in inglese e spagnolo parimenti autentiche, entreranno in vigore il 1° giugno 2001.

Redatto presso la sede della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo a San José, Costa Rica, oggi ventiquattro novembre 2000.

DICHIARAZIONE AMERICANA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO

Adottata il 30 aprile 1948

Considerando:

Che i popoli americani riconoscono la dignità della persona umana e che le loro costituzioni nazionali ravvisano che le istituzioni giuridiche e politiche che regolano la vita nella società si pongono come obiettivi principali la tutela dei diritti essenziali dell'uomo e la creazione di circostanze che gli consentano di progredire sul piano spirituale e materiale e di raggiungere la felicità;

Che in diverse circostanze gli Stati americani hanno riconosciuto che i diritti essenziali dell'uomo non derivano dall'essere cittadini di un determinato Stato, ma si fondano sulle caratteristiche peculiari della persona umana;

Che la tutela internazionale dei diritti dell'uomo deve essere la guida principale del diritto americano in fase di evoluzione;

Che la consacrazione dei diritti essenziali dell'uomo da parte degli Stati americani, unita alle garanzie fornite dai regimi interni degli stessi, costituiscono le basi per quella tutela che gli Stati americani ritengono adeguata alle circostanze sociali e giuridiche attuali, non senza riconoscere la necessità di rafforzarla viepiù sul piano internazionale, parallelamente al crearsi di condizioni sempre più favorevoli,

la Nona Conferenza Internazionale degli Stati Americani

Concorda di adottare la seguente

Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo

Preambolo

Tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e diritti, ed essendo dotati, per loro natura, di ragione e di coscienza, debbono comportarsi tra di loro come fratelli.

L'osservanza dei doveri da parte di ciascuno costituisce un prerequisito al godimento dei diritti da parte di tutti. Diritti e doveri si completano vicendevolmente in ogni attività sociale e politica dell'uomo. Laddove i diritti esaltano la libertà individuale, i doveri sono espressione della dignità di tale libertà.

I doveri di natura giuridica presuppongono doveri di natura morale che li sostengono concettualmente e ne costituiscono le basi.

E' dovere dell'uomo servire con tutte le sue forze e con tutte le sue risorse il proprio sviluppo spirituale, poiché lo spirito costituisce la finalità suprema dell'esistenza umana e ne rappresenta la più alta espressione.

E' dovere dell'uomo esercitare, mantenere e stimolare la cultura utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione, giacché la cultura rappresenta la massima espressione sociale e storica dello spirito.

E, poiché una condotta ispirata ai principi morali costituisce l'espressione più nobile della cultura, è preciso dovere di ogni uomo rispettare sempre tali principi.

CAPITOLO PRIMO - DIRITTI

Articolo 1

Ogni essere umano ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 2

Tutti gli uomini sono uguali dinanzi alla legge e hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, sanciti dalla presente dichiarazione, senza distinzione di razza, sesso, lingua, credo religioso o differenze di qualsiasi altro tipo.

Articolo 3

Tutti hanno il diritto di professare liberamente una fede religiosa e di manifestarla e praticarla in pubblico e in privato.

Articolo 4

Tutti hanno diritto alla libertà di ricerca, di opinione, di espressione e di diffusione del proprio pensiero attraverso qualsiasi mezzo.

Articolo 5

Ogni persona ha diritto ad essere tutelata per legge da attacchi ingiusti che ledano il proprio onore, la propria reputazione e la propria vita privata e familiare.

Articolo 6

Tutti hanno diritto a fondare una famiglia, elemento costitutivo essenziale della società, e a ricevere per essa protezione.

Articolo 7

Ogni donna, in stato di gravidanza e durante il periodo dell'allattamento, così come ogni bambino, ha diritto alla protezione, e a ricevere cure ed aiuti speciali.

Articolo 8

Tutti hanno il diritto di stabilire la propria residenza nel territorio dello Stato del quale sono cittadini, di transitare liberamente al suo interno, e di non abbandonarlo se non per volontà propria.

Articolo 9

Ognuno ha diritto all'inviolabilità del proprio domicilio.

Articolo 10

Tutti hanno diritto all'inviolabilità e alla circolazione della propria corrispondenza.

Articolo 11

Tutti hanno diritto alla tutela della propria salute mediante misure sanitarie e sociali, relative all'alimentazione, al vestiario, all'alloggio e all'assistenza medica, proporzionalmente al livello consentito dalle risorse pubbliche e a quelle della comunità.

Articolo 12

Tutti hanno diritto a ricevere un'istruzione che deve ispirarsi ai principi di libertà, moralità e solidarietà umane.

Parimenti, tutti hanno diritto ad un'istruzione che li metta in grado di vivere in modo dignitoso, di elevare il proprio tenore di vita e di essere utili alla società.

Il diritto all'istruzione comprende quello alla parità di opportunità in tutte le circostanze, di concerto con le doti naturali, i meriti e il desiderio di utilizzare le risorse che la comunità e lo Stato sono in grado di fornire.

Tutti hanno diritto a ricevere, gratuitamente, almeno l'istruzione primaria.

Articolo 13

Ogni persona ha diritto a partecipare alla vita culturale della comunità, a godere dell'arte e dei benefici derivanti dai progressi intellettuali e, in particolar modo, dalle scoperte scientifiche.

Parimenti, ognuno ha diritto alla tutela degli interessi morali e materiali di cui è portatore in ragione delle invenzioni, delle opere letterarie, scientifiche e artistiche delle quali sia autore.

Articolo 14

Tutti hanno diritto a lavorare in condizioni dignitose e a seguire liberamente la propria vocazione, nella misura in cui le opportunità di lavoro esistenti lo consentano.

Chiunque lavori ha diritto a ricevere una remunerazione che, in rapporto alla propria capacità e abilità, gli garantisca un livello di vita adeguato, per sé e per la propria famiglia.

Articolo 15

Tutti hanno diritto al riposo, a svolgere sane attività ricreative e all'opportunità di impiegare utilmente il proprio tempo libero per ottenerne un beneficio spirituale, culturale e fisico.

Articolo 16

Ogni persona ha diritto ad un sistema di sicurezza sociale che la tuteli dalle conseguenze della disoccupazione, della vecchiaia e da tutte le eventuali incapacità che possono derivare da qualsiasi causa indipendente dalla sua volontà e che le impediscano, dal punto di vista fisico o mentale, di ottenere i mezzi necessari alla propria sussistenza.

Articolo 17

Tutti hanno diritto ad essere riconosciuti come persone dotate di diritti e di doveri, e a godere dei diritti civili fondamentali.

Articolo 18

Tutti possono ricorrere ai tribunali per far valere i propri diritti. Parimenti, tutti debbono poter disporre di procedure brevi e semplici mediante le quali la giustizia possa tutelarli da atti delle autorità che violino, a loro detrimento, i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Articolo 19

Tutti hanno diritto alla nazionalità che spetta loro per legge e a poterla cambiare, se lo desiderano, con quella di qualsiasi altro paese disposto a conferirgliela.

Articolo 20

Chiunque ne abbia la capacità legale, ha diritto a prendere parte al governo del proprio paese, direttamente o per mezzo di propri rappresentanti, e di partecipare alle elezioni popolari, che avverranno mediante voto segreto e saranno condotte in modo onesto, periodico e libero.

Articolo 21

Tutti hanno diritto a riunirsi pacificamente con altre persone, mediante manifestazioni pubbliche o riunioni informali, per perseguire interessi comuni di qualsiasi natura.

Articolo 22

Tutti hanno diritto ad associarsi con altre persone per promuovere, esercitare e tutelare i propri interessi legittimi di natura politica, economica, religiosa, sociale, culturale, professionale, sindacale o di qualsiasi altro genere.

Articolo 23

Tutti hanno il diritto di possedere proprietà private per soddisfare le necessità essenziali proprie di una vita decorosa, che contribuiscano a mantenere la dignità della persona e della propria dimora.

Articolo 24

Tutti hanno diritto di avanzare richieste rispettose a qualsiasi autorità competente, per motivi di interesse sia generale che particolare, e di ottenere una pronta risposta.

Articolo 25

Nessuno può essere privato della sua libertà se non nei casi e nelle forme stabilite da leggi preesistenti.

Nessuno può essere detenuto per inosservanza di obblighi di natura meramente civile.

Chiunque sia stato privato della sua libertà ha diritto ad una verifica immediata da parte di un tribunale della legalità della sua detenzione e ad essere giudicato senza alcuna dilazione ingiustificata o, altrimenti, ad essere messo in libertà. Tutti hanno diritto ad un trattamento umano durante il periodo di detenzione.

Articolo 26

Chiunque venga accusato ha diritto alla presunzione di innocenza fino alla dimostrazione della sua colpevolezza.

Chiunque venga accusato di aver commesso un reato ha diritto ad essere sentito in forma imparziale e pubblica, ad essere giudicato da tribunali costituiti precedentemente ai sensi di leggi preesistenti e a non subire pene crudeli, infamanti o inusuali.

Articolo 27

Tutti hanno diritto a chiedere e a ricevere asilo in territorio straniero, in caso di persecuzione non causata da reati di diritto comune, e ai sensi della legislazione di ciascun paese e degli accordi internazionali.

Articolo 28

I diritti di ciascun uomo sono limitati dai diritti degli altri, dalla sicurezza di tutti e dalle giuste esigenze del benessere generale e dello svolgimento della democrazia.

CAPITOLO SECONDO - DOVERI

Articolo 29

E' dovere del singolo individuo relazionarsi con gli altri in modo tale che chiunque possa formare e sviluppare pienamente la propria personalità.

Articolo 30

Tutti hanno il dovere di assistere, sostentare, educare e proteggere i propri figli minorenni e i figli hanno il dovere di onorare sempre i loro genitori e di assisterli, sostenerli e proteggerli nei casi in cui questi ultimi ne abbiano l'esigenza.

Articolo 31

Tutti hanno il dovere di acquisire almeno l'istruzione primaria.

Articolo 32

Tutti hanno il dovere di votare nel corso delle elezioni popolari che si tengono nel paese di cui sono cittadini nei casi in cui siano legalmente abilitati a farlo.

Articolo 33

Chiunque ha il dovere di osservare la legge e le altre disposizioni legittime provenienti dalle autorità del proprio paese, o del paese in cui si trovi.

Articolo 34

Ogni persona abile ha il dovere di prestare i servizi civili e militari richiesti dalla Patria per la sua difesa e preservazione e, in caso di calamità, i servizi che sia in grado di offrire.

Parimenti, tutti hanno il dovere di svolgere le funzioni derivanti dalle cariche pubbliche alle quali siano stati eletti mediante elezione popolare nello Stato del quale siano cittadini.

Articolo 35

Tutti hanno il dovere di cooperare con lo Stato e con la comunità per quel che attiene all'assistenza e alla sicurezza sociali, compatibilmente con le loro possibilità e secondo le circostanze del caso.

Articolo 36

Tutti hanno il dovere di pagare le imposte stabilite per legge per il sostegno dei servizi pubblici.

Articolo 37

Ogni persona ha il diritto di lavorare, secondo le proprie capacità e possibilità, al fine di ottenere le risorse necessarie alla propria sussistenza, o a beneficio della comunità.

Articolo 38

Chiunque ha il dovere di non intervenire nelle attività politiche che, per legge, siano riservate esclusivamente ai cittadini dello Stato in cui egli si trovi come straniero.

CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL'UOMO

“Patto di San José de Costa Rica”

Adottata il 22 novembre 1969

Preambolo

Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione,

Riaffermando la loro intenzione di consolidare nell'emisfero occidentale, nel quadro di istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali;

Riconoscendo che i diritti umani essenziali non dipendono dall'appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana, e che, in ragione di ciò si giustifica la loro tutela a livello internazionale, da conseguire attraverso una convenzione che rafforzi o che sia complementare alla tutela fornita dagli ordinamenti interni degli Stati americani;

Considerando che i suddetti principi sono stati inseriti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, nella Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo, nonché nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e che sono stati altresì ribaditi e specificati in altri strumenti internazionali, sia in ambito universale che regionale; e

Ribadendo che, ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'ideale di un essere umano libero dal timore e dalla miseria può realizzarsi solo se si creano le condizioni che consentano a ciascuno di godere dei diritti economici, sociali e culturali, nonché dei diritti civili e politici,

Considerando che la Terza Conferenza interamericana Speciale (Buenos Aires, 1967) ha approvato l'inserimento nella Carta dell'Organizzazione di norme più ampie in materia di diritti economici, sociali e di educazione e ha deciso che una convenzione interamericana sui diritti umani dovrebbe definire la struttura, la competenza e la procedura degli organi responsabili in queste materie,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I – DOVERI DEGLI STATI E DIRITTI PROTETTI

CAPITOLO I – ENUMERAZIONE DEI DOVERI

Articolo 1 – Dovere di rispettare i diritti

1. Gli Stati Parte della presente Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà da essa riconosciuti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza alcuna discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita od ogni altra condizione sociale.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine “persona” si riferisce ad ogni essere umano.

Articolo 2 – Effetti della Convenzione sugli ordinamenti nazionali

Quando l'esercizio dei diritti o delle libertà menzionati all'articolo 1 non sia già assicurato dalla legge o da altre disposizioni interne, gli Stati Parte si impegnano ad adottare, nel rispetto delle proprie procedure costituzionali e delle norme di questa Convenzione, le misure legislative o di altro genere necessarie per rendere effettivi i menzionati diritti e libertà.

CAPITOLO II – DIRITTI CIVILI E POLITICI

Articolo 3 – Diritto al riconoscimento della personalità giuridica

Ogni persona ha il diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica.

Articolo 4 – Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, è tutelato a partire dal momento del concepimento. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita.
2. Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa può essere imposta solo per i reati più gravi e a seguito di una sentenza definitiva emessa da un tribunale competente e in base ad una disposizione di legge che preveda tale punizione, adottata prima della commissione del crimine. L'esecuzione della pena capitale non si estende ai crimini per i quali essa non è attualmente prevista.
3. La pena di morte non sarà reintrodotta negli Stati che l'hanno abolita.
4. In nessun caso la pena capitale viene inflitta per reati politici o per reati comuni connessi a reati politici.
5. La pena capitale non può essere inflitta a persone che, al momento in cui il crimine è stato commesso, erano minori di 18 anni o di età superiore ai 70 anni; non viene applicata a donne in stato di gravidanza.
6. Ogni persona condannata a morte ha il diritto di chiedere l'amnistia, la grazia o la commutazione della pena; tale diritto sarà garantito in ogni caso. La pena di morte non sarà eseguita nel periodo in cui la decisione in merito a tale richiesta sia pendente davanti all'autorità competente.

Articolo 5 – Diritto ad un trattamento umano

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria integrità fisica, mentale e morale.
2. Nessuno deve essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tutti coloro che sono privati della libertà devono essere trattati con il rispetto dovuto alla dignità inerente alla persona umana.
3. La pena non deve essere inflitta ad altri che al reo.

4. Le persone accusate devono essere tenute in detenzione separatamente dalle persone condannate, salvo circostanze eccezionali, e sottoposte ad un trattamento adatto alla loro condizione di individui che non hanno subito condanne.
5. I minori d'età, nei casi in cui possono essere processati, devono essere sottoposti a procedimenti penali distinti da quelli previsti per gli adulti, svolti dinanzi a tribunali specializzati, con la massima speditezza, in modo da essere trattati in modo adeguato alla loro condizione minorile.
6. Le pene consistenti nella privazione della libertà devono tendere essenzialmente alla rieducazione e alla riabilitazione dei condannati.

Articolo 6 – Libertà dalla schiavitù

1. Nessuno deve essere soggetto a schiavitù o a servitù coatta; la schiavitù è proibita in tutte le sue forme, tra le quali rientra la tratta degli schiavi e il traffico delle donne.
2. Nessuno è tenuto a eseguire un lavoro forzato o obbligatorio. Questa disposizione, nei paesi in cui per alcuni reati sia stabilita una pena privativa della libertà, unita a lavori forzati, non può essere interpretata in modo tale da proibire l'osservanza della pena imposta da un giudice o da una corte competente. Il lavoro forzato non deve influire negativamente sulla dignità o sulle capacità fisiche o intellettuali del recluso.
3. Ai fini del presente articolo, non costituiscono lavoro forzato o obbligatorio:
 - a) il lavoro o servizio normalmente richiesto ad una persona detenuta in esecuzione di una sentenza o di una decisione ufficiale adottata da un'autorità giudiziaria competente. Tale lavoro o servizio deve essere espletato sotto la supervisione e il controllo di autorità pubbliche; ogni persona adibita a tale lavoro o servizio non è in nessun modo posta a disposizione di una parte privata, di un'impresa, o di una persona giuridica privata;
 - b) il servizio militare e, nei paesi in cui è riconosciuta l'obiezione di coscienza, il servizio nazionale previsto dalla legge in sostituzione del servizio militare;
 - c) il servizio richiesto nei casi di pericolo o calamità che minacci l'esistenza o il benessere della comunità;
 - d) il lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Articolo 7 – Diritto alla libertà personale

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personali.
2. Nessuno deve essere privato della propria libertà fisica, salvo per le ragioni e alle condizioni fissate preventivamente dalla Costituzione dello Stato in questione, o da leggi approvate nel rispetto della stessa.
3. Nessuno può essere arbitrariamente soggetto ad arresto o detenzione.
4. Ogni persona arrestata deve essere informata delle ragioni del suo arresto e deve essere prontamente portata a conoscenza del fatto o dei fatti di cui è accusata.

5. Ogni persona detenuta deve essere prontamente condotta davanti ad un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge all'esercizio del potere giudiziario e ha diritto ad essere processata entro un termine temporale ragionevole, o ad essere rilasciata senza pregiudizio per il prosieguo del procedimento. Il suo rilascio può essere subordinato al pagamento di una cauzione per garantire la sua comparizione in giudizio.
6. Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di adire un tribunale competente affinché questo decida senza indugio sulla legittimità del suo arresto o detenzione e ordini il suo rilascio qualora l'arresto o la detenzione risulti illegale. Negli Stati Parte in cui la legge prevede che chiunque ritenga di essere minacciato di una privazione della libertà ha il diritto di ricorrere ad una corte competente affinché questa decida della legalità di tale minaccia, tale ricorso non può essere limitato o abolito. Tali ricorsi possono essere presentati dalla parte interessata o da altra persona in sua rappresentanza.
7. Nessuno può essere detenuto per debiti. Tale principio non limita gli ordini emessi da un'autorità giudiziaria competente per l'inadempimento dell'obbligo di provvedere agli alimenti.

Articolo 8 – Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad essere sentita, con le dovute garanzie ed entro un termine ragionevole, da un tribunale competente, indipendente e imparziale, precostituito per legge, per conoscere le imputazioni a suo carico o per la determinazione dei suoi diritti od obblighi in materia civile, di lavoro, fiscale o di ogni altra natura.
2. Ogni persona accusata di reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Nel corso dei procedimenti, ogni persona ha diritto, in piena eguaglianza, alle seguenti garanzie minime:
 - a) il diritto di ogni accusato ad essere assistito gratuitamente da un traduttore o interprete, nel caso in cui non comprenda o non parli la lingua del tribunale o della corte;
 - b) la previa e dettagliata notifica all'accusato degli atti d'accusa;
 - c) tempo e mezzi adeguati per preparare la propria difesa;
 - d) il diritto dell'accusato di difendersi personalmente o di essere assistito da un difensore di sua scelta e di comunicare liberamente e in privato con il proprio legale;
 - e) il diritto inalienabile ad essere assistito da un difensore d'ufficio, pagato o meno dallo Stato secondo quanto dispone la normativa interna, se l'accusato non si difende personalmente o non nomina un proprio difensore entro il periodo di tempo fissato dalla legge;
 - f) il diritto della difesa di esaminare i testimoni presentati davanti alla corte e di ottenere la comparizione, in qualità di testimoni, di periti o di altre persone che possano far luce sui fatti;
 - g) il diritto di non essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a confessarsi colpevole; e infine
 - h) il diritto di ricorrere in appello contro il giudizio.
3. La confessione da parte dell'accusato è considerata valida solo se resa in assenza di qualunque forma di coercizione.

4. Una persona accusata che sia stata assolta con sentenza non più appellabile non sarà soggetta ad un nuovo processo per lo stesso reato.
5. I procedimenti in materia penale sono pubblici, salvo si renda altrimenti necessario per proteggere gli interessi della giustizia.

Articolo 9 – Irretroattività della legge penale

Nessuno può essere condannato per un atto commissivo od omissivo che, al momento in cui è stato compiuto, non costituiva reato secondo la legge applicabile. Non può essere applicata una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge commina una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

Articolo 10 – Diritto alla riparazione giudiziaria

Ogni persona ha diritto ad un indennizzo, secondo quanto dispone la legge, qualora sia stata condannata in via definitiva a causa di errore giudiziario.

Articolo 11 – Diritto alla vita privata

1. Ognuno ha diritto al rispetto del proprio onore e al riconoscimento della propria dignità.
2. Nessuno può essere oggetto di ingerenze arbitrarie o abusive nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel domicilio o nella sua corrispondenza, o ad attacchi al suo onore o alla sua reputazione.
3. Ognuno ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 12 – Libertà di coscienza e religione

1. Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e religione. Tale libertà include la libertà di mantenere o di cambiare la propria religione o credo, nonché la libertà di professare o di professare la propria religione o il proprio credo, sia individualmente sia collettivamente in pubblico o in privato.
2. Nessuno deve essere soggetto a limitazioni che possano compromettere la libertà di conservare o cambiare la religione o il credo.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà.
4. I genitori o chi ne fa le veci hanno il diritto di curare l'educazione religiosa e morale dei figli o dei minori loro affidati secondo le proprie convinzioni.

Articolo 13 – Libertà di pensiero e di espressione

1. Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di

frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro mezzo di propria scelta.

2. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo precedente non è soggetto a censura preventiva, ma sarà motivo di responsabilità successiva, come stabilito espressamente dalla legge nella misura necessaria ad assicurare:
 - a) il rispetto dei diritti e della reputazione di altri;
 - b) la protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute e della morale pubbliche.
3. Il diritto di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti, quali l'abuso di controlli pubblici o privati sulla stampa periodica, sulle frequenze per le trasmissioni radio, o sulle strumentazioni per la diffusione dell'informazione, o con ogni altro mezzo che tenda ad impedire la comunicazione e la circolazione di idee e opinioni.
4. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2, gli spettacoli pubblici possono essere sottoposti da parte della legge a forme di censura preventiva al solo scopo di regolarne l'accesso per proteggere la morale dell'infanzia e dell'adolescenza.
5. Qualunque propaganda in favore della guerra e qualunque richiamo all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla violenza illegale o ad ogni altra azione simile contro qualunque persona o gruppo di persone per qualsiasi ragione, compresi motivi di razza, colore, religione, lingua o origine nazionale o sociale, deve essere considerato dalla legge come reato.

Articolo 14 – Diritto di replica

1. Chiunque abbia subito un'ingiuria in seguito a dichiarazioni false o offensive o idee diffuse in pubblico da un mezzo di comunicazione regolato dalla legge, ha il diritto di replica o di rettifica usando lo stesso strumento di comunicazione, alle condizioni che la legge ha la facoltà di stabilire.
2. In nessun caso la rettifica o la replica escludono le altre responsabilità legali derivanti dalle affermazioni.
3. Per la protezione effettiva dell'onore e della reputazione, ogni editore ed ogni impresa produttrice di giornali, opere cinematografiche, radio e televisione, nomina un responsabile che non sarà tutelato da speciali immunità o privilegi.

Articolo 15 – Diritto di riunione

E' riconosciuto il diritto di riunione pacifica senz'armi. Non possono essere introdotte limitazioni all'esercizio di tale diritto, fatte salve quelle previste dalla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico o per proteggere la salute o la morale pubblica o i diritti o le libertà degli altri.

Articolo 16 – Libertà di associazione

1. Ognuno ha il diritto di associarsi liberamente per finalità ideologiche, religiose, politiche, economiche, di lavoro, sociali, culturali, sportive o di altra natura.
2. L'esercizio di tale diritto sarà soggetto solo alle limitazioni previste dalla legge che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza e dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o la morale pubblica o i diritti o le libertà altrui.
3. Quanto previsto in questo articolo non impedisce l'imposizione di restrizioni legali, fino alla soppressione dell'esercizio del diritto di associazione, ai membri delle forze armate o della polizia.

Articolo 17 – Tutela della famiglia

1. La famiglia è l'unità collettiva naturale e fondamentale della società; essa ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato.
2. E' riconosciuto il diritto degli uomini e delle donne in età matrimoniale di sposarsi e fondare una famiglia, se sussistono i requisiti stabiliti dalle leggi nazionali, purché tali condizioni non contrastino con il principio di non discriminazione stabilito dalla presente Convenzione.
3. Nessun matrimonio può essere contratto senza il libero e pieno consenso dei nubendi.
4. Gli Stati Parte adottano misure adeguate per garantire l'eguaglianza dei diritti e un adeguato bilanciamento di responsabilità tra gli sposi in costanza di matrimonio e nell'eventualità del suo scioglimento. In caso di scioglimento saranno introdotte disposizioni finalizzate alla necessaria tutela dei figli, esclusivamente sulla base del loro interesse.
5. La legge riconosce eguali diritti ai figli nati fuori o all'interno del matrimonio.

Articolo 18 – Diritto al nome

Ognuno ha diritto al nome e ai cognomi dei propri genitori o di uno di loro. La legge regola il modo in cui tale diritto è garantito a tutti, se necessario con il ricorso a nomi imposti.

Articolo 19 – Diritti dell'infanzia

Ogni minore ha diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di minore, nella famiglia, nella società e nello Stato.

Articolo 20 – Diritto alla nazionalità

1. Ogni persona ha diritto ad una nazionalità.

2. Ogni persona ha il diritto alla nazionalità dello Stato nel cui territorio è nato, se non ha diritto ad altra nazionalità;
3. Nessuno può essere privato arbitrariamente della propria nazionalità o del diritto a cambiarla.

Articolo 21 – Diritto di proprietà

1. Ognuno ha il diritto di usare e godere della propria proprietà. La legge può subordinare tale uso e godimento all'interesse della società.
2. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo dietro pagamento di un giusto indennizzo, per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale, e nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
3. L'usura e ogni altra forma di sfruttamento dell'uomo deve essere proibita dalla legge.

Articolo 22 – Libertà di movimento e di residenza

1. Ogni persona legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte ha il diritto di muoversi al suo interno e di risiedervi, nei limiti delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ogni persona ha il diritto di uscire liberamente da qualsiasi paese, incluso il proprio.
3. L'esercizio dei diritti sopra enunciati può essere limitato solo in forza di una legge e nella misura necessaria in una società democratica per impedire il crimine o per tutelare la sicurezza nazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, la morale pubblica, la salute pubblica o i diritti o le libertà degli altri.
4. L'esercizio dei diritti riconosciuti nel paragrafo 1 può essere limitato dalla legge in determinate zone per ragioni di pubblico interesse.
5. Nessuno può essere espulso dal territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza o privato del diritto di accedervi.
6. Uno straniero legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione ne può essere espulso solo a seguito di una decisione adottata in forza di una norma di legge.
7. Ogni persona ha il diritto di richiedere e di ottenere asilo in uno Stato estero, in conformità alle leggi interne e alle convenzioni internazionali, nel caso sia perseguito per reati politici o per connessi reati comuni.
8. In nessun caso uno straniero può essere espulso o rinvio verso un altro paese, si tratti o meno del suo paese d'origine, se in quel paese rischiano di essere violati il suo diritto alla vita o la sua libertà personale per motivi di razza, religione, condizione sociale o opinioni politiche.
9. Le espulsioni collettive di stranieri sono proibite.

Articolo 23 – Diritti di partecipazione politica

1. Ogni cittadino gode dei seguenti diritti e facoltà:

- a) di prendere parte alla conduzione degli affari pubblici, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
- b) di votare e di essere eletto in elezioni periodiche e corrette, a suffragio universale e uguale, a voto segreto che garantisca la libera espressione della volontà dei votanti; e
- c) di avere accesso, in condizioni generali di eguaglianza, alla funzione pubblica nel proprio paese.

2. La legge può limitare l'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al precedente paragrafo solo per ragioni di età, nazionalità, residenza, lingua, istruzione, capacità civile o mentale, o a seguito di una condanna penale decisa da una corte competente.

Articolo 24 – Eguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono eguali davanti alla legge. Di conseguenza esse godono, senza discriminazione, di eguale protezione da parte della legge.

Articolo 25 – Protezione giudiziaria

1. Ognuno ha diritto ad un accesso semplice e rapido o a qualsiasi altro ricorso effettivo ad una corte o tribunale competente per ottenere protezione dagli atti che violano i suoi diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalle leggi dello Stato in questione o dalla presente Convenzione, anche quando tali violazioni siano state commesse da persone nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

2. Gli Stati Parte si impegnano a:

- a) assicurare che l'autorità competente, costituita secondo l'ordinamento giuridico, dello Stato decida in merito ai diritti di ogni persona che propone un'azione;
- b) ampliare le possibilità di ricorso giudiziario;
- c) assicurare che autorità competenti diano esecuzione alle decisioni prese sulle basi del ricorso presentato.

CAPITOLO III – DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Articolo 26 – Sviluppo progressivo

Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure, sia a livello nazionale sia attraverso la cooperazione internazionale, specialmente di natura economica e tecnica, al fine di conseguire progressivamente, con la legislazione o altri mezzi appropriati, la piena realizzazione dei diritti tutelati dalle norme di tipo economico, sociale, educativo, scientifico e culturale contenute nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, come emendata dal Protocollo di Buenos Aires [la versione spagnola aggiunge: "nella misura delle risorse disponibili" - N.d.T.].

CAPITOLO IV – DEROGHE, INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 27 – Deroghe

1. In tempo di guerra, in caso di pericolo pubblico o di altra emergenza che minaccia l'indipendenza o la sicurezza di uno Stato Parte, lo Stato in questione può adottare misure in deroga agli obblighi assunti in forza della presente Convenzione, nell'estensione e per il periodo di tempo strettamente richiesti dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano incompatibili con ulteriori obblighi che gli derivano dal diritto internazionale e non comportino discriminazioni basate sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o l'origine sociale.
2. Le disposizioni contenute nel paragrafo precedente non autorizzano alcuna sospensione dei diritti fissati dai seguenti articoli: 3 (diritto al riconoscimento della personalità giuridica); 4 (diritto alla vita); 5 (diritto ad un trattamento umano); 6 (libertà dalla schiavitù e dalla servitù); 9 (irretroattività della legge penale); 12 (libertà di coscienza e religione); 17 (tutela della famiglia); 18 (diritto al nome); 19 (diritti del bambino); 20 (diritto alla nazionalità); 23 (diritti di partecipazione politica), né delle garanzie giudiziarie indispensabili alla tutela di tali diritti.
3. Ogni Stato Parte che si avvale del diritto di deroga deve immediatamente informare gli altri Stati Parte attraverso il Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani di quali disposizioni ha disposto la sospensione, nonché le ragioni che hanno motivato la deroga e la data in cui essa dovrà cessare.

Articolo 28 – Clausola federale

1. Quando uno Stato Parte è costituito come Stato federale, il governo nazionale di tale Stato Parte deve dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti le materie sulle quali esercita le sue competenze legislative e giurisdizionali.
2. Con riguardo alle disposizioni sulle quali hanno competenza le unità costitutive dello Stato federale, il governo nazionale deve adottare misure adeguate, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, al fine di consentire alle autorità competenti delle entità federate di adottare provvedimenti appropriati per dare attuazione alla presente Convenzione.
3. Quando due o più Stati Parte concordano nel formare una federazione o altro tipo di associazione, essi devono preoccuparsi di garantire che la federazione o la diversa entità così costituita contenga le disposizioni necessarie per continuare a garantire nel nuovo Stato l'efficacia delle norme della presente Convenzione.

Articolo 29 – Norme interpretative

Nessuna disposizione di questa Convenzione deve essere interpretata in modo da:

- a) permettere ad uno Stato Parte, ad un gruppo, o ad una persona di sopprimere il godimento o l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da questa Convenzione o di limitarli in forma più estesa di quanto essa stessa preveda;

- b) limitare il godimento e l'esercizio di uno dei diritti o libertà riconosciuti in forza delle leggi di uno Stato Parte o di un'altra Convenzione di cui tale Stato sia parte;
- c) escludere altri diritti o garanzie inerenti alla persona umana o derivanti dalla democrazia rappresentativa come forma di governo;
- d) escludere o limitare gli effetti giuridici prodotti dalla Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo e da altri atti internazionali della stessa natura.

Articolo 30 – Scopo delle limitazioni

Le limitazioni che, ai sensi della presente Convenzione, possono essere poste al godimento o all'esercizio dei diritti o delle libertà riconosciute dalla Convenzione medesima, non possono essere attuate se non in conformità con leggi adottate per ragioni di interesse generale e nel rispetto delle finalità per le quali le limitazioni stesse sono state previste.

Articolo 31 – Riconoscimento di altri diritti

Altri diritti e libertà riconosciuti in conformità con le procedure stabilite negli articoli 76 e 77 possono essere inseriti nel sistema di protezione della presente Convenzione.

CAPITOLO V – RESPONSABILITÀ PERSONALI

Articolo 32 – Rapporto tra diritti e doveri

1. Ogni persona è responsabile verso la propria famiglia, verso la comunità e verso l'umanità.
2. I diritti di ogni persona sono limitati dai diritti degli altri, dalla sicurezza di tutti e dalle giuste esigenze del bene comune, in una società democratica.

PARTE II – MEZZI DI PROTEZIONE

CAPITOLO VI – ORGANI COMPETENTI

Articolo 33

Gli organi seguenti hanno competenza sulle materie riguardanti l'adempimento degli impegni assunti dagli Stati Parte della presente Convenzione:

- a) la Commissione interamericana per i diritti umani, d'ora innanzi "la Commissione";
- b) la Corte interamericana dei diritti umani, d'ora innanzi "la Corte".

CAPITOLO VII – LA COMMISSIONE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI

SEZIONE 1 – ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 34

La Commissione interamericana per i diritti umani è composta da sette membri, scelti tra persone di alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani.

Articolo 35

La Commissione è rappresentativa di tutti i paesi membri dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 36

1. I membri della Commissione sono eletti a titolo individuale dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione e sono scelti da una lista di candidati proposta dai governi degli Stati membri.
2. Ciascuno di tali governi può proporre fino a tre candidati, che possono essere cittadini dello Stato che li propone o di qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. Quando viene proposta una terna di candidati, almeno uno di essi deve essere cittadino di uno Stato diverso da quello proponente.

Articolo 37

1. I membri della Commissione sono eletti per una durata di quattro anni e possono essere rieletti una sola volta. Il mandato di tre dei membri scelti per la prima elezione della Commissione termina alla fine del secondo anno. Immediatamente dopo tale prima elezione l'Assemblea Generale deve determinare tramite sorteggio i nomi dei suddetti tre membri.
2. Della Commissione non può fare parte più di un cittadino di uno Stato.

Articolo 38

A ricoprire i posti che si dovessero rendere vacanti per motivi diversi dal naturale decorrere del mandato provvede il Consiglio permanente dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni contenute nello Statuto della Commissione.

Articolo 39

La Commissione redige il proprio Statuto, che è sottoposto all'Assemblea Generale per l'approvazione. Essa adotta anche il proprio Regolamento.

Articolo 40

I servizi di segreteria della Commissione vengono svolti da un'adeguata unità specializzata presso il Segretariato generale dell'Organizzazione. Tale unità deve essere dotata delle risorse necessarie per adempiere ai compiti assegnatele dalla Commissione.

SEZIONE 2 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 41

La principale funzione della Commissione è quella di promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani. Nell'esercizio di tale mandato, essa ha i seguenti compiti e poteri:

- a) sviluppare la consapevolezza dei diritti umani presso i popoli americani;
- b) rivolgere raccomandazioni ai governi degli Stati membri, quando ritenga opportuna tale azione, perché adottino misure progressive in favore dei diritti umani nel quadro della loro legislazione nazionale e delle norme costituzionali, nonché misure appropriate per sostenere il rispetto di tali diritti;
- c) predisporre studi e rapporti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti;
- d) richiedere ai governi degli Stati membri di fornirle informazioni sulle misure da essi adottate in materia di diritti umani;
- e) rispondere, attraverso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, ai quesiti avanzati dagli Stati membri su materie concernenti i diritti umani e, per quanto possibile, fornire a tali Stati le attività di consulenza richieste;
- f) dare seguito alle petizioni e alle altre comunicazioni in attuazione dei poteri di cui agli articoli da 44 a 51 della presente Convenzione;
- g) presentare all'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani un rapporto annuale.

Articolo 42

Gli Stati Parte trasmettono alla Commissione copia di ciascuno dei rapporti e studi che essi annualmente presentano, nei rispettivi settori, ai Comitati esecutivi del Consiglio economico e sociale interamericano e del Consiglio interamericano per l'educazione, la scienza e la cultura, in modo che la Commissione possa tenere sotto osservazione la promozione dei diritti cui si riferiscono le norme in campo economico, sociale, educativo, scientifico e culturale contenuti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani come emendata dal Protocollo di Buenos Aires.

Articolo 43

Gli Stati Parte si impegnano a fornire alla Commissione tutte le informazioni che essa richieda loro circa il modo in cui la legislazione nazionale assicura un'effettiva applicazione di ciascuna norma della Convenzione.

SEZIONE 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Articolo 44

Ogni persona o gruppo di persone, nonché ogni ente non-governativo legalmente riconosciuto in uno o più degli Stati dell'Organizzazione può presentare petizioni alla Commissione contenenti denunce o reclami per violazioni della presente Convenzione commesse da uno Stato Parte.

Articolo 45

1. Ogni Stato Parte può, al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione, o successivamente in ogni momento, dichiarare di riconoscere la competenza della Commissione a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato Parte sostiene che un altro Stato Parte ha commesso violazione di un diritto umano riconosciuto dalla presente Convenzione.
2. Le comunicazioni presentate in virtù di questo articolo sono ammissibili e possono essere esaminate solo se presentate da uno Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione con cui riconosce la competenza della Commissione ai sensi del paragrafo precedente. La Commissione dichiarerà inammissibile qualunque comunicazione contro uno Stato che non abbia fatto tale dichiarazione.
3. Una dichiarazione di riconoscimento della competenza può essere fatta con durata indefinita oppure per un periodo di tempo determinato o per un caso specifico.
4. Le dichiarazioni sono depositate presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne trasmette le relative copie agli Stati membri dell'Organizzazione.

Articolo 46

1. L'ammissibilità di una petizione o comunicazione presentata ai sensi degli articoli 44 e 45 viene dichiarata dalla Commissione alle seguenti condizioni:
 - a) che i rimedi consentiti dal diritto interno siano stati perseguiti ed esauriti secondo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale;
 - b) che la petizione o comunicazione sia stata depositata entro un periodo di sei mesi dalla data in cui la parte che lamenta la violazione di un proprio diritto ha ricevuto notifica della decisione giudiziale definitiva;
 - c) che l'oggetto della petizione o comunicazione non sia in attesa di regolamentazione in un altro procedimento internazionale;
 - d) che, nel caso dell'articolo 44, la petizione contenga nome, nazionalità, professione, domicilio e firma della persona, o delle persone, o del legale rappresentante dell'ente che propone la petizione.
2. Le disposizioni dei paragrafi 1.a) e 1.b) del presente articolo non si applicano quando:
 - a) la legislazione nazionale dello Stato in questione non concede garanzie giudiziali del giusto processo per la tutela del diritto o dei diritti che si sostiene siano stati violati;
 - b) alla parte che lamenta la violazione dei propri diritti è stato negato l'accesso ai rimedi previsti dal diritto interno o le è stato impedito di esperirli interamente;
 - c) si sia verificato un ritardo non giustificato nel pervenire ad un giudizio definitivo a seguito del ricorso ai summenzionati rimedi.

Articolo 47

La Commissione considera inammissibile la petizione o la comunicazione proposta in base agli articoli 44 e 45 se:

- a) manca uno dei requisiti indicati nell'articolo 46;
- b) non riporta fatti che tendono a stabilire l'avvenuta violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione;
- c) le dichiarazioni del ricorrente o dello Stato indicano che la petizione o comunicazione è manifestamente infondata o chiaramente irrecevibile;
- d) è sostanzialmente la riproduzione di una petizione o comunicazione già esaminata dalla Commissione o da un altro organismo internazionale.

SEZIONE 4 – PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

Articolo 48

1. Quando la Commissione riceve una petizione o comunicazione che segnala che è stato violato un diritto protetto dalla Convenzione, essa procede nel modo seguente:
 - a) Se ritiene che la petizione o comunicazione è ammissibile, richiede informazioni al governo dello Stato indicato come responsabile della presunta violazione e fornirà al governo la trascrizione dei passi pertinenti della petizione o comunicazione. Le informazioni richieste devono essere fornite entro un periodo ragionevole da determinare da parte della Commissione in base alle circostanze del caso.
 - b) Dopo che le informazioni richieste sono pervenute, o dopo che sia trascorso il periodo stabilito senza che alcuna informazione sia pervenuta dallo Stato, la Commissione verifica se il fondamento della petizione o della comunicazione sussista ancora. Se è venuto meno, la Commissione ordina l'archiviazione del caso.
 - c) La Commissione può anche dichiarare che la petizione o la comunicazione è inammissibile o irrecevibile sulla base di informazioni o prove pervenute successivamente.
 - d) Se l'archiviazione non è stata disposta, la Commissione, informandone le parti, esamina il contenuto della petizione o comunicazione allo scopo di accertare i fatti riportati. Se necessario e opportuno, la Commissione può disporre indagini e richiedere agli Stati interessati, per l'effettiva realizzazione delle indagini, ogni necessaria facilitazione, che essi sono tenuti a fornire.
 - e) La Commissione può richiedere agli Stati interessati di fornire ogni informazione pertinente e, su richiesta, ascoltare deposizioni orali o ricevere memorie scritte dalle parti.
 - f) La Commissione si mette a disposizione delle parti allo scopo di raggiungere una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto per i diritti umani riconosciuti dalla Convenzione.
2. In casi gravi e urgenti, tuttavia, affinché la Commissione avvii un'indagine è richiesta la sola presentazione di una petizione o comunicazione che abbia i requisiti formali di ammissibilità; l'indagine si svolge previo consenso dello Stato nel cui territorio si è verificata la presunta violazione.

Articolo 49

Se viene raggiunta una composizione amichevole della controversia secondo quanto dispone il paragrafo 1.f) dell'articolo 48, la Commissione redige un rapporto che viene trasmesso al ricorrente e agli Stati Parte della Convenzione ed è quindi comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani perché sia pubblicato. Il rapporto contiene una breve ricostruzione dei fatti e della soluzione raggiunta. Se una parte nella controversia lo richiede, le sarà data la più ampia informazione.

Articolo 50

1. Se non si giunge ad un accordo amichevole, la Commissione, entro il termine fissato dallo Statuto, redige un rapporto in cui riporta i fatti e stila le proprie conclusioni. Se il rapporto non rappresenta in tutto o in parte il parere unanime dei membri della Commissione, ciascun membro può allegarvi un'opinione separata. Le dichiarazioni scritte o orali presentate dalle parti ai sensi del paragrafo 1.e) dell'articolo 48 sono allegate al rapporto.
2. Il rapporto è trasmesso agli Stati interessati, i quali non sono autorizzati a renderlo pubblico.
3. Nel trasmettere il rapporto la Commissione può avanzare, se lo ritiene appropriato, suggerimenti e raccomandazioni.

Articolo 51

1. Se, entro un termine di tre mesi dalla data della trasmissione del rapporto della Commissione agli Stati interessati, la controversia non è stata né composta né sottoposta dalla Commissione o dallo Stato interessato alla Corte e la giurisdizione di quest'ultima accettata, la Commissione può, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, esprimere la propria opinione e le proprie conclusioni riguardanti il caso sottoposto alla sua considerazione.
2. Se opportuno, la Commissione avanza raccomandazioni pertinenti e stabilisce un termine entro il quale lo Stato deve adottare le misure di sua spettanza per porre rimedio alla situazione considerata.
3. Quando il termine prescritto è scaduto, la Commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri se lo Stato ha preso misure adeguate e se pubblicare o no il rapporto.

CAPITOLO VIII . LA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI

SEZIONE 1 – ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE

Articolo 52

1. La Corte si compone di sette giudici, cittadini di Stati membri dell'Organizzazione, eletti a titolo individuale tra giuristi della più alta autorità morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie secondo la legge dello Stato di cui sono cittadini o dello Stato che li propone come candidati.
2. Non ci può essere più di un giudice con la cittadinanza di uno stesso Stato.

Articolo 53

1. I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dagli Stati Parte della presente Convenzione nell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, su un ventaglio di candidature proposte dagli stessi Stati.
2. Ciascuno Stato Parte può proporre fino a tre candidati, cittadini dello Stato proponente o di qualunque altro Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani. Quando è proposta una terna, almeno uno dei candidati dovrà avere la cittadinanza di uno Stato diverso da quello proponente.

Articolo 54

1. I giudici della Corte sono eletti per un mandato di sei anni e possono essere rieletti solo una volta. Per tre giudici scelti in occasione della prima elezione il mandato cessa alla fine del terzo anno. I nomi di questi tre giudici sono estratti a sorte nell'Assemblea Generale immediatamente dopo l'elezione.
2. Un giudice eletto in sostituzione di un altro il cui mandato non sia completato, svolge le sue funzioni fino al compimento del mandato del predecessore.
3. I giudici restano in carica fino allo scadere del mandato. Tuttavia, essi continuano a svolgere le loro funzioni riguardanti i casi da loro iniziati, o che siano ancora pendenti, riguardo ai quali non vengono sostituiti dai giudici eletti successivamente.

Articolo 55

1. Se un giudice è cittadino di uno Stato che compare come parte in un caso sottoposto al giudizio della Corte, tale giudice mantiene il diritto a conoscere del caso.
2. Se uno dei giudici che si occupano di un caso è cittadino di uno degli Stati che sono parti in un certo caso, ogni altro Stato Parte nel caso può nominare una persona di sua scelta per svolgere nell'ambito della Corte le funzioni di giudice ad hoc.
3. Se tra i giudici che si occupano di un caso nessuno è cittadino di alcuno degli Stati che compaiono come parti del caso, ciascuno di tali Stati può nominare un giudice ad hoc.

4. Il giudice ad hoc deve possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 52.
5. Se un certo numero di Stati Parte della Convenzione hanno il medesimo interesse relativamente ad un singolo caso, tale gruppo va considerato parte unitaria ai fini delle norme precedenti. In caso di dubbio, è la Corte a decidere.

Articolo 56

Il quorum per le deliberazioni della Corte è di cinque giudici.

Articolo 57

La Commissione è rappresentata in tutti i casi portati davanti alla Corte.

Articolo 58

1. La sede della Corte viene decisa dagli Stati Parte della Convenzione nell'Assemblea Generale dell'Organizzazione; tuttavia la Corte può riunirsi nel territorio di ogni Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani quando la maggioranza dei giudici lo ritenga opportuno, previo consenso dello Stato interessato. La sede della Corte può essere modificata dagli Stati Parte della Convenzione con un voto adottato a maggioranza di due terzi.
2. La Corte dispone per la nomina del proprio Segretario.
3. Il Segretario della Corte ha il suo ufficio presso la sede della Corte; partecipa inoltre alle riunioni che la Corte dovesse tenere fuori dalla propria sede.

Articolo 59

La Corte dispone per la propria Segreteria. La Segreteria opera sotto la direzione del Segretario della Corte, secondo le norme amministrative del Segretariato Generale dell'Organizzazione per tutti gli aspetti non incompatibili con il carattere indipendente della Corte. Il personale della Segreteria della Corte è nominato dal Segretario generale dell'Organizzazione d'intesa con il Segretario della Corte.

Articolo 60

La Corte redige il proprio Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale e adotta il proprio regolamento.

SEZIONE 2 – COMPETENZE E FUNZIONI DELLA CORTE

Articolo 61

1. Solo gli Stati Parte e la Commissione hanno diritto a sottoporre un caso alla deliberazione della Corte.
2. Perché la Corte possa conoscere di un caso è necessario che siano state concluse le procedure di cui agli articoli 48 e 50.

Articolo 62

1. Uno Stato Parte può, al deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione alla presente Convenzione, o successivamente in ogni momento, dichiarare che riconosce come vincolante di pieno diritto, e senza necessità di accordi speciali, la giurisdizione della Corte su tutte le materie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione.
2. La suddetta dichiarazione può essere resa in modo incondizionato, oppure a condizione di reciprocità, per un periodo determinato o per casi specifici. Deve essere rivolta al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale ne trasmette copia agli altri Stati membri dell'Organizzazione e al Segretario della Corte.
3. La competenza della Corte si estende a tutti i casi riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che le siano sottoposti, a condizione che gli Stati che sono parti in causa riconoscano o abbiano riconosciuto tale competenza, con dichiarazione resa ai sensi del precedente paragrafo ovvero in forza di un accordo speciale.

Articolo 63

1. Se la Corte ritiene che vi sia stata una violazione di uno dei diritti o libertà tutelati dalla presente Convenzione, essa dispone che alla parte offesa sia assicurato il godimento del diritto o libertà violato. Se del caso, la Corte dispone la riparazione delle conseguenze del provvedimento o della situazione costituente violazione di tale diritto o libertà e che alla parte offesa sia corrisposto un giusto indennizzo.
2. In casi di estrema gravità e urgenza, quando necessario per evitare un danno irreparabile alle persone, la Corte adotta, nelle questioni che sta esaminando, le misure provvisorie che ritiene pertinenti. Per i casi non ancora sottoposti alla Corte, quest'ultima può agire su richiesta della Commissione.

Articolo 64

1. Gli Stati membri dell'Organizzazione possono consultare la Corte circa l'interpretazione della presente Convenzione o di altri trattati concernenti la tutela dei diritti umani negli Stati americani. Nell'ambito delle loro rispettive competenze, anche gli organi di cui al Capitolo X della Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, come emendata dal Protocollo di Buenos Aires, possono parimenti consultare la Corte.

2. La Corte, su richiesta di uno Stato dell'Organizzazione, può fornire a tale Stato pareri relativi alla compatibilità di qualunque sua legge nazionale con gli strumenti internazionali citati al paragrafo precedente.

Articolo 65

In occasione delle sessioni dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, la Corte sottopone alla considerazione dell'Assemblea un rapporto sul lavoro svolto nell'anno precedente. In esso vengono precisati, in particolare, i casi in cui uno Stato non ha dato esecuzione alle sentenze della Corte, avanzando in materia le opportune raccomandazioni.

SEZIONE 3 – PROCEDURA

Articolo 66

1. La Corte deve emettere sentenze motivate.
2. Se la sentenza non rispecchia in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ciascun giudice ha il diritto di allegare alla sentenza la propria opinione dissidente o separata.

Articolo 67

La sentenza della Corte è definitiva e non soggetta ad appello. In caso di disaccordo circa il significato o la portata della sentenza, la Corte, su richiesta di una delle parti, deve darne un'interpretazione, a condizione che la richiesta sia formulata entro novanta giorni dalla data di notifica della sentenza.

Articolo 68

1. Gli Stati Parte alla Convenzione si impegnano a dare esecuzione alla sentenza della Corte in tutti i casi in cui siano parti.
2. La parte della sentenza che dispone il risarcimento del danno può essere eseguita nel paese in questione secondo le procedure nazionali relative all'esecuzione delle sentenze contro lo Stato.

Articolo 69

Le parti in causa ricevono notifica della sentenza della Corte; la sentenza è trasmessa anche agli Stati Parte della Convenzione.

CAPITOLO IX – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 70

1. I giudici della Corte e i membri della Commissione, dal momento della loro elezione e per tutto il periodo in cui svolgono le loro funzioni, godono delle immunità proprie degli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali godono inoltre dei privilegi necessari allo svolgimento dei loro compiti.
2. In nessun caso i giudici della Corte e i membri della Commissione sono tenuti a rispondere di decisioni prese o opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 71

Il compito di giudice della Corte o di membro della Commissione è incompatibile con ogni altra attività che possa compromettere la loro indipendenza o imparzialità, secondo quanto precisato nei rispettivi statuti della Corte e della Commissione.

Articolo 72

I giudici della Corte e i membri della Commissione ricevono emolumenti e rimborsi delle spese di viaggio secondo le modalità e alle condizioni definite nei rispettivi statuti, con la dovuta considerazione dell'importanza della funzione e della necessità di mantenere la loro indipendenza. Emolumenti e rimborsi per spese di viaggio sono a carico del bilancio dell'Organizzazione degli Stati Americani, nel quale sono iscritte anche le spese della Corte e della sua Segreteria. A tale scopo, la Corte deve scrivere il proprio bilancio e sottoporlo per approvazione all'Assemblea Generale attraverso il Segretariato Generale. Quest'ultimo non può apportarvi modifiche.

Articolo 73

Se del caso, l'Assemblea Generale può, ma solo su richiesta della Commissione o della Corte, applicare sanzioni contro i membri della Commissione o i giudici della Corte quando ricorrono ragioni giustificabili per applicare le sanzioni previste dai rispettivi statuti. Un voto a maggioranza di due terzi degli Stati membri dell'Organizzazione è richiesto per decidere nel caso di membri della Commissione, mentre nel caso dei giudici della Corte è richiesto il voto di due terzi degli Stati Parte della presente Convenzione.

PARTE III – DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

CAPITOLO X – FIRMA, RATIFICA, RISERVE, EMENDAMENTI, PROTOCOLLI, DENUNCIA

Articolo 74

1. La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica o adesione di ciascuno Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani.
2. La ratifica o l'adesione alla Convenzione ha luogo con il deposito di uno strumento di ratifica o adesione presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione degli Stati

Americani. La Convenzione entra in vigore al deposito dell'undicesimo strumento di ratifica o adesione. Nei confronti degli Stati che ratificano o aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o adesione.

3. Il Segretario generale deve informare ogni Stato membro dell'Organizzazione dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 75

La presente Convenzione può essere oggetto di riserve solo in conformità con le disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969.

Articolo 76

1. Ogni Stato Parte direttamente, oppure la Commissione e la Corte per il tramite del Segretario generale, possono presentare all'Assemblea Generale, proposte di emendamento della Convenzione ed essa adotta le misure che ritiene appropriate.
2. Gli emendamenti entrano in vigore per gli Stati che li ratificano alla data in cui due terzi degli Stati Parte della Convenzione hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. Rispetto agli altri Stati Parte, gli emendamenti entrano in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.

Articolo 77

1. Secondo l'articolo 31, uno Stato Parte e la Commissione possono presentare proposte di protocolli aggiuntivi alla presente Convenzione alla considerazione degli Stati Parte in sede di Assemblea Generale, allo scopo di includere gradualmente altri diritti e libertà all'interno del sistema di protezione creato dalla presente Convenzione.

Articolo 78

1. Gli Stati Parte possono denunciare la presente Convenzione a decorrere dalla scadenza del quinto anno dalla data dell'entrata in vigore, con un preavviso di un anno. Notifica della denuncia deve essere inviata al Segretario generale dell'Organizzazione, che ne informa tutti gli Stati Parte.
2. La denuncia non produce l'effetto di liberare lo Stato in questione dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione rispetto ad atti che costituiscono violazioni delle norme della Convenzione posti in essere prima che la denuncia abbia prodotto effetto.

CAPITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE 1 – COMMISSIONE INTERAMERICANA PER I DIRITTI UMANI

Articolo 79

All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale, con atto scritto, richiede a ciascuno Stato membro dell'Organizzazione di presentare, entro un termine di novanta giorni, le sue candidature per l'elezione dei membri della Commissione interamericana per i diritti umani. Il Segretario generale deve predisporre una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e trasmetterla agli Stati membri dell'Organizzazione almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell'Assemblea Generale.

Articolo 80

I membri della Commissione sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra le candidature contenute nella lista di cui all'articolo 79. I candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati membri sono dichiarati eletti. Se dovessero rendersi necessarie più votazioni allo scopo di eleggere i membri della Commissione, i candidati che ricevono il minor numero di voti verrebbero eliminati in successione, secondo le modalità definite dall'Assemblea Generale.

SEZIONE 2 - CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI

Articolo 81

All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale, con atto scritto, richiede a ciascuno Stato Parte di presentare, entro un termine di novanta giorni, le sue candidature per l'elezione dei giudici della Corte interamericana dei diritti umani. Il Segretario generale deve predisporre una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e trasmetterla agli Stati Parte almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell'Assemblea Generale.

Articolo 82

I giudici della Corte sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale tra le candidature contenute nella lista di cui all'articolo 81. I candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte sono dichiarati eletti. Se dovessero rendersi necessarie più votazioni allo scopo di eleggere tutti i giudici della Corte, i candidati che ricevono il minor numero di voti verrebbero eliminati in successione, secondo le modalità definite dall'Assemblea Generale.

**PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL'UOMO
PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE**

Adottato l'8 giugno 1990

Preambolo

Gli Stati Parte Del Presente Protocollo

Considerando:

Che l'articolo 4 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo riconosce il diritto alla vita e limita l'applicazione della pena di morte

Che ogni persona gode del diritto inalienabile al rispetto della propria vita e che tale diritto non può essere negato per nessun motivo;

Che negli Stati americani vi è una tendenza favorevole all'abolizione della pena di morte;

Che l'applicazione della pena di morte produce conseguenze irreparabili, impedisce di sanare l'errore giudiziario e preclude ogni possibilità di cambiamento o di riabilitazione dell'imputato;

Che l'abolizione della pena di morte contribuisce ad assicurare una tutela più efficace del diritto alla vita;

Che è necessario giungere ad un accordo internazionale che comporti un'attuazione progressiva della Convenzione americana sui diritti dell'uomo, e

Che gli Stati Parte della Convenzione americana sui diritti dell'uomo hanno espresso il loro proposito di impegnarsi mediante un accordo internazionale, al fine di consolidare la prassi della non applicazione della pena di morte nel continente americano;

Hanno concordato di sottoscrivere il seguente:

**PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL'UOMO
PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE**

Articolo 1

Gli Stati Parte del presente Protocollo non applicano nel loro territorio la pena di morte ad alcuna persona sottoposta alla loro giurisdizione.

Articolo 2

1. Non è ammesso alcun tipo di riserva al presente Protocollo. Tuttavia, al momento della ratifica, o dell'adesione, gli Stati Parte del presente strumento possono dichiarare che, conformemente al diritto internazionale, si riservano il diritto di applicare la pena di morte in tempo di guerra per i reati estremamente gravi di natura militare.

2. Lo Stato Parte che formuli tale riserva deve comunicare, al momento della ratifica o della adesione, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani le disposizioni inerenti della propria legislazione nazionale, applicabili in tempo di guerra, di cui al paragrafo precedente.
3. Tale Stato Parte notifica al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani ciascun inizio o fine di uno stato di guerra in corso sul suo territorio.

Articolo 3

Il presente Protocollo resta aperto alla firma e alla ratifica o adesione di ciascuno Stato Parte della Convenzione americana sui diritti dell'uomo.

La ratifica del presente Protocollo o l'adesione al medesimo avviene mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso la Segreteria Generale della Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 4

Il presente Protocollo entra in vigore, per gli Stati che lo ratifichino o vi aderiscano, a decorrere dal deposito del corrispondente strumento di ratifica o di adesione presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA).

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL'UOMO RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

"Protocollo di San Salvador"

Adottato il 17 novembre 1988

Gli Stati Parte della Convenzione americana sui diritti dell'uomo "Patto di San José di Costa Rica",

riaffermando il loro proposito di rafforzare in questo Continente, nell'ambito delle istituzioni democratiche, un regime di libertà personale e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali;

riconoscendo che i diritti essenziali dell'uomo non nascono dal fatto di essere cittadino di un determinato Stato, bensì si basano sulle caratteristiche essenziali della persona umana e che tale circostanza giustifica una loro tutela internazionale che si espliciti mediante una convenzione atta a rafforzare o a coadiuvare la tutela fornita dal diritto interno degli Stati americani;

considerando la stretta relazione esistente tra i diritti economici, sociali e culturali e i diritti civili e politici e che queste diverse categorie di diritti costituiscono un insieme indissolubile basato sul riconoscimento della dignità della persona umana, ragion per cui, se ci si pone l'obiettivo di una loro piena realizzazione, richiedono una tutela e una promozione costanti, e la violazione di alcuni diritti, in favore della realizzazione di altri, non può mai essere giustificata;

riconoscendo i benefici che derivano dalla promozione e dallo sviluppo della cooperazione tra gli Stati e delle relazioni internazionali;

ricordando che, ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Convenzione americana sui diritti dell'uomo, l'ideale di un essere umano libero, scevro da timori e dalla miseria, può realizzarsi solo se si creano le condizioni che consentano ad ogni persona di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, così come dei propri diritti civili e politici;

tenendo presente che, sebbene i diritti economici, sociali e culturali fondamentali siano stati riconosciuti da precedenti strumenti internazionali, di portata sia locale che universale, è estremamente importante che tali diritti vengano riaffermati, potenziati, perfezionati e tutelati in modo tale che in America si possa giungere, sulla base del rispetto integrale dei diritti della persona, al consolidamento del regime di governo democratico rappresentativo, nonché del diritto delle sue popolazioni allo sviluppo, all'auto determinazione e alla facoltà di poter disporre liberamente della loro ricchezza e delle loro risorse naturali, e

considerando che la Convenzione americana sui diritti dell'uomo stabilisce che progetti di protocolli aggiuntivi a detta Convenzione possono essere sottoposti alla considerazione degli Stati Parte, riuniti in occasione dell'Assemblea Generale della Organizzazione degli Stati Americani, al fine di inserire progressivamente all'interno del regime di tutela della stessa altri diritti e altre libertà,

sono giunti ad un accordo in merito al seguente Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione americana sui diritti dell'uomo, "Protocollo di San Salvador":

Articolo 1 - Obbligo di adottare misure

Gli Stati Parte del presente Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione americana sui diritti dell'uomo si impegnano ad adottare le misure necessarie, sia di natura interna, sia mediante la cooperazione tra gli Stati, specialmente di tipo economico e tecnico, nella misura consentita dalle rispettive risorse disponibili, tenendo conto del loro diverso livello di sviluppo, al fine di giungere progressivamente, e in conformità con le rispettive legislazioni interne, alla piena osservanza dei diritti riconosciuti dal presente Protocollo.

Articolo 2 - Obbligo di emanare disposizioni di diritto interno

Qualora l'esercizio dei diritti sanciti dal presente Protocollo non fosse già garantito da disposizioni di legge o di altra natura, gli Stati Parte si impegnano ad adottare, in osservanza delle rispettive procedure costituzionali e del disposto del presente Protocollo, le misure, legislative o di altra natura, necessarie a rendere effettivi tali diritti.

Articolo 3 - Obbligo di non discriminazione

Gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti in esso enunciati, senza alcuna discriminazione dovuta a motivi legati alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alle opinioni politiche, o di qualsiasi altra natura, all'origine sociale, alla posizione economica, alla nascita o a qualsiasi altra condizione sociale.

Articolo 4 - Inammissibilità delle restrizioni

Nessun diritto riconosciuto o vigente in uno Stato in virtù della sua legislazione interna o di convenzioni internazionali può essere limitato o ridotto adducendo il pretesto di un riconoscimento mancato, o minore, da parte del presente Protocollo.

Articolo 5 - Portata delle restrizioni e limitazioni

Gli Stati Parte possono stabilire restrizioni e limitazioni al godimento e all'esercizio dei diritti stabiliti dal presente Protocollo unicamente attraverso leggi promulgate con l'intento di preservare il benessere generale all'interno di una società democratica, nella misura in cui dette restrizioni e limitazioni non contraddicano il proposito e la ragione d'essere dei diritti stessi.

Articolo 6 - Diritto al lavoro

1. Tutti hanno diritto al lavoro, ovvero all'opportunità di ottenere i mezzi per condurre una vita dignitosa e rispettabile mediante lo svolgimento di un'attività lecita, liberamente scelta o accettata.
2. Gli Stati Parte si impegnano ad adottare le misure che garantiscano piena efficacia al diritto al lavoro, in particolar modo quelle relative al conseguimento della piena occupazione, all'orientamento vocazionale e allo sviluppo di progetti di formazione tecnico-professionale, in particolar modo quelli rivolti ai disabili. Gli Stati Parte si impegnano altresì ad eseguire e a potenziare i programmi che contribuiscono a garantire un'assistenza familiare adeguata, in modo tale che le donne possano godere dell'effettiva opportunità di esercitare il proprio diritto al lavoro.

Articolo 7 - Condizioni di lavoro giuste, eque e soddisfacenti

Gli Stati Parte del presente Protocollo riconoscono che il diritto al lavoro cui fa riferimento l'articolo precedente presuppone che tutti possano usufruire di tale diritto in condizioni giuste, eque e soddisfacenti. A tal fine detti Stati garantiscono in particolar modo all'interno delle rispettive legislazioni nazionali:

- a. una remunerazione che assicuri come minimo a tutti i lavoratori condizioni di vita decorose per sé e per i propri familiari e una retribuzione equa ed uguale a parità di lavoro svolto, senza alcuna distinzione;
- b. il diritto di ogni lavoratore a seguire la propria vocazione e a dedicarsi all'attività che risponde meglio alle sue aspettative e a cambiare lavoro, nel rispetto delle rispettive normative nazionali;
- c. il diritto del lavoratore alla promozione o alla mobilità verticale nell'ambito del proprio lavoro, al cui fine viene tenuto conto delle qualifiche, della competenza, dell'integrità e dell'anzianità di servizio;
- d. la stabilità dell'occupazione, compatibilmente con la natura di ciascun mestiere o professione, e con i casi di licenziamento per giusta causa. Nei casi di licenziamento ingiustificato, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento o al reinserimento nel posto di lavoro o a qualsiasi altra indennità prevista dalla legislazione nazionale;
- e. la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- f. il divieto per i minori di 18 anni di svolgere un lavoro notturno o lavori insalubri o pericolosi e, in generale, qualsiasi lavoro possa mettere a repentaglio la loro salute, la loro sicurezza o moralità. Qualora si tratti di minori di 16 anni, la giornata di lavoro deve essere subordinata alle disposizioni relative all'obbligo scolastico e non può in nessun caso costituire un impedimento alla frequenza scolastica, o una limitazione alla possibilità di beneficiare dell'istruzione ricevuta;
- g. una limitazione ragionevole delle ore di lavoro, sia quotidiane che settimanali. La durata della giornata lavorativa è minore nei casi di lavori pericolosi, usuranti o notturni;
- h. il riposo, il diritto ad usufruire del tempo libero, le ferie pagate, così come la remunerazione dei giorni di festività nazionale.

Articolo 8 - Diritti sindacali

1. Gli Stati Parte garantiscono:

- a. il diritto dei lavoratori ad organizzare dei sindacati e ad affiliarsi a quello di loro scelta, per la tutela e la promozione dei loro interessi. Come estensione di tale diritto, gli Stati Parte consentono ai sindacati di costituire federazioni e confederazioni nazionali e di associarsi a quelle già esistenti, nonché di dar vita ad organizzazioni sindacali internazionali e di affiliarsi a quella di loro scelta. Gli Stati Parte consentono anche il libero funzionamento dei sindacati, delle federazioni e delle confederazioni;

- b. il diritto di sciopero.
- 2. L'esercizio dei diritti enunciati in precedenza può essere soggetto solo alle limitazioni e alle restrizioni previste dalla legge, sempre che dette restrizioni siano quelle proprie di una società democratica, siano necessarie a salvaguardare l'ordine pubblico, a tutelare la salute o la morale pubbliche, nonché i diritti e le libertà degli altri. I membri delle forze armate e della polizia, così come quelli degli altri servizi pubblici essenziali, sono soggetti alle limitazioni e alle restrizioni imposte dalla legge.
- 3. Nessuno può essere obbligato ad iscriversi ad un sindacato.

Articolo 9 - Diritto alla sicurezza sociale

- 1. Ogni persona ha diritto alla sicurezza sociale per tutelarsi dalle conseguenze della vecchiaia e della disabilità che le impediscano, dal punto di vista fisico o mentale, di condurre una vita dignitosa. In caso di morte del beneficiario, le prestazioni della sicurezza sociale vengono erogate alle persone a suo carico.
- 2. Nei casi di persone attive, il diritto alla sicurezza sociale copre come minimo l'assistenza sanitaria e un'indennità, o il pensionamento, nei casi di incidenti sul lavoro o di malattie professionali e, nel caso in cui si tratti di donne, il congedo di maternità pagato nel periodo precedente e successivo al parto.

Articolo 10 - Diritto alla salute

- 1. Tutti hanno diritto alla salute, intesa come godimento del più elevato livello di benessere fisico, mentale e sociale.
- 2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla salute, gli Stati Parte si impegnano a riconoscere la salute come bene pubblico e, nello specifico, ad adottare le seguenti misure per garantire tale diritto:
 - a. l'assistenza sanitaria di base, intendendo con tale espressione l'assistenza sanitaria essenziale accessibile a tutti, singoli individui e famiglie;
 - b. l'estensione dei benefici derivanti dai servizi di assistenza sanitaria a tutti gli individui sottoposti alla giurisdizione dello Stato;
 - c. l'immunizzazione totale dalle principali malattie infettive;
 - d. la prevenzione e la cura delle malattie endemiche, professionali e di altra natura;
 - e. l'educazione della popolazione alla prevenzione e alla cura dei problemi di salute, e
 - f. la soddisfazione delle esigenze sanitarie dei gruppi esposti a un rischio più elevato, o delle fasce di popolazione rese maggiormente vulnerabili da condizioni di povertà.

Articolo 11 - Diritto ad un ambiente sano

1. Tutti hanno diritto a vivere in un ambiente sano e ad avere accesso ai servizi pubblici di base.
2. Gli Stati Parte promuovono la tutela, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente.

Articolo 12 - Diritto all'alimentazione

1. Tutti hanno diritto ad una nutrizione adeguata che garantisca loro la possibilità di godere del livello più elevato possibile di sviluppo fisico, emotivo e intellettuale.
2. Gli Stati Parte, con l'obiettivo di rendere effettivo questo diritto e di eliminare il problema della denutrizione, si impegnano a perfezionare i metodi di produzione, approvvigionamento e distribuzione degli alimenti e, a tal fine, si impegnano a promuovere una maggiore cooperazione internazionale a sostegno delle politiche nazionali adottate in materia.

Articolo 13 - Diritto all'educazione

1. Tutti hanno diritto all'educazione.
2. Gli Stati Parte del presente Protocollo concordano sull'opportunità che l'educazione si orienti verso il pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e che rafforzi il rispetto dei diritti umani, il pluralismo ideologico, le libertà fondamentali, la giustizia e la pace. Parimenti, sono concordi nel riconoscere che l'educazione debba rendere tutti in grado di partecipare in modo effettivo ad una società democratica e pluralista, di guadagnarsi un'esistenza dignitosa, di favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni e tra i vari gruppi etnici o religiosi e di promuovere le attività a favore del mantenimento della pace.
3. Gli Stati Parte del presente Protocollo riconoscono che, al fine di conseguire il pieno esercizio del diritto all'educazione:
 - a. la scuola primaria dovrebbe essere obbligatoria e accessibile a tutti gratuitamente;
 - b. la scuola secondaria, nelle sue diverse tipologie, ivi comprese le scuole di indirizzo tecnico e professionale, deve essere generalmente accessibile a tutti attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi appropriati, e, in particolar modo, mediante l'introduzione progressiva dell'istruzione gratuita;
 - c. la scuola superiore deve essere parimenti accessibile a tutti, a seconda delle capacità individuali, attraverso tutti i mezzi opportuni e, in particolar modo, mediante l'introduzione progressiva dell'istruzione gratuita;
 - d. l'educazione di base deve essere incoraggiata o intensificata, per quanto possibile, per coloro che non hanno seguito o completato l'intero ciclo dell'istruzione primaria;

- e. devono essere stabiliti programmi di educazione differenziata per i disabili al fine di fornire un'istruzione speciale e una formazione adeguata a coloro che sono afflitti da impedimenti fisici o da carenze mentali.
4. Conformemente alla legislazione interna degli Stati Parte, i genitori hanno diritto a scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli, sempre che tale educazione sia conforme ai principi summenzionati.
 5. Nulla di quanto disposto dal presente Protocollo deve essere interpretato come una restrizione della libertà dei privati cittadini e degli enti di stabilire e di dirigere istituti di insegnamento, nella piena osservanza della legislazione interna degli Stati Parte.

Articolo 14 - Diritto ai benefici della cultura

1. Gli Stati Parte del presente protocollo riconoscono il diritto di tutti a:
 - a. partecipare alla vita culturale e artistica della comunità;
 - b. godere dei benefici del progresso scientifico e tecnologico;
 - c. beneficiare della tutela degli interessi morali e materiali che spettano loro in ragione delle produzioni scientifiche, letterarie o artistiche delle quali siano autori;
2. Tra le misure che gli Stati Parte del presente Protocollo debbono adottare per garantire il pieno esercizio di questo diritto figurano quelle necessarie alla conservazione, allo sviluppo e alla diffusione della scienza, della cultura e dell'arte.
3. Gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano a rispettare la libertà indispensabile allo svolgimento della ricerca scientifica e dell'attività creativa.
4. Gli Stati Parte del presente Protocollo riconoscono i benefici che derivano dalla promozione e dallo sviluppo della cooperazione e delle relazioni internazionali nei settori della scienza, dell'arte, della cultura e, in tal senso, si impegnano a favorire una maggiore cooperazione in detti settori.

Articolo 15 - Diritto alla formazione e alla protezione della famiglia

1. La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e deve essere tutelata dallo Stato che deve vigilare affinché si realizzi il miglioramento delle sue condizioni morali e materiali.
2. Tutti hanno diritto a costituire una famiglia e ad esercitare tale diritto ai sensi del disposto della legislazione interna.
3. Gli Stati Parte si impegnano mediante il presente Protocollo a fornire un'adeguata protezione al nucleo familiare e in particolar modo a:
 - a. concedere un'assistenza e un aiuto speciali alla madre prima del parto e per un lasso di tempo ragionevole successivamente ad esso;

- b. garantire ai bambini un'alimentazione adeguata, sia durante il periodo dell'allattamento che durante l'età scolare;
- c. adottare misure speciali per la tutela degli adolescenti al fine di garantire la piena maturazione delle loro capacità fisiche, intellettuali e morali;
- d. istituire programmi speciali di formazione familiare al fine di contribuire alla creazione di un ambiente stabile e positivo nel quale i bambini possano percepire ed elaborare i valori della comprensione, della solidarietà, del rispetto e della responsabilità.

Articolo 16 - Diritto all'infanzia

Ogni bambino, indipendentemente dalla sua origine familiare, ha diritto alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore, che devono essergli fornite dalla sua famiglia, dalla società e dallo Stato. Qualsiasi bambino ha diritto a crescere sotto la tutela dei propri genitori e con la protezione da loro offerta; a meno che non si verifichino circostanze eccezionali, riconosciute a livello giudiziario, un bambino piccolo non deve essere separato dai suoi genitori. Ciascun bambino ha diritto ad un'istruzione gratuita e obbligatoria, almeno nella fase elementare, e a poter proseguire la propria formazione fino a giungere ai livelli più elevati del sistema educativo.

Articolo 17 - Tutela degli anziani

Ogni persona ha diritto ad una protezione speciale in età avanzata. In questa ottica, gli Stati Parte si impegnano ad adottare in modo progressivo le misure necessarie affinché tale diritto possa essere attuato e, in particolar modo, a:

- a. fornire strutture adeguate, nonché vitto e assistenza medica specializzata, alle persone anziane che ne siano carenti e che non siano in condizioni di provvedervi autonomamente;
- b. intraprendere programmi lavorativi specificamente rivolti a concedere agli anziani la possibilità di realizzare un'attività produttiva commisurata alle loro capacità, rispettandone le vocazioni e i desideri;
- c. incoraggiare la formazione di organizzazioni sociali destinate a migliorare la qualità di vita degli anziani.

Articolo 18 - Tutela dei disabili

Chiunque sia colpito da un diminuzione delle proprie capacità fisiche o mentali ha diritto a ricevere un'attenzione speciale al fine di raggiungere il massimo sviluppo della propria personalità. In vista della realizzazione di tale obiettivo, gli Stati Parte si impegnano ad adottare le misure necessarie e, in particolar modo, a:

- a. dare esecuzione a programmi specifici destinati a mettere a disposizione dei portatori di handicap le risorse e l'ambiente necessari al raggiungimento di tale obiettivo, tra cui programmi lavorativi adeguati alle loro capacità e che devono essere accettati liberamente dai disabili o, se del caso, dai loro rappresentanti legali;

- b. fornire una formazione speciale ai familiari dei disabili, al fine di coadiuvarli nel tentativo di risolvere i problemi di convivenza e di trasformarli in agenti attivi dello sviluppo fisico, mentale ed emotivo dei loro congiunti;
- c. inserire in via prioritaria nei propri piani di sviluppo urbanistico l'esame di soluzioni alle esigenze specifiche dei disabili;
- d. incoraggiare la formazione di organizzazioni sociali in cui i portatori di handicap siano aiutati a vivere un'esistenza più piena.

Articolo 19 - Mezzi di protezione

1. Gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano a presentare periodicamente, conformemente al disposto del presente articolo e ai sensi delle norme appositamente formulate al riguardo dall'Assemblea Generale della Organizzazione degli Stati Americani, delle relazioni in merito alle misure progressive da essi adottate al fine di garantire il dovuto rispetto dei diritti sanciti dal Protocollo stesso.
2. Tutte le summenzionate relazioni vengono presentate al Segretario generale della Organizzazione degli Stati Americani che le trasmette al Consiglio Interamericano economico e sociale e al Consiglio Interamericano per l'educazione, la scienza e la cultura, affinché detti organismi le esaminino in osservanza del disposto del presente articolo. Il Segretario generale invia una copia di tali relazioni alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani.
3. Il Segretario generale della Organizzazione degli Stati Americani trasmette altresì alle organizzazioni specializzate del sistema interamericano, delle quali siano membri gli Stati Parte del presente Protocollo, copie delle relazioni inviate, o delle parti di esse che abbiano attinenza con le materie di competenza di dette organizzazioni, così come stabilito dai rispettivi strumenti costitutivi.
4. Le organizzazioni specializzate del sistema interamericano possono presentare al Consiglio Interamericano economico e sociale e al Consiglio interamericano per l'educazione, la scienza e la cultura delle relazioni relative all'osservanza delle disposizioni del presente Protocollo nei settori di loro competenza.
5. Le relazioni annuali presentate all'Assemblea Generale dal Consiglio Interamericano economico e sociale e dal Consiglio Interamericano per l'educazione, la scienza e la cultura contengono una sintesi delle informazioni inviate dagli Stati Parte del presente Protocollo e dalle organizzazioni specializzate in merito alle misure progressive adottate al fine di garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dal Protocollo stesso e delle raccomandazioni di carattere generale ritenute rilevanti al riguardo.
6. Nel caso in cui i diritti stabiliti dal punto a) dell'articolo 8 e dall'articolo 13 venissero violati da un'azione imputabile direttamente ad uno Stato Parte del presente Protocollo, tale situazione potrebbe dar luogo, mediante l'intervento della Commissione Interamericana per i Diritti Umani e, nei casi in cui ciò sia previsto, della Corte Interamericana dei diritti dell'uomo, all'applicazione del sistema delle petizioni individuali regolato dagli articoli da 44 a 51 e da 61 a 69 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo.

7. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, la Commissione Interamericana per i Diritti Umani può formulare le osservazioni e le raccomandazioni che consideri opportune in merito alla situazione dei diritti economici, sociali e culturali sanciti dal presente Protocollo in tutti gli Stati Parte o in alcuni di essi, con la possibilità di inserire tali osservazioni e raccomandazioni all'interno della relazione annuale indirizzata all'Assemblea Generale o, a seconda di ciò che ritiene più opportuno, in una relazione speciale.
8. I Consigli e la Commissione Interamericana per i Diritti Umani, nell'esercizio delle funzioni conferite loro dal presente articolo, tengono conto della natura progressiva dell'osservanza dei diritti oggetto di tutela ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 20 - Riserve

Gli Stati Parte possono formulare riserve in merito ad una o a più disposizioni specifiche del presente Protocollo al momento della firma, della ratifica e dell'adesione ad esso, sempre che non siano incompatibili con l'oggetto e con il fine del Protocollo stesso.

Articolo 21 - Firma, ratifica o adesione

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma e alla ratifica o adesione di ogni Stato Parte della Convezione americana sui diritti dell'uomo.
2. La ratifica del presente Protocollo o l'adesione al medesimo si effettuano mediante il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso la Segretaria Generale della Organizzazione degli Stati Americani.
3. Il Protocollo entra in vigore successivamente al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione da parte di undici Stati.
4. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri della Organizzazione dell'entrata in vigore del Protocollo.

Articolo 22 - Inserimento di altri diritti ed estensione di quelli riconosciuti

1. Ogni Stato Parte e la Commissione Interamericana per i Diritti Umani possono sottoporre alla considerazione degli Stati Parte, riuniti in occasione dell'Assemblea Generale, proposte di emendamenti al fine di inserire il riconoscimento di altri diritti e libertà, o di estendere i diritti e le libertà riconosciuti dal presente Protocollo.
2. Gli emendamenti entrano in vigore per gli Stati che li ratificano il giorno in cui viene depositato lo strumento di ratifica corrispondente al numero di Stati che costituisce i due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo. Quanto al resto degli Stati Parte, detti emendamenti entrano in vigore il giorno in cui vengono depositati i rispettivi strumenti di ratifica.

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI SULLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Adottata il 19 ottobre 2000

Preambolo

Riaffermando la necessità di garantire il rispetto e il pieno godimento delle libertà individuali e i diritti fondamentali degli esseri umani attraverso uno stato di diritto;

Consapevoli del fatto che il consolidamento e lo sviluppo della democrazia dipendono dall'esistenza della libertà di espressione;

Persuasi che il diritto alla libertà di espressione è essenziale per lo sviluppo della conoscenza e della comprensione tra i popoli, che conduce ad una vera comprensione e cooperazione tra le nazioni dell'emisfero;

Convinti che ostacolando il libero dibattito e lo scambio di idee e di opinioni si limita la libertà di espressione e l'effettivo sviluppo del processo democratico;

Convinti che garantendo il diritto di accesso all'informazione in possesso dello Stato si ottiene una maggiore trasparenza degli atti governativi e il rafforzamento delle istituzioni democratiche;

Ricordando che la libertà di espressione costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dalla Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell'Uomo e dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Risoluzione 59 (1) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dalla Risoluzione 104 adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici, nonché da altri strumenti internazionali e dalle costituzioni nazionali;

Riconoscendo che i principi sanciti dall'articolo 13 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo costituiscono il contesto giuridico al quale sono soggetti gli Stati Membri della Organizzazione degli Stati Americani;

Riaffermando l'articolo 13 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo che stabilisce che il diritto alla libertà di espressione comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee, indipendentemente dai confini, e utilizzando qualsiasi mezzo di trasmissione;

Considerando l'importanza della libertà di espressione per lo sviluppo e la tutela dei diritti umani, il ruolo fondamentale che le attribuisce la Commissione Interamericana per i Diritti Umani e il pieno appoggio conferito dal Vertice delle Americhe tenutosi a Santiago del Cile alla istituzione dell'Ufficio del Relatore Speciale sulla Libertà di Espressione, in quanto strumento fondamentale per la tutela di questo diritto nel mondo;

Riconoscendo che la libertà di stampa è essenziale per la realizzazione del pieno ed effettivo esercizio della libertà di espressione ed è strumento indispensabile per il funzionamento della democrazia rappresentativa, attraverso la quale i cittadini esercitano il loro diritto a ricevere, diffondere e ricercare informazioni;

Riaffermando che i principi della Dichiarazione di Chapultepec costituiscono un documento fondamentale che prevede le garanzie e la difesa della libertà di espressione, la libertà e l'indipendenza della stampa e il diritto all'informazione;

Considerando che la libertà di espressione non è una concessione degli Stati, bensì un diritto fondamentale;

Riconoscendo la necessità di proteggere effettivamente la libertà di espressione nelle Americhe, la Commissione Interamericana per i Diritti Umani, a sostegno dell'Ufficio del Relatore Speciale sulla Libertà di Espressione, adotta la seguente Dichiarazione di Principi:

PRINCIPI

1. La libertà di espressione, in tutte le sue forme e manifestazioni, è un diritto fondamentale e inalienabile, proprio di tutte le persone. Inoltre, costituisce un requisito indispensabile per l'esistenza stessa di una società democratica.
2. Tutti hanno il diritto di ricercare, ottenere e diffondere informazioni e opinioni liberamente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo. Tutti devono poter contare sulla parità di opportunità per ottenere, ricercare e divulgare informazioni mediante qualsiasi mezzo di comunicazione senza discriminazioni, per nessun motivo, ivi compresi quelli di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, origine nazionale o sociale, posizione economica, nascita o qualsiasi altra condizione sociale.
3. Ogni persona ha diritto ad accedere ad informazioni riguardanti sé stessa, o i suoi beni, liberamente e in forma non onerosa, siano esse contenute in banche dati, registri pubblici o privati e, se necessario, ad aggiornarle, modificarle e/o emendarle.
4. L'accesso alle informazioni in possesso dello Stato è un diritto fondamentale degli individui. Gli Stati sono obbligati a garantire l'esercizio di tale diritto. Questo principio ammette solo delle limitazioni eccezionali che devono essere stabilite preliminarmente per legge nel caso in cui esista un pericolo reale e imminente che minacci la sicurezza nazionale all'interno delle società democratiche.
5. La censura preventiva, l'interferenza o la pressione, diretta o indiretta, esercitate su qualsiasi tipo di espressione, opinione, o informazione diffusa attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione verbale, scritto, artistico, visivo o elettronico, devono essere proibite per legge. Le limitazioni alla libera circolazione di idee e opinioni, così come l'imposizione arbitraria di informazioni e la creazione di ostacoli al libero flusso delle informazioni, violano il diritto alla libertà di espressione.
6. Tutti hanno diritto a comunicare le loro opinioni con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo. L'iscrizione obbligatoria ad un albo professionale, così come il requisito del possesso di un titolo universitario per l'esercizio della libera attività giornalistica, costituiscono una restrizione illegittima alla libertà di espressione. L'attività giornalistica deve essere retta da comportamenti etici che non possono essere in nessun caso imposti dallo Stato.

7. Condizionamenti privi della libertà di espressione da parte degli Stati, come la veridicità, la tempestività o l'imparzialità sono incompatibili con il diritto alla libertà di espressione riconosciuto dagli strumenti internazionali.
8. Qualsiasi comunicatore sociale ha diritto a tutelare la riservatezza delle sue fonti di informazione, dei suoi appunti e dei suoi archivi personali e professionali.
9. L'assassinio, il sequestro, l'intimidazione, le minacce rivolte ai comunicatori sociali, nonché la distruzione materiale dei mezzi di comunicazione violano i diritti fondamentali delle persone e limitano fortemente la libertà di espressione. E' dovere degli Stati prevenire e indagare su tali fatti, punire i loro autori e garantire alle vittime un adeguato risarcimento.
10. Le leggi sulla privacy non devono inibire né restringere la ricerca e la divulgazione di informazioni di pubblico interesse. La tutela della reputazione personale deve essere garantita solo mediante sanzioni civili, nei casi in cui la persona offesa sia un funzionario pubblico, una persona pubblica, o un privato cittadino che si sia inserito volontariamente in questioni di pubblico interesse. Inoltre, in questi casi, deve essere provato che il comunicatore, nel diffondere le notizie, abbia avuto l'intenzione di infliggere un danno, o la piena consapevolezza di diffondere notizie false, o che si sia comportato con manifesta negligenza nella ricerca della veridicità o della falsità delle stesse.
11. I funzionari pubblici sono soggetti ad un maggior controllo da parte della società. Le leggi che penalizzano l'espressione offensiva rivolta a funzionari pubblici, generalmente note come "leggi di *desacato*", attentano alla libertà di espressione e al diritto all'informazione.
12. I monopoli o gli oligopoli nella proprietà e nel controllo dei mezzi di comunicazione devono essere soggetti a leggi anti-trust in quanto, restringendo la pluralità e la diversità assicurate dal pieno esercizio del diritto all'informazione dei cittadini, attentano alla democrazia. Dette leggi non devono in nessun caso riferirsi esclusivamente al settore dei mezzi di comunicazione. Le concessioni di frequenze per le trasmissioni radio-televisive devono tener conto di criteri democratici che garantiscano pari opportunità di accesso per tutti.
13. L'uso del potere e delle risorse pubbliche da parte dello Stato, la concessione di privilegi doganali, l'assegnazione arbitraria e discriminatoria di pubblicità ufficiale e di crediti governativi, il conferimento di frequenze radio-televisive con l'obiettivo di esercitare pressioni e di punire, o premiare, e privilegiare i comunicatori sociali e i mezzi di comunicazione in funzione delle loro linee informative attentano alla libertà di espressione e devono essere espressamente vietati dalla legge. I mezzi di comunicazione hanno il diritto di svolgere il loro lavoro in modo indipendente. Pressioni dirette o indirette volte a mettere a tacere l'opera informativa svolta dai comunicatori sociali sono incompatibili con la libertà di espressione.

CONVENZIONE INTERAMERICANA SULLA PREVENZIONE, LA PUNIZIONE E L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

"Convenzione di Belem Do Para"

Adottata il 9 giugno 1994

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

Riconoscendo che il rispetto illimitato dei diritti umani è stato sancito dalla Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell'Uomo e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e riaffermato da altri strumenti internazionali e regionali;

Affermando che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e limita, in tutto o in parte, il riconoscimento, il godimento e l'esercizio di tale diritti e libertà da parte delle donne;

Preoccupati per il fatto che la violenza contro le donne rappresenta un'offesa alla dignità umana e una manifestazione dei rapporti di potere tradizionalmente impari tra uomini e donne;

Ricordando la Dichiarazione sull'eliminazione della Violenza contro le Donne, adottata dalla Venticinquesima Assemblea delle Delegate della Commissione Interamericana delle Donne, e affermando che la violenza contro le donne pervade tutti i settori della società, indipendentemente da questioni di classe, razza o gruppi etnici, reddito, cultura, livello di educazione, età o religione e ne colpisce le stesse fondamenta;

Convinti del fatto che l'eliminazione della violenza contro le donne costituisce una condizione indispensabile per il loro sviluppo individuale e sociale e per la loro piena e paritaria partecipazione a tutti gli aspetti della vita, e

Convinti del fatto che l'adozione di una convenzione per prevenire, punire ed eliminare qualsiasi forma di violenza contro le donne nell'ambito della Organizzazione degli Stati Americani rappresenta un contributo positivo alla tutela dei diritti delle donne e all'eliminazione delle situazioni di violenza che possono riguardarle,

Hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I - DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione deve essere intesa come violenza contro le donne qualsiasi azione o comportamento, basato sul genere, che causi morte, danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica, alle donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata.

Articolo 2

Con l'espressione violenza contro le donne si intende un tipo di comportamento che comprende la violenza fisica, quella sessuale, e quella psicologica:

- a. che si verifichi nel contesto familiare, o all'interno del nucleo domestico, o nell'ambito di qualsiasi altro rapporto interpersonale, indipendentemente dal fatto che l'aggressore condivida, o abbia condiviso, lo stesso domicilio con la donna in questione, e che comprende, fra l'altro, lo stupro, il maltrattamento e l'abuso sessuale;
- b. che avvenga all'interno della comunità e che sia perpetrato da chiunque e che comprenda, tra l'altro, lo stupro, l'abuso sessuale, la tortura, la tratta di persone, la prostituzione forzata, il sequestro e le molestie sessuali sul luogo di lavoro o in contesti legati alla sfera dell'istruzione, in ambito sanitario o in qualsiasi altro luogo, e
- c. che sia perpetrato o tollerato dallo Stato o da suoi agenti, indipendentemente dal luogo dove si verifica.

CAPITOLO II - DIRITTI TUTELATI

Articolo 3

Tutte le donne hanno diritto ad una vita libera dalla violenza, sia nel contesto pubblico che in quello privato.

Articolo 4

Tutte le donne hanno diritto al riconoscimento, al godimento, all'esercizio e alla tutela di tutti i diritti umani e delle libertà sancite dagli strumenti esistenti a livello locale e internazionale relativi ai diritti umani. Tali diritti comprendono, tra gli altri:

- a. il diritto al rispetto della propria vita;
- b. il diritto al rispetto della propria integrità fisica, psichica e morale;
- c. il diritto alla libertà e alla sicurezza personali;
- d. il diritto a non essere sottoposte a torture;
- e. il diritto al rispetto della dignità inerente alla propria persona e alla tutela della propria famiglia;
- f. il diritto ad un'equa protezione dinanzi alla legge;
- g. il diritto ad un ricorso semplice e rapido ai tribunali competenti, che le protegga da atti che violino i loro diritti;
- h. il diritto alla libertà di associazione;
- i. il diritto alla libertà di professare la propria religione e il proprio credo nell'ambito della legge, e
- j. il diritto ad avere pari opportunità di accesso alle funzioni pubbliche del proprio paese e a partecipare alla gestione della cosa pubblica, ivi compresi i processi decisionali.

Articolo 5

Tutte le donne hanno diritto al libero e pieno esercizio dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e possono contare sulla tutela completa di tali diritti sanciti dagli strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale relativi ai diritti umani. Gli Stati Parte riconoscono che la violenza contro le donne impedisce e annulla l'esercizio di tali diritti.

Articolo 6

Il diritto di ogni donna ad una vita libera dalla violenza comprende, tra gli altri:

- a. il diritto della donna ad essere libera da qualsiasi forma di discriminazione, e
- b. il diritto della donna ad essere valutata ed educata liberamente rispetto ai modelli comportamentali stereotipati e alle pratiche sociali e culturali basate su concetti di inferiorità o di subordinazione.

CAPITOLO III - DOVERI DELLO STATO

Articolo 7

Gli Stati Parte condannano tutte le forme di violenza contro le donne e sono concordi nell'adottare, utilizzando tutti i mezzi adeguati e senza temporeggiamenti, politiche orientate a prevenire, punire ed eliminare tali violenze e, pertanto, si impegnano a:

- a. astenersi da qualsiasi atto o pratica di violenza contro le donne e a vigilare affinché le autorità, i funzionari, il personale, gli agenti e le istituzioni si comportino conformemente a tale obbligo;
- b. agire con la diligenza dovuta per prevenire, condurre indagini e punire la violenza contro le donne;
- c. inserire all'interno della propria legislazione interna norme penali, civili e amministrative, nonché quelle di altra natura che siano necessarie a prevenire, punire ed eliminare la violenza contro le donne e ad adottare le misure amministrative adeguate;
- d. adottare misure giuridiche volte a intimare all'aggressore di astenersi dal molestare, intimidire, minacciare, danneggiare o mettere in pericolo la vita delle donne in qualsiasi modo che attenti alla loro integrità o che metta a repentaglio la loro proprietà;
- e. adottare tutte le misure opportune, ivi comprese quelle di tipo legislativo, al fine di modificare o abolire leggi e regolamenti vigenti, o di modificare pratiche legali o consuetudinarie tali da sostenere la persistenza o la tolleranza, della violenza contro le donne.
- f. istituire procedure legali giuste ed efficaci per le donne che siano state sottoposte a violenza, che prevedano, tra l'altro, misure di tutela, un giusto processo e la possibilità di accedere efficacemente a tali procedure;
- g. istituire i meccanismi giudiziari e amministrativi necessari a garantire che la donna oggetto di violenza abbia effettivo accesso ad un risarcimento, alla riparazione del danno o ad altri mezzi compensatori equi ed efficaci, e
- h. adottare le disposizioni legislative, o di altra natura, necessarie a rendere efficace la presente Convenzione.

Articolo 8

Gli Stati Parte sono concordi nell'adottare, in modo progressivo, misure specifiche, che comprendano programmi volti a:

- a. promuovere la conoscenza e l'osservanza del diritto delle donne ad una vita libera dalla violenza, al rispetto e alla tutela dei loro diritti umani;
- b. modificare i modelli socio-culturali e comportamentali di uomini e donne, prevedendo la progettazione di programmi di educazione formali e informali adeguati ad ogni livello del processo educativo, al fine di contrastare pregiudizi, consuetudini e qualsiasi altro tipo di prassi basate sulla premessa dell'inferiorità o superiorità di uno qualsiasi dei generi, o sui ruoli stereotipati per l'uomo e per la donna, tali da legittimare o inasprire la violenza contro le donne;

- c. promuovere l'educazione e la formazione di tutti coloro che sono coinvolti nell'amministrazione della giustizia, del personale di polizia e di tutti gli altri funzionari incaricati dell'applicazione della legge, nonché dei responsabili dell'applicazione delle politiche finalizzate alla prevenzione, punizione ed eliminazione della violenza contro le donne;
- d. fornire gli adeguati servizi specializzati volti a garantire alle donne che sono state oggetto di violenza l'attenzione necessaria, da parte di enti del settore pubblico e privato, ivi compresi rifugi, servizi di consulenza per tutta la famiglia e, se del caso, la cura e la custodia dei minori colpiti;
- e. promuovere e sostenere programmi di educazione, governativi e privati, destinati a sensibilizzare il pubblico in merito ai problemi collegati alla violenza contro le donne, i rimedi legali e i risarcimenti dovuti;
- f. offrire alle donne che sono state oggetto di violenze l'accesso a programmi efficaci di riabilitazione e di formazione che consentano loro di prendere parte pienamente alla vita pubblica, privata e sociale;
- g. incoraggiare i mezzi di comunicazione ad elaborare sistemi di diffusione adeguati che contribuiscano ad eliminare la violenza contro le donne in tutte le sue forme e ad aumentare il rispetto nei confronti della dignità delle donne;
- h. garantire la ricerca e l'elaborazione di statistiche e di tutte le altre informazioni di interesse sulle cause, le conseguenze e la frequenza della violenza contro le donne, al fine di valutare l'efficacia delle misure volte a prevenire, punire ed eliminare la violenza contro le donne e a formulare e applicare tutti i cambiamenti necessari, e
- i. promuovere la cooperazione internazionale finalizzata allo scambio di idee e di esperienze e l'esecuzione di programmi volti a tutelare le donne che sono state vittime di violenze.

Articolo 9

Ai fini dell'adozione delle misure cui fa riferimento il presente capitolo, gli Stati Parte tengono in particolare considerazione la situazione di vulnerabilità alla violenza che può caratterizzare alcune donne a causa, tra l'altro, della loro razza, o della loro appartenenza etnica, o della loro condizione di migranti, rifugiate o sfollate. Una considerazione simile viene accordata alle donne vittime di violenze nei casi in cui si tratti di donne incinte, portatrici di handicap, minorenni, anziane o che versino in una situazione socio-economica sfavorevole o che siano colpite da conflitti armati o da situazioni di privazione della libertà.

CAPITOLO IV - MECCANISMI DI TUTELA INTERAMERICANI

Articolo 10

Al fine di proteggere il diritto delle donne ad una vita libera dalla violenza, gli Stati Parte devono inserire all'interno delle relazioni nazionali da inviare alla Commissione Interamericana delle Donne informazioni relative alle misure adottate per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne, per assistere le donne colpite dalla violenza, nonché alle difficoltà osservate nella applicazione delle stesse e ai fattori che contribuiscono alla violenza contro le donne.

Articolo 11

Gli Stati Parte della presente Convenzione e la Commissione Interamericana delle Donne possono chiedere alla Corte Interamericana dei diritti dell'uomo pareri consultivi in merito all'interpretazione della presente Convenzione.

Articolo 12

Qualsiasi persona, o gruppo di persone, o ente non governativo legalmente riconosciuto da uno o più Stati membri dell'Organizzazione, può presentare alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani petizioni che contengano denunce o querele per violazioni dell'articolo 7 della presente Convenzione da parte di uno Stato Parte; la Commissione le esamina in base alle norme e ai requisiti procedurali per la presentazione e la presa in considerazione delle petizioni stabiliti dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo e dallo Statuto e dal Regolamento della Commissione Interamericana per i Diritti Umani.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

Nulla di quanto disposto dalla presente Convenzione può essere interpretato come restrizione o limitazione alla legislazione interna degli Stati Parte che preveda uguali o maggiori tutele o garanzie dei diritti delle donne e opportune salvaguardie atte a prevenire ed eliminare la violenza contro le donne.

Articolo 14

Nulla di quanto disposto dalla presente Convenzione può essere interpretato come restrizione o limitazione della Convenzione americana sui diritti dell'uomo o di altre convenzioni internazionali sulla materia che prevedano uguali o maggiori tutele in questo stesso settore.

Articolo 15

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 16

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica vengono depositati presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 17

La presente Convenzione è aperta all'adesione da parte di qualsiasi altro Stato. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 18

Gli Stati possono formulare riserve alla presente Convenzione nelle fasi di approvazione, firma, ratifica o adesione alla stessa, sempre che:

- a. non siano incompatibili con l'oggetto e con il proposito della Convenzione;
- b. non siano di tipo generale ma vertano su una o più disposizioni specifiche.

Articolo 19

Qualsiasi Stato Parte può sottoporre all'Assemblea generale, attraverso la Commissione Interamericana delle Donne, una proposta di emendamento alla presente Convenzione.

Gli emendamenti entrano in vigore per gli Stati che li ratificano a partire dalla data in cui due terzi degli Stati Parte abbiano depositato il rispettivo strumento di ratifica. Quanto al resto degli Stati Parte, gli emendamenti entrano in vigore a partire dalla data in cui vengono depositati i rispettivi strumenti di ratifica.

Articolo 20

Se uno Stato Parte ha due o più unità territoriali all'interno delle quali le questioni trattate dalla presente Convenzione siano regolate da sistemi giuridici diversi dalla Convenzione stessa, detto Stato può, al momento della firma o della adesione, dichiarare che la Convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o a più di esse.

Tali dichiarazioni possono essere modificate in qualsiasi momento mediante ulteriori dichiarazioni che specificano espressamente la o le unità territoriali cui viene applicata la presente Convenzione. Queste ulteriori dichiarazioni vengono trasmesse alla Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani ed entrano in vigore dopo trenta giorni a decorrere dal loro ricevimento.

Articolo 21

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data in cui sia stato depositato il secondo strumento di ratifica. Per ogni Stato Parte che ratifichi o che aderisca alla Convenzione successivamente al deposito del secondo strumento di ratifica, la Convenzione stessa entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data in cui detto Stato abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 22

Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 23

Il Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani presenta un rapporto annuale agli Stati membri dell'Organizzazione relativo allo Stato della presente Convenzione, includendo le firme, i depositi degli strumenti di ratifica, di adesione, o le dichiarazioni, così come le riserve eventualmente presentate dagli Stati Parte e, se del caso, il rapporto sulle stesse.

Articolo 24

La presente Convenzione resta in vigore indefinitamente, ma qualsiasi Stato Parte può denunciarla mediante il deposito presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani di uno strumento *ad hoc*. Dopo un anno dal deposito dello strumento di denuncia, la Convenzione cessa i suoi effetti nei confronti dello Stato denunciante, ma rimane in vigore nei confronti degli altri Stati Parte.

Articolo 25

Lo strumento originale della presente Convenzione, i cui testi in spagnolo, francese, inglese e portoghese sono parimenti autentici, viene depositato presso la Segretaria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne invia una copia certificata conforme alla Segreteria generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché venga registrata e pubblicata in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

A testimonianza di quanto detto, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, firmano la presente Convenzione, che viene definita Convenzione sulla prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza contro le donne.

BELEM DO PARA', BRASILE, 9 giugno 1994.

CONVENZIONE INTERAMERICANA SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE PERSONE DISABILI

Adottata il 7 giugno 1999

Gli Stati Parte della presente convenzione,

Riaffermando che le persone disabili godono degli stessi diritti e delle stesse libertà fondamentali delle altre persone e che tali diritti, compreso quello di non vedersi sottoposti a discriminazione a causa del loro handicap, derivano dalla dignità e dall'uguaglianza proprie di ogni essere umano;

Considerando che la Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, nel suo articolo 3, lettera j), stabilisce il principio secondo cui "la giustizia sociale e la sicurezza sociale rappresentano i cardini per una pace duratura";

Preoccupati per la discriminazione di cui sono oggetto le persone a causa della loro disabilità;

Tenendo in considerazione la Convenzione 159 sulla riabilitazione professionale e l'occupazione delle persone disabili dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 159); la Dichiarazione dei Diritti delle Persone Mentalmente Ritardate (Risoluzione 2856 dell'Assemblea Generale dell'ONU (XXVI) del 20 dicembre 1971); la Dichiarazione dei Diritti dei Portatori di Handicap (Risoluzione 3447 dell'Assemblea Generale dell'ONU (XXX) del 9 dicembre 1975); il Programma Mondiale d'Azione concernente le Persone Disabili, approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione 37/52, del 3 dicembre 1982); il Protocollo Aggiuntivo della Convenzione americana sui diritti dell'uomo relativo ai diritti economici, sociali e culturali "Protocollo di San Salvador" (1988); la Dichiarazione sui Principi di tutela delle persone colpite da malattia mentale e per il miglioramento dell'assistenza nell'ambito della salute mentale (Assemblea Generale dell'ONU, Risoluzione N. 46/119 del 17 dicembre 1991); la Dichiarazione di Caracas dell'Organizzazione Panamericana della Salute; la Risoluzione sulla Situazione delle Persone Disabili nel Continente Americano (AG/RIS 1249 (XXIII-O/93)); le Norme standard per la parità delle opportunità per le persone con handicap (AG. 48/96 del 20 dicembre 1993); La Dichiarazione di Managua, del dicembre 1993; la Dichiarazione di Vienna e il Programma d'Azione approvati dalla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani (157/93); la Risoluzione sulla Situazione dei Disabili nel Continente Americano (AG/RIS. 1356 (XXV-O/95)); e l'Impegno di Panama nei confronti delle persone disabili nel continente americano (risoluzione AG/RIS. 1369 (XXVI-O/96)); e

Impegnati ad eliminare la discriminazione, in tutte le sue forme e manifestazioni, ai danni delle persone disabili,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, si definiscono i seguenti termini :

1. Disabilità

Il termine "disabilità" indica una menomazione fisica, mentale o sensoriale, di natura permanente o temporanea, che limita la capacità di esercitare una o più attività essenziali

della vita quotidiana, passibile di essere causata, o aggravata, dall'ambiente economico o sociale.

2. Discriminazione ai danni delle persone con disabilità

- a. Con l'espressione "discriminazione ai danni delle persone con disabilità" si indica qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata su una disabilità, precedente o conseguenza di disabilità anteriore, o percezione di una disabilità presente o passata, che abbia l'effetto o l'obiettivo, di impedire, o annullare, il riconoscimento, godimento o esercizio da parte delle persone disabili, dei loro diritti e libertà fondamentali.
- b. Non costituisce discriminazione la distinzione o preferenza adottata da uno Stato Parte al fine di promuovere l'integrazione sociale o lo sviluppo personale delle persone disabili, sempre che tale distinzione o preferenza, non limiti di per sé stessa il diritto all'uguaglianza delle persone disabili e che gli individui con handicap non si vedano obbligati ad accettare tale distinzione o preferenza. Nei casi in cui la legislazione interna di uno Stato Parte prevede che una persona possa essere interdetta mediante una dichiarazione legale, qualora tale dichiarazione sia necessaria e opportuna per il benessere della persona in questione, essa non costituisce una discriminazione.

Articolo 2

Gli obiettivi della presente Convenzione sono la prevenzione e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le persone disabili e favorire la loro piena integrazione nella società.

Articolo 3

Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione gli Stati Parte si impegnano a:

1. Adottare le misure di tipo legislativo, sociale, educativo, lavorativo o di qualsiasi altra natura, necessarie per eliminare la discriminazione ai danni delle persone disabili e per favorirne la completa integrazione nella società, tra le quali figurano le misure elencate di seguito:
 - a) misure volte ad eliminare progressivamente la discriminazione e a promuovere il coinvolgimento delle autorità governative e/o degli enti privati nella prestazione o fornitura di beni, servizi, strutture, programmi e attività, quali l'occupazione, il trasporto, le comunicazioni, l'abitazione, le attività ricreative, l'educazione, lo sport, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, e le attività politiche e amministrative;
 - b) misure atte a garantire che i nuovi edifici, veicoli e strutture costruiti o fabbricati nei rispettivi territori servano a facilitare il trasporto, la comunicazione e l'accesso per le persone disabili;
 - c) misure per eliminare, per quanto possibile, le barriere architettoniche, gli ostacoli al trasporto e alle comunicazioni, al fine di facilitare l'accesso e l'utilizzo da parte delle persone disabili;

- d) misure volte ad assicurare che i responsabili dell'applicazione della presente Convenzione e della legislazione interna in materia ricevano una formazione in tal senso.

2. Lavorare in via prioritaria nei seguenti settori:

- a) la prevenzione di tutte le forme di disabilità prevenibili;
- b) l'individuazione tempestiva e l'intervento, il trattamento, la riabilitazione, l'educazione, la formazione professionale e la fornitura di servizi volti a garantire alle persone disabili un ottimo livello di indipendenza e di qualità delle vita;
- c) la sensibilizzazione della popolazione mediante campagne educative volte ad eliminare i pregiudizi, gli stereotipi e gli altri atteggiamenti che attentino al diritto delle persone all'uguaglianza, favorendo in tal modo il rispetto e la convivenza con le persone disabili.

Articolo 4

Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a:

1. cooperare tra loro per contribuire a prevenire ed eliminare la discriminazione ai danni delle persone disabili.
2. Collaborare in modo efficace per:
 - a) la ricerca scientifica e tecnologica legata alla prevenzione delle disabilità, al trattamento, alla riabilitazione e all'integrazione nella società delle persone disabili; e
 - b) lo sviluppo di mezzi e di risorse progettati per facilitare la vita indipendente, l'autosufficienza e l'integrazione totale nella società delle persone disabili, in condizioni di parità.

Articolo 5

1. Gli Stati Parte promuovono, per quanto compatibile con le rispettive legislazioni nazionali, la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni di persone disabili, organizzazioni non governative che lavorano nel settore o, in mancanza di tali organizzazioni, la partecipazione di persone disabili, all'elaborazione, esecuzione e valutazione di misure e politiche atte a facilitare l'applicazione della presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte creano canali di comunicazione efficaci che consentano di diffondere tra le organizzazioni pubbliche e private che lavorano con persone disabili i progressi normativi e giuridici conseguiti, in vista dell'eliminazione della discriminazione ai danni delle persone disabili.

Articolo 6

1. Per dar seguito agli impegni assunti nella presente Convenzione viene istituito un Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione ai danni delle persone disabili, composto da un rappresentante designato da ciascuno Stato Parte.
2. Il Comitato si riunisce per la prima volta entro i 90 giorni successivi al deposito dell'undicesimo strumento di ratifica. La riunione viene convocata dalla Segretaria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani e si tiene nella sede della stessa, a meno che uno degli Stati Parte non si offra di ospitarla.
3. Gli Stati Parte si impegnano nel corso della prima riunione a presentare una relazione al Segretario generale dell'Organizzazione affinché questi la trasmetta al Comitato che la analizza e la studia. Successivamente, le relazioni vengono presentate ogni quattro anni.
4. Le relazioni preparate ai sensi del paragrafo precedente devono contenere le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente Convenzione e qualsiasi progresso realizzato dagli Stati Parte per quel che attiene all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le persone disabili. Le relazioni devono altresì fare menzione di qualsiasi circostanza o difficoltà incontrata nell'attuazione della presente Convenzione e devono contenere le conclusioni, le osservazioni e i suggerimenti generali del Comitato per la graduale e progressiva osservanza della stessa.
6. Il Comitato elabora il proprio regolamento interno e lo approva a maggioranza assoluta.
7. Il Segretario generale offre al Comitato il sostegno necessario allo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 7

Nessuna disposizione contenuta nella presente Convenzione può essere interpretata come restrittiva del godimento dei diritti delle persone disabili riconosciuti dal diritto internazionale consuetudinario e dagli strumenti internazionali che vincolano un determinato Stato Parte, né come concessione agli Stati Parte che consenta loro di limitare tali diritti.

Articolo 8

1. La presente Convenzione verrà aperta alla firma di tutti gli Stati membri, a Città del Guatemala, Guatemala, l'8 giugno 1999 e, a partire da quella data, resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione degli Stati Americani fino alla sua entrata in vigore.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica.
3. La presente Convenzione entra in vigore per gli Stati ratificanti il trentesimo giorno a decorrere dalla data in cui sia stato depositato il sesto strumento di ratifica di uno Stato membro dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 9

Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione viene aperta all'adesione di tutti gli Stati che non abbiano firmato.

Articolo 10

1. Gli strumenti di ratifica e di adesione vengono depositati presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.
2. Per ciascuno Stato che ratifichi e aderisca alla Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data in cui detto Stato abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 11

1. Ogni Stato Parte può formulare proposte di emendamento alla presente Convenzione. Tali proposte vengono presentate alla Segreteria generale dell'OSA per essere comunicate agli Stati Parte.
2. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati che li hanno ratificati qualora due terzi degli Stati Parte abbiano depositato il rispettivo strumento di ratifica. Quanto al resto degli Stati Parte, gli emendamenti entrano in vigore al momento del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.

Articolo 12

Gli Stati possono formulare riserve alla presente Convenzione al momento della ratifica o della loro adesione alla stessa, sempre che tali riserve non siano incompatibili con l'oggetto e con l'obiettivo della Convenzione e vertano su una o più disposizioni specifiche.

Articolo 13

La presente Convenzione rimane in vigore indefinitamente, ma qualsiasi Stato Parte può denunciarla. Lo strumento di denuncia viene depositato presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. Trascorso un anno, a decorrere dalla data in cui è stato depositato lo strumento di denuncia, la Convenzione cessa di avere effetto per lo Stato denunciante mentre resta in vigore per gli altri Stati Parte. Tale denuncia non esime lo Stato Parte dagli obblighi che la presente Convenzione gli impone rispetto a qualsiasi azione o omissione verificatasi prima della data in cui la denuncia sia entrata in vigore.

Articolo 14

1. Il testo originale della presente Convenzione, le cui versioni in spagnolo, francese, inglese e portoghese sono parimenti autentiche, viene depositato presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che ne invia una copia certificata conforme, per la registrazione e la pubblicazione, alla Segreteria delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

2. La Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati Americani notifica agli Stati membri della stessa, e agli Stati che abbiano aderito alla Convenzione, le firme, i depositi degli strumenti di ratifica, adesione, denuncia, nonché le eventuali riserve.

CONVENZIONE INTERAMERICANA PER LA PREVENZIONE E LA PUNIZIONE DELLA TORTURA

Adottata il 9 dicembre 1985

Gli Stati americani firmatari della presente Convenzione,

consapevoli di quanto disposto dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo, che stabilisce che nessuno deve essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

nel riaffermare che qualsiasi atto di tortura e tutti gli altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti costituiscono un'offesa alla dignità umana e una negazione dei principi sanciti dalla Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani e dalla Carta delle Nazioni Unite e violano i diritti umani e le libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

segnalando che, ai fini dell'efficacia delle norme al riguardo contenute negli strumenti universali e regionali summenzionati, è necessario elaborare una Convenzione Interamericana che prevenga e punisca la tortura;

ribadendo il loro proposito di consolidare in questo emisfero le condizioni che consentano il riconoscimento e il rispetto della dignità propria della persona umana e assicurino il pieno esercizio delle sue libertà e dei suoi diritti fondamentali;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione, gli Stati Parte si obbligano a prevenire e a punire la tortura.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione si intende per tortura qualsiasi atto compiuto intenzionalmente mediante il quale siano inflitte ad una persona pene o sofferenze fisiche o mentali, finalizzato allo svolgimento di un'indagine, a scopo intimidatorio, come punizione personale, misura preventiva, pena o con qualsiasi altro fine. S'intende altresì per tortura l'applicazione su una persona di metodi volti ad annullare la personalità della vittima o a diminuirne le sue capacità fisiche o mentali, anche qualora tali metodi non causino dolore fisico o sofferenza psicologica.

Non rientrano nel concetto di tortura quelle pene o sofferenze, fisiche o mentali, che siano unicamente conseguenza di misure legali o siano ad esse inerenti, sempre che non prevedano l'esecuzione degli atti o l'applicazione dei metodi, cui fa riferimento il presente articolo.

Articolo 3

Sono responsabili del reato di tortura:

- a. i dipendenti o funzionari pubblici che, agendo in virtù della loro posizione, ordinino, istighino o inducano al ricorso alla tortura, o la mettano in atto personalmente o che, potendo impedire il ricorso alla tortura, non lo facciano.

- b. coloro che, dietro istigazione di funzionari o dipendenti pubblici, di cui alla lettera a., ordinino, istighino o inducano al ricorso alla tortura, la praticino direttamente o ne siano complici.

Articolo 4

Il fatto di aver agito in risposta ad ordini provenienti da superiori non comporta un'esenzione dalla responsabilità penale corrispondente.

Articolo 5

Non è possibile invocare o ammettere quale giustificazione del reato di tortura l'esistenza di circostanze quali lo stato di guerra, la minaccia di guerra, lo stato di assedio o di emergenza, disordini o conflitti interni, la sospensione delle garanzie costituzionali, l'instabilità politica interna o altre emergenze o calamità pubbliche.

La pericolosità del detenuto o condannato, e la mancanza di sicurezza dell'istituto carcerario o penitenziario, non possono giustificare il ricorso alla tortura.

Articolo 6

Conformemente al disposto dell'articolo 1, gli Stati Parte, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, adottano misure efficaci per la prevenzione e la punizione della tortura.

Gli Stati Parte sono tenuti ad assicurare che tutte gli atti di tortura, nonché i tentativi di compiere tali azioni, costituiscono un reato ai sensi del diritto penale e stabiliscono a fini sanzionatori pene severe che tengano conto della gravità degli stessi.

Parimenti, gli Stati Parte adottano, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, misure simili per la prevenzione e la punizione di altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti.

Articolo 7

Gli Stati Parte adottano misure affinché, nell'addestramento di agenti di polizia e di altri funzionari pubblici responsabili della custodia di coloro che sono privati della loro libertà, in via provvisoria o definitiva, negli interrogatori, detenzioni o arresti, si ponga particolare enfasi sulla proibizione del ricorso alla tortura.

Parimenti, gli Stati Parte adottano misure simili per evitare ulteriori trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti.

Articolo 8

Gli Stati Parte, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, garantiscono a chiunque denunci di essere stato sottoposto a tortura il diritto ad un esame imparziale del loro caso.

Parimenti, in presenza di una denuncia o di una ragione fondata che conduca a ritenere che sia stata inflitta tortura, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, gli Stati Parte si assicurano che le autorità procedano d'ufficio e nel più breve tempo possibile a svolgere un'indagine e ad avviare, se del caso, il rispettivo processo penale.

Una volta completate tutte le procedure giudiziarie previste nello Stato in questione e i relativi gradi di giudizio, il caso può essere sottoposto ai tribunali internazionali la cui competenza sia stata riconosciuta dallo Stato in questione.

Articolo 9

Gli Stati Parte si impegnano ad inserire nelle rispettive legislazioni nazionali alcune norme che garantiscano un indennizzo adeguato alle vittime del reato di tortura.

Nulla del disposto del presente articolo è passibile di inficiare il diritto della vittima o di altre persone a ricevere un risarcimento ai sensi della legislazione nazionale vigente.

Articolo 10

Nessuna dichiarazione che si accerti essere stata resa tramite tortura può essere ammessa come prova in un processo, salvo nel caso in cui si tratti di un'azione legale mossa contro una o più persone accusate di avere ottenuto tale dichiarazione attraverso atti di tortura, e unicamente come prova che l'imputato l'abbia ottenuta per tale via.

Articolo 11

Gli Stati Parte adottano le misure necessarie a concedere l'estradizione di qualsiasi persona accusata o condannata per aver commesso reato di tortura, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali sull'estradizione e agli obblighi internazionali vigenti in materia.

Articolo 12

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie ad estendere la propria giurisdizione sul reato descritto dalla presente Convenzione nei seguenti casi:

- a. qualora la tortura sia stata praticata nell'ambito della sua giurisdizione;
- b. qualora il presunto reo sia suo cittadino;
- c. qualora la vittima sia suo cittadino e detto Stato lo ritenga opportuno.

Ciascuno Stato Parte, inoltre, adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sul reato oggetto della presente Convenzione nei casi in cui il presunto reo rientri nella sua giurisdizione e non sia opportuno procedere alla sua estradizione ai sensi dell'articolo 11.

La presente Convenzione non esclude la giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto interno.

Articolo 13

Il reato cui fa riferimento l'articolo 2 si considera compreso tra quelli che danno luogo all'estradizione in ogni trattato relativo all'estradizione concluso tra Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a inserire il reato di tortura tra i casi di estradizione in qualsiasi trattato relativo a questa materia concordato tra gli stessi in futuro.

Ogni Stato Parte che subordini l'extradizione all'esistenza di un trattato può, qualora riceva una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non ha firmato alcun trattato, considerare la presente Convenzione come base giuridica necessaria all'extradizione relativa al reato di tortura. L'extradizione è soggetta alle altre condizioni che possono essere avanzate ai sensi della legislazione dello Stato cui è stata rivolta la richiesta.

Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono detti reati come casi di possibile estradizione tra loro, sempre che vengano rispettate le condizioni avanzate dal diritto dello Stato cui viene presentata la richiesta.

L'extradizione non viene concessa, né si procede alla restituzione della persona richiesta, nei casi in cui sussista la presunzione fondata che la vita della persona in questione sia in pericolo, che la stessa possa essere sottoposta a tortura, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o che possa essere giudicata da tribunali speciali o *ad hoc* nello Stato richiedente.

Articolo 14

Quando uno Stato Parte non concede l'extradizione, il caso viene sottoposto alle autorità competenti, come se il reato fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione, ai fini investigativi, e, se del caso, ai fini del processo penale, in conformità con la legislazione nazionale di detto Stato. La decisione adottata dalle summenzionate autorità viene comunicata allo Stato che ha richiesto l'extradizione.

Articolo 15

Nulla di quanto disposto dalla presente Convenzione può essere interpretato come una limitazione del diritto di asilo, se del caso, né come modifica degli obblighi vigenti tra gli Stati Parte in materia di estradizione.

Articolo 16

La presente Convenzione non limita il disposto della Convenzione americana sui diritti dell'uomo, delle altre convenzioni adottate in materia e dello Statuto della Commissione Interamericana per i Diritti Umani in merito al reato di tortura.

Articolo 17

Gli Stati Parte si impegnano ad informare la Commissione Interamericana per i Diritti Umani in merito alle misure legislative, giudiziarie, amministrative e di altra natura adottate in applicazione della presente Convenzione.

Conformemente alle sue attribuzioni, la Commissione Interamericana per i Diritti Umani tenta di analizzare, nella sua relazione annuale, la situazione prevalente negli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani per quel che attiene alla prevenzione e alla soppressione della tortura.

Articolo 18

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 19

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti per la ratifica vengono depositati presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 20

La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi altro Stato americano. Gli strumenti per l'adesione sono depositati presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 21

Gli Stati Parte possono formulare riserve alla presente Convenzione al momento dell'approvazione, della firma, della ratifica o dell'adesione alla stessa, sempre che non siano incompatibili con l'oggetto e con lo scopo della Convenzione e riguardino una o più disposizioni specifiche.

Articolo 22

La presente Convenzione entra in vigore dopo trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato depositato il secondo strumento di ratifica. Per qualsiasi Stato che ratifichi la Convenzione o aderisca ad essa dopo aver depositato il secondo strumento di ratifica, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data in cui lo Stato in questione abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 23

La presente Convenzione rimane in vigore indefinitamente, ma qualunque Stato Parte può denunciarla. Lo strumento di denuncia deve essere depositato presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. Trascorso un anno dalla data del deposito dello strumento di denuncia, la Convenzione non ha più effetto per lo Stato che l'ha denunciata e resta in vigore per gli altri Stati Parte.

Articolo 24

Il testo originale della presente Convenzione, le cui versioni spagnola, francese, inglese e portoghese sono parimenti autentiche, viene depositato presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che invia una copia certificata conforme del testo per la registrazione e la pubblicazione alla Segreteria delle Nazioni Unite, in ossequio all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. La Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani notifica agli Stati membri della suddetta organizzazione e agli Stati che hanno aderito alla Convenzione, le firme, i depositi degli strumenti di ratifica, adesione e denuncia, nonché tutte le eventuali riserve.

CONVENZIONE INTERAMERICANA SULLA SCOMPARS FORZATA DI PERSONE

Adottata il 9 giugno 1994

Gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani,

Preoccupati dalla persistenza del fenomeno della scomparsa forzata di persone;

Ribadendo che il vero significato della solidarietà americana e del buon vicinato non può essere altro se non quello di consolidare nel nostro emisfero, nell'ambito delle istituzioni democratiche, un sistema di libertà individuale e di giustizia sociale basato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo;

Considerando che la scomparsa forzata di persone costituisce un affronto alla coscienza dei popoli americani e un oltraggio grave e abominevole alla dignità intrinseca della persona umana, in contraddizione con i principi e i propositi sanciti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani;

Considerando che la scomparsa forzata di persone viola numerosi diritti essenziali e imprescindibili della persona umana, sanciti dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo, dalla Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

Ricordando che la tutela internazionale dei diritti umani è garantita dalle convenzioni che rafforzano o coadiuvano la tutela assicurata dal diritto interno e si basa sugli attributi propri della persona umana;

Riaffermando che la prassi sistematica della scomparsa forzata di persone costituisce un reato contro l'umanità;

Nella speranza che la presente Convenzione possa aiutare a prevenire, punire e a far cessare la scomparsa forzata di persone nelle Americhe e rappresenti un contributo decisivo per la tutela dei diritti umani e lo stato di diritto;

Concordano di adottare la presente Convenzione Interamericana sulla scomparsa forzata di persone:

Articolo 1

Gli Stati Parte della presente Convenzione si impegnano a:

- a) non praticare, non consentire, né tollerare la scomparsa forzata di persone, neppure in condizioni di stato di emergenza, di eccezione o di sospensione delle garanzie individuali;
- b) punire, nell'ambito della propria giurisdizione, gli autori, i complici e coloro che contribuiscono a occultare il reato di scomparsa forzata di persone, nonché il tentativo di commetterlo;
- c) cooperare tra loro per contribuire a prevenire, punire e far cessare la scomparsa forzata di persone; e

- d) adottare le misure di carattere legislativo, amministrativo, giudiziario o di qualsiasi altra natura, necessarie per adempiere agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, si considera scomparsa forzata di persone l'azione consistente nel privare, in qualsiasi modo, una o più persone della loro libertà, commessa da agenti dello Stato o da persone, o gruppi di persone, che agiscano con l'autorizzazione, l'appoggio o l'acquiescenza dello Stato, seguita dalla mancanza di informazioni o dal rifiuto di riconoscere detta privazione della libertà o di informare circa il luogo dove si trovano le persone in questione, precludendo pertanto loro la possibilità di ricorrere alle misure legali e alle garanzie procedurali applicabili.

Articolo 3

Gli Stati Parte si impegnano ad adottare, in conformità con le procedure stabilite dalla rispettive Costituzioni, le misure legislative necessarie a definire reato la scomparsa forzata di persone e ad infliggere una pena adeguata che tenga conto dell'estrema gravità del reato stesso. Detto reato viene considerato reiterato o permanente fintantoché non venga stabilita la destinazione o il luogo, in cui si trovi la vittima.

Gli Stati Parte possono stabilire delle circostanze attenuanti per coloro che abbiano preso parte ad azioni che abbiano causato una scomparsa forzata qualora costoro contribuiscano alla ricomparsa della vittima in vita o forniscano informazioni che consentano di far luce sulla scomparsa forzata di una persona.

Articolo 4

Gli atti che conducono alla scomparsa forzata di persone vengono considerati reato in qualsiasi Stato Parte. Pertanto, ciascuno Stato Parte adotta le misure volte a stabilire la propria giurisdizione su tali casi nelle circostanze riportate di seguito:

- a. qualora la scomparsa forzata di persone, o qualsiasi atto che abbia condotto a commettere tale reato, siano stati compiuti nell'ambito della sua giurisdizione;
- b. quando l'imputato è cittadino di tale Stato;
- c. qualora la vittima sia cittadina dello Stato in questione e nei casi in cui lo Stato in questione lo ritenga opportuno.

Ciascuno Stato Parte adotta, inoltre, le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sul reato descritto dalla presente Convenzione nei casi in cui il presunto colpevole si trovi sul suo territorio e non sia possibile procedere alla sua estradizione.

La presente Convenzione non autorizza nessuno Stato Parte ad intraprendere, all'interno del territorio di qualsiasi altro Stato Parte, l'esercizio della giurisdizione, né lo svolgimento delle funzioni riservate esclusivamente alle autorità dell'altro Stato Parte dalla legislazione interna di quest'ultimo.

Articolo 5

La scomparsa forzata di persone non viene considerata reato politico ai fini dell'extradizione.

La scomparsa forzata si considera inclusa tra i reati che danno luogo all'extradizione in tutti i trattati relativi all'extradizione conclusi tra Stati Parte.

Gli Stati Parte si impegnano ad inserire il reato di scomparsa forzata come passibile di estradizione in qualsiasi trattato sull'extradizione eventualmente concluso tra loro in futuro.

Qualunque Stato Parte che subordini l'extradizione all'esistenza di un trattato e riceva da un altro Stato Parte, con il quale non è vincolato da alcun trattato, una richiesta di estradizione può considerare la presente Convenzione come base giuridica sufficiente per l'extradizione inerente al reato di scomparsa forzata.

Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono questo reato come passibile di estradizione, subordinando tale estradizione alle condizioni imposte dal diritto dello Stato cui è stata indirizzata la richiesta.

L'extradizione è soggetta alle disposizioni previste dalla Costituzione e dalle altre leggi dello Stato cui è stata rivolta la richiesta.

Articolo 6

Nei casi in cui uno Stato Parte non conceda l'extradizione, detto Stato sottopone il caso alle autorità competenti come se il reato fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione, ai fini delle indagini e, se del caso, del processo penale, conformemente alla sua legislazione nazionale. La decisione adottata dalle summenzionate autorità viene comunicata allo Stato che avanza la richiesta di estradizione.

Articolo 7

Il procedimento penale aperto per il reato di scomparsa forzata di persone e la pena eventualmente comminata per via giudiziaria al responsabile della stessa non sono soggette a prescrizione.

Tuttavia, nei casi in cui sussista una norma di carattere fondamentale che impedisca l'applicazione del disposto del paragrafo anteriore, il periodo di prescrizione deve essere pari a quello previsto per il reato più grave dalla legislazione interna del rispettivo Stato Parte.

Articolo 8

L'obbedienza dovuta ad ordini o istruzioni superiori che dispongano, autorizzino o incoraggino la scomparsa forzata non è ammessa come esimente. Chiunque riceva tali ordini ha il diritto e il dovere di non obbedirvi.

Articolo 9

I presunti responsabili degli atti di scomparsa forzata di persone possono essere giudicati in ciascuno Stato solo dalle giurisdizioni competenti per i reati comuni, con l'esclusione di qualsiasi altra giurisdizione speciale, in particolar modo di quella militare.

Gli atti che costituiscono una scomparsa forzata non possono essere considerati compiuti nell'esercizio delle funzioni militari.

In questo tipo di processo non si ammettono privilegi, immunità, né dispense speciali, ferme restando le disposizioni che figurano nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Articolo 10

In nessun caso circostanze eccezionali, quali lo stato di guerra o di minaccia di guerra, l'instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica, possono essere invocate a giustificazione della scomparsa forzata di persone. In tali casi, il diritto a procedimenti o ricorsi giudiziari rapidi ed efficaci viene conservato come mezzo per determinare il luogo in cui si trovino le persone private della loro libertà, o il loro stato di salute, o per individuare l'autorità che abbia ordinato o reso effettiva la privazione della libertà.

Nell'avvio di tali procedure, o ricorsi, e in linea con il rispettivo diritto interno, le autorità giudiziarie competenti hanno libero ed immediato accesso a qualsiasi centro di detenzione e a ciascuna delle sue unità, così come a qualsiasi luogo in cui vi siano motivi per ritenere che si possa trovare una persona scomparsa, ivi compresi luoghi sottoposti alla giurisdizione militare.

Articolo 11

Chiunque venga privato della propria libertà deve essere tenuto in luoghi di detenzione ufficialmente riconosciuti come tali e deve essere condotto senza indugio dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Gli Stati Parte tengono registri ufficiali dei detenuti e ne curano l'aggiornamento e, in conformità alla loro legislazione interna, li mettono a disposizione dei familiari, dei giudici, degli avvocati e di chiunque abbia un interesse legittimo, nonché di altre eventuali autorità.

Articolo 12

Gli Stati Parte si prestano reciproca collaborazione nella ricerca, identificazione, localizzazione e restituzione di minori che siano stati trasferiti o trattenuti, in un altro Stato, conseguentemente alla scomparsa forzata dei loro genitori, tutori o di chi ne eserciti la tutela.

Articolo 13

Ai fini della presente Convenzione, l'inoltro delle richieste o delle comunicazioni presentate alla Commissione interamericana dei diritti umani, in cui consti la scomparsa forzata di persone, viene sottoposto alle procedure stabilite dalla Convenzione americana sui diritti dell'uomo, dagli Statuti e Regolamenti della Commissione e dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo, comprendendo anche le relative norme e misure cautelative.

Articolo 14

Fermo restando il disposto del precedente articolo, qualora la Commissione interamericana per i diritti umani riceva una richiesta o una comunicazione relativa ad una presunta scomparsa forzata essa si rivolge, attraverso la propria Segreteria esecutiva, in forma urgente e riservata, al governo in questione, chiedendogli di fornire nel più breve tempo possibile le informazioni relative al luogo in

cui si trova la persona che si presume scomparsa, nonché tutte le ulteriori informazioni che ritenga opportune, e detta istanza non pregiudica l'ammissibilità della richiesta.

Articolo 15

Nulla di quanto stabilito dalla presente Convenzione viene interpretato in senso limitativo di altri trattati, bilaterali o multilaterali o di altri accordi sottoscritti tra le Parti.

La presente Convenzione non è applicabile a conflitti armati internazionali retti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai suoi Protocolli, relativi alla tutela dei feriti, dei malati e dei naufraghi membri delle forze armate e ai prigionieri di guerra e ai civili in tempo di guerra.

Articolo 16

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Organizzazione degli Stati americani.

Articolo 17

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica vengono depositati presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 18

La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi altro Stato. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.

Articolo 19

Gli Stati possono formulare, all'atto dell'approvazione, della firma, della ratifica o della adesione, riserve alla presente Convenzione sempre che esse non siano incompatibili con l'oggetto e con il proposito della Convenzione e vertano su una o più disposizioni specifiche.

Articolo 20

La presente Convenzione entra in vigore per gli Stati ratificanti il trentesimo giorno a decorrere dalla data in cui sia stato depositato il secondo strumento di ratifica.

Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che aderisca ad essa successivamente al deposito del secondo strumento di ratifica, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data in cui detto Stato abbia depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 21

La presente Convenzione rimane in vigore indefinitamente ma qualunque Stato Parte può denunciarla. Lo strumento di denuncia viene depositato presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. Trascorso un anno dalla data di deposito dello strumento di denuncia la Convenzione cessa di avere effetto per lo Stato denunciante e resta in vigore per tutti gli altri Stati Parte.

Articolo 22

Il testo originale della presente Convenzione, le cui versioni in spagnolo, francese, inglese e portoghese sono parimenti autentiche, viene depositato presso la Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, la quale invia una copia certificata conforme del testo, per la sua registrazione e pubblicazione, alla Segreteria delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. La Segreteria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani notifica agli Stati membri di detta Organizzazione e agli Stati che abbiano aderito alla Convenzione, le firme, i depositi degli strumenti di ratifica, adesione e denuncia, nonché le eventuali riserve.

In fede di quanto detto i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, firmano il presente Accordo, che verrà definito "Convenzione Interamericana sulla scomparsa forzata di persone".

SCRITTA NELLA CITTÀ DI BELEM DO PARÁ, BRASILE, Il 9 Giugno 1994.

ORGANIZZAZIONE PER L'UNITÀ AFRICANA

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE AFRICANA

Adottato l'11 luglio 2000

Noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA);

1. Il Presidente della Repubblica Sudafricana
2. Il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare
3. Il Presidente della Repubblica dell'Angola
4. Il Presidente della Repubblica del Benin
5. Il Presidente della Repubblica del Botswana
6. Il Presidente del Burkina Faso
7. Il Presidente della Repubblica del Burundi
8. Il Presidente della Repubblica del Camerun
9. Il Presidente della Repubblica di Capo Verde
10. Il Presidente della Repubblica Centrafricana
11. Il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore
12. Il Presidente della Repubblica del Congo
13. Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio
14. Il Presidente della Repubblica di Gibuti
15. Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto
16. Il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia
17. Il Presidente dello Stato di Eritrea
18. Il Presidente della Repubblica Gabonese
19. Il Presidente della Repubblica del Gambia
20. Il Presidente della Repubblica del Ghana
21. Il Presidente della Repubblica della Guinea
22. Il Presidente della Repubblica della Guinea Bissau
23. Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale
24. Il Presidente della Repubblica del Kenya
25. Il Primo Ministro del Regno del Lesotho
26. Il Presidente della Repubblica della Liberia
27. La Guida della Rivoluzione del 1° settembre della Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista
28. Il Presidente della Repubblica del Madagascar
29. Il Presidente della Repubblica del Malawi
30. Il Presidente della Repubblica del Mali
31. Il Primo Ministro della Repubblica delle Mauritius
32. Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania
33. Il Presidente della Repubblica del Mozambico
34. Il Presidente della Repubblica della Namibia
35. Il Presidente della Repubblica del Niger
36. Il Presidente della Repubblica Federale della Nigeria
37. Il Presidente della Repubblica dell'Uganda
38. Il Presidente della Repubblica del Ruanda
39. Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo
40. Il Presidente della Repubblica Araba Saharawi Democratica
41. Il Presidente della Repubblica di Sao Tomé e Principe
42. Il Presidente della Repubblica del Senegal

43. Il Presidente della Repubblica delle Seychelles
44. Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone
45. Il Presidente della Repubblica di Somalia
46. Il Presidente della Repubblica del Sudan
47. Il Re dello Swaziland
48. Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania
49. Il Presidente della Repubblica del Ciad
50. Il Presidente della Repubblica del Togo
51. Il Presidente della Repubblica della Tunisia
52. Il Presidente della Repubblica dello Zambia
53. Il Presidente della Repubblica dello Zimbabwe

Animati dai nobili ideali che hanno guidato i Padri fondatori della nostra Organizzazione continentale e generazioni di panafricanisti nella loro determinazione a promuovere l'unità, la solidarietà, la coesione e la cooperazione tra i popoli dell'Africa e tra gli Stati africani;

Visti i principi e gli obiettivi enunciati nella Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana e nel Trattato costitutivo della Comunità economica africana;

Ricordando le eroiche lotte condotte dai nostri popoli e dai nostri paesi per l'indipendenza politica, la dignità umana e l'emancipazione economica;

Considerato il ruolo determinante e prezioso svolto dall'Organizzazione dell'Unità Africana sin dalla sua istituzione per la liberazione del continente, l'affermazione di un'identità comune e la realizzazione dell'unità del nostro continente e il quadro d'azione unitario da essa creato per la nostra azione collettiva in Africa e le nostre relazioni con il resto del mondo;

Determinati ad affrontare le molteplici sfide che riguardano il nostro continente e i nostri popoli, alla luce dei cambiamenti sociali, economici e politici che si verificano nel mondo;

Convinti della necessità di accelerare il processo di attuazione del Trattato costitutivo della Comunità economica africana al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico dell'Africa e di affrontare con maggiore efficacia le sfide della globalizzazione;

Guidati dalla nostra comune visione di un'Africa unita e forte, nonché dalla necessità di instaurare un partenariato tra i governi e tutte le componenti della società civile, in particolare le donne, i giovani e il settore privato, al fine di rafforzare la solidarietà e la coesione tra i nostri popoli;

Consapevoli del fatto che il flagello dei conflitti in Africa rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo socio-economico del continente e della necessità di promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in quanto requisito preliminare per l'attuazione della nostra agenda di sviluppo e integrazione;

Determinati a promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e dei popoli, consolidare le istituzioni e la cultura democratica, promuovere il buon governo e lo Stato di diritto;

Determinati altresì ad adottare tutte le misure atte a rafforzare le nostre istituzioni comuni e a dotarle dei poteri e delle risorse necessari per consentire loro di realizzare con efficacia i loro obiettivi;

Richiamando la Dichiarazione che abbiamo adottato in occasione della quarta sessione straordinaria della nostra Conferenza a Sirte, nella Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista, il 9 settembre 1999, con la quale abbiamo deciso di istituire l'Unione africana, conformemente agli obiettivi fondamentali della Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) e del Trattato costitutivo della Comunità economica africana;

Abbiamo concordato quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Nel presente Atto costitutivo, i seguenti termini indicano:

- « Atto », il presente Atto costitutivo;
- « AEC », la Comunità economica africana ;
- « Carta », la Carta dell'OUA ;
- « Comitato » un Comitato tecnico specializzato;
- « Commissione», il Segretariato dell'Unione;
- « Conferenza », la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione;
- « Consiglio » il Consiglio economico, sociale e culturale dell'Unione;
- « Consiglio esecutivo », il Consiglio esecutivo dei Ministri dell'Unione;
- « Corte», la Corte di giustizia dell'Unione;
- « Stato membro», uno Stato membro dell'Unione;
- « OUA », l'Organizzazione dell'Unità Africana;
- « Parlamento», il Parlamento panafricano dell'Unione;
- « Unione», l'Unione africana istituita dal presente Atto costitutivo.

Articolo 2 - Istituzione dell'Unione africana

Viene istituita dai presenti un'Unione africana, conformemente alle disposizione del presente Atto.

Articolo 3 – Obiettivi

L'Unione perseguirà i seguenti obiettivi:

- (a) realizzare una maggiore unità e solidarietà tra i paesi africani e tra i popoli dell'Africa;
- (b) salvaguardare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dei suoi Stati membri;
- (c) accelerare l'integrazione politica e socio-economica del continente;
- (d) promuovere e difendere le posizioni africane comuni sulle questioni di interesse per il continente e i suoi popoli;
- (e) favorire la cooperazione internazionale, tenendo in debita considerazione la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- (f) promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente;
- (g) promuovere i principi e le istituzioni democratiche, la partecipazione popolare e il buon governo;
- (h) promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e dei popoli, conformemente alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e agli altri strumenti pertinenti relativi ai diritti dell'uomo;
- (i) creare le condizioni atte a consentire al continente di svolgere il ruolo che gli compete nell'economia mondiale e nei negoziati internazionali;
- (j) promuovere lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e culturale, nonché l'integrazione delle economie africane;

- (k) promuovere la cooperazione e lo sviluppo in tutti i settori dell'attività umana, al fine di migliorare il tenore di vita dei popoli africani;
- (l) coordinare e armonizzare le politiche tra le comunità economiche regionali esistenti e future, nell'ottica della graduale realizzazione degli obiettivi dell'Unione;
- (m) accelerare lo sviluppo del continente attraverso la promozione della ricerca in tutti i settori, in particolare quello della scienza e della tecnologia;
- (n) agire di concerto con i *partners* internazionali competenti allo scopo di eliminare le malattie evitabili e promuovere la salute nel continente.

Articolo 4 - Principi

L'Unione africana è retta dai seguenti principi:

- (a) uguaglianza sovrana e interdipendenza di tutti gli Stati membri dell'Unione;
- (b) rispetto delle frontiere esistenti al momento dell'accesso all'indipendenza;
- (c) partecipazione dei popoli africani alle attività dell'Unione;
- (d) attuazione di una politica di difesa comune del continente africano;
- (e) soluzione pacifica dei conflitti tra gli Stati membri dell'Unione con i mezzi appropriati che possono essere decisi dalla Conferenza dell'Unione;
- (f) divieto di ricorso o di minaccia di ricorso all'uso della forza tra gli Stati membri dell'Unione;
- (g) non ingerenza di uno Stato membro negli affari interni di un altro Stato membro;
- (h) diritto dell'Unione di intervenire in uno Stato membro su decisione della Conferenza in alcune circostanze gravi quali: crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità;
- (i) coesistenza pacifica tra gli Stati membri dell'Unione e diritto degli Stati a vivere in pace e sicurezza;
- (j) diritto degli Stati membri a sollecitare l'intervento dell'Unione per ripristinare la pace e la sicurezza;
- (k) promozione dell'auto-dipendenza collettiva, nel quadro dell'Unione;
- (l) promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne;
- (m) rispetto dei principi democratici, dei diritti dell'uomo, dello stato di diritto e del buon governo;
- (n) promozione della giustizia sociale per garantire uno sviluppo economico equilibrato;
- (o) rispetto della natura sacra della vita umana e condanna e rifiuto dell'impunità, degli assassini politici, degli atti di terrorismo e delle attività sovversive;
- (p) condanna e rifiuto dei cambiamenti di governo anticostituzionali.

Articolo 5 - Organi dell'Unione

1. L'Unione si avvale dei seguenti organi:

- (a) La Conferenza dell'Unione;
- (b) Il Consiglio esecutivo;
- (c) Il Parlamento panafricano;
- (d) La Corte di giustizia;
- (e) La Commissione;
- (f) Il Comitato dei Rappresentanti permanenti;
- (g) I Comitati tecnici specializzati;
- (h) Il Consiglio economico, sociale e culturale;
- (i) Le istituzioni finanziarie.

2. La Conferenza può decidere l'istituzione di organi aggiuntivi.

Articolo 6 - La Conferenza

1. La Conferenza è costituita dai Capi di Stato e di Governo o dai loro rappresentanti debitamente accreditati.
2. La Conferenza è l'organo supremo dell'Unione.
3. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno in sessione ordinaria. Su richiesta di uno Stato membro e previa approvazione di due terzi degli Stati membri, si riunisce in sessione straordinaria.
4. La presidenza della Conferenza viene assicurata per un periodo di un anno da un Capo di Stato e di Governo eletto sulla base di consultazioni tra gli Stati membri.

Articolo 7 - Decisioni della Conferenza

1. La Conferenza adotta le sue decisioni per consenso o, in mancanza di esso, a maggioranza dei due terzi degli Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le decisioni di natura procedurale, comprese quelle tese a stabilire se una questione sia di natura procedurale o meno, vengono adottate a maggioranza semplice.
2. Il quorum è costituito dai due terzi degli Stati membri dell'Unione per tutte le sessioni della Conferenza.

Articolo 8 - Regolamento interno della Conferenza

La Conferenza adotta il proprio Regolamento interno.

Articolo 9 - Poteri e funzioni della Conferenza

1. La Conferenza esercita i seguenti poteri e funzioni:
 - (a) Definisce le politiche comuni dell'Unione;
 - (b) Riceve, esamina e adotta decisioni sui rapporti e le raccomandazioni degli altri organi dell'Unione e prende disposizioni al riguardo;
 - (c) Esamina le richieste di adesione all'Unione;
 - (d) Istituisce gli organi dell'Unione;
 - (e) Controlla l'attuazione delle politiche e delle decisioni dell'Unione e sorveglia la loro applicazione da parte di tutti gli Stati membri;
 - (f) Adotta il bilancio dell'Unione;
 - (g) Impartisce direttive al Consiglio esecutivo in merito alla gestione dei conflitti, delle situazioni di guerra e altre situazioni di emergenza nonché in materia di ripristino della pace;
 - (h) Nomina e mette fine alle funzioni dei giudici della Corte di giustizia;
 - (i) Nomina il Presidente, il o i Vice-Presidenti e i Commissari della Commissione e determina i loro incarichi e mandati.
2. La Conferenza può delegare alcuni dei suoi poteri e funzioni ad uno degli organi dell'Unione.

Articolo 10 - Il Consiglio esecutivo

1. Il Consiglio esecutivo è composto dai Ministri degli affari esteri o da tutti gli altri ministri o autorità designati dai governi degli Stati membri.
2. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno. Si riunisce altresì in sessione straordinaria su richiesta di uno Stato membro e previa approvazione dei due terzi di tutti gli Stati membri.

Articolo 11 - Decisioni del Consiglio esecutivo

1. Il Consiglio esecutivo adotta le sue decisioni per consenso o, in mancanza di esso, a maggioranza dei due terzi degli Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le decisioni di natura procedurale, comprese quelle tese a stabilire se una questione sia di natura procedurale o meno, vengono adottate a maggioranza semplice.
2. Il quorum è costituito dai due terzi di tutti gli Stati membri per tutte le sessioni del Consiglio esecutivo.

Articolo 12 - Regolamento interno del Consiglio esecutivo

Il Consiglio esecutivo adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13 - Funzioni del Consiglio esecutivo

1. Il Consiglio esecutivo garantisce il coordinamento e stabilisce le politiche nei settori di interesse comune per gli Stati membri, in particolare:
 - (a) Commercio estero;
 - (b) Energia, industria e risorse minerali;
 - (c) Alimentazione, agricoltura e risorse animali, allevamento e foreste;
 - (d) Risorse idriche e irrigazione;
 - (e) Tutela dell'ambiente, azioni umanitarie e reazione e soccorsi in caso di catastrofi;
 - (f) Trasporti e comunicazioni;
 - (g) Assicurazioni;
 - (h) Istruzione, cultura e sanità e valorizzazione delle risorse umane;
 - (i) Scienza e tecnologia;
 - (j) Nazionalità, residenza dei cittadini stranieri e questioni di immigrazione;
 - (k) Previdenza sociale ed elaborazione di politiche di tutela delle madri e dell'infanzia nonché di politiche a favore dei portatori di handicap;
 - (l) Istituzione di un sistema di medaglie e premi africani.
2. Il Consiglio esecutivo fa capo alla Conferenza. Esso si riunisce per esaminare le questioni di cui viene investito e controllare l'attuazione delle politiche adottate dalla Conferenza.
3. Il Consiglio esecutivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri e funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai Comitati tecnici specializzati, istituiti ai sensi dell'articolo 14 del presente Atto.

Articolo 14 - Comitati tecnici specializzati

Istituzione e composizione

1. Vengono istituiti i seguenti Comitati tecnici specializzati, che fanno capo al Consiglio esecutivo:
 - (a) Comitato per le questioni agricole e di economia rurale;
 - (b) Comitato per gli affari monetari e finanziari;
 - (c) Comitato per le questioni commerciali, doganali e di immigrazione;
 - (d) Comitato per l'industria, la scienza e la tecnologia, l'energia, le risorse naturali e l'ambiente;
 - (e) Comitato per i trasporti, le comunicazioni e il turismo;
 - (f) Comitato per la sanità, il lavoro e gli affari sociali;
 - (g) Comitato per l'istruzione, la cultura e le risorse umane.
2. La Conferenza può, ove lo ritenga necessario, ristrutturare i Comitati esistenti o istituirne altri.
3. I Comitati tecnici specializzati sono formati dai ministri o alti funzionari responsabili dei settori di loro competenza.

Articolo 15 - Funzioni dei Comitati tecnici specializzati

Ciascun Comitato, nell'ambito delle proprie competenze, è incaricato di:

- (a) preparare progetti e programmi dell'Unione e sottoporli al Consiglio esecutivo;
- (b) garantire i seguiti e la valutazione dell'attuazione delle decisioni adottate dagli organi dell'Unione;
- (c) garantire il coordinamento e l'armonizzazione dei progetti e programmi dell'Unione;
- (d) presentare rapporti e raccomandazioni al Consiglio esecutivo, sia di propria iniziativa, sia su richiesta del Consiglio esecutivo, circa l'attuazione delle disposizioni del presente Atto; e
- (e) svolgere tutti gli incarichi che potrebbero essergli affidati, conformemente alle disposizioni del presente Atto.

Articolo 16 - Riunioni

Fatte salve le direttive che potrebbero essere impartite dal Consiglio esecutivo, ogni Comitato si riunisce ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario e stabilisce il proprio Regolamento interno, che sottopone all'approvazione del Consiglio esecutivo.

Articolo 17 - Il Parlamento panafricano

1. Al fine di garantire la piena partecipazione dei popoli africani allo sviluppo e all'integrazione economica del continente, viene istituito un Parlamento panafricano.
2. La composizione, i poteri, le funzioni e l'organizzazione del Parlamento panafricano vengono definiti nel relativo protocollo.

Articolo 18 - Corte di giustizia

1. Viene istituita una Corte di giustizia dell'Unione.
2. Gli statuti, la composizione e i poteri della Corte di giustizia vengono definiti nel relativo protocollo.

Articolo 19 - Le istituzioni finanziarie

L'Unione africana dispone delle seguenti istituzioni finanziarie, i cui statuti vengono definiti nei relativi protocolli:

- (a) La Banca centrale africana;
- (b) Il Fondo monetario africano;
- (c) La Banca africana per gli investimenti.

Articolo 20 - La Commissione

1. Viene istituita una Commissione, che esercita la funzione di Segretariato dell'Unione.
2. La Commissione è formata dal Presidente, dal o dai Vice-Presidenti e dai Commissari, assistiti dal personale necessario al buon funzionamento della Commissione.
3. La struttura, le funzioni e i regolamenti della Commissione vengono stabiliti dalla Conferenza.

Articolo 21 - Comitato dei Rappresentanti permanenti

1. Viene istituito, presso l'Unione, un Comitato dei Rappresentanti permanenti. Esso si compone dei Rappresentanti permanenti ed altri plenipotenziari degli Stati membri.
2. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio esecutivo e agisce su istruzione del Consiglio. Esso può istituire i sotto-comitati o gruppi di lavoro che ritiene necessari.

Articolo 22 - Il Consiglio economico, sociale e culturale

1. Il Consiglio economico, sociale e culturale è un organo consultivo formato dai rappresentanti dei diversi settori sociali e professionali degli Stati membri dell'Unione.
2. Le funzioni, i poteri, la composizione e l'organizzazione del Consiglio economico, sociale e culturale sono stabiliti dalla Conferenza.

Articolo 23 - Imposizione di sanzioni

1. La Conferenza stabilisce nel modo seguente le sanzioni da imporre a qualunque Stato membro che non ottemperi all'obbligo di contribuire al bilancio dell'Unione: ritiro del diritto di prendere la parola alle riunioni, del diritto di voto, del diritto per i cittadini dello Stato membro interessato di rivestire un incarico o esercitare una funzione in seno agli organi dell'Unione, del diritto di beneficiare di qualunque attività o di attuare qualunque impegno nell'ambito dell'Unione.

2. Inoltre, uno Stato membro che non osservi le decisioni e le politiche dell'Unione potrà essere colpito da sanzioni, in particolare per quanto riguarda i collegamenti con gli altri Stati membri in materia di trasporti e comunicazioni e da qualunque altra misura stabilita dalla Conferenza sul piano politico ed economico.

Articolo 24 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede ad Addis Abeba (Repubblica Federale Democratica di Etiopia).
2. La Conferenza può, sulla base di una raccomandazione del Consiglio esecutivo, aprire degli uffici o rappresentanze dell'Unione.

Articolo 25 - Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro dell'Unione e di tutte le sue istituzioni sono, se possibile, le lingue africane nonché l'arabo, l'inglese, il francese e il portoghese.

Articolo 26 - Interpretazione

La Corte è competente per tutte le questioni legate all'interpretazione o all'applicazione del presente Atto. Sino al momento del suo insediamento, la questione è di competenza della Conferenza, che decide a maggioranza di due terzi.

Articolo 27 - Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Atto è aperto alla firma e alla ratifica da parte degli Stati membri dell'OUA, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Segretario generale dell'OUA.
3. Tutti gli Stati membri dell'OUA potranno aderire al presente Atto, dopo la sua entrata in vigore, depositando i loro strumenti di adesione presso il Presidente della Commissione.

Articolo 28 - Entrata in vigore

Il presente Atto entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo l'avvenuto deposito degli strumenti di ratifica da parte dei due terzi degli Stati membri dell'OUA.

Articolo 29 - Ammissione dei membri dell'Unione

1. Qualunque Stato africano potrà, in qualunque momento dopo l'entrata in vigore del presente Atto, notificare al Presidente della Commissione la propria intenzione di aderire al presente Atto ed essere ammesso in qualità di membro dell'Unione.
2. Il Presidente della Commissione, non appena riceve tale notifica, ne trasmette copia a tutti gli Stati membri. L'ammissione viene decisa a maggioranza semplice degli Stati membri. La decisione di ogni Stato membro viene trasmessa al Presidente della Commissione, che comunica la decisione di ammissione allo Stato interessato dopo aver ricevuto il numero di voti necessari.

Articolo 30 - Sospensione

I Governi che salgono al potere con mezzi anticostituzionali non verranno ammessi a partecipare alle attività dell'Unione.

Articolo 31 - Cessazione della partecipazione

1. Qualunque Stato desideri ritirarsi dall'Unione lo notificherà per iscritto al Presidente della Commissione, che ne informerà gli Stati membri. Dopo un anno dalla notifica, se questa non verrà ritirata, il presente Atto cesserà di applicarsi allo Stato interessato che, di conseguenza, cesserà di essere membro dell'Unione.
2. Durante il periodo di un anno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che abbia espresso l'intenzione di ritirarsi dall'Unione dovrà conformarsi alle disposizioni del presente Atto e sarà comunque tenuto ad ottemperare ai suoi obblighi ai sensi del presente Atto fino al giorno del suo ritiro.

Articolo 32 - Emendamenti e revisione

1. Qualunque Stato membro può presentare proposte di emendamento o revisione del presente Atto.
2. Le proposte di emendamento o revisione vengono presentate al Presidente della Commissione che ne trasmette copia agli Stati membri entro i trenta (30) giorni successivi alla data di ricezione.
3. La Conferenza dell'Unione, su parere del Consiglio esecutivo, esamina le proposte entro un anno dalla notifica degli Stati membri, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Gli emendamenti o revisioni vengono adottati dalla Conferenza dell'Unione per consenso o, in mancanza di esso, a maggioranza dei due terzi, e sottoposti alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali. Gli emendamenti o revisioni entrano in vigore trenta (30) giorni dopo l'avvenuto deposito, presso il Presidente della Commissione, degli strumenti di ratifica da parte dei due terzi degli Stati membri.

Articolo 33 - Disposizioni transitorie e disposizioni finali

1. Il presente Atto sostituisce la Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Tuttavia, tale Carta rimarrà in vigore per un periodo transitorio non superiore ad un anno o ad un lasso di tempo stabilito dalla Conferenza, dopo l'entrata in vigore del presente Atto, per consentire all'OUA/AEC di adottare le misure adeguate per il trasferimento delle sue prerogative, beni, diritti e obblighi all'Unione e risolvere qualunque questione collegata.
2. Le disposizioni del presente Atto hanno altresì precedenza su e sostituiscono quelle disposizioni del Trattato di Abuja istitutivo della Comunità economica africana, che potrebbero essere in contrasto con il presente Atto.
3. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Atto, verranno adottate tutte le misure atte ad attuarne le disposizioni e ad istituire gli organi previsti dal presente Atto,

conformemente alle direttive o decisioni che potrebbero essere adottate al riguardo dagli Stati Parti del presente Atto durante il periodo transitorio di cui sopra.

4. In attesa dell'insediamento della Commissione, il Segretariato generale dell'OUA eserciterà le funzioni di Segretariato temporaneo dell'Unione.
5. Il presente Atto, redatto in quattro (4) esemplari originali nelle lingue araba, inglese, francese e portoghese, i quattro (4) testi facenti ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario generale e, dopo la sua entrata in vigore, presso il Presidente della Commissione, che ne trasmetterà una copia autenticata al Governo di ciascuno Stato firmatario. Il Segretario generale dell'OUA e il Presidente della Commissione notificheranno a tutti gli Stati firmatari le date di deposito degli strumenti di ratifica e di adesione e lo registreranno, non appena entrerà in vigore, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, abbiamo adottato il presente Atto.

CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

Adottata il 28 giugno 1981

Preambolo

Gli Stati africani membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana, OUA, parti alla presente Carta che ha per titolo "Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli",

Richiamando la decisione 115(XVI) della Conferenza dei capi di stato e di governo, alla sua sedicesima sessione ordinaria tenuta a Monrovia (Liberia) dal 17 al 20 luglio 1979, relativa all'elaborazione di un progetto di Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli contenente previsioni circa l'istituzione di organi di promozione e di protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli;

Considerando la Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana, ai sensi della quale "la libertà, l'eguaglianza, la giustizia e la dignità sono obiettivi essenziali alla realizzazione delle legittime aspirazioni dei popoli africani";

Riaffermando l'impegno che essi hanno solennemente preso all'articolo 2 di detta Carta di eliminare, in ogni sua forma, il colonialismo dell'Africa, di coordinare e di intensificare la loro cooperazione e i loro sforzi per offrire migliori condizioni di esistenza ai popoli d'Africa, di favorire la cooperazione internazionale tenendo debitamente conto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

Tenendo conto delle virtù delle loro tradizioni storiche e dei valori della civiltà africana che devono ispirare e caratterizzare le loro riflessioni sulla concezione dei diritti dell'uomo e dei popoli;

Riconoscendo, da una parte, che i diritti fondamentali dell'essere umano sono fondati sugli attributi della persona umana, cosa che ne giustifica la loro protezione internazionale e dall'altra, che la realtà e il rispetto dei diritti del popolo devono necessariamente garantire i diritti dell'uomo;

Considerando che il godimento dei diritti e delle libertà implica l'adempimento dei doveri di ciascuno;

Convinti che è essenziale accordare ormai una attenzione particolare al diritto allo sviluppo, che i diritti civili e politici sono indissociabili dai diritti economici, sociali e culturali, sia nella loro concezione che nella loro universalità, e che il soddisfacimento dei diritti economici, sociali e culturali garantisce quello dei diritti civili e politici;

Consapevoli del loro dovere di liberare interamente l'Africa i cui popoli continuano a lottare per la loro vera indipendenza e impegnandosi a eliminare il colonialismo, il neocolonialismo, l'*apartheid*, il sionismo, le basi militari straniere di aggressione e ogni altra forma di discriminazione, specialmente quelle fondate sulla razza, l'etnia, il colore, il sesso, la lingua, la religione o l'opinione pubblica;

Riaffermando il loro attaccamento alle libertà e ai diritti dell'uomo e dei popoli contenuti nelle Dichiarazioni, Convenzioni e gli altri strumenti adottati nel quadro dell'Organizzazione dell'Unità Africana, del Movimento dei Paesi Non-Allineati e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Fermamente convinti del loro dovere di assicurare la promozione e la protezione dei diritti e delle libertà dell'uomo e dei popoli, tenendo debitamente conto della primordiale importanza tradizionalmente data in Africa a questi diritti e libertà,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA - DEI DIRITTI E DEI DOVERI

CAPITOLO I - DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

Articolo 1

Gli stati membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana, parti alla presente Carta, riconoscono i diritti, i doveri e le libertà enunciati in questa Carta e si impegnano ad adottare misure legislative e di altro tipo per applicarli.

Articolo 2

Ogni persona ha diritto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti e garantiti dalla presente Carta senza distinzione alcuna, in particolare senza distinzione di razza, sesso, etnia, colore, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, di origine nazionale o sociale, di fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione.

Articolo 3

Tutte le persone beneficiano di una totale eguaglianza di fronte alla legge. Tutte le persone hanno diritto ad una eguale protezione davanti alla legge.

Articolo 4

La persona umana è inviolabile. Ogni essere umano ha diritto al rispetto della sua vita e all'integrità fisica e morale della sua persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo diritto.

Articolo 5

Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità inerente alla persona umana e al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Qualsiasi forma di sfruttamento e di svilimento dell'uomo, specialmente la schiavitù, la tratta delle persone, la tortura fisica o morale, e le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono interdetti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della sua persona. Nessuno può essere privato della sua libertà salvo che per motivi e in condizioni preventivamente determinati per legge; in particolare nessuno può essere arrestato o detenuto arbitrariamente.

Articolo 7

1. Ogni persona ha diritto a che le sue ragioni siano ascoltate.

Ciò comprende:

- a) il diritto di investire le competenti giurisdizioni nazionali di ogni violazione dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti e garantiti dalle convenzioni, dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini in vigore;
- b) il diritto alla presunzione di innocenza fino a che la sua colpevolezza sia stabilita da una competente giurisdizione;
- c) il diritto alla difesa, compreso quello di farsi assistere da un difensore di propria scelta;

- d) il diritto di essere giudicato in un tempo ragionevole da una giurisdizione imparziale.
2. Nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, al momento in cui ha avuto luogo, non costituiva una infrazione legalmente punibile. Nessuna pena può essere inflitta se non era prevista al momento in cui l'infrazione è stata commessa. La pena è personale e non può colpire che il delinquente.

Articolo 8

La libertà di coscienza, la professione e la libera pratica della religione sono garantite. Con l'eccezione dell'ordine pubblico, nessuno può costituire oggetto di misure di costrizione miranti a restringere la manifestazione di queste libertà.

Articolo 9

1. Ogni persona ha diritto all'informazione.
2. Ogni persona ha il diritto di esprimere e diffondere le proprie opinioni nel quadro delle leggi e dei regolamenti.

Articolo 10

1. Ogni persona ha il diritto di liberamente costituire associazioni con altri, sotto riserva di conformarsi alle norme previste dalla legge.
2. Nessuno può essere obbligato di fare parte di una associazione, con riserva dell'obbligo di solidarietà previsto all'articolo 29.

Articolo 11

Ogni persona ha il diritto di riunirsi liberamente con gli altri. Questo diritto si esercita con la sola riserva delle restrizioni necessarie, previste dalle leggi e dai regolamenti, specialmente nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza altrui, della salute, della morale o dei diritti e libertà delle persone.

Articolo 12

1. Ogni persona ha il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno di uno Stato, con riserva di conformarsi alle norme sancite per legge.
2. Ogni persona ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Questo diritto non può costituire oggetto di restrizioni all'infuori di quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubbliche.
3. Ogni persona ha il diritto, in caso di persecuzione, di ricercare e ricevere asilo in territorio straniero, conformemente alla legge di ciascun paese e alle convenzioni internazionali.
4. Lo straniero legalmente ammesso sul territorio di uno Stato parte alla presente Carta non potrà essere espulso che in virtù di una decisione conforme alla legge.
5. L'espulsione collettiva di stranieri è vietata. L'espulsione collettiva è quella che tocca globalmente gruppi nazionali, razziali, etnici o religiosi.

Articolo 13

1. Tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare liberamente alla direzione degli affari pubblici del loro paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti sulla base di norme previste dalla legge.
2. Tutti i cittadini hanno parimenti il diritto di accedere alle pubbliche funzioni nel loro paese.
3. Ogni persona ha il diritto di usare beni e servizi pubblici nella stretta eguaglianza di tutti di fronte alla legge.

Articolo 14

Il diritto di proprietà è garantito. Esso non può essere limitato che per necessità pubblica o nell'interesse generale della collettività, conformemente alle disposizioni di appropriate leggi.

Articolo 15

Ogni persona ha il diritto di lavorare in condizioni eque e soddisfacenti e di ricevere un salario eguale per un lavoro eguale.

Articolo 16

1. Ogni persona ha il diritto di godere del migliore stato di salute fisica e mentale che essa sia in grado di conseguire.
2. Gli stati parti alla presente Carta si impegnano a prendere le misure necessarie al fine di proteggere la salute delle loro popolazioni e di assicurare loro l'assistenza medica in caso di malattia.

Articolo 17

1. Ogni persona ha diritto all'educazione.
2. Ogni persona può prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità.
3. La promozione e la protezione della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità costituiscono un dovere dello Stato nel quadro della salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Articolo 18

1. La famiglia è l'elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve vegliare sulla sua salute fisica e morale.
2. Lo Stato ha l'obbligo di assistere la famiglia nella sua missione di custode della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità.
3. Lo Stato ha il dovere di provvedere all'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione contro la donna e di assicurare la protezione dei diritti della donna e del bambino quali stipulati nelle dichiarazioni e nelle convenzioni internazionali.
4. Le persone anziane o portatrici di handicap hanno diritto a misure speciali di protezione avuto riguardo ai loro bisogni fisici o morali.

Articolo 19

Tutti i popoli sono eguali; essi godono della stessa dignità e hanno gli stessi diritti. Nulla può giustificare la dominazione di un popolo su di un altro.

Articolo 20

1. Ogni popolo ha diritto all'esistenza. Ogni popolo ha un diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso determina liberamente il proprio statuto politico e assicura il proprio sviluppo economico e sociale secondo la via che esso ha liberamente scelto.
2. I popoli colonizzati o oppressi hanno il diritto di liberarsi dalla loro condizione di dominazione ricorrendo a tutti i mezzi riconosciuti dalla comunità internazionale.
3. Tutti i popoli hanno diritto all'assistenza degli Stati parte alla presente Carta, nella loro lotta di liberazione contro la dominazione politica, economica o culturale straniera.

Articolo 21

1. I popoli hanno la libera disponibilità delle loro ricchezze e delle loro risorse naturali. Questo diritto si esercita nell'interesse esclusivo delle popolazioni. In nessun caso, un popolo può esserne privato.
2. In caso di spoliazione, il popolo danneggiato ha diritto al legittimo recupero dei beni e ad un adeguato indennizzo.
3. La libera disponibilità delle ricchezze e delle risorse naturali si esercita fermo restando l'obbligo di promuovere una cooperazione economica internazionale fondata sul reciproco rispetto, sul giusto scambio e sui principi del diritto internazionale.
4. Gli Stati parte alla presente Carta si impegnano, sia individualmente che collettivamente, ad esercitare il diritto di libera disponibilità delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, in vista del rafforzamento dell'unità e della solidarietà africane.
5. Gli Stati parte alla presente Carta si impegnano ad eliminare qualsiasi forma di sfruttamento economico straniero, specialmente quella che è praticata dai monopoli internazionali, allo scopo di permettere alla popolazione di ciascun paese di beneficiare pienamente dei vantaggi provenienti dalle proprie risorse nazionali.

Articolo 22

1. Tutti i popoli hanno diritto al loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rigoroso rispetto della loro libertà e della loro identità, e all'eguale godimento del patrimonio comune dell'umanità.
2. Gli Stati hanno il dovere, separatamente o cooperando fra loro, di assicurare l'esercizio del diritto allo sviluppo.

Articolo 23

1. I popoli hanno diritto alla pace e alla sicurezza sia sul piano nazionale che sul piano internazionale. Il principio di solidarietà e di relazioni amichevoli implicitamente affermato dalla Carta delle Nazioni Unite e riaffermato dalla Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana deve valere sia per i rapporti fra popoli sia per i rapporti fra Stati.

2. Allo scopo di rafforzare la pace, la solidarietà e le relazioni amichevoli, gli Stati parte alla presente Carta si impegnano a vietare:
 - a) che una persona beneficiante del diritto di asilo ai sensi dell'articolo 12 della presente Carta intraprenda un'attività sovversiva diretta contro il proprio paese d'origine o contro ogni altro Stato parte alla presente Carta
 - b) che i loro territori siano utilizzati come base di partenza per attività sovversive o terroristiche dirette contro il popolo di ogni altro Stato parte alla presente Carta.

Articolo 24

Tutti i popoli hanno diritto a un ambiente soddisfacente e globale, favorevole al loro sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parte alla presente Carta hanno il dovere di promuovere e assicurare, attraverso l'insegnamento, l'educazione e i mezzi di informazione, il rispetto dei diritti e libertà contenuti nella presente Carta, e di prendere misure per fare sì che queste libertà e diritti siano capiti così come gli obblighi e doveri corrispettivi.

Articolo 26

Gli Stati parte alla presente Carta hanno il dovere di garantire l'indipendenza dei tribunali e permettere la costituzione e il miglioramento di appropriate istituzioni nazionali incaricate della promozione e della protezione dei diritti e delle libertà garantite dalla presente Carta.

CAPITOLO II - I DOVERI

Articolo 27

1. Ogni individuo ha doveri verso la famiglia e verso la società, verso lo Stato e verso le altre collettività parimenti riconosciute e verso la comunità internazionale.
2. I doveri e le libertà di ogni persona si esercitano nel rispetto dell'altrui diritto, della sicurezza collettiva, della morale e dell'interesse comune.

Articolo 28

Ogni individuo ha il dovere di rispettare e di considerare i suoi simili senza alcuna discriminazione e di intrattenere con essi relazioni che consentano di promuovere, salvaguardare e rafforzare il rispetto e la tolleranza reciproci.

Articolo 29

L'individuo ha inoltre il dovere:

1. Di preservare lo sviluppo armonioso della famiglia e di operare in favore della coesione e del rispetto di questa famiglia; di rispettare in ogni momento i suoi genitori, di nutrirli e di assisterli in caso di necessità;
2. Di servire la propria comunità nazionale mettendo al servizio di questa le sue capacità fisiche e intellettuali;
3. Di non compromettere la sicurezza dello Stato di cui è cittadino o residente;

4. Di preservare e rafforzare la solidarietà sociale e nazionale, specialmente quando questa sia minacciata;
5. Di difendere e rafforzare l'indipendenza nazionale e l'integrità territoriale della patria e, in via generale, di contribuire alla difesa del proprio paese, alle condizioni stabilite dalla legge;
6. Di lavorare, nella misura delle sue capacità e delle sue possibilità, e di versare i contributi fissati dalla legge per la salvaguardia degli interessi fondamentali della società;
7. Di provvedere, nelle sue relazioni con la società, alla preservazione e al rafforzamento dei valori culturali africani positivi, in uno spirito di tolleranza, di dialogo e di concertazione e, in via generale, di contribuire alla promozione della salute morale della società;
8. Di contribuire con tutte le sue capacità, in ogni momento e ad ogni livello, alla promozione e alla realizzazione dell'unità africana.

PARTE SECONDA - MISURE DI SALVAGUARDIA

CAPITOLO I - COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

Articolo 30

E' creata presso l'Organizzazione dell'Unità Africana una Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli appresso denominata "la Commissione", col compito di promuovere i diritti dell'uomo e dei popoli e di assicurare la loro protezione in Africa.

Articolo 31

1. La Commissione si compone di undici membri che devono essere scelti tra le personalità africane beneficianti della più alta considerazione, reputate per la loro alta moralità, la loro integrità e la loro imparzialità, competenti in materia di diritti dell'uomo e dei popoli, con precedenza da darsi a coloro che hanno esperienza nel campo del diritto.
2. I membri della Commissione ne fanno parte a titolo personale.

Articolo 32

La Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

Articolo 33

I membri della Commissione sono eletti a scrutinio segreto dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo, all'interno di una lista di persone presentate a questo scopo dagli Stati parte alla presente Carta.

Articolo 34

Ciascuno Stato parte alla presente Carta può presentare al massimo due candidati. I candidati devono possedere la nazionalità di uno degli Stati parte alla presente Carta. Quando due candidati sono presentati da uno Stato, l'uno di essi non può essere cittadino di tale Stato.

Articolo 35

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità Africana invita gli Stati parte alla presente Carta a procedere, entro quattro mesi prima della elezione, alla presentazione dei candidati alla Commissione.
2. Il Segretario generale dell'OUA prepara la lista alfabetica delle persone così designate e la comunica un mese prima dell'elezione, ai Capi di Stato e di Governo.

Articolo 36

I membri della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni e sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di quattro dei membri eletti in occasione della prima elezione termina alla scadenza di due anni, e il mandato di altri tre al termine di quattro anni.

Articolo 37

Immediatamente dopo la prima elezione, i nomi dei membri previsti dall'articolo 36 sono tirati a sorte dal presidente della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA.

Articolo 38

Dopo la loro elezione, i membri della Commissione fanno la dichiarazione solenne di adempiere bene e fedelmente alle loro funzioni in tutta imparzialità.

Articolo 39

1. In caso di decesso o di dimissioni dalla Commissione, il presidente della Commissione ne informa immediatamente il Segretario generale dell'OUA il quale dichiara il seggio vacante a partire dalla data del decesso o da quella da cui prendono effetto le dimissioni.
2. Se, su parere unanime degli altri membri della Commissione, un membro ha cessato di svolgere le proprie funzioni per causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, o si trova nell'incapacità di continuare a svolgerle, il Presidente della Commissione ne informa il Segretario generale dell'OUA che dichiara allora vacante il seggio.
3. In ciascuno dei casi sopra previsti, la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo procede alla sostituzione del membro il cui seggio è divenuto vacante per la parte di mandato che resta da ricoprire, salvo che si tratti di un periodo di tempo inferiore ai sei mesi.

Articolo 40

Ogni membro della Commissione mantiene il proprio mandato fino alla data di entrata in funzione del suo successore.

Articolo 41

Il Segretario generale dell'OUA designa un segretario della Commissione e fornisce inoltre il personale nonché i mezzi e servizi necessari all'effettivo esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione. L'OUA prende a proprio carico il costo di questo personale, nonché di questi mezzi e servizi.

Articolo 42

1. La Commissione elegge il suo Presidente e il suo Vice-Presidente per un periodo di due anni rinnovabile.

2. Essa adotta il proprio regolamento interno.
3. Il quorum è costituito da sette membri.
4. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
5. Il Segretario generale dell'OUA può assistere alle riunioni della Commissione. Egli non partecipa né alle delibere né alle votazioni. Egli può tuttavia essere invitato dal Presidente della Commissione a prendere la parola.

Articolo 43

I membri della Commissione, nell'esercizio delle loro funzioni, beneficiano dei privilegi e delle immunità diplomatiche previste dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione dell'Unità Africana.

Articolo 44

Gli emolumenti e i rimborsi dei membri della Commissione sono previsti nel bilancio ordinario dell'OUA.

CAPITOLO II - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Articolo 45

La Commissione ha per compito di:

1. Promuovere i diritti dell'uomo e dei popoli e in particolare:
 - a) raccogliere documentazione, fare studi e ricerche sui problemi africani nel campo dei diritti dell'uomo e dei popoli, organizzare seminari, colloqui e conferenze, diffondere informazioni incoraggiare gli organismi nazionali e locali che si occupano dei diritti dell'uomo e dei popoli e, se del caso, dare pareri o fare raccomandazioni ai governi;
 - b) formulare e elaborare, allo scopo di servire da base all'adozione di testi legislativi da parte dei governi africani, principi e norme che consentano di risolvere i problemi giuridici relativi al godimento dei diritti dell'uomo e dei popoli e delle libertà fondamentali;
 - c) cooperare con le altre istituzioni africane o internazionali che si interessano della promozione e della protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli.
2. Assicurare la protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli alle condizioni fissate nella presente Carta.
3. Interpretare ogni disposizione della presente Carta su domanda di uno Stato parte, di una Istituzione dell'OUA o di una Organizzazione africana riconosciuta dall'OUA.
4. Eseguire tutti gli altri compiti che le saranno eventualmente confidati dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo.

CAPITOLO III - PROCEDURA DELLA COMMISSIONE

Articolo 46

La Commissione può ricorrere ad ogni metodo appropriato di indagine; essa può in particolare sentire il Segretario generale dell'OUA e qualsiasi altra persona in grado di informarla.

I. Comunicazioni provenienti dagli Stati parte alla presente Carta

Articolo 47

Se uno Stato parte alla presente Carta ha buoni motivi per credere che un altro Stato, anch'esso parte alla presente Carta, abbia violato le disposizioni di questa, esso può attirare, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di questo Stato sulla questione. Tale comunicazione sarà parimenti indirizzata al Segretario generale dell'OUA e al Presidente della Commissione. Entro un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della comunicazione, lo Stato destinatario fornirà allo Stato che gli ha inviato la comunicazione, spiegazioni scritte che dovranno comprendere quanto più possibile, indicazioni sulle leggi e sui regolamenti applicabili o applicati e sui mezzi di ricorso già esperiti, in corso o ancora esperibili.

Articolo 48

Se entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta in maniera soddisfacente tra i due Stati interessati, per via di negoziato bilaterale o con qualsiasi altra procedura pacifica, l'uno come l'altro Stato avranno il diritto di sottoporre la questione alla Commissione mediante notifica indirizzata al suo Presidente, all'altro Stato interessato e al Segretario generale dell'OUA.

Articolo 49

Nonostante le disposizioni dell'articolo 47, se uno Stato parte alla presente Carta reputa che un altro Stato parte abbia violato le disposizioni della Carta, esso può investire direttamente la Commissione mediante una comunicazione indirizzata al suo Presidente, al Segretario generale dell'OUA e allo Stato interessato.

Articolo 50

La Commissione può prendere in esame una questione sottoposta soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni, se esistono, sono stati esperiti, a meno che non sia palese per la Commissione, che la procedura di tali ricorsi si prolunghi in maniera anormale.

Articolo 51

1. La Commissione può chiedere agli Stati parte interessati di fornirle ogni pertinente informazione.
2. Al momento di esaminare la questione, gli Stati parte interessati possono farsi rappresentare davanti la Commissione e presentare osservazioni scritte o orali.

Articolo 52

Dopo avere ottenuto, sia dagli Stati parte interessati sia da altre fonti, tutte le informazioni che essa ritiene necessarie e dopo avere tentato con tutti i mezzi appropriati di pervenire ad una soluzione amichevole fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Commissione stabilisce, in un tempo ragionevole a partire dalla notifica prevista dall'articolo 48, un rapporto con la relazione sui

fatti e con le conclusioni alle quali essa è pervenuta. Tale rapporto è inviato agli Stati interessati e comunicato alla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo.

Articolo 53

Al momento della trasmissione del suo rapporto, la Commissione può fare alla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo le raccomandazioni che essa reputa utili.

Articolo 54

La Commissione sottopone a ciascuna sessione ordinaria della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo un rapporto sulle sue attività.

II. Altre comunicazioni

Articolo 55

1. Prima di ogni sessione, il Segretario della Commissione prepara l'elenco delle comunicazioni diverse da quelle degli Stati e le trasmette ai membri della Commissione che possono chiedere di prenderne conoscenza e di investire la Commissione.
2. La Commissione ne risulterà investita su domanda della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 56

Le comunicazioni previste all'articolo 55 inviate alla Commissione e relative ai diritti dell'uomo e dei popoli, per essere esaminate, devono necessariamente rispondere alle seguenti condizioni:

1. indicare l'identità del loro autore anche se questi chiede alla Commissione di salvaguardarne l'anonimato;
2. essere compatibile con la Carta dell'OUA e con la presente Carta;
3. non contenere espressioni oltraggiose o insulti contro lo Stato messo in causa, le sue istituzioni o quelle dell'OUA;
4. non limitarsi a contenere esclusivamente informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione di massa;
5. essere successiva all'esaurimento dei ricorsi interni, se esistono, a meno che non sia palese alla Commissione che la procedura di tali ricorsi si prolunga in maniera anormale;
6. essere inoltrata in un tempo ragionevole a partire dall'esaurimento dei ricorsi interni o dopo la data di ricevimento da parte della Commissione;
7. non riguardare casi che sono stati regolati in conformità ai principi sia della Carta delle Nazioni Unite sia della Carta dell'OUA sia alle disposizioni della presente Carta.

Articolo 57

Prima di qualsiasi esame di merito, ogni comunicazione deve essere portata a conoscenza dello Stato interessato per iniziativa del Presidente della Commissione.

Articolo 58

1. Quando appaia, a seguito di una delibera della Commissione, che una o più comunicazioni riferiscano di situazioni che sembrano rivelare l'esistenza di un insieme di violazioni gravi o estese dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Commissione attira l'attenzione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo su tali situazioni.
2. La Conferenza dei Capi di Stato e di Governo può allora chiedere alla Commissione di procedere, relativamente a tali situazioni, a uno studio approfondito e di riferirle in un rapporto circostanziato, accompagnato dalle sue conclusioni e raccomandazioni.
3. In caso di urgenza debitamente constatata dalla Commissione, questa investe il Presidente della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo che potrà richiedere uno studio approfondito.

Articolo 59

1. Tutte le misure adottate nel quadro del presente capitolo resteranno confidenziali fino al momento in cui la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo ne deciderà altrimenti.
2. Tuttavia, il rapporto è pubblicato dal Presidente della Commissione su decisione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo.
3. Il rapporto di attività della Commissione è pubblicato dal suo Presidente dopo essere stato esaminato dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo.

CAPITOLO IV - PRINCIPI APPLICABILI

Articolo 60

La Commissione si ispira al diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e dei popoli, in particolare alle disposizioni dei vari strumenti africani relativi ai diritti dell'uomo e dei popoli, alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dell'OUA, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alle disposizioni degli altri strumenti adottati dalle Nazioni Unite e dai paesi africani nel campo dei diritti dell'uomo e dei popoli, nonché alle disposizioni di vari strumenti adottati all'interno di istituzioni specializzate delle Nazioni Unite di cui sono membri gli Stati parte della presente Carta.

Articolo 61

La Commissione prende anche in considerazione, quali mezzi ausiliari di determinazione delle norme di diritto, le altre convenzioni internazionali, sia generali sia speciali, che sanciscono norme espressamente riconosciute dagli Stati membri dell'OUA, le prassi africane conformi alle norme internazionali relative ai diritti dell'uomo e dei popoli, le consuetudini generalmente accettate come diritto, i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni africane nonché la giurisprudenza e la dottrina.

Articolo 62

Ciascuno Stato parte si impegna a presentare ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Carta, un rapporto sulle misure di ordine legislativo o altro, prese al fine di dare effetto ai diritti e alle libertà riconosciute e garantite nella presente Carta.

Articolo 63

1. La presente Carta sarà aperta alla firma, alla ratifica o all'adesione degli Stati membri dell'OUA.
2. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'OUA.
3. La presente Carta entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione da parte del Segretario generale degli strumenti di ratifica o di adesione della maggioranza assoluta degli Stati membri dell'OUA.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 64

1. All'entrata in vigore della presente Carta, si procederà all'elezione dei membri della Commissione alle condizioni fissate dalle disposizioni dei pertinenti articoli della Carta.
2. Il Segretario generale dell'OUA convocherà la prima riunione della Commissione presso la sede dell'Organizzazione. In seguito, la Commissione sarà convocata ogni volta che sarà necessario e almeno una volta all'anno, dal suo Presidente.

Articolo 65

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Carta o aderiranno dopo la sua entrata in vigore, la Carta prenderà effetto tre mesi dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 66

Protocolli o accordi particolari potranno, in caso di bisogno, completare le disposizioni della presente Carta.

Articolo 67

Il Segretario generale dell'OUA informerà gli Stati membri dell'OUA del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 68

La presente Carta può essere emendata o revisionata se uno Stato parte invia a questo effetto una richiesta scritta al Segretario generale.

PROTOCOLLO ALLA CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI CHE ISTITUISCE UNA CORTE AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

Adottato il 10 giugno 1998

Gli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana (qui di seguito denominata OUA), Stati parte della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

Considerando la Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana, ai sensi della quale la libertà, l'uguaglianza, la giustizia, la pace e la dignità sono finalità essenziali alla realizzazione delle legittime aspirazioni dei popoli africani,

Tenendo conto che la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ribadisce la propria ferma adesione ai principi dei diritti dell'uomo e dei popoli alle libertà nonché ai doveri contenuti nelle dichiarazioni, nelle convenzioni e negli altri strumenti adottati dall'Organizzazione dell'Unità Africana e da altre organizzazioni internazionali,

Riconoscendo che il duplice obiettivo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli è garantire da una parte la promozione e dall'altra la protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà e dei doveri,

Riconoscendo altresì i progressi compiuti dalla Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli fin dalla sua costituzione nel 1987, in materia di promozione e di protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli,

Richiamando la risoluzione AHG/Res. 230 (XXX) con la quale la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo, riunita nel giugno 1994 a Tunisi, (Tunisia), ha chiesto al Segretario generale di convocare una riunione di esperti governativi al fine di procedere all'esame delle possibilità, in consultazione con la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, di rafforzare l'efficienza della Commissione e, in particolare, di creare una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

Tenendo conto della 1^a e della 2^a riunione di esperti giuristi governativi tenute rispettivamente a Città del Capo, Sud Africa (settembre 1995), e a Nouakchott, Mauritania (aprile 1997) nonché della 3^a riunione allargata al personale diplomatico, tenuta ad Addis Abeba, Etiopia (dicembre 1997),

Fermamente convinti che il conseguimento degli obiettivi della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli richieda la creazione di una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli per completare e rafforzare la missione della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Creazione della Corte

È creata in seno all'Organizzazione dell'Unità Africana, una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (qui di seguito denominata: la "Corte"), la cui organizzazione, competenza e funzionamento sono regolati dal presente Protocollo.

Articolo 2 - Relazioni tra la Corte e la Commissione

La Corte, tenendo debitamente conto delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, completa le funzioni di protezione che la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (qui di seguito denominata: la "Carta") ha conferito alla Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (qui di seguito denominata: la "Commissione").

Articolo 3 - Competenze della Corte

1. La Corte ha competenza per giudicare di tutti i casi e tutte le controversie ad essa sottoposti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Carta, del presente

Protocollo e di ogni altro strumento pertinente relativo ai diritti dell'uomo e ratificato dagli Stati interessati.

2. In caso di contestazione riguardo alla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 4 - Pareri consultivi

1. Su richiesta di uno Stato membro dell'OUA, di ognuno degli organi della stessa o di un'organizzazione africana riconosciuta dall'OUA, la Corte può esprimere un parere su qualsiasi questione giuridica riguardante la Carta o ogni altro strumento pertinente relativo ai diritti dell'uomo, a condizione che l'oggetto del parere consultivo richiesto non sia riferibile ad un'istanza pendente davanti alla Commissione.
2. I pareri consultivi della Corte sono motivati. Un giudice può unirvi un'opinione individuale o di dissenso.

Articolo 5 - Accesso alla Corte

1. Hanno facoltà di adire la Corte
 - a. la Commissione,
 - b. lo Stato parte che si è rivolto alla Commissione,
 - c. lo Stato parte contro il quale sia stata sporta denuncia,
 - d. lo Stato parte il cui cittadino sia vittima di una violazione dei diritti dell'uomo,
 - e. le organizzazioni intergovernative africane.
2. Quando uno Stato firmatario ritiene di avere un interesse in un caso, può sottoporre alla Corte una richiesta di autorizzazione a intervenire.
3. La Corte può consentire a individui così come a organizzazioni non governative (ONG) con status di osservatori presso la Commissione, di presentare istanze direttamente ad essa, conformemente all'Articolo 34(6) del presente Protocollo.

Articolo 6 - Ammissibilità delle istanze

1. La Corte, prima di decidere riguardo all'ammissibilità di un'istanza presentata ai sensi dell'Articolo 5(3) del presente Protocollo, può sollecitare il parere della Commissione, che deve esprimerlo nel più breve tempo possibile.
2. La Corte delibera in merito all'ammissibilità delle istanze tenendo conto delle disposizioni di cui all'Articolo 56 della Carta.
3. La Corte può pronunciarsi sulle istanze oppure deferirle alla Commissione.

Articolo 7 - Diritto applicabile

La Corte applica le disposizioni della Carta, nonché di ogni altro strumento pertinente relativo ai diritti dell'uomo e ratificato dallo Stato interessato.

Articolo 8 - Esame delle istanze

La Corte definisce nel suo Regolamento interno le condizioni per l'esame delle istanze per le quali è stata interpellata tenendo conto della propria complementarietà con la Commissione.

Articolo 9 - Composizione in via amichevole

La Corte può tentare di comporre in via amichevole i casi che le vengono sottoposti conformemente alle disposizioni della Carta.

Articolo 10 - Udienze della Corte e rappresentanza

1. Le udienze della Corte sono pubbliche. La Corte, tuttavia, può svolgere le sue udienze a porte chiuse, in base alle condizioni previste dal Regolamento interno.
2. Ciascuna delle parti di un caso ha il diritto di farsi rappresentare da un consulente legale di propria scelta. Una rappresentanza, oppure un patrocinio legale, può essere gratuito nel caso in cui l'interesse della giustizia lo imponga.
3. Tutte le persone, i testimoni o i rappresentanti delle parti chiamate a comparire davanti alla Corte, godono della protezione e delle facilitazioni riconosciute dal diritto internazionale e necessarie all'adempimento delle loro funzioni, dei loro doveri e dei loro obblighi nei confronti della Corte.

Articolo 11 - Composizione della Corte

1. La Corte è composta da undici giudici, cittadini degli Stati membri dell'OUA, eletti a titolo personale tra giuristi che godono di una moralità molto alta, di riconosciuta competenza ed esperienza giuridica, giudiziaria e accademica, nel campo dei diritti dell'Uomo e dei popoli.
2. La Corte non può comprendere più di un giudice della stessa nazionalità.

Articolo 12 - Candidature

1. Ciascuno Stato parte del presente Protocollo può presentare fino a tre candidati; di questi, almeno due devono essere cittadini dello Stato che li presenta.
2. Alla presentazione delle candidature, sarà prestata particolare attenzione ad un'adeguata rappresentanza dei due sessi.

Articolo 13 - Lista dei candidati

1. All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OUA invita gli Stati parte del presente Protocollo a procedere, entro novanta (90) giorni, alla presentazione delle candidature all'incarico di giudice della Corte.
2. Il Segretario generale dell'OUA predispone una lista in ordine alfabetico dei candidati presentati e la comunica agli Stati membri dell'OUA almeno trenta (30) giorni prima della successiva sessione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA (qui di seguito denominata: "la Conferenza").

Articolo 14 – Elezioni

1. I giudici della Corte sono eletti con voto segreto dalla Conferenza, in base alla lista di cui all'articolo 13(2) del presente Protocollo.
2. La Conferenza vigila affinché la composizione della Corte rifletta un'equa distribuzione geografica, nonché i grandi sistemi giuridici.
3. In occasione delle elezioni, la Conferenza vigila affinché venga assicurata una rappresentanza adeguata dei due sessi.

Articolo 15 - Mandato dei giudici

1. I giudici della Corte sono eletti per un periodo di sei anni e possono essere rieletti una sola volta. Tuttavia, il mandato di quattro dei giudici eletti nel corso della prima elezione scade al termine di due anni e il mandato di altri quattro scade al termine di quattro anni.
2. I giudici il cui mandato finisce al termine dei periodi iniziali di due e quattro anni sono estratti a sorte dal Segretario generale dell'OUA, immediatamente dopo la prima elezione.
3. Un giudice eletto per sostituirne un altro il cui mandato non è arrivato al termine, rimane in carica per il rimanente periodo di mandato del suo predecessore.
4. Tutti i giudici, ad eccezione del Presidente, esercitano le loro funzioni a tempo parziale. Tuttavia, la Conferenza può modificare questa decisione qualora lo ritenga necessario.

Articolo 16 - Giuramento

Dopo la loro elezione, i giudici prestano giuramento di esercitare le loro funzioni con totale imparzialità e lealtà.

Articolo 17 - Indipendenza dei giudici

1. L'indipendenza dei giudici viene pienamente assicurata in conformità al diritto internazionale.
2. Nessun giudice può prendere parte ad un caso in cui sia precedentemente intervenuto come agente, consulente o avvocato di una delle parti, come membro di un tribunale nazionale e internazionale, di una commissione d'inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbi riguardo all'esistenza del suddetto intervento è la Corte a decidere in via definitiva.
3. I giudici della Corte, dal momento dell'elezione e per tutto il periodo del loro mandato, godono dei privilegi e delle immunità che in base al diritto internazionale vengono riconosciute al personale diplomatico.
4. I giudici della Corte non possono in alcun momento, anche successivamente alla scadenza del loro mandato, essere perseguiti per le decisioni o i pareri emessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 18 – Incompatibilità

Le funzioni di giudice della Corte sono incompatibili con tutte le altre attività che per loro natura possano interferire con le esigenze di indipendenza e di imparzialità legate alla funzione, così come queste sono definite nel Regolamento interno.

Articolo 19 - Termine del mandato del giudice

1. Un giudice può essere sospeso o rimosso dalle sue funzioni unicamente se, secondo il parere unanime degli altri giudici della Corte, egli non soddisfi più le condizioni richieste.
2. La decisione della Corte è definitiva, a meno che la Conferenza non decida diversamente nella sua sessione successiva.

Articolo 20 - Seggi vacanti

1. In caso di decesso o di dimissioni di un giudice della Corte, il Presidente della Corte informa immediatamente il Segretario generale dell'OUA, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data di decesso o di decorrenza delle dimissioni.
2. La Conferenza procede alla sostituzione del giudice il cui seggio è diventato vacante, a meno che il rimanente periodo di mandato sia inferiore a centottanta (180) giorni.
3. Per l'assegnazione dei seggi vacanti sono applicabili la stessa procedura e le stesse considerazioni definite agli articoli 12, 13 e 14 del presente Protocollo.

Articolo 21 - Presidenza della Corte

1. La Corte elegge il suo Presidente e il suo vice Presidente per una durata di due anni, rinnovabile una sola volta.
2. Il Presidente esercita le sue funzioni a tempo pieno. Egli risiede nel luogo ove ha sede la Corte.
3. Le funzioni di Presidente così come le funzioni di vice-Presidente sono definite nel Regolamento interno della Corte.

Articolo 22 - Ricusazione

Nel caso in cui un giudice abbia la stessa nazionalità di uno Stato che è parte coinvolta in un caso, egli si ricusa.

Articolo 23 – Quorum

Per l'esame di ciascun caso che le viene presentato, la Corte si riunisce con un quorum di almeno sette giudici.

Articolo 24 - Cancelleria della Corte

1. La Corte nomina il proprio Cancelliere e gli altri funzionari della Cancelleria tra i cittadini degli Stati membri dell'OUA, conformemente alle disposizioni del suo Regolamento interno.
2. Il Cancelliere risiede nel luogo in cui ha sede la Corte.

Articolo 25 - Sede della Corte

1. La sede della Corte viene fissata dalla Conferenza in uno Stato parte del presente Protocollo. La Corte può, tuttavia, avere sede nel territorio di uno Stato membro dell'OUA, con decisione della maggioranza dei suoi membri e con il preventivo accordo dello Stato interessato.
2. La sede della Corte può essere cambiata per decisione della Conferenza, previo parere della Corte stessa.

Articolo 26 - Prove

1. La Corte procede all'esame contraddittorio delle istanze che le vengono sottoposte e, se ritenuto necessario, a un'inchiesta. Gli Stati interessati forniscono tutte le agevolazioni necessarie all'efficace gestione del caso.
2. La Corte riceve tutti i mezzi di prove (scritte o orali) che ritenga appropriate e sulle quali fonderà le sue decisioni.

Articolo 27 - Decisioni della Corte

1. Quando ritiene che vi è stata una violazione di un diritto dell'uomo o dei popoli, la Corte ordina tutte le misure appropriate al fine di porre rimedio alla situazione, ivi compresi il pagamento di una giusta compensazione o la concessione di un risarcimento.
2. In casi di estrema gravità e urgenza e quando sia necessario per impedire un danno irreparabile a persone, la Corte ordina misure provvisorie che riterrà opportune.

Articolo 28 - Sentenze della Corte

1. La Corte emette la sua sentenza entro i novanta (90) giorni successivi alla chiusura dell'istruttoria del caso.
2. La sentenza della Corte viene adottata a maggioranza; essa è definitiva e non può essere oggetto di appello.
3. La Corte, fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo (2), può procedere ad una revisione della propria sentenza, nel caso in cui sopraggiungano prove delle quali essa non aveva conoscenza al momento della sua decisione, secondo le condizioni stabilite nel suo Regolamento interno.

4. La Corte può interpretare la sua sentenza.
5. La sentenza della Corte viene pronunciata in udienza pubblica, essendo state le parti coinvolte debitamente avvisate.
6. La sentenza della Corte è motivata.
7. Qualora la sentenza della Corte non fosse espressione, in tutto o in parte, dell'opinione unanime dei giudici, ognuno di questi giudici avrà la facoltà di unirvi un'opinione individuale o di dissenso.

Articolo 29 - Notificazione della sentenza

1. La sentenza della Corte viene notificata alle parti in causa e trasmessa agli Stati membri dell'OUA e alla Commissione.
2. Le sentenze della Corte vengono altresì notificate al Consiglio dei ministri che vigila sulla loro esecuzione per conto della Conferenza.

Articolo 30 - Esecuzione delle sentenze della Corte

Gli Stati parte del presente Protocollo si impegnano a conformarsi alle decisioni emesse dalla Corte in tutte le controversie in cui sono parti in causa e ad assicurarne l'esecuzione entro le scadenze fissate dalla Corte.

Articolo 31 - Relazione

La Corte presenta ad ogni sessione ordinaria della Conferenza una relazione annuale sulle sue attività. Questa relazione tratta, in particolare, dei casi in cui uno Stato non ha eseguito le decisioni della Corte.

Articolo 32 - Budget

Le spese della Corte, gli emolumenti e le indennità dei giudici, ivi comprese le spese di Cancelleria, sono fissate e sostenute dall'OUA, conformemente ai criteri definiti da quest'ultima, in consultazione con la Corte.

Articolo 33 - Regolamento interno

La Corte stabilisce il suo Regolamento interno e definisce le sue procedure. La Corte consulta la Commissione ogni volta che sarà necessario.

Articolo 34 - Ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma, alla ratifica o all'adesione degli Stati parte della Carta.
2. Gli atti di ratifica o di adesione al presente Protocollo sono depositati presso il Segretario generale dell'OUA.
3. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito di quindici atti di ratifica o di adesione.
4. Per ciascuno degli Stati parte che ratificheranno il presente Protocollo o che aderiranno ad esso successivamente, il presente Protocollo produrrà efficacia dalla data del deposito dell'atto di ratifica o di adesione.
5. Il Segretario generale dell'OUA informerà tutti gli Stati membri dell'entrata in vigore del presente Protocollo.
6. In qualsiasi momento successivo alla ratifica del presente Protocollo, lo Stato interessato deve rendere una dichiarazione nella quale accetta la competenza della Corte a ricevere le istanze di cui all'articolo 5(3) del presente Protocollo. La Corte considera irricevibili le istanze ai sensi dell'articolo 5(3) riguardanti uno Stato parte che non abbia reso tale dichiarazione.
7. Le dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo (6), sono depositate presso il Segretario generale dell'OUA che ne trasmette una copia agli Stati parte.

Articolo 35 - Emendamenti

1. Il presente Protocollo può essere emendato se uno Stato firmatario invia a tal fine una richiesta scritta al Segretario generale dell'OUA. La Conferenza può approvare, a maggioranza assoluta, il progetto di emendamento quando tutti gli Stati parte del presente Protocollo saranno stati debitamente informati al riguardo e dopo aver sentito il parere della Corte.
2. La Corte può altresì, qualora lo ritenga necessario, attraverso l'intermediazione del Segretario generale dell'OUA, proporre emendamenti al presente Protocollo.
3. L'emendamento entrerà in vigore, per ciascuno Stato che l'avrà accettato, trenta (30) giorni dopo la notifica di tale accettazione al Segretario generale dell'OUA.

PROTOCOLLO ALLA CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI RELATIVO AI DIRITTI DELLE DONNE IN AFRICA

Adottato l'11 luglio 2003

Gli Stati parte del presente Protocollo:

Considerando che l'articolo 66 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli prevede l'adozione di protocolli o accordi particolari, in caso di necessità, per integrare le disposizioni della Carta, e che la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana, riunita nella sua trentunesima sessione ordinaria a Addis Abeba (Etiopia) nel giugno 1995, ha accolto, con la sua risoluzione AHG/Res. 240 (XXX), la raccomandazione della sua Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli di elaborare un protocollo sui diritti della donna in Africa;

Considerando altresì che l'articolo 2 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli vieta tutte le forme di discriminazione fondate sulla razza, l'etnia, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale e sociale, la fortuna, la nascita o qualsiasi altra situazione;

Considerando inoltre che l'articolo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli chiede a tutti gli Stati di eliminare ogni forma di discriminazione nei riguardi delle donne e di garantire la protezione dei diritti della donna, quali quelli contemplati nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali;

Notando che gli articoli 60 e 61 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli riconoscono gli strumenti regionali e internazionali relativi ai diritti dell'uomo e dei popoli e le prassi africane conformi alle norme internazionali relative ai diritti dell'uomo e dei popoli, quali importanti principi di riferimento per l'applicazione e l'interpretazione della Carta africana;

Ricordando che i diritti della donna sono riconosciuti e garantiti da tutti gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici nonché ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi delle donne e il relativo Protocollo facoltativo, la Carta africana dei diritti e del benessere del bambino e tutti le altre convenzioni e patti internazionali relativi ai diritti della donna in quanto diritti umani, inalienabili, interdipendenti e indivisibili;

Richiamando inoltre la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325 sul ruolo della donna nella promozione della pace e della sicurezza;

Notando che i diritti della donna e il suo ruolo essenziale per lo sviluppo sono stati riaffermati nei Piani d'azione delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (1992), sui diritti umani (1993), su popolazione e sviluppo (1994) e sullo sviluppo sociale (1995);

Riaffermando il principio della promozione dell'uguaglianza di genere così come sancito nell'Atto costitutivo dell'Unione africana, nel Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa, nonché in rilevanti dichiarazioni, risoluzioni e decisioni che sottolineano l'impegno degli Stati africani per assicurare la piena partecipazione delle donne africane come partner eguali nello sviluppo del continente africano;

Notando altresì che la Piattaforma d'azione africana e la Dichiarazione di Dakar del 1994 nonché la Piattaforma d'azione di Pechino del 1995 fanno appello a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, che si sono impegnati solennemente a dare loro attuazione, affinché assumano misure concrete per dare maggiore attenzione ai diritti umani delle donne allo scopo di eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza basata sul genere portata verso le donne;

Riconoscendo il ruolo cruciale che hanno le donne nel preservare i valori africani, fondati sui principi di uguaglianza, pace, libertà, dignità, giustizia, solidarietà e democrazia;

Avendo in mente le risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni, decisioni, convenzioni ed altri strumenti regionali e sub-regionali finalizzati ad eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e a promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini;

Preoccupati dal fatto che, nonostante la ratifica della Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e di tutti gli altri strumenti internazionali sui diritti umani da parte della maggioranza degli Stati parte e il loro solenne impegno ad eliminare ogni forma di discriminazione e di pratiche pregiudizievoli contro le donne, la donna in Africa continua ad essere oggetto di discriminazioni e di pratiche pregiudizievoli;

Fermamente convinti che ogni pratica che ostacoli o danneggi la normalità della crescita e colpisca lo sviluppo fisico e psicologico delle donne e delle bambine debba essere condannata ed eliminata;

Determinati ad assicurare che i diritti delle donne siano promossi, realizzati e protetti al fine di metterle in condizione di godere pienamente di tutti i loro diritti umani;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- a) "Atto costitutivo" significa l'Atto costitutivo dell'Unione africana;
- b) "Carta africana" è la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;
- c) "Commissione africana" è la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;
- d) "Conferenza" è la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione africana;
- e) "Discriminazione nei confronti delle donne" significa ogni distinzione, esclusione, restrizione o qualsiasi trattamento differenziale basato sul sesso il cui scopo o il cui effetto sia compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dalla loro condizione matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in qualunque sfera della vita;
- f) "Stati" sono gli Stati parte del presente Protocollo;
- g) "Donne" significa persone di genere femminile, comprese le bambine.
- h) "NEPAD" è il Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa creato dalla Conferenza;

- i) “Pratiche pregiudizievoli” significa ogni comportamento, atteggiamento o pratica che influenza negativamente i diritti fondamentali delle donne e delle bambine, come il loro diritto alla vita, alla salute, alla dignità, all’istruzione e all’integrità fisica;
- j) “UA” sta per Unione africana;
- k) “Violenza contro le donne” significa ogni atto perpetrato contro le donne che sia causa o possa essere causa di sofferenze o danni fisici, sessuali, psicologici o economici a loro carico, compresa la minaccia di porre in essere un tale atto; l’imposizione di restrizioni o la privazione arbitraria delle libertà fondamentali nella vita pubblica o privata, in tempo di pace o in situazioni di conflitto armato o guerra.

Articolo 2 - Eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

1. Gli Stati Parte combattono ogni forma di discriminazione contro le donne attraverso appropriate misure di ordine legislativo, istituzionale e altro. A tale fine essi si impegnano a:
 - a) inserire nelle proprie costituzioni nazionali e in altri strumenti legislativi, se già non è stato fatto, il principio di uguaglianza tra donne e uomini e ad assicurarne l’effettiva applicazione;
 - b) adottare e attuare effettivamente adeguate misure legislative o regolamentali, comprese quelle tese a proibire e contrastare tutte le forme di discriminazione e di pratiche pregiudizievoli che mettono in pericolo la salute e il benessere complessivo delle donne;
 - c) integrare le preoccupazioni delle donne nelle loro decisioni politiche e normative, nei piani, programmi e attività e in ogni altra sfera della vita;
 - d) adottare azioni correttive e positive nelle aree in cui di fatto e di diritto persiste una discriminazione contro le donne;
 - e) sostengono le iniziative a livello locale, nazionale, regionale e continentale volte a sradicare ogni forma di discriminazione contro le donne.
2. Gli Stati parte si impegnano a modificare gli schemi e modelli socioculturali di comportamento di donne e uomini attraverso l’istruzione pubblica, avvalendosi delle strategie d’informazione, istruzione e comunicazione, al fine di conseguire l’eliminazione di tutte le prassi culturali e tradizionali pregiudizievoli nonché di tutte le altre prassi basate sull’idea di inferiorità o superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli femminili e maschili stereotipati.

Articolo 3 - Diritto alla dignità

1. Ogni donna ha il diritto al rispetto della dignità inerente all’essere umano, al riconoscimento e alla tutela dei suoi diritti umani e legali.
2. Ogni donna ha il diritto al rispetto in qualità di persona e al libero sviluppo della propria personalità.

3. Gli Stati parte adottano e attuano misure appropriate per proibire ogni sfruttamento o svilimento delle donne.
4. Gli Stati parte adottano e attuano misure appropriate per garantire la protezione del diritto di ogni donna al rispetto della propria dignità e la protezione delle donne da ogni forma di violenza, in particolare la violenza sessuale e verbale.

Articolo 4 - Diritti alla vita, all'integrità e alla sicurezza della persona

1. Ogni donna ha diritto al rispetto della propria vita e all'integrità fisica e sicurezza della propria persona. Tutte le forme di sfruttamento, di punizione e di trattamento inumano o degradante sono vietate.
2. Gli Stati parte s'impegnano ad adottare misure adeguate ed effettive al fine di:
 - a) approvare e rafforzare leggi che proibiscano ogni forma di violenza contro le donne, compresi i rapporti sessuali non voluti o forzati, sia che la violenza abbia luogo nella sfera pubblica sia in quella privata;
 - b) approvare altre misure legislative, amministrative, sociali ed economiche che risultino necessarie per assicurare la prevenzione, la punizione e la radicale eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne;
 - c) identificare le cause e le conseguenze della violenza contro le donne e prendere le iniziative appropriate per prevenirla e combatterla;
 - d) promuovere attivamente l'educazione alla pace attraverso programmi d'insegnamento e di comunicazione sociale volti a estirpare gli elementi nelle credenze tradizionali e culturali, le pratiche e gli stereotipi che legittimano e corroborano la persistenza e la tolleranza della violenza contro le donne;
 - e) punire coloro che commettono violenza contro le donne e attuare programmi di riabilitazione delle donne vittime di tali violenze;
 - f) istituire meccanismi e servizi accessibili per l'effettiva informazione, riabilitazione e riparazione per le donne vittime di violenza;
 - g) prevenire e condannare il traffico di donne, perseguire penalmente i responsabili di tale traffico e proteggere le donne maggiormente a rischio;
 - h) vietare ogni sperimentazione medica o scientifica sulle donne senza il loro consenso informato;
 - i) fornire adeguate risorse di bilancio e di altro genere per l'attuazione e il monitoraggio di azioni volte a prevenire e sradicare la violenza contro le donne;
 - j) assicurare che, nei paesi in cui è ancora in vigore la pena di morte, questa non venga pronunciata nei riguardi di donne incinte o che allattano;
 - k) assicurarsi che donne e uomini godano di diritti uguali in termini di accesso alle procedure di determinazione dello status di rifugiato, e che alle donne rifugiate sia

data completa protezione e i benefici garantiti dalle norme internazionali sui rifugiati, compresi i loro documenti di identità e gli altri documenti.

Articolo 5 - Eliminazione delle pratiche pregiudizievoli

Gli Stati parte proibiscono e condannano ogni forma di pratiche pregiudizievoli che si ripercuotono negativamente sui diritti umani delle donne e che sono contrari alle norme internazionali. Gli Stati parte adottano ogni misura legislativa o di altro tipo per eliminare tali pratiche, in particolare le seguenti:

- a) sensibilizzazione in tutti i settori sociali in tema di pratiche pregiudizievoli attraverso campagne e programmi d'informazione, d'istruzione formale e informale e di comunicazione;
- b) proibizione, attraverso provvedimenti legislativi forniti di sanzione, di tutte le forme di mutilazioni genitali femminili, scarificazioni, trattamento medico o paramedico delle mutilazioni genitali femminili e di ogni altra pratica pregiudizievole;
- c) previsione delle forme necessarie di sostegno alle vittime delle pratiche pregiudizievoli attraverso servizi essenziali quali servizi medici, assistenza legale e giudiziaria, consulenze, adeguato inquadramento nonché formazione professionale al fine di rendere le donne capaci di provvedere a loro stesse;
- d) protezione delle donne che corrono il rischio di essere sottoposte a pratiche pregiudizievoli o ad ogni altra forma di violenza, abuso e intolleranza.

Articolo 6 - Matrimonio

Gli Stati parte assicurano che le donne e gli uomini godano di eguali diritti e siano considerati paritariamente nel matrimonio. Gli Stati adotteranno al riguardo adeguati provvedimenti legislativi a livello nazionale per garantire che:

- a) nessun matrimonio possa avvenire senza il pieno e libero consenso dei due futuri coniugi;
- b) l'età minima per il matrimonio della donna sia fissata a 18 anni;
- c) sia incoraggiata la monogamia come forma preferenziale di matrimonio a che i diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia, compreso l'ambito dei rapporti maritali poligamici, siano promossi e tutelati;
- d) di ogni matrimonio vi sia traccia per iscritto e sia registrato secondo le leggi nazionali in modo da risultare legalmente riconosciuto;
- e) il marito e la moglie scelgano concordemente il regime matrimoniale e il luogo di residenza;
- f) la donna sposata abbia il diritto di mantenere il proprio nome da nubile, di usarlo a proprio piacere insieme al cognome del marito o separatamente;
- g) la donna abbia il diritto di mantenere la propria nazionalità e acquisire la nazionalità del marito;

- h) la donna e l'uomo abbiano uguali diritti rispetto alla nazionalità dei figli, salvo quando ciò contrasti con la legislazione nazionale o sia contrario alle esigenze della sicurezza nazionale;
- i) la donna e l'uomo contribuiscano insieme a salvaguardare l'interesse della famiglia, proteggendo ed educando i figli;
- j) durante il matrimonio, la donna abbia il diritto di acquistare beni di sua proprietà, di amministrarli e gestirli liberamente.

Articolo 7 - Separazione legale, divorzio e annullamento del matrimonio

Gli Stati parte s'impegnano ad adottare una legislazione adeguata per assicurare che le donne e gli uomini godano degli stessi diritti in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. In tal senso, essi garantiscono che:

- a) la separazione legale, il divorzio o l'annullamento del matrimonio siano dichiarati con ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti di chiedere separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- c) in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, donne e uomini hanno diritti e doveri reciproci verso i loro figli. In ogni caso, gli interessi dei figli dovranno essere tenuti nella massima considerazione;
- d) in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, donne e uomini hanno diritto ad una divisione equa dei beni comuni derivanti dal matrimonio.

Articolo 8 - Accesso alla giustizia e pari protezione davanti alla legge

Donne e uomini sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto a pari protezione e benefici dalla legge. Gli Stati parte adottano ogni misura appropriata per assicurare:

- a) effettivo accesso da parte delle donne ai servizi giudiziari e legali, ivi compreso il gratuito patrocinio;
- b) sostegno alle iniziative a livello locale, nazionale, regionale e continentale dirette a offrire alle donne accesso ai servizi legali, compreso il gratuito patrocinio;
- c) istituzione di adeguate strutture educative e di altro tipo particolarmente indirizzate alle donne e sensibilizzazione di tutti gli strati della società ai diritti delle donne;
- d) la formazione degli organi preposti all'applicazione della legge a tutti i livelli affinché siano resi effettivamente interpreti e realizzatori dei diritti all'eguaglianza di genere;
- e) che le donne siano rappresentate equamente nell'ordine giudiziario e nelle istituzioni incaricate dell'applicazione della legge;

- f) la riforma delle leggi e delle prassi di tipo discriminatorio, al fine di promuovere e proteggere i diritti delle donne.

Articolo 9 - Diritto di partecipare ai processi politici e decisionali

1. Gli Stati parte adottano specifiche azioni di sostegno per promuovere forme di governo partecipative e l'equa partecipazione delle donne nella vita politica dei loro paesi attraverso azioni positive, ponendosi in condizione, con la legislazione nazionale e attraverso altre misure, di assicurare che:
 - a) le donne partecipino senza discriminazione a tutte le elezioni;
 - b) le donne siano rappresentate paritariamente rispetto agli uomini e a tutti i livelli nei processi elettorali;
 - c) donne e uomini siano interlocutori paritari a tutti i livelli nella elaborazione e nell'attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo statali.
2. Gli Stati parte assicurano una crescente ed effettiva rappresentanza e partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali.

Articolo 10 - Diritto alla pace

1. Le donne hanno diritto a vivere in pace e il diritto di partecipare alla promozione e al mantenimento della pace.
2. Gli Stati parte adottano ogni misura appropriata per garantire una crescente partecipazione delle donne nei seguenti ambiti:
 - a) programmi di educazione per la pace e la cultura di pace;
 - b) meccanismi e processi di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti a livello locale, nazionale, regionale, continentale e internazionale;
 - c) meccanismi decisionali a livello locale, nazionale, regionale, continentale e internazionale finalizzati a garantire la tutela fisica, psicologica, sociale e legale di richiedenti asilo, rifugiati, rimpatriati e profughi, specialmente donne;
 - d) a tutti i livelli delle strutture create per la gestione dei campi e degli insediamenti che ospitano richiedenti asilo, rifugiati, profughi e rimpatriati, con particolare riguardo alle donne;
 - e) in tutti gli aspetti della pianificazione, formulazione e attuazione dei programmi di ricostruzione e riabilitazione successivi ad un conflitto.
3. Gli Stati parte assumono le misure necessarie per ridurre in modo significativo le spese militari, a vantaggio di investimenti per lo sviluppo sociale in generale e per la promozione delle donne in particolare.

Articolo 11 - Protezione delle donne nei conflitti armati

1. Gli Stati parte si impegnano a rispettare e far rispettare le norme di diritto internazionale umanitario applicabili alle situazioni di conflitto armato che colpiscono la popolazione e in particolare le donne.
2. In caso di conflitto armato, gli Stati parte, secondo quanto loro impone il diritto internazionale umanitario, proteggono i civili, comprese le donne, senza considerare la popolazione a cui tali civili – e in particolare le donne – appartengono.
3. Gli Stati parte s'impegnano a proteggere le donne che si trovano nella condizione di richiedenti asilo, rifugiate, rimpatriate o profughe contro ogni forma di violenza, lo stupro e ogni altra forma di sfruttamento sessuale, e a garantire che tali atti siano considerati crimini di guerra, genocidio e/o crimini contro l'umanità e che chi li pone in essere sia incriminato penalmente davanti ad una corte competente.
4. Gli Stati parte prendono tutte le misure necessarie affinché nessun bambino, in particolare le ragazze di età inferiore ai 18 anni, prenda parte alle ostilità e, in particolare, affinché nessun bambino sia arruolato nell'esercito.

Articolo 12 - Diritto all'istruzione e alla formazione

1. Gli Stati parte adottano tutte le misure appropriate al fine di:
 - a) eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e garantire loro pari opportunità e pari accesso all'istruzione e alla formazione professionale;
 - b) eliminare tutti gli stereotipi che perpetuano tali discriminazioni nei libri di testo, nei programmi scolastici e nei media;
 - c) tutelare le donne, specialmente bambine e ragazze, rispetto ad ogni forma di abuso, comprese le molestie sessuali a scuola e nelle altre istituzioni educative e prevedere sanzioni a carico di chi le pone in essere;
 - d) prevedere l'accesso a servizi di aiuto e riabilitativi per le donne che subiscono abusi o molestie sessuali;
 - e) inserire le tematiche di genere e l'educazione ai diritti umani a tutti i livelli nei programmi d'istruzione scolastica, anche nella formazione degli insegnanti.
2. Gli Stati parte adottano concrete e specifiche misure di sostegno per:
 - a) promuovere l'alfabetizzazione delle donne;
 - b) promuovere l'istruzione e la formazione delle donne a tutti i livelli e in tutte le discipline, in particolare nell'ambito scientifico e tecnologico;
 - c) promuovere l'iscrizione e la permanenza delle ragazze a scuola e in altri istituti di formazione, nonché l'organizzazione di programmi per ragazze che hanno lasciato prematuramente la scuola.

Articolo 13 - Diritti economici e protezione sociale

Gli Stati parte adottano e danno attuazione a misure legislative e di altro genere per garantire alle donne pari opportunità di lavoro, di avanzamento di carriera e di accesso ad altre attività economiche. A tal fine, gli Stati:

- a) promuovono l'eguaglianza nell'accesso all'impiego;
- b) promuovono il diritto all'eguale remunerazione per lavoro di pari valore svolto da donne e uomini;
- c) assicurano la trasparenza nel processo di assunzione, avanzamento e dismissione del personale femminile e contrastano e puniscono le molestie sessuali sul posto di lavoro;
- d) garantiscono alle donne il diritto di scegliere la loro occupazione e le proteggono dallo sfruttamento da parte dei datori di lavoro che violino i loro diritti fondamentali riconosciuti e tutelati dalle convenzioni, dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
- e) creano condizioni che consentano la promozione e il sostegno dei mestieri ed attività economiche delle donne, in particolare nell'ambito dell'economia non contabilizzata;
- f) istituiscono un sistema di assistenza e di sicurezza sociale per le donne che lavorano nel settore non contabilizzato e le sensibilizzano rispetto all'importanza di aderirvi;
- g) introducono un'età minima per lavorare e proibiscono l'impiego di bambini al di sotto di tale età, vietando, contrastando e punendo ogni forma di sfruttamento dei bambini, specialmente delle bambine;
- h) prendono i provvedimenti necessari per riconoscere il valore economico del lavoro domestico delle donne;
- i) garantiscono in misura adeguata congedi pagati per maternità prima e dopo il parto nei settori privato e pubblico;
- j) garantiscono l'applicazione eguale delle leggi fiscali a donne e uomini;
- k) riconoscono e danno applicazione al diritto delle donne salariate agli stessi assegni e titolarità attribuiti agli uomini salariati per la moglie e i figli a carico;
- l) riconoscono che a entrambi i genitori spetta la responsabilità principale per l'educazione e lo sviluppo dei figli, mentre lo Stato e il settore privato hanno una responsabilità secondaria;
- m) adottano misure legislative e amministrative efficaci per impedire lo sfruttamento e l'impiego delle donne a fini pubblicitari di carattere pornografico o degradante per la loro dignità.

Articolo 14 - Diritto alla salute e al controllo delle funzioni riproduttive

1. Gli Stati parte assicurano il rispetto e la promozione dei diritti della donna alla salute, compresa la salute sessuale e riproduttiva. Tali diritti comprendono:

- a) il diritto al controllo sulla propria fecondità;
- b) il diritto di decidere se avere o non avere figli, il numero di figli e la distanza tra una gravidanza e l'altra;
- c) la libera scelta dei metodi contraccettivi;
- d) il diritto di tutelarsi e di essere tutelate in relazione alle infezioni sessualmente trasmissibili, compreso l'HIV/AIDS;
- e) il diritto di ogni donna ad essere informata in merito al proprio stato di salute e allo stato di salute del proprio partner, in particolare nel caso sia affetto da infezione sessualmente trasmissibile, compreso l'HIV/AIDS, nel rispetto delle norme e delle pratiche internazionalmente riconosciute;
- f) il diritto all'educazione alla pianificazione familiare.

2. Gli Stati parte assumono misure adeguate al fine di:

- a) garantire l'accesso delle donne ai servizi medico-sanitari adeguati, a buon prezzo e a distanza ragionevole, compresi programmi di informazione, di istruzione e di comunicazione per le donne, in particolare le donne in aree rurali;
- b) fornire alle donne servizi pre e post natali e nutrizionali durante la gravidanza ed il periodo d'allattamento e migliorare i servizi esistenti;
- c) proteggere i diritti riproduttivi delle donne autorizzando l'aborto terapeutico nei casi di violenza sessuale, stupro, incesto e quando portare avanti la gravidanza metterebbe in pericolo la salute mentale e fisica della donna o la vita della donna o del feto.

Articolo 15 - Diritto alla sicurezza alimentare

Gli Stati parte garantiscono alle donne il diritto di accesso ad un'alimentazione sana ed adeguata. A tale riguardo, essi adottano misure idonee al fine di:

- a) garantire alle donne l'accesso all'acqua potabile, alle fonti di energia domestica, alla terra e ai mezzi di produzione alimentare;
- b) creare sistemi di fornitura e stoccaggio idonei a garantire alle donne la sicurezza alimentare.

Articolo 16 - Diritto ad un alloggio adeguato

Le donne hanno lo stesso diritto dell'uomo di accedere ad un alloggio e a condizioni abitative accettabili in un ambiente sano. Per attuare tale diritto, gli Stati parte garantiscono alle donne l'accesso ad un alloggio adeguato indipendentemente dal loro stato matrimoniale.

Articolo 17 - Diritto ad un contesto culturale positivo

1. Le donne hanno il diritto di vivere in un contesto culturale positivo e di partecipare a tutti i livelli alla determinazione delle politiche culturali.
2. Gli Stati parte assumeranno tutte le misure idonee ad accrescere la partecipazione delle donne nella formulazione delle politiche culturali a tutti i livelli.

Articolo 18 - Diritto ad un ambiente sano e vivibile

1. Le donne hanno diritto di vivere in un ambiente sano e vivibile.
2. Gli Stati parte adottano misure appropriate al fine di:
 - a) assicurare una maggiore partecipazione delle donne alla pianificazione, gestione e salvaguardia dell'ambiente e all'uso attento delle risorse naturali a tutti i livelli;
 - b) promuovere ricerca ed investimento nel campo delle fonti di energia innovative e rinnovabili, e delle opportune tecnologie, comprese le tecnologie dell'informazione, e facilitarne l'accesso e il controllo da parte delle donne;
 - c) favorire e proteggere lo sviluppo della conoscenza delle donne nel settore delle tecnologie indigene;
 - d) regolamentare la gestione, la trasformazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti domestici;
 - e) assicurare che nello stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti tossici siano rispettate le norme appropriate.

Articolo 19 - Diritto ad uno sviluppo sostenibile

Le donne hanno il diritto di godere pienamente del diritto allo sviluppo sostenibile. In tale quadro, gli Stati parte adotteranno tutte le misure appropriate per:

- a) introdurre la prospettiva di genere nei processi di pianificazione nazionale dello sviluppo;
- b) assicurare l'equa partecipazione delle donne a tutti i livelli nell'ideazione, decisione, attuazione e valutazione di programmi e politiche di sviluppo;
- c) promuovere l'accesso e il controllo da parte delle donne sui fattori produttivi quali la terra e garantire loro il diritto di proprietà;
- d) promuovere l'accesso delle donne al credito finanziario, alla formazione, alla qualificazione e ai servizi di diffusione culturale nelle aree rurali come in quelle urbane, allo scopo di incrementare la qualità della vita delle donne e ridurre il livello di povertà femminile;
- e) prendere in considerazione gli indicatori di sviluppo umano specificamente riferiti alle donne nell'elaborazione delle politiche e dei programmi di sviluppo;

- f) assicurare che gli effetti negativi della globalizzazione e dell'attuazione delle politiche e programmi commerciali ed economici siano ridotti al minimo per le donne.

Articolo 20 - Diritti delle vedove

Gli Stati parte adottano appropriate misure legali per garantire che le vedove godano di tutti i diritti umani attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:

- a) le vedove non sono soggette a trattamenti inumani, umilianti o degradanti;
- b) una vedova diventa automaticamente la tutrice dei suoi figli alla morte del marito, a meno che ciò sia contrario agli interessi e al benessere dei figli;
- c) la vedova ha diritto di risposarsi con un uomo di sua scelta.

Articolo 21 - Diritto di successione

1. La vedova ha diritto ad una quota equa dell'asse ereditario del marito. La vedova ha diritto di continuare a vivere nell'abitazione coniugale, qualunque sia il suo regime matrimoniale. In caso di nuove nozze, la donna mantiene tale diritto se l'abitazione è di sua proprietà o è stata ricevuta in eredità.
2. Donne e uomini hanno diritto di succedere, secondo quote equamente stabilite, nella proprietà dei genitori.

Articolo 22 - Protezione speciale per le donne anziane

Gli Stati parte si impegnano a:

- a) fornire protezione alle donne anziane e adottare misure specifiche proporzionate ai loro particolari bisogni fisici, economici e sociali e garantire il loro accesso all'impiego e alla formazione professionale;
- b) assicurare alle donne anziane protezione dalla violenza, compreso l'abuso sessuale, la discriminazione fondata sull'età, e garantire loro il diritto ad essere trattate con dignità.

Articolo 23 - Protezione speciale delle donne disabili

Gli Stati parte si impegnano a:

- a) garantire la protezione delle donne disabili, in particolare adottando specifiche misure proporzionali alle loro esigenze fisiche, economiche e sociali per facilitare il loro accesso all'occupazione, alla formazione professionale, nonché la loro partecipazione alle istanze decisionali;
- b) assicurare alle donne disabili la protezione dalla violenza, compreso l'abuso sessuale, e dalla discriminazione fondata sull'infermità e garantire il loro diritto ad essere trattate con dignità.

Articolo 24 - Protezione speciale per le donne in stato di bisogno

Gli Stati parte si impegnano a:

- a) assicurare la protezione delle donne povere e delle donne capofamiglia, nonché delle donne appartenenti a gruppi emarginati della popolazione, e fornire loro un ambiente adatto alla loro condizione e ai loro particolari bisogni fisici, economici e sociali;
- b) garantire la protezione delle donne detenute in stato di gravidanza o che allattano disponendo per loro un ambiente adatto alla loro condizione e il diritto di essere trattate con dignità.

Articolo 25 - Risarcimenti

Gli Stati parte si impegnano a:

- a) fornire adeguati risarcimenti ad ogni donna i cui diritti e libertà riconosciuti in questo documento siano stati violati;
- b) assicurare che tali risarcimenti siano decisi dalle competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative o da qualunque altra autorità competente prevista dalla legge.

Articolo 26 - Attuazione e vigilanza

1. Gli Stati parte assicurano l'attuazione del presente Protocollo a livello nazionale; nelle loro relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 62 della Carta africana, essi includono indicazioni sulle misure legislative e di altro tipo da loro adottate per la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Protocollo.
2. Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, stanziando le necessarie risorse finanziarie o di altro genere, per l'effettiva attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Protocollo.

Articolo 27 - Interpretazione

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Protocollo, derivante dalla sua applicazione od attuazione, è competente la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Articolo 28 - Firma, ratifica ed adesione

1. Il presente Protocollo è sottoposto alla firma e alla ratifica degli Stati parte ed è aperto alla loro adesione, secondo le rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Presidente della Commissione dell'Unione africana.

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito del quindicesimo (15) strumento di ratifica.

2. Per ciascuno Stato parte che aderisca a questo Protocollo dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito da parte di detto Stato del proprio strumento di adesione.
3. Il Presidente della Commissione dell'Unione africana notifica a tutti gli Stati membri dell'Unione africana l'entrata in vigore del Protocollo.

Articolo 30 - Emendamenti e revisione

1. Ogni Stato parte può sottoporre proposte di emendamento o revisione del presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamento o revisione sono presentate per iscritto al Presidente della Commissione dell'UA il quale le trasmette agli Stati parte entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle proposte menzionate.
3. La Conferenza dei Capi di Stato e di Governo, sentito il parere della Commissione africana, esamina dette proposte entro un periodo di un (1) anno dalla notifica inviata agli Stati parte secondo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le proposte di emendamento o revisione sono adottate dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo a maggioranza semplice.
5. L'emendamento entra in vigore per ciascuno Stato parte che lo ha accettato trenta giorni dopo che il Presidente della Commissione dell'Unione africana ha ricevuto notificazione di detta accettazione.

Articolo 31 - Status del presente Protocollo

Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere di impedimento a disposizioni più favorevoli ai diritti della donna, contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati parte o in qualunque altra convenzione, trattato, accordo regionale, continentale o internazionale applicabile in detti Stati firmatari.

Articolo 32 - Norme transitorie

In attesa dell'istituzione della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, le questioni interpretative derivanti dall'applicazione o dall'attuazione del presente Protocollo sono di competenza della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

CARTA AFRICANA DEI DIRITTI E DEL BENESSERE DEL BAMBINO

Adottata l'11 luglio 1990

Preambolo

Gli Stati africani membri dell'Organizzazione dell'Unità africana che sono parte della presente Carta intitolata "Carta africana dei diritti e del benessere del bambino",

Considerando che la Carta dell'Organizzazione dell'Unità africana riconosce l'importanza primordiale dei diritti dell'uomo e che la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha proclamato e convenuto che ognuno può valersi di tutti i diritti e libertà riconosciuti e garantiti nella suddetta Carta, senza alcuna distinzione di razza, gruppo etnico, colore, sesso, lingua, religione, appartenenza politica o altra opinione, origine nazionale e sociale, fortuna, nascita o altro status;

Richiamando la Dichiarazione sui diritti e il benessere del bambino africano adottata dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità africana, riunita nella sua sedicesima sessione ordinaria a Monrovia (Liberia) dal 17 al 29 luglio 1979, con la quale essa riconosce la necessità di prendere ogni misura opportuna per promuovere e proteggere i diritti ed il benessere del bambino africano;

Notando con preoccupazione che la situazione di molti bambini africani dovuta ai soli fattori socio-economici, culturali, tradizionali, a calamità naturali, peso demografico, conflitti armati, nonché alle circostanze di sviluppo, allo sfruttamento, alla fame, agli handicaps, resta critica e che il bambino, data la sua immaturità fisica e mentale, ha bisogno di protezione e di cure speciali;

Riconoscendo che il bambino occupa un posto unico e privilegiato nella società africana e che, per garantire lo sviluppo integrale ed armonioso della sua personalità, egli deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione;

Riconoscendo che il bambino, tenuto conto delle esigenze legate al suo sviluppo fisico e mentale, ha bisogno di cure particolari per il suo sviluppo corporeo, fisico, mentale, morale e sociale, e che ha bisogno di una protezione legale in condizioni di libertà, dignità e sicurezza;

Prendendo in considerazione le virtù della loro eredità culturale, del loro passato storico ed i valori della civiltà africana che dovrebbero ispirare e guidare la loro riflessione in materia di diritti e di protezione del bambino;

Considerando che la promozione e la protezione dei diritti e del benessere del bambino presuppongono anche che tutti adempiano ai loro doveri;

Ribadendo che la loro adesione ai principi dei diritti e della protezione del bambino sanciti nelle dichiarazioni, convenzioni ed altri strumenti adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo sui diritti ed il Benessere del bambino africano,

Convengono quanto segue:

PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI

CAPITOLO PRIMO - DIRITTI E PROTEZIONE DEL BAMBINO

Articolo 1 - Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana, che sono parte della presente Carta, riconoscono i diritti, libertà e doveri sanciti nella presente Carta e si impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari, in conformità con le rispettive procedure costituzionali e con le disposizioni della presente Carta, per adottare tutti i provvedimenti legislativi o altri necessari per dare effetto alle disposizioni della presente Carta.
2. Nessuna disposizione della presente Carta ha effetto su una qualunque disposizione più favorevole alla realizzazione dei diritti e della protezione del bambino che figuri nella legislazione di uno Stato parte o in qualsiasi altra convenzione o accordo internazionale vigente in detto Stato.
3. Ogni consuetudine, tradizione, pratica culturale o religiosa incompatibile con i diritti, doveri ed obblighi enunciati nella presente Carta deve essere scoraggiata nella misura di questa incompatibilità.

Articolo 2 - Definizione del bambino

Ai sensi della presente Carta, per "bambino" si intende qualsiasi essere umano di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 3 - Non discriminazione

Ogni bambino ha diritto di godere di tutti i diritti e libertà riconosciuti e garantiti dalla presente Carta, senza distinzione di razza, gruppo etnico, colore, sesso, lingua, religione, appartenenza politica o altra opinione, origine nazionale e sociale, fortuna, nascita o altro status e senza distinzioni di questo genere per i suoi genitori o per il suo tutore legale.

Articolo 4 - Interesse superiore del bambino

1. In qualsiasi azione che riguardi un bambino, posta in essere da una qualunque persona o autorità, l'interesse superiore del bambino sarà la considerazione fondamentale.
2. In ogni procedimento giudiziario o amministrativo che interessi un bambino in grado di comunicare, si farà in modo che i punti di vista del bambino possano essere sentiti vuoi direttamente, vuoi mediante un rappresentante imparziale che prenderà parte al procedimento, ed i suoi punti di vista saranno presi in considerazione dall'autorità competente, in conformità con le disposizioni delle leggi applicabili in materia.

Articolo 5 - Sopravvivenza e sviluppo

1. Ogni bambino ha diritto alla vita. Questo diritto è imprescrittibile ed è protetto dalla legge.
2. Gli Stati parte della presente Carta garantiscono, nella misura del possibile, la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo del bambino.

3. La pena di morte non è pronunciata per i crimini commessi dai bambini.

Articolo 6 - Nome e nazionalità

1. Ogni bambino ha diritto ad un nome fin dalla nascita.
2. Ogni bambino è registrato immediatamente dopo la nascita.
3. Ogni bambino ha diritto di acquisire una nazionalità.
4. Gli Stati parte della presente Carta si impegnano a vigilare affinché le loro legislazioni riconoscano il principio secondo cui un bambino ha diritto di acquisire la nazionalità dello Stato sul cui territorio è nato se, al momento della nascita, non può aspirare alla nazionalità di nessun altro Stato in conformità con le leggi dello stesso.

Articolo 7 - Libertà d'espressione

Ogni bambino in grado di comunicare si vedrà garantito il diritto di esprimere le sue opinioni liberamente in tutti i campi e di far conoscere le sue opinioni, fermo restando le restrizioni previste dalla legge.

Articolo 8 - Libertà d'associazione

Ogni bambino ha diritto alla libera associazione e alla libertà di pacifica riunione, in conformità con la legge.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni bambino ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
2. I genitori e, se del caso, il tutore legale, dovranno fornire consigli ed orientamenti nell'esercizio di questi diritti in un modo e in una misura compatibili con l'evolversi delle capacità e l'interesse superiore del bambino.
3. Gli Stati parte della presente Carta dovranno rispettare l'obbligo dei genitori e, se del caso, del tutore di fornire consigli ed orientamenti nel godimento di questi diritti, in conformità con le leggi e politiche nazionali applicabili in materia.

Articolo 10 - Protezione della vita privata

Nessun bambino può essere sottoposto ad un'ingerenza arbitraria o illegale nella sua vita privata, nella sua famiglia, nucleo familiare o sua corrispondenza, o ad attentati al suo onore o alla sua reputazione, fermo restando tuttavia che i genitori conservano il diritto di esercitare un ragionevole controllo sulla condotta del loro bambino. Il bambino ha diritto alla protezione della legge da tali ingerenze o attentati.

Articolo 11 - Istruzione

1. Ogni bambino ha diritto all'istruzione.

2. L'istruzione del bambino è diretta a:
 - a) promuovere e sviluppare la personalità del bambino, i suoi talenti nonché le sue capacità mentali e fisiche fino al loro pieno sviluppo;
 - b) incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare quei diritti e quelle libertà che sono enunciate nelle disposizioni dei vari strumenti africani relativi ai diritti dell'uomo e dei popoli e nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo;
 - c) la salvaguardia ed il rafforzamento dei positivi valori morali, tradizionali e culturali africani;
 - d) preparare il bambino a condurre una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, tolleranza, dialogo, mutuo rispetto ed amicizia fra i popoli, e fra i gruppi etnici, le tribù e le comunità religiose;
 - e) salvaguardare l'indipendenza nazionale e l'integrità territoriale;
 - f) promuovere ed instaurare l'unità e la solidarietà africane;
 - g) suscitare il rispetto per l'ambiente e le risorse naturali;
 - h) promuovere la comprensione da parte del bambino delle cure mediche fondamentali.
3. Gli Stati parte della presente Carta prendono tutte le opportune misure per giungere alla piena realizzazione di questo diritto e, in particolare, s'impegnano a:
 - a) fornire un insegnamento base, gratuito e obbligatorio;
 - b) incoraggiare lo sviluppo dell'insegnamento secondario in varie forme e renderlo progressivamente gratuito ed accessibile a tutti;
 - c) rendere l'insegnamento di livello universitario accessibile a tutti, tenuto conto delle capacità ed attitudini di ognuno, in tutti i modi opportuni;
 - d) prendere provvedimenti per incoraggiare la regolare frequenza degli istituti scolastici e ridurre il tasso d'abbandono degli studi;
 - e) prendere provvedimenti speciali per far sì che le bambine dotate svantaggiate abbiano pari accesso all'istruzione in tutti gli strati sociali.
4. Gli Stati parte della presente Carta rispettano i diritti e doveri dei genitori e, se del caso, quelli del tutore legale di scegliere per i loro bambini un istituto scolastico diverso da quelli predisposti dalle pubbliche autorità, purché detto istituto risponda alle norme minime approvate dallo Stato, per garantire l'istruzione religiosa e morale del bambino in modo compatibile con l'evolversi delle sue capacità.
5. Gli Stati parte della presente Carta adottano tutti gli opportuni provvedimenti per far sì che un bambino sottoposto alla disciplina di un istituto scolastico o dei suoi genitori sia trattato con umanità e con rispetto per la intrinseca dignità del bambino ed in conformità con la presente Carta.

6. Gli Stati parte della presente Carta adottano tutti gli opportuni provvedimenti per far sì che le ragazze che restano incinte prima di aver completato la propria istruzione abbiano la possibilità di portare avanti i propri studi tenuto conto delle loro attitudini individuali.
7. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come contraria alla libertà di un individuo o di un'istituzione di creare e dirigere un istituto d'insegnamento, purché siano rispettati i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo e l'insegnamento impartito in detto istituto rispetti le norme minime fissate dallo Stato competente.

Articolo 12 - Svaghi, attività ricreative e culturali

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto al riposo e agli svaghi. Il diritto a dedicarsi a giochi ed attività ricreative adatte alla sua età, e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parte rispettano e favoriscono il diritto del bambino a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica favorendo il fiorire di attività culturali, artistiche, ricreative e di svaghi adatti ed accessibili a tutti.

Articolo 13 - Bambini handicappati

1. Ogni bambino che sia mentalmente o fisicamente handicappato ha diritto a misure speciali di protezione corrispondenti alle sue esigenze fisiche e morali e in condizioni che garantiscano la sua dignità e che favoriscano la sua autonomia e partecipazione attiva alla vita comunitaria.
2. Gli Stati parte della presente Carta s'impegnano, nella misura delle risorse disponibili, a fornire al bambino handicappato e a coloro che sono preposti al suo mantenimento l'assistenza che sia stata richiesta e che sia appropriata tenuto conto della condizione del bambino e in particolare faranno sì che il bambino handicappato abbia effettivamente accesso alla formazione, alla preparazione alla vita professionale e alle attività ricreative in modo atto ad assicurare con la maggiore pienezza possibile la sua integrazione sociale, la sua affermazione individuale e il suo sviluppo culturale e morale.
3. Gli Stati parte della presente Carta utilizzano le risorse di cui dispongono per dare progressivamente la piena facilità di movimento agli handicappati mentali o fisici e per consentire loro l'accesso agli edifici pubblici sopraelevati e agli altri luoghi cui gli handicappati possano legittimamente desiderare di avere accesso.

Articolo 14 - Salute e servizi medici

1. Ogni bambino ha il diritto di godere delle migliori condizioni di salute fisica, mentale e spirituale possibile.
2. Gli Stati parte della presente Carta s'impegnano a perseguire il pieno esercizio di questo diritto, in particolare prendendo misure per i fini sotto elencati:
 - a) ridurre la mortalità prenatale ed infantile;

- b) garantire la fornitura dell'assistenza medica e delle cure mediche necessarie a tutti i bambini, ponendo l'accento sullo sviluppo delle cure mediche fondamentali;
- c) garantire la fornitura di un'alimentazione adeguata e di acqua potabile;
- d) lottare contro la malattia e la malnutrizione nell'ambito delle cure mediche fondamentali, mediante l'applicazione delle opportune tecniche;
- e) fornire cure adeguate alle donne incinte e alle madri che allattano;
- f) sviluppare la profilassi e l'istruzione nonché i servizi di pianificazione familiare;
- g) integrare i programmi di servizi medici di base nei piani di sviluppo nazionale;
- h) far sì che tutti i settori della società, in particolare i genitori, i dirigenti di comunità infantili e gli operatori comunitari siano informati ed incoraggiati ad utilizzare le conoscenze alimentari in materia di salute e di nutrizione del bambino; vantaggi dell'allattamento al seno; igiene personale e igiene dell'ambiente e prevenzione degli incidenti domestici ed altri;
- i) associare attivamente le organizzazioni non governative, le comunità locali e le popolazioni beneficiarie alla pianificazione e alla gestione dei programmi di servizi medici di base per i bambini;
- j) sostenere, con mezzi tecnici e finanziari, la mobilitazione delle risorse delle comunità locali a favore dello sviluppo delle cure mediche fondamentali per i bambini.

Articolo 15 - Lavoro dei bambini

1. Il bambino è protetto da qualsiasi forma di sfruttamento economico e dall'esercizio di un lavoro che possa comportare pericoli o che rischi di perturbare l'istruzione del bambino o di compromettere la sua salute o il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Gli Stati parte della presente Carta prendono tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi opportuni per garantire la piena applicazione del presente articolo che guarda sia al settore ufficiale ed informale che al settore sommerso dell'occupazione, tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relative ai bambini. I firmatari s'impegnano in particolare a:
 - a) fissare, con apposita legge, l'età minima richiesta per essere ammessi ad esercitare un determinato lavoro;
 - b) adottare opportuni regolamenti riguardanti le ore di lavoro e le condizioni occupazionali;
 - c) prevedere adeguate penalità o altre sanzioni per garantire l'applicazione effettiva del presente articolo;
 - d) favorire la diffusione in tutti i settori della comunità delle informazioni sui rischi connessi all'impiego di manodopera infantile.

Articolo 16 - Protezione dall'abuso e dai maltrattamenti

1. Gli Stati parte della presente Carta adottano i provvedimenti legislativi, amministrativi, sociali ed educativi specifici per proteggere il bambino da ogni forma di tortura, trattamenti inumani e degradanti, ed in particolare da ogni forma di attentato o di abuso fisico e mentale, di negligenza o maltrattamenti, incluse le sevizie sessuali, quando è affidato alla custodia di un genitore, tutore legale, autorità scolastica o qualsiasi altra persona che abbia la custodia del bambino.
2. Le misure di protezione previste in virtù del presente articolo comprendono procedure effettive per la creazione di speciali organismi di sorveglianza, incaricati di fornire al bambino e a coloro cui egli è affidato il sostegno necessario nonché altre forme di misure preventive, e per l'individuazione e la segnalazione dei casi di negligenza o maltrattamenti inflitti ad un bambino, l'avvio di un procedimento giudiziario e di un'indagine al riguardo, il trattamento del caso ed i séguiti dello stesso.

Articolo 17 - Amministrazione della giustizia per i minori

1. Ogni bambino accusato o dichiarato colpevole di avere infranto la legge penale ha diritto ad un trattamento speciale compatibile con il senso che il bambino ha della sua dignità e del suo valore, ed atto a rafforzare il rispetto del bambino per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali degli altri.
2. Gli Stati parte della presente Carta devono in particolare:
 - a) vigilare affinché nessun bambino che sia detenuto o carcerato, o che altrimenti sia privato della sua libertà sia sottoposto a tortura o a trattamenti o castighi inumani o degradanti;
 - b) vigilare affinché i bambini siano separati dagli adulti nei luoghi di detenzione o carcerazione;
 - c) vigilare affinché ogni bambino accusato di aver infranto la legge penale:
 - i. sia presunto innocente fintantoché non sia stato debitamente riconosciuto colpevole;
 - ii. sia informato tempestivamente e circostanziatamente delle accuse rivolte contro di lui e fruisca dei servizi di un interprete se non può comprendere la lingua utilizzata;
 - iii. riceva un'adeguata assistenza legale o altra per preparare e presentare la sua difesa;
 - iv. veda il suo caso giudicato nel minor tempo possibile da un tribunale imparziale e, se riconosciuto colpevole, abbia la possibilità di ricorrere in appello presso un tribunale di più alta istanza;
 - d) vietare alla stampa e al pubblico di assistere al processo.
3. Lo scopo essenziale del trattamento del bambino durante il processo, anche se è dichiarato colpevole di aver infranto la legge penale, è la sua correzione, la sua reintegrazione in seno alla famiglia e la sua riabilitazione sociale.

4. Va fissata un'età minima, al di sotto della quale si presume che i bambini non abbiano la capacità di infrangere la legge penale.

Articolo 18 - Protezione della famiglia

1. La famiglia è la cellula base naturale della società. Deve essere protetta e sostenuta dallo Stato in ordine al suo insediamento e sviluppo.
2. Gli Stati parte della presente Carta adottano gli opportuni provvedimenti per garantire l'uguaglianza di diritti e di responsabilità dei coniugi nei confronti dei bambini durante il matrimonio e durante il suo scioglimento. In caso di scioglimento sono presi provvedimenti per garantire la protezione dei bambini;
3. Nessun bambino può essere privato del mantenimento a motivo dello status coniugale dei suoi genitori.

Articolo 19 - Cure e protezione da parte dei genitori

1. Ogni bambino ha diritto alla protezione ed alle cure dei suoi genitori e, possibilmente, risiede con loro. Nessun bambino può essere separato dai genitori contro la sua volontà, a meno che l'autorità giudiziaria decida, in conformità con le leggi applicabili in materia, che questa separazione è nell'interesse superiore del bambino.
2. Ogni bambino separato da uno dei genitori o da tutti e due ha il diritto di mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.
3. Se la separazione è conseguente all'azione di uno Stato parte, quest'ultimo deve fornire al bambino o, in mancanza, ad un altro membro della famiglia le informazioni necessarie riguardanti il luogo di residenza del membro o dei membri della famiglia che sono assenti. Gli Stati parte vigileranno inoltre affinché la presentazione di siffatta richiesta non abbia conseguenze fastidiose per la persona o per le persone a proposito della quale questa richiesta è formulata.
4. Se un bambino è arrestato da uno Stato parte, i suoi genitori o il suo tutore ne sono informati dal suddetto Stato con la maggiore sollecitudine possibile.

Articolo 20 - Responsabilità dei genitori

1. I genitori o altre persone cui il bambino è affidato hanno la responsabilità fondamentale della sua istruzione e del suo sviluppo ed hanno il dovere di:
 - a) fare in modo di non perdere di vista l'interesse superiore del bambino;
 - b) garantire, tenuto conto delle loro attitudini e delle loro capacità finanziarie, le condizioni di vita indispensabili allo sviluppo del bambino;
 - c) far sì che la disciplina domestica sia amministrata in modo che il bambino sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità umana.
2. Gli Stati parte della presente Carta, tenuto conto dei loro mezzi e della loro situazione nazionale, adottano tutti gli opportuni provvedimenti per:
 - a) assistere i genitori o altre persone responsabili del bambino e, in caso di necessità, prevedere programmi di assistenza materiale e di sostegno, con particolare riguardo alla nutrizione, salute, istruzione, abbigliamento ed alloggio;

- b) assistere i genitori od altre persone responsabili del bambino per aiutarli ad adempiere ai loro compiti nei confronti del bambino, ed assicurare lo sviluppo di istituzioni che si incarichino di prestare cure ai bambini;
- c) vigilare affinché i bambini delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano fruiscano di istallazioni e servizi di giardino d'infanzia/doposcuola.

Articolo 21 - Protezione contro le pratiche sociali e culturali negative

1. Gli Stati parte della presente Carta prendono tutte le misure appropriate per abolire le consuetudini e pratiche negative, sociali e culturali, dannose per il benessere, la dignità, la crescita e lo sviluppo normale del bambino, e in particolare:
 - a) le consuetudini e le pratiche pregiudizievoli per la salute e la vita del bambino;
 - b) le consuetudini e le pratiche che costituiscano una discriminazione nei confronti di taluni bambini sulla base del sesso od altri motivi.
2. I matrimoni di bambini e la promessa di ragazze e ragazzi in matrimonio sono vietati e sono prese misure effettive, leggi incluse, per specificare che l'età minima richiesta per il matrimonio è di 18 anni e per rendere obbligatoria la registrazione di tutti i matrimoni in un registro ufficiale.

Articolo 22 - Conflitti armati

1. Gli Stati parte della presente Carta s'impegnano a rispettare, e a far rispettare, le norme umanitarie del Diritto internazionale applicabili in caso di conflitti armati che coinvolgano in particolar modo i bambini.
2. Gli Stati parte della presente Carta prendono tutte le misure necessarie per far sì che nessun bambino prenda direttamente parte alle ostilità e in particolare che nessun bambino sia chiamato alle armi.
3. Gli Stati parte della presente Carta devono, in conformità con gli obblighi che loro competono in virtù del Diritto Internazionale Umanitario, proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato e prendere tutte le misure possibili per garantire la protezione e la cura dei bambini colpiti da un conflitto armato. Queste disposizioni si applicano anche ai bambini in situazioni di conflitti armati interni, di tensioni o di disordini civili.

Articolo 23 - Bambini rifugiati

1. Gli Stati parte della presente Carta prendono tutte le misure appropriate per fare in modo che un bambino che cerchi di ottenere lo status di rifugiato, ovvero che sia considerato rifugiato in virtù del diritto internazionale o nazionale applicabile in materia riceva, che sia accompagnato o meno dai suoi genitori, da un tutore legale o da un parente prossimo, la protezione e l'assistenza umanitaria cui può aspirare nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Carta e da qualsiasi altro strumento internazionale relativo ai diritti dell'uomo e al diritto umanitario di cui gli Stati sono parte.
2. Gli Stati parte aiutano le organizzazioni internazionali incaricate a proteggere ed assistere i rifugiati nel loro impegno per proteggere ed assistere i bambini di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per ritrovare i genitori o i familiari di bambini

rifugiati non accompagnati al fine di ottenere le informazioni necessarie per consegnarli alla loro famiglia.

3. Se nessun genitore, tutore legale o parente prossimo può esser trovato, il bambino si vedrà concessa la stessa protezione di qualsiasi altro bambino rimasto privo, temporaneamente o permanentemente, del suo ambiente familiare per qualsivoglia motivo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* ai bambini sfollati all'interno di un paese in seguito ad una catastrofe naturale, un conflitto interno, disordini civili, crollo dell'edificio economico e sociale o per qualunque altra causa.

Articolo 24 - Adozione

Gli Stati parte che riconoscono il sistema dell'adozione vigilano affinché l'interesse superiore del bambino prevalga in ogni caso e s'impegnano in particolare a:

- a) creare istituzioni competenti a decidere in ordine alle questioni d'adozione e a vigilare affinché l'adozione sia effettuata in conformità con le leggi e procedure applicabili in materia e in base a tutte le informazioni pertinenti ed affidabili disponibili che consentano di sapere se l'adozione può essere autorizzata tenuto conto dello status del bambino nei confronti dei suoi genitori, dei suoi parenti prossimi e del suo tutore e se, se del caso, le persone interessate hanno acconsentito con cognizione di causa all'adozione dopo essere state consigliate in modo appropriato;
- b) riconoscere che l'adozione transnazionale nei paesi che hanno ratificato la Convenzione internazionale o la presente Carta o che vi hanno aderito, può essere considerata come un'ultima possibilità cui ricorrere per garantire il mantenimento del bambino, se questi non può essere posto in una famiglia di accoglienza o una famiglia adottiva, o se è impossibile prendersi cura del bambino in modo adeguato nel suo paese d'origine;
- c) vigilare affinché il bambino interessato da un'adozione transnazionale goda di una protezione e di norme equivalenti a quelle che esistono nel caso di un'adozione nazionale;
- d) prendere tutti i provvedimenti opportuni affinché, in caso di adozione transnazionale, questa soluzione non dia luogo ad un traffico o un guadagno finanziario inopportuno per coloro che cercano di adottare un bambino;
- e) promuovere gli obiettivi del presente articolo concludendo accordi bilaterali o multilaterali ed adoprarsi affinché, in quest'ambito, la sistemazione di un bambino in un altro paese sia condotta in porto dalle autorità od organismi competenti;
- f) creare un meccanismo incaricato di sorvegliare il benessere del bambino adottato.

Articolo 25 - Separazione dai genitori

1. Qualsiasi bambino che, in modo permanente o temporaneo, sia rimasto privo per qualunque motivo del suo ambiente familiare, ha diritto ad una protezione ed assistenza speciale.

2. Gli Stati parte della presente Carta si impegnano a fare in modo che:
 - a) un bambino che sia orfano o che, in modo temporaneo o permanente, sia rimasto privo del suo ambiente familiare, o il cui interesse esiga che sia sottratto al suddetto ambiente, riceva cure familiari e sostitutive, che potrebbero comprendere in particolare la sistemazione in un centro d'accoglienza o la sistemazione in un'opportuna istituzione che garantisca l'accudimento dei bambini;
 - b) siano presi tutti i provvedimenti necessari per ritrovare e riunire il bambino con i genitori laddove la separazione sia causata da uno spostamento interno o esterno conseguente a conflitti armati o catastrofi culturali;
 - c) ove si prospetti di mettere un bambino in una struttura d'accoglienza o d'adozione, considerando l'interesse superiore del bambino, non siano perse di vista le origini etniche, religiose e linguistiche del bambino.

Articolo 26 - Protezione dall'*apartheid* e dalla discriminazione

1. Gli Stati parte della presente Carta s'impegnano, individualmente e collettivamente, ad accordare la più alta priorità alle esigenze speciali dei bambini che vivono sotto il regime dell'*apartheid*.
2. Gli Stati parte della presente Carta s'impegnano inoltre, individualmente e collettivamente, ad accordare la più alta priorità alle esigenze speciali dei bambini che vivono sotto regimi che praticano la discriminazione così come negli Stati soggetti alla destabilizzazione militare.
3. Gli Stati parte s'impegnano a fornire, ogniqualvolta possibile, un'assistenza materiale a questi bambini e ad orientare il proprio impegno verso l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di *apartheid* nel continente africano.

Articolo 27 - Sfruttamento sessuale

1. Gli Stati parte della presente Carta s'impegnano a proteggere il bambino da ogni forma di sfruttamento o maltrattamento sessuale e s'impegnano in particolare ad adottare misure per impedire:
 - a) l'istigazione, la coercizione o l'incoraggiamento esercitati su un bambino perché intraprenda una qualsivoglia attività sessuale;
 - b) l'utilizzazione di bambini a fini di prostituzione o qualsiasi altra pratica sessuale;
 - c) l'utilizzazione di bambini in attività e scene o pubblicazioni pornografiche.

Articolo 28 - Consumo di droghe

Gli Stati parte della presente Carta adottano tutte le opportune misure per proteggere il bambino dall'uso illecito di sostanze narcotiche e di psicofarmaci quali definite nei trattati internazionali in materia e per impedire l'utilizzazione di bambini nella produzione e nel traffico di dette sostanze.

Articolo 29 - Vendita, tratta, rapimento e accattonaggio

Gli Stati parte della presente Carta adottano le opportune misure per impedire:

- a) il rapimento, la vendita o il traffico di bambini a qualsivoglia fine o in qualsivoglia forma, da parte di chiunque, compresi i genitori o il loro tutore legale;
- b) l'utilizzazione dei bambini nell'accattonaggio.

Articolo 30 - Bambini di madri carcerate

Gli Stati parte della presente Carta s'impegnano a prevedere un trattamento speciale per le donne incinte e le madri di neonati e bambini piccoli che siano state accusate o giudicate colpevoli di un reato di natura penale e s'impegnano in particolare a:

- a) vigilare affinché una pena diversa dalla detenzione sia presa innanzitutto in considerazione in tutti i casi in cui sia pronunciata una sentenza contro dette madri;
- b) predisporre e promuovere misure alternative alla detenzione istituzionale per il trattamento di dette madri;
- c) creare istituzioni speciali per provvedere alla detenzione di dette madri;
- d) fare in modo di vietare che una madre sia messa in prigione con il suo bambino;
- e) fare in modo di vietare che una sentenza di morte sia pronunciata contro dette madri;
- f) vigilare affinché il sistema penitenziario abbia essenzialmente come scopo la riforma, la reintegrazione della madre in seno alla sua famiglia e la riabilitazione sociale.

Articolo 31 - Responsabilità dei bambini

Ogni bambino ha delle responsabilità verso la sua famiglia, la società, lo Stato ed ogni altra comunità riconosciuta legalmente nonché verso la comunità internazionale. Il bambino, secondo l'età e le sue capacità, salvo le restrizioni contenute nella presente Carta, ha il dovere di:

- g) operare per la coesione della sua famiglia, rispettare i suoi genitori, i suoi superiori e le persone anziane in ogni circostanza ed assisterli in caso di necessità;
- h) partecipare alla comunità nazionale ponendo le sue capacità fisiche ed intellettuali a disposizione della stessa;
- i) salvaguardare e rafforzare la solidarietà della società e della nazione;
- j) salvaguardare e rafforzare i valori culturali africani nei suoi rapporti con gli altri membri della società, in uno spirito di tolleranza, dialogo e consultazione, contribuire al benessere morale della società;
- k) salvaguardare e rafforzare l'indipendenza nazionale e l'integrità del suo paese;
- l) contribuire al meglio delle sue capacità, in ogni circostanza e a tutti i livelli, a promuovere e a realizzare l'unità africana.

SOCONDA PARTE

CAPITOLO 2

Articolo 32 - Creazione ed organizzazione di un Comitato sui diritti ed il benessere del bambino

Il Comitato

E' creato presso l'Organizzazione dell'Unità africana un Comitato africano di esperti sui diritti ed il benessere del bambino di seguito denominato "il Comitato" per promuovere e proteggere i diritti ed il benessere del bambino.

Articolo 33 - Composizione

1. Il Comitato è composto di undici membri dotati delle più alte qualità di moralità, integrità, imparzialità e competenza per tutte le questioni relative ai diritti ed al benessere del bambino.
2. I membri del Comitato siedono a titolo personale.
3. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino di uno stesso Stato.

Articolo 34 - Elezione

Fin dall'entrata in vigore della presente Carta, i membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo su una lista di persone presentate a tal fine dagli Stati parte della presente Carta.

Articolo 35 - Candidati

Ogni Stato parte della presente Carta può presentare al massimo due candidati. I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati firmatari della presente Carta. Quando da uno Stato sono presentati due candidati, uno dei due non può essere cittadino di detto Stato.

Articolo 36

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità africana invita gli Stati parte della presente Carta a procedere, in un arco di tempo di almeno sei mesi prima delle elezioni, alla presentazione dei candidati al Comitato.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità africana redige l'elenco alfabetico dei candidati e lo comunica ai Capi di Stato e di Governo almeno due mesi prima delle elezioni.

Articolo 37 - Durata del mandato

1. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di cinque anni e non possono essere rieletti. Tuttavia, il mandato di quattro dei membri eletti in occasione della prima elezione finisce dopo due anni ed il mandato degli altri sei dopo quattro anni.
2. Immediatamente dopo la prima elezione, i nomi dei membri di cui al comma 1 del presente articolo sono estratti a sorte dal Presidente della Conferenza.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità africana convoca la prima riunione del Comitato presso la sede dell'Organizzazione, entro i sei mesi successivi

all'elezione dei membri del Comitato e, in seguito, il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su convocazione del suo Presidente e comunque almeno una volta all'anno.

Articolo 38 - Ufficio di Presidenza

1. Il Comitato fissa il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il suo Ufficio di presidenza per un periodo di due anni.
3. Il numero legale è costituito da sette membri del Comitato.
4. In caso di parità dei voti, il Presidente ha un voto preponderante.
5. Le lingue di lavoro del Comitato sono le lingue ufficiali dell'OUA.

Articolo 39

Se un membro del Comitato lascia la sua carica vacante per qualunque motivo prima che il suo mandato sia giunto al termine, lo Stato che ha designato detto membro ne designerà un altro fra i suoi cittadini per coprire il posto vacante per la residua durata del mandato, fermo restando l'approvazione della Conferenza.

Articolo 40 - Segretariato

1. Il Segretariato generale dell'Organizzazione dell'Unità africana designa un Segretario del Comitato.

Articolo 41 - Privilegi e immunità

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato godono dei privilegi e delle immunità previste nella Convenzione generale sui privilegi e immunità dell'Organizzazione dell'Unità africana.

CAPITOLO 3 - MANDATO E PROCEDURA DEL COMITATO

Articolo 42 - Mandato

Il Comitato ha il compito di:

- a) promuovere e proteggere i diritti sanciti nella presente Carta ed in particolare:
 - i) raccogliere i documenti e le informazioni, far procedere a valutazioni interdisciplinari concernenti i problemi africani nel settore dei diritti e della protezione del bambino, organizzare riunioni, incoraggiare le istituzioni nazionali e locali competenti in materia di diritti e di protezione del bambino e, all'occorrenza, far conoscere le sue opinioni e presentare raccomandazioni ai governi;
 - ii) elaborare e formulare principi e norme volte a proteggere i diritti ed il benessere del bambino in Africa;
 - iii) cooperare con altre istituzioni ed organizzazioni africane internazionali e regionali che si occupano della promozione e della protezione dei diritti e del benessere del bambino.

- b) seguire l'applicazione dei diritti sanciti nella presente Carta e vigilare sul rispetto degli stessi;
- c) interpretare le disposizioni della presente Carta su richiesta degli Stati parte, delle istituzioni dell'Organizzazione dell'Unità africana o di qualsiasi altra istituzione riconosciuta da tale Organizzazione o da uno Stato membro;
- d) adempiere a qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo, dal Segretario generale dell'OUA o da qualsiasi altro organo dell'OUA o anche dalle Nazioni Unite.

Articolo 43 - Presentazione delle relazioni

1. Ogni Stato parte della presente Carta s'impegna a sottoporre al Comitato tramite il Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità africana delle relazioni sulle misure adottate per dare attuazione alle disposizioni della presente Carta nonché sui progressi realizzati nell'esercizio di questi diritti:
 - a) entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente Carta per lo Stato firmatario interessato;
 - b) in seguito, ogni tre anni.
2. Ogni rapporto redatto in virtù del presente articolo deve:
 - a) contenere sufficienti informazioni sull'attuazione della presente Carta nel paese considerato;
 - b) indicare, se del caso, i fattori e le difficoltà che ostacolano il rispetto degli obblighi previsti dalla presente Carta.
3. Uno Stato parte che abbia presentato una prima relazione completa al Comitato non avrà bisogno, nelle relazioni che presenterà successivamente in applicazione del paragrafo 1a) del presente articolo, di ripetere le informazioni base che avrà precedentemente fornito.

Articolo 44 - Comunicazioni

1. Il Comitato è abilitato a ricevere comunicazioni riguardanti ogni questione trattata dalla presente Carta, provenienti da ogni individuo, gruppo o organizzazione non governativa riconosciuta dall'Organizzazione dell'Unità africana, da uno Stato membro, o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 45 - Investigazione

1. Il Comitato può ricorrere a qualsiasi metodo appropriato per indagare su qualsiasi questione che rientri nella presente Carta, chiedere agli Stati parte qualsiasi pertinente informazione sull'applicazione della presente Carta e ricorrere a qualsiasi metodo appropriato per indagare sulle misure adottate da uno Stato firmatario per applicare la presente Carta.
2. Il Comitato sottopone ogni due anni alla sessione ordinaria della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo una relazione sulle sue attività e su ogni comunicazione fatta in conformità con l'articolo 46 della presente Carta.

3. Il Comitato pubblica la sua relazione previo esame da parte della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo.
4. Gli Stati parte provvedono ad un'ampia diffusione delle relazioni nei rispettivi paesi.

CAPITOLO 4

Articolo 46 - Disposizioni varie

Fonti d'ispirazione

Il Comitato s'ispira alle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo, in particolare alle disposizioni della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, alla Carta dell'Organizzazione dell'Unità africana, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dell'infanzia e ad altri strumenti adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dai paesi africani nella sfera dei diritti dell'uomo nonché ai valori del patrimonio tradizionale e culturale africano.

Articolo 47 - Firma, ratifica o adesione, entrata in vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana.
2. La presente Carta sarà sottoposta alla ratifica o all'adesione degli Stati membri dell'OUA. Gli strumenti di ratifica o di adesione alla presente Carta saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità africana.
3. La presente Carta entrerà in vigore entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità africana, degli strumenti di ratifica o d'adesione di 15 stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana.

Articolo 48 - Emendamento e revisione

1. La presente Carta può essere emendata o revisionata se uno Stato parte invia a tal fine una richiesta scritta al Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità africana, purché l'emendamento proposto sia sottoposto alla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo, per esame, dopo che tutti gli Stati parte siano Stati di ciò debitamente informati e dopo che il Comitato abbia espresso la sua opinione sull'emendamento proposto.
2. Ogni emendamento è adottato a maggioranza semplice degli Stati parte.

CONVENZIONE CHE REGOLA GLI ASPETTI SPECIFICI DEI PROBLEMI DEI RIFUGIATI IN AFRICA

Adottata il 10 settembre 1969

Preambolo

Noi, Capi di Stato e di Governo, riuniti a Addis Abeba, dal 6 al 10 settembre 1969,

1. Notando con preoccupazione il numero costantemente crescente di rifugiati in Africa e desiderando trovare i mezzi per alleviare la loro miseria e le loro sofferenze e assicurare loro una vita ed un avvenire migliori;
2. Riconoscendo che per risolvere i problemi dei rifugiati è necessario un approccio essenzialmente umanitario;
3. Consapevoli, nondimeno, che i problemi dei rifugiati costituiscono una fonte di attrito tra numerosi Stati membri e desiderando eliminare alla fonte questi contrasti;
4. Desiderando stabilire una distinzione tra un rifugiato che cerca di condurre una vita normale e pacifica e una persona che fugge dal proprio paese con l'unico fine di fomentarvi la sovversione agendo dall'esterno;
5. Determinati a fare in modo che le attività di questi elementi sovversivi siano scoraggiate, conformemente alla Dichiarazione sul problema della sovversione e alla Risoluzione sul problema dei rifugiati, adottate ad Accra, nel 1965;
6. Consapevoli che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani hanno affermato il principio secondo cui gli esseri umani devono godere senza discriminazioni delle libertà e dei diritti fondamentali;
7. Richiamando la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2312 (XXII) del 14 dicembre 1967, relativa alla Dichiarazione sull'asilo territoriale;
8. Convinti che tutti i problemi del nostro continente devono essere risolti nello spirito della Carta dell'Organizzazione dell'Unità africana e in un contesto africano;
9. Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967, costituisce lo strumento fondamentale e universale riguardo allo status dei rifugiati e riflette la profonda attenzione che gli Stati dedicano ai rifugiati così come il loro desiderio di definire norme comuni per trattare la loro questione;
10. Richiamando le risoluzioni 26 e 104 delle Conferenze dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA, nelle quali viene chiesto agli Stati membri dell'Organizzazione che non lo hanno ancora fatto di aderire alla Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e al Protocollo del 1967 e in attesa di applicare le disposizioni ai rifugiati in Africa;
11. Convinti che l'efficacia delle misure raccomandate dalla presente Convenzione miranti a risolvere il problema dei rifugiati in Africa impone una collaborazione stretta e costante

tra l'Organizzazione dell'Unità africana e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

Abbiamo convenuto le disposizioni che seguono.

Articolo 1 - Definizione del termine "rifugiato"

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applica a ogni persona che, per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può, oppure non vuole a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese oppure chi, non avendo nazionalità e trovandosi fuori dal paese in cui aveva la sua residenza abituale in seguito a questi eventi, non può o, a causa del suo timore, non vuole ritornarvi.
2. Il termine "rifugiato" si applica, altresì, a ogni persona che, a causa di un'aggressione esterna, di un'occupazione o di dominio straniero oppure di eventi che turbano gravemente l'ordine pubblico in tutto o in una parte del suo paese di origine o di cittadinanza, è obbligata ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo situato fuori dal suo paese di origine o di cittadinanza.
3. Nel caso di una persona che abbia più di una cittadinanza, l'espressione "paese di cui ha la cittadinanza" indica ciascuno dei paesi di cui essa è cittadina e una persona non sarà ritenuta priva della protezione del paese di cui è cittadina se, senza valide ragioni fondate su un timore giustificato, essa non si sia avvalsa della protezione di uno dei paesi di cui è cittadina.
4. La presente Convenzione cesserà di applicarsi alle persone che godono dello status di rifugiato nei casi seguenti:
 - a) se questa persona si è volontariamente avvalsa, nuovamente, della protezione del paese di cui è cittadina, oppure
 - b) se, avendo perso la sua nazionalità, l'ha riacquisita volontariamente, o
 - c) se ha acquisito una nuova nazionalità e se gode della protezione del paese di cui ha la nazionalità, oppure
 - d) se essa si è volontariamente ristabilita nel paese che aveva lasciato o dal quale era rimasta fuori per paura di persecuzioni;
 - e) se essendo cessate le circostanze a seguito delle quali le era stato riconosciuto lo status di rifugiato, essa non può più continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;
 - f) se ha commesso un reato grave di natura non politica fuori dal paese di accoglienza, dopo esservi stata ammessa come rifugiato;
 - g) se ha agito contravvenendo in modo grave ai fini perseguiti dalla presente Convenzione.
5. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili a ogni persona il cui Stato di asilo abbia serie ragioni di ritenere:
 - a) che essa abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definiti negli strumenti internazionali elaborati per prevedere le disposizioni relative a questi crimini;

- b) che essa abbia commesso un grave reato di natura non politica fuori dal paese di accoglienza prima di esservi ammessa come rifugiato;
 - c) che essa si sia resa colpevole di atti contrari ai fini e ai principi dell'Organizzazione dell'Unità africana.
 - d) che essa si sia resa colpevole di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
6. Ai fini della presente Convenzione, spetta allo Stato di asilo contraente decidere in merito allo status di rifugiato di un richiedente.

Articolo 2 - Asilo

1. Gli Stati membri dell'OUA si impegnano a fare tutto quanto in loro potere, nell'ambito delle loro rispettive legislazioni, per accogliere i rifugiati e assicurare l'insediamento di quanti tra loro, per serie ragioni, non possono o non vogliono ritornare nei loro paesi di origine o in quello di cui hanno la cittadinanza.
2. La concessione del diritto di asilo ai rifugiati costituisce un atto pacifico e umanitario e non deve essere ritenuto un atto ostile da un altro Stato.
3. Nessuno può essere sottoposto da uno Stato membro a misure quali il rifiuto di ammissione alla frontiera, il respingimento o l'espulsione che lo obbligherebbero a ritornare o a rimanere in un territorio in cui la sua vita, la sua integrità fisica e la sua libertà sarebbero minacciate per i motivi enumerati nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2.
4. Quando uno Stato membro ha difficoltà a continuare a concedere il diritto di asilo ai rifugiati, esso potrà lanciare un appello agli altri Stati membri, sia direttamente sia tramite l'OUA e gli altri Stati membri, con uno spirito di solidarietà africana e di cooperazione internazionale, prenderanno le misure appropriate per alleviare il peso di questo Stato membro che concede diritto di asilo.
5. Ogni rifugiato al quale non è stato concesso il diritto di risiedere in un qualsiasi paese di asilo potrà essere temporaneamente ammesso nel primo paese di asilo ove egli si è presentato in qualità di rifugiato, in attesa che siano presi provvedimenti per il suo reinsediamento conformemente al precedente paragrafo.
6. Per ragioni di sicurezza, gli Stati di asilo dovranno, per quanto possibile, far stabilire i rifugiati ad una distanza ragionevole dalla frontiera del loro paese di origine.

Articolo 3 - Divieto di attività sovversive

1. Ogni rifugiato ha dei doveri nei confronti del paese in cui si trova, che comportano, in particolare, l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore così come alle misure per il mantenimento dell'ordine pubblico. Egli, inoltre, ha il dovere di astenersi da qualsiasi attività sovversiva diretta contro uno Stato membro dell'OUA.
2. Gli Stati firmatari si impegnano a vietare ai rifugiati residenti nei loro rispettivi territori di attaccare un qualsiasi Stato membro dell'OUA mediante qualsiasi attività che sia di natura tale da originare tensioni tra gli Stati membri e in particolare mediante le armi, attraverso la stampa e la radio.

Articolo 4 - Non discriminazione

Gli Stati membri si impegnano ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutti i rifugiati, senza distinzioni di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche.

Articolo 5 - Rimpatrio volontario

1. Il carattere essenzialmente volontario del rimpatrio deve essere rispettato in ogni caso e nessun rifugiato può essere rimpatriato contro la propria volontà.
2. Il paese di asilo, in collaborazione con il paese di origine, deve adottare le misure appropriate per consentire il ritorno sicuro dei rifugiati che chiedono il rimpatrio.
3. Il paese di origine che accoglie i rifugiati che vi fanno ritorno deve facilitare il loro reinsediamento, deve concedere loro tutti i diritti e i privilegi concessi ai suoi cittadini e assoggettarli agli stessi obblighi.
4. I rifugiati che ritornano volontariamente nel loro paese non devono incorrere in alcuna sanzione per averlo lasciato per una delle ragioni che hanno determinato la condizione di rifugiato. Ogni volta che sarà necessario, dovranno essere lanciati appelli, ricorrendo ai mezzi nazionali di informazione o al Segretario generale dell'OUA, per invitare i rifugiati a rientrare nei loro paesi e per rassicurarli riguardo alle nuove situazioni esistenti nel loro paese di origine, consentendo loro di ritornarvi senza alcun rischio e di riprendervi una vita normale e pacifica, senza timore di essere ostacolati o puniti. Il paese di asilo dovrà consegnare ai rifugiati il testo di questi appelli e spiegarlo loro in modo chiaro.
5. I rifugiati che decidono liberamente di rientrare in patria in seguito a queste rassicurazioni o per loro stessa iniziativa, devono ricevere dal paese di asilo così come da istituzioni di volontari, organizzazioni internazionali e intergovernative, tutta l'assistenza possibile che possa facilitare il loro ritorno.

Articolo 6 - Documenti di viaggio

1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo III, gli Stati membri rilasceranno ai rifugiati regolarmente residenti nel loro territorio documenti di viaggio conformi alla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status di rifugiato e ai suoi allegati, per consentire loro di viaggiare e di recarsi fuori da questi territori, salvo che imperative ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico non vi si oppongano. Gli Stati membri potranno rilasciare un tale documento a ogni altro rifugiato che si trovi sul suo territorio.
2. Quando un paese africano di secondo asilo accetta un rifugiato proveniente da un paese di primo asilo, il paese di primo asilo potrà essere dispensato dal rilasciare un documento di viaggio valido per il ritorno.
3. I documenti di viaggio rilasciati ai rifugiati sulla base di accordi internazionali precedenti dagli Stati parte dei presenti accordi, saranno riconosciuti e considerati dagli Stati membri come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

Articolo 7 - Collaborazione delle autorità nazionali con l'Organizzazione dell'Unità africana

Per consentire al Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana di presentare le relazioni agli organi competenti della stessa Organizzazione, gli Stati membri si impegnano a fornire al Segretariato, nella forma appropriata, le informazioni e i dati statistici richiesti, riguardanti:

- a) lo status di rifugiato,
- b) l'applicazione della presente Convenzione e
- c) le leggi, i regolamenti e i decreti che sono entrati o che entreranno in vigore e che riguardano i rifugiati.

Articolo 8 - Collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

1. Gli Stati membri collaboreranno con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
2. La presente Convenzione sarà per l'Africa l'efficace complemento regionale della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951.

Articolo 9 - Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra gli Stati firmatari della presente Convenzione relativa alla sua interpretazione o applicazione, che non sia stato possibile risolvere con altri mezzi, deve essere presentata alla Commissione per la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato dell'Organizzazione dell'Unità africana, su richiesta di una delle parti della controversia.

Articolo 10 - Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma e all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana e sarà ratificata dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive regole costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana.
2. L'atto originale redatto, se possibile, nelle lingue africane e nelle lingue francese e inglese, tutti i testi facendo egualmente fede, è depositato presso il Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana.
3. Ogni Stato africano indipendente membro dell'Organizzazione dell'Unità africana può in qualsiasi momento notificare la propria adesione alla Convenzione al Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana.

Articolo 11 - Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore non appena un terzo degli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana avrà depositato il proprio strumento di ratifica.

Articolo 12 - Emendamenti

La presente Convenzione può essere modificata o emendata se uno Stato membro invia al Segretario generale amministrativo una richiesta scritta a tal fine, con la riserva, tuttavia, che l'emendamento proposto sarà sottoposto alla considerazione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo solamente quando tutti gli Stati membri ne saranno stati debitamente avvisati e sia trascorso un periodo di un anno. Gli emendamenti entreranno in vigore solamente dopo che saranno stati approvati da almeno due terzi degli Stati membri parte della presente Convenzione.

Articolo 13 - Denuncia

1. Ogni Stato membro parte della presente Convenzione potrà denunciarne le disposizioni con notifica scritta inviata al Segretario generale amministrativo.
2. Un anno dopo la data di tale notifica, se la stessa non è stata ritirata, la Convenzione cesserà di essere applicata allo Stato interessato.

Articolo 14

Quando la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario generale amministrativo dell'OUA la depositerà presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 15 - Notifica da parte del Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana

Il Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione:

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni, in conformità all'articolo X;
- b) l'entrata in vigore così come prevista all'articolo XI;
- c) le richieste di emendamenti presentate ai sensi dell'articolo XII;
- d) le denunce, in conformità all'articolo XIII.

In fede di che, noi, Capi di Stato e di Governo africani, abbiamo firmato la presente Convenzione.

Adottata nella città di Addis Abeba il 10 settembre 1969.

DICHIARAZIONE DI KHARTOUM SULLA CRISI DEI RIFUGIATI IN AFRICA

Adottata il 24 settembre 1990

Introduzione

1. Il problema dei rifugiati in Africa ha raggiunto proporzioni ingestibili. Dei 15 milioni di rifugiati totali nel mondo, oltre cinque milioni, pari circa al 35%, sono in Africa. Questo allarmante numero di rifugiati è in rapido aumento in un periodo in cui il continente si trova ad affrontare gravi problemi di trasformazione e ripresa economica a fronte di una riduzione delle risorse esterne, dell'elevata onerosità del debito e del servizio del debito, del deterioramento delle ragioni di scambio, del crollo dei prezzi dei beni e dell'imprevedibilità del tempo.
2. L'Africa si rende perfettamente conto che le principali cause profonde del problema dei rifugiati sono interne all'Africa e che la totale eliminazione di queste cause è una responsabilità degli stessi africani. Tuttavia, considerando la criticità della situazione economica che il continente deve affrontare, quale esposta ed articolata nel Piano d'azione di Lagos e nell'Atto finale di Lagos, nel Programma africano delle priorità per la ripresa economica (APPER) e nel Programma d'azione delle Nazioni Unite per la ripresa e lo sviluppo economico dell'Africa (UNPAAERD), è chiaro che la capacità dell'Africa di gestire tale problema è limitata, soprattutto se si considera che la maggior parte delle nazioni meno sviluppate del mondo si trovano in Africa. Questo fatto lampante è stato riconosciuto dalla comunità internazionale, soprattutto nella Conferenza internazionale sull'assistenza ai rifugiati in Africa ICARA I e II, la Conferenza internazionale sulla piaga dei rifugiati, dei rimpatriati e degli sfollati in Africa meridionale, e nel sistema ONU. Inoltre, la crisi dei rifugiati in Africa è stata oggetto di delibere nel XXVI Vertice dei Capi di Stato e di Governo africani, che ha prodotto la "Dichiarazione sulla situazione politica e socio-economica in Africa e sui grandi cambiamenti in corso nel mondo".
3. Nonostante tutti i limiti, i governi e i popoli africani hanno continuato ad impegnarsi notevolmente per fornire assistenza sia materiale sia finanziaria ai rifugiati in Africa, soprattutto nella forma di erogazione di servizi sociali tra cui l'istruzione, la sanità, i trasporti, l'acqua e lo sviluppo delle infrastrutture. Ma mentre questi servizi, che comportano l'erogazione di servizi di base per i profughi, hanno bisogno di una pianificazione a medio e lungo termine, l'attraversamento di una fase di stallo, abbinata ad una diminuzione della volontà politica da parte dei donatori tradizionali, ha portato allo sviluppo di una tendenza a finanziare le attività di soccorso primario e di sostegno della vita, a danno dei progetti a medio e lungo termine.
4. In termini pratici, mentre per quasi quattro decenni l'ACNUR ha avuto le risorse per rispondere al fabbisogno dei rifugiati, alla fine del 1989 esso ha avuto per la prima volta la necessità di chiudere l'esercizio con un disavanzo di fine anno pari a 38 milioni di dollari nei programmi generali, anche a fronte di una notevole riduzione preventiva della propria gamma di attività. Ciò significa quindi che le misure per il contenimento delle spese hanno di fatto contraddetto i principi stessi di ICARA I e II, che richiedevano essenzialmente di assumere iniziative di lungo termine per il problema dei rifugiati in Africa.
5. La diminuzione della preparazione all'emergenza e della capacità di risposta all'emergenza da parte dell'ACNUR ha gravemente colpito i programmi esistenti, soprattutto nella forma dell'integrazione o del rimpatrio locali, che sono ora stati

ridimensionati, rinviati o annullati. Da questo punto di vista, è stato molto difficile per gli Stati che hanno fornito asilo fornire cibo e acqua a sufficienza, sanità e igiene, e anche altri servizi sulla scia del continuo flusso di profughi. Esistono molti esempi di situazioni di questo tipo in Africa, ad esempio in Sudan, Etiopia, Malawi e, da ultimo, in Africa occidentale, con l'emergenza dei profughi che fuggono dal conflitto interno in Liberia.

Azioni intraprese dagli Stati africani a livello nazionale

6. Una delle soluzioni più pratiche relativamente alla questione degli afflussi di profughi in Africa è quella del principio del rimpatrio volontario. I paesi di origine e quelli di asilo hanno abbracciato questo principio. Sfortunatamente, come ha mostrato l'esperienza, questi rimpatri richiedono risorse finanziarie massicce che né gli Stati di origine né quelli di asilo possono permettersi, senza assistenza esterna.
7. Evidentemente, l'Africa ha cercato, a livello nazionale, subregionale e regionale, di trovare una soluzione duratura al problema dei profughi nel continente. A livello nazionale, i governi africani hanno continuato a dimostrare la volontà di lavorare verso una maggiore ed effettiva democratizzazione della vita pubblica e dei processi decisionali, nell'ambito dei valori africani e delle condizioni socio-economiche esistenti, per permettere la partecipazione popolare. I governi africani continuano a dimostrare maggiore sensibilità verso le questioni etniche, che rappresentano la causa maggiore di conflitto interno e di lotta civile. Inoltre, i governi africani hanno mostrato maggiore consapevolezza e attenzione alle condizioni socio-economiche che i popoli africani debbono affrontare. A questo fine, hanno accettato i programmi di adeguamento strutturale dell'FMI e della Banca mondiale, ad un maggiore costo sociale, in nome del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del popolo.

A livello subregionale

8. A livello subregionale, si stanno svolgendo consultazioni per creare misure per la costruzione di fiducia fra i paesi di asilo e quelli di origine, volte alla creazione di un clima che possa portare alla gestione e alla risoluzione dei conflitti. Per esempio, i paesi del Corno d'Africa lavorano, nell'ambito dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo e la siccità [IGADD], alla ricerca di una soluzione duratura per i conflitti nel Corno d'Africa, che sono stati riconosciuti come importante causa dei flussi di profughi nella subregione. Vale la pena osservare che un impegno simile è stato preso nella subregione dell'Africa meridionale rispetto al Mozambico e l'Angola, e da ultimo in Africa occidentale rispetto alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale [ECOWAS] e al conflitto in Liberia. Fra gli altri esempi di conflitti in Africa risolti da africani, si annoverano l'attuale impegno profuso dalla Commissione di mediazione del conflitto fra Mauritania e Senegal, e il tentativo di risoluzione della disputa fra Ciad e Libia e del conflitto fra Repubblica democratica Saharawi e Regno del Marocco.

A livello continentale

9. A livello continentale, i Capi di Stato e di Governo africani hanno deciso di ingaggiare un dialogo continuo sulla questione delle cause di fondo del problema dei profughi, nell'ambito delle risoluzioni adottate dal vertice su questo punto. Hanno deciso di tradurre in azione il loro impegno collettivo ed individuale per la difesa e la promozione dei diritti umani e dei popoli e la soluzione pacifica dei conflitti interni, e fra Stati e di continuare a rispettare il principio di non interferenza negli affari interni di altri Stati ai sensi delle disposizioni dello Statuto dell'Organizzazione dell'Unità africana e di quello delle

Nazioni Unite, senza necessariamente restare indifferenti alle situazioni interne che possano portare ad afflussi di profughi sul continente.

10. Nonostante tutti questi impegni verso una nuova sensibilità ed impegno da parte dei Governi africani per affrontare le cause originarie dei profughi, la comunità internazionale sembra perdere gradualmente la volontà politica e l'obbligo morale di sostenere l'impegno preso sul continente. Purtroppo gli anni '80, già giustamente descritti come un "decennio perso per lo sviluppo" dell'Africa, hanno anche rappresentato un "decennio tragico per i profughi" in Africa.
11. Alla luce di queste azioni intraprese dagli Stati africani, nell'ambito dell'OUA la Commissione dei quindici sui profughi ha deciso di rivolgersi alla comunità internazionale per prendere atto di quanto segue:

A livello internazionale

12. Considerando le azioni intraprese dagli Stati africani, singolarmente e collettivamente, richiediamo alla comunità internazionale di aumentare il proprio impegno per fornire assistenza sia materiale sia finanziaria e sostegno morale all'OUA e ai suoi Stati membri nel promuovere soluzioni durature al problema dei profughi africani.
13. Richiediamo alla XLI sessione della Commissione esecutiva del Programma dell'Alto commissario di riesaminare l'attuale crisi finanziaria dell'ACNUR e di fornire all'Alto commissario le necessarie risorse finanziarie e materiali per svolgere il proprio mandato. Ci rendiamo conto che la diminuzione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Alto commissario ha avuto un grave impatto sui programmi e i progetti relativi ai profughi nel continente, soprattutto in questo momento in cui il numero dei rifugiati aumenta costantemente e diminuisce la capacità del continente di affrontare una tale situazione in declino. Richiediamo anche alla XLV sessione dell'Assemblea generale di riesaminare la questione della diminuzione delle risorse impegnate per risolvere il problema dei profughi.
14. Mentre i governi africani si impegnano allo sradicamento del problema dei rifugiati nel continente, va forgiata una collaborazione fra la comunità internazionale da un canto e i popoli e i governi africani dall'altro. Questa collaborazione deve essere basata sulla solidarietà e l'impegno internazionali. Consideriamo questa una condizione necessaria per il pieno sradicamento del problema dei profughi nel nostro continente. A questo scopo, salutiamo i passi già presi dai governi africani e il loro impegno per prendere ulteriori misure coraggiose per affrontare il problema dei profughi in Africa.
15. Inoltre, la Commissione ha deciso di presentare le seguenti raccomandazioni agli Stati membri dell'OUA e alla comunità internazionale, allo scopo di prendere iniziative conseguenti:

Iniziative conseguenti

- (a) Gli Stati membri si impegnano a proseguire gli impegni già presi a livello nazionale, soprattutto nell'area dell'ulteriore democratizzazione della società e della vita pubblica, allo scopo di avvicinare i cittadini e le istituzioni, per raggiungere l'eliminazione totale delle cause originarie dei flussi di profughi.
- (b) Gli Stati membri si impegnano a valorizzare la capacità di gestione e risoluzione dei conflitti. Da questo punto di vista, vanno incoraggiati ed appoggiati i tentativi fatti a livello subregionale e regionale.

- (c) Gli Stati membri continuano a creare e promuovere meccanismi per assorbire nuovi afflussi di rifugiati in cerca di asilo, soprattutto in epoca di emergenza.
- (d) Gli Stati membri debbono migliorare il coordinamento fra di loro per evitare nuovi flussi di rifugiati.
- (e) Gli Stati membri continuano ad incoraggiare e sostenere l'impegno per il rimpatrio volontario dei rifugiati e il loro recupero in termini materiali, finanziari e morali.
- (f) Gli Stati membri si impegnano, nell'ambito della Risoluzione CM/Res. 1278 (LII), ad avviare le consultazioni necessarie con le autorità competenti al fine di garantire la convocazione di ICARA II.
- (g) La Commissione richiede alla comunità internazionale di sostenere efficacemente tutti gli impegni presi dagli Stati membri a livello nazionale, subregionale e continentale, per fornire le ulteriori risorse finanziarie e materiali necessarie per migliorare la capacità degli Stati membri di gestire e sradicare la crisi dei rifugiati nel continente. Allo scopo di raggiungere i sopraccitati obiettivi, continueremo a sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionale a mostrare la necessaria volontà politica e a rispondere con maggior vigore alle esigenze e alle aspirazioni dei rifugiati in Africa. La necessità di coordinare il nostro impegno nello spirito della solidarietà internazionale è fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

DOCUMENTO DI ADDIS ABEBA SUI RIFUGIATI E GLI SPOSTAMENTI FORZATI DELLA POPOLAZIONE IN AFRICA

Adottato il 10 settembre 1994

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE

1. Il Simposio commemorativo dell'OUA/ACNUR sui rifugiati e sugli spostamenti forzati di popolazioni in Africa ha avuto luogo ad Addis Abeba, in Etiopia, dall'8 al 10 settembre del 1994. Il Simposio è stato tenuto per commemorare il venticinquesimo anniversario dell'approvazione della Convenzione dell'Organizzazione per l'Unità africana del 1969 che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa ("la Convenzione dell'OUA del 1969") ed il ventesimo anno dalla sua entrata in vigore, il 20 giugno 1974.
2. Il Simposio ha riunito i rappresentanti di quasi tutti gli Stati membri dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e di un certo numero di Stati membri del comitato esecutivo del programma dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Inoltre, erano presenti rappresentanti di organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni intergovernative e non governative ed esperti provenienti da varie parti del mondo.
3. I partecipanti al Simposio hanno rilevato con soddisfazione l'importante contributo che la Convenzione dell'OUA del 1969 ha dato in materia di protezione e individuazione di soluzioni per i rifugiati in Africa. Essa, inoltre, ha ispirato altre regioni del mondo. Pur riconoscendo le sfide che la Convenzione pone, il Simposio ha ribadito la sua fiducia nella persistente validità della convenzione come base regionale per garantire la tutela dei rifugiati e l'individuazione di soluzioni in Africa. Il Simposio, inoltre, ha ritenuto che la Convenzione fornisca una buona base per sviluppare gli strumenti ed i meccanismi giuridici per risolvere i problemi dei rifugiati e degli spostamenti forzati delle popolazioni nel loro complesso.
4. Vi sono stati sviluppi positivi nell'individuazione delle soluzioni per i rifugiati in Africa, quali il rimpatrio dei rifugiati sudafricani, completato con successo nel 1993, e il massiccio ritorno al paese di origine di oltre un milione di rifugiati del Mozambico. Tuttavia, anche in molti altri luoghi del continente si sono presentate nuove emergenze per i rifugiati. Infatti dal 1969, anno in cui è stata creata la convenzione, il numero di rifugiati in Africa è aumentato di oltre 10 volte, passando da settecentomila a oltre sette milioni. Oltre ai sette milioni di rifugiati, un terzo del totale del mondo, è stato stimato che vi sono venti milioni di persone che si sono spostate all'interno del continente africano. Tuttavia, proprio nel momento in cui aumenta la crisi provocata da questi spostamenti, vari sviluppi avvenuti a livello mondiale potrebbero far venire a mancare il supporto politico, finanziario e materiale necessario per la protezione e l'assistenza ai rifugiati.

5. I flussi di rifugiati impongono intollerabili oneri sociali, economici e di sicurezza ai paesi che hanno generosamente offerto e continuano ad offrire asilo. Essi esprimono in modo grave la tragedia dei conflitti etnici, della disintegrazione sociale e dell'anarchia politica prevalenti in alcuni paesi in Africa.
6. Quindi, l'anniversario della Convenzione dell'OUA del 1969 fornisce l'opportunità non solo per analizzare i risultati ottenuti dalla Convenzione e le questioni che essa affronta, ma anche per attirare l'attenzione sull'urgenza continua della crisi in corso in Africa per i rifugiati e gli sfollati.
7. Le raccomandazioni contenute nel presente documento non perdono di vista molte importanti iniziative, raccomandazioni, decisioni, dichiarazioni e piani d'azione che hanno preceduto questo Simposio, in Africa e in altri luoghi, e che hanno stretta attinenza con la questione dei rifugiati. Quindi, nel formulare le proprie raccomandazioni, il Simposio ha attinto, fra l'altro, alle Raccomandazioni della Conferenza panafricana sulla situazione dei rifugiati in Africa, (Arusha, Tanzania, 7 - 17 maggio 1979, "le raccomandazioni di Arusha"); alla Carta africana sui diritti dei popoli e dell'uomo del 1981; al Secondo congresso internazionale sugli aiuti ai rifugiati in Africa (1984, "Raccomandazioni di ICARA II"); alla Dichiarazione di Oslo ed al piano d'azione sulla difficile situazione dei rifugiati, dei rimpatriati e degli sfollati in Africa meridionale ("SARRED", agosto 1988); alla Dichiarazione di Khartoum sulla crisi dei rifugiati in Africa adottata dalla diciassettesima sessione straordinaria della Commissione dei quindici dell'OUA sui rifugiati (Khartoum, Sudan, 20 - 24 settembre 1990); alla Dichiarazione-quadro del programma di azione e cooperazione del Corno d'Africa del Vertice sulle questioni umanitarie (Addis Abeba, Etiopia, aprile del 1992); all'Iniziativa umanitaria africana per lo sviluppo sostenibile (1993); alla Dichiarazione del Cairo sull'istituzione presso l'OUA di un meccanismo per la gestione della prevenzione e della soluzione dei conflitti (Il Cairo, giugno 1993); alle Conclusioni e le raccomandazioni di Addis Abeba PARINAC, (marzo 1994); alla Dichiarazione di Oslo PARINAC e al piano d'azione (Oslo, giugno del 1994) e alla Dichiarazione di Tunisi sulla convenzione dell'OUA del 1969 che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (Tunisi, giugno 1994).

SECONDA PARTE - RACCOMANDAZIONI

I. Cause all'origine dei flussi di rifugiati e di altri spostamenti forzati di popolazioni

8. I flussi di rifugiati sono emblematici delle difficoltà che affliggono molte società in Africa. In particolare, i flussi di rifugiati sono per la maggior parte una conseguenza dei conflitti armati e delle guerre civili. L'intolleranza etnica, l'abuso su vasta scala dei diritti dell'uomo, la monopolizzazione del potere politico ed economico, il rifiuto di rispettare la democrazia o i risultati di elezioni libere ed eque, la resistenza della partecipazione popolare alla *governance* e la difficile gestione degli affari pubblici, spingono le persone ad abbandonare i loro abituali luoghi di residenza.

9. Anche alcuni fattori esterni hanno avuto un ruolo per lo meno nel contribuire agli spostamenti forzati della popolazione. Storicamente, la causa principale degli spostamenti forzati delle popolazioni è stata il colonialismo. Oggi non vi sono dubbi riguardo al fatto che le forze economiche internazionali abbiano contribuito ad una povertà generalizzata in Africa e ad un aumento del divario tra poveri e i ricchi. In molti paesi africani, le risorse limitate hanno originato competizione e l'ambiente umano e fisico si è degradato. Alcuni stati non possono più svolgere le funzioni cruciali di governo, fra le quali: il controllo del territorio nazionale, la supervisione delle risorse nazionali, la riscossione fiscale, il mantenimento di un'adeguata infrastruttura nazionale, la prestazione dei servizi di base quali sanità, istruzione e alloggi, *governance* e mantenimento dell'ordine pubblico e rispetto della legge. Tutti questi fattori costituiscono, in un modo o nell'altro, le cause all'origine degli spostamenti.
10. Il Simposio ha incentrato molte delle sue discussioni sulle cause all'origine degli spostamenti e sulla urgente necessità di attuare misure preventive. Riconoscendo che attualmente i conflitti sono la causa principale degli spostamenti in Africa, i partecipanti hanno ripetuto più volte che è necessario parlare di misure energiche rivolte ad impedire i conflitti o a risolverli rapidamente, sul nascere. I partecipanti hanno chiesto altresì misure nazionali ed internazionali decisive che creino società stabili, sostenibili e progressiste. In caso contrario, gli spostamenti di rifugiati continuerebbero invariati e le prospettive per il ritorno dei rifugiati ai loro paesi di origine potrebbero rimanere vaghe.

Raccomandazione Prima

Gli Stati membri dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) e il Segretariato dell'OUA, in collaborazione con le rispettive organizzazioni intergovernative e non governative, debbono esaminare tutti i fattori che causano o contribuiscono a causare i conflitti civili, allo scopo di elaborare un Piano d'azione generale per esaminare le cause all'origine dei flussi di rifugiati e di altri spostamenti. Dovrebbero essere esaminate, tra le altre, le questioni qui di seguito riportate: conflitti e lotte etniche; il ruolo del commercio delle armi nel provocare o esacerbare i conflitti in Africa; la creazione di fondamenta solide per istituzioni e *governance* democratiche; il rispetto dei diritti dell'uomo; la promozione dello sviluppo economico e del progresso sociale; gli ostacoli che impediscono la protezione e l'assistenza umanitaria ai profughi e le interrelazioni tra le azioni umanitarie, politiche e militari a livello internazionale.

Raccomandazione Seconda

La *leadership* politica africana dovrebbe migliorare fino ad essere capace di attuare politiche di inclusione e di partecipazione popolare agli affari nazionali, istituire solide fondamenta per una *governance* responsabile e affidabile, e promuovere il progresso sociale, lo sviluppo economico e una società giusta ed equa.

Raccomandazione Terza

In questo contesto, il Simposio nota con soddisfazione le attività dell'OUA nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti. Considerando gli effetti benefici di tali attività nella prevenzione o nella riduzione degli spostamenti, il Simposio:

- (i) raccomanda che venga rafforzato il collegamento fra le attività dell'OUA per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti e le attività a favore dei rifugiati e dei profughi che si spostano internamente.

- (ii) sollecita le organizzazioni che si occupano dei rifugiati e di altri spostamenti e la comunità internazionale nel suo insieme a sostenere le attività dell'OUA per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti.
- (iii) in particolare, incoraggia dette organizzazioni e la comunità internazionale nel suo insieme a contribuire generosamente al Fondo per la pace dell'OUA e a fornire le risorse umane, i servizi di consulenza e di supporto tecnico e le attrezzature per sostenere le attività suddette, conformemente alle linee guida di riferimento dell'OUA.
- (iv) le incoraggia, altresì, a sostenere l'OUA nell'elaborazione e nell'espansione delle sue attività nei campi della supervisione del rispetto dei diritti umani, della promozione dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario, del monitoraggio delle elezioni, della gestione delle transizioni politiche e dello sviluppo dei sistemi di allarme immediato a livello nazionale, sub-regionale e continentale.

Raccomandazione Quarta

Il Simposio esorta tutte le parti coinvolte nei conflitti armati a rispettare i principi e le norme del diritto umanitario, in special modo quelle miranti a proteggere i civili dagli effetti della guerra, a impedire che essi siano esposti ad attacchi, rappresaglie e inedia, o vengano spostati in condizioni contrarie alle disposizioni del II Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto bellico.

II. La Convenzione dell'OUA del 1969 che regola gli aspetti specifici del problema dei rifugiati in Africa

11. Come complemento regionale alle Convenzioni delle Nazioni Unite del 1951 relative allo status di rifugiato e al Protocollo del 1967, la Convenzione dell'OUA del 1969 è stata un forte pilastro per la protezione dei rifugiati e per l'individuazione di soluzioni in Africa. Essa ha consentito di offrire asilo ai rifugiati e di attuare i rimpatri volontari in modo da consolidare la fratellanza e il rispetto reciproco tra gli stati africani. Ha ispirato, altresì, lo sviluppo di leggi, politiche e prassi favorevoli ai rifugiati in Africa e in altre regioni del mondo, specialmente nella regione latinoamericana. La Convenzione rimane l'unico strumento giuridico internazionale che contenga dei principi sul rimpatrio volontario dei rifugiati.

Raccomandazione Quinta

Il Simposio ribadisce la sua fiducia nella validità persistente della Convenzione dell'OUA del 1969 come pietra angolare della protezione dei rifugiati e dell'individuazione di soluzioni in Africa. A questo riguardo e al fine di attuare più efficacemente la Convenzione, viene chiesto agli Stati:

- (i) di ratificare la Convenzione, qualora non lo abbiano già fatto;
- (ii) di sostenere i principi della Convenzione sulla natura umanitaria dell'asilo, di proibire attività incompatibili con lo status di rifugiato, di proteggere i rifugiati dal respingimento o dall'espulsione, di promuovere attivamente il rimpatrio volontario, il rispetto del principio della volontarietà del rimpatrio e di praticare la condivisione delle responsabilità e la solidarietà tra Stati;
- (iii) di emanare la legislazione e i regolamenti necessari per attuare a livello nazionale la Convenzione ed i suoi principi;
- (iv) con il sostegno dell'OUA, dell'ACNUR e di altre organizzazioni del settore, di provvedere alla formazione dei funzionari pubblici sulle disposizioni della Convenzione dell'OUA del 1969 e sui principi per la protezione dei rifugiati in

generale, così come di promuovere queste norme tra le popolazioni di rifugiati e nazionali nel complesso;

- (v) di resistere coraggiosamente alla tentazione di ridurre, attraverso politiche, leggi o prassi nazionali, gli impegni e gli standard contenuti nella Convenzione.

Raccomandazione Sesta

Quelle regioni del mondo nelle quali non esistono sistemi giuridici regionali o internazionali per la protezione dei rifugiati, oppure nelle quali siano in corso di revisione le norme applicabili, dovrebbero considerare l'importanza della Convenzione dell'OUA del 1969. A questo riguardo, il Simposio fa rilevare l'ampia definizione di rifugiato che viene data nella Convenzione, le disposizioni relative al rifiuto di ammissione dei rifugiati alla frontiera, al divieto del respingimento dei rifugiati e al rispetto della volontarietà del rimpatrio dei rifugiati.

III. La protezione dei rifugiati in Africa

12. La maggior parte degli stati africani ha aderito ai tre più importanti strumenti internazionali sui rifugiati; 45 stati hanno aderito alla Convenzione del 1951, 46 al Protocollo del 1967 e 42 alla Convenzione dell'OUA del 1969. In tutta l'Africa, solamente quattro stati non hanno aderito a nessuno di questi strumenti. Nell'intero continente, i vari paesi sono generosi con i rifugiati e molti di essi applicano liberali politiche di asilo.
13. Ciò nonostante, in Africa l'istituzione dell'asilo e il sistema di tutela protezione dei rifugiati stanno attraversando gravi difficoltà. Il grande numero di rifugiati che chiede asilo in paesi che stanno sperimentando anch'essi gravi disagi economici e sociali ha messo a repentaglio la capacità stessa delle nazioni di far fronte al problema dei rifugiati. In diversi paesi, i principi basilari relativi alla tutela dei rifugiati non vengono rispettati; alcuni rifugiati vengono arrestati senza alcuna imputazione, mentre altri vengono ripresi contro la loro volontà e condotti in luoghi ove la loro vita può essere in pericolo e altri ancora vengono confinati nei campi profughi oppure in località lontane ed inaccessibili nelle quali talvolta sono esposti a banditismo, violenze ed altre forme di criminalità. Molti di essi non sono in grado di godere dei diritti sociali, economici e civili.
14. Tutto ciò è, in parte, il risultato di un insieme di vincoli politici, economici e di sicurezza mediante i quali gli stati riescono ad assolvere i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale nelle circostanze più difficili e gravose. Purtroppo, a causa di una recessione globale e di un crescente numero di persone che chiedono asilo e assistenza umanitaria in tutto il mondo, è venuto a diminuire il sostegno finanziario e materiale della comunità internazionale per alleviare il peso che grava sui paesi che accolgono gli Africani.

Raccomandazione Settima

Gli Stati Africani dovrebbero attenersi alla lettera e allo spirito della Convenzione dell'OUA del 1969 e continuare a mantenere la loro tradizionale ospitalità verso i rifugiati e le loro politiche liberali di asilo. In particolare:

- (i) I rifugiati che cercano di entrare nel territorio di un altro stato non vanno respinti ai confini o mandati in territori in cui la loro vita può essere in pericolo. Quindi, i Governi non debbono chiudere le loro frontiere e rifiutare il permesso di ingresso ai rifugiati.

- (ii) I Governi dovrebbero compiere ogni sforzo possibile per trattare i rifugiati in base agli standard definiti dalla legislazione sui rifugiati. In particolare, essi dovrebbero garantire la sicurezza personale ai rifugiati, accoglierli in aree che siano accessibili e sicure e nelle quali possano essere forniti servizi di base e di conforto e consentire loro di riprendere un normale modo di vivere.

Raccomandazione Ottava

La Comunità internazionale, le Nazioni Unite, l'Alto Commissario per i rifugiati e altre importanti organizzazioni dovrebbero sostenere ed assistere i Governi dei paesi ospiti nell'adempimento dei loro doveri verso i rifugiati in modo coerente con i principi della legislazione sui rifugiati da una parte e legittimare la sicurezza nazionale e gli interessi economici e sociali dall'altra. In particolare, dovrebbero fornire l'assistenza finanziaria, materiale e tecnica in modo da:

- (i) garantire che le strutture sociali ed economiche, i servizi per la collettività e l'ambiente dei paesi o delle comunità ospiti non vengano sottoposti a pressione eccessiva a causa della presenza massiccia di rifugiati;
- (ii) fornire tempestivamente cibo, acqua, alloggio, servizi medici e sanitari in modo che i rifugiati e, parimenti, le popolazioni locali non vengano messi in situazione di rischio di vita;
- (iii) definire lo status di rifugiato per le persone che chiedono asilo e garantire che coloro che non hanno bisogno della protezione internazionale o che non ne hanno titolo non abusino dell'istituzione umanitaria dell'asilo;
- (iv) consentire ai Governi di rispondere in modo efficace a situazioni che potrebbero contribuire al deterioramento della sicurezza, della legalità e dell'ordine nelle aree in cui sono ospitati i rifugiati. A questo riguardo, vanno prioritariamente isolati e resi inoffensivi gli individui o i gruppi tra le popolazioni di rifugiati che possono essere armati e che minacciano la vita di rifugiati innocenti, della popolazione locale e del personale umanitario o che possono essere coinvolti in altri atti criminali;
- (v) oltre alla precedente raccomandazione, trovare e sequestrare, per custodirle in modo sicuro o per distruggerle, armi pericolose che circolino illegalmente o che siano nascoste nelle aree in cui sono ospitati i rifugiati;
- (vi) creare o rafforzare istituzioni nazionali per gestire e trattare le questioni dei rifugiati a livello centrale, provinciale e distrettuale; sottoporre risorse umane ad un'adeguata attività di formazione e quindi ottenere risorse tecniche e logistiche in modo da consentire ai Governi di rispondere ai problemi dei rifugiati nei loro più svariati aspetti.

IV. Assistenza materiale ai rifugiati

15. I principi della solidarietà internazionale e della condivisione delle responsabilità tradizionalmente costituiscono la base che ha consentito alla Comunità internazionale di rispondere ai problemi dei rifugiati. È evidente che in questo momento i paesi africani non sono in grado di sostenere il peso dell'accoglienza dei rifugiati contando solo sulle proprie forze, anche perché, a causa dell'esaurimento delle capacità umanitarie e del logoramento dei donatori, stanno diminuendo le risorse finanziarie e materiali destinate ai programmi per i rifugiati in Africa dai paesi sviluppati. In occasione di recenti situazioni di emergenza, la risposta della Comunità internazionale è stata esitante e caratterizzata da scarsa prontezza e risorse limitate.

16. Inoltre, in tutte le altre parti del mondo, le misure intraprese per soddisfare i diversi interessi nazionali non si sono sempre conformate agli obiettivi della tutela dei rifugiati. Per impedire la migrazione clandestina e ridurre l'abuso delle richieste di asilo sono state istituite varie misure, quali blocco in alto mare, limitazioni nella concessione dei visti e sanzioni per i trasportatori. Inoltre, sono state create nuove classificazioni dei rifugiati e allo stesso tempo è stata data un'interpretazione più restrittiva della definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951. Inoltre, si sono sviluppati concetti quali "paesi di origine sicuri", "tutela temporanea", "zone di sicurezza", responsabilizzazione amministrativa del paese di origine, "procedimento di ingresso nel paese", "rimpatrio sicuro".
17. Queste misure, che sono state adottate per salvaguardare diversi interessi nazionali, hanno avuto l'effetto di imporre controlli restrittivi all'immigrazione e hanno provocato la preoccupazione che ai veri rifugiati venga preclusa la possibilità di chiedere e di ottenere asilo. D'altra parte, in alcuni paesi queste misure hanno l'effetto di negare l'ingresso ai rifugiati.

Raccomandazione Nona

I paesi donatori e le rispettive organizzazioni intergovernative e non governative debbono fornire assistenza finanziaria, materiale e tecnica ai paesi africani che ospitano popolazioni di rifugiati. In caso di affluenza su vasta scala, questa assistenza dovrebbe necessariamente essere fornita in modo tempestivo in modo che non vengano perse vite umane.

Raccomandazione Decima

La crisi dei rifugiati non può essere risolta in modo efficace se si mantiene un approccio rigido e regionale. Il Simposio chiede che questo problema venga affrontato in modo completo e mondiale, poiché esso riguarda, in effetti, ogni regione del mondo. Parimenti, i paesi debbono adoperarsi per una cooperazione e un'assistenza efficaci per le questioni che riguardano i rifugiati, gli spostamenti e i flussi migratori, allo stesso modo in cui collaborano per le questioni economiche, ambientali e di sicurezza.

Raccomandazione Undicesima

Il Simposio invoca una vera solidarietà internazionale e chiede di tenere presente la condivisione delle responsabilità.

CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UNITÀ AFRICANA SULL'ELIMINAZIONE DEL MERCENARISMO IN AFRICA

Adottata il 3 luglio del 1977

Preambolo

Noi, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana,

Considerando la grave minaccia che le attività dei mercenari costituiscono per l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e lo sviluppo armonioso degli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana;

Consapevoli del pericolo che il mercenarismo rappresenta per l'esercizio del legittimo diritto alla lotta per l'indipendenza e per la libertà dei popoli africani che si trovano sotto la dominazione coloniale e razzista;

Convinti che una solidarietà e una cooperazione totali fra gli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana siano indispensabili per porre fine alle attività sovversive dei mercenari in Africa;

Considerando che le risoluzioni delle Nazioni Unite e dell'OUA, i comportamenti e la consuetudine di un numero crescente di Stati costituiscono l'espressione di nuove regole di diritto internazionale che rendono il mercenarismo un reato internazionale;

Determinati ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare dal continente africano il flagello del mercenarismo;

Abbiamo convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Definizione

1. Commettono reato di mercenarismo l'individuo, il gruppo o l'associazione, i rappresentanti dello Stato e lo stesso Stato che, allo scopo di opporre violenza armata ad un processo di autodeterminazione o all'integrità territoriale di un altro Stato, praticano uno dei seguenti atti:
 - a) accogliere, organizzare, finanziare, assistere, equipaggiare, addestrare, promuovere, sostenere o impiegare in qualche modo forze armate composte interamente o in parte da persone che non sono cittadini nazionali del paese ove gli stessi si recano ad operare per guadagni personali, materiali o quant'altro;
 - b) arruolarsi, iscriversi o tentare di iscriversi alle forze sopra citate;
 - c) permettere che si sviluppino le attività descritte al comma a) nei territori sottoposti alla loro sovranità o in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, oppure concedere agevolazioni per il transito, il trasporto o altra operazione, delle forze sopra citate.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che commette il reato di mercenarismo così come definito al paragrafo 1 del presente articolo, commette il reato di mercenarismo contro la pace e la sicurezza in Africa e viene punito come tale.

Articolo 2 - Circostanze aggravanti

Il fatto di assumere il comando di mercenari o di dare loro ordini costituisce una circostanza aggravante.

Articolo 3 - Status dei mercenari

I mercenari non hanno status di combattenti e non possono beneficiare dello status di prigioniero di guerra.

Articolo 4 - Estensione della responsabilità penale

Un mercenario risponde sia del reato di mercenarismo sia di tutte le infrazioni connesse, fatte salve tutte le altre infrazioni per le quali egli potrebbe essere perseguito.

Articolo 5 - Responsabilità generale dello Stato e dei suoi rappresentanti

1. Quando il rappresentante di uno Stato è responsabile in virtù delle disposizioni dell'articolo primo della presente Convenzione, di un atto o di un'omissione considerati reati dalla presente Convenzione, egli sarà punito per questo atto o per questa omissione.
2. Quando uno Stato è responsabile, in virtù delle disposizioni del precedente articolo primo, di un atto o di un'omissione considerati reati dalla presente Convenzione, qualsiasi altro Stato può invocare questa responsabilità:
 - a) nei rapporti che intrattiene con lo Stato responsabile e
 - b) davanti alle organizzazioni e alle istituzioni internazionali competenti.

Articolo 6 - Obblighi degli Stati

Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare dal continente africano le attività dei mercenari.

A tal fine, ogni Stato contraente si impegna specificamente a:

- a) impedire che i propri cittadini nazionali oppure gli stranieri che si trovano nel suo territorio commettano uno dei reati previsti all'articolo primo della presente Convenzione;
- b) impedire l'ingresso o il passaggio sul suo territorio di qualsiasi mercenario e di qualsiasi equipaggiamento che possa essere a questi destinato;
- c) vietare sul suo territorio qualsiasi attività di organizzazioni o di individui che utilizzino mercenari contro uno Stato africano, membro dell'Organizzazione dell'Unità africana, oppure contro popoli africani in lotta per la propria liberazione;
- d) comunicare ad altri membri dell'Organizzazione dell'Unità africana qualsiasi informazione riguardante le attività dei mercenari di cui esso sia venuta a conoscenza;
- e) proibire sul suo territorio il reclutamento, l'addestramento, l'equipaggiamento o il finanziamento di mercenari e tutte le altre forme di attività che potrebbero favorire il mercenarismo,
- f) adottare tutte le misure legislative e di altro tipo necessarie per l'attuazione immediata della presente Convenzione.

Articolo 7 - Sanzioni

Ogni Stato contraente si impegna a punire con la pena più severa prevista nella propria legislazione l'infrazione definita all'articolo primo della presente Convenzione, potendo questa pena arrivare fino alla pena capitale.

Articolo 8 - Giurisdizione

Ciascuno Stato contraente si impegna a prendere le misure necessarie per punire, conformemente all'articolo 7 della presente Convenzione, ogni individuo trovato sul suo territorio che abbia commesso l'infrazione definita all'articolo primo della presente Convenzione, qualora non proceda all'estradizione lo Stato contro il quale è stata commessa l'infrazione.

Articolo 9 - Estradizione

1. Poiché il reato descritto all'articolo primo è considerato come un reato di diritto comune non può essere coperto dalla legislazione nazionale che esclude l'estradizione per i reati politici.
2. Una richiesta di estradizione non può essere rifiutata, a meno che lo Stato destinatario della richiesta non si impegni a perseguire il malfattore conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.
3. Quando un proprio cittadino è oggetto della richiesta di estradizione, lo Stato destinatario della richiesta, qualora venga rifiutata l'estradizione, dovrà impegnarsi a promuovere le azioni giudiziarie relative al reato commesso.
4. Qualora, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, vengano promosse azioni giudiziarie, lo Stato destinatario della richiesta notificherà i risultati di queste azioni giudiziarie allo Stato richiedente, così come a ogni altro Stato interessato, membro dell'Organizzazione dell'Unità africana.
5. Uno Stato sarà considerato interessato ai risultati delle azioni giudiziarie previste al paragrafo 4 del presente articolo qualora l'infrazione abbia un qualsiasi legame con il suo territorio o qualora costituisca una minaccia ai suoi interessi.

Articolo 10 - Assistenza reciproca

Gli Stati contraenti si garantiscono reciprocamente la più ampia assistenza per le indagini preliminari e per il procedimento penale promosso in relazione al reato definito all'articolo primo della presente Convenzione e alle infrazioni collegate a questo reato.

Articolo 11 - Garanzie giudiziarie

Ogni persona o ogni gruppo di persone citato in giudizio per il reato definito all'articolo primo della presente Convenzione, gode di tutte le garanzie che vengono normalmente riconosciute a ogni persona portata in giudizio dallo Stato sul cui territorio hanno luogo le azioni giudiziarie.

Articolo 12 - Composizione delle controversie

Tutte le controversie riguardanti l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione saranno risolte dalle parti interessate conformemente ai principi della Carta dell'Organizzazione dell'Unità africana.

Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma degli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana.
2. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del settimo strumento di ratifica.
3. Per ciascuno Stato firmatario che la ratificherà successivamente, essa entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del relativo strumento di ratifica.

Articolo 14 - Adesione

1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione dell'Unità africana può aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana, di uno strumento di adesione che avrà efficacia trascorsi trenta giorni dal suo deposito.

Articolo 15 - Notifica e Registrazione

1. Il Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana notificherà agli Stati membri dell'Organizzazione:
 - a) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
 - b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Il Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana trasmetterà copia certificata conforme della presente Convenzione ad ognuno degli Stati membri dell'OUA.
3. Il Segretario generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità africana, all'entrata in vigore della presente Convenzione, dovrà procedere alla sua registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità africana abbiamo firmato la presente Convenzione, in lingua araba, inglese e francese, i cui tre testi fanno egualmente fede, in un'unica copia che sarà depositata presso gli archivi dell'Organizzazione dell'Unità africana.

ASIA

LA CARTA DEI DIRITTI UMANI DELL'ASIA LA NOSTRA UMANITÀ COMUNE

Adottata il 17 maggio 1998

La Carta dei Diritti Umani dell'Asia fu adottata in occasione della Commemorazione del 50° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a Kwangju (Corea del Sud) da più di 200 Organizzazioni non governative (ONG), Organizzazioni popolari (OP) e attivisti dei diritti umani.

Tale documento non è quindi uno strumento legale, né ha valore normativo; rappresenta, però, una importante dichiarazione di principi da parte della società civile asiatica, con la quale si riconosce la necessità di un documento cui far riferimento per tutte le questioni inerenti il rispetto dei diritti umani nell'intera regione dell'Asia-Pacifico.

PREAMBOLO

Per lungo tempo, soprattutto durante il periodo coloniale, i popoli dell'Asia hanno subito gravi violazioni dei loro diritti e delle loro libertà. Oggi vasti gruppi in seno alle nostre popolazioni continuano ad essere sfruttati ed oppressi e molte delle nostre società sono lacerate dall'odio e dall'intolleranza. I popoli stanno rendendosi sempre più conto che la pace e la dignità sono possibili solo a fronte del riconoscimento e della tutela di diritti uguali ed inalienabili per tutti gli individui e i gruppi. Essi sono determinati a garantire pace e giustizia per sé stessi e per le generazioni future, lottando per i diritti umani e le libertà. A tal fine essi adottano la presente Carta, quale affermazione del desiderio e dell'aspirazione dei popoli dell'Asia di vivere in pace e nel rispetto della dignità.

QUADRO PRELIMINARE

1.1 La lotta dell'Asia per i diritti e le libertà ha radici storiche profonde, che risalgono alla lotta contro l'oppressione nella società civile e la sopraffazione politica durante il colonialismo e, successivamente, all'impegno per stabilire o ripristinare la democrazia. La riaffermazione dei diritti è oggi più che mai necessaria. L'Asia sta vivendo un'epoca di rapidi cambiamenti, che incidono sulle strutture sociali, le istituzioni politiche e l'economia. I valori tradizionali sono minacciati da nuove forme di sviluppo e tecnologie, come pure dalle autorità politiche e le organizzazioni economiche che gestiscono tali cambiamenti.

1.2 In particolare, l'apertura dei mercati e la globalizzazione delle economie stanno modificando gli equilibri esistenti tra settore pubblico e privato, tra Stato e comunità internazionale, causando un peggioramento della condizione dei più poveri e delle persone più svantaggiate. Tali mutamenti minacciano molti aspetti fondanti dell'esistenza, per effetto di una tecnologia che tende a disumanizzare, dell'orientamento materialistico dei mercati e della distruzione delle comunità. Le persone hanno sempre meno il controllo della loro vita e dell'ambiente che le circonda e alcune comunità non sono protette nemmeno contro l'allontanamento dalle loro abitazioni e dai territori in cui sono tradizionalmente vissute. Assistiamo ad uno sfruttamento di massa dei lavoratori, caratterizzato da remunerazioni spesso insufficienti anche solo a garantire il livello minimo di sussistenza e da bassi standard di sicurezza che mettono costantemente in

pericolo la vita dei lavoratori. Persino i diritti e le normative più elementari in materia di lavoro sono di rado applicati.

- 1.3** Lo sviluppo dell'Asia è pieno di contraddizioni. Da una parte si assiste alla diffusione e all'aumento della povertà, in mezzo alla crescente agiatezza di alcune sezioni della popolazione. Le condizioni di salute, nutrizione ed istruzione di vaste fasce della popolazione sono desolanti e contrarie alla dignità della vita umana. Al tempo stesso, ingenti risorse sono dissipate in armamenti, dei quali l'Asia è il primo acquirente tra tutte le regioni del mondo. I nostri Governi dichiarano di perseguire una politica di sviluppo volta ad incrementare i livelli di produzione e di benessere, ma le nostre risorse naturali vengono consumate in maniera del tutto irresponsabile e l'ambiente è così degradato che la qualità della vita è peggiorata a dismisura, anche per i più fortunati fra noi. La costruzione di campi da golf è considerata più importante dell'assistenza ai poveri e alle persone più svantaggiate.
- 1.4** Negli ultimi decenni le popolazioni asiatiche sono state afflitte da varie forme di conflitti e violenze, prodotti dall'ultranazionalismo, da ideologie perverse, da differenze etniche e da accessi di integralismo di tutte le religioni. La violenza proviene sia dallo Stato che da alcune fasce della società civile. Per vaste collettività, il grado di sicurezza della persona, della proprietà o della comunità è ben scarso; assistiamo a spostamenti di massa delle comunità e all'aumento del numero dei rifugiati.
- 1.5** I Governi si sono arrogati enormi poteri, adottando disposizioni di legge atte a sopprimere i diritti e le libertà degli individui e agendo in collusione con società e gruppi stranieri, con i quali fanno razzia delle risorse nazionali. La corruzione ed il nepotismo sono dilaganti e i detentori del potere – nei settori sia pubblico che privato – non rispondono quasi del loro operato. In diversi Paesi l'autoritarismo è stato elevato al rango di ideologia nazionale, privando i cittadini dei diritti e delle libertà, che vengono denunciati come idee straniere inadeguate alle tradizioni culturali e religiose asiatiche. Si assiste invece all'esortazione di ingannevoli teorie sui "Valori asiatici", che mal celano il loro autoritarismo. Non a caso, tra tutte le principali regioni del mondo, l'Asia non dispone di una carta ufficiale o di accordi regionali di altro tipo per la tutela dei diritti e delle libertà.
- 1.6** In netto contrasto con l'inosservanza o il disprezzo a livello ufficiale dei diritti umani in diversi Paesi dell'Asia, tra i popoli del continente si registra un crescente grado di consapevolezza dell'importanza dei diritti e delle libertà; essi si rendono conto del legame esistente tra la loro povertà, l'impotenza politica e il mancato riconoscimento dei diritti e delle libertà sopra citati. Credono che i sistemi politici ed economici debbano operare nel quadro delle rispetto dei diritti umani e delle libertà, al fine di garantire giustizia economica, partecipazione e senso di responsabilità politica e pace sociale. Numerosi movimenti sociali hanno accettato di lottare per garantire alla popolazione il rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali.
- 1.7** Il nostro impegno nei confronti dei diritti non deriva da alcuna motivazione ideologica astratta. Riteniamo che il rispetto dei diritti umani costituisca il fondamento di una società giusta, umana e attenta ai bisogni della gente. Un regime dei diritti deve poggiare sulla convinzione di fondo che siamo tutti uguali e che abbiamo lo stesso diritto di vivere con dignità; è fondato sul nostro diritto a determinare il nostro destino attraverso la partecipazione ai processi decisionali e all'amministrazione; ci consente di sviluppare la nostra cultura e di goderne e di dare espressione ai nostri slanci artistici; rispetta la diversità; riconosce i nostri obblighi nei confronti delle generazioni future e dell'ambiente che erediteranno; stabilisce criteri per valutare le qualità e la legittimità delle nostre istituzioni e delle nostre politiche.

PRINCIPI GENERALI

2.1 Partendo da diritti specifici e dalle istituzioni e procedure destinate a tutelarli, si possono delineare alcuni principi generali che li sottendono e la cui accettazione e realizzazione ne facilitano il pieno godimento. I principi, che sono trattati nei successivi paragrafi, hanno lo scopo di fornire un ampio quadro di riferimento per le politiche pubbliche all'interno delle quali riteniamo verrebbero promossi tali diritti.

UNIVERSALITÀ E INDIVISIBILITÀ DEI DIRITTI

2.2 Sottoscriviamo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti politici e civili e gli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti e delle libertà. Crediamo nell'universalità dei diritti, che devono essere riconosciuti a ciascun individuo in quanto essere umano. Le tradizioni culturali influenzano le modalità con cui una società organizza i rapporti al suo interno, ma nulla tolgono al carattere universale dei diritti, che riguardano in primo luogo i rapporti tra Stato e cittadini e la dignità intrinseca di ciascun individuo o gruppo. Crediamo inoltre che i diritti e le libertà siano indivisibili e che sia errato supporre che alcuni tipi di diritti possano essere soppressi in nome di altri diritti. Gli esseri umani hanno esigenze sociali, culturali ed economiche e aspirazioni che non possono essere frammentate o settoriali, ma che sono al contrario interdipendenti. I diritti civili, politici e culturali non hanno quasi significato se non esistono le risorse economiche che ne permettano l'esercizio ed il godimento. Parimenti, il perseguimento e l'acquisizione del benessere materiale risultano sterili e auto-distruttivi se non sono accompagnati dalle libertà politiche, dall'opportunità di sviluppare ed esprimere la propria personalità e di partecipare al dibattito sia culturale che di altro tipo.

2.3 Malgrado il carattere universale ed indivisibile dei diritti, il godimento e l'importanza di questi ultimi dipendono dal contesto sociale, economico e culturale. I diritti non sono astrazioni, bensì fondamenta su cui far poggiare azioni e politiche. Di conseguenza è necessario superare le formulazioni astratte dei diritti per passare alla loro concretizzazione nel contesto asiatico, esaminando le condizioni in cui vivono determinati gruppi e la cui situazione è caratterizzata da gravi violazioni dei loro diritti. Solo ponendo in relazione i diritti e la loro applicazione con gli aspetti specifici della situazione dell'Asia sarà possibile garantire il godimento di tali diritti. Solo così l'Asia sarà in grado di contribuire al movimento mondiale per la tutela dei diritti.

2.4 La diffusione della povertà, anche in Paesi ad elevato tasso di sviluppo economico, è tra le principali cause di violazione dei diritti. La povertà priva gli individui, le famiglie e le comunità dei loro diritti e favorisce la prostituzione, il lavoro minorile, la schiavitù, la vendita di organi umani e la pratica di mutilazioni fisiche per poter mendicare meglio. Non vi può essere una vita dignitosa in mezzo alla povertà. I Paesi dell'Asia devono orientare le loro politiche di sviluppo verso l'eliminazione della povertà, attraverso forme di sviluppo più eque.

LA RESPONSABILITÀ DELLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

2.5 La responsabilità della tutela dei diritti è al tempo stesso internazionale e nazionale. La Comunità internazionale ha definito di comune accordo norme ed istituzioni volte a governare l'esercizio dei diritti umani. I popoli dell'Asia sostengono le misure internazionali di tutela dei diritti. La sovranità nazionale non deve essere utilizzata come pretesto per eludere le norme della Comunità internazionale o ignorarne le istituzioni. L'affermazione della sovranità

nazionale è giustificata unicamente quando uno Stato tutela pienamente i diritti dei suoi cittadini.

- 2.6** D'altro canto, non è possibile invocare la responsabilità internazionale per punire o penalizzare in modo selettivo determinati Stati o per privilegiare una serie di diritti a scapito di altri. Alcune delle cause principali della violazione dei diritti umani derivano dalle disparità esistenti nell'ordine politico ed economico mondiale. La radicale trasformazione e democratizzazione dell'ordine mondiale sono la condizione necessaria per garantire il godimento universale dei diritti umani. L'affermazione dell'universalità e dell'uguaglianza dei diritti ricade sotto la responsabilità della Comunità internazionale, affinché sia garantito il benessere sociale ed economico a tutti i popoli del mondo e, di conseguenza, l'obbligo di assicurare una più equa distribuzione delle risorse e delle opportunità in tutto il mondo.
- 2.7** La responsabilità primaria della promozione dei diritti umani compete agli Stati. Il diritto delle nazioni e dei popoli ad un equo sviluppo economico, sociale, politico e culturale non deve essere negato dai processi globali. Gli Stati devono avviare processi politici aperti in cui siano riconosciuti i diritti e doveri dei diversi gruppi sociali e si giunga ad un equilibrio tra gli interessi degli individui e quelli della comunità. Governi democratici e responsabili sono condizione imprescindibile per la promozione e la tutela dei diritti.
- 2.8** I processi di globalizzazione hanno indebolito le capacità proprie della Comunità internazionale e dei singoli Stati di promuovere e tutelare i diritti umani, man mano che il potere di intervento sulle politiche e le attività economiche e sociali passa sempre più dalle mani statali a quelle delle grandi società di capitali. Gli Stati diventano sempre più ostaggio dei gruppi finanziari e di altre società economiche e sono costretti ad attuare politiche economiche riduttive e poco lungimiranti, che precipitano molti nella miseria mentre accrescono la ricchezza di pochi. Le grandi società di capitali sono responsabili di numerose violazioni dei diritti, in particolare quelli dei lavoratori, delle donne e delle popolazioni indigene. È necessario rafforzare il regime dei diritti obbligando le imprese a rispondere delle loro violazioni.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTALE

- 2.9** Lo sviluppo economico deve essere sostenibile. È necessario proteggere l'ambiente contro la cupidigia e il ladrocinio delle imprese commerciali, affinché il degrado della qualità della vita non sia inversamente proporzionale all'incremento del prodotto nazionale lordo. La tecnologia deve rappresentare per gli esseri umani un fattore di libertà e non di schiavitù. È necessario garantire uno sfruttamento delle risorse naturali che tenga conto dei nostri obblighi nei confronti delle future generazioni. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo solo custodi temporanei delle risorse della natura, né dovremmo cessare di ricordare che tali risorse sono patrimonio di tutta l'umanità e che abbiamo pertanto la responsabilità collettiva di un loro sfruttamento giusto, equo e responsabile.

DIRITTI

- 3.1** Sottoscriviamo tutti i diritti contenuti negli strumenti internazionali, che non è necessario riportare ancora una volta in questa sede. Siamo convinti che sia necessario vedere tali diritti in modo olistico e che i diritti dell'individuo possano essere meglio tutelati attraverso una più ampia formulazione concettuale, che costituisce la base della successiva sezione.

DIRITTO ALLA VITA

- 3.2** Il primo fra tutti i diritti è il diritto alla vita, da cui derivano ulteriori diritti e libertà. Il diritto alla vita non si limita alla mera esistenza fisica o animale, bensì include il diritto a qualsiasi parte del corpo o facoltà attraverso cui si gode della vita. Diritto alla vita significa diritto a vivere nel rispetto della dignità umana, diritto al sostentamento, diritto ad un proprio ambiente di vita e ad una abitazione, diritto all'istruzione, diritto ad un ambiente salutare e a buone condizioni igieniche; altrimenti non è possibile esercitare o godere appieno del diritto alla vita. Lo Stato deve inoltre adottare tutti i provvedimenti possibili per prevenire la mortalità infantile, eliminare la malnutrizione e le epidemie e aumentare l'aspettativa di vita, garantendo un ambiente sano e pulito e strutture mediche preventive e curative adeguate. Esso deve altresì garantire l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria.
- 3.3** Tuttavia, in diverse regioni dell'Asia, la guerra, i conflitti etnici, l'oppressione culturale e religiosa, la corruzione politica, l'inquinamento ambientale, i casi di scomparsa, la tortura, il terrorismo di Stato o privato, la violenza nei confronti delle donne e altri atti di violenza di massa continuano a flagellare l'umanità, causando la perdita di migliaia di vite innocenti.
- 3.4** Al fine di garantire il diritto alla vita è necessario interdire la propagazione delle guerre o dei conflitti etnici, l'incitazione all'odio e alla violenza in tutte le sfere della vita internazionale, nazionale, sociale o individuale.
- 3.5** Lo Stato ha la responsabilità di condurre scrupolose indagini sui casi di tortura, scomparsa e decesso in stato di detenzione, le violenze e gli abusi sessuali, consegnando i colpevoli alla giustizia.
- 3.6** È necessario vietare la privazione arbitraria della vita. Gli Stati dovrebbero adottare provvedimenti volti non solo a prevenire e punire i casi di privazione della vita a seguito di atti criminali e terroristici, ma anche a prevenire i casi di scomparsa arbitraria e di uccisione perpetrati dalle loro stesse forze di sicurezza. La legge deve controllare e ridurre al minimo le circostanze in cui una persona si trovi in condizione di essere privata della propria vita ad opera di funzionari o autorità statali.
- 3.7** È necessario che tutti gli Stati aboliscano la pena di morte e, dove è in vigore, essa deve essere imposta solo per i crimini più gravi. Prima che un individuo sia privato della vita per imposizione della pena di morte, è necessario garantire alla persona un'equa udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e la possibilità di essere rappresentato legalmente da persona di sua scelta, di beneficiare del tempo necessario a preparare la propria difesa, di godere della presunzione di innocenza e del diritto di appellarsi ad un grado giudiziario superiore. L'eventuale esecuzione non deve mai essere condotta o mostrata in pubblico.

IL DIRITTO ALLA PACE

- 4.1** Ogni persona ha diritto a vivere in pace e poter sviluppare pienamente le proprie capacità fisiche, intellettuali, morali e spirituali, senza essere oggetto di alcuna forma di violenza. I popoli dell'Asia hanno sofferto di gravi privazioni e tragedie a causa di guerre e conflitti civili, che hanno provocato molte morti, mutilazioni corporee, dislocamenti interni o verso l'estero, smembramento delle famiglie e, più in generale, la negazione di qualsiasi prospettiva di esistenza pacifica e civile. In molti Paesi le autorità statali e la società civile sono state

fortemente militarizzate: tutto è ottenuto con il ricorso alla forza e i cittadini non sono tutelati in alcun modo da forme di intimidazione o terrore perpetrati da eserciti nazionali o privati.

- 4.2** Lo Stato dovrebbe adempiere al proprio dovere di fare rispettare la legge e l'ordine riducendo al massimo il ricorso alla forza, in conformità agli standard stabiliti dalla comunità internazionale, tra cui le norme di diritto umanitario. Ogni individuo o gruppo ha diritto ad essere tutelato contro tutte le forme di violenza di Stato, inclusa quella perpetrata dalle forze militari e di polizia.
- 4.3** Il diritto a vivere in pace richiede che le attività politiche, economiche e sociali dello Stato, l'imprenditoria e la società civile rispettino la sicurezza di tutta la popolazione, in particolar modo dei gruppi più vulnerabili. È necessario garantire alle persone la sicurezza dell'ambiente naturale in cui vivono e condizioni sociali, economiche e politiche che permettano loro di soddisfare le loro esigenze e aspirazioni, senza il ricorso all'oppressione, allo sfruttamento, alla violenza e senza negazione di quanto essi considerano importante all'interno della loro società.
- 4.4** Nella lotta contro l'invasione fascista, il colonialismo e il neo-colonialismo, i Paesi dell'Asia hanno svolto un ruolo fondamentale nel creare le condizioni per permettere ai loro popoli di vivere in pace. In questa lotta essi hanno giustamente sottolineato l'importanza dell'integrità nazionale e del non intervento da parte dei poteri egemoni. Tuttavia, le esigenze di integrità nazionale o di protezione contro le minacce di dominio straniero non possono essere oggi usate come pretesto per rifiutare alla popolazione il diritto alla sicurezza personale e ad un'esistenza pacifica, così come non si può giustificare la soppressione dei diritti dei singoli come scusa per attrarre investimenti stranieri. Allo stesso modo, gli Stati non possono giustificare in alcun modo il rifiuto di informare la Comunità internazionale in merito al grado di sicurezza di cui gode il singolo cittadino. Il diritto delle persone a vivere in pace può essere tutelato solo se gli Stati rispondono del loro operato davanti alla Comunità internazionale.
- 4.5** La Comunità internazionale di Stati è stata fortemente coinvolta nelle guerre e nei conflitti civili in Asia. Alcuni Paesi stranieri hanno usato determinati gruppi asiatici come loro sostituti per intraprendere guerre e coinvolgere gruppi armati e Governi in conflitti interni, traendo enormi profitti dalla vendita di armi. Per far fronte alle enormi spese sostenute per l'acquisto di armi sono stati sottratti fondi pubblici ai programmi destinati allo sviluppo nazionale o al benessere della popolazione. L'insediamento di basi militari e di altre installazioni (spesso di potenze straniere) ha minacciato la sicurezza fisica e sociale delle popolazioni che vivono nelle vicinanze.

IL DIRITTO ALLA DEMOCRAZIA

- 5.1** Il colonialismo e altri eventi dell'epoca moderna hanno profondamente modificato la natura delle società politiche asiatiche. I sistemi tradizionali di partecipazione pubblica e di assunzione di responsabilità nelle questioni statali, così come nel rapporto tra cittadini e Governo hanno subito forti alterazioni: i cittadini sono diventati soggetti, mentre le autorità governative si sono fatte più imperanti e potenti. Le leggi coloniali, nonché consuetudini e sistemi amministrativi autoritari, sono sopravvissuti all'indipendenza. Lo Stato è diventato fonte di corruzione e di oppressione del popolo. La democratizzazione e l'umanizzazione dello Stato sono condizioni imprescindibili per il rispetto e la tutela dei diritti.
- 5.2** Uno Stato che affermi di avere il compito primario di assicurare lo sviluppo e il benessere della popolazione deve dimostrarsi umano, aperto e responsabile. Corollario del rispetto dei diritti

umani è un sistema tollerante e pluralista, in cui la popolazione sia libera di esprimere la propria opinione e di cercare di persuadere gli altri e dove i diritti delle minoranze vengono rispettati. La popolazione deve partecipare alla vita pubblica attraverso processi elettorali, decisionali ed esecutivi che siano liberi da discriminazioni di razza, di religione o di genere.

IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ CULTURALE E ALLA LIBERTÀ DI COSCIENZA

- 6.1** Il diritto alla vita implica condizioni materiali e morali tali da permettere alla persona di condurre un'esistenza piena e significativa. Il suo significato non è determinato unicamente dal singolo, ma si fonda anche sulla convivenza con altri esseri umani. Le tradizioni dell'Asia sottolineano l'importanza di identità culturali comuni, identità che aiutano gli individui e le comunità a far fronte alle pressioni derivanti dai cambiamenti economici e sociali, che danno significato alla vita in un periodo di rapide trasformazioni e che sono motivo di orgoglio e sicurezza. Così come altrove, in Asia sono presenti numerose comunità vulnerabili, la cui cultura è minacciata o derisa. I popoli e i Governi dell'Asia devono rispettare le culture e le tradizioni delle diverse comunità asiatiche.
- 6.2** La pluralità delle identità culturali in Asia non si contrappone all'universalità dei diritti dell'uomo, ma costituisce, piuttosto, una varietà di manifestazioni culturali della dignità umana che arricchiscono le norme universali. Al tempo stesso, noi, popoli dell'Asia, dobbiamo eliminare quegli aspetti delle nostre culture che sono in contrasto con i principi universali dei diritti dell'uomo. Dobbiamo andare al di là del concetto tradizionale di famiglia fondato su tradizioni patriarcali in modo da recuperare, in ciascuna delle nostre tradizioni culturali, la varietà di quelle norme familiari che garantiscono i diritti umani delle donne. Dobbiamo avere il coraggio di reinterpretare le nostre convinzioni religiose là dove sostengono l'ineguaglianza tra uomo e donna. Dobbiamo, inoltre, eliminare le discriminazioni basate sulle caste, le origini etniche, la professione, il luogo di provenienza e altri fattori, promuovendo al contempo nelle nostre singole culture tutti quei valori che si richiamano alla tolleranza e al sostegno reciproci. Dobbiamo arrestare quelle prassi che sacrificano l'individuo in nome della collettività o del potere, rinnovando, in tal modo, la nostra solidarietà nazionale e di comunità.
- 6.3** La libertà di religione e di coscienza è particolarmente importante in Asia, dove la maggior parte della popolazione è profondamente religiosa. La religione è fonte di conforto e consolazione per chi vive in condizione di povertà ed oppressione e molte persone trovano la propria identità primaria proprio nella religione. Tuttavia l'integralismo religioso è anche causa di divisioni e conflitti; la tolleranza religiosa è essenziale per garantire agli altri il diritto di coscienza, incluso il diritto di cambiare il proprio credo.

IL DIRITTO ALLO SVILUPPO E ALLA GIUSTIZIA SOCIALE

- 7.1** Ciascun individuo ha il diritto di veder soddisfatte le esigenze basilari della propria esistenza ed essere tutelato contro gli abusi e lo sfruttamento. Abbiamo tutti diritto all'istruzione e al sapere, al cibo e ad acqua potabile, ad un'abitazione e a strutture mediche che garantiscano un'esistenza sana. Tutti gli individui ed i gruppi umani hanno il diritto di condividere i benefici del progresso tecnologico e della crescita economica mondiale.
- 7.2** Rispetto agli individui, così come per gli Stati, per sviluppo non si intende unicamente sviluppo economico, bensì la piena realizzazione del potenziale della persona. Di conseguenza essa ha il

diritto alla libertà artistica e di espressione e a coltivare le proprie capacità spirituali e culturali. Questo significa avere il diritto di partecipare alla vita dello Stato e della collettività ed implica per gli Stati il diritto di stabilire autonomamente le proprie politiche culturali, sociali ed economiche, liberi da influenze e pressioni egemoni.

DIRITTI DEI GRUPPI VULNERABILI

8.1 Gli Stati dell'Asia devono formulare e attuare le loro politiche pubbliche nel quadro generale dei diritti sopra enunciati. Riteniamo di poter così creare condizioni eque ed umane per la vita dei singoli e delle comunità e garantire la giustizia sociale. Tuttavia, vi sono gruppi particolari che, per motivi storici o di altra natura, si trovano in condizioni di debolezza e vulnerabilità e necessitano quindi di particolari forme di protezione per poter godere in modo effettivo e paritario dei loro diritti umani. Si parla spesso della situazione di diversi gruppi che versano in tale stato, ma riconosciamo che vi sono altri gruppi che subiscono discriminazioni e oppressioni, come coloro che, a causa di conflitti civili, di politiche governative o di difficoltà economiche, sono costretti ad abbandonare le loro abitazioni per cercare rifugio altrove, all'interno del Paese o in terra straniera. I nostri Stati e le nostre società sono diventati meno tolleranti nei confronti delle minoranze e delle popolazioni indigene, che spesso subiscono violazioni dei loro diritti fondamentali. In molte delle nostre società discriminano ancora uomini e donne omosessuali, rifiutando la loro identità e causando angoscia e sofferenza. Diversi gruppi economici, quali le comunità dedite all'agricoltura e alla pesca, soffrono di gravi privazioni e vivono costantemente nel timore che proprietari terrieri ed imprese capitaliste minaccino la loro sopravvivenza. Tutti questi gruppi meritano particolare attenzione e lanciamo un appello agli Stati e alle comunità affinché diano massima priorità al miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali.

LE DONNE

9.1 Nella maggior parte delle società asiatiche le donne sono vittime di discriminazione e oppressione, derivanti da motivazioni storiche o legate all'organizzazione dei sistemi socio-economici contemporanei.

9.2 Il patriarcato ha radici sistemiche e la sua struttura prevale in tutte le istituzioni, gli atteggiamenti, le norme sociali e le leggi consuetudinarie, le religioni ed i valori su cui poggiano le società asiatiche, attraversando i confini tra le classi, le culture, le caste e le etnie. L'oppressione assume svariate forme, ma si manifesta soprattutto come schiavitù sessuale, violenza domestica, tratta e abuso sessuale. Le donne sono oggetto di discriminazione nella sfera pubblica come in quella privata. Il crescente grado di militarizzazione di molte società asiatiche ha portato all'aumento degli atti di violenza contro le donne in situazioni di conflitto armato, incluso lo stupro di massa, il lavoro forzato, il razzismo, i rapimenti e l'allontanamento dalle proprie abitazioni. Poiché alle donne vittime dei conflitti armati viene spesso rifiutata la possibilità di ottenere giustizia, riabilitazione, compensi o indennizzo per i crimini di guerra subiti, è importante sottolineare che lo stupro sistematico è un crimine di guerra nonché un crimine contro l'umanità.

9.3 Per porre fine alla discriminazione contro le donne nel mondo del lavoro e garantire loro il diritto ad un'occupazione, è necessario riconoscere alle donne il diritto alle opportunità di occupazione, alla libera scelta della professione, alla sicurezza del posto di lavoro, alla parità di remunerazione, ad un compenso per il lavoro domestico, alla tutela della salute e a condizioni

di lavoro sicure, specialmente per quanto attiene alla tutela della funzione riproduttiva, e a misure di particolare protezione durante la gravidanza rispetto ad attività lavorative potenzialmente dannose. È necessario riconoscere alle donne il pieno diritto al controllo della loro salute riproduttiva e sessuale, libertà dalla discriminazione o coercizione e accesso all'informazione riguardante la medicina della sfera sessuale e riproduttiva e le tecnologie per una procreazione sicura.

9.4 Esistono poche norme giuridiche che tutelino le donne contro le violazioni dei loro diritti in ambiente domestico e patriarcale. Solo raramente i loro diritti pubblici sono rispettati nel diritto pubblico. È necessario adottare delle azioni positive per garantire una piena ed equa partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica della società. Occorre operare per un significativo aumento della presenza delle donne nelle istituzioni statali così come nei settori economico, agricolo e della proprietà terriera, adottando azioni positive in tal senso. Il riconoscimento di un maggiore potere politico, sociale ed economico alle donne è fondamentale per la difesa dei loro diritti nelle leggi.

I MINORI

10.1 Come nel caso delle donne, l'oppressione dei bambini assume svariate forme, tra cui le più diffuse sono il lavoro minorile, la schiavitù sessuale, la pedopornografia, la vendita e il traffico dei minori, la prostituzione, la vendita di organi, l'arruolamento nel narcotraffico, l'abuso psicologico, sessuale e fisico dei bambini all'interno dei nuclei familiari, la discriminazione contro bambini affetti da HIV/AIDS, la conversione religiosa forzata, l'allontanamento, con o senza le loro famiglie, dalle loro abitazioni a causa di conflitti armati; la discriminazione e il degrado ambientale. Un numero crescente di bambini è costretto a vivere nelle strade delle città asiatiche, privo del supporto economico e sociale delle famiglie e delle comunità.

10.2 La diffusione della povertà, il mancato accesso alle strutture educative e la dislocazione sociale nelle aree rurali sono tra le principali cause della tendenza ad un aumento del grado di vulnerabilità dei bambini. Vi è un enorme sviluppo di forme di sfruttamento ed abuso già da lungo tempo praticati, quali il lavoro vincolato o l'uso dei bambini per la questua o la gratificazione sessuale. In alcuni Paesi asiatici, l'infanticidio femminile dovuto a preferenze di genere, di origine patriarcale, e la mutilazione genitale femminile sono pratiche diffuse.

10.3 Paesi dell'Asia si sono tristemente dimostrati incapaci di avere cura dei minori e fornire loro anche solo i più elementari mezzi di sussistenza o di alloggio. Ci rivolgiamo agli Stati dell'Asia affinché ratifichino e diano attuazione alla Convenzione dei diritti dell'infanzia. Ci rivolgiamo inoltre alle comunità chiedendo che si assumano la responsabilità di monitorare le violazioni dei diritti dei bambini ed esercitino pressioni perché la Convenzione delle Nazioni Unite sia attuata nei modi più appropriati a seconda contesti sociali specifici in cui vivono.

LE PERSONE CON ABILITÀ DIVERSE

11.1 In passato le società asiatiche si prendevano cura di quanti avevano handicap fisici e mentali, ma oggi, pressati da nuove forme di organizzazione economica, le nostre strutture e valori collettivi si dimostrano sempre meno tolleranti nei confronti di queste persone, che subiscono enormi discriminazioni nell'accesso all'istruzione, al lavoro e agli alloggi. Non sono in grado di godere di molti dei loro diritti umani, a causa di pregiudizi nei loro confronti e all'assenza di provvedimenti volti a soddisfare le loro particolari esigenze. Le loro notevoli abilità non sono

riconosciute in modo adeguato ed essi sono costretti a svolgere lavori mal retribuiti, con limitate prospettive di carriera. Queste persone hanno diritto a provvedimenti che consentano loro di vivere dignitosamente, nella sicurezza e nel rispetto, e che offrano loro l'opportunità di realizzare appieno il loro potenziale.

- 11.2** L'esigenza di garantire a tali persone il pieno rispetto dei loro diritti umani è evidente nel modo del tutto negativo in cui gli Stati asiatici trattano chi è affetto da HIV o AIDS, che diventa vittima di gravi discriminazioni. Una società civile e rispettosa dei diritti umani dovrebbe riconoscere loro il diritto di vivere e morire dignitosamente e garantire il diritto a cure mediche adeguate e alla tutela contro il pregiudizio, la discriminazione o la persecuzione.

I LAVORATORI

- 12.1** Il rapido processo di industrializzazione delle società asiatiche ha minato le forme tradizionali di economia di sussistenza e ha distrutto la possibilità di sopravvivenza di vaste fasce della popolazione rurale. Insieme ad altri gruppi, esse sono sempre più costrette a lavori salariati, spesso nel settore industriale, in condizioni degradanti. Alla maggior parte dei lavoratori non è riconosciuta alcuna forma di protezione contro leggi del lavoro inique e a molti è negato il diritto fondamentale a fondare sindacati e alla contrattazione collettiva. Le remunerazioni sono fortemente inadeguate e le condizioni di lavoro sono spesso pericolose e opprimenti. La globalizzazione aumenta ulteriormente la pressione sui lavoratori, poiché molti Stati dell'Asia cercano di ridurre i costi di produzione, agendo spesso in collusione con le grandi società di capitali straniere e le istituzioni finanziarie internazionali.
- 12.2** Una categoria di lavoratori particolarmente vulnerabile è quella degli emigranti che, separati dalle proprie famiglie, sono sfruttati in Paesi stranieri di cui non conoscono le leggi e alle quali hanno timore di appellarsi. Spesso non si vedono riconosciuti gli stessi diritti e le stesse condizioni di cui godono i lavoratori locali. Gli immigrati lavorano duramente senza avere accesso ad un alloggio adeguato, all'assistenza sanitaria o alla tutela giuridica; in molti casi sono vittime di razzismo e xenofobia, mentre i collaboratori domestici subiscono umiliazioni e, talvolta, abusi sessuali.

GLI STUDENTI

- 13.1** Gli studenti in Asia hanno lottato contro il colonialismo e a favore della democratizzazione e della giustizia sociale. A causa del loro intrepido impegno nella lotta per la trasformazione sociale, essi hanno spesso subito violenze e oppressioni da parte dello Stato e continuano ad essere degli obiettivi primari di operazioni di repressione delle rivolte, così come di operazioni e disposizioni di sicurezza interna. Agli studenti è spesso negato il diritto alla libertà accademica, alla libertà di espressione e di associazione.

PRIGIONIERI E DETENUTI POLITICI

- 14.1** In pochi campi si assiste a massicce violazioni delle norme accettate a livello internazionale come in quello dei prigionieri e detenuti politici.
- 14.2** Arresti arbitrari, detenzione, reclusione, maltrattamento, tortura e punizioni inumane e crudeli sono fenomeni comuni in molte parti dell'Asia. I detenuti ed i prigionieri sono spesso costretti

a vivere in pessime condizioni igieniche, privati di nutrizione e assistenza medica adeguate; ad essi viene negato il contatto ed il sostegno delle loro famiglie. Diversi tipi di prigionieri sono spesso riuniti in un'unica cella, dove uomini, donne e bambini vivono uno accanto all'altro. Le celle delle prigioni sono normalmente sovraffollate. Il decesso in stato di detenzione è frequente e spesso ai prigionieri è negato l'accesso ad avvocati e il diritto a processi rapidi ed equi.

14.3 I Governi asiatici spesso ricorrono al potere esecutivo della detenzione senza processo, appellandosi alla legislazione sulla sicurezza nazionale per arrestare e detenere gli oppositori politici, e va rilevato che in molti Paesi asiatici la libertà di pensiero, di religione e di coscienza è stata limitata da provvedimenti amministrativi sulla libertà di espressione e di associazione.

IL RISPETTO DEI DIRITTI

15.1 I testi costituzionali di numerosi Stati asiatici contengono garanzie per il rispetto dei diritti umani, e molti di essi hanno ratificato strumenti internazionali in materia. Tuttavia, esiste ancora un forte divario tra i diritti sanciti da tali documenti e la vile realtà, che nega alla popolazione i suoi diritti. Gli Stati dell'Asia devono avviare azioni urgenti per garantire a cittadini e a residenti il rispetto dei diritti umani.

PRINCIPI DI ATTUAZIONE

15.2 Riteniamo che i sistemi di tutela dei diritti umani debbano essere fondati sui principi di seguito esposti.

15. 2a I diritti umani sono violati dagli Stati, dalla società civile e dalle grandi società di capitali. È necessario estendere la tutela giuridica dei diritti contro le violazioni perpetrate da tutti questi soggetti ed occorre altresì intervenire affinché essi modifichino il proprio comportamento consolidando i loro fondamenti e valori etici e inculcando un senso di responsabilità nei confronti delle persone svantaggiate e oppresse.

15.2b Tutti i gruppi sociali sono chiamati a promuovere ed attuare i diritti umani, sebbene la responsabilità primaria appartenga allo Stato. Infatti il godimento di diversi diritti, soprattutto di carattere sociale ed economico presuppone, da parte dei Governi, un ruolo positivo e propositivo. Le organizzazioni non governative possono avere una funzione chiara e legittima nell'opera di sensibilizzazione in materia di diritti umani, nella formulazione di standard e nel garantire il rispetto degli stessi da parte di Governi e altri soggetti coinvolti. A certe categorie professionali, quali gli avvocati ed i medici, spettano responsabilità particolari, derivanti dalla natura del loro lavoro, nella promozione del rispetto dei diritti e la prevenzione degli abusi di potere.

15.2c Poiché i diritti sono gravemente violati in situazioni di lotta civile e rafforzati in condizioni di pace, è dovere dello Stato e di altre organizzazioni trovare il modo per risolvere pacificamente i conflitti etnici e sociali e promuovere la tolleranza e l'armonia. Per gli stessi motivi, nessuno Stato dovrebbe cercare di prevaricare su altri Paesi e tutti dovrebbero impegnarsi per una risoluzione pacifica delle loro controversie.

- 15.2d** I diritti vengono rafforzati là dove esistono pratiche democratiche e consensuali ed è quindi responsabilità di tutti gli Stati, e delle altre organizzazioni, promuovere le suddette pratiche internamente e nelle relazioni con soggetti terzi.
- 15.2e** In Asia, molti individui o gruppi non sono in grado di esercitare i loro diritti a causa di consuetudini e prassi sociali oppressive e restrittive, basate in particolare sulle distinzioni tra caste, sessi e religioni. Per garantire la tutela dei diritti è quindi necessaria una riforma immediata di tali consuetudini e prassi e la garanzia che le riforme siano attuate con vigore e determinazione.
- 15.2f** Per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà occorre una società civile forte e comprensiva, in grado di garantire il rispetto dei diritti al suo interno e di esercitare un controllo adeguato sulle istituzioni statali. La libertà di espressione e di associazione è necessaria per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni della società civile.
- 15.2g** È necessario arrestare le forme di sfruttamento attuate dalle grandi società di capitali e garantire che esse non violino i diritti dei lavoratori, dei consumatori e del pubblico.

RAFFORZARE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI DIRITTI

- 15.3a** È essenziale garantire un adeguato quadro giuridico per il rispetto dei diritti. Tutti gli Stati sono chiamati ad includere nelle proprie Costituzioni garanzie per il rispetto dei diritti, che devono essere protetti costituzionalmente contro l'erosione da eventuali interventi legislativi. Gli Stati devono inoltre ratificare gli strumenti internazionali in materia di diritti umani e riesaminare la legislazione e le procedure amministrative nazionali, raffrontandole con gli standard nazionali e internazionali, al fine di abrogare qualsiasi disposizione che risulti contraria agli standard, con particolare riferimento alla legislazione ereditata dal periodo coloniale.
- 15.3b** È necessario promuovere la conoscenza e la coscienza dei diritti, presso l'opinione pubblica e nelle istituzioni della società civile dello Stato. Occorre inoltre promuovere la consapevolezza dell'esistenza di un regime nazionale ed internazionale dei diritti; gli individui e i gruppi dovrebbero comprendere il funzionamento delle procedure giuridiche e amministrative di cui dispongono per garantire i propri diritti e prevenire gli abusi di potere. Bisogna incoraggiare le organizzazioni non governative a conoscere meglio ed utilizzare i meccanismi, sia nazionali sia internazionali, di monitoraggio e controllo del rispetto dei diritti umani. È necessario diffondere pubblicamente, a livello nazionale e in tutta la regione asiatica, le sentenze emanate dalle autorità giudiziarie ed amministrative a tutela dei diritti umani. I Governi, le organizzazioni non governative e le istituzioni d'istruzione devono cooperare per la diffusione delle informazioni sull'importanza e i contenuti dei diritti umani.
- 15.3c** Si registrano numerose violazioni dei diritti a danno di persone in stato di detenzione e a causa di altre attività delle forze di sicurezza. A volte tali violazioni sono perpetrate perché le forze di sicurezza non rispettano i limiti del loro potere o non si rendono conto che l'ordine in base al quale agiscono è illegale. È necessario garantire ai membri della polizia, delle forze armate e dei servizi penitenziari un'adeguata formazione sulle norme in materia di diritti umani.

I MECCANISMI PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI

- 15.4a** Il sistema giudiziario è uno dei principali strumenti per la tutela dei diritti. Esso ha la facoltà di ricevere denunce di violazione dei diritti, udire testimonianze, prevedere rimedi per le violazioni subite, incluse pene a carico dei trasgressori. Il potere giudiziario può svolgere le proprie funzioni solo se il sistema giuridico è forte e ben organizzato. I magistrati devono essere competenti, esperti e impegnati a favore dei diritti umani, della dignità e della giustizia. Devono essere indipendenti dal potere legislativo ed esecutivo ed essere nominati da una commissione dei servizi giuridici incaricata della loro nomina; il loro mandato sarà tutelato da specifiche norme costituzionali. Le istituzioni giudiziarie devono riflettere equamente le caratteristiche dei diversi gruppi presenti nella popolazione, per religione, regione, sesso e classe sociale. Ciò significa che è necessario procedere ad una ristrutturazione del sistema giudiziario e delle strutture investigative. Lo Stato deve agire con determinazione per far sì che certe posizioni del sistema giudiziario siano ricoperte da un maggiore numero di donne, di appartenenti alle classi meno privilegiate e di paria della società, affrancandoli dalla loro posizione svantaggiata e garantendo loro la formazione necessaria. Solo così sarà possibile aumentare la fiducia dei gruppi più deboli, i cui diritti umani sono comunemente ignorati nelle società tradizionali dell'Asia.
- 15.4b** La professione forense deve essere indipendente. È necessario garantire assistenza legale a quanti non sono in grado di accedere ai servizi prestati dagli avvocati e ai tribunali per tutelare i propri diritti. È necessario modificare le disposizioni che restringono indebitamente l'accesso ai tribunali in modo da garantire un accesso più ampio. Le organizzazioni sociali e di assistenza devono essere autorizzate a condurre azioni legali per conto degli individui e dei gruppi che non sono in condizione di adire i tribunali.
- 15.4c** Tutti gli Stati devono costituire Commissioni per i Diritti Umani e istituzioni specializzate nella tutela dei diritti, in particolare dei soggetti più vulnerabili, che possano fornire a quanti abbiano subito violazioni dei diritti umani un adeguato accesso alla giustizia, in modo semplice e poco oneroso, integrando il ruolo delle autorità giudiziarie. Tali organi presentano particolari vantaggi: possono contribuire a fissare degli standard per l'attuazione delle normative in materia di diritti umani, diffondere informazioni sui diritti umani, condurre indagini su presunte violazioni, promuovere la conciliazione e la mediazione e adoperarsi per il rispetto dei diritti umani tramite strumenti giudiziari e amministrativi. Essi possono agire di propria iniziativa o a seguito di una denuncia presentata da singoli cittadini.
- 15.4d** Le istituzioni della società civile possono contribuire all'attuazione dei diritti, promovendo la creazione di Tribunali del Popolo, in grado di sensibilizzare la coscienza dei Governi e dell'opinione pubblica. La costituzione di tali tribunali evidenzia il fatto che la responsabilità della tutela dei diritti è ampia e non spetta unicamente alle autorità statali. Poiché non sono limitati da norme giuridiche nella loro costituzione, questi Tribunali possono aiutare a rivelare i fondamenti spirituali e morali dei diritti umani.

ISTITUZIONI REGIONALI PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

- 16.1** La tutela dei diritti umani deve essere garantita a tutti i livelli: locale, nazionale, regionale ed internazionale; le istituzioni a ciascun livello presentano vantaggi e competenze specifiche. La responsabilità primaria per la tutela dei diritti è dello Stato ed è quindi necessario accordare priorità al rafforzamento della capacità dello Stato di adempiere ai propri obblighi.

16.2 Gli Stati asiatici devono istituire organi regionali o sub-regionali per la promozione e la protezione dei diritti. Occorrerebbe redigere una Convenzione interstatale dei diritti umani, da stilare in forum regionali, con la collaborazione di organizzazioni non governative, nazionali e regionali. Tale Convenzione deve tener conto delle realtà dell'Asia, in particolare per quanto concerne gli impedimenti al godimento dei diritti, attenendosi al tempo stesso alle normative e agli standard vigenti a livello internazionale. Essa dovrà riguardare anche le violazioni dei diritti perpetrate da gruppi e società di capitali, oltre che da istituzioni statali. Deve essere altresì istituita una commissione o tribunale indipendente per l'applicazione della Convenzione. L'accesso a tale commissione o tribunale dovrà essere aperto alle organizzazioni non governative e alle altre organizzazioni di carattere sociale.

LEGA ARABA

STATUTO DELLA LEGA DEGLI STATI ARABI

Adottato il 22 marzo 1945

Articolo I

La Lega degli Stati Arabi è composta dagli Stati indipendenti che hanno sottoscritto lo Statuto. Ogni Stato arabo indipendente ha il diritto di divenire membro della Lega. Se desidera farne parte dovrà sottoporre una richiesta che sarà depositata presso il Segretariato Generale Permanente e sottoposta al Consiglio al primo incontro che verrà effettuato dopo la presentazione della richiesta.

Articolo II

La Lega ha il compito di sviluppare le relazioni fra gli Stati membri, di coordinare le loro politiche allo scopo di intensificare la cooperazione fra gli stessi e di salvaguardare la loro indipendenza e sovranità; è un impegno generico verso gli interessi dei paesi arabi. Ha anche il compito di promuovere la stretta collaborazione fra gli Stati membri con adeguato riguardo all'organizzazione e alle condizioni di ogni Stato sui seguenti argomenti:

- a. Affari economici e finanziari, inclusi relazioni commerciali, beni, valuta e in generale ciò che riguarda i settori agricoli e industriali.
- b. Comunicazioni: includendo ferrovie, strade, aviazione, navigazione, poste e telegrafi.
- c. Affari culturali.
- d. Nazionalità, passaporti, visti, esecuzione di sentenze e estradizioni di criminali.
- e. Affari sociali.
- f. Affari sanitari.

Articolo III

La Lega ha un Consiglio composto dai rappresentanti degli Stati membri della Lega; ogni Stato ha un singolo voto non vincolato al numero dei suoi rappresentanti. E' compito del Consiglio raggiungere la realizzazione degli obiettivi della Lega e di supervisionare l'esecuzione di accordi che gli Stati membri concludono, sulle questioni elencate nell'articolo precedente e quelle non elencate. Dovrebbe essere compito del Consiglio decidere i mezzi attraverso cui la Lega dovrà cooperare con le organizzazioni internazionali che dovranno essere create in futuro per garantire sicurezza e pace e regolare relazioni economiche e sociali.

Articolo IV

Per ciascuna delle questioni elencate nell'Articolo II viene creato un comitato speciale nel quale gli Stati membri della Lega vengono rappresentati. Questi comitati hanno il compito di definire i principi e l'ambito della cooperazione. Tali principi sono formulati come bozze di accordi per essere presentati al Consiglio per un esame propedeutico alla loro sottomissione agli Stati menzionati.

Articolo V

E' proibito ogni ricorso alla forza per risolvere dispute fra due o più degli Stati membri. Se dovesse nascere fra loro una contesa che non riguarda l'indipendenza, la sovranità o l'integrità territoriale dello Stato, e se le parti in disputa fanno ricorso al Consiglio per la soluzione, la decisione del Consiglio dovrà essere obbligatoria. In tal caso gli Stati fra cui è nata la disputa non possono partecipare alle delibere e alle decisioni del Consiglio. Il Consiglio dovrà mediare tutte le dispute

che rischiano di condurre alla guerra fra due Stati membri o fra uno Stato membro e un terzo stato, con lo scopo di condurli a una riconciliazione. Le decisioni di arbitraggio e mediazione dovrebbero essere prese sulla base della maggioranza dei voti.

Articolo VI

In caso di rischio di aggressione da parte di uno Stato contro uno Stato membro, lo Stato che è stato attaccato o che si trova a rischio di aggressione può richiedere l'immediata convocazione del Consiglio, il quale dovrà determinare su base unanime le misure necessarie per respingere l'aggressione. Se l'aggressore è uno Stato membro, il suo voto non potrà essere considerato nella determinazione dell'unanimità. Se, come risultato dell'attacco, il Governo dello Stato attaccato si trovasse impossibilitato a comunicare con il Consiglio, la rappresentanza dello Stato nel Consiglio richiederà la convocazione dello stesso allo scopo indicato nel paragrafo successivo. Nell'eventualità che questa rappresentanza sia impossibilitata a comunicare con il Consiglio, ogni Stato membro della Lega avrà il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio.

Articolo VII

Le decisioni unanimi del Consiglio sono vincolanti per tutti gli Stati membri della Lega; le decisioni di maggioranza sono invece vincolanti solo per quegli Stati che le hanno votate. In ogni caso le decisioni del Consiglio sono imposte a ciascuno Stato membro in accordo alle sue leggi vigenti.

Articolo VIII

Ciascun Stato membro deve rispettare i sistemi di governo vigenti negli altri Stati membri e considerarli come vincolo esclusivo di quegli Stati. Ognuno deve cercare di astenersi da ogni azione orientata a cambiare i sistemi di governo vigenti.

Articolo IX

Gli Stati della Lega che desiderano creare una più stretta cooperazione e legami più forti di quelli stabiliti da questo Statuto possono fare accordi a tal fine. Trattati e accordi già conclusi o in corso di prossima conclusione fra uno Stato membro e un altro Stato non devono essere vincolanti o limitativi verso altri Stati membri.

Articolo X

La sede permanente della Lega degli Stati Arabi è al Cairo, ma il Consiglio può comunque riunirsi in un altro posto da lui indicato.

Articolo XI

Il Consiglio della Lega deve riunirsi in sessione ordinaria due volte all'anno, a marzo e a settembre ed eventualmente in una sessione straordinaria su richiesta di almeno due Stati membri della Lega o quando se ne presenti la necessità.

Articolo XII

La Lega ha un Segretariato Generale Permanente che consiste in un Segretario Generale, Assistenti al Segretario e un appropriato numero di rappresentanti. Il Consiglio della Lega elegge il Segretario con la maggioranza dei due terzi degli Stati della Lega, il Segretario Generale a sua volta, con

l'approvazione del Consiglio, elegge gli assistenti e i principali dirigenti ufficiali della Lega. Il Consiglio della Lega stabilisce un regolamento amministrativo per le funzioni del Segretariato Generale e per gli argomenti relativi allo staff. Il Segretario Generale ha il rango di Ambasciatore, gli Assistenti Segretari di Ministri Plenipotenziari. Il primo Segretario Generale della Lega è indicato nell'Allegato di questo Statuto.

Articolo XIII

Al Segretario Generale spetta l'incarico di preparare la bozza del bilancio della Lega e deve sottoporlo al Consiglio per l'approvazione, prima dell'inizio di ogni anno finanziario.

Il Consiglio deve stabilire la suddivisione delle spese che devono essere sostenute da ciascuno degli Stati della Lega; tale suddivisione può essere rinegoziata se necessario.

Articolo XIV

I membri del Consiglio della Lega così come i membri dei comitati e dei dirigenti ufficiali che devono essere designati nel regolamento amministrativo devono beneficiare dei privilegi e dell'immunità diplomatica, durante l'esercizio delle loro funzioni.

Gli edifici occupati dagli organi della Lega devono essere inviolabili.

Articolo XV

Il primo incontro del Consiglio è convocato su invito del Capo del Governo egiziano, dopo di che è convocato su invito del Segretario Generale. I rappresentanti degli Stati membri della Lega devono alternativamente assumere il ruolo di presidenti del Consiglio ad ognuna delle sessioni ordinarie.

Articolo XVI

Eccetto in casi specifici, indicati in questo Statuto, un voto di maggioranza del Consiglio è sufficiente per stabilire decisioni obbligatorie sui seguenti argomenti:

- a. Argomenti relativi al personale.
- b. Approvazione del bilancio della Lega.
- c. Definizione di regolamenti amministrativi per il Consiglio, i comitati e il Segretariato Generale.
- d. Decisioni sull'aggiornamento delle sessioni.

Articolo XVII

Ogni Stato membro della Lega deve depositare al Segretariato Generale una copia del trattato concluso o in corso di conclusione futura fra se stesso e un altro Stato membro della Lega o un terzo Stato.

Articolo XVIII

Se uno Stato membro ipotizza di recedere dalla Lega, deve informare il Consiglio della sua intenzione almeno un anno prima che il suo recesso possa essere ufficializzato. Il Consiglio della Lega può considerare escluso dalla Lega ogni Stato che non rispetti i suoi obblighi come sanciti dallo Statuto ma tale decisione può essere valida solo su consenso unanime degli Stati, escludendo lo Stato sotto giudizio.

Articolo XIX

Lo Statuto può essere emendato con il consenso di due terzi degli Stati membri della Lega. Specialmente allo scopo di rendere più solidi e forti i legami fra gli Stati membri, per creare il Tribunale Arabo di Arbitrato e per regolare le relazioni della Lega con ogni organizzazione internazionale che verrà creata in futuro per garantire sicurezza e pace. Un emendamento può essere reso ufficiale non prima della prima sessione riunita dopo la sessione nella quale l'emendamento è stato richiesto. Se uno Stato non accetta tale emendamento può ritirarsi nel momento in cui l'emendamento entra in vigore senza essere vincolato alle regole indicate nell'articolo precedente.

Articolo XX

Questo Statuto e i suoi allegati sono ratificati in accordo alle leggi fondamentali in vigore presso le parti contraenti. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio e lo Statuto diventa operativo per ogni Stato ratificante 15 giorni dopo che il Segretario Generale ha ricevuto gli strumenti di ratifica da quattro Stati. Questo Statuto è stato scritto al Cairo in lingua araba il giorno 8 del mese di Rabì II, 1364 H. (22 marzo, 1945), in una copia che è stata depositata presso il Segretariato Generale ed una copia identica è stata consegnata a ciascuno degli Stati della Lega.

CARTA ARABA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Adottata il 15 settembre 1994

Preambolo

Premessa la fede della Nazione Araba nella Dignità dell'uomo, sin da quando Allah l'ha onorata facendone la culla delle religioni ed il luogo d'origine della civiltà che ha affermato il diritto dell'uomo ad una vita degna, fondata sulla libertà, la giustizia e la pace;

Considerando la sua volontà di realizzare i principi eterni di fratellanza ed eguaglianza tra gli esseri umani, stabiliti dalla Shari'ah islamica e dalle altre religioni celesti;

Premessa la sua fierezza per i valori e i principi umani consolidati attraverso la sua lunga storia e che hanno avuto un grande ruolo nell'espandere i centri del sapere tra Oriente ed Occidente, facendone la meta delle genti della terra e di coloro che ricercano la conoscenza, la cultura e la saggezza;

Considerando che il mondo arabo non ha mai cessato di lanciare appelli da una sua estremità all'altra per preservare la propria ideologia, credendo nella sua unità, lottando per la sua libertà, difendendo il diritto delle nazioni all'autodeterminazione ed alla salvaguardia delle proprie ricchezze nella fede della sovranità della legge, e perché, nel godimento da parte dell'uomo della libertà e della giustizia e delle pari opportunità si misura l'autenticità di qualsiasi società;

Ribadendo il rifiuto del razzismo e del sionismo, che costituiscono entrambi una violazione dei diritti umani ed una minaccia alla pace mondiale;

Ricordando la stretta relazione tra diritti umani e pace mondiale;

Riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, delle disposizioni dei due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economico, sociali e culturali e della Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam;

Riconoscendo tutto quanto precede, hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO PRIMO

Articolo 1

Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione ed al controllo delle proprie ricchezze e risorse naturali. In base a tale diritto spetta loro decidere liberamente il sistema della loro identità politica e perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;

Il razzismo, il sionismo, l'occupazione e la dominazione straniera costituiscono altrettante limitazioni alla dignità umana ed un impedimento basilare all'esercizio dei diritti fondamentali dei popoli. E' doveroso condannare tali pratiche ed operare per eliminarle.

CAPITOLO SECONDO

Articolo 2

Tutti gli Stati parte della presente Carta si impegnano a garantire ad ogni persona che si trovi sul loro territorio e sia sottoposta alla loro giurisdizione il godimento di tutti i diritti e libertà stabiliti in questa Carta senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione

politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra condizione e senza discriminazione alcuna tra uomini e donne.

Articolo 3

Nessuno può stabilire limitazioni o deroghe ai diritti umani fondamentali stabiliti o già in vigore in qualsiasi Stato parte di questa Carta in applicazioni di leggi convenzioni o consuetudini, con il pretesto che la Carta non li riconosca o li riconosca in grado minore.

Nessuno Stato parte di questa Carta può derogare alle libertà fondamentali ivi indicate e di cui godono i cittadini di un altro Stato con il pretesto che tale Stato riconosca tali libertà in grado minore.

Articolo 4

Non può essere ammessa alcuna restrizione ai diritti e alle libertà garantiti dalla presente Carta se non nei casi previsti dalla legge e ritenuti necessari per la salvaguardia della sicurezza e dell'economia nazionali, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, nonché dei valori morali e dei diritti e libertà altrui.

In caso di pericolo pubblico che minacci l'esistenza stessa della Nazione, ogni Stato parte può adottare per il solo stretto periodo di tempo necessario a far fronte con esattezza alle esigenze della situazione, provvedimenti in deroga agli obblighi derivanti dalla presente Carta.

In nessun caso, tali limitazioni e deroghe potranno riguardare i diritti e le garanzie relative al divieto di tortura e di trattamento degradante, di rientro in patria, di asilo politico, di essere giudicati, di non essere giudicati due volte per la stessa azione e per crimini non previsti dalla legge o subire punizioni non legali.

Articolo 5

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. La legge protegge tali diritti.

Articolo 6

Non vi possono essere diritti o sanzioni se non in base ad un testo di legge, né alcuna sanzione può essere inflitta per atti connessi anteriormente alla pubblicazione di detto testo. L'imputato beneficerà della legge sopravvenuta se a lui più favorevole.

Articolo 7

Ogni imputato è innocente fintantoché la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata in un processo che gli assicuri tutte le garanzie necessarie alla sua difesa.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona; non potrà essere arrestato, detenuto o fermato senza motivazione legale e comunque dovrà essere deferito all'autorità giudiziaria senza ritardo.

Articolo 9

Tutte le persone sono eguali davanti alla giustizia. Lo Stato garantisce il diritto di ricorrervi a ogni persona sul proprio territorio.

Articolo 10

La pena di morte non è ammessa per i delitti di estrema gravità. Ogni condannato a morte ha diritto di chiedere la grazia o la riduzione della pena.

Articolo 11

In nessun caso è ammessa la pena di morte per crimini di carattere politico.

Articolo 12

La sentenza di morte non può essere eseguita sui minori di anni diciotto, su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una donna che allatta se non siano trascorsi due anni dalla data del concepimento.

Articolo 13

Gli Stati parte della presente Carta proteggono tutti gli individui, che si trovano sul loro territorio, dalla tortura fisica o morale, nonché dai trattamenti crudeli disumani o degradanti la dignità e adottano misure efficaci per impedirli. Mettere in atto tali pratiche o concorrervi costituisce crimine ed è punito come tale.

Nessun individuo sarà oggetto di esperimenti medici o scientifici senza il suo libero consenso.

Articolo 14

Nessun individuo può essere imprigionato perché incapace di assolvere un debito o di adempiere a qualsiasi altra obbligazione civile.

Articolo 15

Ogni condannato ad una pena privativa della libertà deve essere trattato umanamente.

Articolo 16

Nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso delitto. Ogni persona oggetto di tale misura può ricorrere contro la sua legittimità e fare istanza di scarcerazione. Ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto ad un indennizzo.

Articolo 17

La sfera della vita privata è inviolabile. Qualsiasi attentato equivale a un crimine. Tale diritto comprende la protezione dei particolarismi della famiglia, l'invulnerabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza e di tutti gli altri mezzi di comunicazione privati.

Articolo 18

La personalità giuridica è inerente a ciascun individuo.

Articolo 19

La sovranità appartiene al popolo e ogni cittadino maggiorenne gode dei diritti di partecipazione politica che esercita in conformità con la legge

Articolo 20

Ogni individuo residente nel territorio di uno Stato ha la libertà di circolare e di fissare la sua residenza in qualsiasi parte di detto territorio, nei limiti della legge.

Articolo 21

Non si può impedire al cittadino, in maniera arbitraria o illegale, di lasciare qualsiasi paese arabo, incluso il proprio, né vietargli di risiedere in una determinata località o obbligarlo a risiedere in una qualsiasi località del suo paese.

Articolo 22

Non si può esiliare il cittadino del proprio paese, né impedirgli di farvi ritorno.

Articolo 23

Ogni cittadino ha diritto di chiedere asilo politico in un altro paese per sfuggire a persecuzioni. Non può godere di tale diritto chi sia perseguito per un crimine di diritto comune. I rifugiati politici non possono essere estradati.

Articolo 24

Non si può far decadere in maniera arbitraria alcuno dalla sua cittadinanza originaria; né si può, senza motivazione giuridica, negare a un cittadino il diritto di acquisirne un'altra.

Articolo 25

Il diritto di proprietà privata è garantito ad ogni cittadino. In alcun caso è lecito spogliarlo dei suoi beni, in tutto o in parte, in maniera arbitraria o illegale.

Articolo 26

E' garantita la libertà di credo, pensiero e di opinione a ogni persona.

Articolo 27

Ogni persona di qualsiasi religione ha diritto di praticare il suo culto religioso, ha inoltre diritto di esprimere le proprie opinioni con la parola, la pratica o l'insegnamento senza pregiudizio dei diritti degli altri. Non possono essere poste restrizioni all'esercizio della libertà di credo, di pensiero e di opinione se non per legge.

Articolo 28

I cittadini hanno diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuna restrizione può essere posta all'esercizio di tali libertà se non per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o al fine di proteggere i diritti e la libertà altrui.

Articolo 29

Lo Stato garantisce il diritto di costituire sindacati ed il diritto di sciopero, nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 30

Lo Stato garantisce ad ogni cittadino il diritto ad un lavoro che gli assicuri un livello di vita tale da soddisfare i suoi bisogni fondamentali. Gli garantisce inoltre il diritto ad una generale previdenza sociale.

Articolo 31

La libertà di scelta di un lavoro è garantita. Il lavoro coattivo è vietato. Non si considera lavoro forzato obbligare un individuo ad effettuare un lavoro in esecuzione di una sentenza giudiziaria.

Articolo 32

Lo Stato garantisce ai cittadini la parità di possibilità nel lavoro, un giusto salario e l'eguaglianza di retribuzione per lavori di eguale valore.

Articolo 33

Ogni cittadino ha diritto di accedere, nel proprio paese, ai pubblici impieghi.

Articolo 34

La lotta contro l'analfabetismo è un impegno doveroso. L'istruzione è un diritto di tutti i cittadini. Almeno l'insegnamento elementare deve essere obbligatorio e gratuito, e quello secondario ed universitario facilmente accessibile a tutti.

Articolo 35

I cittadini hanno diritto di vivere in un'atmosfera intellettuale e culturale che si senta fiera del nazionalismo arabo, che consideri sacri i diritti umani, che rigetti la discriminazione razziale e religiosa e ogni altro tipo di discriminazione e che sostenga la cooperazione internazionale e la causa della pace mondiale.

Articolo 36

Ogni persona ha diritto a partecipare alla vita culturale, a godere delle opere letterarie ed artistiche e ad aver garantite le possibilità di sviluppare le proprie facoltà artistiche, intellettuali e creative.

Articolo 37

Le minoranze non possono essere private del diritto di godere della propria vita culturale e di seguire gli insegnamenti della propria religione.

Articolo 38

- a. La famiglia è l'unità fondamentale della società e gode della sua protezione.
- b. Lo Stato garantisce alla famiglia, alla maternità, all'infanzia ed alla vecchiaia una tutela privilegiata ed una particolare protezione.

Articolo 39

La gioventù ha diritto che le siano concesse ampie possibilità di sviluppo fisico e intellettuale.

CAPITOLO TERZO

Articolo 40

- a. Gli Stati membri del Consiglio della Lega, e parti della presente Carta, eleggono, a scrutinio segreto, un Comitato di esperti di diritti dell'uomo.
- b. Il Comitato è composto da sette membri scelti tra i candidati degli Stati parte della presente Carta. La prima elezione del Comitato si terrà sei mesi dopo l'entrata in vigore della Carta. Nel Comitato non vi può essere più di un membro dello stesso Stato.
- c. Il Segretario Generale invita gli Stati membri a presentare i propri candidati due mesi prima della data delle elezioni.
- d. I candidati devono possedere un'affermata esperienza e capacità nel settore di attività del Comitato; essi svolgono le loro funzioni a titolo individuale e con assoluta imparzialità e coscienza.
- e. I membri del comitato sono eletti per tre anni. Tre membri del Comitato, i cui nominativi sono sorteggiati, sono rieleggibili per una sola volta. Per quanto possibile si terrà in considerazione il principio della rotazione.
- f. Il Comitato elegge il suo Presidente e stabilisce il suo regolamento interno, specificando l'organizzazione dei suoi lavori.
- g. Il Comitato si riunisce nella sede del Segretariato Generale della Lega, su convocazione del Segretario Generale. Se la necessità dei lavori lo richiede, il Comitato può riunirsi, con l'approvazione del Segretario Generale, in un altro paese arabo.

Articolo 41

1. Gli Stati parte della presente Carta presenteranno al Comitato di esperti di diritti dell'uomo dei rapporti come qui appresso indicati:
 - a. un rapporto preliminare entro un anno dall'entrata in vigore della Carta;
 - b. dei rapporti periodici ogni tre anni,
 - c. dei rapporti integrati dalle risposte degli Stati alle interrogazioni del Comitato.
2. Il Comitato esaminerà i rapporti degli Stati parte della presente Carta conformemente a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.
3. Il Comitato presenterà alla Commissione Permanente per i diritti dell'uomo della Lega Araba un suo rapporto comprensivo delle opinioni e osservazioni degli Stati.

CAPITOLO QUARTO

Articolo 42

Dopo l'approvazione della presente Carta da parte del Consiglio della Lega, il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi la propone agli Stati membri per la firma e la ratifica o per l'adesione.

La presente Carta entra in vigore dopo due mesi dal deposito del settimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi.

Articolo 43

Una volta entrata in vigore, la presente Carta sarà effettiva per ciascuno Stato due mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione presso il Segretariato Generale. Il Segretariato Generale informa gli Stati membri dell'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

DICHIARAZIONE DEL CAIRO SUI DIRITTI UMANI NELL'ISLAM

Adottata il 5 agosto 1990

Gli Stati membri dell'Organizzazione della Conferenza Islamica,

Riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della Ummah Islamica che Dio fece quale migliore nazione, che ha dato all'umanità una civiltà universale e equilibrata nella quale è stabilita l'armonia tra questa vita e ciò che viene dopo e la conoscenza è armonizzata con la fede; e il ruolo che questa Ummah deve svolgere per guidare una umanità confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie e per fornire soluzioni ai cronici problemi dell'attuale civiltà materialistica,

Desiderando contribuire agli sforzi dell'umanità intesi ad asserire i diritti umani, proteggere l'uomo dallo sfruttamento e dalla persecuzione e affermare la sua libertà e il suo diritto ad una vita degna in accordo con la Shari'ah Islamica,

Convinti che l'umanità che ha raggiunto un elevato stadio nelle scienze naturali avrà sempre bisogno di fede per sostenere la sua civiltà e di forza auto-motivante per salvaguardare i propri diritti,

Credendo che i diritti fondamentali e le libertà fondamentali nell'Islam sono parte integrante della religione Islamica e che nessuno in via di principio ha diritto di sospenderli in tutto o in parte o di violarli o di ignorarli poiché essi sono comandamenti divini vincolanti, che sono contenuti nel libro della rivelazione di Dio e furono inviati attraverso l'ultimo dei suoi Profeti a completare i precedenti messaggi divini facendo pertanto della loro osservanza un atto di adorazione e della loro negligenza o violazione un abominevole peccato, e conseguentemente ogni persona è individualmente responsabile - e la Ummah collettivamente responsabile - della loro salvaguardia,

Procedendo dai summenzionati principi,

Dichiara quanto segue:

Articolo 1

- a) Tutti gli esseri umani formano un'unica famiglia i cui membri sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. Tutti gli uomini sono eguali in termini di fondamentale dignità umana e di fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione di razza, colore, lingua sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni. La vera fede è la garanzia per rispettare questa dignità lungo il cammino dell'umana perfezione.
- b) Tutti gli esseri umani sono soggetti a Dio e i più amati da Lui sono coloro che sono più utili al resto dei Suoi sudditi, e nessuno ha superiorità sugli altri eccetto che sulla base della pietà e delle buone azioni.

Articolo 2

- a) La vita è un dono dato da Dio e il diritto alla vita è garantito ad ogni essere umano. E' dovere degli individui, delle società e degli stati proteggere questo diritto da ogni violazione ed è vietato sopprimere la vita tranne che per una ragione prescritta dalla Shari'ah.
- b) E' proibito ricorrere ai mezzi che possono provocare il genocidio dell'umanità.
- c) La difesa della vita umana nel disegno di Dio è un dovere prescritto dalla Shari'ah.

- d) L'integrità fisica è un diritto garantito. E' dovere dello Stato proteggerlo ed è vietato infrangerlo senza una ragione prescritta dalla Shari'ah.

Articolo 3

- a) In caso di uso della forza e di conflitto armato, non è consentito uccidere non belligeranti quali anziani, donne e bambini. I feriti e i malati hanno diritto al trattamento medico; i prigionieri di guerra hanno il diritto al cibo, all'alloggio e al vestiario. E' vietato mutilare cadaveri. E' fatto dovere di scambiare i prigionieri di guerra e di consentire visite e riunioni delle famiglie separate per circostanze di guerra.
- b) E' vietato abbattere alberi, danneggiare colture o animali, nonché distruggere le costruzioni o le installazioni civili del nemico bombardandoli, minandoli o con altri mezzi.

Articolo 4

Ogni essere umano ha diritto alla inviolabilità e alla protezione del suo buon nome ed onore durante la sua vita e dopo la sua morte. Lo Stato e la società proteggeranno la sua salma e il luogo di sepoltura.

Articolo 5

- a) La famiglia è il fondamento della società e il matrimonio è la base del suo formarsi. Uomini e donne hanno il diritto al matrimonio e nessuna restrizione derivante da razza, colore o nazionalità impedirà loro di beneficiare di tale diritto.
- b) La società e lo Stato rimuoveranno ogni ostacolo al matrimonio e ne faciliteranno la procedura. Essi assicureranno la protezione e il benessere della famiglia.

Articolo 6

- a) La donna è uguale all'uomo in dignità umana e ha diritti da godere e obblighi da adempiere; essa ha la propria identità e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome e la propria identità.
- b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere della famiglia.

Articolo 7

- a) Fin dal momento della nascita ogni bambino ha diritto nei confronti dei genitori, della società e dello Stato ad avere appropriato nutrimento, educazione e cure materiali, igieniche e morali. Sia il feto sia la madre devono essere protetti e ricevere speciale assistenza.
- b) I genitori e quanti si trovano in analoga condizione hanno il diritto di scegliere il tipo di educazione che essi desiderano per i propri bambini, a condizione che essi prendano in considerazione l'interesse e il futuro dei bambini in conformità con i valori etici e i principi della Shari'ah.
- c) I genitori sono titolari di diritti rispetto ai loro figli e i parenti sono, a loro volta, titolari di diritti rispetto al ceppo di appartenenza, in conformità con le prescrizioni della Shari'ah.

Articolo 8

Ogni essere umano gode di personalità giuridica in termini di titolarità di obblighi e di capacità di contrarre obblighi giuridici; nel caso in cui questa personalità sia perduta o limitata egli sarà rappresentato dal suo tutore.

Articolo 9

- a) Fornire l'accesso alla conoscenza è un dovere e assicurare l'educazione è un obbligo della società e dello Stato. Lo Stato garantirà la disponibilità di vie e mezzi per acquisire l'educazione e garantirà la pluralità di offerte educative nell'interesse della società e in modo da rendere capace l'essere umano di familiarizzarsi con la religione dell'Islam e con i fatti dell'Universo a beneficio dell'umanità.
- b) Ogni essere umano ha il diritto di ricevere l'educazione religiosa nella sua estensione più ampia delle varie istituzioni di educazione e di orientamento, compresa la famiglia, la scuola, l'università, i media, ecc. e in modo integrato ed equilibrato tale da consentirgli di sviluppare la sua personalità, rafforzare la sua fede in Dio e promuovere il rispetto per, e la difesa dei, diritti e doveri.

Articolo 10

L'Islam è una religione intrinsecamente connaturata all'essere umano. E' proibito esercitare qualsiasi forma di violenza sull'uomo o di sfruttare la sua povertà o ignoranza al fine di convertirlo a un'altra religione o all'ateismo.

Articolo 11

- a) Gli esseri umani nascono liberi e nessuno ha il diritto di renderli schiavi, umiliarli, opprimerli o sfruttarli e non esiste soggezione se non a Dio l'Altissimo.
- b) Il colonialismo di qualsiasi tipo, in quanto peggiore forma di schiavitù, è assolutamente vietato. I popoli che soffrono di colonialismo hanno pieno diritto alla libertà e all'autodeterminazione. E' dovere di tutti gli Stati e di tutti i popoli sostenere la lotta dei popoli colonizzati per la liquidazione di qualsiasi forma di colonialismo e occupazione, e tutti gli Stati e tutti i popoli hanno il diritto di preservare la propria identità originaria e di esercitare il controllo sulle proprie ricchezze e risorse naturali.

Articolo 12

Ogni uomo ha il diritto, nel quadro della Shari'ah, di muoversi liberamente e di scegliere il luogo della propria residenza sia dentro che fuori del proprio paese e se perseguitato è legittimato a chiedere asilo in un altro paese.

Il paese del rifugiato garantirà la sua protezione fino a che egli raggiungerà la sicurezza, a meno che la richiesta di asilo sia fondata su un atto che la Shari'ah considera come un crimine.

Articolo 13

Il lavoro è un diritto garantito dallo Stato e dalla società ad ogni persona abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che ritiene migliore e che soddisfa i propri interessi e quelli della società. Il lavoratore ha il diritto alla salute e alla sicurezza nonché ad ogni altra garanzia sociale. Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né si può assoggettarlo a violenza o sfruttamento. Egli ha il diritto - senza alcuna discriminazione tra maschi e femmine - ad un equo salario per il suo lavoro così come alle vacanze e alle promozioni che merita. Da parte sua,

egli è tenuto a impegnarsi meticolosamente nel suo lavoro. Nel caso in cui i lavoratori e gli impiegati siano in disaccordo su questa o quella materia, lo Stato interverrà per risolvere il conflitto, confermare i diritti e assicurare la giustizia in modo equo.

Articolo 14

Ognuno ha il diritto a guadagni legittimi senza esercitare monopolio, inganno o violenza sugli altri.

L'usura (riba) è assolutamente vietata.

Articolo 15

- a) Ognuno ha il diritto alla proprietà acquisita in modo legittimo ed eserciterà i relativi diritti senza pregiudizio per se stesso, gli altri o la società in generale. L'espropriazione non è consentita tranne che per esigenze di pubblico interesse e dietro pagamento di un immediato ed equo indennizzo.
- b) La confisca e la riduzione della proprietà è proibita tranne che per necessità dettata dalla legge.

Articolo 16

Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione scientifica, letteraria, artistica o tecnica nonché di proteggere gli interessi morali e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non sia contraria ai principi della Shari'ah.

Articolo 17

- a) Ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente sano, immune dal vizio e dalla corruzione morale, in un ambiente che favorisca il suo auto-sviluppo; incombe alla Stato e alla società in generale il dovere di rispettare tale diritto.
- b) Ognuno ha il diritto all'assistenza medica e ad ogni pubblica agevolazione fornita dalla società e dallo Stato nei limiti delle loro risorse disponibili.
- c) Lo Stato assicurerà il diritto dell'individuo a una vita dignitosa che gli consenta di rispondere a tutte le esigenze proprie e a quelle che dipendono da lui, compresa l'alimentazione, il vestiario, l'alloggio, l'educazione, le cure mediche e ogni altro bisogno essenziale.

Articolo 18

- a) Ognuno ha il diritto di vivere nella sicurezza per sé, la propria religione, i propri dipendenti, il proprio onore e la propria proprietà.
- b) Ognuno ha il diritto alla *privacy* nella conduzione dei suoi affari, nella sua casa, in famiglia e per quanto attiene alla sua proprietà e alla sua rete di relazioni. Non è consentito svolgere spionaggio su di esso, porlo sotto sorveglianza o infamare il suo buon nome. Lo Stato deve proteggerlo da interferenze arbitrarie.
- c) L'abitazione privata è assolutamente inviolabile. Non vi si può accedere senza permesso dei suoi abitanti o in maniera illegale, né può essere demolita o confiscata e il suo arredamento asportato.

Articolo 19

- a) Tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione tra il legislatore e il cittadino.
- b) Il diritto di ricorrere alla giustizia è garantito a tutti.
- c) La responsabilità penale è strettamente personale.
- d) Non c'è crimine o punizione al di fuori di quanto previsto dalla Shari'ah.
- e) Un imputato è innocente fino a che la sua colpa non sia provata in un equo processo nel quale egli disponga di tutte le garanzie della difesa.

Articolo 20

Non è consentito arrestare illegalmente un individuo o restringere la sua libertà, esiliarlo o punirlo. Non è consentito sottoporlo a tortura fisica o psicologica o a qualsiasi forma di umiliazione, crudeltà o trattamenti contrari alla sua dignità. Non è consentito sottoporre un individuo ad esperimenti medici o scientifici senza il suo consenso o a rischio della sua salute o della sua vita. Né è consentito promulgare leggi di emergenza che prevedano interventi d'autorità per tali azioni.

Articolo 21

La presa di ostaggi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo è espressamente vietata.

Articolo 22

- a) Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in un modo che non contravvenga ai principi della Shari'ah.
- b) Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto e propagandare ciò che è buono e mettere in guardia contro ciò che è sbagliato e malvagio in conformità con le norme della Shari'ah Islamica.
- c) L'informazione è una necessità vitale per la società. Essa non può essere sfruttata o distorta in modo tale da violare la santità e la dignità dei Profeti, minare i valori morali e etici o disintegrare, corrompere o inquinare la società o indebolirne la fede.
- d) Non è consentito suscitare odio nazionalistico o ideologico o comunque incitare a qualsiasi forma di discriminazione razziale.

Articolo 23

- a) Autorità è fiducia; il suo abuso o il suo malevolo esercizio è assolutamente vietato, affinché i diritti umani fondamentali possano essere garantiti.
- b) Ognuno ha il diritto di partecipare, direttamente o indirettamente, all'amministrazione dei pubblici affari del suo paese. Egli ha anche il diritto di assumere cariche pubbliche secondo le disposizioni della Shari'ah.

Articolo 24

Tutti i diritti e le libertà enunciate nelle presente Dichiarazione sono soggette alla Shari'ah Islamica.

Articolo 25

La Shari'ah Islamica è la sola fonte di riferimento per l'interpretazione di qualsiasi articolo della presente Dichiarazione.